Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 297 del 21 dicembre 2016 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 57/L

LEGGE 11 dicembre 2016, n. **232.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

VOLUME I

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 dicembre 2016, n. **232**.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

2) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

3) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-*quinquies*. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-*quater* è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

2-*sexies*. Per gli interventi di cui al comma 2-*quater*, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-*septies*. Le detrazioni di cui al comma 2-*quater* sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento,

fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione»;

3) dopo il comma 1-*bis*, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-*quater*. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-*quinquies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7

milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019».

8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere *b)* e b-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.

11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

14. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».

15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996»;

c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni»;

d) al comma 6, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4»;

e) il comma 7 è abrogato;

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».

16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lettera *f)*, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9, lettera *b)*,»;

2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

20. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66».

21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del presente articolo.

22. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Contabilità semplificata per le imprese minori)*. — 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: *a)* il relativo importo; *b)* le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; *c)* gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera *c)*, il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4».

23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione dei predetti commi.

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

«TITOLO V-*bis*
GRUPPO IVA

Art. 70-*bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo* IVA). — 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-*ter*, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".

2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;

b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;

c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-*decies*, comma 3, terzo periodo;

d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Art. 70-*ter (Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo)*. — 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:

a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;

b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;

c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 212 del 2000.

Art. 70-*quater (Costituzione del gruppo* IVA). — 1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-*ter*. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:

a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;

b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5, nella quale sono indicati:

a) la denominazione del gruppo IVA;

b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;

c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-*ter*;

d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;

e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;

f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-*ter*, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-*novies*. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera *b)*.

5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-*ter*, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-*ter*, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.

Art. 70-*quinquies (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso)*. — 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.

2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Art. 70-*sexies (Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo* IVA). — 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.

Art. 70-*septies (Adempimenti)*. — 1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-*quinquies*, comma 4, nei modi ordinari.

2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 70-*ter*, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.

3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5, entro trenta giorni.

Art. 70-*octies (Responsabilità)*. — 1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Art. 70-*novies (Disposizioni in materia di opzioni e revoche)*. — 1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-*quater* è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70-*quater* comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore ag-

giunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

Art. 70-*decies (Esclusione dalla partecipazione al gruppo* IVA). — 1. L'opzione di cui all'articolo 70-*quater*, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-*bis*, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:

a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;

b) è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-*ter*, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;

c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;

d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;

e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.

3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)* o *e)*, e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *b)*, la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere *c)*, *d)* o *e)* del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5.

Art. 70-*undecies (Attività di controllo).* — 1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:

a) liquidazione prevista dall'articolo 54-*bis*;

b) controllo sostanziale;

c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

Art. 70-*duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione).* — 1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1989.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo».

25. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5,

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-*bis*), 8-*ter*) e 27-*quinquies*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;

b) all'articolo 40:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-*bis*) e 27-*quinquies*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA».

27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27, lettera *b)*.

29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può attribuire alle medesime strutture, già esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-*undecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.

30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1° gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29 si applicano dal 1° gennaio 2018.

31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

32. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

b) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1-*bis*) è aggiunto il seguente:

«1-*ter*) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;

c) alla tabella A, parte III, numero 127-*novies*), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A, parte II-*bis*, numero 1-*ter*), e».

34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017.

36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.

2-*ter*. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

37. All'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.

39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.

40. Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari complessivamente all'importo di euro 90.

41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,».

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

43. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata

del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.

47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

48. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

b) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"».

50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro».

51. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 111-*bis (Finanza etica e sostenibile)*. — 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera *a)*, tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"».

52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.

53. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.

54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 è riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.

55. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

57. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro.

58. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.

59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.

60. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 59 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.

62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta previsto dai commi da 59 a 64 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63.

65. All'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24 e 25».

66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000»;

b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2016».

67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere *a)* e *c)*, del presente articolo, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»;

b) il comma 9-*bis* è abrogato;

c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9»;

d) al comma 12-*bis*, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;

e) al comma 12-*ter*, le parole: «comma 9-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».

69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-*bis*,

del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria».

70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*novies* dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5-*novies*. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI" si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»;

b) all'articolo 50-*quinquies*, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»;

c) alla rubrica del capo III-*quater* del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».

71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le regioni.

74. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci».

76. Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della società cessionaria, o del-

la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;

b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 76;

c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

79. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 76 del presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

80. La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente articolo.

81. L'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 182-*ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi)*. — 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis*. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-*bis*, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».

82. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

83. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 82, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quater* del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.

85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.

86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-*bis*, e dell'articolo 187, comma 8-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-*bis* del codice penale».

87. Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.

88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo.

89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera *a)*.

90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.

92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo.

93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.

94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.

95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-*ter* del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui ai commi da 88 a 114 del presente articolo, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 27-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.

96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono abrogati.

97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

98. All'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità».

99. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli rela-

tivi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*) e c-*quinquies*), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a 113 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.

105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso.

107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.

108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 di-

cembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.

111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.

112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.

116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca *Human technopole* di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.

117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico *Human technopole*.

119. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto *Human technopole* di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milio-

ni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto *Human technopole* di cui al comma 116.

122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto *Human technopole* di cui al medesimo comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.

124. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera *d)*, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e il suo valore non è soggetto ad ammortamento.

125. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione.

127. Gli organi sociali della società EXPO 2015 Spa in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 126.

128. I poteri attribuiti al collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 126 a 139 del presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013.

129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.

130. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il comune di Milano, la città metropolitana di Milano e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie all'integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 129.

131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

132. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 131, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovranno concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.

133. Agli oneri di cui al comma 132 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.

135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

136. La società AREXPO Spa può avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in *house*.

137. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 49-*bis*, il quinto periodo è soppresso;

c) al comma 49-*ter*, il quarto e quinto periodo sono soppressi.

138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci della società EXPO 2015 Spa per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.

140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 del presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui il progetto ammesso sia già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti».

148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis (Ingresso e soggiorno per investitori).* — 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera *a)*, o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera *b)* e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera *c)*, numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.

9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo, resta ferma

l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.

150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;

2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le condizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, non si applicano ai lavoratori autonomi»;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione *post lauream*».

151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera *a)*, numero 2), e lettera *c)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150, lettera *a)*, numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-*bis* *(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)*. — 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c)*, realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.

6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1».

153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.

156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.

157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-*bis* sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;

b) al comma 184 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;

c) dopo il comma 184 è inserito il seguente:

«184-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al

comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera *a)*;

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera *g)*, e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;

d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;

e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-*ter*) è inserita la seguente:

«f-*quater*) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

163. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013».

165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

166. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-*duodecies* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In deroga all'articolo 67-*duodecies*, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi

da 166 a 186 del presente articolo è di quattordici giorni. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 67-*duodecies* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

173. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.

175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera *d)*;

b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;

3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;

7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;

c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

188. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del presente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 188, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica

complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e 190 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.

195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».

196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 195 del presente articolo.

199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi

di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:

a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera *d)*;

b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;

h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 24, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «, per le pensioni aventi decorrenza dal 1º gennaio 2018» sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

d) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b)*, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;

2) dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

«b-*bis*) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;

b-*ter*) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018».

207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:

«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro».

211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «ulteriori 35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741 soggetti».

214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili

a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera *a)*, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.

216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo.

217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.

219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54

milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.

220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo si provvede altresì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.

221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a 219 del presente articolo, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.

225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;

b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande

di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede:

a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.

233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operatività delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli

interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 235. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al primo periodo del presente comma. L'operatività della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera *a)*, della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:

a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;

b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;

c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-*bis* dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;

d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call-center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.

241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

243. L'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

«Art. 24-*bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center).* — 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da *call center* indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di *call center*;

b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;

c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attività di *call center* in un Paese che non è membro dell'Unione europea.

5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un *call center* deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un *call center*.

7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un *call center* esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *f)*, e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.

9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di *call center* è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del *call center* destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.

10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di *call center* l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.

12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro».

244. Al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS è istituito il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).

245. Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.

248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247 del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.

250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.

255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera *a)*.

257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 255, ma non quello di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.

261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.

262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il con-

tributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati.

264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 del presente articolo.

265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso.

266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.

267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

270. La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera *a)*, e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.

272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.

273. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.

274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-*bis*) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità».

275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle

istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, lettera *a)*, può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 273 a 289.

278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 276, lettere *a)* e *c)*, e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 276, lettera *b)*, sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.

279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 276, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 276, lettera *b)*, sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.

280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282.

281. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.

284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità dei commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri,

dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione.

291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 291 del presente articolo.

293. Per le finalità dei commi da 290 a 292 del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-*octies*), dopo le parole: «nonché a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008,»;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-*bis*), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008,».

295. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.

297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo *European Research Council* (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

298. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere *b)* e *c)*, in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone

gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;

b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;

c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.

303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-*bis*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole: «dalle università e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle università nonché a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle università». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro;

c) all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale».

306. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL - comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

307. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.

310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».

312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 616-*bis* è inserito il seguente:

«616-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" riferito al periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali».

313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

314. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.

316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 339 del presente articolo, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi da 325 a 328. La commissione è composta da sette membri, di cui:

a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;

b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:

a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della *performance* dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;

b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

320. All'esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito *internet* istitu-

zionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.

321. Dal 1º maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito *internet* istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 321 siano superiori a 15, l'università stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.

323. La domanda di cui ai commi 321 e 322:

a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;

c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera *b)* deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, non può essere inferiore a 5 né superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, è stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314 a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto:

a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;

b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 324 è affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante due fasi successive.

326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere *b)* e *c)*. Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN ai sensi del comma 324.

327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in base al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere *b)* e *c)*, in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati.

328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione pubblica, nel sito *internet* istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.

329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati».

330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla commissione di cui al comma 318 da parte della competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022:

a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 318, è adottato entro il 30 aprile 2017;

b) le attività di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;

c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 321 è fissato al 31 luglio 2017;

d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 328, primo periodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328, secondo periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.

332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 314 a 331 è pari a 1.350.000 euro.

333. L'importo di cui al comma 332:

a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;

b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;

c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;

d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;

e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento.

334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al comma 332 è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:

a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;

b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, per le chiamate dirette di professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

336. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 332 è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.

337. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 332, l'università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere *b)* e *c)*. La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;

b) all'articolo 24, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».

339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-*bis*) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo».

340. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

341. La domanda di cui al comma 340 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 340 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell'ufficio.

342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

343. Per le finalità di cui al comma 340 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.

347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 346.

348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Mini-

stro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

352. All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».

353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.

356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.

357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

358. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziate nella parte II (sezione *II)* della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.

361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.

362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.

366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera *a)* del medesimo comma 365.

368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «, di cui 74 milioni» fino alla fine del comma.

370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.

371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

373. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.

376. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli pre-

visti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

378. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2017. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017».

380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017».

381. Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter*, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»;

b) il comma 15-*ter* è sostituito dal seguente:

«15-*ter*. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-*ter* del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-*septies*, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;

c) al comma 15-*quater*, le parole: «e il Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005»;

d) dopo il comma 15-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«15-*sexies*. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al com-

ma 15-*quater*, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-*quater*, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.

15-*septies*. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter*, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa».

383. Per l'attuazione del comma 15-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-*quinquies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì:

a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;

b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.

390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».

391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con

risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione.

392. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

393. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui ai commi 400, 401, 408 e 409.

394. Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

395. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

397. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 398 a 407 del presente articolo.

398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti».

399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 7,96 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata».

400. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

401. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393.

402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e 401, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque en-

tro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli già individuati dall'AIFA.

403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.

404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.

407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-*ter* è inserito il seguente:

«11-*quater*. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera *a)*, ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere *a)* e *b)*;

d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

410. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.

411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a segui-

to dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.

416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.

417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 415.

418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;

b) dopo il comma 514 è inserito il seguente:

«514-*bis*. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;

c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-*bis*,».

420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni».

421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».

422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo».

423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono

definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di *standard* con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019».

427. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016».

428. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.

429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-*bis* della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

431. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli *standard* internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni

e delle attività culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014.

433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.

434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e)*, limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

436. Al comma 9 dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;

b) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere *b)* e *c)*, l'ente locale ha facoltà

di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere *b)* e *c)* del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».

437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.

438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».

441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».

443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».

446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-*octies* è inserito il seguente:

«380-*novies*. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-*octies* che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-*ter*, lettera *a)*, riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016».

447. All'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».

448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a

16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera *a)* non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b)* non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b)* non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo.

450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera *c)* del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard* di cui alla lettera *c)* del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.

451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.

453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.

456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.

457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni *standard* degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*»;

d) alla lettera *d)*, la parola: «questionari» è sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;

e) alla lettera *e)*, primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*» sono inserite le seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni *standard*»;

f) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera *c)* costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e)* e *h)*, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».

459. All'articolo 47, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».

460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo.

462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti

di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-*bis*, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all'articolo 175, comma 5-*quater*, lettera *b)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

c) all'articolo 175, comma 5-*quater*, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all'articolo 51, comma 2, lettere *a)* e *g)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il

successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera *e)*, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere *e)* e *f)*, tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai

processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera *c)*, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera *e)*, è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera *f)*, è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera *b)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera *a)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.

481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento in cui è stata commessa l'elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.

486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

488. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;

b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.

489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».

491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio

del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento;

2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

493. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.

495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».

498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 499, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.

502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.

503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.

504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere *c)* ed *e)*, del presente articolo.

507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con le disposizioni del presente comma.

510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.

511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 è realizzata attraverso le modalità di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.

512. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.

513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.

514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.

515. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.

518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.

520. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 519 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

«456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale».

522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità»;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.

526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.

527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,».

529. Al comma 13-*duodecies* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.

532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.

8-*ter*. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis*».

534. In virtù dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione Friuli-Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.

535. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione»;

b) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito»;

c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-*bis*»;

d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «e presso i destinatari registrati» sono inserite le seguenti: «nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia» e dopo le parole: «del destinatario registrato» sono inserite le seguenti: «ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia»;

e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Depositi fiscali di prodotti energetici)*. — 1. Il regime del deposito fiscale è consentito:

a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;

b) per gli impianti petrolchimici.

2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.

8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.

13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.

15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente ne-

cessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.

17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704)».

536. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal comma 535, lettera *e)*, del presente articolo, le disposizioni del comma 4 del citato articolo 23, come sostituito dal comma 535, lettera *e)*, del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

537. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione».

538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.

539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018.

540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

544. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

546. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.

547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, lettera *g)*, dopo le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-*bis*, comma 1, secondo periodo»;

b) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55-*bis (Imposta sul reddito d'impresa)*. — 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»;

c) all'articolo 116:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzioni per le società a ristretta base proprietaria»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-*bis*. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-*bis* si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».

548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 547 del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-*bis*.

549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica»;

b) all'articolo 88, comma 4-*ter*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico»;

c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

d) all'articolo 173, comma 10, dopo le parole: «Alle perdite fiscali» sono inserite le seguenti: «, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'ec-

cedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;

e) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: «le perdite fiscali» sono inserite le seguenti: «, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».

550. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;

b) il comma 2-*bis* è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria».

551. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 550, lettere *d)* ed *e)*, del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera *e)* del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

553. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550.

554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 561.

559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16

per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018.

564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 558.

565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.

567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;

b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;

c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera *b)*,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»;

d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1º luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.

570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.

571. Il contributo di cui al comma 570 è attualizzato al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato alla data dell'ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell'istanza.

572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.

573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.

574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.

575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;

b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;

c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;

d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;

e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;

g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;

h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera *g)* e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera *e)*.

577. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può di-

sporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso ha termine alla scadenza della nuova concessione.

578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

579. Il contributo di cui al comma 578 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

580. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.

584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES - Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

585. Per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

587. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 587.

589. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero.

590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

591. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con

destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di:

a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

593. È assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro.

594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica».

595. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di «ANPAL Servizi Spa».

596. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 2195 *(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche)*. — 1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali e le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.

599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2017.

601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.

602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.

603. Per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti

attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

604. Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo.

607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

608. Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

609. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno *spread* pari al 4,1 per cento»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20».

610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,».

611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera

CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.

612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.

613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.

615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

616. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.

1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».

617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019».

618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

619. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti:

«148-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:

a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *internet* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera *a)*, il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.

148-*ter*. All'attuazione del comma 148-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

621. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

622. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili»;

b) all'articolo 27, comma 3, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera *a)*, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».

623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la società Consip Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante *leasing* finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le amministrazioni cui destinare le predette somme.

624. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

625. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 63,95 milioni di euro per il 2017, di 91,75 milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni di euro per il 2019, di 114,45 milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione *II)* della presente legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una *tantum* pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

628. All'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni

di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all'anno».

629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017».

630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziate nella parte II (sezione *II)* della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019».

632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.

634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633 del presente articolo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva.

635. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 634, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

636. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634.

637. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Parte II

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali si può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum*, dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2017, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa, a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2017, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

Art. 4.

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2017, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Art. 5.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.

Art. 7.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai

sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2017, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9.

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 2017, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2017, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie

al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 10.

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2017, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2017, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 56;

2) Marina n. 27;

3) Aeronautica n. 63;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 22;

3) Aeronautica n. 13;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 98;

2) Marina n. 18;

3) Aeronautica n. 25;

4) Carabinieri n. 10.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 280;

2) Marina n. 290;

3) Aeronautica n. 245;

4) Carabinieri n. 105.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 420;

2) Marina n. 306;

3) Aeronautica n. 286.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-*ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 195;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2017, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13.

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2017, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione

percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 14.

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo» e nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 15.

Stato di previsione del Ministero della salute

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 16.

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 861.047.385.808, in euro 840.467.437.456 e in euro 846.363.079.483 in termini di competenza, nonché in euro 879.681.277.369, in euro 846.168.154.985 e in euro 850.418.146.132 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019.

Art. 17.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2017-2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 18.

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previ-

sione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2017, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme residuali al 31 dicembre 2016 versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2017-2019 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere a eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2017, tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2016. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2017, le va-

riazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2017.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
Descrizione del risultato differenziale	*2017*	*2018*	*2019*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	– 38.601	– 27.249	– 8.628
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)	293.097	254.485	249.527
– CASSA –			
Descrizione del risultato differenziale	*2017*	*2018*	*2019*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	– 102.627	– 77.490	– 57.246
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)	356.551	304.132	297.551

(*) Il saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari a – 2,3% del prodotto interno lordo nel 2017.

(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 9)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione,

macchine utensili operanti con *laser* e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,

macchine per il confezionamento e l'imballaggio,

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

robot, robot collaborativi e sistemi multi-*robot*,

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC *(Computer Numerical Control)* e/o PLC *(Programmable Logic Controller)*,

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*,

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni *set* di sensori e adattività alle derive di processo,

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – *Radio Frequency Identification*),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*,

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,

dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e *virtual reality*,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 10)

Beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, *Big Data Analytics*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/*fieldbus*, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti *(Industrial Internet of Things)* grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain* (*cloud computing*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale *(Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)*,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di *robot, robot* collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite *wearable device*,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di *test* e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

ALLEGATO C
(Articolo 1, comma 179, lettera d)*)*

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

ALLEGATO D

(Articolo 1, comma 187, lettera a))

«Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) - Anni dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

».

ALLEGATO E
(Articolo 1, comma 199, lettera d))

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2017	2018	2019
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	75.324.319	177.237.319	156.267.319
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.480.000	2.480.000	2.480.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.300.952	10.871.794	10.871.794
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	51.981.299	61.979.719	71.979.719
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.470.500	10.470.500	8.470.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.000.000	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE	11.359.860	11.559.860	11.559.860
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	170.916.930	294.599.192	281.629.192
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2017	2018	2019
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	287.400.000	263.400.000	253.400.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	30.000.000	43.000.000	43.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.753.000	27.753.000	27.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	10.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	4.500.000	14.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	52.748.000	77.748.000	47.748.000
MINISTERO DELLA SALUTE	13.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	445.401.000	498.901.000	504.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2017-2019

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2017-2019
(in euro)

	2017	2018	2019
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	493.116.000.000	514.913.000.000	527.125.002.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	72.326.016.430	68.566.292.100	67.212.294.944
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000
TOTALE ENTRATE FINALI	567.952.662.430	585.982.897.100	596.836.089.944
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	293.094.723.378	254.484.540.356	249.526.989.539
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	861.047.385.808	840.467.437.456	846.363.079.483
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	565.457.235.814	566.486.557.182	564.310.573.538
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	41.094.502.288	46.745.351.010	41.153.026.426
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.598.457.000	2.535.617.000	2.803.117.000
TOTALE SPESE FINALI	606.551.738.102	613.231.908.192	605.463.599.964
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	254.495.647.706	227.235.529.264	240.899.479.519
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	861.047.385.808	840.467.437.456	846.363.079.483
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	565.442.016.430	583.479.292.100	594.337.296.944
SPESE CORRENTI (-)	565.457.235.814	566.486.557.182	564.310.573.538
RISPARMIO PUBBLICO	-15.219.384	16.992.734.918	30.026.723.406
TOTALE ENTRATE FINALI	567.952.662.430	585.982.897.100	596.836.089.944
TOTALE SPESE FINALI (-)	606.551.738.102	613.231.908.192	605.463.599.964
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-38.599.075.672	-27.249.011.092	-8.627.510.020
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	566.607.526.430	584.628.807.100	595.474.811.944
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	603.953.281.102	610.696.291.192	602.660.482.964
INDEBITAMENTO NETTO	-37.345.754.672	-26.067.484.092	-7.185.671.020
TOTALE ENTRATE FINALI	567.952.662.430	585.982.897.100	596.836.089.944
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	861.047.385.808	840.467.437.456	846.363.079.483
RICORSO AL MERCATO	-293.094.723.378	-254.484.540.356	-249.526.989.539

999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019

(in Euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2017	23.145.928.047	199.893.792.124	24.170.497.644	79.988.104.674	327.198.322.489
	2018	23.129.379.991	199.222.463.586	23.624.301.607	79.348.946.307	325.325.091.491
	2019	23.098.823.836	199.028.678.223	23.557.694.783	77.529.918.606	323.215.115.448
SVILUPPO ECONOMICO	2017	183.996.037	221.532.902	12.905.478	40.111.085	458.545.502
	2018	181.638.540	220.271.392	14.055.578	29.450.452	445.415.962
	2019	177.653.077	220.514.046	13.905.478	18.360.035	430.432.636
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	124.752.362	122.956.053.680	326.267.694	<<	123.407.073.736
	2018	124.483.098	126.217.267.730	322.633.025	<<	126.664.383.853
	2019	124.599.371	126.284.723.556	327.633.082	<<	126.736.956.009
GIUSTIZIA	2017	6.774.429.821	879.277.638	159.109.776	<<	7.812.817.235
	2018	6.753.045.789	893.827.528	165.969.836	<<	7.812.843.153
	2019	6.785.134.301	899.086.044	166.076.114	<<	7.850.296.459
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	862.481.172	1.710.430.281	30.151.908	<<	2.603.063.361
	2018	857.880.216	1.632.298.367	40.023.276	<<	2.530.201.859
	2019	854.423.562	1.627.038.576	60.082.512	<<	2.541.544.650
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	44.902.304.186	8.173.575.976	677.485.760	6.442.153	53.759.808.075
	2018	44.995.402.837	8.413.908.475	674.811.357	5.505.516	54.089.628.185
	2019	45.048.176.585	8.428.262.325	737.096.060	4.865.827	54.218.400.797
INTERNO	2017	9.749.692.963	10.597.493.536	140.168.623	<<	20.487.355.122
	2018	9.690.456.748	10.292.481.722	139.995.237	<<	20.122.933.707
	2019	9.598.851.219	10.275.613.664	142.771.059	<<	20.017.235.942
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	88.328.510	236.741.494	4.034.856	2.314.398	331.419.258
	2018	87.904.825	234.849.102	3.910.052	2.709.314	329.373.293
	2019	87.536.014	234.593.394	4.260.520	2.549.104	328.939.032
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	1.123.309.106	5.701.654.742	19.940.513	<<	6.844.904.361
	2018	1.117.074.352	6.031.695.489	19.659.656	<<	7.168.429.497
	2019	1.124.820.960	5.917.864.474	19.789.204	<<	7.062.474.638
DIFESA	2017	16.993.396.966	233.068.508	798.778.067	<<	18.025.243.541
	2018	16.798.457.024	232.469.216	795.960.860	<<	17.826.887.100
	2019	16.727.676.709	233.091.826	790.217.067	<<	17.750.985.602
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	94.511.341	481.064.380	6.873.118	<<	582.448.839
	2018	93.283.465	459.796.011	6.871.739	<<	559.951.215
	2019	92.652.729	458.012.202	7.299.099	<<	557.964.030
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	817.761.175	773.972.779	35.907.971	<<	1.627.641.925
	2018	796.583.291	472.275.584	35.760.071	<<	1.304.618.946
	2019	780.782.182	474.890.028	35.807.971	<<	1.291.480.181
SALUTE	2017	191.351.249	2.122.524.784	4.716.337	<<	2.318.592.370
	2018	189.908.420	2.112.040.239	4.850.262	<<	2.306.798.921
	2019	188.962.139	2.114.919.638	4.866.337	<<	2.308.748.114
TOTALE	2017	105.052.242.935	353.981.182.824	26.386.837.745	80.036.972.310	565.457.235.814
	2018	104.815.498.596	356.435.644.441	25.848.802.556	79.386.611.589	566.486.557.182
	2019	104.690.092.684	356.197.287.996	25.867.499.286	77.555.693.572	564.310.573.538

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019

(in Euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2017	16.891.117.736	760.907.938	6.637.783.764	24.289.809.438	351.488.131.927	254.130.777.230	605.618.909.157
	2018	21.492.940.641	727.577.938	8.095.914.003	30.316.432.582	355.641.524.073	226.862.272.576	582.503.796.649
	2019	17.447.041.271	701.327.938	8.623.081.696	26.771.450.905	349.986.566.353	240.619.295.880	590.605.862.233
SVILUPPO ECONOMICO	2017	3.816.281.865	<<	4.227.582	3.820.509.447	4.279.054.949	269.799.581	4.548.854.530
	2018	3.054.078.011	<<	41.468.000	3.095.546.011	3.540.961.973	280.460.214	3.821.422.187
	2019	2.692.589.381	<<	41.468.000	2.734.057.381	3.164.490.017	191.550.630	3.356.040.647
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	29.551.512	<<	<<	29.551.512	123.436.625.248	<<	123.436.625.248
	2018	29.459.064	<<	<<	29.459.064	126.693.842.917	<<	126.693.842.917
	2019	29.371.324	<<	<<	29.371.324	126.766.327.333	<<	126.766.327.333
GIUSTIZIA	2017	119.405.576	<<	<<	119.405.576	7.932.222.811	<<	7.932.222.811
	2018	118.889.943	<<	<<	118.889.943	7.931.733.096	<<	7.931.733.096
	2019	124.230.964	<<	<<	124.230.964	7.974.527.423	<<	7.974.527.423
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	9.358.055	<<	<<	9.358.055	2.612.421.416	<<	2.612.421.416
	2018	9.350.725	<<	<<	9.350.725	2.539.552.584	<<	2.539.552.584
	2019	9.410.695	<<	<<	9.410.695	2.550.955.345	<<	2.550.955.345
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.419.607.860	<<	<<	2.419.607.860	56.179.415.935	23.068.217	56.202.484.152
	2018	2.472.824.767	<<	<<	2.472.824.767	56.562.452.952	17.627.819	56.580.080.771
	2019	2.624.957.322	<<	<<	2.624.957.322	56.843.358.119	17.970.892	56.861.329.011
INTERNO	2017	346.597.124	200.000.000	<<	546.597.124	21.033.952.246	15.594.622	21.049.546.868
	2018	341.236.459	200.000.000	<<	541.236.459	20.664.170.166	16.446.048	20.680.616.214
	2019	297.174.296	200.000.000	<<	497.174.296	20.514.410.238	17.267.231	20.531.677.469
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	283.891.263	<<	25.227.042	309.118.305	640.537.563	10.836.202	651.373.765
	2018	332.767.542	<<	25.227.042	357.994.584	687.367.877	11.193.385	698.561.262
	2019	286.081.568	<<	25.227.042	311.308.610	640.247.642	11.563.921	651.811.563
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	5.253.335.768	<<	1.310.872.271	6.564.208.039	13.409.112.400	<<	13.409.112.400
	2018	5.785.622.325	<<	1.202.989.223	6.988.611.548	14.157.041.045	<<	14.157.041.045
	2019	4.160.341.042	<<	1.085.491.823	5.245.832.865	12.308.307.503	<<	12.308.307.503
DIFESA	2017	2.243.904.670	<<	<<	2.243.904.670	20.269.148.211	<<	20.269.148.211
	2018	2.234.930.228	<<	<<	2.234.930.228	20.061.817.328	<<	20.061.817.328
	2019	2.276.300.684	<<	<<	2.276.300.684	20.027.286.286	<<	20.027.286.286
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	254.614.467	25.108.000	3.007.554	282.730.021	865.178.860	<<	865.178.860
	2018	130.290.432	25.108.000	<<	155.398.432	715.349.647	<<	715.349.647
	2019	112.691.167	<<	<<	112.691.167	670.655.197	<<	670.655.197
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	446.377.018	<<	<<	446.377.018	2.074.018.943	45.571.854	2.119.590.797
	2018	411.641.369	<<	<<	411.641.369	1.716.260.315	47.529.222	1.763.789.537
	2019	402.914.990	<<	<<	402.914.990	1.694.395.171	41.830.965	1.736.226.136
SALUTE	2017	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.331.917.593	<<	2.331.917.593
	2018	13.035.298	<<	<<	13.035.298	2.319.834.219	<<	2.319.834.219
	2019	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.322.073.337	<<	2.322.073.337
TOTALE	2017	32.127.368.137	986.015.938	7.981.118.213	41.094.502.288	606.551.738.102	254.495.647.706	861.047.385.808
	2018	36.427.066.804	952.685.938	9.365.598.268	46.745.351.010	613.231.908.192	227.235.529.264	840.467.437.456
	2019	30.476.429.927	901.327.938	9.775.268.561	41.153.026.426	605.463.599.964	240.899.479.519	846.363.079.483

999/ 642/ 1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019 (in Euro)

ALLEGATO A

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2017	546.837.424.399	1.060.630.315	2.226.465.528	16.972.142.887	159.684.728	2.847.678.044	8.866.852.264	3.813.656.967	2.500.000	22.831.874.024	605.618.909.156
	2018	521.131.907.517	158.814.542	2.333.921.519	21.107.691.494	7.167.000	2.798.263.464	8.725.998.818	3.677.946.505	5.000.000	22.557.085.789	582.503.796.648
	2019	534.607.400.693	160.630.315	2.316.920.045	17.202.906.274	7.177.000	2.717.408.361	7.580.042.110	3.618.806.456	6.900.000	22.387.670.978	590.605.862.232
SVILUPPO ECONOMICO	2017	<<	<<	<<	4.493.956.105	48.094.386	<<	<<	6.804.038	<<	<<	4.548.854.529
	2018	<<	<<	<<	3.767.343.048	47.290.666	<<	<<	6.788.472	<<	<<	3.821.422.186
	2019	<<	<<	<<	3.303.250.175	45.980.234	<<	<<	6.810.237	<<	<<	3.356.040.646
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<	<<	<<	24.311.398.012	<<	<<	<<	<<	<<	99.125.227.235	123.436.625.247
	2018	<<	<<	<<	20.883.320.905	<<	<<	<<	<<	<<	105.810.522.011	126.693.842.916
	2019	<<	<<	<<	17.014.981.641	<<	<<	<<	<<	<<	109.751.345.691	126.766.327.332
GIUSTIZIA	2017	<<	<<	7.931.492.811	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730.000	7.932.222.811
	2018	<<	<<	7.931.506.755	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226.341	7.931.733.096
	2019	<<	<<	7.974.297.423	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.974.527.423
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	2.612.421.416	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.612.421.416
	2018	2.539.552.584	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.539.552.584
	2019	2.550.955.345	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.550.955.345
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.277.299.540	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.925.179.687	<<	56.202.484.152
	2018	2.249.575.654	<<	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	54.330.500.270	<<	56.580.080.771
	2019	2.336.964.459	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	54.524.359.627	<<	56.861.329.011
INTERNO	2017	9.093.336.348	4.272.185	9.362.715.607	246.648.020	5.048.543	<<	<<	1.737.552	235.000.000	2.100.788.612	21.049.546.867
	2018	9.113.367.548	4.253.629	9.340.465.848	246.648.020	5.047.771	<<	<<	1.779.339	235.000.000	1.734.054.058	20.680.616.213
	2019	9.066.721.276	4.605.929	9.240.078.255	246.648.020	5.048.543	<<	<<	1.786.571	235.000.000	1.731.788.875	20.531.677.469
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	<<	<<	<<	<<	626.917.260	24.456.505	<<	<<	<<	<<	651.373.765
	2018	<<	<<	<<	<<	680.089.048	18.472.214	<<	<<	<<	<<	698.561.262
	2019	<<	<<	<<	<<	633.737.123	18.074.440	<<	<<	<<	<<	651.811.563
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	165.010.563	<<	756.806.810	10.376.431.967	177.249.041	1.853.436.169	22.575.992	21.557.811	484	36.043.562	13.409.112.399
	2018	157.844.266	<<	779.306.775	11.474.983.749	45.503.162	1.610.405.138	22.575.992	21.041.354	484	45.380.124	14.157.041.044
	2019	147.596.620	<<	776.682.231	10.029.627.793	21.244.177	1.247.941.750	22.575.992	16.524.897	484	46.113.559	12.308.307.503
DIFESA	2017	103.316.035	16.568.553.078	3.446.484.817	6.108.473	79.285.294	24.460.513	<<	<<	<<	40.940.000	20.269.148.210
	2018	103.295.268	16.399.541.887	3.409.266.882	6.050.270	78.981.665	24.071.355	<<	<<	<<	40.610.000	20.061.817.327
	2019	103.315.321	16.370.847.777	3.403.310.808	6.068.654	78.693.212	24.460.513	<<	<<	<<	40.590.000	20.027.286.285
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	<<	<<	<<	864.238.735	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	865.178.860
	2018	<<	<<	<<	714.412.831	<<	<<	<<	<<	<<	936.816	715.349.647
	2019	<<	<<	<<	669.715.072	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	670.655.197
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	46.571.854	<<	<<	45.599.171	826.662	<<	<<	2.026.592.531	<<	579	2.119.590.797
	2018	48.529.222	<<	<<	42.407.387	825.283	<<	<<	1.672.027.076	<<	569	1.763.789.537
	2019	42.830.965	<<	<<	42.999.170	826.662	<<	<<	1.649.568.760	<<	579	1.736.226.136
SALUTE	2017	19.563.669	<<	11.676.047	<<	<<	<<	1.841.549.245	<<	<<	459.128.632	2.331.917.593
	2018	19.563.669	<<	11.702.010	<<	<<	<<	1.829.433.874	<<	<<	459.134.666	2.319.834.219
	2019	19.563.669	<<	11.646.095	<<	<<	<<	1.831.624.941	<<	<<	459.238.632	2.322.073.337
TOTALE	2017	561.154.943.824	17.633.455.578	23.735.641.620	57.316.528.295	1.097.105.914	4.750.031.231	10.730.977.501	5.870.348.899	54.162.680.171	124.595.672.769	861.047.385.802
	2018	535.363.635.728	16.562.610.058	23.806.169.789	58.242.862.551	864.904.595	4.451.212.171	10.578.008.684	5.379.582.746	54.570.500.754	130.647.950.374	840.467.437.450
	2019	548.875.348.348	16.536.084.021	23.722.934.857	48.516.201.724	792.706.951	4.007.885.064	9.434.243.043	5.293.496.921	54.766.260.111	134.417.918.439	846.363.079.479

999/ 644/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2017	17.600.414.679	5.750.832.087	265.016.497	112.820.846.480	11.130.729.667	5.215.040.176
	2018	18.024.114.289	5.730.014.539	261.723.481	111.736.300.340	11.108.681.468	4.779.920.129
	2019	17.986.850.248	5.721.500.949	259.210.932	111.185.442.564	11.013.436.037	4.533.346.152
SVILUPPO ECONOMICO	2017	141.972.166	44.705.713	8.366.904	111.723.099	53.190.800	9.249.763
	2018	141.049.423	43.165.071	8.271.869	110.950.716	53.115.187	9.174.196
	2019	138.724.497	41.700.737	8.153.444	110.942.389	53.190.800	9.249.763
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	60.669.423	25.665.327	2.929.475	122.671.865.415	291.634.383	187.722
	2018	60.545.746	25.605.787	2.918.050	125.933.076.579	291.552.864	187.722
	2019	60.468.843	25.800.568	2.913.111	126.000.457.477	291.634.383	187.722
GIUSTIZIA	2017	5.350.154.687	1.620.360.151	337.852.597	39.325.584	212.762.151	<<
	2018	5.339.412.343	1.625.505.971	337.110.718	40.148.112	211.107.135	<<
	2019	5.344.093.317	1.655.681.897	337.341.228	40.148.112	213.462.844	<<
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	719.318.099	115.620.700	13.088.497	429.287.549	23.458.162	<<
	2018	716.618.395	113.777.835	12.917.129	546.344.296	22.421.890	<<
	2019	715.300.118	114.965.950	9.650.274	546.575.279	22.560.729	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	40.733.777.256	1.495.523.299	2.625.370.593	7.545.918.505	37.435.850	644.955.089
	2018	40.983.117.759	1.340.066.722	2.625.540.847	7.845.971.114	37.094.813	585.233.093
	2019	41.022.046.210	1.353.757.807	2.625.339.530	7.861.004.854	27.185.850	594.805.089
INTERNO	2017	7.843.563.345	1.422.230.055	484.144.207	8.904.664.791	1.676.887.752	4.627.385
	2018	7.803.853.006	1.407.717.414	481.829.489	8.924.576.362	1.357.923.334	4.627.385
	2019	7.755.742.190	1.374.372.553	478.167.021	8.903.684.392	1.358.360.911	4.627.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	64.254.917	110.680.344	3.958.468	138.548.276	<<	3.021.082
	2018	63.922.067	109.686.451	3.938.107	137.454.693	<<	3.021.082
	2019	63.748.910	110.122.970	3.927.427	137.363.959	<<	2.623.308
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	836.467.776	258.139.849	51.941.322	5.075.709.472	<<	593.570.876
	2018	832.775.219	256.861.197	50.213.354	5.267.820.820	<<	732.110.024
	2019	832.731.686	262.679.934	50.114.327	5.265.693.062	<<	620.206.672
DIFESA	2017	15.715.525.749	852.640.196	947.432.623	47.629.683	43.722.867	<<
	2018	15.565.403.498	811.186.392	940.573.487	48.286.595	43.358.387	<<
	2019	15.505.665.903	798.730.106	936.355.105	48.794.407	43.387.658	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	72.135.694	54.362.974	4.198.086	291.539.442	1.891.765	157.269.635
	2018	71.201.145	53.999.150	4.134.376	282.499.416	1.861.668	145.204.522
	2019	70.397.124	54.455.024	4.081.716	283.860.163	1.891.765	142.226.995
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	662.218.266	146.952.332	40.660.229	364.873.829	343.882.170	55.931.423
	2018	649.658.912	139.081.382	39.839.113	357.054.828	52.686.620	55.246.990
	2019	634.790.175	139.520.720	38.865.942	363.494.703	49.856.170	55.931.423
SALUTE	2017	116.418.762	89.192.741	6.014.148	1.533.628.265	553.654.154	<<
	2018	115.021.130	84.507.415	5.931.314	1.528.000.419	553.654.869	<<
	2019	114.041.210	88.867.364	5.867.967	1.526.523.119	553.764.154	<<
	2017	89.916.890.819	11.986.905.768	4.790.973.646	259.975.560.390	14.369.249.721	6.683.853.151
TOTALE	2018	90.366.692.932	11.741.175.326	4.774.941.334	262.758.484.290	13.733.458.235	6.314.725.143
	2019	90.244.600.431	11.742.156.579	4.759.988.024	262.273.984.480	13.628.731.301	5.963.204.509

999/ 644/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2017	66.204.205	17.800.000.000	79.199.522.455	69.309.415.554	1.021.000.000	7.019.300.689	327.198.322.489
	2018	66.202.836	18.900.000.000	78.620.374.031	69.091.615.554	1.105.005.000	5.901.139.824	325.325.091.491
	2019	76.204.205	19.600.000.000	76.776.423.875	69.085.400.554	1.105.005.000	5.872.294.932	323.215.115.448
SVILUPPO ECONOMICO	2017	46.139.841	<<	40.111.085	<<	<<	3.086.131	458.545.502
	2018	45.956.005	<<	29.450.452	<<	<<	4.283.043	445.415.962
	2019	46.024.841	<<	18.360.035	<<	<<	4.086.130	430.432.636
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<	<<	<<	42.000.000	<<	312.121.991	123.407.073.736
	2018	<<	<<	<<	42.000.000	<<	308.497.105	126.664.383.853
	2019	<<	<<	<<	42.000.000	<<	313.493.905	126.736.956.009
GIUSTIZIA	2017	<<	<<	942.084	<<	<<	251.419.981	7.812.817.235
	2018	<<	<<	942.084	<<	<<	258.616.790	7.812.843.153
	2019	<<	<<	942.084	<<	<<	258.626.977	7.850.296.459
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	1.280.100.585	<<	<<	<<	<<	22.189.769	2.603.063.361
	2018	1.085.932.662	<<	<<	<<	<<	32.189.652	2.530.201.859
	2019	1.080.302.529	<<	<<	<<	<<	52.189.771	2.541.544.650
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	1.287.393	<<	6.442.153	<<	<<	669.097.937	53.759.808.075
	2018	1.274.787	<<	5.505.516	<<	<<	665.823.534	54.089.628.185
	2019	1.287.393	<<	4.865.827	<<	<<	728.108.237	54.218.400.797
INTERNO	2017	11.933.679	<<	25.308.166	59.093.457	<<	54.902.285	20.487.355.122
	2018	11.933.352	<<	24.456.738	58.854.812	<<	47.161.815	20.122.933.707
	2019	11.938.115	<<	23.703.424	59.093.457	<<	47.546.494	20.017.235.942
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	8.629.594	<<	2.314.398	<<	<<	12.179	331.419.258
	2018	8.629.594	<<	2.709.314	<<	<<	11.985	329.373.293
	2019	8.591.175	<<	2.549.104	<<	<<	12.179	328.939.032
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	22.010.872	6.844.904.361
	2018	1.236.597	<<	208.900	5.538.215	<<	21.665.171	7.168.429.497
	2019	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	7.062.474.638
DIFESA	2017	165.287.636	<<	583.000	205.000.000	<<	47.421.787	18.025.243.541
	2018	165.286.333	<<	583.000	205.000.000	<<	47.209.408	17.826.887.100
	2019	165.287.636	<<	483.000	205.000.000	<<	47.281.787	17.750.985.602
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	424.101	<<	<<	<<	<<	627.142	582.448.839
	2018	424.101	<<	<<	<<	<<	626.837	559.951.215
	2019	424.101	<<	<<	<<	<<	627.142	557.964.030
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	<<	<<	11.793.506	1.549	<<	1.328.621	1.627.641.925
	2018	<<	<<	9.836.135	1.548	<<	1.213.418	1.304.618.946
	2019	<<	<<	7.790.881	1.548	<<	1.228.619	1.291.480.181
SALUTE	2017	19.605.237	<<	<<	<<	<<	79.063	2.318.592.370
	2018	19.605.237	<<	<<	<<	<<	78.537	2.306.798.921
	2019	19.605.237	<<	<<	<<	<<	79.063	2.308.748.114
TOTALE	2017	1.600.848.868	17.800.000.000	79.287.225.747	69.621.129.257	1.021.000.000	8.403.598.447	565.457.235.814
	2018	1.406.481.504	18.900.000.000	78.694.066.170	69.403.010.129	1.105.005.000	7.288.517.119	566.486.557.182
	2019	1.410.901.829	19.600.000.000	76.835.327.130	69.397.114.256	1.105.005.000	7.349.559.999	564.310.573.538

999/ 644/ 3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2017	2.351.056.261	11.235.095.782	4.992.215.319	71.500.000	226.115.141	3.286.869.935	2.126.957.000	24.289.809.438
	2018	3.708.189.871	12.665.695.136	8.391.641.260	1.500.000	190.340.141	3.093.949.174	2.265.117.000	30.316.432.582
	2019	4.032.926.130	10.767.634.507	6.169.066.260	71.500.000	164.340.141	2.970.866.867	2.595.117.000	26.771.450.905
SVILUPPO ECONOMICO	2017	10.872.872	304.820.354	3.231.088.639	<<	<<	4.227.582	269.500.000	3.820.509.447
	2018	7.903.626	152.642.319	2.824.032.066	<<	<<	41.468.000	69.500.000	3.095.546.011
	2019	7.907.454	153.751.145	2.523.930.782	<<	<<	41.468.000	7.000.000	2.734.057.381
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	4.798.645	24.752.867	<<	<<	<<	<<	<<	29.551.512
	2018	4.798.645	24.660.419	<<	<<	<<	<<	<<	29.459.064
	2019	4.798.645	24.572.679	<<	<<	<<	<<	<<	29.371.324
GIUSTIZIA	2017	119.405.576	<<	<<	<<	<<	<<	<<	119.405.576
	2018	118.889.943	<<	<<	<<	<<	<<	<<	118.889.943
	2019	124.230.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	124.230.964
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	9.358.055	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.358.055
	2018	9.350.725	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.350.725
	2019	9.410.695	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.410.695
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	26.308.145	2.190.932.626	8.520.456	5.000.000	186.846.633	<<	2.000.000	2.419.607.860
	2018	26.308.145	2.240.449.533	8.220.456	5.000.000	191.846.633	<<	1.000.000	2.472.824.767
	2019	26.308.145	2.397.962.823	8.220.456	5.000.000	186.465.898	<<	1.000.000	2.624.957.322
INTERNO	2017	329.860.691	16.736.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	546.597.124
	2018	324.500.291	16.736.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	541.236.459
	2019	280.438.128	16.736.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	497.174.296
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	52.339.149	256.321.451	<<	<<	<<	457.705	<<	309.118.305
	2018	50.741.009	306.795.870	<<	<<	<<	457.705	<<	357.994.584
	2019	34.723.009	276.127.896	<<	<<	<<	457.705	<<	311.308.610
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	420.079.760	3.401.779.384	885.914.568	10.231.756	117.388	1.846.085.183	<<	6.564.208.039
	2018	458.347.278	3.239.885.553	621.871.726	9.328.299	117.388	2.659.061.304	<<	6.988.611.548
	2019	714.595.258	2.834.927.472	495.656.425	6.205.323	117.388	1.194.330.999	<<	5.245.832.865
DIFESA	2017	2.188.989.053	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.243.904.670
	2018	2.180.014.611	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.234.930.228
	2019	2.221.385.067	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.276.300.684
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	83.551.296	61.050.730	135.120.441	<<	<<	3.007.554	<<	282.730.021
	2018	73.292.019	42.031.474	40.074.939	<<	<<	<<	<<	155.398.432
	2019	59.945.380	33.033.346	19.712.441	<<	<<	<<	<<	112.691.167
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	292.137.160	8.722.443	128.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	446.377.018
	2018	282.416.217	8.722.443	103.728.620	16.774.089	<<	<<	<<	411.641.369
	2019	284.891.892	7.505.683	93.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	402.914.990
SALUTE	2017	377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.325.223
	2018	377.248	12.611.245	<<	<<	<<	46.805	<<	13.035.298
	2019	377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.325.223
	2017	5.889.133.911	17.513.113.240	9.381.602.749	103.520.462	467.980.162	5.140.694.764	2.598.457.000	41.094.502.288
TOTALE	2018	7.245.129.628	18.710.230.160	11.989.569.067	32.617.005	437.205.162	5.794.982.988	2.535.617.000	46.745.351.010
	2019	7.801.938.015	16.525.152.889	9.310.329.690	99.494.029	405.824.427	4.207.170.376	2.803.117.000	41.153.026.426

999/ 056/ 1

ALLEGATO A/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

		2017	2018	2019
TITOLO I	- ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	264.689.200.000	260.165.500.000	264.012.502.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	168.301.000.000	193.078.700.000	199.947.700.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	34.879.800.000	36.040.800.000	37.128.800.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	11.055.000.000	11.363.000.000	11.692.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	14.191.000.000	14.265.000.000	14.344.000.000
	TOTALE	493.116.000.000	514.913.000.000	527.125.002.000
TITOLO II	- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	978.107.822	951.107.822	920.807.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	29.240.957.915	25.754.968.994	24.988.022.390
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	312.100.000	311.100.000	311.100.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.769.453.626	4.704.114.059	4.722.967.537
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	32.805.007.370	32.624.691.692	31.949.007.498
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.389.697	2.905.309.533	3.005.389.697
	TOTALE	72.326.016.430	68.566.292.100	67.212.294.944
TITOLO III	- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	144.510.000	44.510.000	32.510.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000
	TOTALE	2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	567.952.662.430	585.982.897.100	596.836.089.944

999/ 058/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO A/3

	2017	2018	2019
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	89.916.890.819	90.366.692.932	90.244.600.431
CONSUMI INTERMEDI	11.986.905.768	11.741.175.326	11.742.156.579
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.790.973.646	4.774.941.334	4.759.988.024
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259.975.560.390	262.758.484.290	262.273.984.480
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.369.249.721	13.733.458.235	13.628.731.301
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	6.683.853.151	6.314.725.143	5.963.204.509
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.600.848.868	1.406.481.504	1.410.901.829
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	17.800.000.000	18.900.000.000	19.600.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	79.287.225.747	78.694.066.170	76.835.327.130
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	69.621.129.257	69.403.010.129	69.397.114.256
AMMORTAMENTI	1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	8.403.598.447	7.288.517.119	7.349.559.999
TOTALE	565.457.235.814	566.486.557.182	564.310.573.538

999/ 058/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO A/3

	2017	2018	2019
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.889.133.911	7.245.129.628	7.801.938.015
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.513.113.240	18.710.230.160	16.525.152.889
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.381.602.749	11.989.569.067	9.310.329.690
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	103.520.462	32.617.005	99.494.029
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	467.980.162	437.205.162	405.824.427
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.140.694.764	5.794.982.988	4.207.170.376
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.598.457.000	2.535.617.000	2.803.117.000
TOTALE	41.094.502.288	46.745.351.010	41.153.026.426
TOTALE SPESE FINALI	606.551.738.102	613.231.908.192	605.463.599.964

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2017-2019

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2017-2019
(in Euro)

		2017	2018	2019
	ENTRATE			
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	465.251.000.000	487.795.000.000	500.007.002.000
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	55.407.970.142	51.816.245.812	50.465.248.656
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	523.169.616.142	542.114.850.812	552.971.043.656
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	356.511.661.227	304.053.304.173	297.447.102.476
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	879.681.277.369	846.168.154.985	850.418.146.132
	SPESE			
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	581.825.067.336	573.947.384.962	569.039.983.318
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	43.931.599.185	45.579.243.480	41.073.585.395
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.068.457.000	2.570.617.000	2.803.117.000
	TOTALE SPESE FINALI	625.756.666.521	619.526.628.442	610.113.568.713
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	253.924.610.848	226.641.526.543	240.304.577.419
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	879.681.277.369	846.168.154.985	850.418.146.132
	RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		520.658.970.142	539.611.245.812	550.472.250.656
SPESE CORRENTI (-)		581.825.067.336	573.947.384.962	569.039.983.318
	RISPARMIO PUBBLICO	-61.166.097.194	-34.336.139.150	-18.567.732.662
TOTALE ENTRATE FINALI		523.169.616.142	542.114.850.812	552.971.043.656
TOTALE SPESE FINALI (-)		625.756.666.521	619.526.628.442	610.113.568.713
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	-102.587.050.379	-77.411.777.630	-57.142.525.057
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI		521.824.480.142	540.760.760.812	551.609.765.656
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)		621.688.209.521	616.956.011.442	607.310.451.713
	INDEBITAMENTO NETTO	-99.863.729.379	-76.195.250.630	-55.700.686.057
TOTALE ENTRATE FINALI		523.169.616.142	542.114.850.812	552.971.043.656
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)		879.681.277.369	846.168.154.985	850.418.146.132
	RICORSO AL MERCATO	-356.511.661.227	-304.053.304.173	-297.447.102.476

999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2017	24.251.985.554	203.686.577.938	31.133.686.129	79.908.452.724	338.980.702.345
	2018	23.199.545.052	199.684.596.586	30.624.343.107	79.268.669.382	332.777.154.127
	2019	23.111.197.837	197.465.611.222	29.757.703.058	77.448.086.048	327.782.598.165
SVILUPPO ECONOMICO	2017	190.209.078	441.710.201	12.905.478	40.111.085	684.935.842
	2018	181.616.737	219.941.530	14.055.578	29.450.452	445.064.297
	2019	177.635.626	219.541.509	13.905.478	18.360.035	429.442.648
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	130.132.429	126.404.611.224	325.907.955	<<	126.860.651.608
	2018	127.091.837	126.434.773.364	322.279.009	<<	126.884.144.210
	2019	124.584.414	126.755.719.241	327.273.343	<<	127.207.576.998
GIUSTIZIA	2017	6.892.409.829	1.016.871.817	159.109.776	<<	8.068.391.422
	2018	6.755.123.824	897.827.528	165.969.836	<<	7.818.921.188
	2019	6.786.088.357	897.086.044	166.076.114	<<	7.849.250.515
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	868.579.071	1.714.525.677	30.151.908	<<	2.613.256.656
	2018	857.880.216	1.632.298.367	40.023.276	<<	2.530.201.859
	2019	854.423.562	1.627.038.576	60.082.512	<<	2.541.544.650
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	45.072.304.187	8.175.575.976	677.485.760	6.854.274	53.932.220.197
	2018	44.995.402.838	8.413.908.475	674.811.357	5.598.308	54.089.720.978
	2019	45.048.176.585	8.428.262.325	737.096.060	4.865.827	54.218.400.797
INTERNO	2017	9.773.974.183	10.403.678.712	140.168.623	<<	20.317.821.518
	2018	9.714.574.304	9.977.949.231	139.995.237	<<	19.832.518.772
	2019	9.614.950.576	9.936.733.451	142.632.213	<<	19.694.316.240
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	90.280.790	269.321.270	4.034.856	2.314.398	365.951.314
	2018	88.051.649	272.618.816	3.910.052	2.709.314	367.289.831
	2019	87.536.014	234.593.394	4.260.520	2.549.104	328.939.032
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	1.134.695.613	5.773.544.653	19.940.513	<<	6.928.180.779
	2018	1.116.694.360	6.034.157.448	19.659.656	<<	7.170.511.464
	2019	1.127.183.996	5.917.850.223	19.789.204	<<	7.064.823.423
DIFESA	2017	17.105.334.579	235.068.508	798.778.067	<<	18.139.181.154
	2018	16.824.123.982	232.469.216	795.960.860	<<	17.852.554.058
	2019	16.737.379.714	233.091.826	790.217.067	<<	17.760.688.607
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	96.108.459	485.525.449	6.873.118	<<	588.507.026
	2018	93.874.818	461.071.504	6.871.739	<<	561.818.061
	2019	93.523.909	457.948.417	7.299.099	<<	558.771.425
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	832.746.122	1.004.675.687	75.907.971	<<	1.913.329.780
	2018	797.312.038	472.275.584	35.760.071	<<	1.305.347.693
	2019	781.829.197	474.890.028	35.807.971	<<	1.292.527.196
SALUTE	2017	198.985.428	2.228.235.930	4.716.337	<<	2.431.937.695
	2018	192.753.750	2.114.534.412	4.850.262	<<	2.312.138.424
	2019	190.649.482	2.115.587.803	4.866.337	<<	2.311.103.622
TOTALE	2017	106.637.745.322	361.839.923.042	33.389.666.491	79.957.732.481	581.825.067.336
	2018	104.944.045.405	356.848.422.061	32.848.490.040	79.306.427.456	573.947.384.962
	2019	104.735.159.269	354.763.954.059	32.067.008.976	77.473.861.014	569.039.983.318

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2017	17.632.736.994	945.779.910	7.000.283.764	25.578.800.668	364.559.503.013	253.534.619.550	618.094.122.563
	2018	20.857.754.708	727.577.938	7.316.104.664	28.901.437.310	361.678.591.437	226.266.739.872	587.945.331.309
	2019	17.250.682.470	701.327.938	8.917.123.945	26.869.134.353	354.651.732.518	240.024.393.780	594.676.126.298
SVILUPPO ECONOMICO	2017	4.404.289.785	<<	4.227.582	4.408.517.367	5.093.453.209	269.799.581	5.363.252.790
	2018	3.094.204.084	<<	41.468.000	3.135.672.084	3.580.736.381	280.460.214	3.861.196.595
	2019	2.692.595.234	<<	41.468.000	2.734.063.234	3.163.505.882	191.550.630	3.355.056.512
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	29.572.148	<<	<<	29.572.148	126.890.223.756	<<	126.890.223.756
	2018	29.459.064	<<	<<	29.459.064	126.913.603.274	<<	126.913.603.274
	2019	29.371.324	<<	<<	29.371.324	127.236.948.322	<<	127.236.948.322
GIUSTIZIA	2017	161.765.964	<<	<<	161.765.964	8.230.157.386	<<	8.230.157.386
	2018	118.889.943	<<	<<	118.889.943	7.937.811.131	<<	7.937.811.131
	2019	124.230.964	<<	<<	124.230.964	7.973.481.479	<<	7.973.481.479
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	11.003.225	<<	<<	11.003.225	2.624.259.881	<<	2.624.259.881
	2018	9.350.725	<<	<<	9.350.725	2.539.552.584	<<	2.539.552.584
	2019	9.410.695	<<	<<	9.410.695	2.550.955.345	<<	2.550.955.345
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.519.607.860	<<	<<	2.519.607.860	56.451.828.057	25.239.039	56.477.067.096
	2018	2.472.824.767	<<	<<	2.472.824.767	56.562.545.745	19.157.802	56.581.703.547
	2019	2.624.957.322	<<	<<	2.624.957.322	56.843.358.119	17.970.892	56.861.329.011
INTERNO	2017	406.229.395	200.000.000	<<	606.229.395	20.924.050.913	38.544.622	20.962.595.535
	2018	353.578.893	200.000.000	<<	553.578.893	20.386.097.665	16.446.048	20.402.543.713
	2019	300.874.296	200.000.000	<<	500.874.296	20.195.190.536	17.267.231	20.212.457.767
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	535.019.635	<<	25.227.042	560.246.677	926.197.991	10.836.202	937.034.193
	2018	364.803.744	<<	25.227.042	390.030.786	757.320.617	11.193.385	768.514.002
	2019	286.081.568	<<	25.227.042	311.308.610	640.247.642	11.563.921	651.811.563
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	6.072.114.395	<<	1.310.872.271	7.382.986.666	14.311.167.445	<<	14.311.167.445
	2018	5.823.161.777	<<	1.202.989.223	7.026.151.000	14.196.662.464	<<	14.196.662.464
	2019	3.926.004.230	<<	1.085.491.823	5.011.496.053	12.076.319.476	<<	12.076.319.476
DIFESA	2017	1.874.163.792	<<	<<	1.874.163.792	20.013.344.946	<<	20.013.344.946
	2018	2.356.606.036	<<	<<	2.356.606.036	20.209.160.094	<<	20.209.160.094
	2019	2.325.511.256	<<	<<	2.325.511.256	20.086.199.863	<<	20.086.199.863
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	268.142.166	25.108.000	3.007.554	296.257.720	884.764.746	<<	884.764.746
	2018	132.085.541	25.108.000	<<	157.193.541	719.011.602	<<	719.011.602
	2019	113.338.698	<<	<<	113.338.698	672.110.123	<<	672.110.123
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	488.890.549	<<	<<	488.890.549	2.402.220.329	45.571.854	2.447.792.183
	2018	415.014.033	<<	<<	415.014.033	1.720.361.726	47.529.222	1.767.890.948
	2019	406.563.367	<<	<<	406.563.367	1.699.090.563	41.830.965	1.740.921.528
SALUTE	2017	13.557.154	<<	<<	13.557.154	2.445.494.849	<<	2.445.494.849
	2018	13.035.298	<<	<<	13.035.298	2.325.173.722	<<	2.325.173.722
	2019	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.324.428.845	<<	2.324.428.845
TOTALE	2017	34.417.093.062	1.170.887.910	8.343.618.213	43.931.599.185	625.756.666.521	253.924.610.848	879.681.277.369
	2018	36.040.768.613	952.685.938	8.585.788.929	45.579.243.480	619.526.628.442	226.641.526.543	846.168.154.985
	2019	30.102.946.647	901.327.938	10.069.310.810	41.073.585.395	610.113.568.713	240.304.577.419	850.418.146.132

999/ 650/ 1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019 ALLEGATO B

(in Euro)

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2017	555.399.297.981	1.060.630.315	2.281.483.977	18.412.945.841	162.684.728	2.847.678.044	11.159.152.264	3.813.656.964	2.500.000	22.954.092.448	618.094.122.562
	2018	527.909.287.684	158.814.542	2.346.163.012	20.007.691.494	7.167.000	2.798.263.464	8.500.998.818	3.677.946.505	5.000.000	22.533.998.789	587.945.331.308
	2019	538.595.435.579	160.630.315	2.322.236.224	17.202.906.274	7.177.000	2.717.408.361	7.680.042.110	3.618.806.456	6.900.000	22.364.583.978	594.676.126.297
SVILUPPO ECONOMICO	2017	<<	<<	<<	5.058.766.886	258.084.386	<<	<<	46.401.517	<<	<<	5.363.252.789
	2018	<<	<<	<<	3.807.459.864	47.280.666	<<	<<	6.456.064	<<	<<	3.861.196.594
	2019	<<	<<	<<	3.302.298.819	45.970.234	<<	<<	6.787.458	<<	<<	3.355.056.511
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<	<<	<<	24.370.721.928	<<	<<	<<	<<	<<	102.519.501.827	126.890.223.755
	2018	<<	<<	<<	20.883.180.953	<<	<<	<<	<<	<<	106.030.422.321	126.913.603.274
	2019	<<	<<	<<	17.014.825.578	<<	<<	<<	<<	<<	110.222.122.743	127.236.948.321
GIUSTIZIA	2017	<<	<<	8.229.427.386	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730.000	8.230.157.386
	2018	<<	<<	7.937.584.790	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226.341	7.937.811.131
	2019	<<	<<	7.973.251.479	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.973.481.479
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	2.624.259.881	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.624.259.881
	2018	2.539.552.584	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.539.552.584
	2019	2.550.955.345	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.550.955.345
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.277.299.540	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	54.199.762.631	<<	56.477.067.096
	2018	2.249.575.654	<<	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	54.332.123.046	<<	56.581.703.547
	2019	2.336.964.459	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	54.524.359.627	<<	56.861.329.011
INTERNO	2017	8.890.371.341	4.272.185	9.469.429.281	247.898.020	10.548.543	<<	<<	1.737.552	236.250.000	2.102.088.612	20.962.595.534
	2018	8.805.691.154	4.253.629	9.360.593.741	246.648.020	14.523.771	<<	<<	1.779.339	235.000.000	1.734.054.058	20.402.543.712
	2019	8.727.856.063	4.605.929	9.257.362.612	246.648.020	7.548.543	<<	<<	1.786.571	235.000.000	1.731.650.029	20.212.457.767
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	<<	<<	<<	<<	912.577.688	24.456.505	<<	<<	<<	<<	937.034.193
	2018	<<	<<	<<	<<	750.041.788	18.472.214	<<	<<	<<	<<	768.514.002
	2019	<<	<<	<<	<<	633.737.123	18.074.440	<<	<<	<<	<<	651.811.563
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	165.009.946	<<	756.806.810	11.197.051.577	177.249.041	1.953.631.113	3.817.100	21.557.811	484	36.043.562	14.311.167.444
	2018	157.961.144	<<	779.306.775	11.520.322.233	45.503.162	1.623.330.087	3.817.100	21.041.354	484	45.380.124	14.196.662.463
	2019	147.596.003	<<	776.682.231	9.790.029.242	21.244.177	1.255.543.960	22.575.992	16.533.827	484	46.113.559	12.076.319.475
DIFESA	2017	69.047.916	16.330.238.719	3.459.415.129	6.108.686	81.133.981	26.460.513	<<	<<	<<	40.940.000	20.013.344.944
	2018	88.368.492	16.551.915.243	3.419.263.912	6.050.240	78.880.851	24.071.355	<<	<<	<<	40.610.000	20.209.160.093
	2019	103.306.320	16.422.132.276	3.410.810.733	6.068.654	78.831.366	24.460.513	<<	<<	<<	40.590.000	20.086.199.862
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	<<	<<	<<	883.824.621	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	884.764.746
	2018	<<	<<	<<	718.074.786	<<	<<	<<	<<	<<	936.816	719.011.602
	2019	<<	<<	<<	671.169.998	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	672.110.123
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	46.571.854	<<	<<	57.705.935	826.662	<<	<<	2.342.687.153	<<	579	2.447.792.183
	2018	48.529.222	<<	<<	42.407.387	825.283	<<	<<	1.676.128.487	<<	569	1.767.890.948
	2019	42.830.965	<<	<<	42.999.170	826.662	<<	<<	1.654.264.152	<<	579	1.740.921.528
SALUTE	2017	19.563.669	<<	11.676.169	<<	<<	<<	1.855.115.363	<<	<<	559.139.648	2.445.494.849
	2018	19.563.669	<<	11.702.010	<<	<<	<<	1.834.773.377	<<	<<	459.134.666	2.325.173.722
	2019	19.563.669	<<	11.646.095	<<	<<	<<	1.833.980.449	<<	<<	459.238.632	2.324.428.845
TOTALE	2017	569.491.422.128	17.395.141.219	24.208.238.752	60.235.028.419	1.603.105.029	4.852.226.175	13.018.084.727	6.226.040.997	54.438.513.115	128.213.476.801	879.681.277.362
	2018	541.818.529.603	16.714.983.414	23.854.614.240	57.231.839.824	944.222.521	4.464.137.120	10.339.589.295	5.383.351.749	54.572.123.530	130.844.763.684	846.168.154.980
	2019	552.524.508.403	16.587.368.520	23.751.989.374	48.276.950.680	795.335.105	4.015.487.274	9.536.598.551	5.298.178.464	54.766.260.111	134.865.469.645	850.418.146.127

999/ 652/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2017	17.643.001.619	5.936.124.861	265.016.497	116.509.981.342	11.130.722.664	5.357.678.176
	2018	18.024.129.454	5.744.138.181	261.723.481	112.291.540.340	11.108.674.468	4.756.840.129
	2019	17.986.865.413	5.764.868.060	259.210.932	109.685.442.564	11.013.429.037	4.510.266.152
SVILUPPO ECONOMICO	2017	142.834.144	50.391.790	8.381.904	131.960.405	53.190.800	208.839.742
	2018	141.049.423	43.145.814	8.271.869	110.950.716	53.115.187	8.841.788
	2019	138.724.497	41.680.740	8.153.444	110.942.389	53.190.800	8.279.772
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	60.669.423	28.269.655	2.929.475	126.116.259.879	298.213.463	187.722
	2018	60.573.222	25.333.034	2.918.050	126.153.082.213	291.552.864	187.722
	2019	60.468.843	25.425.872	2.913.111	126.471.453.162	291.634.383	187.722
GIUSTIZIA	2017	5.362.215.357	1.796.598.649	337.852.597	89.325.584	215.534.600	<<
	2018	5.339.415.343	1.625.581.006	337.110.718	40.148.112	211.107.135	<<
	2019	5.344.096.317	1.654.632.953	337.341.228	40.148.112	213.462.844	<<
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	720.001.972	121.034.726	13.088.497	429.287.549	25.957.420	<<
	2018	716.618.395	113.777.835	12.917.129	546.344.296	22.421.890	<<
	2019	715.300.118	114.965.950	9.650.274	546.575.279	22.560.729	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	40.733.777.256	1.665.523.300	2.625.370.593	7.545.918.505	39.435.850	644.955.089
	2018	40.983.117.759	1.340.066.723	2.625.540.847	7.845.971.114	37.094.813	585.233.093
	2019	41.022.046.210	1.353.757.807	2.625.339.530	7.861.004.854	27.185.850	594.805.089
INTERNO	2017	7.855.620.611	1.441.224.341	484.209.331	8.703.296.425	1.676.887.752	4.627.385
	2018	7.806.179.300	1.428.087.024	481.829.489	8.611.465.523	1.357.923.334	4.627.385
	2019	7.756.256.596	1.389.957.504	478.167.021	8.564.804.179	1.358.360.911	4.627.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	64.581.635	123.725.977	3.958.468	159.240.212	<<	3.021.082
	2018	63.922.067	109.833.275	3.938.107	175.224.407	<<	3.021.082
	2019	63.748.910	110.122.970	3.927.427	137.363.959	<<	2.623.308
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	836.337.776	272.712.087	51.941.322	5.077.140.134	<<	660.974.394
	2018	832.645.219	259.087.415	50.213.354	5.267.806.569	<<	732.110.024
	2019	832.601.686	265.172.970	50.114.327	5.265.678.811	<<	620.206.672
DIFESA	2017	15.703.695.805	976.557.753	947.332.623	49.579.683	43.722.867	<<
	2018	15.534.593.448	867.863.854	940.413.487	48.246.141	43.358.387	<<
	2019	15.474.855.781	839.493.233	936.155.105	48.744.407	43.387.658	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	72.244.587	55.097.212	4.198.086	292.510.698	1.891.765	161.503.435
	2018	71.201.145	54.554.601	4.134.376	282.498.669	1.861.668	146.504.522
	2019	70.397.124	55.264.114	4.081.716	283.846.631	1.891.765	142.226.995
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	662.218.101	160.259.731	42.138.495	393.459.499	544.482.170	57.648.224
	2018	649.658.746	139.105.268	40.538.466	357.054.828	52.686.620	55.246.990
	2019	634.790.009	139.520.578	39.907.591	363.494.703	49.856.170	55.931.423
SALUTE	2017	116.418.762	102.304.118	6.017.973	1.533.847.372	653.665.170	<<
	2018	115.021.130	89.818.926	5.935.139	1.528.024.586	553.654.869	<<
	2019	114.041.210	91.243.214	5.871.792	1.526.498.952	553.764.154	<<
TOTALE	2017	89.973.617.048	12.729.824.200	4.792.435.861	267.031.807.287	14.683.704.521	7.099.435.249
	2018	90.338.124.651	11.840.392.956	4.775.484.512	263.258.357.514	13.733.451.235	6.292.612.735
	2019	90.214.192.714	11.846.105.965	4.760.833.498	260.905.998.002	13.628.724.301	5.939.154.518

999/ 652/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2017	66.224.205	17.800.000.000	79.119.870.505	70.190.781.787	1.021.000.000	13.940.300.689	338.980.702.345
	2018	66.222.836	18.900.000.000	78.540.097.106	69.077.643.308	1.105.005.000	12.901.139.824	332.777.154.127
	2019	76.224.204	19.600.000.000	76.694.591.317	69.014.400.554	1.105.005.000	12.072.294.932	327.782.598.165
SVILUPPO ECONOMICO	2017	46.139.841	<<	40.111.085	<<	<<	3.086.131	684.935.842
	2018	45.956.005	<<	29.450.452	<<	<<	4.283.043	445.064.297
	2019	46.024.841	<<	18.360.035	<<	<<	4.086.130	429.442.648
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<	<<	<<	42.000.000	<<	312.121.991	126.860.651.608
	2018	<<	<<	<<	42.000.000	<<	308.497.105	126.884.144.210
	2019	<<	<<	<<	42.000.000	<<	313.493.905	127.207.576.998
GIUSTIZIA	2017	<<	<<	1.442.084	<<	<<	265.422.551	8.068.391.422
	2018	<<	<<	942.084	<<	<<	264.616.790	7.818.921.188
	2019	<<	<<	942.084	<<	<<	258.626.977	7.849.250.515
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	1.281.696.723	<<	<<	<<	<<	22.189.769	2.613.256.656
	2018	1.085.932.662	<<	<<	<<	<<	32.189.652	2.530.201.859
	2019	1.080.302.529	<<	<<	<<	<<	52.189.771	2.541.544.650
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	1.287.393	<<	6.854.274	<<	<<	669.097.937	53.932.220.197
	2018	1.274.787	<<	5.598.308	<<	<<	665.823.534	54.089.720.978
	2019	1.287.393	<<	4.865.827	<<	<<	728.108.237	54.218.400.797
INTERNO	2017	11.933.679	<<	26.026.252	59.093.457	<<	54.902.285	20.317.821.518
	2018	11.933.352	<<	24.456.738	58.854.812	<<	47.161.815	19.832.518.772
	2019	11.938.115	<<	23.703.424	59.093.457	<<	47.407.648	19.694.316.240
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	9.097.363	<<	2.314.398	<<	<<	12.179	365.951.314
	2018	8.629.594	<<	2.709.314	<<	<<	11.985	367.289.831
	2019	8.591.175	<<	2.549.104	<<	<<	12.179	328.939.032
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	22.010.872	6.928.180.779
	2018	1.236.597	<<	208.900	5.538.215	<<	21.665.171	7.170.511.464
	2019	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	7.064.823.423
DIFESA	2017	165.287.636	<<	583.000	205.000.000	<<	47.421.787	18.139.181.154
	2018	165.286.333	<<	583.000	205.000.000	<<	47.209.408	17.852.554.058
	2019	165.287.636	<<	483.000	205.000.000	<<	47.281.787	17.760.688.607
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	424.101	<<	<<	<<	<<	637.142	588.507.026
	2018	424.101	<<	<<	<<	<<	638.979	561.818.061
	2019	424.101	<<	<<	<<	<<	638.979	558.771.425
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	<<	<<	11.793.506	1.433	<<	41.328.621	1.913.329.780
	2018	<<	<<	9.836.135	1.432	<<	1.219.208	1.305.347.693
	2019	<<	<<	7.790.881	1.432	<<	1.234.409	1.292.527.196
SALUTE	2017	19.605.237	<<	<<	<<	<<	79.063	2.431.937.695
	2018	19.605.237	<<	<<	<<	<<	78.537	2.312.138.424
	2019	19.605.237	<<	<<	<<	<<	79.063	2.311.103.622
TOTALE	2017	1.602.932.775	17.800.000.000	79.209.204.004	70.502.495.374	1.021.000.000	15.378.611.017	581.825.067.336
	2018	1.406.501.504	18.900.000.000	78.613.882.037	69.389.037.767	1.105.005.000	14.294.535.051	573.947.384.962
	2019	1.410.921.828	19.600.000.000	76.753.494.572	69.326.114.140	1.105.005.000	13.549.438.780	569.039.983.318

999/ 652/ 3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2017	2.454.744.537	10.673.026.764	5.177.087.291	71.500.000	226.115.141	3.649.369.935	3.326.957.000	25.578.800.668
	2018	2.626.420.914	12.012.278.160	8.391.641.260	1.500.000	190.340.141	3.414.139.835	2.265.117.000	28.901.437.310
	2019	4.037.167.329	10.567.034.507	6.169.066.260	71.500.000	164.340.141	3.264.909.116	2.595.117.000	26.869.134.353
SVILUPPO ECONOMICO	2017	111.929.592	305.670.354	3.447.189.839	<<	<<	4.227.582	539.500.000	4.408.517.367
	2018	13.029.699	152.642.319	2.824.032.066	<<	<<	41.468.000	104.500.000	3.135.672.084
	2019	7.913.307	153.751.145	2.523.930.782	<<	<<	41.468.000	7.000.000	2.734.063.234
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	4.819.281	24.752.867	<<	<<	<<	<<	<<	29.572.148
	2018	4.798.645	24.660.419	<<	<<	<<	<<	<<	29.459.064
	2019	4.798.645	24.572.679	<<	<<	<<	<<	<<	29.371.324
GIUSTIZIA	2017	161.765.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	161.765.964
	2018	118.889.943	<<	<<	<<	<<	<<	<<	118.889.943
	2019	124.230.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	124.230.964
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	11.003.225	<<	<<	<<	<<	<<	<<	11.003.225
	2018	9.350.725	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.350.725
	2019	9.410.695	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.410.695
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	28.308.145	2.288.932.626	8.520.456	5.000.000	186.846.633	<<	2.000.000	2.519.607.860
	2018	26.308.145	2.240.449.533	8.220.456	5.000.000	191.846.633	<<	1.000.000	2.472.824.767
	2019	26.308.145	2.397.962.823	8.220.456	5.000.000	186.465.898	<<	1.000.000	2.624.957.322
INTERNO	2017	383.992.962	22.236.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	606.229.395
	2018	327.366.725	26.212.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	553.578.893
	2019	281.638.128	19.236.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	500.874.296
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	122.110.471	407.678.501	<<	<<	30.000.000	457.705	<<	560.246.677
	2018	82.277.211	307.295.870	<<	<<	<<	457.705	<<	390.030.786
	2019	34.723.009	276.127.896	<<	<<	<<	457.705	<<	311.308.610
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	494.949.277	3.594.947.880	1.436.655.182	10.231.756	117.388	1.846.085.183	<<	7.382.986.666
	2018	463.767.005	3.271.401.333	622.352.186	9.328.299	240.873	2.659.061.304	<<	7.026.151.000
	2019	714.605.154	2.850.981.633	245.255.556	6.205.323	117.388	1.194.330.999	<<	5.011.496.053
DIFESA	2017	1.819.248.175	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	1.874.163.792
	2018	2.301.690.419	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.356.606.036
	2019	2.270.595.639	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.325.511.256
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	88.740.881	66.110.692	138.398.593	<<	<<	3.007.554	<<	296.257.720
	2018	74.337.166	42.531.436	40.324.939	<<	<<	<<	<<	157.193.541
	2019	60.592.949	33.033.308	19.712.441	<<	<<	<<	<<	113.338.698
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	321.003.559	18.829.207	132.283.694	16.774.089	<<	<<	<<	488.890.549
	2018	285.788.881	8.722.443	103.728.620	16.774.089	<<	<<	<<	415.014.033
	2019	288.540.269	7.505.683	93.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	406.563.367
SALUTE	2017	609.179	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.557.154
	2018	377.248	12.611.245	<<	<<	<<	46.805	<<	13.035.298
	2019	377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.325.223
TOTALE	2017	6.003.225.248	17.415.086.494	10.340.135.055	103.520.462	497.980.162	5.503.194.764	4.068.457.000	43.931.599.185
	2018	6.334.402.726	18.098.804.926	11.990.299.527	32.617.005	437.328.647	6.115.173.649	2.570.617.000	45.579.243.480
	2019	7.860.901.481	16.343.107.012	9.059.928.821	99.494.029	405.824.427	4.501.212.625	2.803.117.000	41.073.585.395

999/ 656/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO B/2

		2017	2018	2019
TITOLO I	- ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	251.471.200.000	247.385.500.000	251.232.502.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	153.654.000.000	178.740.700.000	185.609.700.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	34.879.800.000	36.040.800.000	37.128.800.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	11.055.000.000	11.363.000.000	11.692.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	14.191.000.000	14.265.000.000	14.344.000.000
	TOTALE	465.251.000.000	487.795.000.000	500.007.002.000
TITOLO II	- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	978.107.822	951.107.822	920.807.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	21.758.987.915	18.272.998.994	17.509.052.390
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	316.100.000	315.100.000	315.100.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.679.453.626	2.634.114.059	2.652.967.537
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	25.454.931.082	25.422.615.404	24.746.931.210
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.389.697	2.905.309.533	3.005.389.697
	TOTALE	55.407.970.142	51.816.245.812	50.465.248.656
TITOLO III	- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	144.510.000	44.510.000	32.510.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000
	TOTALE	2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	523.169.616.142	542.114.850.812	552.971.043.656

999/ 658/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO B/3

	2017	2018	2019
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	89.973.617.048	90.338.124.651	90.214.192.714
CONSUMI INTERMEDI	12.729.824.200	11.840.392.956	11.846.105.965
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.792.435.861	4.775.484.512	4.760.833.498
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	267.031.807.287	263.258.357.514	260.905.998.002
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.683.704.521	13.733.451.235	13.628.724.301
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	7.099.435.249	6.292.612.735	5.939.154.518
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.602.932.775	1.406.501.504	1.410.921.828
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	17.800.000.000	18.900.000.000	19.600.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	79.209.204.004	78.613.882.037	76.753.494.572
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	70.502.495.374	69.389.037.767	69.326.114.140
AMMORTAMENTI	1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	15.378.611.017	14.294.535.051	13.549.438.780
TOTALE	581.825.067.336	573.947.384.962	569.039.983.318

999/ 658/ 2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO B/3

	2017	2018	2019
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.003.225.248	6.334.402.726	7.860.901.481
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.415.086.494	18.098.804.926	16.343.107.012
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.340.135.055	11.990.299.527	9.059.928.821
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	103.520.462	32.617.005	99.494.029
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	497.980.162	437.328.647	405.824.427
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.503.194.764	6.115.173.649	4.501.212.625
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.068.457.000	2.570.617.000	2.803.117.000
TOTALE	43.931.599.185	45.579.243.480	41.073.585.395
TOTALE SPESE FINALI	625.756.666.521	619.526.628.442	610.113.568.713

C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2017-2019

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2017-2019 - COMPETENZA
(Al lordo delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)

	Consuntivo 2015 accertamenti/ impegni	LB 2016	LB 2016 Assestato	2017	2018	2019	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	477.178	*491.750*	487.606	493.116	514.913	527.125	3,4
In % sul PIL	*29,1*	*29,4*	*29,2*	*28,9*	*29,3*	*29,1*	
Altre Entrate	92.388	75.667	78.365	74.837	71.070	69.711	-3,5
In % sul PIL	*5,6*	*4,5*	*4,7*	*4,4*	*4,0*	*3,8*	
ENTRATE FINALI	**569.566**	**567.417**	**565.971**	**567.953**	**585.983**	**596.836**	**2,5**
In % sul PIL	*34,7*	*33,9*	*33,8*	*33,3*	*33,3*	*32,9*	
Spese correnti netto interessi	495.278	481.713	485.415	486.170	487.792	487.475	0,1
In % sul PIL	*30,2*	*28,8*	*29,0*	*28,5*	*27,7*	*26,9*	
Interessi	74.523	84.157	79.481	79.287	78.694	76.835	-1,6
In % sul PIL	*4,5*	*5,0*	*4,8*	*4,6*	*4,5*	*4,2*	
Spese in conto capitale	41.310	39.957	40.879	41.095	46.745	41.153	0,9
In % sul PIL	*2,5*	*2,4*	*2,4*	*2,4*	*2,7*	*2,3*	
SPESE FINALI	**611.111**	**605.827**	**605.775**	**606.552**	**613.232**	**605.464**	**-0,1**
In % sul PIL	*37,2*	*36,2*	*36,2*	*35,6*	*34,9*	*33,4*	
RISPARMIO PUBBLICO	-9.021	-1.627	-2.101	-15	16.993	30.027	
In % sul PIL	*-0,5*	*-0,1*	*-0,1*	*0,0*	*1,0*	*1,7*	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-41.545	-38.410	-39.805	-38.599	-27.249	-8.628	
In % sul PIL	*-2,5*	*-2,3*	*-2,4*	*-2,3*	*-1,5*	*-0,5*	
AVANZO PRIMARIO	32.978	45.747	39.676	40.688	51.445	68.208	
In % sul PIL	*2,0*	*2,7*	*2,4*	*2,4*	*2,9*	*3,8*	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-41.845	-38.518	-39.371	-37.346	-26.067	-7.186	
In % sul PIL	*-2,5*	*-2,3*	*-2,4*	*-2,2*	*-1,5*	*-0,4*	
PIL ai prezzi di mercato	1.642.444	1.672.026	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933	

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2017-2019 - CASSA
(Al lordo delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)

	Consuntivo 2015 riscosso/ pagato	LB 2016	LB 2016 Assestato	2017	2018	2019	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	449.786	461.192	457.109	465.251	487.795	500.007	3,7
In % sul PIL	*27,4*	*27,6*	*27,3*	*27,3*	*27,7*	*27,6*	
Altre Entrate	62.201	57.922	60.618	57.919	54.320	52.964	-4,4
In % sul PIL	*3,8*	*3,5*	*3,6*	*3,4*	*3,1*	*2,9*	
ENTRATE FINALI	**511.987**	**519.114**	**517.727**	**523.170**	**542.115**	**552.971**	**2,8**
In % sul PIL	*31,2*	*31,0*	*31,0*	*30,7*	*30,8*	*30,5*	
Spese correnti netto interessi	480.500	495.206	500.697	502.616	495.334	492.287	-1,0
In % sul PIL	*29,3*	*29,6*	*29,9*	*29,5*	*28,2*	*27,2*	
Interessi	74.563	84.158	79.620	79.209	78.614	76.753	-1,6
In % sul PIL	*4,5*	*5,0*	*4,8*	*4,6*	*4,5*	*4,2*	
Spese in conto capitale	45.199	41.998	48.856	43.932	45.579	41.074	-3,1
In % sul PIL	*2,8*	*2,5*	*2,9*	*2,6*	*2,6*	*2,3*	
SPESE FINALI	**600.262**	**621.362**	**629.173**	**625.757**	**619.527**	**610.114**	**-1,3**
In % sul PIL	*36,5*	*37,2*	*37,6*	*36,7*	*35,2*	*33,7*	
RISPARMIO PUBBLICO	-51.836	-63.424	-65.766	-61.166	-34.336	-18.568	
In % sul PIL	*-3,2*	*-3,8*	*-3,9*	*-3,6*	*-2,0*	*-1,0*	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-88.275	-102.248	-111.447	-102.587	-77.412	-57.143	
In % sul PIL	*-5,4*	*-6,1*	*-6,7*	*-6,0*	*-4,4*	*-3,2*	
AVANZO PRIMARIO	-13.713	-18.090	-31.826	-23.378	1.202	19.611	
In % sul PIL	*-0,8*	*-1,1*	*-1,9*	*-1,4*	*0,1*	*1,1*	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-83.131	-101.051	-107.610	-99.864	-76.195	-55.701	
In % sul PIL	*-5,1*	*-6,0*	*-6,4*	*-5,9*	*-4,3*	*-3,1*	
PIL ai prezzi di mercato	1.642.444	1.672.026	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933	

STATI DI PREVISIONE

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/1

Codice	DENOMINAZIONE (Unità di Voto)			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Tributarie										
	1.1 Entrate ricorrenti										
1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	RS		32.017.030.213		32.017.030.213	<<	32.017.030.213			32.017.030.213
		CP	2017	192.271.000.000	822.300.000	193.093.300.000	<<	192.271.000.000	-17.800.000	804.500.000	193.075.500.000
		CS		185.383.000.000	822.300.000	186.205.300.000	<<	185.383.000.000	-17.800.000	804.500.000	186.187.500.000
		CP	2018	195.260.000.000	-4.976.130.000	190.283.870.000	<<	195.260.000.000	-46.200.000	-5.022.330.000	190.237.670.000
		CS		188.473.000.000	-4.823.130.000	183.649.870.000	<<	188.473.000.000	-46.200.000	-4.869.330.000	183.603.670.000
		CP	2019	198.941.000.000	-4.676.630.000	194.264.370.000	<<	198.941.000.000	-41.948.000	-4.718.578.000	194.222.422.000
		CS		192.154.000.000	-4.523.630.000	187.630.370.000	<<	192.154.000.000	-41.948.000	-4.565.578.000	187.588.422.000
1.1.2	Imposta sul reddito delle societa'	RS		17.162.176.795		17.162.176.795	<<	17.162.176.795			17.162.176.795
		CP	2017	40.115.000.000	1.574.500.000	41.689.500.000	<<	40.115.000.000	-1.000.000	1.573.500.000	41.688.500.000
		CS		33.797.000.000	1.574.500.000	35.371.500.000	<<	33.797.000.000	-1.000.000	1.573.500.000	35.370.500.000
		CP	2018	38.938.000.000	999.960.000	39.937.960.000	<<	38.938.000.000	-730.000	999.230.000	39.937.230.000
		CS		32.660.000.000	1.059.960.000	33.719.960.000	<<	32.660.000.000	-730.000	1.059.230.000	33.719.230.000
		CP	2019	40.801.000.000	290.630.000	41.091.630.000	<<	40.801.000.000	-850.000	289.780.000	41.090.780.000
		CS		34.523.000.000	350.630.000	34.873.630.000	<<	34.523.000.000	-850.000	349.780.000	34.872.780.000
1.1.3	Sostitutive	RS		2.025.084.029		2.025.084.029	<<	2.025.084.029			2.025.084.029
		CP	2017	17.358.000.000	31.100.000	17.389.100.000	<<	17.358.000.000	<<	31.100.000	17.389.100.000
		CS		17.358.000.000	31.100.000	17.389.100.000	<<	17.358.000.000	<<	31.100.000	17.389.100.000
		CP	2018	17.334.000.000	-76.800.000	17.257.200.000	<<	17.334.000.000	<<	-76.800.000	17.257.200.000
		CS		17.334.000.000	-76.800.000	17.257.200.000	<<	17.334.000.000	<<	-76.800.000	17.257.200.000
		CP	2019	17.681.000.000	-189.700.000	17.491.300.000	<<	17.681.000.000	<<	-189.700.000	17.491.300.000
		CS		17.681.000.000	-189.700.000	17.491.300.000	<<	17.681.000.000	<<	-189.700.000	17.491.300.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/2

Codice	DENOMINAZIONE			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.1.4	Altre imposte dirette	RS		3.858.533.708		3.858.533.708	<<	3.858.533.708			3.858.533.708
		CP	2017	8.707.000.000	<<	8.707.000.000	<<	8.707.000.000	<<	<<	8.707.000.000
		CS		8.695.000.000	<<	8.695.000.000	<<	8.695.000.000	<<	<<	8.695.000.000
		CP	2018	8.775.000.000	3.345.400.000	12.120.400.000	<<	8.775.000.000	<<	3.345.400.000	12.120.400.000
		CS		8.763.000.000	3.345.400.000	12.108.400.000	<<	8.763.000.000	<<	3.345.400.000	12.108.400.000
		CP	2019	8.848.000.000	1.876.000.000	10.724.000.000	<<	8.848.000.000	<<	1.876.000.000	10.724.000.000
		CS		8.836.000.000	1.876.000.000	10.712.000.000	<<	8.836.000.000	<<	1.876.000.000	10.712.000.000
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	RS		50.833.382.204		50.833.382.204	<<	50.833.382.204			50.833.382.204
		CP	2017	158.257.000.000	-12.101.000.000	146.156.000.000	<<	158.257.000.000	-28.400.000	-12.129.400.000	146.127.600.000
		CS		143.775.000.000	-12.101.000.000	131.674.000.000	<<	143.775.000.000	-28.400.000	-12.129.400.000	131.645.600.000
		CP	2018	166.183.000.000	4.356.200.000	170.539.200.000	<<	166.183.000.000	-8.400.000	4.347.800.000	170.530.800.000
		CS		151.824.000.000	4.542.200.000	156.366.200.000	<<	151.824.000.000	-8.400.000	4.533.800.000	156.357.800.000
		CP	2019	170.273.000.000	6.815.200.000	177.088.200.000	<<	170.273.000.000	-8.400.000	6.806.800.000	177.079.800.000
		CS		155.914.000.000	7.001.200.000	162.915.200.000	<<	155.914.000.000	-8.400.000	6.992.800.000	162.906.800.000
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	RS		6.408.084.429		6.408.084.429	<<	6.408.084.429			6.408.084.429
		CP	2017	12.243.000.000	-47.200.000	12.195.800.000	<<	12.243.000.000	-3.400.000	-50.600.000	12.192.400.000
		CS		12.078.000.000	-47.200.000	12.030.800.000	<<	12.078.000.000	-3.400.000	-50.600.000	12.027.400.000
		CP	2018	12.395.000.000	-700.000	12.394.300.000	<<	12.395.000.000	-3.400.000	-4.100.000	12.390.900.000
		CS		12.230.000.000	-700.000	12.229.300.000	<<	12.230.000.000	-3.400.000	-4.100.000	12.225.900.000
		CP	2019	12.557.000.000	-700.000	12.556.300.000	<<	12.557.000.000	-3.400.000	-4.100.000	12.552.900.000
		CS		12.392.000.000	-700.000	12.391.300.000	<<	12.392.000.000	-3.400.000	-4.100.000	12.387.900.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/3

Unità di Voto											
Codice	DENOMINAZIONE			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	RS		6.864.610.452		6.864.610.452	<<	6.864.610.452			6.864.610.452
		CP	2017	26.873.000.000	-15.000.000	26.858.000.000	<<	26.873.000.000	<<	-15.000.000	26.858.000.000
		CS		26.873.000.000	-15.000.000	26.858.000.000	<<	26.873.000.000	<<	-15.000.000	26.858.000.000
		CP	2018	27.937.000.000	6.000.000	27.943.000.000	<<	27.937.000.000	<<	6.000.000	27.943.000.000
		CS		27.937.000.000	6.000.000	27.943.000.000	<<	27.937.000.000	<<	6.000.000	27.943.000.000
		CP	2019	28.722.000.000	205.000.000	28.927.000.000	<<	28.722.000.000	<<	205.000.000	28.927.000.000
		CS		28.722.000.000	205.000.000	28.927.000.000	<<	28.722.000.000	<<	205.000.000	28.927.000.000
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti	RS		3.999.699.710		3.999.699.710	<<	3.999.699.710			3.999.699.710
		CP	2017	8.003.000.000	<<	8.003.000.000	<<	8.003.000.000	-4.200.000	-4.200.000	7.998.800.000
		CS		8.003.000.000	<<	8.003.000.000	<<	8.003.000.000	-4.200.000	-4.200.000	7.998.800.000
		CP	2018	8.079.000.000	<<	8.079.000.000	<<	8.079.000.000	-4.200.000	-4.200.000	8.074.800.000
		CS		8.079.000.000	<<	8.079.000.000	<<	8.079.000.000	-4.200.000	-4.200.000	8.074.800.000
		CP	2019	8.183.000.000	<<	8.183.000.000	<<	8.183.000.000	-4.200.000	-4.200.000	8.178.800.000
		CS		8.183.000.000	<<	8.183.000.000	<<	8.183.000.000	-4.200.000	-4.200.000	8.178.800.000
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio	RS		1.288.339.276		1.288.339.276	<<	1.288.339.276			1.288.339.276
		CP	2017	11.055.000.000	<<	11.055.000.000	<<	11.055.000.000	<<	<<	11.055.000.000
		CS		11.055.000.000	<<	11.055.000.000	<<	11.055.000.000	<<	<<	11.055.000.000
		CP	2018	11.363.000.000	<<	11.363.000.000	<<	11.363.000.000	<<	<<	11.363.000.000
		CS		11.363.000.000	<<	11.363.000.000	<<	11.363.000.000	<<	<<	11.363.000.000
		CP	2019	11.692.000.000	<<	11.692.000.000	<<	11.692.000.000	<<	<<	11.692.000.000
		CS		11.692.000.000	<<	11.692.000.000	<<	11.692.000.000	<<	<<	11.692.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/4

Unità di Voto											
Codice	DENOMINAZIONE			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.1.10	Lotto	RS		1.065.128.023		1.065.128.023	<<	1.065.128.023			1.065.128.023
		CP	2017	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	<<	7.951.000.000
		CS		7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	<<	7.951.000.000
		CP	2018	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	<<	7.951.000.000
		CS		7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	<<	7.951.000.000
		CP	2019	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	<<	7.951.000.000
		CS		7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<	<<	7.951.000.000
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	RS		69.947.852		69.947.852	<<	69.947.852			69.947.852
		CP	2017	5.935.000.000	<<	5.935.000.000	<<	5.935.000.000	<<	<<	5.935.000.000
		CS		5.935.000.000	<<	5.935.000.000	<<	5.935.000.000	<<	<<	5.935.000.000
		CP	2018	6.009.000.000	<<	6.009.000.000	<<	6.009.000.000	<<	<<	6.009.000.000
		CS		6.009.000.000	<<	6.009.000.000	<<	6.009.000.000	<<	<<	6.009.000.000
		CP	2019	6.088.000.000	<<	6.088.000.000	<<	6.088.000.000	<<	<<	6.088.000.000
		CS		6.088.000.000	<<	6.088.000.000	<<	6.088.000.000	<<	<<	6.088.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	RS		9.378.521		9.378.521	<<	9.378.521			9.378.521
		CP	2017	284.000.000	<<	284.000.000	<<	284.000.000	<<	<<	284.000.000
		CS		284.000.000	<<	284.000.000	<<	284.000.000	<<	<<	284.000.000
		CP	2018	284.000.000	<<	284.000.000	<<	284.000.000	<<	<<	284.000.000
		CS		284.000.000	<<	284.000.000	<<	284.000.000	<<	<<	284.000.000
		CP	2019	284.000.000	<<	284.000.000	<<	284.000.000	<<	<<	284.000.000
		CS		284.000.000	<<	284.000.000	<<	284.000.000	<<	<<	284.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/5

Codice	DENOMINAZIONE			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Unità di Voto											
1.1.13	Altre imposte indirette	RS		8.923.818.469		8.923.818.469	<<	8.923.818.469			8.923.818.469
		CP	2017	9.275.000.000	-26.000.000	9.249.000.000	<<	9.275.000.000	<<	-26.000.000	9.249.000.000
		CS		9.275.000.000	-26.000.000	9.249.000.000	<<	9.275.000.000	<<	-26.000.000	9.249.000.000
		CP	2018	9.416.000.000	<<	9.416.000.000	<<	9.416.000.000	<<	<<	9.416.000.000
		CS		9.416.000.000	<<	9.416.000.000	<<	9.416.000.000	<<	<<	9.416.000.000
		CP	2019	9.564.000.000	<<	9.564.000.000	<<	9.564.000.000	<<	<<	9.564.000.000
		CS		9.564.000.000	<<	9.564.000.000	<<	9.564.000.000	<<	<<	9.564.000.000
	1.2 Entrate non ricorrenti										
1.2.1	Sostitutive	RS		663.164.061		663.164.061	<<	663.164.061			663.164.061
		CP	2017	365.000.000	380.100.000	745.100.000	<<	365.000.000	<<	380.100.000	745.100.000
		CS		365.000.000	380.100.000	745.100.000	<<	365.000.000	<<	380.100.000	745.100.000
		CP	2018	168.000.000	160.000.000	328.000.000	<<	168.000.000	<<	160.000.000	328.000.000
		CS		168.000.000	160.000.000	328.000.000	<<	168.000.000	<<	160.000.000	328.000.000
		CP	2019	39.000.000	160.000.000	199.000.000	<<	39.000.000	<<	160.000.000	199.000.000
		CS		39.000.000	160.000.000	199.000.000	<<	39.000.000	<<	160.000.000	199.000.000
1.2.2	Altre imposte dirette	RS		1.576.302.071		1.576.302.071	<<	1.576.302.071			1.576.302.071
		CP	2017	1.115.000.000	1.600.000.000	2.715.000.000	<<	1.115.000.000	<<	1.600.000.000	2.715.000.000
		CS		1.115.000.000	1.600.000.000	2.715.000.000	<<	1.115.000.000	<<	1.600.000.000	2.715.000.000
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/6

Unità di Voto				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Codice	DENOMINAZIONE										
1.2.3	Condoni dirette	RS		803.067.889		803.067.889	<<	803.067.889			803.067.889
		CP	2017	369.000.000	<<	369.000.000	<<	369.000.000	<<	<<	369.000.000
		CS		369.000.000	<<	369.000.000	<<	369.000.000	<<	<<	369.000.000
		CP	2018	285.000.000	<<	285.000.000	<<	285.000.000	<<	<<	285.000.000
		CS		369.000.000	<<	369.000.000	<<	369.000.000	<<	<<	369.000.000
		CP	2019	285.000.000	<<	285.000.000	<<	285.000.000	<<	<<	285.000.000
		CS		369.000.000	<<	369.000.000	<<	369.000.000	<<	<<	369.000.000
1.2.4	Altre imposte indirette	RS		871.210.360		871.210.360	<<	871.210.360			871.210.360
		CP	2017	736.000.000	<<	736.000.000	<<	736.000.000	<<	<<	736.000.000
		CS		736.000.000	<<	736.000.000	<<	736.000.000	<<	<<	736.000.000
		CP	2018	745.000.000	<<	745.000.000	<<	745.000.000	<<	<<	745.000.000
		CS		745.000.000	<<	745.000.000	<<	745.000.000	<<	<<	745.000.000
		CP	2019	755.000.000	<<	755.000.000	<<	755.000.000	<<	<<	755.000.000
		CS		755.000.000	<<	755.000.000	<<	755.000.000	<<	<<	755.000.000
1.2.5	Condoni indirette	RS		163.823.661		163.823.661	<<	163.823.661			163.823.661
		CP	2017	40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
		CS		40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
		CP	2018	40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
		CS		40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
		CP	2019	40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
		CS		40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/7

Codice	DENOMINAZIONE			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	2 Extra-Tributarie										
	2.1 Entrate ricorrenti										
2.1.1	Proventi speciali	RS		304.781.241		304.781.241	<<	304.781.241			304.781.241
		CP	2017	1.433.664.993	<<	1.433.664.993	<<	1.433.664.993	<<	<<	1.433.664.993
		CS		1.433.664.993	<<	1.433.664.993	<<	1.433.664.993	<<	<<	1.433.664.993
		CP	2018	1.406.664.993	<<	1.406.664.993	<<	1.406.664.993	<<	<<	1.406.664.993
		CS		1.406.664.993	<<	1.406.664.993	<<	1.406.664.993	<<	<<	1.406.664.993
		CP	2019	1.376.364.993	<<	1.376.364.993	<<	1.376.364.993	<<	<<	1.376.364.993
		CS		1.376.364.993	<<	1.376.364.993	<<	1.376.364.993	<<	<<	1.376.364.993
2.1.2	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali	RS		3.021.818.853		3.021.818.853	<<	3.021.818.853			3.021.818.853
		CP	2017	4.700.396.190	2.010.000.000	6.710.396.190	<<	4.700.396.190	<<	2.010.000.000	6.710.396.190
		CS		4.700.396.190	2.010.000.000	6.710.396.190	<<	4.700.396.190	<<	2.010.000.000	6.710.396.190
		CP	2018	4.707.377.190	-65.000.000	4.642.377.190	<<	4.707.377.190	<<	-65.000.000	4.642.377.190
		CS		4.707.377.190	-65.000.000	4.642.377.190	<<	4.707.377.190	<<	-65.000.000	4.642.377.190
		CP	2019	4.770.180.190	-130.000.000	4.640.180.190	<<	4.770.180.190	<<	-130.000.000	4.640.180.190
		CS		4.770.180.190	-130.000.000	4.640.180.190	<<	4.770.180.190	<<	-130.000.000	4.640.180.190
2.1.3	Redditi da capitale	RS		11.065.940.189		11.065.940.189	<<	11.065.940.189			11.065.940.189
		CP	2017	7.708.281.000	202.272.626	7.910.553.626	<<	7.708.281.000	<<	202.272.626	7.910.553.626
		CS		5.622.281.000	202.272.626	5.824.553.626	<<	5.622.281.000	<<	202.272.626	5.824.553.626
		CP	2018	7.636.090.000	108.124.059	7.744.214.059	<<	7.636.090.000	<<	108.124.059	7.744.214.059
		CS		5.550.090.000	128.124.059	5.678.214.059	<<	5.550.090.000	<<	128.124.059	5.678.214.059
		CP	2019	7.563.151.000	99.916.537	7.663.067.537	<<	7.563.151.000	<<	99.916.537	7.663.067.537
		CS		5.477.151.000	119.916.537	5.597.067.537	<<	5.477.151.000	<<	119.916.537	5.597.067.537

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/8

Unità di Voto				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Codice	DENOMINAZIONE										
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	RS		1.101.236.588		1.101.236.588	<<	1.101.236.588			1.101.236.588
		CP	2017	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000
		CS		2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000
		CP	2018	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000
		CS		2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000
		CP	2019	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	<<	2.700.000.000
		CS		2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	<<	2.700.000.000
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS		87.598.783.490		87.598.783.490	<<	87.598.783.490			87.598.783.490
		CP	2017	18.041.840.329	98.000.000	18.139.840.329	<<	18.041.840.329	<<	98.000.000	18.139.840.329
		CS		3.439.870.329	98.000.000	3.537.870.329	<<	3.439.870.329	<<	98.000.000	3.537.870.329
		CP	2018	18.041.840.329	79.000.000	18.120.840.329	<<	18.041.840.329	<<	79.000.000	18.120.840.329
		CS		3.523.870.329	143.000.000	3.666.870.329	<<	3.523.870.329	<<	143.000.000	3.666.870.329
		CP	2019	18.038.840.329	27.000.000	18.065.840.329	<<	18.038.840.329	<<	27.000.000	18.065.840.329
		CS		3.523.870.329	91.000.000	3.614.870.329	<<	3.523.870.329	<<	91.000.000	3.614.870.329
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	90.168.815	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815
		CS		90.168.815	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815
		CP	2018	90.168.815	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815
		CS		90.168.815	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815
		CP	2019	90.168.815	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815
		CS		90.168.815	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/9

Unità di Voto				Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Codice	DENOMINAZIONE										
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	RS		11.191.705.351		11.191.705.351	<<	11.191.705.351			11.191.705.351
		CP	2017	20.521.124.097	-223.711.620	20.297.412.477	<<	20.521.124.097	5.850.000	-217.861.620	20.303.262.477
		CS		20.291.047.809	-223.711.620	20.067.336.189	<<	20.291.047.809	5.850.000	-217.861.620	20.073.186.189
		CP	2018	20.299.510.147	-122.963.433	20.176.546.714	<<	20.299.510.147	5.850.000	-117.113.433	20.182.396.714
		CS		20.069.433.859	-122.963.433	19.946.470.426	<<	20.069.433.859	5.850.000	-117.113.433	19.952.320.426
		CP	2019	19.481.229.891	97.463.189	19.578.693.080	<<	19.481.229.891	5.850.000	103.313.189	19.584.543.080
		CS		19.251.153.603	97.463.189	19.348.616.792	<<	19.251.153.603	5.850.000	103.313.189	19.354.466.792
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	RS		2.922.850.729		2.922.850.729	<<	2.922.850.729			2.922.850.729
		CP	2017	12.614.570.000	<<	12.614.570.000	<<	12.614.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.613.050.000
		CS		12.614.570.000	<<	12.614.570.000	<<	12.614.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.613.050.000
		CP	2018	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.618.050.000
		CS		12.619.570.000	<<	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.618.050.000
		CP	2019	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.618.050.000
		CS		12.619.570.000	<<	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.618.050.000
	2.2 Entrate non ricorrenti										
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	RS		2.603.557		2.603.557	<<	2.603.557			2.603.557
		CP	2017	2.396.080.000	120.000.000	2.516.080.000	<<	2.396.080.000	9.000.000	129.000.000	2.525.080.000
		CS		2.396.080.000	120.000.000	2.516.080.000	<<	2.396.080.000	9.000.000	129.000.000	2.525.080.000
		CP	2018	1.083.880.000	50.000.000	1.133.880.000	<<	1.083.880.000	27.700.000	77.700.000	1.161.580.000
		CS		1.083.880.000	50.000.000	1.133.880.000	<<	1.083.880.000	27.700.000	77.700.000	1.161.580.000
		CP	2019	416.080.000	<<	416.080.000	<<	416.080.000	58.000.000	58.000.000	474.080.000
		CS		416.080.000	<<	416.080.000	<<	416.080.000	58.000.000	58.000.000	474.080.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/10

Codice	Unità di Voto DENOMINAZIONE			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	3.2 Entrate non ricorrenti										
3.2.1	Vendita dei beni dello Stato	RS		1.740.236		1.740.236	<<	1.740.236			1.740.236
		CP	2017	128.510.000	16.000.000	144.510.000	<<	128.510.000	<<	16.000.000	144.510.000
		CS		128.510.000	16.000.000	144.510.000	<<	128.510.000	<<	16.000.000	144.510.000
		CP	2018	28.510.000	16.000.000	44.510.000	<<	28.510.000	<<	16.000.000	44.510.000
		CS		28.510.000	16.000.000	44.510.000	<<	28.510.000	<<	16.000.000	44.510.000
		CP	2019	16.510.000	16.000.000	32.510.000	<<	16.510.000	<<	16.000.000	32.510.000
		CS		16.510.000	16.000.000	32.510.000	<<	16.510.000	<<	16.000.000	32.510.000
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	RS		508.188.686		508.188.686	<<	508.188.686			508.188.686
		CP	2017	2.366.136.000	<<	2.366.136.000	<<	2.366.136.000	<<	<<	2.366.136.000
		CS		2.366.136.000	<<	2.366.136.000	<<	2.366.136.000	<<	<<	2.366.136.000
		CP	2018	2.459.095.000	<<	2.459.095.000	<<	2.459.095.000	<<	<<	2.459.095.000
		CS		2.459.095.000	<<	2.459.095.000	<<	2.459.095.000	<<	<<	2.459.095.000
		CP	2019	2.466.283.000	<<	2.466.283.000	<<	2.466.283.000	<<	<<	2.466.283.000
		CS		2.466.283.000	<<	2.466.283.000	<<	2.466.283.000	<<	<<	2.466.283.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/11

Unità di Voto Codice	DENOMINAZIONE			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	4 Accensione prestiti										
	4.1 Entrate ricorrenti										
4.1.1	Gestione del debito pubblico	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	293.096.723.378	<<	293.096.723.378	-2.000.000	293.094.723.378	<<	<<	293.094.723.378
		CS		356.551.161.228	<<	356.551.161.228	-39.500.001	356.511.661.227	<<	<<	356.511.661.227
		CP	2018	254.484.620.356	<<	254.484.620.356	-80.000	254.484.540.356	<<	<<	254.484.540.356
		CS		304.131.884.173	<<	304.131.884.173	-78.580.000	304.053.304.173	<<	<<	304.053.304.173
		CP	2019	249.527.109.539	<<	249.527.109.539	-120.000	249.526.989.539	<<	<<	249.526.989.539
		CS		297.551.038.888	<<	297.551.038.888	-103.936.412	297.447.102.476	<<	<<	297.447.102.476

RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/1

Titoli			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Entrate tributarie	RS		138.602.781.723		138.602.781.723	<<	138.602.781.723			138.602.781.723
	CP	2017	500.952.000.000	-7.781.200.000	493.170.800.000	<<	500.952.000.000	-54.800.000	-7.836.000.000	493.116.000.000
	CS		473.087.000.000	-7.781.200.000	465.305.800.000	<<	473.087.000.000	-54.800.000	-7.836.000.000	465.251.000.000
	CP	2018	511.162.000.000	3.813.930.000	514.975.930.000	<<	511.162.000.000	-62.930.000	3.751.000.000	514.913.000.000
	CS		483.645.000.000	4.212.930.000	487.857.930.000	<<	483.645.000.000	-62.930.000	4.150.000.000	487.795.000.000
	CP	2019	522.704.000.000	4.479.800.000	527.183.800.000	<<	522.704.000.000	-58.798.000	4.421.002.000	527.125.002.000
	CS		495.187.000.000	4.878.800.000	500.065.800.000	<<	495.187.000.000	-58.798.000	4.820.002.000	500.007.002.000
Entrate extra-tributarie	RS		117.209.719.998		117.209.719.998	<<	117.209.719.998			117.209.719.998
	CP	2017	70.106.125.424	2.206.561.006	72.312.686.430	<<	70.106.125.424	13.330.000	2.219.891.006	72.326.016.430
	CS		53.188.079.136	2.206.561.006	55.394.640.142	<<	53.188.079.136	13.330.000	2.219.891.006	55.407.970.142
	CP	2018	68.485.101.474	49.160.626	68.534.262.100	<<	68.485.101.474	32.030.000	81.190.626	68.566.292.100
	CS		51.651.055.186	133.160.626	51.784.215.812	<<	51.651.055.186	32.030.000	165.190.626	51.816.245.812
	CP	2019	67.055.585.218	94.379.726	67.149.964.944	<<	67.055.585.218	62.330.000	156.709.726	67.212.294.944
	CS		50.224.538.930	178.379.726	50.402.918.656	<<	50.224.538.930	62.330.000	240.709.726	50.465.248.656
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	RS		509.928.922		509.928.922	<<	509.928.922			509.928.922
	CP	2017	2.494.646.000	16.000.000	2.510.646.000	<<	2.494.646.000	<<	16.000.000	2.510.646.000
	CS		2.494.646.000	16.000.000	2.510.646.000	<<	2.494.646.000	<<	16.000.000	2.510.646.000
	CP	2018	2.487.605.000	16.000.000	2.503.605.000	<<	2.487.605.000	<<	16.000.000	2.503.605.000
	CS		2.487.605.000	16.000.000	2.503.605.000	<<	2.487.605.000	<<	16.000.000	2.503.605.000
	CP	2019	2.482.793.000	16.000.000	2.498.793.000	<<	2.482.793.000	<<	16.000.000	2.498.793.000
	CS		2.482.793.000	16.000.000	2.498.793.000	<<	2.482.793.000	<<	16.000.000	2.498.793.000
Accensione di prestiti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	293.096.723.378	<<	293.096.723.378	-2.000.000	293.094.723.378	<<	<<	293.094.723.378
	CS		356.551.161.228	<<	356.551.161.228	-39.500.001	356.511.661.227	<<	<<	356.511.661.227
	CP	2018	254.484.620.356	<<	254.484.620.356	-80.000	254.484.540.356	<<	<<	254.484.540.356
	CS		304.131.884.173	<<	304.131.884.173	-78.580.000	304.053.304.173	<<	<<	304.053.304.173
	CP	2019	249.527.109.539	<<	249.527.109.539	-120.000	249.526.989.539	<<	<<	249.526.989.539
	CS		297.551.038.888	<<	297.551.038.888	-103.936.412	297.447.102.476	<<	<<	297.447.102.476

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/2

Titoli			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
TOTALE	RS		256.322.430.643		256.322.430.643	<<	256.322.430.643			256.322.430.643
	CP	2017	866.649.494.802	-5.558.638.994	861.090.855.808	-2.000.000	866.647.494.802	-41.470.000	-5.600.108.994	861.047.385.808
	CS		885.320.886.364	-5.558.638.994	879.762.247.370	-39.500.001	885.281.386.363	-41.470.000	-5.600.108.994	879.681.277.369
	CP	2018	836.619.326.830	3.879.090.626	840.498.417.456	-80.000	836.619.246.830	-30.900.000	3.848.190.626	840.467.437.456
	CS		841.915.544.359	4.362.090.626	846.277.634.985	-78.580.000	841.836.964.359	-30.900.000	4.331.190.626	846.168.154.985
	CP	2019	841.769.487.757	4.590.179.726	846.359.667.483	-120.000	841.769.367.757	3.532.000	4.593.711.726	846.363.079.483
	CS		845.445.370.818	5.073.179.726	850.518.550.544	-103.936.412	845.341.434.406	3.532.000	5.076.711.726	850.418.146.132

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)**	RS		6.748.435.455		6.748.435.455	<<	6.748.435.455			6.748.435.455
		CP	2017	86.545.138.434	2.500.000	86.547.638.434	<<	86.545.138.434	84.810.000	87.310.000	86.632.448.434
		CS		88.186.650.937	2.500.000	88.189.150.937	<<	88.186.650.937	47.310.000	49.810.000	88.236.460.937
		CP	2018	86.294.803.328	2.500.000	86.297.303.328	<<	86.294.803.328	1.480.000	3.980.000	86.298.783.328
		CS		86.665.106.090	2.500.000	86.667.606.090	<<	86.665.106.090	-77.020.000	-74.520.000	86.590.586.090
		CP	2019	86.113.978.098	2.500.000	86.116.478.098	<<	86.113.978.098	1.230.000	3.730.000	86.117.708.098
		CS		86.454.480.875	2.500.000	86.456.980.875	<<	86.454.480.875	-102.270.000	-99.770.000	86.354.710.875
1.1	***Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)***	RS		68.132.624		68.132.624	<<	68.132.624			68.132.624
		CP	2017	1.180.738.824	<<	1.180.738.824	<<	1.180.738.824	<<	<<	1.180.738.824
		CS		1.180.768.872	<<	1.180.768.872	<<	1.180.768.872	<<	<<	1.180.768.872
		CP	2018	1.176.720.198	<<	1.176.720.198	<<	1.176.720.198	<<	<<	1.176.720.198
		CS		1.176.789.403	<<	1.176.789.403	<<	1.176.789.403	<<	<<	1.176.789.403
		CP	2019	1.076.587.108	<<	1.076.587.108	<<	1.076.587.108	<<	<<	1.076.587.108
		CS		1.076.607.583	<<	1.076.607.583	<<	1.076.607.583	<<	<<	1.076.607.583
1.2	***Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)***	RS		145.300.440		145.300.440	<<	145.300.440			145.300.440
		CP	2017	2.683.818.865	<<	2.683.818.865	<<	2.683.818.865	<<	<<	2.683.818.865
		CS		2.738.332.096	<<	2.738.332.096	<<	2.738.332.096	<<	<<	2.738.332.096
		CP	2018	2.671.451.022	<<	2.671.451.022	<<	2.671.451.022	<<	<<	2.671.451.022
		CS		2.679.415.342	<<	2.679.415.342	<<	2.679.415.342	<<	<<	2.679.415.342
		CP	2019	2.646.659.864	<<	2.646.659.864	<<	2.646.659.864	<<	<<	2.646.659.864
		CS		2.647.172.464	<<	2.647.172.464	<<	2.647.172.464	<<	<<	2.647.172.464
1.3	***Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)***	RS		4.437.294		4.437.294	<<	4.437.294			4.437.294
		CP	2017	184.312.917	<<	184.312.917	<<	184.312.917	<<	<<	184.312.917
		CS		184.316.963	<<	184.316.963	<<	184.316.963	<<	<<	184.316.963
		CP	2018	154.048.442	<<	154.048.442	<<	154.048.442	<<	<<	154.048.442
		CS		154.048.442	<<	154.048.442	<<	154.048.442	<<	<<	154.048.442
		CP	2019	128.084.556	<<	128.084.556	<<	128.084.556	<<	<<	128.084.556
		CS		128.084.556	<<	128.084.556	<<	128.084.556	<<	<<	128.084.556

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)***	RS		5.421.332.901		5.421.332.901	<<	5.421.332.901			5.421.332.901
		CP	2017	71.436.420.870	<<	71.436.420.870	<<	71.436.420.870	<<	<<	71.436.420.870
		CS		72.447.391.187	<<	72.447.391.187	<<	72.447.391.187	<<	<<	72.447.391.187
		CP	2018	71.301.634.692	<<	71.301.634.692	<<	71.301.634.692	<<	<<	71.301.634.692
		CS		71.287.662.446	<<	71.287.662.446	<<	71.287.662.446	<<	<<	71.287.662.446
		CP	2019	71.296.410.870	<<	71.296.410.870	<<	71.296.410.870	<<	<<	71.296.410.870
		CS		71.225.410.870	<<	71.225.410.870	<<	71.225.410.870	<<	<<	71.225.410.870
1.5	***Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)***	RS		23.800.860		23.800.860	<<	23.800.860			23.800.860
		CP	2017	92.703.239	<<	92.703.239	<<	92.703.239	84.810.000	84.810.000	177.513.239
		CS		92.724.454	<<	92.724.454	<<	92.724.454	84.810.000	84.810.000	177.534.454
		CP	2018	91.297.855	<<	91.297.855	<<	91.297.855	1.480.000	1.480.000	92.777.855
		CS		91.297.855	<<	91.297.855	<<	91.297.855	1.480.000	1.480.000	92.777.855
		CP	2019	91.845.047	<<	91.845.047	<<	91.845.047	1.230.000	1.230.000	93.075.047
		CS		91.845.047	<<	91.845.047	<<	91.845.047	1.230.000	1.230.000	93.075.047
1.6	***Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)***	RS		306.391.920		306.391.920	<<	306.391.920			306.391.920
		CP	2017	295.689.479	2.500.000	298.189.479	<<	295.689.479	<<	2.500.000	298.189.479
		CS		849.063.125	2.500.000	851.563.125	<<	849.063.125	-37.500.000	-35.000.000	814.063.125
		CP	2018	284.201.127	2.500.000	286.701.127	<<	284.201.127	<<	2.500.000	286.701.127
		CS		666.442.610	2.500.000	668.942.610	<<	666.442.610	-78.500.000	-76.000.000	590.442.610
		CP	2019	263.254.962	2.500.000	265.754.962	<<	263.254.962	<<	2.500.000	265.754.962
		CS		645.824.664	2.500.000	648.324.664	<<	645.824.664	-103.500.000	-101.000.000	544.824.664
1.7	***Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)***	RS		12.049.621		12.049.621	<<	12.049.621			12.049.621
		CP	2017	185.905.884	<<	185.905.884	<<	185.905.884	<<	<<	185.905.884
		CS		185.905.884	<<	185.905.884	<<	185.905.884	<<	<<	185.905.884
		CP	2018	182.397.862	<<	182.397.862	<<	182.397.862	<<	<<	182.397.862
		CS		182.397.862	<<	182.397.862	<<	182.397.862	<<	<<	182.397.862
		CP	2019	182.310.577	<<	182.310.577	<<	182.310.577	<<	<<	182.310.577
		CS		182.310.577	<<	182.310.577	<<	182.310.577	<<	<<	182.310.577

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.8	***Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)***	RS		724.566.520		724.566.520	<<	724.566.520			724.566.520
		CP	2017	6.495.016.441	<<	6.495.016.441	<<	6.495.016.441	<<	<<	6.495.016.441
		CS		6.517.016.441	<<	6.517.016.441	<<	6.517.016.441	<<	<<	6.517.016.441
		CP	2018	6.443.545.234	<<	6.443.545.234	<<	6.443.545.234	<<	<<	6.443.545.234
		CS		6.437.545.234	<<	6.437.545.234	<<	6.437.545.234	<<	<<	6.437.545.234
		CP	2019	6.438.920.975	<<	6.438.920.975	<<	6.438.920.975	<<	<<	6.438.920.975
		CS		6.467.320.975	<<	6.467.320.975	<<	6.467.320.975	<<	<<	6.467.320.975
1.9	***Servizi finanziari e monetazione (29.9)***	RS		42.423.275		42.423.275	<<	42.423.275			42.423.275
		CP	2017	127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539
		CS		128.314.539	<<	128.314.539	<<	128.314.539	<<	<<	128.314.539
		CP	2018	127.683.411	<<	127.683.411	<<	127.683.411	<<	<<	127.683.411
		CS		127.683.411	<<	127.683.411	<<	127.683.411	<<	<<	127.683.411
		CP	2019	127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539
		CS		127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539
1.10	***Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	262.617.376	<<	262.617.376	<<	262.617.376	<<	<<	262.617.376
		CS		262.617.376	<<	262.617.376	<<	262.617.376	<<	<<	262.617.376
		CP	2018	261.623.485	<<	261.623.485	<<	261.623.485	<<	<<	261.623.485
		CS		261.623.485	<<	261.623.485	<<	261.623.485	<<	<<	261.623.485
		CP	2019	261.989.600	<<	261.989.600	<<	261.989.600	<<	<<	261.989.600
		CS		261.989.600	<<	261.989.600	<<	261.989.600	<<	<<	261.989.600
1.11	***Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
		CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
		CP	2018	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
		CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
		CP	2019	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
		CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	RS		41.380.073.192		41.380.073.192	<<	41.380.073.192			41.380.073.192
		CP	2017	109.082.695.824	-954.773.620	108.127.922.204	-50.000.000	109.032.695.824	<<	-954.773.620	108.077.922.204
		CS		113.328.205.140	-954.773.620	112.373.431.520	-50.000.000	113.278.205.140	<<	-954.773.620	112.323.431.520
		CP	2018	107.576.549.707	-498.081.432	107.078.468.275	<<	107.576.549.707	490.000	-497.591.432	107.078.958.275
		CS		107.456.523.102	-498.081.432	106.958.441.670	<<	107.456.523.102	490.000	-497.591.432	106.958.931.670
		CP	2019	108.885.918.034	-1.646.804.811	107.239.113.223	<<	108.885.918.034	430.000	-1.646.374.811	107.239.543.223
		CS		106.709.183.376	-1.646.804.811	105.062.378.565	<<	106.709.183.376	430.000	-1.646.374.811	105.062.808.565
2.1	***Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)***	RS		289.475.232		289.475.232	<<	289.475.232			289.475.232
		CP	2017	2.792.325.181	<<	2.792.325.181	<<	2.792.325.181	<<	<<	2.792.325.181
		CS		3.319.515.551	<<	3.319.515.551	<<	3.319.515.551	<<	<<	3.319.515.551
		CP	2018	2.672.701.284	<<	2.672.701.284	<<	2.672.701.284	<<	<<	2.672.701.284
		CS		1.996.891.655	<<	1.996.891.655	<<	1.996.891.655	<<	<<	1.996.891.655
		CP	2019	3.383.123.428	<<	3.383.123.428	<<	3.383.123.428	<<	<<	3.383.123.428
		CS		2.706.388.770	<<	2.706.388.770	<<	2.706.388.770	<<	<<	2.706.388.770
2.2	***Federalismo amministrativo (3.4)***	RS		123.818.083		123.818.083	<<	123.818.083			123.818.083
		CP	2017	427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
		CS		551.542.091	<<	551.542.091	<<	551.542.091	<<	<<	551.542.091
		CP	2018	427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
		CS		427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
		CP	2019	427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
		CS		427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
2.3	***Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)***	RS		2.365.765.521		2.365.765.521	<<	2.365.765.521			2.365.765.521
		CP	2017	28.217.059.809	101.438.000	28.318.497.809	<<	28.217.059.809	<<	101.438.000	28.318.497.809
		CS		28.770.489.445	101.438.000	28.871.927.445	<<	28.770.489.445	<<	101.438.000	28.871.927.445
		CP	2018	27.717.057.827	1.472.402.000	29.189.459.827	<<	27.717.057.827	<<	1.472.402.000	29.189.459.827
		CS		29.267.840.851	1.472.402.000	30.740.242.851	<<	29.267.840.851	<<	1.472.402.000	30.740.242.851
		CP	2019	27.717.059.809	1.757.402.000	29.474.461.809	<<	27.717.059.809	<<	1.757.402.000	29.474.461.809
		CS		27.717.059.809	1.757.402.000	29.474.461.809	<<	27.717.059.809	<<	1.757.402.000	29.474.461.809

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.4	***Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)***	RS		38.561.623.789		38.561.623.789	<<	38.561.623.789			38.561.623.789
		CP	2017	75.728.205.686	-1.056.211.620	74.671.994.066	<<	75.728.205.686	<<	-1.056.211.620	74.671.994.066
		CS		78.740.505.686	-1.056.211.620	77.684.294.066	<<	78.740.505.686	<<	-1.056.211.620	77.684.294.066
		CP	2018	75.207.513.605	-1.970.483.432	73.237.030.173	<<	75.207.513.605	490.000	-1.969.993.432	73.237.520.173
		CS		74.212.513.605	-1.970.483.432	72.242.030.173	<<	74.212.513.605	490.000	-1.969.993.432	72.242.520.173
		CP	2019	75.893.205.686	-3.404.206.811	72.488.998.875	<<	75.893.205.686	430.000	-3.403.776.811	72.489.428.875
		CS		74.393.205.686	-3.404.206.811	70.988.998.875	<<	74.393.205.686	430.000	-3.403.776.811	70.989.428.875
2.5	***Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)***	RS		39.390.567		39.390.567	<<	39.390.567			39.390.567
		CP	2017	1.917.167.140	<<	1.917.167.140	-50.000.000	1.867.167.140	<<	<<	1.867.167.140
		CS		1.946.152.367	<<	1.946.152.367	-50.000.000	1.896.152.367	<<	<<	1.896.152.367
		CP	2018	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	<<	1.551.338.983
		CS		1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	<<	1.551.338.983
		CP	2019	1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	<<	1.464.591.103
		CS		1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	<<	1.464.591.103
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
		CP	2017	23.518.823.026	10.000.000	23.528.823.026	<<	23.518.823.026	<<	10.000.000	23.528.823.026
		CS		23.518.843.026	10.000.000	23.528.843.026	<<	23.518.843.026	<<	10.000.000	23.528.843.026
		CP	2018	24.401.904.977	10.000.000	24.411.904.977	<<	24.401.904.977	<<	10.000.000	24.411.904.977
		CS		24.401.924.977	10.000.000	24.411.924.977	<<	24.401.924.977	<<	10.000.000	24.411.924.977
		CP	2019	23.181.668.026	20.000.000	23.201.668.026	<<	23.181.668.026	<<	20.000.000	23.201.668.026
		CS		23.181.688.026	20.000.000	23.201.688.026	<<	23.181.688.026	<<	20.000.000	23.201.688.026
3.1	***Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	<<	22.833.841.416
		CS		22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	<<	22.833.841.416
		CP	2018	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736
		CS		23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736
		CP	2019	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	<<	22.534.301.416
		CS		22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	<<	22.534.301.416

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/6

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2	***Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)***	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
		CP	2017	684.981.610	10.000.000	694.981.610	<<	684.981.610	<<	10.000.000	694.981.610
		CS		685.001.610	10.000.000	695.001.610	<<	685.001.610	<<	10.000.000	695.001.610
		CP	2018	617.365.241	10.000.000	627.365.241	<<	617.365.241	<<	10.000.000	627.365.241
		CS		617.385.241	10.000.000	627.385.241	<<	617.385.241	<<	10.000.000	627.385.241
		CP	2019	647.366.610	20.000.000	667.366.610	<<	647.366.610	<<	20.000.000	667.366.610
		CS		647.386.610	20.000.000	667.386.610	<<	647.386.610	<<	20.000.000	667.386.610
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
4.1	***Missioni internazionali (5.8)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
		CS		997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
		CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
		CS		95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
		CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
		CS		97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/7

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		93.670.217		93.670.217	<<	93.670.217			93.670.217
		CP	2017	2.120.054.363	274.771	2.120.329.134	<<	2.120.054.363	<<	274.771	2.120.329.134
		CS		2.142.992.390	274.771	2.143.267.161	<<	2.142.992.390	<<	274.771	2.143.267.161
		CP	2018	2.118.623.273	<<	2.118.623.273	<<	2.118.623.273	<<	<<	2.118.623.273
		CS		2.129.703.024	<<	2.129.703.024	<<	2.129.703.024	<<	<<	2.129.703.024
		CP	2019	2.108.783.689	<<	2.108.783.689	<<	2.108.783.689	<<	<<	2.108.783.689
		CS		2.114.099.868	<<	2.114.099.868	<<	2.114.099.868	<<	<<	2.114.099.868
5.1	***Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)***	RS		93.670.217		93.670.217	<<	93.670.217			93.670.217
		CP	2017	1.485.485.079	274.771	1.485.759.850	<<	1.485.485.079	<<	274.771	1.485.759.850
		CS		1.508.423.106	274.771	1.508.697.877	<<	1.508.423.106	<<	274.771	1.508.697.877
		CP	2018	1.479.375.597	<<	1.479.375.597	<<	1.479.375.597	<<	<<	1.479.375.597
		CS		1.490.455.348	<<	1.490.455.348	<<	1.490.455.348	<<	<<	1.490.455.348
		CP	2019	1.464.795.620	<<	1.464.795.620	<<	1.464.795.620	<<	<<	1.464.795.620
		CS		1.470.111.799	<<	1.470.111.799	<<	1.470.111.799	<<	<<	1.470.111.799
5.2	***Sicurezza democratica (7.4)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	634.569.284	<<	634.569.284	<<	634.569.284	<<	<<	634.569.284
		CS		634.569.284	<<	634.569.284	<<	634.569.284	<<	<<	634.569.284
		CP	2018	639.247.676	<<	639.247.676	<<	639.247.676	<<	<<	639.247.676
		CS		639.247.676	<<	639.247.676	<<	639.247.676	<<	<<	639.247.676
		CP	2019	643.988.069	<<	643.988.069	<<	643.988.069	<<	<<	643.988.069
		CS		643.988.069	<<	643.988.069	<<	643.988.069	<<	<<	643.988.069

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/8

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	6 Soccorso civile (8)	RS		2.000.000		2.000.000	<<	2.000.000			2.000.000
		CP	2017	2.706.173.176	200.000.000	2.906.173.176	<<	2.706.173.176	<<	200.000.000	2.906.173.176
		CS		2.706.173.176	200.000.000	2.906.173.176	<<	2.706.173.176	<<	200.000.000	2.906.173.176
		CP	2018	2.612.246.624	300.000.000	2.912.246.624	<<	2.612.246.624	<<	300.000.000	2.912.246.624
		CS		2.612.246.624	300.000.000	2.912.246.624	<<	2.612.246.624	<<	300.000.000	2.912.246.624
		CP	2019	2.421.539.642	350.000.000	2.771.539.642	<<	2.421.539.642	<<	350.000.000	2.771.539.642
		CS		2.421.539.642	350.000.000	2.771.539.642	<<	2.421.539.642	<<	350.000.000	2.771.539.642
6.1	***Interventi per pubbliche calamita' (8.4)***	RS		2.000.000		2.000.000	<<	2.000.000			2.000.000
		CP	2017	1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
		CS		1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
		CP	2018	1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
		CS		1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
		CP	2019	1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
		CS		1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
6.2	***Protezione civile (8.5)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	1.006.033.209	<<	1.006.033.209	<<	1.006.033.209	<<	<<	1.006.033.209
		CS		1.006.033.209	<<	1.006.033.209	<<	1.006.033.209	<<	<<	1.006.033.209
		CP	2018	848.079.290	<<	848.079.290	<<	848.079.290	<<	<<	848.079.290
		CS		848.079.290	<<	848.079.290	<<	848.079.290	<<	<<	848.079.290
		CP	2019	732.095.940	<<	732.095.940	<<	732.095.940	<<	<<	732.095.940
		CS		732.095.940	<<	732.095.940	<<	732.095.940	<<	<<	732.095.940

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/9

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	RS		211.920.083		211.920.083	<<	211.920.083			211.920.083
		CP	2017	16.030.940.023	21.700.000	16.052.640.023	<<	16.030.940.023	25.000.000	46.700.000	16.077.640.023
		CS		16.240.811.995	21.700.000	16.262.511.995	<<	16.240.811.995	25.000.000	46.700.000	16.287.511.995
		CP	2018	16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934	<<	16.194.563.934	10.000.000	909.300.000	17.103.863.934
		CS		16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934	<<	16.194.563.934	10.000.000	909.300.000	17.103.863.934
		CP	2019	15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023	<<	15.827.465.023	<<	935.500.000	16.762.965.023
		CS		15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023	<<	15.827.465.023	<<	935.500.000	16.762.965.023
7.1	***Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)***	RS		209.871.972		209.871.972	<<	209.871.972			209.871.972
		CP	2017	1.659.017.906	<<	1.659.017.906	<<	1.659.017.906	<<	<<	1.659.017.906
		CS		1.868.889.878	<<	1.868.889.878	<<	1.868.889.878	<<	<<	1.868.889.878
		CP	2018	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906
		CS		1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906
		CP	2019	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906
		CS		2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906
7.2	***Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)***	RS		2.048.111		2.048.111	<<	2.048.111			2.048.111
		CP	2017	14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117	<<	14.371.922.117	25.000.000	46.700.000	14.418.622.117
		CS		14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117	<<	14.371.922.117	25.000.000	46.700.000	14.418.622.117
		CP	2018	14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028	<<	14.335.546.028	10.000.000	909.300.000	15.244.846.028
		CS		14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028	<<	14.335.546.028	10.000.000	909.300.000	15.244.846.028
		CP	2019	13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117	<<	13.618.447.117	<<	935.500.000	14.553.947.117
		CS		13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117	<<	13.618.447.117	<<	935.500.000	14.553.947.117

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/10

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	RS		1.180.107.632		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632
		CP	2017	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932
		CS		3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932
		CP	2018	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359
		CS		6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359
		CP	2019	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900
		CS		4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900
8.1	***Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)***	RS		1.180.107.632		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632
		CP	2017	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932
		CS		3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932
		CP	2018	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359
		CS		6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359
		CP	2019	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900
		CS		4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900
	9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	RS		580.000.000		580.000.000	<<	580.000.000			580.000.000
		CP	2017	250.000.000	<<	250.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	250.000.000
		CS		530.000.000	<<	530.000.000	<<	530.000.000	<<	<<	530.000.000
		CP	2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
		CS		910.000.000	<<	910.000.000	<<	910.000.000	<<	<<	910.000.000
		CP	2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
		CS		1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
9.1	***Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)***	RS		580.000.000		580.000.000	<<	580.000.000			580.000.000
		CP	2017	250.000.000	<<	250.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	250.000.000
		CS		530.000.000	<<	530.000.000	<<	530.000.000	<<	<<	530.000.000
		CP	2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
		CS		910.000.000	<<	910.000.000	<<	910.000.000	<<	<<	910.000.000
		CP	2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
		CS		1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/11

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	10 Comunicazioni (15)	RS		244.102.500		244.102.500	<<	244.102.500			244.102.500
		CP	2017	612.357.948	<<	612.357.948	67.871.017	680.228.965	-4.200.000	-4.200.000	676.028.965
		CS		612.357.948	<<	612.357.948	67.871.017	680.228.965	-4.200.000	-4.200.000	676.028.965
		CP	2018	484.911.331	<<	484.911.331	66.347.210	551.258.541	<<	<<	551.258.541
		CS		484.911.331	<<	484.911.331	66.347.210	551.258.541	<<	<<	551.258.541
		CP	2019	486.445.815	<<	486.445.815	66.312.178	552.757.993	<<	<<	552.757.993
		CS		486.445.815	<<	486.445.815	66.312.178	552.757.993	<<	<<	552.757.993
10.1	***Servizi postali (15.3)***	RS		188.148.005		188.148.005	<<	188.148.005			188.148.005
		CP	2017	448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822
		CS		448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822
		CP	2018	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
		CS		323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
		CP	2019	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
		CS		323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
10.2	***Sostegno all'editoria (15.4)***	RS		55.954.495		55.954.495	<<	55.954.495			55.954.495
		CP	2017	163.902.126	<<	163.902.126	67.871.017	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
		CS		163.902.126	<<	163.902.126	67.871.017	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
		CP	2018	161.440.509	<<	161.440.509	66.347.210	227.787.719	<<	<<	227.787.719
		CS		161.440.509	<<	161.440.509	66.347.210	227.787.719	<<	<<	227.787.719
		CP	2019	162.974.993	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171
		CS		162.974.993	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/12

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	11 Ricerca e innovazione (17)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CS		99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CP	2018	99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CS		99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CP	2019	99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
		CS		99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
11.1	***Ricerca di base e applicata (17.15)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CS		99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CP	2018	99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CS		99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CP	2019	99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
		CS		99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS		62.732.211		62.732.211	<<	62.732.211			62.732.211
		CP	2017	175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
		CS		175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
		CP	2018	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
		CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
		CP	2019	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
		CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
12.2	***Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)***	RS		62.732.211		62.732.211	<<	62.732.211			62.732.211
		CP	2017	175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
		CS		175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
		CP	2018	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
		CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
		CP	2019	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
		CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/13

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	13 Casa e assetto urbanistico (19)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
		CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
13.1	***Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
		CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	RS		24.372.429		24.372.429	<<	24.372.429			24.372.429
		CP	2017	1.147.206.791	14.000.000	1.161.206.791	1.500.000	1.148.706.791	17.300.000	31.300.000	1.180.006.791
		CS		1.151.787.215	14.000.000	1.165.787.215	1.500.000	1.153.287.215	17.300.000	31.300.000	1.184.587.215
		CP	2018	1.091.441.911	24.000.000	1.115.441.911	1.500.000	1.092.941.911	8.300.000	32.300.000	1.125.241.911
		CS		1.091.434.911	24.000.000	1.115.434.911	1.500.000	1.092.934.911	8.300.000	32.300.000	1.125.234.911
		CP	2019	1.093.137.759	23.000.000	1.116.137.759	1.500.000	1.094.637.759	8.300.000	31.300.000	1.125.937.759
		CS		1.093.130.759	23.000.000	1.116.130.759	1.500.000	1.094.630.759	8.300.000	31.300.000	1.125.930.759
14.1	***Protezione sociale per particolari categorie (24.5)***	RS		10.527.217		10.527.217	<<	10.527.217			10.527.217
		CP	2017	379.306.410	14.000.000	393.306.410	1.500.000	380.806.410	17.000.000	31.000.000	411.806.410
		CS		380.306.410	14.000.000	394.306.410	1.500.000	381.806.410	17.000.000	31.000.000	412.806.410
		CP	2018	333.719.936	24.000.000	357.719.936	1.500.000	335.219.936	8.000.000	32.000.000	367.219.936
		CS		333.719.936	24.000.000	357.719.936	1.500.000	335.219.936	8.000.000	32.000.000	367.219.936
		CP	2019	335.537.427	23.000.000	358.537.427	1.500.000	337.037.427	8.000.000	31.000.000	368.037.427
		CS		335.537.427	23.000.000	358.537.427	1.500.000	337.037.427	8.000.000	31.000.000	368.037.427

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/14

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
14.2	***Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)***	RS		6.960.877		6.960.877	<<	6.960.877			6.960.877
		CP	2017	102.092.178	<<	102.092.178	<<	102.092.178	<<	<<	102.092.178
		CS		102.132.749	<<	102.132.749	<<	102.132.749	<<	<<	102.132.749
		CP	2018	101.953.069	<<	101.953.069	<<	101.953.069	<<	<<	101.953.069
		CS		101.953.069	<<	101.953.069	<<	101.953.069	<<	<<	101.953.069
		CP	2019	101.792.129	<<	101.792.129	<<	101.792.129	<<	<<	101.792.129
		CS		101.792.129	<<	101.792.129	<<	101.792.129	<<	<<	101.792.129
14.3	***Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)***	RS		6.884.335		6.884.335	<<	6.884.335			6.884.335
		CP	2017	665.808.203	<<	665.808.203	<<	665.808.203	300.000	300.000	666.108.203
		CS		669.348.056	<<	669.348.056	<<	669.348.056	300.000	300.000	669.648.056
		CP	2018	655.768.906	<<	655.768.906	<<	655.768.906	300.000	300.000	656.068.906
		CS		655.761.906	<<	655.761.906	<<	655.761.906	300.000	300.000	656.061.906
		CP	2019	655.808.203	<<	655.808.203	<<	655.808.203	300.000	300.000	656.108.203
		CS		655.801.203	<<	655.801.203	<<	655.801.203	300.000	300.000	656.101.203
	15 Politiche previdenziali (25)	RS		59.200.538		59.200.538	<<	59.200.538			59.200.538
		CP	2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CS		11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CP	2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CS		11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CP	2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
		CS		11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
15.1	***Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)***	RS		59.200.538		59.200.538	<<	59.200.538			59.200.538
		CP	2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CS		11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CP	2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CS		11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CP	2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
		CS		11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/15

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	<<	1.088.400.003
		CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
		CP	2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
		CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
		CP	2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
		CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
16.1	***Rapporti con le confessioni religiose (27.7)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	<<	1.088.400.003
		CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
		CP	2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
		CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
		CP	2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
		CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	RS		26.310		26.310	<<	26.310			26.310
		CP	2017	2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	<<	2.326.382.555	<<	45.000.000	2.371.382.555
		CS		2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	<<	2.326.382.555	<<	45.000.000	2.371.382.555
		CP	2018	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	<<	2.242.250.071
		CS		2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	<<	2.242.250.071
		CP	2019	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	<<	2.234.459.261
		CS		2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	<<	2.234.459.261
17.1	***Organi costituzionali (1.1)***	RS		26.310		26.310	<<	26.310			26.310
		CP	2017	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731
		CS		1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731
		CP	2018	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	<<	1.768.295.865
		CS		1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	<<	1.768.295.865
		CP	2019	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731
		CS		1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/16

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
17.2	***Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	558.068.824	45.000.000	603.068.824	<<	558.068.824	<<	45.000.000	603.068.824
		CS		558.068.824	45.000.000	603.068.824	<<	558.068.824	<<	45.000.000	603.068.824
		CP	2018	473.954.206	<<	473.954.206	<<	473.954.206	<<	<<	473.954.206
		CS		473.954.206	<<	473.954.206	<<	473.954.206	<<	<<	473.954.206
		CP	2019	466.145.530	<<	466.145.530	<<	466.145.530	<<	<<	466.145.530
		CS		466.145.530	<<	466.145.530	<<	466.145.530	<<	<<	466.145.530
	18 Giovani e sport (30)	RS		12.163.023		12.163.023	<<	12.163.023			12.163.023
		CP	2017	786.235.404	<<	786.235.404	<<	786.235.404	1.000.000	1.000.000	787.235.404
		CS		786.235.404	<<	786.235.404	<<	786.235.404	1.000.000	1.000.000	787.235.404
		CP	2018	663.389.328	<<	663.389.328	<<	663.389.328	1.000.000	1.000.000	664.389.328
		CS		663.389.328	<<	663.389.328	<<	663.389.328	1.000.000	1.000.000	664.389.328
		CP	2019	605.373.690	<<	605.373.690	<<	605.373.690	1.000.000	1.000.000	606.373.690
		CS		605.373.690	<<	605.373.690	<<	605.373.690	1.000.000	1.000.000	606.373.690
18.1	***Attivita' ricreative e sport (30.1)***	RS		12.163.023		12.163.023	<<	12.163.023			12.163.023
		CP	2017	668.472.951	<<	668.472.951	<<	668.472.951	1.000.000	1.000.000	669.472.951
		CS		668.472.951	<<	668.472.951	<<	668.472.951	1.000.000	1.000.000	669.472.951
		CP	2018	548.490.679	<<	548.490.679	<<	548.490.679	1.000.000	1.000.000	549.490.679
		CS		548.490.679	<<	548.490.679	<<	548.490.679	1.000.000	1.000.000	549.490.679
		CP	2019	488.655.456	<<	488.655.456	<<	488.655.456	1.000.000	1.000.000	489.655.456
		CS		488.655.456	<<	488.655.456	<<	488.655.456	1.000.000	1.000.000	489.655.456
18.2	***Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	117.762.453	<<	117.762.453	<<	117.762.453	<<	<<	117.762.453
		CS		117.762.453	<<	117.762.453	<<	117.762.453	<<	<<	117.762.453
		CP	2018	114.898.649	<<	114.898.649	<<	114.898.649	<<	<<	114.898.649
		CS		114.898.649	<<	114.898.649	<<	114.898.649	<<	<<	114.898.649
		CP	2019	116.718.234	<<	116.718.234	<<	116.718.234	<<	<<	116.718.234
		CS		116.718.234	<<	116.718.234	<<	116.718.234	<<	<<	116.718.234

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/17

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	19 Giustizia (6)	RS		39.962.727		39.962.727	<<	39.962.727			39.962.727
		CP	2017	401.109.347	<<	401.109.347	<<	401.109.347	<<	<<	401.109.347
		CS		401.109.392	<<	401.109.392	<<	401.109.392	<<	<<	401.109.392
		CP	2018	393.643.924	<<	393.643.924	<<	393.643.924	<<	<<	393.643.924
		CS		393.683.924	<<	393.683.924	<<	393.683.924	<<	<<	393.683.924
		CP	2019	392.500.653	<<	392.500.653	<<	392.500.653	<<	<<	392.500.653
		CS		392.500.653	<<	392.500.653	<<	392.500.653	<<	<<	392.500.653
19.1	***Giustizia tributaria (6.5)***	RS		39.962.727		39.962.727	<<	39.962.727			39.962.727
		CP	2017	193.304.512	<<	193.304.512	<<	193.304.512	<<	<<	193.304.512
		CS		193.304.512	<<	193.304.512	<<	193.304.512	<<	<<	193.304.512
		CP	2018	187.519.591	<<	187.519.591	<<	187.519.591	<<	<<	187.519.591
		CS		187.519.591	<<	187.519.591	<<	187.519.591	<<	<<	187.519.591
		CP	2019	186.758.402	<<	186.758.402	<<	186.758.402	<<	<<	186.758.402
		CS		186.758.402	<<	186.758.402	<<	186.758.402	<<	<<	186.758.402
19.2	***Giustizia amministrativa (6.7)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	173.355.434	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434
		CS		173.355.479	<<	173.355.479	<<	173.355.479	<<	<<	173.355.479
		CP	2018	171.745.227	<<	171.745.227	<<	171.745.227	<<	<<	171.745.227
		CS		171.785.227	<<	171.785.227	<<	171.785.227	<<	<<	171.785.227
		CP	2019	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
		CS		171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
19.3	***Autogoverno della magistratura (6.8)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
		CS		34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
		CP	2019	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS		34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/18

Unità di Voto	Missione / *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	RS		16.141.925.541		16.141.925.541	<<	16.141.925.541			16.141.925.541
		CP	2017	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	<<	3.489.320.085
		CS		2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	<<	2.621.320.085
		CP	2018	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	<<	3.939.223.046
		CS		3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	<<	3.521.223.046
		CP	2019	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	<<	4.120.320.085
		CS		3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	<<	3.821.320.085
20.1	***Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)***	RS		16.141.925.541		16.141.925.541	<<	16.141.925.541			16.141.925.541
		CP	2017	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	<<	3.489.320.085
		CS		2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	<<	2.621.320.085
		CP	2018	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	<<	3.939.223.046
		CS		3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	<<	3.521.223.046
		CP	2019	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	<<	4.120.320.085
		CS		3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	<<	3.821.320.085
	21 Debito pubblico (34)	RS		178.574.783		178.574.783	<<	178.574.783			178.574.783
		CP	2017	326.419.848.865	<<	326.419.848.865	<<	326.419.848.865	<<	<<	326.419.848.865
		CS		326.419.850.365	<<	326.419.850.365	<<	326.419.850.365	<<	<<	326.419.850.365
		CP	2018	298.738.631.865	<<	298.738.631.865	<<	298.738.631.865	<<	<<	298.738.631.865
		CS		298.738.633.365	<<	298.738.633.365	<<	298.738.633.365	<<	<<	298.738.633.365
		CP	2019	310.058.625.090	<<	310.058.625.090	<<	310.058.625.090	<<	<<	310.058.625.090
		CS		310.058.633.365	<<	310.058.633.365	<<	310.058.633.365	<<	<<	310.058.633.365
21.1	***Oneri per il servizio del debito statale (34.1)***	RS		45.432.307		45.432.307	<<	45.432.307			45.432.307
		CP	2017	74.236.148.865	<<	74.236.148.865	<<	74.236.148.865	<<	<<	74.236.148.865
		CS		74.236.150.365	<<	74.236.150.365	<<	74.236.150.365	<<	<<	74.236.150.365
		CP	2018	73.733.031.865	<<	73.733.031.865	<<	73.733.031.865	<<	<<	73.733.031.865
		CS		73.733.033.365	<<	73.733.033.365	<<	73.733.033.365	<<	<<	73.733.033.365
		CP	2019	71.953.025.090	<<	71.953.025.090	<<	71.953.025.090	<<	<<	71.953.025.090
		CS		71.953.033.365	<<	71.953.033.365	<<	71.953.033.365	<<	<<	71.953.033.365

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/19

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
21.2	***Rimborsi del debito statale (34.2)***	RS		133.142.476		133.142.476	<<	133.142.476			133.142.476
		CP	2017	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000
		CS		252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000
		CP	2018	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000
		CS		225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000
		CP	2019	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000
		CS		238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000
	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		130.474.505		130.474.505	<<	130.474.505			130.474.505
		CP	2017	791.701.787	9.000.000	800.701.787	<<	791.701.787	<<	9.000.000	800.701.787
		CS		847.981.409	9.000.000	856.981.409	<<	847.981.409	<<	9.000.000	856.981.409
		CP	2018	771.578.708	22.079.548	793.658.256	<<	771.578.708	<<	22.079.548	793.658.256
		CS		778.202.960	22.079.548	800.282.508	<<	778.202.960	<<	22.079.548	800.282.508
		CP	2019	774.766.153	2.000.000	776.766.153	<<	774.766.153	<<	2.000.000	776.766.153
		CS		778.424.645	2.000.000	780.424.645	<<	778.424.645	<<	2.000.000	780.424.645
22.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		1.129.292		1.129.292	<<	1.129.292			1.129.292
		CP	2017	21.017.134	<<	21.017.134	<<	21.017.134	<<	<<	21.017.134
		CS		21.017.134	<<	21.017.134	<<	21.017.134	<<	<<	21.017.134
		CP	2018	20.913.566	<<	20.913.566	<<	20.913.566	<<	<<	20.913.566
		CS		20.928.731	<<	20.928.731	<<	20.928.731	<<	<<	20.928.731
		CP	2019	20.936.019	<<	20.936.019	<<	20.936.019	<<	<<	20.936.019
		CS		20.951.184	<<	20.951.184	<<	20.951.184	<<	<<	20.951.184
22.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		51.831.882		51.831.882	<<	51.831.882			51.831.882
		CP	2017	190.240.575	<<	190.240.575	<<	190.240.575	<<	<<	190.240.575
		CS		238.391.409	<<	238.391.409	<<	238.391.409	<<	<<	238.391.409
		CP	2018	189.818.131	<<	189.818.131	<<	189.818.131	<<	<<	189.818.131
		CS		193.281.118	<<	193.281.118	<<	193.281.118	<<	<<	193.281.118
		CP	2019	192.661.202	<<	192.661.202	<<	192.661.202	<<	<<	192.661.202
		CS		193.158.429	<<	193.158.429	<<	193.158.429	<<	<<	193.158.429

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/20

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
22.3	***Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)***	RS		37.224.035		37.224.035	<<	37.224.035			37.224.035
		CP	2017	344.234.870	6.000.000	350.234.870	<<	344.234.870	<<	6.000.000	350.234.870
		CS		344.234.870	6.000.000	350.234.870	<<	344.234.870	<<	6.000.000	350.234.870
		CP	2018	325.620.930	15.079.548	340.700.478	<<	325.620.930	<<	15.079.548	340.700.478
		CS		325.620.930	15.079.548	340.700.478	<<	325.620.930	<<	15.079.548	340.700.478
		CP	2019	326.867.321	-5.000.000	321.867.321	<<	326.867.321	<<	-5.000.000	321.867.321
		CS		326.867.321	-5.000.000	321.867.321	<<	326.867.321	<<	-5.000.000	321.867.321
22.4	***Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)***	RS		1.815.449		1.815.449	<<	1.815.449			1.815.449
		CP	2017	131.244.454	<<	131.244.454	<<	131.244.454	<<	<<	131.244.454
		CS		131.244.454	<<	131.244.454	<<	131.244.454	<<	<<	131.244.454
		CP	2018	132.674.628	<<	132.674.628	<<	132.674.628	<<	<<	132.674.628
		CS		132.674.628	<<	132.674.628	<<	132.674.628	<<	<<	132.674.628
		CP	2019	130.681.352	<<	130.681.352	<<	130.681.352	<<	<<	130.681.352
		CS		130.681.352	<<	130.681.352	<<	130.681.352	<<	<<	130.681.352
22.5	***Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)***	RS		38.473.847		38.473.847	<<	38.473.847			38.473.847
		CP	2017	104.964.754	3.000.000	107.964.754	<<	104.964.754	<<	3.000.000	107.964.754
		CS		113.093.542	3.000.000	116.093.542	<<	113.093.542	<<	3.000.000	116.093.542
		CP	2018	102.551.453	7.000.000	109.551.453	<<	102.551.453	<<	7.000.000	109.551.453
		CS		105.697.553	7.000.000	112.697.553	<<	105.697.553	<<	7.000.000	112.697.553
		CP	2019	103.620.259	7.000.000	110.620.259	<<	103.620.259	<<	7.000.000	110.620.259
		CS		106.766.359	7.000.000	113.766.359	<<	106.766.359	<<	7.000.000	113.766.359

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/21

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	23 Fondi da ripartire (33)	RS		1.033.797.852		1.033.797.852	<<	1.033.797.852			1.033.797.852
		CP	2017	11.947.111.892	709.600.000	12.656.711.892	-92.250.000	11.854.861.892	-317.380.000	392.220.000	12.247.081.892
		CS		18.867.111.892	709.600.000	19.576.711.892	-92.250.000	18.774.861.892	-317.380.000	392.220.000	19.167.081.892
		CP	2018	11.657.892.848	2.794.100.000	14.451.992.848	-3.250.000	11.654.642.848	-355.050.000	2.439.050.000	14.093.692.848
		CS		18.657.892.848	1.694.100.000	20.351.992.848	-3.250.000	18.654.642.848	-355.050.000	1.339.050.000	19.993.692.848
		CP	2019	10.639.190.308	4.109.600.000	14.748.790.308	-3.250.000	10.635.940.308	-373.348.000	3.736.252.000	14.372.192.308
		CS		16.839.190.308	4.109.600.000	20.948.790.308	-3.250.000	16.835.940.308	-373.348.000	3.736.252.000	20.572.192.308
23.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	RS		1.033.797.852		1.033.797.852	<<	1.033.797.852			1.033.797.852
		CP	2017	6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962	-91.750.000	6.814.723.962	-243.060.000	216.540.000	7.031.263.962
		CS		6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962	-91.750.000	6.814.723.962	-243.060.000	216.540.000	7.031.263.962
		CP	2018	6.601.072.656	2.344.100.000	8.945.172.656	-1.750.000	6.599.322.656	-241.730.000	2.102.370.000	8.701.692.656
		CS		6.601.072.656	1.244.100.000	7.845.172.656	-1.750.000	6.599.322.656	-241.730.000	1.002.370.000	7.601.692.656
		CP	2019	5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116	-1.750.000	5.622.890.116	-245.328.000	3.364.272.000	8.987.162.116
		CS		5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116	-1.750.000	5.622.890.116	-245.328.000	3.364.272.000	8.987.162.116
23.2	***Fondi di riserva e speciali (33.2)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	5.040.637.930	250.000.000	5.290.637.930	-500.000	5.040.137.930	-74.320.000	175.680.000	5.215.817.930
		CS		11.960.637.930	250.000.000	12.210.637.930	-500.000	11.960.137.930	-74.320.000	175.680.000	12.135.817.930
		CP	2018	5.056.820.192	450.000.000	5.506.820.192	-1.500.000	5.055.320.192	-113.320.000	336.680.000	5.392.000.192
		CS		12.056.820.192	450.000.000	12.506.820.192	-1.500.000	12.055.320.192	-113.320.000	336.680.000	12.392.000.192
		CP	2019	5.014.550.192	500.000.000	5.514.550.192	-1.500.000	5.013.050.192	-128.020.000	371.980.000	5.385.030.192
		CS		11.214.550.192	500.000.000	11.714.550.192	-1.500.000	11.213.050.192	-128.020.000	371.980.000	11.585.030.192

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/22

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Sostegno al settore agricolo Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Politiche per il lavoro (26)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Infortuni sul lavoro Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/1

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	RS		6.748.435.455		6.748.435.455	<<	6.748.435.455			6.748.435.455
	CP	2017	86.545.138.434	2.500.000	86.547.638.434	<<	86.545.138.434	84.810.000	87.310.000	86.632.448.434
	CS		88.186.650.937	2.500.000	88.189.150.937	<<	88.186.650.937	47.310.000	49.810.000	88.236.460.937
	CP	2018	86.294.803.328	2.500.000	86.297.303.328	<<	86.294.803.328	1.480.000	3.980.000	86.298.783.328
	CS		86.665.106.090	2.500.000	86.667.606.090	<<	86.665.106.090	-77.020.000	-74.520.000	86.590.586.090
	CP	2019	86.113.978.098	2.500.000	86.116.478.098	<<	86.113.978.098	1.230.000	3.730.000	86.117.708.098
	CS		86.454.480.875	2.500.000	86.456.980.875	<<	86.454.480.875	-102.270.000	-99.770.000	86.354.710.875
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	RS		68.132.624		68.132.624	<<	68.132.624			68.132.624
	CP	2017	1.180.738.824	<<	1.180.738.824	<<	1.180.738.824	<<	<<	1.180.738.824
	CS		1.180.768.872	<<	1.180.768.872	<<	1.180.768.872	<<	<<	1.180.768.872
	CP	2018	1.176.720.198	<<	1.176.720.198	<<	1.176.720.198	<<	<<	1.176.720.198
	CS		1.176.789.403	<<	1.176.789.403	<<	1.176.789.403	<<	<<	1.176.789.403
	CP	2019	1.076.587.108	<<	1.076.587.108	<<	1.076.587.108	<<	<<	1.076.587.108
	CS		1.076.607.583	<<	1.076.607.583	<<	1.076.607.583	<<	<<	1.076.607.583
Spese di personale per il programma	RS		148.018		148.018	<<	148.018			148.018
	CP	2017	27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CS		27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CP	2018	24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CS		24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CP	2019	23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543
	CS		23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543
Spese correnti	RS		148.018		148.018	<<	148.018			148.018
	CP	2017	27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CS		27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CP	2018	24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CS		24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CP	2019	23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543
	CS		23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/2

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	RS		5.073.446		5.073.446	<<	5.073.446			5.073.446
	CP	2017	28.337.102	<<	28.337.102	<<	28.337.102	<<	<<	28.337.102
	CS		28.367.150	<<	28.367.150	<<	28.367.150	<<	<<	28.367.150
	CP	2018	28.354.593	<<	28.354.593	<<	28.354.593	<<	<<	28.354.593
	CS		28.423.798	<<	28.423.798	<<	28.423.798	<<	<<	28.423.798
	CP	2019	28.441.371	<<	28.441.371	<<	28.441.371	<<	<<	28.441.371
	CS		28.461.846	<<	28.461.846	<<	28.461.846	<<	<<	28.461.846
Spese correnti	RS		5.033.950		5.033.950	<<	5.033.950			5.033.950
	CP	2017	28.244.516	<<	28.244.516	<<	28.244.516	<<	<<	28.244.516
	CS		28.244.516	<<	28.244.516	<<	28.244.516	<<	<<	28.244.516
	CP	2018	28.262.007	<<	28.262.007	<<	28.262.007	<<	<<	28.262.007
	CS		28.309.736	<<	28.309.736	<<	28.309.736	<<	<<	28.309.736
	CP	2019	28.348.785	<<	28.348.785	<<	28.348.785	<<	<<	28.348.785
	CS		28.348.784	<<	28.348.784	<<	28.348.784	<<	<<	28.348.784
Spese in conto capitale	RS		39.496		39.496	<<	39.496			39.496
	CP	2017	92.586	<<	92.586	<<	92.586	<<	<<	92.586
	CS		122.634	<<	122.634	<<	122.634	<<	<<	122.634
	CP	2018	92.586	<<	92.586	<<	92.586	<<	<<	92.586
	CS		114.062	<<	114.062	<<	114.062	<<	<<	114.062
	CP	2019	92.586	<<	92.586	<<	92.586	<<	<<	92.586
	CS		113.062	<<	113.062	<<	113.062	<<	<<	113.062
Gestione di tributi speciali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	120.355.964	<<	120.355.964	<<	120.355.964	<<	<<	120.355.964
	CS		120.355.964	<<	120.355.964	<<	120.355.964	<<	<<	120.355.964
	CP	2018	120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231
	CS		120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231
	CP	2019	120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231
	CS		120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/3

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	120.355.964	<<	120.355.964	<<	120.355.964	<<	<<	120.355.964
	CS		120.355.964	<<	120.355.964	<<	120.355.964	<<	<<	120.355.964
	CP	2018	120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231
	CS		120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231
	CP	2019	120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231
	CS		120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	RS		42.125.906		42.125.906	<<	42.125.906			42.125.906
	CP	2017	11.201.614	<<	11.201.614	<<	11.201.614	<<	<<	11.201.614
	CS		11.201.614	<<	11.201.614	<<	11.201.614	<<	<<	11.201.614
	CP	2018	11.182.497	<<	11.182.497	<<	11.182.497	<<	<<	11.182.497
	CS		11.182.497	<<	11.182.497	<<	11.182.497	<<	<<	11.182.497
	CP	2019	11.201.614	<<	11.201.614	<<	11.201.614	<<	<<	11.201.614
	CS		11.201.614	<<	11.201.614	<<	11.201.614	<<	<<	11.201.614
Spese correnti	RS		884.681		884.681	<<	884.681			884.681
	CP	2017	1.201.614	<<	1.201.614	<<	1.201.614	<<	<<	1.201.614
	CS		1.201.614	<<	1.201.614	<<	1.201.614	<<	<<	1.201.614
	CP	2018	1.182.497	<<	1.182.497	<<	1.182.497	<<	<<	1.182.497
	CS		1.182.497	<<	1.182.497	<<	1.182.497	<<	<<	1.182.497
	CP	2019	1.201.614	<<	1.201.614	<<	1.201.614	<<	<<	1.201.614
	CS		1.201.614	<<	1.201.614	<<	1.201.614	<<	<<	1.201.614
Spese in conto capitale	RS		41.241.225		41.241.225	<<	41.241.225			41.241.225
	CP	2017	10.000.000	<<	10.000.000	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	CS		10.000.000	<<	10.000.000	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	CP	2018	10.000.000	<<	10.000.000	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	CS		10.000.000	<<	10.000.000	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	CP	2019	10.000.000	<<	10.000.000	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	CS		10.000.000	<<	10.000.000	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	RS		20.785.254		20.785.254	<<	20.785.254			20.785.254
	CP	2017	860.945.349	<<	860.945.349	<<	860.945.349	<<	<<	860.945.349
	CS		860.945.349	<<	860.945.349	<<	860.945.349	<<	<<	860.945.349
	CP	2018	857.945.349	<<	857.945.349	<<	857.945.349	<<	<<	857.945.349
	CS		857.945.349	<<	857.945.349	<<	857.945.349	<<	<<	857.945.349
	CP	2019	857.945.349	<<	857.945.349	<<	857.945.349	<<	<<	857.945.349
	CS		857.945.349	<<	857.945.349	<<	857.945.349	<<	<<	857.945.349
Spese correnti	RS		385.254		385.254	<<	385.254			385.254
	CP	2017	859.445.349	<<	859.445.349	<<	859.445.349	<<	<<	859.445.349
	CS		859.445.349	<<	859.445.349	<<	859.445.349	<<	<<	859.445.349
	CP	2018	856.445.349	<<	856.445.349	<<	856.445.349	<<	<<	856.445.349
	CS		856.445.349	<<	856.445.349	<<	856.445.349	<<	<<	856.445.349
	CP	2019	856.445.349	<<	856.445.349	<<	856.445.349	<<	<<	856.445.349
	CS		856.445.349	<<	856.445.349	<<	856.445.349	<<	<<	856.445.349
Spese in conto capitale	RS		20.400.000		20.400.000	<<	20.400.000			20.400.000
	CP	2017	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CP	2018	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CP	2019	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	117.600.000	<<	117.600.000	<<	117.600.000	<<	<<	117.600.000
	CS		117.600.000	<<	117.600.000	<<	117.600.000	<<	<<	117.600.000
	CP	2018	119.700.000	<<	119.700.000	<<	119.700.000	<<	<<	119.700.000
	CS		119.700.000	<<	119.700.000	<<	119.700.000	<<	<<	119.700.000
	CP	2019	20.300.000	<<	20.300.000	<<	20.300.000	<<	<<	20.300.000
	CS		20.300.000	<<	20.300.000	<<	20.300.000	<<	<<	20.300.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/5

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	117.600.000	<<	117.600.000	<<	117.600.000	<<	<<	117.600.000
	CS		117.600.000	<<	117.600.000	<<	117.600.000	<<	<<	117.600.000
	CP	2018	119.700.000	<<	119.700.000	<<	119.700.000	<<	<<	119.700.000
	CS		119.700.000	<<	119.700.000	<<	119.700.000	<<	<<	119.700.000
	CP	2019	20.300.000	<<	20.300.000	<<	20.300.000	<<	<<	20.300.000
	CS		20.300.000	<<	20.300.000	<<	20.300.000	<<	<<	20.300.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti giurisdizionali di negoziazione assistita	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CS		15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CP	2018	15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CS		15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CP	2019	15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CS		15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CS		15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CP	2018	15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CS		15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CP	2019	15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	CS		15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	RS		145.300.440		145.300.440	<<	145.300.440			145.300.440
	CP	2017	2.683.818.865	<<	2.683.818.865	<<	2.683.818.865	<<	<<	2.683.818.865
	CS		2.738.332.096	<<	2.738.332.096	<<	2.738.332.096	<<	<<	2.738.332.096
	CP	2018	2.671.451.022	<<	2.671.451.022	<<	2.671.451.022	<<	<<	2.671.451.022
	CS		2.679.415.342	<<	2.679.415.342	<<	2.679.415.342	<<	<<	2.679.415.342
	CP	2019	2.646.659.864	<<	2.646.659.864	<<	2.646.659.864	<<	<<	2.646.659.864
	CS		2.647.172.464	<<	2.647.172.464	<<	2.647.172.464	<<	<<	2.647.172.464
Spese di personale per il programma	RS		39.798.325		39.798.325	<<	39.798.325			39.798.325
	CP	2017	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	<<	2.232.818.452
	CS		2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	<<	2.232.818.452
	CP	2018	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	<<	2.225.430.999
	CS		2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	<<	2.225.430.999
	CP	2019	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	<<	2.206.141.543
	CS		2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	<<	2.206.141.543

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		39.798.325		39.798.325	<<	39.798.325			39.798.325
	CP	2017	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	<<	2.232.818.452
	CS		2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	<<	2.232.818.452
	CP	2018	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	<<	2.225.430.999
	CS		2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	<<	2.225.430.999
	CP	2019	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	<<	2.206.141.543
	CS		2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	<<	2.206.141.543
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	RS		126.119		126.119	<<	126.119			126.119
	CP	2017	18.839.001	<<	18.839.001	<<	18.839.001	<<	<<	18.839.001
	CS		18.839.001	<<	18.839.001	<<	18.839.001	<<	<<	18.839.001
	CP	2018	18.818.257	<<	18.818.257	<<	18.818.257	<<	<<	18.818.257
	CS		18.818.257	<<	18.818.257	<<	18.818.257	<<	<<	18.818.257
	CP	2019	18.839.069	<<	18.839.069	<<	18.839.069	<<	<<	18.839.069
	CS		18.839.069	<<	18.839.069	<<	18.839.069	<<	<<	18.839.069
Spese correnti	RS		126.119		126.119	<<	126.119			126.119
	CP	2017	18.839.001	<<	18.839.001	<<	18.839.001	<<	<<	18.839.001
	CS		18.839.001	<<	18.839.001	<<	18.839.001	<<	<<	18.839.001
	CP	2018	18.818.257	<<	18.818.257	<<	18.818.257	<<	<<	18.818.257
	CS		18.818.257	<<	18.818.257	<<	18.818.257	<<	<<	18.818.257
	CP	2019	18.839.069	<<	18.839.069	<<	18.839.069	<<	<<	18.839.069
	CS		18.839.069	<<	18.839.069	<<	18.839.069	<<	<<	18.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	RS		22.383.434		22.383.434	<<	22.383.434			22.383.434
	CP	2017	260.849.502	<<	260.849.502	<<	260.849.502	<<	<<	260.849.502
	CS		260.910.386	<<	260.910.386	<<	260.910.386	<<	<<	260.910.386
	CP	2018	258.393.868	<<	258.393.868	<<	258.393.868	<<	<<	258.393.868
	CS		258.393.868	<<	258.393.868	<<	258.393.868	<<	<<	258.393.868
	CP	2019	260.752.342	<<	260.752.342	<<	260.752.342	<<	<<	260.752.342
	CS		260.752.342	<<	260.752.342	<<	260.752.342	<<	<<	260.752.342

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/8

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		22.383.434		22.383.434	<<	22.383.434			22.383.434
	CP	2017	260.849.502	<<	260.849.502	<<	260.849.502	<<	<<	260.849.502
	CS		260.910.386	<<	260.910.386	<<	260.910.386	<<	<<	260.910.386
	CP	2018	258.393.868	<<	258.393.868	<<	258.393.868	<<	<<	258.393.868
	CS		258.393.868	<<	258.393.868	<<	258.393.868	<<	<<	258.393.868
	CP	2019	260.752.342	<<	260.752.342	<<	260.752.342	<<	<<	260.752.342
	CS		260.752.342	<<	260.752.342	<<	260.752.342	<<	<<	260.752.342
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	RS		343.559		343.559	<<	343.559			343.559
	CP	2017	5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CS		5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CP	2018	5.582.154	<<	5.582.154	<<	5.582.154	<<	<<	5.582.154
	CS		5.582.154	<<	5.582.154	<<	5.582.154	<<	<<	5.582.154
	CP	2019	5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CS		5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
Spese correnti	RS		343.559		343.559	<<	343.559			343.559
	CP	2017	5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CS		5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CP	2018	5.582.154	<<	5.582.154	<<	5.582.154	<<	<<	5.582.154
	CS		5.582.154	<<	5.582.154	<<	5.582.154	<<	<<	5.582.154
	CP	2019	5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CS		5.672.561	<<	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
Trattamenti pensionistici	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	37.641.250	<<	37.641.250	<<	37.641.250	<<	<<	37.641.250
	CS		37.641.250	<<	37.641.250	<<	37.641.250	<<	<<	37.641.250
	CP	2018	36.073.750	<<	36.073.750	<<	36.073.750	<<	<<	36.073.750
	CS		36.073.750	<<	36.073.750	<<	36.073.750	<<	<<	36.073.750
	CP	2019	35.256.250	<<	35.256.250	<<	35.256.250	<<	<<	35.256.250
	CS		35.256.250	<<	35.256.250	<<	35.256.250	<<	<<	35.256.250

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/9

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	37.641.250	<<	37.641.250	<<	37.641.250	<<	<<	37.641.250
	CS		37.641.250	<<	37.641.250	<<	37.641.250	<<	<<	37.641.250
	CP	2018	36.073.750	<<	36.073.750	<<	36.073.750	<<	<<	36.073.750
	CS		36.073.750	<<	36.073.750	<<	36.073.750	<<	<<	36.073.750
	CP	2019	35.256.250	<<	35.256.250	<<	35.256.250	<<	<<	35.256.250
	CS		35.256.250	<<	35.256.250	<<	35.256.250	<<	<<	35.256.250
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	RS		82.649.003		82.649.003	<<	82.649.003			82.649.003
	CP	2017	127.998.099	<<	127.998.099	<<	127.998.099	<<	<<	127.998.099
	CS		182.450.446	<<	182.450.446	<<	182.450.446	<<	<<	182.450.446
	CP	2018	127.151.994	<<	127.151.994	<<	127.151.994	<<	<<	127.151.994
	CS		135.116.314	<<	135.116.314	<<	135.116.314	<<	<<	135.116.314
	CP	2019	119.998.099	<<	119.998.099	<<	119.998.099	<<	<<	119.998.099
	CS		120.510.699	<<	120.510.699	<<	120.510.699	<<	<<	120.510.699
Spese in conto capitale	RS		82.649.003		82.649.003	<<	82.649.003			82.649.003
	CP	2017	127.998.099	<<	127.998.099	<<	127.998.099	<<	<<	127.998.099
	CS		182.450.446	<<	182.450.446	<<	182.450.446	<<	<<	182.450.446
	CP	2018	127.151.994	<<	127.151.994	<<	127.151.994	<<	<<	127.151.994
	CS		135.116.314	<<	135.116.314	<<	135.116.314	<<	<<	135.116.314
	CP	2019	119.998.099	<<	119.998.099	<<	119.998.099	<<	<<	119.998.099
	CS		120.510.699	<<	120.510.699	<<	120.510.699	<<	<<	120.510.699
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/10

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	RS		4.437.294		4.437.294	<<	4.437.294			4.437.294
	CP	2017	184.312.917	<<	184.312.917	<<	184.312.917	<<	<<	184.312.917
	CS		184.316.963	<<	184.316.963	<<	184.316.963	<<	<<	184.316.963
	CP	2018	154.048.442	<<	154.048.442	<<	154.048.442	<<	<<	154.048.442
	CS		154.048.442	<<	154.048.442	<<	154.048.442	<<	<<	154.048.442
	CP	2019	128.084.556	<<	128.084.556	<<	128.084.556	<<	<<	128.084.556
	CS		128.084.556	<<	128.084.556	<<	128.084.556	<<	<<	128.084.556
Spese di personale per il programma	RS		40.638		40.638	<<	40.638			40.638
	CP	2017	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107	<<	<<	10.221.107
	CS		10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107	<<	<<	10.221.107
	CP	2018	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786	<<	<<	9.999.786
	CS		9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786	<<	<<	9.999.786
	CP	2019	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	<<	<<	9.992.746
	CS		9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	<<	<<	9.992.746
Spese correnti	RS		40.638		40.638	<<	40.638			40.638
	CP	2017	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107	<<	<<	10.221.107
	CS		10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107	<<	<<	10.221.107
	CP	2018	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786	<<	<<	9.999.786
	CS		9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786	<<	<<	9.999.786
	CP	2019	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	<<	<<	9.992.746
	CS		9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	<<	<<	9.992.746

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio	RS		2.702.831		2.702.831	<<	2.702.831			2.702.831
	CP	2017	3.425.322	<<	3.425.322	<<	3.425.322	<<	<<	3.425.322
	CS		3.425.322	<<	3.425.322	<<	3.425.322	<<	<<	3.425.322
	CP	2018	3.415.161	<<	3.415.161	<<	3.415.161	<<	<<	3.415.161
	CS		3.415.161	<<	3.415.161	<<	3.415.161	<<	<<	3.415.161
	CP	2019	3.425.322	<<	3.425.322	<<	3.425.322	<<	<<	3.425.322
	CS		3.425.322	<<	3.425.322	<<	3.425.322	<<	<<	3.425.322
Spese correnti	RS		2.446.096		2.446.096	<<	2.446.096			2.446.096
	CP	2017	3.130.867	<<	3.130.867	<<	3.130.867	<<	<<	3.130.867
	CS		3.130.867	<<	3.130.867	<<	3.130.867	<<	<<	3.130.867
	CP	2018	3.120.706	<<	3.120.706	<<	3.120.706	<<	<<	3.120.706
	CS		3.120.706	<<	3.120.706	<<	3.120.706	<<	<<	3.120.706
	CP	2019	3.130.867	<<	3.130.867	<<	3.130.867	<<	<<	3.130.867
	CS		3.130.867	<<	3.130.867	<<	3.130.867	<<	<<	3.130.867
Spese in conto capitale	RS		256.735		256.735	<<	256.735			256.735
	CP	2017	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CS		294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CP	2018	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CS		294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CP	2019	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CS		294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	RS		1.693.825		1.693.825	<<	1.693.825			1.693.825
	CP	2017	10.666.488	<<	10.666.488	<<	10.666.488	<<	<<	10.666.488
	CS		10.670.534	<<	10.670.534	<<	10.670.534	<<	<<	10.670.534
	CP	2018	10.633.495	<<	10.633.495	<<	10.633.495	<<	<<	10.633.495
	CS		10.633.495	<<	10.633.495	<<	10.633.495	<<	<<	10.633.495
	CP	2019	10.666.488	<<	10.666.488	<<	10.666.488	<<	<<	10.666.488
	CS		10.666.488	<<	10.666.488	<<	10.666.488	<<	<<	10.666.488

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		836.793		836.793	<<	836.793			836.793
	CP	2017	9.759.081	<<	9.759.081	<<	9.759.081	<<	<<	9.759.081
	CS		9.763.127	<<	9.763.127	<<	9.763.127	<<	<<	9.763.127
	CP	2018	9.726.088	<<	9.726.088	<<	9.726.088	<<	<<	9.726.088
	CS		9.726.088	<<	9.726.088	<<	9.726.088	<<	<<	9.726.088
	CP	2019	9.759.081	<<	9.759.081	<<	9.759.081	<<	<<	9.759.081
	CS		9.759.081	<<	9.759.081	<<	9.759.081	<<	<<	9.759.081
Spese in conto capitale	RS		857.032		857.032	<<	857.032			857.032
	CP	2017	907.407	<<	907.407	<<	907.407	<<	<<	907.407
	CS		907.407	<<	907.407	<<	907.407	<<	<<	907.407
	CP	2018	907.407	<<	907.407	<<	907.407	<<	<<	907.407
	CS		907.407	<<	907.407	<<	907.407	<<	<<	907.407
	CP	2019	907.407	<<	907.407	<<	907.407	<<	<<	907.407
	CS		907.407	<<	907.407	<<	907.407	<<	<<	907.407
Sostegno sistema creditizio	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	160.000.000	<<	160.000.000	<<	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	CS		160.000.000	<<	160.000.000	<<	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	CP	2018	130.000.000	<<	130.000.000	<<	130.000.000	<<	<<	130.000.000
	CS		130.000.000	<<	130.000.000	<<	130.000.000	<<	<<	130.000.000
	CP	2019	104.000.000	<<	104.000.000	<<	104.000.000	<<	<<	104.000.000
	CS		104.000.000	<<	104.000.000	<<	104.000.000	<<	<<	104.000.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	160.000.000	<<	160.000.000	<<	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	CS		160.000.000	<<	160.000.000	<<	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	CP	2018	130.000.000	<<	130.000.000	<<	130.000.000	<<	<<	130.000.000
	CS		130.000.000	<<	130.000.000	<<	130.000.000	<<	<<	130.000.000
	CP	2019	104.000.000	<<	104.000.000	<<	104.000.000	<<	<<	104.000.000
	CS		104.000.000	<<	104.000.000	<<	104.000.000	<<	<<	104.000.000
1.4 ***Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)***	RS		5.421.332.901		5.421.332.901	<<	5.421.332.901			5.421.332.901
	CP	2017	71.436.420.870	<<	71.436.420.870	<<	71.436.420.870	<<	<<	71.436.420.870
	CS		72.447.391.187	<<	72.447.391.187	<<	72.447.391.187	<<	<<	72.447.391.187
	CP	2018	71.301.634.692	<<	71.301.634.692	<<	71.301.634.692	<<	<<	71.301.634.692
	CS		71.287.662.446	<<	71.287.662.446	<<	71.287.662.446	<<	<<	71.287.662.446
	CP	2019	71.296.410.870	<<	71.296.410.870	<<	71.296.410.870	<<	<<	71.296.410.870
	CS		71.225.410.870	<<	71.225.410.870	<<	71.225.410.870	<<	<<	71.225.410.870
Rimborsi di imposte dirette	RS		208.306		208.306	<<	208.306			208.306
	CP	2017	18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000
	CS		18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000
	CP	2018	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CS		18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CP	2019	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CS		18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/14

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		208.306		208.306	<<	208.306			208.306
	CP	2017	18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000
	CS		18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000
	CP	2018	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CS		18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CP	2019	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CS		18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
Rimborsi di imposte indirette	RS		53.192.344		53.192.344	<<	53.192.344			53.192.344
	CP	2017	29.046.800.000	<<	29.046.800.000	<<	29.046.800.000	<<	<<	29.046.800.000
	CS		28.976.800.000	<<	28.976.800.000	<<	28.976.800.000	<<	<<	28.976.800.000
	CP	2018	28.882.800.000	<<	28.882.800.000	<<	28.882.800.000	<<	<<	28.882.800.000
	CS		28.812.800.000	<<	28.812.800.000	<<	28.812.800.000	<<	<<	28.812.800.000
	CP	2019	28.875.000.000	<<	28.875.000.000	<<	28.875.000.000	<<	<<	28.875.000.000
	CS		28.805.000.000	<<	28.805.000.000	<<	28.805.000.000	<<	<<	28.805.000.000
Spese correnti	RS		53.192.344		53.192.344	<<	53.192.344			53.192.344
	CP	2017	29.046.800.000	<<	29.046.800.000	<<	29.046.800.000	<<	<<	29.046.800.000
	CS		28.976.800.000	<<	28.976.800.000	<<	28.976.800.000	<<	<<	28.976.800.000
	CP	2018	28.882.800.000	<<	28.882.800.000	<<	28.882.800.000	<<	<<	28.882.800.000
	CS		28.812.800.000	<<	28.812.800.000	<<	28.812.800.000	<<	<<	28.812.800.000
	CP	2019	28.875.000.000	<<	28.875.000.000	<<	28.875.000.000	<<	<<	28.875.000.000
	CS		28.805.000.000	<<	28.805.000.000	<<	28.805.000.000	<<	<<	28.805.000.000
Restituzione di imposte e rimborsi	RS		74.184.789		74.184.789	<<	74.184.789			74.184.789
	CP	2017	655.071.354	<<	655.071.354	<<	655.071.354	<<	<<	655.071.354
	CS		655.071.354	<<	655.071.354	<<	655.071.354	<<	<<	655.071.354
	CP	2018	604.991.806	<<	604.991.806	<<	604.991.806	<<	<<	604.991.806
	CS		604.991.806	<<	604.991.806	<<	604.991.806	<<	<<	604.991.806
	CP	2019	606.656.354	<<	606.656.354	<<	606.656.354	<<	<<	606.656.354
	CS		606.656.354	<<	606.656.354	<<	606.656.354	<<	<<	606.656.354

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/15

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		74.184.789		74.184.789	<<	74.184.789			74.184.789
	CP	2017	655.071.354	<<	655.071.354	<<	655.071.354	<<	<<	655.071.354
	CS		655.071.354	<<	655.071.354	<<	655.071.354	<<	<<	655.071.354
	CP	2018	604.991.806	<<	604.991.806	<<	604.991.806	<<	<<	604.991.806
	CS		604.991.806	<<	604.991.806	<<	604.991.806	<<	<<	604.991.806
	CP	2019	606.656.354	<<	606.656.354	<<	606.656.354	<<	<<	606.656.354
	CS		606.656.354	<<	606.656.354	<<	606.656.354	<<	<<	606.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	RS		3.946.711.983		3.946.711.983	<<	3.946.711.983			3.946.711.983
	CP	2017	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS		15.061.416.233	<<	15.061.416.233	<<	15.061.416.233	<<	<<	15.061.416.233
	CP	2018	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS		14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CP	2019	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS		14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
Spese correnti	RS		3.946.711.983		3.946.711.983	<<	3.946.711.983			3.946.711.983
	CP	2017	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS		15.061.416.233	<<	15.061.416.233	<<	15.061.416.233	<<	<<	15.061.416.233
	CP	2018	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS		14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CP	2019	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS		14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	57.300.458	<<	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CS		57.300.458	<<	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CP	2018	56.388.828	<<	56.388.828	<<	56.388.828	<<	<<	56.388.828
	CS		56.388.828	<<	56.388.828	<<	56.388.828	<<	<<	56.388.828
	CP	2019	57.300.458	<<	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CS		57.300.458	<<	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	57.300.458	<<	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CS		57.300.458	<<	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CP	2018	56.388.828	<<	56.388.828	<<	56.388.828	<<	<<	56.388.828
	CS		56.388.828	<<	56.388.828	<<	56.388.828	<<	<<	56.388.828
	CP	2019	57.300.458	<<	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CS		57.300.458	<<	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CS		381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CP	2018	381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CS		381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CP	2019	381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CS		381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CS		381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CP	2018	381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CS		381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CP	2019	381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
	CS		381.000.000	<<	381.000.000	<<	381.000.000	<<	<<	381.000.000
Ammortamento beni mobili	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	640.000.000	<<	640.000.000	<<	640.000.000	<<	<<	640.000.000
	CS		640.000.000	<<	640.000.000	<<	640.000.000	<<	<<	640.000.000
	CP	2018	724.005.000	<<	724.005.000	<<	724.005.000	<<	<<	724.005.000
	CS		724.005.000	<<	724.005.000	<<	724.005.000	<<	<<	724.005.000
	CP	2019	724.005.000	<<	724.005.000	<<	724.005.000	<<	<<	724.005.000
	CS		724.005.000	<<	724.005.000	<<	724.005.000	<<	<<	724.005.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/17

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	640.000.000	<<	640.000.000	<<	640.000.000	<<	<<	640.000.000
	CS		640.000.000	<<	640.000.000	<<	640.000.000	<<	<<	640.000.000
	CP	2018	724.005.000	<<	724.005.000	<<	724.005.000	<<	<<	724.005.000
	CS		724.005.000	<<	724.005.000	<<	724.005.000	<<	<<	724.005.000
	CP	2019	724.005.000	<<	724.005.000	<<	724.005.000	<<	<<	724.005.000
	CS		724.005.000	<<	724.005.000	<<	724.005.000	<<	<<	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	RS		940.639.449		940.639.449	<<	940.639.449			940.639.449
	CP	2017	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
	CS		2.902.682.099	<<	2.902.682.099	<<	2.902.682.099	<<	<<	2.902.682.099
	CP	2018	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
	CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
	CP	2019	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
	CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
Spese correnti	RS		940.639.449		940.639.449	<<	940.639.449			940.639.449
	CP	2017	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
	CS		2.902.682.099	<<	2.902.682.099	<<	2.902.682.099	<<	<<	2.902.682.099
	CP	2018	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
	CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
	CP	2019	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
	CS		2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	2.785.746.000	<<	<<	2.785.746.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	RS		313.100.291		313.100.291	<<	313.100.291			313.100.291
	CP	2017	280.000.000	<<	280.000.000	<<	280.000.000	<<	<<	280.000.000
	CS		277.000.000	<<	277.000.000	<<	277.000.000	<<	<<	277.000.000
	CP	2018	303.000.000	<<	303.000.000	<<	303.000.000	<<	<<	303.000.000
	CS		300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CP	2019	303.000.000	<<	303.000.000	<<	303.000.000	<<	<<	303.000.000
	CS		302.000.000	<<	302.000.000	<<	302.000.000	<<	<<	302.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		313.100.291		313.100.291	<<	313.100.291			313.100.291
	CP	2017	280.000.000	<<	280.000.000	<<	280.000.000	<<	<<	280.000.000
	CS		277.000.000	<<	277.000.000	<<	277.000.000	<<	<<	277.000.000
	CP	2018	303.000.000	<<	303.000.000	<<	303.000.000	<<	<<	303.000.000
	CS		300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CP	2019	303.000.000	<<	303.000.000	<<	303.000.000	<<	<<	303.000.000
	CS		302.000.000	<<	302.000.000	<<	302.000.000	<<	<<	302.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CS		4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CP	2018	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CS		4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CP	2019	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CS		4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CS		4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CP	2018	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CS		4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CP	2019	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
	CS		4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	4.156.653.058	<<	<<	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	RS		77.327.754		77.327.754	<<	77.327.754			77.327.754
	CP	2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		559.027.754	<<	559.027.754	<<	559.027.754	<<	<<	559.027.754
	CP	2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/19

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		77.327.754		77.327.754	<<	77.327.754			77.327.754
	CP	2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		559.027.754	<<	559.027.754	<<	559.027.754	<<	<<	559.027.754
	CP	2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
Aggi su scommesse ippiche	RS		15.967.985		15.967.985	<<	15.967.985			15.967.985
	CP	2017	75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CS		87.667.985	<<	87.667.985	<<	87.667.985	<<	<<	87.667.985
	CP	2018	75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CS		75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CP	2019	75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CS		75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
Spese correnti	RS		15.967.985		15.967.985	<<	15.967.985			15.967.985
	CP	2017	75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CS		87.667.985	<<	87.667.985	<<	87.667.985	<<	<<	87.667.985
	CP	2018	75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CS		75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CP	2019	75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CS		75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	RS		23.800.860		23.800.860	<<	23.800.860			23.800.860
	CP	2017	92.703.239	<<	92.703.239	<<	92.703.239	84.810.000	84.810.000	177.513.239
	CS		92.724.454	<<	92.724.454	<<	92.724.454	84.810.000	84.810.000	177.534.454
	CP	2018	91.297.855	<<	91.297.855	<<	91.297.855	1.480.000	1.480.000	92.777.855
	CS		91.297.855	<<	91.297.855	<<	91.297.855	1.480.000	1.480.000	92.777.855
	CP	2019	91.845.047	<<	91.845.047	<<	91.845.047	1.230.000	1.230.000	93.075.047
	CS		91.845.047	<<	91.845.047	<<	91.845.047	1.230.000	1.230.000	93.075.047
Spese di personale per il programma	RS		109.473		109.473	<<	109.473			109.473
	CP	2017	29.941.731	<<	29.941.731	<<	29.941.731	<<	<<	29.941.731
	CS		29.941.731	<<	29.941.731	<<	29.941.731	<<	<<	29.941.731
	CP	2018	28.340.463	<<	28.340.463	<<	28.340.463	<<	<<	28.340.463
	CS		28.340.463	<<	28.340.463	<<	28.340.463	<<	<<	28.340.463
	CP	2019	28.321.449	<<	28.321.449	<<	28.321.449	<<	<<	28.321.449
	CS		28.321.449	<<	28.321.449	<<	28.321.449	<<	<<	28.321.449
Spese correnti	RS		109.473		109.473	<<	109.473			109.473
	CP	2017	29.941.731	<<	29.941.731	<<	29.941.731	<<	<<	29.941.731
	CS		29.941.731	<<	29.941.731	<<	29.941.731	<<	<<	29.941.731
	CP	2018	28.340.463	<<	28.340.463	<<	28.340.463	<<	<<	28.340.463
	CS		28.340.463	<<	28.340.463	<<	28.340.463	<<	<<	28.340.463
	CP	2019	28.321.449	<<	28.321.449	<<	28.321.449	<<	<<	28.321.449
	CS		28.321.449	<<	28.321.449	<<	28.321.449	<<	<<	28.321.449

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	RS		7.571.546		7.571.546	<<	7.571.546			7.571.546
	CP	2017	38.092.768	<<	38.092.768	<<	38.092.768	4.810.000	4.810.000	42.902.768
	CS		38.092.768	<<	38.092.768	<<	38.092.768	4.810.000	4.810.000	42.902.768
	CP	2018	38.475.241	<<	38.475.241	<<	38.475.241	1.480.000	1.480.000	39.955.241
	CS		38.475.241	<<	38.475.241	<<	38.475.241	1.480.000	1.480.000	39.955.241
	CP	2019	38.854.858	<<	38.854.858	<<	38.854.858	1.230.000	1.230.000	40.084.858
	CS		38.854.858	<<	38.854.858	<<	38.854.858	1.230.000	1.230.000	40.084.858
Spese correnti	RS		2.962.830		2.962.830	<<	2.962.830			2.962.830
	CP	2017	35.607.429	<<	35.607.429	<<	35.607.429	<<	<<	35.607.429
	CS		35.607.429	<<	35.607.429	<<	35.607.429	<<	<<	35.607.429
	CP	2018	35.989.902	<<	35.989.902	<<	35.989.902	<<	<<	35.989.902
	CS		35.989.902	<<	35.989.902	<<	35.989.902	<<	<<	35.989.902
	CP	2019	36.369.519	<<	36.369.519	<<	36.369.519	<<	<<	36.369.519
	CS		36.369.519	<<	36.369.519	<<	36.369.519	<<	<<	36.369.519
Spese in conto capitale	RS		4.608.716		4.608.716	<<	4.608.716			4.608.716
	CP	2017	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	4.810.000	4.810.000	7.295.339
	CS		2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	4.810.000	4.810.000	7.295.339
	CP	2018	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	1.480.000	1.480.000	3.965.339
	CS		2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	1.480.000	1.480.000	3.965.339
	CP	2019	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	1.230.000	1.230.000	3.715.339
	CS		2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	1.230.000	1.230.000	3.715.339
Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro	RS		4.535.165		4.535.165	<<	4.535.165			4.535.165
	CP	2017	6.889.143	<<	6.889.143	<<	6.889.143	80.000.000	80.000.000	86.889.143
	CS		6.889.143	<<	6.889.143	<<	6.889.143	80.000.000	80.000.000	86.889.143
	CP	2018	6.837.042	<<	6.837.042	<<	6.837.042	<<	<<	6.837.042
	CS		6.837.042	<<	6.837.042	<<	6.837.042	<<	<<	6.837.042
	CP	2019	6.889.143	<<	6.889.143	<<	6.889.143	<<	<<	6.889.143
	CS		6.889.143	<<	6.889.143	<<	6.889.143	<<	<<	6.889.143

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/22

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.181.255		2.181.255	<<	2.181.255			2.181.255
	CP	2017	4.478.011	<<	4.478.011	<<	4.478.011	<<	<<	4.478.011
	CS		4.478.011	<<	4.478.011	<<	4.478.011	<<	<<	4.478.011
	CP	2018	4.425.910	<<	4.425.910	<<	4.425.910	<<	<<	4.425.910
	CS		4.425.910	<<	4.425.910	<<	4.425.910	<<	<<	4.425.910
	CP	2019	4.478.011	<<	4.478.011	<<	4.478.011	<<	<<	4.478.011
	CS		4.478.011	<<	4.478.011	<<	4.478.011	<<	<<	4.478.011
Spese in conto capitale	RS		2.353.910		2.353.910	<<	2.353.910			2.353.910
	CP	2017	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	80.000.000	80.000.000	82.411.132
	CS		2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	80.000.000	80.000.000	82.411.132
	CP	2018	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	<<	<<	2.411.132
	CS		2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	<<	<<	2.411.132
	CP	2019	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	<<	<<	2.411.132
	CS		2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	<<	<<	2.411.132
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	RS		11.584.676		11.584.676	<<	11.584.676			11.584.676
	CP	2017	17.779.597	<<	17.779.597	<<	17.779.597	<<	<<	17.779.597
	CS		17.800.812	<<	17.800.812	<<	17.800.812	<<	<<	17.800.812
	CP	2018	17.645.109	<<	17.645.109	<<	17.645.109	<<	<<	17.645.109
	CS		17.645.109	<<	17.645.109	<<	17.645.109	<<	<<	17.645.109
	CP	2019	17.779.597	<<	17.779.597	<<	17.779.597	<<	<<	17.779.597
	CS		17.779.597	<<	17.779.597	<<	17.779.597	<<	<<	17.779.597
Spese correnti	RS		6.254.759		6.254.759	<<	6.254.759			6.254.759
	CP	2017	11.504.154	<<	11.504.154	<<	11.504.154	<<	<<	11.504.154
	CS		11.525.369	<<	11.525.369	<<	11.525.369	<<	<<	11.525.369
	CP	2018	11.369.666	<<	11.369.666	<<	11.369.666	<<	<<	11.369.666
	CS		11.369.666	<<	11.369.666	<<	11.369.666	<<	<<	11.369.666
	CP	2019	11.504.154	<<	11.504.154	<<	11.504.154	<<	<<	11.504.154
	CS		11.504.154	<<	11.504.154	<<	11.504.154	<<	<<	11.504.154

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/23

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		5.329.917		5.329.917	<<	5.329.917			5.329.917
	CP	2017	6.275.443	<<	6.275.443	<<	6.275.443	<<	<<	6.275.443
	CS		6.275.443	<<	6.275.443	<<	6.275.443	<<	<<	6.275.443
	CP	2018	6.275.443	<<	6.275.443	<<	6.275.443	<<	<<	6.275.443
	CS		6.275.443	<<	6.275.443	<<	6.275.443	<<	<<	6.275.443
	CP	2019	6.275.443	<<	6.275.443	<<	6.275.443	<<	<<	6.275.443
	CS		6.275.443	<<	6.275.443	<<	6.275.443	<<	<<	6.275.443
Fondazioni lirico sinfoniche	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/24

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.6 ***Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)***	RS		306.391.920		306.391.920	<<	306.391.920			306.391.920
	CP	2017	295.689.479	2.500.000	298.189.479	<<	295.689.479	<<	2.500.000	298.189.479
	CS		849.063.125	2.500.000	851.563.125	<<	849.063.125	-37.500.000	-35.000.000	814.063.125
	CP	2018	284.201.127	2.500.000	286.701.127	<<	284.201.127	<<	2.500.000	286.701.127
	CS		666.442.610	2.500.000	668.942.610	<<	666.442.610	-78.500.000	-76.000.000	590.442.610
	CP	2019	263.254.962	2.500.000	265.754.962	<<	263.254.962	<<	2.500.000	265.754.962
	CS		645.824.664	2.500.000	648.324.664	<<	645.824.664	-103.500.000	-101.000.000	544.824.664
Spese di personale per il programma	RS		495.117		495.117	<<	495.117			495.117
	CP	2017	112.792.181	<<	112.792.181	<<	112.792.181	<<	<<	112.792.181
	CS		112.792.181	<<	112.792.181	<<	112.792.181	<<	<<	112.792.181
	CP	2018	98.740.315	<<	98.740.315	<<	98.740.315	<<	<<	98.740.315
	CS		98.740.315	<<	98.740.315	<<	98.740.315	<<	<<	98.740.315
	CP	2019	90.251.750	<<	90.251.750	<<	90.251.750	<<	<<	90.251.750
	CS		90.251.750	<<	90.251.750	<<	90.251.750	<<	<<	90.251.750

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/25

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		495.117		495.117	<<	495.117			495.117
	CP	2017	112.792.181	<<	112.792.181	<<	112.792.181	<<	<<	112.792.181
	CS		112.792.181	<<	112.792.181	<<	112.792.181	<<	<<	112.792.181
	CP	2018	98.740.315	<<	98.740.315	<<	98.740.315	<<	<<	98.740.315
	CS		98.740.315	<<	98.740.315	<<	98.740.315	<<	<<	98.740.315
	CP	2019	90.251.750	<<	90.251.750	<<	90.251.750	<<	<<	90.251.750
	CS		90.251.750	<<	90.251.750	<<	90.251.750	<<	<<	90.251.750
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	RS		348.504		348.504	<<	348.504			348.504
	CP	2017	2.387.090	<<	2.387.090	<<	2.387.090	<<	<<	2.387.090
	CS		402.399.527	<<	402.399.527	<<	402.399.527	-37.500.000	-37.500.000	364.899.527
	CP	2018	2.374.884	<<	2.374.884	<<	2.374.884	<<	<<	2.374.884
	CS		401.065.545	<<	401.065.545	<<	401.065.545	-78.500.000	-78.500.000	322.565.545
	CP	2019	2.387.090	<<	2.387.090	<<	2.387.090	<<	<<	2.387.090
	CS		399.929.339	<<	399.929.339	<<	399.929.339	-103.500.000	-103.500.000	296.429.339
Spese correnti	RS		337.426		337.426	<<	337.426			337.426
	CP	2017	2.365.002	<<	2.365.002	<<	2.365.002	<<	<<	2.365.002
	CS		2.377.439	<<	2.377.439	<<	2.377.439	<<	<<	2.377.439
	CP	2018	2.352.796	<<	2.352.796	<<	2.352.796	<<	<<	2.352.796
	CS		2.352.796	<<	2.352.796	<<	2.352.796	<<	<<	2.352.796
	CP	2019	2.365.002	<<	2.365.002	<<	2.365.002	<<	<<	2.365.002
	CS		2.365.002	<<	2.365.002	<<	2.365.002	<<	<<	2.365.002
Spese in conto capitale	RS		11.078		11.078	<<	11.078			11.078
	CP	2017	22.088	<<	22.088	<<	22.088	<<	<<	22.088
	CS		400.022.088	<<	400.022.088	<<	400.022.088	-37.500.000	-37.500.000	362.522.088
	CP	2018	22.088	<<	22.088	<<	22.088	<<	<<	22.088
	CS		398.712.749	<<	398.712.749	<<	398.712.749	-78.500.000	-78.500.000	320.212.749
	CP	2019	22.088	<<	22.088	<<	22.088	<<	<<	22.088
	CS		397.564.337	<<	397.564.337	<<	397.564.337	-103.500.000	-103.500.000	294.064.337

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/26

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	RS		162.297.130		162.297.130	<<	162.297.130			162.297.130
	CP	2017	25.247.783	<<	25.247.783	<<	25.247.783	<<	<<	25.247.783
	CS		146.115.647	<<	146.115.647	<<	146.115.647	<<	<<	146.115.647
	CP	2018	28.301.840	<<	28.301.840	<<	28.301.840	<<	<<	28.301.840
	CS		11.852.662	<<	11.852.662	<<	11.852.662	<<	<<	11.852.662
	CP	2019	28.315.783	<<	28.315.783	<<	28.315.783	<<	<<	28.315.783
	CS		13.343.236	<<	13.343.236	<<	13.343.236	<<	<<	13.343.236
Spese correnti	RS		162.271.044		162.271.044	<<	162.271.044			162.271.044
	CP	2017	25.196.755	<<	25.196.755	<<	25.196.755	<<	<<	25.196.755
	CS		146.064.619	<<	146.064.619	<<	146.064.619	<<	<<	146.064.619
	CP	2018	28.250.812	<<	28.250.812	<<	28.250.812	<<	<<	28.250.812
	CS		11.801.634	<<	11.801.634	<<	11.801.634	<<	<<	11.801.634
	CP	2019	28.264.755	<<	28.264.755	<<	28.264.755	<<	<<	28.264.755
	CS		13.292.208	<<	13.292.208	<<	13.292.208	<<	<<	13.292.208
Spese in conto capitale	RS		26.086		26.086	<<	26.086			26.086
	CP	2017	51.028	<<	51.028	<<	51.028	<<	<<	51.028
	CS		51.028	<<	51.028	<<	51.028	<<	<<	51.028
	CP	2018	51.028	<<	51.028	<<	51.028	<<	<<	51.028
	CS		51.028	<<	51.028	<<	51.028	<<	<<	51.028
	CP	2019	51.028	<<	51.028	<<	51.028	<<	<<	51.028
	CS		51.028	<<	51.028	<<	51.028	<<	<<	51.028
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	RS		3.721.200		3.721.200	<<	3.721.200			3.721.200
	CP	2017	8.439.037	<<	8.439.037	<<	8.439.037	<<	<<	8.439.037
	CS		8.439.037	<<	8.439.037	<<	8.439.037	<<	<<	8.439.037
	CP	2018	8.363.732	<<	8.363.732	<<	8.363.732	<<	<<	8.363.732
	CS		8.363.732	<<	8.363.732	<<	8.363.732	<<	<<	8.363.732
	CP	2019	8.439.037	<<	8.439.037	<<	8.439.037	<<	<<	8.439.037
	CS		8.439.037	<<	8.439.037	<<	8.439.037	<<	<<	8.439.037

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/27

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		3.646.679		3.646.679	<<	3.646.679			3.646.679
	CP	2017	8.261.297	<<	8.261.297	<<	8.261.297	<<	<<	8.261.297
	CS		8.261.297	<<	8.261.297	<<	8.261.297	<<	<<	8.261.297
	CP	2018	8.185.992	<<	8.185.992	<<	8.185.992	<<	<<	8.185.992
	CS		8.185.992	<<	8.185.992	<<	8.185.992	<<	<<	8.185.992
	CP	2019	8.261.297	<<	8.261.297	<<	8.261.297	<<	<<	8.261.297
	CS		8.261.297	<<	8.261.297	<<	8.261.297	<<	<<	8.261.297
Spese in conto capitale	RS		74.521		74.521	<<	74.521			74.521
	CP	2017	177.740	<<	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CS		177.740	<<	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CP	2018	177.740	<<	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CS		177.740	<<	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CP	2019	177.740	<<	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CS		177.740	<<	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	RS		86.766.506		86.766.506	<<	86.766.506			86.766.506
	CP	2017	46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS		46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP	2018	46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS		46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP	2019	46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS		46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
Spese in conto capitale	RS		86.766.506		86.766.506	<<	86.766.506			86.766.506
	CP	2017	46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS		46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP	2018	46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS		46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP	2019	46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS		46.600.465	2.500.000	49.100.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/28

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica	RS		52.763.463		52.763.463	<<	52.763.463			52.763.463
	CP	2017	77.222.923	<<	77.222.923	<<	77.222.923	<<	<<	77.222.923
	CS		109.716.268	<<	109.716.268	<<	109.716.268	<<	<<	109.716.268
	CP	2018	76.819.891	<<	76.819.891	<<	76.819.891	<<	<<	76.819.891
	CS		76.819.891	<<	76.819.891	<<	76.819.891	<<	<<	76.819.891
	CP	2019	64.260.837	<<	64.260.837	<<	64.260.837	<<	<<	64.260.837
	CS		64.260.837	<<	64.260.837	<<	64.260.837	<<	<<	64.260.837
Spese correnti	RS		22.763.643		22.763.643	<<	22.763.643			22.763.643
	CP	2017	35.019.949	<<	35.019.949	<<	35.019.949	<<	<<	35.019.949
	CS		47.037.526	<<	47.037.526	<<	47.037.526	<<	<<	47.037.526
	CP	2018	34.669.157	<<	34.669.157	<<	34.669.157	<<	<<	34.669.157
	CS		34.669.157	<<	34.669.157	<<	34.669.157	<<	<<	34.669.157
	CP	2019	35.219.949	<<	35.219.949	<<	35.219.949	<<	<<	35.219.949
	CS		35.219.949	<<	35.219.949	<<	35.219.949	<<	<<	35.219.949
Spese in conto capitale	RS		29.999.820		29.999.820	<<	29.999.820			29.999.820
	CP	2017	42.202.974	<<	42.202.974	<<	42.202.974	<<	<<	42.202.974
	CS		62.678.742	<<	62.678.742	<<	62.678.742	<<	<<	62.678.742
	CP	2018	42.150.734	<<	42.150.734	<<	42.150.734	<<	<<	42.150.734
	CS		42.150.734	<<	42.150.734	<<	42.150.734	<<	<<	42.150.734
	CP	2019	29.040.888	<<	29.040.888	<<	29.040.888	<<	<<	29.040.888
	CS		29.040.888	<<	29.040.888	<<	29.040.888	<<	<<	29.040.888
Ratifica del Trattato del Nord Atlantico	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CS		23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CP	2018	23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CS		23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CP	2019	23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CS		23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/29

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CS		23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CP	2018	23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CS		23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CP	2019	23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CS		23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
1.7 ***Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)***	RS		12.049.621		12.049.621	<<	12.049.621			12.049.621
	CP	2017	185.905.884	<<	185.905.884	<<	185.905.884	<<	<<	185.905.884
	CS		185.905.884	<<	185.905.884	<<	185.905.884	<<	<<	185.905.884
	CP	2018	182.397.862	<<	182.397.862	<<	182.397.862	<<	<<	182.397.862
	CS		182.397.862	<<	182.397.862	<<	182.397.862	<<	<<	182.397.862
	CP	2019	182.310.577	<<	182.310.577	<<	182.310.577	<<	<<	182.310.577
	CS		182.310.577	<<	182.310.577	<<	182.310.577	<<	<<	182.310.577
Spese di personale per il programma	RS		810.662		810.662	<<	810.662			810.662
	CP	2017	146.548.746	<<	146.548.746	<<	146.548.746	<<	<<	146.548.746
	CS		146.548.746	<<	146.548.746	<<	146.548.746	<<	<<	146.548.746
	CP	2018	143.533.102	<<	143.533.102	<<	143.533.102	<<	<<	143.533.102
	CS		143.533.102	<<	143.533.102	<<	143.533.102	<<	<<	143.533.102
	CP	2019	143.196.105	<<	143.196.105	<<	143.196.105	<<	<<	143.196.105
	CS		143.196.105	<<	143.196.105	<<	143.196.105	<<	<<	143.196.105
Spese correnti	RS		810.662		810.662	<<	810.662			810.662
	CP	2017	146.548.746	<<	146.548.746	<<	146.548.746	<<	<<	146.548.746
	CS		146.548.746	<<	146.548.746	<<	146.548.746	<<	<<	146.548.746
	CP	2018	143.533.102	<<	143.533.102	<<	143.533.102	<<	<<	143.533.102
	CS		143.533.102	<<	143.533.102	<<	143.533.102	<<	<<	143.533.102
	CP	2019	143.196.105	<<	143.196.105	<<	143.196.105	<<	<<	143.196.105
	CS		143.196.105	<<	143.196.105	<<	143.196.105	<<	<<	143.196.105

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/30

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	RS		6.781.262		6.781.262	<<	6.781.262			6.781.262
	CP	2017	26.022.100	<<	26.022.100	<<	26.022.100	<<	<<	26.022.100
	CS		26.022.100	<<	26.022.100	<<	26.022.100	<<	<<	26.022.100
	CP	2018	25.704.223	<<	25.704.223	<<	25.704.223	<<	<<	25.704.223
	CS		25.704.223	<<	25.704.223	<<	25.704.223	<<	<<	25.704.223
	CP	2019	25.929.093	<<	25.929.093	<<	25.929.093	<<	<<	25.929.093
	CS		25.929.093	<<	25.929.093	<<	25.929.093	<<	<<	25.929.093
Spese correnti	RS		6.705.170		6.705.170	<<	6.705.170			6.705.170
	CP	2017	25.567.235	<<	25.567.235	<<	25.567.235	<<	<<	25.567.235
	CS		25.567.235	<<	25.567.235	<<	25.567.235	<<	<<	25.567.235
	CP	2018	25.487.219	<<	25.487.219	<<	25.487.219	<<	<<	25.487.219
	CS		25.487.219	<<	25.487.219	<<	25.487.219	<<	<<	25.487.219
	CP	2019	25.712.089	<<	25.712.089	<<	25.712.089	<<	<<	25.712.089
	CS		25.712.089	<<	25.712.089	<<	25.712.089	<<	<<	25.712.089
Spese in conto capitale	RS		76.092		76.092	<<	76.092			76.092
	CP	2017	454.865	<<	454.865	<<	454.865	<<	<<	454.865
	CS		454.865	<<	454.865	<<	454.865	<<	<<	454.865
	CP	2018	217.004	<<	217.004	<<	217.004	<<	<<	217.004
	CS		217.004	<<	217.004	<<	217.004	<<	<<	217.004
	CP	2019	217.004	<<	217.004	<<	217.004	<<	<<	217.004
	CS		217.004	<<	217.004	<<	217.004	<<	<<	217.004
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	RS		4.457.697		4.457.697	<<	4.457.697			4.457.697
	CP	2017	13.335.038	<<	13.335.038	<<	13.335.038	<<	<<	13.335.038
	CS		13.335.038	<<	13.335.038	<<	13.335.038	<<	<<	13.335.038
	CP	2018	13.160.537	<<	13.160.537	<<	13.160.537	<<	<<	13.160.537
	CS		13.160.537	<<	13.160.537	<<	13.160.537	<<	<<	13.160.537
	CP	2019	13.185.379	<<	13.185.379	<<	13.185.379	<<	<<	13.185.379
	CS		13.185.379	<<	13.185.379	<<	13.185.379	<<	<<	13.185.379

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/31

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		4.400.294		4.400.294	<<	4.400.294			4.400.294
	CP	2017	12.984.038	<<	12.984.038	<<	12.984.038	<<	<<	12.984.038
	CS		12.984.038	<<	12.984.038	<<	12.984.038	<<	<<	12.984.038
	CP	2018	12.988.977	<<	12.988.977	<<	12.988.977	<<	<<	12.988.977
	CS		12.988.977	<<	12.988.977	<<	12.988.977	<<	<<	12.988.977
	CP	2019	13.013.819	<<	13.013.819	<<	13.013.819	<<	<<	13.013.819
	CS		13.013.819	<<	13.013.819	<<	13.013.819	<<	<<	13.013.819
Spese in conto capitale	RS		57.403		57.403	<<	57.403			57.403
	CP	2017	351.000	<<	351.000	<<	351.000	<<	<<	351.000
	CS		351.000	<<	351.000	<<	351.000	<<	<<	351.000
	CP	2018	171.560	<<	171.560	<<	171.560	<<	<<	171.560
	CS		171.560	<<	171.560	<<	171.560	<<	<<	171.560
	CP	2019	171.560	<<	171.560	<<	171.560	<<	<<	171.560
	CS		171.560	<<	171.560	<<	171.560	<<	<<	171.560
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	RS		724.566.520		724.566.520	<<	724.566.520			724.566.520
	CP	2017	6.495.016.441	<<	6.495.016.441	<<	6.495.016.441	<<	<<	6.495.016.441
	CS		6.517.016.441	<<	6.517.016.441	<<	6.517.016.441	<<	<<	6.517.016.441
	CP	2018	6.443.545.234	<<	6.443.545.234	<<	6.443.545.234	<<	<<	6.443.545.234
	CS		6.437.545.234	<<	6.437.545.234	<<	6.437.545.234	<<	<<	6.437.545.234
	CP	2019	6.438.920.975	<<	6.438.920.975	<<	6.438.920.975	<<	<<	6.438.920.975
	CS		6.467.320.975	<<	6.467.320.975	<<	6.467.320.975	<<	<<	6.467.320.975
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	RS		291.367.886		291.367.886	<<	291.367.886			291.367.886
	CP	2017	246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	<<	<<	246.897.790
	CS		276.897.790	<<	276.897.790	<<	276.897.790	<<	<<	276.897.790
	CP	2018	246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	<<	<<	246.897.790
	CS		246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	<<	<<	246.897.790
	CP	2019	216.897.790	<<	216.897.790	<<	216.897.790	<<	<<	216.897.790
	CS		246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	<<	<<	246.897.790

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/32

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		291.367.886		291.367.886	<<	291.367.886			291.367.886
	CP	2017	246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	<<	<<	246.897.790
	CS		276.897.790	<<	276.897.790	<<	276.897.790	<<	<<	276.897.790
	CP	2018	246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	<<	<<	246.897.790
	CS		246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	<<	<<	246.897.790
	CP	2019	216.897.790	<<	216.897.790	<<	216.897.790	<<	<<	216.897.790
	CS		246.897.790	<<	246.897.790	<<	246.897.790	<<	<<	246.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	RS		10.828.432		10.828.432	<<	10.828.432			10.828.432
	CP	2017	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	<<	1.617.656.380
	CS		1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	<<	1.617.656.380
	CP	2018	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	<<	1.617.389.350
	CS		1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	<<	1.617.389.350
	CP	2019	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	<<	1.617.658.356
	CS		1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	<<	1.617.658.356
Spese correnti	RS		10.828.432		10.828.432	<<	10.828.432			10.828.432
	CP	2017	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	<<	1.617.656.380
	CS		1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	1.617.656.380	<<	<<	1.617.656.380
	CP	2018	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	<<	1.617.389.350
	CS		1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	1.617.389.350	<<	<<	1.617.389.350
	CP	2019	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	<<	1.617.658.356
	CS		1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	1.617.658.356	<<	<<	1.617.658.356
Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	RS		93.906.585		93.906.585	<<	93.906.585			93.906.585
	CP	2017	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	<<	3.066.284.073
	CS		3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	<<	3.066.284.073
	CP	2018	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	<<	3.026.806.695
	CS		3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	<<	3.026.806.695
	CP	2019	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	<<	3.045.575.182
	CS		3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	<<	3.045.575.182

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/33

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		93.906.585		93.906.585	<<	93.906.585			93.906.585
	CP	2017	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	<<	3.066.284.073
	CS		3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	<<	3.066.284.073
	CP	2018	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	<<	3.026.806.695
	CS		3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	<<	3.026.806.695
	CP	2019	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	<<	3.045.575.182
	CS		3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	<<	3.045.575.182
Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	RS		43.905.819		43.905.819	<<	43.905.819			43.905.819
	CP	2017	89.397.334	<<	89.397.334	<<	89.397.334	<<	<<	89.397.334
	CS		89.397.334	<<	89.397.334	<<	89.397.334	<<	<<	89.397.334
	CP	2018	89.008.506	<<	89.008.506	<<	89.008.506	<<	<<	89.008.506
	CS		89.008.506	<<	89.008.506	<<	89.008.506	<<	<<	89.008.506
	CP	2019	89.414.121	<<	89.414.121	<<	89.414.121	<<	<<	89.414.121
	CS		89.414.121	<<	89.414.121	<<	89.414.121	<<	<<	89.414.121
Spese correnti	RS		43.905.819		43.905.819	<<	43.905.819			43.905.819
	CP	2017	89.397.334	<<	89.397.334	<<	89.397.334	<<	<<	89.397.334
	CS		89.397.334	<<	89.397.334	<<	89.397.334	<<	<<	89.397.334
	CP	2018	89.008.506	<<	89.008.506	<<	89.008.506	<<	<<	89.008.506
	CS		89.008.506	<<	89.008.506	<<	89.008.506	<<	<<	89.008.506
	CP	2019	89.414.121	<<	89.414.121	<<	89.414.121	<<	<<	89.414.121
	CS		89.414.121	<<	89.414.121	<<	89.414.121	<<	<<	89.414.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	RS		182.790.353		182.790.353	<<	182.790.353			182.790.353
	CP	2017	154.070.726	<<	154.070.726	<<	154.070.726	<<	<<	154.070.726
	CS		146.070.726	<<	146.070.726	<<	146.070.726	<<	<<	146.070.726
	CP	2018	152.838.789	<<	152.838.789	<<	152.838.789	<<	<<	152.838.789
	CS		146.838.789	<<	146.838.789	<<	146.838.789	<<	<<	146.838.789
	CP	2019	153.506.950	<<	153.506.950	<<	153.506.950	<<	<<	153.506.950
	CS		151.906.950	<<	151.906.950	<<	151.906.950	<<	<<	151.906.950

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/34

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		8.836.566		8.836.566	<<	8.836.566			8.836.566
	CP	2017	46.759.629	<<	46.759.629	<<	46.759.629	<<	<<	46.759.629
	CS		46.759.629	<<	46.759.629	<<	46.759.629	<<	<<	46.759.629
	CP	2018	46.336.311	<<	46.336.311	<<	46.336.311	<<	<<	46.336.311
	CS		46.336.311	<<	46.336.311	<<	46.336.311	<<	<<	46.336.311
	CP	2019	47.004.472	<<	47.004.472	<<	47.004.472	<<	<<	47.004.472
	CS		47.004.472	<<	47.004.472	<<	47.004.472	<<	<<	47.004.472
Spese in conto capitale	RS		173.953.787		173.953.787	<<	173.953.787			173.953.787
	CP	2017	107.311.097	<<	107.311.097	<<	107.311.097	<<	<<	107.311.097
	CS		99.311.097	<<	99.311.097	<<	99.311.097	<<	<<	99.311.097
	CP	2018	106.502.478	<<	106.502.478	<<	106.502.478	<<	<<	106.502.478
	CS		100.502.478	<<	100.502.478	<<	100.502.478	<<	<<	100.502.478
	CP	2019	106.502.478	<<	106.502.478	<<	106.502.478	<<	<<	106.502.478
	CS		104.902.478	<<	104.902.478	<<	104.902.478	<<	<<	104.902.478
Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	RS		35.733.604		35.733.604	<<	35.733.604			35.733.604
	CP	2017	886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
	CS		886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
	CP	2018	876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CS		876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CP	2019	879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
	CS		879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
Spese correnti	RS		35.733.604		35.733.604	<<	35.733.604			35.733.604
	CP	2017	886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
	CS		886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
	CP	2018	876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CS		876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CP	2019	879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
	CS		879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/35

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Servizio di riscossione tributi	RS		66.033.841		66.033.841	<<	66.033.841			66.033.841
	CP	2017	433.755.767	<<	433.755.767	<<	433.755.767	<<	<<	433.755.767
	CS		433.755.767	<<	433.755.767	<<	433.755.767	<<	<<	433.755.767
	CP	2018	433.644.532	<<	433.644.532	<<	433.644.532	<<	<<	433.644.532
	CS		433.644.532	<<	433.644.532	<<	433.644.532	<<	<<	433.644.532
	CP	2019	436.285.076	<<	436.285.076	<<	436.285.076	<<	<<	436.285.076
	CS		436.285.076	<<	436.285.076	<<	436.285.076	<<	<<	436.285.076
Spese correnti	RS		66.033.841		66.033.841	<<	66.033.841			66.033.841
	CP	2017	433.755.767	<<	433.755.767	<<	433.755.767	<<	<<	433.755.767
	CS		433.755.767	<<	433.755.767	<<	433.755.767	<<	<<	433.755.767
	CP	2018	433.644.532	<<	433.644.532	<<	433.644.532	<<	<<	433.644.532
	CS		433.644.532	<<	433.644.532	<<	433.644.532	<<	<<	433.644.532
	CP	2019	436.285.076	<<	436.285.076	<<	436.285.076	<<	<<	436.285.076
	CS		436.285.076	<<	436.285.076	<<	436.285.076	<<	<<	436.285.076
1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)	RS		42.423.275		42.423.275	<<	42.423.275			42.423.275
	CP	2017	127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539
	CS		128.314.539	<<	128.314.539	<<	128.314.539	<<	<<	128.314.539
	CP	2018	127.683.411	<<	127.683.411	<<	127.683.411	<<	<<	127.683.411
	CS		127.683.411	<<	127.683.411	<<	127.683.411	<<	<<	127.683.411
	CP	2019	127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539
	CS		127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539
Servizi finanziari	RS		652.632		652.632	<<	652.632			652.632
	CP	2017	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
	CS		42.628.725	<<	42.628.725	<<	42.628.725	<<	<<	42.628.725
	CP	2018	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
	CS		42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
	CP	2019	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
	CS		42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/36

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		652.632		652.632	<<	652.632			652.632
	CP	2017	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
	CS		42.628.725	<<	42.628.725	<<	42.628.725	<<	<<	42.628.725
	CP	2018	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
	CS		42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
	CP	2019	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
	CS		42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	RS		13.420.643		13.420.643	<<	13.420.643			13.420.643
	CP	2017	28.956.534	<<	28.956.534	<<	28.956.534	<<	<<	28.956.534
	CS		28.956.534	<<	28.956.534	<<	28.956.534	<<	<<	28.956.534
	CP	2018	28.925.406	<<	28.925.406	<<	28.925.406	<<	<<	28.925.406
	CS		28.925.406	<<	28.925.406	<<	28.925.406	<<	<<	28.925.406
	CP	2019	28.956.534	<<	28.956.534	<<	28.956.534	<<	<<	28.956.534
	CS		28.956.534	<<	28.956.534	<<	28.956.534	<<	<<	28.956.534
Spese correnti	RS		13.420.643		13.420.643	<<	13.420.643			13.420.643
	CP	2017	28.956.534	<<	28.956.534	<<	28.956.534	<<	<<	28.956.534
	CS		28.956.534	<<	28.956.534	<<	28.956.534	<<	<<	28.956.534
	CP	2018	28.925.406	<<	28.925.406	<<	28.925.406	<<	<<	28.925.406
	CS		28.925.406	<<	28.925.406	<<	28.925.406	<<	<<	28.925.406
	CP	2019	28.956.534	<<	28.956.534	<<	28.956.534	<<	<<	28.956.534
	CS		28.956.534	<<	28.956.534	<<	28.956.534	<<	<<	28.956.534
Servizi di tesoreria	RS		28.350.000		28.350.000	<<	28.350.000			28.350.000
	CP	2017	56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CP	2018	56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CP	2019	56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/37

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		28.350.000		28.350.000	<<	28.350.000			28.350.000
	CP	2017	56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CP	2018	56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CP	2019	56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CS		56.729.280	<<	56.729.280	<<	56.729.280	<<	<<	56.729.280
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	262.617.376	<<	262.617.376	<<	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CS		262.617.376	<<	262.617.376	<<	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CP	2018	261.623.485	<<	261.623.485	<<	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CS		261.623.485	<<	261.623.485	<<	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CP	2019	261.989.600	<<	261.989.600	<<	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	CS		261.989.600	<<	261.989.600	<<	261.989.600	<<	<<	261.989.600
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	262.617.376	<<	262.617.376	<<	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CS		262.617.376	<<	262.617.376	<<	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CP	2018	261.623.485	<<	261.623.485	<<	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CS		261.623.485	<<	261.623.485	<<	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CP	2019	261.989.600	<<	261.989.600	<<	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	CS		261.989.600	<<	261.989.600	<<	261.989.600	<<	<<	261.989.600
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	262.617.376	<<	262.617.376	<<	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CS		262.617.376	<<	262.617.376	<<	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CP	2018	261.623.485	<<	261.623.485	<<	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CS		261.623.485	<<	261.623.485	<<	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CP	2019	261.989.600	<<	261.989.600	<<	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	CS		261.989.600	<<	261.989.600	<<	261.989.600	<<	<<	261.989.600

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/38

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CP	2018	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CP	2019	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
Interessi sui conti di tesoreria	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CP	2018	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CP	2019	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CP	2018	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CP	2019	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000
	CS		3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/39

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	RS		41.380.073.192		41.380.073.192	<<	41.380.073.192			41.380.073.192
	CP	2017	109.082.695.824	-954.773.620	108.127.922.204	-50.000.000	109.032.695.824	<<	-954.773.620	108.077.922.204
	CS		113.328.205.140	-954.773.620	112.373.431.520	-50.000.000	113.278.205.140	<<	-954.773.620	112.323.431.520
	CP	2018	107.576.549.707	-498.081.432	107.078.468.275	<<	107.576.549.707	490.000	-497.591.432	107.078.958.275
	CS		107.456.523.102	-498.081.432	106.958.441.670	<<	107.456.523.102	490.000	-497.591.432	106.958.931.670
	CP	2019	108.885.918.034	-1.646.804.811	107.239.113.223	<<	108.885.918.034	430.000	-1.646.374.811	107.239.543.223
	CS		106.709.183.376	-1.646.804.811	105.062.378.565	<<	106.709.183.376	430.000	-1.646.374.811	105.062.808.565
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	RS		289.475.232		289.475.232	<<	289.475.232			289.475.232
	CP	2017	2.792.325.181	<<	2.792.325.181	<<	2.792.325.181	<<	<<	2.792.325.181
	CS		3.319.515.551	<<	3.319.515.551	<<	3.319.515.551	<<	<<	3.319.515.551
	CP	2018	2.672.701.284	<<	2.672.701.284	<<	2.672.701.284	<<	<<	2.672.701.284
	CS		1.996.891.655	<<	1.996.891.655	<<	1.996.891.655	<<	<<	1.996.891.655
	CP	2019	3.383.123.428	<<	3.383.123.428	<<	3.383.123.428	<<	<<	3.383.123.428
	CS		2.706.388.770	<<	2.706.388.770	<<	2.706.388.770	<<	<<	2.706.388.770
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	RS		3.000.000		3.000.000	<<	3.000.000			3.000.000
	CP	2017	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		4.500.000	<<	4.500.000	<<	4.500.000	<<	<<	4.500.000
	CP	2018	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CP	2019	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
Spese in conto capitale	RS		3.000.000		3.000.000	<<	3.000.000			3.000.000
	CP	2017	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		4.500.000	<<	4.500.000	<<	4.500.000	<<	<<	4.500.000
	CP	2018	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CP	2019	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	CS		1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/40

Missione ***Programma*** Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS		537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CP	2018	537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS		537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CP	2019	537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS		537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS		537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CP	2018	537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS		537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CP	2019	537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS		537.080.032	<<	537.080.032	<<	537.080.032	<<	<<	537.080.032
Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	RS		286.078.926		286.078.926	<<	286.078.926			286.078.926
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		1.200.000.000	<<	1.200.000.000	<<	1.200.000.000	<<	<<	1.200.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		286.078.926		286.078.926	<<	286.078.926			286.078.926
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		1.200.000.000	<<	1.200.000.000	<<	1.200.000.000	<<	<<	1.200.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/41

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	9.786.092	<<	9.786.092	<<	9.786.092	<<	<<	9.786.092
	CS		9.786.092	<<	9.786.092	<<	9.786.092	<<	<<	9.786.092
	CP	2018	9.622.958	<<	9.622.958	<<	9.622.958	<<	<<	9.622.958
	CS		9.622.958	<<	9.622.958	<<	9.622.958	<<	<<	9.622.958
	CP	2019	4.850.000	<<	4.850.000	<<	4.850.000	<<	<<	4.850.000
	CS		4.850.000	<<	4.850.000	<<	4.850.000	<<	<<	4.850.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.893.046	<<	4.893.046	<<	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	CS		4.893.046	<<	4.893.046	<<	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	CP	2018	4.772.898	<<	4.772.898	<<	4.772.898	<<	<<	4.772.898
	CS		4.772.898	<<	4.772.898	<<	4.772.898	<<	<<	4.772.898
	CP	2019	4.850.000	<<	4.850.000	<<	4.850.000	<<	<<	4.850.000
	CS		4.850.000	<<	4.850.000	<<	4.850.000	<<	<<	4.850.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.893.046	<<	4.893.046	<<	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	CS		4.893.046	<<	4.893.046	<<	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	CP	2018	4.850.060	<<	4.850.060	<<	4.850.060	<<	<<	4.850.060
	CS		4.850.060	<<	4.850.060	<<	4.850.060	<<	<<	4.850.060
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.023.975.064	<<	1.023.975.064	<<	1.023.975.064	<<	<<	1.023.975.064
	CS		944.323.114	<<	944.323.114	<<	944.323.114	<<	<<	944.323.114
	CP	2018	896.843.399	<<	896.843.399	<<	896.843.399	<<	<<	896.843.399
	CS		816.566.474	<<	816.566.474	<<	816.566.474	<<	<<	816.566.474
	CP	2019	864.625.936	<<	864.625.936	<<	864.625.936	<<	<<	864.625.936
	CS		782.793.378	<<	782.793.378	<<	782.793.378	<<	<<	782.793.378

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/42

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.023.975.064	<<	1.023.975.064	<<	1.023.975.064	<<	<<	1.023.975.064
	CS		944.323.114	<<	944.323.114	<<	944.323.114	<<	<<	944.323.114
	CP	2018	896.843.399	<<	896.843.399	<<	896.843.399	<<	<<	896.843.399
	CS		816.566.474	<<	816.566.474	<<	816.566.474	<<	<<	816.566.474
	CP	2019	864.625.936	<<	864.625.936	<<	864.625.936	<<	<<	864.625.936
	CS		782.793.378	<<	782.793.378	<<	782.793.378	<<	<<	782.793.378
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	RS		396.306		396.306	<<	396.306			396.306
	CP	2017	1.219.983.993	<<	1.219.983.993	<<	1.219.983.993	<<	<<	1.219.983.993
	CS		623.826.313	<<	623.826.313	<<	623.826.313	<<	<<	623.826.313
	CP	2018	1.227.654.895	<<	1.227.654.895	<<	1.227.654.895	<<	<<	1.227.654.895
	CS		632.122.191	<<	632.122.191	<<	632.122.191	<<	<<	632.122.191
	CP	2019	1.975.067.460	<<	1.975.067.460	<<	1.975.067.460	<<	<<	1.975.067.460
	CS		1.380.165.360	<<	1.380.165.360	<<	1.380.165.360	<<	<<	1.380.165.360
Rimborso passivita' finanziarie	RS		396.306		396.306	<<	396.306			396.306
	CP	2017	1.219.983.993	<<	1.219.983.993	<<	1.219.983.993	<<	<<	1.219.983.993
	CS		623.826.313	<<	623.826.313	<<	623.826.313	<<	<<	623.826.313
	CP	2018	1.227.654.895	<<	1.227.654.895	<<	1.227.654.895	<<	<<	1.227.654.895
	CS		632.122.191	<<	632.122.191	<<	632.122.191	<<	<<	632.122.191
	CP	2019	1.975.067.460	<<	1.975.067.460	<<	1.975.067.460	<<	<<	1.975.067.460
	CS		1.380.165.360	<<	1.380.165.360	<<	1.380.165.360	<<	<<	1.380.165.360

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/43

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.2 Federalismo amministrativo (3.4)	RS		123.818.083		123.818.083	<<	123.818.083			123.818.083
	CP	2017	427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
	CS		551.542.091	<<	551.542.091	<<	551.542.091	<<	<<	551.542.091
	CP	2018	427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
	CS		427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
	CP	2019	427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
	CS		427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<	427.938.008
Attuazione federalismo	RS		92.887.101		92.887.101	<<	92.887.101			92.887.101
	CP	2017	395.332.910	<<	395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<	395.332.910
	CS		488.006.011	<<	488.006.011	<<	488.006.011	<<	<<	488.006.011
	CP	2018	395.332.910	<<	395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<	395.332.910
	CS		395.332.910	<<	395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<	395.332.910
	CP	2019	395.332.910	<<	395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<	395.332.910
	CS		395.332.910	<<	395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<	395.332.910
Spese correnti	RS		92.887.101		92.887.101	<<	92.887.101			92.887.101
	CP	2017	297.832.910	<<	297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<	297.832.910
	CS		390.506.011	<<	390.506.011	<<	390.506.011	<<	<<	390.506.011
	CP	2018	297.832.910	<<	297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<	297.832.910
	CS		297.832.910	<<	297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<	297.832.910
	CP	2019	297.832.910	<<	297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<	297.832.910
	CS		297.832.910	<<	297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<	297.832.910
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	97.500.000	<<	97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<	97.500.000
	CS		97.500.000	<<	97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<	97.500.000
	CP	2018	97.500.000	<<	97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<	97.500.000
	CS		97.500.000	<<	97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<	97.500.000
	CP	2019	97.500.000	<<	97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<	97.500.000
	CS		97.500.000	<<	97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<	97.500.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/44

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	RS		30.930.982		30.930.982	<<	30.930.982			30.930.982
	CP	2017	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS		63.536.080	<<	63.536.080	<<	63.536.080	<<	<<	63.536.080
	CP	2018	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS		32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CP	2019	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS		32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
Spese in conto capitale	RS		30.930.982		30.930.982	<<	30.930.982			30.930.982
	CP	2017	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS		63.536.080	<<	63.536.080	<<	63.536.080	<<	<<	63.536.080
	CP	2018	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS		32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CP	2019	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS		32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/45

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.3 *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)*	RS		2.365.765.521		2.365.765.521	<<	2.365.765.521			2.365.765.521
	CP	2017	28.217.059.809	101.438.000	28.318.497.809	<<	28.217.059.809	<<	101.438.000	28.318.497.809
	CS		28.770.489.445	101.438.000	28.871.927.445	<<	28.770.489.445	<<	101.438.000	28.871.927.445
	CP	2018	27.717.057.827	1.472.402.000	29.189.459.827	<<	27.717.057.827	<<	1.472.402.000	29.189.459.827
	CS		29.267.840.851	1.472.402.000	30.740.242.851	<<	29.267.840.851	<<	1.472.402.000	30.740.242.851
	CP	2019	27.717.059.809	1.757.402.000	29.474.461.809	<<	27.717.059.809	<<	1.757.402.000	29.474.461.809
	CS		27.717.059.809	1.757.402.000	29.474.461.809	<<	27.717.059.809	<<	1.757.402.000	29.474.461.809
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	RS		2.365.182.497		2.365.182.497	<<	2.365.182.497			2.365.182.497
	CP	2017	8.597.320.042	101.438.000	8.698.758.042	<<	8.597.320.042	<<	101.438.000	8.698.758.042
	CS		9.150.749.678	101.438.000	9.252.187.678	<<	9.150.749.678	<<	101.438.000	9.252.187.678
	CP	2018	8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
	CS		10.147.520.042	72.402.000	10.219.922.042	<<	10.147.520.042	<<	72.402.000	10.219.922.042
	CP	2019	8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
	CS		8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
Spese correnti	RS		2.365.182.497		2.365.182.497	<<	2.365.182.497			2.365.182.497
	CP	2017	8.597.320.042	101.438.000	8.698.758.042	<<	8.597.320.042	<<	101.438.000	8.698.758.042
	CS		9.150.749.678	101.438.000	9.252.187.678	<<	9.150.749.678	<<	101.438.000	9.252.187.678
	CP	2018	8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
	CS		10.147.520.042	72.402.000	10.219.922.042	<<	10.147.520.042	<<	72.402.000	10.219.922.042
	CP	2019	8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
	CS		8.597.320.042	72.402.000	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	<<	19.500.000.000
	CS		19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	<<	19.500.000.000
	CP	2018	19.000.000.000	1.400.000.000	20.400.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.400.000.000	20.400.000.000
	CS		19.000.000.000	1.400.000.000	20.400.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.400.000.000	20.400.000.000
	CP	2019	19.000.000.000	1.685.000.000	20.685.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.685.000.000	20.685.000.000
	CS		19.000.000.000	1.685.000.000	20.685.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.685.000.000	20.685.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/46

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	<<	19.500.000.000
	CS		19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	<<	19.500.000.000
	CP	2018	19.000.000.000	1.400.000.000	20.400.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.400.000.000	20.400.000.000
	CS		19.000.000.000	1.400.000.000	20.400.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.400.000.000	20.400.000.000
	CP	2019	19.000.000.000	1.685.000.000	20.685.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.685.000.000	20.685.000.000
	CS		19.000.000.000	1.685.000.000	20.685.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.685.000.000	20.685.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	RS		583.024		583.024	<<	583.024			583.024
	CP	2017	119.739.767	<<	119.739.767	<<	119.739.767	<<	<<	119.739.767
	CS		119.739.767	<<	119.739.767	<<	119.739.767	<<	<<	119.739.767
	CP	2018	119.737.785	<<	119.737.785	<<	119.737.785	<<	<<	119.737.785
	CS		120.320.809	<<	120.320.809	<<	120.320.809	<<	<<	120.320.809
	CP	2019	119.739.767	<<	119.739.767	<<	119.739.767	<<	<<	119.739.767
	CS		119.739.767	<<	119.739.767	<<	119.739.767	<<	<<	119.739.767
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.739.767	<<	3.739.767	<<	3.739.767	<<	<<	3.739.767
	CS		3.739.767	<<	3.739.767	<<	3.739.767	<<	<<	3.739.767
	CP	2018	3.737.785	<<	3.737.785	<<	3.737.785	<<	<<	3.737.785
	CS		3.737.785	<<	3.737.785	<<	3.737.785	<<	<<	3.737.785
	CP	2019	3.739.767	<<	3.739.767	<<	3.739.767	<<	<<	3.739.767
	CS		3.739.767	<<	3.739.767	<<	3.739.767	<<	<<	3.739.767
Spese in conto capitale	RS		583.024		583.024	<<	583.024			583.024
	CP	2017	116.000.000	<<	116.000.000	<<	116.000.000	<<	<<	116.000.000
	CS		116.000.000	<<	116.000.000	<<	116.000.000	<<	<<	116.000.000
	CP	2018	116.000.000	<<	116.000.000	<<	116.000.000	<<	<<	116.000.000
	CS		116.583.024	<<	116.583.024	<<	116.583.024	<<	<<	116.583.024
	CP	2019	116.000.000	<<	116.000.000	<<	116.000.000	<<	<<	116.000.000
	CS		116.000.000	<<	116.000.000	<<	116.000.000	<<	<<	116.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/47

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/48

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	RS		38.561.623.789		38.561.623.789	<<	38.561.623.789			38.561.623.789
	CP	2017	75.728.205.686	-1.056.211.620	74.671.994.066	<<	75.728.205.686	<<	-1.056.211.620	74.671.994.066
	CS		78.740.505.686	-1.056.211.620	77.684.294.066	<<	78.740.505.686	<<	-1.056.211.620	77.684.294.066
	CP	2018	75.207.513.605	-1.970.483.432	73.237.030.173	<<	75.207.513.605	490.000	-1.969.993.432	73.237.520.173
	CS		74.212.513.605	-1.970.483.432	72.242.030.173	<<	74.212.513.605	490.000	-1.969.993.432	72.242.520.173
	CP	2019	75.893.205.686	-3.404.206.811	72.488.998.875	<<	75.893.205.686	430.000	-3.403.776.811	72.489.428.875
	CS		74.393.205.686	-3.404.206.811	70.988.998.875	<<	74.393.205.686	430.000	-3.403.776.811	70.989.428.875
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	RS		38.521.623.789		38.521.623.789	<<	38.521.623.789			38.521.623.789
	CP	2017	75.614.705.000	-1.056.211.620	74.558.493.380	<<	75.614.705.000	<<	-1.056.211.620	74.558.493.380
	CS		78.627.005.000	-1.056.211.620	77.570.793.380	<<	78.627.005.000	<<	-1.056.211.620	77.570.793.380
	CP	2018	75.094.705.000	-1.970.483.432	73.124.221.568	<<	75.094.705.000	490.000	-1.969.993.432	73.124.711.568
	CS		74.099.705.000	-1.970.483.432	72.129.221.568	<<	74.099.705.000	490.000	-1.969.993.432	72.129.711.568
	CP	2019	75.779.705.000	-3.404.206.811	72.375.498.189	<<	75.779.705.000	430.000	-3.403.776.811	72.375.928.189
	CS		74.279.705.000	-3.404.206.811	70.875.498.189	<<	74.279.705.000	430.000	-3.403.776.811	70.875.928.189
Spese correnti	RS		38.521.623.789		38.521.623.789	<<	38.521.623.789			38.521.623.789
	CP	2017	75.614.705.000	-1.056.211.620	74.558.493.380	<<	75.614.705.000	<<	-1.056.211.620	74.558.493.380
	CS		78.627.005.000	-1.056.211.620	77.570.793.380	<<	78.627.005.000	<<	-1.056.211.620	77.570.793.380
	CP	2018	75.094.705.000	-1.970.483.432	73.124.221.568	<<	75.094.705.000	490.000	-1.969.993.432	73.124.711.568
	CS		74.099.705.000	-1.970.483.432	72.129.221.568	<<	74.099.705.000	490.000	-1.969.993.432	72.129.711.568
	CP	2019	75.779.705.000	-3.404.206.811	72.375.498.189	<<	75.779.705.000	430.000	-3.403.776.811	72.375.928.189
	CS		74.279.705.000	-3.404.206.811	70.875.498.189	<<	74.279.705.000	430.000	-3.403.776.811	70.875.928.189
Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni	RS		40.000.000		40.000.000	<<	40.000.000			40.000.000
	CP	2017	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS		35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CP	2018	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS		35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CP	2019	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS		35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/49

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		40.000.000		40.000.000	<<	40.000.000			40.000.000
	CP	2017	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS		35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CP	2018	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS		35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CP	2019	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS		35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
Contributi per strutture sanitarie private	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CS		78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CP	2018	77.808.605	<<	77.808.605	<<	77.808.605	<<	<<	77.808.605
	CS		77.808.605	<<	77.808.605	<<	77.808.605	<<	<<	77.808.605
	CP	2019	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CS		78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CS		78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CP	2018	77.808.605	<<	77.808.605	<<	77.808.605	<<	<<	77.808.605
	CS		77.808.605	<<	77.808.605	<<	77.808.605	<<	<<	77.808.605
	CP	2019	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CS		78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/50

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.5 ***Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)***	RS		39.390.567		39.390.567	<<	39.390.567			39.390.567
	CP	2017	1.917.167.140	<<	1.917.167.140	-50.000.000	1.867.167.140	<<	<<	1.867.167.140
	CS		1.946.152.367	<<	1.946.152.367	-50.000.000	1.896.152.367	<<	<<	1.896.152.367
	CP	2018	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	<<	1.551.338.983
	CS		1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	<<	1.551.338.983
	CP	2019	1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	<<	1.464.591.103
	CS		1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	<<	1.464.591.103
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	RS		3.577.119		3.577.119	<<	3.577.119			3.577.119
	CP	2017	27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CS		27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CP	2018	27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CS		27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CP	2019	27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CS		27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
Spese correnti	RS		3.577.119		3.577.119	<<	3.577.119			3.577.119
	CP	2017	27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CS		27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CP	2018	27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CS		27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CP	2019	27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
	CS		27.426.970	<<	27.426.970	<<	27.426.970	<<	<<	27.426.970
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	RS		14.519.830		14.519.830	<<	14.519.830			14.519.830
	CP	2017	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
	CS		36.519.830	<<	36.519.830	<<	36.519.830	<<	<<	36.519.830
	CP	2018	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
	CS		25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
	CP	2019	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
	CS		25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/51

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		14.519.830		14.519.830	<<	14.519.830			14.519.830
	CP	2017	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
	CS		36.519.830	<<	36.519.830	<<	36.519.830	<<	<<	36.519.830
	CP	2018	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
	CS		25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
	CP	2019	25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
	CS		25.000.000	<<	25.000.000	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000
Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio	RS		1.296.642		1.296.642	<<	1.296.642			1.296.642
	CP	2017	182.620.750	<<	182.620.750	-50.000.000	132.620.750	<<	<<	132.620.750
	CS		182.620.750	<<	182.620.750	-50.000.000	132.620.750	<<	<<	132.620.750
	CP	2018	101.383	<<	101.383	<<	101.383	<<	<<	101.383
	CS		101.383	<<	101.383	<<	101.383	<<	<<	101.383
	CP	2019	103.022	<<	103.022	<<	103.022	<<	<<	103.022
	CS		103.022	<<	103.022	<<	103.022	<<	<<	103.022
Spese correnti	RS		1.296.642		1.296.642	<<	1.296.642			1.296.642
	CP	2017	103.022	<<	103.022	<<	103.022	<<	<<	103.022
	CS		103.022	<<	103.022	<<	103.022	<<	<<	103.022
	CP	2018	101.383	<<	101.383	<<	101.383	<<	<<	101.383
	CS		101.383	<<	101.383	<<	101.383	<<	<<	101.383
	CP	2019	103.022	<<	103.022	<<	103.022	<<	<<	103.022
	CS		103.022	<<	103.022	<<	103.022	<<	<<	103.022
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	182.517.728	<<	182.517.728	-50.000.000	132.517.728	<<	<<	132.517.728
	CS		182.517.728	<<	182.517.728	-50.000.000	132.517.728	<<	<<	132.517.728
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/52

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi di settore a favore delle Regioni	RS		2.531.579		2.531.579	<<	2.531.579			2.531.579
	CP	2017	822.841.023	<<	822.841.023	<<	822.841.023	<<	<<	822.841.023
	CS		822.841.023	<<	822.841.023	<<	822.841.023	<<	<<	822.841.023
	CP	2018	630.822.233	<<	630.822.233	<<	630.822.233	<<	<<	630.822.233
	CS		630.822.233	<<	630.822.233	<<	630.822.233	<<	<<	630.822.233
	CP	2019	544.942.714	<<	544.942.714	<<	544.942.714	<<	<<	544.942.714
	CS		544.942.714	<<	544.942.714	<<	544.942.714	<<	<<	544.942.714
Spese correnti	RS		2.531.579		2.531.579	<<	2.531.579			2.531.579
	CP	2017	822.841.023	<<	822.841.023	<<	822.841.023	<<	<<	822.841.023
	CS		822.841.023	<<	822.841.023	<<	822.841.023	<<	<<	822.841.023
	CP	2018	630.822.233	<<	630.822.233	<<	630.822.233	<<	<<	630.822.233
	CS		630.822.233	<<	630.822.233	<<	630.822.233	<<	<<	630.822.233
	CP	2019	544.942.714	<<	544.942.714	<<	544.942.714	<<	<<	544.942.714
	CS		544.942.714	<<	544.942.714	<<	544.942.714	<<	<<	544.942.714
Patto di stabilità interno verticale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/53

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati	RS		17.465.397		17.465.397	<<	17.465.397			17.465.397
	CP	2017	17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
	CS		34.930.794	<<	34.930.794	<<	34.930.794	<<	<<	34.930.794
	CP	2018	17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
	CS		17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
	CP	2019	17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
	CS		17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
Spese correnti	RS		17.465.397		17.465.397	<<	17.465.397			17.465.397
	CP	2017	17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
	CS		34.930.794	<<	34.930.794	<<	34.930.794	<<	<<	34.930.794
	CP	2018	17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
	CS		17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
	CP	2019	17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
	CS		17.465.397	<<	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	17.465.397
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CP	2018	384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CP	2019	384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CP	2018	384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CP	2019	384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000
	CS		384.673.000	<<	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	384.673.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/54

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	<<	272.810.000
	CS		272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	<<	272.810.000
	CP	2018	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	<<	264.910.000
	CS		264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	<<	264.910.000
	CP	2019	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	<<	258.110.000
	CS		258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	<<	258.110.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	<<	272.810.000
	CS		272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	<<	272.810.000
	CP	2018	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	<<	264.910.000
	CS		264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	<<	264.910.000
	CP	2019	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	<<	258.110.000
	CS		258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	<<	258.110.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	<<	184.330.000
	CS		184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	<<	184.330.000
	CP	2018	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	<<	200.940.000
	CS		200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	<<	200.940.000
	CP	2019	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	<<	206.870.000
	CS		206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	<<	206.870.000
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	<<	184.330.000
	CS		184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	<<	184.330.000
	CP	2018	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	<<	200.940.000
	CS		200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	<<	200.940.000
	CP	2019	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	<<	206.870.000
	CS		206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	<<	206.870.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/55

Missione Programma Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/56

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
	CP	2017	23.518.823.026	10.000.000	23.528.823.026	<<	23.518.823.026	<<	10.000.000	23.528.823.026
	CS		23.518.843.026	10.000.000	23.528.843.026	<<	23.518.843.026	<<	10.000.000	23.528.843.026
	CP	2018	24.401.904.977	10.000.000	24.411.904.977	<<	24.401.904.977	<<	10.000.000	24.411.904.977
	CS		24.401.924.977	10.000.000	24.411.924.977	<<	24.401.924.977	<<	10.000.000	24.411.924.977
	CP	2019	23.181.668.026	20.000.000	23.201.668.026	<<	23.181.668.026	<<	20.000.000	23.201.668.026
	CS		23.181.688.026	20.000.000	23.201.688.026	<<	23.181.688.026	<<	20.000.000	23.201.688.026
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	<<	22.833.841.416
	CS		22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	<<	22.833.841.416
	CP	2018	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736
	CS		23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736
	CP	2019	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	<<	22.534.301.416
	CS		22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	<<	22.534.301.416
Partecipazione al bilancio UE	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	<<	17.800.000.000
	CS		17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	<<	17.800.000.000
	CP	2018	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	<<	18.900.000.000
	CS		18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	<<	18.900.000.000
	CP	2019	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	<<	19.600.000.000
	CS		19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	<<	19.600.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	<<	17.800.000.000
	CS		17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	<<	17.800.000.000
	CP	2018	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	<<	18.900.000.000
	CS		18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	<<	18.900.000.000
	CP	2019	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	<<	19.600.000.000
	CS		19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	<<	19.600.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/57

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.033.841.416	<<	5.033.841.416	<<	5.033.841.416	<<	<<	5.033.841.416
	CS		5.033.841.416	<<	5.033.841.416	<<	5.033.841.416	<<	<<	5.033.841.416
	CP	2018	4.884.539.736	<<	4.884.539.736	<<	4.884.539.736	<<	<<	4.884.539.736
	CS		4.884.539.736	<<	4.884.539.736	<<	4.884.539.736	<<	<<	4.884.539.736
	CP	2019	2.934.301.416	<<	2.934.301.416	<<	2.934.301.416	<<	<<	2.934.301.416
	CS		2.934.301.416	<<	2.934.301.416	<<	2.934.301.416	<<	<<	2.934.301.416
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	283.841.416	<<	283.841.416	<<	283.841.416	<<	<<	283.841.416
	CS		283.841.416	<<	283.841.416	<<	283.841.416	<<	<<	283.841.416
	CP	2018	234.539.736	<<	234.539.736	<<	234.539.736	<<	<<	234.539.736
	CS		234.539.736	<<	234.539.736	<<	234.539.736	<<	<<	234.539.736
	CP	2019	234.301.416	<<	234.301.416	<<	234.301.416	<<	<<	234.301.416
	CS		234.301.416	<<	234.301.416	<<	234.301.416	<<	<<	234.301.416
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.750.000.000	<<	4.750.000.000	<<	4.750.000.000	<<	<<	4.750.000.000
	CS		4.750.000.000	<<	4.750.000.000	<<	4.750.000.000	<<	<<	4.750.000.000
	CP	2018	4.650.000.000	<<	4.650.000.000	<<	4.650.000.000	<<	<<	4.650.000.000
	CS		4.650.000.000	<<	4.650.000.000	<<	4.650.000.000	<<	<<	4.650.000.000
	CP	2019	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	<<	2.700.000.000
	CS		2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	<<	2.700.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/58

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
	CP	2017	684.981.610	10.000.000	694.981.610	<<	684.981.610	<<	10.000.000	694.981.610
	CS		685.001.610	10.000.000	695.001.610	<<	685.001.610	<<	10.000.000	695.001.610
	CP	2018	617.365.241	10.000.000	627.365.241	<<	617.365.241	<<	10.000.000	627.365.241
	CS		617.385.241	10.000.000	627.385.241	<<	617.385.241	<<	10.000.000	627.385.241
	CP	2019	647.366.610	20.000.000	667.366.610	<<	647.366.610	<<	20.000.000	667.366.610
	CS		647.386.610	20.000.000	667.386.610	<<	647.386.610	<<	20.000.000	667.386.610
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS		4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CP	2018	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS		4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CP	2019	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS		4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS		4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CP	2018	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS		4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CP	2019	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS		4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/59

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
	CP	2017	630.310.897	10.000.000	640.310.897	<<	630.310.897	<<	10.000.000	640.310.897
	CS		630.330.897	10.000.000	640.330.897	<<	630.330.897	<<	10.000.000	640.330.897
	CP	2018	562.694.528	10.000.000	572.694.528	<<	562.694.528	<<	10.000.000	572.694.528
	CS		562.714.528	10.000.000	572.714.528	<<	562.714.528	<<	10.000.000	572.714.528
	CP	2019	592.695.897	20.000.000	612.695.897	<<	592.695.897	<<	20.000.000	612.695.897
	CS		592.715.897	20.000.000	612.715.897	<<	592.715.897	<<	20.000.000	612.715.897
Spese correnti	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
	CP	2017	27.895.897	10.000.000	37.895.897	<<	27.895.897	<<	10.000.000	37.895.897
	CS		27.915.897	10.000.000	37.915.897	<<	27.915.897	<<	10.000.000	37.915.897
	CP	2018	27.894.528	10.000.000	37.894.528	<<	27.894.528	<<	10.000.000	37.894.528
	CS		27.914.528	10.000.000	37.914.528	<<	27.914.528	<<	10.000.000	37.914.528
	CP	2019	27.895.897	20.000.000	47.895.897	<<	27.895.897	<<	20.000.000	47.895.897
	CS		27.915.897	20.000.000	47.915.897	<<	27.915.897	<<	20.000.000	47.915.897
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	602.415.000	<<	602.415.000	<<	602.415.000	<<	<<	602.415.000
	CS		602.415.000	<<	602.415.000	<<	602.415.000	<<	<<	602.415.000
	CP	2018	534.800.000	<<	534.800.000	<<	534.800.000	<<	<<	534.800.000
	CS		534.800.000	<<	534.800.000	<<	534.800.000	<<	<<	534.800.000
	CP	2019	564.800.000	<<	564.800.000	<<	564.800.000	<<	<<	564.800.000
	CS		564.800.000	<<	564.800.000	<<	564.800.000	<<	<<	564.800.000
Cancellazione debito paesi poveri	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS		50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CP	2018	50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS		50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CP	2019	50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS		50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/60

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS		50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CP	2018	50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS		50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CP	2019	50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS		50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
4. Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CS		997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CS		95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	CS		97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
4.1 Missioni internazionali (5.8)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CS		997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CS		95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	CS		97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
Missioni internazionali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CS		997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CS		95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	CS		97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/61

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CS		997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CP	2018	95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CS		95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CP	2019	97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	CS		97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		93.670.217		93.670.217	<<	93.670.217			93.670.217
	CP	2017	2.120.054.363	274.771	2.120.329.134	<<	2.120.054.363	<<	274.771	2.120.329.134
	CS		2.142.992.390	274.771	2.143.267.161	<<	2.142.992.390	<<	274.771	2.143.267.161
	CP	2018	2.118.623.273	<<	2.118.623.273	<<	2.118.623.273	<<	<<	2.118.623.273
	CS		2.129.703.024	<<	2.129.703.024	<<	2.129.703.024	<<	<<	2.129.703.024
	CP	2019	2.108.783.689	<<	2.108.783.689	<<	2.108.783.689	<<	<<	2.108.783.689
	CS		2.114.099.868	<<	2.114.099.868	<<	2.114.099.868	<<	<<	2.114.099.868
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	RS		93.670.217		93.670.217	<<	93.670.217			93.670.217
	CP	2017	1.485.485.079	274.771	1.485.759.850	<<	1.485.485.079	<<	274.771	1.485.759.850
	CS		1.508.423.106	274.771	1.508.697.877	<<	1.508.423.106	<<	274.771	1.508.697.877
	CP	2018	1.479.375.597	<<	1.479.375.597	<<	1.479.375.597	<<	<<	1.479.375.597
	CS		1.490.455.348	<<	1.490.455.348	<<	1.490.455.348	<<	<<	1.490.455.348
	CP	2019	1.464.795.620	<<	1.464.795.620	<<	1.464.795.620	<<	<<	1.464.795.620
	CS		1.470.111.799	<<	1.470.111.799	<<	1.470.111.799	<<	<<	1.470.111.799
Spese di personale per il programma	RS		18.126.630		18.126.630	<<	18.126.630			18.126.630
	CP	2017	1.271.843.965	274.771	1.272.118.736	<<	1.271.843.965	<<	274.771	1.272.118.736
	CS		1.271.843.965	274.771	1.272.118.736	<<	1.271.843.965	<<	274.771	1.272.118.736
	CP	2018	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	<<	1.267.582.900
	CS		1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	<<	1.267.582.900
	CP	2019	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	<<	1.256.436.787
	CS		1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	<<	1.256.436.787

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/62

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		18.126.630		18.126.630	<<	18.126.630			18.126.630
	CP	2017	1.271.843.965	274.771	1.272.118.736	<<	1.271.843.965	<<	274.771	1.272.118.736
	CS		1.271.843.965	274.771	1.272.118.736	<<	1.271.843.965	<<	274.771	1.272.118.736
	CP	2018	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	<<	1.267.582.900
	CS		1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	<<	1.267.582.900
	CP	2019	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	<<	1.256.436.787
	CS		1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	<<	1.256.436.787
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	RS		56.254		56.254	<<	56.254			56.254
	CP	2017	1.447.594	<<	1.447.594	<<	1.447.594	<<	<<	1.447.594
	CS		1.447.594	<<	1.447.594	<<	1.447.594	<<	<<	1.447.594
	CP	2018	1.443.814	<<	1.443.814	<<	1.443.814	<<	<<	1.443.814
	CS		1.443.814	<<	1.443.814	<<	1.443.814	<<	<<	1.443.814
	CP	2019	1.447.632	<<	1.447.632	<<	1.447.632	<<	<<	1.447.632
	CS		1.447.632	<<	1.447.632	<<	1.447.632	<<	<<	1.447.632
Spese correnti	RS		56.254		56.254	<<	56.254			56.254
	CP	2017	1.447.594	<<	1.447.594	<<	1.447.594	<<	<<	1.447.594
	CS		1.447.594	<<	1.447.594	<<	1.447.594	<<	<<	1.447.594
	CP	2018	1.443.814	<<	1.443.814	<<	1.443.814	<<	<<	1.443.814
	CS		1.443.814	<<	1.443.814	<<	1.443.814	<<	<<	1.443.814
	CP	2019	1.447.632	<<	1.447.632	<<	1.447.632	<<	<<	1.447.632
	CS		1.447.632	<<	1.447.632	<<	1.447.632	<<	<<	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	RS		14.690.184		14.690.184	<<	14.690.184			14.690.184
	CP	2017	39.844.411	<<	39.844.411	<<	39.844.411	<<	<<	39.844.411
	CS		39.844.411	<<	39.844.411	<<	39.844.411	<<	<<	39.844.411
	CP	2018	39.267.684	<<	39.267.684	<<	39.267.684	<<	<<	39.267.684
	CS		39.267.684	<<	39.267.684	<<	39.267.684	<<	<<	39.267.684
	CP	2019	39.745.054	<<	39.745.054	<<	39.745.054	<<	<<	39.745.054
	CS		39.745.054	<<	39.745.054	<<	39.745.054	<<	<<	39.745.054

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/63

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		14.690.184		14.690.184	<<	14.690.184			14.690.184
	CP	2017	39.844.411	<<	39.844.411	<<	39.844.411	<<	<<	39.844.411
	CS		39.844.411	<<	39.844.411	<<	39.844.411	<<	<<	39.844.411
	CP	2018	39.267.684	<<	39.267.684	<<	39.267.684	<<	<<	39.267.684
	CS		39.267.684	<<	39.267.684	<<	39.267.684	<<	<<	39.267.684
	CP	2019	39.745.054	<<	39.745.054	<<	39.745.054	<<	<<	39.745.054
	CS		39.745.054	<<	39.745.054	<<	39.745.054	<<	<<	39.745.054
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	RS		16.745.653		16.745.653	<<	16.745.653			16.745.653
	CP	2017	93.505.098	<<	93.505.098	<<	93.505.098	<<	<<	93.505.098
	CS		94.998.340	<<	94.998.340	<<	94.998.340	<<	<<	94.998.340
	CP	2018	92.600.632	<<	92.600.632	<<	92.600.632	<<	<<	92.600.632
	CS		97.123.641	<<	97.123.641	<<	97.123.641	<<	<<	97.123.641
	CP	2019	93.653.136	<<	93.653.136	<<	93.653.136	<<	<<	93.653.136
	CS		98.949.697	<<	98.949.697	<<	98.949.697	<<	<<	98.949.697
Spese correnti	RS		16.745.653		16.745.653	<<	16.745.653			16.745.653
	CP	2017	93.505.098	<<	93.505.098	<<	93.505.098	<<	<<	93.505.098
	CS		94.998.340	<<	94.998.340	<<	94.998.340	<<	<<	94.998.340
	CP	2018	92.600.632	<<	92.600.632	<<	92.600.632	<<	<<	92.600.632
	CS		97.123.641	<<	97.123.641	<<	97.123.641	<<	<<	97.123.641
	CP	2019	93.653.136	<<	93.653.136	<<	93.653.136	<<	<<	93.653.136
	CS		98.949.697	<<	98.949.697	<<	98.949.697	<<	<<	98.949.697
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	RS		126.373		126.373	<<	126.373			126.373
	CP	2017	2.360.263	<<	2.360.263	<<	2.360.263	<<	<<	2.360.263
	CS		2.360.263	<<	2.360.263	<<	2.360.263	<<	<<	2.360.263
	CP	2018	1.996.819	<<	1.996.819	<<	1.996.819	<<	<<	1.996.819
	CS		1.996.819	<<	1.996.819	<<	1.996.819	<<	<<	1.996.819
	CP	2019	2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263
	CS		2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/64

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		126.373		126.373	<<	126.373			126.373
	CP	2017	2.360.263	<<	2.360.263	<<	2.360.263	<<	<<	2.360.263
	CS		2.360.263	<<	2.360.263	<<	2.360.263	<<	<<	2.360.263
	CP	2018	1.996.819	<<	1.996.819	<<	1.996.819	<<	<<	1.996.819
	CS		1.996.819	<<	1.996.819	<<	1.996.819	<<	<<	1.996.819
	CP	2019	2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263
	CS		2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	RS		43.925.123		43.925.123	<<	43.925.123			43.925.123
	CP	2017	76.483.748	<<	76.483.748	<<	76.483.748	<<	<<	76.483.748
	CS		97.928.533	<<	97.928.533	<<	97.928.533	<<	<<	97.928.533
	CP	2018	76.483.748	<<	76.483.748	<<	76.483.748	<<	<<	76.483.748
	CS		83.040.490	<<	83.040.490	<<	83.040.490	<<	<<	83.040.490
	CP	2019	71.483.748	<<	71.483.748	<<	71.483.748	<<	<<	71.483.748
	CS		71.503.366	<<	71.503.366	<<	71.503.366	<<	<<	71.503.366
Spese in conto capitale	RS		43.925.123		43.925.123	<<	43.925.123			43.925.123
	CP	2017	76.483.748	<<	76.483.748	<<	76.483.748	<<	<<	76.483.748
	CS		97.928.533	<<	97.928.533	<<	97.928.533	<<	<<	97.928.533
	CP	2018	76.483.748	<<	76.483.748	<<	76.483.748	<<	<<	76.483.748
	CS		83.040.490	<<	83.040.490	<<	83.040.490	<<	<<	83.040.490
	CP	2019	71.483.748	<<	71.483.748	<<	71.483.748	<<	<<	71.483.748
	CS		71.503.366	<<	71.503.366	<<	71.503.366	<<	<<	71.503.366
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/65

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
5.2 ***Sicurezza democratica (7.4)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	634.569.284	<<	634.569.284	<<	634.569.284	<<	<<	634.569.284
	CS		634.569.284	<<	634.569.284	<<	634.569.284	<<	<<	634.569.284
	CP	2018	639.247.676	<<	639.247.676	<<	639.247.676	<<	<<	639.247.676
	CS		639.247.676	<<	639.247.676	<<	639.247.676	<<	<<	639.247.676
	CP	2019	643.988.069	<<	643.988.069	<<	643.988.069	<<	<<	643.988.069
	CS		643.988.069	<<	643.988.069	<<	643.988.069	<<	<<	643.988.069
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	634.569.284	<<	634.569.284	<<	634.569.284	<<	<<	634.569.284
	CS		634.569.284	<<	634.569.284	<<	634.569.284	<<	<<	634.569.284
	CP	2018	639.247.676	<<	639.247.676	<<	639.247.676	<<	<<	639.247.676
	CS		639.247.676	<<	639.247.676	<<	639.247.676	<<	<<	639.247.676
	CP	2019	643.988.069	<<	643.988.069	<<	643.988.069	<<	<<	643.988.069
	CS		643.988.069	<<	643.988.069	<<	643.988.069	<<	<<	643.988.069
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	634.569.284	<<	634.569.284	<<	634.569.284	<<	<<	634.569.284
	CS		634.569.284	<<	634.569.284	<<	634.569.284	<<	<<	634.569.284
	CP	2018	639.247.676	<<	639.247.676	<<	639.247.676	<<	<<	639.247.676
	CS		639.247.676	<<	639.247.676	<<	639.247.676	<<	<<	639.247.676
	CP	2019	643.988.069	<<	643.988.069	<<	643.988.069	<<	<<	643.988.069
	CS		643.988.069	<<	643.988.069	<<	643.988.069	<<	<<	643.988.069

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/66

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
6. Soccorso civile (8)	RS		2.000.000		2.000.000	<<	2.000.000			2.000.000
	CP	2017	2.706.173.176	200.000.000	2.906.173.176	<<	2.706.173.176	<<	200.000.000	2.906.173.176
	CS		2.706.173.176	200.000.000	2.906.173.176	<<	2.706.173.176	<<	200.000.000	2.906.173.176
	CP	2018	2.612.246.624	300.000.000	2.912.246.624	<<	2.612.246.624	<<	300.000.000	2.912.246.624
	CS		2.612.246.624	300.000.000	2.912.246.624	<<	2.612.246.624	<<	300.000.000	2.912.246.624
	CP	2019	2.421.539.642	350.000.000	2.771.539.642	<<	2.421.539.642	<<	350.000.000	2.771.539.642
	CS		2.421.539.642	350.000.000	2.771.539.642	<<	2.421.539.642	<<	350.000.000	2.771.539.642
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	RS		2.000.000		2.000.000	<<	2.000.000			2.000.000
	CP	2017	1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CS		1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CP	2018	1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CS		1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CP	2019	1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	CS		1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
Sostegno alla ricostruzione	RS		2.000.000		2.000.000	<<	2.000.000			2.000.000
	CP	2017	1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CS		1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CP	2018	1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CS		1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CP	2019	1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	CS		1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
Spese in conto capitale	RS		2.000.000		2.000.000	<<	2.000.000			2.000.000
	CP	2017	1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CS		1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CP	2018	1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CS		1.764.167.334	300.000.000	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CP	2019	1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	CS		1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/67

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Prevenzione rischio sismico	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/68

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
6.2 Protezione civile (8.5)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.006.033.209	<<	1.006.033.209	<<	1.006.033.209	<<	<<	1.006.033.209
	CS		1.006.033.209	<<	1.006.033.209	<<	1.006.033.209	<<	<<	1.006.033.209
	CP	2018	848.079.290	<<	848.079.290	<<	848.079.290	<<	<<	848.079.290
	CS		848.079.290	<<	848.079.290	<<	848.079.290	<<	<<	848.079.290
	CP	2019	732.095.940	<<	732.095.940	<<	732.095.940	<<	<<	732.095.940
	CS		732.095.940	<<	732.095.940	<<	732.095.940	<<	<<	732.095.940
Coordinamento del sistema di protezione civile	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	63.382.995	<<	63.382.995	<<	63.382.995	<<	<<	63.382.995
	CS		63.382.995	<<	63.382.995	<<	63.382.995	<<	<<	63.382.995
	CP	2018	63.114.393	<<	63.114.393	<<	63.114.393	<<	<<	63.114.393
	CS		63.114.393	<<	63.114.393	<<	63.114.393	<<	<<	63.114.393
	CP	2019	63.382.995	<<	63.382.995	<<	63.382.995	<<	<<	63.382.995
	CS		63.382.995	<<	63.382.995	<<	63.382.995	<<	<<	63.382.995
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	63.382.995	<<	63.382.995	<<	63.382.995	<<	<<	63.382.995
	CS		63.382.995	<<	63.382.995	<<	63.382.995	<<	<<	63.382.995
	CP	2018	63.114.393	<<	63.114.393	<<	63.114.393	<<	<<	63.114.393
	CS		63.114.393	<<	63.114.393	<<	63.114.393	<<	<<	63.114.393
	CP	2019	63.382.995	<<	63.382.995	<<	63.382.995	<<	<<	63.382.995
	CS		63.382.995	<<	63.382.995	<<	63.382.995	<<	<<	63.382.995
Protezione civile di primo intervento	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CS		291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CP	2018	291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CS		291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CP	2019	291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CS		291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/69

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CS		291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CP	2018	291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CS		291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CP	2019	291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
	CS		291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	17.235.469	<<	17.235.469	<<	17.235.469	<<	<<	17.235.469
	CS		17.235.469	<<	17.235.469	<<	17.235.469	<<	<<	17.235.469
	CP	2018	17.235.467	<<	17.235.467	<<	17.235.467	<<	<<	17.235.467
	CS		17.235.467	<<	17.235.467	<<	17.235.467	<<	<<	17.235.467
	CP	2019	17.235.469	<<	17.235.469	<<	17.235.469	<<	<<	17.235.469
	CS		17.235.469	<<	17.235.469	<<	17.235.469	<<	<<	17.235.469
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.605.266	<<	5.605.266	<<	5.605.266	<<	<<	5.605.266
	CS		5.605.266	<<	5.605.266	<<	5.605.266	<<	<<	5.605.266
	CP	2018	5.121.751	<<	5.121.751	<<	5.121.751	<<	<<	5.121.751
	CS		5.121.751	<<	5.121.751	<<	5.121.751	<<	<<	5.121.751
	CP	2019	4.616.123	<<	4.616.123	<<	4.616.123	<<	<<	4.616.123
	CS		4.616.123	<<	4.616.123	<<	4.616.123	<<	<<	4.616.123
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.630.203	<<	11.630.203	<<	11.630.203	<<	<<	11.630.203
	CS		11.630.203	<<	11.630.203	<<	11.630.203	<<	<<	11.630.203
	CP	2018	12.113.716	<<	12.113.716	<<	12.113.716	<<	<<	12.113.716
	CS		12.113.716	<<	12.113.716	<<	12.113.716	<<	<<	12.113.716
	CP	2019	12.619.346	<<	12.619.346	<<	12.619.346	<<	<<	12.619.346
	CS		12.619.346	<<	12.619.346	<<	12.619.346	<<	<<	12.619.346

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/70

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	634.231.826	<<	634.231.826	<<	634.231.826	<<	<<	634.231.826
	CS		634.231.826	<<	634.231.826	<<	634.231.826	<<	<<	634.231.826
	CP	2018	476.546.511	<<	476.546.511	<<	476.546.511	<<	<<	476.546.511
	CS		476.546.511	<<	476.546.511	<<	476.546.511	<<	<<	476.546.511
	CP	2019	360.294.557	<<	360.294.557	<<	360.294.557	<<	<<	360.294.557
	CS		360.294.557	<<	360.294.557	<<	360.294.557	<<	<<	360.294.557
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	91.644.646	<<	91.644.646	<<	91.644.646	<<	<<	91.644.646
	CS		91.644.646	<<	91.644.646	<<	91.644.646	<<	<<	91.644.646
	CP	2018	48.654.589	<<	48.654.589	<<	48.654.589	<<	<<	48.654.589
	CS		48.654.589	<<	48.654.589	<<	48.654.589	<<	<<	48.654.589
	CP	2019	28.732.134	<<	28.732.134	<<	28.732.134	<<	<<	28.732.134
	CS		28.732.134	<<	28.732.134	<<	28.732.134	<<	<<	28.732.134
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	542.587.180	<<	542.587.180	<<	542.587.180	<<	<<	542.587.180
	CS		542.587.180	<<	542.587.180	<<	542.587.180	<<	<<	542.587.180
	CP	2018	427.891.922	<<	427.891.922	<<	427.891.922	<<	<<	427.891.922
	CS		427.891.922	<<	427.891.922	<<	427.891.922	<<	<<	427.891.922
	CP	2019	331.562.423	<<	331.562.423	<<	331.562.423	<<	<<	331.562.423
	CS		331.562.423	<<	331.562.423	<<	331.562.423	<<	<<	331.562.423
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/71

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7. Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	RS		211.920.083		211.920.083	<<	211.920.083			211.920.083
	CP	2017	16.030.940.023	21.700.000	16.052.640.023	<<	16.030.940.023	25.000.000	46.700.000	16.077.640.023
	CS		16.240.811.995	21.700.000	16.262.511.995	<<	16.240.811.995	25.000.000	46.700.000	16.287.511.995
	CP	2018	16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934	<<	16.194.563.934	10.000.000	909.300.000	17.103.863.934
	CS		16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934	<<	16.194.563.934	10.000.000	909.300.000	17.103.863.934
	CP	2019	15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023	<<	15.827.465.023	<<	935.500.000	16.762.965.023
	CS		15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023	<<	15.827.465.023	<<	935.500.000	16.762.965.023
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	RS		209.871.972		209.871.972	<<	209.871.972			209.871.972
	CP	2017	1.659.017.906	<<	1.659.017.906	<<	1.659.017.906	<<	<<	1.659.017.906
	CS		1.868.889.878	<<	1.868.889.878	<<	1.868.889.878	<<	<<	1.868.889.878
	CP	2018	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906
	CS		1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906
	CP	2019	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906
	CS		2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	RS		25.000.000		25.000.000	<<	25.000.000			25.000.000
	CP	2017	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CS		125.000.000	<<	125.000.000	<<	125.000.000	<<	<<	125.000.000
	CP	2018	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CS		100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CP	2019	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	CS		150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/72

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		25.000.000		25.000.000	<<	25.000.000			25.000.000
	CP	2017	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CS		125.000.000	<<	125.000.000	<<	125.000.000	<<	<<	125.000.000
	CP	2018	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CS		100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CP	2019	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	CS		150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	RS		184.871.972		184.871.972	<<	184.871.972			184.871.972
	CP	2017	1.559.017.906	<<	1.559.017.906	<<	1.559.017.906	<<	<<	1.559.017.906
	CS		1.743.889.878	<<	1.743.889.878	<<	1.743.889.878	<<	<<	1.743.889.878
	CP	2018	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	<<	1.759.017.906
	CS		1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	<<	1.759.017.906
	CP	2019	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	<<	2.059.017.906
	CS		2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	<<	2.059.017.906
Spese in conto capitale	RS		184.871.972		184.871.972	<<	184.871.972			184.871.972
	CP	2017	1.559.017.906	<<	1.559.017.906	<<	1.559.017.906	<<	<<	1.559.017.906
	CS		1.743.889.878	<<	1.743.889.878	<<	1.743.889.878	<<	<<	1.743.889.878
	CP	2018	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	<<	1.759.017.906
	CS		1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	1.759.017.906	<<	<<	1.759.017.906
	CP	2019	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	<<	2.059.017.906
	CS		2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	2.059.017.906	<<	<<	2.059.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/73

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	RS		2.048.111		2.048.111	<<	2.048.111			2.048.111
	CP	2017	14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117	<<	14.371.922.117	25.000.000	46.700.000	14.418.622.117
	CS		14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117	<<	14.371.922.117	25.000.000	46.700.000	14.418.622.117
	CP	2018	14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028	<<	14.335.546.028	10.000.000	909.300.000	15.244.846.028
	CS		14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028	<<	14.335.546.028	10.000.000	909.300.000	15.244.846.028
	CP	2019	13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117	<<	13.618.447.117	<<	935.500.000	14.553.947.117
	CS		13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117	<<	13.618.447.117	<<	935.500.000	14.553.947.117
Settore agricolo	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS		2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CP	2018	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS		2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CP	2019	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS		2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/74

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS		2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CP	2018	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS		2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CP	2019	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS		2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
Turismo e alberghi	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	65.000.000	-8.300.000	56.700.000	<<	65.000.000	<<	-8.300.000	56.700.000
	CS		65.000.000	-8.300.000	56.700.000	<<	65.000.000	<<	-8.300.000	56.700.000
	CP	2018	65.000.000	51.700.000	116.700.000	<<	65.000.000	<<	51.700.000	116.700.000
	CS		65.000.000	51.700.000	116.700.000	<<	65.000.000	<<	51.700.000	116.700.000
	CP	2019	65.000.000	86.700.000	151.700.000	<<	65.000.000	<<	86.700.000	151.700.000
	CS		65.000.000	86.700.000	151.700.000	<<	65.000.000	<<	86.700.000	151.700.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	65.000.000	-8.300.000	56.700.000	<<	65.000.000	<<	-8.300.000	56.700.000
	CS		65.000.000	-8.300.000	56.700.000	<<	65.000.000	<<	-8.300.000	56.700.000
	CP	2018	65.000.000	51.700.000	116.700.000	<<	65.000.000	<<	51.700.000	116.700.000
	CS		65.000.000	51.700.000	116.700.000	<<	65.000.000	<<	51.700.000	116.700.000
	CP	2019	65.000.000	86.700.000	151.700.000	<<	65.000.000	<<	86.700.000	151.700.000
	CS		65.000.000	86.700.000	151.700.000	<<	65.000.000	<<	86.700.000	151.700.000
Settore cinema, musica e editoria	RS		1.500.000		1.500.000	<<	1.500.000			1.500.000
	CP	2017	167.935.000	<<	167.935.000	<<	167.935.000	15.000.000	15.000.000	182.935.000
	CS		167.935.000	<<	167.935.000	<<	167.935.000	15.000.000	15.000.000	182.935.000
	CP	2018	167.514.428	<<	167.514.428	<<	167.514.428	<<	<<	167.514.428
	CS		167.514.428	<<	167.514.428	<<	167.514.428	<<	<<	167.514.428
	CP	2019	167.935.000	<<	167.935.000	<<	167.935.000	<<	<<	167.935.000
	CS		167.935.000	<<	167.935.000	<<	167.935.000	<<	<<	167.935.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/75

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	<<	26.435.000
	CS		26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	<<	26.435.000
	CP	2018	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	<<	26.014.428
	CS		26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	<<	26.014.428
	CP	2019	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	<<	26.435.000
	CS		26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	<<	26.435.000
Spese in conto capitale	RS		1.500.000		1.500.000	<<	1.500.000			1.500.000
	CP	2017	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	15.000.000	15.000.000	156.500.000
	CS		141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	15.000.000	15.000.000	156.500.000
	CP	2018	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	<<	141.500.000
	CS		141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	<<	141.500.000
	CP	2019	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	<<	141.500.000
	CS		141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	<<	141.500.000
Ricerca e sviluppo	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	<<	519.700.000
	CS		519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	<<	519.700.000
	CP	2018	547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	<<	547.000.000	<<	727.100.000	1.274.100.000
	CS		547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	<<	547.000.000	<<	727.100.000	1.274.100.000
	CP	2019	547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	<<	547.000.000	<<	727.100.000	1.274.100.000
	CS		547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	<<	547.000.000	<<	727.100.000	1.274.100.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	<<	519.700.000
	CS		519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	<<	519.700.000
	CP	2018	547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	<<	547.000.000	<<	727.100.000	1.274.100.000
	CS		547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	<<	547.000.000	<<	727.100.000	1.274.100.000
	CP	2019	547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	<<	547.000.000	<<	727.100.000	1.274.100.000
	CS		547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	<<	547.000.000	<<	727.100.000	1.274.100.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/76

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Attività manifatturiere	RS		85.000		85.000	<<	85.000			85.000
	CP	2017	442.060.000	<<	442.060.000	<<	442.060.000	10.000.000	10.000.000	452.060.000
	CS		442.060.000	<<	442.060.000	<<	442.060.000	10.000.000	10.000.000	452.060.000
	CP	2018	686.404.483	<<	686.404.483	<<	686.404.483	10.000.000	10.000.000	696.404.483
	CS		686.404.483	<<	686.404.483	<<	686.404.483	10.000.000	10.000.000	696.404.483
	CP	2019	237.975.000	<<	237.975.000	<<	237.975.000	<<	<<	237.975.000
	CS		237.975.000	<<	237.975.000	<<	237.975.000	<<	<<	237.975.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	33.975.000	<<	33.975.000	<<	33.975.000	<<	<<	33.975.000
	CS		33.975.000	<<	33.975.000	<<	33.975.000	<<	<<	33.975.000
	CP	2018	33.819.483	<<	33.819.483	<<	33.819.483	<<	<<	33.819.483
	CS		33.819.483	<<	33.819.483	<<	33.819.483	<<	<<	33.819.483
	CP	2019	33.975.000	<<	33.975.000	<<	33.975.000	<<	<<	33.975.000
	CS		33.975.000	<<	33.975.000	<<	33.975.000	<<	<<	33.975.000
Spese in conto capitale	RS		85.000		85.000	<<	85.000			85.000
	CP	2017	408.085.000	<<	408.085.000	<<	408.085.000	10.000.000	10.000.000	418.085.000
	CS		408.085.000	<<	408.085.000	<<	408.085.000	10.000.000	10.000.000	418.085.000
	CP	2018	652.585.000	<<	652.585.000	<<	652.585.000	10.000.000	10.000.000	662.585.000
	CS		652.585.000	<<	652.585.000	<<	652.585.000	10.000.000	10.000.000	662.585.000
	CP	2019	204.000.000	<<	204.000.000	<<	204.000.000	<<	<<	204.000.000
	CS		204.000.000	<<	204.000.000	<<	204.000.000	<<	<<	204.000.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	431.200.117	110.000.000	541.200.117	<<	431.200.117	<<	110.000.000	541.200.117
	CS		431.200.117	110.000.000	541.200.117	<<	431.200.117	<<	110.000.000	541.200.117
	CP	2018	431.200.117	200.000.000	631.200.117	<<	431.200.117	<<	200.000.000	631.200.117
	CS		431.200.117	200.000.000	631.200.117	<<	431.200.117	<<	200.000.000	631.200.117
	CP	2019	431.200.117	200.000.000	631.200.117	<<	431.200.117	<<	200.000.000	631.200.117
	CS		431.200.117	200.000.000	631.200.117	<<	431.200.117	<<	200.000.000	631.200.117

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/77

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	10.000.000	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	CS		<<	10.000.000	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	431.200.117	100.000.000	531.200.117	<<	431.200.117	<<	100.000.000	531.200.117
	CS		431.200.117	100.000.000	531.200.117	<<	431.200.117	<<	100.000.000	531.200.117
	CP	2018	431.200.117	200.000.000	631.200.117	<<	431.200.117	<<	200.000.000	631.200.117
	CS		431.200.117	200.000.000	631.200.117	<<	431.200.117	<<	200.000.000	631.200.117
	CP	2019	431.200.117	200.000.000	631.200.117	<<	431.200.117	<<	200.000.000	631.200.117
	CS		431.200.117	200.000.000	631.200.117	<<	431.200.117	<<	200.000.000	631.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CS		33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CP	2018	33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CS		33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CP	2019	33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CS		33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CS		33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CP	2018	33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CS		33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CP	2019	33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000
	CS		33.000.000	<<	33.000.000	<<	33.000.000	<<	<<	33.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/78

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000	<<	<<	622.667.000
	CS		622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000	<<	<<	622.667.000
	CP	2018	622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000	<<	<<	622.667.000
	CS		622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000	<<	<<	622.667.000
	CP	2019	622.677.000	<<	622.677.000	<<	622.677.000	<<	<<	622.677.000
	CS		622.677.000	<<	622.677.000	<<	622.677.000	<<	<<	622.677.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000	<<	<<	622.667.000
	CS		622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000	<<	<<	622.667.000
	CP	2018	622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000	<<	<<	622.667.000
	CS		622.667.000	<<	622.667.000	<<	622.667.000	<<	<<	622.667.000
	CP	2019	622.677.000	<<	622.677.000	<<	622.677.000	<<	<<	622.677.000
	CS		622.677.000	<<	622.677.000	<<	622.677.000	<<	<<	622.677.000
Settore dell'autotrasporto	RS		463.111		463.111	<<	463.111			463.111
	CP	2017	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	<<	1.405.500.000
	CS		1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	<<	1.405.500.000
	CP	2018	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	<<	1.455.500.000
	CS		1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	<<	1.455.500.000
	CP	2019	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	<<	1.587.500.000
	CS		1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	<<	1.587.500.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/79

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		463.111		463.111	<<	463.111			463.111
	CP	2017	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	<<	1.405.500.000
	CS		1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	1.405.500.000	<<	<<	1.405.500.000
	CP	2018	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	<<	1.455.500.000
	CS		1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	1.455.500.000	<<	<<	1.455.500.000
	CP	2019	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	<<	1.587.500.000
	CS		1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	1.587.500.000	<<	<<	1.587.500.000
Settore creditizio e bancario	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	<<	1.534.300.000
	CS		1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	<<	1.534.300.000
	CP	2018	1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	<<	1.148.300.000
	CS		1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	<<	1.148.300.000
	CP	2019	804.000.000	<<	804.000.000	<<	804.000.000	<<	<<	804.000.000
	CS		804.000.000	<<	804.000.000	<<	804.000.000	<<	<<	804.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	<<	1.534.300.000
	CS		1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	1.534.300.000	<<	<<	1.534.300.000
	CP	2018	1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	<<	1.148.300.000
	CS		1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	1.148.300.000	<<	<<	1.148.300.000
	CP	2019	804.000.000	<<	804.000.000	<<	804.000.000	<<	<<	804.000.000
	CS		804.000.000	<<	804.000.000	<<	804.000.000	<<	<<	804.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	85.200.000	<<	85.200.000	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CS		85.200.000	<<	85.200.000	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CP	2018	85.200.000	<<	85.200.000	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CS		85.200.000	<<	85.200.000	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/80

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	85.200.000	<<	85.200.000	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CS		85.200.000	<<	85.200.000	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CP	2018	85.200.000	<<	85.200.000	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CS		85.200.000	<<	85.200.000	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Agevolazioni fiscali a favore di imprenditori individuali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CP	2018	163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CP	2019	163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CP	2018	163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CP	2019	163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS		163.000.000	<<	163.000.000	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
Riduzione cuneo fiscale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP	2018	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP	2019	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/81

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP	2018	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP	2019	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS		8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CP	2018	80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CP	2019	80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CP	2018	80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CP	2019	80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS		80.000.000	-80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	77.600.000	<<	77.600.000	<<	77.600.000	<<	<<	77.600.000
	CS		77.600.000	<<	77.600.000	<<	77.600.000	<<	<<	77.600.000
	CP	2018	106.000.000	500.000	106.500.000	<<	106.000.000	<<	500.000	106.500.000
	CS		106.000.000	500.000	106.500.000	<<	106.000.000	<<	500.000	106.500.000
	CP	2019	134.400.000	1.700.000	136.100.000	<<	134.400.000	<<	1.700.000	136.100.000
	CS		134.400.000	1.700.000	136.100.000	<<	134.400.000	<<	1.700.000	136.100.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/82

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	77.600.000	<<	77.600.000	<<	77.600.000	<<	<<	77.600.000
	CS		77.600.000	<<	77.600.000	<<	77.600.000	<<	<<	77.600.000
	CP	2018	106.000.000	500.000	106.500.000	<<	106.000.000	<<	500.000	106.500.000
	CS		106.000.000	500.000	106.500.000	<<	106.000.000	<<	500.000	106.500.000
	CP	2019	134.400.000	1.700.000	136.100.000	<<	134.400.000	<<	1.700.000	136.100.000
	CS		134.400.000	1.700.000	136.100.000	<<	134.400.000	<<	1.700.000	136.100.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/83

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
8. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	RS		1.180.107.632		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632
	CP	2017	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932
	CS		3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932
	CP	2018	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359
	CS		6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359
	CP	2019	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900
	CS		4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	RS		1.180.107.632		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632
	CP	2017	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932
	CS		3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932
	CP	2018	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359
	CS		6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359
	CP	2019	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900
	CS		4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001
	CS		4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001
	CP	2018	4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919
	CS		4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919
	CP	2019	4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080
	CS		4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001
	CS		4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001
	CP	2018	4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919
	CS		4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919
	CP	2019	4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080
	CS		4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/84

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Potenziamento e mantenimento del sistema stradale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	RS		1.180.107.632		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632
	CP	2017	3.732.734.931	<<	3.732.734.931	<<	3.732.734.931	10.000.000	10.000.000	3.742.734.931
	CS		3.732.734.931	<<	3.732.734.931	<<	3.732.734.931	10.000.000	10.000.000	3.742.734.931
	CP	2018	5.998.419.440	<<	5.998.419.440	<<	5.998.419.440	32.000.000	32.000.000	6.030.419.440
	CS		5.998.419.440	<<	5.998.419.440	<<	5.998.419.440	32.000.000	32.000.000	6.030.419.440
	CP	2019	4.159.820.820	<<	4.159.820.820	<<	4.159.820.820	42.000.000	42.000.000	4.201.820.820
	CS		4.159.820.820	<<	4.159.820.820	<<	4.159.820.820	42.000.000	42.000.000	4.201.820.820

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/85

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		267.214.973		267.214.973	<<	267.214.973			267.214.973
	CP	2017	1.353.505.796	<<	1.353.505.796	<<	1.353.505.796	<<	<<	1.353.505.796
	CS		1.353.505.796	<<	1.353.505.796	<<	1.353.505.796	<<	<<	1.353.505.796
	CP	2018	1.371.504.416	<<	1.371.504.416	<<	1.371.504.416	<<	<<	1.371.504.416
	CS		1.371.504.416	<<	1.371.504.416	<<	1.371.504.416	<<	<<	1.371.504.416
	CP	2019	1.371.505.796	<<	1.371.505.796	<<	1.371.505.796	<<	<<	1.371.505.796
	CS		1.371.505.796	<<	1.371.505.796	<<	1.371.505.796	<<	<<	1.371.505.796
Spese in conto capitale	RS		912.892.659		912.892.659	<<	912.892.659			912.892.659
	CP	2017	2.379.229.135	<<	2.379.229.135	<<	2.379.229.135	10.000.000	10.000.000	2.389.229.135
	CS		2.379.229.135	<<	2.379.229.135	<<	2.379.229.135	10.000.000	10.000.000	2.389.229.135
	CP	2018	4.626.915.024	<<	4.626.915.024	<<	4.626.915.024	32.000.000	32.000.000	4.658.915.024
	CS		4.626.915.024	<<	4.626.915.024	<<	4.626.915.024	32.000.000	32.000.000	4.658.915.024
	CP	2019	2.788.315.024	<<	2.788.315.024	<<	2.788.315.024	42.000.000	42.000.000	2.830.315.024
	CS		2.788.315.024	<<	2.788.315.024	<<	2.788.315.024	42.000.000	42.000.000	2.830.315.024
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/86

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
9. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	RS		580.000.000		580.000.000	<<	580.000.000			580.000.000
	CP	2017	250.000.000	<<	250.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS		530.000.000	<<	530.000.000	<<	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP	2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
	CS		910.000.000	<<	910.000.000	<<	910.000.000	<<	<<	910.000.000
	CP	2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
	CS		1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	RS		580.000.000		580.000.000	<<	580.000.000			580.000.000
	CP	2017	250.000.000	<<	250.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS		530.000.000	<<	530.000.000	<<	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP	2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
	CS		910.000.000	<<	910.000.000	<<	910.000.000	<<	<<	910.000.000
	CP	2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
	CS		1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	RS		580.000.000		580.000.000	<<	580.000.000			580.000.000
	CP	2017	250.000.000	<<	250.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS		530.000.000	<<	530.000.000	<<	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP	2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
	CS		910.000.000	<<	910.000.000	<<	910.000.000	<<	<<	910.000.000
	CP	2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
	CS		1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
Spese in conto capitale	RS		580.000.000		580.000.000	<<	580.000.000			580.000.000
	CP	2017	250.000.000	<<	250.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS		530.000.000	<<	530.000.000	<<	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP	2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
	CS		910.000.000	<<	910.000.000	<<	910.000.000	<<	<<	910.000.000
	CP	2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
	CS		1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/87

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di infrastrutture stradali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/88

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
10. Comunicazioni (15)	RS		244.102.500		244.102.500	<<	244.102.500			244.102.500
	CP	2017	612.357.948	<<	612.357.948	67.871.017	680.228.965	-4.200.000	-4.200.000	676.028.965
	CS		612.357.948	<<	612.357.948	67.871.017	680.228.965	-4.200.000	-4.200.000	676.028.965
	CP	2018	484.911.331	<<	484.911.331	66.347.210	551.258.541	<<	<<	551.258.541
	CS		484.911.331	<<	484.911.331	66.347.210	551.258.541	<<	<<	551.258.541
	CP	2019	486.445.815	<<	486.445.815	66.312.178	552.757.993	<<	<<	552.757.993
	CS		486.445.815	<<	486.445.815	66.312.178	552.757.993	<<	<<	552.757.993
10.1 Servizi postali (15.3)	RS		188.148.005		188.148.005	<<	188.148.005			188.148.005
	CP	2017	448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822
	CS		448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822
	CP	2018	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
	CS		323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
	CP	2019	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
	CS		323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
Garanzia del servizio postale	RS		188.148.005		188.148.005	<<	188.148.005			188.148.005
	CP	2017	448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822
	CS		448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822
	CP	2018	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
	CS		323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
	CP	2019	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
	CS		323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
Spese correnti	RS		187.117.185		187.117.185	<<	187.117.185			187.117.185
	CP	2017	441.704.000	<<	441.704.000	<<	441.704.000	<<	<<	441.704.000
	CS		441.704.000	<<	441.704.000	<<	441.704.000	<<	<<	441.704.000
	CP	2018	322.440.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<	<<	322.440.000
	CS		322.440.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<	<<	322.440.000
	CP	2019	322.440.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<	<<	322.440.000
	CS		322.440.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<	<<	322.440.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/89

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		1.030.820		1.030.820	<<	1.030.820			1.030.820
	CP	2017	6.751.822	<<	6.751.822	<<	6.751.822	<<	<<	6.751.822
	CS		6.751.822	<<	6.751.822	<<	6.751.822	<<	<<	6.751.822
	CP	2018	1.030.822	<<	1.030.822	<<	1.030.822	<<	<<	1.030.822
	CS		1.030.822	<<	1.030.822	<<	1.030.822	<<	<<	1.030.822
	CP	2019	1.030.822	<<	1.030.822	<<	1.030.822	<<	<<	1.030.822
	CS		1.030.822	<<	1.030.822	<<	1.030.822	<<	<<	1.030.822
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)	RS		55.954.495		55.954.495	<<	55.954.495			55.954.495
	CP	2017	163.902.126	<<	163.902.126	67.871.017	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
	CS		163.902.126	<<	163.902.126	67.871.017	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
	CP	2018	161.440.509	<<	161.440.509	66.347.210	227.787.719	<<	<<	227.787.719
	CS		161.440.509	<<	161.440.509	66.347.210	227.787.719	<<	<<	227.787.719
	CP	2019	162.974.993	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171
	CS		162.974.993	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171
Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	RS		55.954.495		55.954.495	<<	55.954.495			55.954.495
	CP	2017	163.902.126	<<	163.902.126	67.871.017	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
	CS		163.902.126	<<	163.902.126	67.871.017	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
	CP	2018	161.440.509	<<	161.440.509	66.347.210	227.787.719	<<	<<	227.787.719
	CS		161.440.509	<<	161.440.509	66.347.210	227.787.719	<<	<<	227.787.719
	CP	2019	162.974.993	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171
	CS		162.974.993	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171
Spese correnti	RS		55.954.495		55.954.495	<<	55.954.495			55.954.495
	CP	2017	155.672.099	<<	155.672.099	76.101.044	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
	CS		155.672.099	<<	155.672.099	76.101.044	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
	CP	2018	153.282.679	<<	153.282.679	74.505.040	227.787.719	<<	<<	227.787.719
	CS		153.282.679	<<	153.282.679	74.505.040	227.787.719	<<	<<	227.787.719
	CP	2019	154.817.188	<<	154.817.188	74.469.983	229.287.171	<<	<<	229.287.171
	CS		154.817.188	<<	154.817.188	74.469.983	229.287.171	<<	<<	229.287.171

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/90

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.230.027	<<	8.230.027	-8.230.027	<<	<<	<<	<<
	CS		8.230.027	<<	8.230.027	-8.230.027	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	8.157.830	<<	8.157.830	-8.157.830	<<	<<	<<	<<
	CS		8.157.830	<<	8.157.830	-8.157.830	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	8.157.805	<<	8.157.805	-8.157.805	<<	<<	<<	<<
	CS		8.157.805	<<	8.157.805	-8.157.805	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/91

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
11. Ricerca e innovazione (17)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
	CS		99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
	CP	2018	99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
	CS		99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
	CP	2019	99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
	CS		99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
11.1 Ricerca di base e applicata (17.15)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
	CS		99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
	CP	2018	99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
	CS		99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
	CP	2019	99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
	CS		99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
	CS		99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
	CP	2018	99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
	CS		99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
	CP	2019	99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
	CS		99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
	CS		99.393.141	10.000.000	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
	CP	2018	99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
	CS		99.393.141	114.300.000	213.693.141	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
	CP	2019	99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
	CS		99.393.141	136.500.000	235.893.141	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/92

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
12. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS		62.732.211		62.732.211	<<	62.732.211			62.732.211
	CP	2017	175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CS		175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CP	2018	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CP	2019	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	RS		62.732.211		62.732.211	<<	62.732.211			62.732.211
	CP	2017	175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CS		175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CP	2018	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CP	2019	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	RS		62.732.211		62.732.211	<<	62.732.211			62.732.211
	CP	2017	175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CS		175.898.894	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CP	2018	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CP	2019	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	CS		150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/93

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		62.732.211		62.732.211	<<	62.732.211			62.732.211
	CP	2017	25.898.894	<<	25.898.894	<<	25.898.894	<<	<<	25.898.894
	CS		25.898.894	<<	25.898.894	<<	25.898.894	<<	<<	25.898.894
	CP	2018	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CP	2019	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS		1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
13. Casa e assetto urbanistico (19)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
13.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
Concorso dello Stato all'edilizia abitativa	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/94

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
14. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	RS		24.372.429		24.372.429	<<	24.372.429			24.372.429
	CP	2017	1.147.206.791	14.000.000	1.161.206.791	1.500.000	1.148.706.791	17.300.000	31.300.000	1.180.006.791
	CS		1.151.787.215	14.000.000	1.165.787.215	1.500.000	1.153.287.215	17.300.000	31.300.000	1.184.587.215
	CP	2018	1.091.441.911	24.000.000	1.115.441.911	1.500.000	1.092.941.911	8.300.000	32.300.000	1.125.241.911
	CS		1.091.434.911	24.000.000	1.115.434.911	1.500.000	1.092.934.911	8.300.000	32.300.000	1.125.234.911
	CP	2019	1.093.137.759	23.000.000	1.116.137.759	1.500.000	1.094.637.759	8.300.000	31.300.000	1.125.937.759
	CS		1.093.130.759	23.000.000	1.116.130.759	1.500.000	1.094.630.759	8.300.000	31.300.000	1.125.930.759
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	RS		10.527.217		10.527.217	<<	10.527.217			10.527.217
	CP	2017	379.306.410	14.000.000	393.306.410	1.500.000	380.806.410	17.000.000	31.000.000	411.806.410
	CS		380.306.410	14.000.000	394.306.410	1.500.000	381.806.410	17.000.000	31.000.000	412.806.410
	CP	2018	333.719.936	24.000.000	357.719.936	1.500.000	335.219.936	8.000.000	32.000.000	367.219.936
	CS		333.719.936	24.000.000	357.719.936	1.500.000	335.219.936	8.000.000	32.000.000	367.219.936
	CP	2019	335.537.427	23.000.000	358.537.427	1.500.000	337.037.427	8.000.000	31.000.000	368.037.427
	CS		335.537.427	23.000.000	358.537.427	1.500.000	337.037.427	8.000.000	31.000.000	368.037.427
Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari	RS		2.858.826		2.858.826	<<	2.858.826			2.858.826
	CP	2017	7.885.804	<<	7.885.804	<<	7.885.804	<<	<<	7.885.804
	CS		8.885.804	<<	8.885.804	<<	8.885.804	<<	<<	8.885.804
	CP	2018	7.885.078	<<	7.885.078	<<	7.885.078	<<	<<	7.885.078
	CS		7.885.078	<<	7.885.078	<<	7.885.078	<<	<<	7.885.078
	CP	2019	7.885.804	<<	7.885.804	<<	7.885.804	<<	<<	7.885.804
	CS		7.885.804	<<	7.885.804	<<	7.885.804	<<	<<	7.885.804

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/95

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.025.325		1.025.325	<<	1.025.325			1.025.325
	CP	2017	45.663	<<	45.663	<<	45.663	<<	<<	45.663
	CS		1.045.663	<<	1.045.663	<<	1.045.663	<<	<<	1.045.663
	CP	2018	44.937	<<	44.937	<<	44.937	<<	<<	44.937
	CS		44.937	<<	44.937	<<	44.937	<<	<<	44.937
	CP	2019	45.663	<<	45.663	<<	45.663	<<	<<	45.663
	CS		45.663	<<	45.663	<<	45.663	<<	<<	45.663
Spese in conto capitale	RS		1.833.501		1.833.501	<<	1.833.501			1.833.501
	CP	2017	7.840.141	<<	7.840.141	<<	7.840.141	<<	<<	7.840.141
	CS		7.840.141	<<	7.840.141	<<	7.840.141	<<	<<	7.840.141
	CP	2018	7.840.141	<<	7.840.141	<<	7.840.141	<<	<<	7.840.141
	CS		7.840.141	<<	7.840.141	<<	7.840.141	<<	<<	7.840.141
	CP	2019	7.840.141	<<	7.840.141	<<	7.840.141	<<	<<	7.840.141
	CS		7.840.141	<<	7.840.141	<<	7.840.141	<<	<<	7.840.141
Politiche per la famiglia	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	21.828.437	14.000.000	35.828.437	<<	21.828.437	7.000.000	21.000.000	42.828.437
	CS		21.828.437	14.000.000	35.828.437	<<	21.828.437	7.000.000	21.000.000	42.828.437
	CP	2018	21.063.503	24.000.000	45.063.503	<<	21.063.503	3.000.000	27.000.000	48.063.503
	CS		21.063.503	24.000.000	45.063.503	<<	21.063.503	3.000.000	27.000.000	48.063.503
	CP	2019	21.145.812	23.000.000	44.145.812	<<	21.145.812	3.000.000	26.000.000	47.145.812
	CS		21.145.812	23.000.000	44.145.812	<<	21.145.812	3.000.000	26.000.000	47.145.812
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	21.828.437	14.000.000	35.828.437	<<	21.828.437	7.000.000	21.000.000	42.828.437
	CS		21.828.437	14.000.000	35.828.437	<<	21.828.437	7.000.000	21.000.000	42.828.437
	CP	2018	21.063.503	24.000.000	45.063.503	<<	21.063.503	3.000.000	27.000.000	48.063.503
	CS		21.063.503	24.000.000	45.063.503	<<	21.063.503	3.000.000	27.000.000	48.063.503
	CP	2019	21.145.812	23.000.000	44.145.812	<<	21.145.812	3.000.000	26.000.000	47.145.812
	CS		21.145.812	23.000.000	44.145.812	<<	21.145.812	3.000.000	26.000.000	47.145.812

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/96

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Promozione e garanzia delle pari opportunità	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	60.120.257	<<	60.120.257	<<	60.120.257	10.000.000	10.000.000	70.120.257
	CS		60.120.257	<<	60.120.257	<<	60.120.257	10.000.000	10.000.000	70.120.257
	CP	2018	19.736.982	<<	19.736.982	<<	19.736.982	5.000.000	5.000.000	24.736.982
	CS		19.736.982	<<	19.736.982	<<	19.736.982	5.000.000	5.000.000	24.736.982
	CP	2019	17.094.691	<<	17.094.691	<<	17.094.691	5.000.000	5.000.000	22.094.691
	CS		17.094.691	<<	17.094.691	<<	17.094.691	5.000.000	5.000.000	22.094.691
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	60.120.257	<<	60.120.257	<<	60.120.257	10.000.000	10.000.000	70.120.257
	CS		60.120.257	<<	60.120.257	<<	60.120.257	10.000.000	10.000.000	70.120.257
	CP	2018	19.736.982	<<	19.736.982	<<	19.736.982	5.000.000	5.000.000	24.736.982
	CS		19.736.982	<<	19.736.982	<<	19.736.982	5.000.000	5.000.000	24.736.982
	CP	2019	17.094.691	<<	17.094.691	<<	17.094.691	5.000.000	5.000.000	22.094.691
	CS		17.094.691	<<	17.094.691	<<	17.094.691	5.000.000	5.000.000	22.094.691
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	RS		6.357.780		6.357.780	<<	6.357.780			6.357.780
	CP	2017	261.124.010	<<	261.124.010	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS		261.124.010	<<	261.124.010	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CP	2018	256.969.619	<<	256.969.619	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CS		256.969.619	<<	256.969.619	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CP	2019	261.124.010	<<	261.124.010	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS		261.124.010	<<	261.124.010	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
Spese correnti	RS		6.357.780		6.357.780	<<	6.357.780			6.357.780
	CP	2017	261.124.010	<<	261.124.010	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS		261.124.010	<<	261.124.010	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CP	2018	256.969.619	<<	256.969.619	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CS		256.969.619	<<	256.969.619	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CP	2019	261.124.010	<<	261.124.010	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS		261.124.010	<<	261.124.010	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/97

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Tutela della privacy	RS		1.310.611		1.310.611	<<	1.310.611			1.310.611
	CP	2017	21.665.523	<<	21.665.523	<<	21.665.523	<<	<<	21.665.523
	CS		21.665.523	<<	21.665.523	<<	21.665.523	<<	<<	21.665.523
	CP	2018	21.548.494	<<	21.548.494	<<	21.548.494	<<	<<	21.548.494
	CS		21.548.494	<<	21.548.494	<<	21.548.494	<<	<<	21.548.494
	CP	2019	21.665.523	<<	21.665.523	<<	21.665.523	<<	<<	21.665.523
	CS		21.665.523	<<	21.665.523	<<	21.665.523	<<	<<	21.665.523
Spese correnti	RS		1.310.611		1.310.611	<<	1.310.611			1.310.611
	CP	2017	21.665.523	<<	21.665.523	<<	21.665.523	<<	<<	21.665.523
	CS		21.665.523	<<	21.665.523	<<	21.665.523	<<	<<	21.665.523
	CP	2018	21.548.494	<<	21.548.494	<<	21.548.494	<<	<<	21.548.494
	CS		21.548.494	<<	21.548.494	<<	21.548.494	<<	<<	21.548.494
	CP	2019	21.665.523	<<	21.665.523	<<	21.665.523	<<	<<	21.665.523
	CS		21.665.523	<<	21.665.523	<<	21.665.523	<<	<<	21.665.523
Lotta alle dipendenze	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.874.254	<<	4.874.254	<<	4.874.254	<<	<<	4.874.254
	CS		4.874.254	<<	4.874.254	<<	4.874.254	<<	<<	4.874.254
	CP	2018	4.752.837	<<	4.752.837	<<	4.752.837	<<	<<	4.752.837
	CS		4.752.837	<<	4.752.837	<<	4.752.837	<<	<<	4.752.837
	CP	2019	4.829.660	<<	4.829.660	<<	4.829.660	<<	<<	4.829.660
	CS		4.829.660	<<	4.829.660	<<	4.829.660	<<	<<	4.829.660
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.874.254	<<	4.874.254	<<	4.874.254	<<	<<	4.874.254
	CS		4.874.254	<<	4.874.254	<<	4.874.254	<<	<<	4.874.254
	CP	2018	4.752.837	<<	4.752.837	<<	4.752.837	<<	<<	4.752.837
	CS		4.752.837	<<	4.752.837	<<	4.752.837	<<	<<	4.752.837
	CP	2019	4.829.660	<<	4.829.660	<<	4.829.660	<<	<<	4.829.660
	CS		4.829.660	<<	4.829.660	<<	4.829.660	<<	<<	4.829.660

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/98

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Tutela delle minoranze linguistiche	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.808.125	<<	1.808.125	1.500.000	3.308.125	<<	<<	3.308.125
	CS		1.808.125	<<	1.808.125	1.500.000	3.308.125	<<	<<	3.308.125
	CP	2018	1.763.423	<<	1.763.423	1.500.000	3.263.423	<<	<<	3.263.423
	CS		1.763.423	<<	1.763.423	1.500.000	3.263.423	<<	<<	3.263.423
	CP	2019	1.791.927	<<	1.791.927	1.500.000	3.291.927	<<	<<	3.291.927
	CS		1.791.927	<<	1.791.927	1.500.000	3.291.927	<<	<<	3.291.927
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.808.125	<<	1.808.125	1.500.000	3.308.125	<<	<<	3.308.125
	CS		1.808.125	<<	1.808.125	1.500.000	3.308.125	<<	<<	3.308.125
	CP	2018	1.763.423	<<	1.763.423	1.500.000	3.263.423	<<	<<	3.263.423
	CS		1.763.423	<<	1.763.423	1.500.000	3.263.423	<<	<<	3.263.423
	CP	2019	1.791.927	<<	1.791.927	1.500.000	3.291.927	<<	<<	3.291.927
	CS		1.791.927	<<	1.791.927	1.500.000	3.291.927	<<	<<	3.291.927
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	RS		6.960.877		6.960.877	<<	6.960.877			6.960.877
	CP	2017	102.092.178	<<	102.092.178	<<	102.092.178	<<	<<	102.092.178
	CS		102.132.749	<<	102.132.749	<<	102.132.749	<<	<<	102.132.749
	CP	2018	101.953.069	<<	101.953.069	<<	101.953.069	<<	<<	101.953.069
	CS		101.953.069	<<	101.953.069	<<	101.953.069	<<	<<	101.953.069
	CP	2019	101.792.129	<<	101.792.129	<<	101.792.129	<<	<<	101.792.129
	CS		101.792.129	<<	101.792.129	<<	101.792.129	<<	<<	101.792.129
Spese di personale per il programma	RS		49.832		49.832	<<	49.832			49.832
	CP	2017	9.711.319	<<	9.711.319	<<	9.711.319	<<	<<	9.711.319
	CS		9.711.319	<<	9.711.319	<<	9.711.319	<<	<<	9.711.319
	CP	2018	9.526.617	<<	9.526.617	<<	9.526.617	<<	<<	9.526.617
	CS		9.526.617	<<	9.526.617	<<	9.526.617	<<	<<	9.526.617
	CP	2019	9.347.308	<<	9.347.308	<<	9.347.308	<<	<<	9.347.308
	CS		9.347.308	<<	9.347.308	<<	9.347.308	<<	<<	9.347.308

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/99

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		49.832		49.832	<<	49.832			49.832
	CP	2017	9.711.319	<<	9.711.319	<<	9.711.319	<<	<<	9.711.319
	CS		9.711.319	<<	9.711.319	<<	9.711.319	<<	<<	9.711.319
	CP	2018	9.526.617	<<	9.526.617	<<	9.526.617	<<	<<	9.526.617
	CS		9.526.617	<<	9.526.617	<<	9.526.617	<<	<<	9.526.617
	CP	2019	9.347.308	<<	9.347.308	<<	9.347.308	<<	<<	9.347.308
	CS		9.347.308	<<	9.347.308	<<	9.347.308	<<	<<	9.347.308
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	RS		3.794.395		3.794.395	<<	3.794.395			3.794.395
	CP	2017	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CS		80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CP	2018	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CS		80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CP	2019	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CS		80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
Spese correnti	RS		3.794.395		3.794.395	<<	3.794.395			3.794.395
	CP	2017	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CS		80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CP	2018	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CS		80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CP	2019	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
	CS		80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000	<<	<<	80.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	RS		3.116.650		3.116.650	<<	3.116.650			3.116.650
	CP	2017	11.580.859	<<	11.580.859	<<	11.580.859	<<	<<	11.580.859
	CS		11.621.430	<<	11.621.430	<<	11.621.430	<<	<<	11.621.430
	CP	2018	11.626.452	<<	11.626.452	<<	11.626.452	<<	<<	11.626.452
	CS		11.626.452	<<	11.626.452	<<	11.626.452	<<	<<	11.626.452
	CP	2019	11.644.821	<<	11.644.821	<<	11.644.821	<<	<<	11.644.821
	CS		11.644.821	<<	11.644.821	<<	11.644.821	<<	<<	11.644.821

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/100

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		3.116.650		3.116.650	<<	3.116.650			3.116.650
	CP	2017	11.580.859	<<	11.580.859	<<	11.580.859	<<	<<	11.580.859
	CS		11.621.430	<<	11.621.430	<<	11.621.430	<<	<<	11.621.430
	CP	2018	11.626.452	<<	11.626.452	<<	11.626.452	<<	<<	11.626.452
	CS		11.626.452	<<	11.626.452	<<	11.626.452	<<	<<	11.626.452
	CP	2019	11.644.821	<<	11.644.821	<<	11.644.821	<<	<<	11.644.821
	CS		11.644.821	<<	11.644.821	<<	11.644.821	<<	<<	11.644.821
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	RS		6.884.335		6.884.335	<<	6.884.335			6.884.335
	CP	2017	665.808.203	<<	665.808.203	<<	665.808.203	300.000	300.000	666.108.203
	CS		669.348.056	<<	669.348.056	<<	669.348.056	300.000	300.000	669.648.056
	CP	2018	655.768.906	<<	655.768.906	<<	655.768.906	300.000	300.000	656.068.906
	CS		655.761.906	<<	655.761.906	<<	655.761.906	300.000	300.000	656.061.906
	CP	2019	655.808.203	<<	655.808.203	<<	655.808.203	300.000	300.000	656.108.203
	CS		655.801.203	<<	655.801.203	<<	655.801.203	300.000	300.000	656.101.203
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	RS		6.884.335		6.884.335	<<	6.884.335			6.884.335
	CP	2017	611.565.654	<<	611.565.654	<<	611.565.654	300.000	300.000	611.865.654
	CS		615.105.507	<<	615.105.507	<<	615.105.507	300.000	300.000	615.405.507
	CP	2018	601.526.357	<<	601.526.357	<<	601.526.357	300.000	300.000	601.826.357
	CS		601.519.357	<<	601.519.357	<<	601.519.357	300.000	300.000	601.819.357
	CP	2019	601.565.654	<<	601.565.654	<<	601.565.654	300.000	300.000	601.865.654
	CS		601.558.654	<<	601.558.654	<<	601.558.654	300.000	300.000	601.858.654
Spese correnti	RS		6.884.335		6.884.335	<<	6.884.335			6.884.335
	CP	2017	611.565.654	<<	611.565.654	<<	611.565.654	300.000	300.000	611.865.654
	CS		615.105.507	<<	615.105.507	<<	615.105.507	300.000	300.000	615.405.507
	CP	2018	601.526.357	<<	601.526.357	<<	601.526.357	300.000	300.000	601.826.357
	CS		601.519.357	<<	601.519.357	<<	601.519.357	300.000	300.000	601.819.357
	CP	2019	601.565.654	<<	601.565.654	<<	601.565.654	300.000	300.000	601.865.654
	CS		601.558.654	<<	601.558.654	<<	601.558.654	300.000	300.000	601.858.654

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/101

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS		54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CP	2018	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS		54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CP	2019	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS		54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS		54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CP	2018	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS		54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CP	2019	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS		54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
Risarcimenti per danni di guerra e rimborsi similari	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS		180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP	2018	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS		180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP	2019	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS		180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS		180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP	2018	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS		180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP	2019	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS		180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/102

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
15. Politiche previdenziali (25)	RS		59.200.538		59.200.538	<<	59.200.538			59.200.538
	CP	2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
	CS		11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
	CP	2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
	CS		11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
	CP	2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
	CS		11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	RS		59.200.538		59.200.538	<<	59.200.538			59.200.538
	CP	2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
	CS		11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
	CP	2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
	CS		11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
	CP	2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
	CS		11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	604.879.364	70.000.000	674.879.364	<<	604.879.364	<<	70.000.000	674.879.364
	CS		604.879.364	70.000.000	674.879.364	<<	604.879.364	<<	70.000.000	674.879.364
	CP	2018	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
	CS		604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
	CP	2019	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
	CS		604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
	CS		604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
	CP	2018	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
	CS		604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
	CP	2019	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364
	CS		604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/103

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	70.000.000	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CS		<<	70.000.000	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS		10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CP	2018	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS		10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CP	2019	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS		10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS		10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CP	2018	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS		10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CP	2019	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS		10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	RS		59.200.538		59.200.538	<<	59.200.538			59.200.538
	CP	2017	59.861.815	<<	59.861.815	<<	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CS		59.861.815	<<	59.861.815	<<	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CP	2018	58.909.435	<<	58.909.435	<<	58.909.435	<<	<<	58.909.435
	CS		58.909.435	<<	58.909.435	<<	58.909.435	<<	<<	58.909.435
	CP	2019	59.861.815	<<	59.861.815	<<	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CS		59.861.815	<<	59.861.815	<<	59.861.815	<<	<<	59.861.815

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/104

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		59.200.538		59.200.538	<<	59.200.538			59.200.538
	CP	2017	59.861.815	<<	59.861.815	<<	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CS		59.861.815	<<	59.861.815	<<	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CP	2018	58.909.435	<<	58.909.435	<<	58.909.435	<<	<<	58.909.435
	CS		58.909.435	<<	58.909.435	<<	58.909.435	<<	<<	58.909.435
	CP	2019	59.861.815	<<	59.861.815	<<	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CS		59.861.815	<<	59.861.815	<<	59.861.815	<<	<<	59.861.815
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/105

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
16. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	<<	1.088.400.003
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CP	2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CP	2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	<<	1.088.400.003
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CP	2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CP	2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
Accordi tra Stato e confessioni religiose	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	<<	1.088.400.003
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CP	2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CP	2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	1.088.400.003	<<	<<	1.088.400.003
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CP	2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CP	2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000
	CS		1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	1.088.400.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/106

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
17. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	RS		26.310		26.310	<<	26.310			26.310
	CP	2017	2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	<<	2.326.382.555	<<	45.000.000	2.371.382.555
	CS		2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	<<	2.326.382.555	<<	45.000.000	2.371.382.555
	CP	2018	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	<<	2.242.250.071
	CS		2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	<<	2.242.250.071
	CP	2019	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	<<	2.234.459.261
	CS		2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	<<	2.234.459.261
17.1 Organi costituzionali (1.1)	RS		26.310		26.310	<<	26.310			26.310
	CP	2017	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731
	CS		1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731
	CP	2018	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	<<	1.768.295.865
	CS		1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	<<	1.768.295.865
	CP	2019	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731
	CS		1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731
Presidenza della Repubblica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CS		224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CP	2018	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CS		224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CP	2019	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CS		224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CS		224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CP	2018	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CS		224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CP	2019	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513
	CS		224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/107

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Parlamento della Repubblica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS		1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CP	2018	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS		1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CP	2019	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS		1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS		1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CP	2018	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS		1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CP	2019	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS		1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS		55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP	2018	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS		55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP	2019	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS		55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS		55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP	2018	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS		55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP	2019	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS		55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/108

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Contributo a partiti e movimenti politici	RS		26.310		26.310	<<	26.310			26.310
	CP	2017	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CS		26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CP	2018	26.084.090	<<	26.084.090	<<	26.084.090	<<	<<	26.084.090
	CS		26.084.090	<<	26.084.090	<<	26.084.090	<<	<<	26.084.090
	CP	2019	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CS		26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
Spese correnti	RS		26.310		26.310	<<	26.310			26.310
	CP	2017	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CS		26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CP	2018	26.084.090	<<	26.084.090	<<	26.084.090	<<	<<	26.084.090
	CS		26.084.090	<<	26.084.090	<<	26.084.090	<<	<<	26.084.090
	CP	2019	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CS		26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CS		7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CP	2018	7.123.054	<<	7.123.054	<<	7.123.054	<<	<<	7.123.054
	CS		7.123.054	<<	7.123.054	<<	7.123.054	<<	<<	7.123.054
	CP	2019	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CS		7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CS		7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CP	2018	7.123.054	<<	7.123.054	<<	7.123.054	<<	<<	7.123.054
	CS		7.123.054	<<	7.123.054	<<	7.123.054	<<	<<	7.123.054
	CP	2019	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CS		7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/109

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	558.068.824	45.000.000	603.068.824	<<	558.068.824	<<	45.000.000	603.068.824
	CS		558.068.824	45.000.000	603.068.824	<<	558.068.824	<<	45.000.000	603.068.824
	CP	2018	473.954.206	<<	473.954.206	<<	473.954.206	<<	<<	473.954.206
	CS		473.954.206	<<	473.954.206	<<	473.954.206	<<	<<	473.954.206
	CP	2019	466.145.530	<<	466.145.530	<<	466.145.530	<<	<<	466.145.530
	CS		466.145.530	<<	466.145.530	<<	466.145.530	<<	<<	466.145.530
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	477.701.579	<<	477.701.579	<<	477.701.579	<<	<<	477.701.579
	CS		477.701.579	<<	477.701.579	<<	477.701.579	<<	<<	477.701.579
	CP	2018	415.896.267	<<	415.896.267	<<	415.896.267	<<	<<	415.896.267
	CS		415.896.267	<<	415.896.267	<<	415.896.267	<<	<<	415.896.267
	CP	2019	415.678.344	<<	415.678.344	<<	415.678.344	<<	<<	415.678.344
	CS		415.678.344	<<	415.678.344	<<	415.678.344	<<	<<	415.678.344
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	477.701.579	<<	477.701.579	<<	477.701.579	<<	<<	477.701.579
	CS		477.701.579	<<	477.701.579	<<	477.701.579	<<	<<	477.701.579
	CP	2018	415.896.267	<<	415.896.267	<<	415.896.267	<<	<<	415.896.267
	CS		415.896.267	<<	415.896.267	<<	415.896.267	<<	<<	415.896.267
	CP	2019	415.678.344	<<	415.678.344	<<	415.678.344	<<	<<	415.678.344
	CS		415.678.344	<<	415.678.344	<<	415.678.344	<<	<<	415.678.344
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	9.457.245	45.000.000	54.457.245	<<	9.457.245	<<	45.000.000	54.457.245
	CS		9.457.245	45.000.000	54.457.245	<<	9.457.245	<<	45.000.000	54.457.245
	CP	2018	9.384.961	<<	9.384.961	<<	9.384.961	<<	<<	9.384.961
	CS		9.384.961	<<	9.384.961	<<	9.384.961	<<	<<	9.384.961
	CP	2019	906.568	<<	906.568	<<	906.568	<<	<<	906.568
	CS		906.568	<<	906.568	<<	906.568	<<	<<	906.568

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/110

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.801.245	45.000.000	49.801.245	<<	4.801.245	<<	45.000.000	49.801.245
	CS		4.801.245	45.000.000	49.801.245	<<	4.801.245	<<	45.000.000	49.801.245
	CP	2018	4.770.656	<<	4.770.656	<<	4.770.656	<<	<<	4.770.656
	CS		4.770.656	<<	4.770.656	<<	4.770.656	<<	<<	4.770.656
	CP	2019	906.568	<<	906.568	<<	906.568	<<	<<	906.568
	CS		906.568	<<	906.568	<<	906.568	<<	<<	906.568
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.656.000	<<	4.656.000	<<	4.656.000	<<	<<	4.656.000
	CS		4.656.000	<<	4.656.000	<<	4.656.000	<<	<<	4.656.000
	CP	2018	4.614.305	<<	4.614.305	<<	4.614.305	<<	<<	4.614.305
	CS		4.614.305	<<	4.614.305	<<	4.614.305	<<	<<	4.614.305
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Contributo allo Stato dell'8 per mille	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS		50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CP	2018	48.672.978	<<	48.672.978	<<	48.672.978	<<	<<	48.672.978
	CS		48.672.978	<<	48.672.978	<<	48.672.978	<<	<<	48.672.978
	CP	2019	49.560.618	<<	49.560.618	<<	49.560.618	<<	<<	49.560.618
	CS		49.560.618	<<	49.560.618	<<	49.560.618	<<	<<	49.560.618
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS		50.000.000	<<	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CP	2018	48.672.978	<<	48.672.978	<<	48.672.978	<<	<<	48.672.978
	CS		48.672.978	<<	48.672.978	<<	48.672.978	<<	<<	48.672.978
	CP	2019	49.560.618	<<	49.560.618	<<	49.560.618	<<	<<	49.560.618
	CS		49.560.618	<<	49.560.618	<<	49.560.618	<<	<<	49.560.618

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/111

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	20.910.000	<<	20.910.000	<<	20.910.000	<<	<<	20.910.000
	CS		20.910.000	<<	20.910.000	<<	20.910.000	<<	<<	20.910.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	20.910.000	<<	20.910.000	<<	20.910.000	<<	<<	20.910.000
	CS		20.910.000	<<	20.910.000	<<	20.910.000	<<	<<	20.910.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/112

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
18. Giovani e sport (30)	RS		12.163.023		12.163.023	<<	12.163.023			12.163.023
	CP	2017	786.235.404	<<	786.235.404	<<	786.235.404	1.000.000	1.000.000	787.235.404
	CS		786.235.404	<<	786.235.404	<<	786.235.404	1.000.000	1.000.000	787.235.404
	CP	2018	663.389.328	<<	663.389.328	<<	663.389.328	1.000.000	1.000.000	664.389.328
	CS		663.389.328	<<	663.389.328	<<	663.389.328	1.000.000	1.000.000	664.389.328
	CP	2019	605.373.690	<<	605.373.690	<<	605.373.690	1.000.000	1.000.000	606.373.690
	CS		605.373.690	<<	605.373.690	<<	605.373.690	1.000.000	1.000.000	606.373.690
18.1 Attivita' ricreative e sport (30.1)	RS		12.163.023		12.163.023	<<	12.163.023			12.163.023
	CP	2017	668.472.951	<<	668.472.951	<<	668.472.951	1.000.000	1.000.000	669.472.951
	CS		668.472.951	<<	668.472.951	<<	668.472.951	1.000.000	1.000.000	669.472.951
	CP	2018	548.490.679	<<	548.490.679	<<	548.490.679	1.000.000	1.000.000	549.490.679
	CS		548.490.679	<<	548.490.679	<<	548.490.679	1.000.000	1.000.000	549.490.679
	CP	2019	488.655.456	<<	488.655.456	<<	488.655.456	1.000.000	1.000.000	489.655.456
	CS		488.655.456	<<	488.655.456	<<	488.655.456	1.000.000	1.000.000	489.655.456
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	RS		12.163.023		12.163.023	<<	12.163.023			12.163.023
	CP	2017	232.278.751	<<	232.278.751	<<	232.278.751	<<	<<	232.278.751
	CS		232.278.751	<<	232.278.751	<<	232.278.751	<<	<<	232.278.751
	CP	2018	121.130.223	<<	121.130.223	<<	121.130.223	<<	<<	121.130.223
	CS		121.130.223	<<	121.130.223	<<	121.130.223	<<	<<	121.130.223
	CP	2019	64.519.650	<<	64.519.650	<<	64.519.650	<<	<<	64.519.650
	CS		64.519.650	<<	64.519.650	<<	64.519.650	<<	<<	64.519.650
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	924.250	<<	924.250	<<	924.250	<<	<<	924.250
	CS		924.250	<<	924.250	<<	924.250	<<	<<	924.250
	CP	2018	915.654	<<	915.654	<<	915.654	<<	<<	915.654
	CS		915.654	<<	915.654	<<	915.654	<<	<<	915.654
	CP	2019	915.650	<<	915.650	<<	915.650	<<	<<	915.650
	CS		915.650	<<	915.650	<<	915.650	<<	<<	915.650

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/113

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		12.163.023		12.163.023	<<	12.163.023			12.163.023
	CP	2017	231.354.501	<<	231.354.501	<<	231.354.501	<<	<<	231.354.501
	CS		231.354.501	<<	231.354.501	<<	231.354.501	<<	<<	231.354.501
	CP	2018	120.214.569	<<	120.214.569	<<	120.214.569	<<	<<	120.214.569
	CS		120.214.569	<<	120.214.569	<<	120.214.569	<<	<<	120.214.569
	CP	2019	63.604.000	<<	63.604.000	<<	63.604.000	<<	<<	63.604.000
	CS		63.604.000	<<	63.604.000	<<	63.604.000	<<	<<	63.604.000
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	436.194.200	<<	436.194.200	<<	436.194.200	1.000.000	1.000.000	437.194.200
	CS		436.194.200	<<	436.194.200	<<	436.194.200	1.000.000	1.000.000	437.194.200
	CP	2018	427.360.456	<<	427.360.456	<<	427.360.456	1.000.000	1.000.000	428.360.456
	CS		427.360.456	<<	427.360.456	<<	427.360.456	1.000.000	1.000.000	428.360.456
	CP	2019	424.135.806	<<	424.135.806	<<	424.135.806	1.000.000	1.000.000	425.135.806
	CS		424.135.806	<<	424.135.806	<<	424.135.806	1.000.000	1.000.000	425.135.806
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	436.194.200	<<	436.194.200	<<	436.194.200	1.000.000	1.000.000	437.194.200
	CS		436.194.200	<<	436.194.200	<<	436.194.200	1.000.000	1.000.000	437.194.200
	CP	2018	427.360.456	<<	427.360.456	<<	427.360.456	1.000.000	1.000.000	428.360.456
	CS		427.360.456	<<	427.360.456	<<	427.360.456	1.000.000	1.000.000	428.360.456
	CP	2019	424.135.806	<<	424.135.806	<<	424.135.806	1.000.000	1.000.000	425.135.806
	CS		424.135.806	<<	424.135.806	<<	424.135.806	1.000.000	1.000.000	425.135.806

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/114

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	117.762.453	<<	117.762.453	<<	117.762.453	<<	<<	117.762.453
	CS		117.762.453	<<	117.762.453	<<	117.762.453	<<	<<	117.762.453
	CP	2018	114.898.649	<<	114.898.649	<<	114.898.649	<<	<<	114.898.649
	CS		114.898.649	<<	114.898.649	<<	114.898.649	<<	<<	114.898.649
	CP	2019	116.718.234	<<	116.718.234	<<	116.718.234	<<	<<	116.718.234
	CS		116.718.234	<<	116.718.234	<<	116.718.234	<<	<<	116.718.234
Interventi a favore dei giovani	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	6.495.445	<<	6.495.445	<<	6.495.445	<<	<<	6.495.445
	CS		6.495.445	<<	6.495.445	<<	6.495.445	<<	<<	6.495.445
	CP	2018	6.351.464	<<	6.351.464	<<	6.351.464	<<	<<	6.351.464
	CS		6.351.464	<<	6.351.464	<<	6.351.464	<<	<<	6.351.464
	CP	2019	6.416.520	<<	6.416.520	<<	6.416.520	<<	<<	6.416.520
	CS		6.416.520	<<	6.416.520	<<	6.416.520	<<	<<	6.416.520
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	6.495.445	<<	6.495.445	<<	6.495.445	<<	<<	6.495.445
	CS		6.495.445	<<	6.495.445	<<	6.495.445	<<	<<	6.495.445
	CP	2018	6.351.464	<<	6.351.464	<<	6.351.464	<<	<<	6.351.464
	CS		6.351.464	<<	6.351.464	<<	6.351.464	<<	<<	6.351.464
	CP	2019	6.416.520	<<	6.416.520	<<	6.416.520	<<	<<	6.416.520
	CS		6.416.520	<<	6.416.520	<<	6.416.520	<<	<<	6.416.520
Servizio Civile Nazionale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	111.267.008	<<	111.267.008	<<	111.267.008	<<	<<	111.267.008
	CS		111.267.008	<<	111.267.008	<<	111.267.008	<<	<<	111.267.008
	CP	2018	108.547.185	<<	108.547.185	<<	108.547.185	<<	<<	108.547.185
	CS		108.547.185	<<	108.547.185	<<	108.547.185	<<	<<	108.547.185
	CP	2019	110.301.714	<<	110.301.714	<<	110.301.714	<<	<<	110.301.714
	CS		110.301.714	<<	110.301.714	<<	110.301.714	<<	<<	110.301.714

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/115

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	111.267.008	<<	111.267.008	<<	111.267.008	<<	<<	111.267.008
	CS		111.267.008	<<	111.267.008	<<	111.267.008	<<	<<	111.267.008
	CP	2018	108.547.185	<<	108.547.185	<<	108.547.185	<<	<<	108.547.185
	CS		108.547.185	<<	108.547.185	<<	108.547.185	<<	<<	108.547.185
	CP	2019	110.301.714	<<	110.301.714	<<	110.301.714	<<	<<	110.301.714
	CS		110.301.714	<<	110.301.714	<<	110.301.714	<<	<<	110.301.714
19. Giustizia (6)	RS		39.962.727		39.962.727	<<	39.962.727			39.962.727
	CP	2017	401.109.347	<<	401.109.347	<<	401.109.347	<<	<<	401.109.347
	CS		401.109.392	<<	401.109.392	<<	401.109.392	<<	<<	401.109.392
	CP	2018	393.643.924	<<	393.643.924	<<	393.643.924	<<	<<	393.643.924
	CS		393.683.924	<<	393.683.924	<<	393.683.924	<<	<<	393.683.924
	CP	2019	392.500.653	<<	392.500.653	<<	392.500.653	<<	<<	392.500.653
	CS		392.500.653	<<	392.500.653	<<	392.500.653	<<	<<	392.500.653
19.1 Giustizia tributaria (6.5)	RS		39.962.727		39.962.727	<<	39.962.727			39.962.727
	CP	2017	193.304.512	<<	193.304.512	<<	193.304.512	<<	<<	193.304.512
	CS		193.304.512	<<	193.304.512	<<	193.304.512	<<	<<	193.304.512
	CP	2018	187.519.591	<<	187.519.591	<<	187.519.591	<<	<<	187.519.591
	CS		187.519.591	<<	187.519.591	<<	187.519.591	<<	<<	187.519.591
	CP	2019	186.758.402	<<	186.758.402	<<	186.758.402	<<	<<	186.758.402
	CS		186.758.402	<<	186.758.402	<<	186.758.402	<<	<<	186.758.402
Spese di personale per il programma	RS		573.385		573.385	<<	573.385			573.385
	CP	2017	84.165.778	<<	84.165.778	<<	84.165.778	<<	<<	84.165.778
	CS		84.165.778	<<	84.165.778	<<	84.165.778	<<	<<	84.165.778
	CP	2018	78.571.605	<<	78.571.605	<<	78.571.605	<<	<<	78.571.605
	CS		78.571.605	<<	78.571.605	<<	78.571.605	<<	<<	78.571.605
	CP	2019	77.570.144	<<	77.570.144	<<	77.570.144	<<	<<	77.570.144
	CS		77.570.144	<<	77.570.144	<<	77.570.144	<<	<<	77.570.144

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/116

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		573.385		573.385	<<	573.385			573.385
	CP	2017	84.165.778	<<	84.165.778	<<	84.165.778	<<	<<	84.165.778
	CS		84.165.778	<<	84.165.778	<<	84.165.778	<<	<<	84.165.778
	CP	2018	78.571.605	<<	78.571.605	<<	78.571.605	<<	<<	78.571.605
	CS		78.571.605	<<	78.571.605	<<	78.571.605	<<	<<	78.571.605
	CP	2019	77.570.144	<<	77.570.144	<<	77.570.144	<<	<<	77.570.144
	CS		77.570.144	<<	77.570.144	<<	77.570.144	<<	<<	77.570.144
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	RS		39.389.342		39.389.342	<<	39.389.342			39.389.342
	CP	2017	109.138.734	<<	109.138.734	<<	109.138.734	<<	<<	109.138.734
	CS		109.138.734	<<	109.138.734	<<	109.138.734	<<	<<	109.138.734
	CP	2018	108.947.986	<<	108.947.986	<<	108.947.986	<<	<<	108.947.986
	CS		108.947.986	<<	108.947.986	<<	108.947.986	<<	<<	108.947.986
	CP	2019	109.188.258	<<	109.188.258	<<	109.188.258	<<	<<	109.188.258
	CS		109.188.258	<<	109.188.258	<<	109.188.258	<<	<<	109.188.258
Spese correnti	RS		39.341.943		39.341.943	<<	39.341.943			39.341.943
	CP	2017	109.037.615	<<	109.037.615	<<	109.037.615	<<	<<	109.037.615
	CS		109.037.615	<<	109.037.615	<<	109.037.615	<<	<<	109.037.615
	CP	2018	108.846.867	<<	108.846.867	<<	108.846.867	<<	<<	108.846.867
	CS		108.846.867	<<	108.846.867	<<	108.846.867	<<	<<	108.846.867
	CP	2019	109.087.139	<<	109.087.139	<<	109.087.139	<<	<<	109.087.139
	CS		109.087.139	<<	109.087.139	<<	109.087.139	<<	<<	109.087.139
Spese in conto capitale	RS		47.399		47.399	<<	47.399			47.399
	CP	2017	101.119	<<	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119
	CS		101.119	<<	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119
	CP	2018	101.119	<<	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119
	CS		101.119	<<	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119
	CP	2019	101.119	<<	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119
	CS		101.119	<<	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/117

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
19.2 *Giustizia amministrativa* (6.7)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	173.355.434	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434
	CS		173.355.479	<<	173.355.479	<<	173.355.479	<<	<<	173.355.479
	CP	2018	171.745.227	<<	171.745.227	<<	171.745.227	<<	<<	171.745.227
	CS		171.785.227	<<	171.785.227	<<	171.785.227	<<	<<	171.785.227
	CP	2019	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
	CS		171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
Giustizia amministrativa	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	173.355.434	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434
	CS		173.355.479	<<	173.355.479	<<	173.355.479	<<	<<	173.355.479
	CP	2018	171.745.227	<<	171.745.227	<<	171.745.227	<<	<<	171.745.227
	CS		171.785.227	<<	171.785.227	<<	171.785.227	<<	<<	171.785.227
	CP	2019	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
	CS		171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/118

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	173.355.434	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434
	CS		173.355.479	<<	173.355.479	<<	173.355.479	<<	<<	173.355.479
	CP	2018	171.745.227	<<	171.745.227	<<	171.745.227	<<	<<	171.745.227
	CS		171.785.227	<<	171.785.227	<<	171.785.227	<<	<<	171.785.227
	CP	2019	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
	CS		171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
19.3 Autogoverno della magistratura (6.8)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CS		34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
	CS		34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
	CP	2019	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CS		34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CS		34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
	CS		34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
	CP	2019	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CS		34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CS		34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CP	2018	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
	CS		34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
	CP	2019	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
	CS		34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/119

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
20. Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	RS		16.141.925.541		16.141.925.541	<<	16.141.925.541			16.141.925.541
	CP	2017	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	<<	3.489.320.085
	CS		2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	<<	2.621.320.085
	CP	2018	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	<<	3.939.223.046
	CS		3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	<<	3.521.223.046
	CP	2019	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	<<	4.120.320.085
	CS		3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	<<	3.821.320.085
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	RS		16.141.925.541		16.141.925.541	<<	16.141.925.541			16.141.925.541
	CP	2017	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	<<	3.489.320.085
	CS		2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	<<	2.621.320.085
	CP	2018	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	<<	3.939.223.046
	CS		3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	<<	3.521.223.046
	CP	2019	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	<<	4.120.320.085
	CS		3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	<<	3.821.320.085
Politiche di coesione	RS		16.141.925.541		16.141.925.541	<<	16.141.925.541			16.141.925.541
	CP	2017	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	<<	3.489.320.085
	CS		2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	<<	2.621.320.085
	CP	2018	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	<<	3.939.223.046
	CS		3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	<<	3.521.223.046
	CP	2019	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	<<	4.120.320.085
	CS		3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	<<	3.821.320.085
Spese correnti	RS		928.565		928.565	<<	928.565			928.565
	CP	2017	21.320.085	<<	21.320.085	<<	21.320.085	<<	<<	21.320.085
	CS		21.320.085	<<	21.320.085	<<	21.320.085	<<	<<	21.320.085
	CP	2018	21.223.046	<<	21.223.046	<<	21.223.046	<<	<<	21.223.046
	CS		21.223.046	<<	21.223.046	<<	21.223.046	<<	<<	21.223.046
	CP	2019	21.320.085	<<	21.320.085	<<	21.320.085	<<	<<	21.320.085
	CS		21.320.085	<<	21.320.085	<<	21.320.085	<<	<<	21.320.085

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/120

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		16.140.996.976		16.140.996.976	<<	16.140.996.976			16.140.996.976
	CP	2017	3.468.000.000	<<	3.468.000.000	<<	3.468.000.000	<<	<<	3.468.000.000
	CS		2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000
	CP	2018	3.918.000.000	<<	3.918.000.000	<<	3.918.000.000	<<	<<	3.918.000.000
	CS		3.500.000.000	<<	3.500.000.000	<<	3.500.000.000	<<	<<	3.500.000.000
	CP	2019	4.099.000.000	<<	4.099.000.000	<<	4.099.000.000	<<	<<	4.099.000.000
	CS		3.800.000.000	<<	3.800.000.000	<<	3.800.000.000	<<	<<	3.800.000.000
21. Debito pubblico (34)	RS		178.574.783		178.574.783	<<	178.574.783			178.574.783
	CP	2017	326.419.848.865	<<	326.419.848.865	<<	326.419.848.865	<<	<<	326.419.848.865
	CS		326.419.850.365	<<	326.419.850.365	<<	326.419.850.365	<<	<<	326.419.850.365
	CP	2018	298.738.631.865	<<	298.738.631.865	<<	298.738.631.865	<<	<<	298.738.631.865
	CS		298.738.633.365	<<	298.738.633.365	<<	298.738.633.365	<<	<<	298.738.633.365
	CP	2019	310.058.625.090	<<	310.058.625.090	<<	310.058.625.090	<<	<<	310.058.625.090
	CS		310.058.633.365	<<	310.058.633.365	<<	310.058.633.365	<<	<<	310.058.633.365
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	RS		45.432.307		45.432.307	<<	45.432.307			45.432.307
	CP	2017	74.236.148.865	<<	74.236.148.865	<<	74.236.148.865	<<	<<	74.236.148.865
	CS		74.236.150.365	<<	74.236.150.365	<<	74.236.150.365	<<	<<	74.236.150.365
	CP	2018	73.733.031.865	<<	73.733.031.865	<<	73.733.031.865	<<	<<	73.733.031.865
	CS		73.733.033.365	<<	73.733.033.365	<<	73.733.033.365	<<	<<	73.733.033.365
	CP	2019	71.953.025.090	<<	71.953.025.090	<<	71.953.025.090	<<	<<	71.953.025.090
	CS		71.953.033.365	<<	71.953.033.365	<<	71.953.033.365	<<	<<	71.953.033.365
Oneri finanziari su titoli del debito statale	RS		21.924		21.924	<<	21.924			21.924
	CP	2017	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000
	CS		67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000
	CP	2018	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000
	CS		66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000
	CP	2019	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000
	CS		65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/121

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		21.924		21.924	<<	21.924			21.924
	CP	2017	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000
	CS		67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000
	CP	2018	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000
	CS		66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000
	CP	2019	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000
	CS		65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.500.000.000	<<	5.500.000.000	<<	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000
	CS		5.500.000.000	<<	5.500.000.000	<<	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000
	CP	2018	5.900.000.000	<<	5.900.000.000	<<	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000
	CS		5.900.000.000	<<	5.900.000.000	<<	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000
	CP	2019	5.700.000.000	<<	5.700.000.000	<<	5.700.000.000	<<	<<	5.700.000.000
	CS		5.700.000.000	<<	5.700.000.000	<<	5.700.000.000	<<	<<	5.700.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.500.000.000	<<	5.500.000.000	<<	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000
	CS		5.500.000.000	<<	5.500.000.000	<<	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000
	CP	2018	5.900.000.000	<<	5.900.000.000	<<	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000
	CS		5.900.000.000	<<	5.900.000.000	<<	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000
	CP	2019	5.700.000.000	<<	5.700.000.000	<<	5.700.000.000	<<	<<	5.700.000.000
	CS		5.700.000.000	<<	5.700.000.000	<<	5.700.000.000	<<	<<	5.700.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	RS		45.408.883		45.408.883	<<	45.408.883			45.408.883
	CP	2017	50.917.000	<<	50.917.000	<<	50.917.000	<<	<<	50.917.000
	CS		50.917.000	<<	50.917.000	<<	50.917.000	<<	<<	50.917.000
	CP	2018	75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CS		75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CP	2019	120.000.000	<<	120.000.000	<<	120.000.000	<<	<<	120.000.000
	CS		120.000.000	<<	120.000.000	<<	120.000.000	<<	<<	120.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/122

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		45.408.883		45.408.883	<<	45.408.883			45.408.883
	CP	2017	50.917.000	<<	50.917.000	<<	50.917.000	<<	<<	50.917.000
	CS		50.917.000	<<	50.917.000	<<	50.917.000	<<	<<	50.917.000
	CP	2018	75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CS		75.000.000	<<	75.000.000	<<	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	CP	2019	120.000.000	<<	120.000.000	<<	120.000.000	<<	<<	120.000.000
	CS		120.000.000	<<	120.000.000	<<	120.000.000	<<	<<	120.000.000
Oneri per la gestione del debito	RS		1.500		1.500	<<	1.500			1.500
	CP	2017	795.021.865	<<	795.021.865	<<	795.021.865	<<	<<	795.021.865
	CS		795.023.365	<<	795.023.365	<<	795.023.365	<<	<<	795.023.365
	CP	2018	790.021.865	<<	790.021.865	<<	790.021.865	<<	<<	790.021.865
	CS		790.023.365	<<	790.023.365	<<	790.023.365	<<	<<	790.023.365
	CP	2019	795.015.090	<<	795.015.090	<<	795.015.090	<<	<<	795.015.090
	CS		795.023.365	<<	795.023.365	<<	795.023.365	<<	<<	795.023.365
Spese correnti	RS		1.500		1.500	<<	1.500			1.500
	CP	2017	795.021.865	<<	795.021.865	<<	795.021.865	<<	<<	795.021.865
	CS		795.023.365	<<	795.023.365	<<	795.023.365	<<	<<	795.023.365
	CP	2018	790.021.865	<<	790.021.865	<<	790.021.865	<<	<<	790.021.865
	CS		790.023.365	<<	790.023.365	<<	790.023.365	<<	<<	790.023.365
	CP	2019	795.015.090	<<	795.015.090	<<	795.015.090	<<	<<	795.015.090
	CS		795.023.365	<<	795.023.365	<<	795.023.365	<<	<<	795.023.365
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/123

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)	RS		133.142.476		133.142.476	<<	133.142.476			133.142.476
	CP	2017	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000
	CS		252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000
	CP	2018	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000
	CS		225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000
	CP	2019	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000
	CS		238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000
Rimborso titoli del debito statale	RS		130.142.476		130.142.476	<<	130.142.476			130.142.476
	CP	2017	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000
	CS		251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000
	CP	2018	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000
	CS		224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000
	CP	2019	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000
	CS		237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000
Rimborso passivita' finanziarie	RS		130.142.476		130.142.476	<<	130.142.476			130.142.476
	CP	2017	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000
	CS		251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000
	CP	2018	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000
	CS		224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000
	CP	2019	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000
	CS		237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/124

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Rimborso buoni postali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CP	2018	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CP	2019	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CP	2018	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CP	2019	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	RS		3.000.000		3.000.000	<<	3.000.000			3.000.000
	CP	2017	3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CS		3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CP	2018	3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CS		3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CP	2019	3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CS		3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
Rimborso passivita' finanziarie	RS		3.000.000		3.000.000	<<	3.000.000			3.000.000
	CP	2017	3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CS		3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CP	2018	3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CS		3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CP	2019	3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	CS		3.000.000	<<	3.000.000	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/125

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Passività a carico dello Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/126

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
22. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		130.474.505		130.474.505	<<	130.474.505			130.474.505
	CP	2017	791.701.787	9.000.000	800.701.787	<<	791.701.787	<<	9.000.000	800.701.787
	CS		847.981.409	9.000.000	856.981.409	<<	847.981.409	<<	9.000.000	856.981.409
	CP	2018	771.578.708	22.079.548	793.658.256	<<	771.578.708	<<	22.079.548	793.658.256
	CS		778.202.960	22.079.548	800.282.508	<<	778.202.960	<<	22.079.548	800.282.508
	CP	2019	774.766.153	2.000.000	776.766.153	<<	774.766.153	<<	2.000.000	776.766.153
	CS		778.424.645	2.000.000	780.424.645	<<	778.424.645	<<	2.000.000	780.424.645
22.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		1.129.292		1.129.292	<<	1.129.292			1.129.292
	CP	2017	21.017.134	<<	21.017.134	<<	21.017.134	<<	<<	21.017.134
	CS		21.017.134	<<	21.017.134	<<	21.017.134	<<	<<	21.017.134
	CP	2018	20.913.566	<<	20.913.566	<<	20.913.566	<<	<<	20.913.566
	CS		20.928.731	<<	20.928.731	<<	20.928.731	<<	<<	20.928.731
	CP	2019	20.936.019	<<	20.936.019	<<	20.936.019	<<	<<	20.936.019
	CS		20.951.184	<<	20.951.184	<<	20.951.184	<<	<<	20.951.184
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CS		426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CP	2018	426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CS		426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CP	2019	426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CS		426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CS		426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CP	2018	426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CS		426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CP	2019	426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679
	CS		426.679	<<	426.679	<<	426.679	<<	<<	426.679

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/127

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		1.108.811		1.108.811	<<	1.108.811			1.108.811
	CP	2017	19.057.431	<<	19.057.431	<<	19.057.431	<<	<<	19.057.431
	CS		19.057.431	<<	19.057.431	<<	19.057.431	<<	<<	19.057.431
	CP	2018	18.953.910	<<	18.953.910	<<	18.953.910	<<	<<	18.953.910
	CS		18.969.075	<<	18.969.075	<<	18.969.075	<<	<<	18.969.075
	CP	2019	18.976.316	<<	18.976.316	<<	18.976.316	<<	<<	18.976.316
	CS		18.991.481	<<	18.991.481	<<	18.991.481	<<	<<	18.991.481
Spese correnti	RS		902.240		902.240	<<	902.240			902.240
	CP	2017	18.527.067	<<	18.527.067	<<	18.527.067	<<	<<	18.527.067
	CS		18.527.067	<<	18.527.067	<<	18.527.067	<<	<<	18.527.067
	CP	2018	18.421.313	<<	18.421.313	<<	18.421.313	<<	<<	18.421.313
	CS		18.436.478	<<	18.436.478	<<	18.436.478	<<	<<	18.436.478
	CP	2019	18.443.719	<<	18.443.719	<<	18.443.719	<<	<<	18.443.719
	CS		18.458.884	<<	18.458.884	<<	18.458.884	<<	<<	18.458.884
Spese in conto capitale	RS		206.571		206.571	<<	206.571			206.571
	CP	2017	530.364	<<	530.364	<<	530.364	<<	<<	530.364
	CS		530.364	<<	530.364	<<	530.364	<<	<<	530.364
	CP	2018	532.597	<<	532.597	<<	532.597	<<	<<	532.597
	CS		532.597	<<	532.597	<<	532.597	<<	<<	532.597
	CP	2019	532.597	<<	532.597	<<	532.597	<<	<<	532.597
	CS		532.597	<<	532.597	<<	532.597	<<	<<	532.597
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		20.481		20.481	<<	20.481			20.481
	CP	2017	1.533.024	<<	1.533.024	<<	1.533.024	<<	<<	1.533.024
	CS		1.533.024	<<	1.533.024	<<	1.533.024	<<	<<	1.533.024
	CP	2018	1.532.977	<<	1.532.977	<<	1.532.977	<<	<<	1.532.977
	CS		1.532.977	<<	1.532.977	<<	1.532.977	<<	<<	1.532.977
	CP	2019	1.533.024	<<	1.533.024	<<	1.533.024	<<	<<	1.533.024
	CS		1.533.024	<<	1.533.024	<<	1.533.024	<<	<<	1.533.024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/128

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		20.481		20.481	<<	20.481			20.481
	CP	2017	1.133.024	<<	1.133.024	<<	1.133.024	<<	<<	1.133.024
	CS		1.133.024	<<	1.133.024	<<	1.133.024	<<	<<	1.133.024
	CP	2018	1.132.977	<<	1.132.977	<<	1.132.977	<<	<<	1.132.977
	CS		1.132.977	<<	1.132.977	<<	1.132.977	<<	<<	1.132.977
	CP	2019	1.133.024	<<	1.133.024	<<	1.133.024	<<	<<	1.133.024
	CS		1.133.024	<<	1.133.024	<<	1.133.024	<<	<<	1.133.024
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000
	CS		400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000
	CP	2018	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000
	CS		400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000
	CP	2019	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000
	CS		400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/129

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS		51.831.882		51.831.882	<<	51.831.882			51.831.882
	CP	2017	190.240.575	<<	190.240.575	<<	190.240.575	<<	<<	190.240.575
	CS		238.391.409	<<	238.391.409	<<	238.391.409	<<	<<	238.391.409
	CP	2018	189.818.131	<<	189.818.131	<<	189.818.131	<<	<<	189.818.131
	CS		193.281.118	<<	193.281.118	<<	193.281.118	<<	<<	193.281.118
	CP	2019	192.661.202	<<	192.661.202	<<	192.661.202	<<	<<	192.661.202
	CS		193.158.429	<<	193.158.429	<<	193.158.429	<<	<<	193.158.429
Spese di personale per il programma	RS		321.929		321.929	<<	321.929			321.929
	CP	2017	68.866.556	<<	68.866.556	<<	68.866.556	<<	<<	68.866.556
	CS		68.866.556	<<	68.866.556	<<	68.866.556	<<	<<	68.866.556
	CP	2018	70.228.377	<<	70.228.377	<<	70.228.377	<<	<<	70.228.377
	CS		70.228.377	<<	70.228.377	<<	70.228.377	<<	<<	70.228.377
	CP	2019	72.562.658	<<	72.562.658	<<	72.562.658	<<	<<	72.562.658
	CS		72.562.658	<<	72.562.658	<<	72.562.658	<<	<<	72.562.658
Spese correnti	RS		321.929		321.929	<<	321.929			321.929
	CP	2017	68.866.556	<<	68.866.556	<<	68.866.556	<<	<<	68.866.556
	CS		68.866.556	<<	68.866.556	<<	68.866.556	<<	<<	68.866.556
	CP	2018	70.228.377	<<	70.228.377	<<	70.228.377	<<	<<	70.228.377
	CS		70.228.377	<<	70.228.377	<<	70.228.377	<<	<<	70.228.377
	CP	2019	72.562.658	<<	72.562.658	<<	72.562.658	<<	<<	72.562.658
	CS		72.562.658	<<	72.562.658	<<	72.562.658	<<	<<	72.562.658
Gestione del personale	RS		285.032		285.032	<<	285.032			285.032
	CP	2017	42.495.172	<<	42.495.172	<<	42.495.172	<<	<<	42.495.172
	CS		85.082.112	<<	85.082.112	<<	85.082.112	<<	<<	85.082.112
	CP	2018	41.995.403	<<	41.995.403	<<	41.995.403	<<	<<	41.995.403
	CS		41.995.403	<<	41.995.403	<<	41.995.403	<<	<<	41.995.403
	CP	2019	41.964.055	<<	41.964.055	<<	41.964.055	<<	<<	41.964.055
	CS		41.964.055	<<	41.964.055	<<	41.964.055	<<	<<	41.964.055

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/130

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		285.032		285.032	<<	285.032			285.032
	CP	2017	42.495.172	<<	42.495.172	<<	42.495.172	<<	<<	42.495.172
	CS		85.082.112	<<	85.082.112	<<	85.082.112	<<	<<	85.082.112
	CP	2018	41.995.403	<<	41.995.403	<<	41.995.403	<<	<<	41.995.403
	CS		41.995.403	<<	41.995.403	<<	41.995.403	<<	<<	41.995.403
	CP	2019	41.964.055	<<	41.964.055	<<	41.964.055	<<	<<	41.964.055
	CS		41.964.055	<<	41.964.055	<<	41.964.055	<<	<<	41.964.055
Gestione comune dei beni e servizi	RS		2.231.773		2.231.773	<<	2.231.773			2.231.773
	CP	2017	8.778.621	<<	8.778.621	<<	8.778.621	<<	<<	8.778.621
	CS		10.149.017	<<	10.149.017	<<	10.149.017	<<	<<	10.149.017
	CP	2018	8.551.315	<<	8.551.315	<<	8.551.315	<<	<<	8.551.315
	CS		8.571.555	<<	8.571.555	<<	8.571.555	<<	<<	8.571.555
	CP	2019	8.613.476	<<	8.613.476	<<	8.613.476	<<	<<	8.613.476
	CS		8.633.716	<<	8.633.716	<<	8.633.716	<<	<<	8.633.716
Spese correnti	RS		1.113.167		1.113.167	<<	1.113.167			1.113.167
	CP	2017	7.384.478	<<	7.384.478	<<	7.384.478	<<	<<	7.384.478
	CS		7.723.574	<<	7.723.574	<<	7.723.574	<<	<<	7.723.574
	CP	2018	7.322.317	<<	7.322.317	<<	7.322.317	<<	<<	7.322.317
	CS		7.322.317	<<	7.322.317	<<	7.322.317	<<	<<	7.322.317
	CP	2019	7.384.478	<<	7.384.478	<<	7.384.478	<<	<<	7.384.478
	CS		7.384.478	<<	7.384.478	<<	7.384.478	<<	<<	7.384.478
Spese in conto capitale	RS		1.118.606		1.118.606	<<	1.118.606			1.118.606
	CP	2017	1.394.143	<<	1.394.143	<<	1.394.143	<<	<<	1.394.143
	CS		2.425.443	<<	2.425.443	<<	2.425.443	<<	<<	2.425.443
	CP	2018	1.228.998	<<	1.228.998	<<	1.228.998	<<	<<	1.228.998
	CS		1.249.238	<<	1.249.238	<<	1.249.238	<<	<<	1.249.238
	CP	2019	1.228.998	<<	1.228.998	<<	1.228.998	<<	<<	1.228.998
	CS		1.249.238	<<	1.249.238	<<	1.249.238	<<	<<	1.249.238

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/131

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività	RS		48.993.148		48.993.148	<<	48.993.148			48.993.148
	CP	2017	70.100.226	<<	70.100.226	<<	70.100.226	<<	<<	70.100.226
	CS		74.293.724	<<	74.293.724	<<	74.293.724	<<	<<	74.293.724
	CP	2018	69.043.036	<<	69.043.036	<<	69.043.036	<<	<<	69.043.036
	CS		72.485.783	<<	72.485.783	<<	72.485.783	<<	<<	72.485.783
	CP	2019	69.521.013	<<	69.521.013	<<	69.521.013	<<	<<	69.521.013
	CS		69.998.000	<<	69.998.000	<<	69.998.000	<<	<<	69.998.000
Spese correnti	RS		24.616.090		24.616.090	<<	24.616.090			24.616.090
	CP	2017	30.043.178	<<	30.043.178	<<	30.043.178	<<	<<	30.043.178
	CS		33.096.436	<<	33.096.436	<<	33.096.436	<<	<<	33.096.436
	CP	2018	29.565.201	<<	29.565.201	<<	29.565.201	<<	<<	29.565.201
	CS		32.485.783	<<	32.485.783	<<	32.485.783	<<	<<	32.485.783
	CP	2019	30.043.178	<<	30.043.178	<<	30.043.178	<<	<<	30.043.178
	CS		29.998.000	<<	29.998.000	<<	29.998.000	<<	<<	29.998.000
Spese in conto capitale	RS		24.377.058		24.377.058	<<	24.377.058			24.377.058
	CP	2017	40.057.048	<<	40.057.048	<<	40.057.048	<<	<<	40.057.048
	CS		41.197.288	<<	41.197.288	<<	41.197.288	<<	<<	41.197.288
	CP	2018	39.477.835	<<	39.477.835	<<	39.477.835	<<	<<	39.477.835
	CS		40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
	CP	2019	39.477.835	<<	39.477.835	<<	39.477.835	<<	<<	39.477.835
	CS		40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/132

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	RS		37.224.035		37.224.035	<<	37.224.035			37.224.035
	CP	2017	344.234.870	6.000.000	350.234.870	<<	344.234.870	<<	6.000.000	350.234.870
	CS		344.234.870	6.000.000	350.234.870	<<	344.234.870	<<	6.000.000	350.234.870
	CP	2018	325.620.930	15.079.548	340.700.478	<<	325.620.930	<<	15.079.548	340.700.478
	CS		325.620.930	15.079.548	340.700.478	<<	325.620.930	<<	15.079.548	340.700.478
	CP	2019	326.867.321	-5.000.000	321.867.321	<<	326.867.321	<<	-5.000.000	321.867.321
	CS		326.867.321	-5.000.000	321.867.321	<<	326.867.321	<<	-5.000.000	321.867.321
Spese di personale per il programma	RS		10.395		10.395	<<	10.395			10.395
	CP	2017	1.956.245	<<	1.956.245	<<	1.956.245	<<	<<	1.956.245
	CS		1.956.245	<<	1.956.245	<<	1.956.245	<<	<<	1.956.245
	CP	2018	1.871.355	<<	1.871.355	<<	1.871.355	<<	<<	1.871.355
	CS		1.871.355	<<	1.871.355	<<	1.871.355	<<	<<	1.871.355
	CP	2019	1.869.466	<<	1.869.466	<<	1.869.466	<<	<<	1.869.466
	CS		1.869.466	<<	1.869.466	<<	1.869.466	<<	<<	1.869.466
Spese correnti	RS		10.395		10.395	<<	10.395			10.395
	CP	2017	1.956.245	<<	1.956.245	<<	1.956.245	<<	<<	1.956.245
	CS		1.956.245	<<	1.956.245	<<	1.956.245	<<	<<	1.956.245
	CP	2018	1.871.355	<<	1.871.355	<<	1.871.355	<<	<<	1.871.355
	CS		1.871.355	<<	1.871.355	<<	1.871.355	<<	<<	1.871.355
	CP	2019	1.869.466	<<	1.869.466	<<	1.869.466	<<	<<	1.869.466
	CS		1.869.466	<<	1.869.466	<<	1.869.466	<<	<<	1.869.466

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/133

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	70.171.360	<<	70.171.360	<<	70.171.360	<<	<<	70.171.360
	CS		70.171.360	<<	70.171.360	<<	70.171.360	<<	<<	70.171.360
	CP	2018	53.309.513	<<	53.309.513	<<	53.309.513	<<	<<	53.309.513
	CS		53.309.513	<<	53.309.513	<<	53.309.513	<<	<<	53.309.513
	CP	2019	54.171.360	<<	54.171.360	<<	54.171.360	<<	<<	54.171.360
	CS		54.171.360	<<	54.171.360	<<	54.171.360	<<	<<	54.171.360
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	70.171.360	<<	70.171.360	<<	70.171.360	<<	<<	70.171.360
	CS		70.171.360	<<	70.171.360	<<	70.171.360	<<	<<	70.171.360
	CP	2018	53.309.513	<<	53.309.513	<<	53.309.513	<<	<<	53.309.513
	CS		53.309.513	<<	53.309.513	<<	53.309.513	<<	<<	53.309.513
	CP	2019	54.171.360	<<	54.171.360	<<	54.171.360	<<	<<	54.171.360
	CS		54.171.360	<<	54.171.360	<<	54.171.360	<<	<<	54.171.360
Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CS		32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CP	2018	32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CS		32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CP	2019	32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CS		32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CS		32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CP	2018	32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CS		32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CP	2019	32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000
	CS		32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<	<<	32.817.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/134

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	RS		37.133.063		37.133.063	<<	37.133.063			37.133.063
	CP	2017	183.068.691	<<	183.068.691	<<	183.068.691	<<	<<	183.068.691
	CS		183.068.691	<<	183.068.691	<<	183.068.691	<<	<<	183.068.691
	CP	2018	181.715.229	<<	181.715.229	<<	181.715.229	<<	<<	181.715.229
	CS		181.715.229	<<	181.715.229	<<	181.715.229	<<	<<	181.715.229
	CP	2019	181.882.568	<<	181.882.568	<<	181.882.568	<<	<<	181.882.568
	CS		181.882.568	<<	181.882.568	<<	181.882.568	<<	<<	181.882.568
Spese correnti	RS		37.133.063		37.133.063	<<	37.133.063			37.133.063
	CP	2017	183.068.691	<<	183.068.691	<<	183.068.691	<<	<<	183.068.691
	CS		183.068.691	<<	183.068.691	<<	183.068.691	<<	<<	183.068.691
	CP	2018	181.715.229	<<	181.715.229	<<	181.715.229	<<	<<	181.715.229
	CS		181.715.229	<<	181.715.229	<<	181.715.229	<<	<<	181.715.229
	CP	2019	181.882.568	<<	181.882.568	<<	181.882.568	<<	<<	181.882.568
	CS		181.882.568	<<	181.882.568	<<	181.882.568	<<	<<	181.882.568
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.610.868	<<	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	3.610.868
	CS		3.610.868	<<	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	3.610.868
	CP	2018	3.589.065	<<	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	3.589.065
	CS		3.589.065	<<	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	3.589.065
	CP	2019	3.576.486	<<	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	3.576.486
	CS		3.576.486	<<	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	3.576.486
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.610.868	<<	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	3.610.868
	CS		3.610.868	<<	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	3.610.868
	CP	2018	3.589.065	<<	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	3.589.065
	CS		3.589.065	<<	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	3.589.065
	CP	2019	3.576.486	<<	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	3.576.486
	CS		3.576.486	<<	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	3.576.486

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/135

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	33.146.845	<<	33.146.845	<<	33.146.845	<<	<<	33.146.845
	CS		33.146.845	<<	33.146.845	<<	33.146.845	<<	<<	33.146.845
	CP	2018	33.042.626	<<	33.042.626	<<	33.042.626	<<	<<	33.042.626
	CS		33.042.626	<<	33.042.626	<<	33.042.626	<<	<<	33.042.626
	CP	2019	33.128.251	<<	33.128.251	<<	33.128.251	<<	<<	33.128.251
	CS		33.128.251	<<	33.128.251	<<	33.128.251	<<	<<	33.128.251
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	31.433.112	<<	31.433.112	<<	31.433.112	<<	<<	31.433.112
	CS		31.433.112	<<	31.433.112	<<	31.433.112	<<	<<	31.433.112
	CP	2018	31.328.893	<<	31.328.893	<<	31.328.893	<<	<<	31.328.893
	CS		31.328.893	<<	31.328.893	<<	31.328.893	<<	<<	31.328.893
	CP	2019	31.414.518	<<	31.414.518	<<	31.414.518	<<	<<	31.414.518
	CS		31.414.518	<<	31.414.518	<<	31.414.518	<<	<<	31.414.518
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.713.733	<<	1.713.733	<<	1.713.733	<<	<<	1.713.733
	CS		1.713.733	<<	1.713.733	<<	1.713.733	<<	<<	1.713.733
	CP	2018	1.713.733	<<	1.713.733	<<	1.713.733	<<	<<	1.713.733
	CS		1.713.733	<<	1.713.733	<<	1.713.733	<<	<<	1.713.733
	CP	2019	1.713.733	<<	1.713.733	<<	1.713.733	<<	<<	1.713.733
	CS		1.713.733	<<	1.713.733	<<	1.713.733	<<	<<	1.713.733
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.268.826	<<	4.268.826	<<	4.268.826	<<	<<	4.268.826
	CS		4.268.826	<<	4.268.826	<<	4.268.826	<<	<<	4.268.826
	CP	2018	4.229.355	<<	4.229.355	<<	4.229.355	<<	<<	4.229.355
	CS		4.229.355	<<	4.229.355	<<	4.229.355	<<	<<	4.229.355
	CP	2019	4.268.826	<<	4.268.826	<<	4.268.826	<<	<<	4.268.826
	CS		4.268.826	<<	4.268.826	<<	4.268.826	<<	<<	4.268.826

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/136

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.268.826	<<	4.268.826	<<	4.268.826	<<	<<	4.268.826
	CS		4.268.826	<<	4.268.826	<<	4.268.826	<<	<<	4.268.826
	CP	2018	4.229.355	<<	4.229.355	<<	4.229.355	<<	<<	4.229.355
	CS		4.229.355	<<	4.229.355	<<	4.229.355	<<	<<	4.229.355
	CP	2019	4.268.826	<<	4.268.826	<<	4.268.826	<<	<<	4.268.826
	CS		4.268.826	<<	4.268.826	<<	4.268.826	<<	<<	4.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	RS		80.577		80.577	<<	80.577			80.577
	CP	2017	521.086	<<	521.086	<<	521.086	<<	<<	521.086
	CS		521.086	<<	521.086	<<	521.086	<<	<<	521.086
	CP	2018	520.240	<<	520.240	<<	520.240	<<	<<	520.240
	CS		520.240	<<	520.240	<<	520.240	<<	<<	520.240
	CP	2019	521.090	<<	521.090	<<	521.090	<<	<<	521.090
	CS		521.090	<<	521.090	<<	521.090	<<	<<	521.090
Spese correnti	RS		17.605		17.605	<<	17.605			17.605
	CP	2017	392.363	<<	392.363	<<	392.363	<<	<<	392.363
	CS		392.363	<<	392.363	<<	392.363	<<	<<	392.363
	CP	2018	391.517	<<	391.517	<<	391.517	<<	<<	391.517
	CS		391.517	<<	391.517	<<	391.517	<<	<<	391.517
	CP	2019	392.367	<<	392.367	<<	392.367	<<	<<	392.367
	CS		392.367	<<	392.367	<<	392.367	<<	<<	392.367
Spese in conto capitale	RS		62.972		62.972	<<	62.972			62.972
	CP	2017	128.723	<<	128.723	<<	128.723	<<	<<	128.723
	CS		128.723	<<	128.723	<<	128.723	<<	<<	128.723
	CP	2018	128.723	<<	128.723	<<	128.723	<<	<<	128.723
	CS		128.723	<<	128.723	<<	128.723	<<	<<	128.723
	CP	2019	128.723	<<	128.723	<<	128.723	<<	<<	128.723
	CS		128.723	<<	128.723	<<	128.723	<<	<<	128.723

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 020/701/137

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Agenzia per l'Italia Digitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	14.673.949	6.000.000	20.673.949	<<	14.673.949	<<	6.000.000	20.673.949
	CS		14.673.949	6.000.000	20.673.949	<<	14.673.949	<<	6.000.000	20.673.949
	CP	2018	14.526.547	15.079.548	29.606.095	<<	14.526.547	<<	15.079.548	29.606.095
	CS		14.526.547	15.079.548	29.606.095	<<	14.526.547	<<	15.079.548	29.606.095
	CP	2019	14.632.274	-5.000.000	9.632.274	<<	14.632.274	<<	-5.000.000	9.632.274
	CS		14.632.274	-5.000.000	9.632.274	<<	14.632.274	<<	-5.000.000	9.632.274
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	14.673.949	6.000.000	20.673.949	<<	14.673.949	<<	6.000.000	20.673.949
	CS		14.673.949	6.000.000	20.673.949	<<	14.673.949	<<	6.000.000	20.673.949
	CP	2018	14.526.547	15.079.548	29.606.095	<<	14.526.547	<<	15.079.548	29.606.095
	CS		14.526.547	15.079.548	29.606.095	<<	14.526.547	<<	15.079.548	29.606.095
	CP	2019	14.632.274	-5.000.000	9.632.274	<<	14.632.274	<<	-5.000.000	9.632.274
	CS		14.632.274	-5.000.000	9.632.274	<<	14.632.274	<<	-5.000.000	9.632.274
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/138

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
22.4 ***Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)***	RS		1.815.449		1.815.449	<<	1.815.449			1.815.449
	CP	2017	131.244.454	<<	131.244.454	<<	131.244.454	<<	<<	131.244.454
	CS		131.244.454	<<	131.244.454	<<	131.244.454	<<	<<	131.244.454
	CP	2018	132.674.628	<<	132.674.628	<<	132.674.628	<<	<<	132.674.628
	CS		132.674.628	<<	132.674.628	<<	132.674.628	<<	<<	132.674.628
	CP	2019	130.681.352	<<	130.681.352	<<	130.681.352	<<	<<	130.681.352
	CS		130.681.352	<<	130.681.352	<<	130.681.352	<<	<<	130.681.352
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	115.609.670	<<	115.609.670	<<	115.609.670	<<	<<	115.609.670
	CS		115.609.670	<<	115.609.670	<<	115.609.670	<<	<<	115.609.670
	CP	2018	117.091.495	<<	117.091.495	<<	117.091.495	<<	<<	117.091.495
	CS		117.091.495	<<	117.091.495	<<	117.091.495	<<	<<	117.091.495
	CP	2019	115.021.958	<<	115.021.958	<<	115.021.958	<<	<<	115.021.958
	CS		115.021.958	<<	115.021.958	<<	115.021.958	<<	<<	115.021.958
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	115.609.670	<<	115.609.670	<<	115.609.670	<<	<<	115.609.670
	CS		115.609.670	<<	115.609.670	<<	115.609.670	<<	<<	115.609.670
	CP	2018	117.091.495	<<	117.091.495	<<	117.091.495	<<	<<	117.091.495
	CS		117.091.495	<<	117.091.495	<<	117.091.495	<<	<<	117.091.495
	CP	2019	115.021.958	<<	115.021.958	<<	115.021.958	<<	<<	115.021.958
	CS		115.021.958	<<	115.021.958	<<	115.021.958	<<	<<	115.021.958
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	RS		1.815.449		1.815.449	<<	1.815.449			1.815.449
	CP	2017	15.634.784	<<	15.634.784	<<	15.634.784	<<	<<	15.634.784
	CS		15.634.784	<<	15.634.784	<<	15.634.784	<<	<<	15.634.784
	CP	2018	15.583.133	<<	15.583.133	<<	15.583.133	<<	<<	15.583.133
	CS		15.583.133	<<	15.583.133	<<	15.583.133	<<	<<	15.583.133
	CP	2019	15.659.394	<<	15.659.394	<<	15.659.394	<<	<<	15.659.394
	CS		15.659.394	<<	15.659.394	<<	15.659.394	<<	<<	15.659.394

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/139

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		486.560		486.560	<<	486.560			486.560
	CP	2017	14.062.028	<<	14.062.028	<<	14.062.028	<<	<<	14.062.028
	CS		14.062.028	<<	14.062.028	<<	14.062.028	<<	<<	14.062.028
	CP	2018	14.010.377	<<	14.010.377	<<	14.010.377	<<	<<	14.010.377
	CS		14.010.377	<<	14.010.377	<<	14.010.377	<<	<<	14.010.377
	CP	2019	14.086.638	<<	14.086.638	<<	14.086.638	<<	<<	14.086.638
	CS		14.086.638	<<	14.086.638	<<	14.086.638	<<	<<	14.086.638
Spese in conto capitale	RS		1.328.889		1.328.889	<<	1.328.889			1.328.889
	CP	2017	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CS		1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CP	2018	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CS		1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CP	2019	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CS		1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/140

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
22.5 ***Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)***	RS		38.473.847		38.473.847	<<	38.473.847			38.473.847
	CP	2017	104.964.754	3.000.000	107.964.754	<<	104.964.754	<<	3.000.000	107.964.754
	CS		113.093.542	3.000.000	116.093.542	<<	113.093.542	<<	3.000.000	116.093.542
	CP	2018	102.551.453	7.000.000	109.551.453	<<	102.551.453	<<	7.000.000	109.551.453
	CS		105.697.553	7.000.000	112.697.553	<<	105.697.553	<<	7.000.000	112.697.553
	CP	2019	103.620.259	7.000.000	110.620.259	<<	103.620.259	<<	7.000.000	110.620.259
	CS		106.766.359	7.000.000	113.766.359	<<	106.766.359	<<	7.000.000	113.766.359
Spese di personale per il programma	RS		37.542		37.542	<<	37.542			37.542
	CP	2017	7.573.559	<<	7.573.559	<<	7.573.559	<<	<<	7.573.559
	CS		7.573.559	<<	7.573.559	<<	7.573.559	<<	<<	7.573.559
	CP	2018	7.311.865	<<	7.311.865	<<	7.311.865	<<	<<	7.311.865
	CS		7.311.865	<<	7.311.865	<<	7.311.865	<<	<<	7.311.865
	CP	2019	7.229.064	<<	7.229.064	<<	7.229.064	<<	<<	7.229.064
	CS		7.229.064	<<	7.229.064	<<	7.229.064	<<	<<	7.229.064
Spese correnti	RS		37.542		37.542	<<	37.542			37.542
	CP	2017	7.573.559	<<	7.573.559	<<	7.573.559	<<	<<	7.573.559
	CS		7.573.559	<<	7.573.559	<<	7.573.559	<<	<<	7.573.559
	CP	2018	7.311.865	<<	7.311.865	<<	7.311.865	<<	<<	7.311.865
	CS		7.311.865	<<	7.311.865	<<	7.311.865	<<	<<	7.311.865
	CP	2019	7.229.064	<<	7.229.064	<<	7.229.064	<<	<<	7.229.064
	CS		7.229.064	<<	7.229.064	<<	7.229.064	<<	<<	7.229.064
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	RS		30.296.326		30.296.326	<<	30.296.326			30.296.326
	CP	2017	61.042.558	3.000.000	64.042.558	<<	61.042.558	<<	3.000.000	64.042.558
	CS		66.025.246	3.000.000	69.025.246	<<	66.025.246	<<	3.000.000	69.025.246
	CP	2018	59.082.078	7.000.000	66.082.078	<<	59.082.078	<<	7.000.000	66.082.078
	CS		59.082.078	7.000.000	66.082.078	<<	59.082.078	<<	7.000.000	66.082.078
	CP	2019	60.042.558	7.000.000	67.042.558	<<	60.042.558	<<	7.000.000	67.042.558
	CS		60.042.558	7.000.000	67.042.558	<<	60.042.558	<<	7.000.000	67.042.558

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/141

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		28.328.638		28.328.638	<<	28.328.638			28.328.638
	CP	2017	56.370.922	3.000.000	59.370.922	<<	56.370.922	<<	3.000.000	59.370.922
	CS		59.385.922	3.000.000	62.385.922	<<	59.385.922	<<	3.000.000	62.385.922
	CP	2018	54.410.442	7.000.000	61.410.442	<<	54.410.442	<<	7.000.000	61.410.442
	CS		54.410.442	7.000.000	61.410.442	<<	54.410.442	<<	7.000.000	61.410.442
	CP	2019	55.370.922	7.000.000	62.370.922	<<	55.370.922	<<	7.000.000	62.370.922
	CS		55.370.922	7.000.000	62.370.922	<<	55.370.922	<<	7.000.000	62.370.922
Spese in conto capitale	RS		1.967.688		1.967.688	<<	1.967.688			1.967.688
	CP	2017	4.671.636	<<	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636
	CS		6.639.324	<<	6.639.324	<<	6.639.324	<<	<<	6.639.324
	CP	2018	4.671.636	<<	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636
	CS		4.671.636	<<	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636
	CP	2019	4.671.636	<<	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636
	CS		4.671.636	<<	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	RS		6.074.716		6.074.716	<<	6.074.716			6.074.716
	CP	2017	4.320.985	<<	4.320.985	<<	4.320.985	<<	<<	4.320.985
	CS		7.467.085	<<	7.467.085	<<	7.467.085	<<	<<	7.467.085
	CP	2018	4.313.554	<<	4.313.554	<<	4.313.554	<<	<<	4.313.554
	CS		7.459.654	<<	7.459.654	<<	7.459.654	<<	<<	7.459.654
	CP	2019	4.320.985	<<	4.320.985	<<	4.320.985	<<	<<	4.320.985
	CS		7.467.085	<<	7.467.085	<<	7.467.085	<<	<<	7.467.085
Spese correnti	RS		139.042		139.042	<<	139.042			139.042
	CP	2017	467.085	<<	467.085	<<	467.085	<<	<<	467.085
	CS		467.085	<<	467.085	<<	467.085	<<	<<	467.085
	CP	2018	459.654	<<	459.654	<<	459.654	<<	<<	459.654
	CS		459.654	<<	459.654	<<	459.654	<<	<<	459.654
	CP	2019	467.085	<<	467.085	<<	467.085	<<	<<	467.085
	CS		467.085	<<	467.085	<<	467.085	<<	<<	467.085

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/142

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		5.935.674		5.935.674	<<	5.935.674			5.935.674
	CP	2017	3.853.900	<<	3.853.900	<<	3.853.900	<<	<<	3.853.900
	CS		7.000.000	<<	7.000.000	<<	7.000.000	<<	<<	7.000.000
	CP	2018	3.853.900	<<	3.853.900	<<	3.853.900	<<	<<	3.853.900
	CS		7.000.000	<<	7.000.000	<<	7.000.000	<<	<<	7.000.000
	CP	2019	3.853.900	<<	3.853.900	<<	3.853.900	<<	<<	3.853.900
	CS		7.000.000	<<	7.000.000	<<	7.000.000	<<	<<	7.000.000
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	12.027.652	<<	12.027.652	<<	12.027.652	<<	<<	12.027.652
	CS		12.027.652	<<	12.027.652	<<	12.027.652	<<	<<	12.027.652
	CP	2018	11.843.956	<<	11.843.956	<<	11.843.956	<<	<<	11.843.956
	CS		11.843.956	<<	11.843.956	<<	11.843.956	<<	<<	11.843.956
	CP	2019	12.027.652	<<	12.027.652	<<	12.027.652	<<	<<	12.027.652
	CS		12.027.652	<<	12.027.652	<<	12.027.652	<<	<<	12.027.652
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.851.595	<<	11.851.595	<<	11.851.595	<<	<<	11.851.595
	CS		11.851.595	<<	11.851.595	<<	11.851.595	<<	<<	11.851.595
	CP	2018	11.658.197	<<	11.658.197	<<	11.658.197	<<	<<	11.658.197
	CS		11.658.197	<<	11.658.197	<<	11.658.197	<<	<<	11.658.197
	CP	2019	11.831.655	<<	11.831.655	<<	11.831.655	<<	<<	11.831.655
	CS		11.831.655	<<	11.831.655	<<	11.831.655	<<	<<	11.831.655
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	176.057	<<	176.057	<<	176.057	<<	<<	176.057
	CS		176.057	<<	176.057	<<	176.057	<<	<<	176.057
	CP	2018	185.759	<<	185.759	<<	185.759	<<	<<	185.759
	CS		185.759	<<	185.759	<<	185.759	<<	<<	185.759
	CP	2019	195.997	<<	195.997	<<	195.997	<<	<<	195.997
	CS		195.997	<<	195.997	<<	195.997	<<	<<	195.997

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/143

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	RS		2.065.263		2.065.263	<<	2.065.263			2.065.263
	CP	2017	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CS		20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CP	2018	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CS		20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CP	2019	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CS		20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
Spese correnti	RS		2.065.263		2.065.263	<<	2.065.263			2.065.263
	CP	2017	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CS		20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CP	2018	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CS		20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CP	2019	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CS		20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/144

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
23. Fondi da ripartire (33)	RS		1.033.797.852		1.033.797.852	<<	1.033.797.852			1.033.797.852
	CP	2017	11.947.111.892	709.600.000	12.656.711.892	-92.250.000	11.854.861.892	-317.380.000	392.220.000	12.247.081.892
	CS		18.867.111.892	709.600.000	19.576.711.892	-92.250.000	18.774.861.892	-317.380.000	392.220.000	19.167.081.892
	CP	2018	11.657.892.848	2.794.100.000	14.451.992.848	-3.250.000	11.654.642.848	-355.050.000	2.439.050.000	14.093.692.848
	CS		18.657.892.848	1.694.100.000	20.351.992.848	-3.250.000	18.654.642.848	-355.050.000	1.339.050.000	19.993.692.848
	CP	2019	10.639.190.308	4.109.600.000	14.748.790.308	-3.250.000	10.635.940.308	-373.348.000	3.736.252.000	14.372.192.308
	CS		16.839.190.308	4.109.600.000	20.948.790.308	-3.250.000	16.835.940.308	-373.348.000	3.736.252.000	20.572.192.308
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS		1.033.797.852		1.033.797.852	<<	1.033.797.852			1.033.797.852
	CP	2017	6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962	-91.750.000	6.814.723.962	-243.060.000	216.540.000	7.031.263.962
	CS		6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962	-91.750.000	6.814.723.962	-243.060.000	216.540.000	7.031.263.962
	CP	2018	6.601.072.656	2.344.100.000	8.945.172.656	-1.750.000	6.599.322.656	-241.730.000	2.102.370.000	8.701.692.656
	CS		6.601.072.656	1.244.100.000	7.845.172.656	-1.750.000	6.599.322.656	-241.730.000	1.002.370.000	7.601.692.656
	CP	2019	5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116	-1.750.000	5.622.890.116	-245.328.000	3.364.272.000	8.987.162.116
	CS		5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116	-1.750.000	5.622.890.116	-245.328.000	3.364.272.000	8.987.162.116
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687	<<	4.463.291.687	-7.810.000	-4.267.810.000	195.481.687
	CS		4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687	<<	4.463.291.687	-7.810.000	-4.267.810.000	195.481.687
	CP	2018	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667	<<	4.578.423.667	-36.480.000	-4.221.980.000	356.443.667
	CS		4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667	<<	4.578.423.667	-36.480.000	-4.221.980.000	356.443.667
	CP	2019	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668	<<	3.657.581.668	-53.730.000	-3.323.730.000	333.851.668
	CS		3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668	<<	3.657.581.668	-53.730.000	-3.323.730.000	333.851.668
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687	<<	4.463.291.687	-7.810.000	-4.267.810.000	195.481.687
	CS		4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687	<<	4.463.291.687	-7.810.000	-4.267.810.000	195.481.687
	CP	2018	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667	<<	4.578.423.667	-36.480.000	-4.221.980.000	356.443.667
	CS		4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667	<<	4.578.423.667	-36.480.000	-4.221.980.000	356.443.667
	CP	2019	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668	<<	3.657.581.668	-53.730.000	-3.323.730.000	333.851.668
	CS		3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668	<<	3.657.581.668	-53.730.000	-3.323.730.000	333.851.668

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/145

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	RS		20.000.000		20.000.000	<<	20.000.000			20.000.000
	CP	2017	425.308.452	300.000.000	725.308.452	-80.000.000	345.308.452	-236.050.000	63.950.000	409.258.452
	CS		425.308.452	300.000.000	725.308.452	-80.000.000	345.308.452	-236.050.000	63.950.000	409.258.452
	CP	2018	25.223.883	300.000.000	325.223.883	<<	25.223.883	-208.250.000	91.750.000	116.973.883
	CS		25.223.883	300.000.000	325.223.883	<<	25.223.883	-208.250.000	91.750.000	116.973.883
	CP	2019	16.938.415	300.000.000	316.938.415	<<	16.938.415	-194.598.000	105.402.000	122.340.415
	CS		16.938.415	300.000.000	316.938.415	<<	16.938.415	-194.598.000	105.402.000	122.340.415
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	425.308.452	300.000.000	725.308.452	-80.000.000	345.308.452	-236.050.000	63.950.000	409.258.452
	CS		425.308.452	300.000.000	725.308.452	-80.000.000	345.308.452	-236.050.000	63.950.000	409.258.452
	CP	2018	25.223.883	300.000.000	325.223.883	<<	25.223.883	-208.250.000	91.750.000	116.973.883
	CS		25.223.883	300.000.000	325.223.883	<<	25.223.883	-208.250.000	91.750.000	116.973.883
	CP	2019	16.938.415	300.000.000	316.938.415	<<	16.938.415	-194.598.000	105.402.000	122.340.415
	CS		16.938.415	300.000.000	316.938.415	<<	16.938.415	-194.598.000	105.402.000	122.340.415
Spese in conto capitale	RS		20.000.000		20.000.000	<<	20.000.000			20.000.000
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Fondi da assegnare per il personale	RS		425.253.922		425.253.922	<<	425.253.922			425.253.922
	CP	2017	293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	-11.750.000	281.698.649	800.000	1.480.800.000	1.762.498.649
	CS		293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	-11.750.000	281.698.649	800.000	1.480.800.000	1.762.498.649
	CP	2018	292.010.834	1.930.000.000	2.222.010.834	-1.750.000	290.260.834	3.000.000	1.933.000.000	2.223.260.834
	CS		292.010.834	1.930.000.000	2.222.010.834	-1.750.000	290.260.834	3.000.000	1.933.000.000	2.223.260.834
	CP	2019	293.751.182	1.930.000.000	2.223.751.182	-1.750.000	292.001.182	3.000.000	1.933.000.000	2.225.001.182
	CS		293.751.182	1.930.000.000	2.223.751.182	-1.750.000	292.001.182	3.000.000	1.933.000.000	2.225.001.182

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/146

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		425.253.922		425.253.922	<<	425.253.922			425.253.922
	CP	2017	293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	-11.750.000	281.698.649	800.000	1.480.800.000	1.762.498.649
	CS		293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	-11.750.000	281.698.649	800.000	1.480.800.000	1.762.498.649
	CP	2018	292.010.834	1.930.000.000	2.222.010.834	-1.750.000	290.260.834	3.000.000	1.933.000.000	2.223.260.834
	CS		292.010.834	1.930.000.000	2.222.010.834	-1.750.000	290.260.834	3.000.000	1.933.000.000	2.223.260.834
	CP	2019	293.751.182	1.930.000.000	2.223.751.182	-1.750.000	292.001.182	3.000.000	1.933.000.000	2.225.001.182
	CS		293.751.182	1.930.000.000	2.223.751.182	-1.750.000	292.001.182	3.000.000	1.933.000.000	2.225.001.182
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CS		40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CP	2018	40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CS		40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CP	2019	40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CS		40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CS		40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CP	2018	40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CS		40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CP	2019	40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
	CS		40.044.276	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	137.000.000	<<	137.000.000	<<	137.000.000	<<	<<	137.000.000
	CS		137.000.000	<<	137.000.000	<<	137.000.000	<<	<<	137.000.000
	CP	2018	129.045.421	<<	129.045.421	<<	129.045.421	<<	<<	129.045.421
	CS		129.045.421	<<	129.045.421	<<	129.045.421	<<	<<	129.045.421
	CP	2019	80.000.000	<<	80.000.000	<<	80.000.000	<<	<<	80.000.000
	CS		80.000.000	<<	80.000.000	<<	80.000.000	<<	<<	80.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/147

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	57.000.000	<<	57.000.000	<<	57.000.000	<<	<<	57.000.000
	CS		57.000.000	<<	57.000.000	<<	57.000.000	<<	<<	57.000.000
	CP	2018	59.045.421	<<	59.045.421	<<	59.045.421	<<	<<	59.045.421
	CS		59.045.421	<<	59.045.421	<<	59.045.421	<<	<<	59.045.421
	CP	2019	60.000.000	<<	60.000.000	<<	60.000.000	<<	<<	60.000.000
	CS		60.000.000	<<	60.000.000	<<	60.000.000	<<	<<	60.000.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	80.000.000	<<	80.000.000	<<	80.000.000	<<	<<	80.000.000
	CS		80.000.000	<<	80.000.000	<<	80.000.000	<<	<<	80.000.000
	CP	2018	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CP	2019	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CS		20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CS		300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CP	2018	300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CS		300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CP	2019	300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CS		300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CS		300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CP	2018	300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CS		300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CP	2019	300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
	CS		300.000.000	<<	300.000.000	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/148

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Fondi da assegnare per interventi di settore	RS		29.843.592		29.843.592	<<	29.843.592			29.843.592
	CP	2017	8.193.278	2.869.600.000	2.877.793.278	<<	8.193.278	<<	2.869.600.000	2.877.793.278
	CS		8.193.278	2.869.600.000	2.877.793.278	<<	8.193.278	<<	2.869.600.000	2.877.793.278
	CP	2018	8.193.278	4.119.600.000	4.127.793.278	<<	8.193.278	<<	4.119.600.000	4.127.793.278
	CS		8.193.278	3.019.600.000	3.027.793.278	<<	8.193.278	<<	3.019.600.000	3.027.793.278
	CP	2019	8.193.278	4.469.600.000	4.477.793.278	<<	8.193.278	<<	4.469.600.000	4.477.793.278
	CS		8.193.278	4.469.600.000	4.477.793.278	<<	8.193.278	<<	4.469.600.000	4.477.793.278
Spese correnti	RS		29.843.592		29.843.592	<<	29.843.592			29.843.592
	CP	2017	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278	<<	969.600.000	977.793.278
	CS		8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278	<<	969.600.000	977.793.278
	CP	2018	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278	<<	969.600.000	977.793.278
	CS		8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278	<<	969.600.000	977.793.278
	CP	2019	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278	<<	969.600.000	977.793.278
	CS		8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278	<<	969.600.000	977.793.278
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	1.900.000.000	1.900.000.000	<<	<<	<<	1.900.000.000	1.900.000.000
	CS		<<	1.900.000.000	1.900.000.000	<<	<<	<<	1.900.000.000	1.900.000.000
	CP	2018	<<	3.150.000.000	3.150.000.000	<<	<<	<<	3.150.000.000	3.150.000.000
	CS		<<	2.050.000.000	2.050.000.000	<<	<<	<<	2.050.000.000	2.050.000.000
	CP	2019	<<	3.500.000.000	3.500.000.000	<<	<<	<<	3.500.000.000	3.500.000.000
	CS		<<	3.500.000.000	3.500.000.000	<<	<<	<<	3.500.000.000	3.500.000.000
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	RS		58.700.338		58.700.338	<<	58.700.338			58.700.338
	CP	2017	459.187.620	<<	459.187.620	<<	459.187.620	<<	<<	459.187.620
	CS		459.187.620	<<	459.187.620	<<	459.187.620	<<	<<	459.187.620
	CP	2018	458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	CS		458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	CP	2019	458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	CS		458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/149

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		58.700.338		58.700.338	<<	58.700.338			58.700.338
	CP	2017	459.187.620	<<	459.187.620	<<	459.187.620	<<	<<	459.187.620
	CS		459.187.620	<<	459.187.620	<<	459.187.620	<<	<<	459.187.620
	CP	2018	458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	CS		458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	CP	2019	458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	CS		458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	70.000.000	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CS		<<	70.000.000	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CP	2018	<<	180.000.000	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CS		<<	180.000.000	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CP	2019	<<	180.000.000	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CS		<<	180.000.000	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	70.000.000	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CS		<<	70.000.000	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CP	2018	<<	180.000.000	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CS		<<	180.000.000	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CP	2019	<<	180.000.000	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CS		<<	180.000.000	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/150

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	110.000.000	<<	110.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	110.000.000
	CS		110.000.000	<<	110.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	110.000.000
	CP	2018	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CS		100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CP	2019	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CS		100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	110.000.000	<<	110.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	110.000.000
	CS		110.000.000	<<	110.000.000	<<	110.000.000	<<	<<	110.000.000
	CP	2018	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CS		100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CP	2019	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	CS		100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CS		170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CP	2018	170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CS		170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CP	2019	170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CS		170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CS		170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CP	2018	170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CS		170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CP	2019	170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000
	CS		170.000.000	<<	170.000.000	<<	170.000.000	<<	<<	170.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/151

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE	RS		500.000.000		500.000.000	<<	500.000.000			500.000.000
	CP	2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
Spese correnti	RS		500.000.000		500.000.000	<<	500.000.000			500.000.000
	CP	2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CP	2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
	CS		500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/152

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.040.637.930	250.000.000	5.290.637.930	-500.000	5.040.137.930	-74.320.000	175.680.000	5.215.817.930
	CS		11.960.637.930	250.000.000	12.210.637.930	-500.000	11.960.137.930	-74.320.000	175.680.000	12.135.817.930
	CP	2018	5.056.820.192	450.000.000	5.506.820.192	-1.500.000	5.055.320.192	-113.320.000	336.680.000	5.392.000.192
	CS		12.056.820.192	450.000.000	12.506.820.192	-1.500.000	12.055.320.192	-113.320.000	336.680.000	12.392.000.192
	CP	2019	5.014.550.192	500.000.000	5.514.550.192	-1.500.000	5.013.050.192	-128.020.000	371.980.000	5.385.030.192
	CS		11.214.550.192	500.000.000	11.714.550.192	-1.500.000	11.213.050.192	-128.020.000	371.980.000	11.585.030.192
Fondi di riserva	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.600.000.000	<<	4.600.000.000	-500.000	4.599.500.000	<<	<<	4.599.500.000
	CS		11.520.000.000	<<	11.520.000.000	-500.000	11.519.500.000	<<	<<	11.519.500.000
	CP	2018	4.600.000.000	<<	4.600.000.000	-1.500.000	4.598.500.000	<<	<<	4.598.500.000
	CS		11.600.000.000	<<	11.600.000.000	-1.500.000	11.598.500.000	<<	<<	11.598.500.000
	CP	2019	4.600.000.000	<<	4.600.000.000	-1.500.000	4.598.500.000	<<	<<	4.598.500.000
	CS		10.800.000.000	<<	10.800.000.000	-1.500.000	10.798.500.000	<<	<<	10.798.500.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	-500.000	2.599.500.000	<<	<<	2.599.500.000
	CS		9.520.000.000	<<	9.520.000.000	-500.000	9.519.500.000	<<	<<	9.519.500.000
	CP	2018	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	-1.500.000	2.598.500.000	<<	<<	2.598.500.000
	CS		9.600.000.000	<<	9.600.000.000	-1.500.000	9.598.500.000	<<	<<	9.598.500.000
	CP	2019	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	-1.500.000	2.598.500.000	<<	<<	2.598.500.000
	CS		8.800.000.000	<<	8.800.000.000	-1.500.000	8.798.500.000	<<	<<	8.798.500.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/153

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	<<	2.000.000.000
	CS		2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	<<	2.000.000.000
	CP	2018	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	<<	2.000.000.000
	CS		2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	<<	2.000.000.000
	CP	2019	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	<<	2.000.000.000
	CS		2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	<<	2.000.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	440.637.930	250.000.000	690.637.930	<<	440.637.930	-74.320.000	175.680.000	616.317.930
	CS		440.637.930	250.000.000	690.637.930	<<	440.637.930	-74.320.000	175.680.000	616.317.930
	CP	2018	456.820.192	450.000.000	906.820.192	<<	456.820.192	-113.320.000	336.680.000	793.500.192
	CS		456.820.192	450.000.000	906.820.192	<<	456.820.192	-113.320.000	336.680.000	793.500.192
	CP	2019	414.550.192	500.000.000	914.550.192	<<	414.550.192	-128.020.000	371.980.000	786.530.192
	CS		414.550.192	500.000.000	914.550.192	<<	414.550.192	-128.020.000	371.980.000	786.530.192
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	112.036.930	100.000.000	212.036.930	<<	112.036.930	-41.120.000	58.880.000	170.916.930
	CS		112.036.930	100.000.000	212.036.930	<<	112.036.930	-41.120.000	58.880.000	170.916.930
	CP	2018	132.219.192	200.000.000	332.219.192	<<	132.219.192	-37.620.000	162.380.000	294.599.192
	CS		132.219.192	200.000.000	332.219.192	<<	132.219.192	-37.620.000	162.380.000	294.599.192
	CP	2019	129.949.192	200.000.000	329.949.192	<<	129.949.192	-48.320.000	151.680.000	281.629.192
	CS		129.949.192	200.000.000	329.949.192	<<	129.949.192	-48.320.000	151.680.000	281.629.192
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	328.601.000	150.000.000	478.601.000	<<	328.601.000	-33.200.000	116.800.000	445.401.000
	CS		328.601.000	150.000.000	478.601.000	<<	328.601.000	-33.200.000	116.800.000	445.401.000
	CP	2018	324.601.000	250.000.000	574.601.000	<<	324.601.000	-75.700.000	174.300.000	498.901.000
	CS		324.601.000	250.000.000	574.601.000	<<	324.601.000	-75.700.000	174.300.000	498.901.000
	CP	2019	284.601.000	300.000.000	584.601.000	<<	284.601.000	-79.700.000	220.300.000	504.901.000
	CS		284.601.000	300.000.000	584.601.000	<<	284.601.000	-79.700.000	220.300.000	504.901.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/154

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Sostegno al settore agricolo (9.3) Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Sostegno per lo sviluppo del settore agricolo	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/155

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/156

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche per il lavoro (26)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Infortuni sul lavoro (26.2) ***Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborsi per infortuni sul lavoro	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/157

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
TOTALE	RS		68.123.558.998		68.123.558.998	<<	68.123.558.998			68.123.558.998
	CP	2017	605.737.956.989	137.301.151	605.875.258.140	-72.878.983	605.665.078.006	-183.470.000	-46.168.849	605.618.909.157
	CS		618.250.670.395	137.301.151	618.387.971.546	-72.878.983	618.177.791.412	-220.970.000	-83.668.849	618.094.122.563
	CP	2018	579.072.781.323	3.668.198.116	582.740.979.439	64.597.210	579.137.378.533	-301.780.000	3.366.418.116	582.503.796.649
	CS		585.692.815.983	2.568.198.116	588.261.014.099	64.597.210	585.757.413.193	-380.280.000	2.187.918.116	587.945.331.309
	CP	2019	586.929.392.866	3.932.295.189	590.861.688.055	64.562.178	586.993.955.044	-320.388.000	3.611.907.189	590.605.862.233
	CS		591.103.156.931	3.932.295.189	595.035.452.120	64.562.178	591.167.719.109	-423.888.000	3.508.407.189	594.676.126.298

ALLEGATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/587/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a)
(autorizzazioni esposte per unita' di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)			
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)			
DLG n.56/2000 art.13 comma 3	2017	1.660.000.000	<<
ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO	2018	900.000.000	<<
(Cap-pg: 2701/1)	2019	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<
DLG n.446/1997 art.39 comma 3	2017	340.000.000	<<
MINORI ENTRATE DELL'IRAP	2018	100.000.000	<<
(Cap-pg: 2701/1)	2019	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)			
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)			
L n.183/1987	2017	4.750.000.000	<<
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE	2018	4.650.000.000	<<
ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI	2019	2.700.000.000	<<
(Cap-pg: 7493/1)	2020 e succ.	7.000.000.000	<<

NOTE ESPLICATIVE

020/587/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a)
(autorizzazioni esposte per unita' di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
LS n.208/2015 art.1 comma 813 INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA (Cap-pg: 2816/1)	2017	200.000.000	<<
	2018	200.000.000	<<
	2019	200.000.000	<<
	2020 e succ.	100.000.000	<<

NOTE ESPLICATIVE

020/589/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rimodulazioni compensative di spese per adeguamento al piano finanziario (art. 23, c.3, lett. a)
(autorizzazioni esposte per unita' di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazioni rimodulate		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (è incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	Di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
9 **Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**			
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)			
L n.448/1998 art.50 comma 1 punto C	2017	200.000.000	<<
EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA	2018	800.000.000	<<
(Cap-pg: 7464/1)	2019	869.000.000	<<
	2020 e succ.	431.000.000	<<
DL n.66/2014 art.49 comma 2 punto D	2017	50.000.000	<<
SOMME DESTINATE AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI (*)	2018	340.000.000	<<
(Cap-pg: 7464/4)	2019	131.200.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

(*) RIMODULAZIONE PER ADEGUAMENTO AL PIANO FINANZIARIO SU SPESE DISCREZIONALI

020/588/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)					
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)					
L n. 29 del 1961 art. 5 NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI IN MATERIA DI TASSE E DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI (Cap-pg: 4016/1)	2017	140.000.000	<<	<<	140.000.000
	2018	140.000.000	<<	<<	140.000.000
	2019	140.000.000	<<	<<	140.000.000
	2020 e succ.	1.400.000.000	<<	<<	1.400.000.000
DLG n. 300 del 1999 art. 23 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 3518/38)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DPR n. 602 del 1973 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (Cap-pg: 4015/1)	2017	714.685.349	<<	<<	714.685.349
	2018	713.685.349	<<	<<	713.685.349
	2019	713.685.349	<<	<<	713.685.349
	2020 e succ.	7.136.853.490	<<	<<	7.136.853.490
DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 3518/16-35, 7770/1)	2017	587.587	<<	<<	587.587
	2018	586.076	<<	<<	586.076
	2019	587.587	<<	<<	587.587
	2020 e succ.	6.046.670	<<	<<	6.046.670
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 3503/4)	2017	1.027.260	<<	<<	1.027.260
	2018	1.027.260	<<	<<	1.027.260
	2019	1.027.260	<<	<<	1.027.260
	2020 e succ.	10.272.600	<<	<<	10.272.600
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)					

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

020/588/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 189 del 1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (Cap-pg: 4315/1-2-3)	2017	28.435.860	<<	<<	28.435.860
	2018	27.977.778	<<	<<	27.977.778
	2019	28.435.860	<<	<<	28.435.860
	2020 e succ.	284.358.600	<<	<<	284.358.600
L. n. 794 del 1980 art. 1 c. 1 ADEGUAMENTO OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 4282/1)	2017	7.155.340	<<	<<	7.155.340
	2018	7.023.205	<<	<<	7.023.205
	2019	7.155.340	<<	<<	7.155.340
	2020 e succ.	71.553.400	<<	<<	71.553.400
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)					
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1398/10-15)	2017	301.333	<<	<<	301.333
	2018	295.333	<<	<<	295.333
	2019	301.333	<<	<<	301.333
	2020 e succ.	3.013.330	<<	<<	3.013.330
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1378/1)	2017	155.212	<<	<<	155.212
	2018	155.212	<<	<<	155.212
	2019	155.212	<<	<<	155.212
	2020 e succ.	1.552.120	<<	<<	1.552.120
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)					
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 7342/1)	2017	18.658	<<	<<	18.658
	2018	18.658	<<	<<	18.658
	2019	18.658	<<	<<	18.658
	2020 e succ.	186.580	<<	<<	186.580
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1371/1)	2017	552.455	<<	<<	552.455
	2018	552.455	<<	<<	552.455
	2019	552.455	<<	<<	552.455
	2020 e succ.	5.524.550	<<	<<	5.524.550

020/588/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)					
L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2643/17-18, 2651/6-25, 7544/1)	2017	1.310.319	<<	<<	1.310.319
	2018	1.289.837	<<	<<	1.289.837
	2019	1.310.319	<<	<<	1.310.319
	2020 e succ.	3.988.345	<<	<<	3.988.345
L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2643/22)	2017	60.787	<<	<<	60.787
	2018	58.230	<<	<<	58.230
	2019	60.787	<<	<<	60.787
	2020 e succ.	60.787	<<	<<	60.787
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 2602/1)	2017	1.634.547	<<	<<	1.634.547
	2018	1.634.547	<<	<<	1.634.547
	2019	1.634.547	<<	<<	1.634.547
	2020 e succ.	8.172.735	<<	<<	8.172.735
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)					
L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2660/13-14-15-16-17, 7550/1)	2017	7.583.806	<<	<<	7.583.806
	2018	7.287.531	<<	<<	7.287.531
	2019	7.345.945	<<	<<	7.345.945
	2020 e succ.	36.023.725	<<	<<	36.023.725
L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2660/10)	2017	683.500	<<	<<	683.500
	2018	669.444	<<	<<	669.444
	2019	683.500	<<	<<	683.500
	2020 e succ.	683.500	<<	<<	683.500
RD n. 1058 del 1929 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/8)	2017	1.624.347	<<	<<	1.624.347
	2018	1.557.574	<<	<<	1.557.574
	2019	1.629.065	<<	<<	1.629.065
	2020 e succ.	16.560.650	<<	<<	16.560.650

020/588/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/5)	2017	7.430.892	<<	<<	7.430.892
	2018	7.430.892	<<	<<	7.430.892
	2019	7.430.892	<<	<<	7.430.892
	2020 e succ.	74.308.920	<<	<<	74.308.920
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 2648/1)	2017	2.566.622	<<	<<	2.566.622
	2018	2.566.622	<<	<<	2.566.622
	2019	2.566.622	<<	<<	2.566.622
	2020 e succ.	12.833.110	<<	<<	12.833.110
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)					
L n. 337 del 1998 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE (Cap-pg: 3553/1)	2017	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	2018	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	2019	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	2020 e succ.	1.600.000.000	<<	<<	1.600.000.000
DL n. 95 del 2012 art. 23/quater DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI (Cap-pg: 3920/4)	2017	73.648.621	<<	<<	73.648.621
	2018	72.398.118	<<	<<	72.398.118
	2019	73.648.734	<<	<<	73.648.734
	2020 e succ.	736.487.340	<<	<<	736.487.340
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 3901/2, 3920/2)	2017	82.338.077	<<	<<	82.338.077
	2018	80.998.317	<<	<<	80.998.317
	2019	82.234.054	<<	<<	82.234.054
	2020 e succ.	838.215.448	<<	<<	838.215.448
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 74 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 3890/2)	2017	812.598.310	<<	<<	812.598.310
	2018	799.159.340	<<	<<	799.159.340
	2019	812.564.232	<<	<<	812.564.232
	2020 e succ.	812.564.232	<<	<<	812.564.232
1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)					

020/588/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 154 del 1978 art. 1 COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ZECCA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO (Cap-pg: 1490/1)	2017	27.000.000	<<	<<	27.000.000
	2018	27.000.000	<<	<<	27.000.000
	2019	27.000.000	<<	<<	27.000.000
	2020 e succ.	270.000.000	<<	<<	270.000.000
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)					
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)					
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 761 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 7469/1)	2017	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	2018	4.850.060	<<	<<	4.850.060
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 319 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (*) (Cap-pg: 2126/1)	2017	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	2018	4.772.898	<<	<<	4.772.898
	2019	4.850.000	<<	<<	4.850.000
	2020 e succ.	53.350.000	<<	<<	53.350.000
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)					
DLG n. 56 del 2000 art. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133. (Cap-pg: 2862/1)	2017	58.535.437.991	<<	<<	58.535.437.991
	2018	57.967.917.544	<<	<<	57.967.917.544
	2019	57.586.912.954	<<	<<	57.586.912.954
	2020 e succ.	587.827.569.028	<<	<<	587.827.569.028
DLG n. 502 del 1992 art. 12 RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 (Cap-pg: 2700/1)	2017	5.906.028.081	<<	<<	5.906.028.081
	2018	5.812.866.716	<<	<<	5.812.866.716
	2019	5.807.017.927	<<	<<	5.807.017.927
	2020 e succ.	58.070.179.270	<<	<<	58.070.179.270

020/588/6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 12 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg: 2700/1)	2017	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2018	127.000.000	<<	<<	127.000.000
	2019	186.000.000	<<	<<	186.000.000
	2020 e succ.	1.860.000.000	<<	<<	1.860.000.000
DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 13 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg: 2700/1)	2017	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	2018	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	2019	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	2020 e succ.	1.500.000.000	<<	<<	1.500.000.000
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)					
DL n. 148 del 1993 art. 3 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (Cap-pg: 7499/1)	2017	180.000.000	<<	-50.000.000	130.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)					
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)					
L n. 115 del 2015 art. 28 DISPSOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2014 (*) (Cap-pg: 2815/1)	2017	83.735.800	<<	<<	83.735.800
	2018	34.435.800	<<	<<	34.435.800
	2019	34.195.800	<<	<<	34.195.800
	2020 e succ.	1.060.069.800	<<	<<	1.060.069.800
L n. 183 del 1987 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI (*) (Cap-pg: 7493/1)	2017	4.750.000.000	<<	<<	4.750.000.000
	2018	4.650.000.000	<<	<<	4.650.000.000
	2019	2.700.000.000	<<	<<	2.700.000.000
	2020 e succ.	7.000.000.000	<<	<<	7.000.000.000
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)					

020/588/7

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DL n. 201 del 2011 art. 7 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. (Cap-pg: 7179/1)	2017	58.140.000	<<	<<	58.140.000
	2018	7.300.000	<<	<<	7.300.000
	2019	7.300.000	<<	<<	7.300.000
	2020 e succ.	7.560.000	<<	<<	7.560.000
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 7175/1)	2017	433.000.000	<<	<<	433.000.000
	2018	422.000.000	<<	<<	422.000.000
	2019	452.000.000	<<	<<	452.000.000
	2020 e succ.	1.485.000.000	<<	<<	1.485.000.000
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)					
4.1 Missioni internazionali (5.8)					
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (*) (Cap-pg: 3006/1)	2017	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	2018	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	2019	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	2020 e succ.	97.247.320	<<	<<	97.247.320
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)					
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)					
DL n. 193 del 2016 art. 4 c. 2 DECRETO FISCALE (*) (Cap-pg: 7787/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	244.500.000	<<	<<	244.500.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)					
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)					

020/588/8

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (*) (Cap-pg: 7122/2)	2017	287.488.197	<<	<<	287.488.197
	2018	2.435.000.000	<<	<<	2.435.000.000
	2019	996.400.000	<<	<<	996.400.000
	2020 e succ.	8.973.600.000	<<	<<	8.973.600.000
9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)					
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)					
L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (*) (Cap-pg: 7464/1)	2017	200.000.000	<<	<<	200.000.000
	2018	800.000.000	<<	<<	800.000.000
	2019	869.000.000	<<	<<	869.000.000
	2020 e succ.	431.000.000	<<	<<	431.000.000
10 Comunicazioni (15)					
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)					
L n. 67 del 1987 RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 2183/1, 7442/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)					
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)					
L n. 112 del 2011 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (*) (Cap-pg: 2118/1)	2017	833.579	<<	<<	833.579
	2018	845.838	<<	<<	845.838
	2019	847.043	<<	<<	847.043
	2020 e succ.	66.069.354	<<	<<	66.069.354

020/588/9

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 482 del 1999 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (*) (Cap-pg: 5210/1, 5211/1)	2017	1.808.125	<<	1.500.000	3.308.125
	2018	1.763.423	<<	1.500.000	3.263.423
	2019	1.791.927	<<	1.500.000	3.291.927
	2020 e succ.	21.710.727	<<	<<	21.710.727
DL. n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244" (Cap-pg: 2113/1)	2017	4.874.254	<<	<<	4.874.254
	2018	4.752.837	<<	<<	4.752.837
	2019	4.829.660	<<	<<	4.829.660
	2020 e succ.	48.296.600	<<	<<	48.296.600
DL. n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (*) (Cap-pg: 2102/1)	2017	5.144.858	<<	<<	5.144.858
	2018	5.017.665	<<	<<	5.017.665
	2019	5.098.769	<<	<<	5.098.769
	2020 e succ.	5.098.769	<<	<<	5.098.769
DL. n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (*) (Cap-pg: 2108/1)	2017	47.388.372	<<	<<	47.388.372
	2018	7.093.877	<<	<<	7.093.877
	2019	7.295.687	<<	<<	7.295.687
	2020 e succ.	649.025.090	<<	<<	649.025.090
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)					
LF. n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1232/1)	2017	741.831	<<	<<	741.831
	2018	741.831	<<	<<	741.831
	2019	741.831	<<	<<	741.831
	2020 e succ.	7.418.310	<<	<<	7.418.310
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)					
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)					

020/588/10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L n. 15 del 2009 art. 4 c. 3 DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHE' DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI. (Cap-pg: 2123/1)	2017	1.452.000	<<	<<	1.452.000
	2018	1.438.997	<<	<<	1.438.997
	2019	1.438.992	<<	<<	1.438.992
	2020 e succ.	14.389.920	<<	<<	14.389.920
L n. 103 del 1979 art. 9 MODIFICHE ORDINAMENTO AVVOCATURA DELLO STATO (Cap-pg: 2127/3)	2017	60.000.000	<<	<<	60.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
L n. 222 del 1985 art. 47 c. 1 DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PERIL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI (Cap-pg: 2780/1)	2017	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2018	48.672.978	<<	<<	48.672.978
	2019	49.560.618	<<	<<	49.560.618
	2020 e succ.	247.803.090	<<	<<	247.803.090
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 308 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 7474/1)	2017	4.656.000	<<	<<	4.656.000
	2018	4.614.305	<<	<<	4.614.305
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 309 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 2191/1)	2017	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	2018	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 2124/1)	2017	704.109	<<	<<	704.109
	2018	695.330	<<	<<	695.330
	2019	706.568	<<	<<	706.568
	2020 e succ.	7.772.248	<<	<<	7.772.248

020/588/11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 2099/1)	2017	20.910.000	<<	<<	20.910.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 2098/1)	2017	2.400.000	<<	<<	2.400.000
	2018	2.378.508	<<	<<	2.378.508
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
18 Giovani e sport (30)					
18.1 Attivita' ricreative e sport (30.1)					
DLG n. 303 del 1999 ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (Cap-pg: 2096/1)	2017	450.000	<<	<<	450.000
	2018	445.702	<<	<<	445.702
	2019	445.700	<<	<<	445.700
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 282 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). (Cap-pg: 1896/2)	2017	51.540.000	<<	<<	51.540.000
	2018	50.869.567	<<	<<	50.869.567
	2019	47.540.000	<<	<<	47.540.000
	2020 e succ.	85.340.000	<<	<<	85.340.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 2132/1)	2017	16.654.200	<<	<<	16.654.200
	2018	16.490.889	<<	<<	16.490.889
	2019	16.595.806	<<	<<	16.595.806
	2020 e succ.	248.937.090	<<	<<	248.937.090
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 408 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 2111/6)	2017	474.250	<<	<<	474.250
	2018	469.952	<<	<<	469.952
	2019	469.950	<<	<<	469.950
	2020 e succ.	9.868.950	<<	<<	9.868.950

020/588/12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)					
L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 FONDO NAZIONALE PER SERVIZIO CIVILE (*) (Cap-pg: 2185/1)	2017	111.267.008	<<	<<	111.267.008
	2018	108.547.185	<<	<<	108.547.185
	2019	110.301.714	<<	<<	110.301.714
	2020 e succ.	7.721.119.980	<<	<<	7.721.119.980
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (*) (Cap-pg: 2106/1)	2017	4.775.870	<<	<<	4.775.870
	2018	4.649.381	<<	<<	4.649.381
	2019	4.724.529	<<	<<	4.724.529
	2020 e succ.	330.717.030	<<	<<	330.717.030
19 Giustizia (6)					
19.1 Giustizia tributaria (6.5)					
DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 7772/1)	2017	101.119	<<	<<	101.119
	2018	101.119	<<	<<	101.119
	2019	101.119	<<	<<	101.119
	2020 e succ.	101.119	<<	<<	101.119
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1267/1-2)	2017	1.926.320	<<	<<	1.926.320
	2018	1.926.320	<<	<<	1.926.320
	2019	1.926.320	<<	<<	1.926.320
	2020 e succ.	4.613.280	<<	<<	4.613.280
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)					
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)					
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 8000/8)	2017	3.468.000.000	<<	<<	3.468.000.000
	2018	3.918.000.000	<<	<<	3.918.000.000
	2019	3.429.000.000	<<	<<	3.429.000.000
	2020 e succ.	35.158.600.000	<<	<<	35.158.600.000

020/588/13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
21 Debito pubblico (34)					
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)					
L n. 941 del 1953 FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI (Cap-pg: 2247/1)	2017	675.000.000	<<	<<	675.000.000
	2018	670.000.000	<<	<<	670.000.000
	2019	675.000.000	<<	<<	675.000.000
	2020 e succ.	6.950.000.000	<<	<<	6.950.000.000
DL n. 269 del 2003 art. 5 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Cap-pg: 2316/1)	2017	50.917.000	<<	<<	50.917.000
	2018	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	2019	120.000.000	<<	<<	120.000.000
	2020 e succ.	120.000.000	<<	<<	120.000.000
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
22.1 Indirizzo politico (32.2)					
L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1031/19-21)	2017	754.597	<<	<<	754.597
	2018	749.489	<<	<<	749.489
	2019	754.597	<<	<<	754.597
	2020 e succ.	754.597	<<	<<	754.597
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1248/6-16-17-30-33-34, 7016/6, 7018/1)	2017	31.023.127	<<	<<	31.023.127
	2018	30.399.513	<<	<<	30.399.513
	2019	30.439.385	<<	<<	30.439.385
	2020 e succ.	282.858.904	<<	<<	282.858.904
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 p. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7019/1)	2017	1.125.145	<<	<<	1.125.145
	2018	960.000	<<	<<	960.000
	2019	960.000	<<	<<	960.000
	2020 e succ.	5.760.000	<<	<<	5.760.000

020/588/14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1221/1)	2017	1.671.951	<<	<<	1.671.951
	2018	1.671.951	<<	<<	1.671.951
	2019	1.671.951	<<	<<	1.671.951
	2020 e succ.	16.719.510	<<	<<	16.719.510
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)					
DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69. (Cap-pg: 5200/2)	2017	2.500.000	<<	<<	2.500.000
	2018	2.436.611	<<	<<	2.436.611
	2019	2.475.985	<<	<<	2.475.985
	2020 e succ.	24.759.850	<<	<<	24.759.850
DPR n. 70 del 2013 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (Cap-pg: 5217/2)	2017	2.415.312	<<	<<	2.415.312
	2018	2.344.789	<<	<<	2.344.789
	2019	2.384.217	<<	<<	2.384.217
	2020 e succ.	23.842.170	<<	<<	23.842.170
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1379/1)	2017	38.394	<<	<<	38.394
	2018	38.394	<<	<<	38.394
	2019	38.394	<<	<<	38.394
	2020 e succ.	383.940	<<	<<	383.940
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)					
DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (*) (Cap-pg: 3028/1)	2017	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	2018	14.681.807	<<	<<	14.681.807
	2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	2020 e succ.	1.440.000.000	<<	<<	1.440.000.000

020/588/15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1222/1)	2017	831.700	<<	<<	831.700
	2018	831.700	<<	<<	831.700
	2019	831.700	<<	<<	831.700
	2020 e succ.	8.317.000	<<	<<	8.317.000
23 Fondi da ripartire (33)					
23.1 Fondi da assegnare (33.1)					
DL n. 83 del 2015 art. 16 c. 11 MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCEDURA CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (*) (Cap-pg: 3076/1)	2017	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	2018	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	18.680.000.000	<<	<<	18.680.000.000
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA (*) (Cap-pg: 3075/1)	2017	80.000.000	<<	<<	80.000.000
	2018	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DL n. 9999 del 2016 art. 15 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (Cap-pg: 3075/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DLG n. 177 del 2016 art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. (Cap-pg: 3833/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
RD n. 827 del 1924 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 3035/1)	2017	400.000.000	<<	-80.000.000	320.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

020/588/16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1055/1)	2017	4.308.452	<<	<<	4.308.452
	2018	4.223.883	<<	<<	4.223.883
	2019	5.938.415	<<	<<	5.938.415
	2020 e succ.	59.384.150	<<	<<	59.384.150
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 3833/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 3833/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 3076/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 63 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 3076/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 3076/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

020/588/17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 90 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (*) (Cap-pg: 3022/1)	2017	69.676.542	<<	-11.750.000	57.926.542
	2018	69.838.271	<<	-1.750.000	68.088.271
	2019	69.838.271	<<	-1.750.000	68.088.271
	2020 e succ.	340.441.355	<<	<<	340.441.355
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)					
L n. 196 del 2009 art. 28 c. 1 LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA (Cap-pg: 3001/1)	2017	400.000.000	<<	-500.000	399.500.000
	2018	400.000.000	<<	-1.500.000	398.500.000
	2019	400.000.000	<<	-1.500.000	398.500.000
	2020 e succ.	4.000.000.000	<<	<<	4.000.000.000

020/670/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)**	CP	86.632.448.434	84.810.000	86.298.783.328	1.480.000	86.117.708.098	1.230.000
1.1	***Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)***	CP	1.180.738.824	<<	1.176.720.198	<<	1.076.587.108	<<
	Spese correnti	CP	1.169.146.238	<<	1.165.127.612	<<	1.064.994.522	<<
	Fabbisogno	CP	12.494.792	<<	12.493.166	<<	12.599.061	<<
	Fattori Legislativi	CP	15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	1.141.651.446	<<	1.137.634.446	<<	1.037.395.461	<<
	Spese in conto capitale	CP	11.592.586	<<	11.592.586	<<	11.592.586	<<
	Fabbisogno	CP	11.592.586	<<	11.592.586	<<	11.592.586	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2	***Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)***	CP	2.683.818.865	<<	2.671.451.022	<<	2.646.659.864	<<
	Spese correnti	CP	2.555.820.766	<<	2.544.299.028	<<	2.526.661.765	<<
	Fabbisogno	CP	220.553.647	<<	217.541.887	<<	219.562.224	<<
	Fattori Legislativi	CP	773	<<	841	<<	841	<<
	Oneri Inderogabili	CP	2.335.266.346	<<	2.326.756.300	<<	2.307.098.700	<<
	Spese in conto capitale	CP	127.998.099	<<	127.151.994	<<	119.998.099	<<
	Fabbisogno	CP	23.674.018	<<	23.674.018	<<	23.674.018	<<
	Fattori Legislativi	CP	25.000.000	<<	25.000.000	<<	20.000.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	79.324.081	<<	78.477.976	<<	76.324.081	<<
1.3	***Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)***	CP	184.312.917	<<	154.048.442	<<	128.084.556	<<
	Spese correnti	CP	23.111.055	<<	22.846.580	<<	22.882.694	<<
	Fabbisogno	CP	3.382.602	<<	3.339.448	<<	3.382.602	<<
	Oneri Inderogabili	CP	19.728.453	<<	19.507.132	<<	19.500.092	<<
	Spese in conto capitale	CP	161.201.862	<<	131.201.862	<<	105.201.862	<<
	Fabbisogno	CP	1.201.862	<<	1.201.862	<<	1.201.862	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	160.000.000	<<	130.000.000	<<	104.000.000	<<

020/670/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4	***Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)***	CP	71.436.420.870	<<	71.301.634.692	<<	71.296.410.870	<<
	Spese correnti	CP	71.436.420.870	<<	71.301.634.692	<<	71.296.410.870	<<
	Fabbisogno	CP	57.300.458	<<	56.388.828	<<	57.300.458	<<
	Fattori Legislativi	CP	5.000.000	<<	4.920.452	<<	5.000.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	71.374.120.412	<<	71.240.325.412	<<	71.234.110.412	<<
1.5	***Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)***	CP	177.513.239	84.810.000	92.777.855	1.480.000	93.075.047	1.230.000
	Spese correnti	CP	81.531.325	<<	80.125.941	<<	80.673.133	<<
	Fabbisogno	CP	17.738.830	<<	17.488.914	<<	17.738.830	<<
	Fattori Legislativi	CP	716.929	<<	863.390	<<	877.348	<<
	Oneri Inderogabili	CP	63.075.566	<<	61.773.637	<<	62.056.955	<<
	Spese in conto capitale	CP	95.981.914	84.810.000	12.651.914	1.480.000	12.401.914	1.230.000
	Fabbisogno	CP	10.171.914	<<	10.171.914	<<	10.171.914	<<
	Fattori Legislativi	CP	84.810.000	84.810.000	1.480.000	1.480.000	1.230.000	1.230.000
	Oneri Inderogabili	CP	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<
1.6	***Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)***	CP	298.189.479	<<	286.701.127	<<	265.754.962	<<
	Spese correnti	CP	206.635.184	<<	195.199.072	<<	187.362.753	<<
	Fabbisogno	CP	48.394.096	<<	47.941.850	<<	48.594.096	<<
	Oneri Inderogabili	CP	158.241.088	<<	147.257.222	<<	138.768.657	<<
	Spese in conto capitale	CP	91.554.295	<<	91.502.055	<<	78.392.209	<<
	Fabbisogno	CP	27.453.830	<<	27.401.590	<<	29.291.744	<<
	Fattori Legislativi	CP	64.100.465	<<	64.100.465	<<	49.100.465	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

020/670/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CP	185.905.884	<<	182.397.862	<<	182.310.577	<<
Spese correnti	CP	185.100.019	<<	182.009.298	<<	181.922.013	<<
Fabbisogno	CP	28.601.294	<<	28.426.716	<<	28.606.012	<<
Oneri Inderogabili	CP	156.498.725	<<	153.582.582	<<	153.316.001	<<
Spese in conto capitale	CP	805.865	<<	388.564	<<	388.564	<<
Fabbisogno	CP	805.865	<<	388.564	<<	388.564	<<
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	CP	6.495.016.441	<<	6.443.545.234	<<	6.438.920.975	<<
Spese correnti	CP	6.387.705.344	<<	6.337.042.756	<<	6.332.418.497	<<
Fabbisogno	CP	4.399.160.424	<<	4.344.289.423	<<	4.369.071.601	<<
Fattori Legislativi	CP	35.006.380	<<	36.714.793	<<	37.308.356	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.953.538.540	<<	1.956.038.540	<<	1.926.038.540	<<
Spese in conto capitale	CP	107.311.097	<<	106.502.478	<<	106.502.478	<<
Fabbisogno	CP	91.272.493	<<	90.460.007	<<	90.460.007	<<
Fattori Legislativi	CP	38.604	<<	42.471	<<	42.471	<<
Oneri Inderogabili	CP	16.000.000	<<	16.000.000	<<	16.000.000	<<
1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)	CP	127.714.539	<<	127.683.411	<<	127.714.539	<<
Spese correnti	CP	127.714.539	<<	127.683.411	<<	127.714.539	<<
Fabbisogno	CP	28.956.534	<<	28.925.406	<<	28.956.534	<<
Oneri Inderogabili	CP	98.758.005	<<	98.758.005	<<	98.758.005	<<
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	CP	262.617.376	<<	261.623.485	<<	261.989.600	<<
Spese correnti	CP	262.617.376	<<	261.623.485	<<	261.989.600	<<
Fabbisogno	CP	243.058.576	<<	242.375.859	<<	242.430.800	<<
Fattori Legislativi	CP	19.558.800	<<	19.247.626	<<	19.558.800	<<

020/670/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<
Spese correnti	CP	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<

020/670/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2	**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**	CP	108.077.922.204	-50.000.000	107.078.958.275	490.000	107.239.543.223	430.000
2.1	***Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)***	CP	2.792.325.181	<<	2.672.701.284	<<	3.383.123.428	<<
	Spese correnti	CP	1.028.868.110	<<	901.616.297	<<	869.475.936	<<
	Fattori Legislativi	CP	4.893.046	<<	4.772.898	<<	4.850.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	1.023.975.064	<<	896.843.399	<<	864.625.936	<<
	Spese in conto capitale	CP	543.473.078	<<	543.430.092	<<	538.580.032	<<
	Fattori Legislativi	CP	4.893.046	<<	4.850.060	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	538.580.032	<<	538.580.032	<<	538.580.032	<<
	Rimborso passivita' finanziarie	CP	1.219.983.993	<<	1.227.654.895	<<	1.975.067.460	<<
	Oneri Inderogabili	CP	1.219.983.993	<<	1.227.654.895	<<	1.975.067.460	<<
2.2	***Federalismo amministrativo (3.4)***	CP	427.938.008	<<	427.938.008	<<	427.938.008	<<
	Spese correnti	CP	297.832.910	<<	297.832.910	<<	297.832.910	<<
	Oneri Inderogabili	CP	297.832.910	<<	297.832.910	<<	297.832.910	<<
	Spese in conto capitale	CP	130.105.098	<<	130.105.098	<<	130.105.098	<<
	Oneri Inderogabili	CP	130.105.098	<<	130.105.098	<<	130.105.098	<<
2.3	***Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)***	CP	28.318.497.809	<<	29.189.459.827	<<	29.474.461.809	<<
	Spese correnti	CP	28.202.497.809	<<	29.073.459.827	<<	29.358.461.809	<<
	Fattori Legislativi	CP	124.569	<<	122.587	<<	124.569	<<
	Oneri Inderogabili	CP	28.202.373.240	<<	29.073.337.240	<<	29.358.337.240	<<
	Spese in conto capitale	CP	116.000.000	<<	116.000.000	<<	116.000.000	<<
	Fattori Legislativi	CP	10.000.000	<<	10.000.000	<<	10.000.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	106.000.000	<<	106.000.000	<<	106.000.000	<<

020/670/6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2.4	***Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)***	CP	74.671.994.066	<<	73.237.520.173	490.000	72.489.428.875	430.000
	Spese correnti	CP	74.671.994.066	<<	73.237.520.173	490.000	72.489.428.875	430.000
	Fattori Legislativi	CP	2.078.500.686	<<	1.077.808.605	<<	78.500.686	<<
	Oneri Inderogabili	CP	72.593.493.380	<<	72.159.711.568	490.000	72.410.928.189	430.000
2.5	***Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)***	CP	1.867.167.140	-50.000.000	1.551.338.983	<<	1.464.591.103	<<
	Spese correnti	CP	1.550.319.412	<<	1.350.398.983	<<	1.257.721.103	<<
	Fabbisogno	CP	103.022	<<	101.383	<<	103.022	<<
	Oneri Inderogabili	CP	1.550.216.390	<<	1.350.297.600	<<	1.257.618.081	<<
	Spese in conto capitale	CP	132.517.728	-50.000.000	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	132.517.728	-50.000.000	<<	<<	<<	<<
	Rimborso passivita' finanziarie	CP	184.330.000	<<	200.940.000	<<	206.870.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	184.330.000	<<	200.940.000	<<	206.870.000	<<

020/670/7

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	23.528.823.026	<<	24.411.904.977	<<	23.201.668.026	<<
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP	22.833.841.416	<<	23.784.539.736	<<	22.534.301.416	<<
Spese correnti	CP	18.083.841.416	<<	19.134.539.736	<<	19.834.301.416	<<
Fabbisogno	CP	105.616	<<	103.936	<<	105.616	<<
Fattori Legislativi	CP	283.735.800	<<	234.435.800	<<	234.195.800	<<
Oneri Inderogabili	CP	17.800.000.000	<<	18.900.000.000	<<	19.600.000.000	<<
Spese in conto capitale	CP	4.750.000.000	<<	4.650.000.000	<<	2.700.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	4.750.000.000	<<	4.650.000.000	<<	2.700.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	CP	694.981.610	<<	627.365.241	<<	667.366.610	<<
Spese correnti	CP	42.566.610	<<	42.565.241	<<	52.566.610	<<
Fabbisogno	CP	86.023	<<	84.654	<<	86.023	<<
Fattori Legislativi	CP	10.000.000	<<	10.000.000	<<	20.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	32.480.587	<<	32.480.587	<<	32.480.587	<<
Spese in conto capitale	CP	652.415.000	<<	584.800.000	<<	614.800.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	652.415.000	<<	584.800.000	<<	614.800.000	<<

020/670/8

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	997.247.320	<<	95.700.149	<<	97.247.320	<<
4.1 Missioni internazionali (5.8)	CP	997.247.320	<<	95.700.149	<<	97.247.320	<<
Spese correnti	CP	997.247.320	<<	95.700.149	<<	97.247.320	<<
Fattori Legislativi	CP	997.247.320	<<	95.700.149	<<	97.247.320	<<

020/670/9

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.120.329.134	<<	2.118.623.273	<<	2.108.783.689	<<
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP	1.485.759.850	<<	1.479.375.597	<<	1.464.795.620	<<
Spese correnti	CP	1.409.276.102	<<	1.402.891.849	<<	1.393.311.872	<<
Fabbisogno	CP	104.397.222	<<	102.770.349	<<	104.084.270	<<
Fattori Legislativi	CP	1.039.936	<<	568.674	<<	568.674	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.303.838.944	<<	1.299.552.826	<<	1.288.658.928	<<
Spese in conto capitale	CP	76.483.748	<<	76.483.748	<<	71.483.748	<<
Fabbisogno	CP	19.156.808	<<	19.156.808	<<	19.156.808	<<
Fattori Legislativi	CP	15.000.000	<<	15.000.000	<<	10.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	42.326.940	<<	42.326.940	<<	42.326.940	<<
5.2 Sicurezza democratica (7.4)	CP	634.569.284	<<	639.247.676	<<	643.988.069	<<
Spese correnti	CP	634.569.284	<<	639.247.676	<<	643.988.069	<<
Fabbisogno	CP	634.569.284	<<	639.247.676	<<	643.988.069	<<

020/670/10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
6 **Soccorso civile (8)**		CP	2.906.173.176	<<	2.912.246.624	<<	2.771.539.642	<<
6.1 ***Interventi per pubbliche calamita' (8.4)***		CP	1.900.139.967	<<	2.064.167.334	<<	2.039.443.702	<<
Spese in conto capitale		CP	1.900.139.967	<<	2.064.167.334	<<	2.039.443.702	<<
	Fattori Legislativi	CP	1.628.052.054	<<	1.909.891.000	<<	1.959.891.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	272.087.913	<<	154.276.334	<<	79.552.702	<<
6.2 ***Protezione civile (8.5)***		CP	1.006.033.209	<<	848.079.290	<<	732.095.940	<<
Spese correnti		CP	160.632.907	<<	116.890.733	<<	96.731.252	<<
	Fabbisogno	CP	46.500.000	<<	46.500.000	<<	46.500.000	<<
	Fattori Legislativi	CP	16.882.995	<<	16.614.393	<<	16.882.995	<<
	Oneri Inderogabili	CP	97.249.912	<<	53.776.340	<<	33.348.257	<<
Spese in conto capitale		CP	302.813.122	<<	303.296.635	<<	303.802.265	<<
	Fattori Legislativi	CP	291.182.919	<<	291.182.919	<<	291.182.919	<<
	Oneri Inderogabili	CP	11.630.203	<<	12.113.716	<<	12.619.346	<<
Rimborso passivita' finanziarie		CP	542.587.180	<<	427.891.922	<<	331.562.423	<<
	Oneri Inderogabili	CP	542.587.180	<<	427.891.922	<<	331.562.423	<<

020/670/11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP	16.077.640.023	25.000.000	17.103.863.934	10.000.000	16.762.965.023	<<
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	1.659.017.906	<<	1.859.017.906	<<	2.209.017.906	<<
Spese correnti	CP	100.000.000	<<	100.000.000	<<	150.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	100.000.000	<<	100.000.000	<<	150.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	1.559.017.906	<<	1.759.017.906	<<	2.059.017.906	<<
Fattori Legislativi	CP	1.500.000.000	<<	1.700.000.000	<<	2.000.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	59.017.906	<<	59.017.906	<<	59.017.906	<<
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	CP	14.418.622.117	25.000.000	15.244.846.028	10.000.000	14.553.947.117	<<
Spese correnti	CP	12.034.170.000	<<	11.687.593.911	<<	11.390.670.000	<<
Fabbisogno	CP	1.541.435.000	<<	1.166.014.428	<<	823.435.000	<<
Fattori Legislativi	CP	9.775.000	<<	9.619.483	<<	9.775.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	10.482.960.000	<<	10.511.960.000	<<	10.557.460.000	<<
Spese in conto capitale	CP	2.384.452.117	25.000.000	3.557.252.117	10.000.000	3.163.277.117	<<
Fabbisogno	CP	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<
Fattori Legislativi	CP	1.863.252.117	25.000.000	2.281.652.117	10.000.000	1.887.677.117	<<
Oneri Inderogabili	CP	519.700.000	<<	1.274.100.000	<<	1.274.100.000	<<

020/670/12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	3.747.176.932	10.000.000	6.034.844.359	32.000.000	4.206.239.900	42.000.000
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	3.747.176.932	10.000.000	6.034.844.359	32.000.000	4.206.239.900	42.000.000
Spese correnti	CP	1.357.947.797	<<	1.375.929.335	<<	1.375.924.876	<<
Fabbisogno	CP	4.442.001	<<	4.424.919	<<	4.419.080	<<
Fattori Legislativi	CP	86.718	<<	85.338	<<	86.718	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.353.419.078	<<	1.371.419.078	<<	1.371.419.078	<<
Spese in conto capitale	CP	2.389.229.135	10.000.000	4.658.915.024	32.000.000	2.830.315.024	42.000.000
Fattori Legislativi	CP	1.789.229.135	10.000.000	4.058.915.024	32.000.000	2.230.315.024	42.000.000
Oneri Inderogabili	CP	600.000.000	<<	600.000.000	<<	600.000.000	<<

020/670/13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	250.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.000.200.000	<<
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	250.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.000.200.000	<<
Spese in conto capitale	CP	250.000.000	<<	1.140.000.000	<<	1.000.200.000	<<
Fabbisogno	CP	50.000.000	<<	340.000.000	<<	131.200.000	<<
Fattori Legislativi	CP	200.000.000	<<	800.000.000	<<	869.000.000	<<

020/670/14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2017 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	2018 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2018 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	2019 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2019 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
10 Comunicazioni (15)	CP	676.028.965	63.671.017	551.258.541	66.347.210	552.757.993	66.312.178
10.1 Servizi postali (15.3)	CP	448.455.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<
Spese correnti	CP	441.704.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<
Fabbisogno	CP	63.618.000	<<	60.000.000	<<	60.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	378.086.000	<<	262.440.000	<<	262.440.000	<<
Spese in conto capitale	CP	6.751.822	<<	1.030.822	<<	1.030.822	<<
Oneri Inderogabili	CP	6.751.822	<<	1.030.822	<<	1.030.822	<<
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)	CP	227.573.143	63.671.017	227.787.719	66.347.210	229.287.171	66.312.178
Spese correnti	CP	227.573.143	71.901.044	227.787.719	74.505.040	229.287.171	74.469.983
Fabbisogno	CP	3.098.000	-124.322.099	3.098.000	-121.932.679	3.098.000	-123.467.188
Fattori Legislativi	CP	196.223.143	196.223.143	196.437.719	196.437.719	197.937.171	197.937.171
Oneri Inderogabili	CP	28.252.000	<<	28.252.000	<<	28.252.000	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	-8.230.027	<<	-8.157.830	<<	-8.157.805
Fabbisogno	CP	<<	-8.230.027	<<	-8.157.830	<<	-8.157.805

020/670/15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
11 Ricerca e innovazione (17)	CP	109.393.141	<<	213.693.141	<<	235.893.141	<<
11.1 Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	109.393.141	<<	213.693.141	<<	235.893.141	<<
Spese in conto capitale	CP	109.393.141	<<	213.693.141	<<	235.893.141	<<
Fattori Legislativi	CP	108.578.625	<<	212.878.625	<<	235.078.625	<<
Oneri Inderogabili	CP	814.516	<<	814.516	<<	814.516	<<

020/670/16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
12	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**	CP	175.898.894	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<
12.2	***Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)***	CP	175.898.894	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<
	Spese correnti	CP	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
	Fattori Legislativi	CP	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
	Spese in conto capitale	CP	25.898.894	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	25.898.894	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<

020/670/17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	<<	<<	<<	<<	70.000.000	<<
13.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	CP	<<	<<	<<	<<	70.000.000	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	<<	<<	<<	70.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	70.000.000	<<

020/670/18

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	1.180.006.791	18.800.000	1.125.241.911	9.800.000	1.125.937.759	9.800.000
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CP	411.806.410	18.500.000	367.219.936	9.500.000	368.037.427	9.500.000
Spese correnti	CP	403.966.269	18.500.000	359.379.795	9.500.000	360.197.286	9.500.000
Fabbisogno	CP	4.919.917	<<	4.797.774	<<	4.875.323	<<
Fattori Legislativi	CP	398.846.352	18.500.000	354.382.021	9.500.000	355.121.963	9.500.000
Oneri Inderogabili	CP	200.000	<<	200.000	<<	200.000	<<
Spese in conto capitale	CP	7.840.141	<<	7.840.141	<<	7.840.141	<<
Fabbisogno	CP	500.000	<<	500.000	<<	500.000	<<
Fattori Legislativi	CP	7.340.141	<<	7.340.141	<<	7.340.141	<<
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	102.092.178	<<	101.953.069	<<	101.792.129	<<
Spese correnti	CP	102.092.178	<<	101.953.069	<<	101.792.129	<<
Fabbisogno	CP	3.580.859	<<	3.626.452	<<	3.644.821	<<
Oneri Inderogabili	CP	98.511.319	<<	98.326.617	<<	98.147.308	<<
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	666.108.203	300.000	656.068.906	300.000	656.108.203	300.000
Spese correnti	CP	665.927.303	300.000	655.888.006	300.000	655.927.303	300.000
Fabbisogno	CP	2.470.000	<<	2.430.703	<<	2.470.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	663.457.303	300.000	653.457.303	300.000	653.457.303	300.000
Spese in conto capitale	CP	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<
Fabbisogno	CP	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<

020/670/19

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
15	**Politiche previdenziali (25)**	CP	11.534.741.179	<<	11.463.788.799	<<	11.464.741.179	<<
15.1	***Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)***	CP	11.534.741.179	<<	11.463.788.799	<<	11.464.741.179	<<
	Spese correnti	CP	11.464.741.179	<<	11.463.788.799	<<	11.464.741.179	<<
	Fattori Legislativi	CP	59.861.815	<<	58.909.435	<<	59.861.815	<<
	Oneri Inderogabili	CP	11.404.879.364	<<	11.404.879.364	<<	11.404.879.364	<<
	Spese in conto capitale	CP	70.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
	Fattori Legislativi	CP	70.000.000	<<	<<	<<	<<	<<

020/670/20

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.088.400.003	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<
16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	1.088.400.003	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<
Spese correnti	CP	1.088.400.003	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.088.400.003	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<

020/670/21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
17	**Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)**	CP	2.371.382.555	<<	2.242.250.071	<<	2.234.459.261	<<
17.1	***Organi costituzionali (1.1)***	CP	1.768.313.731	<<	1.768.295.865	<<	1.768.313.731	<<
	Spese correnti	CP	1.768.313.731	<<	1.768.295.865	<<	1.768.313.731	<<
	Fabbisogno	CP	8.125.010	<<	8.107.144	<<	8.125.010	<<
	Fattori Legislativi	CP	25.100.000	<<	25.100.000	<<	25.100.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	1.735.088.721	<<	1.735.088.721	<<	1.735.088.721	<<
17.2	***Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)***	CP	603.068.824	<<	473.954.206	<<	466.145.530	<<
	Spese correnti	CP	598.412.824	<<	469.339.901	<<	466.145.530	<<
	Fabbisogno	CP	383.631.443	<<	380.489.537	<<	381.157.401	<<
	Fattori Legislativi	CP	70.816.320	<<	4.885.303	<<	1.023.068	<<
	Oneri Inderogabili	CP	143.965.061	<<	83.965.061	<<	83.965.061	<<
	Spese in conto capitale	CP	4.656.000	<<	4.614.305	<<	<<	<<
	Fattori Legislativi	CP	4.656.000	<<	4.614.305	<<	<<	<<

020/670/22

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
18	**Giovani e sport (30)**	CP	787.235.404	1.000.000	664.389.328	1.000.000	606.373.690	1.000.000
18.1	***Attivita' ricreative e sport (30.1)***	CP	669.472.951	1.000.000	549.490.679	1.000.000	489.655.456	1.000.000
	Spese correnti	CP	438.118.450	1.000.000	429.276.110	1.000.000	426.051.456	1.000.000
	Fabbisogno	CP	411.990.000	<<	411.315.269	<<	407.985.700	<<
	Fattori Legislativi	CP	26.128.450	1.000.000	17.960.841	1.000.000	18.065.756	1.000.000
	Spese in conto capitale	CP	231.354.501	<<	120.214.569	<<	63.604.000	<<
	Fattori Legislativi	CP	30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	201.354.501	<<	120.214.569	<<	63.604.000	<<
18.2	***Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)***	CP	117.762.453	<<	114.898.649	<<	116.718.234	<<
	Spese correnti	CP	117.762.453	<<	114.898.649	<<	116.718.234	<<
	Fabbisogno	CP	1.719.575	<<	1.702.083	<<	1.691.991	<<
	Fattori Legislativi	CP	116.042.878	<<	113.196.566	<<	115.026.243	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

020/670/23

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
19	**Giustizia (6)**	CP	401.109.347	<<	393.643.924	<<	392.500.653	<<
19.1	***Giustizia tributaria (6.5)***	CP	193.304.512	<<	187.519.591	<<	186.758.402	<<
	Spese correnti	CP	193.203.393	<<	187.418.472	<<	186.657.283	<<
	Fabbisogno	CP	89.782.695	<<	89.549.397	<<	89.782.695	<<
	Oneri Inderogabili	CP	103.420.698	<<	97.869.075	<<	96.874.588	<<
	Spese in conto capitale	CP	101.119	<<	101.119	<<	101.119	<<
	Fabbisogno	CP	101.119	<<	101.119	<<	101.119	<<
19.2	***Giustizia amministrativa (6.7)***	CP	173.355.434	<<	171.745.227	<<	171.292.850	<<
	Spese correnti	CP	173.355.434	<<	171.745.227	<<	171.292.850	<<
	Fabbisogno	CP	173.336.115	<<	171.726.215	<<	171.273.531	<<
	Fattori Legislativi	CP	19.319	<<	19.012	<<	19.319	<<
19.3	***Autogoverno della magistratura (6.8)***	CP	34.449.401	<<	34.379.106	<<	34.449.401	<<
	Spese correnti	CP	34.449.401	<<	34.379.106	<<	34.449.401	<<
	Fabbisogno	CP	34.449.401	<<	34.379.106	<<	34.449.401	<<

020/670/24

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	3.489.320.085	<<	3.939.223.046	<<	4.120.320.085	<<
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	CP	3.489.320.085	<<	3.939.223.046	<<	4.120.320.085	<<
Spese correnti	CP	21.320.085	<<	21.223.046	<<	21.320.085	<<
Fabbisogno	CP	17.355.024	<<	17.257.985	<<	17.355.024	<<
Oneri Inderogabili	CP	3.965.061	<<	3.965.061	<<	3.965.061	<<
Spese in conto capitale	CP	3.468.000.000	<<	3.918.000.000	<<	4.099.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	3.468.000.000	<<	3.918.000.000	<<	4.099.000.000	<<

020/670/25

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
21 Debito pubblico (34)	CP	326.419.848.865	<<	298.738.631.865	<<	310.058.625.090	<<
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CP	74.236.148.865	<<	73.733.031.865	<<	71.953.025.090	<<
Spese correnti	CP	74.236.148.865	<<	73.733.031.865	<<	71.953.025.090	<<
Oneri Inderogabili	CP	74.236.148.865	<<	73.733.031.865	<<	71.953.025.090	<<
21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)	CP	252.183.700.000	<<	225.005.600.000	<<	238.105.600.000	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	252.183.700.000	<<	225.005.600.000	<<	238.105.600.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	252.183.700.000	<<	225.005.600.000	<<	238.105.600.000	<<

020/670/26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
22	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	800.701.787	<<	793.658.256	<<	776.766.153	<<
22.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	21.017.134	<<	20.913.566	<<	20.936.019	<<
	Spese correnti	CP	20.086.770	<<	19.980.969	<<	20.003.422	<<
	Fabbisogno	CP	2.511.755	<<	2.485.285	<<	2.511.755	<<
	Oneri Inderogabili	CP	17.575.015	<<	17.495.684	<<	17.491.667	<<
	Spese in conto capitale	CP	930.364	<<	932.597	<<	932.597	<<
	Fabbisogno	CP	930.364	<<	932.597	<<	932.597	<<
22.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	190.240.575	<<	189.818.131	<<	192.661.202	<<
	Spese correnti	CP	148.789.384	<<	149.111.298	<<	151.954.369	<<
	Fabbisogno	CP	43.191.762	<<	42.558.009	<<	43.066.799	<<
	Oneri Inderogabili	CP	105.597.622	<<	106.553.289	<<	108.887.570	<<
	Spese in conto capitale	CP	41.451.191	<<	40.706.833	<<	40.706.833	<<
	Fabbisogno	CP	41.451.191	<<	40.706.833	<<	40.706.833	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
22.3	***Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)***	CP	350.234.870	<<	340.700.478	<<	321.867.321	<<
	Spese correnti	CP	315.575.414	<<	306.041.022	<<	287.207.865	<<
	Fabbisogno	CP	283.367.512	<<	265.183.689	<<	266.121.124	<<
	Fattori Legislativi	CP	26.328.789	<<	35.084.913	<<	15.328.789	<<
	Oneri Inderogabili	CP	5.879.113	<<	5.772.420	<<	5.757.952	<<
	Spese in conto capitale	CP	34.659.456	<<	34.659.456	<<	34.659.456	<<
	Fabbisogno	CP	128.723	<<	128.723	<<	128.723	<<
	Fattori Legislativi	CP	1.713.733	<<	1.713.733	<<	1.713.733	<<
	Oneri Inderogabili	CP	32.817.000	<<	32.817.000	<<	32.817.000	<<

020/670/27

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
22.4	***Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)***	CP	131.244.454	<<	132.674.628	<<	130.681.352	<<
	Spese correnti	CP	129.671.698	<<	131.101.872	<<	129.108.596	<<
	Fabbisogno	CP	12.452.582	<<	12.388.687	<<	12.452.582	<<
	Oneri Inderogabili	CP	117.219.116	<<	118.713.185	<<	116.656.014	<<
	Spese in conto capitale	CP	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<
	Fabbisogno	CP	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
22.5	***Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)***	CP	107.964.754	<<	109.551.453	<<	110.620.259	<<
	Spese correnti	CP	99.263.161	<<	100.840.158	<<	101.898.726	<<
	Fabbisogno	CP	56.384.206	<<	58.550.792	<<	59.384.206	<<
	Fattori Legislativi	CP	15.000.000	<<	14.681.807	<<	15.000.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	27.878.955	<<	27.607.559	<<	27.514.520	<<
	Spese in conto capitale	CP	8.525.536	<<	8.525.536	<<	8.525.536	<<
	Fabbisogno	CP	8.525.536	<<	8.525.536	<<	8.525.536	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Rimborso passivita' finanziarie	CP	176.057	<<	185.759	<<	195.997	<<
	Oneri Inderogabili	CP	176.057	<<	185.759	<<	195.997	<<

020/670/28

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
23 Fondi da ripartire (33)	CP	12.247.081.892	-409.630.000	14.093.692.848	-358.300.000	14.372.192.308	-376.598.000
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	CP	7.031.263.962	-334.810.000	8.701.692.656	-243.480.000	8.987.162.116	-247.078.000
Spese correnti	CP	4.981.263.962	-334.810.000	5.301.692.656	-243.480.000	5.287.162.116	-247.078.000
Fabbisogno	CP	395.583.418	-80.000.000	77.089.611	<<	80.213.381	<<
Fattori Legislativi	CP	2.133.880.440	-247.800.000	2.300.219.185	-210.000.000	2.218.631.709	-196.348.000
Oneri Inderogabili	CP	2.451.800.104	-7.010.000	2.924.383.860	-33.480.000	2.988.317.026	-50.730.000
Spese in conto capitale	CP	2.050.000.000	<<	3.400.000.000	<<	3.700.000.000	<<
Fabbisogno	CP	150.000.000	<<	250.000.000	<<	200.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	1.900.000.000	<<	3.150.000.000	<<	3.500.000.000	<<
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	5.215.817.930	-74.820.000	5.392.000.192	-114.820.000	5.385.030.192	-129.520.000
Spese correnti	CP	2.770.416.930	-41.620.000	2.893.099.192	-39.120.000	2.880.129.192	-49.820.000
Fattori Legislativi	CP	170.916.930	-41.120.000	294.599.192	-37.620.000	281.629.192	-48.320.000
Oneri Inderogabili	CP	2.599.500.000	-500.000	2.598.500.000	-1.500.000	2.598.500.000	-1.500.000
Spese in conto capitale	CP	2.445.401.000	-33.200.000	2.498.901.000	-75.700.000	2.504.901.000	-79.700.000
Fattori Legislativi	CP	445.401.000	-33.200.000	498.901.000	-75.700.000	504.901.000	-79.700.000
Oneri Inderogabili	CP	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<
Totale Amministrazione	CP	605.618.909.157	-256.348.983	582.503.796.649	-237.182.790	590.605.862.233	-255.825.822
di cui Fabbisogno	CP	9.823.066.660	-212.552.126	9.433.390.393	-130.090.509	8.871.908.009	-131.624.993
di cui Fattori Legislativi	CP	25.227.981.227	13.413.143	28.647.512.883	-72.902.281	24.439.194.627	-72.700.829
di cui Oneri Inderogabili	CP	570.567.861.270	-57.210.000	544.422.893.373	-34.190.000	557.294.759.597	-51.500.000

ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/610/1

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016

1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

3988, 4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 4289, 4360, 4370

1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)

1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609, 7607

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)

3556, 3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866, 3931

1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)

1374/1-2, 1386/1, 1417, 1442, 1443

1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)

2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826

1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)

2646/1-2, 2647/1

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)

3561, 3857

1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)

1565, 2142

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)

2208, 2230, 2231, 2258, 2259, 9504, 9517, 9523, 9536, 9544

2.2 Federalismo amministrativo (3.4)

7554

2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)

2763, 2764

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

2751, 2752, 2816

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371

7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

7407

14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313

14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)

1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318

15 Politiche previdenziali (25)

15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)

1585, 1686, 2198

020/610/2

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

17.1 Organi costituzionali (1.1)

2100, 2109

19 Giustizia (6)

19.1 Giustizia tributaria (6.5)

1265/1-2, 1266/1

21 Debito pubblico (34)

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2247, 2263

21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)

9537, 9541, 9565, 9590

22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

22.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1, 1010/1, 1011/1-2

22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1227, 1229, 1230/1-2, 1236/1, 1256, 1289, 1334, 1411

22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)

1382/1-2, 1394/1, 1403

22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)

4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474

22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)

1233/1-2, 1242/1, 2130

23 Fondi da ripartire (33)

23.1 Fondi da assegnare (33.1)

3020, 3021

020/610/3

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2118, 2163, 2202, 2263, 2273

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1, 2150

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

2210/1-2, 2214/1, 2215, 2218, 2221, 2226

1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

2330, 2331, 2333, 2604/1-2, 2613/1, 2618, 2663

1.5 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

1240/1-2, 1242/1

2 Regolazione dei mercati (12)

2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100, 2147

3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

3.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750

3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510

4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

4.1 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)

3504/1-2, 3512/1, 3542, 3563

4.2 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

3507/1-2, 3516/1, 3522, 3523

4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)

3515/1-2, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595

5 Comunicazioni (15)

5.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

2491/1-2, 2495/1

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680

5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

3335/1-2, 3341/1

6 Ricerca e innovazione (17)

6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

4304/1-2, 4314/1

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

7.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1043/1, 1044/1, 1122, 1123

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1202, 1204, 1205/1-2, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822

020/610/4

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

1201/1-2, 1205/1, 1269

1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

2513, 4961/1-2, 4965/1, 5013

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)

3061/2, 3065/1, 3113

2 Politiche previdenziali (25)

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

4231/1-2, 4235/1, 4283, 4301, 4305, 4307, 4308, 4309, 4311, 4334, 4335, 4354, 4356, 4361, 4501, 4502, 4504

3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

5141/1-2, 5145/1, 5193

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473, 3528, 3532, 3534, 3535, 3537, 4348, 4349

4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

3680/1-2, 3685/1, 3691

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 2508/1

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2931, 3161, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4951

020/610/5

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

1600/1-2, 1601/1-2, 1602, 1603, 1606, 1607, 1608/1, 1610/1, 1616, 1619, 1629, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)

1400, 1402/1-2, 1420, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503

1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)

2000/1-2, 2001/1-2, 2002, 2003, 2016, 2024, 2030, 2031, 2032/1, 2033/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)

1200/1-2, 1201, 1208, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1360, 1362, 1363

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005/1-2, 1008, 1018, 1019/1, 1020, 1021/1, 1022/1, 1095

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1405, 1408, 1412, 1413/1-2, 1429, 1432/1, 1452, 1454, 1458, 1460, 1541

020/610/6

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Protocollo internazionale (4.1)

1170/1-2, 1172/1

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

2001/1-2, 2018/1, 2202, 2203, 2303, 2306

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

3601/1-2, 3618/1, 3750

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

3301/1-2, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17

1.5 Integrazione europea (4.7)

4501/1-2, 4503/1, 4531/1-4, 4540, 4546

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

3001/1-2, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)

2401/1-2, 2418/1, 2441, 2513, 2514, 2561, 2752/1-3-4-6-7-10, 2755/1

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

1519/1-2, 1521/1

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

1241/1-2, 1243/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1286, 1287, 1288

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

1121/1-2, 1130/1, 1294

1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

1631/1-2, 1638/1

1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)

1201/1-2, 1203/1

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1041/1-2, 1043/1, 1044/1, 1057/1, 1058/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1274, 1301/1-2, 1303/1, 1305

020/610/7

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1 Istruzione scolastica (22)

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)

1175/1-2, 1177/1, 1244, 1317

1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)

1305/1-2, 1319/1

1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)

1307/1-2, 1321/1

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134, 2219

1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)

2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2328/1, 2340/1, 2354/1-4, 2355/1-4, 2356/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4

1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)

2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)

1401, 2010

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)

1617/1-2, 1631/1, 1682

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

1616/1-2, 1621/1, 1657, 2020

3 Ricerca e innovazione (17)

3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

1607/1-2, 1624/1, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

4.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1018/1

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064, 1176, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1301, 1303, 1333, 1334, 1337, 1376, 1400, 1531, 1620, 1625, 1635, 1656, 1661, 1667, 1669, 1697, 1698, 1770, 2117, 2118, 2900

020/610/8

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)

2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951, 2952

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)

1181/1-2, 1195/1

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)

1183/1-2, 1191/1, 1327

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2860, 2865

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872

4 Soccorso civile (8)

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

1810/3, 1812/1-2

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)

2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355, 2358

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1, 1017/1

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 2965, 3010

020/610/9

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502

020/610/10

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

2630/1-2, 2637/1, 2713, 2714

1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (18.5)

2010/1-2, 2019/1, 2105, 2106, 2107

1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

3422/1-2, 3435/1

1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)

4001/1-2, 4004/1, 4021, 4022

1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)

1823, 3001/1-2, 3006/1, 3010, 3011, 3014/1, 3015, 3083, 3093, 3094, 3095

1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 1641/2, 1642, 1643

1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

4101/1-2, 4103/1, 4121, 4122

1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)

2001/1-2, 2003/1, 2031, 2032

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)

2014/1-2, 2025/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1014/1-2, 1037/1, 1038, 1039/1, 1040/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3472, 3482, 3871

C20/610/11

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

1583/1-2, 1602/1, 1603, 1604, 1619

1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

1174/1-2, 1198, 1204, 1207/1, 1211

1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

2920/1-2, 2922, 2924, 2927/1, 2928

1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

1178/1-2, 1180, 1186, 1187/1, 1639, 1640

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

1148/1-2, 1158, 1159/1, 1168, 1188, 1248

2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

1620/1, 1623, 1661/1-2, 1673

2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

1176/1-2, 1230, 1231, 1287, 1291/1

2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

1150/1-2, 1244, 1289, 1293/1

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

1177/1-2, 1228, 1288, 1292/1

3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

1580/1-2, 1600/1, 1605, 1628, 1629

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1032

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1263, 1478, 1480

020/610/12

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4160, 4161, 4162, 4191/1-2, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1-3, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2898, 2914, 2923/1, 2938, 2977

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1025/1, 1031

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1390

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1389, 1391, 1392

C20/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

2397/1-2, 2409/1, 2472

1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)

1471, 1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1, 1026/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318, 2400

020/610/14

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)

6501/1-2, 6505/1, 6532

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)

1018/1-2, 1020/1

1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)

4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

3001/1-2, 3005/1, 3031

1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)

3501/1-2, 3505/1, 3532

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)

5601/1-2, 5606/1, 5655

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

1187/1-2, 1197/1, 1204

1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

1801/1-2, 1804/1

1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)

4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837

1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)

6001/1-2, 6005/1, 6032

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)

2033/1-2, 2036/1, 2521

3 Turismo (31)

3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)

6801/1-2, 6805/1, 6814

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

4.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1017/1

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1811, 2021, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5745

C20/610/15

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE

1 Tutela della salute (20)

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)

2317, 4001/1-2, 4003/1

1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)

5001/1-2, 5003/1, 5330

1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)

2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)

3008/1-2, 3012/1

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

3040/1-2, 3041/1, 3042/1

1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)

5501/1-2, 5503/1

1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)

2409, 4501/1-2, 4503/1

1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)

2501/1-2, 2503/1

1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)

2100/1-2, 2103/1

1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)

2140/1-2, 2143/1

1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)

5701/1-2, 5703/1

1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)

6001/1-2, 6003/1

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

3009/1-2, 3013/1

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

5200/1-2, 5202/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1205/1, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951

020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019 ELENCO NUMERO 3

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(in Euro)

MINISTERI	2017	2018	2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	75.324.319	177.237.319	156.267.319
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.480.000	2.480.000	2.480.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.300.952	10.871.794	10.871.794
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	51.981.299	61.979.719	71.979.719
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.470.500	10.470.500	8.470.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.000.000	<<	<<
MINISTERO DELLA SALUTE	11.359.860	11.559.860	11.559.860
TOTALE ACCANTONAMENTI	170.916.930	294.599.192	281.629.192

020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019

ELENCO NUMERO 4

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(in Euro)

MINISTERI	2017	2018	2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	287.400.000	263.400.000	253.400.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	30.000.000	43.000.000	43.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.753.000	27.753.000	27.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	4.500.000	14.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	52.748.000	77.748.000	47.748.000
MINISTERO DELLA SALUTE	13.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI	445.401.000	498.901.000	504.901.000

020/626/1

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	RS		1.268.670.395		1.268.670.395	<<	1.268.670.395			1.268.670.395
		CP	2017	3.755.494.225	148.000.000	3.903.494.225	1.000.000	3.756.494.225	<<	148.000.000	3.904.494.225
		CS		4.281.070.305	148.000.000	4.429.070.305	1.000.000	4.282.070.305	<<	148.000.000	4.430.070.305
		CP	2018	3.101.751.483	194.000.000	3.295.751.483	1.000.000	3.102.751.483	<<	194.000.000	3.296.751.483
		CS		3.141.873.564	194.000.000	3.335.873.564	1.000.000	3.142.873.564	<<	194.000.000	3.336.873.564
		CP	2019	2.710.898.553	122.000.000	2.832.898.553	1.000.000	2.711.898.553	<<	122.000.000	2.833.898.553
		CS		2.710.904.256	122.000.000	2.832.904.256	1.000.000	2.711.904.256	<<	122.000.000	2.833.904.256
1.1	***Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)***	RS		570.210.553		570.210.553	<<	570.210.553			570.210.553
		CP	2017	3.371.110.128	<<	3.371.110.128	<<	3.371.110.128	20.000.000	20.000.000	3.391.110.128
		CS		3.568.751.863	<<	3.568.751.863	<<	3.568.751.863	20.000.000	20.000.000	3.588.751.863
		CP	2018	2.917.939.332	<<	2.917.939.332	<<	2.917.939.332	10.000.000	10.000.000	2.927.939.332
		CS		2.917.941.878	<<	2.917.941.878	<<	2.917.941.878	10.000.000	10.000.000	2.927.941.878
		CP	2019	2.554.794.208	<<	2.554.794.208	<<	2.554.794.208	<<	<<	2.554.794.208
		CS		2.554.791.662	<<	2.554.791.662	<<	2.554.791.662	<<	<<	2.554.791.662
1.2	***Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)***	RS		321.616.575		321.616.575	<<	321.616.575			321.616.575
		CP	2017	215.314.650	<<	215.314.650	1.000.000	216.314.650	<<	<<	216.314.650
		CS		487.497.351	<<	487.497.351	1.000.000	488.497.351	<<	<<	488.497.351
		CP	2018	15.101.616	<<	15.101.616	1.000.000	16.101.616	<<	<<	16.101.616
		CS		50.101.616	<<	50.101.616	1.000.000	51.101.616	<<	<<	51.101.616
		CP	2019	14.832.162	<<	14.832.162	1.000.000	15.832.162	<<	<<	15.832.162
		CS		14.833.902	<<	14.833.902	1.000.000	15.833.902	<<	<<	15.833.902
1.3	***Incentivazione del sistema produttivo (11.7)***	RS		335.865.753		335.865.753	<<	335.865.753			335.865.753
		CP	2017	118.028.272	148.000.000	266.028.272	<<	118.028.272	-20.000.000	128.000.000	246.028.272
		CS		138.219.347	148.000.000	286.219.347	<<	138.219.347	-20.000.000	128.000.000	266.219.347
		CP	2018	117.707.121	194.000.000	311.707.121	<<	117.707.121	-10.000.000	184.000.000	301.707.121
		CS		117.707.121	194.000.000	311.707.121	<<	117.707.121	-10.000.000	184.000.000	301.707.121
		CP	2019	90.262.425	122.000.000	212.262.425	<<	90.262.425	<<	122.000.000	212.262.425
		CS		90.262.425	122.000.000	212.262.425	<<	90.262.425	<<	122.000.000	212.262.425

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)***	RS		40.972.846		40.972.846	<<	40.972.846			40.972.846
		CP	2017	50.457.541	<<	50.457.541	<<	50.457.541	<<	<<	50.457.541
		CS		86.013.442	<<	86.013.442	<<	86.013.442	<<	<<	86.013.442
		CP	2018	50.420.273	<<	50.420.273	<<	50.420.273	<<	<<	50.420.273
		CS		55.539.808	<<	55.539.808	<<	55.539.808	<<	<<	55.539.808
		CP	2019	50.426.295	<<	50.426.295	<<	50.426.295	<<	<<	50.426.295
		CS		50.432.804	<<	50.432.804	<<	50.432.804	<<	<<	50.432.804
1.5	***Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)***	RS		4.668		4.668	<<	4.668			4.668
		CP	2017	583.634	<<	583.634	<<	583.634	<<	<<	583.634
		CS		588.302	<<	588.302	<<	588.302	<<	<<	588.302
		CP	2018	583.141	<<	583.141	<<	583.141	<<	<<	583.141
		CS		583.141	<<	583.141	<<	583.141	<<	<<	583.141
		CP	2019	583.463	<<	583.463	<<	583.463	<<	<<	583.463
		CS		583.463	<<	583.463	<<	583.463	<<	<<	583.463
	2 Regolazione dei mercati (12)	RS		30.842.515		30.842.515	<<	30.842.515			30.842.515
		CP	2017	15.638.394	<<	15.638.394	<<	15.638.394	<<	<<	15.638.394
		CS		35.736.106	<<	35.736.106	<<	35.736.106	<<	<<	35.736.106
		CP	2018	15.485.813	<<	15.485.813	<<	15.485.813	<<	<<	15.485.813
		CS		15.476.626	<<	15.476.626	<<	15.476.626	<<	<<	15.476.626
		CP	2019	13.668.593	<<	13.668.593	<<	13.668.593	<<	<<	13.668.593
		CS		13.659.406	<<	13.659.406	<<	13.659.406	<<	<<	13.659.406
2.1	***Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)***	RS		30.842.515		30.842.515	<<	30.842.515			30.842.515
		CP	2017	15.638.394	<<	15.638.394	<<	15.638.394	<<	<<	15.638.394
		CS		35.736.106	<<	35.736.106	<<	35.736.106	<<	<<	35.736.106
		CP	2018	15.485.813	<<	15.485.813	<<	15.485.813	<<	<<	15.485.813
		CS		15.476.626	<<	15.476.626	<<	15.476.626	<<	<<	15.476.626
		CP	2019	13.668.593	<<	13.668.593	<<	13.668.593	<<	<<	13.668.593
		CS		13.659.406	<<	13.659.406	<<	13.659.406	<<	<<	13.659.406

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	RS		84.626.278		84.626.278	<<	84.626.278			84.626.278
		CP	2017	270.084.407	<<	270.084.407	500.000	270.584.407	1.000.000	1.000.000	271.584.407
		CS		270.470.882	<<	270.470.882	500.000	270.970.882	1.000.000	1.000.000	271.970.882
		CP	2018	118.868.743	<<	118.868.743	1.500.000	120.368.743	<<	<<	120.368.743
		CS		118.868.743	<<	118.868.743	1.500.000	120.368.743	<<	<<	120.368.743
		CP	2019	119.135.468	<<	119.135.468	1.500.000	120.635.468	<<	<<	120.635.468
		CS		118.188.256	<<	118.188.256	1.500.000	119.688.256	<<	<<	119.688.256
3.1	***Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)***	RS		192.538		192.538	<<	192.538			192.538
		CP	2017	6.376.409	<<	6.376.409	<<	6.376.409	<<	<<	6.376.409
		CS		6.627.470	<<	6.627.470	<<	6.627.470	<<	<<	6.627.470
		CP	2018	6.055.658	<<	6.055.658	<<	6.055.658	<<	<<	6.055.658
		CS		6.055.658	<<	6.055.658	<<	6.055.658	<<	<<	6.055.658
		CP	2019	5.978.800	<<	5.978.800	<<	5.978.800	<<	<<	5.978.800
		CS		5.978.800	<<	5.978.800	<<	5.978.800	<<	<<	5.978.800
3.2	***Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)***	RS		84.433.740		84.433.740	<<	84.433.740			84.433.740
		CP	2017	263.707.998	<<	263.707.998	500.000	264.207.998	1.000.000	1.000.000	265.207.998
		CS		263.843.412	<<	263.843.412	500.000	264.343.412	1.000.000	1.000.000	265.343.412
		CP	2018	112.813.085	<<	112.813.085	1.500.000	114.313.085	<<	<<	114.313.085
		CS		112.813.085	<<	112.813.085	1.500.000	114.313.085	<<	<<	114.313.085
		CP	2019	113.156.668	<<	113.156.668	1.500.000	114.656.668	<<	<<	114.656.668
		CS		112.209.456	<<	112.209.456	1.500.000	113.709.456	<<	<<	113.709.456

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	RS		462.775.410		462.775.410	<<	462.775.410			462.775.410
		CP	2017	226.192.520	<<	226.192.520	<<	226.192.520	<<	<<	226.192.520
		CS		436.772.643	<<	436.772.643	<<	436.772.643	<<	<<	436.772.643
		CP	2018	223.936.797	<<	223.936.797	<<	223.936.797	<<	<<	223.936.797
		CS		223.926.797	<<	223.926.797	<<	223.926.797	<<	<<	223.926.797
		CP	2019	225.050.678	<<	225.050.678	<<	225.050.678	<<	<<	225.050.678
		CS		225.040.406	<<	225.040.406	<<	225.040.406	<<	<<	225.040.406
4.1	***Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)***	RS		60.186.566		60.186.566	<<	60.186.566			60.186.566
		CP	2017	48.648.956	<<	48.648.956	<<	48.648.956	<<	<<	48.648.956
		CS		48.828.958	<<	48.828.958	<<	48.828.958	<<	<<	48.828.958
		CP	2018	48.620.676	<<	48.620.676	<<	48.620.676	<<	<<	48.620.676
		CS		48.620.676	<<	48.620.676	<<	48.620.676	<<	<<	48.620.676
		CP	2019	48.622.693	<<	48.622.693	<<	48.622.693	<<	<<	48.622.693
		CS		48.622.693	<<	48.622.693	<<	48.622.693	<<	<<	48.622.693
4.2	***Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)***	RS		386.244.998		386.244.998	<<	386.244.998			386.244.998
		CP	2017	163.071.427	<<	163.071.427	<<	163.071.427	<<	<<	163.071.427
		CS		373.305.473	<<	373.305.473	<<	373.305.473	<<	<<	373.305.473
		CP	2018	160.863.848	<<	160.863.848	<<	160.863.848	<<	<<	160.863.848
		CS		160.863.848	<<	160.863.848	<<	160.863.848	<<	<<	160.863.848
		CP	2019	161.976.917	<<	161.976.917	<<	161.976.917	<<	<<	161.976.917
		CS		161.976.645	<<	161.976.645	<<	161.976.645	<<	<<	161.976.645
4.3	***Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)***	RS		16.343.846		16.343.846	<<	16.343.846			16.343.846
		CP	2017	14.472.137	<<	14.472.137	<<	14.472.137	<<	<<	14.472.137
		CS		14.638.212	<<	14.638.212	<<	14.638.212	<<	<<	14.638.212
		CP	2018	14.452.273	<<	14.452.273	<<	14.452.273	<<	<<	14.452.273
		CS		14.442.273	<<	14.442.273	<<	14.442.273	<<	<<	14.442.273
		CP	2019	14.451.068	<<	14.451.068	<<	14.451.068	<<	<<	14.451.068
		CS		14.441.068	<<	14.441.068	<<	14.441.068	<<	<<	14.441.068

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	5 Comunicazioni (15)	RS		114.582.965		114.582.965	<<	114.582.965			114.582.965
		CP	2017	132.629.338	<<	132.629.338	-67.871.017	64.758.321	<<	<<	64.758.321
		CS		187.775.189	<<	187.775.189	-67.871.017	119.904.172	<<	<<	119.904.172
		CP	2018	128.810.789	<<	128.810.789	-66.347.210	62.463.579	<<	<<	62.463.579
		CS		128.478.381	<<	128.478.381	-66.347.210	62.131.171	<<	<<	62.131.171
		CP	2019	127.428.684	<<	127.428.684	-66.312.178	61.116.506	<<	<<	61.116.506
		CS		127.721.929	<<	127.721.929	-66.628.590	61.093.339	<<	<<	61.093.339
5.1	***Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)***	RS		383.790		383.790	<<	383.790			383.790
		CP	2017	11.820.231	<<	11.820.231	<<	11.820.231	<<	<<	11.820.231
		CS		11.838.231	<<	11.838.231	<<	11.838.231	<<	<<	11.838.231
		CP	2018	10.843.807	<<	10.843.807	<<	10.843.807	<<	<<	10.843.807
		CS		10.843.807	<<	10.843.807	<<	10.843.807	<<	<<	10.843.807
		CP	2019	10.791.965	<<	10.791.965	<<	10.791.965	<<	<<	10.791.965
		CS		10.791.577	<<	10.791.577	<<	10.791.577	<<	<<	10.791.577
5.2	***Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)***	RS		112.133.342		112.133.342	<<	112.133.342			112.133.342
		CP	2017	80.836.007	<<	80.836.007	-67.871.017	12.964.990	<<	<<	12.964.990
		CS		135.694.632	<<	135.694.632	-67.871.017	67.823.615	<<	<<	67.823.615
		CP	2018	79.132.885	<<	79.132.885	-66.347.210	12.785.675	<<	<<	12.785.675
		CS		78.800.477	<<	78.800.477	-66.347.210	12.453.267	<<	<<	12.453.267
		CP	2019	79.117.028	<<	79.117.028	-66.312.178	12.804.850	<<	<<	12.804.850
		CS		79.410.661	<<	79.410.661	-66.628.590	12.782.071	<<	<<	12.782.071
5.3	***Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)***	RS		2.065.833		2.065.833	<<	2.065.833			2.065.833
		CP	2017	39.973.100	<<	39.973.100	<<	39.973.100	<<	<<	39.973.100
		CS		40.242.326	<<	40.242.326	<<	40.242.326	<<	<<	40.242.326
		CP	2018	38.834.097	<<	38.834.097	<<	38.834.097	<<	<<	38.834.097
		CS		38.834.097	<<	38.834.097	<<	38.834.097	<<	<<	38.834.097
		CP	2019	37.519.691	<<	37.519.691	<<	37.519.691	<<	<<	37.519.691
		CS		37.519.691	<<	37.519.691	<<	37.519.691	<<	<<	37.519.691

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/6

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	6 Ricerca e innovazione (17)	RS		1.123.738		1.123.738	<<	1.123.738			1.123.738
		CP	2017	8.494.007	<<	8.494.007	<<	8.494.007	<<	<<	8.494.007
		CS		8.545.616	<<	8.545.616	<<	8.545.616	<<	<<	8.545.616
		CP	2018	8.409.577	<<	8.409.577	<<	8.409.577	<<	<<	8.409.577
		CS		8.409.577	<<	8.409.577	<<	8.409.577	<<	<<	8.409.577
		CP	2019	8.199.718	<<	8.199.718	<<	8.199.718	<<	<<	8.199.718
		CS		8.199.718	<<	8.199.718	<<	8.199.718	<<	<<	8.199.718
6.1	***Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)***	RS		1.123.738		1.123.738	<<	1.123.738			1.123.738
		CP	2017	8.494.007	<<	8.494.007	<<	8.494.007	<<	<<	8.494.007
		CS		8.545.616	<<	8.545.616	<<	8.545.616	<<	<<	8.545.616
		CP	2018	8.409.577	<<	8.409.577	<<	8.409.577	<<	<<	8.409.577
		CS		8.409.577	<<	8.409.577	<<	8.409.577	<<	<<	8.409.577
		CP	2019	8.199.718	<<	8.199.718	<<	8.199.718	<<	<<	8.199.718
		CS		8.199.718	<<	8.199.718	<<	8.199.718	<<	<<	8.199.718
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		14.392.909		14.392.909	<<	14.392.909			14.392.909
		CP	2017	57.692.656	<<	57.692.656	<<	57.692.656	<<	<<	57.692.656
		CS		60.253.066	<<	60.253.066	<<	60.253.066	<<	<<	60.253.066
		CP	2018	94.006.195	<<	94.006.195	<<	94.006.195	<<	<<	94.006.195
		CS		94.010.117	<<	94.010.117	<<	94.010.117	<<	<<	94.010.117
		CP	2019	93.471.131	<<	93.471.131	<<	93.471.131	<<	<<	93.471.131
		CS		93.471.131	<<	93.471.131	<<	93.471.131	<<	<<	93.471.131
7.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		1.254.989		1.254.989	<<	1.254.989			1.254.989
		CP	2017	18.706.495	<<	18.706.495	<<	18.706.495	<<	<<	18.706.495
		CS		19.875.335	<<	19.875.335	<<	19.875.335	<<	<<	19.875.335
		CP	2018	18.667.700	<<	18.667.700	<<	18.667.700	<<	<<	18.667.700
		CS		18.667.700	<<	18.667.700	<<	18.667.700	<<	<<	18.667.700
		CP	2019	18.678.636	<<	18.678.636	<<	18.678.636	<<	<<	18.678.636
		CS		18.678.636	<<	18.678.636	<<	18.678.636	<<	<<	18.678.636

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/7

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
7.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		13.137.920		13.137.920	<<	13.137.920			13.137.920
		CP	2017	38.986.161	<<	38.986.161	<<	38.986.161	<<	<<	38.986.161
		CS		40.377.731	<<	40.377.731	<<	40.377.731	<<	<<	40.377.731
		CP	2018	75.338.495	<<	75.338.495	<<	75.338.495	<<	<<	75.338.495
		CS		75.342.417	<<	75.342.417	<<	75.342.417	<<	<<	75.342.417
		CP	2019	74.792.495	<<	74.792.495	<<	74.792.495	<<	<<	74.792.495
		CS		74.792.495	<<	74.792.495	<<	74.792.495	<<	<<	74.792.495

RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/1

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. **Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)**	RS		1.268.670.395		1.268.670.395	<<	1.268.670.395			1.268.670.395
	CP	2017	3.755.494.225	148.000.000	3.903.494.225	1.000.000	3.756.494.225	<<	148.000.000	3.904.494.225
	CS		4.281.070.305	148.000.000	4.429.070.305	1.000.000	4.282.070.305	<<	148.000.000	4.430.070.305
	CP	2018	3.101.751.483	194.000.000	3.295.751.483	1.000.000	3.102.751.483	<<	194.000.000	3.296.751.483
	CS		3.141.873.564	194.000.000	3.335.873.564	1.000.000	3.142.873.564	<<	194.000.000	3.336.873.564
	CP	2019	2.710.898.553	122.000.000	2.832.898.553	1.000.000	2.711.898.553	<<	122.000.000	2.833.898.553
	CS		2.710.904.256	122.000.000	2.832.904.256	1.000.000	2.711.904.256	<<	122.000.000	2.833.904.256
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	RS		570.210.553		570.210.553	<<	570.210.553			570.210.553
	CP	2017	3.371.110.128	<<	3.371.110.128	<<	3.371.110.128	20.000.000	20.000.000	3.391.110.128
	CS		3.568.751.863	<<	3.568.751.863	<<	3.568.751.863	20.000.000	20.000.000	3.588.751.863
	CP	2018	2.917.939.332	<<	2.917.939.332	<<	2.917.939.332	10.000.000	10.000.000	2.927.939.332
	CS		2.917.941.878	<<	2.917.941.878	<<	2.917.941.878	10.000.000	10.000.000	2.927.941.878
	CP	2019	2.554.794.208	<<	2.554.794.208	<<	2.554.794.208	<<	<<	2.554.794.208
	CS		2.554.791.662	<<	2.554.791.662	<<	2.554.791.662	<<	<<	2.554.791.662
Spese di personale per il programma	RS		14.304		14.304	<<	14.304			14.304
	CP	2017	5.747.202	<<	5.747.202	<<	5.747.202	<<	<<	5.747.202
	CS		5.761.202	<<	5.761.202	<<	5.761.202	<<	<<	5.761.202
	CP	2018	5.736.016	<<	5.736.016	<<	5.736.016	<<	<<	5.736.016
	CS		5.736.016	<<	5.736.016	<<	5.736.016	<<	<<	5.736.016
	CP	2019	5.725.723	<<	5.725.723	<<	5.725.723	<<	<<	5.725.723
	CS		5.725.723	<<	5.725.723	<<	5.725.723	<<	<<	5.725.723
Spese correnti	RS		14.304		14.304	<<	14.304			14.304
	CP	2017	5.747.202	<<	5.747.202	<<	5.747.202	<<	<<	5.747.202
	CS		5.761.202	<<	5.761.202	<<	5.761.202	<<	<<	5.761.202
	CP	2018	5.736.016	<<	5.736.016	<<	5.736.016	<<	<<	5.736.016
	CS		5.736.016	<<	5.736.016	<<	5.736.016	<<	<<	5.736.016
	CP	2019	5.725.723	<<	5.725.723	<<	5.725.723	<<	<<	5.725.723
	CS		5.725.723	<<	5.725.723	<<	5.725.723	<<	<<	5.725.723

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/2

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	RS		3.440.010		3.440.010	<<	3.440.010			3.440.010
	CP	2017	1.574.098	<<	1.574.098	<<	1.574.098	20.000.000	20.000.000	21.574.098
	CS		3.106.751	<<	3.106.751	<<	3.106.751	20.000.000	20.000.000	23.106.751
	CP	2018	1.500.927	<<	1.500.927	<<	1.500.927	10.000.000	10.000.000	11.500.927
	CS		1.500.927	<<	1.500.927	<<	1.500.927	10.000.000	10.000.000	11.500.927
	CP	2019	1.517.767	<<	1.517.767	<<	1.517.767	<<	<<	1.517.767
	CS		1.517.767	<<	1.517.767	<<	1.517.767	<<	<<	1.517.767
Spese correnti	RS		2.557.235		2.557.235	<<	2.557.235			2.557.235
	CP	2017	1.315.769	<<	1.315.769	<<	1.315.769	<<	<<	1.315.769
	CS		1.998.422	<<	1.998.422	<<	1.998.422	<<	<<	1.998.422
	CP	2018	1.307.833	<<	1.307.833	<<	1.307.833	<<	<<	1.307.833
	CS		1.307.833	<<	1.307.833	<<	1.307.833	<<	<<	1.307.833
	CP	2019	1.324.673	<<	1.324.673	<<	1.324.673	<<	<<	1.324.673
	CS		1.324.673	<<	1.324.673	<<	1.324.673	<<	<<	1.324.673
Spese in conto capitale	RS		882.775		882.775	<<	882.775			882.775
	CP	2017	258.329	<<	258.329	<<	258.329	20.000.000	20.000.000	20.258.329
	CS		1.108.329	<<	1.108.329	<<	1.108.329	20.000.000	20.000.000	21.108.329
	CP	2018	193.094	<<	193.094	<<	193.094	10.000.000	10.000.000	10.193.094
	CS		193.094	<<	193.094	<<	193.094	10.000.000	10.000.000	10.193.094
	CP	2019	193.094	<<	193.094	<<	193.094	<<	<<	193.094
	CS		193.094	<<	193.094	<<	193.094	<<	<<	193.094
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	RS		99.593.349		99.593.349	<<	99.593.349			99.593.349
	CP	2017	286.954.933	<<	286.954.933	<<	286.954.933	<<	<<	286.954.933
	CS		380.056.133	<<	380.056.133	<<	380.056.133	<<	<<	380.056.133
	CP	2018	286.882.994	<<	286.882.994	<<	286.882.994	<<	<<	286.882.994
	CS		286.882.994	<<	286.882.994	<<	286.882.994	<<	<<	286.882.994
	CP	2019	311.883.600	<<	311.883.600	<<	311.883.600	<<	<<	311.883.600
	CS		311.883.600	<<	311.883.600	<<	311.883.600	<<	<<	311.883.600

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/3

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		83.993		83.993	<<	83.993			83.993
	CP	2017	192.202	<<	192.202	<<	192.202	<<	<<	192.202
	CS		192.202	<<	192.202	<<	192.202	<<	<<	192.202
	CP	2018	186.495	<<	186.495	<<	186.495	<<	<<	186.495
	CS		186.495	<<	186.495	<<	186.495	<<	<<	186.495
	CP	2019	187.101	<<	187.101	<<	187.101	<<	<<	187.101
	CS		187.101	<<	187.101	<<	187.101	<<	<<	187.101
Spese in conto capitale	RS		99.509.356		99.509.356	<<	99.509.356			99.509.356
	CP	2017	286.762.731	<<	286.762.731	<<	286.762.731	<<	<<	286.762.731
	CS		379.863.931	<<	379.863.931	<<	379.863.931	<<	<<	379.863.931
	CP	2018	286.696.499	<<	286.696.499	<<	286.696.499	<<	<<	286.696.499
	CS		286.696.499	<<	286.696.499	<<	286.696.499	<<	<<	286.696.499
	CP	2019	311.696.499	<<	311.696.499	<<	311.696.499	<<	<<	311.696.499
	CS		311.696.499	<<	311.696.499	<<	311.696.499	<<	<<	311.696.499
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	RS		465.961.208		465.961.208	<<	465.961.208			465.961.208
	CP	2017	2.766.049.069	<<	2.766.049.069	<<	2.766.049.069	<<	<<	2.766.049.069
	CS		2.869.049.069	<<	2.869.049.069	<<	2.869.049.069	<<	<<	2.869.049.069
	CP	2018	2.313.048.477	<<	2.313.048.477	<<	2.313.048.477	<<	<<	2.313.048.477
	CS		2.313.048.477	<<	2.313.048.477	<<	2.313.048.477	<<	<<	2.313.048.477
	CP	2019	2.024.882.293	<<	2.024.882.293	<<	2.024.882.293	<<	<<	2.024.882.293
	CS		2.024.882.293	<<	2.024.882.293	<<	2.024.882.293	<<	<<	2.024.882.293
Spese correnti	RS		73.160		73.160	<<	73.160			73.160
	CP	2017	156.196	<<	156.196	<<	156.196	<<	<<	156.196
	CS		156.196	<<	156.196	<<	156.196	<<	<<	156.196
	CP	2018	146.794	<<	146.794	<<	146.794	<<	<<	146.794
	CS		146.794	<<	146.794	<<	146.794	<<	<<	146.794
	CP	2019	147.276	<<	147.276	<<	147.276	<<	<<	147.276
	CS		147.276	<<	147.276	<<	147.276	<<	<<	147.276

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		465.888.048		465.888.048	<<	465.888.048			465.888.048
	CP	2017	2.765.892.873	<<	2.765.892.873	<<	2.765.892.873	<<	<<	2.765.892.873
	CS		2.868.892.873	<<	2.868.892.873	<<	2.868.892.873	<<	<<	2.868.892.873
	CP	2018	2.312.901.683	<<	2.312.901.683	<<	2.312.901.683	<<	<<	2.312.901.683
	CS		2.312.901.683	<<	2.312.901.683	<<	2.312.901.683	<<	<<	2.312.901.683
	CP	2019	2.024.735.017	<<	2.024.735.017	<<	2.024.735.017	<<	<<	2.024.735.017
	CS		2.024.735.017	<<	2.024.735.017	<<	2.024.735.017	<<	<<	2.024.735.017
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	RS		8		8	<<	8			8
	CP	2017	309.910.666	<<	309.910.666	<<	309.910.666	<<	<<	309.910.666
	CS		309.910.666	<<	309.910.666	<<	309.910.666	<<	<<	309.910.666
	CP	2018	309.910.666	<<	309.910.666	<<	309.910.666	<<	<<	309.910.666
	CS		309.910.666	<<	309.910.666	<<	309.910.666	<<	<<	309.910.666
	CP	2019	209.910.665	<<	209.910.665	<<	209.910.665	<<	<<	209.910.665
	CS		209.910.665	<<	209.910.665	<<	209.910.665	<<	<<	209.910.665
Spese correnti	RS		8		8	<<	8			8
	CP	2017	40.111.085	<<	40.111.085	<<	40.111.085	<<	<<	40.111.085
	CS		40.111.085	<<	40.111.085	<<	40.111.085	<<	<<	40.111.085
	CP	2018	29.450.452	<<	29.450.452	<<	29.450.452	<<	<<	29.450.452
	CS		29.450.452	<<	29.450.452	<<	29.450.452	<<	<<	29.450.452
	CP	2019	18.360.035	<<	18.360.035	<<	18.360.035	<<	<<	18.360.035
	CS		18.360.035	<<	18.360.035	<<	18.360.035	<<	<<	18.360.035
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	269.799.581	<<	269.799.581	<<	269.799.581	<<	<<	269.799.581
	CS		269.799.581	<<	269.799.581	<<	269.799.581	<<	<<	269.799.581
	CP	2018	280.460.214	<<	280.460.214	<<	280.460.214	<<	<<	280.460.214
	CS		280.460.214	<<	280.460.214	<<	280.460.214	<<	<<	280.460.214
	CP	2019	191.550.630	<<	191.550.630	<<	191.550.630	<<	<<	191.550.630
	CS		191.550.630	<<	191.550.630	<<	191.550.630	<<	<<	191.550.630

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/5

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	RS		1.201.674		1.201.674	<<	1.201.674			1.201.674
	CP	2017	874.160	<<	874.160	<<	874.160	<<	<<	874.160
	CS		868.042	<<	868.042	<<	868.042	<<	<<	868.042
	CP	2018	860.252	<<	860.252	<<	860.252	<<	<<	860.252
	CS		862.798	<<	862.798	<<	862.798	<<	<<	862.798
	CP	2019	874.160	<<	874.160	<<	874.160	<<	<<	874.160
	CS		871.614	<<	871.614	<<	871.614	<<	<<	871.614
Spese correnti	RS		1.201.674		1.201.674	<<	1.201.674			1.201.674
	CP	2017	874.160	<<	874.160	<<	874.160	<<	<<	874.160
	CS		868.042	<<	868.042	<<	868.042	<<	<<	868.042
	CP	2018	860.252	<<	860.252	<<	860.252	<<	<<	860.252
	CS		862.798	<<	862.798	<<	862.798	<<	<<	862.798
	CP	2019	874.160	<<	874.160	<<	874.160	<<	<<	874.160
	CS		871.614	<<	871.614	<<	871.614	<<	<<	871.614
1.2 *Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)*	RS		321.616.575		321.616.575	<<	321.616.575			321.616.575
	CP	2017	215.314.650	<<	215.314.650	1.000.000	216.314.650	<<	<<	216.314.650
	CS		487.497.351	<<	487.497.351	1.000.000	488.497.351	<<	<<	488.497.351
	CP	2018	15.101.616	<<	15.101.616	1.000.000	16.101.616	<<	<<	16.101.616
	CS		50.101.616	<<	50.101.616	1.000.000	51.101.616	<<	<<	51.101.616
	CP	2019	14.832.162	<<	14.832.162	1.000.000	15.832.162	<<	<<	15.832.162
	CS		14.833.902	<<	14.833.902	1.000.000	15.833.902	<<	<<	15.833.902
Spese di personale per il programma	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
	CP	2017	5.879.263	<<	5.879.263	<<	5.879.263	<<	<<	5.879.263
	CS		5.899.263	<<	5.899.263	<<	5.899.263	<<	<<	5.899.263
	CP	2018	5.872.393	<<	5.872.393	<<	5.872.393	<<	<<	5.872.393
	CS		5.872.393	<<	5.872.393	<<	5.872.393	<<	<<	5.872.393
	CP	2019	5.866.071	<<	5.866.071	<<	5.866.071	<<	<<	5.866.071
	CS		5.866.071	<<	5.866.071	<<	5.866.071	<<	<<	5.866.071

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/6

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
	CP	2017	5.879.263	<<	5.879.263	<<	5.879.263	<<	<<	5.879.263
	CS		5.899.263	<<	5.899.263	<<	5.899.263	<<	<<	5.899.263
	CP	2018	5.872.393	<<	5.872.393	<<	5.872.393	<<	<<	5.872.393
	CS		5.872.393	<<	5.872.393	<<	5.872.393	<<	<<	5.872.393
	CP	2019	5.866.071	<<	5.866.071	<<	5.866.071	<<	<<	5.866.071
	CS		5.866.071	<<	5.866.071	<<	5.866.071	<<	<<	5.866.071
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	RS		4.046.167		4.046.167	<<	4.046.167			4.046.167
	CP	2017	8.191.577	<<	8.191.577	1.000.000	9.191.577	<<	<<	9.191.577
	CS		10.329.827	<<	10.329.827	1.000.000	11.329.827	<<	<<	11.329.827
	CP	2018	8.024.879	<<	8.024.879	1.000.000	9.024.879	<<	<<	9.024.879
	CS		8.024.879	<<	8.024.879	1.000.000	9.024.879	<<	<<	9.024.879
	CP	2019	7.745.279	<<	7.745.279	1.000.000	8.745.279	<<	<<	8.745.279
	CS		7.747.019	<<	7.747.019	1.000.000	8.747.019	<<	<<	8.747.019
Spese correnti	RS		4.030.648		4.030.648	<<	4.030.648			4.030.648
	CP	2017	8.159.766	<<	8.159.766	1.000.000	9.159.766	<<	<<	9.159.766
	CS		10.298.016	<<	10.298.016	1.000.000	11.298.016	<<	<<	11.298.016
	CP	2018	8.016.871	<<	8.016.871	1.000.000	9.016.871	<<	<<	9.016.871
	CS		8.016.871	<<	8.016.871	1.000.000	9.016.871	<<	<<	9.016.871
	CP	2019	7.737.271	<<	7.737.271	1.000.000	8.737.271	<<	<<	8.737.271
	CS		7.739.011	<<	7.739.011	1.000.000	8.739.011	<<	<<	8.739.011
Spese in conto capitale	RS		15.519		15.519	<<	15.519			15.519
	CP	2017	31.811	<<	31.811	<<	31.811	<<	<<	31.811
	CS		31.811	<<	31.811	<<	31.811	<<	<<	31.811
	CP	2018	8.008	<<	8.008	<<	8.008	<<	<<	8.008
	CS		8.008	<<	8.008	<<	8.008	<<	<<	8.008
	CP	2019	8.008	<<	8.008	<<	8.008	<<	<<	8.008
	CS		8.008	<<	8.008	<<	8.008	<<	<<	8.008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/7

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	RS		317.550.408		317.550.408	<<	317.550.408			317.550.408
	CP	2017	201.243.810	<<	201.243.810	<<	201.243.810	<<	<<	201.243.810
	CS		471.268.261	<<	471.268.261	<<	471.268.261	<<	<<	471.268.261
	CP	2018	1.204.344	<<	1.204.344	<<	1.204.344	<<	<<	1.204.344
	CS		36.204.344	<<	36.204.344	<<	36.204.344	<<	<<	36.204.344
	CP	2019	1.220.812	<<	1.220.812	<<	1.220.812	<<	<<	1.220.812
	CS		1.220.812	<<	1.220.812	<<	1.220.812	<<	<<	1.220.812
Spese correnti	RS		2.524.716		2.524.716	<<	2.524.716			2.524.716
	CP	2017	1.211.705	<<	1.211.705	<<	1.211.705	<<	<<	1.211.705
	CS		1.211.705	<<	1.211.705	<<	1.211.705	<<	<<	1.211.705
	CP	2018	1.194.552	<<	1.194.552	<<	1.194.552	<<	<<	1.194.552
	CS		1.194.552	<<	1.194.552	<<	1.194.552	<<	<<	1.194.552
	CP	2019	1.211.020	<<	1.211.020	<<	1.211.020	<<	<<	1.211.020
	CS		1.211.020	<<	1.211.020	<<	1.211.020	<<	<<	1.211.020
Spese in conto capitale	RS		315.025.692		315.025.692	<<	315.025.692			315.025.692
	CP	2017	200.032.105	<<	200.032.105	<<	200.032.105	<<	<<	200.032.105
	CS		470.056.556	<<	470.056.556	<<	470.056.556	<<	<<	470.056.556
	CP	2018	9.792	<<	9.792	<<	9.792	<<	<<	9.792
	CS		35.009.792	<<	35.009.792	<<	35.009.792	<<	<<	35.009.792
	CP	2019	9.792	<<	9.792	<<	9.792	<<	<<	9.792
	CS		9.792	<<	9.792	<<	9.792	<<	<<	9.792

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/8

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	RS		335.865.753		335.865.753	<<	335.865.753			335.865.753
	CP	2017	118.028.272	148.000.000	266.028.272	<<	118.028.272	-20.000.000	128.000.000	246.028.272
	CS		138.219.347	148.000.000	286.219.347	<<	138.219.347	-20.000.000	128.000.000	266.219.347
	CP	2018	117.707.121	194.000.000	311.707.121	<<	117.707.121	-10.000.000	184.000.000	301.707.121
	CS		117.707.121	194.000.000	311.707.121	<<	117.707.121	-10.000.000	184.000.000	301.707.121
	CP	2019	90.262.425	122.000.000	212.262.425	<<	90.262.425	<<	122.000.000	212.262.425
	CS		90.262.425	122.000.000	212.262.425	<<	90.262.425	<<	122.000.000	212.262.425
Spese di personale per il programma	RS		45.000		45.000	<<	45.000			45.000
	CP	2017	13.504.295	<<	13.504.295	<<	13.504.295	<<	<<	13.504.295
	CS		13.549.295	<<	13.549.295	<<	13.549.295	<<	<<	13.549.295
	CP	2018	13.486.917	<<	13.486.917	<<	13.486.917	<<	<<	13.486.917
	CS		13.486.917	<<	13.486.917	<<	13.486.917	<<	<<	13.486.917
	CP	2019	13.470.928	<<	13.470.928	<<	13.470.928	<<	<<	13.470.928
	CS		13.470.928	<<	13.470.928	<<	13.470.928	<<	<<	13.470.928
Spese correnti	RS		45.000		45.000	<<	45.000			45.000
	CP	2017	13.504.295	<<	13.504.295	<<	13.504.295	<<	<<	13.504.295
	CS		13.549.295	<<	13.549.295	<<	13.549.295	<<	<<	13.549.295
	CP	2018	13.486.917	<<	13.486.917	<<	13.486.917	<<	<<	13.486.917
	CS		13.486.917	<<	13.486.917	<<	13.486.917	<<	<<	13.486.917
	CP	2019	13.470.928	<<	13.470.928	<<	13.470.928	<<	<<	13.470.928
	CS		13.470.928	<<	13.470.928	<<	13.470.928	<<	<<	13.470.928
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	RS		335.217.440		335.217.440	<<	335.217.440			335.217.440
	CP	2017	89.699.841	148.000.000	237.699.841	<<	89.699.841	-20.000.000	128.000.000	217.699.841
	CS		109.845.916	148.000.000	257.845.916	<<	109.845.916	-20.000.000	128.000.000	237.845.916
	CP	2018	89.510.465	194.000.000	283.510.465	<<	89.510.465	-10.000.000	184.000.000	273.510.465
	CS		89.510.465	194.000.000	283.510.465	<<	89.510.465	-10.000.000	184.000.000	273.510.465
	CP	2019	75.079.195	119.000.000	194.079.195	<<	75.079.195	<<	119.000.000	194.079.195
	CS		75.079.195	119.000.000	194.079.195	<<	75.079.195	<<	119.000.000	194.079.195

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		549.283		549.283	<<	549.283			549.283
	CP	2017	2.507.451	<<	2.507.451	<<	2.507.451	<<	<<	2.507.451
	CS		2.653.526	<<	2.653.526	<<	2.653.526	<<	<<	2.653.526
	CP	2018	2.493.410	<<	2.493.410	<<	2.493.410	<<	<<	2.493.410
	CS		2.493.410	<<	2.493.410	<<	2.493.410	<<	<<	2.493.410
	CP	2019	2.496.758	<<	2.496.758	<<	2.496.758	<<	<<	2.496.758
	CS		2.496.758	<<	2.496.758	<<	2.496.758	<<	<<	2.496.758
Spese in conto capitale	RS		334.668.157		334.668.157	<<	334.668.157			334.668.157
	CP	2017	87.192.390	148.000.000	235.192.390	<<	87.192.390	-20.000.000	128.000.000	215.192.390
	CS		107.192.390	148.000.000	255.192.390	<<	107.192.390	-20.000.000	128.000.000	235.192.390
	CP	2018	87.017.055	194.000.000	281.017.055	<<	87.017.055	-10.000.000	184.000.000	271.017.055
	CS		87.017.055	194.000.000	281.017.055	<<	87.017.055	-10.000.000	184.000.000	271.017.055
	CP	2019	72.582.437	119.000.000	191.582.437	<<	72.582.437	<<	119.000.000	191.582.437
	CS		72.582.437	119.000.000	191.582.437	<<	72.582.437	<<	119.000.000	191.582.437
Garanzie a sostegno del credito alle PMI	RS		603.313		603.313	<<	603.313			603.313
	CP	2017	14.824.136	<<	14.824.136	<<	14.824.136	<<	<<	14.824.136
	CS		14.824.136	<<	14.824.136	<<	14.824.136	<<	<<	14.824.136
	CP	2018	14.709.739	<<	14.709.739	<<	14.709.739	<<	<<	14.709.739
	CS		14.709.739	<<	14.709.739	<<	14.709.739	<<	<<	14.709.739
	CP	2019	1.712.302	3.000.000	4.712.302	<<	1.712.302	<<	3.000.000	4.712.302
	CS		1.712.302	3.000.000	4.712.302	<<	1.712.302	<<	3.000.000	4.712.302
Spese correnti	RS		528.314		528.314	<<	528.314			528.314
	CP	2017	1.635.195	<<	1.635.195	<<	1.635.195	<<	<<	1.635.195
	CS		1.635.195	<<	1.635.195	<<	1.635.195	<<	<<	1.635.195
	CP	2018	1.630.752	<<	1.630.752	<<	1.630.752	<<	<<	1.630.752
	CS		1.630.752	<<	1.630.752	<<	1.630.752	<<	<<	1.630.752
	CP	2019	1.633.315	<<	1.633.315	<<	1.633.315	<<	<<	1.633.315
	CS		1.633.315	<<	1.633.315	<<	1.633.315	<<	<<	1.633.315

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/10

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		74.999		74.999	<<	74.999			74.999
	CP	2017	13.188.941	<<	13.188.941	<<	13.188.941	<<	<<	13.188.941
	CS		13.188.941	<<	13.188.941	<<	13.188.941	<<	<<	13.188.941
	CP	2018	13.078.987	<<	13.078.987	<<	13.078.987	<<	<<	13.078.987
	CS		13.078.987	<<	13.078.987	<<	13.078.987	<<	<<	13.078.987
	CP	2019	78.987	3.000.000	3.078.987	<<	78.987	<<	3.000.000	3.078.987
	CS		78.987	3.000.000	3.078.987	<<	78.987	<<	3.000.000	3.078.987
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	RS		40.972.846		40.972.846	<<	40.972.846			40.972.846
	CP	2017	50.457.541	<<	50.457.541	<<	50.457.541	<<	<<	50.457.541
	CS		86.013.442	<<	86.013.442	<<	86.013.442	<<	<<	86.013.442
	CP	2018	50.420.273	<<	50.420.273	<<	50.420.273	<<	<<	50.420.273
	CS		55.539.808	<<	55.539.808	<<	55.539.808	<<	<<	55.539.808
	CP	2019	50.426.295	<<	50.426.295	<<	50.426.295	<<	<<	50.426.295
	CS		50.432.804	<<	50.432.804	<<	50.432.804	<<	<<	50.432.804
Spese di personale per il programma	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
	CP	2017	5.549.443	<<	5.549.443	<<	5.549.443	<<	<<	5.549.443
	CS		5.569.443	<<	5.569.443	<<	5.569.443	<<	<<	5.569.443
	CP	2018	5.543.598	<<	5.543.598	<<	5.543.598	<<	<<	5.543.598
	CS		5.543.598	<<	5.543.598	<<	5.543.598	<<	<<	5.543.598
	CP	2019	5.538.220	<<	5.538.220	<<	5.538.220	<<	<<	5.538.220
	CS		5.538.220	<<	5.538.220	<<	5.538.220	<<	<<	5.538.220
Spese correnti	RS		20.000		20.000	<<	20.000			20.000
	CP	2017	5.549.443	<<	5.549.443	<<	5.549.443	<<	<<	5.549.443
	CS		5.569.443	<<	5.569.443	<<	5.569.443	<<	<<	5.569.443
	CP	2018	5.543.598	<<	5.543.598	<<	5.543.598	<<	<<	5.543.598
	CS		5.543.598	<<	5.543.598	<<	5.543.598	<<	<<	5.543.598
	CP	2019	5.538.220	<<	5.538.220	<<	5.538.220	<<	<<	5.538.220
	CS		5.538.220	<<	5.538.220	<<	5.538.220	<<	<<	5.538.220

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	RS		40.952.846		40.952.846	<<	40.952.846			40.952.846
	CP	2017	5.296.676	<<	5.296.676	<<	5.296.676	<<	<<	5.296.676
	CS		40.832.577	<<	40.832.577	<<	40.832.577	<<	<<	40.832.577
	CP	2018	5.265.253	<<	5.265.253	<<	5.265.253	<<	<<	5.265.253
	CS		10.384.788	<<	10.384.788	<<	10.384.788	<<	<<	10.384.788
	CP	2019	5.276.653	<<	5.276.653	<<	5.276.653	<<	<<	5.276.653
	CS		5.283.162	<<	5.283.162	<<	5.283.162	<<	<<	5.283.162
Spese correnti	RS		603.178		603.178	<<	603.178			603.178
	CP	2017	2.430.692	<<	2.430.692	<<	2.430.692	<<	<<	2.430.692
	CS		3.006.632	<<	3.006.632	<<	3.006.632	<<	<<	3.006.632
	CP	2018	2.413.578	<<	2.413.578	<<	2.413.578	<<	<<	2.413.578
	CS		2.410.962	<<	2.410.962	<<	2.410.962	<<	<<	2.410.962
	CP	2019	2.424.978	<<	2.424.978	<<	2.424.978	<<	<<	2.424.978
	CS		2.425.362	<<	2.425.362	<<	2.425.362	<<	<<	2.425.362
Spese in conto capitale	RS		40.349.668		40.349.668	<<	40.349.668			40.349.668
	CP	2017	2.865.984	<<	2.865.984	<<	2.865.984	<<	<<	2.865.984
	CS		37.825.945	<<	37.825.945	<<	37.825.945	<<	<<	37.825.945
	CP	2018	2.851.675	<<	2.851.675	<<	2.851.675	<<	<<	2.851.675
	CS		7.973.826	<<	7.973.826	<<	7.973.826	<<	<<	7.973.826
	CP	2019	2.851.675	<<	2.851.675	<<	2.851.675	<<	<<	2.851.675
	CS		2.857.800	<<	2.857.800	<<	2.857.800	<<	<<	2.857.800
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CS		39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CP	2018	39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CS		39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CP	2019	39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CS		39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CS		39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CP	2018	39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CS		39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CP	2019	39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
	CS		39.611.422	<<	39.611.422	<<	39.611.422	<<	<<	39.611.422
1.5 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	RS		4.668		4.668	<<	4.668			4.668
	CP	2017	583.634	<<	583.634	<<	583.634	<<	<<	583.634
	CS		588.302	<<	588.302	<<	588.302	<<	<<	588.302
	CP	2018	583.141	<<	583.141	<<	583.141	<<	<<	583.141
	CS		583.141	<<	583.141	<<	583.141	<<	<<	583.141
	CP	2019	583.463	<<	583.463	<<	583.463	<<	<<	583.463
	CS		583.463	<<	583.463	<<	583.463	<<	<<	583.463
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	510.688	<<	510.688	<<	510.688	<<	<<	510.688
	CS		510.688	<<	510.688	<<	510.688	<<	<<	510.688
	CP	2018	510.599	<<	510.599	<<	510.599	<<	<<	510.599
	CS		510.599	<<	510.599	<<	510.599	<<	<<	510.599
	CP	2019	510.517	<<	510.517	<<	510.517	<<	<<	510.517
	CS		510.517	<<	510.517	<<	510.517	<<	<<	510.517
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	510.688	<<	510.688	<<	510.688	<<	<<	510.688
	CS		510.688	<<	510.688	<<	510.688	<<	<<	510.688
	CP	2018	510.599	<<	510.599	<<	510.599	<<	<<	510.599
	CS		510.599	<<	510.599	<<	510.599	<<	<<	510.599
	CP	2019	510.517	<<	510.517	<<	510.517	<<	<<	510.517
	CS		510.517	<<	510.517	<<	510.517	<<	<<	510.517

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	RS		4.668		4.668	<<	4.668			4.668
	CP	2017	72.946	<<	72.946	<<	72.946	<<	<<	72.946
	CS		77.614	<<	77.614	<<	77.614	<<	<<	77.614
	CP	2018	72.542	<<	72.542	<<	72.542	<<	<<	72.542
	CS		72.542	<<	72.542	<<	72.542	<<	<<	72.542
	CP	2019	72.946	<<	72.946	<<	72.946	<<	<<	72.946
	CS		72.946	<<	72.946	<<	72.946	<<	<<	72.946
Spese correnti	RS		51		51	<<	51			51
	CP	2017	56.967	<<	56.967	<<	56.967	<<	<<	56.967
	CS		57.018	<<	57.018	<<	57.018	<<	<<	57.018
	CP	2018	56.563	<<	56.563	<<	56.563	<<	<<	56.563
	CS		56.563	<<	56.563	<<	56.563	<<	<<	56.563
	CP	2019	56.967	<<	56.967	<<	56.967	<<	<<	56.967
	CS		56.967	<<	56.967	<<	56.967	<<	<<	56.967
Spese in conto capitale	RS		4.617		4.617	<<	4.617			4.617
	CP	2017	15.979	<<	15.979	<<	15.979	<<	<<	15.979
	CS		20.596	<<	20.596	<<	20.596	<<	<<	20.596
	CP	2018	15.979	<<	15.979	<<	15.979	<<	<<	15.979
	CS		15.979	<<	15.979	<<	15.979	<<	<<	15.979
	CP	2019	15.979	<<	15.979	<<	15.979	<<	<<	15.979
	CS		15.979	<<	15.979	<<	15.979	<<	<<	15.979

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Regolazione dei mercati (12)	RS		30.842.515		30.842.515	<<	30.842.515			30.842.515
	CP	2017	15.638.394	<<	15.638.394	<<	15.638.394	<<	<<	15.638.394
	CS		35.736.106	<<	35.736.106	<<	35.736.106	<<	<<	35.736.106
	CP	2018	15.485.813	<<	15.485.813	<<	15.485.813	<<	<<	15.485.813
	CS		15.476.626	<<	15.476.626	<<	15.476.626	<<	<<	15.476.626
	CP	2019	13.668.593	<<	13.668.593	<<	13.668.593	<<	<<	13.668.593
	CS		13.659.406	<<	13.659.406	<<	13.659.406	<<	<<	13.659.406
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	RS		30.842.515		30.842.515	<<	30.842.515			30.842.515
	CP	2017	15.638.394	<<	15.638.394	<<	15.638.394	<<	<<	15.638.394
	CS		35.736.106	<<	35.736.106	<<	35.736.106	<<	<<	35.736.106
	CP	2018	15.485.813	<<	15.485.813	<<	15.485.813	<<	<<	15.485.813
	CS		15.476.626	<<	15.476.626	<<	15.476.626	<<	<<	15.476.626
	CP	2019	13.668.593	<<	13.668.593	<<	13.668.593	<<	<<	13.668.593
	CS		13.659.406	<<	13.659.406	<<	13.659.406	<<	<<	13.659.406
Spese di personale per il programma	RS		24.000		24.000	<<	24.000			24.000
	CP	2017	7.858.815	<<	7.858.815	<<	7.858.815	<<	<<	7.858.815
	CS		7.882.815	<<	7.882.815	<<	7.882.815	<<	<<	7.882.815
	CP	2018	7.816.690	<<	7.816.690	<<	7.816.690	<<	<<	7.816.690
	CS		7.816.690	<<	7.816.690	<<	7.816.690	<<	<<	7.816.690
	CP	2019	7.742.044	<<	7.742.044	<<	7.742.044	<<	<<	7.742.044
	CS		7.742.044	<<	7.742.044	<<	7.742.044	<<	<<	7.742.044
Spese correnti	RS		24.000		24.000	<<	24.000			24.000
	CP	2017	7.858.815	<<	7.858.815	<<	7.858.815	<<	<<	7.858.815
	CS		7.882.815	<<	7.882.815	<<	7.882.815	<<	<<	7.882.815
	CP	2018	7.816.690	<<	7.816.690	<<	7.816.690	<<	<<	7.816.690
	CS		7.816.690	<<	7.816.690	<<	7.816.690	<<	<<	7.816.690
	CP	2019	7.742.044	<<	7.742.044	<<	7.742.044	<<	<<	7.742.044
	CS		7.742.044	<<	7.742.044	<<	7.742.044	<<	<<	7.742.044

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/15

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	RS		30.587.769		30.587.769	<<	30.587.769			30.587.769
	CP	2017	2.014.725	<<	2.014.725	<<	2.014.725	<<	<<	2.014.725
	CS		22.097.624	<<	22.097.624	<<	22.097.624	<<	<<	22.097.624
	CP	2018	2.000.584	<<	2.000.584	<<	2.000.584	<<	<<	2.000.584
	CS		2.000.584	<<	2.000.584	<<	2.000.584	<<	<<	2.000.584
	CP	2019	827.483	<<	827.483	<<	827.483	<<	<<	827.483
	CS		827.483	<<	827.483	<<	827.483	<<	<<	827.483
Spese correnti	RS		30.545.683		30.545.683	<<	30.545.683			30.545.683
	CP	2017	1.960.639	<<	1.960.639	<<	1.960.639	<<	<<	1.960.639
	CS		22.043.538	<<	22.043.538	<<	22.043.538	<<	<<	22.043.538
	CP	2018	1.969.094	<<	1.969.094	<<	1.969.094	<<	<<	1.969.094
	CS		1.969.094	<<	1.969.094	<<	1.969.094	<<	<<	1.969.094
	CP	2019	795.993	<<	795.993	<<	795.993	<<	<<	795.993
	CS		795.993	<<	795.993	<<	795.993	<<	<<	795.993
Spese in conto capitale	RS		42.086		42.086	<<	42.086			42.086
	CP	2017	54.086	<<	54.086	<<	54.086	<<	<<	54.086
	CS		54.086	<<	54.086	<<	54.086	<<	<<	54.086
	CP	2018	31.490	<<	31.490	<<	31.490	<<	<<	31.490
	CS		31.490	<<	31.490	<<	31.490	<<	<<	31.490
	CP	2019	31.490	<<	31.490	<<	31.490	<<	<<	31.490
	CS		31.490	<<	31.490	<<	31.490	<<	<<	31.490
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	RS		230.746		230.746	<<	230.746			230.746
	CP	2017	5.764.854	<<	5.764.854	<<	5.764.854	<<	<<	5.764.854
	CS		5.755.667	<<	5.755.667	<<	5.755.667	<<	<<	5.755.667
	CP	2018	5.668.539	<<	5.668.539	<<	5.668.539	<<	<<	5.668.539
	CS		5.659.352	<<	5.659.352	<<	5.659.352	<<	<<	5.659.352
	CP	2019	5.099.066	<<	5.099.066	<<	5.099.066	<<	<<	5.099.066
	CS		5.089.879	<<	5.089.879	<<	5.089.879	<<	<<	5.089.879

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/16

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		208.084		208.084	<<	208.084			208.084
	CP	2017	5.717.851	<<	5.717.851	<<	5.717.851	<<	<<	5.717.851
	CS		5.708.664	<<	5.708.664	<<	5.708.664	<<	<<	5.708.664
	CP	2018	5.651.586	<<	5.651.586	<<	5.651.586	<<	<<	5.651.586
	CS		5.642.399	<<	5.642.399	<<	5.642.399	<<	<<	5.642.399
	CP	2019	5.082.113	<<	5.082.113	<<	5.082.113	<<	<<	5.082.113
	CS		5.072.926	<<	5.072.926	<<	5.072.926	<<	<<	5.072.926
Spese in conto capitale	RS		22.662		22.662	<<	22.662			22.662
	CP	2017	47.003	<<	47.003	<<	47.003	<<	<<	47.003
	CS		47.003	<<	47.003	<<	47.003	<<	<<	47.003
	CP	2018	16.953	<<	16.953	<<	16.953	<<	<<	16.953
	CS		16.953	<<	16.953	<<	16.953	<<	<<	16.953
	CP	2019	16.953	<<	16.953	<<	16.953	<<	<<	16.953
	CS		16.953	<<	16.953	<<	16.953	<<	<<	16.953

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 030/701/17

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	RS		84.626.278		84.626.278	<<	84.626.278			84.626.278
	CP	2017	270.084.407	<<	270.084.407	500.000	270.584.407	1.000.000	1.000.000	271.584.407
	CS		270.470.882	<<	270.470.882	500.000	270.970.882	1.000.000	1.000.000	271.970.882
	CP	2018	118.868.743	<<	118.868.743	1.500.000	120.368.743	<<	<<	120.368.743
	CS		118.868.743	<<	118.868.743	1.500.000	120.368.743	<<	<<	120.368.743
	CP	2019	119.135.468	<<	119.135.468	1.500.000	120.635.468	<<	<<	120.635.468
	CS		118.188.256	<<	118.188.256	1.500.000	119.688.256	<<	<<	119.688.256
3.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	RS		192.538		192.538	<<	192.538			192.538
	CP	2017	6.376.409	<<	6.376.409	<<	6.376.409	<<	<<	6.376.409
	CS		6.627.470	<<	6.627.470	<<	6.627.470	<<	<<	6.627.470
	CP	2018	6.055.658	<<	6.055.658	<<	6.055.658	<<	<<	6.055.658
	CS		6.055.658	<<	6.055.658	<<	6.055.658	<<	<<	6.055.658
	CP	2019	5.978.800	<<	5.978.800	<<	5.978.800	<<	<<	5.978.800
	CS		5.978.800	<<	5.978.800	<<	5.978.800	<<	<<	5.978.800
Spese di personale per il programma	RS		16.000		16.000	<<	16.000			16.000
	CP	2017	5.428.650	<<	5.428.650	<<	5.428.650	<<	<<	5.428.650
	CS		5.444.650	<<	5.444.650	<<	5.444.650	<<	<<	5.444.650
	CP	2018	5.293.801	<<	5.293.801	<<	5.293.801	<<	<<	5.293.801
	CS		5.293.801	<<	5.293.801	<<	5.293.801	<<	<<	5.293.801
	CP	2019	5.209.856	<<	5.209.856	<<	5.209.856	<<	<<	5.209.856
	CS		5.209.856	<<	5.209.856	<<	5.209.856	<<	<<	5.209.856
Spese correnti	RS		16.000		16.000	<<	16.000			16.000
	CP	2017	5.428.650	<<	5.428.650	<<	5.428.650	<<	<<	5.428.650
	CS		5.444.650	<<	5.444.650	<<	5.444.650	<<	<<	5.444.650
	CP	2018	5.293.801	<<	5.293.801	<<	5.293.801	<<	<<	5.293.801
	CS		5.293.801	<<	5.293.801	<<	5.293.801	<<	<<	5.293.801
	CP	2019	5.209.856	<<	5.209.856	<<	5.209.856	<<	<<	5.209.856
	CS		5.209.856	<<	5.209.856	<<	5.209.856	<<	<<	5.209.856

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi	RS		176.538		176.538	<<	176.538			176.538
	CP	2017	947.759	<<	947.759	<<	947.759	<<	<<	947.759
	CS		1.182.820	<<	1.182.820	<<	1.182.820	<<	<<	1.182.820
	CP	2018	761.857	<<	761.857	<<	761.857	<<	<<	761.857
	CS		761.857	<<	761.857	<<	761.857	<<	<<	761.857
	CP	2019	768.944	<<	768.944	<<	768.944	<<	<<	768.944
	CS		768.944	<<	768.944	<<	768.944	<<	<<	768.944
Spese correnti	RS		114.930		114.930	<<	114.930			114.930
	CP	2017	823.073	<<	823.073	<<	823.073	<<	<<	823.073
	CS		1.058.134	<<	1.058.134	<<	1.058.134	<<	<<	1.058.134
	CP	2018	725.986	<<	725.986	<<	725.986	<<	<<	725.986
	CS		725.986	<<	725.986	<<	725.986	<<	<<	725.986
	CP	2019	733.073	<<	733.073	<<	733.073	<<	<<	733.073
	CS		733.073	<<	733.073	<<	733.073	<<	<<	733.073
Spese in conto capitale	RS		61.608		61.608	<<	61.608			61.608
	CP	2017	124.686	<<	124.686	<<	124.686	<<	<<	124.686
	CS		124.686	<<	124.686	<<	124.686	<<	<<	124.686
	CP	2018	35.871	<<	35.871	<<	35.871	<<	<<	35.871
	CS		35.871	<<	35.871	<<	35.871	<<	<<	35.871
	CP	2019	35.871	<<	35.871	<<	35.871	<<	<<	35.871
	CS		35.871	<<	35.871	<<	35.871	<<	<<	35.871

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/19

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2 ***Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)***	RS		84.433.740		84.433.740	<<	84.433.740			84.433.740
	CP	2017	263.707.998	<<	263.707.998	500.000	264.207.998	1.000.000	1.000.000	265.207.998
	CS		263.843.412	<<	263.843.412	500.000	264.343.412	1.000.000	1.000.000	265.343.412
	CP	2018	112.813.085	<<	112.813.085	1.500.000	114.313.085	<<	<<	114.313.085
	CS		112.813.085	<<	112.813.085	1.500.000	114.313.085	<<	<<	114.313.085
	CP	2019	113.156.668	<<	113.156.668	1.500.000	114.656.668	<<	<<	114.656.668
	CS		112.209.456	<<	112.209.456	1.500.000	113.709.456	<<	<<	113.709.456
Spese di personale per il programma	RS		11.000		11.000	<<	11.000			11.000
	CP	2017	3.940.587	<<	3.940.587	<<	3.940.587	<<	<<	3.940.587
	CS		3.951.587	<<	3.951.587	<<	3.951.587	<<	<<	3.951.587
	CP	2018	3.916.917	<<	3.916.917	<<	3.916.917	<<	<<	3.916.917
	CS		3.916.917	<<	3.916.917	<<	3.916.917	<<	<<	3.916.917
	CP	2019	3.853.094	<<	3.853.094	<<	3.853.094	<<	<<	3.853.094
	CS		3.853.094	<<	3.853.094	<<	3.853.094	<<	<<	3.853.094
Spese correnti	RS		11.000		11.000	<<	11.000			11.000
	CP	2017	3.940.587	<<	3.940.587	<<	3.940.587	<<	<<	3.940.587
	CS		3.951.587	<<	3.951.587	<<	3.951.587	<<	<<	3.951.587
	CP	2018	3.916.917	<<	3.916.917	<<	3.916.917	<<	<<	3.916.917
	CS		3.916.917	<<	3.916.917	<<	3.916.917	<<	<<	3.916.917
	CP	2019	3.853.094	<<	3.853.094	<<	3.853.094	<<	<<	3.853.094
	CS		3.853.094	<<	3.853.094	<<	3.853.094	<<	<<	3.853.094
Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	RS		21.293.158		21.293.158	<<	21.293.158			21.293.158
	CP	2017	18.799.197	<<	18.799.197	500.000	19.299.197	<<	<<	19.299.197
	CS		18.923.611	<<	18.923.611	500.000	19.423.611	<<	<<	19.423.611
	CP	2018	17.700.047	<<	17.700.047	1.500.000	19.200.047	<<	<<	19.200.047
	CS		17.700.047	<<	17.700.047	1.500.000	19.200.047	<<	<<	19.200.047
	CP	2019	17.745.942	<<	17.745.942	1.500.000	19.245.942	<<	<<	19.245.942
	CS		16.798.730	<<	16.798.730	1.500.000	18.298.730	<<	<<	18.298.730

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		353.325		353.325	<<	353.325			353.325
	CP	2017	7.641.404	<<	7.641.404	500.000	8.141.404	<<	<<	8.141.404
	CS		7.765.818	<<	7.765.818	500.000	8.265.818	<<	<<	8.265.818
	CP	2018	6.570.348	<<	6.570.348	1.500.000	8.070.348	<<	<<	8.070.348
	CS		6.570.348	<<	6.570.348	1.500.000	8.070.348	<<	<<	8.070.348
	CP	2019	6.616.243	<<	6.616.243	1.500.000	8.116.243	<<	<<	8.116.243
	CS		5.669.031	<<	5.669.031	1.500.000	7.169.031	<<	<<	7.169.031
Spese in conto capitale	RS		20.939.833		20.939.833	<<	20.939.833			20.939.833
	CP	2017	11.157.793	<<	11.157.793	<<	11.157.793	<<	<<	11.157.793
	CS		11.157.793	<<	11.157.793	<<	11.157.793	<<	<<	11.157.793
	CP	2018	11.129.699	<<	11.129.699	<<	11.129.699	<<	<<	11.129.699
	CS		11.129.699	<<	11.129.699	<<	11.129.699	<<	<<	11.129.699
	CP	2019	11.129.699	<<	11.129.699	<<	11.129.699	<<	<<	11.129.699
	CS		11.129.699	<<	11.129.699	<<	11.129.699	<<	<<	11.129.699
Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	RS		8.129.582		8.129.582	<<	8.129.582			8.129.582
	CP	2017	91.968.214	<<	91.968.214	<<	91.968.214	<<	<<	91.968.214
	CS		91.968.214	<<	91.968.214	<<	91.968.214	<<	<<	91.968.214
	CP	2018	91.196.121	<<	91.196.121	<<	91.196.121	<<	<<	91.196.121
	CS		91.196.121	<<	91.196.121	<<	91.196.121	<<	<<	91.196.121
	CP	2019	91.557.632	<<	91.557.632	<<	91.557.632	<<	<<	91.557.632
	CS		91.557.632	<<	91.557.632	<<	91.557.632	<<	<<	91.557.632
Spese correnti	RS		8.093.467		8.093.467	<<	8.093.467			8.093.467
	CP	2017	91.916.607	<<	91.916.607	<<	91.916.607	<<	<<	91.916.607
	CS		91.916.607	<<	91.916.607	<<	91.916.607	<<	<<	91.916.607
	CP	2018	91.174.221	<<	91.174.221	<<	91.174.221	<<	<<	91.174.221
	CS		91.174.221	<<	91.174.221	<<	91.174.221	<<	<<	91.174.221
	CP	2019	91.535.732	<<	91.535.732	<<	91.535.732	<<	<<	91.535.732
	CS		91.535.732	<<	91.535.732	<<	91.535.732	<<	<<	91.535.732

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/21

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		36.115		36.115	<<	36.115			36.115
	CP	2017	51.607	<<	51.607	<<	51.607	<<	<<	51.607
	CS		51.607	<<	51.607	<<	51.607	<<	<<	51.607
	CP	2018	21.900	<<	21.900	<<	21.900	<<	<<	21.900
	CS		21.900	<<	21.900	<<	21.900	<<	<<	21.900
	CP	2019	21.900	<<	21.900	<<	21.900	<<	<<	21.900
	CS		21.900	<<	21.900	<<	21.900	<<	<<	21.900
Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	RS		55.000.000		55.000.000	<<	55.000.000			55.000.000
	CP	2017	149.000.000	<<	149.000.000	<<	149.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000.000
	CS		149.000.000	<<	149.000.000	<<	149.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		5.000.000		5.000.000	<<	5.000.000			5.000.000
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		50.000.000		50.000.000	<<	50.000.000			50.000.000
	CP	2017	149.000.000	<<	149.000.000	<<	149.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000.000
	CS		149.000.000	<<	149.000.000	<<	149.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 030/701/22

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	RS		462.775.410		462.775.410	<<	462.775.410			462.775.410
	CP	2017	226.192.520	<<	226.192.520	<<	226.192.520	<<	<<	226.192.520
	CS		436.772.643	<<	436.772.643	<<	436.772.643	<<	<<	436.772.643
	CP	2018	223.936.797	<<	223.936.797	<<	223.936.797	<<	<<	223.936.797
	CS		223.926.797	<<	223.926.797	<<	223.926.797	<<	<<	223.926.797
	CP	2019	225.050.678	<<	225.050.678	<<	225.050.678	<<	<<	225.050.678
	CS		225.040.406	<<	225.040.406	<<	225.040.406	<<	<<	225.040.406
4.1 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	RS		60.186.566		60.186.566	<<	60.186.566			60.186.566
	CP	2017	48.648.956	<<	48.648.956	<<	48.648.956	<<	<<	48.648.956
	CS		48.828.958	<<	48.828.958	<<	48.828.958	<<	<<	48.828.958
	CP	2018	48.620.676	<<	48.620.676	<<	48.620.676	<<	<<	48.620.676
	CS		48.620.676	<<	48.620.676	<<	48.620.676	<<	<<	48.620.676
	CP	2019	48.622.693	<<	48.622.693	<<	48.622.693	<<	<<	48.622.693
	CS		48.622.693	<<	48.622.693	<<	48.622.693	<<	<<	48.622.693
Spese di personale per il programma	RS		8.000		8.000	<<	8.000			8.000
	CP	2017	3.096.720	<<	3.096.720	<<	3.096.720	<<	<<	3.096.720
	CS		3.104.720	<<	3.104.720	<<	3.104.720	<<	<<	3.104.720
	CP	2018	3.093.265	<<	3.093.265	<<	3.093.265	<<	<<	3.093.265
	CS		3.093.265	<<	3.093.265	<<	3.093.265	<<	<<	3.093.265
	CP	2019	3.090.087	<<	3.090.087	<<	3.090.087	<<	<<	3.090.087
	CS		3.090.087	<<	3.090.087	<<	3.090.087	<<	<<	3.090.087
Spese correnti	RS		8.000		8.000	<<	8.000			8.000
	CP	2017	3.096.720	<<	3.096.720	<<	3.096.720	<<	<<	3.096.720
	CS		3.104.720	<<	3.104.720	<<	3.104.720	<<	<<	3.104.720
	CP	2018	3.093.265	<<	3.093.265	<<	3.093.265	<<	<<	3.093.265
	CS		3.093.265	<<	3.093.265	<<	3.093.265	<<	<<	3.093.265
	CP	2019	3.090.087	<<	3.090.087	<<	3.090.087	<<	<<	3.090.087
	CS		3.090.087	<<	3.090.087	<<	3.090.087	<<	<<	3.090.087

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 030/701/23

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	RS		60.178.566		60.178.566	<<	60.178.566			60.178.566
	CP	2017	45.552.236	<<	45.552.236	<<	45.552.236	<<	<<	45.552.236
	CS		45.724.238	<<	45.724.238	<<	45.724.238	<<	<<	45.724.238
	CP	2018	45.527.411	<<	45.527.411	<<	45.527.411	<<	<<	45.527.411
	CS		45.527.411	<<	45.527.411	<<	45.527.411	<<	<<	45.527.411
	CP	2019	45.532.606	<<	45.532.606	<<	45.532.606	<<	<<	45.532.606
	CS		45.532.606	<<	45.532.606	<<	45.532.606	<<	<<	45.532.606
Spese correnti	RS		60.135.943		60.135.943	<<	60.135.943			60.135.943
	CP	2017	45.454.005	<<	45.454.005	<<	45.454.005	<<	<<	45.454.005
	CS		45.592.518	<<	45.592.518	<<	45.592.518	<<	<<	45.592.518
	CP	2018	45.445.632	<<	45.445.632	<<	45.445.632	<<	<<	45.445.632
	CS		45.445.632	<<	45.445.632	<<	45.445.632	<<	<<	45.445.632
	CP	2019	45.448.556	<<	45.448.556	<<	45.448.556	<<	<<	45.448.556
	CS		45.448.556	<<	45.448.556	<<	45.448.556	<<	<<	45.448.556
Spese in conto capitale	RS		42.623		42.623	<<	42.623			42.623
	CP	2017	98.231	<<	98.231	<<	98.231	<<	<<	98.231
	CS		131.720	<<	131.720	<<	131.720	<<	<<	131.720
	CP	2018	81.779	<<	81.779	<<	81.779	<<	<<	81.779
	CS		81.779	<<	81.779	<<	81.779	<<	<<	81.779
	CP	2019	84.050	<<	84.050	<<	84.050	<<	<<	84.050
	CS		84.050	<<	84.050	<<	84.050	<<	<<	84.050

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/24

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4.2 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	RS		386.244.998		386.244.998	<<	386.244.998			386.244.998
	CP	2017	163.071.427	<<	163.071.427	<<	163.071.427	<<	<<	163.071.427
	CS		373.305.473	<<	373.305.473	<<	373.305.473	<<	<<	373.305.473
	CP	2018	160.863.848	<<	160.863.848	<<	160.863.848	<<	<<	160.863.848
	CS		160.863.848	<<	160.863.848	<<	160.863.848	<<	<<	160.863.848
	CP	2019	161.976.917	<<	161.976.917	<<	161.976.917	<<	<<	161.976.917
	CS		161.976.645	<<	161.976.645	<<	161.976.645	<<	<<	161.976.645
Spese di personale per il programma	RS		9.000		9.000	<<	9.000			9.000
	CP	2017	3.128.826	<<	3.128.826	<<	3.128.826	<<	<<	3.128.826
	CS		3.137.826	<<	3.137.826	<<	3.137.826	<<	<<	3.137.826
	CP	2018	3.126.021	<<	3.126.021	<<	3.126.021	<<	<<	3.126.021
	CS		3.126.021	<<	3.126.021	<<	3.126.021	<<	<<	3.126.021
	CP	2019	3.123.439	<<	3.123.439	<<	3.123.439	<<	<<	3.123.439
	CS		3.123.439	<<	3.123.439	<<	3.123.439	<<	<<	3.123.439
Spese correnti	RS		9.000		9.000	<<	9.000			9.000
	CP	2017	3.128.826	<<	3.128.826	<<	3.128.826	<<	<<	3.128.826
	CS		3.137.826	<<	3.137.826	<<	3.137.826	<<	<<	3.137.826
	CP	2018	3.126.021	<<	3.126.021	<<	3.126.021	<<	<<	3.126.021
	CS		3.126.021	<<	3.126.021	<<	3.126.021	<<	<<	3.126.021
	CP	2019	3.123.439	<<	3.123.439	<<	3.123.439	<<	<<	3.123.439
	CS		3.123.439	<<	3.123.439	<<	3.123.439	<<	<<	3.123.439
Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.	RS		386.235.998		386.235.998	<<	386.235.998			386.235.998
	CP	2017	16.417.539	<<	16.417.539	<<	16.417.539	<<	<<	16.417.539
	CS		226.642.585	<<	226.642.585	<<	226.642.585	<<	<<	226.642.585
	CP	2018	16.390.800	<<	16.390.800	<<	16.390.800	<<	<<	16.390.800
	CS		16.390.800	<<	16.390.800	<<	16.390.800	<<	<<	16.390.800
	CP	2019	16.397.625	<<	16.397.625	<<	16.397.625	<<	<<	16.397.625
	CS		16.397.353	<<	16.397.353	<<	16.397.353	<<	<<	16.397.353

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/25

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		281.102.281		281.102.281	<<	281.102.281			281.102.281
	CP	2017	16.387.458	<<	16.387.458	<<	16.387.458	<<	<<	16.387.458
	CS		176.596.493	<<	176.596.493	<<	176.596.493	<<	<<	176.596.493
	CP	2018	16.375.262	<<	16.375.262	<<	16.375.262	<<	<<	16.375.262
	CS		16.375.262	<<	16.375.262	<<	16.375.262	<<	<<	16.375.262
	CP	2019	16.381.635	<<	16.381.635	<<	16.381.635	<<	<<	16.381.635
	CS		16.381.635	<<	16.381.635	<<	16.381.635	<<	<<	16.381.635
Spese in conto capitale	RS		105.133.717		105.133.717	<<	105.133.717			105.133.717
	CP	2017	30.081	<<	30.081	<<	30.081	<<	<<	30.081
	CS		50.046.092	<<	50.046.092	<<	50.046.092	<<	<<	50.046.092
	CP	2018	15.538	<<	15.538	<<	15.538	<<	<<	15.538
	CS		15.538	<<	15.538	<<	15.538	<<	<<	15.538
	CP	2019	15.990	<<	15.990	<<	15.990	<<	<<	15.990
	CS		15.718	<<	15.718	<<	15.718	<<	<<	15.718
Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	143.525.062	<<	143.525.062	<<	143.525.062	<<	<<	143.525.062
	CS		143.525.062	<<	143.525.062	<<	143.525.062	<<	<<	143.525.062
	CP	2018	141.347.027	<<	141.347.027	<<	141.347.027	<<	<<	141.347.027
	CS		141.347.027	<<	141.347.027	<<	141.347.027	<<	<<	141.347.027
	CP	2019	142.455.853	<<	142.455.853	<<	142.455.853	<<	<<	142.455.853
	CS		142.455.853	<<	142.455.853	<<	142.455.853	<<	<<	142.455.853
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	143.525.062	<<	143.525.062	<<	143.525.062	<<	<<	143.525.062
	CS		143.525.062	<<	143.525.062	<<	143.525.062	<<	<<	143.525.062
	CP	2018	141.347.027	<<	141.347.027	<<	141.347.027	<<	<<	141.347.027
	CS		141.347.027	<<	141.347.027	<<	141.347.027	<<	<<	141.347.027
	CP	2019	142.455.853	<<	142.455.853	<<	142.455.853	<<	<<	142.455.853
	CS		142.455.853	<<	142.455.853	<<	142.455.853	<<	<<	142.455.853

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/26

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	RS		16.343.846		16.343.846	<<	16.343.846			16.343.846
	CP	2017	14.472.137	<<	14.472.137	<<	14.472.137	<<	<<	14.472.137
	CS		14.638.212	<<	14.638.212	<<	14.638.212	<<	<<	14.638.212
	CP	2018	14.452.273	<<	14.452.273	<<	14.452.273	<<	<<	14.452.273
	CS		14.442.273	<<	14.442.273	<<	14.442.273	<<	<<	14.442.273
	CP	2019	14.451.068	<<	14.451.068	<<	14.451.068	<<	<<	14.451.068
	CS		14.441.068	<<	14.441.068	<<	14.441.068	<<	<<	14.441.068
Spese di personale per il programma	RS		19.000		19.000	<<	19.000			19.000
	CP	2017	3.561.424	<<	3.561.424	<<	3.561.424	<<	<<	3.561.424
	CS		3.580.424	<<	3.580.424	<<	3.580.424	<<	<<	3.580.424
	CP	2018	3.556.341	<<	3.556.341	<<	3.556.341	<<	<<	3.556.341
	CS		3.556.341	<<	3.556.341	<<	3.556.341	<<	<<	3.556.341
	CP	2019	3.551.666	<<	3.551.666	<<	3.551.666	<<	<<	3.551.666
	CS		3.551.666	<<	3.551.666	<<	3.551.666	<<	<<	3.551.666
Spese correnti	RS		19.000		19.000	<<	19.000			19.000
	CP	2017	3.561.424	<<	3.561.424	<<	3.561.424	<<	<<	3.561.424
	CS		3.580.424	<<	3.580.424	<<	3.580.424	<<	<<	3.580.424
	CP	2018	3.556.341	<<	3.556.341	<<	3.556.341	<<	<<	3.556.341
	CS		3.556.341	<<	3.556.341	<<	3.556.341	<<	<<	3.556.341
	CP	2019	3.551.666	<<	3.551.666	<<	3.551.666	<<	<<	3.551.666
	CS		3.551.666	<<	3.551.666	<<	3.551.666	<<	<<	3.551.666
Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	RS		16.324.846		16.324.846	<<	16.324.846			16.324.846
	CP	2017	10.910.713	<<	10.910.713	<<	10.910.713	<<	<<	10.910.713
	CS		11.057.788	<<	11.057.788	<<	11.057.788	<<	<<	11.057.788
	CP	2018	10.895.932	<<	10.895.932	<<	10.895.932	<<	<<	10.895.932
	CS		10.885.932	<<	10.885.932	<<	10.885.932	<<	<<	10.885.932
	CP	2019	10.899.402	<<	10.899.402	<<	10.899.402	<<	<<	10.899.402
	CS		10.889.402	<<	10.889.402	<<	10.889.402	<<	<<	10.889.402

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/27

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		16.306.547		16.306.547	<<	16.306.547			16.306.547
	CP	2017	10.835.376	<<	10.835.376	<<	10.835.376	<<	<<	10.835.376
	CS		10.964.152	<<	10.964.152	<<	10.964.152	<<	<<	10.964.152
	CP	2018	10.834.488	<<	10.834.488	<<	10.834.488	<<	<<	10.834.488
	CS		10.824.488	<<	10.824.488	<<	10.824.488	<<	<<	10.824.488
	CP	2019	10.837.958	<<	10.837.958	<<	10.837.958	<<	<<	10.837.958
	CS		10.827.958	<<	10.827.958	<<	10.827.958	<<	<<	10.827.958
Spese in conto capitale	RS		18.299		18.299	<<	18.299			18.299
	CP	2017	75.337	<<	75.337	<<	75.337	<<	<<	75.337
	CS		93.636	<<	93.636	<<	93.636	<<	<<	93.636
	CP	2018	61.444	<<	61.444	<<	61.444	<<	<<	61.444
	CS		61.444	<<	61.444	<<	61.444	<<	<<	61.444
	CP	2019	61.444	<<	61.444	<<	61.444	<<	<<	61.444
	CS		61.444	<<	61.444	<<	61.444	<<	<<	61.444

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/28

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
5. Comunicazioni (15)	RS		114.582.965		114.582.965	<<	114.582.965			114.582.965
	CP	2017	132.629.338	<<	132.629.338	-67.871.017	64.758.321	<<	<<	64.758.321
	CS		187.775.189	<<	187.775.189	-67.871.017	119.904.172	<<	<<	119.904.172
	CP	2018	128.810.789	<<	128.810.789	-66.347.210	62.463.579	<<	<<	62.463.579
	CS		128.478.381	<<	128.478.381	-66.347.210	62.131.171	<<	<<	62.131.171
	CP	2019	127.428.684	<<	127.428.684	-66.312.178	61.116.506	<<	<<	61.116.506
	CS		127.721.929	<<	127.721.929	-66.628.590	61.093.339	<<	<<	61.093.339
5.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	RS		383.790		383.790	<<	383.790			383.790
	CP	2017	11.820.231	<<	11.820.231	<<	11.820.231	<<	<<	11.820.231
	CS		11.838.231	<<	11.838.231	<<	11.838.231	<<	<<	11.838.231
	CP	2018	10.843.807	<<	10.843.807	<<	10.843.807	<<	<<	10.843.807
	CS		10.843.807	<<	10.843.807	<<	10.843.807	<<	<<	10.843.807
	CP	2019	10.791.965	<<	10.791.965	<<	10.791.965	<<	<<	10.791.965
	CS		10.791.577	<<	10.791.577	<<	10.791.577	<<	<<	10.791.577
Spese di personale per il programma	RS		18.490		18.490	<<	18.490			18.490
	CP	2017	5.071.372	<<	5.071.372	<<	5.071.372	<<	<<	5.071.372
	CS		5.089.372	<<	5.089.372	<<	5.089.372	<<	<<	5.089.372
	CP	2018	5.063.913	<<	5.063.913	<<	5.063.913	<<	<<	5.063.913
	CS		5.063.913	<<	5.063.913	<<	5.063.913	<<	<<	5.063.913
	CP	2019	4.931.425	<<	4.931.425	<<	4.931.425	<<	<<	4.931.425
	CS		4.931.425	<<	4.931.425	<<	4.931.425	<<	<<	4.931.425
Spese correnti	RS		18.490		18.490	<<	18.490			18.490
	CP	2017	5.071.372	<<	5.071.372	<<	5.071.372	<<	<<	5.071.372
	CS		5.089.372	<<	5.089.372	<<	5.089.372	<<	<<	5.089.372
	CP	2018	5.063.913	<<	5.063.913	<<	5.063.913	<<	<<	5.063.913
	CS		5.063.913	<<	5.063.913	<<	5.063.913	<<	<<	5.063.913
	CP	2019	4.931.425	<<	4.931.425	<<	4.931.425	<<	<<	4.931.425
	CS		4.931.425	<<	4.931.425	<<	4.931.425	<<	<<	4.931.425

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 030/701/29

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	RS		365.300		365.300	<<	365.300			365.300
	CP	2017	6.748.859	<<	6.748.859	<<	6.748.859	<<	<<	6.748.859
	CS		6.748.859	<<	6.748.859	<<	6.748.859	<<	<<	6.748.859
	CP	2018	5.779.894	<<	5.779.894	<<	5.779.894	<<	<<	5.779.894
	CS		5.779.894	<<	5.779.894	<<	5.779.894	<<	<<	5.779.894
	CP	2019	5.860.540	<<	5.860.540	<<	5.860.540	<<	<<	5.860.540
	CS		5.860.152	<<	5.860.152	<<	5.860.152	<<	<<	5.860.152
Spese correnti	RS		322.669		322.669	<<	322.669			322.669
	CP	2017	5.736.629	<<	5.736.629	<<	5.736.629	<<	<<	5.736.629
	CS		5.736.629	<<	5.736.629	<<	5.736.629	<<	<<	5.736.629
	CP	2018	5.658.273	<<	5.658.273	<<	5.658.273	<<	<<	5.658.273
	CS		5.658.273	<<	5.658.273	<<	5.658.273	<<	<<	5.658.273
	CP	2019	5.738.919	<<	5.738.919	<<	5.738.919	<<	<<	5.738.919
	CS		5.738.531	<<	5.738.531	<<	5.738.531	<<	<<	5.738.531
Spese in conto capitale	RS		42.631		42.631	<<	42.631			42.631
	CP	2017	1.012.230	<<	1.012.230	<<	1.012.230	<<	<<	1.012.230
	CS		1.012.230	<<	1.012.230	<<	1.012.230	<<	<<	1.012.230
	CP	2018	121.621	<<	121.621	<<	121.621	<<	<<	121.621
	CS		121.621	<<	121.621	<<	121.621	<<	<<	121.621
	CP	2019	121.621	<<	121.621	<<	121.621	<<	<<	121.621
	CS		121.621	<<	121.621	<<	121.621	<<	<<	121.621

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 030/701/30

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	RS		112.133.342		112.133.342	<<	112.133.342			112.133.342
	CP	2017	80.836.007	<<	80.836.007	-67.871.017	12.964.990	<<	<<	12.964.990
	CS		135.694.632	<<	135.694.632	-67.871.017	67.823.615	<<	<<	67.823.615
	CP	2018	79.132.885	<<	79.132.885	-66.347.210	12.785.675	<<	<<	12.785.675
	CS		78.800.477	<<	78.800.477	-66.347.210	12.453.267	<<	<<	12.453.267
	CP	2019	79.117.028	<<	79.117.028	-66.312.178	12.804.850	<<	<<	12.804.850
	CS		79.410.661	<<	79.410.661	-66.628.590	12.782.071	<<	<<	12.782.071
Spese di personale per il programma	RS		25.000		25.000	<<	25.000			25.000
	CP	2017	6.993.598	<<	6.993.598	<<	6.993.598	<<	<<	6.993.598
	CS		7.018.598	<<	7.018.598	<<	7.018.598	<<	<<	7.018.598
	CP	2018	6.984.347	<<	6.984.347	<<	6.984.347	<<	<<	6.984.347
	CS		6.984.347	<<	6.984.347	<<	6.984.347	<<	<<	6.984.347
	CP	2019	6.975.835	<<	6.975.835	<<	6.975.835	<<	<<	6.975.835
	CS		6.975.835	<<	6.975.835	<<	6.975.835	<<	<<	6.975.835
Spese correnti	RS		25.000		25.000	<<	25.000			25.000
	CP	2017	6.993.598	<<	6.993.598	<<	6.993.598	<<	<<	6.993.598
	CS		7.018.598	<<	7.018.598	<<	7.018.598	<<	<<	7.018.598
	CP	2018	6.984.347	<<	6.984.347	<<	6.984.347	<<	<<	6.984.347
	CS		6.984.347	<<	6.984.347	<<	6.984.347	<<	<<	6.984.347
	CP	2019	6.975.835	<<	6.975.835	<<	6.975.835	<<	<<	6.975.835
	CS		6.975.835	<<	6.975.835	<<	6.975.835	<<	<<	6.975.835
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	RS		96.661.419		96.661.419	<<	96.661.419			96.661.419
	CP	2017	72.405.814	<<	72.405.814	-67.871.017	4.534.797	<<	<<	4.534.797
	CS		111.995.793	<<	111.995.793	-67.871.017	44.124.776	<<	<<	44.124.776
	CP	2018	70.767.391	<<	70.767.391	-66.347.210	4.420.181	<<	<<	4.420.181
	CS		70.434.983	<<	70.434.983	-66.347.210	4.087.773	<<	<<	4.087.773
	CP	2019	70.756.611	<<	70.756.611	-66.312.178	4.444.433	<<	<<	4.444.433
	CS		71.050.244	<<	71.050.244	-66.628.590	4.421.654	<<	<<	4.421.654

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/31

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		96.605.577		96.605.577	<<	96.605.577			96.605.577
	CP	2017	72.300.643	<<	72.300.643	-67.871.017	4.429.626	<<	<<	4.429.626
	CS		111.890.622	<<	111.890.622	-67.871.017	44.019.605	<<	<<	44.019.605
	CP	2018	70.757.833	<<	70.757.833	-66.347.210	4.410.623	<<	<<	4.410.623
	CS		70.425.425	<<	70.425.425	-66.347.210	4.078.215	<<	<<	4.078.215
	CP	2019	70.747.053	<<	70.747.053	-66.312.178	4.434.875	<<	<<	4.434.875
	CS		71.040.686	<<	71.040.686	-66.628.590	4.412.096	<<	<<	4.412.096
Spese in conto capitale	RS		55.842		55.842	<<	55.842			55.842
	CP	2017	105.171	<<	105.171	<<	105.171	<<	<<	105.171
	CS		105.171	<<	105.171	<<	105.171	<<	<<	105.171
	CP	2018	9.558	<<	9.558	<<	9.558	<<	<<	9.558
	CS		9.558	<<	9.558	<<	9.558	<<	<<	9.558
	CP	2019	9.558	<<	9.558	<<	9.558	<<	<<	9.558
	CS		9.558	<<	9.558	<<	9.558	<<	<<	9.558
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	RS		15.446.923		15.446.923	<<	15.446.923			15.446.923
	CP	2017	1.436.595	<<	1.436.595	<<	1.436.595	<<	<<	1.436.595
	CS		16.680.241	<<	16.680.241	<<	16.680.241	<<	<<	16.680.241
	CP	2018	1.381.147	<<	1.381.147	<<	1.381.147	<<	<<	1.381.147
	CS		1.381.147	<<	1.381.147	<<	1.381.147	<<	<<	1.381.147
	CP	2019	1.384.582	<<	1.384.582	<<	1.384.582	<<	<<	1.384.582
	CS		1.384.582	<<	1.384.582	<<	1.384.582	<<	<<	1.384.582
Spese correnti	RS		199.244		199.244	<<	199.244			199.244
	CP	2017	1.329.099	<<	1.329.099	<<	1.329.099	<<	<<	1.329.099
	CS		1.329.099	<<	1.329.099	<<	1.329.099	<<	<<	1.329.099
	CP	2018	1.358.840	<<	1.358.840	<<	1.358.840	<<	<<	1.358.840
	CS		1.358.840	<<	1.358.840	<<	1.358.840	<<	<<	1.358.840
	CP	2019	1.362.275	<<	1.362.275	<<	1.362.275	<<	<<	1.362.275
	CS		1.362.275	<<	1.362.275	<<	1.362.275	<<	<<	1.362.275

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/32

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		15.247.679		15.247.679	<<	15.247.679			15.247.679
	CP	2017	107.496	<<	107.496	<<	107.496	<<	<<	107.496
	CS		15.351.142	<<	15.351.142	<<	15.351.142	<<	<<	15.351.142
	CP	2018	22.307	<<	22.307	<<	22.307	<<	<<	22.307
	CS		22.307	<<	22.307	<<	22.307	<<	<<	22.307
	CP	2019	22.307	<<	22.307	<<	22.307	<<	<<	22.307
	CS		22.307	<<	22.307	<<	22.307	<<	<<	22.307
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	RS		2.065.833		2.065.833	<<	2.065.833			2.065.833
	CP	2017	39.973.100	<<	39.973.100	<<	39.973.100	<<	<<	39.973.100
	CS		40.242.326	<<	40.242.326	<<	40.242.326	<<	<<	40.242.326
	CP	2018	38.834.097	<<	38.834.097	<<	38.834.097	<<	<<	38.834.097
	CS		38.834.097	<<	38.834.097	<<	38.834.097	<<	<<	38.834.097
	CP	2019	37.519.691	<<	37.519.691	<<	37.519.691	<<	<<	37.519.691
	CS		37.519.691	<<	37.519.691	<<	37.519.691	<<	<<	37.519.691
Spese di personale per il programma	RS		123.000		123.000	<<	123.000			123.000
	CP	2017	33.835.991	<<	33.835.991	<<	33.835.991	<<	<<	33.835.991
	CS		33.958.991	<<	33.958.991	<<	33.958.991	<<	<<	33.958.991
	CP	2018	33.396.718	<<	33.396.718	<<	33.396.718	<<	<<	33.396.718
	CS		33.396.718	<<	33.396.718	<<	33.396.718	<<	<<	33.396.718
	CP	2019	32.414.334	<<	32.414.334	<<	32.414.334	<<	<<	32.414.334
	CS		32.414.334	<<	32.414.334	<<	32.414.334	<<	<<	32.414.334
Spese correnti	RS		123.000		123.000	<<	123.000			123.000
	CP	2017	33.835.991	<<	33.835.991	<<	33.835.991	<<	<<	33.835.991
	CS		33.958.991	<<	33.958.991	<<	33.958.991	<<	<<	33.958.991
	CP	2018	33.396.718	<<	33.396.718	<<	33.396.718	<<	<<	33.396.718
	CS		33.396.718	<<	33.396.718	<<	33.396.718	<<	<<	33.396.718
	CP	2019	32.414.334	<<	32.414.334	<<	32.414.334	<<	<<	32.414.334
	CS		32.414.334	<<	32.414.334	<<	32.414.334	<<	<<	32.414.334

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/33

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	RS		1.942.833		1.942.833	<<	1.942.833			1.942.833
	CP	2017	6.137.109	<<	6.137.109	<<	6.137.109	<<	<<	6.137.109
	CS		6.283.335	<<	6.283.335	<<	6.283.335	<<	<<	6.283.335
	CP	2018	5.437.379	<<	5.437.379	<<	5.437.379	<<	<<	5.437.379
	CS		5.437.379	<<	5.437.379	<<	5.437.379	<<	<<	5.437.379
	CP	2019	5.105.357	<<	5.105.357	<<	5.105.357	<<	<<	5.105.357
	CS		5.105.357	<<	5.105.357	<<	5.105.357	<<	<<	5.105.357
Spese correnti	RS		1.403.943		1.403.943	<<	1.403.943			1.403.943
	CP	2017	4.915.959	<<	4.915.959	<<	4.915.959	<<	<<	4.915.959
	CS		4.915.959	<<	4.915.959	<<	4.915.959	<<	<<	4.915.959
	CP	2018	4.555.486	<<	4.555.486	<<	4.555.486	<<	<<	4.555.486
	CS		4.555.486	<<	4.555.486	<<	4.555.486	<<	<<	4.555.486
	CP	2019	4.223.464	<<	4.223.464	<<	4.223.464	<<	<<	4.223.464
	CS		4.223.464	<<	4.223.464	<<	4.223.464	<<	<<	4.223.464
Spese in conto capitale	RS		538.890		538.890	<<	538.890			538.890
	CP	2017	1.221.150	<<	1.221.150	<<	1.221.150	<<	<<	1.221.150
	CS		1.367.376	<<	1.367.376	<<	1.367.376	<<	<<	1.367.376
	CP	2018	881.893	<<	881.893	<<	881.893	<<	<<	881.893
	CS		881.893	<<	881.893	<<	881.893	<<	<<	881.893
	CP	2019	881.893	<<	881.893	<<	881.893	<<	<<	881.893
	CS		881.893	<<	881.893	<<	881.893	<<	<<	881.893

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/34

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
6. Ricerca e innovazione (17)	RS		1.123.738		1.123.738	<<	1.123.738			1.123.738
	CP	2017	8.494.007	<<	8.494.007	<<	8.494.007	<<	<<	8.494.007
	CS		8.545.616	<<	8.545.616	<<	8.545.616	<<	<<	8.545.616
	CP	2018	8.409.577	<<	8.409.577	<<	8.409.577	<<	<<	8.409.577
	CS		8.409.577	<<	8.409.577	<<	8.409.577	<<	<<	8.409.577
	CP	2019	8.199.718	<<	8.199.718	<<	8.199.718	<<	<<	8.199.718
	CS		8.199.718	<<	8.199.718	<<	8.199.718	<<	<<	8.199.718
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)	RS		1.123.738		1.123.738	<<	1.123.738			1.123.738
	CP	2017	8.494.007	<<	8.494.007	<<	8.494.007	<<	<<	8.494.007
	CS		8.545.616	<<	8.545.616	<<	8.545.616	<<	<<	8.545.616
	CP	2018	8.409.577	<<	8.409.577	<<	8.409.577	<<	<<	8.409.577
	CS		8.409.577	<<	8.409.577	<<	8.409.577	<<	<<	8.409.577
	CP	2019	8.199.718	<<	8.199.718	<<	8.199.718	<<	<<	8.199.718
	CS		8.199.718	<<	8.199.718	<<	8.199.718	<<	<<	8.199.718
Spese di personale per il programma	RS		19.000		19.000	<<	19.000			19.000
	CP	2017	5.386.859	<<	5.386.859	<<	5.386.859	<<	<<	5.386.859
	CS		5.405.859	<<	5.405.859	<<	5.405.859	<<	<<	5.405.859
	CP	2018	5.325.364	<<	5.325.364	<<	5.325.364	<<	<<	5.325.364
	CS		5.325.364	<<	5.325.364	<<	5.325.364	<<	<<	5.325.364
	CP	2019	5.107.250	<<	5.107.250	<<	5.107.250	<<	<<	5.107.250
	CS		5.107.250	<<	5.107.250	<<	5.107.250	<<	<<	5.107.250
Spese correnti	RS		19.000		19.000	<<	19.000			19.000
	CP	2017	5.386.859	<<	5.386.859	<<	5.386.859	<<	<<	5.386.859
	CS		5.405.859	<<	5.405.859	<<	5.405.859	<<	<<	5.405.859
	CP	2018	5.325.364	<<	5.325.364	<<	5.325.364	<<	<<	5.325.364
	CS		5.325.364	<<	5.325.364	<<	5.325.364	<<	<<	5.325.364
	CP	2019	5.107.250	<<	5.107.250	<<	5.107.250	<<	<<	5.107.250
	CS		5.107.250	<<	5.107.250	<<	5.107.250	<<	<<	5.107.250

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/35

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	RS		1.104.738		1.104.738	<<	1.104.738			1.104.738
	CP	2017	3.107.148	<<	3.107.148	<<	3.107.148	<<	<<	3.107.148
	CS		3.139.757	<<	3.139.757	<<	3.139.757	<<	<<	3.139.757
	CP	2018	3.084.213	<<	3.084.213	<<	3.084.213	<<	<<	3.084.213
	CS		3.084.213	<<	3.084.213	<<	3.084.213	<<	<<	3.084.213
	CP	2019	3.092.468	<<	3.092.468	<<	3.092.468	<<	<<	3.092.468
	CS		3.092.468	<<	3.092.468	<<	3.092.468	<<	<<	3.092.468
Spese correnti	RS		368.127		368.127	<<	368.127			368.127
	CP	2017	1.089.443	<<	1.089.443	<<	1.089.443	<<	<<	1.089.443
	CS		1.089.443	<<	1.089.443	<<	1.089.443	<<	<<	1.089.443
	CP	2018	1.081.728	<<	1.081.728	<<	1.081.728	<<	<<	1.081.728
	CS		1.081.728	<<	1.081.728	<<	1.081.728	<<	<<	1.081.728
	CP	2019	1.088.878	<<	1.088.878	<<	1.088.878	<<	<<	1.088.878
	CS		1.088.878	<<	1.088.878	<<	1.088.878	<<	<<	1.088.878
Spese in conto capitale	RS		736.611		736.611	<<	736.611			736.611
	CP	2017	2.017.705	<<	2.017.705	<<	2.017.705	<<	<<	2.017.705
	CS		2.050.314	<<	2.050.314	<<	2.050.314	<<	<<	2.050.314
	CP	2018	2.002.485	<<	2.002.485	<<	2.002.485	<<	<<	2.002.485
	CS		2.002.485	<<	2.002.485	<<	2.002.485	<<	<<	2.002.485
	CP	2019	2.003.590	<<	2.003.590	<<	2.003.590	<<	<<	2.003.590
	CS		2.003.590	<<	2.003.590	<<	2.003.590	<<	<<	2.003.590

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/36

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		14.392.909		14.392.909	<<	14.392.909			14.392.909
	CP	2017	57.692.656	<<	57.692.656	<<	57.692.656	<<	<<	57.692.656
	CS		60.253.066	<<	60.253.066	<<	60.253.066	<<	<<	60.253.066
	CP	2018	94.006.195	<<	94.006.195	<<	94.006.195	<<	<<	94.006.195
	CS		94.010.117	<<	94.010.117	<<	94.010.117	<<	<<	94.010.117
	CP	2019	93.471.131	<<	93.471.131	<<	93.471.131	<<	<<	93.471.131
	CS		93.471.131	<<	93.471.131	<<	93.471.131	<<	<<	93.471.131
7.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		1.254.989		1.254.989	<<	1.254.989			1.254.989
	CP	2017	18.706.495	<<	18.706.495	<<	18.706.495	<<	<<	18.706.495
	CS		19.875.335	<<	19.875.335	<<	19.875.335	<<	<<	19.875.335
	CP	2018	18.667.700	<<	18.667.700	<<	18.667.700	<<	<<	18.667.700
	CS		18.667.700	<<	18.667.700	<<	18.667.700	<<	<<	18.667.700
	CP	2019	18.678.636	<<	18.678.636	<<	18.678.636	<<	<<	18.678.636
	CS		18.678.636	<<	18.678.636	<<	18.678.636	<<	<<	18.678.636
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	862.692	<<	862.692	<<	862.692	<<	<<	862.692
	CS		862.692	<<	862.692	<<	862.692	<<	<<	862.692
	CP	2018	862.649	<<	862.649	<<	862.649	<<	<<	862.649
	CS		862.649	<<	862.649	<<	862.649	<<	<<	862.649
	CP	2019	862.582	<<	862.582	<<	862.582	<<	<<	862.582
	CS		862.582	<<	862.582	<<	862.582	<<	<<	862.582
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	862.692	<<	862.692	<<	862.692	<<	<<	862.692
	CS		862.692	<<	862.692	<<	862.692	<<	<<	862.692
	CP	2018	862.649	<<	862.649	<<	862.649	<<	<<	862.649
	CS		862.649	<<	862.649	<<	862.649	<<	<<	862.649
	CP	2019	862.582	<<	862.582	<<	862.582	<<	<<	862.582
	CS		862.582	<<	862.582	<<	862.582	<<	<<	862.582

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/37

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		1.219.753		1.219.753	<<	1.219.753			1.219.753
	CP	2017	16.560.724	<<	16.560.724	<<	16.560.724	<<	<<	16.560.724
	CS		17.719.777	<<	17.719.777	<<	17.719.777	<<	<<	17.719.777
	CP	2018	16.522.566	<<	16.522.566	<<	16.522.566	<<	<<	16.522.566
	CS		16.522.566	<<	16.522.566	<<	16.522.566	<<	<<	16.522.566
	CP	2019	16.528.151	<<	16.528.151	<<	16.528.151	<<	<<	16.528.151
	CS		16.528.151	<<	16.528.151	<<	16.528.151	<<	<<	16.528.151
Spese correnti	RS		1.126.286		1.126.286	<<	1.126.286			1.126.286
	CP	2017	16.463.978	<<	16.463.978	<<	16.463.978	<<	<<	16.463.978
	CS		17.584.961	<<	17.584.961	<<	17.584.961	<<	<<	17.584.961
	CP	2018	16.441.327	<<	16.441.327	<<	16.441.327	<<	<<	16.441.327
	CS		16.441.327	<<	16.441.327	<<	16.441.327	<<	<<	16.441.327
	CP	2019	16.446.912	<<	16.446.912	<<	16.446.912	<<	<<	16.446.912
	CS		16.446.912	<<	16.446.912	<<	16.446.912	<<	<<	16.446.912
Spese in conto capitale	RS		93.467		93.467	<<	93.467			93.467
	CP	2017	96.746	<<	96.746	<<	96.746	<<	<<	96.746
	CS		134.816	<<	134.816	<<	134.816	<<	<<	134.816
	CP	2018	81.239	<<	81.239	<<	81.239	<<	<<	81.239
	CS		81.239	<<	81.239	<<	81.239	<<	<<	81.239
	CP	2019	81.239	<<	81.239	<<	81.239	<<	<<	81.239
	CS		81.239	<<	81.239	<<	81.239	<<	<<	81.239
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		35.236		35.236	<<	35.236			35.236
	CP	2017	1.283.079	<<	1.283.079	<<	1.283.079	<<	<<	1.283.079
	CS		1.292.866	<<	1.292.866	<<	1.292.866	<<	<<	1.292.866
	CP	2018	1.282.485	<<	1.282.485	<<	1.282.485	<<	<<	1.282.485
	CS		1.282.485	<<	1.282.485	<<	1.282.485	<<	<<	1.282.485
	CP	2019	1.287.903	<<	1.287.903	<<	1.287.903	<<	<<	1.287.903
	CS		1.287.903	<<	1.287.903	<<	1.287.903	<<	<<	1.287.903

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/38

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		35.236		35.236	<<	35.236			35.236
	CP	2017	1.283.079	<<	1.283.079	<<	1.283.079	<<	<<	1.283.079
	CS		1.292.866	<<	1.292.866	<<	1.292.866	<<	<<	1.292.866
	CP	2018	1.282.485	<<	1.282.485	<<	1.282.485	<<	<<	1.282.485
	CS		1.282.485	<<	1.282.485	<<	1.282.485	<<	<<	1.282.485
	CP	2019	1.287.903	<<	1.287.903	<<	1.287.903	<<	<<	1.287.903
	CS		1.287.903	<<	1.287.903	<<	1.287.903	<<	<<	1.287.903
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS		13.137.920		13.137.920	<<	13.137.920			13.137.920
	CP	2017	38.986.161	<<	38.986.161	<<	38.986.161	<<	<<	38.986.161
	CS		40.377.731	<<	40.377.731	<<	40.377.731	<<	<<	40.377.731
	CP	2018	75.338.495	<<	75.338.495	<<	75.338.495	<<	<<	75.338.495
	CS		75.342.417	<<	75.342.417	<<	75.342.417	<<	<<	75.342.417
	CP	2019	74.792.495	<<	74.792.495	<<	74.792.495	<<	<<	74.792.495
	CS		74.792.495	<<	74.792.495	<<	74.792.495	<<	<<	74.792.495
Spese di personale per il programma	RS		80.607		80.607	<<	80.607			80.607
	CP	2017	14.388.313	<<	14.388.313	<<	14.388.313	<<	<<	14.388.313
	CS		14.443.313	<<	14.443.313	<<	14.443.313	<<	<<	14.443.313
	CP	2018	14.151.001	<<	14.151.001	<<	14.151.001	<<	<<	14.151.001
	CS		14.151.001	<<	14.151.001	<<	14.151.001	<<	<<	14.151.001
	CP	2019	13.326.545	<<	13.326.545	<<	13.326.545	<<	<<	13.326.545
	CS		13.326.545	<<	13.326.545	<<	13.326.545	<<	<<	13.326.545
Spese correnti	RS		80.607		80.607	<<	80.607			80.607
	CP	2017	14.388.313	<<	14.388.313	<<	14.388.313	<<	<<	14.388.313
	CS		14.443.313	<<	14.443.313	<<	14.443.313	<<	<<	14.443.313
	CP	2018	14.151.001	<<	14.151.001	<<	14.151.001	<<	<<	14.151.001
	CS		14.151.001	<<	14.151.001	<<	14.151.001	<<	<<	14.151.001
	CP	2019	13.326.545	<<	13.326.545	<<	13.326.545	<<	<<	13.326.545
	CS		13.326.545	<<	13.326.545	<<	13.326.545	<<	<<	13.326.545

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/39

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione del personale	RS		11.246.005		11.246.005	<<	11.246.005			11.246.005
	CP	2017	10.595.524	<<	10.595.524	<<	10.595.524	<<	<<	10.595.524
	CS		10.675.574	<<	10.675.574	<<	10.675.574	<<	<<	10.675.574
	CP	2018	10.594.367	<<	10.594.367	<<	10.594.367	<<	<<	10.594.367
	CS		10.594.367	<<	10.594.367	<<	10.594.367	<<	<<	10.594.367
	CP	2019	10.598.157	<<	10.598.157	<<	10.598.157	<<	<<	10.598.157
	CS		10.598.157	<<	10.598.157	<<	10.598.157	<<	<<	10.598.157
Spese correnti	RS		11.246.005		11.246.005	<<	11.246.005			11.246.005
	CP	2017	10.595.524	<<	10.595.524	<<	10.595.524	<<	<<	10.595.524
	CS		10.675.574	<<	10.675.574	<<	10.675.574	<<	<<	10.675.574
	CP	2018	10.594.367	<<	10.594.367	<<	10.594.367	<<	<<	10.594.367
	CS		10.594.367	<<	10.594.367	<<	10.594.367	<<	<<	10.594.367
	CP	2019	10.598.157	<<	10.598.157	<<	10.598.157	<<	<<	10.598.157
	CS		10.598.157	<<	10.598.157	<<	10.598.157	<<	<<	10.598.157
Gestione comune dei beni e servizi	RS		1.811.308		1.811.308	<<	1.811.308			1.811.308
	CP	2017	14.002.324	<<	14.002.324	<<	14.002.324	<<	<<	14.002.324
	CS		15.258.844	<<	15.258.844	<<	15.258.844	<<	<<	15.258.844
	CP	2018	50.593.127	<<	50.593.127	<<	50.593.127	<<	<<	50.593.127
	CS		50.597.049	<<	50.597.049	<<	50.597.049	<<	<<	50.597.049
	CP	2019	50.867.793	<<	50.867.793	<<	50.867.793	<<	<<	50.867.793
	CS		50.867.793	<<	50.867.793	<<	50.867.793	<<	<<	50.867.793
Spese correnti	RS		1.247.967		1.247.967	<<	1.247.967			1.247.967
	CP	2017	7.458.404	<<	7.458.404	<<	7.458.404	<<	<<	7.458.404
	CS		8.175.583	<<	8.175.583	<<	8.175.583	<<	<<	8.175.583
	CP	2018	7.680.692	<<	7.680.692	<<	7.680.692	<<	<<	7.680.692
	CS		7.680.692	<<	7.680.692	<<	7.680.692	<<	<<	7.680.692
	CP	2019	7.955.358	<<	7.955.358	<<	7.955.358	<<	<<	7.955.358
	CS		7.955.358	<<	7.955.358	<<	7.955.358	<<	<<	7.955.358

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

030/701/40

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		563.341		563.341	<<	563.341			563.341
	CP	2017	6.543.920	<<	6.543.920	<<	6.543.920	<<	<<	6.543.920
	CS		7.083.261	<<	7.083.261	<<	7.083.261	<<	<<	7.083.261
	CP	2018	42.912.435	<<	42.912.435	<<	42.912.435	<<	<<	42.912.435
	CS		42.916.357	<<	42.916.357	<<	42.916.357	<<	<<	42.916.357
	CP	2019	42.912.435	<<	42.912.435	<<	42.912.435	<<	<<	42.912.435
	CS		42.912.435	<<	42.912.435	<<	42.912.435	<<	<<	42.912.435
TOTALE	RS		1.977.014.210		1.977.014.210	<<	1.977.014.210			1.977.014.210
	CP	2017	4.466.225.547	148.000.000	4.614.225.547	-66.371.017	4.399.854.530	1.000.000	149.000.000	4.548.854.530
	CS		5.280.623.807	148.000.000	5.428.623.807	-66.371.017	5.214.252.790	1.000.000	149.000.000	5.363.252.790
	CP	2018	3.691.269.397	194.000.000	3.885.269.397	-63.847.210	3.627.422.187	<<	194.000.000	3.821.422.187
	CS		3.731.043.805	194.000.000	3.925.043.805	-63.847.210	3.667.196.595	<<	194.000.000	3.861.196.595
	CP	2019	3.297.852.825	122.000.000	3.419.852.825	-63.812.178	3.234.040.647	<<	122.000.000	3.356.040.647
	CS		3.297.185.102	122.000.000	3.419.185.102	-64.128.590	3.233.056.512	<<	122.000.000	3.355.056.512

ALLEGATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/588/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)					
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)					
L n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO. (Cap-pg: 7423/10)	2017	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	2018	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	2019	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2020 e succ.	890.000.000	<<	<<	890.000.000
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Cap-pg: 7420/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000
	2020 e succ.	275.000.000	<<	<<	275.000.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 180 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7421/20)	2017	997.000.000	<<	<<	997.000.000
	2018	780.000.000	<<	<<	780.000.000
	2019	762.000.000	<<	<<	762.000.000
	2020 e succ.	2.510.000.000	<<	<<	2.510.000.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 7485/4)	2017	443.133.334	<<	<<	443.133.334
	2018	101.333.334	<<	<<	101.333.334
	2019	107.666.668	<<	<<	107.666.668
	2020 e succ.	1.466.666.668	<<	<<	1.466.666.668
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)					
DL n. 78 del 2010 art. 7 c. 31 MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA (*) (Cap-pg: 2302/1)	2017	2.200.000	<<	1.000.000	3.200.000
	2018	2.171.363	<<	1.000.000	3.171.363
	2019	1.800.000	<<	1.000.000	2.800.000
	2020 e succ.	171.000.000	<<	<<	171.000.000
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)					
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)					

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

030/588/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (*) (Cap-pg: 2501/1)	2017	6.317.970	<<	500.000	6.817.970
	2018	6.265.182	<<	1.500.000	7.765.182
	2019	6.317.970	<<	1.500.000	7.817.970
	2020 e succ.	195.857.070	<<	<<	195.857.070
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 202 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 7482/1)	2017	149.000.000	<<	<<	149.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
5 Comunicazioni (15)					
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)					
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 162 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 3125/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 7034/1)	2017	4.227.582	<<	<<	4.227.582
	2018	41.468.000	<<	<<	41.468.000
	2019	41.468.000	<<	<<	41.468.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

030/670/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP	3.904.494.225	1.000.000	3.296.751.483	1.000.000	2.833.898.553	1.000.000
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	CP	3.391.110.128	20.000.000	2.927.939.332	10.000.000	2.554.794.208	<<
Spese correnti	CP	48.396.614	<<	37.687.842	<<	26.618.968	<<
Fabbisogno	CP	1.844.273	<<	1.818.303	<<	1.839.156	<<
Fattori Legislativi	CP	690.351	<<	679.368	<<	690.351	<<
Oneri Inderogabili	CP	45.861.990	<<	35.190.171	<<	24.089.461	<<
Spese in conto capitale	CP	3.072.913.933	20.000.000	2.609.791.276	10.000.000	2.336.624.610	<<
Fabbisogno	CP	328.743	<<	197.276	<<	197.276	<<
Fattori Legislativi	CP	712.200.000	20.000.000	759.900.000	10.000.000	649.400.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.360.385.190	<<	1.849.694.000	<<	1.687.027.334	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	269.799.581	<<	280.460.214	<<	191.550.630	<<
Oneri Inderogabili	CP	269.799.581	<<	280.460.214	<<	191.550.630	<<
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	CP	216.314.650	1.000.000	16.101.616	1.000.000	15.832.162	1.000.000
Spese correnti	CP	16.250.734	1.000.000	16.083.816	1.000.000	15.814.362	1.000.000
Fabbisogno	CP	7.171.471	<<	7.040.060	<<	7.148.291	<<
Fattori Legislativi	CP	3.200.000	1.000.000	3.171.363	1.000.000	2.800.000	1.000.000
Oneri Inderogabili	CP	5.879.263	<<	5.872.393	<<	5.866.071	<<
Spese in conto capitale	CP	200.063.916	<<	17.800	<<	17.800	<<
Fabbisogno	CP	63.916	<<	17.800	<<	17.800	<<
Oneri Inderogabili	CP	200.000.000	<<	<<	<<	<<	<<

030/670/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	CP	246.028.272	-20.000.000	301.707.121	-10.000.000	212.262.425	<<
Spese correnti	CP	17.646.941	<<	17.611.079	<<	17.601.001	<<
Fabbisogno	CP	2.082.511	<<	2.064.704	<<	2.069.938	<<
Fattori Legislativi	CP	42.573	<<	41.896	<<	42.573	<<
Oneri Inderogabili	CP	15.521.857	<<	15.504.479	<<	15.488.490	<<
Spese in conto capitale	CP	228.381.331	-20.000.000	284.096.042	-10.000.000	194.661.424	<<
Fabbisogno	CP	3.673.302	<<	3.388.014	<<	3.453.396	<<
Fattori Legislativi	CP	224.708.029	-20.000.000	280.708.028	-10.000.000	191.208.028	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	CP	50.457.541	<<	50.420.273	<<	50.426.295	<<
Spese correnti	CP	47.591.557	<<	47.568.598	<<	47.574.620	<<
Fabbisogno	CP	1.882.427	<<	1.873.975	<<	1.876.714	<<
Fattori Legislativi	CP	544.410	<<	535.749	<<	544.410	<<
Oneri Inderogabili	CP	45.164.720	<<	45.158.874	<<	45.153.496	<<
Spese in conto capitale	CP	2.865.984	<<	2.851.675	<<	2.851.675	<<
Fabbisogno	CP	2.865.984	<<	2.851.675	<<	2.851.675	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.5 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	CP	583.634	<<	583.141	<<	583.463	<<
Spese correnti	CP	567.655	<<	567.162	<<	567.484	<<
Fabbisogno	CP	56.967	<<	56.563	<<	56.967	<<
Oneri Inderogabili	CP	510.688	<<	510.599	<<	510.517	<<
Spese in conto capitale	CP	15.979	<<	15.979	<<	15.979	<<
Fabbisogno	CP	15.979	<<	15.979	<<	15.979	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

030/670/3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2 Regolazione dei mercati (12)	CP	15.638.394	<<	15.485.813	<<	13.668.593	<<
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	CP	15.638.394	<<	15.485.813	<<	13.668.593	<<
Spese correnti	CP	15.537.305	<<	15.437.370	<<	13.620.150	<<
Fabbisogno	CP	6.862.348	<<	6.806.134	<<	5.061.934	<<
Fattori Legislativi	CP	75.617	<<	74.021	<<	75.647	<<
Oneri Inderogabili	CP	8.599.340	<<	8.557.215	<<	8.482.569	<<
Spese in conto capitale	CP	101.089	<<	48.443	<<	48.443	<<
Fabbisogno	CP	101.089	<<	48.443	<<	48.443	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

030/670/4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3	**Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)**	CP	271.584.407	1.500.000	120.368.743	1.500.000	120.635.468	1.500.000
3.1	***Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)***	CP	6.376.409	<<	6.055.658	<<	5.978.800	<<
	Spese correnti	CP	6.251.723	<<	6.019.787	<<	5.942.929	<<
	Fabbisogno	CP	474.058	<<	471.075	<<	474.058	<<
	Fattori Legislativi	CP	257.982	<<	253.878	<<	257.982	<<
	Oneri Inderogabili	CP	5.519.683	<<	5.294.834	<<	5.210.889	<<
	Spese in conto capitale	CP	124.686	<<	35.871	<<	35.871	<<
	Fabbisogno	CP	124.686	<<	35.871	<<	35.871	<<
3.2	***Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)***	CP	265.207.998	1.500.000	114.313.085	1.500.000	114.656.668	1.500.000
	Spese correnti	CP	103.998.598	500.000	103.161.486	1.500.000	103.505.069	1.500.000
	Fabbisogno	CP	92.195.041	<<	91.459.387	<<	91.814.005	<<
	Fattori Legislativi	CP	7.817.970	500.000	7.765.182	1.500.000	7.817.970	1.500.000
	Oneri Inderogabili	CP	3.985.587	<<	3.936.917	<<	3.873.094	<<
	Spese in conto capitale	CP	161.209.400	1.000.000	11.151.599	<<	11.151.599	<<
	Fabbisogno	CP	104.400	<<	46.599	<<	46.599	<<
	Fattori Legislativi	CP	161.105.000	1.000.000	11.105.000	<<	11.105.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

030/670/5

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP	226.192.520	<<	223.936.797	<<	225.050.678	<<
4.1 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	CP	48.648.956	<<	48.620.676	<<	48.622.693	<<
Spese correnti	CP	48.550.725	<<	48.538.897	<<	48.538.643	<<
Fabbisogno	CP	45.454.005	<<	45.445.632	<<	45.448.556	<<
Oneri Inderogabili	CP	3.096.720	<<	3.093.265	<<	3.090.087	<<
Spese in conto capitale	CP	98.231	<<	81.779	<<	84.050	<<
Fabbisogno	CP	98.231	<<	81.779	<<	84.050	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
4.2 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	CP	163.071.427	<<	160.863.848	<<	161.976.917	<<
Spese correnti	CP	19.516.284	<<	19.501.283	<<	19.505.074	<<
Fabbisogno	CP	566.218	<<	557.586	<<	560.395	<<
Fattori Legislativi	CP	223.993	<<	220.429	<<	223.993	<<
Oneri Inderogabili	CP	18.726.073	<<	18.723.268	<<	18.720.686	<<
Spese in conto capitale	CP	143.555.143	<<	141.362.565	<<	142.471.843	<<
Fabbisogno	CP	143.555.143	<<	141.362.565	<<	142.471.843	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	CP	14.472.137	<<	14.452.273	<<	14.451.068	<<
Spese correnti	CP	14.396.800	<<	14.390.829	<<	14.389.624	<<
Fabbisogno	CP	10.783.389	<<	10.782.501	<<	10.785.971	<<
Oneri Inderogabili	CP	3.613.411	<<	3.608.328	<<	3.603.653	<<
Spese in conto capitale	CP	75.337	<<	61.444	<<	61.444	<<
Fabbisogno	CP	75.337	<<	61.444	<<	61.444	<<

030/670/6

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
5 Comunicazioni (15)	CP	64.758.321	-67.871.017	62.463.579	-66.347.210	61.116.505	-66.312.178
5.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	CP	11.820.231	<<	10.843.807	<<	10.791.964	<<
Spese correnti	CP	10.808.001	<<	10.722.186	<<	10.670.343	<<
Fabbisogno	CP	5.460.629	<<	5.382.273	<<	5.462.918	<<
Fattori Legislativi	CP	276.000	<<	276.000	<<	276.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	5.071.372	<<	5.063.913	<<	4.931.425	<<
Spese in conto capitale	CP	1.012.230	<<	121.621	<<	121.621	<<
Fabbisogno	CP	1.012.230	<<	121.621	<<	121.621	<<
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	CP	12.964.990	-67.871.017	12.785.675	-66.347.210	12.804.850	-66.312.178
Spese correnti	CP	12.752.323	-67.871.017	12.753.810	-66.347.210	12.772.985	-66.312.178
Fabbisogno	CP	1.598.800	<<	1.632.317	<<	1.637.225	<<
Fattori Legislativi	CP	4.155.793	-67.871.017	4.133.014	-66.347.210	4.155.793	-66.312.178
Oneri Inderogabili	CP	6.997.730	<<	6.988.479	<<	6.979.967	<<
Spese in conto capitale	CP	212.667	<<	31.865	<<	31.865	<<
Fabbisogno	CP	212.667	<<	31.865	<<	31.865	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	CP	39.973.100	<<	38.834.097	<<	37.519.691	<<
Spese correnti	CP	38.751.950	<<	37.952.204	<<	36.637.798	<<
Fabbisogno	CP	4.915.959	<<	4.555.486	<<	4.223.464	<<
Oneri Inderogabili	CP	33.835.991	<<	33.396.718	<<	32.414.334	<<
Spese in conto capitale	CP	1.221.150	<<	881.893	<<	881.893	<<
Fabbisogno	CP	1.221.150	<<	881.893	<<	881.893	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

030/670/7

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
6 Ricerca e innovazione (17)	CP	8.494.007	<<	8.409.577	<<	8.199.718	<<
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)	CP	8.494.007	<<	8.409.577	<<	8.199.718	<<
Spese correnti	CP	6.476.302	<<	6.407.092	<<	6.196.128	<<
Fabbisogno	CP	1.089.443	<<	1.081.728	<<	1.088.878	<<
Oneri Inderogabili	CP	5.386.859	<<	5.325.364	<<	5.107.250	<<
Spese in conto capitale	CP	2.017.705	<<	2.002.485	<<	2.003.590	<<
Fabbisogno	CP	2.017.705	<<	2.002.485	<<	2.003.590	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

030/670/8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	57.692.656	<<	94.006.195	<<	93.471.131	<<
7.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	18.706.495	<<	18.667.700	<<	18.678.636	<<
Spese correnti	CP	18.609.749	<<	18.586.461	<<	18.597.397	<<
Fabbisogno	CP	2.244.693	<<	2.230.090	<<	2.248.457	<<
Oneri Inderogabili	CP	16.365.056	<<	16.356.371	<<	16.348.940	<<
Spese in conto capitale	CP	96.746	<<	81.239	<<	81.239	<<
Fabbisogno	CP	96.746	<<	81.239	<<	81.239	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	38.986.161	<<	75.338.495	<<	74.792.495	<<
Spese correnti	CP	32.442.241	<<	32.426.060	<<	31.880.060	<<
Fabbisogno	CP	6.391.033	<<	6.607.838	<<	6.879.792	<<
Fattori Legislativi	CP	66.700	<<	65.639	<<	66.700	<<
Oneri Inderogabili	CP	25.984.508	<<	25.752.583	<<	24.933.568	<<
Spese in conto capitale	CP	6.543.920	<<	42.912.435	<<	42.912.435	<<
Fabbisogno	CP	6.543.920	<<	42.912.435	<<	42.912.435	<<
Totale Amministrazione	CP	4.548.854.530	-65.371.017	3.821.422.187	-63.847.210	3.356.040.646	-63.812.178
di cui Fabbisogno	CP	353.184.493	0	384.004.635	0	383.993.738	0
di cui Fattori Legislativi	CP	1.115.364.418	-65.371.017	1.068.929.567	-63.847.210	868.664.447	-63.812.178
di cui Oneri Inderogabili	CP	3.080.305.619	0	2.368.487.985	0	2.103.382.461	0

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Politiche per il lavoro (26)	RS		4.339.225.404		4.339.225.404	<<	4.339.225.404			4.339.225.404
		CP	2017	9.506.936.533	338.000.000	9.844.936.533	<<	9.506.936.533	94.500.000	432.500.000	9.939.436.533
		CS		12.847.698.181	338.000.000	13.185.698.181	<<	12.847.698.181	94.500.000	432.500.000	13.280.198.181
		CP	2018	10.091.538.823	408.000.000	10.499.538.823	<<	10.091.538.823	12.300.000	420.300.000	10.511.838.823
		CS		10.309.060.359	408.000.000	10.717.060.359	<<	10.309.060.359	12.300.000	420.300.000	10.729.360.359
		CP	2019	10.025.325.995	139.000.000	10.164.325.995	<<	10.025.325.995	43.500.000	182.500.000	10.207.825.995
		CS		10.496.337.477	139.000.000	10.635.337.477	<<	10.496.337.477	43.500.000	182.500.000	10.678.837.477
1.1	***Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)***	RS		4.283.251.625		4.283.251.625	<<	4.283.251.625			4.283.251.625
		CP	2017	8.771.131.207	338.000.000	9.109.131.207	<<	8.771.131.207	94.500.000	432.500.000	9.203.631.207
		CS		12.052.487.397	338.000.000	12.390.487.397	<<	12.052.487.397	94.500.000	432.500.000	12.484.987.397
		CP	2018	9.525.203.909	408.000.000	9.933.203.909	<<	9.525.203.909	12.300.000	420.300.000	9.945.503.909
		CS		9.742.717.543	408.000.000	10.150.717.543	<<	9.742.717.543	12.300.000	420.300.000	10.163.017.543
		CP	2019	9.453.774.425	139.000.000	9.592.774.425	<<	9.453.774.425	43.500.000	182.500.000	9.636.274.425
		CS		9.924.780.110	139.000.000	10.063.780.110	<<	9.924.780.110	43.500.000	182.500.000	10.107.280.110
1.2	***Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)***	RS		31.180		31.180	<<	31.180			31.180
		CP	2017	92.925.359	<<	92.925.359	<<	92.925.359	<<	<<	92.925.359
		CS		92.937.385	<<	92.937.385	<<	92.937.385	<<	<<	92.937.385
		CP	2018	149.765.335	<<	149.765.335	<<	149.765.335	<<	<<	149.765.335
		CS		149.765.335	<<	149.765.335	<<	149.765.335	<<	<<	149.765.335
		CP	2019	165.943.989	<<	165.943.989	<<	165.943.989	<<	<<	165.943.989
		CS		165.943.989	<<	165.943.989	<<	165.943.989	<<	<<	165.943.989
1.3	***Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)***	RS		2.122.990		2.122.990	<<	2.122.990			2.122.990
		CP	2017	12.363.412	<<	12.363.412	<<	12.363.412	<<	<<	12.363.412
		CS		12.451.445	<<	12.451.445	<<	12.451.445	<<	<<	12.451.445
		CP	2018	12.702.866	<<	12.702.866	<<	12.702.866	<<	<<	12.702.866
		CS		12.709.866	<<	12.709.866	<<	12.709.866	<<	<<	12.709.866
		CP	2019	12.690.013	<<	12.690.013	<<	12.690.013	<<	<<	12.690.013
		CS		12.694.810	<<	12.694.810	<<	12.694.810	<<	<<	12.694.810

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)***	RS		84.962		84.962	<<	84.962			84.962
		CP	2017	303.258.039	<<	303.258.039	<<	303.258.039	<<	<<	303.258.039
		CS		303.343.001	<<	303.343.001	<<	303.343.001	<<	<<	303.343.001
		CP	2018	298.994.342	<<	298.994.342	<<	298.994.342	<<	<<	298.994.342
		CS		298.994.342	<<	298.994.342	<<	298.994.342	<<	<<	298.994.342
		CP	2019	296.661.132	<<	296.661.132	<<	296.661.132	<<	<<	296.661.132
		CS		296.661.132	<<	296.661.132	<<	296.661.132	<<	<<	296.661.132
1.5	***Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)***	RS		53.336.330		53.336.330	<<	53.336.330			53.336.330
		CP	2017	315.234.694	<<	315.234.694	<<	315.234.694	<<	<<	315.234.694
		CS		374.201.142	<<	374.201.142	<<	374.201.142	<<	<<	374.201.142
		CP	2018	92.928.073	<<	92.928.073	<<	92.928.073	<<	<<	92.928.073
		CS		92.928.073	<<	92.928.073	<<	92.928.073	<<	<<	92.928.073
		CP	2019	84.233.441	<<	84.233.441	<<	84.233.441	<<	<<	84.233.441
		CS		84.233.441	<<	84.233.441	<<	84.233.441	<<	<<	84.233.441
1.6	***Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)***	RS		398.317		398.317	<<	398.317			398.317
		CP	2017	12.023.822	<<	12.023.822	<<	12.023.822	<<	<<	12.023.822
		CS		12.277.811	<<	12.277.811	<<	12.277.811	<<	<<	12.277.811
		CP	2018	11.944.298	<<	11.944.298	<<	11.944.298	<<	<<	11.944.298
		CS		11.945.200	<<	11.945.200	<<	11.945.200	<<	<<	11.945.200
		CP	2019	12.022.995	<<	12.022.995	<<	12.022.995	<<	<<	12.022.995
		CS		12.023.995	<<	12.023.995	<<	12.023.995	<<	<<	12.023.995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	2 Politiche previdenziali (25)	RS		12.575.267.433		12.575.267.433	<<	12.575.267.433			12.575.267.433
		CP	2017	81.141.225.511	1.052.650.000	82.193.875.511	<<	81.141.225.511	57.000.000	1.109.650.000	82.250.875.511
		CS		81.141.237.922	1.052.650.000	82.193.887.922	<<	81.141.237.922	57.000.000	1.109.650.000	82.250.887.922
		CP	2018	81.674.383.277	2.082.317.000	83.756.700.277	<<	81.674.383.277	108.400.000	2.190.717.000	83.865.100.277
		CS		81.674.390.534	2.082.317.000	83.756.707.534	<<	81.674.390.534	108.400.000	2.190.717.000	83.865.107.534
		CP	2019	81.346.595.804	2.533.599.000	83.880.194.804	<<	81.346.595.804	166.900.000	2.700.499.000	84.047.094.804
		CS		81.346.599.611	2.533.599.000	83.880.198.611	<<	81.346.599.611	166.900.000	2.700.499.000	84.047.098.611
2.1	***Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)***	RS		12.575.267.433		12.575.267.433	<<	12.575.267.433			12.575.267.433
		CP	2017	81.141.225.511	1.052.650.000	82.193.875.511	<<	81.141.225.511	57.000.000	1.109.650.000	82.250.875.511
		CS		81.141.237.922	1.052.650.000	82.193.887.922	<<	81.141.237.922	57.000.000	1.109.650.000	82.250.887.922
		CP	2018	81.674.383.277	2.082.317.000	83.756.700.277	<<	81.674.383.277	108.400.000	2.190.717.000	83.865.100.277
		CS		81.674.390.534	2.082.317.000	83.756.707.534	<<	81.674.390.534	108.400.000	2.190.717.000	83.865.107.534
		CP	2019	81.346.595.804	2.533.599.000	83.880.194.804	<<	81.346.595.804	166.900.000	2.700.499.000	84.047.094.804
		CS		81.346.599.611	2.533.599.000	83.880.198.611	<<	81.346.599.611	166.900.000	2.700.499.000	84.047.098.611
	3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	RS		700.035.488		700.035.488	<<	700.035.488			700.035.488
		CP	2017	30.583.681.261	606.000.000	31.189.681.261	<<	30.583.681.261	1.400.000	607.400.000	31.191.081.261
		CS		30.692.266.517	606.000.000	31.298.266.517	<<	30.692.266.517	1.400.000	607.400.000	31.299.666.517
		CP	2018	31.527.253.217	692.000.000	32.219.253.217	<<	31.527.253.217	42.600.000	734.600.000	32.261.853.217
		CS		31.529.756.839	692.000.000	32.221.756.839	<<	31.529.756.839	42.600.000	734.600.000	32.264.356.839
		CP	2019	31.762.845.939	692.000.000	32.454.845.939	<<	31.762.845.939	1.400.000	693.400.000	32.456.245.939
		CS		31.762.782.360	692.000.000	32.454.782.360	<<	31.762.782.360	1.400.000	693.400.000	32.456.182.360
3.1	***Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)***	RS		26.124.612		26.124.612	<<	26.124.612			26.124.612
		CP	2017	27.195.427	<<	27.195.427	<<	27.195.427	<<	<<	27.195.427
		CS		33.776.825	<<	33.776.825	<<	33.776.825	<<	<<	33.776.825
		CP	2018	27.108.548	<<	27.108.548	<<	27.108.548	<<	<<	27.108.548
		CS		27.112.170	<<	27.112.170	<<	27.112.170	<<	<<	27.112.170
		CP	2019	27.194.969	<<	27.194.969	<<	27.194.969	<<	<<	27.194.969
		CS		27.198.390	<<	27.198.390	<<	27.198.390	<<	<<	27.198.390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2	***Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)***	RS		673.910.876		673.910.876	<<	673.910.876			673.910.876
		CP	2017	30.556.485.834	606.000.000	31.162.485.834	<<	30.556.485.834	1.400.000	607.400.000	31.163.885.834
		CS		30.658.489.692	606.000.000	31.264.489.692	<<	30.658.489.692	1.400.000	607.400.000	31.265.889.692
		CP	2018	31.500.144.669	692.000.000	32.192.144.669	<<	31.500.144.669	42.600.000	734.600.000	32.234.744.669
		CS		31.502.644.669	692.000.000	32.194.644.669	<<	31.502.644.669	42.600.000	734.600.000	32.237.244.669
		CP	2019	31.735.650.970	692.000.000	32.427.650.970	<<	31.735.650.970	1.400.000	693.400.000	32.429.050.970
		CS		31.735.583.970	692.000.000	32.427.583.970	<<	31.735.583.970	1.400.000	693.400.000	32.428.983.970
	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS		8.648.128		8.648.128	<<	8.648.128			8.648.128
		CP	2017	1.702.215	<<	1.702.215	<<	1.702.215	<<	<<	1.702.215
		CS		6.099.749	<<	6.099.749	<<	6.099.749	<<	<<	6.099.749
		CP	2018	1.701.285	<<	1.701.285	<<	1.701.285	<<	<<	1.701.285
		CS		1.731.132	<<	1.731.132	<<	1.731.132	<<	<<	1.731.132
		CP	2019	1.702.215	<<	1.702.215	<<	1.702.215	<<	<<	1.702.215
		CS		1.704.551	<<	1.704.551	<<	1.704.551	<<	<<	1.704.551
4.1	***Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)***	RS		8.648.128		8.648.128	<<	8.648.128			8.648.128
		CP	2017	1.702.215	<<	1.702.215	<<	1.702.215	<<	<<	1.702.215
		CS		6.099.749	<<	6.099.749	<<	6.099.749	<<	<<	6.099.749
		CP	2018	1.701.285	<<	1.701.285	<<	1.701.285	<<	<<	1.701.285
		CS		1.731.132	<<	1.731.132	<<	1.731.132	<<	<<	1.731.132
		CP	2019	1.702.215	<<	1.702.215	<<	1.702.215	<<	<<	1.702.215
		CS		1.704.551	<<	1.704.551	<<	1.704.551	<<	<<	1.704.551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		1.581.745		1.581.745	<<	1.581.745			1.581.745
		CP	2017	53.529.728	<<	53.529.728	<<	53.529.728	<<	<<	53.529.728
		CS		53.371.387	<<	53.371.387	<<	53.371.387	<<	<<	53.371.387
		CP	2018	53.349.315	<<	53.349.315	<<	53.349.315	<<	<<	53.349.315
		CS		53.047.410	<<	53.047.410	<<	53.047.410	<<	<<	53.047.410
		CP	2019	53.458.380	<<	53.458.380	<<	53.458.380	<<	<<	53.458.380
		CS		53.125.323	<<	53.125.323	<<	53.125.323	<<	<<	53.125.323
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		157.702		157.702	<<	157.702			157.702
		CP	2017	9.930.228	<<	9.930.228	<<	9.930.228	<<	<<	9.930.228
		CS		10.003.007	<<	10.003.007	<<	10.003.007	<<	<<	10.003.007
		CP	2018	9.896.898	<<	9.896.898	<<	9.896.898	<<	<<	9.896.898
		CS		9.896.898	<<	9.896.898	<<	9.896.898	<<	<<	9.896.898
		CP	2019	9.899.252	<<	9.899.252	<<	9.899.252	<<	<<	9.899.252
		CS		9.905.934	<<	9.905.934	<<	9.905.934	<<	<<	9.905.934
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		1.424.043		1.424.043	<<	1.424.043			1.424.043
		CP	2017	43.599.500	<<	43.599.500	<<	43.599.500	<<	<<	43.599.500
		CS		43.368.380	<<	43.368.380	<<	43.368.380	<<	<<	43.368.380
		CP	2018	43.452.417	<<	43.452.417	<<	43.452.417	<<	<<	43.452.417
		CS		43.150.512	<<	43.150.512	<<	43.150.512	<<	<<	43.150.512
		CP	2019	43.559.128	<<	43.559.128	<<	43.559.128	<<	<<	43.559.128
		CS		43.219.389	<<	43.219.389	<<	43.219.389	<<	<<	43.219.389

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/6

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	8 Fondi da ripartire (33)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
8.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Politiche per il lavoro (26)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Servizi territoriali per il lavoro Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/1

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. Politiche per il lavoro (26)	RS		4.339.225.404		4.339.225.404	<<	4.339.225.404			4.339.225.404
	CP	2017	9.506.936.533	338.000.000	9.844.936.533	<<	9.506.936.533	94.500.000	432.500.000	9.939.436.533
	CS		12.847.698.181	338.000.000	13.185.698.181	<<	12.847.698.181	94.500.000	432.500.000	13.280.198.181
	CP	2018	10.091.538.823	408.000.000	10.499.538.823	<<	10.091.538.823	12.300.000	420.300.000	10.511.838.823
	CS		10.309.060.359	408.000.000	10.717.060.359	<<	10.309.060.359	12.300.000	420.300.000	10.729.360.359
	CP	2019	10.025.325.995	139.000.000	10.164.325.995	<<	10.025.325.995	43.500.000	182.500.000	10.207.825.995
	CS		10.496.337.477	139.000.000	10.635.337.477	<<	10.496.337.477	43.500.000	182.500.000	10.678.837.477
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	RS		4.283.251.625		4.283.251.625	<<	4.283.251.625			4.283.251.625
	CP	2017	8.771.131.207	338.000.000	9.109.131.207	<<	8.771.131.207	94.500.000	432.500.000	9.203.631.207
	CS		12.052.487.397	338.000.000	12.390.487.397	<<	12.052.487.397	94.500.000	432.500.000	12.484.987.397
	CP	2018	9.525.203.909	408.000.000	9.933.203.909	<<	9.525.203.909	12.300.000	420.300.000	9.945.503.909
	CS		9.742.717.543	408.000.000	10.150.717.543	<<	9.742.717.543	12.300.000	420.300.000	10.163.017.543
	CP	2019	9.453.774.425	139.000.000	9.592.774.425	<<	9.453.774.425	43.500.000	182.500.000	9.636.274.425
	CS		9.924.780.110	139.000.000	10.063.780.110	<<	9.924.780.110	43.500.000	182.500.000	10.107.280.110
Spese di personale per il programma	RS		14.202		14.202	<<	14.202			14.202
	CP	2017	3.832.526	<<	3.832.526	<<	3.832.526	<<	<<	3.832.526
	CS		3.832.526	<<	3.832.526	<<	3.832.526	<<	<<	3.832.526
	CP	2018	3.831.743	<<	3.831.743	<<	3.831.743	<<	<<	3.831.743
	CS		3.831.743	<<	3.831.743	<<	3.831.743	<<	<<	3.831.743
	CP	2019	3.831.023	<<	3.831.023	<<	3.831.023	<<	<<	3.831.023
	CS		3.831.023	<<	3.831.023	<<	3.831.023	<<	<<	3.831.023
Spese correnti	RS		14.202		14.202	<<	14.202			14.202
	CP	2017	3.832.526	<<	3.832.526	<<	3.832.526	<<	<<	3.832.526
	CS		3.832.526	<<	3.832.526	<<	3.832.526	<<	<<	3.832.526
	CP	2018	3.831.743	<<	3.831.743	<<	3.831.743	<<	<<	3.831.743
	CS		3.831.743	<<	3.831.743	<<	3.831.743	<<	<<	3.831.743
	CP	2019	3.831.023	<<	3.831.023	<<	3.831.023	<<	<<	3.831.023
	CS		3.831.023	<<	3.831.023	<<	3.831.023	<<	<<	3.831.023

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/2

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	RS		310.447.716		310.447.716	<<	310.447.716			310.447.716
	CP	2017	8.363.608.475	358.000.000	8.721.608.475	<<	8.363.608.475	44.500.000	402.500.000	8.766.108.475
	CS		8.363.614.160	358.000.000	8.721.614.160	<<	8.363.614.160	44.500.000	402.500.000	8.766.114.160
	CP	2018	8.868.910.219	408.000.000	9.276.910.219	<<	8.868.910.219	43.500.000	451.500.000	9.320.410.219
	CS		8.870.118.219	408.000.000	9.278.118.219	<<	8.870.118.219	43.500.000	451.500.000	9.321.618.219
	CP	2019	8.873.210.836	139.000.000	9.012.210.836	<<	8.873.210.836	43.500.000	182.500.000	9.055.710.836
	CS		8.877.692.230	139.000.000	9.016.692.230	<<	8.877.692.230	43.500.000	182.500.000	9.060.192.230
Spese correnti	RS		310.447.716		310.447.716	<<	310.447.716			310.447.716
	CP	2017	8.363.607.081	358.000.000	8.721.607.081	<<	8.363.607.081	44.500.000	402.500.000	8.766.107.081
	CS		8.363.612.766	358.000.000	8.721.612.766	<<	8.363.612.766	44.500.000	402.500.000	8.766.112.766
	CP	2018	8.868.908.825	408.000.000	9.276.908.825	<<	8.868.908.825	43.500.000	451.500.000	9.320.408.825
	CS		8.870.116.825	408.000.000	9.278.116.825	<<	8.870.116.825	43.500.000	451.500.000	9.321.616.825
	CP	2019	8.873.209.442	139.000.000	9.012.209.442	<<	8.873.209.442	43.500.000	182.500.000	9.055.709.442
	CS		8.877.690.836	139.000.000	9.016.690.836	<<	8.877.690.836	43.500.000	182.500.000	9.060.190.836
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.394	<<	1.394	<<	1.394	<<	<<	1.394
	CS		1.394	<<	1.394	<<	1.394	<<	<<	1.394
	CP	2018	1.394	<<	1.394	<<	1.394	<<	<<	1.394
	CS		1.394	<<	1.394	<<	1.394	<<	<<	1.394
	CP	2019	1.394	<<	1.394	<<	1.394	<<	<<	1.394
	CS		1.394	<<	1.394	<<	1.394	<<	<<	1.394
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	RS		3.972.789.707		3.972.789.707	<<	3.972.789.707			3.972.789.707
	CP	2017	403.690.206	-20.000.000	383.690.206	<<	403.690.206	50.000.000	30.000.000	433.690.206
	CS		3.685.040.711	-20.000.000	3.665.040.711	<<	3.685.040.711	50.000.000	30.000.000	3.715.040.711
	CP	2018	652.461.947	<<	652.461.947	<<	652.461.947	-31.200.000	-31.200.000	621.261.947
	CS		868.767.581	<<	868.767.581	<<	868.767.581	-31.200.000	-31.200.000	837.567.581
	CP	2019	576.732.566	<<	576.732.566	<<	576.732.566	<<	<<	576.732.566
	CS		1.043.256.857	<<	1.043.256.857	<<	1.043.256.857	<<	<<	1.043.256.857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/3

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		3.972.789.707		3.972.789.707	<<	3.972.789.707			3.972.789.707
	CP	2017	403.688.813	-20.000.000	383.688.813	<<	403.688.813	50.000.000	30.000.000	433.688.813
	CS		3.685.039.318	-20.000.000	3.665.039.318	<<	3.685.039.318	50.000.000	30.000.000	3.715.039.318
	CP	2018	652.460.554	<<	652.460.554	<<	652.460.554	-31.200.000	-31.200.000	621.260.554
	CS		868.766.188	<<	868.766.188	<<	868.766.188	-31.200.000	-31.200.000	837.566.188
	CP	2019	576.731.173	<<	576.731.173	<<	576.731.173	<<	<<	576.731.173
	CS		1.043.255.464	<<	1.043.255.464	<<	1.043.255.464	<<	<<	1.043.255.464
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.393	<<	1.393	<<	1.393	<<	<<	1.393
	CS		1.393	<<	1.393	<<	1.393	<<	<<	1.393
	CP	2018	1.393	<<	1.393	<<	1.393	<<	<<	1.393
	CS		1.393	<<	1.393	<<	1.393	<<	<<	1.393
	CP	2019	1.393	<<	1.393	<<	1.393	<<	<<	1.393
	CS		1.393	<<	1.393	<<	1.393	<<	<<	1.393
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	RS		31.180		31.180	<<	31.180			31.180
	CP	2017	92.925.359	<<	92.925.359	<<	92.925.359	<<	<<	92.925.359
	CS		92.937.385	<<	92.937.385	<<	92.937.385	<<	<<	92.937.385
	CP	2018	149.765.335	<<	149.765.335	<<	149.765.335	<<	<<	149.765.335
	CS		149.765.335	<<	149.765.335	<<	149.765.335	<<	<<	149.765.335
	CP	2019	165.943.989	<<	165.943.989	<<	165.943.989	<<	<<	165.943.989
	CS		165.943.989	<<	165.943.989	<<	165.943.989	<<	<<	165.943.989
Spese di personale per il programma	RS		11.570		11.570	<<	11.570			11.570
	CP	2017	3.529.707	<<	3.529.707	<<	3.529.707	<<	<<	3.529.707
	CS		3.529.707	<<	3.529.707	<<	3.529.707	<<	<<	3.529.707
	CP	2018	3.529.091	<<	3.529.091	<<	3.529.091	<<	<<	3.529.091
	CS		3.529.091	<<	3.529.091	<<	3.529.091	<<	<<	3.529.091
	CP	2019	3.528.525	<<	3.528.525	<<	3.528.525	<<	<<	3.528.525
	CS		3.528.525	<<	3.528.525	<<	3.528.525	<<	<<	3.528.525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		11.570		11.570	<<	11.570			11.570
	CP	2017	3.529.707	<<	3.529.707	<<	3.529.707	<<	<<	3.529.707
	CS		3.529.707	<<	3.529.707	<<	3.529.707	<<	<<	3.529.707
	CP	2018	3.529.091	<<	3.529.091	<<	3.529.091	<<	<<	3.529.091
	CS		3.529.091	<<	3.529.091	<<	3.529.091	<<	<<	3.529.091
	CP	2019	3.528.525	<<	3.528.525	<<	3.528.525	<<	<<	3.528.525
	CS		3.528.525	<<	3.528.525	<<	3.528.525	<<	<<	3.528.525
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	RS		19.610		19.610	<<	19.610			19.610
	CP	2017	64.911.972	<<	64.911.972	<<	64.911.972	<<	<<	64.911.972
	CS		64.923.998	<<	64.923.998	<<	64.923.998	<<	<<	64.923.998
	CP	2018	121.845.012	<<	121.845.012	<<	121.845.012	<<	<<	121.845.012
	CS		121.845.012	<<	121.845.012	<<	121.845.012	<<	<<	121.845.012
	CP	2019	138.111.972	<<	138.111.972	<<	138.111.972	<<	<<	138.111.972
	CS		138.111.972	<<	138.111.972	<<	138.111.972	<<	<<	138.111.972
Spese correnti	RS		19.610		19.610	<<	19.610			19.610
	CP	2017	64.910.744	<<	64.910.744	<<	64.910.744	<<	<<	64.910.744
	CS		64.922.770	<<	64.922.770	<<	64.922.770	<<	<<	64.922.770
	CP	2018	121.843.784	<<	121.843.784	<<	121.843.784	<<	<<	121.843.784
	CS		121.843.784	<<	121.843.784	<<	121.843.784	<<	<<	121.843.784
	CP	2019	138.110.744	<<	138.110.744	<<	138.110.744	<<	<<	138.110.744
	CS		138.110.744	<<	138.110.744	<<	138.110.744	<<	<<	138.110.744
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.228	<<	1.228	<<	1.228	<<	<<	1.228
	CS		1.228	<<	1.228	<<	1.228	<<	<<	1.228
	CP	2018	1.228	<<	1.228	<<	1.228	<<	<<	1.228
	CS		1.228	<<	1.228	<<	1.228	<<	<<	1.228
	CP	2019	1.228	<<	1.228	<<	1.228	<<	<<	1.228
	CS		1.228	<<	1.228	<<	1.228	<<	<<	1.228

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/5

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	24.483.680	<<	24.483.680	<<	24.483.680	<<	<<	24.483.680
	CS		24.483.680	<<	24.483.680	<<	24.483.680	<<	<<	24.483.680
	CP	2018	24.391.232	<<	24.391.232	<<	24.391.232	<<	<<	24.391.232
	CS		24.391.232	<<	24.391.232	<<	24.391.232	<<	<<	24.391.232
	CP	2019	24.303.492	<<	24.303.492	<<	24.303.492	<<	<<	24.303.492
	CS		24.303.492	<<	24.303.492	<<	24.303.492	<<	<<	24.303.492
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	24.483.680	<<	24.483.680	<<	24.483.680	<<	<<	24.483.680
	CS		24.483.680	<<	24.483.680	<<	24.483.680	<<	<<	24.483.680
	CP	2018	24.391.232	<<	24.391.232	<<	24.391.232	<<	<<	24.391.232
	CS		24.391.232	<<	24.391.232	<<	24.391.232	<<	<<	24.391.232
	CP	2019	24.303.492	<<	24.303.492	<<	24.303.492	<<	<<	24.303.492
	CS		24.303.492	<<	24.303.492	<<	24.303.492	<<	<<	24.303.492
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	RS		2.122.990		2.122.990	<<	2.122.990			2.122.990
	CP	2017	12.363.412	<<	12.363.412	<<	12.363.412	<<	<<	12.363.412
	CS		12.451.445	<<	12.451.445	<<	12.451.445	<<	<<	12.451.445
	CP	2018	12.702.866	<<	12.702.866	<<	12.702.866	<<	<<	12.702.866
	CS		12.709.866	<<	12.709.866	<<	12.709.866	<<	<<	12.709.866
	CP	2019	12.690.013	<<	12.690.013	<<	12.690.013	<<	<<	12.690.013
	CS		12.694.810	<<	12.694.810	<<	12.694.810	<<	<<	12.694.810
Spese di personale per il programma	RS		9.213		9.213	<<	9.213			9.213
	CP	2017	4.802.085	<<	4.802.085	<<	4.802.085	<<	<<	4.802.085
	CS		4.802.085	<<	4.802.085	<<	4.802.085	<<	<<	4.802.085
	CP	2018	4.800.979	<<	4.800.979	<<	4.800.979	<<	<<	4.800.979
	CS		4.800.979	<<	4.800.979	<<	4.800.979	<<	<<	4.800.979
	CP	2019	4.799.962	<<	4.799.962	<<	4.799.962	<<	<<	4.799.962
	CS		4.799.962	<<	4.799.962	<<	4.799.962	<<	<<	4.799.962

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		9.213		9.213	<<	9.213			9.213
	CP	2017	4.802.085	<<	4.802.085	<<	4.802.085	<<	<<	4.802.085
	CS		4.802.085	<<	4.802.085	<<	4.802.085	<<	<<	4.802.085
	CP	2018	4.800.979	<<	4.800.979	<<	4.800.979	<<	<<	4.800.979
	CS		4.800.979	<<	4.800.979	<<	4.800.979	<<	<<	4.800.979
	CP	2019	4.799.962	<<	4.799.962	<<	4.799.962	<<	<<	4.799.962
	CS		4.799.962	<<	4.799.962	<<	4.799.962	<<	<<	4.799.962
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	RS		2.100.374		2.100.374	<<	2.100.374			2.100.374
	CP	2017	4.326.307	<<	4.326.307	<<	4.326.307	<<	<<	4.326.307
	CS		4.414.340	<<	4.414.340	<<	4.414.340	<<	<<	4.414.340
	CP	2018	4.393.724	<<	4.393.724	<<	4.393.724	<<	<<	4.393.724
	CS		4.400.724	<<	4.400.724	<<	4.400.724	<<	<<	4.400.724
	CP	2019	4.326.307	<<	4.326.307	<<	4.326.307	<<	<<	4.326.307
	CS		4.331.104	<<	4.331.104	<<	4.331.104	<<	<<	4.331.104
Spese correnti	RS		2.100.374		2.100.374	<<	2.100.374			2.100.374
	CP	2017	4.324.356	<<	4.324.356	<<	4.324.356	<<	<<	4.324.356
	CS		4.412.389	<<	4.412.389	<<	4.412.389	<<	<<	4.412.389
	CP	2018	4.391.773	<<	4.391.773	<<	4.391.773	<<	<<	4.391.773
	CS		4.398.773	<<	4.398.773	<<	4.398.773	<<	<<	4.398.773
	CP	2019	4.324.356	<<	4.324.356	<<	4.324.356	<<	<<	4.324.356
	CS		4.329.153	<<	4.329.153	<<	4.329.153	<<	<<	4.329.153
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.951	<<	1.951	<<	1.951	<<	<<	1.951
	CS		1.951	<<	1.951	<<	1.951	<<	<<	1.951
	CP	2018	1.951	<<	1.951	<<	1.951	<<	<<	1.951
	CS		1.951	<<	1.951	<<	1.951	<<	<<	1.951
	CP	2019	1.951	<<	1.951	<<	1.951	<<	<<	1.951
	CS		1.951	<<	1.951	<<	1.951	<<	<<	1.951

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	RS		13.403		13.403	<<	13.403			13.403
	CP	2017	3.235.020	<<	3.235.020	<<	3.235.020	<<	<<	3.235.020
	CS		3.235.020	<<	3.235.020	<<	3.235.020	<<	<<	3.235.020
	CP	2018	3.508.163	<<	3.508.163	<<	3.508.163	<<	<<	3.508.163
	CS		3.508.163	<<	3.508.163	<<	3.508.163	<<	<<	3.508.163
	CP	2019	3.563.744	<<	3.563.744	<<	3.563.744	<<	<<	3.563.744
	CS		3.563.744	<<	3.563.744	<<	3.563.744	<<	<<	3.563.744
Spese correnti	RS		13.403		13.403	<<	13.403			13.403
	CP	2017	3.234.184	<<	3.234.184	<<	3.234.184	<<	<<	3.234.184
	CS		3.234.184	<<	3.234.184	<<	3.234.184	<<	<<	3.234.184
	CP	2018	3.507.327	<<	3.507.327	<<	3.507.327	<<	<<	3.507.327
	CS		3.507.327	<<	3.507.327	<<	3.507.327	<<	<<	3.507.327
	CP	2019	3.562.908	<<	3.562.908	<<	3.562.908	<<	<<	3.562.908
	CS		3.562.908	<<	3.562.908	<<	3.562.908	<<	<<	3.562.908
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	836	<<	836	<<	836	<<	<<	836
	CS		836	<<	836	<<	836	<<	<<	836
	CP	2018	836	<<	836	<<	836	<<	<<	836
	CS		836	<<	836	<<	836	<<	<<	836
	CP	2019	836	<<	836	<<	836	<<	<<	836
	CS		836	<<	836	<<	836	<<	<<	836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/8

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	RS		84.962		84.962	<<	84.962			84.962
	CP	2017	303.258.039	<<	303.258.039	<<	303.258.039	<<	<<	303.258.039
	CS		303.343.001	<<	303.343.001	<<	303.343.001	<<	<<	303.343.001
	CP	2018	298.994.342	<<	298.994.342	<<	298.994.342	<<	<<	298.994.342
	CS		298.994.342	<<	298.994.342	<<	298.994.342	<<	<<	298.994.342
	CP	2019	296.661.132	<<	296.661.132	<<	296.661.132	<<	<<	296.661.132
	CS		296.661.132	<<	296.661.132	<<	296.661.132	<<	<<	296.661.132
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	RS		84.962		84.962	<<	84.962			84.962
	CP	2017	303.258.039	<<	303.258.039	<<	303.258.039	<<	<<	303.258.039
	CS		303.343.001	<<	303.343.001	<<	303.343.001	<<	<<	303.343.001
	CP	2018	298.994.342	<<	298.994.342	<<	298.994.342	<<	<<	298.994.342
	CS		298.994.342	<<	298.994.342	<<	298.994.342	<<	<<	298.994.342
	CP	2019	296.661.132	<<	296.661.132	<<	296.661.132	<<	<<	296.661.132
	CS		296.661.132	<<	296.661.132	<<	296.661.132	<<	<<	296.661.132
Spese correnti	RS		84.962		84.962	<<	84.962			84.962
	CP	2017	302.991.759	<<	302.991.759	<<	302.991.759	<<	<<	302.991.759
	CS		303.076.721	<<	303.076.721	<<	303.076.721	<<	<<	303.076.721
	CP	2018	298.728.062	<<	298.728.062	<<	298.728.062	<<	<<	298.728.062
	CS		298.728.062	<<	298.728.062	<<	298.728.062	<<	<<	298.728.062
	CP	2019	296.394.852	<<	296.394.852	<<	296.394.852	<<	<<	296.394.852
	CS		296.394.852	<<	296.394.852	<<	296.394.852	<<	<<	296.394.852
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	266.280	<<	266.280	<<	266.280	<<	<<	266.280
	CS		266.280	<<	266.280	<<	266.280	<<	<<	266.280
	CP	2018	266.280	<<	266.280	<<	266.280	<<	<<	266.280
	CS		266.280	<<	266.280	<<	266.280	<<	<<	266.280
	CP	2019	266.280	<<	266.280	<<	266.280	<<	<<	266.280
	CS		266.280	<<	266.280	<<	266.280	<<	<<	266.280

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	RS		53.336.330		53.336.330	<<	53.336.330			53.336.330
	CP	2017	315.234.694	<<	315.234.694	<<	315.234.694	<<	<<	315.234.694
	CS		374.201.142	<<	374.201.142	<<	374.201.142	<<	<<	374.201.142
	CP	2018	92.928.073	<<	92.928.073	<<	92.928.073	<<	<<	92.928.073
	CS		92.928.073	<<	92.928.073	<<	92.928.073	<<	<<	92.928.073
	CP	2019	84.233.441	<<	84.233.441	<<	84.233.441	<<	<<	84.233.441
	CS		84.233.441	<<	84.233.441	<<	84.233.441	<<	<<	84.233.441
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	RS		53.336.330		53.336.330	<<	53.336.330			53.336.330
	CP	2017	315.234.694	<<	315.234.694	<<	315.234.694	<<	<<	315.234.694
	CS		374.201.142	<<	374.201.142	<<	374.201.142	<<	<<	374.201.142
	CP	2018	92.928.073	<<	92.928.073	<<	92.928.073	<<	<<	92.928.073
	CS		92.928.073	<<	92.928.073	<<	92.928.073	<<	<<	92.928.073
	CP	2019	84.233.441	<<	84.233.441	<<	84.233.441	<<	<<	84.233.441
	CS		84.233.441	<<	84.233.441	<<	84.233.441	<<	<<	84.233.441

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/10

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		53.336.330		53.336.330	<<	53.336.330			53.336.330
	CP	2017	315.231.787	<<	315.231.787	<<	315.231.787	<<	<<	315.231.787
	CS		374.198.235	<<	374.198.235	<<	374.198.235	<<	<<	374.198.235
	CP	2018	92.925.166	<<	92.925.166	<<	92.925.166	<<	<<	92.925.166
	CS		92.925.166	<<	92.925.166	<<	92.925.166	<<	<<	92.925.166
	CP	2019	84.230.534	<<	84.230.534	<<	84.230.534	<<	<<	84.230.534
	CS		84.230.534	<<	84.230.534	<<	84.230.534	<<	<<	84.230.534
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.907	<<	2.907	<<	2.907	<<	<<	2.907
	CS		2.907	<<	2.907	<<	2.907	<<	<<	2.907
	CP	2018	2.907	<<	2.907	<<	2.907	<<	<<	2.907
	CS		2.907	<<	2.907	<<	2.907	<<	<<	2.907
	CP	2019	2.907	<<	2.907	<<	2.907	<<	<<	2.907
	CS		2.907	<<	2.907	<<	2.907	<<	<<	2.907
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in particolare di giovani, donne e disabili	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/11

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	RS		398.317		398.317	<<	398.317			398.317
	CP	2017	12.023.822	<<	12.023.822	<<	12.023.822	<<	<<	12.023.822
	CS		12.277.811	<<	12.277.811	<<	12.277.811	<<	<<	12.277.811
	CP	2018	11.944.298	<<	11.944.298	<<	11.944.298	<<	<<	11.944.298
	CS		11.945.200	<<	11.945.200	<<	11.945.200	<<	<<	11.945.200
	CP	2019	12.022.995	<<	12.022.995	<<	12.022.995	<<	<<	12.022.995
	CS		12.023.995	<<	12.023.995	<<	12.023.995	<<	<<	12.023.995
Spese di personale per il programma	RS		4.991		4.991	<<	4.991			4.991
	CP	2017	2.091.020	<<	2.091.020	<<	2.091.020	<<	<<	2.091.020
	CS		2.091.020	<<	2.091.020	<<	2.091.020	<<	<<	2.091.020
	CP	2018	2.090.590	<<	2.090.590	<<	2.090.590	<<	<<	2.090.590
	CS		2.090.590	<<	2.090.590	<<	2.090.590	<<	<<	2.090.590
	CP	2019	2.090.193	<<	2.090.193	<<	2.090.193	<<	<<	2.090.193
	CS		2.090.193	<<	2.090.193	<<	2.090.193	<<	<<	2.090.193
Spese correnti	RS		4.991		4.991	<<	4.991			4.991
	CP	2017	2.091.020	<<	2.091.020	<<	2.091.020	<<	<<	2.091.020
	CS		2.091.020	<<	2.091.020	<<	2.091.020	<<	<<	2.091.020
	CP	2018	2.090.590	<<	2.090.590	<<	2.090.590	<<	<<	2.090.590
	CS		2.090.590	<<	2.090.590	<<	2.090.590	<<	<<	2.090.590
	CP	2019	2.090.193	<<	2.090.193	<<	2.090.193	<<	<<	2.090.193
	CS		2.090.193	<<	2.090.193	<<	2.090.193	<<	<<	2.090.193
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	RS		393.326		393.326	<<	393.326			393.326
	CP	2017	9.932.802	<<	9.932.802	<<	9.932.802	<<	<<	9.932.802
	CS		10.186.791	<<	10.186.791	<<	10.186.791	<<	<<	10.186.791
	CP	2018	9.853.708	<<	9.853.708	<<	9.853.708	<<	<<	9.853.708
	CS		9.854.610	<<	9.854.610	<<	9.854.610	<<	<<	9.854.610
	CP	2019	9.932.802	<<	9.932.802	<<	9.932.802	<<	<<	9.932.802
	CS		9.933.802	<<	9.933.802	<<	9.933.802	<<	<<	9.933.802

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		276.270		276.270	<<	276.270			276.270
	CP	2017	5.205.357	<<	5.205.357	<<	5.205.357	<<	<<	5.205.357
	CS		5.438.710	<<	5.438.710	<<	5.438.710	<<	<<	5.438.710
	CP	2018	5.126.263	<<	5.126.263	<<	5.126.263	<<	<<	5.126.263
	CS		5.127.165	<<	5.127.165	<<	5.127.165	<<	<<	5.127.165
	CP	2019	5.205.357	<<	5.205.357	<<	5.205.357	<<	<<	5.205.357
	CS		5.206.357	<<	5.206.357	<<	5.206.357	<<	<<	5.206.357
Spese in conto capitale	RS		117.056		117.056	<<	117.056			117.056
	CP	2017	4.727.445	<<	4.727.445	<<	4.727.445	<<	<<	4.727.445
	CS		4.748.081	<<	4.748.081	<<	4.748.081	<<	<<	4.748.081
	CP	2018	4.727.445	<<	4.727.445	<<	4.727.445	<<	<<	4.727.445
	CS		4.727.445	<<	4.727.445	<<	4.727.445	<<	<<	4.727.445
	CP	2019	4.727.445	<<	4.727.445	<<	4.727.445	<<	<<	4.727.445
	CS		4.727.445	<<	4.727.445	<<	4.727.445	<<	<<	4.727.445

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Politiche previdenziali (25)	RS		12.575.267.433		12.575.267.433	<<	12.575.267.433			12.575.267.433
	CP	2017	81.141.225.511	1.052.650.000	82.193.875.511	<<	81.141.225.511	57.000.000	1.109.650.000	82.250.875.511
	CS		81.141.237.922	1.052.650.000	82.193.887.922	<<	81.141.237.922	57.000.000	1.109.650.000	82.250.887.922
	CP	2018	81.674.383.277	2.082.317.000	83.756.700.277	<<	81.674.383.277	108.400.000	2.190.717.000	83.865.100.277
	CS		81.674.390.534	2.082.317.000	83.756.707.534	<<	81.674.390.534	108.400.000	2.190.717.000	83.865.107.534
	CP	2019	81.346.595.804	2.533.599.000	83.880.194.804	<<	81.346.595.804	166.900.000	2.700.499.000	84.047.094.804
	CS		81.346.599.611	2.533.599.000	83.880.198.611	<<	81.346.599.611	166.900.000	2.700.499.000	84.047.098.611
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	RS		12.575.267.433		12.575.267.433	<<	12.575.267.433			12.575.267.433
	CP	2017	81.141.225.511	1.052.650.000	82.193.875.511	<<	81.141.225.511	57.000.000	1.109.650.000	82.250.875.511
	CS		81.141.237.922	1.052.650.000	82.193.887.922	<<	81.141.237.922	57.000.000	1.109.650.000	82.250.887.922
	CP	2018	81.674.383.277	2.082.317.000	83.756.700.277	<<	81.674.383.277	108.400.000	2.190.717.000	83.865.100.277
	CS		81.674.390.534	2.082.317.000	83.756.707.534	<<	81.674.390.534	108.400.000	2.190.717.000	83.865.107.534
	CP	2019	81.346.595.804	2.533.599.000	83.880.194.804	<<	81.346.595.804	166.900.000	2.700.499.000	84.047.094.804
	CS		81.346.599.611	2.533.599.000	83.880.198.611	<<	81.346.599.611	166.900.000	2.700.499.000	84.047.098.611
Spese di personale per il programma	RS		16.260		16.260	<<	16.260			16.260
	CP	2017	4.646.324	<<	4.646.324	<<	4.646.324	<<	<<	4.646.324
	CS		4.646.324	<<	4.646.324	<<	4.646.324	<<	<<	4.646.324
	CP	2018	4.645.176	<<	4.645.176	<<	4.645.176	<<	<<	4.645.176
	CS		4.645.176	<<	4.645.176	<<	4.645.176	<<	<<	4.645.176
	CP	2019	4.644.119	<<	4.644.119	<<	4.644.119	<<	<<	4.644.119
	CS		4.644.119	<<	4.644.119	<<	4.644.119	<<	<<	4.644.119
Spese correnti	RS		16.260		16.260	<<	16.260			16.260
	CP	2017	4.646.324	<<	4.646.324	<<	4.646.324	<<	<<	4.646.324
	CS		4.646.324	<<	4.646.324	<<	4.646.324	<<	<<	4.646.324
	CP	2018	4.645.176	<<	4.645.176	<<	4.645.176	<<	<<	4.645.176
	CS		4.645.176	<<	4.645.176	<<	4.645.176	<<	<<	4.645.176
	CP	2019	4.644.119	<<	4.644.119	<<	4.644.119	<<	<<	4.644.119
	CS		4.644.119	<<	4.644.119	<<	4.644.119	<<	<<	4.644.119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/14

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato	RS		3.934.977.643		3.934.977.643	<<	3.934.977.643			3.934.977.643
	CP	2017	41.357.835.425	86.450.000	41.444.285.425	<<	41.357.835.425	3.000.000	89.450.000	41.447.285.425
	CS		41.357.835.425	86.450.000	41.444.285.425	<<	41.357.835.425	3.000.000	89.450.000	41.447.285.425
	CP	2018	44.363.801.778	326.017.000	44.689.818.778	<<	44.363.801.778	10.000.000	336.017.000	44.699.818.778
	CS		44.363.801.778	326.017.000	44.689.818.778	<<	44.363.801.778	10.000.000	336.017.000	44.699.818.778
	CP	2019	48.251.361.092	523.099.000	48.774.460.092	<<	48.251.361.092	22.000.000	545.099.000	48.796.460.092
	CS		48.251.361.092	523.099.000	48.774.460.092	<<	48.251.361.092	22.000.000	545.099.000	48.796.460.092
Spese correnti	RS		3.934.977.643		3.934.977.643	<<	3.934.977.643			3.934.977.643
	CP	2017	41.357.835.425	86.450.000	41.444.285.425	<<	41.357.835.425	3.000.000	89.450.000	41.447.285.425
	CS		41.357.835.425	86.450.000	41.444.285.425	<<	41.357.835.425	3.000.000	89.450.000	41.447.285.425
	CP	2018	44.363.801.778	326.017.000	44.689.818.778	<<	44.363.801.778	10.000.000	336.017.000	44.699.818.778
	CS		44.363.801.778	326.017.000	44.689.818.778	<<	44.363.801.778	10.000.000	336.017.000	44.699.818.778
	CP	2019	48.251.361.092	523.099.000	48.774.460.092	<<	48.251.361.092	22.000.000	545.099.000	48.796.460.092
	CS		48.251.361.092	523.099.000	48.774.460.092	<<	48.251.361.092	22.000.000	545.099.000	48.796.460.092
Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico	RS		286.547.262		286.547.262	<<	286.547.262			286.547.262
	CP	2017	10.850.856.275	102.000.000	10.952.856.275	<<	10.850.856.275	6.600.000	108.600.000	10.959.456.275
	CS		10.850.856.275	102.000.000	10.952.856.275	<<	10.850.856.275	6.600.000	108.600.000	10.959.456.275
	CP	2018	11.134.485.578	162.000.000	11.296.485.578	<<	11.134.485.578	12.600.000	174.600.000	11.309.085.578
	CS		11.134.485.578	162.000.000	11.296.485.578	<<	11.134.485.578	12.600.000	174.600.000	11.309.085.578
	CP	2019	11.031.530.920	194.000.000	11.225.530.920	<<	11.031.530.920	18.600.000	212.600.000	11.244.130.920
	CS		11.031.530.920	194.000.000	11.225.530.920	<<	11.031.530.920	18.600.000	212.600.000	11.244.130.920
Spese correnti	RS		286.547.262		286.547.262	<<	286.547.262			286.547.262
	CP	2017	10.850.856.275	102.000.000	10.952.856.275	<<	10.850.856.275	6.600.000	108.600.000	10.959.456.275
	CS		10.850.856.275	102.000.000	10.952.856.275	<<	10.850.856.275	6.600.000	108.600.000	10.959.456.275
	CP	2018	11.134.485.578	162.000.000	11.296.485.578	<<	11.134.485.578	12.600.000	174.600.000	11.309.085.578
	CS		11.134.485.578	162.000.000	11.296.485.578	<<	11.134.485.578	12.600.000	174.600.000	11.309.085.578
	CP	2019	11.031.530.920	194.000.000	11.225.530.920	<<	11.031.530.920	18.600.000	212.600.000	11.244.130.920
	CS		11.031.530.920	194.000.000	11.225.530.920	<<	11.031.530.920	18.600.000	212.600.000	11.244.130.920

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

040/701/15

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Prepensionamenti	RS		2.403.944.210		2.403.944.210	<<	2.403.944.210			2.403.944.210
	CP	2017	1.971.926.405	744.500.000	2.716.426.405	<<	1.971.926.405	18.300.000	762.800.000	2.734.726.405
	CS		1.971.926.405	744.500.000	2.716.426.405	<<	1.971.926.405	18.300.000	762.800.000	2.734.726.405
	CP	2018	2.556.926.405	1.245.300.000	3.802.226.405	<<	2.556.926.405	47.200.000	1.292.500.000	3.849.426.405
	CS		2.556.926.405	1.245.300.000	3.802.226.405	<<	2.556.926.405	47.200.000	1.292.500.000	3.849.426.405
	CP	2019	2.449.826.405	1.341.500.000	3.791.326.405	<<	2.449.826.405	87.500.000	1.429.000.000	3.878.826.405
	CS		2.449.826.405	1.341.500.000	3.791.326.405	<<	2.449.826.405	87.500.000	1.429.000.000	3.878.826.405
Spese correnti	RS		2.403.944.210		2.403.944.210	<<	2.403.944.210			2.403.944.210
	CP	2017	1.971.926.405	744.500.000	2.716.426.405	<<	1.971.926.405	18.300.000	762.800.000	2.734.726.405
	CS		1.971.926.405	744.500.000	2.716.426.405	<<	1.971.926.405	18.300.000	762.800.000	2.734.726.405
	CP	2018	2.556.926.405	1.245.300.000	3.802.226.405	<<	2.556.926.405	47.200.000	1.292.500.000	3.849.426.405
	CS		2.556.926.405	1.245.300.000	3.802.226.405	<<	2.556.926.405	47.200.000	1.292.500.000	3.849.426.405
	CP	2019	2.449.826.405	1.341.500.000	3.791.326.405	<<	2.449.826.405	87.500.000	1.429.000.000	3.878.826.405
	CS		2.449.826.405	1.341.500.000	3.791.326.405	<<	2.449.826.405	87.500.000	1.429.000.000	3.878.826.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	RS		1.029.992.741		1.029.992.741	<<	1.029.992.741			1.029.992.741
	CP	2017	1.107.973.518	<<	1.107.973.518	<<	1.107.973.518	<<	<<	1.107.973.518
	CS		1.107.973.518	<<	1.107.973.518	<<	1.107.973.518	<<	<<	1.107.973.518
	CP	2018	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	<<	1.277.973.518
	CS		1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	<<	1.277.973.518
	CP	2019	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	<<	1.277.973.518
	CS		1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	<<	1.277.973.518
Spese correnti	RS		1.029.992.741		1.029.992.741	<<	1.029.992.741			1.029.992.741
	CP	2017	1.107.973.518	<<	1.107.973.518	<<	1.107.973.518	<<	<<	1.107.973.518
	CS		1.107.973.518	<<	1.107.973.518	<<	1.107.973.518	<<	<<	1.107.973.518
	CP	2018	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	<<	1.277.973.518
	CS		1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	<<	1.277.973.518
	CP	2019	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	<<	1.277.973.518
	CS		1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	1.277.973.518	<<	<<	1.277.973.518

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	RS		779.023.710		779.023.710	<<	779.023.710			779.023.710
	CP	2017	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CS		1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CP	2018	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CS		1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CP	2019	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CS		1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
Spese correnti	RS		779.023.710		779.023.710	<<	779.023.710			779.023.710
	CP	2017	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CS		1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CP	2018	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CS		1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CP	2019	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
	CS		1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	1.198.000.000	<<	<<	1.198.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	RS		2.098.627.638		2.098.627.638	<<	2.098.627.638			2.098.627.638
	CP	2017	19.065.035.304	119.700.000	19.184.735.304	<<	19.065.035.304	6.100.000	125.800.000	19.190.835.304
	CS		19.065.035.304	119.700.000	19.184.735.304	<<	19.065.035.304	6.100.000	125.800.000	19.190.835.304
	CP	2018	15.642.935.304	349.000.000	15.991.935.304	<<	15.642.935.304	8.600.000	357.600.000	16.000.535.304
	CS		15.642.935.304	349.000.000	15.991.935.304	<<	15.642.935.304	8.600.000	357.600.000	16.000.535.304
	CP	2019	11.727.435.304	475.000.000	12.202.435.304	<<	11.727.435.304	8.800.000	483.800.000	12.211.235.304
	CS		11.727.435.304	475.000.000	12.202.435.304	<<	11.727.435.304	8.800.000	483.800.000	12.211.235.304
Spese correnti	RS		2.098.627.638		2.098.627.638	<<	2.098.627.638			2.098.627.638
	CP	2017	19.065.035.304	119.700.000	19.184.735.304	<<	19.065.035.304	6.100.000	125.800.000	19.190.835.304
	CS		19.065.035.304	119.700.000	19.184.735.304	<<	19.065.035.304	6.100.000	125.800.000	19.190.835.304
	CP	2018	15.642.935.304	349.000.000	15.991.935.304	<<	15.642.935.304	8.600.000	357.600.000	16.000.535.304
	CS		15.642.935.304	349.000.000	15.991.935.304	<<	15.642.935.304	8.600.000	357.600.000	16.000.535.304
	CP	2019	11.727.435.304	475.000.000	12.202.435.304	<<	11.727.435.304	8.800.000	483.800.000	12.211.235.304
	CS		11.727.435.304	475.000.000	12.202.435.304	<<	11.727.435.304	8.800.000	483.800.000	12.211.235.304

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/17

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	RS		947.222.047		947.222.047	<<	947.222.047			947.222.047
	CP	2017	3.574.902.199	<<	3.574.902.199	<<	3.574.902.199	<<	<<	3.574.902.199
	CS		3.574.902.199	<<	3.574.902.199	<<	3.574.902.199	<<	<<	3.574.902.199
	CP	2018	3.565.152.199	<<	3.565.152.199	<<	3.565.152.199	<<	<<	3.565.152.199
	CS		3.565.152.199	<<	3.565.152.199	<<	3.565.152.199	<<	<<	3.565.152.199
	CP	2019	3.482.552.199	<<	3.482.552.199	<<	3.482.552.199	<<	<<	3.482.552.199
	CS		3.482.552.199	<<	3.482.552.199	<<	3.482.552.199	<<	<<	3.482.552.199
Spese correnti	RS		947.222.047		947.222.047	<<	947.222.047			947.222.047
	CP	2017	3.574.902.199	<<	3.574.902.199	<<	3.574.902.199	<<	<<	3.574.902.199
	CS		3.574.902.199	<<	3.574.902.199	<<	3.574.902.199	<<	<<	3.574.902.199
	CP	2018	3.565.152.199	<<	3.565.152.199	<<	3.565.152.199	<<	<<	3.565.152.199
	CS		3.565.152.199	<<	3.565.152.199	<<	3.565.152.199	<<	<<	3.565.152.199
	CP	2019	3.482.552.199	<<	3.482.552.199	<<	3.482.552.199	<<	<<	3.482.552.199
	CS		3.482.552.199	<<	3.482.552.199	<<	3.482.552.199	<<	<<	3.482.552.199
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	RS		230.156.353		230.156.353	<<	230.156.353			230.156.353
	CP	2017	629.929.138	<<	629.929.138	<<	629.929.138	<<	<<	629.929.138
	CS		629.929.138	<<	629.929.138	<<	629.929.138	<<	<<	629.929.138
	CP	2018	629.929.138	<<	629.929.138	<<	629.929.138	<<	<<	629.929.138
	CS		629.929.138	<<	629.929.138	<<	629.929.138	<<	<<	629.929.138
	CP	2019	625.329.138	<<	625.329.138	<<	625.329.138	<<	<<	625.329.138
	CS		625.329.138	<<	625.329.138	<<	625.329.138	<<	<<	625.329.138

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		230.156.353		230.156.353	<<	230.156.353			230.156.353
	CP	2017	629.929.138	<<	629.929.138	<<	629.929.138	<<	<<	629.929.138
	CS		629.929.138	<<	629.929.138	<<	629.929.138	<<	<<	629.929.138
	CP	2018	629.929.138	<<	629.929.138	<<	629.929.138	<<	<<	629.929.138
	CS		629.929.138	<<	629.929.138	<<	629.929.138	<<	<<	629.929.138
	CP	2019	625.329.138	<<	625.329.138	<<	625.329.138	<<	<<	625.329.138
	CS		625.329.138	<<	625.329.138	<<	625.329.138	<<	<<	625.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CS		266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CP	2018	266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CS		266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CP	2019	266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CS		266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CS		266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CP	2018	266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CS		266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CP	2019	266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
	CS		266.240.554	<<	266.240.554	<<	266.240.554	<<	<<	266.240.554
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	RS		640.024.880		640.024.880	<<	640.024.880			640.024.880
	CP	2017	724.336.771	<<	724.336.771	<<	724.336.771	23.000.000	23.000.000	747.336.771
	CS		724.336.771	<<	724.336.771	<<	724.336.771	23.000.000	23.000.000	747.336.771
	CP	2018	644.751.062	<<	644.751.062	<<	644.751.062	30.000.000	30.000.000	674.751.062
	CS		644.751.062	<<	644.751.062	<<	644.751.062	30.000.000	30.000.000	674.751.062
	CP	2019	642.158.957	<<	642.158.957	<<	642.158.957	30.000.000	30.000.000	672.158.957
	CS		642.158.957	<<	642.158.957	<<	642.158.957	30.000.000	30.000.000	672.158.957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/19

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		640.024.880		640.024.880	<<	640.024.880			640.024.880
	CP	2017	724.336.771	<<	724.336.771	<<	724.336.771	23.000.000	23.000.000	747.336.771
	CS		724.336.771	<<	724.336.771	<<	724.336.771	23.000.000	23.000.000	747.336.771
	CP	2018	644.751.062	<<	644.751.062	<<	644.751.062	30.000.000	30.000.000	674.751.062
	CS		644.751.062	<<	644.751.062	<<	644.751.062	30.000.000	30.000.000	674.751.062
	CP	2019	642.158.957	<<	642.158.957	<<	642.158.957	30.000.000	30.000.000	672.158.957
	CS		642.158.957	<<	642.158.957	<<	642.158.957	30.000.000	30.000.000	672.158.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	RS		224.677.880		224.677.880	<<	224.677.880			224.677.880
	CP	2017	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CS		389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CP	2018	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CS		389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CP	2019	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CS		389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
Spese correnti	RS		224.677.880		224.677.880	<<	224.677.880			224.677.880
	CP	2017	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CS		389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CP	2018	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CS		389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CP	2019	389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
	CS		389.104.703	<<	389.104.703	<<	389.104.703	<<	<<	389.104.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	RS		56.809		56.809	<<	56.809			56.809
	CP	2017	438.895	<<	438.895	<<	438.895	<<	<<	438.895
	CS		451.306	<<	451.306	<<	451.306	<<	<<	451.306
	CP	2018	437.862	<<	437.862	<<	437.862	<<	<<	437.862
	CS		445.119	<<	445.119	<<	445.119	<<	<<	445.119
	CP	2019	438.895	<<	438.895	<<	438.895	<<	<<	438.895
	CS		442.702	<<	442.702	<<	442.702	<<	<<	442.702

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		56.809		56.809	<<	56.809			56.809
	CP	2017	435.946	<<	435.946	<<	435.946	<<	<<	435.946
	CS		448.357	<<	448.357	<<	448.357	<<	<<	448.357
	CP	2018	434.913	<<	434.913	<<	434.913	<<	<<	434.913
	CS		442.170	<<	442.170	<<	442.170	<<	<<	442.170
	CP	2019	435.946	<<	435.946	<<	435.946	<<	<<	435.946
	CS		439.753	<<	439.753	<<	439.753	<<	<<	439.753
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.949	<<	2.949	<<	2.949	<<	<<	2.949
	CS		2.949	<<	2.949	<<	2.949	<<	<<	2.949
	CP	2018	2.949	<<	2.949	<<	2.949	<<	<<	2.949
	CS		2.949	<<	2.949	<<	2.949	<<	<<	2.949
	CP	2019	2.949	<<	2.949	<<	2.949	<<	<<	2.949
	CS		2.949	<<	2.949	<<	2.949	<<	<<	2.949
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/21

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	RS		700.035.488		700.035.488	<<	700.035.488			700.035.488
	CP	2017	30.583.681.261	606.000.000	31.189.681.261	<<	30.583.681.261	1.400.000	607.400.000	31.191.081.261
	CS		30.692.266.517	606.000.000	31.298.266.517	<<	30.692.266.517	1.400.000	607.400.000	31.299.666.517
	CP	2018	31.527.253.217	692.000.000	32.219.253.217	<<	31.527.253.217	42.600.000	734.600.000	32.261.853.217
	CS		31.529.756.839	692.000.000	32.221.756.839	<<	31.529.756.839	42.600.000	734.600.000	32.264.356.839
	CP	2019	31.762.845.939	692.000.000	32.454.845.939	<<	31.762.845.939	1.400.000	693.400.000	32.456.245.939
	CS		31.762.782.360	692.000.000	32.454.782.360	<<	31.762.782.360	1.400.000	693.400.000	32.456.182.360
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	RS		26.124.612		26.124.612	<<	26.124.612			26.124.612
	CP	2017	27.195.427	<<	27.195.427	<<	27.195.427	<<	<<	27.195.427
	CS		33.776.825	<<	33.776.825	<<	33.776.825	<<	<<	33.776.825
	CP	2018	27.108.548	<<	27.108.548	<<	27.108.548	<<	<<	27.108.548
	CS		27.112.170	<<	27.112.170	<<	27.112.170	<<	<<	27.112.170
	CP	2019	27.194.969	<<	27.194.969	<<	27.194.969	<<	<<	27.194.969
	CS		27.198.390	<<	27.198.390	<<	27.198.390	<<	<<	27.198.390
Spese di personale per il programma	RS		3.657		3.657	<<	3.657			3.657
	CP	2017	1.577.956	<<	1.577.956	<<	1.577.956	<<	<<	1.577.956
	CS		1.577.956	<<	1.577.956	<<	1.577.956	<<	<<	1.577.956
	CP	2018	1.577.718	<<	1.577.718	<<	1.577.718	<<	<<	1.577.718
	CS		1.577.718	<<	1.577.718	<<	1.577.718	<<	<<	1.577.718
	CP	2019	1.577.498	<<	1.577.498	<<	1.577.498	<<	<<	1.577.498
	CS		1.577.498	<<	1.577.498	<<	1.577.498	<<	<<	1.577.498
Spese correnti	RS		3.657		3.657	<<	3.657			3.657
	CP	2017	1.577.956	<<	1.577.956	<<	1.577.956	<<	<<	1.577.956
	CS		1.577.956	<<	1.577.956	<<	1.577.956	<<	<<	1.577.956
	CP	2018	1.577.718	<<	1.577.718	<<	1.577.718	<<	<<	1.577.718
	CS		1.577.718	<<	1.577.718	<<	1.577.718	<<	<<	1.577.718
	CP	2019	1.577.498	<<	1.577.498	<<	1.577.498	<<	<<	1.577.498
	CS		1.577.498	<<	1.577.498	<<	1.577.498	<<	<<	1.577.498

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 040/701/22

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	RS		26.120.955		26.120.955	<<	26.120.955			26.120.955
	CP	2017	25.617.471	<<	25.617.471	<<	25.617.471	<<	<<	25.617.471
	CS		32.198.869	<<	32.198.869	<<	32.198.869	<<	<<	32.198.869
	CP	2018	25.530.830	<<	25.530.830	<<	25.530.830	<<	<<	25.530.830
	CS		25.534.452	<<	25.534.452	<<	25.534.452	<<	<<	25.534.452
	CP	2019	25.617.471	<<	25.617.471	<<	25.617.471	<<	<<	25.617.471
	CS		25.620.892	<<	25.620.892	<<	25.620.892	<<	<<	25.620.892
Spese correnti	RS		26.120.955		26.120.955	<<	26.120.955			26.120.955
	CP	2017	25.615.642	<<	25.615.642	<<	25.615.642	<<	<<	25.615.642
	CS		32.197.040	<<	32.197.040	<<	32.197.040	<<	<<	32.197.040
	CP	2018	25.529.001	<<	25.529.001	<<	25.529.001	<<	<<	25.529.001
	CS		25.532.623	<<	25.532.623	<<	25.532.623	<<	<<	25.532.623
	CP	2019	25.615.642	<<	25.615.642	<<	25.615.642	<<	<<	25.615.642
	CS		25.619.063	<<	25.619.063	<<	25.619.063	<<	<<	25.619.063
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.829	<<	1.829	<<	1.829	<<	<<	1.829
	CS		1.829	<<	1.829	<<	1.829	<<	<<	1.829
	CP	2018	1.829	<<	1.829	<<	1.829	<<	<<	1.829
	CS		1.829	<<	1.829	<<	1.829	<<	<<	1.829
	CP	2019	1.829	<<	1.829	<<	1.829	<<	<<	1.829
	CS		1.829	<<	1.829	<<	1.829	<<	<<	1.829

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/23

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2 ***Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)***	RS		673.910.876		673.910.876	<<	673.910.876			673.910.876
	CP	2017	30.556.485.834	606.000.000	31.162.485.834	<<	30.556.485.834	1.400.000	607.400.000	31.163.885.834
	CS		30.658.489.692	606.000.000	31.264.489.692	<<	30.658.489.692	1.400.000	607.400.000	31.265.889.692
	CP	2018	31.500.144.669	692.000.000	32.192.144.669	<<	31.500.144.669	42.600.000	734.600.000	32.234.744.669
	CS		31.502.644.669	692.000.000	32.194.644.669	<<	31.502.644.669	42.600.000	734.600.000	32.237.244.669
	CP	2019	31.735.650.970	692.000.000	32.427.650.970	<<	31.735.650.970	1.400.000	693.400.000	32.429.050.970
	CS		31.735.583.970	692.000.000	32.427.583.970	<<	31.735.583.970	1.400.000	693.400.000	32.428.983.970
Spese di personale per il programma	RS		123		123	<<	123			123
	CP	2017	3.742.297	<<	3.742.297	<<	3.742.297	<<	<<	3.742.297
	CS		3.742.297	<<	3.742.297	<<	3.742.297	<<	<<	3.742.297
	CP	2018	3.742.166	<<	3.742.166	<<	3.742.166	<<	<<	3.742.166
	CS		3.742.166	<<	3.742.166	<<	3.742.166	<<	<<	3.742.166
	CP	2019	3.742.045	<<	3.742.045	<<	3.742.045	<<	<<	3.742.045
	CS		3.742.045	<<	3.742.045	<<	3.742.045	<<	<<	3.742.045
Spese correnti	RS		123		123	<<	123			123
	CP	2017	3.742.297	<<	3.742.297	<<	3.742.297	<<	<<	3.742.297
	CS		3.742.297	<<	3.742.297	<<	3.742.297	<<	<<	3.742.297
	CP	2018	3.742.166	<<	3.742.166	<<	3.742.166	<<	<<	3.742.166
	CS		3.742.166	<<	3.742.166	<<	3.742.166	<<	<<	3.742.166
	CP	2019	3.742.045	<<	3.742.045	<<	3.742.045	<<	<<	3.742.045
	CS		3.742.045	<<	3.742.045	<<	3.742.045	<<	<<	3.742.045
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	RS		61.597.672		61.597.672	<<	61.597.672			61.597.672
	CP	2017	321.863.364	<<	321.863.364	<<	321.863.364	1.400.000	1.400.000	323.263.364
	CS		353.931.406	<<	353.931.406	<<	353.931.406	1.400.000	1.400.000	355.331.406
	CP	2018	318.440.621	<<	318.440.621	<<	318.440.621	1.400.000	1.400.000	319.840.621
	CS		318.440.621	<<	318.440.621	<<	318.440.621	1.400.000	1.400.000	319.840.621
	CP	2019	323.645.282	<<	323.645.282	<<	323.645.282	1.400.000	1.400.000	325.045.282
	CS		323.645.282	<<	323.645.282	<<	323.645.282	1.400.000	1.400.000	325.045.282

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/24

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		61.597.672		61.597.672	<<	61.597.672			61.597.672
	CP	2017	321.863.364	<<	321.863.364	<<	321.863.364	1.400.000	1.400.000	323.263.364
	CS		353.931.406	<<	353.931.406	<<	353.931.406	1.400.000	1.400.000	355.331.406
	CP	2018	318.440.621	<<	318.440.621	<<	318.440.621	1.400.000	1.400.000	319.840.621
	CS		318.440.621	<<	318.440.621	<<	318.440.621	1.400.000	1.400.000	319.840.621
	CP	2019	323.645.282	<<	323.645.282	<<	323.645.282	1.400.000	1.400.000	325.045.282
	CS		323.645.282	<<	323.645.282	<<	323.645.282	1.400.000	1.400.000	325.045.282
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	RS		432.606.660		432.606.660	<<	432.606.660			432.606.660
	CP	2017	19.143.044.765	<<	19.143.044.765	<<	19.143.044.765	<<	<<	19.143.044.765
	CS		19.152.980.581	<<	19.152.980.581	<<	19.152.980.581	<<	<<	19.152.980.581
	CP	2018	19.660.495.867	<<	19.660.495.867	<<	19.660.495.867	<<	<<	19.660.495.867
	CS		19.662.995.867	<<	19.662.995.867	<<	19.662.995.867	<<	<<	19.662.995.867
	CP	2019	20.260.844.765	<<	20.260.844.765	<<	20.260.844.765	<<	<<	20.260.844.765
	CS		20.260.847.765	<<	20.260.847.765	<<	20.260.847.765	<<	<<	20.260.847.765
Spese correnti	RS		432.606.660		432.606.660	<<	432.606.660			432.606.660
	CP	2017	19.143.044.384	<<	19.143.044.384	<<	19.143.044.384	<<	<<	19.143.044.384
	CS		19.152.980.200	<<	19.152.980.200	<<	19.152.980.200	<<	<<	19.152.980.200
	CP	2018	19.660.495.486	<<	19.660.495.486	<<	19.660.495.486	<<	<<	19.660.495.486
	CS		19.662.995.486	<<	19.662.995.486	<<	19.662.995.486	<<	<<	19.662.995.486
	CP	2019	20.260.844.384	<<	20.260.844.384	<<	20.260.844.384	<<	<<	20.260.844.384
	CS		20.260.847.384	<<	20.260.847.384	<<	20.260.847.384	<<	<<	20.260.847.384
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	381	<<	381	<<	381	<<	<<	381
	CS		381	<<	381	<<	381	<<	<<	381
	CP	2018	381	<<	381	<<	381	<<	<<	381
	CS		381	<<	381	<<	381	<<	<<	381
	CP	2019	381	<<	381	<<	381	<<	<<	381
	CS		381	<<	381	<<	381	<<	<<	381

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/25

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche per l'infanzia e la famiglia	RS		106.623.976		106.623.976	<<	106.623.976			106.623.976
	CP	2017	4.276.117.258	606.000.000	4.882.117.258	<<	4.276.117.258	<<	606.000.000	4.882.117.258
	CS		4.276.117.258	606.000.000	4.882.117.258	<<	4.276.117.258	<<	606.000.000	4.882.117.258
	CP	2018	4.284.452.729	692.000.000	4.976.452.729	<<	4.284.452.729	41.200.000	733.200.000	5.017.652.729
	CS		4.284.452.729	692.000.000	4.976.452.729	<<	4.284.452.729	41.200.000	733.200.000	5.017.652.729
	CP	2019	3.881.700.728	692.000.000	4.573.700.728	<<	3.881.700.728	<<	692.000.000	4.573.700.728
	CS		3.881.700.728	692.000.000	4.573.700.728	<<	3.881.700.728	<<	692.000.000	4.573.700.728
Spese correnti	RS		106.623.976		106.623.976	<<	106.623.976			106.623.976
	CP	2017	4.276.116.891	606.000.000	4.882.116.891	<<	4.276.116.891	<<	606.000.000	4.882.116.891
	CS		4.276.116.891	606.000.000	4.882.116.891	<<	4.276.116.891	<<	606.000.000	4.882.116.891
	CP	2018	4.284.452.362	692.000.000	4.976.452.362	<<	4.284.452.362	41.200.000	733.200.000	5.017.652.362
	CS		4.284.452.362	692.000.000	4.976.452.362	<<	4.284.452.362	41.200.000	733.200.000	5.017.652.362
	CP	2019	3.881.700.361	692.000.000	4.573.700.361	<<	3.881.700.361	<<	692.000.000	4.573.700.361
	CS		3.881.700.361	692.000.000	4.573.700.361	<<	3.881.700.361	<<	692.000.000	4.573.700.361
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CS		367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CP	2018	367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CS		367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CP	2019	367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CS		367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
Assegni e pensioni sociali	RS		72.780.047		72.780.047	<<	72.780.047			72.780.047
	CP	2017	5.729.892.560	<<	5.729.892.560	<<	5.729.892.560	-150.000.000	-150.000.000	5.579.892.560
	CS		5.789.892.560	<<	5.789.892.560	<<	5.789.892.560	-150.000.000	-150.000.000	5.639.892.560
	CP	2018	5.627.187.696	<<	5.627.187.696	<<	5.627.187.696	-150.000.000	-150.000.000	5.477.187.696
	CS		5.627.187.696	<<	5.627.187.696	<<	5.627.187.696	-150.000.000	-150.000.000	5.477.187.696
	CP	2019	5.659.892.560	<<	5.659.892.560	<<	5.659.892.560	-150.000.000	-150.000.000	5.509.892.560
	CS		5.659.822.560	<<	5.659.822.560	<<	5.659.822.560	-150.000.000	-150.000.000	5.509.822.560

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/26

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		72.780.047		72.780.047	<<	72.780.047			72.780.047
	CP	2017	5.729.892.193	<<	5.729.892.193	<<	5.729.892.193	-150.000.000	-150.000.000	5.579.892.193
	CS		5.789.892.193	<<	5.789.892.193	<<	5.789.892.193	-150.000.000	-150.000.000	5.639.892.193
	CP	2018	5.627.187.329	<<	5.627.187.329	<<	5.627.187.329	-150.000.000	-150.000.000	5.477.187.329
	CS		5.627.187.329	<<	5.627.187.329	<<	5.627.187.329	-150.000.000	-150.000.000	5.477.187.329
	CP	2019	5.659.892.193	<<	5.659.892.193	<<	5.659.892.193	-150.000.000	-150.000.000	5.509.892.193
	CS		5.659.822.193	<<	5.659.822.193	<<	5.659.822.193	-150.000.000	-150.000.000	5.509.822.193
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CS		367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CP	2018	367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CS		367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CP	2019	367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
	CS		367	<<	367	<<	367	<<	<<	367
Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CS		46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CP	2018	46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CS		46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CP	2019	46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CS		46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CS		46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CP	2018	46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CS		46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CP	2019	46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024
	CS		46.472.024	<<	46.472.024	<<	46.472.024	<<	<<	46.472.024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/27

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Lotta contro la povertà	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.030.000.000	<<	1.030.000.000	<<	1.030.000.000	150.000.000	150.000.000	1.180.000.000
	CS		1.030.000.000	<<	1.030.000.000	<<	1.030.000.000	150.000.000	150.000.000	1.180.000.000
	CP	2018	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	150.000.000	150.000.000	1.704.000.000
	CS		1.554.000.000	<<	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	150.000.000	150.000.000	1.704.000.000
	CP	2019	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	150.000.000	150.000.000	1.704.000.000
	CS		1.554.000.000	<<	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	150.000.000	150.000.000	1.704.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.030.000.000	<<	1.030.000.000	<<	1.030.000.000	150.000.000	150.000.000	1.180.000.000
	CS		1.030.000.000	<<	1.030.000.000	<<	1.030.000.000	150.000.000	150.000.000	1.180.000.000
	CP	2018	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	150.000.000	150.000.000	1.704.000.000
	CS		1.554.000.000	<<	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	150.000.000	150.000.000	1.704.000.000
	CP	2019	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	150.000.000	150.000.000	1.704.000.000
	CS		1.554.000.000	<<	1.554.000.000	<<	1.554.000.000	150.000.000	150.000.000	1.704.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	RS		302.398		302.398	<<	302.398			302.398
	CP	2017	5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CS		5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CP	2018	5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CS		5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CP	2019	5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CS		5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
Spese correnti	RS		302.398		302.398	<<	302.398			302.398
	CP	2017	5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CS		5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CP	2018	5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CS		5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CP	2019	5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566
	CS		5.353.566	<<	5.353.566	<<	5.353.566	<<	<<	5.353.566

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/28

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS		8.648.128		8.648.128	<<	8.648.128			8.648.128
	CP	2017	1.702.215	<<	1.702.215	<<	1.702.215	<<	<<	1.702.215
	CS		6.099.749	<<	6.099.749	<<	6.099.749	<<	<<	6.099.749
	CP	2018	1.701.285	<<	1.701.285	<<	1.701.285	<<	<<	1.701.285
	CS		1.731.132	<<	1.731.132	<<	1.731.132	<<	<<	1.731.132
	CP	2019	1.702.215	<<	1.702.215	<<	1.702.215	<<	<<	1.702.215
	CS		1.704.551	<<	1.704.551	<<	1.704.551	<<	<<	1.704.551
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	RS		8.648.128		8.648.128	<<	8.648.128			8.648.128
	CP	2017	1.702.215	<<	1.702.215	<<	1.702.215	<<	<<	1.702.215
	CS		6.099.749	<<	6.099.749	<<	6.099.749	<<	<<	6.099.749
	CP	2018	1.701.285	<<	1.701.285	<<	1.701.285	<<	<<	1.701.285
	CS		1.731.132	<<	1.731.132	<<	1.731.132	<<	<<	1.731.132
	CP	2019	1.702.215	<<	1.702.215	<<	1.702.215	<<	<<	1.702.215
	CS		1.704.551	<<	1.704.551	<<	1.704.551	<<	<<	1.704.551
Spese di personale per il programma	RS		1.822		1.822	<<	1.822			1.822
	CP	2017	1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
	CS		1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
	CP	2018	1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
	CS		1.516.671	<<	1.516.671	<<	1.516.671	<<	<<	1.516.671
	CP	2019	1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
	CS		1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
Spese correnti	RS		1.822		1.822	<<	1.822			1.822
	CP	2017	1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
	CS		1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
	CP	2018	1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
	CS		1.516.671	<<	1.516.671	<<	1.516.671	<<	<<	1.516.671
	CP	2019	1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195
	CS		1.489.195	<<	1.489.195	<<	1.489.195	<<	<<	1.489.195

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/29

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	RS		8.646.306		8.646.306	<<	8.646.306			8.646.306
	CP	2017	213.020	<<	213.020	<<	213.020	<<	<<	213.020
	CS		4.610.554	<<	4.610.554	<<	4.610.554	<<	<<	4.610.554
	CP	2018	212.090	<<	212.090	<<	212.090	<<	<<	212.090
	CS		214.461	<<	214.461	<<	214.461	<<	<<	214.461
	CP	2019	213.020	<<	213.020	<<	213.020	<<	<<	213.020
	CS		215.356	<<	215.356	<<	215.356	<<	<<	215.356
Spese correnti	RS		8.646.306		8.646.306	<<	8.646.306			8.646.306
	CP	2017	211.789	<<	211.789	<<	211.789	<<	<<	211.789
	CS		4.609.323	<<	4.609.323	<<	4.609.323	<<	<<	4.609.323
	CP	2018	210.859	<<	210.859	<<	210.859	<<	<<	210.859
	CS		213.230	<<	213.230	<<	213.230	<<	<<	213.230
	CP	2019	211.789	<<	211.789	<<	211.789	<<	<<	211.789
	CS		214.125	<<	214.125	<<	214.125	<<	<<	214.125
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.231	<<	1.231	<<	1.231	<<	<<	1.231
	CS		1.231	<<	1.231	<<	1.231	<<	<<	1.231
	CP	2018	1.231	<<	1.231	<<	1.231	<<	<<	1.231
	CS		1.231	<<	1.231	<<	1.231	<<	<<	1.231
	CP	2019	1.231	<<	1.231	<<	1.231	<<	<<	1.231
	CS		1.231	<<	1.231	<<	1.231	<<	<<	1.231

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/30

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		1.581.745		1.581.745	<<	1.581.745			1.581.745
	CP	2017	53.529.728	<<	53.529.728	<<	53.529.728	<<	<<	53.529.728
	CS		53.371.387	<<	53.371.387	<<	53.371.387	<<	<<	53.371.387
	CP	2018	53.349.315	<<	53.349.315	<<	53.349.315	<<	<<	53.349.315
	CS		53.047.410	<<	53.047.410	<<	53.047.410	<<	<<	53.047.410
	CP	2019	53.458.380	<<	53.458.380	<<	53.458.380	<<	<<	53.458.380
	CS		53.125.323	<<	53.125.323	<<	53.125.323	<<	<<	53.125.323
5.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		157.702		157.702	<<	157.702			157.702
	CP	2017	9.930.228	<<	9.930.228	<<	9.930.228	<<	<<	9.930.228
	CS		10.003.007	<<	10.003.007	<<	10.003.007	<<	<<	10.003.007
	CP	2018	9.896.898	<<	9.896.898	<<	9.896.898	<<	<<	9.896.898
	CS		9.896.898	<<	9.896.898	<<	9.896.898	<<	<<	9.896.898
	CP	2019	9.899.252	<<	9.899.252	<<	9.899.252	<<	<<	9.899.252
	CS		9.905.934	<<	9.905.934	<<	9.905.934	<<	<<	9.905.934
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CS		161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CP	2018	161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CS		161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CP	2019	161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CS		161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CS		161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CP	2018	161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CS		161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CP	2019	161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301
	CS		161.301	<<	161.301	<<	161.301	<<	<<	161.301

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/31

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		145.188		145.188	<<	145.188			145.188
	CP	2017	9.265.485	<<	9.265.485	<<	9.265.485	<<	<<	9.265.485
	CS		9.338.264	<<	9.338.264	<<	9.338.264	<<	<<	9.338.264
	CP	2018	9.232.487	<<	9.232.487	<<	9.232.487	<<	<<	9.232.487
	CS		9.232.487	<<	9.232.487	<<	9.232.487	<<	<<	9.232.487
	CP	2019	9.234.509	<<	9.234.509	<<	9.234.509	<<	<<	9.234.509
	CS		9.241.191	<<	9.241.191	<<	9.241.191	<<	<<	9.241.191
Spese correnti	RS		129.627		129.627	<<	129.627			129.627
	CP	2017	9.236.028	<<	9.236.028	<<	9.236.028	<<	<<	9.236.028
	CS		9.308.807	<<	9.308.807	<<	9.308.807	<<	<<	9.308.807
	CP	2018	9.203.030	<<	9.203.030	<<	9.203.030	<<	<<	9.203.030
	CS		9.203.030	<<	9.203.030	<<	9.203.030	<<	<<	9.203.030
	CP	2019	9.205.052	<<	9.205.052	<<	9.205.052	<<	<<	9.205.052
	CS		9.211.734	<<	9.211.734	<<	9.211.734	<<	<<	9.211.734
Spese in conto capitale	RS		15.561		15.561	<<	15.561			15.561
	CP	2017	29.457	<<	29.457	<<	29.457	<<	<<	29.457
	CS		29.457	<<	29.457	<<	29.457	<<	<<	29.457
	CP	2018	29.457	<<	29.457	<<	29.457	<<	<<	29.457
	CS		29.457	<<	29.457	<<	29.457	<<	<<	29.457
	CP	2019	29.457	<<	29.457	<<	29.457	<<	<<	29.457
	CS		29.457	<<	29.457	<<	29.457	<<	<<	29.457
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		12.514		12.514	<<	12.514			12.514
	CP	2017	503.442	<<	503.442	<<	503.442	<<	<<	503.442
	CS		503.442	<<	503.442	<<	503.442	<<	<<	503.442
	CP	2018	503.110	<<	503.110	<<	503.110	<<	<<	503.110
	CS		503.110	<<	503.110	<<	503.110	<<	<<	503.110
	CP	2019	503.442	<<	503.442	<<	503.442	<<	<<	503.442
	CS		503.442	<<	503.442	<<	503.442	<<	<<	503.442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/32

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		12.514		12.514	<<	12.514			12.514
	CP	2017	503.442	<<	503.442	<<	503.442	<<	<<	503.442
	CS		503.442	<<	503.442	<<	503.442	<<	<<	503.442
	CP	2018	503.110	<<	503.110	<<	503.110	<<	<<	503.110
	CS		503.110	<<	503.110	<<	503.110	<<	<<	503.110
	CP	2019	503.442	<<	503.442	<<	503.442	<<	<<	503.442
	CS		503.442	<<	503.442	<<	503.442	<<	<<	503.442
5.2 ***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		1.424.043		1.424.043	<<	1.424.043			1.424.043
	CP	2017	43.599.500	<<	43.599.500	<<	43.599.500	<<	<<	43.599.500
	CS		43.368.380	<<	43.368.380	<<	43.368.380	<<	<<	43.368.380
	CP	2018	43.452.417	<<	43.452.417	<<	43.452.417	<<	<<	43.452.417
	CS		43.150.512	<<	43.150.512	<<	43.150.512	<<	<<	43.150.512
	CP	2019	43.559.128	<<	43.559.128	<<	43.559.128	<<	<<	43.559.128
	CS		43.219.389	<<	43.219.389	<<	43.219.389	<<	<<	43.219.389
Spese di personale per il programma	RS		632.723		632.723	<<	632.723			632.723
	CP	2017	14.102.025	<<	14.102.025	<<	14.102.025	<<	<<	14.102.025
	CS		14.102.025	<<	14.102.025	<<	14.102.025	<<	<<	14.102.025
	CP	2018	13.972.860	<<	13.972.860	<<	13.972.860	<<	<<	13.972.860
	CS		13.972.860	<<	13.972.860	<<	13.972.860	<<	<<	13.972.860
	CP	2019	13.895.265	<<	13.895.265	<<	13.895.265	<<	<<	13.895.265
	CS		13.895.265	<<	13.895.265	<<	13.895.265	<<	<<	13.895.265
Spese correnti	RS		632.723		632.723	<<	632.723			632.723
	CP	2017	14.102.025	<<	14.102.025	<<	14.102.025	<<	<<	14.102.025
	CS		14.102.025	<<	14.102.025	<<	14.102.025	<<	<<	14.102.025
	CP	2018	13.972.860	<<	13.972.860	<<	13.972.860	<<	<<	13.972.860
	CS		13.972.860	<<	13.972.860	<<	13.972.860	<<	<<	13.972.860
	CP	2019	13.895.265	<<	13.895.265	<<	13.895.265	<<	<<	13.895.265
	CS		13.895.265	<<	13.895.265	<<	13.895.265	<<	<<	13.895.265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/33

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione del personale	RS		564.640		564.640	<<	564.640			564.640
	CP	2017	15.172.722	<<	15.172.722	<<	15.172.722	<<	<<	15.172.722
	CS		15.172.722	<<	15.172.722	<<	15.172.722	<<	<<	15.172.722
	CP	2018	15.097.631	<<	15.097.631	<<	15.097.631	<<	<<	15.097.631
	CS		15.097.631	<<	15.097.631	<<	15.097.631	<<	<<	15.097.631
	CP	2019	15.177.338	<<	15.177.338	<<	15.177.338	<<	<<	15.177.338
	CS		15.177.338	<<	15.177.338	<<	15.177.338	<<	<<	15.177.338
Spese correnti	RS		564.640		564.640	<<	564.640			564.640
	CP	2017	15.172.722	<<	15.172.722	<<	15.172.722	<<	<<	15.172.722
	CS		15.172.722	<<	15.172.722	<<	15.172.722	<<	<<	15.172.722
	CP	2018	15.097.631	<<	15.097.631	<<	15.097.631	<<	<<	15.097.631
	CS		15.097.631	<<	15.097.631	<<	15.097.631	<<	<<	15.097.631
	CP	2019	15.177.338	<<	15.177.338	<<	15.177.338	<<	<<	15.177.338
	CS		15.177.338	<<	15.177.338	<<	15.177.338	<<	<<	15.177.338
Gestione comune dei beni e servizi	RS		226.680		226.680	<<	226.680			226.680
	CP	2017	14.324.753	<<	14.324.753	<<	14.324.753	<<	<<	14.324.753
	CS		14.093.633	<<	14.093.633	<<	14.093.633	<<	<<	14.093.633
	CP	2018	14.381.926	<<	14.381.926	<<	14.381.926	<<	<<	14.381.926
	CS		14.080.021	<<	14.080.021	<<	14.080.021	<<	<<	14.080.021
	CP	2019	14.486.525	<<	14.486.525	<<	14.486.525	<<	<<	14.486.525
	CS		14.146.786	<<	14.146.786	<<	14.146.786	<<	<<	14.146.786
Spese correnti	RS		216.494		216.494	<<	216.494			216.494
	CP	2017	14.296.936	<<	14.296.936	<<	14.296.936	<<	<<	14.296.936
	CS		14.065.816	<<	14.065.816	<<	14.065.816	<<	<<	14.065.816
	CP	2018	14.354.109	<<	14.354.109	<<	14.354.109	<<	<<	14.354.109
	CS		14.052.204	<<	14.052.204	<<	14.052.204	<<	<<	14.052.204
	CP	2019	14.458.708	<<	14.458.708	<<	14.458.708	<<	<<	14.458.708
	CS		14.118.969	<<	14.118.969	<<	14.118.969	<<	<<	14.118.969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/34

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		10.186		10.186	<<	10.186			10.186
	CP	2017	27.817	<<	27.817	<<	27.817	<<	<<	27.817
	CS		27.817	<<	27.817	<<	27.817	<<	<<	27.817
	CP	2018	27.817	<<	27.817	<<	27.817	<<	<<	27.817
	CS		27.817	<<	27.817	<<	27.817	<<	<<	27.817
	CP	2019	27.817	<<	27.817	<<	27.817	<<	<<	27.817
	CS		27.817	<<	27.817	<<	27.817	<<	<<	27.817
8. Fondi da ripartire (33)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
8.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 040/701/35

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Politiche per il lavoro (26)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Servizi territoriali per il lavoro (26.11) Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Gestione servizi territoriali per il lavoro	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

040/701/36

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	RS		17.624.758.198		17.624.758.198	<<	17.624.758.198			17.624.758.198
	CP	2017	121.287.075.248	1.996.650.000	123.283.725.248	<<	121.287.075.248	152.900.000	2.149.550.000	123.436.625.248
	CS		124.740.673.756	1.996.650.000	126.737.323.756	<<	124.740.673.756	152.900.000	2.149.550.000	126.890.223.756
	CP	2018	123.348.225.917	3.182.317.000	126.530.542.917	<<	123.348.225.917	163.300.000	3.345.617.000	126.693.842.917
	CS		123.567.986.274	3.182.317.000	126.750.303.274	<<	123.567.986.274	163.300.000	3.345.617.000	126.913.603.274
	CP	2019	123.189.928.333	3.364.599.000	126.554.527.333	<<	123.189.928.333	211.800.000	3.576.399.000	126.766.327.333
	CS		123.660.549.322	3.364.599.000	127.025.148.322	<<	123.660.549.322	211.800.000	3.576.399.000	127.236.948.322

ALLEGATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/588/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Politiche per il lavoro (26)					
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)					
L. n. 144 del 1999 art. 66 c. 1 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINA INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIAPREVIDENZIALE (*) (Cap-pg: 2230/4)	2017	7.630.648	<<	<<	7.630.648
	2018	56.600.648	<<	<<	56.600.648
	2019	55.570.648	<<	<<	55.570.648
	2020 e succ.	54.540.648	<<	<<	54.540.648
L. n. 144 del 1999 art. 68 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINA INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIAPREVIDENZIALE (*) (Cap-pg: 2230/2)	2017	10.565.393	<<	<<	10.565.393
	2018	100.965.393	<<	<<	100.965.393
	2019	149.165.393	<<	<<	149.165.393
	2020 e succ.	4.478.127.183	<<	<<	4.478.127.183
L. n. 247 del 2007 art. 1 c. 61 NORME IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA' PER FAVORIRE L'EQUITA' E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHE' ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE. (*) (Cap-pg: 2230/4)	2017	3.511.898	<<	<<	3.511.898
	2018	13.511.898	<<	<<	13.511.898
	2019	13.511.898	<<	<<	13.511.898
	2020 e succ.	689.106.798	<<	<<	689.106.798
L. n. 448 del 1998 art. 3 c. 8 MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (*) (Cap-pg: 2230/4)	2017	3.291.380	<<	<<	3.291.380
	2018	23.291.380	<<	<<	23.291.380
	2019	23.291.380	<<	<<	23.291.380
	2020 e succ.	489.118.980	<<	<<	489.118.980
DL. n. 68 del 2006 art. 1 c. 10 MISURE URGENTI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E PROROGA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA', NONCHE' DISPOSIZIONI FINANZIARIE (*) (Cap-pg: 2230/4)	2017	5.600.000	<<	<<	5.600.000
	2018	15.600.000	<<	<<	15.600.000
	2019	15.600.000	<<	<<	15.600.000
	2020 e succ.	483.600.000	<<	<<	483.600.000
DL. n. 299 del 1994 art. 12 c. 4 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI (*) (Cap-pg: 2230/4)	2017	522.797	<<	<<	522.797
	2018	5.722.797	<<	<<	5.722.797
	2019	5.722.797	<<	<<	5.722.797
	2020 e succ.	261.072.727	<<	<<	261.072.727

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

040/588/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DLG n. 148 del 2015 art. 42 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (*) (Cap-pg: 2230/1)	2017	40.000.000	<<	<<	40.000.000
	2018	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 550 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 2230/5)	2017	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2018	55.000.000	<<	<<	55.000.000
	2019	55.000.000	<<	<<	55.000.000
	2020 e succ.	1.705.000.000	<<	<<	1.705.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. G/bis DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 2230/5)	2017	18.000.000	<<	<<	18.000.000
	2018	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2020 e succ.	1.448.406.500	<<	<<	1.448.406.500
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 291 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 2230/1)	2017	39.000.000	<<	<<	39.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)					
DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 16 p. 1 MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (*) (Cap-pg: 2234/1)	2017	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2018	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 6 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (*) (Cap-pg: 1230/3)	2017	80.000.000	<<	<<	80.000.000
	2018	77.695.409	<<	<<	77.695.409
	2019	79.000.000	<<	<<	79.000.000
	2020 e succ.	938.000.000	<<	<<	938.000.000

040/588/3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DLG n. 185 del 2016 art. 4 c. 2 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, NN. 148, 149, 150 E 151, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 1232/1)	2017	220.000.000	<<	<<	220.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
2 Politiche previdenziali (25)					
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)					
L n. 88 del 1989 art. 37 RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTROGLI INFORTUNI SUL LAVORO. (Cap-pg: 4339/1)	2017	842.268.523	<<	<<	842.268.523
	2018	4.627.339.220	<<	<<	4.627.339.220
	2019	8.857.293.878	<<	<<	8.857.293.878
	2020 e succ.	92.059.538.780	<<	<<	92.059.538.780
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 128 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 4336/6)	2017	660.000.000	<<	<<	660.000.000
	2018	692.000.000	<<	<<	692.000.000
	2019	694.000.000	<<	<<	694.000.000
	2020 e succ.	7.000.000.000	<<	<<	7.000.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 296 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 4354/14)	2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2019	2.700.000	<<	<<	2.700.000
	2020 e succ.	3.500.000	<<	<<	3.500.000
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)					
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)					
DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (*) (Cap-pg: 2401/1)	2017	118.000.000	<<	<<	118.000.000
	2018	15.295.360	<<	<<	15.295.360
	2019	48.000.000	<<	<<	48.000.000
	2020 e succ.	5.184.000.000	<<	<<	5.184.000.000

040/588/4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 3538/1)	2017	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2018	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2020 e succ.	4.000.000.000	<<	<<	4.000.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 386 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 3550/1)	2017	1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000
	2018	1.500.000.000	<<	<<	1.500.000.000
	2019	1.500.000.000	<<	<<	1.500.000.000
	2020 e succ.	162.000.000.000	<<	<<	162.000.000.000

040/670/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**Politiche per il lavoro (26)**	CP	9.939.436.533	94.500.000	10.511.838.823	12.300.000	10.207.825.995	43.500.000
1.1	***Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)***	CP	9.203.631.207	94.500.000	9.945.503.909	12.300.000	9.636.274.425	43.500.000
	Spese correnti	CP	9.203.628.420	94.500.000	9.945.501.122	12.300.000	9.636.271.638	43.500.000
	Fabbisogno	CP	362.435	<<	361.199	<<	362.435	<<
	Fattori Legislativi	CP	434.487.599	51.000.000	621.057.599	-31.200.000	576.527.599	<<
	Oneri Inderogabili	CP	8.768.778.386	43.500.000	9.324.082.324	43.500.000	9.059.381.604	43.500.000
	Spese in conto capitale	CP	2.787	<<	2.787	<<	2.787	<<
	Fabbisogno	CP	2.787	<<	2.787	<<	2.787	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2	***Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)***	CP	92.925.359	<<	149.765.335	<<	165.943.989	<<
	Spese correnti	CP	68.440.451	<<	125.372.875	<<	141.639.269	<<
	Fabbisogno	CP	208.968	<<	208.440	<<	208.968	<<
	Fattori Legislativi	CP	64.700.000	<<	121.633.568	<<	137.900.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	3.531.483	<<	3.530.867	<<	3.530.301	<<
	Spese in conto capitale	CP	24.484.908	<<	24.392.460	<<	24.304.720	<<
	Fabbisogno	CP	20.127.055	<<	19.936.386	<<	19.848.646	<<
	Fattori Legislativi	CP	4.357.853	<<	4.456.074	<<	4.456.074	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

040/670/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.3	***Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)***	CP	12.363.412	<<	12.702.866	<<	12.690.013	<<
	Spese correnti	CP	12.360.625	<<	12.700.079	<<	12.687.226	<<
	Fabbisogno	CP	1.351.821	<<	1.350.849	<<	1.351.821	<<
	Fattori Legislativi	CP	6.204.737	<<	6.546.269	<<	6.533.461	<<
	Oneri Inderogabili	CP	4.804.067	<<	4.802.961	<<	4.801.944	<<
	Spese in conto capitale	CP	2.787	<<	2.787	<<	2.787	<<
	Fabbisogno	CP	2.787	<<	2.787	<<	2.787	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.4	***Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)***	CP	303.258.039	<<	298.994.342	<<	296.661.132	<<
	Spese correnti	CP	302.991.759	<<	298.728.062	<<	296.394.852	<<
	Fabbisogno	CP	302.991.759	<<	298.728.062	<<	296.394.852	<<
	Spese in conto capitale	CP	266.280	<<	266.280	<<	266.280	<<
	Fabbisogno	CP	266.280	<<	266.280	<<	266.280	<<
1.5	***Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)***	CP	315.234.694	<<	92.928.073	<<	84.233.441	<<
	Spese correnti	CP	315.231.787	<<	92.925.166	<<	84.230.534	<<
	Fabbisogno	CP	225.231.787	<<	5.229.757	<<	5.230.534	<<
	Fattori Legislativi	CP	90.000.000	<<	87.695.409	<<	79.000.000	<<
	Spese in conto capitale	CP	2.907	<<	2.907	<<	2.907	<<
	Fabbisogno	CP	2.907	<<	2.907	<<	2.907	<<

040/670/3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	CP	12.023.822	<<	11.944.298	<<	12.022.995	<<
Spese correnti	CP	7.296.377	<<	7.216.853	<<	7.295.550	<<
Fabbisogno	CP	5.203.744	<<	5.124.650	<<	5.203.744	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.092.633	<<	2.092.203	<<	2.091.806	<<
Spese in conto capitale	CP	4.727.445	<<	4.727.445	<<	4.727.445	<<
Fabbisogno	CP	4.727.445	<<	4.727.445	<<	4.727.445	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

040/670/4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2 Politiche previdenziali (25)	CP	82.250.875.511	57.000.000	83.865.100.277	108.400.000	84.047.094.804	166.900.000
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	CP	82.250.875.511	57.000.000	83.865.100.277	108.400.000	84.047.094.804	166.900.000
Spese correnti	CP	82.250.872.562	57.000.000	83.865.097.328	108.400.000	84.047.091.855	166.900.000
Fabbisogno	CP	882.211	<<	873.283	<<	882.211	<<
Fattori Legislativi	CP	97.000.000	3.000.000	79.500.000	<<	60.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	82.152.990.351	54.000.000	83.784.724.045	108.400.000	83.986.209.644	166.900.000
Spese in conto capitale	CP	2.949	<<	2.949	<<	2.949	<<
Fabbisogno	CP	2.949	<<	2.949	<<	2.949	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

040/670/5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**	CP	31.191.081.261	1.400.000	32.261.853.217	42.600.000	32.456.245.939	1.400.000
3.1	***Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)***	CP	27.195.427	<<	27.108.548	<<	27.194.969	<<
	Spese correnti	CP	27.193.598	<<	27.106.719	<<	27.193.140	<<
	Fabbisogno	CP	490.079	<<	484.957	<<	490.079	<<
	Fattori Legislativi	CP	25.123.829	<<	25.042.310	<<	25.123.829	<<
	Oneri Inderogabili	CP	1.579.690	<<	1.579.452	<<	1.579.232	<<
	Spese in conto capitale	CP	1.829	<<	1.829	<<	1.829	<<
	Fabbisogno	CP	1.829	<<	1.829	<<	1.829	<<
3.2	***Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)***	CP	31.163.885.834	1.400.000	32.234.744.669	42.600.000	32.429.050.970	1.400.000
	Spese correnti	CP	31.163.884.719	1.400.000	32.234.743.554	42.600.000	32.429.049.855	1.400.000
	Fabbisogno	CP	328.341	<<	327.667	<<	328.341	<<
	Fattori Legislativi	CP	2.148.562.946	<<	2.583.222.586	<<	2.621.728.334	<<
	Oneri Inderogabili	CP	29.014.993.432	1.400.000	29.651.193.301	42.600.000	29.806.993.180	1.400.000
	Spese in conto capitale	CP	1.115	<<	1.115	<<	1.115	<<
	Fabbisogno	CP	1.115	<<	1.115	<<	1.115	<<

040/670/6

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.702.215	<<	1.701.285	<<	1.702.215	<<
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	CP	1.702.215	<<	1.701.285	<<	1.702.215	<<
Spese correnti	CP	1.700.984	<<	1.700.054	<<	1.700.984	<<
Fabbisogno	CP	206.791	<<	205.861	<<	206.791	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.494.193	<<	1.494.193	<<	1.494.193	<<
Spese in conto capitale	CP	1.231	<<	1.231	<<	1.231	<<
Fabbisogno	CP	1.231	<<	1.231	<<	1.231	<<

040/670/7

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
5	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	53.529.728	<<	53.349.315	<<	53.458.380	<<
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	9.930.228	<<	9.896.898	<<	9.899.252	<<
	Spese correnti	CP	9.900.771	<<	9.867.441	<<	9.869.795	<<
	Fabbisogno	CP	591.009	<<	558.530	<<	561.667	<<
	Oneri Inderogabili	CP	9.309.762	<<	9.308.911	<<	9.308.128	<<
	Spese in conto capitale	CP	29.457	<<	29.457	<<	29.457	<<
	Fabbisogno	CP	29.457	<<	29.457	<<	29.457	<<
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	43.599.500	<<	43.452.417	<<	43.559.128	<<
	Spese correnti	CP	43.571.683	<<	43.424.600	<<	43.531.311	<<
	Fabbisogno	CP	5.967.498	<<	5.939.096	<<	5.972.114	<<
	Oneri Inderogabili	CP	37.604.185	<<	37.485.504	<<	37.559.197	<<
	Spese in conto capitale	CP	27.817	<<	27.817	<<	27.817	<<
	Fabbisogno	CP	27.817	<<	27.817	<<	27.817	<<
	Totale Amministrazione	CP	123.436.625.248	152.900.000	126.693.842.917	163.300.000	126.766.327.333	211.800.000
	di cui Fabbisogno	CP	569.010.102	0	344.395.341	0	342.108.807	0
	di cui Fattori Legislativi	CP	2.870.436.964	54.000.000	3.529.153.815	-31.200.000	3.511.269.297	0
	di cui Oneri Inderogabili	CP	119.997.178.182	98.900.000	122.820.293.761	194.500.000	122.912.949.229	211.800.000

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Giustizia (6)	RS		644.059.287		644.059.287	<<	644.059.287			644.059.287
		CP	2017	7.806.125.067	<<	7.806.125.067	<<	7.806.125.067	<<	<<	7.806.125.067
		CS		8.104.686.174	<<	8.104.686.174	<<	8.104.686.174	<<	<<	8.104.686.174
		CP	2018	7.805.800.342	<<	7.805.800.342	<<	7.805.800.342	<<	<<	7.805.800.342
		CS		7.811.877.066	<<	7.811.877.066	<<	7.811.877.066	<<	<<	7.811.877.066
		CP	2019	7.847.641.269	<<	7.847.641.269	<<	7.847.641.269	<<	<<	7.847.641.269
		CS		7.846.596.335	<<	7.846.596.335	<<	7.846.596.335	<<	<<	7.846.596.335
1.1	***Amministrazione penitenziaria (6.1)***	RS		43.278.997		43.278.997	<<	43.278.997			43.278.997
		CP	2017	2.665.119.530	<<	2.665.119.530	<<	2.665.119.530	<<	<<	2.665.119.530
		CS		2.683.614.520	<<	2.683.614.520	<<	2.683.614.520	<<	<<	2.683.614.520
		CP	2018	2.644.029.529	<<	2.644.029.529	<<	2.644.029.529	<<	<<	2.644.029.529
		CS		2.652.029.529	<<	2.652.029.529	<<	2.652.029.529	<<	<<	2.652.029.529
		CP	2019	2.632.629.914	<<	2.632.629.914	<<	2.632.629.914	<<	<<	2.632.629.914
		CS		2.634.629.914	<<	2.634.629.914	<<	2.634.629.914	<<	<<	2.634.629.914
1.2	***Giustizia civile e penale (6.2)***	RS		457.096.825		457.096.825	<<	457.096.825			457.096.825
		CP	2017	3.861.131.466	<<	3.861.131.466	<<	3.861.131.466	<<	<<	3.861.131.466
		CS		4.017.279.273	<<	4.017.279.273	<<	4.017.279.273	<<	<<	4.017.279.273
		CP	2018	3.860.994.334	<<	3.860.994.334	<<	3.860.994.334	<<	<<	3.860.994.334
		CS		3.859.051.058	<<	3.859.051.058	<<	3.859.051.058	<<	<<	3.859.051.058
		CP	2019	3.903.723.122	<<	3.903.723.122	<<	3.903.723.122	<<	<<	3.903.723.122
		CS		3.900.658.188	<<	3.900.658.188	<<	3.900.658.188	<<	<<	3.900.658.188
1.3	***Giustizia minorile e di comunita' (6.3)***	RS		9.627.327		9.627.327	<<	9.627.327			9.627.327
		CP	2017	236.428.083	<<	236.428.083	<<	236.428.083	<<	<<	236.428.083
		CS		236.467.946	<<	236.467.946	<<	236.467.946	<<	<<	236.467.946
		CP	2018	245.130.516	<<	245.130.516	<<	245.130.516	<<	<<	245.130.516
		CS		245.130.516	<<	245.130.516	<<	245.130.516	<<	<<	245.130.516
		CP	2019	255.543.501	<<	255.543.501	<<	255.543.501	<<	<<	255.543.501
		CS		255.543.501	<<	255.543.501	<<	255.543.501	<<	<<	255.543.501

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)***	RS		134.056.138		134.056.138	<<	134.056.138			134.056.138
		CP	2017	1.043.445.988	<<	1.043.445.988	<<	1.043.445.988	<<	<<	1.043.445.988
		CS		1.167.324.435	<<	1.167.324.435	<<	1.167.324.435	<<	<<	1.167.324.435
		CP	2018	1.055.645.963	<<	1.055.645.963	<<	1.055.645.963	<<	<<	1.055.645.963
		CS		1.055.665.963	<<	1.055.665.963	<<	1.055.665.963	<<	<<	1.055.665.963
		CP	2019	1.055.744.732	<<	1.055.744.732	<<	1.055.744.732	<<	<<	1.055.744.732
		CS		1.055.764.732	<<	1.055.764.732	<<	1.055.764.732	<<	<<	1.055.764.732
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		5.036.476		5.036.476	<<	5.036.476			5.036.476
		CP	2017	126.097.744	<<	126.097.744	<<	126.097.744	<<	<<	126.097.744
		CS		125.471.212	<<	125.471.212	<<	125.471.212	<<	<<	125.471.212
		CP	2018	125.932.754	<<	125.932.754	<<	125.932.754	<<	<<	125.932.754
		CS		125.934.065	<<	125.934.065	<<	125.934.065	<<	<<	125.934.065
		CP	2019	126.886.154	<<	126.886.154	<<	126.886.154	<<	<<	126.886.154
		CS		126.885.144	<<	126.885.144	<<	126.885.144	<<	<<	126.885.144
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		724.237		724.237	<<	724.237			724.237
		CP	2017	31.809.223	<<	31.809.223	<<	31.809.223	<<	<<	31.809.223
		CS		31.890.749	<<	31.890.749	<<	31.890.749	<<	<<	31.890.749
		CP	2018	31.767.737	<<	31.767.737	<<	31.767.737	<<	<<	31.767.737
		CS		31.769.048	<<	31.769.048	<<	31.769.048	<<	<<	31.769.048
		CP	2019	31.778.202	<<	31.778.202	<<	31.778.202	<<	<<	31.778.202
		CS		31.777.192	<<	31.777.192	<<	31.777.192	<<	<<	31.777.192
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		4.312.239		4.312.239	<<	4.312.239			4.312.239
		CP	2017	94.288.521	<<	94.288.521	<<	94.288.521	<<	<<	94.288.521
		CS		93.580.463	<<	93.580.463	<<	93.580.463	<<	<<	93.580.463
		CP	2018	94.165.017	<<	94.165.017	<<	94.165.017	<<	<<	94.165.017
		CS		94.165.017	<<	94.165.017	<<	94.165.017	<<	<<	94.165.017
		CP	2019	95.107.952	<<	95.107.952	<<	95.107.952	<<	<<	95.107.952
		CS		95.107.952	<<	95.107.952	<<	95.107.952	<<	<<	95.107.952

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/1

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. **Giustizia (6)**	RS		644.059.287		644.059.287	<<	644.059.287			644.059.287
	CP	2017	7.806.125.067	<<	7.806.125.067	<<	7.806.125.067	<<	<<	7.806.125.067
	CS		8.104.686.174	<<	8.104.686.174	<<	8.104.686.174	<<	<<	8.104.686.174
	CP	2018	7.805.800.342	<<	7.805.800.342	<<	7.805.800.342	<<	<<	7.805.800.342
	CS		7.811.877.066	<<	7.811.877.066	<<	7.811.877.066	<<	<<	7.811.877.066
	CP	2019	7.847.641.269	<<	7.847.641.269	<<	7.847.641.269	<<	<<	7.847.641.269
	CS		7.846.596.335	<<	7.846.596.335	<<	7.846.596.335	<<	<<	7.846.596.335
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)	RS		43.278.997		43.278.997	<<	43.278.997			43.278.997
	CP	2017	2.665.119.530	<<	2.665.119.530	<<	2.665.119.530	<<	<<	2.665.119.530
	CS		2.683.614.520	<<	2.683.614.520	<<	2.683.614.520	<<	<<	2.683.614.520
	CP	2018	2.644.029.529	<<	2.644.029.529	<<	2.644.029.529	<<	<<	2.644.029.529
	CS		2.652.029.529	<<	2.652.029.529	<<	2.652.029.529	<<	<<	2.652.029.529
	CP	2019	2.632.629.914	<<	2.632.629.914	<<	2.632.629.914	<<	<<	2.632.629.914
	CS		2.634.629.914	<<	2.634.629.914	<<	2.634.629.914	<<	<<	2.634.629.914
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	RS		487.216		487.216	<<	487.216			487.216
	CP	2017	221.384.559	<<	221.384.559	<<	221.384.559	<<	<<	221.384.559
	CS		221.384.559	<<	221.384.559	<<	221.384.559	<<	<<	221.384.559
	CP	2018	217.568.471	<<	217.568.471	<<	217.568.471	<<	<<	217.568.471
	CS		217.568.471	<<	217.568.471	<<	217.568.471	<<	<<	217.568.471
	CP	2019	212.321.487	<<	212.321.487	<<	212.321.487	<<	<<	212.321.487
	CS		212.321.487	<<	212.321.487	<<	212.321.487	<<	<<	212.321.487
Spese correnti	RS		487.216		487.216	<<	487.216			487.216
	CP	2017	221.384.559	<<	221.384.559	<<	221.384.559	<<	<<	221.384.559
	CS		221.384.559	<<	221.384.559	<<	221.384.559	<<	<<	221.384.559
	CP	2018	217.568.471	<<	217.568.471	<<	217.568.471	<<	<<	217.568.471
	CS		217.568.471	<<	217.568.471	<<	217.568.471	<<	<<	217.568.471
	CP	2019	212.321.487	<<	212.321.487	<<	212.321.487	<<	<<	212.321.487
	CS		212.321.487	<<	212.321.487	<<	212.321.487	<<	<<	212.321.487

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/2

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	<<	1.944.302.803
	CS		1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	<<	1.944.302.803
	CP	2018	1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	<<	1.926.940.490
	CS		1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	<<	1.926.940.490
	CP	2019	1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	<<	1.914.307.759
	CS		1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	<<	1.914.307.759
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	<<	1.944.302.803
	CS		1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	1.944.302.803	<<	<<	1.944.302.803
	CP	2018	1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	<<	1.926.940.490
	CS		1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	1.926.940.490	<<	<<	1.926.940.490
	CP	2019	1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	<<	1.914.307.759
	CS		1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	1.914.307.759	<<	<<	1.914.307.759
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	RS		27.867.434		27.867.434	<<	27.867.434			27.867.434
	CP	2017	225.529.854	<<	225.529.854	<<	225.529.854	<<	<<	225.529.854
	CS		236.174.050	<<	236.174.050	<<	236.174.050	<<	<<	236.174.050
	CP	2018	225.653.486	<<	225.653.486	<<	225.653.486	<<	<<	225.653.486
	CS		233.653.486	<<	233.653.486	<<	233.653.486	<<	<<	233.653.486
	CP	2019	225.654.486	<<	225.654.486	<<	225.654.486	<<	<<	225.654.486
	CS		227.654.486	<<	227.654.486	<<	227.654.486	<<	<<	227.654.486
Spese correnti	RS		20.468.707		20.468.707	<<	20.468.707			20.468.707
	CP	2017	212.656.094	<<	212.656.094	<<	212.656.094	<<	<<	212.656.094
	CS		223.299.542	<<	223.299.542	<<	223.299.542	<<	<<	223.299.542
	CP	2018	212.292.557	<<	212.292.557	<<	212.292.557	<<	<<	212.292.557
	CS		220.292.557	<<	220.292.557	<<	220.292.557	<<	<<	220.292.557
	CP	2019	212.293.557	<<	212.293.557	<<	212.293.557	<<	<<	212.293.557
	CS		214.293.557	<<	214.293.557	<<	214.293.557	<<	<<	214.293.557

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/3

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		7.398.727		7.398.727	<<	7.398.727			7.398.727
	CP	2017	12.873.760	<<	12.873.760	<<	12.873.760	<<	<<	12.873.760
	CS		12.874.508	<<	12.874.508	<<	12.874.508	<<	<<	12.874.508
	CP	2018	13.360.929	<<	13.360.929	<<	13.360.929	<<	<<	13.360.929
	CS		13.360.929	<<	13.360.929	<<	13.360.929	<<	<<	13.360.929
	CP	2019	13.360.929	<<	13.360.929	<<	13.360.929	<<	<<	13.360.929
	CS		13.360.929	<<	13.360.929	<<	13.360.929	<<	<<	13.360.929
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	RS		4.359.053		4.359.053	<<	4.359.053			4.359.053
	CP	2017	224.769.795	<<	224.769.795	<<	224.769.795	<<	<<	224.769.795
	CS		227.542.244	<<	227.542.244	<<	227.542.244	<<	<<	227.542.244
	CP	2018	224.138.473	<<	224.138.473	<<	224.138.473	<<	<<	224.138.473
	CS		224.138.473	<<	224.138.473	<<	224.138.473	<<	<<	224.138.473
	CP	2019	226.507.706	<<	226.507.706	<<	226.507.706	<<	<<	226.507.706
	CS		226.507.706	<<	226.507.706	<<	226.507.706	<<	<<	226.507.706
Spese correnti	RS		3.610.506		3.610.506	<<	3.610.506			3.610.506
	CP	2017	202.861.175	<<	202.861.175	<<	202.861.175	<<	<<	202.861.175
	CS		205.633.624	<<	205.633.624	<<	205.633.624	<<	<<	205.633.624
	CP	2018	202.229.853	<<	202.229.853	<<	202.229.853	<<	<<	202.229.853
	CS		202.229.853	<<	202.229.853	<<	202.229.853	<<	<<	202.229.853
	CP	2019	203.771.351	<<	203.771.351	<<	203.771.351	<<	<<	203.771.351
	CS		203.771.351	<<	203.771.351	<<	203.771.351	<<	<<	203.771.351
Spese in conto capitale	RS		748.547		748.547	<<	748.547			748.547
	CP	2017	21.908.620	<<	21.908.620	<<	21.908.620	<<	<<	21.908.620
	CS		21.908.620	<<	21.908.620	<<	21.908.620	<<	<<	21.908.620
	CP	2018	21.908.620	<<	21.908.620	<<	21.908.620	<<	<<	21.908.620
	CS		21.908.620	<<	21.908.620	<<	21.908.620	<<	<<	21.908.620
	CP	2019	22.736.355	<<	22.736.355	<<	22.736.355	<<	<<	22.736.355
	CS		22.736.355	<<	22.736.355	<<	22.736.355	<<	<<	22.736.355

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	RS		7.829.338		7.829.338	<<	7.829.338			7.829.338
	CP	2017	25.631.605	<<	25.631.605	<<	25.631.605	<<	<<	25.631.605
	CS		30.513.842	<<	30.513.842	<<	30.513.842	<<	<<	30.513.842
	CP	2018	25.631.605	<<	25.631.605	<<	25.631.605	<<	<<	25.631.605
	CS		25.631.605	<<	25.631.605	<<	25.631.605	<<	<<	25.631.605
	CP	2019	29.731.605	<<	29.731.605	<<	29.731.605	<<	<<	29.731.605
	CS		29.731.605	<<	29.731.605	<<	29.731.605	<<	<<	29.731.605
Spese in conto capitale	RS		7.829.338		7.829.338	<<	7.829.338			7.829.338
	CP	2017	25.631.605	<<	25.631.605	<<	25.631.605	<<	<<	25.631.605
	CS		30.513.842	<<	30.513.842	<<	30.513.842	<<	<<	30.513.842
	CP	2018	25.631.605	<<	25.631.605	<<	25.631.605	<<	<<	25.631.605
	CS		25.631.605	<<	25.631.605	<<	25.631.605	<<	<<	25.631.605
	CP	2019	29.731.605	<<	29.731.605	<<	29.731.605	<<	<<	29.731.605
	CS		29.731.605	<<	29.731.605	<<	29.731.605	<<	<<	29.731.605
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	RS		2.449.174		2.449.174	<<	2.449.174			2.449.174
	CP	2017	15.353.048	<<	15.353.048	<<	15.353.048	<<	<<	15.353.048
	CS		15.549.156	<<	15.549.156	<<	15.549.156	<<	<<	15.549.156
	CP	2018	15.982.996	<<	15.982.996	<<	15.982.996	<<	<<	15.982.996
	CS		15.982.996	<<	15.982.996	<<	15.982.996	<<	<<	15.982.996
	CP	2019	15.983.231	<<	15.983.231	<<	15.983.231	<<	<<	15.983.231
	CS		15.983.231	<<	15.983.231	<<	15.983.231	<<	<<	15.983.231
Spese correnti	RS		2.293.609		2.293.609	<<	2.293.609			2.293.609
	CP	2017	14.798.605	<<	14.798.605	<<	14.798.605	<<	<<	14.798.605
	CS		14.994.713	<<	14.994.713	<<	14.994.713	<<	<<	14.994.713
	CP	2018	15.430.660	<<	15.430.660	<<	15.430.660	<<	<<	15.430.660
	CS		15.430.660	<<	15.430.660	<<	15.430.660	<<	<<	15.430.660
	CP	2019	15.430.895	<<	15.430.895	<<	15.430.895	<<	<<	15.430.895
	CS		15.430.895	<<	15.430.895	<<	15.430.895	<<	<<	15.430.895

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/5

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		155.565		155.565	<<	155.565			155.565
	CP	2017	554.443	<<	554.443	<<	554.443	<<	<<	554.443
	CS		554.443	<<	554.443	<<	554.443	<<	<<	554.443
	CP	2018	552.336	<<	552.336	<<	552.336	<<	<<	552.336
	CS		552.336	<<	552.336	<<	552.336	<<	<<	552.336
	CP	2019	552.336	<<	552.336	<<	552.336	<<	<<	552.336
	CS		552.336	<<	552.336	<<	552.336	<<	<<	552.336
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	RS		273.365		273.365	<<	273.365			273.365
	CP	2017	7.897.866	<<	7.897.866	<<	7.897.866	<<	<<	7.897.866
	CS		7.897.866	<<	7.897.866	<<	7.897.866	<<	<<	7.897.866
	CP	2018	7.797.008	<<	7.797.008	<<	7.797.008	<<	<<	7.797.008
	CS		7.797.008	<<	7.797.008	<<	7.797.008	<<	<<	7.797.008
	CP	2019	7.806.640	<<	7.806.640	<<	7.806.640	<<	<<	7.806.640
	CS		7.806.640	<<	7.806.640	<<	7.806.640	<<	<<	7.806.640
Spese correnti	RS		273.365		273.365	<<	273.365			273.365
	CP	2017	7.897.866	<<	7.897.866	<<	7.897.866	<<	<<	7.897.866
	CS		7.897.866	<<	7.897.866	<<	7.897.866	<<	<<	7.897.866
	CP	2018	7.797.008	<<	7.797.008	<<	7.797.008	<<	<<	7.797.008
	CS		7.797.008	<<	7.797.008	<<	7.797.008	<<	<<	7.797.008
	CP	2019	7.806.640	<<	7.806.640	<<	7.806.640	<<	<<	7.806.640
	CS		7.806.640	<<	7.806.640	<<	7.806.640	<<	<<	7.806.640
Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria	RS		13.417		13.417	<<	13.417			13.417
	CP	2017	250.000	<<	250.000	<<	250.000	<<	<<	250.000
	CS		250.000	<<	250.000	<<	250.000	<<	<<	250.000
	CP	2018	317.000	<<	317.000	<<	317.000	<<	<<	317.000
	CS		317.000	<<	317.000	<<	317.000	<<	<<	317.000
	CP	2019	317.000	<<	317.000	<<	317.000	<<	<<	317.000
	CS		317.000	<<	317.000	<<	317.000	<<	<<	317.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 050/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		13.417		13.417	<<	13.417			13.417
	CP	2017	250.000	<<	250.000	<<	250.000	<<	<<	250.000
	CS		250.000	<<	250.000	<<	250.000	<<	<<	250.000
	CP	2018	317.000	<<	317.000	<<	317.000	<<	<<	317.000
	CS		317.000	<<	317.000	<<	317.000	<<	<<	317.000
	CP	2019	317.000	<<	317.000	<<	317.000	<<	<<	317.000
	CS		317.000	<<	317.000	<<	317.000	<<	<<	317.000
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)	RS		457.096.825		457.096.825	<<	457.096.825			457.096.825
	CP	2017	3.861.131.466	<<	3.861.131.466	<<	3.861.131.466	<<	<<	3.861.131.466
	CS		4.017.279.273	<<	4.017.279.273	<<	4.017.279.273	<<	<<	4.017.279.273
	CP	2018	3.860.994.334	<<	3.860.994.334	<<	3.860.994.334	<<	<<	3.860.994.334
	CS		3.859.051.058	<<	3.859.051.058	<<	3.859.051.058	<<	<<	3.859.051.058
	CP	2019	3.903.723.122	<<	3.903.723.122	<<	3.903.723.122	<<	<<	3.903.723.122
	CS		3.900.658.188	<<	3.900.658.188	<<	3.900.658.188	<<	<<	3.900.658.188
Spese di personale per il programma (personale civile)	RS		23.505.115		23.505.115	<<	23.505.115			23.505.115
	CP	2017	1.438.326.042	<<	1.438.326.042	<<	1.438.326.042	<<	<<	1.438.326.042
	CS		1.445.826.042	<<	1.445.826.042	<<	1.445.826.042	<<	<<	1.445.826.042
	CP	2018	1.416.001.471	<<	1.416.001.471	<<	1.416.001.471	<<	<<	1.416.001.471
	CS		1.414.001.471	<<	1.414.001.471	<<	1.414.001.471	<<	<<	1.414.001.471
	CP	2019	1.426.170.872	<<	1.426.170.872	<<	1.426.170.872	<<	<<	1.426.170.872
	CS		1.424.170.872	<<	1.424.170.872	<<	1.424.170.872	<<	<<	1.424.170.872
Spese correnti	RS		23.505.115		23.505.115	<<	23.505.115			23.505.115
	CP	2017	1.438.326.042	<<	1.438.326.042	<<	1.438.326.042	<<	<<	1.438.326.042
	CS		1.445.826.042	<<	1.445.826.042	<<	1.445.826.042	<<	<<	1.445.826.042
	CP	2018	1.416.001.471	<<	1.416.001.471	<<	1.416.001.471	<<	<<	1.416.001.471
	CS		1.414.001.471	<<	1.414.001.471	<<	1.414.001.471	<<	<<	1.414.001.471
	CP	2019	1.426.170.872	<<	1.426.170.872	<<	1.426.170.872	<<	<<	1.426.170.872
	CS		1.424.170.872	<<	1.424.170.872	<<	1.424.170.872	<<	<<	1.424.170.872

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese di personale per il programma (magistrati)	RS		2.964.769		2.964.769	<<	2.964.769			2.964.769
	CP	2017	1.747.524.137	<<	1.747.524.137	<<	1.747.524.137	<<	<<	1.747.524.137
	CS		1.747.844.137	<<	1.747.844.137	<<	1.747.844.137	<<	<<	1.747.844.137
	CP	2018	1.773.791.215	<<	1.773.791.215	<<	1.773.791.215	<<	<<	1.773.791.215
	CS		1.773.774.215	<<	1.773.774.215	<<	1.773.774.215	<<	<<	1.773.774.215
	CP	2019	1.780.383.205	<<	1.780.383.205	<<	1.780.383.205	<<	<<	1.780.383.205
	CS		1.780.366.205	<<	1.780.366.205	<<	1.780.366.205	<<	<<	1.780.366.205
Spese correnti	RS		2.964.769		2.964.769	<<	2.964.769			2.964.769
	CP	2017	1.747.524.137	<<	1.747.524.137	<<	1.747.524.137	<<	<<	1.747.524.137
	CS		1.747.844.137	<<	1.747.844.137	<<	1.747.844.137	<<	<<	1.747.844.137
	CP	2018	1.773.791.215	<<	1.773.791.215	<<	1.773.791.215	<<	<<	1.773.791.215
	CS		1.773.774.215	<<	1.773.774.215	<<	1.773.774.215	<<	<<	1.773.774.215
	CP	2019	1.780.383.205	<<	1.780.383.205	<<	1.780.383.205	<<	<<	1.780.383.205
	CS		1.780.366.205	<<	1.780.366.205	<<	1.780.366.205	<<	<<	1.780.366.205
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	RS		16.452.644		16.452.644	<<	16.452.644			16.452.644
	CP	2017	47.570.924	<<	47.570.924	<<	47.570.924	<<	<<	47.570.924
	CS		38.949.500	<<	38.949.500	<<	38.949.500	<<	<<	38.949.500
	CP	2018	46.840.500	<<	46.840.500	<<	46.840.500	<<	<<	46.840.500
	CS		46.840.500	<<	46.840.500	<<	46.840.500	<<	<<	46.840.500
	CP	2019	49.929.569	<<	49.929.569	<<	49.929.569	<<	<<	49.929.569
	CS		49.929.569	<<	49.929.569	<<	49.929.569	<<	<<	49.929.569
Spese correnti	RS		16.452.644		16.452.644	<<	16.452.644			16.452.644
	CP	2017	47.570.924	<<	47.570.924	<<	47.570.924	<<	<<	47.570.924
	CS		38.949.500	<<	38.949.500	<<	38.949.500	<<	<<	38.949.500
	CP	2018	46.840.500	<<	46.840.500	<<	46.840.500	<<	<<	46.840.500
	CS		46.840.500	<<	46.840.500	<<	46.840.500	<<	<<	46.840.500
	CP	2019	49.929.569	<<	49.929.569	<<	49.929.569	<<	<<	49.929.569
	CS		49.929.569	<<	49.929.569	<<	49.929.569	<<	<<	49.929.569

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/8

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.502.564	<<	10.502.564	<<	10.502.564	<<	<<	10.502.564
	CS		10.502.564	<<	10.502.564	<<	10.502.564	<<	<<	10.502.564
	CP	2018	13.123.758	<<	13.123.758	<<	13.123.758	<<	<<	13.123.758
	CS		13.123.758	<<	13.123.758	<<	13.123.758	<<	<<	13.123.758
	CP	2019	13.335.928	<<	13.335.928	<<	13.335.928	<<	<<	13.335.928
	CS		13.335.928	<<	13.335.928	<<	13.335.928	<<	<<	13.335.928
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.502.564	<<	10.502.564	<<	10.502.564	<<	<<	10.502.564
	CS		10.502.564	<<	10.502.564	<<	10.502.564	<<	<<	10.502.564
	CP	2018	13.123.758	<<	13.123.758	<<	13.123.758	<<	<<	13.123.758
	CS		13.123.758	<<	13.123.758	<<	13.123.758	<<	<<	13.123.758
	CP	2019	13.335.928	<<	13.335.928	<<	13.335.928	<<	<<	13.335.928
	CS		13.335.928	<<	13.335.928	<<	13.335.928	<<	<<	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	RS		74.137.779		74.137.779	<<	74.137.779			74.137.779
	CP	2017	65.765.913	<<	65.765.913	<<	65.765.913	<<	<<	65.765.913
	CS		120.641.879	<<	120.641.879	<<	120.641.879	<<	<<	120.641.879
	CP	2018	64.019.362	<<	64.019.362	<<	64.019.362	<<	<<	64.019.362
	CS		64.093.086	<<	64.093.086	<<	64.093.086	<<	<<	64.093.086
	CP	2019	62.080.741	<<	62.080.741	<<	62.080.741	<<	<<	62.080.741
	CS		61.821.779	<<	61.821.779	<<	61.821.779	<<	<<	61.821.779
Spese correnti	RS		35.632.408		35.632.408	<<	35.632.408			35.632.408
	CP	2017	50.678.980	<<	50.678.980	<<	50.678.980	<<	<<	50.678.980
	CS		69.995.102	<<	69.995.102	<<	69.995.102	<<	<<	69.995.102
	CP	2018	49.932.429	<<	49.932.429	<<	49.932.429	<<	<<	49.932.429
	CS		50.006.153	<<	50.006.153	<<	50.006.153	<<	<<	50.006.153
	CP	2019	47.993.808	<<	47.993.808	<<	47.993.808	<<	<<	47.993.808
	CS		47.734.846	<<	47.734.846	<<	47.734.846	<<	<<	47.734.846

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/9

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		38.505.371		38.505.371	<<	38.505.371			38.505.371
	CP	2017	15.086.933	<<	15.086.933	<<	15.086.933	<<	<<	15.086.933
	CS		50.646.777	<<	50.646.777	<<	50.646.777	<<	<<	50.646.777
	CP	2018	14.086.933	<<	14.086.933	<<	14.086.933	<<	<<	14.086.933
	CS		14.086.933	<<	14.086.933	<<	14.086.933	<<	<<	14.086.933
	CP	2019	14.086.933	<<	14.086.933	<<	14.086.933	<<	<<	14.086.933
	CS		14.086.933	<<	14.086.933	<<	14.086.933	<<	<<	14.086.933
Funzionamento uffici giudiziari	RS		340.036.518		340.036.518	<<	340.036.518			340.036.518
	CP	2017	469.879.830	<<	469.879.830	<<	469.879.830	5.807.509	5.807.509	475.687.339
	CS		571.953.095	<<	571.953.095	<<	571.953.095	5.807.509	5.807.509	577.760.604
	CP	2018	464.655.972	<<	464.655.972	<<	464.655.972	<<	<<	464.655.972
	CS		464.655.972	<<	464.655.972	<<	464.655.972	<<	<<	464.655.972
	CP	2019	489.260.751	<<	489.260.751	<<	489.260.751	<<	<<	489.260.751
	CS		488.471.779	<<	488.471.779	<<	488.471.779	<<	<<	488.471.779
Spese correnti	RS		272.166.137		272.166.137	<<	272.166.137			272.166.137
	CP	2017	435.098.887	<<	435.098.887	<<	435.098.887	5.807.509	5.807.509	440.906.396
	CS		535.192.972	<<	535.192.972	<<	535.192.972	5.807.509	5.807.509	541.000.481
	CP	2018	429.875.029	<<	429.875.029	<<	429.875.029	<<	<<	429.875.029
	CS		429.875.029	<<	429.875.029	<<	429.875.029	<<	<<	429.875.029
	CP	2019	454.293.388	<<	454.293.388	<<	454.293.388	<<	<<	454.293.388
	CS		453.504.416	<<	453.504.416	<<	453.504.416	<<	<<	453.504.416
Spese in conto capitale	RS		67.870.381		67.870.381	<<	67.870.381			67.870.381
	CP	2017	34.780.943	<<	34.780.943	<<	34.780.943	<<	<<	34.780.943
	CS		36.760.123	<<	36.760.123	<<	36.760.123	<<	<<	36.760.123
	CP	2018	34.780.943	<<	34.780.943	<<	34.780.943	<<	<<	34.780.943
	CS		34.780.943	<<	34.780.943	<<	34.780.943	<<	<<	34.780.943
	CP	2019	34.967.363	<<	34.967.363	<<	34.967.363	<<	<<	34.967.363
	CS		34.967.363	<<	34.967.363	<<	34.967.363	<<	<<	34.967.363

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/10

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Efficientamento del sistema giudiziario	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	81.562.056	<<	81.562.056	<<	81.562.056	-5.807.509	-5.807.509	75.754.547
	CS		81.562.056	<<	81.562.056	<<	81.562.056	-5.807.509	-5.807.509	75.754.547
	CP	2018	82.562.056	<<	82.562.056	<<	82.562.056	<<	<<	82.562.056
	CS		82.562.056	<<	82.562.056	<<	82.562.056	<<	<<	82.562.056
	CP	2019	82.562.056	<<	82.562.056	<<	82.562.056	<<	<<	82.562.056
	CS		82.562.056	<<	82.562.056	<<	82.562.056	<<	<<	82.562.056
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	81.562.056	<<	81.562.056	<<	81.562.056	-5.807.509	-5.807.509	75.754.547
	CS		81.562.056	<<	81.562.056	<<	81.562.056	-5.807.509	-5.807.509	75.754.547
	CP	2018	82.562.056	<<	82.562.056	<<	82.562.056	<<	<<	82.562.056
	CS		82.562.056	<<	82.562.056	<<	82.562.056	<<	<<	82.562.056
	CP	2019	82.562.056	<<	82.562.056	<<	82.562.056	<<	<<	82.562.056
	CS		82.562.056	<<	82.562.056	<<	82.562.056	<<	<<	82.562.056
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	RS		9.627.327		9.627.327	<<	9.627.327			9.627.327
	CP	2017	236.428.083	<<	236.428.083	<<	236.428.083	<<	<<	236.428.083
	CS		236.467.946	<<	236.467.946	<<	236.467.946	<<	<<	236.467.946
	CP	2018	245.130.516	<<	245.130.516	<<	245.130.516	<<	<<	245.130.516
	CS		245.130.516	<<	245.130.516	<<	245.130.516	<<	<<	245.130.516
	CP	2019	255.543.501	<<	255.543.501	<<	255.543.501	<<	<<	255.543.501
	CS		255.543.501	<<	255.543.501	<<	255.543.501	<<	<<	255.543.501
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	RS		73.601		73.601	<<	73.601			73.601
	CP	2017	122.357.943	<<	122.357.943	<<	122.357.943	<<	<<	122.357.943
	CS		122.358.412	<<	122.358.412	<<	122.358.412	<<	<<	122.358.412
	CP	2018	122.344.108	<<	122.344.108	<<	122.344.108	<<	<<	122.344.108
	CS		122.344.108	<<	122.344.108	<<	122.344.108	<<	<<	122.344.108
	CP	2019	122.283.844	<<	122.283.844	<<	122.283.844	<<	<<	122.283.844
	CS		122.283.844	<<	122.283.844	<<	122.283.844	<<	<<	122.283.844

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		73.601		73.601	<<	73.601			73.601
	CP	2017	122.357.943	<<	122.357.943	<<	122.357.943	<<	<<	122.357.943
	CS		122.358.412	<<	122.358.412	<<	122.358.412	<<	<<	122.358.412
	CP	2018	122.344.108	<<	122.344.108	<<	122.344.108	<<	<<	122.344.108
	CS		122.344.108	<<	122.344.108	<<	122.344.108	<<	<<	122.344.108
	CP	2019	122.283.844	<<	122.283.844	<<	122.283.844	<<	<<	122.283.844
	CS		122.283.844	<<	122.283.844	<<	122.283.844	<<	<<	122.283.844
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	57.053.612	<<	57.053.612	<<	57.053.612	<<	<<	57.053.612
	CS		57.053.612	<<	57.053.612	<<	57.053.612	<<	<<	57.053.612
	CP	2018	62.825.398	<<	62.825.398	<<	62.825.398	<<	<<	62.825.398
	CS		62.825.398	<<	62.825.398	<<	62.825.398	<<	<<	62.825.398
	CP	2019	68.808.208	<<	68.808.208	<<	68.808.208	<<	<<	68.808.208
	CS		68.808.208	<<	68.808.208	<<	68.808.208	<<	<<	68.808.208
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	57.053.612	<<	57.053.612	<<	57.053.612	<<	<<	57.053.612
	CS		57.053.612	<<	57.053.612	<<	57.053.612	<<	<<	57.053.612
	CP	2018	62.825.398	<<	62.825.398	<<	62.825.398	<<	<<	62.825.398
	CS		62.825.398	<<	62.825.398	<<	62.825.398	<<	<<	62.825.398
	CP	2019	68.808.208	<<	68.808.208	<<	68.808.208	<<	<<	68.808.208
	CS		68.808.208	<<	68.808.208	<<	68.808.208	<<	<<	68.808.208
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	RS		390.520		390.520	<<	390.520			390.520
	CP	2017	29.920.333	<<	29.920.333	<<	29.920.333	<<	<<	29.920.333
	CS		29.920.333	<<	29.920.333	<<	29.920.333	<<	<<	29.920.333
	CP	2018	32.905.758	<<	32.905.758	<<	32.905.758	<<	<<	32.905.758
	CS		32.905.758	<<	32.905.758	<<	32.905.758	<<	<<	32.905.758
	CP	2019	36.548.884	<<	36.548.884	<<	36.548.884	<<	<<	36.548.884
	CS		36.548.884	<<	36.548.884	<<	36.548.884	<<	<<	36.548.884

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		390.520		390.520	<<	390.520			390.520
	CP	2017	29.920.333	<<	29.920.333	<<	29.920.333	<<	<<	29.920.333
	CS		29.920.333	<<	29.920.333	<<	29.920.333	<<	<<	29.920.333
	CP	2018	32.905.758	<<	32.905.758	<<	32.905.758	<<	<<	32.905.758
	CS		32.905.758	<<	32.905.758	<<	32.905.758	<<	<<	32.905.758
	CP	2019	36.548.884	<<	36.548.884	<<	36.548.884	<<	<<	36.548.884
	CS		36.548.884	<<	36.548.884	<<	36.548.884	<<	<<	36.548.884
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	RS		7.932.013		7.932.013	<<	7.932.013			7.932.013
	CP	2017	7.816.507	<<	7.816.507	<<	7.816.507	<<	<<	7.816.507
	CS		7.849.613	<<	7.849.613	<<	7.849.613	<<	<<	7.849.613
	CP	2018	7.815.812	<<	7.815.812	<<	7.815.812	<<	<<	7.815.812
	CS		7.815.812	<<	7.815.812	<<	7.815.812	<<	<<	7.815.812
	CP	2019	7.994.949	<<	7.994.949	<<	7.994.949	<<	<<	7.994.949
	CS		7.994.949	<<	7.994.949	<<	7.994.949	<<	<<	7.994.949
Spese in conto capitale	RS		7.932.013		7.932.013	<<	7.932.013			7.932.013
	CP	2017	7.816.507	<<	7.816.507	<<	7.816.507	<<	<<	7.816.507
	CS		7.849.613	<<	7.849.613	<<	7.849.613	<<	<<	7.849.613
	CP	2018	7.815.812	<<	7.815.812	<<	7.815.812	<<	<<	7.815.812
	CS		7.815.812	<<	7.815.812	<<	7.815.812	<<	<<	7.815.812
	CP	2019	7.994.949	<<	7.994.949	<<	7.994.949	<<	<<	7.994.949
	CS		7.994.949	<<	7.994.949	<<	7.994.949	<<	<<	7.994.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	RS		1.094.168		1.094.168	<<	1.094.168			1.094.168
	CP	2017	18.883.566	<<	18.883.566	<<	18.883.566	<<	<<	18.883.566
	CS		18.889.854	<<	18.889.854	<<	18.889.854	<<	<<	18.889.854
	CP	2018	18.844.123	<<	18.844.123	<<	18.844.123	<<	<<	18.844.123
	CS		18.844.123	<<	18.844.123	<<	18.844.123	<<	<<	18.844.123
	CP	2019	19.487.996	<<	19.487.996	<<	19.487.996	<<	<<	19.487.996
	CS		19.487.996	<<	19.487.996	<<	19.487.996	<<	<<	19.487.996

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.094.168		1.094.168	<<	1.094.168			1.094.168
	CP	2017	18.883.566	<<	18.883.566	<<	18.883.566	<<	<<	18.883.566
	CS		18.889.854	<<	18.889.854	<<	18.889.854	<<	<<	18.889.854
	CP	2018	18.844.123	<<	18.844.123	<<	18.844.123	<<	<<	18.844.123
	CS		18.844.123	<<	18.844.123	<<	18.844.123	<<	<<	18.844.123
	CP	2019	19.487.996	<<	19.487.996	<<	19.487.996	<<	<<	19.487.996
	CS		19.487.996	<<	19.487.996	<<	19.487.996	<<	<<	19.487.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	RS		37.025		37.025	<<	37.025			37.025
	CP	2017	47.531	<<	47.531	<<	47.531	<<	<<	47.531
	CS		47.531	<<	47.531	<<	47.531	<<	<<	47.531
	CP	2018	46.771	<<	46.771	<<	46.771	<<	<<	46.771
	CS		46.771	<<	46.771	<<	46.771	<<	<<	46.771
	CP	2019	69.776	<<	69.776	<<	69.776	<<	<<	69.776
	CS		69.776	<<	69.776	<<	69.776	<<	<<	69.776
Spese correnti	RS		37.025		37.025	<<	37.025			37.025
	CP	2017	47.531	<<	47.531	<<	47.531	<<	<<	47.531
	CS		47.531	<<	47.531	<<	47.531	<<	<<	47.531
	CP	2018	46.771	<<	46.771	<<	46.771	<<	<<	46.771
	CS		46.771	<<	46.771	<<	46.771	<<	<<	46.771
	CP	2019	69.776	<<	69.776	<<	69.776	<<	<<	69.776
	CS		69.776	<<	69.776	<<	69.776	<<	<<	69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	RS		100.000		100.000	<<	100.000			100.000
	CP	2017	348.591	<<	348.591	<<	348.591	<<	<<	348.591
	CS		348.591	<<	348.591	<<	348.591	<<	<<	348.591
	CP	2018	348.546	<<	348.546	<<	348.546	<<	<<	348.546
	CS		348.546	<<	348.546	<<	348.546	<<	<<	348.546
	CP	2019	349.844	<<	349.844	<<	349.844	<<	<<	349.844
	CS		349.844	<<	349.844	<<	349.844	<<	<<	349.844

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		100.000		100.000	<<	100.000			100.000
	CP	2017	348.591	<<	348.591	<<	348.591	<<	<<	348.591
	CS		348.591	<<	348.591	<<	348.591	<<	<<	348.591
	CP	2018	348.546	<<	348.546	<<	348.546	<<	<<	348.546
	CS		348.546	<<	348.546	<<	348.546	<<	<<	348.546
	CP	2019	349.844	<<	349.844	<<	349.844	<<	<<	349.844
	CS		349.844	<<	349.844	<<	349.844	<<	<<	349.844
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)	RS		134.056.138		134.056.138	<<	134.056.138			134.056.138
	CP	2017	1.043.445.988	<<	1.043.445.988	<<	1.043.445.988	<<	<<	1.043.445.988
	CS		1.167.324.435	<<	1.167.324.435	<<	1.167.324.435	<<	<<	1.167.324.435
	CP	2018	1.055.645.963	<<	1.055.645.963	<<	1.055.645.963	<<	<<	1.055.645.963
	CS		1.055.665.963	<<	1.055.665.963	<<	1.055.665.963	<<	<<	1.055.665.963
	CP	2019	1.055.744.732	<<	1.055.744.732	<<	1.055.744.732	<<	<<	1.055.744.732
	CS		1.055.764.732	<<	1.055.764.732	<<	1.055.764.732	<<	<<	1.055.764.732
Spese di personale per il programma (personale civile)	RS		52.720		52.720	<<	52.720			52.720
	CP	2017	11.307.613	<<	11.307.613	<<	11.307.613	<<	<<	11.307.613
	CS		11.307.613	<<	11.307.613	<<	11.307.613	<<	<<	11.307.613
	CP	2018	11.295.688	<<	11.295.688	<<	11.295.688	<<	<<	11.295.688
	CS		11.315.688	<<	11.315.688	<<	11.315.688	<<	<<	11.315.688
	CP	2019	11.283.717	<<	11.283.717	<<	11.283.717	<<	<<	11.283.717
	CS		11.303.717	<<	11.303.717	<<	11.303.717	<<	<<	11.303.717
Spese correnti	RS		52.720		52.720	<<	52.720			52.720
	CP	2017	11.307.613	<<	11.307.613	<<	11.307.613	<<	<<	11.307.613
	CS		11.307.613	<<	11.307.613	<<	11.307.613	<<	<<	11.307.613
	CP	2018	11.295.688	<<	11.295.688	<<	11.295.688	<<	<<	11.295.688
	CS		11.315.688	<<	11.315.688	<<	11.315.688	<<	<<	11.315.688
	CP	2019	11.283.717	<<	11.283.717	<<	11.283.717	<<	<<	11.283.717
	CS		11.303.717	<<	11.303.717	<<	11.303.717	<<	<<	11.303.717

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/15

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese di personale per il programma (magistrati)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CS		4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CP	2018	4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CS		4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CP	2019	4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CS		4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CS		4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CP	2018	4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CS		4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CP	2019	4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
	CS		4.424.629	<<	4.424.629	<<	4.424.629	<<	<<	4.424.629
Magistratura onoraria	RS		9.663.821		9.663.821	<<	9.663.821			9.663.821
	CP	2017	147.949.725	<<	147.949.725	<<	147.949.725	<<	<<	147.949.725
	CS		149.949.725	<<	149.949.725	<<	149.949.725	<<	<<	149.949.725
	CP	2018	160.449.725	<<	160.449.725	<<	160.449.725	<<	<<	160.449.725
	CS		160.449.725	<<	160.449.725	<<	160.449.725	<<	<<	160.449.725
	CP	2019	160.449.725	<<	160.449.725	<<	160.449.725	<<	<<	160.449.725
	CS		160.449.725	<<	160.449.725	<<	160.449.725	<<	<<	160.449.725
Spese correnti	RS		9.663.821		9.663.821	<<	9.663.821			9.663.821
	CP	2017	147.949.725	<<	147.949.725	<<	147.949.725	<<	<<	147.949.725
	CS		149.949.725	<<	149.949.725	<<	149.949.725	<<	<<	149.949.725
	CP	2018	160.449.725	<<	160.449.725	<<	160.449.725	<<	<<	160.449.725
	CS		160.449.725	<<	160.449.725	<<	160.449.725	<<	<<	160.449.725
	CP	2019	160.449.725	<<	160.449.725	<<	160.449.725	<<	<<	160.449.725
	CS		160.449.725	<<	160.449.725	<<	160.449.725	<<	<<	160.449.725

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	RS		77.620.591		77.620.591	<<	77.620.591			77.620.591
	CP	2017	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
	CS		542.506.622	<<	542.506.622	<<	542.506.622	<<	<<	542.506.622
	CP	2018	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
	CS		465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
	CP	2019	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
	CS		465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
Spese correnti	RS		77.620.591		77.620.591	<<	77.620.591			77.620.591
	CP	2017	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
	CS		542.506.622	<<	542.506.622	<<	542.506.622	<<	<<	542.506.622
	CP	2018	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
	CS		465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
	CP	2019	465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
	CS		465.691.180	<<	465.691.180	<<	465.691.180	<<	<<	465.691.180
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	RS		35.000.000		35.000.000	<<	35.000.000			35.000.000
	CP	2017	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
	CS		265.718.734	<<	265.718.734	<<	265.718.734	<<	<<	265.718.734
	CP	2018	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
	CS		230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
	CP	2019	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
	CS		230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
Spese correnti	RS		35.000.000		35.000.000	<<	35.000.000			35.000.000
	CP	2017	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
	CS		265.718.734	<<	265.718.734	<<	265.718.734	<<	<<	265.718.734
	CP	2018	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
	CS		230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
	CP	2019	230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734
	CS		230.718.734	<<	230.718.734	<<	230.718.734	<<	<<	230.718.734

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/17

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	RS		8.005.369		8.005.369	<<	8.005.369			8.005.369
	CP	2017	172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
	CS		180.402.570	<<	180.402.570	<<	180.402.570	<<	<<	180.402.570
	CP	2018	172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
	CS		172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
	CP	2019	172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
	CS		172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
Spese correnti	RS		8.005.369		8.005.369	<<	8.005.369			8.005.369
	CP	2017	172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
	CS		180.402.570	<<	180.402.570	<<	180.402.570	<<	<<	180.402.570
	CP	2018	172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
	CS		172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
	CP	2019	172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
	CS		172.400.000	<<	172.400.000	<<	172.400.000	<<	<<	172.400.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	RS		1.653.202		1.653.202	<<	1.653.202			1.653.202
	CP	2017	5.387.430	<<	5.387.430	<<	5.387.430	<<	<<	5.387.430
	CS		5.387.430	<<	5.387.430	<<	5.387.430	<<	<<	5.387.430
	CP	2018	4.842.334	<<	4.842.334	<<	4.842.334	<<	<<	4.842.334
	CS		4.842.334	<<	4.842.334	<<	4.842.334	<<	<<	4.842.334
	CP	2019	4.942.481	<<	4.942.481	<<	4.942.481	<<	<<	4.942.481
	CS		4.942.481	<<	4.942.481	<<	4.942.481	<<	<<	4.942.481
Spese correnti	RS		1.625.603		1.625.603	<<	1.625.603			1.625.603
	CP	2017	5.302.211	<<	5.302.211	<<	5.302.211	<<	<<	5.302.211
	CS		5.302.211	<<	5.302.211	<<	5.302.211	<<	<<	5.302.211
	CP	2018	4.757.115	<<	4.757.115	<<	4.757.115	<<	<<	4.757.115
	CS		4.757.115	<<	4.757.115	<<	4.757.115	<<	<<	4.757.115
	CP	2019	4.809.533	<<	4.809.533	<<	4.809.533	<<	<<	4.809.533
	CS		4.809.533	<<	4.809.533	<<	4.809.533	<<	<<	4.809.533

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		27.599		27.599	<<	27.599			27.599
	CP	2017	85.219	<<	85.219	<<	85.219	<<	<<	85.219
	CS		85.219	<<	85.219	<<	85.219	<<	<<	85.219
	CP	2018	85.219	<<	85.219	<<	85.219	<<	<<	85.219
	CS		85.219	<<	85.219	<<	85.219	<<	<<	85.219
	CP	2019	132.948	<<	132.948	<<	132.948	<<	<<	132.948
	CS		132.948	<<	132.948	<<	132.948	<<	<<	132.948
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	RS		750.000		750.000	<<	750.000			750.000
	CP	2017	2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376	<<	<<	2.393.376
	CS		3.143.376	<<	3.143.376	<<	3.143.376	<<	<<	3.143.376
	CP	2018	2.382.783	<<	2.382.783	<<	2.382.783	<<	<<	2.382.783
	CS		2.382.783	<<	2.382.783	<<	2.382.783	<<	<<	2.382.783
	CP	2019	2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376	<<	<<	2.393.376
	CS		2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376	<<	<<	2.393.376
Spese correnti	RS		750.000		750.000	<<	750.000			750.000
	CP	2017	2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376	<<	<<	2.393.376
	CS		3.143.376	<<	3.143.376	<<	3.143.376	<<	<<	3.143.376
	CP	2018	2.382.783	<<	2.382.783	<<	2.382.783	<<	<<	2.382.783
	CS		2.382.783	<<	2.382.783	<<	2.382.783	<<	<<	2.382.783
	CP	2019	2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376	<<	<<	2.393.376
	CS		2.393.376	<<	2.393.376	<<	2.393.376	<<	<<	2.393.376
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	RS		1.310.435		1.310.435	<<	1.310.435			1.310.435
	CP	2017	3.173.301	<<	3.173.301	<<	3.173.301	<<	<<	3.173.301
	CS		4.483.736	<<	4.483.736	<<	4.483.736	<<	<<	4.483.736
	CP	2018	3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890	<<	<<	3.440.890
	CS		3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890	<<	<<	3.440.890
	CP	2019	3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890	<<	<<	3.440.890
	CS		3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890	<<	<<	3.440.890

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 050/701/19

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.310.435		1.310.435	<<	1.310.435			1.310.435
	CP	2017	3.173.301	<<	3.173.301	<<	3.173.301	<<	<<	3.173.301
	CS		4.483.736	<<	4.483.736	<<	4.483.736	<<	<<	4.483.736
	CP	2018	3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890	<<	<<	3.440.890
	CS		3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890	<<	<<	3.440.890
	CP	2019	3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890	<<	<<	3.440.890
	CS		3.440.890	<<	3.440.890	<<	3.440.890	<<	<<	3.440.890
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		5.036.476		5.036.476	<<	5.036.476			5.036.476
	CP	2017	126.097.744	<<	126.097.744	<<	126.097.744	<<	<<	126.097.744
	CS		125.471.212	<<	125.471.212	<<	125.471.212	<<	<<	125.471.212
	CP	2018	125.932.754	<<	125.932.754	<<	125.932.754	<<	<<	125.932.754
	CS		125.934.065	<<	125.934.065	<<	125.934.065	<<	<<	125.934.065
	CP	2019	126.886.154	<<	126.886.154	<<	126.886.154	<<	<<	126.886.154
	CS		126.885.144	<<	126.885.144	<<	126.885.144	<<	<<	126.885.144
2.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		724.237		724.237	<<	724.237			724.237
	CP	2017	31.809.223	<<	31.809.223	<<	31.809.223	<<	<<	31.809.223
	CS		31.890.749	<<	31.890.749	<<	31.890.749	<<	<<	31.890.749
	CP	2018	31.767.737	<<	31.767.737	<<	31.767.737	<<	<<	31.767.737
	CS		31.769.048	<<	31.769.048	<<	31.769.048	<<	<<	31.769.048
	CP	2019	31.778.202	<<	31.778.202	<<	31.778.202	<<	<<	31.778.202
	CS		31.777.192	<<	31.777.192	<<	31.777.192	<<	<<	31.777.192
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		4.839		4.839	<<	4.839			4.839
	CP	2017	217.674	<<	217.674	<<	217.674	<<	<<	217.674
	CS		217.674	<<	217.674	<<	217.674	<<	<<	217.674
	CP	2018	217.666	<<	217.666	<<	217.666	<<	<<	217.666
	CS		217.666	<<	217.666	<<	217.666	<<	<<	217.666
	CP	2019	217.666	<<	217.666	<<	217.666	<<	<<	217.666
	CS		217.666	<<	217.666	<<	217.666	<<	<<	217.666

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		4.839		4.839	<<	4.839			4.839
	CP	2017	217.674	<<	217.674	<<	217.674	<<	<<	217.674
	CS		217.674	<<	217.674	<<	217.674	<<	<<	217.674
	CP	2018	217.666	<<	217.666	<<	217.666	<<	<<	217.666
	CS		217.666	<<	217.666	<<	217.666	<<	<<	217.666
	CP	2019	217.666	<<	217.666	<<	217.666	<<	<<	217.666
	CS		217.666	<<	217.666	<<	217.666	<<	<<	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	RS		719.398		719.398	<<	719.398			719.398
	CP	2017	30.989.898	<<	30.989.898	<<	30.989.898	<<	<<	30.989.898
	CS		31.075.691	<<	31.075.691	<<	31.075.691	<<	<<	31.075.691
	CP	2018	30.949.068	<<	30.949.068	<<	30.949.068	<<	<<	30.949.068
	CS		30.950.379	<<	30.950.379	<<	30.950.379	<<	<<	30.950.379
	CP	2019	30.960.495	<<	30.960.495	<<	30.960.495	<<	<<	30.960.495
	CS		30.960.109	<<	30.960.109	<<	30.960.109	<<	<<	30.960.109
Spese correnti	RS		702.675		702.675	<<	702.675			702.675
	CP	2017	30.930.350	<<	30.930.350	<<	30.930.350	<<	<<	30.930.350
	CS		31.010.870	<<	31.010.870	<<	31.010.870	<<	<<	31.010.870
	CP	2018	30.889.520	<<	30.889.520	<<	30.889.520	<<	<<	30.889.520
	CS		30.890.831	<<	30.890.831	<<	30.890.831	<<	<<	30.890.831
	CP	2019	30.900.947	<<	30.900.947	<<	30.900.947	<<	<<	30.900.947
	CS		30.900.561	<<	30.900.561	<<	30.900.561	<<	<<	30.900.561
Spese in conto capitale	RS		16.723		16.723	<<	16.723			16.723
	CP	2017	59.548	<<	59.548	<<	59.548	<<	<<	59.548
	CS		64.821	<<	64.821	<<	64.821	<<	<<	64.821
	CP	2018	59.548	<<	59.548	<<	59.548	<<	<<	59.548
	CS		59.548	<<	59.548	<<	59.548	<<	<<	59.548
	CP	2019	59.548	<<	59.548	<<	59.548	<<	<<	59.548
	CS		59.548	<<	59.548	<<	59.548	<<	<<	59.548

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/21

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	601.651	<<	601.651	<<	601.651	<<	<<	601.651
	CS		597.384	<<	597.384	<<	597.384	<<	<<	597.384
	CP	2018	601.003	<<	601.003	<<	601.003	<<	<<	601.003
	CS		601.003	<<	601.003	<<	601.003	<<	<<	601.003
	CP	2019	600.041	<<	600.041	<<	600.041	<<	<<	600.041
	CS		599.417	<<	599.417	<<	599.417	<<	<<	599.417
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	601.651	<<	601.651	<<	601.651	<<	<<	601.651
	CS		597.384	<<	597.384	<<	597.384	<<	<<	597.384
	CP	2018	601.003	<<	601.003	<<	601.003	<<	<<	601.003
	CS		601.003	<<	601.003	<<	601.003	<<	<<	601.003
	CP	2019	600.041	<<	600.041	<<	600.041	<<	<<	600.041
	CS		599.417	<<	599.417	<<	599.417	<<	<<	599.417
2.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*	RS		4.312.239		4.312.239	<<	4.312.239			4.312.239
	CP	2017	94.288.521	<<	94.288.521	<<	94.288.521	<<	<<	94.288.521
	CS		93.580.463	<<	93.580.463	<<	93.580.463	<<	<<	93.580.463
	CP	2018	94.165.017	<<	94.165.017	<<	94.165.017	<<	<<	94.165.017
	CS		94.165.017	<<	94.165.017	<<	94.165.017	<<	<<	94.165.017
	CP	2019	95.107.952	<<	95.107.952	<<	95.107.952	<<	<<	95.107.952
	CS		95.107.952	<<	95.107.952	<<	95.107.952	<<	<<	95.107.952
Spese di personale per il programma	RS		415.592		415.592	<<	415.592			415.592
	CP	2017	30.000.002	<<	30.000.002	<<	30.000.002	<<	<<	30.000.002
	CS		29.908.797	<<	29.908.797	<<	29.908.797	<<	<<	29.908.797
	CP	2018	29.753.033	<<	29.753.033	<<	29.753.033	<<	<<	29.753.033
	CS		29.753.033	<<	29.753.033	<<	29.753.033	<<	<<	29.753.033
	CP	2019	29.908.780	<<	29.908.780	<<	29.908.780	<<	<<	29.908.780
	CS		29.908.780	<<	29.908.780	<<	29.908.780	<<	<<	29.908.780

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/22

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		415.592		415.592	<<	415.592			415.592
	CP	2017	30.000.002	<<	30.000.002	<<	30.000.002	<<	<<	30.000.002
	CS		29.908.797	<<	29.908.797	<<	29.908.797	<<	<<	29.908.797
	CP	2018	29.753.033	<<	29.753.033	<<	29.753.033	<<	<<	29.753.033
	CS		29.753.033	<<	29.753.033	<<	29.753.033	<<	<<	29.753.033
	CP	2019	29.908.780	<<	29.908.780	<<	29.908.780	<<	<<	29.908.780
	CS		29.908.780	<<	29.908.780	<<	29.908.780	<<	<<	29.908.780
Gestione del personale	RS		997.687		997.687	<<	997.687			997.687
	CP	2017	45.256.927	<<	45.256.927	<<	45.256.927	<<	<<	45.256.927
	CS		45.756.927	<<	45.756.927	<<	45.756.927	<<	<<	45.756.927
	CP	2018	45.454.150	<<	45.454.150	<<	45.454.150	<<	<<	45.454.150
	CS		45.454.150	<<	45.454.150	<<	45.454.150	<<	<<	45.454.150
	CP	2019	45.482.253	<<	45.482.253	<<	45.482.253	<<	<<	45.482.253
	CS		45.482.253	<<	45.482.253	<<	45.482.253	<<	<<	45.482.253
Spese correnti	RS		997.687		997.687	<<	997.687			997.687
	CP	2017	45.256.927	<<	45.256.927	<<	45.256.927	<<	<<	45.256.927
	CS		45.756.927	<<	45.756.927	<<	45.756.927	<<	<<	45.756.927
	CP	2018	45.454.150	<<	45.454.150	<<	45.454.150	<<	<<	45.454.150
	CS		45.454.150	<<	45.454.150	<<	45.454.150	<<	<<	45.454.150
	CP	2019	45.482.253	<<	45.482.253	<<	45.482.253	<<	<<	45.482.253
	CS		45.482.253	<<	45.482.253	<<	45.482.253	<<	<<	45.482.253
Gestione comune dei beni e servizi	RS		2.898.960		2.898.960	<<	2.898.960			2.898.960
	CP	2017	19.031.592	<<	19.031.592	<<	19.031.592	<<	<<	19.031.592
	CS		17.914.739	<<	17.914.739	<<	17.914.739	<<	<<	17.914.739
	CP	2018	18.957.834	<<	18.957.834	<<	18.957.834	<<	<<	18.957.834
	CS		18.957.834	<<	18.957.834	<<	18.957.834	<<	<<	18.957.834
	CP	2019	19.716.919	<<	19.716.919	<<	19.716.919	<<	<<	19.716.919
	CS		19.716.919	<<	19.716.919	<<	19.716.919	<<	<<	19.716.919

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

050/701/23

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.307.910		2.307.910	<<	2.307.910			2.307.910
	CP	2017	18.423.594	<<	18.423.594	<<	18.423.594	<<	<<	18.423.594
	CS		17.406.741	<<	17.406.741	<<	17.406.741	<<	<<	17.406.741
	CP	2018	18.349.836	<<	18.349.836	<<	18.349.836	<<	<<	18.349.836
	CS		18.349.836	<<	18.349.836	<<	18.349.836	<<	<<	18.349.836
	CP	2019	19.108.921	<<	19.108.921	<<	19.108.921	<<	<<	19.108.921
	CS		19.108.921	<<	19.108.921	<<	19.108.921	<<	<<	19.108.921
Spese in conto capitale	RS		591.050		591.050	<<	591.050			591.050
	CP	2017	607.998	<<	607.998	<<	607.998	<<	<<	607.998
	CS		507.998	<<	507.998	<<	507.998	<<	<<	507.998
	CP	2018	607.998	<<	607.998	<<	607.998	<<	<<	607.998
	CS		607.998	<<	607.998	<<	607.998	<<	<<	607.998
	CP	2019	607.998	<<	607.998	<<	607.998	<<	<<	607.998
	CS		607.998	<<	607.998	<<	607.998	<<	<<	607.998
TOTALE	RS		649.095.763		649.095.763	<<	649.095.763			649.095.763
	CP	2017	7.932.222.811	<<	7.932.222.811	<<	7.932.222.811	<<	<<	7.932.222.811
	CS		8.230.157.386	<<	8.230.157.386	<<	8.230.157.386	<<	<<	8.230.157.386
	CP	2018	7.931.733.096	<<	7.931.733.096	<<	7.931.733.096	<<	<<	7.931.733.096
	CS		7.937.811.131	<<	7.937.811.131	<<	7.937.811.131	<<	<<	7.937.811.131
	CP	2019	7.974.527.423	<<	7.974.527.423	<<	7.974.527.423	<<	<<	7.974.527.423
	CS		7.973.481.479	<<	7.973.481.479	<<	7.973.481.479	<<	<<	7.973.481.479

ALLEGATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/588/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Giustizia (6)					
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)					
L n. 164 del 1981 art. 35 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1981-1983 (Cap-pg: 7300/5-8)	2017	10.712.799	<<	<<	10.712.799
	2018	10.712.799	<<	<<	10.712.799
	2019	12.512.799	<<	<<	12.512.799
	2020 e succ.	20.277.990	<<	<<	20.277.990
DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A/bis DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (Cap-pg: 1635/1)	2017	1.700.000	<<	<<	1.700.000
	2018	1.900.000	<<	<<	1.900.000
	2019	1.900.000	<<	<<	1.900.000
	2020 e succ.	19.000.000	<<	<<	19.000.000
DPR n. 164 del 2002 art. 39 RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DELLO SCHEMA DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE RELATIVI AL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. (Cap-pg: 1631/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	390.000	<<	<<	390.000
	2019	390.000	<<	<<	390.000
	2020 e succ.	390.000	<<	<<	390.000
RD n. 787 del 1931 REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (Cap-pg: 7300/1)	2017	850.000	<<	<<	850.000
	2018	850.000	<<	<<	850.000
	2019	1.150.000	<<	<<	1.150.000
	2020 e succ.	2.050.000	<<	<<	2.050.000
RD n. 2572 del 1923 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLAGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO (Cap-pg: 7341/1)	2017	2.807.777	<<	<<	2.807.777
	2018	3.294.946	<<	<<	3.294.946
	2019	3.294.946	<<	<<	3.294.946
	2020 e succ.	3.294.946	<<	<<	3.294.946
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7301/1)	2017	13.624.817	<<	<<	13.624.817
	2018	13.624.817	<<	<<	13.624.817
	2019	15.624.817	<<	<<	15.624.817
	2020 e succ.	183.248.170	<<	<<	183.248.170

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

050/588/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)					
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 1550/1)	2017	176.328.352	<<	<<	176.328.352
	2018	173.386.443	<<	<<	173.386.443
	2019	182.963.955	<<	<<	182.963.955
	2020 e succ.	1.942.451.590	<<	<<	1.942.451.590
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 1405/1)	2017	391.860	<<	<<	391.860
	2018	591.860	<<	<<	591.860
	2019	591.860	<<	<<	591.860
	2020 e succ.	5.918.600	<<	<<	5.918.600
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 289 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 1453/2)	2017	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2018	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2019	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2020 e succ.	32.500.000	<<	<<	32.500.000

050/670/1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1 Giustizia (6)		CP	7.806.125.067	<<	7.805.800.342	<<	7.847.641.269	<<
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)		CP	2.665.119.530	<<	2.644.029.529	<<	2.632.629.914	<<
Spese correnti		CP	2.604.151.102	<<	2.582.576.039	<<	2.566.248.689	<<
	Fabbisogno	CP	277.506.535	<<	275.840.526	<<	277.244.712	<<
	Fattori Legislativi	CP	9.325.584	<<	10.148.112	<<	10.148.112	<<
	Oneri Inderogabili	CP	2.317.318.983	<<	2.296.587.401	<<	2.278.855.865	<<
Spese in conto capitale		CP	60.968.428	<<	61.453.490	<<	66.381.225	<<
	Fabbisogno	CP	60.968.428	<<	61.453.490	<<	66.381.225	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)		CP	3.861.131.466	<<	3.860.994.334	<<	3.903.723.122	<<
Spese correnti		CP	3.811.263.590	<<	3.812.126.458	<<	3.854.668.826	<<
	Fabbisogno	CP	521.348.791	<<	514.647.958	<<	540.216.765	<<
	Fattori Legislativi	CP	10.502.564	<<	13.123.758	<<	13.335.928	<<
	Oneri Inderogabili	CP	3.279.412.235	<<	3.284.354.742	<<	3.301.116.133	<<
Spese in conto capitale		CP	49.867.876	<<	48.867.876	<<	49.054.296	<<
	Fabbisogno	CP	49.867.876	<<	48.867.876	<<	49.054.296	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)		CP	236.428.083	<<	245.130.516	<<	255.543.501	<<
Spese correnti		CP	228.611.576	<<	237.314.704	<<	247.548.552	<<
	Fabbisogno	CP	19.454.773	<<	19.708.161	<<	21.315.804	<<
	Fattori Legislativi	CP	230.000	<<	226.341	<<	230.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	208.926.803	<<	217.380.202	<<	226.002.748	<<
Spese in conto capitale		CP	7.816.507	<<	7.815.812	<<	7.994.949	<<
	Fabbisogno	CP	7.816.507	<<	7.815.812	<<	7.994.949	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

050/670/2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)	CP	1.043.445.988	<<	1.055.645.963	<<	1.055.744.732	<<
Spese correnti	CP	1.043.360.769	<<	1.055.560.744	<<	1.055.611.784	<<
Fabbisogno	CP	8.868.888	<<	9.080.788	<<	9.143.799	<<
Fattori Legislativi	CP	500.000	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.033.991.881	<<	1.046.479.956	<<	1.046.467.985	<<
Spese in conto capitale	CP	85.219	<<	85.219	<<	132.948	<<
Fabbisogno	CP	85.219	<<	85.219	<<	132.948	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

050/670/3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	126.097.744	<<	125.932.754	<<	126.886.154	<<
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	31.809.223	<<	31.767.737	<<	31.778.202	<<
	Spese correnti	CP	31.749.675	<<	31.708.189	<<	31.718.654	<<
	Fabbisogno	CP	3.059.597	<<	3.030.960	<<	3.084.948	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	28.690.078	<<	28.677.229	<<	28.633.706	<<
	Spese in conto capitale	CP	59.548	<<	59.548	<<	59.548	<<
	Fabbisogno	CP	59.548	<<	59.548	<<	59.548	<<
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	94.288.521	<<	94.165.017	<<	95.107.952	<<
	Spese correnti	CP	93.680.523	<<	93.557.019	<<	94.499.954	<<
	Fabbisogno	CP	13.304.949	<<	13.213.502	<<	13.985.629	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	80.375.574	<<	80.343.517	<<	80.514.325	<<
	Spese in conto capitale	CP	607.998	<<	607.998	<<	607.998	<<
	Fabbisogno	CP	607.998	<<	607.998	<<	607.998	<<
	Totale Amministrazione	CP	7.932.222.811	0	7.931.733.096	0	7.974.527.423	0
	di cui Fabbisogno	CP	962.949.109	0	954.411.838	0	989.222.621	0
	di cui Fattori Legislativi	CP	20.558.148	0	23.498.211	0	23.714.040	0
	di cui Oneri Inderogabili	CP	6.948.715.554	0	6.953.823.047	0	6.961.590.762	0

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	RS		216.735.616		216.735.616	<<	216.735.616			216.735.616
		CP	2017	2.329.274.571	220.000.000	2.549.274.571	1.050.000	2.330.324.571	4.200.000	224.200.000	2.554.524.571
		CS		2.337.578.632	220.000.000	2.557.578.632	1.050.000	2.338.628.632	4.200.000	224.200.000	2.562.828.632
		CP	2018	2.449.819.226	30.000.000	2.479.819.226	550.000	2.450.369.226	1.500.000	31.500.000	2.481.869.226
		CS		2.449.819.226	30.000.000	2.479.819.226	550.000	2.450.369.226	1.500.000	31.500.000	2.481.869.226
		CP	2019	2.440.352.395	50.000.000	2.490.352.395	1.550.000	2.441.902.395	1.500.000	51.500.000	2.493.402.395
		CS		2.440.352.395	50.000.000	2.490.352.395	1.550.000	2.441.902.395	1.500.000	51.500.000	2.493.402.395
1.1	***Protocollo internazionale (4.1)***	RS		121.851		121.851	<<	121.851			121.851
		CP	2017	7.113.731	<<	7.113.731	<<	7.113.731	<<	<<	7.113.731
		CS		7.113.731	<<	7.113.731	<<	7.113.731	<<	<<	7.113.731
		CP	2018	7.080.200	<<	7.080.200	<<	7.080.200	<<	<<	7.080.200
		CS		7.080.200	<<	7.080.200	<<	7.080.200	<<	<<	7.080.200
		CP	2019	7.002.249	<<	7.002.249	<<	7.002.249	<<	<<	7.002.249
		CS		7.002.249	<<	7.002.249	<<	7.002.249	<<	<<	7.002.249
1.2	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	RS		142.244.565		142.244.565	<<	142.244.565			142.244.565
		CP	2017	950.797.240	<<	950.797.240	<<	950.797.240	-800.000	-800.000	949.997.240
		CS		950.797.240	<<	950.797.240	<<	950.797.240	-800.000	-800.000	949.997.240
		CP	2018	1.070.842.600	<<	1.070.842.600	<<	1.070.842.600	-3.000.000	-3.000.000	1.067.842.600
		CS		1.070.842.600	<<	1.070.842.600	<<	1.070.842.600	-3.000.000	-3.000.000	1.067.842.600
		CP	2019	1.070.532.474	<<	1.070.532.474	<<	1.070.532.474	-3.000.000	-3.000.000	1.067.532.474
		CS		1.070.532.474	<<	1.070.532.474	<<	1.070.532.474	-3.000.000	-3.000.000	1.067.532.474
1.3	***Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)***	RS		22.040.299		22.040.299	<<	22.040.299			22.040.299
		CP	2017	40.213.305	<<	40.213.305	800.000	41.013.305	<<	<<	41.013.305
		CS		40.213.305	<<	40.213.305	800.000	41.013.305	<<	<<	41.013.305
		CP	2018	40.823.272	<<	40.823.272	300.000	41.123.272	<<	<<	41.123.272
		CS		40.823.272	<<	40.823.272	300.000	41.123.272	<<	<<	41.123.272
		CP	2019	40.117.389	<<	40.117.389	300.000	40.417.389	<<	<<	40.417.389
		CS		40.117.389	<<	40.117.389	300.000	40.417.389	<<	<<	40.417.389

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)***	RS		4.016.658		4.016.658	<<	4.016.658			4.016.658
		CP	2017	455.126.243	<<	455.126.243	<<	455.126.243	1.000.000	1.000.000	456.126.243
		CS		456.737.189	<<	456.737.189	<<	456.737.189	1.000.000	1.000.000	457.737.189
		CP	2018	460.151.661	<<	460.151.661	<<	460.151.661	500.000	500.000	460.651.661
		CS		460.151.661	<<	460.151.661	<<	460.151.661	500.000	500.000	460.651.661
		CP	2019	459.682.475	<<	459.682.475	<<	459.682.475	500.000	500.000	460.182.475
		CS		459.682.475	<<	459.682.475	<<	459.682.475	500.000	500.000	460.182.475
1.5	***Integrazione europea (4.7)***	RS		6.156.136		6.156.136	<<	6.156.136			6.156.136
		CP	2017	19.151.989	<<	19.151.989	<<	19.151.989	<<	<<	19.151.989
		CS		19.151.989	<<	19.151.989	<<	19.151.989	<<	<<	19.151.989
		CP	2018	19.056.711	<<	19.056.711	<<	19.056.711	<<	<<	19.056.711
		CS		19.056.711	<<	19.056.711	<<	19.056.711	<<	<<	19.056.711
		CP	2019	13.125.381	<<	13.125.381	<<	13.125.381	<<	<<	13.125.381
		CS		13.125.381	<<	13.125.381	<<	13.125.381	<<	<<	13.125.381
1.6	***Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)***	RS		528.303		528.303	<<	528.303			528.303
		CP	2017	37.216.637	200.000.000	237.216.637	<<	37.216.637	4.000.000	204.000.000	241.216.637
		CS		37.390.040	200.000.000	237.390.040	<<	37.390.040	4.000.000	204.000.000	241.390.040
		CP	2018	36.747.257	<<	36.747.257	<<	36.747.257	4.000.000	4.000.000	40.747.257
		CS		36.747.257	<<	36.747.257	<<	36.747.257	4.000.000	4.000.000	40.747.257
		CP	2019	36.650.998	<<	36.650.998	<<	36.650.998	4.000.000	4.000.000	40.650.998
		CS		36.650.998	<<	36.650.998	<<	36.650.998	4.000.000	4.000.000	40.650.998
1.7	***Promozione del sistema Paese (4.9)***	RS		14.127.578		14.127.578	<<	14.127.578			14.127.578
		CP	2017	145.055.154	20.000.000	165.055.154	250.000	145.305.154	<<	20.000.000	165.305.154
		CS		148.083.077	20.000.000	168.083.077	250.000	148.333.077	<<	20.000.000	168.333.077
		CP	2018	143.838.465	30.000.000	173.838.465	250.000	144.088.465	<<	30.000.000	174.088.465
		CS		143.838.465	30.000.000	173.838.465	250.000	144.088.465	<<	30.000.000	174.088.465
		CP	2019	142.782.779	50.000.000	192.782.779	1.250.000	144.032.779	<<	50.000.000	194.032.779
		CS		142.782.779	50.000.000	192.782.779	1.250.000	144.032.779	<<	50.000.000	194.032.779

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.8	***Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)***	RS		3.606.227		3.606.227	<<	3.606.227			3.606.227
		CP	2017	76.182.395	<<	76.182.395	<<	76.182.395	<<	<<	76.182.395
		CS		76.182.395	<<	76.182.395	<<	76.182.395	<<	<<	76.182.395
		CP	2018	75.146.756	<<	75.146.756	<<	75.146.756	<<	<<	75.146.756
		CS		75.146.756	<<	75.146.756	<<	75.146.756	<<	<<	75.146.756
		CP	2019	76.126.009	<<	76.126.009	<<	76.126.009	<<	<<	76.126.009
		CS		76.126.009	<<	76.126.009	<<	76.126.009	<<	<<	76.126.009
1.9	***Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)***	RS		19.922.664		19.922.664	<<	19.922.664			19.922.664
		CP	2017	574.795.169	<<	574.795.169	<<	574.795.169	<<	<<	574.795.169
		CS		574.844.988	<<	574.844.988	<<	574.844.988	<<	<<	574.844.988
		CP	2018	572.603.556	<<	572.603.556	<<	572.603.556	<<	<<	572.603.556
		CS		572.603.556	<<	572.603.556	<<	572.603.556	<<	<<	572.603.556
		CP	2019	571.248.523	<<	571.248.523	<<	571.248.523	<<	<<	571.248.523
		CS		571.248.523	<<	571.248.523	<<	571.248.523	<<	<<	571.248.523
1.10	***Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)***	RS		3.622.894		3.622.894	<<	3.622.894			3.622.894
		CP	2017	16.513.489	<<	16.513.489	<<	16.513.489	<<	<<	16.513.489
		CS		19.838.918	<<	19.838.918	<<	19.838.918	<<	<<	19.838.918
		CP	2018	16.448.985	<<	16.448.985	<<	16.448.985	<<	<<	16.448.985
		CS		16.448.985	<<	16.448.985	<<	16.448.985	<<	<<	16.448.985
		CP	2019	16.217.075	<<	16.217.075	<<	16.217.075	<<	<<	16.217.075
		CS		16.217.075	<<	16.217.075	<<	16.217.075	<<	<<	16.217.075
1.11	***Comunicazione in ambito internazionale (4.15)***	RS		164.185		164.185	<<	164.185			164.185
		CP	2017	3.698.636	<<	3.698.636	<<	3.698.636	<<	<<	3.698.636
		CS		3.755.867	<<	3.755.867	<<	3.755.867	<<	<<	3.755.867
		CP	2018	3.676.095	<<	3.676.095	<<	3.676.095	<<	<<	3.676.095
		CS		3.676.095	<<	3.676.095	<<	3.676.095	<<	<<	3.676.095
		CP	2019	3.544.649	<<	3.544.649	<<	3.544.649	<<	<<	3.544.649
		CS		3.544.649	<<	3.544.649	<<	3.544.649	<<	<<	3.544.649

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.12	***Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)***	RS		184.256		184.256	<<	184.256			184.256
		CP	2017	3.410.583	<<	3.410.583	<<	3.410.583	<<	<<	3.410.583
		CS		3.469.893	<<	3.469.893	<<	3.469.893	<<	<<	3.469.893
		CP	2018	3.403.668	<<	3.403.668	<<	3.403.668	<<	<<	3.403.668
		CS		3.403.668	<<	3.403.668	<<	3.403.668	<<	<<	3.403.668
		CP	2019	3.322.394	<<	3.322.394	<<	3.322.394	<<	<<	3.322.394
		CS		3.322.394	<<	3.322.394	<<	3.322.394	<<	<<	3.322.394
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		10.180.308		10.180.308	<<	10.180.308			10.180.308
		CP	2017	57.896.845	<<	57.896.845	<<	57.896.845	<<	<<	57.896.845
		CS		61.431.249	<<	61.431.249	<<	61.431.249	<<	<<	61.431.249
		CP	2018	57.683.358	<<	57.683.358	<<	57.683.358	<<	<<	57.683.358
		CS		57.683.358	<<	57.683.358	<<	57.683.358	<<	<<	57.683.358
		CP	2019	57.552.950	<<	57.552.950	<<	57.552.950	<<	<<	57.552.950
		CS		57.552.950	<<	57.552.950	<<	57.552.950	<<	<<	57.552.950
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		86.508		86.508	<<	86.508			86.508
		CP	2017	10.203.929	<<	10.203.929	<<	10.203.929	<<	<<	10.203.929
		CS		10.203.929	<<	10.203.929	<<	10.203.929	<<	<<	10.203.929
		CP	2018	10.181.845	<<	10.181.845	<<	10.181.845	<<	<<	10.181.845
		CS		10.181.845	<<	10.181.845	<<	10.181.845	<<	<<	10.181.845
		CP	2019	10.032.739	<<	10.032.739	<<	10.032.739	<<	<<	10.032.739
		CS		10.032.739	<<	10.032.739	<<	10.032.739	<<	<<	10.032.739
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		10.093.800		10.093.800	<<	10.093.800			10.093.800
		CP	2017	47.692.916	<<	47.692.916	<<	47.692.916	<<	<<	47.692.916
		CS		51.227.320	<<	51.227.320	<<	51.227.320	<<	<<	51.227.320
		CP	2018	47.501.513	<<	47.501.513	<<	47.501.513	<<	<<	47.501.513
		CS		47.501.513	<<	47.501.513	<<	47.501.513	<<	<<	47.501.513
		CP	2019	47.520.211	<<	47.520.211	<<	47.520.211	<<	<<	47.520.211
		CS		47.520.211	<<	47.520.211	<<	47.520.211	<<	<<	47.520.211

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/1

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. **L'Italia in Europa e nel mondo (4)**	RS		216.735.616		216.735.616	<<	216.735.616			216.735.616
	CP	2017	2.329.274.571	220.000.000	2.549.274.571	1.050.000	2.330.324.571	4.200.000	224.200.000	2.554.524.571
	CS		2.337.578.632	220.000.000	2.557.578.632	1.050.000	2.338.628.632	4.200.000	224.200.000	2.562.828.632
	CP	2018	2.449.819.226	30.000.000	2.479.819.226	550.000	2.450.369.226	1.500.000	31.500.000	2.481.869.226
	CS		2.449.819.226	30.000.000	2.479.819.226	550.000	2.450.369.226	1.500.000	31.500.000	2.481.869.226
	CP	2019	2.440.352.395	50.000.000	2.490.352.395	1.550.000	2.441.902.395	1.500.000	51.500.000	2.493.402.395
	CS		2.440.352.395	50.000.000	2.490.352.395	1.550.000	2.441.902.395	1.500.000	51.500.000	2.493.402.395
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	RS		121.851		121.851	<<	121.851			121.851
	CP	2017	7.113.731	<<	7.113.731	<<	7.113.731	<<	<<	7.113.731
	CS		7.113.731	<<	7.113.731	<<	7.113.731	<<	<<	7.113.731
	CP	2018	7.080.200	<<	7.080.200	<<	7.080.200	<<	<<	7.080.200
	CS		7.080.200	<<	7.080.200	<<	7.080.200	<<	<<	7.080.200
	CP	2019	7.002.249	<<	7.002.249	<<	7.002.249	<<	<<	7.002.249
	CS		7.002.249	<<	7.002.249	<<	7.002.249	<<	<<	7.002.249
Spese di personale per il programma	RS		382		382	<<	382			382
	CP	2017	4.903.694	<<	4.903.694	<<	4.903.694	<<	<<	4.903.694
	CS		4.903.694	<<	4.903.694	<<	4.903.694	<<	<<	4.903.694
	CP	2018	4.889.614	<<	4.889.614	<<	4.889.614	<<	<<	4.889.614
	CS		4.889.614	<<	4.889.614	<<	4.889.614	<<	<<	4.889.614
	CP	2019	4.791.920	<<	4.791.920	<<	4.791.920	<<	<<	4.791.920
	CS		4.791.920	<<	4.791.920	<<	4.791.920	<<	<<	4.791.920
Spese correnti	RS		382		382	<<	382			382
	CP	2017	4.903.694	<<	4.903.694	<<	4.903.694	<<	<<	4.903.694
	CS		4.903.694	<<	4.903.694	<<	4.903.694	<<	<<	4.903.694
	CP	2018	4.889.614	<<	4.889.614	<<	4.889.614	<<	<<	4.889.614
	CS		4.889.614	<<	4.889.614	<<	4.889.614	<<	<<	4.889.614
	CP	2019	4.791.920	<<	4.791.920	<<	4.791.920	<<	<<	4.791.920
	CS		4.791.920	<<	4.791.920	<<	4.791.920	<<	<<	4.791.920

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/2

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	RS		121.469		121.469	<<	121.469			121.469
	CP	2017	2.210.037	<<	2.210.037	<<	2.210.037	<<	<<	2.210.037
	CS		2.210.037	<<	2.210.037	<<	2.210.037	<<	<<	2.210.037
	CP	2018	2.190.586	<<	2.190.586	<<	2.190.586	<<	<<	2.190.586
	CS		2.190.586	<<	2.190.586	<<	2.190.586	<<	<<	2.190.586
	CP	2019	2.210.329	<<	2.210.329	<<	2.210.329	<<	<<	2.210.329
	CS		2.210.329	<<	2.210.329	<<	2.210.329	<<	<<	2.210.329
Spese correnti	RS		121.469		121.469	<<	121.469			121.469
	CP	2017	2.202.220	<<	2.202.220	<<	2.202.220	<<	<<	2.202.220
	CS		2.202.220	<<	2.202.220	<<	2.202.220	<<	<<	2.202.220
	CP	2018	2.182.769	<<	2.182.769	<<	2.182.769	<<	<<	2.182.769
	CS		2.182.769	<<	2.182.769	<<	2.182.769	<<	<<	2.182.769
	CP	2019	2.202.512	<<	2.202.512	<<	2.202.512	<<	<<	2.202.512
	CS		2.202.512	<<	2.202.512	<<	2.202.512	<<	<<	2.202.512
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CS		7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CP	2018	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CS		7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CP	2019	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CS		7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/3

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	RS		142.244.565		142.244.565	<<	142.244.565			142.244.565
	CP	2017	950.797.240	<<	950.797.240	<<	950.797.240	-800.000	-800.000	949.997.240
	CS		950.797.240	<<	950.797.240	<<	950.797.240	-800.000	-800.000	949.997.240
	CP	2018	1.070.842.600	<<	1.070.842.600	<<	1.070.842.600	-3.000.000	-3.000.000	1.067.842.600
	CS		1.070.842.600	<<	1.070.842.600	<<	1.070.842.600	-3.000.000	-3.000.000	1.067.842.600
	CP	2019	1.070.532.474	<<	1.070.532.474	<<	1.070.532.474	-3.000.000	-3.000.000	1.067.532.474
	CS		1.070.532.474	<<	1.070.532.474	<<	1.070.532.474	-3.000.000	-3.000.000	1.067.532.474
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.651.129	<<	8.651.129	<<	8.651.129	<<	<<	8.651.129
	CS		8.651.129	<<	8.651.129	<<	8.651.129	<<	<<	8.651.129
	CP	2018	8.641.622	<<	8.641.622	<<	8.641.622	<<	<<	8.641.622
	CS		8.641.622	<<	8.641.622	<<	8.641.622	<<	<<	8.641.622
	CP	2019	8.399.913	<<	8.399.913	<<	8.399.913	<<	<<	8.399.913
	CS		8.399.913	<<	8.399.913	<<	8.399.913	<<	<<	8.399.913
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.651.129	<<	8.651.129	<<	8.651.129	<<	<<	8.651.129
	CS		8.651.129	<<	8.651.129	<<	8.651.129	<<	<<	8.651.129
	CP	2018	8.641.622	<<	8.641.622	<<	8.641.622	<<	<<	8.641.622
	CS		8.641.622	<<	8.641.622	<<	8.641.622	<<	<<	8.641.622
	CP	2019	8.399.913	<<	8.399.913	<<	8.399.913	<<	<<	8.399.913
	CS		8.399.913	<<	8.399.913	<<	8.399.913	<<	<<	8.399.913
Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza	RS		3.243.283		3.243.283	<<	3.243.283			3.243.283
	CP	2017	524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CS		524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CP	2018	524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CS		524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CP	2019	524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CS		524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 060/701/4

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		3.243.283		3.243.283	<<	3.243.283			3.243.283
	CP	2017	524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CS		524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CP	2018	524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CS		524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CP	2019	524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
	CS		524.282.196	<<	524.282.196	<<	524.282.196	<<	<<	524.282.196
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	RS		6.047.257		6.047.257	<<	6.047.257			6.047.257
	CP	2017	2.501.639	<<	2.501.639	<<	2.501.639	<<	<<	2.501.639
	CS		2.501.639	<<	2.501.639	<<	2.501.639	<<	<<	2.501.639
	CP	2018	2.581.565	<<	2.581.565	<<	2.581.565	<<	<<	2.581.565
	CS		2.581.565	<<	2.581.565	<<	2.581.565	<<	<<	2.581.565
	CP	2019	2.503.750	<<	2.503.750	<<	2.503.750	<<	<<	2.503.750
	CS		2.503.750	<<	2.503.750	<<	2.503.750	<<	<<	2.503.750
Spese correnti	RS		5.976.590		5.976.590	<<	5.976.590			5.976.590
	CP	2017	2.488.958	<<	2.488.958	<<	2.488.958	<<	<<	2.488.958
	CS		2.488.958	<<	2.488.958	<<	2.488.958	<<	<<	2.488.958
	CP	2018	2.568.884	<<	2.568.884	<<	2.568.884	<<	<<	2.568.884
	CS		2.568.884	<<	2.568.884	<<	2.568.884	<<	<<	2.568.884
	CP	2019	2.491.069	<<	2.491.069	<<	2.491.069	<<	<<	2.491.069
	CS		2.491.069	<<	2.491.069	<<	2.491.069	<<	<<	2.491.069
Spese in conto capitale	RS		70.667		70.667	<<	70.667			70.667
	CP	2017	12.681	<<	12.681	<<	12.681	<<	<<	12.681
	CS		12.681	<<	12.681	<<	12.681	<<	<<	12.681
	CP	2018	12.681	<<	12.681	<<	12.681	<<	<<	12.681
	CS		12.681	<<	12.681	<<	12.681	<<	<<	12.681
	CP	2019	12.681	<<	12.681	<<	12.681	<<	<<	12.681
	CS		12.681	<<	12.681	<<	12.681	<<	<<	12.681

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 060/701/5

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	RS		132.954.025		132.954.025	<<	132.954.025			132.954.025
	CP	2017	415.362.276	<<	415.362.276	<<	415.362.276	-800.000	-800.000	414.562.276
	CS		415.362.276	<<	415.362.276	<<	415.362.276	-800.000	-800.000	414.562.276
	CP	2018	535.337.217	<<	535.337.217	<<	535.337.217	-3.000.000	-3.000.000	532.337.217
	CS		535.337.217	<<	535.337.217	<<	535.337.217	-3.000.000	-3.000.000	532.337.217
	CP	2019	535.346.615	<<	535.346.615	<<	535.346.615	-3.000.000	-3.000.000	532.346.615
	CS		535.346.615	<<	535.346.615	<<	535.346.615	-3.000.000	-3.000.000	532.346.615
Spese correnti	RS		132.954.025		132.954.025	<<	132.954.025			132.954.025
	CP	2017	415.362.276	<<	415.362.276	<<	415.362.276	-800.000	-800.000	414.562.276
	CS		415.362.276	<<	415.362.276	<<	415.362.276	-800.000	-800.000	414.562.276
	CP	2018	535.337.217	<<	535.337.217	<<	535.337.217	-3.000.000	-3.000.000	532.337.217
	CS		535.337.217	<<	535.337.217	<<	535.337.217	-3.000.000	-3.000.000	532.337.217
	CP	2019	535.346.615	<<	535.346.615	<<	535.346.615	-3.000.000	-3.000.000	532.346.615
	CS		535.346.615	<<	535.346.615	<<	535.346.615	-3.000.000	-3.000.000	532.346.615
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	RS		22.040.299		22.040.299	<<	22.040.299			22.040.299
	CP	2017	40.213.305	<<	40.213.305	800.000	41.013.305	<<	<<	41.013.305
	CS		40.213.305	<<	40.213.305	800.000	41.013.305	<<	<<	41.013.305
	CP	2018	40.823.272	<<	40.823.272	300.000	41.123.272	<<	<<	41.123.272
	CS		40.823.272	<<	40.823.272	300.000	41.123.272	<<	<<	41.123.272
	CP	2019	40.117.389	<<	40.117.389	300.000	40.417.389	<<	<<	40.417.389
	CS		40.117.389	<<	40.117.389	300.000	40.417.389	<<	<<	40.417.389
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	13.009.738	<<	13.009.738	<<	13.009.738	<<	<<	13.009.738
	CS		13.009.738	<<	13.009.738	<<	13.009.738	<<	<<	13.009.738
	CP	2018	12.652.920	<<	12.652.920	<<	12.652.920	<<	<<	12.652.920
	CS		12.652.920	<<	12.652.920	<<	12.652.920	<<	<<	12.652.920
	CP	2019	11.914.844	<<	11.914.844	<<	11.914.844	<<	<<	11.914.844
	CS		11.914.844	<<	11.914.844	<<	11.914.844	<<	<<	11.914.844

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/6

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	13.009.738	<<	13.009.738	<<	13.009.738	<<	<<	13.009.738
	CS		13.009.738	<<	13.009.738	<<	13.009.738	<<	<<	13.009.738
	CP	2018	12.652.920	<<	12.652.920	<<	12.652.920	<<	<<	12.652.920
	CS		12.652.920	<<	12.652.920	<<	12.652.920	<<	<<	12.652.920
	CP	2019	11.914.844	<<	11.914.844	<<	11.914.844	<<	<<	11.914.844
	CS		11.914.844	<<	11.914.844	<<	11.914.844	<<	<<	11.914.844
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	RS		1.615.684		1.615.684	<<	1.615.684			1.615.684
	CP	2017	2.494.099	<<	2.494.099	800.000	3.294.099	<<	<<	3.294.099
	CS		2.494.099	<<	2.494.099	800.000	3.294.099	<<	<<	3.294.099
	CP	2018	2.463.827	<<	2.463.827	300.000	2.763.827	<<	<<	2.763.827
	CS		2.463.827	<<	2.463.827	300.000	2.763.827	<<	<<	2.763.827
	CP	2019	2.493.032	<<	2.493.032	300.000	2.793.032	<<	<<	2.793.032
	CS		2.493.032	<<	2.493.032	300.000	2.793.032	<<	<<	2.793.032
Spese correnti	RS		1.615.684		1.615.684	<<	1.615.684			1.615.684
	CP	2017	2.483.590	<<	2.483.590	800.000	3.283.590	<<	<<	3.283.590
	CS		2.483.590	<<	2.483.590	800.000	3.283.590	<<	<<	3.283.590
	CP	2018	2.453.318	<<	2.453.318	300.000	2.753.318	<<	<<	2.753.318
	CS		2.453.318	<<	2.453.318	300.000	2.753.318	<<	<<	2.753.318
	CP	2019	2.482.523	<<	2.482.523	300.000	2.782.523	<<	<<	2.782.523
	CS		2.482.523	<<	2.482.523	300.000	2.782.523	<<	<<	2.782.523
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CS		10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CP	2018	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CS		10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CP	2019	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CS		10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/7

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	RS		20.424.615		20.424.615	<<	20.424.615			20.424.615
	CP	2017	24.709.468	<<	24.709.468	<<	24.709.468	<<	<<	24.709.468
	CS		24.709.468	<<	24.709.468	<<	24.709.468	<<	<<	24.709.468
	CP	2018	25.706.525	<<	25.706.525	<<	25.706.525	<<	<<	25.706.525
	CS		25.706.525	<<	25.706.525	<<	25.706.525	<<	<<	25.706.525
	CP	2019	25.709.513	<<	25.709.513	<<	25.709.513	<<	<<	25.709.513
	CS		25.709.513	<<	25.709.513	<<	25.709.513	<<	<<	25.709.513
Spese correnti	RS		20.424.615		20.424.615	<<	20.424.615			20.424.615
	CP	2017	24.709.468	<<	24.709.468	<<	24.709.468	<<	<<	24.709.468
	CS		24.709.468	<<	24.709.468	<<	24.709.468	<<	<<	24.709.468
	CP	2018	25.706.525	<<	25.706.525	<<	25.706.525	<<	<<	25.706.525
	CS		25.706.525	<<	25.706.525	<<	25.706.525	<<	<<	25.706.525
	CP	2019	25.709.513	<<	25.709.513	<<	25.709.513	<<	<<	25.709.513
	CS		25.709.513	<<	25.709.513	<<	25.709.513	<<	<<	25.709.513
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	RS		4.016.658		4.016.658	<<	4.016.658			4.016.658
	CP	2017	455.126.243	<<	455.126.243	<<	455.126.243	1.000.000	1.000.000	456.126.243
	CS		456.737.189	<<	456.737.189	<<	456.737.189	1.000.000	1.000.000	457.737.189
	CP	2018	460.151.661	<<	460.151.661	<<	460.151.661	500.000	500.000	460.651.661
	CS		460.151.661	<<	460.151.661	<<	460.151.661	500.000	500.000	460.651.661
	CP	2019	459.682.475	<<	459.682.475	<<	459.682.475	500.000	500.000	460.182.475
	CS		459.682.475	<<	459.682.475	<<	459.682.475	500.000	500.000	460.182.475
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.054.791	<<	11.054.791	<<	11.054.791	<<	<<	11.054.791
	CS		11.054.791	<<	11.054.791	<<	11.054.791	<<	<<	11.054.791
	CP	2018	11.141.653	<<	11.141.653	<<	11.141.653	<<	<<	11.141.653
	CS		11.141.653	<<	11.141.653	<<	11.141.653	<<	<<	11.141.653
	CP	2019	10.610.098	<<	10.610.098	<<	10.610.098	<<	<<	10.610.098
	CS		10.610.098	<<	10.610.098	<<	10.610.098	<<	<<	10.610.098

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/8

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.054.791	<<	11.054.791	<<	11.054.791	<<	<<	11.054.791
	CS		11.054.791	<<	11.054.791	<<	11.054.791	<<	<<	11.054.791
	CP	2018	11.141.653	<<	11.141.653	<<	11.141.653	<<	<<	11.141.653
	CS		11.141.653	<<	11.141.653	<<	11.141.653	<<	<<	11.141.653
	CP	2019	10.610.098	<<	10.610.098	<<	10.610.098	<<	<<	10.610.098
	CS		10.610.098	<<	10.610.098	<<	10.610.098	<<	<<	10.610.098
Rapporti politici internazionali e diritti umani	RS		2.542.233		2.542.233	<<	2.542.233			2.542.233
	CP	2017	443.022.748	<<	443.022.748	<<	443.022.748	1.000.000	1.000.000	444.022.748
	CS		443.162.973	<<	443.162.973	<<	443.162.973	1.000.000	1.000.000	444.162.973
	CP	2018	447.977.746	<<	447.977.746	<<	447.977.746	500.000	500.000	448.477.746
	CS		447.977.746	<<	447.977.746	<<	447.977.746	500.000	500.000	448.477.746
	CP	2019	448.023.427	<<	448.023.427	<<	448.023.427	500.000	500.000	448.523.427
	CS		448.023.427	<<	448.023.427	<<	448.023.427	500.000	500.000	448.523.427
Spese correnti	RS		2.542.233		2.542.233	<<	2.542.233			2.542.233
	CP	2017	443.012.239	<<	443.012.239	<<	443.012.239	1.000.000	1.000.000	444.012.239
	CS		443.152.464	<<	443.152.464	<<	443.152.464	1.000.000	1.000.000	444.152.464
	CP	2018	447.967.237	<<	447.967.237	<<	447.967.237	500.000	500.000	448.467.237
	CS		447.967.237	<<	447.967.237	<<	447.967.237	500.000	500.000	448.467.237
	CP	2019	448.012.918	<<	448.012.918	<<	448.012.918	500.000	500.000	448.512.918
	CS		448.012.918	<<	448.012.918	<<	448.012.918	500.000	500.000	448.512.918
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CS		10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CP	2018	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CS		10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CP	2019	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509
	CS		10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<	<<	10.509

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	RS		1.474.425		1.474.425	<<	1.474.425			1.474.425
	CP	2017	1.048.704	<<	1.048.704	<<	1.048.704	<<	<<	1.048.704
	CS		2.519.425	<<	2.519.425	<<	2.519.425	<<	<<	2.519.425
	CP	2018	1.032.262	<<	1.032.262	<<	1.032.262	<<	<<	1.032.262
	CS		1.032.262	<<	1.032.262	<<	1.032.262	<<	<<	1.032.262
	CP	2019	1.048.950	<<	1.048.950	<<	1.048.950	<<	<<	1.048.950
	CS		1.048.950	<<	1.048.950	<<	1.048.950	<<	<<	1.048.950
Spese correnti	RS		1.474.425		1.474.425	<<	1.474.425			1.474.425
	CP	2017	1.048.704	<<	1.048.704	<<	1.048.704	<<	<<	1.048.704
	CS		2.519.425	<<	2.519.425	<<	2.519.425	<<	<<	2.519.425
	CP	2018	1.032.262	<<	1.032.262	<<	1.032.262	<<	<<	1.032.262
	CS		1.032.262	<<	1.032.262	<<	1.032.262	<<	<<	1.032.262
	CP	2019	1.048.950	<<	1.048.950	<<	1.048.950	<<	<<	1.048.950
	CS		1.048.950	<<	1.048.950	<<	1.048.950	<<	<<	1.048.950
1.5 *Integrazione europea (4.7)*	RS		6.156.136		6.156.136	<<	6.156.136			6.156.136
	CP	2017	19.151.989	<<	19.151.989	<<	19.151.989	<<	<<	19.151.989
	CS		19.151.989	<<	19.151.989	<<	19.151.989	<<	<<	19.151.989
	CP	2018	19.056.711	<<	19.056.711	<<	19.056.711	<<	<<	19.056.711
	CS		19.056.711	<<	19.056.711	<<	19.056.711	<<	<<	19.056.711
	CP	2019	13.125.381	<<	13.125.381	<<	13.125.381	<<	<<	13.125.381
	CS		13.125.381	<<	13.125.381	<<	13.125.381	<<	<<	13.125.381
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.421.127	<<	7.421.127	<<	7.421.127	<<	<<	7.421.127
	CS		7.421.127	<<	7.421.127	<<	7.421.127	<<	<<	7.421.127
	CP	2018	7.349.087	<<	7.349.087	<<	7.349.087	<<	<<	7.349.087
	CS		7.349.087	<<	7.349.087	<<	7.349.087	<<	<<	7.349.087
	CP	2019	7.194.168	<<	7.194.168	<<	7.194.168	<<	<<	7.194.168
	CS		7.194.168	<<	7.194.168	<<	7.194.168	<<	<<	7.194.168

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/10

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.421.127	<<	7.421.127	<<	7.421.127	<<	<<	7.421.127
	CS		7.421.127	<<	7.421.127	<<	7.421.127	<<	<<	7.421.127
	CP	2018	7.349.087	<<	7.349.087	<<	7.349.087	<<	<<	7.349.087
	CS		7.349.087	<<	7.349.087	<<	7.349.087	<<	<<	7.349.087
	CP	2019	7.194.168	<<	7.194.168	<<	7.194.168	<<	<<	7.194.168
	CS		7.194.168	<<	7.194.168	<<	7.194.168	<<	<<	7.194.168
Politiche dell'Unione Europea	RS		140.746		140.746	<<	140.746			140.746
	CP	2017	2.696.813	<<	2.696.813	<<	2.696.813	<<	<<	2.696.813
	CS		2.696.813	<<	2.696.813	<<	2.696.813	<<	<<	2.696.813
	CP	2018	2.691.346	<<	2.691.346	<<	2.691.346	<<	<<	2.691.346
	CS		2.691.346	<<	2.691.346	<<	2.691.346	<<	<<	2.691.346
	CP	2019	2.696.896	<<	2.696.896	<<	2.696.896	<<	<<	2.696.896
	CS		2.696.896	<<	2.696.896	<<	2.696.896	<<	<<	2.696.896
Spese correnti	RS		140.746		140.746	<<	140.746			140.746
	CP	2017	2.688.996	<<	2.688.996	<<	2.688.996	<<	<<	2.688.996
	CS		2.688.996	<<	2.688.996	<<	2.688.996	<<	<<	2.688.996
	CP	2018	2.683.529	<<	2.683.529	<<	2.683.529	<<	<<	2.683.529
	CS		2.683.529	<<	2.683.529	<<	2.683.529	<<	<<	2.683.529
	CP	2019	2.689.079	<<	2.689.079	<<	2.689.079	<<	<<	2.689.079
	CS		2.689.079	<<	2.689.079	<<	2.689.079	<<	<<	2.689.079
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CS		7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CP	2018	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CS		7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CP	2019	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817
	CS		7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<	<<	7.817

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	RS		6.015.390		6.015.390	<<	6.015.390			6.015.390
	CP	2017	9.034.049	<<	9.034.049	<<	9.034.049	<<	<<	9.034.049
	CS		9.034.049	<<	9.034.049	<<	9.034.049	<<	<<	9.034.049
	CP	2018	9.016.278	<<	9.016.278	<<	9.016.278	<<	<<	9.016.278
	CS		9.016.278	<<	9.016.278	<<	9.016.278	<<	<<	9.016.278
	CP	2019	3.234.317	<<	3.234.317	<<	3.234.317	<<	<<	3.234.317
	CS		3.234.317	<<	3.234.317	<<	3.234.317	<<	<<	3.234.317
Spese correnti	RS		6.015.390		6.015.390	<<	6.015.390			6.015.390
	CP	2017	9.034.049	<<	9.034.049	<<	9.034.049	<<	<<	9.034.049
	CS		9.034.049	<<	9.034.049	<<	9.034.049	<<	<<	9.034.049
	CP	2018	9.016.278	<<	9.016.278	<<	9.016.278	<<	<<	9.016.278
	CS		9.016.278	<<	9.016.278	<<	9.016.278	<<	<<	9.016.278
	CP	2019	3.234.317	<<	3.234.317	<<	3.234.317	<<	<<	3.234.317
	CS		3.234.317	<<	3.234.317	<<	3.234.317	<<	<<	3.234.317
1.6 ***Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)***	RS		528.303		528.303	<<	528.303			528.303
	CP	2017	37.216.637	200.000.000	237.216.637	<<	37.216.637	4.000.000	204.000.000	241.216.637
	CS		37.390.040	200.000.000	237.390.040	<<	37.390.040	4.000.000	204.000.000	241.390.040
	CP	2018	36.747.257	<<	36.747.257	<<	36.747.257	4.000.000	4.000.000	40.747.257
	CS		36.747.257	<<	36.747.257	<<	36.747.257	4.000.000	4.000.000	40.747.257
	CP	2019	36.650.998	<<	36.650.998	<<	36.650.998	4.000.000	4.000.000	40.650.998
	CS		36.650.998	<<	36.650.998	<<	36.650.998	4.000.000	4.000.000	40.650.998
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	6.887.852	<<	6.887.852	<<	6.887.852	<<	<<	6.887.852
	CS		6.887.852	<<	6.887.852	<<	6.887.852	<<	<<	6.887.852
	CP	2018	6.549.329	<<	6.549.329	<<	6.549.329	<<	<<	6.549.329
	CS		6.549.329	<<	6.549.329	<<	6.549.329	<<	<<	6.549.329
	CP	2019	6.322.100	<<	6.322.100	<<	6.322.100	<<	<<	6.322.100
	CS		6.322.100	<<	6.322.100	<<	6.322.100	<<	<<	6.322.100

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	6.887.852	<<	6.887.852	<<	6.887.852	<<	<<	6.887.852
	CS		6.887.852	<<	6.887.852	<<	6.887.852	<<	<<	6.887.852
	CP	2018	6.549.329	<<	6.549.329	<<	6.549.329	<<	<<	6.549.329
	CS		6.549.329	<<	6.549.329	<<	6.549.329	<<	<<	6.549.329
	CP	2019	6.322.100	<<	6.322.100	<<	6.322.100	<<	<<	6.322.100
	CS		6.322.100	<<	6.322.100	<<	6.322.100	<<	<<	6.322.100
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	RS		395.673		395.673	<<	395.673			395.673
	CP	2017	8.385.714	<<	8.385.714	<<	8.385.714	4.000.000	4.000.000	12.385.714
	CS		8.553.875	<<	8.553.875	<<	8.553.875	4.000.000	4.000.000	12.553.875
	CP	2018	8.254.857	<<	8.254.857	<<	8.254.857	4.000.000	4.000.000	12.254.857
	CS		8.254.857	<<	8.254.857	<<	8.254.857	4.000.000	4.000.000	12.254.857
	CP	2019	8.385.827	<<	8.385.827	<<	8.385.827	4.000.000	4.000.000	12.385.827
	CS		8.385.827	<<	8.385.827	<<	8.385.827	4.000.000	4.000.000	12.385.827
Spese correnti	RS		395.673		395.673	<<	395.673			395.673
	CP	2017	8.385.714	<<	8.385.714	<<	8.385.714	4.000.000	4.000.000	12.385.714
	CS		8.553.875	<<	8.553.875	<<	8.553.875	4.000.000	4.000.000	12.553.875
	CP	2018	8.254.857	<<	8.254.857	<<	8.254.857	4.000.000	4.000.000	12.254.857
	CS		8.254.857	<<	8.254.857	<<	8.254.857	4.000.000	4.000.000	12.254.857
	CP	2019	8.385.827	<<	8.385.827	<<	8.385.827	4.000.000	4.000.000	12.385.827
	CS		8.385.827	<<	8.385.827	<<	8.385.827	4.000.000	4.000.000	12.385.827
Cooperazione migratoria	RS		132.630		132.630	<<	132.630			132.630
	CP	2017	21.943.071	200.000.000	221.943.071	<<	21.943.071	<<	200.000.000	221.943.071
	CS		21.948.313	200.000.000	221.948.313	<<	21.948.313	<<	200.000.000	221.948.313
	CP	2018	21.943.071	<<	21.943.071	<<	21.943.071	<<	<<	21.943.071
	CS		21.943.071	<<	21.943.071	<<	21.943.071	<<	<<	21.943.071
	CP	2019	21.943.071	<<	21.943.071	<<	21.943.071	<<	<<	21.943.071
	CS		21.943.071	<<	21.943.071	<<	21.943.071	<<	<<	21.943.071

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		132.630		132.630	<<	132.630			132.630
	CP	2017	21.934.646	200.000.000	221.934.646	<<	21.934.646	<<	200.000.000	221.934.646
	CS		21.939.888	200.000.000	221.939.888	<<	21.939.888	<<	200.000.000	221.939.888
	CP	2018	21.934.646	<<	21.934.646	<<	21.934.646	<<	<<	21.934.646
	CS		21.934.646	<<	21.934.646	<<	21.934.646	<<	<<	21.934.646
	CP	2019	21.934.646	<<	21.934.646	<<	21.934.646	<<	<<	21.934.646
	CS		21.934.646	<<	21.934.646	<<	21.934.646	<<	<<	21.934.646
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.425	<<	8.425	<<	8.425	<<	<<	8.425
	CS		8.425	<<	8.425	<<	8.425	<<	<<	8.425
	CP	2018	8.425	<<	8.425	<<	8.425	<<	<<	8.425
	CS		8.425	<<	8.425	<<	8.425	<<	<<	8.425
	CP	2019	8.425	<<	8.425	<<	8.425	<<	<<	8.425
	CS		8.425	<<	8.425	<<	8.425	<<	<<	8.425
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)	RS		14.127.578		14.127.578	<<	14.127.578			14.127.578
	CP	2017	145.055.154	20.000.000	165.055.154	250.000	145.305.154	<<	20.000.000	165.305.154
	CS		148.083.077	20.000.000	168.083.077	250.000	148.333.077	<<	20.000.000	168.333.077
	CP	2018	143.838.465	30.000.000	173.838.465	250.000	144.088.465	<<	30.000.000	174.088.465
	CS		143.838.465	30.000.000	173.838.465	250.000	144.088.465	<<	30.000.000	174.088.465
	CP	2019	142.782.779	50.000.000	192.782.779	1.250.000	144.032.779	<<	50.000.000	194.032.779
	CS		142.782.779	50.000.000	192.782.779	1.250.000	144.032.779	<<	50.000.000	194.032.779
Spese di personale per il programma	RS		3.000		3.000	<<	3.000			3.000
	CP	2017	11.565.583	<<	11.565.583	<<	11.565.583	<<	<<	11.565.583
	CS		11.565.583	<<	11.565.583	<<	11.565.583	<<	<<	11.565.583
	CP	2018	11.552.949	<<	11.552.949	<<	11.552.949	<<	<<	11.552.949
	CS		11.552.949	<<	11.552.949	<<	11.552.949	<<	<<	11.552.949
	CP	2019	11.196.395	<<	11.196.395	<<	11.196.395	<<	<<	11.196.395
	CS		11.196.395	<<	11.196.395	<<	11.196.395	<<	<<	11.196.395

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		3.000		3.000	<<	3.000			3.000
	CP	2017	11.565.583	<<	11.565.583	<<	11.565.583	<<	<<	11.565.583
	CS		11.565.583	<<	11.565.583	<<	11.565.583	<<	<<	11.565.583
	CP	2018	11.552.949	<<	11.552.949	<<	11.552.949	<<	<<	11.552.949
	CS		11.552.949	<<	11.552.949	<<	11.552.949	<<	<<	11.552.949
	CP	2019	11.196.395	<<	11.196.395	<<	11.196.395	<<	<<	11.196.395
	CS		11.196.395	<<	11.196.395	<<	11.196.395	<<	<<	11.196.395
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	RS		7.108.131		7.108.131	<<	7.108.131			7.108.131
	CP	2017	44.924.860	20.000.000	64.924.860	250.000	45.174.860	<<	20.000.000	65.174.860
	CS		47.461.731	20.000.000	67.461.731	250.000	47.711.731	<<	20.000.000	67.711.731
	CP	2018	43.788.314	30.000.000	73.788.314	250.000	44.038.314	<<	30.000.000	74.038.314
	CS		43.788.314	30.000.000	73.788.314	250.000	44.038.314	<<	30.000.000	74.038.314
	CP	2019	43.027.548	50.000.000	93.027.548	1.250.000	44.277.548	<<	50.000.000	94.277.548
	CS		43.027.548	50.000.000	93.027.548	1.250.000	44.277.548	<<	50.000.000	94.277.548
Spese correnti	RS		7.105.487		7.105.487	<<	7.105.487			7.105.487
	CP	2017	44.907.055	20.000.000	64.907.055	250.000	45.157.055	<<	20.000.000	65.157.055
	CS		47.443.926	20.000.000	67.443.926	250.000	47.693.926	<<	20.000.000	67.693.926
	CP	2018	43.770.509	30.000.000	73.770.509	250.000	44.020.509	<<	30.000.000	74.020.509
	CS		43.770.509	30.000.000	73.770.509	250.000	44.020.509	<<	30.000.000	74.020.509
	CP	2019	43.009.743	50.000.000	93.009.743	1.250.000	44.259.743	<<	50.000.000	94.259.743
	CS		43.009.743	50.000.000	93.009.743	1.250.000	44.259.743	<<	50.000.000	94.259.743
Spese in conto capitale	RS		2.644		2.644	<<	2.644			2.644
	CP	2017	17.805	<<	17.805	<<	17.805	<<	<<	17.805
	CS		17.805	<<	17.805	<<	17.805	<<	<<	17.805
	CP	2018	17.805	<<	17.805	<<	17.805	<<	<<	17.805
	CS		17.805	<<	17.805	<<	17.805	<<	<<	17.805
	CP	2019	17.805	<<	17.805	<<	17.805	<<	<<	17.805
	CS		17.805	<<	17.805	<<	17.805	<<	<<	17.805

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/15

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	RS		4.725.894		4.725.894	<<	4.725.894			4.725.894
	CP	2017	36.622.539	<<	36.622.539	<<	36.622.539	<<	<<	36.622.539
	CS		36.622.539	<<	36.622.539	<<	36.622.539	<<	<<	36.622.539
	CP	2018	36.557.202	<<	36.557.202	<<	36.557.202	<<	<<	36.557.202
	CS		36.557.202	<<	36.557.202	<<	36.557.202	<<	<<	36.557.202
	CP	2019	36.616.630	<<	36.616.630	<<	36.616.630	<<	<<	36.616.630
	CS		36.616.630	<<	36.616.630	<<	36.616.630	<<	<<	36.616.630
Spese correnti	RS		4.725.894		4.725.894	<<	4.725.894			4.725.894
	CP	2017	36.622.539	<<	36.622.539	<<	36.622.539	<<	<<	36.622.539
	CS		36.622.539	<<	36.622.539	<<	36.622.539	<<	<<	36.622.539
	CP	2018	36.557.202	<<	36.557.202	<<	36.557.202	<<	<<	36.557.202
	CS		36.557.202	<<	36.557.202	<<	36.557.202	<<	<<	36.557.202
	CP	2019	36.616.630	<<	36.616.630	<<	36.616.630	<<	<<	36.616.630
	CS		36.616.630	<<	36.616.630	<<	36.616.630	<<	<<	36.616.630
Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	RS		1.287		1.287	<<	1.287			1.287
	CP	2017	138.585	<<	138.585	<<	138.585	<<	<<	138.585
	CS		138.585	<<	138.585	<<	138.585	<<	<<	138.585
	CP	2018	136.413	<<	136.413	<<	136.413	<<	<<	136.413
	CS		136.413	<<	136.413	<<	136.413	<<	<<	136.413
	CP	2019	138.619	<<	138.619	<<	138.619	<<	<<	138.619
	CS		138.619	<<	138.619	<<	138.619	<<	<<	138.619
Spese correnti	RS		1.287		1.287	<<	1.287			1.287
	CP	2017	138.585	<<	138.585	<<	138.585	<<	<<	138.585
	CS		138.585	<<	138.585	<<	138.585	<<	<<	138.585
	CP	2018	136.413	<<	136.413	<<	136.413	<<	<<	136.413
	CS		136.413	<<	136.413	<<	136.413	<<	<<	136.413
	CP	2019	138.619	<<	138.619	<<	138.619	<<	<<	138.619
	CS		138.619	<<	138.619	<<	138.619	<<	<<	138.619

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	RS		2.289.266		2.289.266	<<	2.289.266			2.289.266
	CP	2017	51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
	CS		52.294.639	<<	52.294.639	<<	52.294.639	<<	<<	52.294.639
	CP	2018	51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
	CS		51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
	CP	2019	51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
	CS		51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
Spese correnti	RS		2.289.266		2.289.266	<<	2.289.266			2.289.266
	CP	2017	51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
	CS		52.294.639	<<	52.294.639	<<	52.294.639	<<	<<	52.294.639
	CP	2018	51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
	CS		51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
	CP	2019	51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
	CS		51.803.587	<<	51.803.587	<<	51.803.587	<<	<<	51.803.587
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	RS		3.606.227		3.606.227	<<	3.606.227			3.606.227
	CP	2017	76.182.395	<<	76.182.395	<<	76.182.395	<<	<<	76.182.395
	CS		76.182.395	<<	76.182.395	<<	76.182.395	<<	<<	76.182.395
	CP	2018	75.146.756	<<	75.146.756	<<	75.146.756	<<	<<	75.146.756
	CS		75.146.756	<<	75.146.756	<<	75.146.756	<<	<<	75.146.756
	CP	2019	76.126.009	<<	76.126.009	<<	76.126.009	<<	<<	76.126.009
	CS		76.126.009	<<	76.126.009	<<	76.126.009	<<	<<	76.126.009
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.026.643	<<	2.026.643	<<	2.026.643	<<	<<	2.026.643
	CS		2.026.643	<<	2.026.643	<<	2.026.643	<<	<<	2.026.643
	CP	2018	2.024.091	<<	2.024.091	<<	2.024.091	<<	<<	2.024.091
	CS		2.024.091	<<	2.024.091	<<	2.024.091	<<	<<	2.024.091
	CP	2019	2.021.743	<<	2.021.743	<<	2.021.743	<<	<<	2.021.743
	CS		2.021.743	<<	2.021.743	<<	2.021.743	<<	<<	2.021.743

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/17

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.026.643	<<	2.026.643	<<	2.026.643	<<	<<	2.026.643
	CS		2.026.643	<<	2.026.643	<<	2.026.643	<<	<<	2.026.643
	CP	2018	2.024.091	<<	2.024.091	<<	2.024.091	<<	<<	2.024.091
	CS		2.024.091	<<	2.024.091	<<	2.024.091	<<	<<	2.024.091
	CP	2019	2.021.743	<<	2.021.743	<<	2.021.743	<<	<<	2.021.743
	CS		2.021.743	<<	2.021.743	<<	2.021.743	<<	<<	2.021.743
Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero	RS		3.606.227		3.606.227	<<	3.606.227			3.606.227
	CP	2017	74.155.752	<<	74.155.752	<<	74.155.752	<<	<<	74.155.752
	CS		74.155.752	<<	74.155.752	<<	74.155.752	<<	<<	74.155.752
	CP	2018	73.122.665	<<	73.122.665	<<	73.122.665	<<	<<	73.122.665
	CS		73.122.665	<<	73.122.665	<<	73.122.665	<<	<<	73.122.665
	CP	2019	74.104.266	<<	74.104.266	<<	74.104.266	<<	<<	74.104.266
	CS		74.104.266	<<	74.104.266	<<	74.104.266	<<	<<	74.104.266
Spese correnti	RS		424.773		424.773	<<	424.773			424.773
	CP	2017	70.733.277	<<	70.733.277	<<	70.733.277	<<	<<	70.733.277
	CS		70.733.277	<<	70.733.277	<<	70.733.277	<<	<<	70.733.277
	CP	2018	69.699.382	<<	69.699.382	<<	69.699.382	<<	<<	69.699.382
	CS		69.699.382	<<	69.699.382	<<	69.699.382	<<	<<	69.699.382
	CP	2019	70.680.983	<<	70.680.983	<<	70.680.983	<<	<<	70.680.983
	CS		70.680.983	<<	70.680.983	<<	70.680.983	<<	<<	70.680.983
Spese in conto capitale	RS		3.181.454		3.181.454	<<	3.181.454			3.181.454
	CP	2017	3.422.475	<<	3.422.475	<<	3.422.475	<<	<<	3.422.475
	CS		3.422.475	<<	3.422.475	<<	3.422.475	<<	<<	3.422.475
	CP	2018	3.423.283	<<	3.423.283	<<	3.423.283	<<	<<	3.423.283
	CS		3.423.283	<<	3.423.283	<<	3.423.283	<<	<<	3.423.283
	CP	2019	3.423.283	<<	3.423.283	<<	3.423.283	<<	<<	3.423.283
	CS		3.423.283	<<	3.423.283	<<	3.423.283	<<	<<	3.423.283

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 060/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	RS		19.922.664		19.922.664	<<	19.922.664			19.922.664
	CP	2017	574.795.169	<<	574.795.169	<<	574.795.169	<<	<<	574.795.169
	CS		574.844.988	<<	574.844.988	<<	574.844.988	<<	<<	574.844.988
	CP	2018	572.603.556	<<	572.603.556	<<	572.603.556	<<	<<	572.603.556
	CS		572.603.556	<<	572.603.556	<<	572.603.556	<<	<<	572.603.556
	CP	2019	571.248.523	<<	571.248.523	<<	571.248.523	<<	<<	571.248.523
	CS		571.248.523	<<	571.248.523	<<	571.248.523	<<	<<	571.248.523
Spese di personale per il programma all'estero	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	112.842.144	<<	112.842.144	<<	112.842.144	<<	<<	112.842.144
	CS		112.842.144	<<	112.842.144	<<	112.842.144	<<	<<	112.842.144
	CP	2018	110.774.220	<<	110.774.220	<<	110.774.220	<<	<<	110.774.220
	CS		110.774.220	<<	110.774.220	<<	110.774.220	<<	<<	110.774.220
	CP	2019	109.326.189	<<	109.326.189	<<	109.326.189	<<	<<	109.326.189
	CS		109.326.189	<<	109.326.189	<<	109.326.189	<<	<<	109.326.189
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	112.842.144	<<	112.842.144	<<	112.842.144	<<	<<	112.842.144
	CS		112.842.144	<<	112.842.144	<<	112.842.144	<<	<<	112.842.144
	CP	2018	110.774.220	<<	110.774.220	<<	110.774.220	<<	<<	110.774.220
	CS		110.774.220	<<	110.774.220	<<	110.774.220	<<	<<	110.774.220
	CP	2019	109.326.189	<<	109.326.189	<<	109.326.189	<<	<<	109.326.189
	CS		109.326.189	<<	109.326.189	<<	109.326.189	<<	<<	109.326.189
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	RS		19.229.796		19.229.796	<<	19.229.796			19.229.796
	CP	2017	460.654.067	<<	460.654.067	<<	460.654.067	<<	<<	460.654.067
	CS		460.654.067	<<	460.654.067	<<	460.654.067	<<	<<	460.654.067
	CP	2018	460.541.053	<<	460.541.053	<<	460.541.053	<<	<<	460.541.053
	CS		460.541.053	<<	460.541.053	<<	460.541.053	<<	<<	460.541.053
	CP	2019	460.633.366	<<	460.633.366	<<	460.633.366	<<	<<	460.633.366
	CS		460.633.366	<<	460.633.366	<<	460.633.366	<<	<<	460.633.366

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/19

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		19.229.796		19.229.796	<<	19.229.796			19.229.796
	CP	2017	460.654.067	<<	460.654.067	<<	460.654.067	<<	<<	460.654.067
	CS		460.654.067	<<	460.654.067	<<	460.654.067	<<	<<	460.654.067
	CP	2018	460.541.053	<<	460.541.053	<<	460.541.053	<<	<<	460.541.053
	CS		460.541.053	<<	460.541.053	<<	460.541.053	<<	<<	460.541.053
	CP	2019	460.633.366	<<	460.633.366	<<	460.633.366	<<	<<	460.633.366
	CS		460.633.366	<<	460.633.366	<<	460.633.366	<<	<<	460.633.366
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	RS		692.868		692.868	<<	692.868			692.868
	CP	2017	1.298.958	<<	1.298.958	<<	1.298.958	<<	<<	1.298.958
	CS		1.348.777	<<	1.348.777	<<	1.348.777	<<	<<	1.348.777
	CP	2018	1.288.283	<<	1.288.283	<<	1.288.283	<<	<<	1.288.283
	CS		1.288.283	<<	1.288.283	<<	1.288.283	<<	<<	1.288.283
	CP	2019	1.288.968	<<	1.288.968	<<	1.288.968	<<	<<	1.288.968
	CS		1.288.968	<<	1.288.968	<<	1.288.968	<<	<<	1.288.968
Spese correnti	RS		689.424		689.424	<<	689.424			689.424
	CP	2017	1.275.855	<<	1.275.855	<<	1.275.855	<<	<<	1.275.855
	CS		1.325.674	<<	1.325.674	<<	1.325.674	<<	<<	1.325.674
	CP	2018	1.265.180	<<	1.265.180	<<	1.265.180	<<	<<	1.265.180
	CS		1.265.180	<<	1.265.180	<<	1.265.180	<<	<<	1.265.180
	CP	2019	1.265.865	<<	1.265.865	<<	1.265.865	<<	<<	1.265.865
	CS		1.265.865	<<	1.265.865	<<	1.265.865	<<	<<	1.265.865
Spese in conto capitale	RS		3.444		3.444	<<	3.444			3.444
	CP	2017	23.103	<<	23.103	<<	23.103	<<	<<	23.103
	CS		23.103	<<	23.103	<<	23.103	<<	<<	23.103
	CP	2018	23.103	<<	23.103	<<	23.103	<<	<<	23.103
	CS		23.103	<<	23.103	<<	23.103	<<	<<	23.103
	CP	2019	23.103	<<	23.103	<<	23.103	<<	<<	23.103
	CS		23.103	<<	23.103	<<	23.103	<<	<<	23.103

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	RS		3.622.894		3.622.894	<<	3.622.894			3.622.894
	CP	2017	16.513.489	<<	16.513.489	<<	16.513.489	<<	<<	16.513.489
	CS		19.838.918	<<	19.838.918	<<	19.838.918	<<	<<	19.838.918
	CP	2018	16.448.985	<<	16.448.985	<<	16.448.985	<<	<<	16.448.985
	CS		16.448.985	<<	16.448.985	<<	16.448.985	<<	<<	16.448.985
	CP	2019	16.217.075	<<	16.217.075	<<	16.217.075	<<	<<	16.217.075
	CS		16.217.075	<<	16.217.075	<<	16.217.075	<<	<<	16.217.075
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.293.336	<<	11.293.336	<<	11.293.336	<<	<<	11.293.336
	CS		11.293.336	<<	11.293.336	<<	11.293.336	<<	<<	11.293.336
	CP	2018	11.281.741	<<	11.281.741	<<	11.281.741	<<	<<	11.281.741
	CS		11.281.741	<<	11.281.741	<<	11.281.741	<<	<<	11.281.741
	CP	2019	10.996.356	<<	10.996.356	<<	10.996.356	<<	<<	10.996.356
	CS		10.996.356	<<	10.996.356	<<	10.996.356	<<	<<	10.996.356
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.293.336	<<	11.293.336	<<	11.293.336	<<	<<	11.293.336
	CS		11.293.336	<<	11.293.336	<<	11.293.336	<<	<<	11.293.336
	CP	2018	11.281.741	<<	11.281.741	<<	11.281.741	<<	<<	11.281.741
	CS		11.281.741	<<	11.281.741	<<	11.281.741	<<	<<	11.281.741
	CP	2019	10.996.356	<<	10.996.356	<<	10.996.356	<<	<<	10.996.356
	CS		10.996.356	<<	10.996.356	<<	10.996.356	<<	<<	10.996.356
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	RS		327.573		327.573	<<	327.573			327.573
	CP	2017	3.239.855	<<	3.239.855	<<	3.239.855	<<	<<	3.239.855
	CS		3.269.963	<<	3.269.963	<<	3.269.963	<<	<<	3.269.963
	CP	2018	3.218.216	<<	3.218.216	<<	3.218.216	<<	<<	3.218.216
	CS		3.218.216	<<	3.218.216	<<	3.218.216	<<	<<	3.218.216
	CP	2019	3.240.181	<<	3.240.181	<<	3.240.181	<<	<<	3.240.181
	CS		3.240.181	<<	3.240.181	<<	3.240.181	<<	<<	3.240.181

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		327.573		327.573	<<	327.573			327.573
	CP	2017	3.224.656	<<	3.224.656	<<	3.224.656	<<	<<	3.224.656
	CS		3.254.764	<<	3.254.764	<<	3.254.764	<<	<<	3.254.764
	CP	2018	3.203.017	<<	3.203.017	<<	3.203.017	<<	<<	3.203.017
	CS		3.203.017	<<	3.203.017	<<	3.203.017	<<	<<	3.203.017
	CP	2019	3.224.982	<<	3.224.982	<<	3.224.982	<<	<<	3.224.982
	CS		3.224.982	<<	3.224.982	<<	3.224.982	<<	<<	3.224.982
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	15.199	<<	15.199	<<	15.199	<<	<<	15.199
	CS		15.199	<<	15.199	<<	15.199	<<	<<	15.199
	CP	2018	15.199	<<	15.199	<<	15.199	<<	<<	15.199
	CS		15.199	<<	15.199	<<	15.199	<<	<<	15.199
	CP	2019	15.199	<<	15.199	<<	15.199	<<	<<	15.199
	CS		15.199	<<	15.199	<<	15.199	<<	<<	15.199
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	RS		3.295.321		3.295.321	<<	3.295.321			3.295.321
	CP	2017	1.980.298	<<	1.980.298	<<	1.980.298	<<	<<	1.980.298
	CS		5.275.619	<<	5.275.619	<<	5.275.619	<<	<<	5.275.619
	CP	2018	1.949.028	<<	1.949.028	<<	1.949.028	<<	<<	1.949.028
	CS		1.949.028	<<	1.949.028	<<	1.949.028	<<	<<	1.949.028
	CP	2019	1.980.538	<<	1.980.538	<<	1.980.538	<<	<<	1.980.538
	CS		1.980.538	<<	1.980.538	<<	1.980.538	<<	<<	1.980.538
Spese correnti	RS		3.295.321		3.295.321	<<	3.295.321			3.295.321
	CP	2017	1.980.298	<<	1.980.298	<<	1.980.298	<<	<<	1.980.298
	CS		5.275.619	<<	5.275.619	<<	5.275.619	<<	<<	5.275.619
	CP	2018	1.949.028	<<	1.949.028	<<	1.949.028	<<	<<	1.949.028
	CS		1.949.028	<<	1.949.028	<<	1.949.028	<<	<<	1.949.028
	CP	2019	1.980.538	<<	1.980.538	<<	1.980.538	<<	<<	1.980.538
	CS		1.980.538	<<	1.980.538	<<	1.980.538	<<	<<	1.980.538

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/22

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	RS		164.185		164.185	<<	164.185			164.185
	CP	2017	3.698.636	<<	3.698.636	<<	3.698.636	<<	<<	3.698.636
	CS		3.755.867	<<	3.755.867	<<	3.755.867	<<	<<	3.755.867
	CP	2018	3.676.095	<<	3.676.095	<<	3.676.095	<<	<<	3.676.095
	CS		3.676.095	<<	3.676.095	<<	3.676.095	<<	<<	3.676.095
	CP	2019	3.544.649	<<	3.544.649	<<	3.544.649	<<	<<	3.544.649
	CS		3.544.649	<<	3.544.649	<<	3.544.649	<<	<<	3.544.649
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.746.707	<<	2.746.707	<<	2.746.707	<<	<<	2.746.707
	CS		2.746.707	<<	2.746.707	<<	2.746.707	<<	<<	2.746.707
	CP	2018	2.724.166	<<	2.724.166	<<	2.724.166	<<	<<	2.724.166
	CS		2.724.166	<<	2.724.166	<<	2.724.166	<<	<<	2.724.166
	CP	2019	2.592.720	<<	2.592.720	<<	2.592.720	<<	<<	2.592.720
	CS		2.592.720	<<	2.592.720	<<	2.592.720	<<	<<	2.592.720
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.746.707	<<	2.746.707	<<	2.746.707	<<	<<	2.746.707
	CS		2.746.707	<<	2.746.707	<<	2.746.707	<<	<<	2.746.707
	CP	2018	2.724.166	<<	2.724.166	<<	2.724.166	<<	<<	2.724.166
	CS		2.724.166	<<	2.724.166	<<	2.724.166	<<	<<	2.724.166
	CP	2019	2.592.720	<<	2.592.720	<<	2.592.720	<<	<<	2.592.720
	CS		2.592.720	<<	2.592.720	<<	2.592.720	<<	<<	2.592.720
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	RS		164.185		164.185	<<	164.185			164.185
	CP	2017	951.929	<<	951.929	<<	951.929	<<	<<	951.929
	CS		1.009.160	<<	1.009.160	<<	1.009.160	<<	<<	1.009.160
	CP	2018	951.929	<<	951.929	<<	951.929	<<	<<	951.929
	CS		951.929	<<	951.929	<<	951.929	<<	<<	951.929
	CP	2019	951.929	<<	951.929	<<	951.929	<<	<<	951.929
	CS		951.929	<<	951.929	<<	951.929	<<	<<	951.929

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/23

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		164.185		164.185	<<	164.185			164.185
	CP	2017	947.847	<<	947.847	<<	947.847	<<	<<	947.847
	CS		1.005.078	<<	1.005.078	<<	1.005.078	<<	<<	1.005.078
	CP	2018	947.847	<<	947.847	<<	947.847	<<	<<	947.847
	CS		947.847	<<	947.847	<<	947.847	<<	<<	947.847
	CP	2019	947.847	<<	947.847	<<	947.847	<<	<<	947.847
	CS		947.847	<<	947.847	<<	947.847	<<	<<	947.847
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.082	<<	4.082	<<	4.082	<<	<<	4.082
	CS		4.082	<<	4.082	<<	4.082	<<	<<	4.082
	CP	2018	4.082	<<	4.082	<<	4.082	<<	<<	4.082
	CS		4.082	<<	4.082	<<	4.082	<<	<<	4.082
	CP	2019	4.082	<<	4.082	<<	4.082	<<	<<	4.082
	CS		4.082	<<	4.082	<<	4.082	<<	<<	4.082
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	RS		184.256		184.256	<<	184.256			184.256
	CP	2017	3.410.583	<<	3.410.583	<<	3.410.583	<<	<<	3.410.583
	CS		3.469.893	<<	3.469.893	<<	3.469.893	<<	<<	3.469.893
	CP	2018	3.403.668	<<	3.403.668	<<	3.403.668	<<	<<	3.403.668
	CS		3.403.668	<<	3.403.668	<<	3.403.668	<<	<<	3.403.668
	CP	2019	3.322.394	<<	3.322.394	<<	3.322.394	<<	<<	3.322.394
	CS		3.322.394	<<	3.322.394	<<	3.322.394	<<	<<	3.322.394
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.951.418	<<	2.951.418	<<	2.951.418	<<	<<	2.951.418
	CS		2.951.418	<<	2.951.418	<<	2.951.418	<<	<<	2.951.418
	CP	2018	2.947.579	<<	2.947.579	<<	2.947.579	<<	<<	2.947.579
	CS		2.947.579	<<	2.947.579	<<	2.947.579	<<	<<	2.947.579
	CP	2019	2.863.182	<<	2.863.182	<<	2.863.182	<<	<<	2.863.182
	CS		2.863.182	<<	2.863.182	<<	2.863.182	<<	<<	2.863.182

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/24

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.951.418	<<	2.951.418	<<	2.951.418	<<	<<	2.951.418
	CS		2.951.418	<<	2.951.418	<<	2.951.418	<<	<<	2.951.418
	CP	2018	2.947.579	<<	2.947.579	<<	2.947.579	<<	<<	2.947.579
	CS		2.947.579	<<	2.947.579	<<	2.947.579	<<	<<	2.947.579
	CP	2019	2.863.182	<<	2.863.182	<<	2.863.182	<<	<<	2.863.182
	CS		2.863.182	<<	2.863.182	<<	2.863.182	<<	<<	2.863.182
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	RS		184.256		184.256	<<	184.256			184.256
	CP	2017	459.165	<<	459.165	<<	459.165	<<	<<	459.165
	CS		518.475	<<	518.475	<<	518.475	<<	<<	518.475
	CP	2018	456.089	<<	456.089	<<	456.089	<<	<<	456.089
	CS		456.089	<<	456.089	<<	456.089	<<	<<	456.089
	CP	2019	459.212	<<	459.212	<<	459.212	<<	<<	459.212
	CS		459.212	<<	459.212	<<	459.212	<<	<<	459.212
Spese correnti	RS		184.256		184.256	<<	184.256			184.256
	CP	2017	449.090	<<	449.090	<<	449.090	<<	<<	449.090
	CS		508.400	<<	508.400	<<	508.400	<<	<<	508.400
	CP	2018	446.014	<<	446.014	<<	446.014	<<	<<	446.014
	CS		446.014	<<	446.014	<<	446.014	<<	<<	446.014
	CP	2019	449.137	<<	449.137	<<	449.137	<<	<<	449.137
	CS		449.137	<<	449.137	<<	449.137	<<	<<	449.137
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.075	<<	10.075	<<	10.075	<<	<<	10.075
	CS		10.075	<<	10.075	<<	10.075	<<	<<	10.075
	CP	2018	10.075	<<	10.075	<<	10.075	<<	<<	10.075
	CS		10.075	<<	10.075	<<	10.075	<<	<<	10.075
	CP	2019	10.075	<<	10.075	<<	10.075	<<	<<	10.075
	CS		10.075	<<	10.075	<<	10.075	<<	<<	10.075

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/25

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		10.180.308		10.180.308	<<	10.180.308			10.180.308
	CP	2017	57.896.845	<<	57.896.845	<<	57.896.845	<<	<<	57.896.845
	CS		61.431.249	<<	61.431.249	<<	61.431.249	<<	<<	61.431.249
	CP	2018	57.683.358	<<	57.683.358	<<	57.683.358	<<	<<	57.683.358
	CS		57.683.358	<<	57.683.358	<<	57.683.358	<<	<<	57.683.358
	CP	2019	57.552.950	<<	57.552.950	<<	57.552.950	<<	<<	57.552.950
	CS		57.552.950	<<	57.552.950	<<	57.552.950	<<	<<	57.552.950
2.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		86.508		86.508	<<	86.508			86.508
	CP	2017	10.203.929	<<	10.203.929	<<	10.203.929	<<	<<	10.203.929
	CS		10.203.929	<<	10.203.929	<<	10.203.929	<<	<<	10.203.929
	CP	2018	10.181.845	<<	10.181.845	<<	10.181.845	<<	<<	10.181.845
	CS		10.181.845	<<	10.181.845	<<	10.181.845	<<	<<	10.181.845
	CP	2019	10.032.739	<<	10.032.739	<<	10.032.739	<<	<<	10.032.739
	CS		10.032.739	<<	10.032.739	<<	10.032.739	<<	<<	10.032.739
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CS		650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CP	2018	650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CS		650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CP	2019	650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CS		650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CS		650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CP	2018	650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CS		650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CP	2019	650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977
	CS		650.977	<<	650.977	<<	650.977	<<	<<	650.977

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/26

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		86.508		86.508	<<	86.508			86.508
	CP	2017	9.219.057	<<	9.219.057	<<	9.219.057	<<	<<	9.219.057
	CS		9.219.057	<<	9.219.057	<<	9.219.057	<<	<<	9.219.057
	CP	2018	9.196.973	<<	9.196.973	<<	9.196.973	<<	<<	9.196.973
	CS		9.196.973	<<	9.196.973	<<	9.196.973	<<	<<	9.196.973
	CP	2019	9.047.867	<<	9.047.867	<<	9.047.867	<<	<<	9.047.867
	CS		9.047.867	<<	9.047.867	<<	9.047.867	<<	<<	9.047.867
Spese correnti	RS		86.508		86.508	<<	86.508			86.508
	CP	2017	9.206.637	<<	9.206.637	<<	9.206.637	<<	<<	9.206.637
	CS		9.206.637	<<	9.206.637	<<	9.206.637	<<	<<	9.206.637
	CP	2018	9.184.553	<<	9.184.553	<<	9.184.553	<<	<<	9.184.553
	CS		9.184.553	<<	9.184.553	<<	9.184.553	<<	<<	9.184.553
	CP	2019	9.035.447	<<	9.035.447	<<	9.035.447	<<	<<	9.035.447
	CS		9.035.447	<<	9.035.447	<<	9.035.447	<<	<<	9.035.447
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	12.420	<<	12.420	<<	12.420	<<	<<	12.420
	CS		12.420	<<	12.420	<<	12.420	<<	<<	12.420
	CP	2018	12.420	<<	12.420	<<	12.420	<<	<<	12.420
	CS		12.420	<<	12.420	<<	12.420	<<	<<	12.420
	CP	2019	12.420	<<	12.420	<<	12.420	<<	<<	12.420
	CS		12.420	<<	12.420	<<	12.420	<<	<<	12.420
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CS		333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CP	2018	333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CS		333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CP	2019	333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CS		333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/27

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CS		333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CP	2018	333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CS		333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CP	2019	333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
	CS		333.895	<<	333.895	<<	333.895	<<	<<	333.895
2.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*	RS		10.093.800		10.093.800	<<	10.093.800			10.093.800
	CP	2017	47.692.916	<<	47.692.916	<<	47.692.916	<<	<<	47.692.916
	CS		51.227.320	<<	51.227.320	<<	51.227.320	<<	<<	51.227.320
	CP	2018	47.501.513	<<	47.501.513	<<	47.501.513	<<	<<	47.501.513
	CS		47.501.513	<<	47.501.513	<<	47.501.513	<<	<<	47.501.513
	CP	2019	47.520.211	<<	47.520.211	<<	47.520.211	<<	<<	47.520.211
	CS		47.520.211	<<	47.520.211	<<	47.520.211	<<	<<	47.520.211
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.204.330	<<	8.204.330	<<	8.204.330	<<	<<	8.204.330
	CS		8.204.330	<<	8.204.330	<<	8.204.330	<<	<<	8.204.330
	CP	2018	8.180.374	<<	8.180.374	<<	8.180.374	<<	<<	8.180.374
	CS		8.180.374	<<	8.180.374	<<	8.180.374	<<	<<	8.180.374
	CP	2019	8.120.997	<<	8.120.997	<<	8.120.997	<<	<<	8.120.997
	CS		8.120.997	<<	8.120.997	<<	8.120.997	<<	<<	8.120.997
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.204.330	<<	8.204.330	<<	8.204.330	<<	<<	8.204.330
	CS		8.204.330	<<	8.204.330	<<	8.204.330	<<	<<	8.204.330
	CP	2018	8.180.374	<<	8.180.374	<<	8.180.374	<<	<<	8.180.374
	CS		8.180.374	<<	8.180.374	<<	8.180.374	<<	<<	8.180.374
	CP	2019	8.120.997	<<	8.120.997	<<	8.120.997	<<	<<	8.120.997
	CS		8.120.997	<<	8.120.997	<<	8.120.997	<<	<<	8.120.997

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/28

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione del personale	RS		197.488		197.488	<<	197.488			197.488
	CP	2017	12.112.013	<<	12.112.013	<<	12.112.013	<<	<<	12.112.013
	CS		12.309.501	<<	12.309.501	<<	12.309.501	<<	<<	12.309.501
	CP	2018	12.053.856	<<	12.053.856	<<	12.053.856	<<	<<	12.053.856
	CS		12.053.856	<<	12.053.856	<<	12.053.856	<<	<<	12.053.856
	CP	2019	12.054.000	<<	12.054.000	<<	12.054.000	<<	<<	12.054.000
	CS		12.054.000	<<	12.054.000	<<	12.054.000	<<	<<	12.054.000
Spese correnti	RS		197.488		197.488	<<	197.488			197.488
	CP	2017	12.112.013	<<	12.112.013	<<	12.112.013	<<	<<	12.112.013
	CS		12.309.501	<<	12.309.501	<<	12.309.501	<<	<<	12.309.501
	CP	2018	12.053.856	<<	12.053.856	<<	12.053.856	<<	<<	12.053.856
	CS		12.053.856	<<	12.053.856	<<	12.053.856	<<	<<	12.053.856
	CP	2019	12.054.000	<<	12.054.000	<<	12.054.000	<<	<<	12.054.000
	CS		12.054.000	<<	12.054.000	<<	12.054.000	<<	<<	12.054.000
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	RS		9.896.312		9.896.312	<<	9.896.312			9.896.312
	CP	2017	27.376.573	<<	27.376.573	<<	27.376.573	<<	<<	27.376.573
	CS		30.713.489	<<	30.713.489	<<	30.713.489	<<	<<	30.713.489
	CP	2018	27.267.283	<<	27.267.283	<<	27.267.283	<<	<<	27.267.283
	CS		27.267.283	<<	27.267.283	<<	27.267.283	<<	<<	27.267.283
	CP	2019	27.345.214	<<	27.345.214	<<	27.345.214	<<	<<	27.345.214
	CS		27.345.214	<<	27.345.214	<<	27.345.214	<<	<<	27.345.214
Spese correnti	RS		2.320.508		2.320.508	<<	2.320.508			2.320.508
	CP	2017	21.581.435	<<	21.581.435	<<	21.581.435	<<	<<	21.581.435
	CS		23.273.181	<<	23.273.181	<<	23.273.181	<<	<<	23.273.181
	CP	2018	21.480.283	<<	21.480.283	<<	21.480.283	<<	<<	21.480.283
	CS		21.480.283	<<	21.480.283	<<	21.480.283	<<	<<	21.480.283
	CP	2019	21.498.244	<<	21.498.244	<<	21.498.244	<<	<<	21.498.244
	CS		21.498.244	<<	21.498.244	<<	21.498.244	<<	<<	21.498.244

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

060/701/29

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		7.575.804		7.575.804	<<	7.575.804			7.575.804
	CP	2017	5.795.138	<<	5.795.138	<<	5.795.138	<<	<<	5.795.138
	CS		7.440.308	<<	7.440.308	<<	7.440.308	<<	<<	7.440.308
	CP	2018	5.787.000	<<	5.787.000	<<	5.787.000	<<	<<	5.787.000
	CS		5.787.000	<<	5.787.000	<<	5.787.000	<<	<<	5.787.000
	CP	2019	5.846.970	<<	5.846.970	<<	5.846.970	<<	<<	5.846.970
	CS		5.846.970	<<	5.846.970	<<	5.846.970	<<	<<	5.846.970
TOTALE	RS		226.915.924		226.915.924	<<	226.915.924			226.915.924
	CP	2017	2.387.171.416	220.000.000	2.607.171.416	1.050.000	2.388.221.416	4.200.000	224.200.000	2.612.421.416
	CS		2.399.009.881	220.000.000	2.619.009.881	1.050.000	2.400.059.881	4.200.000	224.200.000	2.624.259.881
	CP	2018	2.507.502.584	30.000.000	2.537.502.584	550.000	2.508.052.584	1.500.000	31.500.000	2.539.552.584
	CS		2.507.502.584	30.000.000	2.537.502.584	550.000	2.508.052.584	1.500.000	31.500.000	2.539.552.584
	CP	2019	2.497.905.345	50.000.000	2.547.905.345	1.550.000	2.499.455.345	1.500.000	51.500.000	2.550.955.345
	CS		2.497.905.345	50.000.000	2.547.905.345	1.550.000	2.499.455.345	1.500.000	51.500.000	2.550.955.345

ALLEGATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

060/588/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)					
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)					
L n. 232 del 1962 RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI ISTITUTIVI L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI, FIRMATI A PARIGI IL 14 DICEMBRE 1960 (Cap-pg: 3750/3)	2017	11.223.000	<<	<<	11.223.000
	2018	12.223.000	<<	<<	12.223.000
	2019	12.223.000	<<	<<	12.223.000
	2020 e succ.	122.230.000	<<	<<	122.230.000
L n. 794 del 1966 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966 (*) (Cap-pg: 3751/1)	2017	1.554.507	<<	800.000	2.354.507
	2018	1.530.137	<<	300.000	1.830.137
	2019	1.554.874	<<	300.000	1.854.874
	2020 e succ.	3.929.626	<<	<<	3.929.626
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)					
L n. 299 del 1998 art. 1 c. 2 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 2 DEL TRATTATO SULL' UNIONE EUROPEA (Cap-pg: 3425/1)	2017	777.699	<<	<<	777.699
	2018	777.699	<<	<<	777.699
	2019	777.699	<<	<<	777.699
	2020 e succ.	7.776.990	<<	<<	7.776.990
L n. 848 del 1957 art. 2 ESECUZIONE DELLO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE, FIRMATO A SAN FRANCISCO IL 26 GIUGNO 1945 (Cap-pg: 3393/3)	2017	192.638.330	<<	<<	192.638.330
	2018	197.638.330	<<	<<	197.638.330
	2019	197.638.330	<<	<<	197.638.330
	2020 e succ.	1.976.383.300	<<	<<	1.976.383.300
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)					
L n. 296 del 1998 DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO (Cap-pg: 2619/1)	2017	830.669	<<	<<	830.669
	2018	817.646	<<	<<	817.646
	2019	830.865	<<	1.000.000	1.830.865
	2020 e succ.	18.308.650	<<	<<	18.308.650

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

060/588/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DLCP n. 1558 del 1947 ADESIONE DELL'ITALIA ALLA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 16 NOVEMBRE 1945, CHE HA ISTITUITO L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (Cap-pg: 2752/1)	2017	7.854.850	<<	250.000	8.104.850
	2018	7.854.850	<<	250.000	8.104.850
	2019	7.854.850	<<	250.000	8.104.850
	2020 e succ.	81.048.500	<<	<<	81.048.500
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)					
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 57 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1617/1)	2017	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	2018	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	2020 e succ.	10.000.000	<<	<<	10.000.000
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 1391/4)	2017	6.516.606	<<	<<	6.516.606
	2018	6.516.606	<<	<<	6.516.606
	2019	6.516.606	<<	<<	6.516.606
	2020 e succ.	7.016.606	<<	<<	7.016.606

060/670/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**L'Italia in Europa e nel mondo (4)**	CP	2.554.524.571	5.250.000	2.481.869.226	2.050.000	2.493.402.395	3.050.000
1.1	***Protocollo internazionale (4.1)***	CP	7.113.731	<<	7.080.200	<<	7.002.249	<<
	Spese correnti	CP	7.105.914	<<	7.072.383	<<	6.994.432	<<
	Fabbisogno	CP	2.202.220	<<	2.182.769	<<	2.202.512	<<
	Oneri Inderogabili	CP	4.903.694	<<	4.889.614	<<	4.791.920	<<
	Spese in conto capitale	CP	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<
	Fabbisogno	CP	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<
1.2	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	CP	949.997.240	-800.000	1.067.842.600	-3.000.000	1.067.532.474	-3.000.000
	Spese correnti	CP	949.984.559	-800.000	1.067.829.919	-3.000.000	1.067.519.793	-3.000.000
	Fabbisogno	CP	26.996.763	<<	27.060.889	<<	26.983.074	<<
	Fattori Legislativi	CP	396.614.153	-800.000	514.404.894	-3.000.000	514.414.292	-3.000.000
	Oneri Inderogabili	CP	526.373.643	<<	526.364.136	<<	526.122.427	<<
	Spese in conto capitale	CP	12.681	<<	12.681	<<	12.681	<<
	Fabbisogno	CP	12.681	<<	12.681	<<	12.681	<<
1.3	***Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)***	CP	41.013.305	800.000	41.123.272	300.000	40.417.389	300.000
	Spese correnti	CP	41.002.796	800.000	41.112.763	300.000	40.406.880	300.000
	Fabbisogno	CP	1.116.854	<<	1.108.009	<<	1.115.465	<<
	Fattori Legislativi	CP	2.354.507	800.000	1.830.137	300.000	1.854.874	300.000
	Oneri Inderogabili	CP	37.531.435	<<	38.174.617	<<	37.436.541	<<
	Spese in conto capitale	CP	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<
	Fabbisogno	CP	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

060/670/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	456.126.243	1.000.000	460.651.661	500.000	460.182.475	500.000
Spese correnti	CP	456.115.734	1.000.000	460.641.152	500.000	460.171.966	500.000
Fabbisogno	CP	5.311.086	1.000.000	4.752.948	500.000	4.811.961	500.000
Fattori Legislativi	CP	710.867	<<	707.561	<<	710.917	<<
Oneri Inderogabili	CP	450.093.781	<<	455.180.643	<<	454.649.088	<<
Spese in conto capitale	CP	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<
Fabbisogno	CP	10.509	<<	10.509	<<	10.509	<<
1.5 Integrazione europea (4.7)	CP	19.151.989	<<	19.056.711	<<	13.125.381	<<
Spese correnti	CP	19.144.172	<<	19.048.894	<<	13.117.564	<<
Fabbisogno	CP	2.530.411	<<	2.527.430	<<	2.530.456	<<
Fattori Legislativi	CP	7.092.151	<<	7.071.894	<<	1.292.457	<<
Oneri Inderogabili	CP	9.521.610	<<	9.449.570	<<	9.294.651	<<
Spese in conto capitale	CP	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<
Fabbisogno	CP	7.817	<<	7.817	<<	7.817	<<
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	CP	241.216.637	4.000.000	40.747.257	4.000.000	40.650.998	4.000.000
Spese correnti	CP	241.208.212	4.000.000	40.738.832	4.000.000	40.642.573	4.000.000
Fabbisogno	CP	11.480.339	4.000.000	11.370.450	4.000.000	11.480.135	4.000.000
Fattori Legislativi	CP	201.337.501	<<	1.316.533	<<	1.337.818	<<
Oneri Inderogabili	CP	28.390.372	<<	28.051.849	<<	27.824.620	<<
Spese in conto capitale	CP	8.425	<<	8.425	<<	8.425	<<
Fabbisogno	CP	8.425	<<	8.425	<<	8.425	<<

060/670/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.7	***Promozione del sistema Paese (4.9)***	CP	165.305.154	250.000	174.088.465	250.000	194.032.779	1.250.000
	Spese correnti	CP	165.287.349	250.000	174.070.660	250.000	194.014.974	1.250.000
	Fabbisogno	CP	27.720.999	<<	26.574.149	<<	26.917.517	1.000.000
	Fattori Legislativi	CP	24.313.863	<<	34.256.658	<<	54.214.158	<<
	Oneri Inderogabili	CP	113.252.487	250.000	113.239.853	250.000	112.883.299	250.000
	Spese in conto capitale	CP	17.805	<<	17.805	<<	17.805	<<
	Fabbisogno	CP	17.805	<<	17.805	<<	17.805	<<
1.8	***Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)***	CP	76.182.395	<<	75.146.756	<<	76.126.009	<<
	Spese correnti	CP	72.759.920	<<	71.723.473	<<	72.702.726	<<
	Fabbisogno	CP	70.733.277	<<	69.699.382	<<	70.680.983	<<
	Oneri Inderogabili	CP	2.026.643	<<	2.024.091	<<	2.021.743	<<
	Spese in conto capitale	CP	3.422.475	<<	3.423.283	<<	3.423.283	<<
	Fabbisogno	CP	3.422.475	<<	3.423.283	<<	3.423.283	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.9	***Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)***	CP	574.795.169	<<	572.603.556	<<	571.248.523	<<
	Spese correnti	CP	574.772.066	<<	572.580.453	<<	571.225.420	<<
	Fabbisogno	CP	7.105.745	<<	6.992.056	<<	7.085.054	<<
	Oneri Inderogabili	CP	567.666.321	<<	565.588.397	<<	564.140.366	<<
	Spese in conto capitale	CP	23.103	<<	23.103	<<	23.103	<<
	Fabbisogno	CP	23.103	<<	23.103	<<	23.103	<<

060/670/4

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	CP	16.513.489	<<	16.448.985	<<	16.217.075	<<
Spese correnti	CP	16.498.290	<<	16.433.786	<<	16.201.876	<<
Fabbisogno	CP	3.123.381	<<	3.092.081	<<	3.123.621	<<
Fattori Legislativi	CP	962.852	<<	941.243	<<	963.178	<<
Oneri Inderogabili	CP	12.412.057	<<	12.400.462	<<	12.115.077	<<
Spese in conto capitale	CP	15.199	<<	15.199	<<	15.199	<<
Fabbisogno	CP	15.199	<<	15.199	<<	15.199	<<
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	CP	3.698.636	<<	3.676.095	<<	3.544.649	<<
Spese correnti	CP	3.694.554	<<	3.672.013	<<	3.540.567	<<
Fabbisogno	CP	947.847	<<	947.847	<<	947.847	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.746.707	<<	2.724.166	<<	2.592.720	<<
Spese in conto capitale	CP	4.082	<<	4.082	<<	4.082	<<
Fabbisogno	CP	4.082	<<	4.082	<<	4.082	<<
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	CP	3.410.583	<<	3.403.668	<<	3.322.394	<<
Spese correnti	CP	3.400.508	<<	3.393.593	<<	3.312.319	<<
Fabbisogno	CP	449.090	<<	446.014	<<	449.137	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.951.418	<<	2.947.579	<<	2.863.182	<<
Spese in conto capitale	CP	10.075	<<	10.075	<<	10.075	<<
Fabbisogno	CP	10.075	<<	10.075	<<	10.075	<<

060/670/5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	57.896.845	<<	57.683.358	<<	57.552.950	<<
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	10.203.929	<<	10.181.845	<<	10.032.739	<<
	Spese correnti	CP	10.191.509	<<	10.169.425	<<	10.020.319	<<
	Fabbisogno	CP	471.713	<<	471.713	<<	471.713	<<
	Oneri Inderogabili	CP	9.719.796	<<	9.697.712	<<	9.548.606	<<
	Spese in conto capitale	CP	12.420	<<	12.420	<<	12.420	<<
	Fabbisogno	CP	12.420	<<	12.420	<<	12.420	<<
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	47.692.916	<<	47.501.513	<<	47.520.211	<<
	Spese correnti	CP	41.897.778	<<	41.714.513	<<	41.673.241	<<
	Fabbisogno	CP	21.759.813	<<	21.669.769	<<	21.687.874	<<
	Oneri Inderogabili	CP	20.137.965	<<	20.044.744	<<	19.985.367	<<
	Spese in conto capitale	CP	5.795.138	<<	5.787.000	<<	5.846.970	<<
	Fabbisogno	CP	5.795.138	<<	5.787.000	<<	5.846.970	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Totale Amministrazione	CP	2.612.421.416	5.250.000	2.539.552.584	2.050.000	2.550.955.345	3.050.000
	di cui Fabbisogno	CP	191.307.593	5.000.000	188.246.231	4.500.000	189.898.044	5.500.000
	di cui Fattori Legislativi	CP	633.385.894	0	560.528.920	-2.700.000	574.787.694	-2.700.000
	di cui Oneri Inderogabili	CP	1.787.727.929	250.000	1.790.777.433	250.000	1.786.269.607	250.000

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Istruzione scolastica (22)	RS		1.289.051.478		1.289.051.478	<<	1.289.051.478			1.289.051.478
		CP	2017	45.568.417.667	307.050.000	45.875.467.667	5.000.000	45.573.417.667	26.000.000	333.050.000	45.906.467.667
		CS		45.838.417.668	307.050.000	46.145.467.668	5.000.000	45.843.417.668	26.000.000	333.050.000	46.176.467.668
		CP	2018	45.628.863.201	417.750.000	46.046.613.201	<<	45.628.863.201	1.000.000	418.750.000	46.047.613.201
		CS		45.628.863.202	417.750.000	46.046.613.202	<<	45.628.863.202	1.000.000	418.750.000	46.047.613.202
		CP	2019	45.807.795.640	415.900.000	46.223.695.640	<<	45.807.795.640	1.000.000	416.900.000	46.224.695.640
		CS		45.807.795.640	415.900.000	46.223.695.640	<<	45.807.795.640	1.000.000	416.900.000	46.224.695.640
1.1	***Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)***	RS		811.582.369		811.582.369	<<	811.582.369			811.582.369
		CP	2017	573.629.444	140.000.000	713.629.444	<<	573.629.444	2.000.000	142.000.000	715.629.444
		CS		673.629.444	140.000.000	813.629.444	<<	673.629.444	2.000.000	142.000.000	815.629.444
		CP	2018	750.154.162	400.000.000	1.150.154.162	<<	750.154.162	2.000.000	402.000.000	1.152.154.162
		CS		750.154.162	400.000.000	1.150.154.162	<<	750.154.162	2.000.000	402.000.000	1.152.154.162
		CP	2019	876.690.883	400.000.000	1.276.690.883	<<	876.690.883	2.000.000	402.000.000	1.278.690.883
		CS		876.690.883	400.000.000	1.276.690.883	<<	876.690.883	2.000.000	402.000.000	1.278.690.883
1.2	***Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)***	RS		12.940.893		12.940.893	<<	12.940.893			12.940.893
		CP	2017	253.487.051	<<	253.487.051	<<	253.487.051	<<	<<	253.487.051
		CS		253.487.052	<<	253.487.052	<<	253.487.052	<<	<<	253.487.052
		CP	2018	251.308.661	<<	251.308.661	<<	251.308.661	<<	<<	251.308.661
		CS		251.308.662	<<	251.308.662	<<	251.308.662	<<	<<	251.308.662
		CP	2019	242.908.578	<<	242.908.578	<<	242.908.578	<<	<<	242.908.578
		CS		242.908.578	<<	242.908.578	<<	242.908.578	<<	<<	242.908.578
1.3	***Istituzioni scolastiche non statali (22.9)***	RS		50.278		50.278	<<	50.278			50.278
		CP	2017	514.673.089	37.200.000	551.873.089	<<	514.673.089	24.000.000	61.200.000	575.873.089
		CS		514.673.089	37.200.000	551.873.089	<<	514.673.089	24.000.000	61.200.000	575.873.089
		CP	2018	506.050.640	12.200.000	518.250.640	<<	506.050.640	-1.000.000	11.200.000	517.250.640
		CS		506.050.640	12.200.000	518.250.640	<<	506.050.640	-1.000.000	11.200.000	517.250.640
		CP	2019	514.523.089	12.200.000	526.723.089	<<	514.523.089	-1.000.000	11.200.000	525.723.089
		CS		514.523.089	12.200.000	526.723.089	<<	514.523.089	-1.000.000	11.200.000	525.723.089

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)***	RS		513.068		513.068	<<	513.068			513.068
		CP	2017	13.616.002	<<	13.616.002	<<	13.616.002	<<	<<	13.616.002
		CS		13.616.002	<<	13.616.002	<<	13.616.002	<<	<<	13.616.002
		CP	2018	13.402.941	<<	13.402.941	<<	13.402.941	<<	<<	13.402.941
		CS		13.402.941	<<	13.402.941	<<	13.402.941	<<	<<	13.402.941
		CP	2019	13.627.745	<<	13.627.745	<<	13.627.745	<<	<<	13.627.745
		CS		13.627.745	<<	13.627.745	<<	13.627.745	<<	<<	13.627.745
1.5	***Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)***	RS		2.282.605		2.282.605	<<	2.282.605			2.282.605
		CP	2017	137.844.876	<<	137.844.876	<<	137.844.876	<<	<<	137.844.876
		CS		137.844.876	<<	137.844.876	<<	137.844.876	<<	<<	137.844.876
		CP	2018	134.747.738	<<	134.747.738	<<	134.747.738	<<	<<	134.747.738
		CS		134.747.738	<<	134.747.738	<<	134.747.738	<<	<<	134.747.738
		CP	2019	132.099.151	<<	132.099.151	<<	132.099.151	<<	<<	132.099.151
		CS		132.099.151	<<	132.099.151	<<	132.099.151	<<	<<	132.099.151
1.6	***Istruzione del primo ciclo (22.17)***	RS		358.783.511		358.783.511	<<	358.783.511			358.783.511
		CP	2017	28.810.900.421	78.550.000	28.889.450.421	<<	28.810.900.421	<<	78.550.000	28.889.450.421
		CS		28.899.900.421	78.550.000	28.978.450.421	<<	28.899.900.421	<<	78.550.000	28.978.450.421
		CP	2018	28.789.929.242	5.550.000	28.795.479.242	<<	28.789.929.242	<<	5.550.000	28.795.479.242
		CS		28.789.929.242	5.550.000	28.795.479.242	<<	28.789.929.242	<<	5.550.000	28.795.479.242
		CP	2019	28.835.679.410	3.700.000	28.839.379.410	<<	28.835.679.410	<<	3.700.000	28.839.379.410
		CS		28.835.679.410	3.700.000	28.839.379.410	<<	28.835.679.410	<<	3.700.000	28.839.379.410
1.7	***Istruzione del secondo ciclo (22.18)***	RS		96.736.505		96.736.505	<<	96.736.505			96.736.505
		CP	2017	14.837.778.545	51.300.000	14.889.078.545	5.000.000	14.842.778.545	<<	51.300.000	14.894.078.545
		CS		14.918.778.545	51.300.000	14.970.078.545	5.000.000	14.923.778.545	<<	51.300.000	14.975.078.545
		CP	2018	14.763.527.776	<<	14.763.527.776	<<	14.763.527.776	<<	<<	14.763.527.776
		CS		14.763.527.776	<<	14.763.527.776	<<	14.763.527.776	<<	<<	14.763.527.776
		CP	2019	14.765.778.545	<<	14.765.778.545	<<	14.765.778.545	<<	<<	14.765.778.545
		CS		14.765.778.545	<<	14.765.778.545	<<	14.765.778.545	<<	<<	14.765.778.545

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.8	***Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)***	RS		6.162.249		6.162.249	<<	6.162.249			6.162.249
		CP	2017	426.488.239	<<	426.488.239	<<	426.488.239	<<	<<	426.488.239
		CS		426.488.239	<<	426.488.239	<<	426.488.239	<<	<<	426.488.239
		CP	2018	419.742.041	<<	419.742.041	<<	419.742.041	<<	<<	419.742.041
		CS		419.742.041	<<	419.742.041	<<	419.742.041	<<	<<	419.742.041
		CP	2019	426.488.239	<<	426.488.239	<<	426.488.239	<<	<<	426.488.239
		CS		426.488.239	<<	426.488.239	<<	426.488.239	<<	<<	426.488.239
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	RS		219.829.444		219.829.444	<<	219.829.444			219.829.444
		CP	2017	7.773.906.705	136.000.000	7.909.906.705	2.200.000	7.776.106.705	24.000.000	160.000.000	7.936.106.705
		CS		7.778.489.648	136.000.000	7.914.489.648	2.200.000	7.780.689.648	24.000.000	160.000.000	7.940.689.648
		CP	2018	7.722.757.965	458.000.000	8.180.757.965	2.200.000	7.724.957.965	21.000.000	479.000.000	8.203.957.965
		CS		7.724.380.740	458.000.000	8.182.380.740	2.200.000	7.726.580.740	21.000.000	479.000.000	8.205.580.740
		CP	2019	7.733.030.600	465.000.000	8.198.030.600	2.200.000	7.735.230.600	21.000.000	486.000.000	8.221.230.600
		CS		7.733.030.600	465.000.000	8.198.030.600	2.200.000	7.735.230.600	21.000.000	486.000.000	8.221.230.600
2.1	***Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)***	RS		28.799.990		28.799.990	<<	28.799.990			28.799.990
		CP	2017	235.267.572	58.000.000	293.267.572	1.700.000	236.967.572	<<	58.000.000	294.967.572
		CS		237.850.515	58.000.000	295.850.515	1.700.000	239.550.515	<<	58.000.000	297.550.515
		CP	2018	215.690.222	64.000.000	279.690.222	1.700.000	217.390.222	<<	64.000.000	281.390.222
		CS		217.312.997	64.000.000	281.312.997	1.700.000	219.012.997	<<	64.000.000	283.012.997
		CP	2019	218.372.145	71.000.000	289.372.145	1.700.000	220.072.145	<<	71.000.000	291.072.145
		CS		218.372.145	71.000.000	289.372.145	1.700.000	220.072.145	<<	71.000.000	291.072.145
2.2	***Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)***	RS		7.386.821		7.386.821	<<	7.386.821			7.386.821
		CP	2017	438.970.226	<<	438.970.226	500.000	439.470.226	<<	<<	439.470.226
		CS		440.970.226	<<	440.970.226	500.000	441.470.226	<<	<<	441.470.226
		CP	2018	438.322.640	<<	438.322.640	500.000	438.822.640	<<	<<	438.822.640
		CS		438.322.640	<<	438.322.640	500.000	438.822.640	<<	<<	438.822.640
		CP	2019	439.641.421	<<	439.641.421	500.000	440.141.421	<<	<<	440.141.421
		CS		439.641.421	<<	439.641.421	500.000	440.141.421	<<	<<	440.141.421

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.3	***Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***	RS		183.642.633		183.642.633	<<	183.642.633			183.642.633
		CP	2017	7.099.668.907	78.000.000	7.177.668.907	<<	7.099.668.907	24.000.000	102.000.000	7.201.668.907
		CS		7.099.668.907	78.000.000	7.177.668.907	<<	7.099.668.907	24.000.000	102.000.000	7.201.668.907
		CP	2018	7.068.745.103	394.000.000	7.462.745.103	<<	7.068.745.103	21.000.000	415.000.000	7.483.745.103
		CS		7.068.745.103	394.000.000	7.462.745.103	<<	7.068.745.103	21.000.000	415.000.000	7.483.745.103
		CP	2019	7.075.017.034	394.000.000	7.469.017.034	<<	7.075.017.034	21.000.000	415.000.000	7.490.017.034
		CS		7.075.017.034	394.000.000	7.469.017.034	<<	7.075.017.034	21.000.000	415.000.000	7.490.017.034
	3 Ricerca e innovazione (17)	RS		161.211.638		161.211.638	<<	161.211.638			161.211.638
		CP	2017	2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957	1.500.000	2.270.453.957	-8.000.000	7.000.000	2.277.453.957
		CS		2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957	1.500.000	2.270.453.957	-8.000.000	7.000.000	2.277.453.957
		CP	2018	2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718	1.500.000	2.204.766.718	<<	45.000.000	2.249.766.718
		CS		2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718	1.500.000	2.204.766.718	<<	45.000.000	2.249.766.718
		CP	2019	2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219	1.500.000	2.297.112.219	<<	40.000.000	2.337.112.219
		CS		2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219	1.500.000	2.297.112.219	<<	40.000.000	2.337.112.219
3.1	***Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)***	RS		161.211.638		161.211.638	<<	161.211.638			161.211.638
		CP	2017	2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957	1.500.000	2.270.453.957	-8.000.000	7.000.000	2.277.453.957
		CS		2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957	1.500.000	2.270.453.957	-8.000.000	7.000.000	2.277.453.957
		CP	2018	2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718	1.500.000	2.204.766.718	<<	45.000.000	2.249.766.718
		CS		2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718	1.500.000	2.204.766.718	<<	45.000.000	2.249.766.718
		CP	2019	2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219	1.500.000	2.297.112.219	<<	40.000.000	2.337.112.219
		CS		2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219	1.500.000	2.297.112.219	<<	40.000.000	2.337.112.219

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		32.143.295		32.143.295	<<	32.143.295			32.143.295
		CP	2017	82.455.823	<<	82.455.823	<<	82.455.823	<<	<<	82.455.823
		CS		82.455.823	<<	82.455.823	<<	82.455.823	<<	<<	82.455.823
		CP	2018	78.742.887	<<	78.742.887	<<	78.742.887	<<	<<	78.742.887
		CS		78.742.887	<<	78.742.887	<<	78.742.887	<<	<<	78.742.887
		CP	2019	78.290.552	<<	78.290.552	<<	78.290.552	<<	<<	78.290.552
		CS		78.290.552	<<	78.290.552	<<	78.290.552	<<	<<	78.290.552
4.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		410.981		410.981	<<	410.981			410.981
		CP	2017	11.899.265	<<	11.899.265	<<	11.899.265	<<	<<	11.899.265
		CS		11.899.265	<<	11.899.265	<<	11.899.265	<<	<<	11.899.265
		CP	2018	13.382.026	<<	13.382.026	<<	13.382.026	<<	<<	13.382.026
		CS		13.382.026	<<	13.382.026	<<	13.382.026	<<	<<	13.382.026
		CP	2019	13.369.635	<<	13.369.635	<<	13.369.635	<<	<<	13.369.635
		CS		13.369.635	<<	13.369.635	<<	13.369.635	<<	<<	13.369.635
4.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		31.732.314		31.732.314	<<	31.732.314			31.732.314
		CP	2017	70.556.558	<<	70.556.558	<<	70.556.558	<<	<<	70.556.558
		CS		70.556.558	<<	70.556.558	<<	70.556.558	<<	<<	70.556.558
		CP	2018	65.360.861	<<	65.360.861	<<	65.360.861	<<	<<	65.360.861
		CS		65.360.861	<<	65.360.861	<<	65.360.861	<<	<<	65.360.861
		CP	2019	64.920.917	<<	64.920.917	<<	64.920.917	<<	<<	64.920.917
		CS		64.920.917	<<	64.920.917	<<	64.920.917	<<	<<	64.920.917

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/1

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. Istruzione scolastica (22)	RS		1.289.051.478		1.289.051.478	<<	1.289.051.478			1.289.051.478
	CP	2017	45.568.417.667	307.050.000	45.875.467.667	5.000.000	45.573.417.667	26.000.000	333.050.000	45.906.467.667
	CS		45.838.417.668	307.050.000	46.145.467.668	5.000.000	45.843.417.668	26.000.000	333.050.000	46.176.467.668
	CP	2018	45.628.863.201	417.750.000	46.046.613.201	<<	45.628.863.201	1.000.000	418.750.000	46.047.613.201
	CS		45.628.863.202	417.750.000	46.046.613.202	<<	45.628.863.202	1.000.000	418.750.000	46.047.613.202
	CP	2019	45.807.795.640	415.900.000	46.223.695.640	<<	45.807.795.640	1.000.000	416.900.000	46.224.695.640
	CS		45.807.795.640	415.900.000	46.223.695.640	<<	45.807.795.640	1.000.000	416.900.000	46.224.695.640
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	RS		811.582.369		811.582.369	<<	811.582.369			811.582.369
	CP	2017	573.629.444	140.000.000	713.629.444	<<	573.629.444	2.000.000	142.000.000	715.629.444
	CS		673.629.444	140.000.000	813.629.444	<<	673.629.444	2.000.000	142.000.000	815.629.444
	CP	2018	750.154.162	400.000.000	1.150.154.162	<<	750.154.162	2.000.000	402.000.000	1.152.154.162
	CS		750.154.162	400.000.000	1.150.154.162	<<	750.154.162	2.000.000	402.000.000	1.152.154.162
	CP	2019	876.690.883	400.000.000	1.276.690.883	<<	876.690.883	2.000.000	402.000.000	1.278.690.883
	CS		876.690.883	400.000.000	1.276.690.883	<<	876.690.883	2.000.000	402.000.000	1.278.690.883
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.114.150	<<	3.114.150	<<	3.114.150	<<	<<	3.114.150
	CS		3.114.150	<<	3.114.150	<<	3.114.150	<<	<<	3.114.150
	CP	2018	3.110.056	<<	3.110.056	<<	3.110.056	<<	<<	3.110.056
	CS		3.110.056	<<	3.110.056	<<	3.110.056	<<	<<	3.110.056
	CP	2019	3.106.289	<<	3.106.289	<<	3.106.289	<<	<<	3.106.289
	CS		3.106.289	<<	3.106.289	<<	3.106.289	<<	<<	3.106.289
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.114.150	<<	3.114.150	<<	3.114.150	<<	<<	3.114.150
	CS		3.114.150	<<	3.114.150	<<	3.114.150	<<	<<	3.114.150
	CP	2018	3.110.056	<<	3.110.056	<<	3.110.056	<<	<<	3.110.056
	CS		3.110.056	<<	3.110.056	<<	3.110.056	<<	<<	3.110.056
	CP	2019	3.106.289	<<	3.106.289	<<	3.106.289	<<	<<	3.106.289
	CS		3.106.289	<<	3.106.289	<<	3.106.289	<<	<<	3.106.289

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/2

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	RS		253.455.184		253.455.184	<<	253.455.184			253.455.184
	CP	2017	136.586.814	<<	136.586.814	<<	136.586.814	<<	<<	136.586.814
	CS		236.586.814	<<	236.586.814	<<	236.586.814	<<	<<	236.586.814
	CP	2018	240.945.908	<<	240.945.908	<<	240.945.908	<<	<<	240.945.908
	CS		240.945.908	<<	240.945.908	<<	240.945.908	<<	<<	240.945.908
	CP	2019	305.222.488	<<	305.222.488	<<	305.222.488	<<	<<	305.222.488
	CS		305.222.488	<<	305.222.488	<<	305.222.488	<<	<<	305.222.488
Spese correnti	RS		3.374.207		3.374.207	<<	3.374.207			3.374.207
	CP	2017	6.438.023	<<	6.438.023	<<	6.438.023	<<	<<	6.438.023
	CS		6.438.023	<<	6.438.023	<<	6.438.023	<<	<<	6.438.023
	CP	2018	10.797.117	<<	10.797.117	<<	10.797.117	<<	<<	10.797.117
	CS		10.797.117	<<	10.797.117	<<	10.797.117	<<	<<	10.797.117
	CP	2019	10.783.697	<<	10.783.697	<<	10.783.697	<<	<<	10.783.697
	CS		10.783.697	<<	10.783.697	<<	10.783.697	<<	<<	10.783.697
Spese in conto capitale	RS		250.080.977		250.080.977	<<	250.080.977			250.080.977
	CP	2017	130.148.791	<<	130.148.791	<<	130.148.791	<<	<<	130.148.791
	CS		230.148.791	<<	230.148.791	<<	230.148.791	<<	<<	230.148.791
	CP	2018	230.148.791	<<	230.148.791	<<	230.148.791	<<	<<	230.148.791
	CS		230.148.791	<<	230.148.791	<<	230.148.791	<<	<<	230.148.791
	CP	2019	294.438.791	<<	294.438.791	<<	294.438.791	<<	<<	294.438.791
	CS		294.438.791	<<	294.438.791	<<	294.438.791	<<	<<	294.438.791
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	RS		556.998.122		556.998.122	<<	556.998.122			556.998.122
	CP	2017	401.533.658	140.000.000	541.533.658	<<	401.533.658	2.000.000	142.000.000	543.533.658
	CS		401.533.658	140.000.000	541.533.658	<<	401.533.658	2.000.000	142.000.000	543.533.658
	CP	2018	473.715.523	400.000.000	873.715.523	<<	473.715.523	2.000.000	402.000.000	875.715.523
	CS		473.715.523	400.000.000	873.715.523	<<	473.715.523	2.000.000	402.000.000	875.715.523
	CP	2019	536.005.958	400.000.000	936.005.958	<<	536.005.958	2.000.000	402.000.000	938.005.958
	CS		536.005.958	400.000.000	936.005.958	<<	536.005.958	2.000.000	402.000.000	938.005.958

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/3

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		556.998.122		556.998.122	<<	556.998.122			556.998.122
	CP	2017	401.533.658	140.000.000	541.533.658	<<	401.533.658	2.000.000	142.000.000	543.533.658
	CS		401.533.658	140.000.000	541.533.658	<<	401.533.658	2.000.000	142.000.000	543.533.658
	CP	2018	473.715.523	400.000.000	873.715.523	<<	473.715.523	2.000.000	402.000.000	875.715.523
	CS		473.715.523	400.000.000	873.715.523	<<	473.715.523	2.000.000	402.000.000	875.715.523
	CP	2019	536.005.958	400.000.000	936.005.958	<<	536.005.958	2.000.000	402.000.000	938.005.958
	CS		536.005.958	400.000.000	936.005.958	<<	536.005.958	2.000.000	402.000.000	938.005.958
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	RS		1.129.063		1.129.063	<<	1.129.063			1.129.063
	CP	2017	32.394.822	<<	32.394.822	<<	32.394.822	<<	<<	32.394.822
	CS		32.394.822	<<	32.394.822	<<	32.394.822	<<	<<	32.394.822
	CP	2018	32.382.675	<<	32.382.675	<<	32.382.675	<<	<<	32.382.675
	CS		32.382.675	<<	32.382.675	<<	32.382.675	<<	<<	32.382.675
	CP	2019	32.356.148	<<	32.356.148	<<	32.356.148	<<	<<	32.356.148
	CS		32.356.148	<<	32.356.148	<<	32.356.148	<<	<<	32.356.148
Spese correnti	RS		1.097.893		1.097.893	<<	1.097.893			1.097.893
	CP	2017	17.363.562	<<	17.363.562	<<	17.363.562	<<	<<	17.363.562
	CS		17.363.562	<<	17.363.562	<<	17.363.562	<<	<<	17.363.562
	CP	2018	17.351.415	<<	17.351.415	<<	17.351.415	<<	<<	17.351.415
	CS		17.351.415	<<	17.351.415	<<	17.351.415	<<	<<	17.351.415
	CP	2019	17.324.888	<<	17.324.888	<<	17.324.888	<<	<<	17.324.888
	CS		17.324.888	<<	17.324.888	<<	17.324.888	<<	<<	17.324.888

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		31.170		31.170	<<	31.170			31.170
	CP	2017	15.031.260	<<	15.031.260	<<	15.031.260	<<	<<	15.031.260
	CS		15.031.260	<<	15.031.260	<<	15.031.260	<<	<<	15.031.260
	CP	2018	15.031.260	<<	15.031.260	<<	15.031.260	<<	<<	15.031.260
	CS		15.031.260	<<	15.031.260	<<	15.031.260	<<	<<	15.031.260
	CP	2019	15.031.260	<<	15.031.260	<<	15.031.260	<<	<<	15.031.260
	CS		15.031.260	<<	15.031.260	<<	15.031.260	<<	<<	15.031.260
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/5

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	RS		12.940.893		12.940.893	<<	12.940.893			12.940.893
	CP	2017	253.487.051	<<	253.487.051	<<	253.487.051	<<	<<	253.487.051
	CS		253.487.052	<<	253.487.052	<<	253.487.052	<<	<<	253.487.052
	CP	2018	251.308.661	<<	251.308.661	<<	251.308.661	<<	<<	251.308.661
	CS		251.308.662	<<	251.308.662	<<	251.308.662	<<	<<	251.308.662
	CP	2019	242.908.578	<<	242.908.578	<<	242.908.578	<<	<<	242.908.578
	CS		242.908.578	<<	242.908.578	<<	242.908.578	<<	<<	242.908.578
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.647.801	<<	11.647.801	<<	11.647.801	<<	<<	11.647.801
	CS		11.647.801	<<	11.647.801	<<	11.647.801	<<	<<	11.647.801
	CP	2018	11.507.457	<<	11.507.457	<<	11.507.457	<<	<<	11.507.457
	CS		11.507.457	<<	11.507.457	<<	11.507.457	<<	<<	11.507.457
	CP	2019	11.359.328	<<	11.359.328	<<	11.359.328	<<	<<	11.359.328
	CS		11.359.328	<<	11.359.328	<<	11.359.328	<<	<<	11.359.328
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.647.801	<<	11.647.801	<<	11.647.801	<<	<<	11.647.801
	CS		11.647.801	<<	11.647.801	<<	11.647.801	<<	<<	11.647.801
	CP	2018	11.507.457	<<	11.507.457	<<	11.507.457	<<	<<	11.507.457
	CS		11.507.457	<<	11.507.457	<<	11.507.457	<<	<<	11.507.457
	CP	2019	11.359.328	<<	11.359.328	<<	11.359.328	<<	<<	11.359.328
	CS		11.359.328	<<	11.359.328	<<	11.359.328	<<	<<	11.359.328
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	RS		9.805.584		9.805.584	<<	9.805.584			9.805.584
	CP	2017	121.008.721	<<	121.008.721	<<	121.008.721	<<	<<	121.008.721
	CS		121.008.722	<<	121.008.722	<<	121.008.722	<<	<<	121.008.722
	CP	2018	119.074.302	<<	119.074.302	<<	119.074.302	<<	<<	119.074.302
	CS		119.074.303	<<	119.074.303	<<	119.074.303	<<	<<	119.074.303
	CP	2019	120.741.221	<<	120.741.221	<<	120.741.221	<<	<<	120.741.221
	CS		120.741.221	<<	120.741.221	<<	120.741.221	<<	<<	120.741.221

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		9.803.536		9.803.536	<<	9.803.536			9.803.536
	CP	2017	120.986.084	<<	120.986.084	<<	120.986.084	<<	<<	120.986.084
	CS		120.986.085	<<	120.986.085	<<	120.986.085	<<	<<	120.986.085
	CP	2018	119.051.665	<<	119.051.665	<<	119.051.665	<<	<<	119.051.665
	CS		119.051.666	<<	119.051.666	<<	119.051.666	<<	<<	119.051.666
	CP	2019	120.718.584	<<	120.718.584	<<	120.718.584	<<	<<	120.718.584
	CS		120.718.584	<<	120.718.584	<<	120.718.584	<<	<<	120.718.584
Spese in conto capitale	RS		2.048		2.048	<<	2.048			2.048
	CP	2017	22.637	<<	22.637	<<	22.637	<<	<<	22.637
	CS		22.637	<<	22.637	<<	22.637	<<	<<	22.637
	CP	2018	22.637	<<	22.637	<<	22.637	<<	<<	22.637
	CS		22.637	<<	22.637	<<	22.637	<<	<<	22.637
	CP	2019	22.637	<<	22.637	<<	22.637	<<	<<	22.637
	CS		22.637	<<	22.637	<<	22.637	<<	<<	22.637
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza	RS		1.633.504		1.633.504	<<	1.633.504			1.633.504
	CP	2017	1.878.938	<<	1.878.938	<<	1.878.938	<<	<<	1.878.938
	CS		1.878.938	<<	1.878.938	<<	1.878.938	<<	<<	1.878.938
	CP	2018	1.853.319	<<	1.853.319	<<	1.853.319	<<	<<	1.853.319
	CS		1.853.319	<<	1.853.319	<<	1.853.319	<<	<<	1.853.319
	CP	2019	1.871.438	<<	1.871.438	<<	1.871.438	<<	<<	1.871.438
	CS		1.871.438	<<	1.871.438	<<	1.871.438	<<	<<	1.871.438
Spese correnti	RS		1.631.456		1.631.456	<<	1.631.456			1.631.456
	CP	2017	1.856.303	<<	1.856.303	<<	1.856.303	<<	<<	1.856.303
	CS		1.856.303	<<	1.856.303	<<	1.856.303	<<	<<	1.856.303
	CP	2018	1.830.684	<<	1.830.684	<<	1.830.684	<<	<<	1.830.684
	CS		1.830.684	<<	1.830.684	<<	1.830.684	<<	<<	1.830.684
	CP	2019	1.848.803	<<	1.848.803	<<	1.848.803	<<	<<	1.848.803
	CS		1.848.803	<<	1.848.803	<<	1.848.803	<<	<<	1.848.803

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		2.048		2.048	<<	2.048			2.048
	CP	2017	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CP	2018	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CP	2019	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	RS		803.779		803.779	<<	803.779			803.779
	CP	2017	2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CS		2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CP	2018	2.591.551	<<	2.591.551	<<	2.591.551	<<	<<	2.591.551
	CS		2.591.551	<<	2.591.551	<<	2.591.551	<<	<<	2.591.551
	CP	2019	2.621.605	<<	2.621.605	<<	2.621.605	<<	<<	2.621.605
	CS		2.621.605	<<	2.621.605	<<	2.621.605	<<	<<	2.621.605
Spese correnti	RS		801.731		801.731	<<	801.731			801.731
	CP	2017	2.606.470	<<	2.606.470	<<	2.606.470	<<	<<	2.606.470
	CS		2.606.470	<<	2.606.470	<<	2.606.470	<<	<<	2.606.470
	CP	2018	2.568.916	<<	2.568.916	<<	2.568.916	<<	<<	2.568.916
	CS		2.568.916	<<	2.568.916	<<	2.568.916	<<	<<	2.568.916
	CP	2019	2.598.970	<<	2.598.970	<<	2.598.970	<<	<<	2.598.970
	CS		2.598.970	<<	2.598.970	<<	2.598.970	<<	<<	2.598.970
Spese in conto capitale	RS		2.048		2.048	<<	2.048			2.048
	CP	2017	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CP	2018	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CP	2019	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/8

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	RS		184.603		184.603	<<	184.603			184.603
	CP	2017	114.092.937	<<	114.092.937	<<	114.092.937	<<	<<	114.092.937
	CS		114.092.937	<<	114.092.937	<<	114.092.937	<<	<<	114.092.937
	CP	2018	114.083.800	<<	114.083.800	<<	114.083.800	<<	<<	114.083.800
	CS		114.083.800	<<	114.083.800	<<	114.083.800	<<	<<	114.083.800
	CP	2019	104.085.437	<<	104.085.437	<<	104.085.437	<<	<<	104.085.437
	CS		104.085.437	<<	104.085.437	<<	104.085.437	<<	<<	104.085.437
Spese correnti	RS		182.555		182.555	<<	182.555			182.555
	CP	2017	114.070.302	<<	114.070.302	<<	114.070.302	<<	<<	114.070.302
	CS		114.070.302	<<	114.070.302	<<	114.070.302	<<	<<	114.070.302
	CP	2018	114.061.165	<<	114.061.165	<<	114.061.165	<<	<<	114.061.165
	CS		114.061.165	<<	114.061.165	<<	114.061.165	<<	<<	114.061.165
	CP	2019	104.062.802	<<	104.062.802	<<	104.062.802	<<	<<	104.062.802
	CS		104.062.802	<<	104.062.802	<<	104.062.802	<<	<<	104.062.802
Spese in conto capitale	RS		2.048		2.048	<<	2.048			2.048
	CP	2017	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CP	2018	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CP	2019	22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
	CS		22.635	<<	22.635	<<	22.635	<<	<<	22.635
Cooperazione in materia culturale	RS		513.423		513.423	<<	513.423			513.423
	CP	2017	2.229.549	<<	2.229.549	<<	2.229.549	<<	<<	2.229.549
	CS		2.229.549	<<	2.229.549	<<	2.229.549	<<	<<	2.229.549
	CP	2018	2.198.232	<<	2.198.232	<<	2.198.232	<<	<<	2.198.232
	CS		2.198.232	<<	2.198.232	<<	2.198.232	<<	<<	2.198.232
	CP	2019	2.229.549	<<	2.229.549	<<	2.229.549	<<	<<	2.229.549
	CS		2.229.549	<<	2.229.549	<<	2.229.549	<<	<<	2.229.549

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		513.423		513.423	<<	513.423			513.423
	CP	2017	2.229.549	<<	2.229.549	<<	2.229.549	<<	<<	2.229.549
	CS		2.229.549	<<	2.229.549	<<	2.229.549	<<	<<	2.229.549
	CP	2018	2.198.232	<<	2.198.232	<<	2.198.232	<<	<<	2.198.232
	CS		2.198.232	<<	2.198.232	<<	2.198.232	<<	<<	2.198.232
	CP	2019	2.229.549	<<	2.229.549	<<	2.229.549	<<	<<	2.229.549
	CS		2.229.549	<<	2.229.549	<<	2.229.549	<<	<<	2.229.549
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/10

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	RS		50.278		50.278	<<	50.278			50.278
	CP	2017	514.673.089	37.200.000	551.873.089	<<	514.673.089	24.000.000	61.200.000	575.873.089
	CS		514.673.089	37.200.000	551.873.089	<<	514.673.089	24.000.000	61.200.000	575.873.089
	CP	2018	506.050.640	12.200.000	518.250.640	<<	506.050.640	-1.000.000	11.200.000	517.250.640
	CS		506.050.640	12.200.000	518.250.640	<<	506.050.640	-1.000.000	11.200.000	517.250.640
	CP	2019	514.523.089	12.200.000	526.723.089	<<	514.523.089	-1.000.000	11.200.000	525.723.089
	CS		514.523.089	12.200.000	526.723.089	<<	514.523.089	-1.000.000	11.200.000	525.723.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	RS		50.278		50.278	<<	50.278			50.278
	CP	2017	514.673.089	37.200.000	551.873.089	<<	514.673.089	24.000.000	61.200.000	575.873.089
	CS		514.673.089	37.200.000	551.873.089	<<	514.673.089	24.000.000	61.200.000	575.873.089
	CP	2018	506.050.640	12.200.000	518.250.640	<<	506.050.640	-1.000.000	11.200.000	517.250.640
	CS		506.050.640	12.200.000	518.250.640	<<	506.050.640	-1.000.000	11.200.000	517.250.640
	CP	2019	514.523.089	12.200.000	526.723.089	<<	514.523.089	-1.000.000	11.200.000	525.723.089
	CS		514.523.089	12.200.000	526.723.089	<<	514.523.089	-1.000.000	11.200.000	525.723.089
Spese correnti	RS		50.278		50.278	<<	50.278			50.278
	CP	2017	514.673.089	37.200.000	551.873.089	<<	514.673.089	24.000.000	61.200.000	575.873.089
	CS		514.673.089	37.200.000	551.873.089	<<	514.673.089	24.000.000	61.200.000	575.873.089
	CP	2018	506.050.640	12.200.000	518.250.640	<<	506.050.640	-1.000.000	11.200.000	517.250.640
	CS		506.050.640	12.200.000	518.250.640	<<	506.050.640	-1.000.000	11.200.000	517.250.640
	CP	2019	514.523.089	12.200.000	526.723.089	<<	514.523.089	-1.000.000	11.200.000	525.723.089
	CS		514.523.089	12.200.000	526.723.089	<<	514.523.089	-1.000.000	11.200.000	525.723.089

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	RS		513.068		513.068	<<	513.068			513.068
	CP	2017	13.616.002	<<	13.616.002	<<	13.616.002	<<	<<	13.616.002
	CS		13.616.002	<<	13.616.002	<<	13.616.002	<<	<<	13.616.002
	CP	2018	13.402.941	<<	13.402.941	<<	13.402.941	<<	<<	13.402.941
	CS		13.402.941	<<	13.402.941	<<	13.402.941	<<	<<	13.402.941
	CP	2019	13.627.745	<<	13.627.745	<<	13.627.745	<<	<<	13.627.745
	CS		13.627.745	<<	13.627.745	<<	13.627.745	<<	<<	13.627.745
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	243.732	<<	243.732	<<	243.732	<<	<<	243.732
	CS		243.732	<<	243.732	<<	243.732	<<	<<	243.732
	CP	2018	243.402	<<	243.402	<<	243.402	<<	<<	243.402
	CS		243.402	<<	243.402	<<	243.402	<<	<<	243.402
	CP	2019	255.475	<<	255.475	<<	255.475	<<	<<	255.475
	CS		255.475	<<	255.475	<<	255.475	<<	<<	255.475
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	243.732	<<	243.732	<<	243.732	<<	<<	243.732
	CS		243.732	<<	243.732	<<	243.732	<<	<<	243.732
	CP	2018	243.402	<<	243.402	<<	243.402	<<	<<	243.402
	CS		243.402	<<	243.402	<<	243.402	<<	<<	243.402
	CP	2019	255.475	<<	255.475	<<	255.475	<<	<<	255.475
	CS		255.475	<<	255.475	<<	255.475	<<	<<	255.475
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	RS		513.068		513.068	<<	513.068			513.068
	CP	2017	13.372.270	<<	13.372.270	<<	13.372.270	<<	<<	13.372.270
	CS		13.372.270	<<	13.372.270	<<	13.372.270	<<	<<	13.372.270
	CP	2018	13.159.539	<<	13.159.539	<<	13.159.539	<<	<<	13.159.539
	CS		13.159.539	<<	13.159.539	<<	13.159.539	<<	<<	13.159.539
	CP	2019	13.372.270	<<	13.372.270	<<	13.372.270	<<	<<	13.372.270
	CS		13.372.270	<<	13.372.270	<<	13.372.270	<<	<<	13.372.270

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		513.068		513.068	<<	513.068			513.068
	CP	2017	13.372.270	<<	13.372.270	<<	13.372.270	<<	<<	13.372.270
	CS		13.372.270	<<	13.372.270	<<	13.372.270	<<	<<	13.372.270
	CP	2018	13.159.539	<<	13.159.539	<<	13.159.539	<<	<<	13.159.539
	CS		13.159.539	<<	13.159.539	<<	13.159.539	<<	<<	13.159.539
	CP	2019	13.372.270	<<	13.372.270	<<	13.372.270	<<	<<	13.372.270
	CS		13.372.270	<<	13.372.270	<<	13.372.270	<<	<<	13.372.270
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	RS		2.282.605		2.282.605	<<	2.282.605			2.282.605
	CP	2017	137.844.876	<<	137.844.876	<<	137.844.876	<<	<<	137.844.876
	CS		137.844.876	<<	137.844.876	<<	137.844.876	<<	<<	137.844.876
	CP	2018	134.747.738	<<	134.747.738	<<	134.747.738	<<	<<	134.747.738
	CS		134.747.738	<<	134.747.738	<<	134.747.738	<<	<<	134.747.738
	CP	2019	132.099.151	<<	132.099.151	<<	132.099.151	<<	<<	132.099.151
	CS		132.099.151	<<	132.099.151	<<	132.099.151	<<	<<	132.099.151
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	128.381.251	<<	128.381.251	<<	128.381.251	<<	<<	128.381.251
	CS		128.381.251	<<	128.381.251	<<	128.381.251	<<	<<	128.381.251
	CP	2018	125.308.684	<<	125.308.684	<<	125.308.684	<<	<<	125.308.684
	CS		125.308.684	<<	125.308.684	<<	125.308.684	<<	<<	125.308.684
	CP	2019	122.754.102	<<	122.754.102	<<	122.754.102	<<	<<	122.754.102
	CS		122.754.102	<<	122.754.102	<<	122.754.102	<<	<<	122.754.102
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	128.381.251	<<	128.381.251	<<	128.381.251	<<	<<	128.381.251
	CS		128.381.251	<<	128.381.251	<<	128.381.251	<<	<<	128.381.251
	CP	2018	125.308.684	<<	125.308.684	<<	125.308.684	<<	<<	125.308.684
	CS		125.308.684	<<	125.308.684	<<	125.308.684	<<	<<	125.308.684
	CP	2019	122.754.102	<<	122.754.102	<<	122.754.102	<<	<<	122.754.102
	CS		122.754.102	<<	122.754.102	<<	122.754.102	<<	<<	122.754.102
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	RS		2.282.605		2.282.605	<<	2.282.605			2.282.605
	CP	2017	9.463.625	<<	9.463.625	<<	9.463.625	<<	<<	9.463.625
	CS		9.463.625	<<	9.463.625	<<	9.463.625	<<	<<	9.463.625
	CP	2018	9.439.054	<<	9.439.054	<<	9.439.054	<<	<<	9.439.054
	CS		9.439.054	<<	9.439.054	<<	9.439.054	<<	<<	9.439.054
	CP	2019	9.345.049	<<	9.345.049	<<	9.345.049	<<	<<	9.345.049
	CS		9.345.049	<<	9.345.049	<<	9.345.049	<<	<<	9.345.049

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.272.004		2.272.004	<<	2.272.004			2.272.004
	CP	2017	9.140.541	<<	9.140.541	<<	9.140.541	<<	<<	9.140.541
	CS		9.140.541	<<	9.140.541	<<	9.140.541	<<	<<	9.140.541
	CP	2018	9.115.970	<<	9.115.970	<<	9.115.970	<<	<<	9.115.970
	CS		9.115.970	<<	9.115.970	<<	9.115.970	<<	<<	9.115.970
	CP	2019	9.021.965	<<	9.021.965	<<	9.021.965	<<	<<	9.021.965
	CS		9.021.965	<<	9.021.965	<<	9.021.965	<<	<<	9.021.965
Spese in conto capitale	RS		10.601		10.601	<<	10.601			10.601
	CP	2017	323.084	<<	323.084	<<	323.084	<<	<<	323.084
	CS		323.084	<<	323.084	<<	323.084	<<	<<	323.084
	CP	2018	323.084	<<	323.084	<<	323.084	<<	<<	323.084
	CS		323.084	<<	323.084	<<	323.084	<<	<<	323.084
	CP	2019	323.084	<<	323.084	<<	323.084	<<	<<	323.084
	CS		323.084	<<	323.084	<<	323.084	<<	<<	323.084
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/15

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)	RS		358.783.511		358.783.511	<<	358.783.511			358.783.511
	CP	2017	28.810.900.421	78.550.000	28.889.450.421	<<	28.810.900.421	<<	78.550.000	28.889.450.421
	CS		28.899.900.421	78.550.000	28.978.450.421	<<	28.899.900.421	<<	78.550.000	28.978.450.421
	CP	2018	28.789.929.242	5.550.000	28.795.479.242	<<	28.789.929.242	<<	5.550.000	28.795.479.242
	CS		28.789.929.242	5.550.000	28.795.479.242	<<	28.789.929.242	<<	5.550.000	28.795.479.242
	CP	2019	28.835.679.410	3.700.000	28.839.379.410	<<	28.835.679.410	<<	3.700.000	28.839.379.410
	CS		28.835.679.410	3.700.000	28.839.379.410	<<	28.835.679.410	<<	3.700.000	28.839.379.410
Spese di personale per il programma (docenti)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	19.420.441.817	1.813.019	19.422.254.836	<<	19.420.441.817	<<	1.813.019	19.422.254.836
	CS		19.420.441.817	1.813.019	19.422.254.836	<<	19.420.441.817	<<	1.813.019	19.422.254.836
	CP	2018	19.408.594.905	5.439.058	19.414.033.963	<<	19.408.594.905	<<	5.439.058	19.414.033.963
	CS		19.408.594.905	5.439.058	19.414.033.963	<<	19.408.594.905	<<	5.439.058	19.414.033.963
	CP	2019	19.451.220.806	3.626.038	19.454.846.844	<<	19.451.220.806	<<	3.626.038	19.454.846.844
	CS		19.451.220.806	3.626.038	19.454.846.844	<<	19.451.220.806	<<	3.626.038	19.454.846.844
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	19.420.441.817	1.813.019	19.422.254.836	<<	19.420.441.817	<<	1.813.019	19.422.254.836
	CS		19.420.441.817	1.813.019	19.422.254.836	<<	19.420.441.817	<<	1.813.019	19.422.254.836
	CP	2018	19.408.594.905	5.439.058	19.414.033.963	<<	19.408.594.905	<<	5.439.058	19.414.033.963
	CS		19.408.594.905	5.439.058	19.414.033.963	<<	19.408.594.905	<<	5.439.058	19.414.033.963
	CP	2019	19.451.220.806	3.626.038	19.454.846.844	<<	19.451.220.806	<<	3.626.038	19.454.846.844
	CS		19.451.220.806	3.626.038	19.454.846.844	<<	19.451.220.806	<<	3.626.038	19.454.846.844
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.295.978.317	36.981	4.296.015.298	<<	4.295.978.317	<<	36.981	4.296.015.298
	CS		4.295.978.317	36.981	4.296.015.298	<<	4.295.978.317	<<	36.981	4.296.015.298
	CP	2018	4.295.978.317	110.942	4.296.089.259	<<	4.295.978.317	<<	110.942	4.296.089.259
	CS		4.295.978.317	110.942	4.296.089.259	<<	4.295.978.317	<<	110.942	4.296.089.259
	CP	2019	4.295.978.317	73.962	4.296.052.279	<<	4.295.978.317	<<	73.962	4.296.052.279
	CS		4.295.978.317	73.962	4.296.052.279	<<	4.295.978.317	<<	73.962	4.296.052.279

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/16

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.295.978.317	36.981	4.296.015.298	<<	4.295.978.317	<<	36.981	4.296.015.298
	CS		4.295.978.317	36.981	4.296.015.298	<<	4.295.978.317	<<	36.981	4.296.015.298
	CP	2018	4.295.978.317	110.942	4.296.089.259	<<	4.295.978.317	<<	110.942	4.296.089.259
	CS		4.295.978.317	110.942	4.296.089.259	<<	4.295.978.317	<<	110.942	4.296.089.259
	CP	2019	4.295.978.317	73.962	4.296.052.279	<<	4.295.978.317	<<	73.962	4.296.052.279
	CS		4.295.978.317	73.962	4.296.052.279	<<	4.295.978.317	<<	73.962	4.296.052.279
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	RS		852.709		852.709	<<	852.709			852.709
	CP	2017	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	<<	3.513.963.604
	CS		3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	<<	3.513.963.604
	CP	2018	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	<<	3.513.963.604
	CS		3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	<<	3.513.963.604
	CP	2019	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	<<	3.513.963.604
	CS		3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	3.513.963.604	<<	<<	3.513.963.604
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	<<	3.513.881.473
	CS		3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	<<	3.513.881.473
	CP	2018	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	<<	3.513.881.473
	CS		3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	<<	3.513.881.473
	CP	2019	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	<<	3.513.881.473
	CS		3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	3.513.881.473	<<	<<	3.513.881.473
Spese in conto capitale	RS		852.709		852.709	<<	852.709			852.709
	CP	2017	82.131	<<	82.131	<<	82.131	<<	<<	82.131
	CS		82.131	<<	82.131	<<	82.131	<<	<<	82.131
	CP	2018	82.131	<<	82.131	<<	82.131	<<	<<	82.131
	CS		82.131	<<	82.131	<<	82.131	<<	<<	82.131
	CP	2019	82.131	<<	82.131	<<	82.131	<<	<<	82.131
	CS		82.131	<<	82.131	<<	82.131	<<	<<	82.131

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/17

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	RS		357.920.722		357.920.722	<<	357.920.722			357.920.722
	CP	2017	523.596.093	76.700.000	600.296.093	<<	523.596.093	<<	76.700.000	600.296.093
	CS		612.596.093	76.700.000	689.296.093	<<	612.596.093	<<	76.700.000	689.296.093
	CP	2018	514.471.826	<<	514.471.826	<<	514.471.826	<<	<<	514.471.826
	CS		514.471.826	<<	514.471.826	<<	514.471.826	<<	<<	514.471.826
	CP	2019	517.596.093	<<	517.596.093	<<	517.596.093	<<	<<	517.596.093
	CS		517.596.093	<<	517.596.093	<<	517.596.093	<<	<<	517.596.093
Spese correnti	RS		357.920.722		357.920.722	<<	357.920.722			357.920.722
	CP	2017	523.596.093	76.700.000	600.296.093	<<	523.596.093	<<	76.700.000	600.296.093
	CS		612.596.093	76.700.000	689.296.093	<<	612.596.093	<<	76.700.000	689.296.093
	CP	2018	514.471.826	<<	514.471.826	<<	514.471.826	<<	<<	514.471.826
	CS		514.471.826	<<	514.471.826	<<	514.471.826	<<	<<	514.471.826
	CP	2019	517.596.093	<<	517.596.093	<<	517.596.093	<<	<<	517.596.093
	CS		517.596.093	<<	517.596.093	<<	517.596.093	<<	<<	517.596.093
Continuità del servizio scolastico	RS		666		666	<<	666			666
	CP	2017	506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CS		506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CP	2018	506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CS		506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CP	2019	506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CS		506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
Spese correnti	RS		666		666	<<	666			666
	CP	2017	506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CS		506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CP	2018	506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CS		506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CP	2019	506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112
	CS		506.807.112	<<	506.807.112	<<	506.807.112	<<	<<	506.807.112

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/18

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Miglioramento dell'offerta formativa	RS		9.414		9.414	<<	9.414			9.414
	CP	2017	550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CS		550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CP	2018	550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CS		550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CP	2019	550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CS		550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
Spese correnti	RS		9.414		9.414	<<	9.414			9.414
	CP	2017	550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CS		550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CP	2018	550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CS		550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CP	2019	550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
	CS		550.113.478	<<	550.113.478	<<	550.113.478	<<	<<	550.113.478
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/19

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)	RS		96.736.505		96.736.505	<<	96.736.505			96.736.505
	CP	2017	14.837.778.545	51.300.000	14.889.078.545	5.000.000	14.842.778.545	<<	51.300.000	14.894.078.545
	CS		14.918.778.545	51.300.000	14.970.078.545	5.000.000	14.923.778.545	<<	51.300.000	14.975.078.545
	CP	2018	14.763.527.776	<<	14.763.527.776	<<	14.763.527.776	<<	<<	14.763.527.776
	CS		14.763.527.776	<<	14.763.527.776	<<	14.763.527.776	<<	<<	14.763.527.776
	CP	2019	14.765.778.545	<<	14.765.778.545	<<	14.765.778.545	<<	<<	14.765.778.545
	CS		14.765.778.545	<<	14.765.778.545	<<	14.765.778.545	<<	<<	14.765.778.545
Spese di personale per il programma (docenti)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CP	2018	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CP	2019	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CP	2018	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CP	2019	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939
	CS		10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	10.466.991.939	<<	<<	10.466.991.939

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CP	2018	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CP	2019	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CP	2018	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CP	2019	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
	CS		2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	2.131.583.049	<<	<<	2.131.583.049
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	RS		254.219		254.219	<<	254.219			254.219
	CP	2017	1.261.283.399	<<	1.261.283.399	5.000.000	1.266.283.399	<<	<<	1.266.283.399
	CS		1.261.283.399	<<	1.261.283.399	5.000.000	1.266.283.399	<<	<<	1.266.283.399
	CP	2018	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	<<	<<	1.191.283.399
	CS		1.191.283.399	<<	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	<<	<<	1.191.283.399
	CP	2019	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	<<	<<	1.191.283.399
	CS		1.191.283.399	<<	1.191.283.399	<<	1.191.283.399	<<	<<	1.191.283.399
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.261.258.866	<<	1.261.258.866	5.000.000	1.266.258.866	<<	<<	1.266.258.866
	CS		1.261.258.866	<<	1.261.258.866	5.000.000	1.266.258.866	<<	<<	1.266.258.866
	CP	2018	1.191.258.866	<<	1.191.258.866	<<	1.191.258.866	<<	<<	1.191.258.866
	CS		1.191.258.866	<<	1.191.258.866	<<	1.191.258.866	<<	<<	1.191.258.866
	CP	2019	1.191.258.866	<<	1.191.258.866	<<	1.191.258.866	<<	<<	1.191.258.866
	CS		1.191.258.866	<<	1.191.258.866	<<	1.191.258.866	<<	<<	1.191.258.866

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		254.219		254.219	<<	254.219			254.219
	CP	2017	24.533	<<	24.533	<<	24.533	<<	<<	24.533
	CS		24.533	<<	24.533	<<	24.533	<<	<<	24.533
	CP	2018	24.533	<<	24.533	<<	24.533	<<	<<	24.533
	CS		24.533	<<	24.533	<<	24.533	<<	<<	24.533
	CP	2019	24.533	<<	24.533	<<	24.533	<<	<<	24.533
	CS		24.533	<<	24.533	<<	24.533	<<	<<	24.533
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	RS		95.754.663		95.754.663	<<	95.754.663			95.754.663
	CP	2017	297.840.456	51.300.000	349.140.456	<<	297.840.456	<<	51.300.000	349.140.456
	CS		378.840.456	51.300.000	430.140.456	<<	378.840.456	<<	51.300.000	430.140.456
	CP	2018	293.589.687	<<	293.589.687	<<	293.589.687	<<	<<	293.589.687
	CS		293.589.687	<<	293.589.687	<<	293.589.687	<<	<<	293.589.687
	CP	2019	295.840.456	<<	295.840.456	<<	295.840.456	<<	<<	295.840.456
	CS		295.840.456	<<	295.840.456	<<	295.840.456	<<	<<	295.840.456
Spese correnti	RS		95.754.663		95.754.663	<<	95.754.663			95.754.663
	CP	2017	297.840.456	51.300.000	349.140.456	<<	297.840.456	<<	51.300.000	349.140.456
	CS		378.840.456	51.300.000	430.140.456	<<	378.840.456	<<	51.300.000	430.140.456
	CP	2018	293.589.687	<<	293.589.687	<<	293.589.687	<<	<<	293.589.687
	CS		293.589.687	<<	293.589.687	<<	293.589.687	<<	<<	293.589.687
	CP	2019	295.840.456	<<	295.840.456	<<	295.840.456	<<	<<	295.840.456
	CS		295.840.456	<<	295.840.456	<<	295.840.456	<<	<<	295.840.456
Continuità del servizio scolastico	RS		719.709		719.709	<<	719.709			719.709
	CP	2017	174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CS		174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CP	2018	174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CS		174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CP	2019	174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CS		174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/22

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		719.709		719.709	<<	719.709			719.709
	CP	2017	174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CS		174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CP	2018	174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CS		174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CP	2019	174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
	CS		174.192.888	<<	174.192.888	<<	174.192.888	<<	<<	174.192.888
Miglioramento dell'offerta formativa	RS		7.914		7.914	<<	7.914			7.914
	CP	2017	505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CS		505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CP	2018	505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CS		505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CP	2019	505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CS		505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
Spese correnti	RS		7.914		7.914	<<	7.914			7.914
	CP	2017	505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CS		505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CP	2018	505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CS		505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CP	2019	505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
	CS		505.886.814	<<	505.886.814	<<	505.886.814	<<	<<	505.886.814
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/23

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	RS		6.162.249		6.162.249	<<	6.162.249			6.162.249
	CP	2017	426.488.239	<<	426.488.239	<<	426.488.239	<<	<<	426.488.239
	CS		426.488.239	<<	426.488.239	<<	426.488.239	<<	<<	426.488.239
	CP	2018	419.742.041	<<	419.742.041	<<	419.742.041	<<	<<	419.742.041
	CS		419.742.041	<<	419.742.041	<<	419.742.041	<<	<<	419.742.041
	CP	2019	426.488.239	<<	426.488.239	<<	426.488.239	<<	<<	426.488.239
	CS		426.488.239	<<	426.488.239	<<	426.488.239	<<	<<	426.488.239
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	RS		4.161.195		4.161.195	<<	4.161.195			4.161.195
	CP	2017	282.978.202	<<	282.978.202	<<	282.978.202	<<	<<	282.978.202
	CS		282.978.202	<<	282.978.202	<<	282.978.202	<<	<<	282.978.202
	CP	2018	278.502.693	<<	278.502.693	<<	278.502.693	<<	<<	278.502.693
	CS		278.502.693	<<	278.502.693	<<	278.502.693	<<	<<	278.502.693
	CP	2019	282.978.202	<<	282.978.202	<<	282.978.202	<<	<<	282.978.202
	CS		282.978.202	<<	282.978.202	<<	282.978.202	<<	<<	282.978.202
Spese correnti	RS		4.161.195		4.161.195	<<	4.161.195			4.161.195
	CP	2017	282.978.202	<<	282.978.202	<<	282.978.202	<<	<<	282.978.202
	CS		282.978.202	<<	282.978.202	<<	282.978.202	<<	<<	282.978.202
	CP	2018	278.502.693	<<	278.502.693	<<	278.502.693	<<	<<	278.502.693
	CS		278.502.693	<<	278.502.693	<<	278.502.693	<<	<<	278.502.693
	CP	2019	282.978.202	<<	282.978.202	<<	282.978.202	<<	<<	282.978.202
	CS		282.978.202	<<	282.978.202	<<	282.978.202	<<	<<	282.978.202

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/24

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	RS		2.001.054		2.001.054	<<	2.001.054			2.001.054
	CP	2017	143.510.037	<<	143.510.037	<<	143.510.037	<<	<<	143.510.037
	CS		143.510.037	<<	143.510.037	<<	143.510.037	<<	<<	143.510.037
	CP	2018	141.239.348	<<	141.239.348	<<	141.239.348	<<	<<	141.239.348
	CS		141.239.348	<<	141.239.348	<<	141.239.348	<<	<<	141.239.348
	CP	2019	143.510.037	<<	143.510.037	<<	143.510.037	<<	<<	143.510.037
	CS		143.510.037	<<	143.510.037	<<	143.510.037	<<	<<	143.510.037
Spese correnti	RS		2.001.054		2.001.054	<<	2.001.054			2.001.054
	CP	2017	143.510.037	<<	143.510.037	<<	143.510.037	<<	<<	143.510.037
	CS		143.510.037	<<	143.510.037	<<	143.510.037	<<	<<	143.510.037
	CP	2018	141.239.348	<<	141.239.348	<<	141.239.348	<<	<<	141.239.348
	CS		141.239.348	<<	141.239.348	<<	141.239.348	<<	<<	141.239.348
	CP	2019	143.510.037	<<	143.510.037	<<	143.510.037	<<	<<	143.510.037
	CS		143.510.037	<<	143.510.037	<<	143.510.037	<<	<<	143.510.037

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/25

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	RS		219.829.444		219.829.444	<<	219.829.444			219.829.444
	CP	2017	7.773.906.705	136.000.000	7.909.906.705	2.200.000	7.776.106.705	24.000.000	160.000.000	7.936.106.705
	CS		7.778.489.648	136.000.000	7.914.489.648	2.200.000	7.780.689.648	24.000.000	160.000.000	7.940.689.648
	CP	2018	7.722.757.965	458.000.000	8.180.757.965	2.200.000	7.724.957.965	21.000.000	479.000.000	8.203.957.965
	CS		7.724.380.740	458.000.000	8.182.380.740	2.200.000	7.726.580.740	21.000.000	479.000.000	8.205.580.740
	CP	2019	7.733.030.600	465.000.000	8.198.030.600	2.200.000	7.735.230.600	21.000.000	486.000.000	8.221.230.600
	CS		7.733.030.600	465.000.000	8.198.030.600	2.200.000	7.735.230.600	21.000.000	486.000.000	8.221.230.600
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)	RS		28.799.990		28.799.990	<<	28.799.990			28.799.990
	CP	2017	235.267.572	58.000.000	293.267.572	1.700.000	236.967.572	<<	58.000.000	294.967.572
	CS		237.850.515	58.000.000	295.850.515	1.700.000	239.550.515	<<	58.000.000	297.550.515
	CP	2018	215.690.222	64.000.000	279.690.222	1.700.000	217.390.222	<<	64.000.000	281.390.222
	CS		217.312.997	64.000.000	281.312.997	1.700.000	219.012.997	<<	64.000.000	283.012.997
	CP	2019	218.372.145	71.000.000	289.372.145	1.700.000	220.072.145	<<	71.000.000	291.072.145
	CS		218.372.145	71.000.000	289.372.145	1.700.000	220.072.145	<<	71.000.000	291.072.145
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.185.640	<<	3.185.640	<<	3.185.640	<<	<<	3.185.640
	CS		3.185.640	<<	3.185.640	<<	3.185.640	<<	<<	3.185.640
	CP	2018	3.182.897	<<	3.182.897	<<	3.182.897	<<	<<	3.182.897
	CS		3.182.897	<<	3.182.897	<<	3.182.897	<<	<<	3.182.897
	CP	2019	3.155.691	<<	3.155.691	<<	3.155.691	<<	<<	3.155.691
	CS		3.155.691	<<	3.155.691	<<	3.155.691	<<	<<	3.155.691
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.185.640	<<	3.185.640	<<	3.185.640	<<	<<	3.185.640
	CS		3.185.640	<<	3.185.640	<<	3.185.640	<<	<<	3.185.640
	CP	2018	3.182.897	<<	3.182.897	<<	3.182.897	<<	<<	3.182.897
	CS		3.182.897	<<	3.182.897	<<	3.182.897	<<	<<	3.182.897
	CP	2019	3.155.691	<<	3.155.691	<<	3.155.691	<<	<<	3.155.691
	CS		3.155.691	<<	3.155.691	<<	3.155.691	<<	<<	3.155.691

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/26

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	RS		23.607.570		23.607.570	<<	23.607.570			23.607.570
	CP	2017	178.226.099	58.000.000	236.226.099	<<	178.226.099	<<	58.000.000	236.226.099
	CS		178.226.099	58.000.000	236.226.099	<<	178.226.099	<<	58.000.000	236.226.099
	CP	2018	171.690.722	64.000.000	235.690.722	<<	171.690.722	<<	64.000.000	235.690.722
	CS		171.690.722	64.000.000	235.690.722	<<	171.690.722	<<	64.000.000	235.690.722
	CP	2019	174.373.877	71.000.000	245.373.877	<<	174.373.877	<<	71.000.000	245.373.877
	CS		174.373.877	71.000.000	245.373.877	<<	174.373.877	<<	71.000.000	245.373.877
Spese correnti	RS		23.607.570		23.607.570	<<	23.607.570			23.607.570
	CP	2017	178.223.887	56.000.000	234.223.887	<<	178.223.887	<<	56.000.000	234.223.887
	CS		178.223.887	56.000.000	234.223.887	<<	178.223.887	<<	56.000.000	234.223.887
	CP	2018	171.688.510	63.000.000	234.688.510	<<	171.688.510	<<	63.000.000	234.688.510
	CS		171.688.510	63.000.000	234.688.510	<<	171.688.510	<<	63.000.000	234.688.510
	CP	2019	174.371.665	70.000.000	244.371.665	<<	174.371.665	<<	70.000.000	244.371.665
	CS		174.371.665	70.000.000	244.371.665	<<	174.371.665	<<	70.000.000	244.371.665
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.212	2.000.000	2.002.212	<<	2.212	<<	2.000.000	2.002.212
	CS		2.212	2.000.000	2.002.212	<<	2.212	<<	2.000.000	2.002.212
	CP	2018	2.212	1.000.000	1.002.212	<<	2.212	<<	1.000.000	1.002.212
	CS		2.212	1.000.000	1.002.212	<<	2.212	<<	1.000.000	1.002.212
	CP	2019	2.212	1.000.000	1.002.212	<<	2.212	<<	1.000.000	1.002.212
	CS		2.212	1.000.000	1.002.212	<<	2.212	<<	1.000.000	1.002.212
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	RS		9.880		9.880	<<	9.880			9.880
	CP	2017	20.167.188	<<	20.167.188	1.700.000	21.867.188	<<	<<	21.867.188
	CS		20.167.188	<<	20.167.188	1.700.000	21.867.188	<<	<<	21.867.188
	CP	2018	20.081.769	<<	20.081.769	1.700.000	21.781.769	<<	<<	21.781.769
	CS		20.081.769	<<	20.081.769	1.700.000	21.781.769	<<	<<	21.781.769
	CP	2019	20.067.188	<<	20.067.188	1.700.000	21.767.188	<<	<<	21.767.188
	CS		20.067.188	<<	20.067.188	1.700.000	21.767.188	<<	<<	21.767.188

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/27

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		9.880		9.880	<<	9.880			9.880
	CP	2017	20.164.976	<<	20.164.976	1.700.000	21.864.976	<<	<<	21.864.976
	CS		20.164.976	<<	20.164.976	1.700.000	21.864.976	<<	<<	21.864.976
	CP	2018	20.079.557	<<	20.079.557	1.700.000	21.779.557	<<	<<	21.779.557
	CS		20.079.557	<<	20.079.557	1.700.000	21.779.557	<<	<<	21.779.557
	CP	2019	20.064.976	<<	20.064.976	1.700.000	21.764.976	<<	<<	21.764.976
	CS		20.064.976	<<	20.064.976	1.700.000	21.764.976	<<	<<	21.764.976
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.212	<<	2.212	<<	2.212	<<	<<	2.212
	CS		2.212	<<	2.212	<<	2.212	<<	<<	2.212
	CP	2018	2.212	<<	2.212	<<	2.212	<<	<<	2.212
	CS		2.212	<<	2.212	<<	2.212	<<	<<	2.212
	CP	2019	2.212	<<	2.212	<<	2.212	<<	<<	2.212
	CS		2.212	<<	2.212	<<	2.212	<<	<<	2.212
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	RS		91.925		91.925	<<	91.925			91.925
	CP	2017	29.375.560	<<	29.375.560	<<	29.375.560	<<	<<	29.375.560
	CS		29.375.560	<<	29.375.560	<<	29.375.560	<<	<<	29.375.560
	CP	2018	18.086.559	<<	18.086.559	<<	18.086.559	<<	<<	18.086.559
	CS		18.086.559	<<	18.086.559	<<	18.086.559	<<	<<	18.086.559
	CP	2019	18.086.913	<<	18.086.913	<<	18.086.913	<<	<<	18.086.913
	CS		18.086.913	<<	18.086.913	<<	18.086.913	<<	<<	18.086.913
Spese correnti	RS		9.876		9.876	<<	9.876			9.876
	CP	2017	32.693	<<	32.693	<<	32.693	<<	<<	32.693
	CS		32.693	<<	32.693	<<	32.693	<<	<<	32.693
	CP	2018	32.339	<<	32.339	<<	32.339	<<	<<	32.339
	CS		32.339	<<	32.339	<<	32.339	<<	<<	32.339
	CP	2019	32.693	<<	32.693	<<	32.693	<<	<<	32.693
	CS		32.693	<<	32.693	<<	32.693	<<	<<	32.693

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 070/701/28

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		82.049		82.049	<<	82.049			82.049
	CP	2017	29.342.867	<<	29.342.867	<<	29.342.867	<<	<<	29.342.867
	CS		29.342.867	<<	29.342.867	<<	29.342.867	<<	<<	29.342.867
	CP	2018	18.054.220	<<	18.054.220	<<	18.054.220	<<	<<	18.054.220
	CS		18.054.220	<<	18.054.220	<<	18.054.220	<<	<<	18.054.220
	CP	2019	18.054.220	<<	18.054.220	<<	18.054.220	<<	<<	18.054.220
	CS		18.054.220	<<	18.054.220	<<	18.054.220	<<	<<	18.054.220
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	RS		884.899		884.899	<<	884.899			884.899
	CP	2017	2.690.310	<<	2.690.310	<<	2.690.310	<<	<<	2.690.310
	CS		2.690.310	<<	2.690.310	<<	2.690.310	<<	<<	2.690.310
	CP	2018	2.648.275	<<	2.648.275	<<	2.648.275	<<	<<	2.648.275
	CS		2.648.275	<<	2.648.275	<<	2.648.275	<<	<<	2.648.275
	CP	2019	2.688.476	<<	2.688.476	<<	2.688.476	<<	<<	2.688.476
	CS		2.688.476	<<	2.688.476	<<	2.688.476	<<	<<	2.688.476
Spese correnti	RS		882.841		882.841	<<	882.841			882.841
	CP	2017	2.686.375	<<	2.686.375	<<	2.686.375	<<	<<	2.686.375
	CS		2.686.375	<<	2.686.375	<<	2.686.375	<<	<<	2.686.375
	CP	2018	2.644.340	<<	2.644.340	<<	2.644.340	<<	<<	2.644.340
	CS		2.644.340	<<	2.644.340	<<	2.644.340	<<	<<	2.644.340
	CP	2019	2.684.541	<<	2.684.541	<<	2.684.541	<<	<<	2.684.541
	CS		2.684.541	<<	2.684.541	<<	2.684.541	<<	<<	2.684.541
Spese in conto capitale	RS		2.058		2.058	<<	2.058			2.058
	CP	2017	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CP	2018	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CP	2019	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/29

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	RS		4.205.716		4.205.716	<<	4.205.716			4.205.716
	CP	2017	1.622.775	<<	1.622.775	<<	1.622.775	<<	<<	1.622.775
	CS		4.205.718	<<	4.205.718	<<	4.205.718	<<	<<	4.205.718
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		1.622.775	<<	1.622.775	<<	1.622.775	<<	<<	1.622.775
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		504.911		504.911	<<	504.911			504.911
	CP	2017	92.792	<<	92.792	<<	92.792	<<	<<	92.792
	CS		504.913	<<	504.913	<<	504.913	<<	<<	504.913
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		92.792	<<	92.792	<<	92.792	<<	<<	92.792
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	RS		3.700.805		3.700.805	<<	3.700.805			3.700.805
	CP	2017	1.529.983	<<	1.529.983	<<	1.529.983	<<	<<	1.529.983
	CS		3.700.805	<<	3.700.805	<<	3.700.805	<<	<<	3.700.805
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		1.529.983	<<	1.529.983	<<	1.529.983	<<	<<	1.529.983
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/30

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.2 ***Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)***	RS		7.386.821		7.386.821	<<	7.386.821			7.386.821
	CP	2017	438.970.226	<<	438.970.226	500.000	439.470.226	<<	<<	439.470.226
	CS		440.970.226	<<	440.970.226	500.000	441.470.226	<<	<<	441.470.226
	CP	2018	438.322.640	<<	438.322.640	500.000	438.822.640	<<	<<	438.822.640
	CS		438.322.640	<<	438.322.640	500.000	438.822.640	<<	<<	438.822.640
	CP	2019	439.641.421	<<	439.641.421	500.000	440.141.421	<<	<<	440.141.421
	CS		439.641.421	<<	439.641.421	500.000	440.141.421	<<	<<	440.141.421
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	863.698	<<	863.698	<<	863.698	<<	<<	863.698
	CS		863.698	<<	863.698	<<	863.698	<<	<<	863.698
	CP	2018	832.982	<<	832.982	<<	832.982	<<	<<	832.982
	CS		832.982	<<	832.982	<<	832.982	<<	<<	832.982
	CP	2019	773.113	<<	773.113	<<	773.113	<<	<<	773.113
	CS		773.113	<<	773.113	<<	773.113	<<	<<	773.113
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	863.698	<<	863.698	<<	863.698	<<	<<	863.698
	CS		863.698	<<	863.698	<<	863.698	<<	<<	863.698
	CP	2018	832.982	<<	832.982	<<	832.982	<<	<<	832.982
	CS		832.982	<<	832.982	<<	832.982	<<	<<	832.982
	CP	2019	773.113	<<	773.113	<<	773.113	<<	<<	773.113
	CS		773.113	<<	773.113	<<	773.113	<<	<<	773.113
Spese di personale per il programma (docenti)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	334.648.168	<<	334.648.168	<<	334.648.168	<<	<<	334.648.168
	CS		334.648.168	<<	334.648.168	<<	334.648.168	<<	<<	334.648.168
	CP	2018	334.638.374	<<	334.638.374	<<	334.638.374	<<	<<	334.638.374
	CS		334.638.374	<<	334.638.374	<<	334.638.374	<<	<<	334.638.374
	CP	2019	334.717.335	<<	334.717.335	<<	334.717.335	<<	<<	334.717.335
	CS		334.717.335	<<	334.717.335	<<	334.717.335	<<	<<	334.717.335

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/31

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	334.648.168	<<	334.648.168	<<	334.648.168	<<	<<	334.648.168
	CS		334.648.168	<<	334.648.168	<<	334.648.168	<<	<<	334.648.168
	CP	2018	334.638.374	<<	334.638.374	<<	334.638.374	<<	<<	334.638.374
	CS		334.638.374	<<	334.638.374	<<	334.638.374	<<	<<	334.638.374
	CP	2019	334.717.335	<<	334.717.335	<<	334.717.335	<<	<<	334.717.335
	CS		334.717.335	<<	334.717.335	<<	334.717.335	<<	<<	334.717.335
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	56.556.316	<<	56.556.316	<<	56.556.316	<<	<<	56.556.316
	CS		56.556.316	<<	56.556.316	<<	56.556.316	<<	<<	56.556.316
	CP	2018	56.248.929	<<	56.248.929	<<	56.248.929	<<	<<	56.248.929
	CS		56.248.929	<<	56.248.929	<<	56.248.929	<<	<<	56.248.929
	CP	2019	56.248.929	<<	56.248.929	<<	56.248.929	<<	<<	56.248.929
	CS		56.248.929	<<	56.248.929	<<	56.248.929	<<	<<	56.248.929
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	56.556.316	<<	56.556.316	<<	56.556.316	<<	<<	56.556.316
	CS		56.556.316	<<	56.556.316	<<	56.556.316	<<	<<	56.556.316
	CP	2018	56.248.929	<<	56.248.929	<<	56.248.929	<<	<<	56.248.929
	CS		56.248.929	<<	56.248.929	<<	56.248.929	<<	<<	56.248.929
	CP	2019	56.248.929	<<	56.248.929	<<	56.248.929	<<	<<	56.248.929
	CS		56.248.929	<<	56.248.929	<<	56.248.929	<<	<<	56.248.929
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	RS		3.293.591		3.293.591	<<	3.293.591			3.293.591
	CP	2017	23.886.410	<<	23.886.410	500.000	24.386.410	<<	<<	24.386.410
	CS		25.886.410	<<	25.886.410	500.000	26.386.410	<<	<<	26.386.410
	CP	2018	23.586.908	<<	23.586.908	500.000	24.086.908	<<	<<	24.086.908
	CS		23.586.908	<<	23.586.908	500.000	24.086.908	<<	<<	24.086.908
	CP	2019	23.886.410	<<	23.886.410	500.000	24.386.410	<<	<<	24.386.410
	CS		23.886.410	<<	23.886.410	500.000	24.386.410	<<	<<	24.386.410

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/32

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		3.291.894		3.291.894	<<	3.291.894			3.291.894
	CP	2017	23.879.448	<<	23.879.448	500.000	24.379.448	<<	<<	24.379.448
	CS		25.879.448	<<	25.879.448	500.000	26.379.448	<<	<<	26.379.448
	CP	2018	23.579.946	<<	23.579.946	500.000	24.079.946	<<	<<	24.079.946
	CS		23.579.946	<<	23.579.946	500.000	24.079.946	<<	<<	24.079.946
	CP	2019	23.879.448	<<	23.879.448	500.000	24.379.448	<<	<<	24.379.448
	CS		23.879.448	<<	23.879.448	500.000	24.379.448	<<	<<	24.379.448
Spese in conto capitale	RS		1.697		1.697	<<	1.697			1.697
	CP	2017	6.962	<<	6.962	<<	6.962	<<	<<	6.962
	CS		6.962	<<	6.962	<<	6.962	<<	<<	6.962
	CP	2018	6.962	<<	6.962	<<	6.962	<<	<<	6.962
	CS		6.962	<<	6.962	<<	6.962	<<	<<	6.962
	CP	2019	6.962	<<	6.962	<<	6.962	<<	<<	6.962
	CS		6.962	<<	6.962	<<	6.962	<<	<<	6.962
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	RS		4.084.184		4.084.184	<<	4.084.184			4.084.184
	CP	2017	4.128.604	<<	4.128.604	<<	4.128.604	<<	<<	4.128.604
	CS		4.128.604	<<	4.128.604	<<	4.128.604	<<	<<	4.128.604
	CP	2018	4.128.417	<<	4.128.417	<<	4.128.417	<<	<<	4.128.417
	CS		4.128.417	<<	4.128.417	<<	4.128.417	<<	<<	4.128.417
	CP	2019	4.128.604	<<	4.128.604	<<	4.128.604	<<	<<	4.128.604
	CS		4.128.604	<<	4.128.604	<<	4.128.604	<<	<<	4.128.604
Spese correnti	RS		12.782		12.782	<<	12.782			12.782
	CP	2017	40.847	<<	40.847	<<	40.847	<<	<<	40.847
	CS		40.847	<<	40.847	<<	40.847	<<	<<	40.847
	CP	2018	40.660	<<	40.660	<<	40.660	<<	<<	40.660
	CS		40.660	<<	40.660	<<	40.660	<<	<<	40.660
	CP	2019	40.847	<<	40.847	<<	40.847	<<	<<	40.847
	CS		40.847	<<	40.847	<<	40.847	<<	<<	40.847

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/33

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		4.071.402		4.071.402	<<	4.071.402			4.071.402
	CP	2017	4.087.757	<<	4.087.757	<<	4.087.757	<<	<<	4.087.757
	CS		4.087.757	<<	4.087.757	<<	4.087.757	<<	<<	4.087.757
	CP	2018	4.087.757	<<	4.087.757	<<	4.087.757	<<	<<	4.087.757
	CS		4.087.757	<<	4.087.757	<<	4.087.757	<<	<<	4.087.757
	CP	2019	4.087.757	<<	4.087.757	<<	4.087.757	<<	<<	4.087.757
	CS		4.087.757	<<	4.087.757	<<	4.087.757	<<	<<	4.087.757
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	RS		9.046		9.046	<<	9.046			9.046
	CP	2017	2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CS		2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CP	2018	2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CS		2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CP	2019	3.629.105	<<	3.629.105	<<	3.629.105	<<	<<	3.629.105
	CS		3.629.105	<<	3.629.105	<<	3.629.105	<<	<<	3.629.105
Spese correnti	RS		9.046		9.046	<<	9.046			9.046
	CP	2017	2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CS		2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CP	2018	2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CS		2.629.105	<<	2.629.105	<<	2.629.105	<<	<<	2.629.105
	CP	2019	3.629.105	<<	3.629.105	<<	3.629.105	<<	<<	3.629.105
	CS		3.629.105	<<	3.629.105	<<	3.629.105	<<	<<	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CS		16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CP	2018	16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CS		16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CP	2019	16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CS		16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/34

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CS		16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CP	2018	16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CS		16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CP	2019	16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
	CS		16.257.925	<<	16.257.925	<<	16.257.925	<<	<<	16.257.925
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	RS		183.642.633		183.642.633	<<	183.642.633			183.642.633
	CP	2017	7.099.668.907	78.000.000	7.177.668.907	<<	7.099.668.907	24.000.000	102.000.000	7.201.668.907
	CS		7.099.668.907	78.000.000	7.177.668.907	<<	7.099.668.907	24.000.000	102.000.000	7.201.668.907
	CP	2018	7.068.745.103	394.000.000	7.462.745.103	<<	7.068.745.103	21.000.000	415.000.000	7.483.745.103
	CS		7.068.745.103	394.000.000	7.462.745.103	<<	7.068.745.103	21.000.000	415.000.000	7.483.745.103
	CP	2019	7.075.017.034	394.000.000	7.469.017.034	<<	7.075.017.034	21.000.000	415.000.000	7.490.017.034
	CS		7.075.017.034	394.000.000	7.469.017.034	<<	7.075.017.034	21.000.000	415.000.000	7.490.017.034
Spese di personale per il programma	RS		16.834		16.834	<<	16.834			16.834
	CP	2017	2.748.420	<<	2.748.420	<<	2.748.420	<<	<<	2.748.420
	CS		2.748.420	<<	2.748.420	<<	2.748.420	<<	<<	2.748.420
	CP	2018	2.722.720	<<	2.722.720	<<	2.722.720	<<	<<	2.722.720
	CS		2.722.720	<<	2.722.720	<<	2.722.720	<<	<<	2.722.720
	CP	2019	2.682.562	<<	2.682.562	<<	2.682.562	<<	<<	2.682.562
	CS		2.682.562	<<	2.682.562	<<	2.682.562	<<	<<	2.682.562
Spese correnti	RS		16.834		16.834	<<	16.834			16.834
	CP	2017	2.748.420	<<	2.748.420	<<	2.748.420	<<	<<	2.748.420
	CS		2.748.420	<<	2.748.420	<<	2.748.420	<<	<<	2.748.420
	CP	2018	2.722.720	<<	2.722.720	<<	2.722.720	<<	<<	2.722.720
	CS		2.722.720	<<	2.722.720	<<	2.722.720	<<	<<	2.722.720
	CP	2019	2.682.562	<<	2.682.562	<<	2.682.562	<<	<<	2.682.562
	CS		2.682.562	<<	2.682.562	<<	2.682.562	<<	<<	2.682.562

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/35

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Finanziamento delle università statali	RS		55.687.636		55.687.636	<<	55.687.636			55.687.636
	CP	2017	6.980.837.950	78.000.000	7.058.837.950	<<	6.980.837.950	23.000.000	101.000.000	7.081.837.950
	CS		6.980.837.950	78.000.000	7.058.837.950	<<	6.980.837.950	23.000.000	101.000.000	7.081.837.950
	CP	2018	6.956.429.998	394.000.000	7.350.429.998	<<	6.956.429.998	20.000.000	414.000.000	7.370.429.998
	CS		6.956.429.998	394.000.000	7.350.429.998	<<	6.956.429.998	20.000.000	414.000.000	7.370.429.998
	CP	2019	6.961.933.516	394.000.000	7.355.933.516	<<	6.961.933.516	20.000.000	414.000.000	7.375.933.516
	CS		6.961.933.516	394.000.000	7.355.933.516	<<	6.961.933.516	20.000.000	414.000.000	7.375.933.516
Spese correnti	RS		55.683.544		55.683.544	<<	55.683.544			55.683.544
	CP	2017	6.980.830.125	78.000.000	7.058.830.125	<<	6.980.830.125	15.000.000	93.000.000	7.073.830.125
	CS		6.980.830.125	78.000.000	7.058.830.125	<<	6.980.830.125	15.000.000	93.000.000	7.073.830.125
	CP	2018	6.956.422.173	394.000.000	7.350.422.173	<<	6.956.422.173	20.000.000	414.000.000	7.370.422.173
	CS		6.956.422.173	394.000.000	7.350.422.173	<<	6.956.422.173	20.000.000	414.000.000	7.370.422.173
	CP	2019	6.961.925.691	394.000.000	7.355.925.691	<<	6.961.925.691	20.000.000	414.000.000	7.375.925.691
	CS		6.961.925.691	394.000.000	7.355.925.691	<<	6.961.925.691	20.000.000	414.000.000	7.375.925.691
Spese in conto capitale	RS		4.092		4.092	<<	4.092			4.092
	CP	2017	7.825	<<	7.825	<<	7.825	8.000.000	8.000.000	8.007.825
	CS		7.825	<<	7.825	<<	7.825	8.000.000	8.000.000	8.007.825
	CP	2018	7.825	<<	7.825	<<	7.825	<<	<<	7.825
	CS		7.825	<<	7.825	<<	7.825	<<	<<	7.825
	CP	2019	7.825	<<	7.825	<<	7.825	<<	<<	7.825
	CS		7.825	<<	7.825	<<	7.825	<<	<<	7.825
Contributi a favore delle università non statali	RS		2.570.089		2.570.089	<<	2.570.089			2.570.089
	CP	2017	69.486.061	<<	69.486.061	<<	69.486.061	<<	<<	69.486.061
	CS		69.486.061	<<	69.486.061	<<	69.486.061	<<	<<	69.486.061
	CP	2018	68.382.762	<<	68.382.762	<<	68.382.762	<<	<<	68.382.762
	CS		68.382.762	<<	68.382.762	<<	68.382.762	<<	<<	68.382.762
	CP	2019	69.485.727	<<	69.485.727	<<	69.485.727	<<	<<	69.485.727
	CS		69.485.727	<<	69.485.727	<<	69.485.727	<<	<<	69.485.727

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/36

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.568.031		2.568.031	<<	2.568.031			2.568.031
	CP	2017	69.482.126	<<	69.482.126	<<	69.482.126	<<	<<	69.482.126
	CS		69.482.126	<<	69.482.126	<<	69.482.126	<<	<<	69.482.126
	CP	2018	68.378.827	<<	68.378.827	<<	68.378.827	<<	<<	68.378.827
	CS		68.378.827	<<	68.378.827	<<	68.378.827	<<	<<	68.378.827
	CP	2019	69.481.792	<<	69.481.792	<<	69.481.792	<<	<<	69.481.792
	CS		69.481.792	<<	69.481.792	<<	69.481.792	<<	<<	69.481.792
Spese in conto capitale	RS		2.058		2.058	<<	2.058			2.058
	CP	2017	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CP	2018	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CP	2019	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
Interventi di edilizia universitaria	RS		58.700.916		58.700.916	<<	58.700.916			58.700.916
	CP	2017	11.574.998	<<	11.574.998	<<	11.574.998	<<	<<	11.574.998
	CS		11.574.998	<<	11.574.998	<<	11.574.998	<<	<<	11.574.998
	CP	2018	11.243.086	<<	11.243.086	<<	11.243.086	<<	<<	11.243.086
	CS		11.243.086	<<	11.243.086	<<	11.243.086	<<	<<	11.243.086
	CP	2019	11.243.428	<<	11.243.428	<<	11.243.428	<<	<<	11.243.428
	CS		11.243.428	<<	11.243.428	<<	11.243.428	<<	<<	11.243.428
Spese correnti	RS		52.754		52.754	<<	52.754			52.754
	CP	2017	175.565	<<	175.565	<<	175.565	<<	<<	175.565
	CS		175.565	<<	175.565	<<	175.565	<<	<<	175.565
	CP	2018	174.889	<<	174.889	<<	174.889	<<	<<	174.889
	CS		174.889	<<	174.889	<<	174.889	<<	<<	174.889
	CP	2019	175.231	<<	175.231	<<	175.231	<<	<<	175.231
	CS		175.231	<<	175.231	<<	175.231	<<	<<	175.231

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/37

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		58.648.162		58.648.162	<<	58.648.162			58.648.162
	CP	2017	11.399.433	<<	11.399.433	<<	11.399.433	<<	<<	11.399.433
	CS		11.399.433	<<	11.399.433	<<	11.399.433	<<	<<	11.399.433
	CP	2018	11.068.197	<<	11.068.197	<<	11.068.197	<<	<<	11.068.197
	CS		11.068.197	<<	11.068.197	<<	11.068.197	<<	<<	11.068.197
	CP	2019	11.068.197	<<	11.068.197	<<	11.068.197	<<	<<	11.068.197
	CS		11.068.197	<<	11.068.197	<<	11.068.197	<<	<<	11.068.197
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	RS		1.622.140		1.622.140	<<	1.622.140			1.622.140
	CP	2017	7.133.883	<<	7.133.883	<<	7.133.883	1.000.000	1.000.000	8.133.883
	CS		7.133.883	<<	7.133.883	<<	7.133.883	1.000.000	1.000.000	8.133.883
	CP	2018	6.833.202	<<	6.833.202	<<	6.833.202	1.000.000	1.000.000	7.833.202
	CS		6.833.202	<<	6.833.202	<<	6.833.202	1.000.000	1.000.000	7.833.202
	CP	2019	6.835.082	<<	6.835.082	<<	6.835.082	1.000.000	1.000.000	7.835.082
	CS		6.835.082	<<	6.835.082	<<	6.835.082	1.000.000	1.000.000	7.835.082
Spese correnti	RS		1.620.082		1.620.082	<<	1.620.082			1.620.082
	CP	2017	7.129.948	<<	7.129.948	<<	7.129.948	1.000.000	1.000.000	8.129.948
	CS		7.129.948	<<	7.129.948	<<	7.129.948	1.000.000	1.000.000	8.129.948
	CP	2018	6.829.267	<<	6.829.267	<<	6.829.267	1.000.000	1.000.000	7.829.267
	CS		6.829.267	<<	6.829.267	<<	6.829.267	1.000.000	1.000.000	7.829.267
	CP	2019	6.831.147	<<	6.831.147	<<	6.831.147	1.000.000	1.000.000	7.831.147
	CS		6.831.147	<<	6.831.147	<<	6.831.147	1.000.000	1.000.000	7.831.147
Spese in conto capitale	RS		2.058		2.058	<<	2.058			2.058
	CP	2017	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CP	2018	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CP	2019	3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935
	CS		3.935	<<	3.935	<<	3.935	<<	<<	3.935

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 070/701/38

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	RS		65.045.018		65.045.018	<<	65.045.018			65.045.018
	CP	2017	27.887.595	<<	27.887.595	<<	27.887.595	<<	<<	27.887.595
	CS		27.887.595	<<	27.887.595	<<	27.887.595	<<	<<	27.887.595
	CP	2018	23.133.335	<<	23.133.335	<<	23.133.335	<<	<<	23.133.335
	CS		23.133.335	<<	23.133.335	<<	23.133.335	<<	<<	23.133.335
	CP	2019	22.836.719	<<	22.836.719	<<	22.836.719	<<	<<	22.836.719
	CS		22.836.719	<<	22.836.719	<<	22.836.719	<<	<<	22.836.719
Spese correnti	RS		1.824		1.824	<<	1.824			1.824
	CP	2017	6.349.361	<<	6.349.361	<<	6.349.361	<<	<<	6.349.361
	CS		6.349.361	<<	6.349.361	<<	6.349.361	<<	<<	6.349.361
	CP	2018	5.505.516	<<	5.505.516	<<	5.505.516	<<	<<	5.505.516
	CS		5.505.516	<<	5.505.516	<<	5.505.516	<<	<<	5.505.516
	CP	2019	4.865.827	<<	4.865.827	<<	4.865.827	<<	<<	4.865.827
	CS		4.865.827	<<	4.865.827	<<	4.865.827	<<	<<	4.865.827
Rimborso passivita' finanziarie	RS		65.043.194		65.043.194	<<	65.043.194			65.043.194
	CP	2017	21.538.234	<<	21.538.234	<<	21.538.234	<<	<<	21.538.234
	CS		21.538.234	<<	21.538.234	<<	21.538.234	<<	<<	21.538.234
	CP	2018	17.627.819	<<	17.627.819	<<	17.627.819	<<	<<	17.627.819
	CS		17.627.819	<<	17.627.819	<<	17.627.819	<<	<<	17.627.819
	CP	2019	17.970.892	<<	17.970.892	<<	17.970.892	<<	<<	17.970.892
	CS		17.970.892	<<	17.970.892	<<	17.970.892	<<	<<	17.970.892
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/39

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
3. Ricerca e innovazione (17)	RS		161.211.638		161.211.638	<<	161.211.638			161.211.638
	CP	2017	2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957	1.500.000	2.270.453.957	-8.000.000	7.000.000	2.277.453.957
	CS		2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957	1.500.000	2.270.453.957	-8.000.000	7.000.000	2.277.453.957
	CP	2018	2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718	1.500.000	2.204.766.718	<<	45.000.000	2.249.766.718
	CS		2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718	1.500.000	2.204.766.718	<<	45.000.000	2.249.766.718
	CP	2019	2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219	1.500.000	2.297.112.219	<<	40.000.000	2.337.112.219
	CS		2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219	1.500.000	2.297.112.219	<<	40.000.000	2.337.112.219
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	RS		161.211.638		161.211.638	<<	161.211.638			161.211.638
	CP	2017	2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957	1.500.000	2.270.453.957	-8.000.000	7.000.000	2.277.453.957
	CS		2.268.953.957	15.000.000	2.283.953.957	1.500.000	2.270.453.957	-8.000.000	7.000.000	2.277.453.957
	CP	2018	2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718	1.500.000	2.204.766.718	<<	45.000.000	2.249.766.718
	CS		2.203.266.718	45.000.000	2.248.266.718	1.500.000	2.204.766.718	<<	45.000.000	2.249.766.718
	CP	2019	2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219	1.500.000	2.297.112.219	<<	40.000.000	2.337.112.219
	CS		2.295.612.219	40.000.000	2.335.612.219	1.500.000	2.297.112.219	<<	40.000.000	2.337.112.219
Spese di personale per il programma	RS		11.655		11.655	<<	11.655			11.655
	CP	2017	4.527.254	<<	4.527.254	<<	4.527.254	<<	<<	4.527.254
	CS		4.527.254	<<	4.527.254	<<	4.527.254	<<	<<	4.527.254
	CP	2018	4.508.671	<<	4.508.671	<<	4.508.671	<<	<<	4.508.671
	CS		4.508.671	<<	4.508.671	<<	4.508.671	<<	<<	4.508.671
	CP	2019	4.445.363	<<	4.445.363	<<	4.445.363	<<	<<	4.445.363
	CS		4.445.363	<<	4.445.363	<<	4.445.363	<<	<<	4.445.363

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 070/701/40

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		11.655		11.655	<<	11.655			11.655
	CP	2017	4.527.254	<<	4.527.254	<<	4.527.254	<<	<<	4.527.254
	CS		4.527.254	<<	4.527.254	<<	4.527.254	<<	<<	4.527.254
	CP	2018	4.508.671	<<	4.508.671	<<	4.508.671	<<	<<	4.508.671
	CS		4.508.671	<<	4.508.671	<<	4.508.671	<<	<<	4.508.671
	CP	2019	4.445.363	<<	4.445.363	<<	4.445.363	<<	<<	4.445.363
	CS		4.445.363	<<	4.445.363	<<	4.445.363	<<	<<	4.445.363
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	RS		19.084		19.084	<<	19.084			19.084
	CP	2017	280.863.025	<<	280.863.025	1.500.000	282.363.025	-3.000.000	-3.000.000	279.363.025
	CS		280.863.025	<<	280.863.025	1.500.000	282.363.025	-3.000.000	-3.000.000	279.363.025
	CP	2018	220.862.464	<<	220.862.464	1.500.000	222.362.464	<<	<<	222.362.464
	CS		220.862.464	<<	220.862.464	1.500.000	222.362.464	<<	<<	222.362.464
	CP	2019	315.843.025	<<	315.843.025	1.500.000	317.343.025	<<	<<	317.343.025
	CS		315.843.025	<<	315.843.025	1.500.000	317.343.025	<<	<<	317.343.025
Spese correnti	RS		19.084		19.084	<<	19.084			19.084
	CP	2017	40.180	<<	40.180	1.500.000	1.540.180	<<	<<	1.540.180
	CS		40.180	<<	40.180	1.500.000	1.540.180	<<	<<	1.540.180
	CP	2018	39.619	<<	39.619	1.500.000	1.539.619	<<	<<	1.539.619
	CS		39.619	<<	39.619	1.500.000	1.539.619	<<	<<	1.539.619
	CP	2019	20.180	<<	20.180	1.500.000	1.520.180	<<	<<	1.520.180
	CS		20.180	<<	20.180	1.500.000	1.520.180	<<	<<	1.520.180
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	280.822.845	<<	280.822.845	<<	280.822.845	-3.000.000	-3.000.000	277.822.845
	CS		280.822.845	<<	280.822.845	<<	280.822.845	-3.000.000	-3.000.000	277.822.845
	CP	2018	220.822.845	<<	220.822.845	<<	220.822.845	<<	<<	220.822.845
	CS		220.822.845	<<	220.822.845	<<	220.822.845	<<	<<	220.822.845
	CP	2019	315.822.845	<<	315.822.845	<<	315.822.845	<<	<<	315.822.845
	CS		315.822.845	<<	315.822.845	<<	315.822.845	<<	<<	315.822.845

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/41

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	RS		134.370.736		134.370.736	<<	134.370.736			134.370.736
	CP	2017	1.703.217.044	<<	1.703.217.044	<<	1.703.217.044	<<	<<	1.703.217.044
	CS		1.703.217.044	<<	1.703.217.044	<<	1.703.217.044	<<	<<	1.703.217.044
	CP	2018	1.700.980.006	25.000.000	1.725.980.006	<<	1.700.980.006	<<	25.000.000	1.725.980.006
	CS		1.700.980.006	25.000.000	1.725.980.006	<<	1.700.980.006	<<	25.000.000	1.725.980.006
	CP	2019	1.698.277.124	25.000.000	1.723.277.124	<<	1.698.277.124	<<	25.000.000	1.723.277.124
	CS		1.698.277.124	25.000.000	1.723.277.124	<<	1.698.277.124	<<	25.000.000	1.723.277.124
Spese correnti	RS		6.585.827		6.585.827	<<	6.585.827			6.585.827
	CP	2017	9.108.744	<<	9.108.744	<<	9.108.744	<<	<<	9.108.744
	CS		9.108.744	<<	9.108.744	<<	9.108.744	<<	<<	9.108.744
	CP	2018	9.034.916	<<	9.034.916	<<	9.034.916	<<	<<	9.034.916
	CS		9.034.916	<<	9.034.916	<<	9.034.916	<<	<<	9.034.916
	CP	2019	8.108.744	<<	8.108.744	<<	8.108.744	<<	<<	8.108.744
	CS		8.108.744	<<	8.108.744	<<	8.108.744	<<	<<	8.108.744
Spese in conto capitale	RS		127.784.909		127.784.909	<<	127.784.909			127.784.909
	CP	2017	1.694.108.300	<<	1.694.108.300	<<	1.694.108.300	<<	<<	1.694.108.300
	CS		1.694.108.300	<<	1.694.108.300	<<	1.694.108.300	<<	<<	1.694.108.300
	CP	2018	1.691.945.090	25.000.000	1.716.945.090	<<	1.691.945.090	<<	25.000.000	1.716.945.090
	CS		1.691.945.090	25.000.000	1.716.945.090	<<	1.691.945.090	<<	25.000.000	1.716.945.090
	CP	2019	1.690.168.380	25.000.000	1.715.168.380	<<	1.690.168.380	<<	25.000.000	1.715.168.380
	CS		1.690.168.380	25.000.000	1.715.168.380	<<	1.690.168.380	<<	25.000.000	1.715.168.380
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	RS		26.144.080		26.144.080	<<	26.144.080			26.144.080
	CP	2017	90.988.750	<<	90.988.750	<<	90.988.750	-5.000.000	-5.000.000	85.988.750
	CS		90.988.750	<<	90.988.750	<<	90.988.750	-5.000.000	-5.000.000	85.988.750
	CP	2018	87.863.672	<<	87.863.672	<<	87.863.672	<<	<<	87.863.672
	CS		87.863.672	<<	87.863.672	<<	87.863.672	<<	<<	87.863.672
	CP	2019	88.409.558	<<	88.409.558	<<	88.409.558	<<	<<	88.409.558
	CS		88.409.558	<<	88.409.558	<<	88.409.558	<<	<<	88.409.558

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/42

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.242.694		2.242.694	<<	2.242.694			2.242.694
	CP	2017	42.688.917	<<	42.688.917	<<	42.688.917	<<	<<	42.688.917
	CS		42.688.917	<<	42.688.917	<<	42.688.917	<<	<<	42.688.917
	CP	2018	41.263.839	<<	41.263.839	<<	41.263.839	<<	<<	41.263.839
	CS		41.263.839	<<	41.263.839	<<	41.263.839	<<	<<	41.263.839
	CP	2019	41.809.725	<<	41.809.725	<<	41.809.725	<<	<<	41.809.725
	CS		41.809.725	<<	41.809.725	<<	41.809.725	<<	<<	41.809.725
Spese in conto capitale	RS		23.901.386		23.901.386	<<	23.901.386			23.901.386
	CP	2017	48.299.833	<<	48.299.833	<<	48.299.833	-5.000.000	-5.000.000	43.299.833
	CS		48.299.833	<<	48.299.833	<<	48.299.833	-5.000.000	-5.000.000	43.299.833
	CP	2018	46.599.833	<<	46.599.833	<<	46.599.833	<<	<<	46.599.833
	CS		46.599.833	<<	46.599.833	<<	46.599.833	<<	<<	46.599.833
	CP	2019	46.599.833	<<	46.599.833	<<	46.599.833	<<	<<	46.599.833
	CS		46.599.833	<<	46.599.833	<<	46.599.833	<<	<<	46.599.833
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	RS		585.623		585.623	<<	585.623			585.623
	CP	2017	9.081.076	<<	9.081.076	<<	9.081.076	<<	<<	9.081.076
	CS		9.081.076	<<	9.081.076	<<	9.081.076	<<	<<	9.081.076
	CP	2018	8.775.656	<<	8.775.656	<<	8.775.656	<<	<<	8.775.656
	CS		8.775.656	<<	8.775.656	<<	8.775.656	<<	<<	8.775.656
	CP	2019	8.741.076	<<	8.741.076	<<	8.741.076	<<	<<	8.741.076
	CS		8.741.076	<<	8.741.076	<<	8.741.076	<<	<<	8.741.076
Spese correnti	RS		585.623		585.623	<<	585.623			585.623
	CP	2017	560.620	<<	560.620	<<	560.620	<<	<<	560.620
	CS		560.620	<<	560.620	<<	560.620	<<	<<	560.620
	CP	2018	555.200	<<	555.200	<<	555.200	<<	<<	555.200
	CS		555.200	<<	555.200	<<	555.200	<<	<<	555.200
	CP	2019	520.620	<<	520.620	<<	520.620	<<	<<	520.620
	CS		520.620	<<	520.620	<<	520.620	<<	<<	520.620

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/43

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.520.456	<<	8.520.456	<<	8.520.456	<<	<<	8.520.456
	CS		8.520.456	<<	8.520.456	<<	8.520.456	<<	<<	8.520.456
	CP	2018	8.220.456	<<	8.220.456	<<	8.220.456	<<	<<	8.220.456
	CS		8.220.456	<<	8.220.456	<<	8.220.456	<<	<<	8.220.456
	CP	2019	8.220.456	<<	8.220.456	<<	8.220.456	<<	<<	8.220.456
	CS		8.220.456	<<	8.220.456	<<	8.220.456	<<	<<	8.220.456
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	RS		80.460		80.460	<<	80.460			80.460
	CP	2017	172.276.808	15.000.000	187.276.808	<<	172.276.808	<<	15.000.000	187.276.808
	CS		172.276.808	15.000.000	187.276.808	<<	172.276.808	<<	15.000.000	187.276.808
	CP	2018	172.276.249	20.000.000	192.276.249	<<	172.276.249	<<	20.000.000	192.276.249
	CS		172.276.249	20.000.000	192.276.249	<<	172.276.249	<<	20.000.000	192.276.249
	CP	2019	171.896.073	15.000.000	186.896.073	<<	171.896.073	<<	15.000.000	186.896.073
	CS		171.896.073	15.000.000	186.896.073	<<	171.896.073	<<	15.000.000	186.896.073
Spese correnti	RS		80.460		80.460	<<	80.460			80.460
	CP	2017	430.175	<<	430.175	<<	430.175	<<	<<	430.175
	CS		430.175	<<	430.175	<<	430.175	<<	<<	430.175
	CP	2018	429.616	<<	429.616	<<	429.616	<<	<<	429.616
	CS		429.616	<<	429.616	<<	429.616	<<	<<	429.616
	CP	2019	430.175	<<	430.175	<<	430.175	<<	<<	430.175
	CS		430.175	<<	430.175	<<	430.175	<<	<<	430.175
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	171.846.633	15.000.000	186.846.633	<<	171.846.633	<<	15.000.000	186.846.633
	CS		171.846.633	15.000.000	186.846.633	<<	171.846.633	<<	15.000.000	186.846.633
	CP	2018	171.846.633	20.000.000	191.846.633	<<	171.846.633	<<	20.000.000	191.846.633
	CS		171.846.633	20.000.000	191.846.633	<<	171.846.633	<<	20.000.000	191.846.633
	CP	2019	171.465.898	15.000.000	186.465.898	<<	171.465.898	<<	15.000.000	186.465.898
	CS		171.465.898	15.000.000	186.465.898	<<	171.465.898	<<	15.000.000	186.465.898

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/44

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CS		8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CP	2018	8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CS		8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CP	2019	8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CS		8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CS		8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CP	2018	8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CS		8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CP	2019	8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CS		8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/45

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		32.143.295		32.143.295	<<	32.143.295			32.143.295
	CP	2017	82.455.823	<<	82.455.823	<<	82.455.823	<<	<<	82.455.823
	CS		82.455.823	<<	82.455.823	<<	82.455.823	<<	<<	82.455.823
	CP	2018	78.742.887	<<	78.742.887	<<	78.742.887	<<	<<	78.742.887
	CS		78.742.887	<<	78.742.887	<<	78.742.887	<<	<<	78.742.887
	CP	2019	78.290.552	<<	78.290.552	<<	78.290.552	<<	<<	78.290.552
	CS		78.290.552	<<	78.290.552	<<	78.290.552	<<	<<	78.290.552
4.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		410.981		410.981	<<	410.981			410.981
	CP	2017	11.899.265	<<	11.899.265	<<	11.899.265	<<	<<	11.899.265
	CS		11.899.265	<<	11.899.265	<<	11.899.265	<<	<<	11.899.265
	CP	2018	13.382.026	<<	13.382.026	<<	13.382.026	<<	<<	13.382.026
	CS		13.382.026	<<	13.382.026	<<	13.382.026	<<	<<	13.382.026
	CP	2019	13.369.635	<<	13.369.635	<<	13.369.635	<<	<<	13.369.635
	CS		13.369.635	<<	13.369.635	<<	13.369.635	<<	<<	13.369.635
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	759.167	<<	759.167	<<	759.167	<<	<<	759.167
	CS		759.167	<<	759.167	<<	759.167	<<	<<	759.167
	CP	2018	758.935	<<	758.935	<<	758.935	<<	<<	758.935
	CS		758.935	<<	758.935	<<	758.935	<<	<<	758.935
	CP	2019	758.935	<<	758.935	<<	758.935	<<	<<	758.935
	CS		758.935	<<	758.935	<<	758.935	<<	<<	758.935
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	759.167	<<	759.167	<<	759.167	<<	<<	759.167
	CS		759.167	<<	759.167	<<	759.167	<<	<<	759.167
	CP	2018	758.935	<<	758.935	<<	758.935	<<	<<	758.935
	CS		758.935	<<	758.935	<<	758.935	<<	<<	758.935
	CP	2019	758.935	<<	758.935	<<	758.935	<<	<<	758.935
	CS		758.935	<<	758.935	<<	758.935	<<	<<	758.935

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/46

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		410.981		410.981	<<	410.981			410.981
	CP	2017	10.455.583	<<	10.455.583	<<	10.455.583	<<	<<	10.455.583
	CS		10.455.583	<<	10.455.583	<<	10.455.583	<<	<<	10.455.583
	CP	2018	11.950.150	<<	11.950.150	<<	11.950.150	<<	<<	11.950.150
	CS		11.950.150	<<	11.950.150	<<	11.950.150	<<	<<	11.950.150
	CP	2019	11.928.984	<<	11.928.984	<<	11.928.984	<<	<<	11.928.984
	CS		11.928.984	<<	11.928.984	<<	11.928.984	<<	<<	11.928.984
Spese correnti	RS		390.852		390.852	<<	390.852			390.852
	CP	2017	10.418.091	<<	10.418.091	<<	10.418.091	<<	<<	10.418.091
	CS		10.418.091	<<	10.418.091	<<	10.418.091	<<	<<	10.418.091
	CP	2018	11.912.658	<<	11.912.658	<<	11.912.658	<<	<<	11.912.658
	CS		11.912.658	<<	11.912.658	<<	11.912.658	<<	<<	11.912.658
	CP	2019	11.891.492	<<	11.891.492	<<	11.891.492	<<	<<	11.891.492
	CS		11.891.492	<<	11.891.492	<<	11.891.492	<<	<<	11.891.492
Spese in conto capitale	RS		20.129		20.129	<<	20.129			20.129
	CP	2017	37.492	<<	37.492	<<	37.492	<<	<<	37.492
	CS		37.492	<<	37.492	<<	37.492	<<	<<	37.492
	CP	2018	37.492	<<	37.492	<<	37.492	<<	<<	37.492
	CS		37.492	<<	37.492	<<	37.492	<<	<<	37.492
	CP	2019	37.492	<<	37.492	<<	37.492	<<	<<	37.492
	CS		37.492	<<	37.492	<<	37.492	<<	<<	37.492
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	684.515	<<	684.515	<<	684.515	<<	<<	684.515
	CS		684.515	<<	684.515	<<	684.515	<<	<<	684.515
	CP	2018	672.941	<<	672.941	<<	672.941	<<	<<	672.941
	CS		672.941	<<	672.941	<<	672.941	<<	<<	672.941
	CP	2019	681.716	<<	681.716	<<	681.716	<<	<<	681.716
	CS		681.716	<<	681.716	<<	681.716	<<	<<	681.716

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/47

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	684.515	<<	684.515	<<	684.515	<<	<<	684.515
	CS		684.515	<<	684.515	<<	684.515	<<	<<	684.515
	CP	2018	672.941	<<	672.941	<<	672.941	<<	<<	672.941
	CS		672.941	<<	672.941	<<	672.941	<<	<<	672.941
	CP	2019	681.716	<<	681.716	<<	681.716	<<	<<	681.716
	CS		681.716	<<	681.716	<<	681.716	<<	<<	681.716
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/48

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS		31.732.314		31.732.314	<<	31.732.314			31.732.314
	CP	2017	70.556.558	<<	70.556.558	<<	70.556.558	<<	<<	70.556.558
	CS		70.556.558	<<	70.556.558	<<	70.556.558	<<	<<	70.556.558
	CP	2018	65.360.861	<<	65.360.861	<<	65.360.861	<<	<<	65.360.861
	CS		65.360.861	<<	65.360.861	<<	65.360.861	<<	<<	65.360.861
	CP	2019	64.920.917	<<	64.920.917	<<	64.920.917	<<	<<	64.920.917
	CS		64.920.917	<<	64.920.917	<<	64.920.917	<<	<<	64.920.917
Spese di personale per il programma	RS		399		399	<<	399			399
	CP	2017	13.456.282	<<	13.456.282	<<	13.456.282	<<	<<	13.456.282
	CS		13.456.282	<<	13.456.282	<<	13.456.282	<<	<<	13.456.282
	CP	2018	13.238.370	<<	13.238.370	<<	13.238.370	<<	<<	13.238.370
	CS		13.238.370	<<	13.238.370	<<	13.238.370	<<	<<	13.238.370
	CP	2019	13.013.057	<<	13.013.057	<<	13.013.057	<<	<<	13.013.057
	CS		13.013.057	<<	13.013.057	<<	13.013.057	<<	<<	13.013.057
Spese correnti	RS		399		399	<<	399			399
	CP	2017	13.456.282	<<	13.456.282	<<	13.456.282	<<	<<	13.456.282
	CS		13.456.282	<<	13.456.282	<<	13.456.282	<<	<<	13.456.282
	CP	2018	13.238.370	<<	13.238.370	<<	13.238.370	<<	<<	13.238.370
	CS		13.238.370	<<	13.238.370	<<	13.238.370	<<	<<	13.238.370
	CP	2019	13.013.057	<<	13.013.057	<<	13.013.057	<<	<<	13.013.057
	CS		13.013.057	<<	13.013.057	<<	13.013.057	<<	<<	13.013.057
Gestione del personale	RS		10.700.985		10.700.985	<<	10.700.985			10.700.985
	CP	2017	9.635.505	<<	9.635.505	<<	9.635.505	<<	<<	9.635.505
	CS		9.635.505	<<	9.635.505	<<	9.635.505	<<	<<	9.635.505
	CP	2018	9.623.025	<<	9.623.025	<<	9.623.025	<<	<<	9.623.025
	CS		9.623.025	<<	9.623.025	<<	9.623.025	<<	<<	9.623.025
	CP	2019	9.345.897	<<	9.345.897	<<	9.345.897	<<	<<	9.345.897
	CS		9.345.897	<<	9.345.897	<<	9.345.897	<<	<<	9.345.897

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/49

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		10.700.985		10.700.985	<<	10.700.985			10.700.985
	CP	2017	9.635.505	<<	9.635.505	<<	9.635.505	<<	<<	9.635.505
	CS		9.635.505	<<	9.635.505	<<	9.635.505	<<	<<	9.635.505
	CP	2018	9.623.025	<<	9.623.025	<<	9.623.025	<<	<<	9.623.025
	CS		9.623.025	<<	9.623.025	<<	9.623.025	<<	<<	9.623.025
	CP	2019	9.345.897	<<	9.345.897	<<	9.345.897	<<	<<	9.345.897
	CS		9.345.897	<<	9.345.897	<<	9.345.897	<<	<<	9.345.897
Gestione comune dei beni e servizi	RS		21.030.930		21.030.930	<<	21.030.930			21.030.930
	CP	2017	47.464.771	<<	47.464.771	<<	47.464.771	<<	<<	47.464.771
	CS		47.464.771	<<	47.464.771	<<	47.464.771	<<	<<	47.464.771
	CP	2018	42.499.466	<<	42.499.466	<<	42.499.466	<<	<<	42.499.466
	CS		42.499.466	<<	42.499.466	<<	42.499.466	<<	<<	42.499.466
	CP	2019	42.561.963	<<	42.561.963	<<	42.561.963	<<	<<	42.561.963
	CS		42.561.963	<<	42.561.963	<<	42.561.963	<<	<<	42.561.963
Spese correnti	RS		19.699.466		19.699.466	<<	19.699.466			19.699.466
	CP	2017	47.053.884	<<	47.053.884	<<	47.053.884	<<	<<	47.053.884
	CS		47.053.884	<<	47.053.884	<<	47.053.884	<<	<<	47.053.884
	CP	2018	42.088.579	<<	42.088.579	<<	42.088.579	<<	<<	42.088.579
	CS		42.088.579	<<	42.088.579	<<	42.088.579	<<	<<	42.088.579
	CP	2019	42.151.076	<<	42.151.076	<<	42.151.076	<<	<<	42.151.076
	CS		42.151.076	<<	42.151.076	<<	42.151.076	<<	<<	42.151.076
Spese in conto capitale	RS		1.331.464		1.331.464	<<	1.331.464			1.331.464
	CP	2017	410.887	<<	410.887	<<	410.887	<<	<<	410.887
	CS		410.887	<<	410.887	<<	410.887	<<	<<	410.887
	CP	2018	410.887	<<	410.887	<<	410.887	<<	<<	410.887
	CS		410.887	<<	410.887	<<	410.887	<<	<<	410.887
	CP	2019	410.887	<<	410.887	<<	410.887	<<	<<	410.887
	CS		410.887	<<	410.887	<<	410.887	<<	<<	410.887

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

070/701/50

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	RS		1.702.235.855		1.702.235.855	<<	1.702.235.855			1.702.235.855
	CP	2017	55.693.734.152	458.050.000	56.151.784.152	8.700.000	55.702.434.152	42.000.000	500.050.000	56.202.484.152
	CS		55.968.317.096	458.050.000	56.426.367.096	8.700.000	55.977.017.096	42.000.000	500.050.000	56.477.067.096
	CP	2018	55.633.630.771	920.750.000	56.554.380.771	3.700.000	55.637.330.771	22.000.000	942.750.000	56.580.080.771
	CS		55.635.253.547	920.750.000	56.556.003.547	3.700.000	55.638.953.547	22.000.000	942.750.000	56.581.703.547
	CP	2019	55.914.729.011	920.900.000	56.835.629.011	3.700.000	55.918.429.011	22.000.000	942.900.000	56.861.329.011
	CS		55.914.729.011	920.900.000	56.835.629.011	3.700.000	55.918.429.011	22.000.000	942.900.000	56.861.329.011

ALLEGATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

070/588/1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Istruzione scolastica (22)					
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)					
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (*) (Cap-pg: 1285/1)	2017	391.343.000	<<	<<	391.343.000
	2018	460.890.868	<<	<<	460.890.868
	2019	520.853.000	<<	<<	520.853.000
	2020 e succ.	42.503.933.000	<<	<<	42.503.933.000
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1295/1, 7112/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	2.777.729	<<	<<	2.777.729
	2019	5.100.300	<<	<<	5.100.300
	2020 e succ.	8.200.600	<<	<<	8.200.600
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244" (Cap-pg: 1173/12)	2017	117.446	<<	<<	117.446
	2018	117.446	<<	<<	117.446
	2019	117.446	<<	<<	117.446
	2020 e succ.	1.174.460	<<	<<	1.174.460
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 1173/19, 2373/19)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)					
L n. 416 del 1981 art. 13 DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 1396/22)	2017	269.652	<<	<<	269.652
	2018	249.452	<<	<<	249.452
	2019	269.652	<<	<<	269.652
	2020 e succ.	2.696.520	<<	<<	2.696.520

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

070/588/2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LB n. 449 del 2001 art. 2 c. 2 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (Cap-pg: 1331/4)	2017	1.800.449	<<	<<	1.800.449
	2018	1.770.214	<<	<<	1.770.214
	2019	1.800.449	<<	<<	1.800.449
	2020 e succ.	1.800.449	<<	<<	1.800.449
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)					
L n. 62 del 2000 art. 1 c. 13 NORME PER LA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (*) (Cap-pg: 1477/1)	2017	274.180.089	<<	<<	274.180.089
	2018	268.744.231	<<	<<	268.744.231
	2019	274.030.089	<<	<<	274.030.089
	2020 e succ.	8.829.732.759	<<	<<	8.829.732.759
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)					
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 947 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 2836/1)	2017	70.000.000	<<	5.000.000	75.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)					
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)					
DLG n. 68 del 2012 art. 13 c. 4 p. A REVISIONE DELLA NORMATIVA DI PRINCIPIO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO E VALORIZZAZIONE DEI COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERE A), SECONDO PERIODO, E D), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, E SECONDO I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI STABILITI AL COMMA 3, LETTERA F), E AL COMMA 6. (Cap-pg: 1696/1)	2017	4.840.563	<<	1.700.000	6.540.563
	2018	4.763.551	<<	1.700.000	6.463.551
	2019	4.840.563	<<	1.700.000	6.540.563
	2020 e succ.	65.405.630	<<	<<	65.405.630
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 173 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg: 1696/1)	2017	5.500.000	<<	<<	5.500.000
	2018	5.600.000	<<	<<	5.600.000
	2019	8.400.000	<<	<<	8.400.000
	2020 e succ.	84.000.000	<<	<<	84.000.000
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)					

070/588/3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DL n. 7 del 2005 art. 1/quinquies c. 2 DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE . (Cap-pg: 1673/5)	2017	909.438	<<	500.000	1.409.438
	2018	908.174	<<	500.000	1.408.174
	2019	909.438	<<	500.000	1.409.438
	2020 e succ.	4.094.380	<<	<<	4.094.380
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)					
L n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. (Cap-pg: 1694/1)	2017	6.005.598.345	<<	<<	6.005.598.345
	2018	5.986.916.290	<<	<<	5.986.916.290
	2019	5.991.694.575	<<	<<	5.991.694.575
	2020 e succ.	60.298.945.750	<<	<<	60.298.945.750
DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 142 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (*) (Cap-pg: 1688/1)	2017	5.307.523	<<	<<	5.307.523
	2018	5.304.067	<<	<<	5.304.067
	2019	5.302.114	<<	<<	5.302.114
	2020 e succ.	323.428.954	<<	<<	323.428.954
3 Ricerca e innovazione (17)					
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)					
L n. 6 del 2000 art. 2 c. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 113, CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (*) (Cap-pg: 7230/5)	2017	8.028.092	<<	<<	8.028.092
	2018	8.028.092	<<	<<	8.028.092
	2019	8.028.092	<<	<<	8.028.092
	2020 e succ.	88.309.012	<<	<<	88.309.012
L n. 370 del 1999 art. 10 c. 1 p. D DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA' E DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (*) (Cap-pg: 7310/1)	2017	22.822.845	<<	<<	22.822.845
	2018	25.822.845	<<	<<	25.822.845
	2019	25.822.845	<<	<<	25.822.845
	2020 e succ.	2.040.004.755	<<	<<	2.040.004.755

070/588/4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DLG n. 204 del 1998 art. 7 DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA D) DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (*) (Cap-pg: 7236/1)	2017	1.608.867.905	<<	<<	1.608.867.905
	2018	1.604.704.695	<<	<<	1.604.704.695
	2019	1.602.927.985	<<	<<	1.602.927.985
	2020 e succ.	98.191.269.955	<<	<<	98.191.269.955
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 7245/1)	2017	43.282.585	<<	<<	43.282.585
	2018	46.582.585	<<	<<	46.582.585
	2019	46.582.585	<<	<<	46.582.585
	2020 e succ.	1.444.060.135	<<	<<	1.444.060.135
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 404 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 1730/1)	2017	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2018	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2019	<<	<<	1.500.000	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244" (Cap-pg: 1170/12)	2017	93.165	<<	<<	93.165
	2018	93.165	<<	<<	93.165
	2019	93.165	<<	<<	93.165
	2020 e succ.	931.650	<<	<<	931.650

070/670/1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**Istruzione scolastica (22)**	CP	45.906.467.667	31.000.000	46.047.613.201	1.000.000	46.224.695.640	1.000.000
1.1	***Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)***	CP	715.629.444	2.000.000	1.152.154.162	2.000.000	1.278.690.883	2.000.000
	Spese correnti	CP	570.449.393	2.000.000	906.974.111	2.000.000	969.220.832	2.000.000
	Fabbisogno	CP	3.536.259	<<	6.018.794	<<	8.305.559	<<
	Fattori Legislativi	CP	406.443.000	<<	475.989.277	<<	535.953.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	160.470.134	2.000.000	424.966.040	2.000.000	424.962.273	2.000.000
	Spese in conto capitale	CP	145.180.051	<<	245.180.051	<<	309.470.051	<<
	Fabbisogno	CP	30.180.051	<<	30.180.051	<<	30.180.051	<<
	Fattori Legislativi	CP	115.000.000	<<	215.000.000	<<	279.290.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2	***Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)***	CP	253.487.051	<<	251.308.661	<<	242.908.578	<<
	Spese correnti	CP	253.396.509	<<	251.218.119	<<	242.818.036	<<
	Fabbisogno	CP	24.339.501	<<	23.954.614	<<	24.299.501	<<
	Fattori Legislativi	CP	217.409.207	<<	215.756.048	<<	207.159.207	<<
	Oneri Inderogabili	CP	11.647.801	<<	11.507.457	<<	11.359.328	<<
	Spese in conto capitale	CP	90.542	<<	90.542	<<	90.542	<<
	Fabbisogno	CP	90.542	<<	90.542	<<	90.542	<<
1.3	***Istituzioni scolastiche non statali (22.9)***	CP	575.873.089	24.000.000	517.250.640	-1.000.000	525.723.089	-1.000.000
	Spese correnti	CP	575.873.089	24.000.000	517.250.640	-1.000.000	525.723.089	-1.000.000
	Fattori Legislativi	CP	575.873.089	24.000.000	517.250.640	-1.000.000	525.723.089	-1.000.000
1.4	***Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)***	CP	13.616.002	<<	13.402.941	<<	13.627.745	<<
	Spese correnti	CP	13.616.002	<<	13.402.941	<<	13.627.745	<<
	Fabbisogno	CP	16.834	<<	16.583	<<	16.834	<<
	Fattori Legislativi	CP	13.355.436	<<	13.142.956	<<	13.355.436	<<
	Oneri Inderogabili	CP	243.732	<<	243.402	<<	255.475	<<

070/670/2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	CP	137.844.876	<<	134.747.738	<<	132.099.151	<<
Spese correnti	CP	137.521.792	<<	134.424.654	<<	131.776.067	<<
Fabbisogno	CP	8.921.873	<<	8.900.781	<<	8.803.297	<<
Fattori Legislativi	CP	218.668	<<	215.189	<<	218.668	<<
Oneri Inderogabili	CP	128.381.251	<<	125.308.684	<<	122.754.102	<<
Spese in conto capitale	CP	323.084	<<	323.084	<<	323.084	<<
Fabbisogno	CP	323.084	<<	323.084	<<	323.084	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)	CP	28.889.450.421	<<	28.795.479.242	<<	28.839.379.410	<<
Spese correnti	CP	28.889.368.290	<<	28.795.397.111	<<	28.839.297.279	<<
Fabbisogno	CP	521.160.255	<<	435.335.988	<<	438.460.255	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	28.368.208.035	<<	28.360.061.123	<<	28.400.837.024	<<
Spese in conto capitale	CP	82.131	<<	82.131	<<	82.131	<<
Fattori Legislativi	CP	82.131	<<	82.131	<<	82.131	<<
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)	CP	14.894.078.545	5.000.000	14.763.527.776	<<	14.765.778.545	<<
Spese correnti	CP	14.894.054.012	5.000.000	14.763.503.243	<<	14.765.754.012	<<
Fabbisogno	CP	341.462.946	<<	285.912.177	<<	288.162.946	<<
Fattori Legislativi	CP	75.000.000	5.000.000	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	14.477.591.066	<<	14.477.591.066	<<	14.477.591.066	<<
Spese in conto capitale	CP	24.533	<<	24.533	<<	24.533	<<
Fattori Legislativi	CP	24.533	<<	24.533	<<	24.533	<<

070/670/3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	CP	426.488.239	<<	419.742.041	<<	426.488.239	<<
Spese correnti	CP	426.488.239	<<	419.742.041	<<	426.488.239	<<
Fabbisogno	CP	4.410.067	<<	4.378.983	<<	4.410.067	<<
Fattori Legislativi	CP	422.078.172	<<	415.363.058	<<	422.078.172	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

070/670/4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2	**Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)**	CP	7.936.106.705	26.200.000	8.203.957.965	23.200.000	8.221.230.600	23.200.000
2.1	***Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)***	CP	294.967.572	1.700.000	281.390.222	1.700.000	291.072.145	1.700.000
	Spese correnti	CP	262.086.363	1.700.000	262.327.643	1.700.000	272.009.566	1.700.000
	Fabbisogno	CP	26.724.516	1.700.000	26.872.525	1.700.000	26.922.682	1.700.000
	Fattori Legislativi	CP	231.731.770	<<	232.220.576	<<	241.879.548	<<
	Oneri Inderogabili	CP	3.630.077	<<	3.234.542	<<	3.207.336	<<
	Spese in conto capitale	CP	31.351.226	<<	19.062.579	<<	19.062.579	<<
	Fabbisogno	CP	10.579	<<	10.579	<<	10.579	<<
	Fattori Legislativi	CP	20.052.000	<<	19.052.000	<<	19.052.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	11.288.647	<<	<<	<<	<<	<<
	Rimborso passivita' finanziarie	CP	1.529.983	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	1.529.983	<<	<<	<<	<<	<<
2.2	***Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)***	CP	439.470.226	500.000	438.822.640	500.000	440.141.421	500.000
	Spese correnti	CP	435.375.507	500.000	434.727.921	500.000	436.046.702	500.000
	Fabbisogno	CP	15.181.737	500.000	14.962.314	500.000	15.181.737	500.000
	Fattori Legislativi	CP	9.045.136	<<	8.964.870	<<	9.045.136	<<
	Oneri Inderogabili	CP	411.148.634	<<	410.800.737	<<	411.819.829	<<
	Spese in conto capitale	CP	4.094.719	<<	4.094.719	<<	4.094.719	<<
	Fabbisogno	CP	13.924	<<	13.924	<<	13.924	<<
	Fattori Legislativi	CP	4.080.795	<<	4.080.795	<<	4.080.795	<<

070/670/5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2.3 ***Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***	CP	7.201.668.907	24.000.000	7.483.745.103	21.000.000	7.490.017.034	21.000.000
Spese correnti	CP	7.160.715.545	16.000.000	7.455.033.392	21.000.000	7.460.962.250	21.000.000
Fabbisogno	CP	7.074.505.241	15.000.000	7.371.098.707	20.000.000	7.376.606.747	20.000.000
Fattori Legislativi	CP	75.612.523	<<	74.506.449	<<	75.607.114	<<
Oneri Inderogabili	CP	10.597.781	1.000.000	9.428.236	1.000.000	8.748.389	1.000.000
Spese in conto capitale	CP	19.415.128	8.000.000	11.083.892	<<	11.083.892	<<
Fabbisogno	CP	19.630	<<	19.630	<<	19.630	<<
Fattori Legislativi	CP	8.000.000	8.000.000	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	11.395.498	<<	11.064.262	<<	11.064.262	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	21.538.234	<<	17.627.819	<<	17.970.892	<<
Oneri Inderogabili	CP	21.538.234	<<	17.627.819	<<	17.970.892	<<

070/670/6

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3 Ricerca e innovazione (17)	CP	2.277.453.957	-6.500.000	2.249.766.718	1.500.000	2.337.112.219	1.500.000
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	CP	2.277.453.957	-6.500.000	2.249.766.718	1.500.000	2.337.112.219	1.500.000
Spese correnti	CP	58.855.890	1.500.000	57.331.861	1.500.000	56.834.807	1.500.000
Fabbisogno	CP	1.446.413	<<	1.437.307	<<	1.366.413	<<
Fattori Legislativi	CP	52.407.101	1.500.000	50.910.761	1.500.000	50.547.909	1.500.000
Oneri Inderogabili	CP	5.002.376	<<	4.983.793	<<	4.920.485	<<
Spese in conto capitale	CP	2.218.598.067	-8.000.000	2.192.434.857	<<	2.280.277.412	<<
Fabbisogno	CP	10.086.486	<<	10.086.486	<<	10.086.486	<<
Fattori Legislativi	CP	2.036.664.948	-8.000.000	2.010.501.738	<<	2.098.725.028	<<
Oneri Inderogabili	CP	171.846.633	<<	171.846.633	<<	171.465.898	<<

070/670/7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	82.455.823	<<	78.742.887	<<	78.290.552	<<
4.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	11.899.265	<<	13.382.026	<<	13.369.635	<<
Spese correnti	CP	11.861.773	<<	13.344.534	<<	13.332.143	<<
Fabbisogno	CP	1.620.701	<<	1.612.761	<<	1.620.701	<<
Oneri Inderogabili	CP	10.241.072	<<	11.731.773	<<	11.711.442	<<
Spese in conto capitale	CP	37.492	<<	37.492	<<	37.492	<<
Fabbisogno	CP	37.492	<<	37.492	<<	37.492	<<
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	70.556.558	<<	65.360.861	<<	64.920.917	<<
Spese correnti	CP	70.145.671	<<	64.949.974	<<	64.510.030	<<
Fabbisogno	CP	43.007.507	<<	37.981.368	<<	37.717.899	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	27.138.164	<<	26.968.606	<<	26.792.131	<<
Spese in conto capitale	CP	410.887	<<	410.887	<<	410.887	<<
Fabbisogno	CP	410.887	<<	410.887	<<	410.887	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Totale Amministrazione	CP	56.202.484.152	50.700.000	56.580.080.771	25.700.000	56.861.329.011	25.700.000
di cui Fabbisogno	CP	8.107.506.525	17.200.000	8.259.655.577	22.200.000	8.273.047.313	22.200.000
di cui Fattori Legislativi	CP	4.263.078.509	30.500.000	4.253.061.021	500.000	4.482.821.766	500.000
di cui Oneri Inderogabili	CP	43.831.899.118	3.000.000	44.067.364.173	3.000.000	44.105.459.932	3.000.000

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	RS		1.578.588		1.578.588	<<	1.578.588			1.578.588
		CP	2017	570.816.675	<<	570.816.675	<<	570.816.675	<<	<<	570.816.675
		CS		570.824.853	<<	570.824.853	<<	570.824.853	<<	<<	570.824.853
		CP	2018	542.289.116	<<	542.289.116	<<	542.289.116	<<	<<	542.289.116
		CS		542.289.116	<<	542.289.116	<<	542.289.116	<<	<<	542.289.116
		CP	2019	515.729.908	<<	515.729.908	<<	515.729.908	<<	<<	515.729.908
		CS		515.729.908	<<	515.729.908	<<	515.729.908	<<	<<	515.729.908
1.1	***Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)***	RS		1.578.588		1.578.588	<<	1.578.588			1.578.588
		CP	2017	570.816.675	<<	570.816.675	<<	570.816.675	<<	<<	570.816.675
		CS		570.824.853	<<	570.824.853	<<	570.824.853	<<	<<	570.824.853
		CP	2018	542.289.116	<<	542.289.116	<<	542.289.116	<<	<<	542.289.116
		CS		542.289.116	<<	542.289.116	<<	542.289.116	<<	<<	542.289.116
		CP	2019	515.729.908	<<	515.729.908	<<	515.729.908	<<	<<	515.729.908
		CS		515.729.908	<<	515.729.908	<<	515.729.908	<<	<<	515.729.908
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	RS		1.036.100.581		1.036.100.581	<<	1.036.100.581			1.036.100.581
		CP	2017	8.861.984.679	8.520.000	8.870.504.679	<<	8.861.984.679	<<	8.520.000	8.870.504.679
		CS		8.666.971.179	8.520.000	8.675.491.179	<<	8.666.971.179	<<	8.520.000	8.675.491.179
		CP	2018	8.839.706.523	73.900.000	8.913.606.523	<<	8.839.706.523	100.000	74.000.000	8.913.706.523
		CS		8.541.506.129	73.900.000	8.615.406.129	<<	8.541.506.129	100.000	74.000.000	8.615.506.129
		CP	2019	8.818.461.570	69.500.000	8.887.961.570	<<	8.818.461.570	100.000	69.600.000	8.888.061.570
		CS		8.482.096.357	69.500.000	8.551.596.357	<<	8.482.096.357	100.000	69.600.000	8.551.696.357
2.1	***Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)***	RS		2.318.985		2.318.985	<<	2.318.985			2.318.985
		CP	2017	34.515.795	<<	34.515.795	<<	34.515.795	<<	<<	34.515.795
		CS		35.469.674	<<	35.469.674	<<	35.469.674	<<	<<	35.469.674
		CP	2018	34.464.379	<<	34.464.379	<<	34.464.379	<<	<<	34.464.379
		CS		34.928.379	<<	34.928.379	<<	34.928.379	<<	<<	34.928.379
		CP	2019	34.506.691	<<	34.506.691	<<	34.506.691	<<	<<	34.506.691
		CS		34.521.691	<<	34.521.691	<<	34.521.691	<<	<<	34.521.691

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/2

Unità di Voto	Missione / *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.2	***Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)***	RS		25.389.976		25.389.976	<<	25.389.976			25.389.976
		CP	2017	65.034.899	<<	65.034.899	<<	65.034.899	<<	<<	65.034.899
		CS		64.357.506	<<	64.357.506	<<	64.357.506	<<	<<	64.357.506
		CP	2018	89.250.140	<<	89.250.140	<<	89.250.140	<<	<<	89.250.140
		CS		94.219.585	<<	94.219.585	<<	94.219.585	<<	<<	94.219.585
		CP	2019	82.090.151	<<	82.090.151	<<	82.090.151	<<	<<	82.090.151
		CS		82.090.151	<<	82.090.151	<<	82.090.151	<<	<<	82.090.151
2.3	***Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)***	RS		1.008.391.620		1.008.391.620	<<	1.008.391.620			1.008.391.620
		CP	2017	8.762.433.985	8.520.000	8.770.953.985	<<	8.762.433.985	<<	8.520.000	8.770.953.985
		CS		8.567.143.999	8.520.000	8.575.663.999	<<	8.567.143.999	<<	8.520.000	8.575.663.999
		CP	2018	8.715.992.004	73.900.000	8.789.892.004	<<	8.715.992.004	100.000	74.000.000	8.789.992.004
		CS		8.412.358.165	73.900.000	8.486.258.165	<<	8.412.358.165	100.000	74.000.000	8.486.358.165
		CP	2019	8.701.864.728	69.500.000	8.771.364.728	<<	8.701.864.728	100.000	69.600.000	8.771.464.728
		CS		8.365.484.515	69.500.000	8.434.984.515	<<	8.365.484.515	100.000	69.600.000	8.435.084.515
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		697.572.643		697.572.643	<<	697.572.643			697.572.643
		CP	2017	7.401.184.551	1.854.915	7.403.039.466	<<	7.401.184.551	5.500.000	7.354.915	7.408.539.466
		CS		7.483.712.516	1.854.915	7.485.567.431	<<	7.483.712.516	5.500.000	7.354.915	7.491.067.431
		CP	2018	7.354.401.827	<<	7.354.401.827	<<	7.354.401.827	16.000.000	16.000.000	7.370.401.827
		CS		7.369.710.456	<<	7.369.710.456	<<	7.369.710.456	16.000.000	16.000.000	7.385.710.456
		CP	2019	7.280.286.744	<<	7.280.286.744	<<	7.280.286.744	4.500.000	4.500.000	7.284.786.744
		CS		7.295.854.022	<<	7.295.854.022	<<	7.295.854.022	4.500.000	4.500.000	7.300.354.022
3.1	***Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)***	RS		362.899.065		362.899.065	<<	362.899.065			362.899.065
		CP	2017	6.366.561.854	1.246.627	6.367.808.481	<<	6.366.561.854	<<	1.246.627	6.367.808.481
		CS		6.425.057.172	1.246.627	6.426.303.799	<<	6.425.057.172	<<	1.246.627	6.426.303.799
		CP	2018	6.325.477.851	<<	6.325.477.851	<<	6.325.477.851	<<	<<	6.325.477.851
		CS		6.340.265.403	<<	6.340.265.403	<<	6.340.265.403	<<	<<	6.340.265.403
		CP	2019	6.250.274.586	<<	6.250.274.586	<<	6.250.274.586	<<	<<	6.250.274.586
		CS		6.265.300.787	<<	6.265.300.787	<<	6.265.300.787	<<	<<	6.265.300.787

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2	***Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)***	RS		28.865.146		28.865.146	<<	28.865.146			28.865.146
		CP	2017	429.030.764	333.518	429.364.282	<<	429.030.764	<<	333.518	429.364.282
		CS		428.940.764	333.518	429.274.282	<<	428.940.764	<<	333.518	429.274.282
		CP	2018	422.250.950	<<	422.250.950	<<	422.250.950	<<	<<	422.250.950
		CS		422.250.950	<<	422.250.950	<<	422.250.950	<<	<<	422.250.950
		CP	2019	421.706.997	<<	421.706.997	<<	421.706.997	<<	<<	421.706.997
		CS		421.706.997	<<	421.706.997	<<	421.706.997	<<	<<	421.706.997
3.3	***Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)***	RS		305.808.432		305.808.432	<<	305.808.432			305.808.432
		CP	2017	605.591.933	274.770	605.866.703	<<	605.591.933	5.500.000	5.774.770	611.366.703
		CS		629.714.580	274.770	629.989.350	<<	629.714.580	5.500.000	5.774.770	635.489.350
		CP	2018	606.673.026	<<	606.673.026	<<	606.673.026	16.000.000	16.000.000	622.673.026
		CS		607.194.103	<<	607.194.103	<<	607.194.103	16.000.000	16.000.000	623.194.103
		CP	2019	608.305.161	<<	608.305.161	<<	608.305.161	4.500.000	4.500.000	612.805.161
		CS		608.846.238	<<	608.846.238	<<	608.846.238	4.500.000	4.500.000	613.346.238
	4 Soccorso civile (8)	RS		112.074.038		112.074.038	<<	112.074.038			112.074.038
		CP	2017	1.921.351.698	<<	1.921.351.698	<<	1.921.351.698	10.000.000	10.000.000	1.931.351.698
		CS		1.945.529.625	<<	1.945.529.625	<<	1.945.529.625	10.000.000	10.000.000	1.955.529.625
		CP	2018	1.937.309.013	<<	1.937.309.013	<<	1.937.309.013	10.000.000	10.000.000	1.947.309.013
		CS		1.942.128.277	<<	1.942.128.277	<<	1.942.128.277	10.000.000	10.000.000	1.952.128.277
		CP	2019	1.923.303.381	<<	1.923.303.381	<<	1.923.303.381	10.000.000	10.000.000	1.933.303.381
		CS		1.925.020.460	<<	1.925.020.460	<<	1.925.020.460	10.000.000	10.000.000	1.935.020.460
4.1	***Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)***	RS		1.659.809		1.659.809	<<	1.659.809			1.659.809
		CP	2017	5.164.813	<<	5.164.813	<<	5.164.813	<<	<<	5.164.813
		CS		5.164.813	<<	5.164.813	<<	5.164.813	<<	<<	5.164.813
		CP	2018	5.132.056	<<	5.132.056	<<	5.132.056	<<	<<	5.132.056
		CS		5.132.056	<<	5.132.056	<<	5.132.056	<<	<<	5.132.056
		CP	2019	5.643.586	<<	5.643.586	<<	5.643.586	<<	<<	5.643.586
		CS		5.643.586	<<	5.643.586	<<	5.643.586	<<	<<	5.643.586

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4.2	***Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)***	RS		110.414.229		110.414.229	<<	110.414.229			110.414.229
		CP	2017	1.916.186.885	<<	1.916.186.885	<<	1.916.186.885	10.000.000	10.000.000	1.926.186.885
		CS		1.940.364.812	<<	1.940.364.812	<<	1.940.364.812	10.000.000	10.000.000	1.950.364.812
		CP	2018	1.932.176.957	<<	1.932.176.957	<<	1.932.176.957	10.000.000	10.000.000	1.942.176.957
		CS		1.936.996.221	<<	1.936.996.221	<<	1.936.996.221	10.000.000	10.000.000	1.946.996.221
		CP	2019	1.917.659.795	<<	1.917.659.795	<<	1.917.659.795	10.000.000	10.000.000	1.927.659.795
		CS		1.919.376.874	<<	1.919.376.874	<<	1.919.376.874	10.000.000	10.000.000	1.929.376.874
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS		1.784.284		1.784.284	<<	1.784.284			1.784.284
		CP	2017	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	<<	<<	2.093.952.717
		CS		2.095.252.717	<<	2.095.252.717	<<	2.095.252.717	<<	<<	2.095.252.717
		CP	2018	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151
		CS		1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151
		CP	2019	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	<<	<<	1.732.356.970
		CS		1.732.218.124	<<	1.732.218.124	<<	1.732.218.124	<<	<<	1.732.218.124
5.1	***Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)***	RS		1.784.284		1.784.284	<<	1.784.284			1.784.284
		CP	2017	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	<<	<<	2.093.952.717
		CS		2.095.252.717	<<	2.095.252.717	<<	2.095.252.717	<<	<<	2.095.252.717
		CP	2018	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151
		CS		1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151
		CP	2019	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	<<	<<	1.732.356.970
		CS		1.732.218.124	<<	1.732.218.124	<<	1.732.218.124	<<	<<	1.732.218.124
5.3	***Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		23.080.808		23.080.808	<<	23.080.808			23.080.808
		CP	2017	174.381.633	<<	174.381.633	<<	174.381.633	<<	<<	174.381.633
		CS		174.429.730	<<	174.429.730	<<	174.429.730	<<	<<	174.429.730
		CP	2018	172.135.584	<<	172.135.584	<<	172.135.584	<<	<<	172.135.584
		CS		172.135.584	<<	172.135.584	<<	172.135.584	<<	<<	172.135.584
		CP	2019	177.438.896	<<	177.438.896	<<	177.438.896	<<	<<	177.438.896
		CS		177.438.896	<<	177.438.896	<<	177.438.896	<<	<<	177.438.896
6.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		100.128		100.128	<<	100.128			100.128
		CP	2017	27.958.772	<<	27.958.772	<<	27.958.772	<<	<<	27.958.772
		CS		27.966.554	<<	27.966.554	<<	27.966.554	<<	<<	27.966.554
		CP	2018	27.856.580	<<	27.856.580	<<	27.856.580	<<	<<	27.856.580
		CS		27.856.580	<<	27.856.580	<<	27.856.580	<<	<<	27.856.580
		CP	2019	27.590.096	<<	27.590.096	<<	27.590.096	<<	<<	27.590.096
		CS		27.590.096	<<	27.590.096	<<	27.590.096	<<	<<	27.590.096
6.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		22.980.680		22.980.680	<<	22.980.680			22.980.680
		CP	2017	146.422.861	<<	146.422.861	<<	146.422.861	<<	<<	146.422.861
		CS		146.463.176	<<	146.463.176	<<	146.463.176	<<	<<	146.463.176
		CP	2018	144.279.004	<<	144.279.004	<<	144.279.004	<<	<<	144.279.004
		CS		144.279.004	<<	144.279.004	<<	144.279.004	<<	<<	144.279.004
		CP	2019	149.848.800	<<	149.848.800	<<	149.848.800	<<	<<	149.848.800
		CS		149.848.800	<<	149.848.800	<<	149.848.800	<<	<<	149.848.800

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

080/606/6

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	7 Fondi da ripartire (33)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/1

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	RS		1.578.588		1.578.588	<<	1.578.588			1.578.588
	CP	2017	570.816.675	<<	570.816.675	<<	570.816.675	<<	<<	570.816.675
	CS		570.824.853	<<	570.824.853	<<	570.824.853	<<	<<	570.824.853
	CP	2018	542.289.116	<<	542.289.116	<<	542.289.116	<<	<<	542.289.116
	CS		542.289.116	<<	542.289.116	<<	542.289.116	<<	<<	542.289.116
	CP	2019	515.729.908	<<	515.729.908	<<	515.729.908	<<	<<	515.729.908
	CS		515.729.908	<<	515.729.908	<<	515.729.908	<<	<<	515.729.908
1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)	RS		1.578.588		1.578.588	<<	1.578.588			1.578.588
	CP	2017	570.816.675	<<	570.816.675	<<	570.816.675	<<	<<	570.816.675
	CS		570.824.853	<<	570.824.853	<<	570.824.853	<<	<<	570.824.853
	CP	2018	542.289.116	<<	542.289.116	<<	542.289.116	<<	<<	542.289.116
	CS		542.289.116	<<	542.289.116	<<	542.289.116	<<	<<	542.289.116
	CP	2019	515.729.908	<<	515.729.908	<<	515.729.908	<<	<<	515.729.908
	CS		515.729.908	<<	515.729.908	<<	515.729.908	<<	<<	515.729.908
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	422.714.450	<<	422.714.450	<<	422.714.450	<<	<<	422.714.450
	CS		422.714.450	<<	422.714.450	<<	422.714.450	<<	<<	422.714.450
	CP	2018	417.724.021	<<	417.724.021	<<	417.724.021	<<	<<	417.724.021
	CS		417.724.021	<<	417.724.021	<<	417.724.021	<<	<<	417.724.021
	CP	2019	409.956.760	<<	409.956.760	<<	409.956.760	<<	<<	409.956.760
	CS		409.956.760	<<	409.956.760	<<	409.956.760	<<	<<	409.956.760
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	422.714.450	<<	422.714.450	<<	422.714.450	<<	<<	422.714.450
	CS		422.714.450	<<	422.714.450	<<	422.714.450	<<	<<	422.714.450
	CP	2018	417.724.021	<<	417.724.021	<<	417.724.021	<<	<<	417.724.021
	CS		417.724.021	<<	417.724.021	<<	417.724.021	<<	<<	417.724.021
	CP	2019	409.956.760	<<	409.956.760	<<	409.956.760	<<	<<	409.956.760
	CS		409.956.760	<<	409.956.760	<<	409.956.760	<<	<<	409.956.760

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/2

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	RS		14.699		14.699	<<	14.699			14.699
	CP	2017	141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CS		141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CP	2018	141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CS		141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CP	2019	141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CS		141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
Spese correnti	RS		14.699		14.699	<<	14.699			14.699
	CP	2017	141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CS		141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CP	2018	141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CS		141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CP	2019	141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
	CS		141.078	<<	141.078	<<	141.078	<<	<<	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.159.819	<<	5.159.819	<<	5.159.819	<<	<<	5.159.819
	CS		5.159.819	<<	5.159.819	<<	5.159.819	<<	<<	5.159.819
	CP	2018	5.148.876	<<	5.148.876	<<	5.148.876	<<	<<	5.148.876
	CS		5.148.876	<<	5.148.876	<<	5.148.876	<<	<<	5.148.876
	CP	2019	5.158.929	<<	5.158.929	<<	5.158.929	<<	<<	5.158.929
	CS		5.158.929	<<	5.158.929	<<	5.158.929	<<	<<	5.158.929
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.159.819	<<	5.159.819	<<	5.159.819	<<	<<	5.159.819
	CS		5.159.819	<<	5.159.819	<<	5.159.819	<<	<<	5.159.819
	CP	2018	5.148.876	<<	5.148.876	<<	5.148.876	<<	<<	5.148.876
	CS		5.148.876	<<	5.148.876	<<	5.148.876	<<	<<	5.148.876
	CP	2019	5.158.929	<<	5.158.929	<<	5.158.929	<<	<<	5.158.929
	CS		5.158.929	<<	5.158.929	<<	5.158.929	<<	<<	5.158.929

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/3

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	RS		174.055		174.055	<<	174.055			174.055
	CP	2017	72.324.840	<<	72.324.840	<<	72.324.840	<<	<<	72.324.840
	CS		72.324.840	<<	72.324.840	<<	72.324.840	<<	<<	72.324.840
	CP	2018	72.323.530	<<	72.323.530	<<	72.323.530	<<	<<	72.323.530
	CS		72.323.530	<<	72.323.530	<<	72.323.530	<<	<<	72.323.530
	CP	2019	56.329.536	<<	56.329.536	<<	56.329.536	<<	<<	56.329.536
	CS		56.329.536	<<	56.329.536	<<	56.329.536	<<	<<	56.329.536
Spese correnti	RS		173.933		173.933	<<	173.933			173.933
	CP	2017	72.323.959	<<	72.323.959	<<	72.323.959	<<	<<	72.323.959
	CS		72.323.959	<<	72.323.959	<<	72.323.959	<<	<<	72.323.959
	CP	2018	72.322.649	<<	72.322.649	<<	72.322.649	<<	<<	72.322.649
	CS		72.322.649	<<	72.322.649	<<	72.322.649	<<	<<	72.322.649
	CP	2019	56.327.658	<<	56.327.658	<<	56.327.658	<<	<<	56.327.658
	CS		56.327.658	<<	56.327.658	<<	56.327.658	<<	<<	56.327.658
Spese in conto capitale	RS		122		122	<<	122			122
	CP	2017	881	<<	881	<<	881	<<	<<	881
	CS		881	<<	881	<<	881	<<	<<	881
	CP	2018	881	<<	881	<<	881	<<	<<	881
	CS		881	<<	881	<<	881	<<	<<	881
	CP	2019	1.878	<<	1.878	<<	1.878	<<	<<	1.878
	CS		1.878	<<	1.878	<<	1.878	<<	<<	1.878
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	RS		1.389.834		1.389.834	<<	1.389.834			1.389.834
	CP	2017	70.476.488	<<	70.476.488	<<	70.476.488	<<	<<	70.476.488
	CS		70.484.666	<<	70.484.666	<<	70.484.666	<<	<<	70.484.666
	CP	2018	46.951.611	<<	46.951.611	<<	46.951.611	<<	<<	46.951.611
	CS		46.951.611	<<	46.951.611	<<	46.951.611	<<	<<	46.951.611
	CP	2019	44.143.605	<<	44.143.605	<<	44.143.605	<<	<<	44.143.605
	CS		44.143.605	<<	44.143.605	<<	44.143.605	<<	<<	44.143.605

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.250.861		1.250.861	<<	1.250.861			1.250.861
	CP	2017	69.817.539	<<	69.817.539	<<	69.817.539	<<	<<	69.817.539
	CS		69.825.717	<<	69.825.717	<<	69.825.717	<<	<<	69.825.717
	CP	2018	46.292.662	<<	46.292.662	<<	46.292.662	<<	<<	46.292.662
	CS		46.292.662	<<	46.292.662	<<	46.292.662	<<	<<	46.292.662
	CP	2019	43.274.507	<<	43.274.507	<<	43.274.507	<<	<<	43.274.507
	CS		43.274.507	<<	43.274.507	<<	43.274.507	<<	<<	43.274.507
Spese in conto capitale	RS		138.973		138.973	<<	138.973			138.973
	CP	2017	658.949	<<	658.949	<<	658.949	<<	<<	658.949
	CS		658.949	<<	658.949	<<	658.949	<<	<<	658.949
	CP	2018	658.949	<<	658.949	<<	658.949	<<	<<	658.949
	CS		658.949	<<	658.949	<<	658.949	<<	<<	658.949
	CP	2019	869.098	<<	869.098	<<	869.098	<<	<<	869.098
	CS		869.098	<<	869.098	<<	869.098	<<	<<	869.098
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/5

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	RS		1.036.100.581		1.036.100.581	<<	1.036.100.581			1.036.100.581
	CP	2017	8.861.984.679	8.520.000	8.870.504.679	<<	8.861.984.679	<<	8.520.000	8.870.504.679
	CS		8.666.971.179	8.520.000	8.675.491.179	<<	8.666.971.179	<<	8.520.000	8.675.491.179
	CP	2018	8.839.706.523	73.900.000	8.913.606.523	<<	8.839.706.523	100.000	74.000.000	8.913.706.523
	CS		8.541.506.129	73.900.000	8.615.406.129	<<	8.541.506.129	100.000	74.000.000	8.615.506.129
	CP	2019	8.818.461.570	69.500.000	8.887.961.570	<<	8.818.461.570	100.000	69.600.000	8.888.061.570
	CS		8.482.096.357	69.500.000	8.551.596.357	<<	8.482.096.357	100.000	69.600.000	8.551.696.357
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	RS		2.318.985		2.318.985	<<	2.318.985			2.318.985
	CP	2017	34.515.795	<<	34.515.795	<<	34.515.795	<<	<<	34.515.795
	CS		35.469.674	<<	35.469.674	<<	35.469.674	<<	<<	35.469.674
	CP	2018	34.464.379	<<	34.464.379	<<	34.464.379	<<	<<	34.464.379
	CS		34.928.379	<<	34.928.379	<<	34.928.379	<<	<<	34.928.379
	CP	2019	34.506.691	<<	34.506.691	<<	34.506.691	<<	<<	34.506.691
	CS		34.521.691	<<	34.521.691	<<	34.521.691	<<	<<	34.521.691
Spese di personale per il programma	RS		1.030.001		1.030.001	<<	1.030.001			1.030.001
	CP	2017	27.991.014	<<	27.991.014	<<	27.991.014	<<	<<	27.991.014
	CS		29.007.757	<<	29.007.757	<<	29.007.757	<<	<<	29.007.757
	CP	2018	27.987.299	<<	27.987.299	<<	27.987.299	<<	<<	27.987.299
	CS		27.987.299	<<	27.987.299	<<	27.987.299	<<	<<	27.987.299
	CP	2019	27.983.879	<<	27.983.879	<<	27.983.879	<<	<<	27.983.879
	CS		27.983.879	<<	27.983.879	<<	27.983.879	<<	<<	27.983.879

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.030.001		1.030.001	<<	1.030.001			1.030.001
	CP	2017	27.991.014	<<	27.991.014	<<	27.991.014	<<	<<	27.991.014
	CS		29.007.757	<<	29.007.757	<<	29.007.757	<<	<<	29.007.757
	CP	2018	27.987.299	<<	27.987.299	<<	27.987.299	<<	<<	27.987.299
	CS		27.987.299	<<	27.987.299	<<	27.987.299	<<	<<	27.987.299
	CP	2019	27.983.879	<<	27.983.879	<<	27.983.879	<<	<<	27.983.879
	CS		27.983.879	<<	27.983.879	<<	27.983.879	<<	<<	27.983.879
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	RS		12.300		12.300	<<	12.300			12.300
	CP	2017	18.708	<<	18.708	<<	18.708	<<	<<	18.708
	CS		18.708	<<	18.708	<<	18.708	<<	<<	18.708
	CP	2018	18.638	<<	18.638	<<	18.638	<<	<<	18.638
	CS		18.638	<<	18.638	<<	18.638	<<	<<	18.638
	CP	2019	18.708	<<	18.708	<<	18.708	<<	<<	18.708
	CS		18.708	<<	18.708	<<	18.708	<<	<<	18.708
Spese correnti	RS		12.300		12.300	<<	12.300			12.300
	CP	2017	18.708	<<	18.708	<<	18.708	<<	<<	18.708
	CS		18.708	<<	18.708	<<	18.708	<<	<<	18.708
	CP	2018	18.638	<<	18.638	<<	18.638	<<	<<	18.638
	CS		18.638	<<	18.638	<<	18.638	<<	<<	18.638
	CP	2019	18.708	<<	18.708	<<	18.708	<<	<<	18.708
	CS		18.708	<<	18.708	<<	18.708	<<	<<	18.708
Albo segretari comunali	RS		444.589		444.589	<<	444.589			444.589
	CP	2017	3.329.681	<<	3.329.681	<<	3.329.681	<<	<<	3.329.681
	CS		3.266.817	<<	3.266.817	<<	3.266.817	<<	<<	3.266.817
	CP	2018	3.323.254	<<	3.323.254	<<	3.323.254	<<	<<	3.323.254
	CS		3.787.254	<<	3.787.254	<<	3.787.254	<<	<<	3.787.254
	CP	2019	3.327.733	<<	3.327.733	<<	3.327.733	<<	<<	3.327.733
	CS		3.342.733	<<	3.342.733	<<	3.342.733	<<	<<	3.342.733

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		444.589		444.589	<<	444.589			444.589
	CP	2017	3.245.243	<<	3.245.243	<<	3.245.243	<<	<<	3.245.243
	CS		3.182.379	<<	3.182.379	<<	3.182.379	<<	<<	3.182.379
	CP	2018	3.238.816	<<	3.238.816	<<	3.238.816	<<	<<	3.238.816
	CS		3.702.816	<<	3.702.816	<<	3.702.816	<<	<<	3.702.816
	CP	2019	3.243.295	<<	3.243.295	<<	3.243.295	<<	<<	3.243.295
	CS		3.258.295	<<	3.258.295	<<	3.258.295	<<	<<	3.258.295
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	84.438	<<	84.438	<<	84.438	<<	<<	84.438
	CS		84.438	<<	84.438	<<	84.438	<<	<<	84.438
	CP	2018	84.438	<<	84.438	<<	84.438	<<	<<	84.438
	CS		84.438	<<	84.438	<<	84.438	<<	<<	84.438
	CP	2019	84.438	<<	84.438	<<	84.438	<<	<<	84.438
	CS		84.438	<<	84.438	<<	84.438	<<	<<	84.438
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	RS		832.095		832.095	<<	832.095			832.095
	CP	2017	3.176.392	<<	3.176.392	<<	3.176.392	<<	<<	3.176.392
	CS		3.176.392	<<	3.176.392	<<	3.176.392	<<	<<	3.176.392
	CP	2018	3.135.188	<<	3.135.188	<<	3.135.188	<<	<<	3.135.188
	CS		3.135.188	<<	3.135.188	<<	3.135.188	<<	<<	3.135.188
	CP	2019	3.176.371	<<	3.176.371	<<	3.176.371	<<	<<	3.176.371
	CS		3.176.371	<<	3.176.371	<<	3.176.371	<<	<<	3.176.371
Spese correnti	RS		832.095		832.095	<<	832.095			832.095
	CP	2017	3.148.549	<<	3.148.549	<<	3.148.549	<<	<<	3.148.549
	CS		3.148.549	<<	3.148.549	<<	3.148.549	<<	<<	3.148.549
	CP	2018	3.107.345	<<	3.107.345	<<	3.107.345	<<	<<	3.107.345
	CS		3.107.345	<<	3.107.345	<<	3.107.345	<<	<<	3.107.345
	CP	2019	3.148.528	<<	3.148.528	<<	3.148.528	<<	<<	3.148.528
	CS		3.148.528	<<	3.148.528	<<	3.148.528	<<	<<	3.148.528

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/8

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	27.843	<<	27.843	<<	27.843	<<	<<	27.843
	CS		27.843	<<	27.843	<<	27.843	<<	<<	27.843
	CP	2018	27.843	<<	27.843	<<	27.843	<<	<<	27.843
	CS		27.843	<<	27.843	<<	27.843	<<	<<	27.843
	CP	2019	27.843	<<	27.843	<<	27.843	<<	<<	27.843
	CS		27.843	<<	27.843	<<	27.843	<<	<<	27.843
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	RS		25.389.976		25.389.976	<<	25.389.976			25.389.976
	CP	2017	65.034.899	<<	65.034.899	<<	65.034.899	<<	<<	65.034.899
	CS		64.357.506	<<	64.357.506	<<	64.357.506	<<	<<	64.357.506
	CP	2018	89.250.140	<<	89.250.140	<<	89.250.140	<<	<<	89.250.140
	CS		94.219.585	<<	94.219.585	<<	94.219.585	<<	<<	94.219.585
	CP	2019	82.090.151	<<	82.090.151	<<	82.090.151	<<	<<	82.090.151
	CS		82.090.151	<<	82.090.151	<<	82.090.151	<<	<<	82.090.151
Spese di personale per il programma	RS		75.493		75.493	<<	75.493			75.493
	CP	2017	22.274.331	<<	22.274.331	<<	22.274.331	<<	<<	22.274.331
	CS		22.274.331	<<	22.274.331	<<	22.274.331	<<	<<	22.274.331
	CP	2018	21.362.364	<<	21.362.364	<<	21.362.364	<<	<<	21.362.364
	CS		21.362.364	<<	21.362.364	<<	21.362.364	<<	<<	21.362.364
	CP	2019	20.818.483	<<	20.818.483	<<	20.818.483	<<	<<	20.818.483
	CS		20.818.483	<<	20.818.483	<<	20.818.483	<<	<<	20.818.483
Spese correnti	RS		75.493		75.493	<<	75.493			75.493
	CP	2017	22.274.331	<<	22.274.331	<<	22.274.331	<<	<<	22.274.331
	CS		22.274.331	<<	22.274.331	<<	22.274.331	<<	<<	22.274.331
	CP	2018	21.362.364	<<	21.362.364	<<	21.362.364	<<	<<	21.362.364
	CS		21.362.364	<<	21.362.364	<<	21.362.364	<<	<<	21.362.364
	CP	2019	20.818.483	<<	20.818.483	<<	20.818.483	<<	<<	20.818.483
	CS		20.818.483	<<	20.818.483	<<	20.818.483	<<	<<	20.818.483
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	RS		15.594.915		15.594.915	<<	15.594.915			15.594.915
	CP	2017	6.506.311	<<	6.506.311	<<	6.506.311	<<	<<	6.506.311
	CS		16.756.179	<<	16.756.179	<<	16.756.179	<<	<<	16.756.179
	CP	2018	7.503.005	<<	7.503.005	<<	7.503.005	<<	<<	7.503.005
	CS		12.472.450	<<	12.472.450	<<	12.472.450	<<	<<	12.472.450
	CP	2019	7.582.701	<<	7.582.701	<<	7.582.701	<<	<<	7.582.701
	CS		7.582.701	<<	7.582.701	<<	7.582.701	<<	<<	7.582.701

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/10

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		9.297.109		9.297.109	<<	9.297.109			9.297.109
	CP	2017	5.888.341	<<	5.888.341	<<	5.888.341	<<	<<	5.888.341
	CS		10.508.196	<<	10.508.196	<<	10.508.196	<<	<<	10.508.196
	CP	2018	6.885.035	<<	6.885.035	<<	6.885.035	<<	<<	6.885.035
	CS		11.480.926	<<	11.480.926	<<	11.480.926	<<	<<	11.480.926
	CP	2019	6.893.650	<<	6.893.650	<<	6.893.650	<<	<<	6.893.650
	CS		6.893.650	<<	6.893.650	<<	6.893.650	<<	<<	6.893.650
Spese in conto capitale	RS		6.297.806		6.297.806	<<	6.297.806			6.297.806
	CP	2017	617.970	<<	617.970	<<	617.970	<<	<<	617.970
	CS		6.247.983	<<	6.247.983	<<	6.247.983	<<	<<	6.247.983
	CP	2018	617.970	<<	617.970	<<	617.970	<<	<<	617.970
	CS		991.524	<<	991.524	<<	991.524	<<	<<	991.524
	CP	2019	689.051	<<	689.051	<<	689.051	<<	<<	689.051
	CS		689.051	<<	689.051	<<	689.051	<<	<<	689.051
Servizi elettorali	RS		1.014.497		1.014.497	<<	1.014.497			1.014.497
	CP	2017	1.503.891	<<	1.503.891	<<	1.503.891	<<	<<	1.503.891
	CS		1.525.030	<<	1.525.030	<<	1.525.030	<<	<<	1.525.030
	CP	2018	1.497.889	<<	1.497.889	<<	1.497.889	<<	<<	1.497.889
	CS		1.497.889	<<	1.497.889	<<	1.497.889	<<	<<	1.497.889
	CP	2019	1.497.765	<<	1.497.765	<<	1.497.765	<<	<<	1.497.765
	CS		1.497.765	<<	1.497.765	<<	1.497.765	<<	<<	1.497.765
Spese correnti	RS		23.878		23.878	<<	23.878			23.878
	CP	2017	672.469	<<	672.469	<<	672.469	<<	<<	672.469
	CS		693.608	<<	693.608	<<	693.608	<<	<<	693.608
	CP	2018	666.467	<<	666.467	<<	666.467	<<	<<	666.467
	CS		666.467	<<	666.467	<<	666.467	<<	<<	666.467
	CP	2019	651.609	<<	651.609	<<	651.609	<<	<<	651.609
	CS		651.609	<<	651.609	<<	651.609	<<	<<	651.609

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		990.619		990.619	<<	990.619			990.619
	CP	2017	831.422	<<	831.422	<<	831.422	<<	<<	831.422
	CS		831.422	<<	831.422	<<	831.422	<<	<<	831.422
	CP	2018	831.422	<<	831.422	<<	831.422	<<	<<	831.422
	CS		831.422	<<	831.422	<<	831.422	<<	<<	831.422
	CP	2019	846.156	<<	846.156	<<	846.156	<<	<<	846.156
	CS		846.156	<<	846.156	<<	846.156	<<	<<	846.156
Supporto ai Prefetti	RS		645.168		645.168	<<	645.168			645.168
	CP	2017	786.966	<<	786.966	<<	786.966	<<	<<	786.966
	CS		786.966	<<	786.966	<<	786.966	<<	<<	786.966
	CP	2018	783.882	<<	783.882	<<	783.882	<<	<<	783.882
	CS		783.882	<<	783.882	<<	783.882	<<	<<	783.882
	CP	2019	920.202	<<	920.202	<<	920.202	<<	<<	920.202
	CS		920.202	<<	920.202	<<	920.202	<<	<<	920.202
Spese correnti	RS		118.635		118.635	<<	118.635			118.635
	CP	2017	349.589	<<	349.589	<<	349.589	<<	<<	349.589
	CS		349.589	<<	349.589	<<	349.589	<<	<<	349.589
	CP	2018	346.505	<<	346.505	<<	346.505	<<	<<	346.505
	CS		346.505	<<	346.505	<<	346.505	<<	<<	346.505
	CP	2019	355.626	<<	355.626	<<	355.626	<<	<<	355.626
	CS		355.626	<<	355.626	<<	355.626	<<	<<	355.626
Spese in conto capitale	RS		526.533		526.533	<<	526.533			526.533
	CP	2017	437.377	<<	437.377	<<	437.377	<<	<<	437.377
	CS		437.377	<<	437.377	<<	437.377	<<	<<	437.377
	CP	2018	437.377	<<	437.377	<<	437.377	<<	<<	437.377
	CS		437.377	<<	437.377	<<	437.377	<<	<<	437.377
	CP	2019	564.576	<<	564.576	<<	564.576	<<	<<	564.576
	CS		564.576	<<	564.576	<<	564.576	<<	<<	564.576

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/12

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	RS		59.206		59.206	<<	59.206			59.206
	CP	2017	15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CS		15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CP	2018	15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CS		15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CP	2019	15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CS		15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
Spese correnti	RS		59.206		59.206	<<	59.206			59.206
	CP	2017	15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CS		15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CP	2018	15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CS		15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CP	2019	15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
	CS		15.000	<<	15.000	<<	15.000	<<	<<	15.000
Gestione della carta d'identità elettronica	RS		8.000.697		8.000.697	<<	8.000.697			8.000.697
	CP	2017	33.948.400	<<	33.948.400	<<	33.948.400	<<	<<	33.948.400
	CS		23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CP	2018	58.088.000	<<	58.088.000	<<	58.088.000	<<	<<	58.088.000
	CS		58.088.000	<<	58.088.000	<<	58.088.000	<<	<<	58.088.000
	CP	2019	51.256.000	<<	51.256.000	<<	51.256.000	<<	<<	51.256.000
	CS		51.256.000	<<	51.256.000	<<	51.256.000	<<	<<	51.256.000
Spese correnti	RS		697		697	<<	697			697
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		8.000.000		8.000.000	<<	8.000.000			8.000.000
	CP	2017	33.948.400	<<	33.948.400	<<	33.948.400	<<	<<	33.948.400
	CS		23.000.000	<<	23.000.000	<<	23.000.000	<<	<<	23.000.000
	CP	2018	58.088.000	<<	58.088.000	<<	58.088.000	<<	<<	58.088.000
	CS		58.088.000	<<	58.088.000	<<	58.088.000	<<	<<	58.088.000
	CP	2019	51.256.000	<<	51.256.000	<<	51.256.000	<<	<<	51.256.000
	CS		51.256.000	<<	51.256.000	<<	51.256.000	<<	<<	51.256.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.3 ***Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)***	RS		1.008.391.620		1.008.391.620	<<	1.008.391.620			1.008.391.620
	CP	2017	8.762.433.985	8.520.000	8.770.953.985	<<	8.762.433.985	<<	8.520.000	8.770.953.985
	CS		8.567.143.999	8.520.000	8.575.663.999	<<	8.567.143.999	<<	8.520.000	8.575.663.999
	CP	2018	8.715.992.004	73.900.000	8.789.892.004	<<	8.715.992.004	100.000	74.000.000	8.789.992.004
	CS		8.412.358.165	73.900.000	8.486.258.165	<<	8.412.358.165	100.000	74.000.000	8.486.358.165
	CP	2019	8.701.864.728	69.500.000	8.771.364.728	<<	8.701.864.728	100.000	69.600.000	8.771.464.728
	CS		8.365.484.515	69.500.000	8.434.984.515	<<	8.365.484.515	100.000	69.600.000	8.435.084.515
Spese di personale per il programma	RS		15.152		15.152	<<	15.152			15.152
	CP	2017	3.893.000	<<	3.893.000	<<	3.893.000	<<	<<	3.893.000
	CS		3.893.000	<<	3.893.000	<<	3.893.000	<<	<<	3.893.000
	CP	2018	3.848.850	<<	3.848.850	<<	3.848.850	<<	<<	3.848.850
	CS		3.848.850	<<	3.848.850	<<	3.848.850	<<	<<	3.848.850
	CP	2019	3.805.104	<<	3.805.104	<<	3.805.104	<<	<<	3.805.104
	CS		3.805.104	<<	3.805.104	<<	3.805.104	<<	<<	3.805.104
Spese correnti	RS		15.152		15.152	<<	15.152			15.152
	CP	2017	3.893.000	<<	3.893.000	<<	3.893.000	<<	<<	3.893.000
	CS		3.893.000	<<	3.893.000	<<	3.893.000	<<	<<	3.893.000
	CP	2018	3.848.850	<<	3.848.850	<<	3.848.850	<<	<<	3.848.850
	CS		3.848.850	<<	3.848.850	<<	3.848.850	<<	<<	3.848.850
	CP	2019	3.805.104	<<	3.805.104	<<	3.805.104	<<	<<	3.805.104
	CS		3.805.104	<<	3.805.104	<<	3.805.104	<<	<<	3.805.104
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	RS		694.083.735		694.083.735	<<	694.083.735			694.083.735
	CP	2017	6.373.659.087	<<	6.373.659.087	<<	6.373.659.087	<<	<<	6.373.659.087
	CS		6.113.167.284	<<	6.113.167.284	<<	6.113.167.284	<<	<<	6.113.167.284
	CP	2018	6.373.710.173	<<	6.373.710.173	<<	6.373.710.173	<<	<<	6.373.710.173
	CS		6.036.188.528	<<	6.036.188.528	<<	6.036.188.528	<<	<<	6.036.188.528
	CP	2019	6.373.374.447	<<	6.373.374.447	<<	6.373.374.447	<<	<<	6.373.374.447
	CS		6.035.852.802	<<	6.035.852.802	<<	6.035.852.802	<<	<<	6.035.852.802

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/15

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		694.083.735		694.083.735	<<	694.083.735			694.083.735
	CP	2017	6.373.659.087	<<	6.373.659.087	<<	6.373.659.087	<<	<<	6.373.659.087
	CS		6.113.167.284	<<	6.113.167.284	<<	6.113.167.284	<<	<<	6.113.167.284
	CP	2018	6.373.710.173	<<	6.373.710.173	<<	6.373.710.173	<<	<<	6.373.710.173
	CS		6.036.188.528	<<	6.036.188.528	<<	6.036.188.528	<<	<<	6.036.188.528
	CP	2019	6.373.374.447	<<	6.373.374.447	<<	6.373.374.447	<<	<<	6.373.374.447
	CS		6.035.852.802	<<	6.035.852.802	<<	6.035.852.802	<<	<<	6.035.852.802
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	RS		86.517.233		86.517.233	<<	86.517.233			86.517.233
	CP	2017	603.301.544	<<	603.301.544	<<	603.301.544	<<	<<	603.301.544
	CS		597.658.547	<<	597.658.547	<<	597.658.547	<<	<<	597.658.547
	CP	2018	584.806.266	71.100.000	655.906.266	<<	584.806.266	100.000	71.200.000	656.006.266
	CS		585.004.593	71.100.000	656.104.593	<<	585.004.593	100.000	71.200.000	656.204.593
	CP	2019	591.020.544	69.500.000	660.520.544	<<	591.020.544	100.000	69.600.000	660.620.544
	CS		586.602.063	69.500.000	656.102.063	<<	586.602.063	100.000	69.600.000	656.202.063
Spese correnti	RS		86.517.233		86.517.233	<<	86.517.233			86.517.233
	CP	2017	603.301.544	<<	603.301.544	<<	603.301.544	<<	<<	603.301.544
	CS		597.658.547	<<	597.658.547	<<	597.658.547	<<	<<	597.658.547
	CP	2018	584.806.266	71.100.000	655.906.266	<<	584.806.266	100.000	71.200.000	656.006.266
	CS		585.004.593	71.100.000	656.104.593	<<	585.004.593	100.000	71.200.000	656.204.593
	CP	2019	591.020.544	69.500.000	660.520.544	<<	591.020.544	100.000	69.600.000	660.620.544
	CS		586.602.063	69.500.000	656.102.063	<<	586.602.063	100.000	69.600.000	656.202.063
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	RS		68.579.930		68.579.930	<<	68.579.930			68.579.930
	CP	2017	84.081.738	8.520.000	92.601.738	<<	84.081.738	<<	8.520.000	92.601.738
	CS		110.541.087	8.520.000	119.061.087	<<	110.541.087	<<	8.520.000	119.061.087
	CP	2018	82.195.829	2.800.000	84.995.829	<<	82.195.829	<<	2.800.000	84.995.829
	CS		92.594.481	2.800.000	95.394.481	<<	92.594.481	<<	2.800.000	95.394.481
	CP	2019	82.382.865	<<	82.382.865	<<	82.382.865	<<	<<	82.382.865
	CS		83.474.901	<<	83.474.901	<<	83.474.901	<<	<<	83.474.901

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		51.103.930		51.103.930	<<	51.103.930			51.103.930
	CP	2017	79.081.738	8.520.000	87.601.738	<<	79.081.738	<<	8.520.000	87.601.738
	CS		100.041.087	8.520.000	108.561.087	<<	100.041.087	<<	8.520.000	108.561.087
	CP	2018	77.195.829	2.800.000	79.995.829	<<	77.195.829	<<	2.800.000	79.995.829
	CS		78.118.481	2.800.000	80.918.481	<<	78.118.481	<<	2.800.000	80.918.481
	CP	2019	77.382.865	<<	77.382.865	<<	77.382.865	<<	<<	77.382.865
	CS		75.974.901	<<	75.974.901	<<	75.974.901	<<	<<	75.974.901
Spese in conto capitale	RS		17.476.000		17.476.000	<<	17.476.000			17.476.000
	CP	2017	5.000.000	<<	5.000.000	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	CS		10.500.000	<<	10.500.000	<<	10.500.000	<<	<<	10.500.000
	CP	2018	5.000.000	<<	5.000.000	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	CS		14.476.000	<<	14.476.000	<<	14.476.000	<<	<<	14.476.000
	CP	2019	5.000.000	<<	5.000.000	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	CS		7.500.000	<<	7.500.000	<<	7.500.000	<<	<<	7.500.000
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	RS		11.589.279		11.589.279	<<	11.589.279			11.589.279
	CP	2017	148.743.955	<<	148.743.955	<<	148.743.955	<<	<<	148.743.955
	CS		144.152.700	<<	144.152.700	<<	144.152.700	<<	<<	144.152.700
	CP	2018	127.627.066	<<	127.627.066	<<	127.627.066	<<	<<	127.627.066
	CS		130.794.599	<<	130.794.599	<<	130.794.599	<<	<<	130.794.599
	CP	2019	104.575.759	<<	104.575.759	<<	104.575.759	<<	<<	104.575.759
	CS		109.043.636	<<	109.043.636	<<	109.043.636	<<	<<	109.043.636
Spese correnti	RS		11.589.279		11.589.279	<<	11.589.279			11.589.279
	CP	2017	133.149.333	<<	133.149.333	<<	133.149.333	<<	<<	133.149.333
	CS		128.558.078	<<	128.558.078	<<	128.558.078	<<	<<	128.558.078
	CP	2018	111.181.018	<<	111.181.018	<<	111.181.018	<<	<<	111.181.018
	CS		114.348.551	<<	114.348.551	<<	114.348.551	<<	<<	114.348.551
	CP	2019	87.308.528	<<	87.308.528	<<	87.308.528	<<	<<	87.308.528
	CS		91.776.405	<<	91.776.405	<<	91.776.405	<<	<<	91.776.405

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/17

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	15.594.622	<<	15.594.622	<<	15.594.622	<<	<<	15.594.622
	CS		15.594.622	<<	15.594.622	<<	15.594.622	<<	<<	15.594.622
	CP	2018	16.446.048	<<	16.446.048	<<	16.446.048	<<	<<	16.446.048
	CS		16.446.048	<<	16.446.048	<<	16.446.048	<<	<<	16.446.048
	CP	2019	17.267.231	<<	17.267.231	<<	17.267.231	<<	<<	17.267.231
	CS		17.267.231	<<	17.267.231	<<	17.267.231	<<	<<	17.267.231
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	20.717.842	<<	20.717.842	<<	20.717.842	<<	<<	20.717.842
	CS		20.717.842	<<	20.717.842	<<	20.717.842	<<	<<	20.717.842
	CP	2018	20.717.842	<<	20.717.842	<<	20.717.842	<<	<<	20.717.842
	CS		20.717.842	<<	20.717.842	<<	20.717.842	<<	<<	20.717.842
	CP	2019	20.717.842	<<	20.717.842	<<	20.717.842	<<	<<	20.717.842
	CS		20.717.842	<<	20.717.842	<<	20.717.842	<<	<<	20.717.842
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822	<<	<<	9.069.822
	CS		9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822	<<	<<	9.069.822
	CP	2018	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822	<<	<<	9.069.822
	CS		9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822	<<	<<	9.069.822
	CP	2019	9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822	<<	<<	9.069.822
	CS		9.069.822	<<	9.069.822	<<	9.069.822	<<	<<	9.069.822

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/18

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020	<<	<<	11.648.020
	CS		11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020	<<	<<	11.648.020
	CP	2018	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020	<<	<<	11.648.020
	CS		11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020	<<	<<	11.648.020
	CP	2019	11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020	<<	<<	11.648.020
	CS		11.648.020	<<	11.648.020	<<	11.648.020	<<	<<	11.648.020
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	225.158.209	<<	225.158.209	<<	225.158.209	<<	<<	225.158.209
	CS		225.158.209	<<	225.158.209	<<	225.158.209	<<	<<	225.158.209
	CP	2018	222.210.017	<<	222.210.017	<<	222.210.017	<<	<<	222.210.017
	CS		222.210.017	<<	222.210.017	<<	222.210.017	<<	<<	222.210.017
	CP	2019	230.000.000	<<	230.000.000	<<	230.000.000	<<	<<	230.000.000
	CS		230.000.000	<<	230.000.000	<<	230.000.000	<<	<<	230.000.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	25.158.209	<<	25.158.209	<<	25.158.209	<<	<<	25.158.209
	CS		25.158.209	<<	25.158.209	<<	25.158.209	<<	<<	25.158.209
	CP	2018	22.210.017	<<	22.210.017	<<	22.210.017	<<	<<	22.210.017
	CS		22.210.017	<<	22.210.017	<<	22.210.017	<<	<<	22.210.017
	CP	2019	30.000.000	<<	30.000.000	<<	30.000.000	<<	<<	30.000.000
	CS		30.000.000	<<	30.000.000	<<	30.000.000	<<	<<	30.000.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	200.000.000	<<	200.000.000	<<	200.000.000	<<	<<	200.000.000
	CS		200.000.000	<<	200.000.000	<<	200.000.000	<<	<<	200.000.000
	CP	2018	200.000.000	<<	200.000.000	<<	200.000.000	<<	<<	200.000.000
	CS		200.000.000	<<	200.000.000	<<	200.000.000	<<	<<	200.000.000
	CP	2019	200.000.000	<<	200.000.000	<<	200.000.000	<<	<<	200.000.000
	CS		200.000.000	<<	200.000.000	<<	200.000.000	<<	<<	200.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/19

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	RS		4.242.126		4.242.126	<<	4.242.126			4.242.126
	CP	2017	28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
	CS		32.242.126	<<	32.242.126	<<	32.242.126	<<	<<	32.242.126
	CP	2018	28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
	CS		28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
	CP	2019	28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
	CS		28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
Spese correnti	RS		4.242.126		4.242.126	<<	4.242.126			4.242.126
	CP	2017	28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
	CS		32.242.126	<<	32.242.126	<<	32.242.126	<<	<<	32.242.126
	CP	2018	28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
	CS		28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
	CP	2019	28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
	CS		28.000.000	<<	28.000.000	<<	28.000.000	<<	<<	28.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	RS		476.705		476.705	<<	476.705			476.705
	CP	2017	608.412	<<	608.412	<<	608.412	<<	<<	608.412
	CS		612.910	<<	612.910	<<	612.910	<<	<<	612.910
	CP	2018	606.028	<<	606.028	<<	606.028	<<	<<	606.028
	CS		606.028	<<	606.028	<<	606.028	<<	<<	606.028
	CP	2019	718.234	<<	718.234	<<	718.234	<<	<<	718.234
	CS		718.234	<<	718.234	<<	718.234	<<	<<	718.234
Spese correnti	RS		91.718		91.718	<<	91.718			91.718
	CP	2017	270.268	<<	270.268	<<	270.268	<<	<<	270.268
	CS		270.268	<<	270.268	<<	270.268	<<	<<	270.268
	CP	2018	267.884	<<	267.884	<<	267.884	<<	<<	267.884
	CS		267.884	<<	267.884	<<	267.884	<<	<<	267.884
	CP	2019	281.751	<<	281.751	<<	281.751	<<	<<	281.751
	CS		281.751	<<	281.751	<<	281.751	<<	<<	281.751

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		384.987		384.987	<<	384.987			384.987
	CP	2017	338.144	<<	338.144	<<	338.144	<<	<<	338.144
	CS		342.642	<<	342.642	<<	342.642	<<	<<	342.642
	CP	2018	338.144	<<	338.144	<<	338.144	<<	<<	338.144
	CS		338.144	<<	338.144	<<	338.144	<<	<<	338.144
	CP	2019	436.483	<<	436.483	<<	436.483	<<	<<	436.483
	CS		436.483	<<	436.483	<<	436.483	<<	<<	436.483
Federalismo amministrativo	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.849.229	<<	7.849.229	<<	7.849.229	<<	<<	7.849.229
	CS		7.849.229	<<	7.849.229	<<	7.849.229	<<	<<	7.849.229
	CP	2018	7.848.964	<<	7.848.964	<<	7.848.964	<<	<<	7.848.964
	CS		7.848.964	<<	7.848.964	<<	7.848.964	<<	<<	7.848.964
	CP	2019	50.848.964	<<	50.848.964	<<	50.848.964	<<	<<	50.848.964
	CS		50.848.964	<<	50.848.964	<<	50.848.964	<<	<<	50.848.964
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.760.816	<<	7.760.816	<<	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	CS		7.760.816	<<	7.760.816	<<	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	CP	2018	7.760.816	<<	7.760.816	<<	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	CS		7.760.816	<<	7.760.816	<<	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	CP	2019	50.760.816	<<	50.760.816	<<	50.760.816	<<	<<	50.760.816
	CS		50.760.816	<<	50.760.816	<<	50.760.816	<<	<<	50.760.816
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	88.413	<<	88.413	<<	88.413	<<	<<	88.413
	CS		88.413	<<	88.413	<<	88.413	<<	<<	88.413
	CP	2018	88.148	<<	88.148	<<	88.148	<<	<<	88.148
	CS		88.148	<<	88.148	<<	88.148	<<	<<	88.148
	CP	2019	88.148	<<	88.148	<<	88.148	<<	<<	88.148
	CS		88.148	<<	88.148	<<	88.148	<<	<<	88.148

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	RS		93.387.460		93.387.460	<<	93.387.460			93.387.460
	CP	2017	796.420.969	<<	796.420.969	<<	796.420.969	<<	<<	796.420.969
	CS		838.651.065	<<	838.651.065	<<	838.651.065	<<	<<	838.651.065
	CP	2018	794.420.969	<<	794.420.969	<<	794.420.969	<<	<<	794.420.969
	CS		814.544.263	<<	814.544.263	<<	814.544.263	<<	<<	814.544.263
	CP	2019	746.420.969	<<	746.420.969	<<	746.420.969	<<	<<	746.420.969
	CS		746.420.969	<<	746.420.969	<<	746.420.969	<<	<<	746.420.969
Spese correnti	RS		93.387.460		93.387.460	<<	93.387.460			93.387.460
	CP	2017	796.420.969	<<	796.420.969	<<	796.420.969	<<	<<	796.420.969
	CS		838.651.065	<<	838.651.065	<<	838.651.065	<<	<<	838.651.065
	CP	2018	794.420.969	<<	794.420.969	<<	794.420.969	<<	<<	794.420.969
	CS		814.544.263	<<	814.544.263	<<	814.544.263	<<	<<	814.544.263
	CP	2019	746.420.969	<<	746.420.969	<<	746.420.969	<<	<<	746.420.969
	CS		746.420.969	<<	746.420.969	<<	746.420.969	<<	<<	746.420.969
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	RS		49.500.000		49.500.000	<<	49.500.000			49.500.000
	CP	2017	470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
	CS		472.500.000	<<	472.500.000	<<	472.500.000	<<	<<	472.500.000
	CP	2018	470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
	CS		470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
	CP	2019	470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
	CS		470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
Spese correnti	RS		49.500.000		49.500.000	<<	49.500.000			49.500.000
	CP	2017	470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
	CS		472.500.000	<<	472.500.000	<<	472.500.000	<<	<<	472.500.000
	CP	2018	470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
	CS		470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
	CP	2019	470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000
	CS		470.000.000	<<	470.000.000	<<	470.000.000	<<	<<	470.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/22

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/23

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		697.572.643		697.572.643	<<	697.572.643			697.572.643
	CP	2017	7.401.184.551	1.854.915	7.403.039.466	<<	7.401.184.551	5.500.000	7.354.915	7.408.539.466
	CS		7.483.712.516	1.854.915	7.485.567.431	<<	7.483.712.516	5.500.000	7.354.915	7.491.067.431
	CP	2018	7.354.401.827	<<	7.354.401.827	<<	7.354.401.827	16.000.000	16.000.000	7.370.401.827
	CS		7.369.710.456	<<	7.369.710.456	<<	7.369.710.456	16.000.000	16.000.000	7.385.710.456
	CP	2019	7.280.286.744	<<	7.280.286.744	<<	7.280.286.744	4.500.000	4.500.000	7.284.786.744
	CS		7.295.854.022	<<	7.295.854.022	<<	7.295.854.022	4.500.000	4.500.000	7.300.354.022
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	RS		362.899.065		362.899.065	<<	362.899.065			362.899.065
	CP	2017	6.366.561.854	1.246.627	6.367.808.481	<<	6.366.561.854	<<	1.246.627	6.367.808.481
	CS		6.425.057.172	1.246.627	6.426.303.799	<<	6.425.057.172	<<	1.246.627	6.426.303.799
	CP	2018	6.325.477.851	<<	6.325.477.851	<<	6.325.477.851	<<	<<	6.325.477.851
	CS		6.340.265.403	<<	6.340.265.403	<<	6.340.265.403	<<	<<	6.340.265.403
	CP	2019	6.250.274.586	<<	6.250.274.586	<<	6.250.274.586	<<	<<	6.250.274.586
	CS		6.265.300.787	<<	6.265.300.787	<<	6.265.300.787	<<	<<	6.265.300.787
Spese di personale per il programma (personale civile)	RS		310.790		310.790	<<	310.790			310.790
	CP	2017	350.289.173	<<	350.289.173	<<	350.289.173	<<	<<	350.289.173
	CS		350.289.083	<<	350.289.083	<<	350.289.083	<<	<<	350.289.083
	CP	2018	350.054.761	<<	350.054.761	<<	350.054.761	<<	<<	350.054.761
	CS		350.054.671	<<	350.054.671	<<	350.054.671	<<	<<	350.054.671
	CP	2019	349.839.082	<<	349.839.082	<<	349.839.082	<<	<<	349.839.082
	CS		349.838.992	<<	349.838.992	<<	349.838.992	<<	<<	349.838.992
Spese correnti	RS		310.790		310.790	<<	310.790			310.790
	CP	2017	350.289.173	<<	350.289.173	<<	350.289.173	<<	<<	350.289.173
	CS		350.289.083	<<	350.289.083	<<	350.289.083	<<	<<	350.289.083
	CP	2018	350.054.761	<<	350.054.761	<<	350.054.761	<<	<<	350.054.761
	CS		350.054.671	<<	350.054.671	<<	350.054.671	<<	<<	350.054.671
	CP	2019	349.839.082	<<	349.839.082	<<	349.839.082	<<	<<	349.839.082
	CS		349.838.992	<<	349.838.992	<<	349.838.992	<<	<<	349.838.992

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/24

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	RS		4.427.076		4.427.076	<<	4.427.076			4.427.076
	CP	2017	5.473.264.372	1.246.627	5.474.510.999	<<	5.473.264.372	<<	1.246.627	5.474.510.999
	CS		5.473.264.372	1.246.627	5.474.510.999	<<	5.473.264.372	<<	1.246.627	5.474.510.999
	CP	2018	5.430.490.978	<<	5.430.490.978	<<	5.430.490.978	<<	<<	5.430.490.978
	CS		5.430.490.978	<<	5.430.490.978	<<	5.430.490.978	<<	<<	5.430.490.978
	CP	2019	5.386.295.719	<<	5.386.295.719	<<	5.386.295.719	<<	<<	5.386.295.719
	CS		5.386.295.719	<<	5.386.295.719	<<	5.386.295.719	<<	<<	5.386.295.719
Spese correnti	RS		4.427.076		4.427.076	<<	4.427.076			4.427.076
	CP	2017	5.473.264.372	1.246.627	5.474.510.999	<<	5.473.264.372	<<	1.246.627	5.474.510.999
	CS		5.473.264.372	1.246.627	5.474.510.999	<<	5.473.264.372	<<	1.246.627	5.474.510.999
	CP	2018	5.430.490.978	<<	5.430.490.978	<<	5.430.490.978	<<	<<	5.430.490.978
	CS		5.430.490.978	<<	5.430.490.978	<<	5.430.490.978	<<	<<	5.430.490.978
	CP	2019	5.386.295.719	<<	5.386.295.719	<<	5.386.295.719	<<	<<	5.386.295.719
	CS		5.386.295.719	<<	5.386.295.719	<<	5.386.295.719	<<	<<	5.386.295.719
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	RS		2.017.189		2.017.189	<<	2.017.189			2.017.189
	CP	2017	11.475.786	<<	11.475.786	<<	11.475.786	<<	<<	11.475.786
	CS		11.475.786	<<	11.475.786	<<	11.475.786	<<	<<	11.475.786
	CP	2018	11.444.894	<<	11.444.894	<<	11.444.894	<<	<<	11.444.894
	CS		11.444.894	<<	11.444.894	<<	11.444.894	<<	<<	11.444.894
	CP	2019	11.515.066	<<	11.515.066	<<	11.515.066	<<	<<	11.515.066
	CS		11.515.066	<<	11.515.066	<<	11.515.066	<<	<<	11.515.066
Spese correnti	RS		2.017.189		2.017.189	<<	2.017.189			2.017.189
	CP	2017	11.475.786	<<	11.475.786	<<	11.475.786	<<	<<	11.475.786
	CS		11.475.786	<<	11.475.786	<<	11.475.786	<<	<<	11.475.786
	CP	2018	11.444.894	<<	11.444.894	<<	11.444.894	<<	<<	11.444.894
	CS		11.444.894	<<	11.444.894	<<	11.444.894	<<	<<	11.444.894
	CP	2019	11.515.066	<<	11.515.066	<<	11.515.066	<<	<<	11.515.066
	CS		11.515.066	<<	11.515.066	<<	11.515.066	<<	<<	11.515.066

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/25

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	RS		89.893.033		89.893.033	<<	89.893.033			89.893.033
	CP	2017	118.405.561	<<	118.405.561	<<	118.405.561	<<	<<	118.405.561
	CS		118.816.428	<<	118.816.428	<<	118.816.428	<<	<<	118.816.428
	CP	2018	118.081.436	<<	118.081.436	<<	118.081.436	<<	<<	118.081.436
	CS		118.081.436	<<	118.081.436	<<	118.081.436	<<	<<	118.081.436
	CP	2019	107.092.609	<<	107.092.609	<<	107.092.609	<<	<<	107.092.609
	CS		107.092.609	<<	107.092.609	<<	107.092.609	<<	<<	107.092.609
Spese correnti	RS		89.893.033		89.893.033	<<	89.893.033			89.893.033
	CP	2017	118.405.561	<<	118.405.561	<<	118.405.561	<<	<<	118.405.561
	CS		118.816.428	<<	118.816.428	<<	118.816.428	<<	<<	118.816.428
	CP	2018	118.081.436	<<	118.081.436	<<	118.081.436	<<	<<	118.081.436
	CS		118.081.436	<<	118.081.436	<<	118.081.436	<<	<<	118.081.436
	CP	2019	107.092.609	<<	107.092.609	<<	107.092.609	<<	<<	107.092.609
	CS		107.092.609	<<	107.092.609	<<	107.092.609	<<	<<	107.092.609
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	RS		132.142.541		132.142.541	<<	132.142.541			132.142.541
	CP	2017	86.172.532	<<	86.172.532	<<	86.172.532	<<	<<	86.172.532
	CS		136.172.532	<<	136.172.532	<<	136.172.532	<<	<<	136.172.532
	CP	2018	89.056.606	<<	89.056.606	<<	89.056.606	<<	<<	89.056.606
	CS		89.056.606	<<	89.056.606	<<	89.056.606	<<	<<	89.056.606
	CP	2019	76.992.946	<<	76.992.946	<<	76.992.946	<<	<<	76.992.946
	CS		76.992.946	<<	76.992.946	<<	76.992.946	<<	<<	76.992.946

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/26

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.398.293		1.398.293	<<	1.398.293			1.398.293
	CP	2017	2.433.833	<<	2.433.833	<<	2.433.833	<<	<<	2.433.833
	CS		2.433.833	<<	2.433.833	<<	2.433.833	<<	<<	2.433.833
	CP	2018	2.417.907	<<	2.417.907	<<	2.417.907	<<	<<	2.417.907
	CS		2.417.907	<<	2.417.907	<<	2.417.907	<<	<<	2.417.907
	CP	2019	2.433.833	<<	2.433.833	<<	2.433.833	<<	<<	2.433.833
	CS		2.433.833	<<	2.433.833	<<	2.433.833	<<	<<	2.433.833
Spese in conto capitale	RS		130.744.248		130.744.248	<<	130.744.248			130.744.248
	CP	2017	83.738.699	<<	83.738.699	<<	83.738.699	<<	<<	83.738.699
	CS		133.738.699	<<	133.738.699	<<	133.738.699	<<	<<	133.738.699
	CP	2018	86.638.699	<<	86.638.699	<<	86.638.699	<<	<<	86.638.699
	CS		86.638.699	<<	86.638.699	<<	86.638.699	<<	<<	86.638.699
	CP	2019	74.559.113	<<	74.559.113	<<	74.559.113	<<	<<	74.559.113
	CS		74.559.113	<<	74.559.113	<<	74.559.113	<<	<<	74.559.113
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	RS		37.212.272		37.212.272	<<	37.212.272			37.212.272
	CP	2017	180.816.892	<<	180.816.892	<<	180.816.892	<<	<<	180.816.892
	CS		178.843.183	<<	178.843.183	<<	178.843.183	<<	<<	178.843.183
	CP	2018	180.877.508	<<	180.877.508	<<	180.877.508	<<	<<	180.877.508
	CS		180.903.799	<<	180.903.799	<<	180.903.799	<<	<<	180.903.799
	CP	2019	182.482.171	<<	182.482.171	<<	182.482.171	<<	<<	182.482.171
	CS		182.508.462	<<	182.508.462	<<	182.508.462	<<	<<	182.508.462
Spese correnti	RS		37.212.272		37.212.272	<<	37.212.272			37.212.272
	CP	2017	180.816.892	<<	180.816.892	<<	180.816.892	<<	<<	180.816.892
	CS		178.843.183	<<	178.843.183	<<	178.843.183	<<	<<	178.843.183
	CP	2018	180.877.508	<<	180.877.508	<<	180.877.508	<<	<<	180.877.508
	CS		180.903.799	<<	180.903.799	<<	180.903.799	<<	<<	180.903.799
	CP	2019	182.482.171	<<	182.482.171	<<	182.482.171	<<	<<	182.482.171
	CS		182.508.462	<<	182.508.462	<<	182.508.462	<<	<<	182.508.462

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/27

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	RS		94.923.529		94.923.529	<<	94.923.529			94.923.529
	CP	2017	144.578.736	<<	144.578.736	<<	144.578.736	<<	<<	144.578.736
	CS		154.636.986	<<	154.636.986	<<	154.636.986	<<	<<	154.636.986
	CP	2018	143.938.477	<<	143.938.477	<<	143.938.477	<<	<<	143.938.477
	CS		158.699.828	<<	158.699.828	<<	158.699.828	<<	<<	158.699.828
	CP	2019	134.498.191	<<	134.498.191	<<	134.498.191	<<	<<	134.498.191
	CS		149.498.191	<<	149.498.191	<<	149.498.191	<<	<<	149.498.191
Spese correnti	RS		94.923.529		94.923.529	<<	94.923.529			94.923.529
	CP	2017	144.578.736	<<	144.578.736	<<	144.578.736	<<	<<	144.578.736
	CS		154.636.986	<<	154.636.986	<<	154.636.986	<<	<<	154.636.986
	CP	2018	143.938.477	<<	143.938.477	<<	143.938.477	<<	<<	143.938.477
	CS		158.699.828	<<	158.699.828	<<	158.699.828	<<	<<	158.699.828
	CP	2019	134.498.191	<<	134.498.191	<<	134.498.191	<<	<<	134.498.191
	CS		149.498.191	<<	149.498.191	<<	149.498.191	<<	<<	149.498.191
Servizi speciali di pubblica sicurezza	RS		1.972.635		1.972.635	<<	1.972.635			1.972.635
	CP	2017	1.558.802	<<	1.558.802	<<	1.558.802	<<	<<	1.558.802
	CS		1.558.802	<<	1.558.802	<<	1.558.802	<<	<<	1.558.802
	CP	2018	1.533.191	<<	1.533.191	<<	1.533.191	<<	<<	1.533.191
	CS		1.533.191	<<	1.533.191	<<	1.533.191	<<	<<	1.533.191
	CP	2019	1.558.802	<<	1.558.802	<<	1.558.802	<<	<<	1.558.802
	CS		1.558.802	<<	1.558.802	<<	1.558.802	<<	<<	1.558.802
Spese correnti	RS		1.972.635		1.972.635	<<	1.972.635			1.972.635
	CP	2017	1.558.802	<<	1.558.802	<<	1.558.802	<<	<<	1.558.802
	CS		1.558.802	<<	1.558.802	<<	1.558.802	<<	<<	1.558.802
	CP	2018	1.533.191	<<	1.533.191	<<	1.533.191	<<	<<	1.533.191
	CS		1.533.191	<<	1.533.191	<<	1.533.191	<<	<<	1.533.191
	CP	2019	1.558.802	<<	1.558.802	<<	1.558.802	<<	<<	1.558.802
	CS		1.558.802	<<	1.558.802	<<	1.558.802	<<	<<	1.558.802

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/28

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
3.2 ***Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)***	RS		28.865.146		28.865.146	<<	28.865.146			28.865.146
	CP	2017	429.030.764	333.518	429.364.282	<<	429.030.764	<<	333.518	429.364.282
	CS		428.940.764	333.518	429.274.282	<<	428.940.764	<<	333.518	429.274.282
	CP	2018	422.250.950	<<	422.250.950	<<	422.250.950	<<	<<	422.250.950
	CS		422.250.950	<<	422.250.950	<<	422.250.950	<<	<<	422.250.950
	CP	2019	421.706.997	<<	421.706.997	<<	421.706.997	<<	<<	421.706.997
	CS		421.706.997	<<	421.706.997	<<	421.706.997	<<	<<	421.706.997
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	130.022.787	333.518	130.356.305	<<	130.022.787	<<	333.518	130.356.305
	CS		130.022.787	333.518	130.356.305	<<	130.022.787	<<	333.518	130.356.305
	CP	2018	130.022.787	<<	130.022.787	<<	130.022.787	<<	<<	130.022.787
	CS		130.022.787	<<	130.022.787	<<	130.022.787	<<	<<	130.022.787
	CP	2019	130.022.787	<<	130.022.787	<<	130.022.787	<<	<<	130.022.787
	CS		130.022.787	<<	130.022.787	<<	130.022.787	<<	<<	130.022.787

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/29

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	130.022.787	333.518	130.356.305	<<	130.022.787	<<	333.518	130.356.305
	CS		130.022.787	333.518	130.356.305	<<	130.022.787	<<	333.518	130.356.305
	CP	2018	130.022.787	<<	130.022.787	<<	130.022.787	<<	<<	130.022.787
	CS		130.022.787	<<	130.022.787	<<	130.022.787	<<	<<	130.022.787
	CP	2019	130.022.787	<<	130.022.787	<<	130.022.787	<<	<<	130.022.787
	CS		130.022.787	<<	130.022.787	<<	130.022.787	<<	<<	130.022.787
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	RS		14.432.573		14.432.573	<<	14.432.573			14.432.573
	CP	2017	144.289.332	<<	144.289.332	<<	144.289.332	<<	<<	144.289.332
	CS		144.199.332	<<	144.199.332	<<	144.199.332	<<	<<	144.199.332
	CP	2018	139.543.164	<<	139.543.164	<<	139.543.164	<<	<<	139.543.164
	CS		139.543.164	<<	139.543.164	<<	139.543.164	<<	<<	139.543.164
	CP	2019	139.271.188	<<	139.271.188	<<	139.271.188	<<	<<	139.271.188
	CS		139.271.188	<<	139.271.188	<<	139.271.188	<<	<<	139.271.188
Spese correnti	RS		14.432.573		14.432.573	<<	14.432.573			14.432.573
	CP	2017	144.074.706	<<	144.074.706	<<	144.074.706	<<	<<	144.074.706
	CS		143.984.706	<<	143.984.706	<<	143.984.706	<<	<<	143.984.706
	CP	2018	139.328.538	<<	139.328.538	<<	139.328.538	<<	<<	139.328.538
	CS		139.328.538	<<	139.328.538	<<	139.328.538	<<	<<	139.328.538
	CP	2019	139.056.562	<<	139.056.562	<<	139.056.562	<<	<<	139.056.562
	CS		139.056.562	<<	139.056.562	<<	139.056.562	<<	<<	139.056.562
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	214.626	<<	214.626	<<	214.626	<<	<<	214.626
	CS		214.626	<<	214.626	<<	214.626	<<	<<	214.626
	CP	2018	214.626	<<	214.626	<<	214.626	<<	<<	214.626
	CS		214.626	<<	214.626	<<	214.626	<<	<<	214.626
	CP	2019	214.626	<<	214.626	<<	214.626	<<	<<	214.626
	CS		214.626	<<	214.626	<<	214.626	<<	<<	214.626

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/30

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	RS		14.432.573		14.432.573	<<	14.432.573			14.432.573
	CP	2017	154.718.645	<<	154.718.645	<<	154.718.645	<<	<<	154.718.645
	CS		154.718.645	<<	154.718.645	<<	154.718.645	<<	<<	154.718.645
	CP	2018	152.684.999	<<	152.684.999	<<	152.684.999	<<	<<	152.684.999
	CS		152.684.999	<<	152.684.999	<<	152.684.999	<<	<<	152.684.999
	CP	2019	152.413.022	<<	152.413.022	<<	152.413.022	<<	<<	152.413.022
	CS		152.413.022	<<	152.413.022	<<	152.413.022	<<	<<	152.413.022
Spese correnti	RS		14.432.573		14.432.573	<<	14.432.573			14.432.573
	CP	2017	154.504.020	<<	154.504.020	<<	154.504.020	<<	<<	154.504.020
	CS		154.504.020	<<	154.504.020	<<	154.504.020	<<	<<	154.504.020
	CP	2018	152.470.374	<<	152.470.374	<<	152.470.374	<<	<<	152.470.374
	CS		152.470.374	<<	152.470.374	<<	152.470.374	<<	<<	152.470.374
	CP	2019	152.198.397	<<	152.198.397	<<	152.198.397	<<	<<	152.198.397
	CS		152.198.397	<<	152.198.397	<<	152.198.397	<<	<<	152.198.397
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	214.625	<<	214.625	<<	214.625	<<	<<	214.625
	CS		214.625	<<	214.625	<<	214.625	<<	<<	214.625
	CP	2018	214.625	<<	214.625	<<	214.625	<<	<<	214.625
	CS		214.625	<<	214.625	<<	214.625	<<	<<	214.625
	CP	2019	214.625	<<	214.625	<<	214.625	<<	<<	214.625
	CS		214.625	<<	214.625	<<	214.625	<<	<<	214.625
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/31

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	RS		305.808.432		305.808.432	<<	305.808.432			305.808.432
	CP	2017	605.591.933	274.770	605.866.703	<<	605.591.933	5.500.000	5.774.770	611.366.703
	CS		629.714.580	274.770	629.989.350	<<	629.714.580	5.500.000	5.774.770	635.489.350
	CP	2018	606.673.026	<<	606.673.026	<<	606.673.026	16.000.000	16.000.000	622.673.026
	CS		607.194.103	<<	607.194.103	<<	607.194.103	16.000.000	16.000.000	623.194.103
	CP	2019	608.305.161	<<	608.305.161	<<	608.305.161	4.500.000	4.500.000	612.805.161
	CS		608.846.238	<<	608.846.238	<<	608.846.238	4.500.000	4.500.000	613.346.238
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	74.985.673	274.770	75.260.443	<<	74.985.673	<<	274.770	75.260.443
	CS		74.985.673	274.770	75.260.443	<<	74.985.673	<<	274.770	75.260.443
	CP	2018	74.985.673	<<	74.985.673	<<	74.985.673	<<	<<	74.985.673
	CS		74.985.673	<<	74.985.673	<<	74.985.673	<<	<<	74.985.673
	CP	2019	74.985.673	<<	74.985.673	<<	74.985.673	<<	<<	74.985.673
	CS		74.985.673	<<	74.985.673	<<	74.985.673	<<	<<	74.985.673
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	74.985.673	274.770	75.260.443	<<	74.985.673	<<	274.770	75.260.443
	CS		74.985.673	274.770	75.260.443	<<	74.985.673	<<	274.770	75.260.443
	CP	2018	74.985.673	<<	74.985.673	<<	74.985.673	<<	<<	74.985.673
	CS		74.985.673	<<	74.985.673	<<	74.985.673	<<	<<	74.985.673
	CP	2019	74.985.673	<<	74.985.673	<<	74.985.673	<<	<<	74.985.673
	CS		74.985.673	<<	74.985.673	<<	74.985.673	<<	<<	74.985.673

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/32

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	RS		20.982.928		20.982.928	<<	20.982.928			20.982.928
	CP	2017	73.289.276	<<	73.289.276	<<	73.289.276	<<	<<	73.289.276
	CS		73.289.276	<<	73.289.276	<<	73.289.276	<<	<<	73.289.276
	CP	2018	73.167.983	<<	73.167.983	<<	73.167.983	<<	<<	73.167.983
	CS		73.167.983	<<	73.167.983	<<	73.167.983	<<	<<	73.167.983
	CP	2019	73.302.655	<<	73.302.655	<<	73.302.655	<<	<<	73.302.655
	CS		73.302.655	<<	73.302.655	<<	73.302.655	<<	<<	73.302.655
Spese correnti	RS		20.982.928		20.982.928	<<	20.982.928			20.982.928
	CP	2017	73.289.276	<<	73.289.276	<<	73.289.276	<<	<<	73.289.276
	CS		73.289.276	<<	73.289.276	<<	73.289.276	<<	<<	73.289.276
	CP	2018	73.167.983	<<	73.167.983	<<	73.167.983	<<	<<	73.167.983
	CS		73.167.983	<<	73.167.983	<<	73.167.983	<<	<<	73.167.983
	CP	2019	73.302.655	<<	73.302.655	<<	73.302.655	<<	<<	73.302.655
	CS		73.302.655	<<	73.302.655	<<	73.302.655	<<	<<	73.302.655
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	RS		195.691.826		195.691.826	<<	195.691.826			195.691.826
	CP	2017	101.352.809	<<	101.352.809	<<	101.352.809	5.500.000	5.500.000	106.852.809
	CS		101.847.794	<<	101.847.794	<<	101.847.794	5.500.000	5.500.000	107.347.794
	CP	2018	103.012.677	<<	103.012.677	<<	103.012.677	16.000.000	16.000.000	119.012.677
	CS		103.533.754	<<	103.533.754	<<	103.533.754	16.000.000	16.000.000	119.533.754
	CP	2019	104.843.925	<<	104.843.925	<<	104.843.925	4.500.000	4.500.000	109.343.925
	CS		105.385.002	<<	105.385.002	<<	105.385.002	4.500.000	4.500.000	109.885.002
Spese correnti	RS		5.187.474		5.187.474	<<	5.187.474			5.187.474
	CP	2017	20.339.239	<<	20.339.239	<<	20.339.239	<<	<<	20.339.239
	CS		20.834.224	<<	20.834.224	<<	20.834.224	<<	<<	20.834.224
	CP	2018	24.499.107	<<	24.499.107	<<	24.499.107	<<	<<	24.499.107
	CS		25.020.184	<<	25.020.184	<<	25.020.184	<<	<<	25.020.184
	CP	2019	26.330.355	<<	26.330.355	<<	26.330.355	4.500.000	4.500.000	30.830.355
	CS		26.871.432	<<	26.871.432	<<	26.871.432	4.500.000	4.500.000	31.371.432

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/33

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		190.504.352		190.504.352	<<	190.504.352			190.504.352
	CP	2017	81.013.570	<<	81.013.570	<<	81.013.570	5.500.000	5.500.000	86.513.570
	CS		81.013.570	<<	81.013.570	<<	81.013.570	5.500.000	5.500.000	86.513.570
	CP	2018	78.513.570	<<	78.513.570	<<	78.513.570	16.000.000	16.000.000	94.513.570
	CS		78.513.570	<<	78.513.570	<<	78.513.570	16.000.000	16.000.000	94.513.570
	CP	2019	78.513.570	<<	78.513.570	<<	78.513.570	<<	<<	78.513.570
	CS		78.513.570	<<	78.513.570	<<	78.513.570	<<	<<	78.513.570
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	RS		22.665.264		22.665.264	<<	22.665.264			22.665.264
	CP	2017	97.248.182	<<	97.248.182	<<	97.248.182	<<	<<	97.248.182
	CS		97.207.758	<<	97.207.758	<<	97.207.758	<<	<<	97.207.758
	CP	2018	97.087.996	<<	97.087.996	<<	97.087.996	<<	<<	97.087.996
	CS		97.087.996	<<	97.087.996	<<	97.087.996	<<	<<	97.087.996
	CP	2019	97.525.016	<<	97.525.016	<<	97.525.016	<<	<<	97.525.016
	CS		97.525.016	<<	97.525.016	<<	97.525.016	<<	<<	97.525.016
Spese correnti	RS		22.665.264		22.665.264	<<	22.665.264			22.665.264
	CP	2017	97.248.182	<<	97.248.182	<<	97.248.182	<<	<<	97.248.182
	CS		97.207.758	<<	97.207.758	<<	97.207.758	<<	<<	97.207.758
	CP	2018	97.087.996	<<	97.087.996	<<	97.087.996	<<	<<	97.087.996
	CS		97.087.996	<<	97.087.996	<<	97.087.996	<<	<<	97.087.996
	CP	2019	97.525.016	<<	97.525.016	<<	97.525.016	<<	<<	97.525.016
	CS		97.525.016	<<	97.525.016	<<	97.525.016	<<	<<	97.525.016
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	RS		21.209.826		21.209.826	<<	21.209.826			21.209.826
	CP	2017	91.548.101	<<	91.548.101	<<	91.548.101	<<	<<	91.548.101
	CS		91.548.101	<<	91.548.101	<<	91.548.101	<<	<<	91.548.101
	CP	2018	91.387.200	<<	91.387.200	<<	91.387.200	<<	<<	91.387.200
	CS		91.387.200	<<	91.387.200	<<	91.387.200	<<	<<	91.387.200
	CP	2019	91.774.648	<<	91.774.648	<<	91.774.648	<<	<<	91.774.648
	CS		91.774.648	<<	91.774.648	<<	91.774.648	<<	<<	91.774.648

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/34

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		21.209.826		21.209.826	<<	21.209.826			21.209.826
	CP	2017	91.548.101	<<	91.548.101	<<	91.548.101	<<	<<	91.548.101
	CS		91.548.101	<<	91.548.101	<<	91.548.101	<<	<<	91.548.101
	CP	2018	91.387.200	<<	91.387.200	<<	91.387.200	<<	<<	91.387.200
	CS		91.387.200	<<	91.387.200	<<	91.387.200	<<	<<	91.387.200
	CP	2019	91.774.648	<<	91.774.648	<<	91.774.648	<<	<<	91.774.648
	CS		91.774.648	<<	91.774.648	<<	91.774.648	<<	<<	91.774.648
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	RS		1.860.325		1.860.325	<<	1.860.325			1.860.325
	CP	2017	83.148.321	<<	83.148.321	<<	83.148.321	<<	<<	83.148.321
	CS		83.148.321	<<	83.148.321	<<	83.148.321	<<	<<	83.148.321
	CP	2018	82.854.926	<<	82.854.926	<<	82.854.926	<<	<<	82.854.926
	CS		82.854.926	<<	82.854.926	<<	82.854.926	<<	<<	82.854.926
	CP	2019	81.533.673	<<	81.533.673	<<	81.533.673	<<	<<	81.533.673
	CS		81.533.673	<<	81.533.673	<<	81.533.673	<<	<<	81.533.673
Spese correnti	RS		1.860.325		1.860.325	<<	1.860.325			1.860.325
	CP	2017	83.148.321	<<	83.148.321	<<	83.148.321	<<	<<	83.148.321
	CS		83.148.321	<<	83.148.321	<<	83.148.321	<<	<<	83.148.321
	CP	2018	82.854.926	<<	82.854.926	<<	82.854.926	<<	<<	82.854.926
	CS		82.854.926	<<	82.854.926	<<	82.854.926	<<	<<	82.854.926
	CP	2019	81.533.673	<<	81.533.673	<<	81.533.673	<<	<<	81.533.673
	CS		81.533.673	<<	81.533.673	<<	81.533.673	<<	<<	81.533.673
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	84.019.571	<<	84.019.571	<<	84.019.571	<<	<<	84.019.571
	CS		84.019.571	<<	84.019.571	<<	84.019.571	<<	<<	84.019.571
	CP	2018	84.176.571	<<	84.176.571	<<	84.176.571	<<	<<	84.176.571
	CS		84.176.571	<<	84.176.571	<<	84.176.571	<<	<<	84.176.571
	CP	2019	84.339.571	<<	84.339.571	<<	84.339.571	<<	<<	84.339.571
	CS		84.339.571	<<	84.339.571	<<	84.339.571	<<	<<	84.339.571

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/35

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	84.019.571	<<	84.019.571	<<	84.019.571	<<	<<	84.019.571
	CS		84.019.571	<<	84.019.571	<<	84.019.571	<<	<<	84.019.571
	CP	2018	84.176.571	<<	84.176.571	<<	84.176.571	<<	<<	84.176.571
	CS		84.176.571	<<	84.176.571	<<	84.176.571	<<	<<	84.176.571
	CP	2019	84.339.571	<<	84.339.571	<<	84.339.571	<<	<<	84.339.571
	CS		84.339.571	<<	84.339.571	<<	84.339.571	<<	<<	84.339.571
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	RS		43.398.263		43.398.263	<<	43.398.263			43.398.263
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		23.668.086	<<	23.668.086	<<	23.668.086	<<	<<	23.668.086
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		718.086		718.086	<<	718.086			718.086
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		718.086	<<	718.086	<<	718.086	<<	<<	718.086
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	RS		42.680.177		42.680.177	<<	42.680.177			42.680.177
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		22.950.000	<<	22.950.000	<<	22.950.000	<<	<<	22.950.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/36

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/37

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4. Soccorso civile (8)	RS		112.074.038		112.074.038	<<	112.074.038			112.074.038
	CP	2017	1.921.351.698	<<	1.921.351.698	<<	1.921.351.698	10.000.000	10.000.000	1.931.351.698
	CS		1.945.529.625	<<	1.945.529.625	<<	1.945.529.625	10.000.000	10.000.000	1.955.529.625
	CP	2018	1.937.309.013	<<	1.937.309.013	<<	1.937.309.013	10.000.000	10.000.000	1.947.309.013
	CS		1.942.128.277	<<	1.942.128.277	<<	1.942.128.277	10.000.000	10.000.000	1.952.128.277
	CP	2019	1.923.303.381	<<	1.923.303.381	<<	1.923.303.381	10.000.000	10.000.000	1.933.303.381
	CS		1.925.020.460	<<	1.925.020.460	<<	1.925.020.460	10.000.000	10.000.000	1.935.020.460
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	RS		1.659.809		1.659.809	<<	1.659.809			1.659.809
	CP	2017	5.164.813	<<	5.164.813	<<	5.164.813	<<	<<	5.164.813
	CS		5.164.813	<<	5.164.813	<<	5.164.813	<<	<<	5.164.813
	CP	2018	5.132.056	<<	5.132.056	<<	5.132.056	<<	<<	5.132.056
	CS		5.132.056	<<	5.132.056	<<	5.132.056	<<	<<	5.132.056
	CP	2019	5.643.586	<<	5.643.586	<<	5.643.586	<<	<<	5.643.586
	CS		5.643.586	<<	5.643.586	<<	5.643.586	<<	<<	5.643.586
Spese di personale per il programma	RS		7.444		7.444	<<	7.444			7.444
	CP	2017	2.446.865	<<	2.446.865	<<	2.446.865	<<	<<	2.446.865
	CS		2.446.865	<<	2.446.865	<<	2.446.865	<<	<<	2.446.865
	CP	2018	2.442.454	<<	2.442.454	<<	2.442.454	<<	<<	2.442.454
	CS		2.442.454	<<	2.442.454	<<	2.442.454	<<	<<	2.442.454
	CP	2019	2.438.395	<<	2.438.395	<<	2.438.395	<<	<<	2.438.395
	CS		2.438.395	<<	2.438.395	<<	2.438.395	<<	<<	2.438.395
Spese correnti	RS		7.444		7.444	<<	7.444			7.444
	CP	2017	2.446.865	<<	2.446.865	<<	2.446.865	<<	<<	2.446.865
	CS		2.446.865	<<	2.446.865	<<	2.446.865	<<	<<	2.446.865
	CP	2018	2.442.454	<<	2.442.454	<<	2.442.454	<<	<<	2.442.454
	CS		2.442.454	<<	2.442.454	<<	2.442.454	<<	<<	2.442.454
	CP	2019	2.438.395	<<	2.438.395	<<	2.438.395	<<	<<	2.438.395
	CS		2.438.395	<<	2.438.395	<<	2.438.395	<<	<<	2.438.395

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/38

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Attività di difesa civile	RS		155.808		155.808	<<	155.808			155.808
	CP	2017	768.191	<<	768.191	<<	768.191	<<	<<	768.191
	CS		768.191	<<	768.191	<<	768.191	<<	<<	768.191
	CP	2018	759.392	<<	759.392	<<	759.392	<<	<<	759.392
	CS		759.392	<<	759.392	<<	759.392	<<	<<	759.392
	CP	2019	882.874	<<	882.874	<<	882.874	<<	<<	882.874
	CS		882.874	<<	882.874	<<	882.874	<<	<<	882.874
Spese correnti	RS		50.477		50.477	<<	50.477			50.477
	CP	2017	593.757	<<	593.757	<<	593.757	<<	<<	593.757
	CS		593.757	<<	593.757	<<	593.757	<<	<<	593.757
	CP	2018	584.958	<<	584.958	<<	584.958	<<	<<	584.958
	CS		584.958	<<	584.958	<<	584.958	<<	<<	584.958
	CP	2019	706.188	<<	706.188	<<	706.188	<<	<<	706.188
	CS		706.188	<<	706.188	<<	706.188	<<	<<	706.188
Spese in conto capitale	RS		105.331		105.331	<<	105.331			105.331
	CP	2017	174.434	<<	174.434	<<	174.434	<<	<<	174.434
	CS		174.434	<<	174.434	<<	174.434	<<	<<	174.434
	CP	2018	174.434	<<	174.434	<<	174.434	<<	<<	174.434
	CS		174.434	<<	174.434	<<	174.434	<<	<<	174.434
	CP	2019	176.686	<<	176.686	<<	176.686	<<	<<	176.686
	CS		176.686	<<	176.686	<<	176.686	<<	<<	176.686
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	RS		1.496.557		1.496.557	<<	1.496.557			1.496.557
	CP	2017	1.949.757	<<	1.949.757	<<	1.949.757	<<	<<	1.949.757
	CS		1.949.757	<<	1.949.757	<<	1.949.757	<<	<<	1.949.757
	CP	2018	1.930.210	<<	1.930.210	<<	1.930.210	<<	<<	1.930.210
	CS		1.930.210	<<	1.930.210	<<	1.930.210	<<	<<	1.930.210
	CP	2019	2.322.317	<<	2.322.317	<<	2.322.317	<<	<<	2.322.317
	CS		2.322.317	<<	2.322.317	<<	2.322.317	<<	<<	2.322.317

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/39

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.075.232		1.075.232	<<	1.075.232			1.075.232
	CP	2017	1.278.630	<<	1.278.630	<<	1.278.630	<<	<<	1.278.630
	CS		1.278.630	<<	1.278.630	<<	1.278.630	<<	<<	1.278.630
	CP	2018	1.259.083	<<	1.259.083	<<	1.259.083	<<	<<	1.259.083
	CS		1.259.083	<<	1.259.083	<<	1.259.083	<<	<<	1.259.083
	CP	2019	1.651.190	<<	1.651.190	<<	1.651.190	<<	<<	1.651.190
	CS		1.651.190	<<	1.651.190	<<	1.651.190	<<	<<	1.651.190
Spese in conto capitale	RS		421.325		421.325	<<	421.325			421.325
	CP	2017	671.127	<<	671.127	<<	671.127	<<	<<	671.127
	CS		671.127	<<	671.127	<<	671.127	<<	<<	671.127
	CP	2018	671.127	<<	671.127	<<	671.127	<<	<<	671.127
	CS		671.127	<<	671.127	<<	671.127	<<	<<	671.127
	CP	2019	671.127	<<	671.127	<<	671.127	<<	<<	671.127
	CS		671.127	<<	671.127	<<	671.127	<<	<<	671.127
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/40

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	RS		110.414.229		110.414.229	<<	110.414.229			110.414.229
	CP	2017	1.916.186.885	<<	1.916.186.885	<<	1.916.186.885	10.000.000	10.000.000	1.926.186.885
	CS		1.940.364.812	<<	1.940.364.812	<<	1.940.364.812	10.000.000	10.000.000	1.950.364.812
	CP	2018	1.932.176.957	<<	1.932.176.957	<<	1.932.176.957	10.000.000	10.000.000	1.942.176.957
	CS		1.936.996.221	<<	1.936.996.221	<<	1.936.996.221	10.000.000	10.000.000	1.946.996.221
	CP	2019	1.917.659.795	<<	1.917.659.795	<<	1.917.659.795	10.000.000	10.000.000	1.927.659.795
	CS		1.919.376.874	<<	1.919.376.874	<<	1.919.376.874	10.000.000	10.000.000	1.929.376.874
Spese di personale per il programma (personale civile)	RS		50.712		50.712	<<	50.712			50.712
	CP	2017	18.455.934	<<	18.455.934	<<	18.455.934	<<	<<	18.455.934
	CS		18.455.934	<<	18.455.934	<<	18.455.934	<<	<<	18.455.934
	CP	2018	18.431.246	<<	18.431.246	<<	18.431.246	<<	<<	18.431.246
	CS		18.431.246	<<	18.431.246	<<	18.431.246	<<	<<	18.431.246
	CP	2019	18.408.535	<<	18.408.535	<<	18.408.535	<<	<<	18.408.535
	CS		18.408.535	<<	18.408.535	<<	18.408.535	<<	<<	18.408.535
Spese correnti	RS		50.712		50.712	<<	50.712			50.712
	CP	2017	18.455.934	<<	18.455.934	<<	18.455.934	<<	<<	18.455.934
	CS		18.455.934	<<	18.455.934	<<	18.455.934	<<	<<	18.455.934
	CP	2018	18.431.246	<<	18.431.246	<<	18.431.246	<<	<<	18.431.246
	CS		18.431.246	<<	18.431.246	<<	18.431.246	<<	<<	18.431.246
	CP	2019	18.408.535	<<	18.408.535	<<	18.408.535	<<	<<	18.408.535
	CS		18.408.535	<<	18.408.535	<<	18.408.535	<<	<<	18.408.535
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.509.942.408	<<	1.509.942.408	<<	1.509.942.408	14.000.000	14.000.000	1.523.942.408
	CS		1.509.942.408	<<	1.509.942.408	<<	1.509.942.408	14.000.000	14.000.000	1.523.942.408
	CP	2018	1.524.176.286	<<	1.524.176.286	<<	1.524.176.286	16.000.000	16.000.000	1.540.176.286
	CS		1.524.176.286	<<	1.524.176.286	<<	1.524.176.286	16.000.000	16.000.000	1.540.176.286
	CP	2019	1.521.530.423	<<	1.521.530.423	<<	1.521.530.423	16.000.000	16.000.000	1.537.530.423
	CS		1.521.530.423	<<	1.521.530.423	<<	1.521.530.423	16.000.000	16.000.000	1.537.530.423

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/41

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.509.942.408	<<	1.509.942.408	<<	1.509.942.408	14.000.000	14.000.000	1.523.942.408
	CS		1.509.942.408	<<	1.509.942.408	<<	1.509.942.408	14.000.000	14.000.000	1.523.942.408
	CP	2018	1.524.176.286	<<	1.524.176.286	<<	1.524.176.286	16.000.000	16.000.000	1.540.176.286
	CS		1.524.176.286	<<	1.524.176.286	<<	1.524.176.286	16.000.000	16.000.000	1.540.176.286
	CP	2019	1.521.530.423	<<	1.521.530.423	<<	1.521.530.423	16.000.000	16.000.000	1.537.530.423
	CS		1.521.530.423	<<	1.521.530.423	<<	1.521.530.423	16.000.000	16.000.000	1.537.530.423
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	RS		1.524.694		1.524.694	<<	1.524.694			1.524.694
	CP	2017	14.003.044	<<	14.003.044	<<	14.003.044	<<	<<	14.003.044
	CS		14.003.044	<<	14.003.044	<<	14.003.044	<<	<<	14.003.044
	CP	2018	13.919.174	<<	13.919.174	<<	13.919.174	<<	<<	13.919.174
	CS		13.919.174	<<	13.919.174	<<	13.919.174	<<	<<	13.919.174
	CP	2019	14.041.093	<<	14.041.093	<<	14.041.093	<<	<<	14.041.093
	CS		14.041.093	<<	14.041.093	<<	14.041.093	<<	<<	14.041.093
Spese correnti	RS		1.524.694		1.524.694	<<	1.524.694			1.524.694
	CP	2017	14.003.044	<<	14.003.044	<<	14.003.044	<<	<<	14.003.044
	CS		14.003.044	<<	14.003.044	<<	14.003.044	<<	<<	14.003.044
	CP	2018	13.919.174	<<	13.919.174	<<	13.919.174	<<	<<	13.919.174
	CS		13.919.174	<<	13.919.174	<<	13.919.174	<<	<<	13.919.174
	CP	2019	14.041.093	<<	14.041.093	<<	14.041.093	<<	<<	14.041.093
	CS		14.041.093	<<	14.041.093	<<	14.041.093	<<	<<	14.041.093
Gestione del soccorso pubblico	RS		30.190.844		30.190.844	<<	30.190.844			30.190.844
	CP	2017	184.182.091	<<	184.182.091	<<	184.182.091	-3.000.000	-3.000.000	181.182.091
	CS		195.059.282	<<	195.059.282	<<	195.059.282	-3.000.000	-3.000.000	192.059.282
	CP	2018	184.707.868	<<	184.707.868	<<	184.707.868	-5.000.000	-5.000.000	179.707.868
	CS		187.034.252	<<	187.034.252	<<	187.034.252	-5.000.000	-5.000.000	182.034.252
	CP	2019	181.660.451	<<	181.660.451	<<	181.660.451	-5.000.000	-5.000.000	176.660.451
	CS		182.177.530	<<	182.177.530	<<	182.177.530	-5.000.000	-5.000.000	177.177.530

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/42

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		29.089.451		29.089.451	<<	29.089.451			29.089.451
	CP	2017	183.115.722	<<	183.115.722	<<	183.115.722	-3.000.000	-3.000.000	180.115.722
	CS		193.992.913	<<	193.992.913	<<	193.992.913	-3.000.000	-3.000.000	190.992.913
	CP	2018	183.641.499	<<	183.641.499	<<	183.641.499	-5.000.000	-5.000.000	178.641.499
	CS		185.967.883	<<	185.967.883	<<	185.967.883	-5.000.000	-5.000.000	180.967.883
	CP	2019	180.563.483	<<	180.563.483	<<	180.563.483	-5.000.000	-5.000.000	175.563.483
	CS		181.080.562	<<	181.080.562	<<	181.080.562	-5.000.000	-5.000.000	176.080.562
Spese in conto capitale	RS		1.101.393		1.101.393	<<	1.101.393			1.101.393
	CP	2017	1.066.369	<<	1.066.369	<<	1.066.369	<<	<<	1.066.369
	CS		1.066.369	<<	1.066.369	<<	1.066.369	<<	<<	1.066.369
	CP	2018	1.066.369	<<	1.066.369	<<	1.066.369	<<	<<	1.066.369
	CS		1.066.369	<<	1.066.369	<<	1.066.369	<<	<<	1.066.369
	CP	2019	1.096.968	<<	1.096.968	<<	1.096.968	<<	<<	1.096.968
	CS		1.096.968	<<	1.096.968	<<	1.096.968	<<	<<	1.096.968
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	RS		7.457.749		7.457.749	<<	7.457.749			7.457.749
	CP	2017	10.991.633	<<	10.991.633	<<	10.991.633	<<	<<	10.991.633
	CS		10.991.633	<<	10.991.633	<<	10.991.633	<<	<<	10.991.633
	CP	2018	10.816.867	<<	10.816.867	<<	10.816.867	<<	<<	10.816.867
	CS		10.816.867	<<	10.816.867	<<	10.816.867	<<	<<	10.816.867
	CP	2019	11.078.707	<<	11.078.707	<<	11.078.707	<<	<<	11.078.707
	CS		11.078.707	<<	11.078.707	<<	11.078.707	<<	<<	11.078.707
Spese correnti	RS		7.457.749		7.457.749	<<	7.457.749			7.457.749
	CP	2017	10.991.633	<<	10.991.633	<<	10.991.633	<<	<<	10.991.633
	CS		10.991.633	<<	10.991.633	<<	10.991.633	<<	<<	10.991.633
	CP	2018	10.816.867	<<	10.816.867	<<	10.816.867	<<	<<	10.816.867
	CS		10.816.867	<<	10.816.867	<<	10.816.867	<<	<<	10.816.867
	CP	2019	11.078.707	<<	11.078.707	<<	11.078.707	<<	<<	11.078.707
	CS		11.078.707	<<	11.078.707	<<	11.078.707	<<	<<	11.078.707

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/43

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	RS		9.147.774		9.147.774	<<	9.147.774			9.147.774
	CP	2017	12.504.137	<<	12.504.137	<<	12.504.137	<<	<<	12.504.137
	CS		12.504.137	<<	12.504.137	<<	12.504.137	<<	<<	12.504.137
	CP	2018	12.329.377	<<	12.329.377	<<	12.329.377	<<	<<	12.329.377
	CS		12.329.377	<<	12.329.377	<<	12.329.377	<<	<<	12.329.377
	CP	2019	12.504.137	<<	12.504.137	<<	12.504.137	<<	<<	12.504.137
	CS		12.504.137	<<	12.504.137	<<	12.504.137	<<	<<	12.504.137
Spese correnti	RS		8.140.416		8.140.416	<<	8.140.416			8.140.416
	CP	2017	10.985.593	<<	10.985.593	<<	10.985.593	<<	<<	10.985.593
	CS		10.985.593	<<	10.985.593	<<	10.985.593	<<	<<	10.985.593
	CP	2018	10.810.833	<<	10.810.833	<<	10.810.833	<<	<<	10.810.833
	CS		10.810.833	<<	10.810.833	<<	10.810.833	<<	<<	10.810.833
	CP	2019	10.985.593	<<	10.985.593	<<	10.985.593	<<	<<	10.985.593
	CS		10.985.593	<<	10.985.593	<<	10.985.593	<<	<<	10.985.593
Spese in conto capitale	RS		1.007.358		1.007.358	<<	1.007.358			1.007.358
	CP	2017	1.518.544	<<	1.518.544	<<	1.518.544	<<	<<	1.518.544
	CS		1.518.544	<<	1.518.544	<<	1.518.544	<<	<<	1.518.544
	CP	2018	1.518.544	<<	1.518.544	<<	1.518.544	<<	<<	1.518.544
	CS		1.518.544	<<	1.518.544	<<	1.518.544	<<	<<	1.518.544
	CP	2019	1.518.544	<<	1.518.544	<<	1.518.544	<<	<<	1.518.544
	CS		1.518.544	<<	1.518.544	<<	1.518.544	<<	<<	1.518.544
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	RS		15.760.061		15.760.061	<<	15.760.061			15.760.061
	CP	2017	80.477.693	<<	80.477.693	<<	80.477.693	-1.000.000	-1.000.000	79.477.693
	CS		85.632.269	<<	85.632.269	<<	85.632.269	-1.000.000	-1.000.000	84.632.269
	CP	2018	82.776.673	<<	82.776.673	<<	82.776.673	-1.000.000	-1.000.000	81.776.673
	CS		82.776.673	<<	82.776.673	<<	82.776.673	-1.000.000	-1.000.000	81.776.673
	CP	2019	83.025.359	<<	83.025.359	<<	83.025.359	-1.000.000	-1.000.000	82.025.359
	CS		83.025.359	<<	83.025.359	<<	83.025.359	-1.000.000	-1.000.000	82.025.359

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/44

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		15.760.061		15.760.061	<<	15.760.061			15.760.061
	CP	2017	80.477.693	<<	80.477.693	<<	80.477.693	-1.000.000	-1.000.000	79.477.693
	CS		85.632.269	<<	85.632.269	<<	85.632.269	-1.000.000	-1.000.000	84.632.269
	CP	2018	82.776.673	<<	82.776.673	<<	82.776.673	-1.000.000	-1.000.000	81.776.673
	CS		82.776.673	<<	82.776.673	<<	82.776.673	-1.000.000	-1.000.000	81.776.673
	CP	2019	83.025.359	<<	83.025.359	<<	83.025.359	-1.000.000	-1.000.000	82.025.359
	CS		83.025.359	<<	83.025.359	<<	83.025.359	-1.000.000	-1.000.000	82.025.359
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	RS		8.001.012		8.001.012	<<	8.001.012			8.001.012
	CP	2017	13.229.663	<<	13.229.663	<<	13.229.663	<<	<<	13.229.663
	CS		13.229.663	<<	13.229.663	<<	13.229.663	<<	<<	13.229.663
	CP	2018	13.019.184	<<	13.019.184	<<	13.019.184	<<	<<	13.019.184
	CS		13.019.184	<<	13.019.184	<<	13.019.184	<<	<<	13.019.184
	CP	2019	13.242.564	<<	13.242.564	<<	13.242.564	<<	<<	13.242.564
	CS		13.242.564	<<	13.242.564	<<	13.242.564	<<	<<	13.242.564
Spese correnti	RS		8.001.012		8.001.012	<<	8.001.012			8.001.012
	CP	2017	13.229.663	<<	13.229.663	<<	13.229.663	<<	<<	13.229.663
	CS		13.229.663	<<	13.229.663	<<	13.229.663	<<	<<	13.229.663
	CP	2018	13.019.184	<<	13.019.184	<<	13.019.184	<<	<<	13.019.184
	CS		13.019.184	<<	13.019.184	<<	13.019.184	<<	<<	13.019.184
	CP	2019	13.242.564	<<	13.242.564	<<	13.242.564	<<	<<	13.242.564
	CS		13.242.564	<<	13.242.564	<<	13.242.564	<<	<<	13.242.564
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	RS		38.281.383		38.281.383	<<	38.281.383			38.281.383
	CP	2017	62.280.693	<<	62.280.693	<<	62.280.693	<<	<<	62.280.693
	CS		70.426.853	<<	70.426.853	<<	70.426.853	<<	<<	70.426.853
	CP	2018	61.880.693	<<	61.880.693	<<	61.880.693	<<	<<	61.880.693
	CS		64.373.573	<<	64.373.573	<<	64.373.573	<<	<<	64.373.573
	CP	2019	52.048.937	<<	52.048.937	<<	52.048.937	<<	<<	52.048.937
	CS		53.248.937	<<	53.248.937	<<	53.248.937	<<	<<	53.248.937

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/45

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		38.281.383		38.281.383	<<	38.281.383			38.281.383
	CP	2017	62.280.693	<<	62.280.693	<<	62.280.693	<<	<<	62.280.693
	CS		70.426.853	<<	70.426.853	<<	70.426.853	<<	<<	70.426.853
	CP	2018	61.880.693	<<	61.880.693	<<	61.880.693	<<	<<	61.880.693
	CS		64.373.573	<<	64.373.573	<<	64.373.573	<<	<<	64.373.573
	CP	2019	52.048.937	<<	52.048.937	<<	52.048.937	<<	<<	52.048.937
	CS		53.248.937	<<	53.248.937	<<	53.248.937	<<	<<	53.248.937
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CS		10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CP	2018	10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CS		10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CP	2019	10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CS		10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CS		10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CP	2018	10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CS		10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CP	2019	10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
	CS		10.119.589	<<	10.119.589	<<	10.119.589	<<	<<	10.119.589
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/46

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/47

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS		1.784.284		1.784.284	<<	1.784.284			1.784.284
	CP	2017	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	<<	<<	2.093.952.717
	CS		2.095.252.717	<<	2.095.252.717	<<	2.095.252.717	<<	<<	2.095.252.717
	CP	2018	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151
	CS		1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151
	CP	2019	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	<<	<<	1.732.356.970
	CS		1.732.218.124	<<	1.732.218.124	<<	1.732.218.124	<<	<<	1.732.218.124
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	RS		1.784.284		1.784.284	<<	1.784.284			1.784.284
	CP	2017	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	<<	2.093.952.717	<<	<<	2.093.952.717
	CS		2.095.252.717	<<	2.095.252.717	<<	2.095.252.717	<<	<<	2.095.252.717
	CP	2018	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151
	CS		1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	1.734.774.151	<<	<<	1.734.774.151
	CP	2019	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	<<	1.732.356.970	<<	<<	1.732.356.970
	CS		1.732.218.124	<<	1.732.218.124	<<	1.732.218.124	<<	<<	1.732.218.124
Spese di personale per il programma	RS		13.943		13.943	<<	13.943			13.943
	CP	2017	22.395.979	<<	22.395.979	<<	22.395.979	<<	<<	22.395.979
	CS		22.395.979	<<	22.395.979	<<	22.395.979	<<	<<	22.395.979
	CP	2018	21.482.719	<<	21.482.719	<<	21.482.719	<<	<<	21.482.719
	CS		21.482.719	<<	21.482.719	<<	21.482.719	<<	<<	21.482.719
	CP	2019	21.046.585	<<	21.046.585	<<	21.046.585	<<	<<	21.046.585
	CS		21.046.585	<<	21.046.585	<<	21.046.585	<<	<<	21.046.585
Spese correnti	RS		13.943		13.943	<<	13.943			13.943
	CP	2017	22.395.979	<<	22.395.979	<<	22.395.979	<<	<<	22.395.979
	CS		22.395.979	<<	22.395.979	<<	22.395.979	<<	<<	22.395.979
	CP	2018	21.482.719	<<	21.482.719	<<	21.482.719	<<	<<	21.482.719
	CS		21.482.719	<<	21.482.719	<<	21.482.719	<<	<<	21.482.719
	CP	2019	21.046.585	<<	21.046.585	<<	21.046.585	<<	<<	21.046.585
	CS		21.046.585	<<	21.046.585	<<	21.046.585	<<	<<	21.046.585

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/48

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	RS		401.383		401.383	<<	401.383			401.383
	CP	2017	1.989.115.346	<<	1.989.115.346	<<	1.989.115.346	<<	<<	1.989.115.346
	CS		1.989.115.346	<<	1.989.115.346	<<	1.989.115.346	<<	<<	1.989.115.346
	CP	2018	1.629.829.148	<<	1.629.829.148	<<	1.629.829.148	<<	<<	1.629.829.148
	CS		1.629.829.148	<<	1.629.829.148	<<	1.629.829.148	<<	<<	1.629.829.148
	CP	2019	1.627.815.201	<<	1.627.815.201	<<	1.627.815.201	<<	<<	1.627.815.201
	CS		1.627.676.355	<<	1.627.676.355	<<	1.627.676.355	<<	<<	1.627.676.355
Spese correnti	RS		401.383		401.383	<<	401.383			401.383
	CP	2017	1.934.993.360	<<	1.934.993.360	<<	1.934.993.360	<<	<<	1.934.993.360
	CS		1.934.993.360	<<	1.934.993.360	<<	1.934.993.360	<<	<<	1.934.993.360
	CP	2018	1.615.707.162	<<	1.615.707.162	<<	1.615.707.162	<<	<<	1.615.707.162
	CS		1.615.707.162	<<	1.615.707.162	<<	1.615.707.162	<<	<<	1.615.707.162
	CP	2019	1.613.693.215	<<	1.613.693.215	<<	1.613.693.215	<<	<<	1.613.693.215
	CS		1.613.554.369	<<	1.613.554.369	<<	1.613.554.369	<<	<<	1.613.554.369
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	54.121.986	<<	54.121.986	<<	54.121.986	<<	<<	54.121.986
	CS		54.121.986	<<	54.121.986	<<	54.121.986	<<	<<	54.121.986
	CP	2018	14.121.986	<<	14.121.986	<<	14.121.986	<<	<<	14.121.986
	CS		14.121.986	<<	14.121.986	<<	14.121.986	<<	<<	14.121.986
	CP	2019	14.121.986	<<	14.121.986	<<	14.121.986	<<	<<	14.121.986
	CS		14.121.986	<<	14.121.986	<<	14.121.986	<<	<<	14.121.986
Interventi di protezione sociale	RS		1.368.958		1.368.958	<<	1.368.958			1.368.958
	CP	2017	2.514.608	<<	2.514.608	<<	2.514.608	<<	<<	2.514.608
	CS		3.814.608	<<	3.814.608	<<	3.814.608	<<	<<	3.814.608
	CP	2018	2.494.033	<<	2.494.033	<<	2.494.033	<<	<<	2.494.033
	CS		2.494.033	<<	2.494.033	<<	2.494.033	<<	<<	2.494.033
	CP	2019	2.519.390	<<	2.519.390	<<	2.519.390	<<	<<	2.519.390
	CS		2.519.390	<<	2.519.390	<<	2.519.390	<<	<<	2.519.390

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/49

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.487.080	<<	2.487.080	<<	2.487.080	<<	<<	2.487.080
	CS		2.487.080	<<	2.487.080	<<	2.487.080	<<	<<	2.487.080
	CP	2018	2.466.505	<<	2.466.505	<<	2.466.505	<<	<<	2.466.505
	CS		2.466.505	<<	2.466.505	<<	2.466.505	<<	<<	2.466.505
	CP	2019	2.491.862	<<	2.491.862	<<	2.491.862	<<	<<	2.491.862
	CS		2.491.862	<<	2.491.862	<<	2.491.862	<<	<<	2.491.862
Spese in conto capitale	RS		1.368.958		1.368.958	<<	1.368.958			1.368.958
	CP	2017	27.528	<<	27.528	<<	27.528	<<	<<	27.528
	CS		1.327.528	<<	1.327.528	<<	1.327.528	<<	<<	1.327.528
	CP	2018	27.528	<<	27.528	<<	27.528	<<	<<	27.528
	CS		27.528	<<	27.528	<<	27.528	<<	<<	27.528
	CP	2019	27.528	<<	27.528	<<	27.528	<<	<<	27.528
	CS		27.528	<<	27.528	<<	27.528	<<	<<	27.528
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.737.552	<<	1.737.552	<<	1.737.552	<<	<<	1.737.552
	CS		1.737.552	<<	1.737.552	<<	1.737.552	<<	<<	1.737.552
	CP	2018	1.779.339	<<	1.779.339	<<	1.779.339	<<	<<	1.779.339
	CS		1.779.339	<<	1.779.339	<<	1.779.339	<<	<<	1.779.339
	CP	2019	1.786.571	<<	1.786.571	<<	1.786.571	<<	<<	1.786.571
	CS		1.786.571	<<	1.786.571	<<	1.786.571	<<	<<	1.786.571
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.720.343	<<	1.720.343	<<	1.720.343	<<	<<	1.720.343
	CS		1.720.343	<<	1.720.343	<<	1.720.343	<<	<<	1.720.343
	CP	2018	1.762.130	<<	1.762.130	<<	1.762.130	<<	<<	1.762.130
	CS		1.762.130	<<	1.762.130	<<	1.762.130	<<	<<	1.762.130
	CP	2019	1.762.529	<<	1.762.529	<<	1.762.529	<<	<<	1.762.529
	CS		1.762.529	<<	1.762.529	<<	1.762.529	<<	<<	1.762.529

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/50

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	17.209	<<	17.209	<<	17.209	<<	<<	17.209
	CS		17.209	<<	17.209	<<	17.209	<<	<<	17.209
	CP	2018	17.209	<<	17.209	<<	17.209	<<	<<	17.209
	CS		17.209	<<	17.209	<<	17.209	<<	<<	17.209
	CP	2019	24.042	<<	24.042	<<	24.042	<<	<<	24.042
	CS		24.042	<<	24.042	<<	24.042	<<	<<	24.042
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.689.232	<<	4.689.232	<<	4.689.232	<<	<<	4.689.232
	CS		4.689.232	<<	4.689.232	<<	4.689.232	<<	<<	4.689.232
	CP	2018	4.688.912	<<	4.688.912	<<	4.688.912	<<	<<	4.688.912
	CS		4.688.912	<<	4.688.912	<<	4.688.912	<<	<<	4.688.912
	CP	2019	4.689.223	<<	4.689.223	<<	4.689.223	<<	<<	4.689.223
	CS		4.689.223	<<	4.689.223	<<	4.689.223	<<	<<	4.689.223
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.674.409	<<	4.674.409	<<	4.674.409	<<	<<	4.674.409
	CS		4.674.409	<<	4.674.409	<<	4.674.409	<<	<<	4.674.409
	CP	2018	4.674.089	<<	4.674.089	<<	4.674.089	<<	<<	4.674.089
	CS		4.674.089	<<	4.674.089	<<	4.674.089	<<	<<	4.674.089
	CP	2019	4.674.400	<<	4.674.400	<<	4.674.400	<<	<<	4.674.400
	CS		4.674.400	<<	4.674.400	<<	4.674.400	<<	<<	4.674.400
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	14.823	<<	14.823	<<	14.823	<<	<<	14.823
	CS		14.823	<<	14.823	<<	14.823	<<	<<	14.823
	CP	2018	14.823	<<	14.823	<<	14.823	<<	<<	14.823
	CS		14.823	<<	14.823	<<	14.823	<<	<<	14.823
	CP	2019	14.823	<<	14.823	<<	14.823	<<	<<	14.823
	CS		14.823	<<	14.823	<<	14.823	<<	<<	14.823

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/51

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	73.500.000	<<	73.500.000	<<	73.500.000	<<	<<	73.500.000
	CS		73.500.000	<<	73.500.000	<<	73.500.000	<<	<<	73.500.000
	CP	2018	74.500.000	<<	74.500.000	<<	74.500.000	<<	<<	74.500.000
	CS		74.500.000	<<	74.500.000	<<	74.500.000	<<	<<	74.500.000
	CP	2019	74.500.000	<<	74.500.000	<<	74.500.000	<<	<<	74.500.000
	CS		74.500.000	<<	74.500.000	<<	74.500.000	<<	<<	74.500.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	73.500.000	<<	73.500.000	<<	73.500.000	<<	<<	73.500.000
	CS		73.500.000	<<	73.500.000	<<	73.500.000	<<	<<	73.500.000
	CP	2018	74.500.000	<<	74.500.000	<<	74.500.000	<<	<<	74.500.000
	CS		74.500.000	<<	74.500.000	<<	74.500.000	<<	<<	74.500.000
	CP	2019	74.500.000	<<	74.500.000	<<	74.500.000	<<	<<	74.500.000
	CS		74.500.000	<<	74.500.000	<<	74.500.000	<<	<<	74.500.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/52

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/53

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		23.080.808		23.080.808	<<	23.080.808			23.080.808
	CP	2017	174.381.633	<<	174.381.633	<<	174.381.633	<<	<<	174.381.633
	CS		174.429.730	<<	174.429.730	<<	174.429.730	<<	<<	174.429.730
	CP	2018	172.135.584	<<	172.135.584	<<	172.135.584	<<	<<	172.135.584
	CS		172.135.584	<<	172.135.584	<<	172.135.584	<<	<<	172.135.584
	CP	2019	177.438.896	<<	177.438.896	<<	177.438.896	<<	<<	177.438.896
	CS		177.438.896	<<	177.438.896	<<	177.438.896	<<	<<	177.438.896
6.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		100.128		100.128	<<	100.128			100.128
	CP	2017	27.958.772	<<	27.958.772	<<	27.958.772	<<	<<	27.958.772
	CS		27.966.554	<<	27.966.554	<<	27.966.554	<<	<<	27.966.554
	CP	2018	27.856.580	<<	27.856.580	<<	27.856.580	<<	<<	27.856.580
	CS		27.856.580	<<	27.856.580	<<	27.856.580	<<	<<	27.856.580
	CP	2019	27.590.096	<<	27.590.096	<<	27.590.096	<<	<<	27.590.096
	CS		27.590.096	<<	27.590.096	<<	27.590.096	<<	<<	27.590.096
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CS		156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CP	2018	156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CS		156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CP	2019	156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CS		156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CS		156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CP	2018	156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CS		156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CP	2019	156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085
	CS		156.085	<<	156.085	<<	156.085	<<	<<	156.085

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/54

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		97.405		97.405	<<	97.405			97.405
	CP	2017	25.941.172	<<	25.941.172	<<	25.941.172	<<	<<	25.941.172
	CS		25.948.954	<<	25.948.954	<<	25.948.954	<<	<<	25.948.954
	CP	2018	25.839.463	<<	25.839.463	<<	25.839.463	<<	<<	25.839.463
	CS		25.839.463	<<	25.839.463	<<	25.839.463	<<	<<	25.839.463
	CP	2019	25.600.926	<<	25.600.926	<<	25.600.926	<<	<<	25.600.926
	CS		25.600.926	<<	25.600.926	<<	25.600.926	<<	<<	25.600.926
Spese correnti	RS		97.405		97.405	<<	97.405			97.405
	CP	2017	25.900.450	<<	25.900.450	<<	25.900.450	<<	<<	25.900.450
	CS		25.908.232	<<	25.908.232	<<	25.908.232	<<	<<	25.908.232
	CP	2018	25.798.741	<<	25.798.741	<<	25.798.741	<<	<<	25.798.741
	CS		25.798.741	<<	25.798.741	<<	25.798.741	<<	<<	25.798.741
	CP	2019	25.543.926	<<	25.543.926	<<	25.543.926	<<	<<	25.543.926
	CS		25.543.926	<<	25.543.926	<<	25.543.926	<<	<<	25.543.926
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	40.722	<<	40.722	<<	40.722	<<	<<	40.722
	CS		40.722	<<	40.722	<<	40.722	<<	<<	40.722
	CP	2018	40.722	<<	40.722	<<	40.722	<<	<<	40.722
	CS		40.722	<<	40.722	<<	40.722	<<	<<	40.722
	CP	2019	57.000	<<	57.000	<<	57.000	<<	<<	57.000
	CS		57.000	<<	57.000	<<	57.000	<<	<<	57.000
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		2.723		2.723	<<	2.723			2.723
	CP	2017	1.861.515	<<	1.861.515	<<	1.861.515	<<	<<	1.861.515
	CS		1.861.515	<<	1.861.515	<<	1.861.515	<<	<<	1.861.515
	CP	2018	1.861.032	<<	1.861.032	<<	1.861.032	<<	<<	1.861.032
	CS		1.861.032	<<	1.861.032	<<	1.861.032	<<	<<	1.861.032
	CP	2019	1.833.085	<<	1.833.085	<<	1.833.085	<<	<<	1.833.085
	CS		1.833.085	<<	1.833.085	<<	1.833.085	<<	<<	1.833.085

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/55

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.723		2.723	<<	2.723			2.723
	CP	2017	1.861.515	<<	1.861.515	<<	1.861.515	<<	<<	1.861.515
	CS		1.861.515	<<	1.861.515	<<	1.861.515	<<	<<	1.861.515
	CP	2018	1.861.032	<<	1.861.032	<<	1.861.032	<<	<<	1.861.032
	CS		1.861.032	<<	1.861.032	<<	1.861.032	<<	<<	1.861.032
	CP	2019	1.833.085	<<	1.833.085	<<	1.833.085	<<	<<	1.833.085
	CS		1.833.085	<<	1.833.085	<<	1.833.085	<<	<<	1.833.085
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/56

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS		22.980.680		22.980.680	<<	22.980.680			22.980.680
	CP	2017	146.422.861	<<	146.422.861	<<	146.422.861	<<	<<	146.422.861
	CS		146.463.176	<<	146.463.176	<<	146.463.176	<<	<<	146.463.176
	CP	2018	144.279.004	<<	144.279.004	<<	144.279.004	<<	<<	144.279.004
	CS		144.279.004	<<	144.279.004	<<	144.279.004	<<	<<	144.279.004
	CP	2019	149.848.800	<<	149.848.800	<<	149.848.800	<<	<<	149.848.800
	CS		149.848.800	<<	149.848.800	<<	149.848.800	<<	<<	149.848.800
Spese di personale per il programma	RS		219.108		219.108	<<	219.108			219.108
	CP	2017	55.284.065	<<	55.284.065	<<	55.284.065	<<	<<	55.284.065
	CS		55.284.065	<<	55.284.065	<<	55.284.065	<<	<<	55.284.065
	CP	2018	54.019.204	<<	54.019.204	<<	54.019.204	<<	<<	54.019.204
	CS		54.019.204	<<	54.019.204	<<	54.019.204	<<	<<	54.019.204
	CP	2019	55.388.468	<<	55.388.468	<<	55.388.468	<<	<<	55.388.468
	CS		55.388.468	<<	55.388.468	<<	55.388.468	<<	<<	55.388.468
Spese correnti	RS		219.108		219.108	<<	219.108			219.108
	CP	2017	55.284.065	<<	55.284.065	<<	55.284.065	<<	<<	55.284.065
	CS		55.284.065	<<	55.284.065	<<	55.284.065	<<	<<	55.284.065
	CP	2018	54.019.204	<<	54.019.204	<<	54.019.204	<<	<<	54.019.204
	CS		54.019.204	<<	54.019.204	<<	54.019.204	<<	<<	54.019.204
	CP	2019	55.388.468	<<	55.388.468	<<	55.388.468	<<	<<	55.388.468
	CS		55.388.468	<<	55.388.468	<<	55.388.468	<<	<<	55.388.468
Gestione del personale	RS		17.941.464		17.941.464	<<	17.941.464			17.941.464
	CP	2017	17.923.229	<<	17.923.229	<<	17.923.229	<<	<<	17.923.229
	CS		17.923.229	<<	17.923.229	<<	17.923.229	<<	<<	17.923.229
	CP	2018	17.918.499	<<	17.918.499	<<	17.918.499	<<	<<	17.918.499
	CS		17.918.499	<<	17.918.499	<<	17.918.499	<<	<<	17.918.499
	CP	2019	17.936.375	<<	17.936.375	<<	17.936.375	<<	<<	17.936.375
	CS		17.936.375	<<	17.936.375	<<	17.936.375	<<	<<	17.936.375

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/57

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		17.941.464		17.941.464	<<	17.941.464			17.941.464
	CP	2017	17.923.229	<<	17.923.229	<<	17.923.229	<<	<<	17.923.229
	CS		17.923.229	<<	17.923.229	<<	17.923.229	<<	<<	17.923.229
	CP	2018	17.918.499	<<	17.918.499	<<	17.918.499	<<	<<	17.918.499
	CS		17.918.499	<<	17.918.499	<<	17.918.499	<<	<<	17.918.499
	CP	2019	17.936.375	<<	17.936.375	<<	17.936.375	<<	<<	17.936.375
	CS		17.936.375	<<	17.936.375	<<	17.936.375	<<	<<	17.936.375
Gestione comune dei beni e servizi	RS		4.820.108		4.820.108	<<	4.820.108			4.820.108
	CP	2017	73.215.567	<<	73.215.567	<<	73.215.567	<<	<<	73.215.567
	CS		73.255.882	<<	73.255.882	<<	73.255.882	<<	<<	73.255.882
	CP	2018	72.341.301	<<	72.341.301	<<	72.341.301	<<	<<	72.341.301
	CS		72.341.301	<<	72.341.301	<<	72.341.301	<<	<<	72.341.301
	CP	2019	76.523.957	<<	76.523.957	<<	76.523.957	<<	<<	76.523.957
	CS		76.523.957	<<	76.523.957	<<	76.523.957	<<	<<	76.523.957
Spese correnti	RS		4.081.559		4.081.559	<<	4.081.559			4.081.559
	CP	2017	70.915.255	<<	70.915.255	<<	70.915.255	<<	<<	70.915.255
	CS		70.955.570	<<	70.955.570	<<	70.955.570	<<	<<	70.955.570
	CP	2018	70.040.989	<<	70.040.989	<<	70.040.989	<<	<<	70.040.989
	CS		70.040.989	<<	70.040.989	<<	70.040.989	<<	<<	70.040.989
	CP	2019	74.120.927	<<	74.120.927	<<	74.120.927	<<	<<	74.120.927
	CS		74.120.927	<<	74.120.927	<<	74.120.927	<<	<<	74.120.927
Spese in conto capitale	RS		738.549		738.549	<<	738.549			738.549
	CP	2017	2.300.312	<<	2.300.312	<<	2.300.312	<<	<<	2.300.312
	CS		2.300.312	<<	2.300.312	<<	2.300.312	<<	<<	2.300.312
	CP	2018	2.300.312	<<	2.300.312	<<	2.300.312	<<	<<	2.300.312
	CS		2.300.312	<<	2.300.312	<<	2.300.312	<<	<<	2.300.312
	CP	2019	2.403.030	<<	2.403.030	<<	2.403.030	<<	<<	2.403.030
	CS		2.403.030	<<	2.403.030	<<	2.403.030	<<	<<	2.403.030

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/58

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 080/701/59

Missione ***Programma*** Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
7. Fondi da ripartire (33)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'INTERNO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

080/701/60

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	RS		1.872.190.942		1.872.190.942	<<	1.872.190.942			1.872.190.942
	CP	2017	21.023.671.953	10.374.915	21.034.046.868	<<	21.023.671.953	15.500.000	25.874.915	21.049.546.868
	CS		20.936.720.620	10.374.915	20.947.095.535	<<	20.936.720.620	15.500.000	25.874.915	20.962.595.535
	CP	2018	20.580.616.214	73.900.000	20.654.516.214	<<	20.580.616.214	26.100.000	100.000.000	20.680.616.214
	CS		20.302.543.713	73.900.000	20.376.443.713	<<	20.302.543.713	26.100.000	100.000.000	20.402.543.713
	CP	2019	20.447.577.469	69.500.000	20.517.077.469	<<	20.447.577.469	14.600.000	84.100.000	20.531.677.469
	CS		20.128.357.767	69.500.000	20.197.857.767	<<	20.128.357.767	14.600.000	84.100.000	20.212.457.767

ALLEGATI

MINISTERO DELL'INTERNO

080/588/1

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)					
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)					
L n. 59 del 1997 DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. (Cap-pg: 1319/1)	2017	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	2018	7.760.816	<<	<<	7.760.816
	2019	50.760.816	<<	<<	50.760.816
	2020 e succ.	507.608.160	<<	<<	507.608.160
DLG n. 504 del 1992 art. 40 RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 1318/1)	2017	422.800.000	<<	<<	422.800.000
	2018	420.800.000	<<	<<	420.800.000
	2019	420.800.000	<<	<<	420.800.000
	2020 e succ.	4.208.000.000	<<	<<	4.208.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 563 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1342/1)	2017	11.000.000	<<	<<	11.000.000
	2018	11.000.000	<<	<<	11.000.000
	2019	11.000.000	<<	<<	11.000.000
	2020 e succ.	66.000.000	<<	<<	66.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 704 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1326/1-2)	2017	8.561.808	<<	<<	8.561.808
	2018	8.409.684	<<	<<	8.409.684
	2019	8.409.684	<<	<<	8.409.684
	2020 e succ.	84.096.840	<<	<<	84.096.840
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)					
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)					
L n. 613 del 1975 APPROVAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI, DI SERVIZIO NOTTURNO E PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N.146, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N.734 (Cap-pg: 2501/9)	2017	82.981.785	<<	<<	82.981.785
	2018	83.381.785	<<	<<	83.381.785
	2019	89.981.785	<<	<<	89.981.785
	2020 e succ.	629.872.495	<<	<<	629.872.495

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

080/588/2

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L n. 1001 del 1969 art. 1 ISTITUZIONE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI UN CAPITOLO CON UN FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI ALCUNI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA P.S. (Cap-pg: 2676/1)	2017	16.541.388	<<	<<	16.541.388
	2018	16.262.311	<<	<<	16.262.311
	2019	16.541.388	<<	<<	16.541.388
	2020 e succ.	16.541.388	<<	<<	16.541.388
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2624/16, 2645/5, 2646/5)	2017	70.160.004	<<	<<	70.160.004
	2018	69.167.631	<<	<<	69.167.631
	2019	69.167.631	<<	<<	69.167.631
	2020 e succ.	253.376.310	<<	<<	253.376.310
DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 2599/1)	2017	6.200.000	<<	<<	6.200.000
	2018	6.200.000	<<	<<	6.200.000
	2019	6.200.000	<<	<<	6.200.000
	2020 e succ.	62.000.000	<<	<<	62.000.000
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)					
RD n. 1802 del 1919 art. 1 NORME PER L'ARMA DEI CARABINIERI (Cap-pg: 2535/6, 2542/5, 2557/3, 2562/2)	2017	201.817.682	<<	<<	201.817.682
	2018	201.875.161	<<	<<	201.875.161
	2019	201.875.161	<<	<<	201.875.161
	2020 e succ.	1.055.751.610	<<	<<	1.055.751.610
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)					
DL n. 341 del 2000 art. 16 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Cap-pg: 2558/2)	2017	15.375.142	<<	<<	15.375.142
	2018	19.558.936	<<	<<	19.558.936
	2019	21.212.767	<<	<<	21.212.767
	2020 e succ.	4.500.000	<<	<<	4.500.000
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2536/12, 2647/3, 2648/3)	2017	72.950.000	<<	<<	72.950.000
	2018	72.950.000	<<	<<	72.950.000
	2019	72.950.000	<<	<<	72.950.000
	2020 e succ.	72.950.000	<<	<<	72.950.000

080/588/3

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
RD n. 452 del 1940 art. 1 RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL'INTERNO (Cap-pg: 2851/1)	2017	2.906.365	<<	<<	2.906.365
	2018	2.906.365	<<	<<	2.906.365
	2019	2.906.365	<<	<<	2.906.365
	2020 e succ.	29.063.650	<<	<<	29.063.650
4 Soccorso civile (8)					
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)					
L n. 469 del 1961 ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEIVIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Cap-pg: 1901/18, 1982/3)	2017	41.134.564	<<	<<	41.134.564
	2018	40.788.775	<<	<<	40.788.775
	2019	41.134.564	<<	<<	41.134.564
	2020 e succ.	411.345.640	<<	<<	411.345.640
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)					
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)					
DL n. 451 del 1995 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FRONTIERAMARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA (Cap-pg: 2351/2)	2017	595.969.413	<<	<<	595.969.413
	2018	575.969.413	<<	<<	575.969.413
	2019	575.969.413	<<	<<	575.969.413
	2020 e succ.	5.759.694.130	<<	<<	5.759.694.130
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 151 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). (*) (Cap-pg: 3001/1)	2017	13.146.487	<<	<<	13.146.487
	2018	12.921.421	<<	<<	12.921.421
	2019	13.146.487	<<	<<	13.146.487
	2020 e succ.	407.541.097	<<	<<	407.541.097

080/670/1

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)**	CP	570.816.675	<<	542.289.116	<<	515.729.908	<<
1.1	***Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)***	CP	570.816.675	<<	542.289.116	<<	515.729.908	<<
	Spese correnti	CP	570.156.845	<<	541.629.286	<<	514.858.932	<<
	Fabbisogno	CP	107.648.948	<<	91.609.461	<<	78.603.987	<<
	Fattori Legislativi	CP	7.500.000	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	455.007.897	<<	450.019.825	<<	436.254.945	<<
	Spese in conto capitale	CP	659.830	<<	659.830	<<	870.976	<<
	Fabbisogno	CP	659.830	<<	659.830	<<	870.976	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

080/670/2

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2	**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**	CP	8.870.504.679	<<	8.913.706.523	100.000	8.888.061.570	100.000
2.1	***Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)***	CP	34.515.795	<<	34.464.379	<<	34.506.691	<<
	Spese correnti	CP	34.403.514	<<	34.352.098	<<	34.394.410	<<
	Fabbisogno	CP	5.175.640	<<	5.127.939	<<	5.173.671	<<
	Oneri Inderogabili	CP	29.227.874	<<	29.224.159	<<	29.220.739	<<
	Spese in conto capitale	CP	112.281	<<	112.281	<<	112.281	<<
	Fabbisogno	CP	112.281	<<	112.281	<<	112.281	<<
2.2	***Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)***	CP	65.034.899	<<	89.250.140	<<	82.090.151	<<
	Spese correnti	CP	29.199.730	<<	29.275.371	<<	28.734.368	<<
	Fabbisogno	CP	2.329.508	<<	3.317.116	<<	3.319.994	<<
	Fattori Legislativi	CP	4.595.891	<<	4.595.891	<<	4.595.891	<<
	Oneri Inderogabili	CP	22.274.331	<<	21.362.364	<<	20.818.483	<<
	Spese in conto capitale	CP	35.835.169	<<	59.974.769	<<	53.355.783	<<
	Fabbisogno	CP	1.513.215	<<	1.513.215	<<	1.726.229	<<
	Fattori Legislativi	CP	34.321.954	<<	58.461.554	<<	51.629.554	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

080/670/3

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2.3 ***Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)***	CP	8.770.953.985	<<	8.789.992.004	100.000	8.771.464.728	100.000
Spese correnti	CP	8.538.284.786	<<	8.556.471.644	100.000	8.537.024.846	100.000
Fabbisogno	CP	15.789.758	<<	15.524.554	<<	15.649.117	<<
Fattori Legislativi	CP	915.874.040	<<	900.315.230	<<	863.195.831	<<
Oneri Inderogabili	CP	7.606.620.988	<<	7.640.631.860	100.000	7.658.179.898	100.000
Spese in conto capitale	CP	217.074.577	<<	217.074.312	<<	217.172.651	<<
Fabbisogno	CP	338.144	<<	338.144	<<	436.483	<<
Fattori Legislativi	CP	200.000.000	<<	200.000.000	<<	200.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	16.736.433	<<	16.736.168	<<	16.736.168	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	15.594.622	<<	16.446.048	<<	17.267.231	<<
Oneri Inderogabili	CP	15.594.622	<<	16.446.048	<<	17.267.231	<<

080/670/4

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / Programma / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	7.408.539.466	5.500.000	7.370.401.827	16.000.000	7.284.786.744	4.500.000
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	CP	6.367.808.481	<<	6.325.477.851	<<	6.250.274.586	<<
Spese correnti	CP	6.284.069.782	<<	6.238.839.152	<<	6.175.715.473	<<
Fabbisogno	CP	440.591.918	<<	439.859.268	<<	421.082.980	<<
Fattori Legislativi	CP	4.075.289	<<	3.831.742	<<	3.895.289	<<
Oneri Inderogabili	CP	5.839.402.575	<<	5.795.148.142	<<	5.750.737.204	<<
Spese in conto capitale	CP	83.738.699	<<	86.638.699	<<	74.559.113	<<
Fabbisogno	CP	24.918.699	<<	22.418.699	<<	22.499.113	<<
Fattori Legislativi	CP	58.820.000	<<	64.220.000	<<	52.060.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CP	429.364.282	<<	422.250.950	<<	421.706.997	<<
Spese correnti	CP	428.935.031	<<	421.821.699	<<	421.277.746	<<
Fabbisogno	CP	293.228.726	<<	286.448.912	<<	285.904.959	<<
Oneri Inderogabili	CP	135.706.305	<<	135.372.787	<<	135.372.787	<<
Spese in conto capitale	CP	429.251	<<	429.251	<<	429.251	<<
Fabbisogno	CP	429.251	<<	429.251	<<	429.251	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

080/670/5

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CP	611.366.703	5.500.000	622.673.026	16.000.000	612.805.161	4.500.000
Spese correnti	CP	524.853.133	<<	528.159.456	<<	534.291.591	4.500.000
Fabbisogno	CP	331.684.591	<<	334.934.408	<<	336.194.039	<<
Fattori Legislativi	CP	1.147.209	<<	1.130.549	<<	5.647.209	4.500.000
Oneri Inderogabili	CP	192.021.333	<<	192.094.499	<<	192.450.343	<<
Spese in conto capitale	CP	86.513.570	5.500.000	94.513.570	16.000.000	78.513.570	<<
Fabbisogno	CP	16.403.617	<<	13.903.617	<<	13.903.617	<<
Fattori Legislativi	CP	70.109.953	5.500.000	80.609.953	16.000.000	64.609.953	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

080/670/6

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
4 Soccorso civile (8)	CP	1.931.351.698	10.000.000	1.947.309.013	10.000.000	1.933.303.381	10.000.000
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	CP	5.164.813	<<	5.132.056	<<	5.643.586	<<
Spese correnti	CP	4.319.252	<<	4.286.495	<<	4.795.773	<<
Fabbisogno	CP	1.872.387	<<	1.844.041	<<	2.357.378	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.446.865	<<	2.442.454	<<	2.438.395	<<
Spese in conto capitale	CP	845.561	<<	845.561	<<	847.813	<<
Fabbisogno	CP	845.561	<<	845.561	<<	847.813	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	CP	1.926.186.885	10.000.000	1.942.176.957	10.000.000	1.927.659.795	10.000.000
Spese correnti	CP	1.861.321.279	10.000.000	1.877.711.351	10.000.000	1.872.995.346	10.000.000
Fabbisogno	CP	306.230.092	6.000.000	306.415.538	4.000.000	304.330.820	4.000.000
Fattori Legislativi	CP	1.424.619	<<	1.405.636	<<	1.428.361	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.553.666.568	4.000.000	1.569.890.177	6.000.000	1.567.236.165	6.000.000
Spese in conto capitale	CP	64.865.606	<<	64.465.606	<<	54.664.449	<<
Fabbisogno	CP	52.765.606	<<	52.765.606	<<	52.964.449	<<
Fattori Legislativi	CP	12.100.000	<<	11.700.000	<<	1.700.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

080/670/7

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	2.093.952.717	<<	1.734.774.151	<<	1.732.356.970	<<
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	CP	2.093.952.717	<<	1.734.774.151	<<	1.732.356.970	<<
Spese correnti	CP	2.039.771.171	<<	1.720.592.605	<<	1.718.168.591	<<
Fabbisogno	CP	1.729.344.890	<<	1.410.055.302	<<	1.409.509.232	<<
Fattori Legislativi	CP	211.750.579	<<	211.732.815	<<	210.291.005	<<
Oneri Inderogabili	CP	98.675.702	<<	98.804.488	<<	98.368.354	<<
Spese in conto capitale	CP	54.181.546	<<	14.181.546	<<	14.188.379	<<
Fabbisogno	CP	54.181.546	<<	14.181.546	<<	14.188.379	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

080/670/8

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
6	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	174.381.633	<<	172.135.584	<<	177.438.896	<<
6.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	27.958.772	<<	27.856.580	<<	27.590.096	<<
	Spese correnti	CP	27.918.050	<<	27.815.858	<<	27.533.096	<<
	Fabbisogno	CP	989.242	<<	984.456	<<	1.102.465	<<
	Oneri Inderogabili	CP	26.928.808	<<	26.831.402	<<	26.430.631	<<
	Spese in conto capitale	CP	40.722	<<	40.722	<<	57.000	<<
	Fabbisogno	CP	40.722	<<	40.722	<<	57.000	<<
6.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	146.422.861	<<	144.279.004	<<	149.848.800	<<
	Spese correnti	CP	144.122.549	<<	141.978.692	<<	147.445.770	<<
	Fabbisogno	CP	52.902.306	<<	52.248.376	<<	56.121.124	<<
	Fattori Legislativi	CP	13.146.487	<<	12.921.421	<<	13.146.487	<<
	Oneri Inderogabili	CP	78.073.756	<<	76.808.895	<<	78.178.159	<<
	Spese in conto capitale	CP	2.300.312	<<	2.300.312	<<	2.403.030	<<
	Fabbisogno	CP	2.300.312	<<	2.300.312	<<	2.403.030	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Totale Amministrazione	CP	21.049.546.868	15.500.000	20.680.616.214	26.100.000	20.531.677.469	14.600.000
	di cui Fabbisogno	CP	3.442.296.790	6.000.000	3.057.878.155	4.000.000	3.029.788.387	4.000.000
	di cui Fattori Legislativi	CP	1.534.866.021	5.500.000	1.550.924.791	16.000.000	1.472.199.580	4.500.000
	di cui Oneri Inderogabili	CP	16.072.384.057	4.000.000	16.071.813.268	6.100.000	16.029.689.502	6.100.000

ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

080/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001

MINISTERO DELL'INTERNO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS		583.770.208		583.770.208	<<	583.770.208			583.770.208
		CP	2017	543.931.329	<<	543.931.329	<<	543.931.329	3.000.000	3.000.000	546.931.329
		CS		828.528.581	<<	828.528.581	<<	828.528.581	3.000.000	3.000.000	831.528.581
		CP	2018	591.990.918	<<	591.990.918	<<	591.990.918	3.000.000	3.000.000	594.990.918
		CS		661.797.862	<<	661.797.862	<<	661.797.862	3.000.000	3.000.000	664.797.862
		CP	2019	545.370.236	<<	545.370.236	<<	545.370.236	3.000.000	3.000.000	548.370.236
		CS		545.370.236	<<	545.370.236	<<	545.370.236	3.000.000	3.000.000	548.370.236
1.1	***Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)***	RS		7.488.925		7.488.925	<<	7.488.925			7.488.925
		CP	2017	14.626.561	<<	14.626.561	<<	14.626.561	<<	<<	14.626.561
		CS		18.000.368	<<	18.000.368	<<	18.000.368	<<	<<	18.000.368
		CP	2018	14.695.633	<<	14.695.633	<<	14.695.633	<<	<<	14.695.633
		CS		14.695.633	<<	14.695.633	<<	14.695.633	<<	<<	14.695.633
		CP	2019	14.748.712	<<	14.748.712	<<	14.748.712	<<	<<	14.748.712
		CS		14.748.712	<<	14.748.712	<<	14.748.712	<<	<<	14.748.712
1.2	***Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (18.5)***	RS		64.702.593		64.702.593	<<	64.702.593			64.702.593
		CP	2017	38.080.030	<<	38.080.030	<<	38.080.030	<<	<<	38.080.030
		CS		77.505.500	<<	77.505.500	<<	77.505.500	<<	<<	77.505.500
		CP	2018	38.037.162	<<	38.037.162	<<	38.037.162	<<	<<	38.037.162
		CS		38.037.162	<<	38.037.162	<<	38.037.162	<<	<<	38.037.162
		CP	2019	38.333.318	<<	38.333.318	<<	38.333.318	<<	<<	38.333.318
		CS		38.333.318	<<	38.333.318	<<	38.333.318	<<	<<	38.333.318
1.3	***Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)***	RS		2.098.448		2.098.448	<<	2.098.448			2.098.448
		CP	2017	19.945.463	<<	19.945.463	<<	19.945.463	<<	<<	19.945.463
		CS		19.945.463	<<	19.945.463	<<	19.945.463	<<	<<	19.945.463
		CP	2018	19.946.042	<<	19.946.042	<<	19.946.042	<<	<<	19.946.042
		CS		19.946.042	<<	19.946.042	<<	19.946.042	<<	<<	19.946.042
		CP	2019	19.946.628	<<	19.946.628	<<	19.946.628	<<	<<	19.946.628
		CS		19.946.628	<<	19.946.628	<<	19.946.628	<<	<<	19.946.628

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)***	RS		1.800.515		1.800.515	<<	1.800.515			1.800.515
		CP	2017	15.431.030	<<	15.431.030	<<	15.431.030	<<	<<	15.431.030
		CS		15.464.197	<<	15.464.197	<<	15.464.197	<<	<<	15.464.197
		CP	2018	15.204.132	<<	15.204.132	<<	15.204.132	<<	<<	15.204.132
		CS		15.204.132	<<	15.204.132	<<	15.204.132	<<	<<	15.204.132
		CP	2019	15.241.671	<<	15.241.671	<<	15.241.671	<<	<<	15.241.671
		CS		15.241.671	<<	15.241.671	<<	15.241.671	<<	<<	15.241.671
1.5	***Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)***	RS		301.051.732		301.051.732	<<	301.051.732			301.051.732
		CP	2017	241.687.038	<<	241.687.038	<<	241.687.038	<<	<<	241.687.038
		CS		394.534.282	<<	394.534.282	<<	394.534.282	<<	<<	394.534.282
		CP	2018	292.294.655	<<	292.294.655	<<	292.294.655	<<	<<	292.294.655
		CS		330.065.397	<<	330.065.397	<<	330.065.397	<<	<<	330.065.397
		CP	2019	251.387.379	<<	251.387.379	<<	251.387.379	<<	<<	251.387.379
		CS		251.387.379	<<	251.387.379	<<	251.387.379	<<	<<	251.387.379
1.6	***Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)***	RS		59.568.916		59.568.916	<<	59.568.916			59.568.916
		CP	2017	152.022.595	<<	152.022.595	<<	152.022.595	3.000.000	3.000.000	155.022.595
		CS		152.231.822	<<	152.231.822	<<	152.231.822	3.000.000	3.000.000	155.231.822
		CP	2018	151.198.011	<<	151.198.011	<<	151.198.011	3.000.000	3.000.000	154.198.011
		CS		151.198.011	<<	151.198.011	<<	151.198.011	3.000.000	3.000.000	154.198.011
		CP	2019	146.194.627	<<	146.194.627	<<	146.194.627	3.000.000	3.000.000	149.194.627
		CS		146.194.627	<<	146.194.627	<<	146.194.627	3.000.000	3.000.000	149.194.627
1.7	***Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)***	RS		42.631.282		42.631.282	<<	42.631.282			42.631.282
		CP	2017	52.227.150	<<	52.227.150	<<	52.227.150	<<	<<	52.227.150
		CS		89.474.505	<<	89.474.505	<<	89.474.505	<<	<<	89.474.505
		CP	2018	52.204.517	<<	52.204.517	<<	52.204.517	<<	<<	52.204.517
		CS		52.204.517	<<	52.204.517	<<	52.204.517	<<	<<	52.204.517
		CP	2019	51.128.269	<<	51.128.269	<<	51.128.269	<<	<<	51.128.269
		CS		51.128.269	<<	51.128.269	<<	51.128.269	<<	<<	51.128.269

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.8	***Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)***	RS		104.427.797		104.427.797	<<	104.427.797			104.427.797
		CP	2017	9.911.462	<<	9.911.462	<<	9.911.462	<<	<<	9.911.462
		CS		61.372.444	<<	61.372.444	<<	61.372.444	<<	<<	61.372.444
		CP	2018	8.410.766	<<	8.410.766	<<	8.410.766	<<	<<	8.410.766
		CS		40.446.968	<<	40.446.968	<<	40.446.968	<<	<<	40.446.968
		CP	2019	8.389.632	<<	8.389.632	<<	8.389.632	<<	<<	8.389.632
		CS		8.389.632	<<	8.389.632	<<	8.389.632	<<	<<	8.389.632
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	80.794.872	<<	80.794.872	<<	80.794.872	<<	<<	80.794.872
		CS		80.794.872	<<	80.794.872	<<	80.794.872	<<	<<	80.794.872
		CP	2018	80.265.395	<<	80.265.395	<<	80.265.395	<<	<<	80.265.395
		CS		80.265.395	<<	80.265.395	<<	80.265.395	<<	<<	80.265.395
		CP	2019	80.097.503	<<	80.097.503	<<	80.097.503	<<	<<	80.097.503
		CS		80.097.503	<<	80.097.503	<<	80.097.503	<<	<<	80.097.503
2.1	***Ricerca in materia ambientale (17.3)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	80.794.872	<<	80.794.872	<<	80.794.872	<<	<<	80.794.872
		CS		80.794.872	<<	80.794.872	<<	80.794.872	<<	<<	80.794.872
		CP	2018	80.265.395	<<	80.265.395	<<	80.265.395	<<	<<	80.265.395
		CS		80.265.395	<<	80.265.395	<<	80.265.395	<<	<<	80.265.395
		CP	2019	80.097.503	<<	80.097.503	<<	80.097.503	<<	<<	80.097.503
		CS		80.097.503	<<	80.097.503	<<	80.097.503	<<	<<	80.097.503

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		1.841.057		1.841.057	<<	1.841.057			1.841.057
		CP	2017	23.647.564	<<	23.647.564	<<	23.647.564	<<	<<	23.647.564
		CS		24.710.740	<<	24.710.740	<<	24.710.740	<<	<<	24.710.740
		CP	2018	23.304.949	<<	23.304.949	<<	23.304.949	<<	<<	23.304.949
		CS		23.450.745	<<	23.450.745	<<	23.450.745	<<	<<	23.450.745
		CP	2019	23.343.824	<<	23.343.824	<<	23.343.824	<<	<<	23.343.824
		CS		23.343.824	<<	23.343.824	<<	23.343.824	<<	<<	23.343.824
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		236.597		236.597	<<	236.597			236.597
		CP	2017	8.825.989	<<	8.825.989	<<	8.825.989	<<	<<	8.825.989
		CS		8.909.114	<<	8.909.114	<<	8.909.114	<<	<<	8.909.114
		CP	2018	8.786.067	<<	8.786.067	<<	8.786.067	<<	<<	8.786.067
		CS		8.786.067	<<	8.786.067	<<	8.786.067	<<	<<	8.786.067
		CP	2019	8.784.108	<<	8.784.108	<<	8.784.108	<<	<<	8.784.108
		CS		8.784.108	<<	8.784.108	<<	8.784.108	<<	<<	8.784.108
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		1.604.460		1.604.460	<<	1.604.460			1.604.460
		CP	2017	14.821.575	<<	14.821.575	<<	14.821.575	<<	<<	14.821.575
		CS		15.801.626	<<	15.801.626	<<	15.801.626	<<	<<	15.801.626
		CP	2018	14.518.882	<<	14.518.882	<<	14.518.882	<<	<<	14.518.882
		CS		14.664.678	<<	14.664.678	<<	14.664.678	<<	<<	14.664.678
		CP	2019	14.559.716	<<	14.559.716	<<	14.559.716	<<	<<	14.559.716
		CS		14.559.716	<<	14.559.716	<<	14.559.716	<<	<<	14.559.716

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	4 Fondi da ripartire (33)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/1

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS		583.770.208		583.770.208	<<	583.770.208			583.770.208
	CP	2017	543.931.329	<<	543.931.329	<<	543.931.329	3.000.000	3.000.000	546.931.329
	CS		828.528.581	<<	828.528.581	<<	828.528.581	3.000.000	3.000.000	831.528.581
	CP	2018	591.990.918	<<	591.990.918	<<	591.990.918	3.000.000	3.000.000	594.990.918
	CS		661.797.862	<<	661.797.862	<<	661.797.862	3.000.000	3.000.000	664.797.862
	CP	2019	545.370.236	<<	545.370.236	<<	545.370.236	3.000.000	3.000.000	548.370.236
	CS		545.370.236	<<	545.370.236	<<	545.370.236	3.000.000	3.000.000	548.370.236
1.1 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)	RS		7.488.925		7.488.925	<<	7.488.925			7.488.925
	CP	2017	14.626.561	<<	14.626.561	<<	14.626.561	<<	<<	14.626.561
	CS		18.000.368	<<	18.000.368	<<	18.000.368	<<	<<	18.000.368
	CP	2018	14.695.633	<<	14.695.633	<<	14.695.633	<<	<<	14.695.633
	CS		14.695.633	<<	14.695.633	<<	14.695.633	<<	<<	14.695.633
	CP	2019	14.748.712	<<	14.748.712	<<	14.748.712	<<	<<	14.748.712
	CS		14.748.712	<<	14.748.712	<<	14.748.712	<<	<<	14.748.712
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.666.769	<<	2.666.769	<<	2.666.769	<<	<<	2.666.769
	CS		2.666.769	<<	2.666.769	<<	2.666.769	<<	<<	2.666.769
	CP	2018	2.608.284	<<	2.608.284	<<	2.608.284	<<	<<	2.608.284
	CS		2.608.284	<<	2.608.284	<<	2.608.284	<<	<<	2.608.284
	CP	2019	2.623.120	<<	2.623.120	<<	2.623.120	<<	<<	2.623.120
	CS		2.623.120	<<	2.623.120	<<	2.623.120	<<	<<	2.623.120
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.666.769	<<	2.666.769	<<	2.666.769	<<	<<	2.666.769
	CS		2.666.769	<<	2.666.769	<<	2.666.769	<<	<<	2.666.769
	CP	2018	2.608.284	<<	2.608.284	<<	2.608.284	<<	<<	2.608.284
	CS		2.608.284	<<	2.608.284	<<	2.608.284	<<	<<	2.608.284
	CP	2019	2.623.120	<<	2.623.120	<<	2.623.120	<<	<<	2.623.120
	CS		2.623.120	<<	2.623.120	<<	2.623.120	<<	<<	2.623.120

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/2

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche	RS		7.246.592		7.246.592	<<	7.246.592			7.246.592
	CP	2017	11.484.708	<<	11.484.708	<<	11.484.708	<<	<<	11.484.708
	CS		14.625.058	<<	14.625.058	<<	14.625.058	<<	<<	14.625.058
	CP	2018	11.616.102	<<	11.616.102	<<	11.616.102	<<	<<	11.616.102
	CS		11.616.102	<<	11.616.102	<<	11.616.102	<<	<<	11.616.102
	CP	2019	11.649.255	<<	11.649.255	<<	11.649.255	<<	<<	11.649.255
	CS		11.649.255	<<	11.649.255	<<	11.649.255	<<	<<	11.649.255
Spese correnti	RS		6.676.549		6.676.549	<<	6.676.549			6.676.549
	CP	2017	10.912.636	<<	10.912.636	<<	10.912.636	<<	<<	10.912.636
	CS		13.482.943	<<	13.482.943	<<	13.482.943	<<	<<	13.482.943
	CP	2018	11.019.911	<<	11.019.911	<<	11.019.911	<<	<<	11.019.911
	CS		11.019.911	<<	11.019.911	<<	11.019.911	<<	<<	11.019.911
	CP	2019	11.053.064	<<	11.053.064	<<	11.053.064	<<	<<	11.053.064
	CS		11.053.064	<<	11.053.064	<<	11.053.064	<<	<<	11.053.064
Spese in conto capitale	RS		570.043		570.043	<<	570.043			570.043
	CP	2017	572.072	<<	572.072	<<	572.072	<<	<<	572.072
	CS		1.142.115	<<	1.142.115	<<	1.142.115	<<	<<	1.142.115
	CP	2018	596.191	<<	596.191	<<	596.191	<<	<<	596.191
	CS		596.191	<<	596.191	<<	596.191	<<	<<	596.191
	CP	2019	596.191	<<	596.191	<<	596.191	<<	<<	596.191
	CS		596.191	<<	596.191	<<	596.191	<<	<<	596.191
Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)	RS		242.333		242.333	<<	242.333			242.333
	CP	2017	475.084	<<	475.084	<<	475.084	<<	<<	475.084
	CS		708.541	<<	708.541	<<	708.541	<<	<<	708.541
	CP	2018	471.247	<<	471.247	<<	471.247	<<	<<	471.247
	CS		471.247	<<	471.247	<<	471.247	<<	<<	471.247
	CP	2019	476.337	<<	476.337	<<	476.337	<<	<<	476.337
	CS		476.337	<<	476.337	<<	476.337	<<	<<	476.337

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/3

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		241.842		241.842	<<	241.842			241.842
	CP	2017	474.286	<<	474.286	<<	474.286	<<	<<	474.286
	CS		707.743	<<	707.743	<<	707.743	<<	<<	707.743
	CP	2018	470.449	<<	470.449	<<	470.449	<<	<<	470.449
	CS		470.449	<<	470.449	<<	470.449	<<	<<	470.449
	CP	2019	475.539	<<	475.539	<<	475.539	<<	<<	475.539
	CS		475.539	<<	475.539	<<	475.539	<<	<<	475.539
Spese in conto capitale	RS		491		491	<<	491			491
	CP	2017	798	<<	798	<<	798	<<	<<	798
	CS		798	<<	798	<<	798	<<	<<	798
	CP	2018	798	<<	798	<<	798	<<	<<	798
	CS		798	<<	798	<<	798	<<	<<	798
	CP	2019	798	<<	798	<<	798	<<	<<	798
	CS		798	<<	798	<<	798	<<	<<	798
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (18.5)	RS		64.702.593		64.702.593	<<	64.702.593			64.702.593
	CP	2017	38.080.030	<<	38.080.030	<<	38.080.030	<<	<<	38.080.030
	CS		77.505.500	<<	77.505.500	<<	77.505.500	<<	<<	77.505.500
	CP	2018	38.037.162	<<	38.037.162	<<	38.037.162	<<	<<	38.037.162
	CS		38.037.162	<<	38.037.162	<<	38.037.162	<<	<<	38.037.162
	CP	2019	38.333.318	<<	38.333.318	<<	38.333.318	<<	<<	38.333.318
	CS		38.333.318	<<	38.333.318	<<	38.333.318	<<	<<	38.333.318
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.327.783	<<	2.327.783	<<	2.327.783	<<	<<	2.327.783
	CS		2.327.783	<<	2.327.783	<<	2.327.783	<<	<<	2.327.783
	CP	2018	2.297.140	<<	2.297.140	<<	2.297.140	<<	<<	2.297.140
	CS		2.297.140	<<	2.297.140	<<	2.297.140	<<	<<	2.297.140
	CP	2019	2.295.848	<<	2.295.848	<<	2.295.848	<<	<<	2.295.848
	CS		2.295.848	<<	2.295.848	<<	2.295.848	<<	<<	2.295.848
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.327.783	<<	2.327.783	<<	2.327.783	<<	<<	2.327.783
	CS		2.327.783	<<	2.327.783	<<	2.327.783	<<	<<	2.327.783
	CP	2018	2.297.140	<<	2.297.140	<<	2.297.140	<<	<<	2.297.140
	CS		2.297.140	<<	2.297.140	<<	2.297.140	<<	<<	2.297.140
	CP	2019	2.295.848	<<	2.295.848	<<	2.295.848	<<	<<	2.295.848
	CS		2.295.848	<<	2.295.848	<<	2.295.848	<<	<<	2.295.848

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/5

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	RS		111.781		111.781	<<	111.781			111.781
	CP	2017	94.843	<<	94.843	<<	94.843	<<	<<	94.843
	CS		206.404	<<	206.404	<<	206.404	<<	<<	206.404
	CP	2018	94.833	<<	94.833	<<	94.833	<<	<<	94.833
	CS		94.833	<<	94.833	<<	94.833	<<	<<	94.833
	CP	2019	94.843	<<	94.843	<<	94.843	<<	<<	94.843
	CS		94.843	<<	94.843	<<	94.843	<<	<<	94.843
Spese correnti	RS		111.652		111.652	<<	111.652			111.652
	CP	2017	93.874	<<	93.874	<<	93.874	<<	<<	93.874
	CS		205.435	<<	205.435	<<	205.435	<<	<<	205.435
	CP	2018	93.864	<<	93.864	<<	93.864	<<	<<	93.864
	CS		93.864	<<	93.864	<<	93.864	<<	<<	93.864
	CP	2019	93.874	<<	93.874	<<	93.874	<<	<<	93.874
	CS		93.874	<<	93.874	<<	93.874	<<	<<	93.874
Spese in conto capitale	RS		129		129	<<	129			129
	CP	2017	969	<<	969	<<	969	<<	<<	969
	CS		969	<<	969	<<	969	<<	<<	969
	CP	2018	969	<<	969	<<	969	<<	<<	969
	CS		969	<<	969	<<	969	<<	<<	969
	CP	2019	969	<<	969	<<	969	<<	<<	969
	CS		969	<<	969	<<	969	<<	<<	969
Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile	RS		1.575.790		1.575.790	<<	1.575.790			1.575.790
	CP	2017	3.816.400	<<	3.816.400	<<	3.816.400	<<	<<	3.816.400
	CS		4.363.444	<<	4.363.444	<<	4.363.444	<<	<<	4.363.444
	CP	2018	4.194.564	<<	4.194.564	<<	4.194.564	<<	<<	4.194.564
	CS		4.194.564	<<	4.194.564	<<	4.194.564	<<	<<	4.194.564
	CP	2019	4.194.586	<<	4.194.586	<<	4.194.586	<<	<<	4.194.586
	CS		4.194.586	<<	4.194.586	<<	4.194.586	<<	<<	4.194.586

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		24.340		24.340	<<	24.340			24.340
	CP	2017	187.729	<<	187.729	<<	187.729	<<	<<	187.729
	CS		187.729	<<	187.729	<<	187.729	<<	<<	187.729
	CP	2018	187.707	<<	187.707	<<	187.707	<<	<<	187.707
	CS		187.707	<<	187.707	<<	187.707	<<	<<	187.707
	CP	2019	187.729	<<	187.729	<<	187.729	<<	<<	187.729
	CS		187.729	<<	187.729	<<	187.729	<<	<<	187.729
Spese in conto capitale	RS		1.551.450		1.551.450	<<	1.551.450			1.551.450
	CP	2017	3.628.671	<<	3.628.671	<<	3.628.671	<<	<<	3.628.671
	CS		4.175.715	<<	4.175.715	<<	4.175.715	<<	<<	4.175.715
	CP	2018	4.006.857	<<	4.006.857	<<	4.006.857	<<	<<	4.006.857
	CS		4.006.857	<<	4.006.857	<<	4.006.857	<<	<<	4.006.857
	CP	2019	4.006.857	<<	4.006.857	<<	4.006.857	<<	<<	4.006.857
	CS		4.006.857	<<	4.006.857	<<	4.006.857	<<	<<	4.006.857
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	RS		63.015.022		63.015.022	<<	63.015.022			63.015.022
	CP	2017	31.841.004	<<	31.841.004	<<	31.841.004	<<	<<	31.841.004
	CS		70.607.869	<<	70.607.869	<<	70.607.869	<<	<<	70.607.869
	CP	2018	31.450.625	<<	31.450.625	<<	31.450.625	<<	<<	31.450.625
	CS		31.450.625	<<	31.450.625	<<	31.450.625	<<	<<	31.450.625
	CP	2019	31.748.041	<<	31.748.041	<<	31.748.041	<<	<<	31.748.041
	CS		31.748.041	<<	31.748.041	<<	31.748.041	<<	<<	31.748.041
Spese correnti	RS		8.983.176		8.983.176	<<	8.983.176			8.983.176
	CP	2017	31.189.471	<<	31.189.471	<<	31.189.471	<<	<<	31.189.471
	CS		39.956.336	<<	39.956.336	<<	39.956.336	<<	<<	39.956.336
	CP	2018	30.799.092	<<	30.799.092	<<	30.799.092	<<	<<	30.799.092
	CS		30.799.092	<<	30.799.092	<<	30.799.092	<<	<<	30.799.092
	CP	2019	31.096.508	<<	31.096.508	<<	31.096.508	<<	<<	31.096.508
	CS		31.096.508	<<	31.096.508	<<	31.096.508	<<	<<	31.096.508

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		54.031.846		54.031.846	<<	54.031.846			54.031.846
	CP	2017	651.533	<<	651.533	<<	651.533	<<	<<	651.533
	CS		30.651.533	<<	30.651.533	<<	30.651.533	<<	<<	30.651.533
	CP	2018	651.533	<<	651.533	<<	651.533	<<	<<	651.533
	CS		651.533	<<	651.533	<<	651.533	<<	<<	651.533
	CP	2019	651.533	<<	651.533	<<	651.533	<<	<<	651.533
	CS		651.533	<<	651.533	<<	651.533	<<	<<	651.533
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 090/701/8

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	RS		2.098.448		2.098.448	<<	2.098.448			2.098.448
	CP	2017	19.945.463	<<	19.945.463	<<	19.945.463	<<	<<	19.945.463
	CS		19.945.463	<<	19.945.463	<<	19.945.463	<<	<<	19.945.463
	CP	2018	19.946.042	<<	19.946.042	<<	19.946.042	<<	<<	19.946.042
	CS		19.946.042	<<	19.946.042	<<	19.946.042	<<	<<	19.946.042
	CP	2019	19.946.628	<<	19.946.628	<<	19.946.628	<<	<<	19.946.628
	CS		19.946.628	<<	19.946.628	<<	19.946.628	<<	<<	19.946.628
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CS		15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CP	2018	15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CS		15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CP	2019	15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CS		15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CS		15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CP	2018	15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CS		15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CP	2019	15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
	CS		15.597.944	<<	15.597.944	<<	15.597.944	<<	<<	15.597.944
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	RS		2.098.448		2.098.448	<<	2.098.448			2.098.448
	CP	2017	4.347.519	<<	4.347.519	<<	4.347.519	<<	<<	4.347.519
	CS		4.347.519	<<	4.347.519	<<	4.347.519	<<	<<	4.347.519
	CP	2018	4.348.098	<<	4.348.098	<<	4.348.098	<<	<<	4.348.098
	CS		4.348.098	<<	4.348.098	<<	4.348.098	<<	<<	4.348.098
	CP	2019	4.348.684	<<	4.348.684	<<	4.348.684	<<	<<	4.348.684
	CS		4.348.684	<<	4.348.684	<<	4.348.684	<<	<<	4.348.684

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.098.448		2.098.448	<<	2.098.448			2.098.448
	CP	2017	4.347.519	<<	4.347.519	<<	4.347.519	<<	<<	4.347.519
	CS		4.347.519	<<	4.347.519	<<	4.347.519	<<	<<	4.347.519
	CP	2018	4.348.098	<<	4.348.098	<<	4.348.098	<<	<<	4.348.098
	CS		4.348.098	<<	4.348.098	<<	4.348.098	<<	<<	4.348.098
	CP	2019	4.348.684	<<	4.348.684	<<	4.348.684	<<	<<	4.348.684
	CS		4.348.684	<<	4.348.684	<<	4.348.684	<<	<<	4.348.684
1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	RS		1.800.515		1.800.515	<<	1.800.515			1.800.515
	CP	2017	15.431.030	<<	15.431.030	<<	15.431.030	<<	<<	15.431.030
	CS		15.464.197	<<	15.464.197	<<	15.464.197	<<	<<	15.464.197
	CP	2018	15.204.132	<<	15.204.132	<<	15.204.132	<<	<<	15.204.132
	CS		15.204.132	<<	15.204.132	<<	15.204.132	<<	<<	15.204.132
	CP	2019	15.241.671	<<	15.241.671	<<	15.241.671	<<	<<	15.241.671
	CS		15.241.671	<<	15.241.671	<<	15.241.671	<<	<<	15.241.671
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.020.146	<<	2.020.146	<<	2.020.146	<<	<<	2.020.146
	CS		2.020.146	<<	2.020.146	<<	2.020.146	<<	<<	2.020.146
	CP	2018	2.006.733	<<	2.006.733	<<	2.006.733	<<	<<	2.006.733
	CS		2.006.733	<<	2.006.733	<<	2.006.733	<<	<<	2.006.733
	CP	2019	2.005.434	<<	2.005.434	<<	2.005.434	<<	<<	2.005.434
	CS		2.005.434	<<	2.005.434	<<	2.005.434	<<	<<	2.005.434
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.020.146	<<	2.020.146	<<	2.020.146	<<	<<	2.020.146
	CS		2.020.146	<<	2.020.146	<<	2.020.146	<<	<<	2.020.146
	CP	2018	2.006.733	<<	2.006.733	<<	2.006.733	<<	<<	2.006.733
	CS		2.006.733	<<	2.006.733	<<	2.006.733	<<	<<	2.006.733
	CP	2019	2.005.434	<<	2.005.434	<<	2.005.434	<<	<<	2.005.434
	CS		2.005.434	<<	2.005.434	<<	2.005.434	<<	<<	2.005.434

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/10

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	RS		889.463		889.463	<<	889.463			889.463
	CP	2017	1.178.229	<<	1.178.229	<<	1.178.229	<<	<<	1.178.229
	CS		1.211.396	<<	1.211.396	<<	1.211.396	<<	<<	1.211.396
	CP	2018	796.296	<<	796.296	<<	796.296	<<	<<	796.296
	CS		796.296	<<	796.296	<<	796.296	<<	<<	796.296
	CP	2019	795.790	<<	795.790	<<	795.790	<<	<<	795.790
	CS		795.790	<<	795.790	<<	795.790	<<	<<	795.790
Spese correnti	RS		44.861		44.861	<<	44.861			44.861
	CP	2017	540.572	<<	540.572	<<	540.572	<<	<<	540.572
	CS		573.739	<<	573.739	<<	573.739	<<	<<	573.739
	CP	2018	366.236	<<	366.236	<<	366.236	<<	<<	366.236
	CS		366.236	<<	366.236	<<	366.236	<<	<<	366.236
	CP	2019	365.730	<<	365.730	<<	365.730	<<	<<	365.730
	CS		365.730	<<	365.730	<<	365.730	<<	<<	365.730
Spese in conto capitale	RS		844.602		844.602	<<	844.602			844.602
	CP	2017	637.657	<<	637.657	<<	637.657	<<	<<	637.657
	CS		637.657	<<	637.657	<<	637.657	<<	<<	637.657
	CP	2018	430.060	<<	430.060	<<	430.060	<<	<<	430.060
	CS		430.060	<<	430.060	<<	430.060	<<	<<	430.060
	CP	2019	430.060	<<	430.060	<<	430.060	<<	<<	430.060
	CS		430.060	<<	430.060	<<	430.060	<<	<<	430.060
Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	RS		858.070		858.070	<<	858.070			858.070
	CP	2017	11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CS		11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CP	2018	11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CS		11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CP	2019	11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CS		11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		858.070		858.070	<<	858.070			858.070
	CP	2017	11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CS		11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CP	2018	11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CS		11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CP	2019	11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
	CS		11.443.468	<<	11.443.468	<<	11.443.468	<<	<<	11.443.468
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	RS		52.982		52.982	<<	52.982			52.982
	CP	2017	789.187	<<	789.187	<<	789.187	<<	<<	789.187
	CS		789.187	<<	789.187	<<	789.187	<<	<<	789.187
	CP	2018	957.635	<<	957.635	<<	957.635	<<	<<	957.635
	CS		957.635	<<	957.635	<<	957.635	<<	<<	957.635
	CP	2019	996.979	<<	996.979	<<	996.979	<<	<<	996.979
	CS		996.979	<<	996.979	<<	996.979	<<	<<	996.979
Spese correnti	RS		51.327		51.327	<<	51.327			51.327
	CP	2017	783.079	<<	783.079	<<	783.079	<<	<<	783.079
	CS		783.079	<<	783.079	<<	783.079	<<	<<	783.079
	CP	2018	951.527	<<	951.527	<<	951.527	<<	<<	951.527
	CS		951.527	<<	951.527	<<	951.527	<<	<<	951.527
	CP	2019	990.871	<<	990.871	<<	990.871	<<	<<	990.871
	CS		990.871	<<	990.871	<<	990.871	<<	<<	990.871
Spese in conto capitale	RS		1.655		1.655	<<	1.655			1.655
	CP	2017	6.108	<<	6.108	<<	6.108	<<	<<	6.108
	CS		6.108	<<	6.108	<<	6.108	<<	<<	6.108
	CP	2018	6.108	<<	6.108	<<	6.108	<<	<<	6.108
	CS		6.108	<<	6.108	<<	6.108	<<	<<	6.108
	CP	2019	6.108	<<	6.108	<<	6.108	<<	<<	6.108
	CS		6.108	<<	6.108	<<	6.108	<<	<<	6.108

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	RS		301.051.732		301.051.732	<<	301.051.732			301.051.732
	CP	2017	241.687.038	<<	241.687.038	<<	241.687.038	<<	<<	241.687.038
	CS		394.534.282	<<	394.534.282	<<	394.534.282	<<	<<	394.534.282
	CP	2018	292.294.655	<<	292.294.655	<<	292.294.655	<<	<<	292.294.655
	CS		330.065.397	<<	330.065.397	<<	330.065.397	<<	<<	330.065.397
	CP	2019	251.387.379	<<	251.387.379	<<	251.387.379	<<	<<	251.387.379
	CS		251.387.379	<<	251.387.379	<<	251.387.379	<<	<<	251.387.379
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.617.923	<<	3.617.923	<<	3.617.923	<<	<<	3.617.923
	CS		3.617.923	<<	3.617.923	<<	3.617.923	<<	<<	3.617.923
	CP	2018	3.576.822	<<	3.576.822	<<	3.576.822	<<	<<	3.576.822
	CS		3.576.822	<<	3.576.822	<<	3.576.822	<<	<<	3.576.822
	CP	2019	3.541.167	<<	3.541.167	<<	3.541.167	<<	<<	3.541.167
	CS		3.541.167	<<	3.541.167	<<	3.541.167	<<	<<	3.541.167
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.617.923	<<	3.617.923	<<	3.617.923	<<	<<	3.617.923
	CS		3.617.923	<<	3.617.923	<<	3.617.923	<<	<<	3.617.923
	CP	2018	3.576.822	<<	3.576.822	<<	3.576.822	<<	<<	3.576.822
	CS		3.576.822	<<	3.576.822	<<	3.576.822	<<	<<	3.576.822
	CP	2019	3.541.167	<<	3.541.167	<<	3.541.167	<<	<<	3.541.167
	CS		3.541.167	<<	3.541.167	<<	3.541.167	<<	<<	3.541.167
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	RS		83.928.792		83.928.792	<<	83.928.792			83.928.792
	CP	2017	25.243.433	<<	25.243.433	<<	25.243.433	<<	<<	25.243.433
	CS		52.916.324	<<	52.916.324	<<	52.916.324	<<	<<	52.916.324
	CP	2018	19.257.954	<<	19.257.954	<<	19.257.954	<<	<<	19.257.954
	CS		57.027.668	<<	57.027.668	<<	57.027.668	<<	<<	57.027.668
	CP	2019	18.855.880	<<	18.855.880	<<	18.855.880	<<	<<	18.855.880
	CS		18.855.880	<<	18.855.880	<<	18.855.880	<<	<<	18.855.880

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/13

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		58.612.180		58.612.180	<<	58.612.180			58.612.180
	CP	2017	4.823.883	<<	4.823.883	<<	4.823.883	<<	<<	4.823.883
	CS		25.496.774	<<	25.496.774	<<	25.496.774	<<	<<	25.496.774
	CP	2018	4.666.510	<<	4.666.510	<<	4.666.510	<<	<<	4.666.510
	CS		42.436.224	<<	42.436.224	<<	42.436.224	<<	<<	42.436.224
	CP	2019	4.104.226	<<	4.104.226	<<	4.104.226	<<	<<	4.104.226
	CS		4.104.226	<<	4.104.226	<<	4.104.226	<<	<<	4.104.226
Spese in conto capitale	RS		25.316.612		25.316.612	<<	25.316.612			25.316.612
	CP	2017	13.973.631	<<	13.973.631	<<	13.973.631	<<	<<	13.973.631
	CS		20.973.631	<<	20.973.631	<<	20.973.631	<<	<<	20.973.631
	CP	2018	7.989.340	<<	7.989.340	<<	7.989.340	<<	<<	7.989.340
	CS		7.989.340	<<	7.989.340	<<	7.989.340	<<	<<	7.989.340
	CP	2019	7.989.340	<<	7.989.340	<<	7.989.340	<<	<<	7.989.340
	CS		7.989.340	<<	7.989.340	<<	7.989.340	<<	<<	7.989.340
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	6.445.919	<<	6.445.919	<<	6.445.919	<<	<<	6.445.919
	CS		6.445.919	<<	6.445.919	<<	6.445.919	<<	<<	6.445.919
	CP	2018	6.602.104	<<	6.602.104	<<	6.602.104	<<	<<	6.602.104
	CS		6.602.104	<<	6.602.104	<<	6.602.104	<<	<<	6.602.104
	CP	2019	6.762.314	<<	6.762.314	<<	6.762.314	<<	<<	6.762.314
	CS		6.762.314	<<	6.762.314	<<	6.762.314	<<	<<	6.762.314
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio	RS		24.555.013		24.555.013	<<	24.555.013			24.555.013
	CP	2017	87.394.169	<<	87.394.169	<<	87.394.169	<<	<<	87.394.169
	CS		87.395.023	<<	87.395.023	<<	87.395.023	<<	<<	87.395.023
	CP	2018	193.276.419	<<	193.276.419	<<	193.276.419	<<	<<	193.276.419
	CS		193.277.447	<<	193.277.447	<<	193.277.447	<<	<<	193.277.447
	CP	2019	193.280.285	<<	193.280.285	<<	193.280.285	<<	<<	193.280.285
	CS		193.280.285	<<	193.280.285	<<	193.280.285	<<	<<	193.280.285

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		61.286		61.286	<<	61.286			61.286
	CP	2017	1.055.209	<<	1.055.209	<<	1.055.209	<<	<<	1.055.209
	CS		1.056.063	<<	1.056.063	<<	1.056.063	<<	<<	1.056.063
	CP	2018	1.055.517	<<	1.055.517	<<	1.055.517	<<	<<	1.055.517
	CS		1.056.545	<<	1.056.545	<<	1.056.545	<<	<<	1.056.545
	CP	2019	1.059.383	<<	1.059.383	<<	1.059.383	<<	<<	1.059.383
	CS		1.059.383	<<	1.059.383	<<	1.059.383	<<	<<	1.059.383
Spese in conto capitale	RS		24.493.727		24.493.727	<<	24.493.727			24.493.727
	CP	2017	86.338.960	<<	86.338.960	<<	86.338.960	<<	<<	86.338.960
	CS		86.338.960	<<	86.338.960	<<	86.338.960	<<	<<	86.338.960
	CP	2018	192.220.902	<<	192.220.902	<<	192.220.902	<<	<<	192.220.902
	CS		192.220.902	<<	192.220.902	<<	192.220.902	<<	<<	192.220.902
	CP	2019	192.220.902	<<	192.220.902	<<	192.220.902	<<	<<	192.220.902
	CS		192.220.902	<<	192.220.902	<<	192.220.902	<<	<<	192.220.902
Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse	RS		190.301.133		190.301.133	<<	190.301.133			190.301.133
	CP	2017	106.730.459	<<	106.730.459	<<	106.730.459	<<	<<	106.730.459
	CS		231.903.958	<<	231.903.958	<<	231.903.958	<<	<<	231.903.958
	CP	2018	57.481.987	<<	57.481.987	<<	57.481.987	<<	<<	57.481.987
	CS		57.481.987	<<	57.481.987	<<	57.481.987	<<	<<	57.481.987
	CP	2019	17.008.398	<<	17.008.398	<<	17.008.398	<<	<<	17.008.398
	CS		17.008.398	<<	17.008.398	<<	17.008.398	<<	<<	17.008.398
Spese correnti	RS		27.281		27.281	<<	27.281			27.281
	CP	2017	1.665.596	<<	1.665.596	<<	1.665.596	<<	<<	1.665.596
	CS		1.665.596	<<	1.665.596	<<	1.665.596	<<	<<	1.665.596
	CP	2018	2.216.126	<<	2.216.126	<<	2.216.126	<<	<<	2.216.126
	CS		2.216.126	<<	2.216.126	<<	2.216.126	<<	<<	2.216.126
	CP	2019	2.218.185	<<	2.218.185	<<	2.218.185	<<	<<	2.218.185
	CS		2.218.185	<<	2.218.185	<<	2.218.185	<<	<<	2.218.185

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/15

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		190.273.852		190.273.852	<<	190.273.852			190.273.852
	CP	2017	100.674.580	<<	100.674.580	<<	100.674.580	<<	<<	100.674.580
	CS		225.848.079	<<	225.848.079	<<	225.848.079	<<	<<	225.848.079
	CP	2018	50.674.580	<<	50.674.580	<<	50.674.580	<<	<<	50.674.580
	CS		50.674.580	<<	50.674.580	<<	50.674.580	<<	<<	50.674.580
	CP	2019	9.988.606	<<	9.988.606	<<	9.988.606	<<	<<	9.988.606
	CS		9.988.606	<<	9.988.606	<<	9.988.606	<<	<<	9.988.606
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.390.283	<<	4.390.283	<<	4.390.283	<<	<<	4.390.283
	CS		4.390.283	<<	4.390.283	<<	4.390.283	<<	<<	4.390.283
	CP	2018	4.591.281	<<	4.591.281	<<	4.591.281	<<	<<	4.591.281
	CS		4.591.281	<<	4.591.281	<<	4.591.281	<<	<<	4.591.281
	CP	2019	4.801.607	<<	4.801.607	<<	4.801.607	<<	<<	4.801.607
	CS		4.801.607	<<	4.801.607	<<	4.801.607	<<	<<	4.801.607
Finanziamenti alle Autorità di bacino	RS		2.266.794		2.266.794	<<	2.266.794			2.266.794
	CP	2017	18.701.054	<<	18.701.054	<<	18.701.054	<<	<<	18.701.054
	CS		18.701.054	<<	18.701.054	<<	18.701.054	<<	<<	18.701.054
	CP	2018	18.701.473	<<	18.701.473	<<	18.701.473	<<	<<	18.701.473
	CS		18.701.473	<<	18.701.473	<<	18.701.473	<<	<<	18.701.473
	CP	2019	18.701.649	<<	18.701.649	<<	18.701.649	<<	<<	18.701.649
	CS		18.701.649	<<	18.701.649	<<	18.701.649	<<	<<	18.701.649
Spese correnti	RS		8.301		8.301	<<	8.301			8.301
	CP	2017	16.877.841	<<	16.877.841	<<	16.877.841	<<	<<	16.877.841
	CS		16.877.841	<<	16.877.841	<<	16.877.841	<<	<<	16.877.841
	CP	2018	16.878.260	<<	16.878.260	<<	16.878.260	<<	<<	16.878.260
	CS		16.878.260	<<	16.878.260	<<	16.878.260	<<	<<	16.878.260
	CP	2019	16.878.436	<<	16.878.436	<<	16.878.436	<<	<<	16.878.436
	CS		16.878.436	<<	16.878.436	<<	16.878.436	<<	<<	16.878.436

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		2.258.493		2.258.493	<<	2.258.493			2.258.493
	CP	2017	1.823.213	<<	1.823.213	<<	1.823.213	<<	<<	1.823.213
	CS		1.823.213	<<	1.823.213	<<	1.823.213	<<	<<	1.823.213
	CP	2018	1.823.213	<<	1.823.213	<<	1.823.213	<<	<<	1.823.213
	CS		1.823.213	<<	1.823.213	<<	1.823.213	<<	<<	1.823.213
	CP	2019	1.823.213	<<	1.823.213	<<	1.823.213	<<	<<	1.823.213
	CS		1.823.213	<<	1.823.213	<<	1.823.213	<<	<<	1.823.213
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/17

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.6 ***Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)***	RS		59.568.916		59.568.916	<<	59.568.916			59.568.916
	CP	2017	152.022.595	<<	152.022.595	<<	152.022.595	3.000.000	3.000.000	155.022.595
	CS		152.231.822	<<	152.231.822	<<	152.231.822	3.000.000	3.000.000	155.231.822
	CP	2018	151.198.011	<<	151.198.011	<<	151.198.011	3.000.000	3.000.000	154.198.011
	CS		151.198.011	<<	151.198.011	<<	151.198.011	3.000.000	3.000.000	154.198.011
	CP	2019	146.194.627	<<	146.194.627	<<	146.194.627	3.000.000	3.000.000	149.194.627
	CS		146.194.627	<<	146.194.627	<<	146.194.627	3.000.000	3.000.000	149.194.627
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.441.034	<<	4.441.034	<<	4.441.034	<<	<<	4.441.034
	CS		4.441.034	<<	4.441.034	<<	4.441.034	<<	<<	4.441.034
	CP	2018	4.400.274	<<	4.400.274	<<	4.400.274	<<	<<	4.400.274
	CS		4.400.274	<<	4.400.274	<<	4.400.274	<<	<<	4.400.274
	CP	2019	4.363.925	<<	4.363.925	<<	4.363.925	<<	<<	4.363.925
	CS		4.363.925	<<	4.363.925	<<	4.363.925	<<	<<	4.363.925
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.441.034	<<	4.441.034	<<	4.441.034	<<	<<	4.441.034
	CS		4.441.034	<<	4.441.034	<<	4.441.034	<<	<<	4.441.034
	CP	2018	4.400.274	<<	4.400.274	<<	4.400.274	<<	<<	4.400.274
	CS		4.400.274	<<	4.400.274	<<	4.400.274	<<	<<	4.400.274
	CP	2019	4.363.925	<<	4.363.925	<<	4.363.925	<<	<<	4.363.925
	CS		4.363.925	<<	4.363.925	<<	4.363.925	<<	<<	4.363.925
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	RS		45.796.903		45.796.903	<<	45.796.903			45.796.903
	CP	2017	52.399.672	<<	52.399.672	<<	52.399.672	<<	<<	52.399.672
	CS		52.501.594	<<	52.501.594	<<	52.501.594	<<	<<	52.501.594
	CP	2018	52.001.798	<<	52.001.798	<<	52.001.798	<<	<<	52.001.798
	CS		52.001.798	<<	52.001.798	<<	52.001.798	<<	<<	52.001.798
	CP	2019	52.009.768	<<	52.009.768	<<	52.009.768	<<	<<	52.009.768
	CS		52.009.768	<<	52.009.768	<<	52.009.768	<<	<<	52.009.768

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		45.788.401		45.788.401	<<	45.788.401			45.788.401
	CP	2017	51.392.658	<<	51.392.658	<<	51.392.658	<<	<<	51.392.658
	CS		51.492.658	<<	51.492.658	<<	51.492.658	<<	<<	51.492.658
	CP	2018	50.994.784	<<	50.994.784	<<	50.994.784	<<	<<	50.994.784
	CS		50.994.784	<<	50.994.784	<<	50.994.784	<<	<<	50.994.784
	CP	2019	51.002.754	<<	51.002.754	<<	51.002.754	<<	<<	51.002.754
	CS		51.002.754	<<	51.002.754	<<	51.002.754	<<	<<	51.002.754
Spese in conto capitale	RS		8.502		8.502	<<	8.502			8.502
	CP	2017	1.007.014	<<	1.007.014	<<	1.007.014	<<	<<	1.007.014
	CS		1.008.936	<<	1.008.936	<<	1.008.936	<<	<<	1.008.936
	CP	2018	1.007.014	<<	1.007.014	<<	1.007.014	<<	<<	1.007.014
	CS		1.007.014	<<	1.007.014	<<	1.007.014	<<	<<	1.007.014
	CP	2019	1.007.014	<<	1.007.014	<<	1.007.014	<<	<<	1.007.014
	CS		1.007.014	<<	1.007.014	<<	1.007.014	<<	<<	1.007.014
Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	RS		2.988.156		2.988.156	<<	2.988.156			2.988.156
	CP	2017	7.531.878	<<	7.531.878	<<	7.531.878	<<	<<	7.531.878
	CS		7.639.183	<<	7.639.183	<<	7.639.183	<<	<<	7.639.183
	CP	2018	7.533.927	<<	7.533.927	<<	7.533.927	<<	<<	7.533.927
	CS		7.533.927	<<	7.533.927	<<	7.533.927	<<	<<	7.533.927
	CP	2019	7.466.785	<<	7.466.785	<<	7.466.785	<<	<<	7.466.785
	CS		7.466.785	<<	7.466.785	<<	7.466.785	<<	<<	7.466.785
Spese correnti	RS		2.880.243		2.880.243	<<	2.880.243			2.880.243
	CP	2017	6.930.561	<<	6.930.561	<<	6.930.561	<<	<<	6.930.561
	CS		6.945.561	<<	6.945.561	<<	6.945.561	<<	<<	6.945.561
	CP	2018	6.940.789	<<	6.940.789	<<	6.940.789	<<	<<	6.940.789
	CS		6.940.789	<<	6.940.789	<<	6.940.789	<<	<<	6.940.789
	CP	2019	6.873.647	<<	6.873.647	<<	6.873.647	<<	<<	6.873.647
	CS		6.873.647	<<	6.873.647	<<	6.873.647	<<	<<	6.873.647

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 090/701/19

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		107.913		107.913	<<	107.913			107.913
	CP	2017	601.317	<<	601.317	<<	601.317	<<	<<	601.317
	CS		693.622	<<	693.622	<<	693.622	<<	<<	693.622
	CP	2018	593.138	<<	593.138	<<	593.138	<<	<<	593.138
	CS		593.138	<<	593.138	<<	593.138	<<	<<	593.138
	CP	2019	593.138	<<	593.138	<<	593.138	<<	<<	593.138
	CS		593.138	<<	593.138	<<	593.138	<<	<<	593.138
Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio	RS		10.783.857		10.783.857	<<	10.783.857			10.783.857
	CP	2017	87.650.011	<<	87.650.011	<<	87.650.011	3.000.000	3.000.000	90.650.011
	CS		87.650.011	<<	87.650.011	<<	87.650.011	3.000.000	3.000.000	90.650.011
	CP	2018	87.262.012	<<	87.262.012	<<	87.262.012	3.000.000	3.000.000	90.262.012
	CS		87.262.012	<<	87.262.012	<<	87.262.012	3.000.000	3.000.000	90.262.012
	CP	2019	82.354.149	<<	82.354.149	<<	82.354.149	3.000.000	3.000.000	85.354.149
	CS		82.354.149	<<	82.354.149	<<	82.354.149	3.000.000	3.000.000	85.354.149
Spese correnti	RS		4.661.598		4.661.598	<<	4.661.598			4.661.598
	CP	2017	77.541.210	<<	77.541.210	<<	77.541.210	<<	<<	77.541.210
	CS		77.541.210	<<	77.541.210	<<	77.541.210	<<	<<	77.541.210
	CP	2018	76.940.358	<<	76.940.358	<<	76.940.358	<<	<<	76.940.358
	CS		76.940.358	<<	76.940.358	<<	76.940.358	<<	<<	76.940.358
	CP	2019	77.032.495	<<	77.032.495	<<	77.032.495	<<	<<	77.032.495
	CS		77.032.495	<<	77.032.495	<<	77.032.495	<<	<<	77.032.495
Spese in conto capitale	RS		6.122.259		6.122.259	<<	6.122.259			6.122.259
	CP	2017	10.108.801	<<	10.108.801	<<	10.108.801	3.000.000	3.000.000	13.108.801
	CS		10.108.801	<<	10.108.801	<<	10.108.801	3.000.000	3.000.000	13.108.801
	CP	2018	10.321.654	<<	10.321.654	<<	10.321.654	3.000.000	3.000.000	13.321.654
	CS		10.321.654	<<	10.321.654	<<	10.321.654	3.000.000	3.000.000	13.321.654
	CP	2019	5.321.654	<<	5.321.654	<<	5.321.654	3.000.000	3.000.000	8.321.654
	CS		5.321.654	<<	5.321.654	<<	5.321.654	3.000.000	3.000.000	8.321.654

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)	RS		42.631.282		42.631.282	<<	42.631.282			42.631.282
	CP	2017	52.227.150	<<	52.227.150	<<	52.227.150	<<	<<	52.227.150
	CS		89.474.505	<<	89.474.505	<<	89.474.505	<<	<<	89.474.505
	CP	2018	52.204.517	<<	52.204.517	<<	52.204.517	<<	<<	52.204.517
	CS		52.204.517	<<	52.204.517	<<	52.204.517	<<	<<	52.204.517
	CP	2019	51.128.269	<<	51.128.269	<<	51.128.269	<<	<<	51.128.269
	CS		51.128.269	<<	51.128.269	<<	51.128.269	<<	<<	51.128.269
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.057.603	<<	2.057.603	<<	2.057.603	<<	<<	2.057.603
	CS		2.057.603	<<	2.057.603	<<	2.057.603	<<	<<	2.057.603
	CP	2018	2.018.509	<<	2.018.509	<<	2.018.509	<<	<<	2.018.509
	CS		2.018.509	<<	2.018.509	<<	2.018.509	<<	<<	2.018.509
	CP	2019	1.978.195	<<	1.978.195	<<	1.978.195	<<	<<	1.978.195
	CS		1.978.195	<<	1.978.195	<<	1.978.195	<<	<<	1.978.195

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.057.603	<<	2.057.603	<<	2.057.603	<<	<<	2.057.603
	CS		2.057.603	<<	2.057.603	<<	2.057.603	<<	<<	2.057.603
	CP	2018	2.018.509	<<	2.018.509	<<	2.018.509	<<	<<	2.018.509
	CS		2.018.509	<<	2.018.509	<<	2.018.509	<<	<<	2.018.509
	CP	2019	1.978.195	<<	1.978.195	<<	1.978.195	<<	<<	1.978.195
	CS		1.978.195	<<	1.978.195	<<	1.978.195	<<	<<	1.978.195
Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale	RS		29.502.586		29.502.586	<<	29.502.586			29.502.586
	CP	2017	48.968.232	<<	48.968.232	<<	48.968.232	<<	<<	48.968.232
	CS		73.138.059	<<	73.138.059	<<	73.138.059	<<	<<	73.138.059
	CP	2018	48.967.883	<<	48.967.883	<<	48.967.883	<<	<<	48.967.883
	CS		48.967.883	<<	48.967.883	<<	48.967.883	<<	<<	48.967.883
	CP	2019	47.968.232	<<	47.968.232	<<	47.968.232	<<	<<	47.968.232
	CS		47.968.232	<<	47.968.232	<<	47.968.232	<<	<<	47.968.232
Spese correnti	RS		55.442		55.442	<<	55.442			55.442
	CP	2017	940.976	<<	940.976	<<	940.976	<<	<<	940.976
	CS		996.418	<<	996.418	<<	996.418	<<	<<	996.418
	CP	2018	940.627	<<	940.627	<<	940.627	<<	<<	940.627
	CS		940.627	<<	940.627	<<	940.627	<<	<<	940.627
	CP	2019	940.976	<<	940.976	<<	940.976	<<	<<	940.976
	CS		940.976	<<	940.976	<<	940.976	<<	<<	940.976
Spese in conto capitale	RS		29.447.144		29.447.144	<<	29.447.144			29.447.144
	CP	2017	48.027.256	<<	48.027.256	<<	48.027.256	<<	<<	48.027.256
	CS		72.141.641	<<	72.141.641	<<	72.141.641	<<	<<	72.141.641
	CP	2018	48.027.256	<<	48.027.256	<<	48.027.256	<<	<<	48.027.256
	CS		48.027.256	<<	48.027.256	<<	48.027.256	<<	<<	48.027.256
	CP	2019	47.027.256	<<	47.027.256	<<	47.027.256	<<	<<	47.027.256
	CS		47.027.256	<<	47.027.256	<<	47.027.256	<<	<<	47.027.256

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/22

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico	RS		13.128.696		13.128.696	<<	13.128.696			13.128.696
	CP	2017	1.201.315	<<	1.201.315	<<	1.201.315	<<	<<	1.201.315
	CS		14.278.843	<<	14.278.843	<<	14.278.843	<<	<<	14.278.843
	CP	2018	1.218.125	<<	1.218.125	<<	1.218.125	<<	<<	1.218.125
	CS		1.218.125	<<	1.218.125	<<	1.218.125	<<	<<	1.218.125
	CP	2019	1.181.842	<<	1.181.842	<<	1.181.842	<<	<<	1.181.842
	CS		1.181.842	<<	1.181.842	<<	1.181.842	<<	<<	1.181.842
Spese correnti	RS		1.304.156		1.304.156	<<	1.304.156			1.304.156
	CP	2017	934.660	<<	934.660	<<	934.660	<<	<<	934.660
	CS		2.238.532	<<	2.238.532	<<	2.238.532	<<	<<	2.238.532
	CP	2018	943.581	<<	943.581	<<	943.581	<<	<<	943.581
	CS		943.581	<<	943.581	<<	943.581	<<	<<	943.581
	CP	2019	907.298	<<	907.298	<<	907.298	<<	<<	907.298
	CS		907.298	<<	907.298	<<	907.298	<<	<<	907.298
Spese in conto capitale	RS		11.824.540		11.824.540	<<	11.824.540			11.824.540
	CP	2017	266.655	<<	266.655	<<	266.655	<<	<<	266.655
	CS		12.040.311	<<	12.040.311	<<	12.040.311	<<	<<	12.040.311
	CP	2018	274.544	<<	274.544	<<	274.544	<<	<<	274.544
	CS		274.544	<<	274.544	<<	274.544	<<	<<	274.544
	CP	2019	274.544	<<	274.544	<<	274.544	<<	<<	274.544
	CS		274.544	<<	274.544	<<	274.544	<<	<<	274.544
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/23

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)	RS		104.427.797		104.427.797	<<	104.427.797			104.427.797
	CP	2017	9.911.462	<<	9.911.462	<<	9.911.462	<<	<<	9.911.462
	CS		61.372.444	<<	61.372.444	<<	61.372.444	<<	<<	61.372.444
	CP	2018	8.410.766	<<	8.410.766	<<	8.410.766	<<	<<	8.410.766
	CS		40.446.968	<<	40.446.968	<<	40.446.968	<<	<<	40.446.968
	CP	2019	8.389.632	<<	8.389.632	<<	8.389.632	<<	<<	8.389.632
	CS		8.389.632	<<	8.389.632	<<	8.389.632	<<	<<	8.389.632
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.802.510	<<	1.802.510	<<	1.802.510	<<	<<	1.802.510
	CS		1.802.510	<<	1.802.510	<<	1.802.510	<<	<<	1.802.510
	CP	2018	1.761.228	<<	1.761.228	<<	1.761.228	<<	<<	1.761.228
	CS		1.761.228	<<	1.761.228	<<	1.761.228	<<	<<	1.761.228
	CP	2019	1.717.992	<<	1.717.992	<<	1.717.992	<<	<<	1.717.992
	CS		1.717.992	<<	1.717.992	<<	1.717.992	<<	<<	1.717.992

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/24

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.802.510	<<	1.802.510	<<	1.802.510	<<	<<	1.802.510
	CS		1.802.510	<<	1.802.510	<<	1.802.510	<<	<<	1.802.510
	CP	2018	1.761.228	<<	1.761.228	<<	1.761.228	<<	<<	1.761.228
	CS		1.761.228	<<	1.761.228	<<	1.761.228	<<	<<	1.761.228
	CP	2019	1.717.992	<<	1.717.992	<<	1.717.992	<<	<<	1.717.992
	CS		1.717.992	<<	1.717.992	<<	1.717.992	<<	<<	1.717.992
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	RS		104.245.759		104.245.759	<<	104.245.759			104.245.759
	CP	2017	7.695.907	<<	7.695.907	<<	7.695.907	<<	<<	7.695.907
	CS		59.171.889	<<	59.171.889	<<	59.171.889	<<	<<	59.171.889
	CP	2018	6.259.211	<<	6.259.211	<<	6.259.211	<<	<<	6.259.211
	CS		38.295.413	<<	38.295.413	<<	38.295.413	<<	<<	38.295.413
	CP	2019	6.267.264	<<	6.267.264	<<	6.267.264	<<	<<	6.267.264
	CS		6.267.264	<<	6.267.264	<<	6.267.264	<<	<<	6.267.264
Spese correnti	RS		40.261		40.261	<<	40.261			40.261
	CP	2017	1.380.746	<<	1.380.746	<<	1.380.746	<<	<<	1.380.746
	CS		1.380.746	<<	1.380.746	<<	1.380.746	<<	<<	1.380.746
	CP	2018	1.372.693	<<	1.372.693	<<	1.372.693	<<	<<	1.372.693
	CS		1.372.693	<<	1.372.693	<<	1.372.693	<<	<<	1.372.693
	CP	2019	1.380.746	<<	1.380.746	<<	1.380.746	<<	<<	1.380.746
	CS		1.380.746	<<	1.380.746	<<	1.380.746	<<	<<	1.380.746
Spese in conto capitale	RS		104.205.498		104.205.498	<<	104.205.498			104.205.498
	CP	2017	6.315.161	<<	6.315.161	<<	6.315.161	<<	<<	6.315.161
	CS		57.791.143	<<	57.791.143	<<	57.791.143	<<	<<	57.791.143
	CP	2018	4.886.518	<<	4.886.518	<<	4.886.518	<<	<<	4.886.518
	CS		36.922.720	<<	36.922.720	<<	36.922.720	<<	<<	36.922.720
	CP	2019	4.886.518	<<	4.886.518	<<	4.886.518	<<	<<	4.886.518
	CS		4.886.518	<<	4.886.518	<<	4.886.518	<<	<<	4.886.518

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 090/701/25

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Rilascio di certificazioni ambientali	RS		182.038		182.038	<<	182.038			182.038
	CP	2017	413.045	<<	413.045	<<	413.045	<<	<<	413.045
	CS		398.045	<<	398.045	<<	398.045	<<	<<	398.045
	CP	2018	390.327	<<	390.327	<<	390.327	<<	<<	390.327
	CS		390.327	<<	390.327	<<	390.327	<<	<<	390.327
	CP	2019	404.376	<<	404.376	<<	404.376	<<	<<	404.376
	CS		404.376	<<	404.376	<<	404.376	<<	<<	404.376
Spese correnti	RS		179.597		179.597	<<	179.597			179.597
	CP	2017	413.045	<<	413.045	<<	413.045	<<	<<	413.045
	CS		398.045	<<	398.045	<<	398.045	<<	<<	398.045
	CP	2018	390.327	<<	390.327	<<	390.327	<<	<<	390.327
	CS		390.327	<<	390.327	<<	390.327	<<	<<	390.327
	CP	2019	404.376	<<	404.376	<<	404.376	<<	<<	404.376
	CS		404.376	<<	404.376	<<	404.376	<<	<<	404.376
Spese in conto capitale	RS		2.441		2.441	<<	2.441			2.441
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/26

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2. Ricerca e innovazione (17)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	80.794.872	<<	80.794.872	<<	80.794.872	<<	<<	80.794.872
	CS		80.794.872	<<	80.794.872	<<	80.794.872	<<	<<	80.794.872
	CP	2018	80.265.395	<<	80.265.395	<<	80.265.395	<<	<<	80.265.395
	CS		80.265.395	<<	80.265.395	<<	80.265.395	<<	<<	80.265.395
	CP	2019	80.097.503	<<	80.097.503	<<	80.097.503	<<	<<	80.097.503
	CS		80.097.503	<<	80.097.503	<<	80.097.503	<<	<<	80.097.503
2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	80.794.872	<<	80.794.872	<<	80.794.872	<<	<<	80.794.872
	CS		80.794.872	<<	80.794.872	<<	80.794.872	<<	<<	80.794.872
	CP	2018	80.265.395	<<	80.265.395	<<	80.265.395	<<	<<	80.265.395
	CS		80.265.395	<<	80.265.395	<<	80.265.395	<<	<<	80.265.395
	CP	2019	80.097.503	<<	80.097.503	<<	80.097.503	<<	<<	80.097.503
	CS		80.097.503	<<	80.097.503	<<	80.097.503	<<	<<	80.097.503
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	44.682	<<	44.682	<<	44.682	<<	<<	44.682
	CS		44.682	<<	44.682	<<	44.682	<<	<<	44.682
	CP	2018	44.619	<<	44.619	<<	44.619	<<	<<	44.619
	CS		44.619	<<	44.619	<<	44.619	<<	<<	44.619
	CP	2019	44.561	<<	44.561	<<	44.561	<<	<<	44.561
	CS		44.561	<<	44.561	<<	44.561	<<	<<	44.561

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/27

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	44.682	<<	44.682	<<	44.682	<<	<<	44.682
	CS		44.682	<<	44.682	<<	44.682	<<	<<	44.682
	CP	2018	44.619	<<	44.619	<<	44.619	<<	<<	44.619
	CS		44.619	<<	44.619	<<	44.619	<<	<<	44.619
	CP	2019	44.561	<<	44.561	<<	44.561	<<	<<	44.561
	CS		44.561	<<	44.561	<<	44.561	<<	<<	44.561
Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	80.750.190	<<	80.750.190	<<	80.750.190	<<	<<	80.750.190
	CS		80.750.190	<<	80.750.190	<<	80.750.190	<<	<<	80.750.190
	CP	2018	80.220.776	<<	80.220.776	<<	80.220.776	<<	<<	80.220.776
	CS		80.220.776	<<	80.220.776	<<	80.220.776	<<	<<	80.220.776
	CP	2019	80.052.942	<<	80.052.942	<<	80.052.942	<<	<<	80.052.942
	CS		80.052.942	<<	80.052.942	<<	80.052.942	<<	<<	80.052.942
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	60.902.190	<<	60.902.190	<<	60.902.190	<<	<<	60.902.190
	CS		60.902.190	<<	60.902.190	<<	60.902.190	<<	<<	60.902.190
	CP	2018	60.372.776	<<	60.372.776	<<	60.372.776	<<	<<	60.372.776
	CS		60.372.776	<<	60.372.776	<<	60.372.776	<<	<<	60.372.776
	CP	2019	60.204.942	<<	60.204.942	<<	60.204.942	<<	<<	60.204.942
	CS		60.204.942	<<	60.204.942	<<	60.204.942	<<	<<	60.204.942
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	19.848.000	<<	19.848.000	<<	19.848.000	<<	<<	19.848.000
	CS		19.848.000	<<	19.848.000	<<	19.848.000	<<	<<	19.848.000
	CP	2018	19.848.000	<<	19.848.000	<<	19.848.000	<<	<<	19.848.000
	CS		19.848.000	<<	19.848.000	<<	19.848.000	<<	<<	19.848.000
	CP	2019	19.848.000	<<	19.848.000	<<	19.848.000	<<	<<	19.848.000
	CS		19.848.000	<<	19.848.000	<<	19.848.000	<<	<<	19.848.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/28

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/29

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		1.841.057		1.841.057	<<	1.841.057			1.841.057
	CP	2017	23.647.564	<<	23.647.564	<<	23.647.564	<<	<<	23.647.564
	CS		24.710.740	<<	24.710.740	<<	24.710.740	<<	<<	24.710.740
	CP	2018	23.304.949	<<	23.304.949	<<	23.304.949	<<	<<	23.304.949
	CS		23.450.745	<<	23.450.745	<<	23.450.745	<<	<<	23.450.745
	CP	2019	23.343.824	<<	23.343.824	<<	23.343.824	<<	<<	23.343.824
	CS		23.343.824	<<	23.343.824	<<	23.343.824	<<	<<	23.343.824
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		236.597		236.597	<<	236.597			236.597
	CP	2017	8.825.989	<<	8.825.989	<<	8.825.989	<<	<<	8.825.989
	CS		8.909.114	<<	8.909.114	<<	8.909.114	<<	<<	8.909.114
	CP	2018	8.786.067	<<	8.786.067	<<	8.786.067	<<	<<	8.786.067
	CS		8.786.067	<<	8.786.067	<<	8.786.067	<<	<<	8.786.067
	CP	2019	8.784.108	<<	8.784.108	<<	8.784.108	<<	<<	8.784.108
	CS		8.784.108	<<	8.784.108	<<	8.784.108	<<	<<	8.784.108
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	618.454	<<	618.454	<<	618.454	<<	<<	618.454
	CS		618.454	<<	618.454	<<	618.454	<<	<<	618.454
	CP	2018	618.439	<<	618.439	<<	618.439	<<	<<	618.439
	CS		618.439	<<	618.439	<<	618.439	<<	<<	618.439
	CP	2019	618.439	<<	618.439	<<	618.439	<<	<<	618.439
	CS		618.439	<<	618.439	<<	618.439	<<	<<	618.439
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	618.454	<<	618.454	<<	618.454	<<	<<	618.454
	CS		618.454	<<	618.454	<<	618.454	<<	<<	618.454
	CP	2018	618.439	<<	618.439	<<	618.439	<<	<<	618.439
	CS		618.439	<<	618.439	<<	618.439	<<	<<	618.439
	CP	2019	618.439	<<	618.439	<<	618.439	<<	<<	618.439
	CS		618.439	<<	618.439	<<	618.439	<<	<<	618.439

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/30

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		229.207		229.207	<<	229.207			229.207
	CP	2017	7.845.109	<<	7.845.109	<<	7.845.109	<<	<<	7.845.109
	CS		7.928.234	<<	7.928.234	<<	7.928.234	<<	<<	7.928.234
	CP	2018	7.805.212	<<	7.805.212	<<	7.805.212	<<	<<	7.805.212
	CS		7.805.212	<<	7.805.212	<<	7.805.212	<<	<<	7.805.212
	CP	2019	7.803.244	<<	7.803.244	<<	7.803.244	<<	<<	7.803.244
	CS		7.803.244	<<	7.803.244	<<	7.803.244	<<	<<	7.803.244
Spese correnti	RS		227.980		227.980	<<	227.980			227.980
	CP	2017	7.834.284	<<	7.834.284	<<	7.834.284	<<	<<	7.834.284
	CS		7.916.182	<<	7.916.182	<<	7.916.182	<<	<<	7.916.182
	CP	2018	7.794.387	<<	7.794.387	<<	7.794.387	<<	<<	7.794.387
	CS		7.794.387	<<	7.794.387	<<	7.794.387	<<	<<	7.794.387
	CP	2019	7.792.419	<<	7.792.419	<<	7.792.419	<<	<<	7.792.419
	CS		7.792.419	<<	7.792.419	<<	7.792.419	<<	<<	7.792.419
Spese in conto capitale	RS		1.227		1.227	<<	1.227			1.227
	CP	2017	10.825	<<	10.825	<<	10.825	<<	<<	10.825
	CS		12.052	<<	12.052	<<	12.052	<<	<<	12.052
	CP	2018	10.825	<<	10.825	<<	10.825	<<	<<	10.825
	CS		10.825	<<	10.825	<<	10.825	<<	<<	10.825
	CP	2019	10.825	<<	10.825	<<	10.825	<<	<<	10.825
	CS		10.825	<<	10.825	<<	10.825	<<	<<	10.825
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		7.390		7.390	<<	7.390			7.390
	CP	2017	362.426	<<	362.426	<<	362.426	<<	<<	362.426
	CS		362.426	<<	362.426	<<	362.426	<<	<<	362.426
	CP	2018	362.416	<<	362.416	<<	362.416	<<	<<	362.416
	CS		362.416	<<	362.416	<<	362.416	<<	<<	362.416
	CP	2019	362.425	<<	362.425	<<	362.425	<<	<<	362.425
	CS		362.425	<<	362.425	<<	362.425	<<	<<	362.425

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/31

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		7.210		7.210	<<	7.210			7.210
	CP	2017	362.092	<<	362.092	<<	362.092	<<	<<	362.092
	CS		362.092	<<	362.092	<<	362.092	<<	<<	362.092
	CP	2018	362.082	<<	362.082	<<	362.082	<<	<<	362.082
	CS		362.082	<<	362.082	<<	362.082	<<	<<	362.082
	CP	2019	362.091	<<	362.091	<<	362.091	<<	<<	362.091
	CS		362.091	<<	362.091	<<	362.091	<<	<<	362.091
Spese in conto capitale	RS		180		180	<<	180			180
	CP	2017	334	<<	334	<<	334	<<	<<	334
	CS		334	<<	334	<<	334	<<	<<	334
	CP	2018	334	<<	334	<<	334	<<	<<	334
	CS		334	<<	334	<<	334	<<	<<	334
	CP	2019	334	<<	334	<<	334	<<	<<	334
	CS		334	<<	334	<<	334	<<	<<	334
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/32

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS		1.604.460		1.604.460	<<	1.604.460			1.604.460
	CP	2017	14.821.575	<<	14.821.575	<<	14.821.575	<<	<<	14.821.575
	CS		15.801.626	<<	15.801.626	<<	15.801.626	<<	<<	15.801.626
	CP	2018	14.518.882	<<	14.518.882	<<	14.518.882	<<	<<	14.518.882
	CS		14.664.678	<<	14.664.678	<<	14.664.678	<<	<<	14.664.678
	CP	2019	14.559.716	<<	14.559.716	<<	14.559.716	<<	<<	14.559.716
	CS		14.559.716	<<	14.559.716	<<	14.559.716	<<	<<	14.559.716
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.679.527	<<	7.679.527	<<	7.679.527	<<	<<	7.679.527
	CS		7.679.527	<<	7.679.527	<<	7.679.527	<<	<<	7.679.527
	CP	2018	7.630.621	<<	7.630.621	<<	7.630.621	<<	<<	7.630.621
	CS		7.630.621	<<	7.630.621	<<	7.630.621	<<	<<	7.630.621
	CP	2019	7.592.568	<<	7.592.568	<<	7.592.568	<<	<<	7.592.568
	CS		7.592.568	<<	7.592.568	<<	7.592.568	<<	<<	7.592.568
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	7.679.527	<<	7.679.527	<<	7.679.527	<<	<<	7.679.527
	CS		7.679.527	<<	7.679.527	<<	7.679.527	<<	<<	7.679.527
	CP	2018	7.630.621	<<	7.630.621	<<	7.630.621	<<	<<	7.630.621
	CS		7.630.621	<<	7.630.621	<<	7.630.621	<<	<<	7.630.621
	CP	2019	7.592.568	<<	7.592.568	<<	7.592.568	<<	<<	7.592.568
	CS		7.592.568	<<	7.592.568	<<	7.592.568	<<	<<	7.592.568
Gestione del personale	RS		418.620		418.620	<<	418.620			418.620
	CP	2017	2.925.923	<<	2.925.923	<<	2.925.923	<<	<<	2.925.923
	CS		2.925.923	<<	2.925.923	<<	2.925.923	<<	<<	2.925.923
	CP	2018	2.918.698	<<	2.918.698	<<	2.918.698	<<	<<	2.918.698
	CS		2.918.698	<<	2.918.698	<<	2.918.698	<<	<<	2.918.698
	CP	2019	2.925.923	<<	2.925.923	<<	2.925.923	<<	<<	2.925.923
	CS		2.925.923	<<	2.925.923	<<	2.925.923	<<	<<	2.925.923

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/33

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		418.620		418.620	<<	418.620			418.620
	CP	2017	2.925.923	<<	2.925.923	<<	2.925.923	<<	<<	2.925.923
	CS		2.925.923	<<	2.925.923	<<	2.925.923	<<	<<	2.925.923
	CP	2018	2.918.698	<<	2.918.698	<<	2.918.698	<<	<<	2.918.698
	CS		2.918.698	<<	2.918.698	<<	2.918.698	<<	<<	2.918.698
	CP	2019	2.925.923	<<	2.925.923	<<	2.925.923	<<	<<	2.925.923
	CS		2.925.923	<<	2.925.923	<<	2.925.923	<<	<<	2.925.923
Gestione comune dei beni e servizi	RS		1.185.840		1.185.840	<<	1.185.840			1.185.840
	CP	2017	4.216.125	<<	4.216.125	<<	4.216.125	<<	<<	4.216.125
	CS		5.196.176	<<	5.196.176	<<	5.196.176	<<	<<	5.196.176
	CP	2018	3.969.563	<<	3.969.563	<<	3.969.563	<<	<<	3.969.563
	CS		4.115.359	<<	4.115.359	<<	4.115.359	<<	<<	4.115.359
	CP	2019	4.041.225	<<	4.041.225	<<	4.041.225	<<	<<	4.041.225
	CS		4.041.225	<<	4.041.225	<<	4.041.225	<<	<<	4.041.225
Spese correnti	RS		805.094		805.094	<<	805.094			805.094
	CP	2017	4.034.843	<<	4.034.843	<<	4.034.843	<<	<<	4.034.843
	CS		4.636.585	<<	4.636.585	<<	4.636.585	<<	<<	4.636.585
	CP	2018	3.788.281	<<	3.788.281	<<	3.788.281	<<	<<	3.788.281
	CS		3.934.077	<<	3.934.077	<<	3.934.077	<<	<<	3.934.077
	CP	2019	3.859.943	<<	3.859.943	<<	3.859.943	<<	<<	3.859.943
	CS		3.859.943	<<	3.859.943	<<	3.859.943	<<	<<	3.859.943
Spese in conto capitale	RS		380.746		380.746	<<	380.746			380.746
	CP	2017	181.282	<<	181.282	<<	181.282	<<	<<	181.282
	CS		559.591	<<	559.591	<<	559.591	<<	<<	559.591
	CP	2018	181.282	<<	181.282	<<	181.282	<<	<<	181.282
	CS		181.282	<<	181.282	<<	181.282	<<	<<	181.282
	CP	2019	181.282	<<	181.282	<<	181.282	<<	<<	181.282
	CS		181.282	<<	181.282	<<	181.282	<<	<<	181.282

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/34

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/35

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4. Fondi da ripartire (33)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

090/701/36

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	RS		585.611.265		585.611.265	<<	585.611.265			585.611.265
	CP	2017	648.373.765	<<	648.373.765	<<	648.373.765	3.000.000	3.000.000	651.373.765
	CS		934.034.193	<<	934.034.193	<<	934.034.193	3.000.000	3.000.000	937.034.193
	CP	2018	695.561.262	<<	695.561.262	<<	695.561.262	3.000.000	3.000.000	698.561.262
	CS		765.514.002	<<	765.514.002	<<	765.514.002	3.000.000	3.000.000	768.514.002
	CP	2019	648.811.563	<<	648.811.563	<<	648.811.563	3.000.000	3.000.000	651.811.563
	CS		648.811.563	<<	648.811.563	<<	648.811.563	3.000.000	3.000.000	651.811.563

ALLEGATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/587/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a)
(autorizzazioni esposte per unita' di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
***1* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**			
1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)			
LF n.266/2005 art.1 comma 20	2017	<<	<<
FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA	2018	168.393	<<
(Cap-pg: 1335/1)	2019	207.164	<<
	2020 e succ.	16.573.120	<<
L n.179/2002 art.6 comma 1	2017	343.652	<<
PROGRAMMA STRATEGICO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE	2018	169.792	<<
(Cap-pg: 1083/1)	2019	169.792	<<
	2020 e succ.	14.010.638	<<
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)			
DL n.2/1993 art.12	2017	15.514	<<
SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA	2018	30.029	<<
(Cap-pg: 1389/2)	2019	30.514	<<
	2020 e succ.	2.227.522	<<

NOTE ESPLICATIVE

090/587/2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a)
(autorizzazioni esposte per unita' di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)			
L n.344/1997 art.5 comma 2 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E PER L'ECOAUDIT (Cap-pg: 2041/3)	2017	246.759	<<
	2018	228.072	<<
	2019	230.162	<<
	2020 e succ.	20.796.245	<<
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)			
LS n.228/2012 art.1 comma 226 ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI POLITICHE PER L'AMBIENTE MARINO (Cap-pg: 1644/4)	2017	5.492.266	<<
	2018	5.200.000	<<
	2019	5.200.000	<<
	2020 e succ.	416.000.000	<<
L n.391/2001 art.4 comma 2 ATTUAZIONE ACCORDO PER CREAZIONE SANTUARIO MAMMIFERI MARINI (Cap-pg: 1649/1)	2017	56.250	<<
	2018	58.736	<<
	2019	58.736	<<
	2020 e succ.	4.698.880	<<

NOTE ESPLICATIVE

090/588/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)					
1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (18.5)					
L. n. 120 del 2002 art. 3 RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A KYOTO L'11 DICEMBRE 1997 (*) (Cap-pg: 2211/3)	2017	20.640.566	<<	<<	20.640.566
	2018	20.251.778	<<	<<	20.251.778
	2019	20.547.603	<<	<<	20.547.603
	2020 e succ.	1.643.808.240	<<	<<	1.643.808.240
L. n. 426 del 1998 art. 3 c. 6 NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (Cap-pg: 2151/9)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)					
DPR n. 5 del 1956 COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATIO COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI (Cap-pg: 3101/1, 3121/1)	2017	48.480	<<	<<	48.480
	2018	47.390	<<	<<	47.390
	2019	48.480	<<	<<	48.480
	2020 e succ.	484.800	<<	<<	484.800
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)					
L. n. 94 del 1970 ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI DEL 12 MAGGIO 1954, E AI RELATIVI ANNESSI A E B, ADOTTATI A LONDRA L'11 APRILE 1962 (Cap-pg: 1641/1)	2017	7.876	<<	<<	7.876
	2018	7.643	<<	<<	7.643
	2019	7.776	<<	<<	7.776
	2020 e succ.	77.760	<<	<<	77.760
L. n. 349 del 1986 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE (Cap-pg: 1381/20, 1411/8-9, 1451/8-9, 1521/1, 1522/1, 1523/1)	2017	106.915	<<	<<	106.915
	2018	104.842	<<	<<	104.842
	2019	106.615	<<	<<	106.615
	2020 e succ.	1.066.150	<<	<<	1.066.150

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

090/588/2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1381/2, 1411/11, 1451/2)	2017	17.963	<<	<<	17.963
	2018	17.246	<<	<<	17.246
	2019	17.563	<<	<<	17.563
	2020 e succ.	175.630	<<	<<	175.630
DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (Cap-pg: 1388/4)	2017	610.173	<<	<<	610.173
	2018	606.234	<<	<<	606.234
	2019	606.173	<<	<<	606.173
	2020 e succ.	6.061.730	<<	<<	6.061.730
DLG n. 152 del 2006 art. 6 c. 17 p. S NORME IN MATERIA AMBIENTALE (Cap-pg: 1644/5)	2017	8.600.000	<<	<<	8.600.000
	2018	8.500.000	<<	<<	8.500.000
	2019	8.500.000	<<	<<	8.500.000
	2020 e succ.	85.000.000	<<	<<	85.000.000
DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1381/3, 1411/12, 1451/3)	2017	27.576	<<	<<	27.576
	2018	26.790	<<	<<	26.790
	2019	27.276	<<	<<	27.276
	2020 e succ.	272.760	<<	<<	272.760
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 226 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (*) (Cap-pg: 1644/4)	2017	5.492.266	<<	<<	5.492.266
	2018	5.200.000	<<	<<	5.200.000
	2019	5.200.000	<<	<<	5.200.000
	2020 e succ.	416.000.000	<<	<<	416.000.000
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1,LETTERA MM), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 3501/1)	2017	742.452	<<	<<	742.452
	2018	791.186	<<	<<	791.186
	2019	549.052	<<	<<	549.052
	2020 e succ.	5.490.520	<<	<<	5.490.520

090/588/3

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 3861/1)	2017	1.601.179	<<	<<	1.601.179
	2018	1.307.982	<<	<<	1.307.982
	2019	1.619.679	<<	<<	1.619.679
	2020 e succ.	16.196.790	<<	<<	16.196.790

090/670/1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

	Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
				Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**		CP	546.931.329	3.000.000	594.990.918	3.000.000	548.370.236	3.000.000
1.1	***Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)***		CP	14.626.561	<<	14.695.633	<<	14.748.712	<<
	Spese correnti		CP	14.053.691	<<	14.098.644	<<	14.151.723	<<
		Fabbisogno	CP	8.086.551	<<	8.082.750	<<	8.086.551	<<
		Fattori Legislativi	CP	3.137.012	<<	3.244.251	<<	3.278.693	<<
		Oneri Inderogabili	CP	2.830.128	<<	2.771.643	<<	2.786.479	<<
	Spese in conto capitale		CP	572.870	<<	596.989	<<	596.989	<<
		Fabbisogno	CP	7.986	<<	7.986	<<	7.986	<<
		Fattori Legislativi	CP	564.884	<<	589.003	<<	589.003	<<
		Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2	***Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali (18.5)***		CP	38.080.030	<<	38.037.162	<<	38.333.318	<<
	Spese correnti		CP	33.798.857	<<	33.377.803	<<	33.673.959	<<
		Fabbisogno	CP	984.047	<<	983.712	<<	984.047	<<
		Fattori Legislativi	CP	29.623.884	<<	29.233.808	<<	29.530.921	<<
		Oneri Inderogabili	CP	3.190.926	<<	3.160.283	<<	3.158.991	<<
	Spese in conto capitale		CP	4.281.173	<<	4.659.359	<<	4.659.359	<<
		Fabbisogno	CP	9.683	<<	9.683	<<	9.683	<<
		Fattori Legislativi	CP	4.271.490	<<	4.649.676	<<	4.649.676	<<
		Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.3	***Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)***		CP	19.945.463	<<	19.946.042	<<	19.946.628	<<
	Spese correnti		CP	19.945.463	<<	19.946.042	<<	19.946.628	<<
		Fabbisogno	CP	4.289.560	<<	4.289.560	<<	4.289.560	<<
		Oneri Inderogabili	CP	15.655.903	<<	15.656.482	<<	15.657.068	<<

090/670/2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	CP	15.431.030	<<	15.204.132	<<	15.241.671	<<
Spese correnti	CP	3.343.797	<<	3.324.496	<<	3.362.035	<<
Fabbisogno	CP	979.999	<<	979.578	<<	979.645	<<
Fattori Legislativi	CP	343.652	<<	338.185	<<	376.956	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.020.146	<<	2.006.733	<<	2.005.434	<<
Spese in conto capitale	CP	12.087.233	<<	11.879.636	<<	11.879.636	<<
Fabbisogno	CP	11.501.103	<<	11.501.103	<<	11.501.103	<<
Fattori Legislativi	CP	586.130	<<	378.533	<<	378.533	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	CP	241.687.038	<<	292.294.655	<<	251.387.379	<<
Spese correnti	CP	28.040.452	<<	28.393.235	<<	27.801.397	<<
Fabbisogno	CP	2.781.467	<<	2.779.719	<<	2.781.467	<<
Fattori Legislativi	CP	3.598	<<	4.314	<<	4.367	<<
Oneri Inderogabili	CP	25.255.387	<<	25.609.202	<<	25.015.563	<<
Spese in conto capitale	CP	202.810.384	<<	252.708.035	<<	212.022.061	<<
Fabbisogno	CP	3.577.714	<<	3.577.714	<<	3.577.714	<<
Fattori Legislativi	CP	160.606.277	<<	216.488.219	<<	190.470.219	<<
Oneri Inderogabili	CP	38.626.393	<<	32.642.102	<<	17.974.128	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	10.836.202	<<	11.193.385	<<	11.563.921	<<
Oneri Inderogabili	CP	10.836.202	<<	11.193.385	<<	11.563.921	<<

090/670/3

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	CP	155.022.595	3.000.000	154.198.011	3.000.000	149.194.627	3.000.000
Spese correnti	CP	140.305.463	<<	139.276.205	<<	139.272.821	<<
Fabbisogno	CP	82.513.031	<<	81.867.741	<<	81.938.177	<<
Fattori Legislativi	CP	46.421.679	<<	46.079.131	<<	46.042.042	<<
Oneri Inderogabili	CP	11.370.753	<<	11.329.333	<<	11.292.602	<<
Spese in conto capitale	CP	14.717.132	3.000.000	14.921.806	3.000.000	9.921.806	3.000.000
Fabbisogno	CP	1.028.050	<<	1.028.050	<<	1.028.050	<<
Fattori Legislativi	CP	13.689.082	3.000.000	13.893.756	3.000.000	8.893.756	3.000.000
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)	CP	52.227.150	<<	52.204.517	<<	51.128.269	<<
Spese correnti	CP	3.933.239	<<	3.902.717	<<	3.826.469	<<
Fabbisogno	CP	1.044.059	<<	1.042.584	<<	1.044.059	<<
Fattori Legislativi	CP	372.891	<<	382.938	<<	345.529	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.516.289	<<	2.477.195	<<	2.436.881	<<
Spese in conto capitale	CP	48.293.911	<<	48.301.800	<<	47.301.800	<<
Fabbisogno	CP	20.004.610	<<	20.004.610	<<	20.004.610	<<
Fattori Legislativi	CP	28.289.301	<<	28.297.190	<<	27.297.190	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

090/670/4

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)	CP	9.911.462	<<	8.410.766	<<	8.389.632	<<
Spese correnti	CP	3.596.301	<<	3.524.248	<<	3.503.114	<<
Fabbisogno	CP	1.127.030	<<	1.115.545	<<	1.127.030	<<
Fattori Legislativi	CP	666.761	<<	647.475	<<	658.092	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.802.510	<<	1.761.228	<<	1.717.992	<<
Spese in conto capitale	CP	6.315.161	<<	4.886.518	<<	4.886.518	<<
Fabbisogno	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	6.315.161	<<	4.886.518	<<	4.886.518	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

090/670/5

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2 Ricerca e innovazione (17)	CP	80.794.872	<<	80.265.395	<<	80.097.503	<<
2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)	CP	80.794.872	<<	80.265.395	<<	80.097.503	<<
Spese correnti	CP	60.946.872	<<	60.417.395	<<	60.249.503	<<
Fabbisogno	CP	60.902.190	<<	60.372.776	<<	60.204.942	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	44.682	<<	44.619	<<	44.561	<<
Spese in conto capitale	CP	19.848.000	<<	19.848.000	<<	19.848.000	<<
Fabbisogno	CP	19.848.000	<<	19.848.000	<<	19.848.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

090/670/6

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	23.647.564	<<	23.304.949	<<	23.343.824	<<
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	8.825.989	<<	8.786.067	<<	8.784.108	<<
	Spese correnti	CP	8.814.830	<<	8.774.908	<<	8.772.949	<<
	Fabbisogno	CP	1.321.566	<<	1.321.108	<<	1.321.566	<<
	Oneri Inderogabili	CP	7.493.264	<<	7.453.800	<<	7.451.383	<<
	Spese in conto capitale	CP	11.159	<<	11.159	<<	11.159	<<
	Fabbisogno	CP	11.159	<<	11.159	<<	11.159	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	14.821.575	<<	14.518.882	<<	14.559.716	<<
	Spese correnti	CP	14.640.293	<<	14.337.600	<<	14.378.434	<<
	Fabbisogno	CP	4.490.089	<<	4.236.302	<<	4.315.189	<<
	Oneri Inderogabili	CP	10.150.204	<<	10.101.298	<<	10.063.245	<<
	Spese in conto capitale	CP	181.282	<<	181.282	<<	181.282	<<
	Fabbisogno	CP	181.282	<<	181.282	<<	181.282	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Totale Amministrazione	CP	651.373.765	3.000.000	698.561.262	3.000.000	651.811.563	3.000.000
	di cui Fabbisogno	CP	224.689.176	0	223.240.962	0	223.241.820	0
	di cui Fattori Legislativi	CP	294.891.802	3.000.000	349.112.997	3.000.000	317.401.495	3.000.000
	di cui Oneri Inderogabili	CP	131.792.787	0	126.207.303	0	111.168.248	0

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 **Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**	RS		4.046.337.360		4.046.337.360	<<	4.046.337.360			4.046.337.360
		CP	2017	4.826.162.021	30.300.000	4.856.462.021	10.000.000	4.836.162.021	-10.300.000	20.000.000	4.856.162.021
		CS		5.023.096.295	30.300.000	5.053.396.295	10.000.000	5.033.096.295	-10.300.000	20.000.000	5.053.096.295
		CP	2018	5.407.638.745	30.300.000	5.437.938.745	5.000.000	5.412.638.745	-10.300.000	20.000.000	5.432.638.745
		CS		5.446.921.787	30.300.000	5.477.221.787	5.000.000	5.451.921.787	-10.300.000	20.000.000	5.471.921.787
		CP	2019	3.628.914.494	30.300.000	3.659.214.494	5.000.000	3.633.914.494	-10.300.000	20.000.000	3.653.914.494
		CS		3.628.902.647	30.300.000	3.659.202.647	5.000.000	3.633.902.647	-10.300.000	20.000.000	3.653.902.647
1.1	***Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)***	RS		1.614.877.202		1.614.877.202	<<	1.614.877.202			1.614.877.202
		CP	2017	2.814.325.422	20.000.000	2.834.325.422	<<	2.814.325.422	<<	20.000.000	2.834.325.422
		CS		2.954.415.090	20.000.000	2.974.415.090	<<	2.954.415.090	<<	20.000.000	2.974.415.090
		CP	2018	3.659.308.408	20.000.000	3.679.308.408	<<	3.659.308.408	<<	20.000.000	3.679.308.408
		CS		3.711.269.315	20.000.000	3.731.269.315	<<	3.711.269.315	<<	20.000.000	3.731.269.315
		CP	2019	2.221.486.454	20.000.000	2.241.486.454	<<	2.221.486.454	<<	20.000.000	2.241.486.454
		CS		2.221.478.185	20.000.000	2.241.478.185	<<	2.221.478.185	<<	20.000.000	2.241.478.185
1.2	***Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)***	RS		25.685.653		25.685.653	<<	25.685.653			25.685.653
		CP	2017	58.561.169	<<	58.561.169	<<	58.561.169	<<	<<	58.561.169
		CS		58.431.169	<<	58.431.169	<<	58.431.169	<<	<<	58.431.169
		CP	2018	68.676.152	<<	68.676.152	<<	68.676.152	<<	<<	68.676.152
		CS		68.546.577	<<	68.546.577	<<	68.546.577	<<	<<	68.546.577
		CP	2019	14.928.795	<<	14.928.795	<<	14.928.795	<<	<<	14.928.795
		CS		14.798.795	<<	14.798.795	<<	14.798.795	<<	<<	14.798.795
1.3	***Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)***	RS		1.304.396		1.304.396	<<	1.304.396			1.304.396
		CP	2017	5.452.329	<<	5.452.329	<<	5.452.329	<<	<<	5.452.329
		CS		5.583.642	<<	5.583.642	<<	5.583.642	<<	<<	5.583.642
		CP	2018	5.498.603	<<	5.498.603	<<	5.498.603	<<	<<	5.498.603
		CS		5.628.939	<<	5.628.939	<<	5.628.939	<<	<<	5.628.939
		CP	2019	5.490.075	<<	5.490.075	<<	5.490.075	<<	<<	5.490.075
		CS		5.650.796	<<	5.650.796	<<	5.650.796	<<	<<	5.650.796

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)***	RS		2.404.470.109		2.404.470.109	<<	2.404.470.109			2.404.470.109
		CP	2017	1.947.823.101	10.300.000	1.958.123.101	10.000.000	1.957.823.101	-10.300.000	<<	1.957.823.101
		CS		2.004.666.394	10.300.000	2.014.966.394	10.000.000	2.014.666.394	-10.300.000	<<	2.014.666.394
		CP	2018	1.674.155.582	10.300.000	1.684.455.582	5.000.000	1.679.155.582	-10.300.000	<<	1.679.155.582
		CS		1.661.476.956	10.300.000	1.671.776.956	5.000.000	1.666.476.956	-10.300.000	<<	1.666.476.956
		CP	2019	1.387.009.170	10.300.000	1.397.309.170	5.000.000	1.392.009.170	-10.300.000	<<	1.392.009.170
		CS		1.386.974.871	10.300.000	1.397.274.871	5.000.000	1.391.974.871	-10.300.000	<<	1.391.974.871
	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	RS		2.667.614.482		2.667.614.482	<<	2.667.614.482			2.667.614.482
		CP	2017	7.485.982.508	2.000.000	7.487.982.508	1.000.000	7.486.982.508	13.000.000	15.000.000	7.501.982.508
		CS		8.137.592.922	2.000.000	8.139.592.922	1.000.000	8.138.592.922	13.000.000	15.000.000	8.153.592.922
		CP	2018	7.676.016.328	50.000.000	7.726.016.328	1.000.000	7.677.016.328	30.000.000	80.000.000	7.757.016.328
		CS		7.665.328.737	50.000.000	7.715.328.737	1.000.000	7.666.328.737	30.000.000	80.000.000	7.746.328.737
		CP	2019	7.459.740.351	250.000.000	7.709.740.351	1.000.000	7.460.740.351	40.000.000	290.000.000	7.750.740.351
		CS		7.220.070.378	250.000.000	7.470.070.378	1.000.000	7.221.070.378	40.000.000	290.000.000	7.511.070.378
2.1	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)***	RS		96.224.255		96.224.255	<<	96.224.255			96.224.255
		CP	2017	280.399.576	<<	280.399.576	<<	280.399.576	<<	<<	280.399.576
		CS		323.336.290	<<	323.336.290	<<	323.336.290	<<	<<	323.336.290
		CP	2018	275.964.695	<<	275.964.695	<<	275.964.695	<<	<<	275.964.695
		CS		298.073.329	<<	298.073.329	<<	298.073.329	<<	<<	298.073.329
		CP	2019	263.425.801	<<	263.425.801	<<	263.425.801	<<	<<	263.425.801
		CS		265.803.659	<<	265.803.659	<<	265.803.659	<<	<<	265.803.659
2.2	***Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)***	RS		71.722.525		71.722.525	<<	71.722.525			71.722.525
		CP	2017	72.426.597	<<	72.426.597	1.000.000	73.426.597	<<	<<	73.426.597
		CS		65.419.673	<<	65.419.673	1.000.000	66.419.673	<<	<<	66.419.673
		CP	2018	85.001.465	<<	85.001.465	1.000.000	86.001.465	<<	<<	86.001.465
		CS		74.987.214	<<	74.987.214	1.000.000	75.987.214	<<	<<	75.987.214
		CP	2019	85.307.260	<<	85.307.260	1.000.000	86.307.260	<<	<<	86.307.260
		CS		75.293.009	<<	75.293.009	1.000.000	76.293.009	<<	<<	76.293.009

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.3	***Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)***	RS		177.768.047		177.768.047	<<	177.768.047			177.768.047
		CP	2017	280.277.726	<<	280.277.726	<<	280.277.726	<<	<<	280.277.726
		CS		423.067.237	<<	423.067.237	<<	423.067.237	<<	<<	423.067.237
		CP	2018	371.732.355	<<	371.732.355	<<	371.732.355	<<	<<	371.732.355
		CS		385.144.684	<<	385.144.684	<<	385.144.684	<<	<<	385.144.684
		CP	2019	270.795.412	<<	270.795.412	<<	270.795.412	<<	<<	270.795.412
		CS		270.795.412	<<	270.795.412	<<	270.795.412	<<	<<	270.795.412
2.4	***Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)***	RS		1.215.577.535		1.215.577.535	<<	1.215.577.535			1.215.577.535
		CP	2017	545.577.657	<<	545.577.657	<<	545.577.657	<<	<<	545.577.657
		CS		916.676.709	<<	916.676.709	<<	916.676.709	<<	<<	916.676.709
		CP	2018	599.603.878	<<	599.603.878	<<	599.603.878	<<	<<	599.603.878
		CS		578.949.878	<<	578.949.878	<<	578.949.878	<<	<<	578.949.878
		CP	2019	527.469.290	<<	527.469.290	<<	527.469.290	<<	<<	527.469.290
		CS		269.373.290	<<	269.373.290	<<	269.373.290	<<	<<	269.373.290
2.5	***Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)***	RS		404.865.860		404.865.860	<<	404.865.860			404.865.860
		CP	2017	686.517.253	<<	686.517.253	<<	686.517.253	<<	<<	686.517.253
		CS		826.304.916	<<	826.304.916	<<	826.304.916	<<	<<	826.304.916
		CP	2018	653.199.820	<<	653.199.820	<<	653.199.820	<<	<<	653.199.820
		CS		682.256.327	<<	682.256.327	<<	682.256.327	<<	<<	682.256.327
		CP	2019	638.755.871	<<	638.755.871	<<	638.755.871	<<	<<	638.755.871
		CS		667.695.861	<<	667.695.861	<<	667.695.861	<<	<<	667.695.861
2.6	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)***	RS		701.456.260		701.456.260	<<	701.456.260			701.456.260
		CP	2017	5.620.783.699	2.000.000	5.622.783.699	<<	5.620.783.699	13.000.000	15.000.000	5.635.783.699
		CS		5.582.788.097	2.000.000	5.584.788.097	<<	5.582.788.097	13.000.000	15.000.000	5.597.788.097
		CP	2018	5.690.514.115	50.000.000	5.740.514.115	<<	5.690.514.115	30.000.000	80.000.000	5.770.514.115
		CS		5.645.917.305	50.000.000	5.695.917.305	<<	5.645.917.305	30.000.000	80.000.000	5.725.917.305
		CP	2019	5.673.986.717	250.000.000	5.923.986.717	<<	5.673.986.717	40.000.000	290.000.000	5.963.986.717
		CS		5.671.109.147	250.000.000	5.921.109.147	<<	5.671.109.147	40.000.000	290.000.000	5.961.109.147

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	RS		204.857.774		204.857.774	<<	204.857.774			204.857.774
		CP	2017	248.924.488	<<	248.924.488	<<	248.924.488	7.000.000	7.000.000	255.924.488
		CS		302.353.437	<<	302.353.437	<<	302.353.437	7.000.000	7.000.000	309.353.437
		CP	2018	188.505.079	<<	188.505.079	<<	188.505.079	<<	<<	188.505.079
		CS		199.537.047	<<	199.537.047	<<	199.537.047	<<	<<	199.537.047
		CP	2019	123.189.755	<<	123.189.755	<<	123.189.755	<<	<<	123.189.755
		CS		130.884.886	<<	130.884.886	<<	130.884.886	<<	<<	130.884.886
3.1	***Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)***	RS		204.857.774		204.857.774	<<	204.857.774			204.857.774
		CP	2017	248.924.488	<<	248.924.488	<<	248.924.488	7.000.000	7.000.000	255.924.488
		CS		302.353.437	<<	302.353.437	<<	302.353.437	7.000.000	7.000.000	309.353.437
		CP	2018	188.505.079	<<	188.505.079	<<	188.505.079	<<	<<	188.505.079
		CS		199.537.047	<<	199.537.047	<<	199.537.047	<<	<<	199.537.047
		CP	2019	123.189.755	<<	123.189.755	<<	123.189.755	<<	<<	123.189.755
		CS		130.884.886	<<	130.884.886	<<	130.884.886	<<	<<	130.884.886
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		38.079.295		38.079.295	<<	38.079.295			38.079.295
		CP	2017	724.048.046	<<	724.048.046	<<	724.048.046	<<	<<	724.048.046
		CS		724.048.046	<<	724.048.046	<<	724.048.046	<<	<<	724.048.046
		CP	2018	710.439.562	<<	710.439.562	<<	710.439.562	<<	<<	710.439.562
		CS		710.439.562	<<	710.439.562	<<	710.439.562	<<	<<	710.439.562
		CP	2019	707.818.361	<<	707.818.361	<<	707.818.361	<<	<<	707.818.361
		CS		707.818.361	<<	707.818.361	<<	707.818.361	<<	<<	707.818.361
4.1	***Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)***	RS		38.079.295		38.079.295	<<	38.079.295			38.079.295
		CP	2017	724.048.046	<<	724.048.046	<<	724.048.046	<<	<<	724.048.046
		CS		724.048.046	<<	724.048.046	<<	724.048.046	<<	<<	724.048.046
		CP	2018	710.439.562	<<	710.439.562	<<	710.439.562	<<	<<	710.439.562
		CS		710.439.562	<<	710.439.562	<<	710.439.562	<<	<<	710.439.562
		CP	2019	707.818.361	<<	707.818.361	<<	707.818.361	<<	<<	707.818.361
		CS		707.818.361	<<	707.818.361	<<	707.818.361	<<	<<	707.818.361

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		10.536.706		10.536.706	<<	10.536.706			10.536.706
		CP	2017	70.995.337	<<	70.995.337	<<	70.995.337	<<	<<	70.995.337
		CS		71.076.745	<<	71.076.745	<<	71.076.745	<<	<<	71.076.745
		CP	2018	68.441.331	<<	68.441.331	<<	68.441.331	<<	<<	68.441.331
		CS		68.435.331	<<	68.435.331	<<	68.435.331	<<	<<	68.435.331
		CP	2019	72.644.542	<<	72.644.542	<<	72.644.542	<<	<<	72.644.542
		CS		72.643.204	<<	72.643.204	<<	72.643.204	<<	<<	72.643.204
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		287.680		287.680	<<	287.680			287.680
		CP	2017	11.833.356	<<	11.833.356	<<	11.833.356	<<	<<	11.833.356
		CS		11.914.764	<<	11.914.764	<<	11.914.764	<<	<<	11.914.764
		CP	2018	11.788.464	<<	11.788.464	<<	11.788.464	<<	<<	11.788.464
		CS		11.788.464	<<	11.788.464	<<	11.788.464	<<	<<	11.788.464
		CP	2019	11.761.199	<<	11.761.199	<<	11.761.199	<<	<<	11.761.199
		CS		11.759.861	<<	11.759.861	<<	11.759.861	<<	<<	11.759.861
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		10.249.026		10.249.026	<<	10.249.026			10.249.026
		CP	2017	59.161.981	<<	59.161.981	<<	59.161.981	<<	<<	59.161.981
		CS		59.161.981	<<	59.161.981	<<	59.161.981	<<	<<	59.161.981
		CP	2018	56.652.867	<<	56.652.867	<<	56.652.867	<<	<<	56.652.867
		CS		56.646.867	<<	56.646.867	<<	56.646.867	<<	<<	56.646.867
		CP	2019	60.883.343	<<	60.883.343	<<	60.883.343	<<	<<	60.883.343
		CS		60.883.343	<<	60.883.343	<<	60.883.343	<<	<<	60.883.343

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/1

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. **Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**	RS		4.046.337.362		4.046.337.362	<<	4.046.337.362			4.046.337.362
	CP	2017	4.826.162.021	30.300.000	4.856.462.021	10.000.000	4.836.162.021	-10.300.000	20.000.000	4.856.162.021
	CS		5.023.096.295	30.300.000	5.053.396.295	10.000.000	5.033.096.295	-10.300.000	20.000.000	5.053.096.295
	CP	2018	5.407.638.745	30.300.000	5.437.938.745	5.000.000	5.412.638.745	-10.300.000	20.000.000	5.432.638.745
	CS		5.446.921.787	30.300.000	5.477.221.787	5.000.000	5.451.921.787	-10.300.000	20.000.000	5.471.921.787
	CP	2019	3.628.914.494	30.300.000	3.659.214.494	5.000.000	3.633.914.494	-10.300.000	20.000.000	3.653.914.494
	CS		3.628.902.647	30.300.000	3.659.202.647	5.000.000	3.633.902.647	-10.300.000	20.000.000	3.653.902.647
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	RS		1.614.877.202		1.614.877.202	<<	1.614.877.202			1.614.877.202
	CP	2017	2.814.325.422	20.000.000	2.834.325.422	<<	2.814.325.422	<<	20.000.000	2.834.325.422
	CS		2.954.415.090	20.000.000	2.974.415.090	<<	2.954.415.090	<<	20.000.000	2.974.415.090
	CP	2018	3.659.308.408	20.000.000	3.679.308.408	<<	3.659.308.408	<<	20.000.000	3.679.308.408
	CS		3.711.269.315	20.000.000	3.731.269.315	<<	3.711.269.315	<<	20.000.000	3.731.269.315
	CP	2019	2.221.486.454	20.000.000	2.241.486.454	<<	2.221.486.454	<<	20.000.000	2.241.486.454
	CS		2.221.478.185	20.000.000	2.241.478.185	<<	2.221.478.185	<<	20.000.000	2.241.478.185
Spese di personale per il programma	RS		73.805		73.805	<<	73.805			73.805
	CP	2017	15.538.816	<<	15.538.816	<<	15.538.816	<<	<<	15.538.816
	CS		15.538.816	<<	15.538.816	<<	15.538.816	<<	<<	15.538.816
	CP	2018	15.446.699	<<	15.446.699	<<	15.446.699	<<	<<	15.446.699
	CS		15.446.699	<<	15.446.699	<<	15.446.699	<<	<<	15.446.699
	CP	2019	15.086.276	<<	15.086.276	<<	15.086.276	<<	<<	15.086.276
	CS		15.086.276	<<	15.086.276	<<	15.086.276	<<	<<	15.086.276
Spese correnti	RS		73.805		73.805	<<	73.805			73.805
	CP	2017	15.538.816	<<	15.538.816	<<	15.538.816	<<	<<	15.538.816
	CS		15.538.816	<<	15.538.816	<<	15.538.816	<<	<<	15.538.816
	CP	2018	15.446.699	<<	15.446.699	<<	15.446.699	<<	<<	15.446.699
	CS		15.446.699	<<	15.446.699	<<	15.446.699	<<	<<	15.446.699
	CP	2019	15.086.276	<<	15.086.276	<<	15.086.276	<<	<<	15.086.276
	CS		15.086.276	<<	15.086.276	<<	15.086.276	<<	<<	15.086.276

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/2

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	RS		1.363.681.929		1.363.681.929	<<	1.363.681.929			1.363.681.929
	CP	2017	2.153.260.558	20.000.000	2.173.260.558	<<	2.153.260.558	<<	20.000.000	2.173.260.558
	CS		2.160.880.835	20.000.000	2.180.880.835	<<	2.160.880.835	<<	20.000.000	2.180.880.835
	CP	2018	2.130.231.958	20.000.000	2.150.231.958	<<	2.130.231.958	<<	20.000.000	2.150.231.958
	CS		2.142.201.134	20.000.000	2.162.201.134	<<	2.142.201.134	<<	20.000.000	2.162.201.134
	CP	2019	2.054.802.125	20.000.000	2.074.802.125	<<	2.054.802.125	<<	20.000.000	2.074.802.125
	CS		2.054.802.125	20.000.000	2.074.802.125	<<	2.054.802.125	<<	20.000.000	2.074.802.125
Spese correnti	RS		948.634		948.634	<<	948.634			948.634
	CP	2017	5.969.460	<<	5.969.460	<<	5.969.460	<<	<<	5.969.460
	CS		6.578.272	<<	6.578.272	<<	6.578.272	<<	<<	6.578.272
	CP	2018	5.847.602	<<	5.847.602	<<	5.847.602	<<	<<	5.847.602
	CS		5.847.602	<<	5.847.602	<<	5.847.602	<<	<<	5.847.602
	CP	2019	5.915.804	<<	5.915.804	<<	5.915.804	<<	<<	5.915.804
	CS		5.915.804	<<	5.915.804	<<	5.915.804	<<	<<	5.915.804
Spese in conto capitale	RS		1.362.733.295		1.362.733.295	<<	1.362.733.295			1.362.733.295
	CP	2017	2.147.291.098	20.000.000	2.167.291.098	<<	2.147.291.098	<<	20.000.000	2.167.291.098
	CS		2.154.302.563	20.000.000	2.174.302.563	<<	2.154.302.563	<<	20.000.000	2.174.302.563
	CP	2018	2.124.384.356	20.000.000	2.144.384.356	<<	2.124.384.356	<<	20.000.000	2.144.384.356
	CS		2.136.353.532	20.000.000	2.156.353.532	<<	2.136.353.532	<<	20.000.000	2.156.353.532
	CP	2019	2.048.886.321	20.000.000	2.068.886.321	<<	2.048.886.321	<<	20.000.000	2.068.886.321
	CS		2.048.886.321	20.000.000	2.068.886.321	<<	2.048.886.321	<<	20.000.000	2.068.886.321
Infrastrutture autostradali in concessione	RS		110.690.163		110.690.163	<<	110.690.163			110.690.163
	CP	2017	37.896.471	<<	37.896.471	<<	37.896.471	<<	<<	37.896.471
	CS		145.547.616	<<	145.547.616	<<	145.547.616	<<	<<	145.547.616
	CP	2018	22.141.005	<<	22.141.005	<<	22.141.005	<<	<<	22.141.005
	CS		22.141.005	<<	22.141.005	<<	22.141.005	<<	<<	22.141.005
	CP	2019	22.109.307	<<	22.109.307	<<	22.109.307	<<	<<	22.109.307
	CS		22.109.307	<<	22.109.307	<<	22.109.307	<<	<<	22.109.307

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/3

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.653.763		1.653.763	<<	1.653.763			1.653.763
	CP	2017	1.685.354	<<	1.685.354	<<	1.685.354	<<	<<	1.685.354
	CS		3.130.267	<<	3.130.267	<<	3.130.267	<<	<<	3.130.267
	CP	2018	1.929.888	<<	1.929.888	<<	1.929.888	<<	<<	1.929.888
	CS		1.929.888	<<	1.929.888	<<	1.929.888	<<	<<	1.929.888
	CP	2019	1.898.190	<<	1.898.190	<<	1.898.190	<<	<<	1.898.190
	CS		1.898.190	<<	1.898.190	<<	1.898.190	<<	<<	1.898.190
Spese in conto capitale	RS		109.036.400		109.036.400	<<	109.036.400			109.036.400
	CP	2017	36.211.117	<<	36.211.117	<<	36.211.117	<<	<<	36.211.117
	CS		142.417.349	<<	142.417.349	<<	142.417.349	<<	<<	142.417.349
	CP	2018	20.211.117	<<	20.211.117	<<	20.211.117	<<	<<	20.211.117
	CS		20.211.117	<<	20.211.117	<<	20.211.117	<<	<<	20.211.117
	CP	2019	20.211.117	<<	20.211.117	<<	20.211.117	<<	<<	20.211.117
	CS		20.211.117	<<	20.211.117	<<	20.211.117	<<	<<	20.211.117
Contributi per la realizzazione di opere viarie	RS		140.431.305		140.431.305	<<	140.431.305			140.431.305
	CP	2017	73.488.746	<<	73.488.746	<<	73.488.746	<<	<<	73.488.746
	CS		98.306.992	<<	98.306.992	<<	98.306.992	<<	<<	98.306.992
	CP	2018	36.488.746	<<	36.488.746	<<	36.488.746	<<	<<	36.488.746
	CS		76.480.477	<<	76.480.477	<<	76.480.477	<<	<<	76.480.477
	CP	2019	21.488.746	<<	21.488.746	<<	21.488.746	<<	<<	21.488.746
	CS		21.480.477	<<	21.480.477	<<	21.480.477	<<	<<	21.480.477
Spese in conto capitale	RS		140.431.305		140.431.305	<<	140.431.305			140.431.305
	CP	2017	73.488.746	<<	73.488.746	<<	73.488.746	<<	<<	73.488.746
	CS		98.306.992	<<	98.306.992	<<	98.306.992	<<	<<	98.306.992
	CP	2018	36.488.746	<<	36.488.746	<<	36.488.746	<<	<<	36.488.746
	CS		76.480.477	<<	76.480.477	<<	76.480.477	<<	<<	76.480.477
	CP	2019	21.488.746	<<	21.488.746	<<	21.488.746	<<	<<	21.488.746
	CS		21.480.477	<<	21.480.477	<<	21.480.477	<<	<<	21.480.477

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	534.140.831	<<	534.140.831	<<	534.140.831	<<	<<	534.140.831
	CS		534.140.831	<<	534.140.831	<<	534.140.831	<<	<<	534.140.831
	CP	2018	1.455.000.000	<<	1.455.000.000	<<	1.455.000.000	<<	<<	1.455.000.000
	CS		1.455.000.000	<<	1.455.000.000	<<	1.455.000.000	<<	<<	1.455.000.000
	CP	2019	108.000.000	<<	108.000.000	<<	108.000.000	<<	<<	108.000.000
	CS		108.000.000	<<	108.000.000	<<	108.000.000	<<	<<	108.000.000
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	534.140.831	<<	534.140.831	<<	534.140.831	<<	<<	534.140.831
	CS		534.140.831	<<	534.140.831	<<	534.140.831	<<	<<	534.140.831
	CP	2018	1.455.000.000	<<	1.455.000.000	<<	1.455.000.000	<<	<<	1.455.000.000
	CS		1.455.000.000	<<	1.455.000.000	<<	1.455.000.000	<<	<<	1.455.000.000
	CP	2019	108.000.000	<<	108.000.000	<<	108.000.000	<<	<<	108.000.000
	CS		108.000.000	<<	108.000.000	<<	108.000.000	<<	<<	108.000.000
1.2 ***Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)***	RS		25.685.653		25.685.653	<<	25.685.653			25.685.653
	CP	2017	58.561.169	<<	58.561.169	<<	58.561.169	<<	<<	58.561.169
	CS		58.431.169	<<	58.431.169	<<	58.431.169	<<	<<	58.431.169
	CP	2018	68.676.152	<<	68.676.152	<<	68.676.152	<<	<<	68.676.152
	CS		68.546.577	<<	68.546.577	<<	68.546.577	<<	<<	68.546.577
	CP	2019	14.928.795	<<	14.928.795	<<	14.928.795	<<	<<	14.928.795
	CS		14.798.795	<<	14.798.795	<<	14.798.795	<<	<<	14.798.795
Spese di personale per il programma	RS		10.833		10.833	<<	10.833			10.833
	CP	2017	7.175.610	<<	7.175.610	<<	7.175.610	<<	<<	7.175.610
	CS		7.045.610	<<	7.045.610	<<	7.045.610	<<	<<	7.045.610
	CP	2018	7.081.945	<<	7.081.945	<<	7.081.945	<<	<<	7.081.945
	CS		6.951.945	<<	6.951.945	<<	6.951.945	<<	<<	6.951.945
	CP	2019	6.968.955	<<	6.968.955	<<	6.968.955	<<	<<	6.968.955
	CS		6.838.955	<<	6.838.955	<<	6.838.955	<<	<<	6.838.955

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/5

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		10.833		10.833	<<	10.833			10.833
	CP	2017	7.175.610	<<	7.175.610	<<	7.175.610	<<	<<	7.175.610
	CS		7.045.610	<<	7.045.610	<<	7.045.610	<<	<<	7.045.610
	CP	2018	7.081.945	<<	7.081.945	<<	7.081.945	<<	<<	7.081.945
	CS		6.951.945	<<	6.951.945	<<	6.951.945	<<	<<	6.951.945
	CP	2019	6.968.955	<<	6.968.955	<<	6.968.955	<<	<<	6.968.955
	CS		6.838.955	<<	6.838.955	<<	6.838.955	<<	<<	6.838.955
Interventi nel settore idrico ed elettrico	RS		19.036.302		19.036.302	<<	19.036.302			19.036.302
	CP	2017	46.352.260	<<	46.352.260	<<	46.352.260	<<	<<	46.352.260
	CS		46.352.260	<<	46.352.260	<<	46.352.260	<<	<<	46.352.260
	CP	2018	57.561.168	<<	57.561.168	<<	57.561.168	<<	<<	57.561.168
	CS		57.561.593	<<	57.561.593	<<	57.561.593	<<	<<	57.561.593
	CP	2019	2.926.541	<<	2.926.541	<<	2.926.541	<<	<<	2.926.541
	CS		2.926.541	<<	2.926.541	<<	2.926.541	<<	<<	2.926.541
Spese correnti	RS		383.083		383.083	<<	383.083			383.083
	CP	2017	2.926.541	<<	2.926.541	<<	2.926.541	<<	<<	2.926.541
	CS		2.926.541	<<	2.926.541	<<	2.926.541	<<	<<	2.926.541
	CP	2018	3.135.449	<<	3.135.449	<<	3.135.449	<<	<<	3.135.449
	CS		3.135.449	<<	3.135.449	<<	3.135.449	<<	<<	3.135.449
	CP	2019	2.926.541	<<	2.926.541	<<	2.926.541	<<	<<	2.926.541
	CS		2.926.541	<<	2.926.541	<<	2.926.541	<<	<<	2.926.541
Spese in conto capitale	RS		18.653.219		18.653.219	<<	18.653.219			18.653.219
	CP	2017	43.425.719	<<	43.425.719	<<	43.425.719	<<	<<	43.425.719
	CS		43.425.719	<<	43.425.719	<<	43.425.719	<<	<<	43.425.719
	CP	2018	54.425.719	<<	54.425.719	<<	54.425.719	<<	<<	54.425.719
	CS		54.426.144	<<	54.426.144	<<	54.426.144	<<	<<	54.426.144
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi in materia di dighe	RS		6.638.518		6.638.518	<<	6.638.518			6.638.518
	CP	2017	5.033.299	<<	5.033.299	<<	5.033.299	<<	<<	5.033.299
	CS		5.033.299	<<	5.033.299	<<	5.033.299	<<	<<	5.033.299
	CP	2018	4.033.039	<<	4.033.039	<<	4.033.039	<<	<<	4.033.039
	CS		4.033.039	<<	4.033.039	<<	4.033.039	<<	<<	4.033.039
	CP	2019	5.033.299	<<	5.033.299	<<	5.033.299	<<	<<	5.033.299
	CS		5.033.299	<<	5.033.299	<<	5.033.299	<<	<<	5.033.299
Spese correnti	RS		171.692		171.692	<<	171.692			171.692
	CP	2017	2.178.299	<<	2.178.299	<<	2.178.299	<<	<<	2.178.299
	CS		2.178.299	<<	2.178.299	<<	2.178.299	<<	<<	2.178.299
	CP	2018	1.178.039	<<	1.178.039	<<	1.178.039	<<	<<	1.178.039
	CS		1.178.039	<<	1.178.039	<<	1.178.039	<<	<<	1.178.039
	CP	2019	2.178.299	<<	2.178.299	<<	2.178.299	<<	<<	2.178.299
	CS		2.178.299	<<	2.178.299	<<	2.178.299	<<	<<	2.178.299
Spese in conto capitale	RS		6.466.826		6.466.826	<<	6.466.826			6.466.826
	CP	2017	2.855.000	<<	2.855.000	<<	2.855.000	<<	<<	2.855.000
	CS		2.855.000	<<	2.855.000	<<	2.855.000	<<	<<	2.855.000
	CP	2018	2.855.000	<<	2.855.000	<<	2.855.000	<<	<<	2.855.000
	CS		2.855.000	<<	2.855.000	<<	2.855.000	<<	<<	2.855.000
	CP	2019	2.855.000	<<	2.855.000	<<	2.855.000	<<	<<	2.855.000
	CS		2.855.000	<<	2.855.000	<<	2.855.000	<<	<<	2.855.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	RS		1.304.396		1.304.396	<<	1.304.396			1.304.396
	CP	2017	5.452.329	<<	5.452.329	<<	5.452.329	<<	<<	5.452.329
	CS		5.583.642	<<	5.583.642	<<	5.583.642	<<	<<	5.583.642
	CP	2018	5.498.603	<<	5.498.603	<<	5.498.603	<<	<<	5.498.603
	CS		5.628.939	<<	5.628.939	<<	5.628.939	<<	<<	5.628.939
	CP	2019	5.490.075	<<	5.490.075	<<	5.490.075	<<	<<	5.490.075
	CS		5.650.796	<<	5.650.796	<<	5.650.796	<<	<<	5.650.796
Spese di personale per il programma	RS		6.557		6.557	<<	6.557			6.557
	CP	2017	3.335.016	<<	3.335.016	<<	3.335.016	<<	<<	3.335.016
	CS		3.335.016	<<	3.335.016	<<	3.335.016	<<	<<	3.335.016
	CP	2018	3.387.040	<<	3.387.040	<<	3.387.040	<<	<<	3.387.040
	CS		3.387.040	<<	3.387.040	<<	3.387.040	<<	<<	3.387.040
	CP	2019	3.372.762	<<	3.372.762	<<	3.372.762	<<	<<	3.372.762
	CS		3.372.762	<<	3.372.762	<<	3.372.762	<<	<<	3.372.762
Spese correnti	RS		6.557		6.557	<<	6.557			6.557
	CP	2017	3.335.016	<<	3.335.016	<<	3.335.016	<<	<<	3.335.016
	CS		3.335.016	<<	3.335.016	<<	3.335.016	<<	<<	3.335.016
	CP	2018	3.387.040	<<	3.387.040	<<	3.387.040	<<	<<	3.387.040
	CS		3.387.040	<<	3.387.040	<<	3.387.040	<<	<<	3.387.040
	CP	2019	3.372.762	<<	3.372.762	<<	3.372.762	<<	<<	3.372.762
	CS		3.372.762	<<	3.372.762	<<	3.372.762	<<	<<	3.372.762
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	RS		1.297.839		1.297.839	<<	1.297.839			1.297.839
	CP	2017	2.117.313	<<	2.117.313	<<	2.117.313	<<	<<	2.117.313
	CS		2.248.626	<<	2.248.626	<<	2.248.626	<<	<<	2.248.626
	CP	2018	2.111.563	<<	2.111.563	<<	2.111.563	<<	<<	2.111.563
	CS		2.241.899	<<	2.241.899	<<	2.241.899	<<	<<	2.241.899
	CP	2019	2.117.313	<<	2.117.313	<<	2.117.313	<<	<<	2.117.313
	CS		2.278.034	<<	2.278.034	<<	2.278.034	<<	<<	2.278.034

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/8

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.188.597		1.188.597	<<	1.188.597			1.188.597
	CP	2017	2.084.481	<<	2.084.481	<<	2.084.481	<<	<<	2.084.481
	CS		2.182.962	<<	2.182.962	<<	2.182.962	<<	<<	2.182.962
	CP	2018	2.078.731	<<	2.078.731	<<	2.078.731	<<	<<	2.078.731
	CS		2.176.235	<<	2.176.235	<<	2.176.235	<<	<<	2.176.235
	CP	2019	2.084.481	<<	2.084.481	<<	2.084.481	<<	<<	2.084.481
	CS		2.201.624	<<	2.201.624	<<	2.201.624	<<	<<	2.201.624
Spese in conto capitale	RS		109.242		109.242	<<	109.242			109.242
	CP	2017	32.832	<<	32.832	<<	32.832	<<	<<	32.832
	CS		65.664	<<	65.664	<<	65.664	<<	<<	65.664
	CP	2018	32.832	<<	32.832	<<	32.832	<<	<<	32.832
	CS		65.664	<<	65.664	<<	65.664	<<	<<	65.664
	CP	2019	32.832	<<	32.832	<<	32.832	<<	<<	32.832
	CS		76.410	<<	76.410	<<	76.410	<<	<<	76.410
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	RS		2.404.470.111		2.404.470.111	<<	2.404.470.111			2.404.470.111
	CP	2017	1.947.823.101	10.300.000	1.958.123.101	10.000.000	1.957.823.101	-10.300.000	<<	1.957.823.101
	CS		2.004.666.394	10.300.000	2.014.966.394	10.000.000	2.014.666.394	-10.300.000	<<	2.014.666.394
	CP	2018	1.674.155.582	10.300.000	1.684.455.582	5.000.000	1.679.155.582	-10.300.000	<<	1.679.155.582
	CS		1.661.476.956	10.300.000	1.671.776.956	5.000.000	1.666.476.956	-10.300.000	<<	1.666.476.956
	CP	2019	1.387.009.170	10.300.000	1.397.309.170	5.000.000	1.392.009.170	-10.300.000	<<	1.392.009.170
	CS		1.386.974.871	10.300.000	1.397.274.871	5.000.000	1.391.974.871	-10.300.000	<<	1.391.974.871
Spese di personale per il programma	RS		237.435		237.435	<<	237.435			237.435
	CP	2017	80.091.403	<<	80.091.403	<<	80.091.403	<<	<<	80.091.403
	CS		80.091.403	<<	80.091.403	<<	80.091.403	<<	<<	80.091.403
	CP	2018	78.311.187	<<	78.311.187	<<	78.311.187	<<	<<	78.311.187
	CS		78.311.187	<<	78.311.187	<<	78.311.187	<<	<<	78.311.187
	CP	2019	77.881.558	<<	77.881.558	<<	77.881.558	<<	<<	77.881.558
	CS		77.881.558	<<	77.881.558	<<	77.881.558	<<	<<	77.881.558

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		237.435		237.435	<<	237.435			237.435
	CP	2017	80.091.403	<<	80.091.403	<<	80.091.403	<<	<<	80.091.403
	CS		80.091.403	<<	80.091.403	<<	80.091.403	<<	<<	80.091.403
	CP	2018	78.311.187	<<	78.311.187	<<	78.311.187	<<	<<	78.311.187
	CS		78.311.187	<<	78.311.187	<<	78.311.187	<<	<<	78.311.187
	CP	2019	77.881.558	<<	77.881.558	<<	77.881.558	<<	<<	77.881.558
	CS		77.881.558	<<	77.881.558	<<	77.881.558	<<	<<	77.881.558
Opere di preminente interesse nazionale	RS		1.598.245.766		1.598.245.766	<<	1.598.245.766			1.598.245.766
	CP	2017	1.315.610.487	<<	1.315.610.487	<<	1.315.610.487	<<	<<	1.315.610.487
	CS		1.331.410.487	<<	1.331.410.487	<<	1.331.410.487	<<	<<	1.331.410.487
	CP	2018	1.207.707.789	<<	1.207.707.789	<<	1.207.707.789	<<	<<	1.207.707.789
	CS		1.211.707.789	<<	1.211.707.789	<<	1.211.707.789	<<	<<	1.211.707.789
	CP	2019	1.095.928.853	<<	1.095.928.853	<<	1.095.928.853	<<	<<	1.095.928.853
	CS		1.095.928.853	<<	1.095.928.853	<<	1.095.928.853	<<	<<	1.095.928.853
Spese correnti	RS		4.730.284		4.730.284	<<	4.730.284			4.730.284
	CP	2017	9.597.854	<<	9.597.854	<<	9.597.854	<<	<<	9.597.854
	CS		13.597.854	<<	13.597.854	<<	13.597.854	<<	<<	13.597.854
	CP	2018	9.578.204	<<	9.578.204	<<	9.578.204	<<	<<	9.578.204
	CS		9.578.204	<<	9.578.204	<<	9.578.204	<<	<<	9.578.204
	CP	2019	9.597.854	<<	9.597.854	<<	9.597.854	<<	<<	9.597.854
	CS		9.597.854	<<	9.597.854	<<	9.597.854	<<	<<	9.597.854
Spese in conto capitale	RS		1.593.515.482		1.593.515.482	<<	1.593.515.482			1.593.515.482
	CP	2017	1.306.012.633	<<	1.306.012.633	<<	1.306.012.633	<<	<<	1.306.012.633
	CS		1.317.812.633	<<	1.317.812.633	<<	1.317.812.633	<<	<<	1.317.812.633
	CP	2018	1.198.129.585	<<	1.198.129.585	<<	1.198.129.585	<<	<<	1.198.129.585
	CS		1.202.129.585	<<	1.202.129.585	<<	1.202.129.585	<<	<<	1.202.129.585
	CP	2019	1.086.330.999	<<	1.086.330.999	<<	1.086.330.999	<<	<<	1.086.330.999
	CS		1.086.330.999	<<	1.086.330.999	<<	1.086.330.999	<<	<<	1.086.330.999

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/10

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	RS		241.102.036		241.102.036	<<	241.102.036			241.102.036
	CP	2017	273.122.410	<<	273.122.410	<<	273.122.410	<<	<<	273.122.410
	CS		255.621.129	<<	255.621.129	<<	255.621.129	<<	<<	255.621.129
	CP	2018	193.837.365	<<	193.837.365	<<	193.837.365	<<	<<	193.837.365
	CS		177.077.866	<<	177.077.866	<<	177.077.866	<<	<<	177.077.866
	CP	2019	109.171.398	<<	109.171.398	<<	109.171.398	<<	<<	109.171.398
	CS		109.179.711	<<	109.179.711	<<	109.179.711	<<	<<	109.179.711
Spese correnti	RS		615.626		615.626	<<	615.626			615.626
	CP	2017	1.134.005	<<	1.134.005	<<	1.134.005	<<	<<	1.134.005
	CS		1.133.388	<<	1.133.388	<<	1.133.388	<<	<<	1.133.388
	CP	2018	1.119.515	<<	1.119.515	<<	1.119.515	<<	<<	1.119.515
	CS		1.118.908	<<	1.118.908	<<	1.118.908	<<	<<	1.118.908
	CP	2019	1.134.005	<<	1.134.005	<<	1.134.005	<<	<<	1.134.005
	CS		1.133.388	<<	1.133.388	<<	1.133.388	<<	<<	1.133.388
Spese in conto capitale	RS		240.486.410		240.486.410	<<	240.486.410			240.486.410
	CP	2017	271.988.405	<<	271.988.405	<<	271.988.405	<<	<<	271.988.405
	CS		254.487.741	<<	254.487.741	<<	254.487.741	<<	<<	254.487.741
	CP	2018	192.717.850	<<	192.717.850	<<	192.717.850	<<	<<	192.717.850
	CS		175.958.958	<<	175.958.958	<<	175.958.958	<<	<<	175.958.958
	CP	2019	108.037.393	<<	108.037.393	<<	108.037.393	<<	<<	108.037.393
	CS		108.046.323	<<	108.046.323	<<	108.046.323	<<	<<	108.046.323
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	RS		40.602.645		40.602.645	<<	40.602.645			40.602.645
	CP	2017	65.452.200	<<	65.452.200	5.000.000	70.452.200	<<	<<	70.452.200
	CS		65.452.200	<<	65.452.200	5.000.000	70.452.200	<<	<<	70.452.200
	CP	2018	56.330.835	<<	56.330.835	<<	56.330.835	<<	<<	56.330.835
	CS		56.330.835	<<	56.330.835	<<	56.330.835	<<	<<	56.330.835
	CP	2019	22.189.233	<<	22.189.233	<<	22.189.233	<<	<<	22.189.233
	CS		22.189.233	<<	22.189.233	<<	22.189.233	<<	<<	22.189.233

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/11

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		64.567		64.567	<<	64.567			64.567
	CP	2017	740.473	<<	740.473	<<	740.473	<<	<<	740.473
	CS		740.473	<<	740.473	<<	740.473	<<	<<	740.473
	CP	2018	730.340	<<	730.340	<<	730.340	<<	<<	730.340
	CS		730.340	<<	730.340	<<	730.340	<<	<<	730.340
	CP	2019	332.295	<<	332.295	<<	332.295	<<	<<	332.295
	CS		332.295	<<	332.295	<<	332.295	<<	<<	332.295
Spese in conto capitale	RS		40.538.078		40.538.078	<<	40.538.078			40.538.078
	CP	2017	64.711.727	<<	64.711.727	5.000.000	69.711.727	<<	<<	69.711.727
	CS		64.711.727	<<	64.711.727	5.000.000	69.711.727	<<	<<	69.711.727
	CP	2018	55.600.495	<<	55.600.495	<<	55.600.495	<<	<<	55.600.495
	CS		55.600.495	<<	55.600.495	<<	55.600.495	<<	<<	55.600.495
	CP	2019	21.856.938	<<	21.856.938	<<	21.856.938	<<	<<	21.856.938
	CS		21.856.938	<<	21.856.938	<<	21.856.938	<<	<<	21.856.938
Accordi internazionali e grandi eventi	RS		68.795.671		68.795.671	<<	68.795.671			68.795.671
	CP	2017	118.894	10.300.000	10.418.894	5.000.000	5.118.894	-10.300.000	<<	5.118.894
	CS		43.791.080	10.300.000	54.091.080	5.000.000	48.791.080	-10.300.000	<<	48.791.080
	CP	2018	118.871	10.300.000	10.418.871	5.000.000	5.118.871	-10.300.000	<<	5.118.871
	CS		242.356	10.300.000	10.542.356	5.000.000	5.242.356	-10.300.000	<<	5.242.356
	CP	2019	118.894	10.300.000	10.418.894	5.000.000	5.118.894	-10.300.000	<<	5.118.894
	CS		118.894	10.300.000	10.418.894	5.000.000	5.118.894	-10.300.000	<<	5.118.894
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.506	<<	1.506	<<	1.506	<<	<<	1.506
	CS		1.506	<<	1.506	<<	1.506	<<	<<	1.506
	CP	2018	1.483	<<	1.483	<<	1.483	<<	<<	1.483
	CS		1.483	<<	1.483	<<	1.483	<<	<<	1.483
	CP	2019	1.506	<<	1.506	<<	1.506	<<	<<	1.506
	CS		1.506	<<	1.506	<<	1.506	<<	<<	1.506

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		68.795.671		68.795.671	<<	68.795.671			68.795.671
	CP	2017	117.388	10.300.000	10.417.388	5.000.000	5.117.388	-10.300.000	<<	5.117.388
	CS		43.789.574	10.300.000	54.089.574	5.000.000	48.789.574	-10.300.000	<<	48.789.574
	CP	2018	117.388	10.300.000	10.417.388	5.000.000	5.117.388	-10.300.000	<<	5.117.388
	CS		240.873	10.300.000	10.540.873	5.000.000	5.240.873	-10.300.000	<<	5.240.873
	CP	2019	117.388	10.300.000	10.417.388	5.000.000	5.117.388	-10.300.000	<<	5.117.388
	CS		117.388	10.300.000	10.417.388	5.000.000	5.117.388	-10.300.000	<<	5.117.388
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	RS		9.404.775		9.404.775	<<	9.404.775			9.404.775
	CP	2017	30.575.182	<<	30.575.182	<<	30.575.182	<<	<<	30.575.182
	CS		30.532.570	<<	30.532.570	<<	30.532.570	<<	<<	30.532.570
	CP	2018	50.575.182	<<	50.575.182	<<	50.575.182	<<	<<	50.575.182
	CS		50.532.570	<<	50.532.570	<<	50.532.570	<<	<<	50.532.570
	CP	2019	267.770	<<	267.770	<<	267.770	<<	<<	267.770
	CS		225.158	<<	225.158	<<	225.158	<<	<<	225.158
Spese in conto capitale	RS		9.404.775		9.404.775	<<	9.404.775			9.404.775
	CP	2017	30.575.182	<<	30.575.182	<<	30.575.182	<<	<<	30.575.182
	CS		30.532.570	<<	30.532.570	<<	30.532.570	<<	<<	30.532.570
	CP	2018	50.575.182	<<	50.575.182	<<	50.575.182	<<	<<	50.575.182
	CS		50.532.570	<<	50.532.570	<<	50.532.570	<<	<<	50.532.570
	CP	2019	267.770	<<	267.770	<<	267.770	<<	<<	267.770
	CS		225.158	<<	225.158	<<	225.158	<<	<<	225.158
Infrastrutture carcerarie	RS		339.647.965		339.647.965	<<	339.647.965			339.647.965
	CP	2017	33.894.894	<<	33.894.894	<<	33.894.894	<<	<<	33.894.894
	CS		33.894.894	<<	33.894.894	<<	33.894.894	<<	<<	33.894.894
	CP	2018	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CP	2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		339.647.965		339.647.965	<<	339.647.965			339.647.965
	CP	2017	33.894.894	<<	33.894.894	<<	33.894.894	<<	<<	33.894.894
	CS		33.894.894	<<	33.894.894	<<	33.894.894	<<	<<	33.894.894
	CP	2018	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CP	2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	CS		70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
Realizzazione del sistema MOSE	RS		91.369.442		91.369.442	<<	91.369.442			91.369.442
	CP	2017	148.302.393	<<	148.302.393	<<	148.302.393	<<	<<	148.302.393
	CS		148.302.393	<<	148.302.393	<<	148.302.393	<<	<<	148.302.393
	CP	2018	16.953.320	<<	16.953.320	<<	16.953.320	<<	<<	16.953.320
	CS		16.953.320	<<	16.953.320	<<	16.953.320	<<	<<	16.953.320
	CP	2019	11.296.226	<<	11.296.226	<<	11.296.226	<<	<<	11.296.226
	CS		11.296.226	<<	11.296.226	<<	11.296.226	<<	<<	11.296.226
Spese in conto capitale	RS		91.369.442		91.369.442	<<	91.369.442			91.369.442
	CP	2017	148.302.393	<<	148.302.393	<<	148.302.393	<<	<<	148.302.393
	CS		148.302.393	<<	148.302.393	<<	148.302.393	<<	<<	148.302.393
	CP	2018	16.953.320	<<	16.953.320	<<	16.953.320	<<	<<	16.953.320
	CS		16.953.320	<<	16.953.320	<<	16.953.320	<<	<<	16.953.320
	CP	2019	11.296.226	<<	11.296.226	<<	11.296.226	<<	<<	11.296.226
	CS		11.296.226	<<	11.296.226	<<	11.296.226	<<	<<	11.296.226
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	RS		15.064.376		15.064.376	<<	15.064.376			15.064.376
	CP	2017	655.238	<<	655.238	<<	655.238	<<	<<	655.238
	CS		15.570.238	<<	15.570.238	<<	15.570.238	<<	<<	15.570.238
	CP	2018	321.033	<<	321.033	<<	321.033	<<	<<	321.033
	CS		321.033	<<	321.033	<<	321.033	<<	<<	321.033
	CP	2019	155.238	<<	155.238	<<	155.238	<<	<<	155.238
	CS		155.238	<<	155.238	<<	155.238	<<	<<	155.238

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/14

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		101.063		101.063	<<	101.063			101.063
	CP	2017	632.255	<<	632.255	<<	632.255	<<	<<	632.255
	CS		632.255	<<	632.255	<<	632.255	<<	<<	632.255
	CP	2018	298.050	<<	298.050	<<	298.050	<<	<<	298.050
	CS		298.050	<<	298.050	<<	298.050	<<	<<	298.050
	CP	2019	132.255	<<	132.255	<<	132.255	<<	<<	132.255
	CS		132.255	<<	132.255	<<	132.255	<<	<<	132.255
Spese in conto capitale	RS		14.963.313		14.963.313	<<	14.963.313			14.963.313
	CP	2017	22.983	<<	22.983	<<	22.983	<<	<<	22.983
	CS		14.937.983	<<	14.937.983	<<	14.937.983	<<	<<	14.937.983
	CP	2018	22.983	<<	22.983	<<	22.983	<<	<<	22.983
	CS		22.983	<<	22.983	<<	22.983	<<	<<	22.983
	CP	2019	22.983	<<	22.983	<<	22.983	<<	<<	22.983
	CS		22.983	<<	22.983	<<	22.983	<<	<<	22.983
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/15

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	RS		2.667.614.482		2.667.614.482	<<	2.667.614.482			2.667.614.482
	CP	2017	7.485.982.508	2.000.000	7.487.982.508	1.000.000	7.486.982.508	13.000.000	15.000.000	7.501.982.508
	CS		8.137.592.922	2.000.000	8.139.592.922	1.000.000	8.138.592.922	13.000.000	15.000.000	8.153.592.922
	CP	2018	7.676.016.328	50.000.000	7.726.016.328	1.000.000	7.677.016.328	30.000.000	80.000.000	7.757.016.328
	CS		7.665.328.737	50.000.000	7.715.328.737	1.000.000	7.666.328.737	30.000.000	80.000.000	7.746.328.737
	CP	2019	7.459.740.351	250.000.000	7.709.740.351	1.000.000	7.460.740.351	40.000.000	290.000.000	7.750.740.351
	CS		7.220.070.378	250.000.000	7.470.070.378	1.000.000	7.221.070.378	40.000.000	290.000.000	7.511.070.378
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	RS		96.224.255		96.224.255	<<	96.224.255			96.224.255
	CP	2017	280.399.576	<<	280.399.576	<<	280.399.576	<<	<<	280.399.576
	CS		323.336.290	<<	323.336.290	<<	323.336.290	<<	<<	323.336.290
	CP	2018	275.964.695	<<	275.964.695	<<	275.964.695	<<	<<	275.964.695
	CS		298.073.329	<<	298.073.329	<<	298.073.329	<<	<<	298.073.329
	CP	2019	263.425.801	<<	263.425.801	<<	263.425.801	<<	<<	263.425.801
	CS		265.803.659	<<	265.803.659	<<	265.803.659	<<	<<	265.803.659
Spese di personale per il programma	RS		918.361		918.361	<<	918.361			918.361
	CP	2017	132.063.346	<<	132.063.346	<<	132.063.346	<<	<<	132.063.346
	CS		132.063.346	<<	132.063.346	<<	132.063.346	<<	<<	132.063.346
	CP	2018	131.500.620	<<	131.500.620	<<	131.500.620	<<	<<	131.500.620
	CS		131.500.620	<<	131.500.620	<<	131.500.620	<<	<<	131.500.620
	CP	2019	130.642.100	<<	130.642.100	<<	130.642.100	<<	<<	130.642.100
	CS		130.642.100	<<	130.642.100	<<	130.642.100	<<	<<	130.642.100
Spese correnti	RS		918.361		918.361	<<	918.361			918.361
	CP	2017	132.063.346	<<	132.063.346	<<	132.063.346	<<	<<	132.063.346
	CS		132.063.346	<<	132.063.346	<<	132.063.346	<<	<<	132.063.346
	CP	2018	131.500.620	<<	131.500.620	<<	131.500.620	<<	<<	131.500.620
	CS		131.500.620	<<	131.500.620	<<	131.500.620	<<	<<	131.500.620
	CP	2019	130.642.100	<<	130.642.100	<<	130.642.100	<<	<<	130.642.100
	CS		130.642.100	<<	130.642.100	<<	130.642.100	<<	<<	130.642.100

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/16

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	RS		32.776.383		32.776.383	<<	32.776.383			32.776.383
	CP	2017	113.522.069	<<	113.522.069	<<	113.522.069	<<	<<	113.522.069
	CS		121.532.662	<<	121.532.662	<<	121.532.662	<<	<<	121.532.662
	CP	2018	109.722.095	<<	109.722.095	<<	109.722.095	<<	<<	109.722.095
	CS		109.722.095	<<	109.722.095	<<	109.722.095	<<	<<	109.722.095
	CP	2019	117.358.392	<<	117.358.392	<<	117.358.392	<<	<<	117.358.392
	CS		119.913.392	<<	119.913.392	<<	119.913.392	<<	<<	119.913.392
Spese correnti	RS		27.907.217		27.907.217	<<	27.907.217			27.907.217
	CP	2017	108.975.444	<<	108.975.444	<<	108.975.444	<<	<<	108.975.444
	CS		116.139.624	<<	116.139.624	<<	116.139.624	<<	<<	116.139.624
	CP	2018	105.175.470	<<	105.175.470	<<	105.175.470	<<	<<	105.175.470
	CS		105.175.470	<<	105.175.470	<<	105.175.470	<<	<<	105.175.470
	CP	2019	112.684.887	<<	112.684.887	<<	112.684.887	<<	<<	112.684.887
	CS		115.239.887	<<	115.239.887	<<	115.239.887	<<	<<	115.239.887
Spese in conto capitale	RS		4.869.166		4.869.166	<<	4.869.166			4.869.166
	CP	2017	4.546.625	<<	4.546.625	<<	4.546.625	<<	<<	4.546.625
	CS		5.393.038	<<	5.393.038	<<	5.393.038	<<	<<	5.393.038
	CP	2018	4.546.625	<<	4.546.625	<<	4.546.625	<<	<<	4.546.625
	CS		4.546.625	<<	4.546.625	<<	4.546.625	<<	<<	4.546.625
	CP	2019	4.673.505	<<	4.673.505	<<	4.673.505	<<	<<	4.673.505
	CS		4.673.505	<<	4.673.505	<<	4.673.505	<<	<<	4.673.505
Interventi per la sicurezza stradale	RS		62.529.511		62.529.511	<<	62.529.511			62.529.511
	CP	2017	34.814.161	<<	34.814.161	<<	34.814.161	<<	<<	34.814.161
	CS		69.740.282	<<	69.740.282	<<	69.740.282	<<	<<	69.740.282
	CP	2018	34.741.980	<<	34.741.980	<<	34.741.980	<<	<<	34.741.980
	CS		56.850.614	<<	56.850.614	<<	56.850.614	<<	<<	56.850.614
	CP	2019	15.425.309	<<	15.425.309	<<	15.425.309	<<	<<	15.425.309
	CS		15.248.167	<<	15.248.167	<<	15.248.167	<<	<<	15.248.167

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/17

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		8.919.178		8.919.178	<<	8.919.178			8.919.178
	CP	2017	7.651.839	<<	7.651.839	<<	7.651.839	<<	<<	7.651.839
	CS		11.693.402	<<	11.693.402	<<	11.693.402	<<	<<	11.693.402
	CP	2018	7.579.658	<<	7.579.658	<<	7.579.658	<<	<<	7.579.658
	CS		9.714.979	<<	9.714.979	<<	9.714.979	<<	<<	9.714.979
	CP	2019	8.196.193	<<	8.196.193	<<	8.196.193	<<	<<	8.196.193
	CS		8.019.051	<<	8.019.051	<<	8.019.051	<<	<<	8.019.051
Spese in conto capitale	RS		53.610.333		53.610.333	<<	53.610.333			53.610.333
	CP	2017	27.162.322	<<	27.162.322	<<	27.162.322	<<	<<	27.162.322
	CS		58.046.880	<<	58.046.880	<<	58.046.880	<<	<<	58.046.880
	CP	2018	27.162.322	<<	27.162.322	<<	27.162.322	<<	<<	27.162.322
	CS		47.135.635	<<	47.135.635	<<	47.135.635	<<	<<	47.135.635
	CP	2019	7.229.116	<<	7.229.116	<<	7.229.116	<<	<<	7.229.116
	CS		7.229.116	<<	7.229.116	<<	7.229.116	<<	<<	7.229.116
2.2 ***Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)***	RS		71.722.525		71.722.525	<<	71.722.525			71.722.525
	CP	2017	72.426.597	<<	72.426.597	1.000.000	73.426.597	<<	<<	73.426.597
	CS		65.419.673	<<	65.419.673	1.000.000	66.419.673	<<	<<	66.419.673
	CP	2018	85.001.465	<<	85.001.465	1.000.000	86.001.465	<<	<<	86.001.465
	CS		74.987.214	<<	74.987.214	1.000.000	75.987.214	<<	<<	75.987.214
	CP	2019	85.307.260	<<	85.307.260	1.000.000	86.307.260	<<	<<	86.307.260
	CS		75.293.009	<<	75.293.009	1.000.000	76.293.009	<<	<<	76.293.009
Spese di personale per il programma	RS		14.080		14.080	<<	14.080			14.080
	CP	2017	3.058.832	<<	3.058.832	<<	3.058.832	<<	<<	3.058.832
	CS		3.058.832	<<	3.058.832	<<	3.058.832	<<	<<	3.058.832
	CP	2018	2.996.317	<<	2.996.317	<<	2.996.317	<<	<<	2.996.317
	CS		2.996.317	<<	2.996.317	<<	2.996.317	<<	<<	2.996.317
	CP	2019	2.983.755	<<	2.983.755	<<	2.983.755	<<	<<	2.983.755
	CS		2.983.755	<<	2.983.755	<<	2.983.755	<<	<<	2.983.755

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		14.080		14.080	<<	14.080			14.080
	CP	2017	3.058.832	<<	3.058.832	<<	3.058.832	<<	<<	3.058.832
	CS		3.058.832	<<	3.058.832	<<	3.058.832	<<	<<	3.058.832
	CP	2018	2.996.317	<<	2.996.317	<<	2.996.317	<<	<<	2.996.317
	CS		2.996.317	<<	2.996.317	<<	2.996.317	<<	<<	2.996.317
	CP	2019	2.983.755	<<	2.983.755	<<	2.983.755	<<	<<	2.983.755
	CS		2.983.755	<<	2.983.755	<<	2.983.755	<<	<<	2.983.755
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	RS		71.708.445		71.708.445	<<	71.708.445			71.708.445
	CP	2017	69.367.765	<<	69.367.765	1.000.000	70.367.765	<<	<<	70.367.765
	CS		62.360.841	<<	62.360.841	1.000.000	63.360.841	<<	<<	63.360.841
	CP	2018	82.005.148	<<	82.005.148	1.000.000	83.005.148	<<	<<	83.005.148
	CS		71.990.897	<<	71.990.897	1.000.000	72.990.897	<<	<<	72.990.897
	CP	2019	82.323.505	<<	82.323.505	1.000.000	83.323.505	<<	<<	83.323.505
	CS		72.309.254	<<	72.309.254	1.000.000	73.309.254	<<	<<	73.309.254
Spese correnti	RS		70.122.730		70.122.730	<<	70.122.730			70.122.730
	CP	2017	62.356.812	<<	62.356.812	1.000.000	63.356.812	<<	<<	63.356.812
	CS		62.342.561	<<	62.342.561	1.000.000	63.342.561	<<	<<	63.342.561
	CP	2018	71.994.195	<<	71.994.195	1.000.000	72.994.195	<<	<<	72.994.195
	CS		71.979.944	<<	71.979.944	1.000.000	72.979.944	<<	<<	72.979.944
	CP	2019	72.312.552	<<	72.312.552	1.000.000	73.312.552	<<	<<	73.312.552
	CS		72.298.301	<<	72.298.301	1.000.000	73.298.301	<<	<<	73.298.301
Spese in conto capitale	RS		1.585.715		1.585.715	<<	1.585.715			1.585.715
	CP	2017	7.010.953	<<	7.010.953	<<	7.010.953	<<	<<	7.010.953
	CS		18.280	<<	18.280	<<	18.280	<<	<<	18.280
	CP	2018	10.010.953	<<	10.010.953	<<	10.010.953	<<	<<	10.010.953
	CS		10.953	<<	10.953	<<	10.953	<<	<<	10.953
	CP	2019	10.010.953	<<	10.010.953	<<	10.010.953	<<	<<	10.010.953
	CS		10.953	<<	10.953	<<	10.953	<<	<<	10.953

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/19

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	RS		177.768.047		177.768.047	<<	177.768.047			177.768.047
	CP	2017	280.277.726	<<	280.277.726	<<	280.277.726	<<	<<	280.277.726
	CS		423.067.237	<<	423.067.237	<<	423.067.237	<<	<<	423.067.237
	CP	2018	371.732.355	<<	371.732.355	<<	371.732.355	<<	<<	371.732.355
	CS		385.144.684	<<	385.144.684	<<	385.144.684	<<	<<	385.144.684
	CP	2019	270.795.412	<<	270.795.412	<<	270.795.412	<<	<<	270.795.412
	CS		270.795.412	<<	270.795.412	<<	270.795.412	<<	<<	270.795.412
Spese di personale per il programma	RS		16.445		16.445	<<	16.445			16.445
	CP	2017	4.533.104	<<	4.533.104	<<	4.533.104	<<	<<	4.533.104
	CS		4.533.104	<<	4.533.104	<<	4.533.104	<<	<<	4.533.104
	CP	2018	4.450.022	<<	4.450.022	<<	4.450.022	<<	<<	4.450.022
	CS		4.450.022	<<	4.450.022	<<	4.450.022	<<	<<	4.450.022
	CP	2019	4.247.812	<<	4.247.812	<<	4.247.812	<<	<<	4.247.812
	CS		4.247.812	<<	4.247.812	<<	4.247.812	<<	<<	4.247.812
Spese correnti	RS		16.445		16.445	<<	16.445			16.445
	CP	2017	4.533.104	<<	4.533.104	<<	4.533.104	<<	<<	4.533.104
	CS		4.533.104	<<	4.533.104	<<	4.533.104	<<	<<	4.533.104
	CP	2018	4.450.022	<<	4.450.022	<<	4.450.022	<<	<<	4.450.022
	CS		4.450.022	<<	4.450.022	<<	4.450.022	<<	<<	4.450.022
	CP	2019	4.247.812	<<	4.247.812	<<	4.247.812	<<	<<	4.247.812
	CS		4.247.812	<<	4.247.812	<<	4.247.812	<<	<<	4.247.812
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	RS		151.707.795		151.707.795	<<	151.707.795			151.707.795
	CP	2017	111.506.287	<<	111.506.287	<<	111.506.287	<<	<<	111.506.287
	CS		254.295.798	<<	254.295.798	<<	254.295.798	<<	<<	254.295.798
	CP	2018	69.120.519	<<	69.120.519	<<	69.120.519	<<	<<	69.120.519
	CS		82.532.848	<<	82.532.848	<<	82.532.848	<<	<<	82.532.848
	CP	2019	221.097	<<	221.097	<<	221.097	<<	<<	221.097
	CS		221.097	<<	221.097	<<	221.097	<<	<<	221.097

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		65.422.466		65.422.466	<<	65.422.466			65.422.466
	CP	2017	64.504.401	<<	64.504.401	<<	64.504.401	<<	<<	64.504.401
	CS		129.904.401	<<	129.904.401	<<	129.904.401	<<	<<	129.904.401
	CP	2018	69.118.633	<<	69.118.633	<<	69.118.633	<<	<<	69.118.633
	CS		69.118.633	<<	69.118.633	<<	69.118.633	<<	<<	69.118.633
	CP	2019	219.211	<<	219.211	<<	219.211	<<	<<	219.211
	CS		219.211	<<	219.211	<<	219.211	<<	<<	219.211
Spese in conto capitale	RS		86.285.329		86.285.329	<<	86.285.329			86.285.329
	CP	2017	47.001.886	<<	47.001.886	<<	47.001.886	<<	<<	47.001.886
	CS		124.391.397	<<	124.391.397	<<	124.391.397	<<	<<	124.391.397
	CP	2018	1.886	<<	1.886	<<	1.886	<<	<<	1.886
	CS		13.414.215	<<	13.414.215	<<	13.414.215	<<	<<	13.414.215
	CP	2019	1.886	<<	1.886	<<	1.886	<<	<<	1.886
	CS		1.886	<<	1.886	<<	1.886	<<	<<	1.886
Interventi in materia di autotrasporto	RS		26.043.807		26.043.807	<<	26.043.807			26.043.807
	CP	2017	164.238.335	<<	164.238.335	<<	164.238.335	<<	<<	164.238.335
	CS		164.238.335	<<	164.238.335	<<	164.238.335	<<	<<	164.238.335
	CP	2018	298.161.814	<<	298.161.814	<<	298.161.814	<<	<<	298.161.814
	CS		298.161.814	<<	298.161.814	<<	298.161.814	<<	<<	298.161.814
	CP	2019	266.326.503	<<	266.326.503	<<	266.326.503	<<	<<	266.326.503
	CS		266.326.503	<<	266.326.503	<<	266.326.503	<<	<<	266.326.503
Spese correnti	RS		3.023.320		3.023.320	<<	3.023.320			3.023.320
	CP	2017	164.181.698	<<	164.181.698	<<	164.181.698	<<	<<	164.181.698
	CS		164.181.698	<<	164.181.698	<<	164.181.698	<<	<<	164.181.698
	CP	2018	298.105.177	<<	298.105.177	<<	298.105.177	<<	<<	298.105.177
	CS		298.105.177	<<	298.105.177	<<	298.105.177	<<	<<	298.105.177
	CP	2019	255.869.866	<<	255.869.866	<<	255.869.866	<<	<<	255.869.866
	CS		255.869.866	<<	255.869.866	<<	255.869.866	<<	<<	255.869.866

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		23.020.487		23.020.487	<<	23.020.487			23.020.487
	CP	2017	56.637	<<	56.637	<<	56.637	<<	<<	56.637
	CS		56.637	<<	56.637	<<	56.637	<<	<<	56.637
	CP	2018	56.637	<<	56.637	<<	56.637	<<	<<	56.637
	CS		56.637	<<	56.637	<<	56.637	<<	<<	56.637
	CP	2019	10.456.637	<<	10.456.637	<<	10.456.637	<<	<<	10.456.637
	CS		10.456.637	<<	10.456.637	<<	10.456.637	<<	<<	10.456.637
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	RS		1.215.577.535		1.215.577.535	<<	1.215.577.535			1.215.577.535
	CP	2017	545.577.657	<<	545.577.657	<<	545.577.657	<<	<<	545.577.657
	CS		916.676.709	<<	916.676.709	<<	916.676.709	<<	<<	916.676.709
	CP	2018	599.603.878	<<	599.603.878	<<	599.603.878	<<	<<	599.603.878
	CS		578.949.878	<<	578.949.878	<<	578.949.878	<<	<<	578.949.878
	CP	2019	527.469.290	<<	527.469.290	<<	527.469.290	<<	<<	527.469.290
	CS		269.373.290	<<	269.373.290	<<	269.373.290	<<	<<	269.373.290
Spese di personale per il programma	RS		18.673		18.673	<<	18.673			18.673
	CP	2017	3.316.595	<<	3.316.595	<<	3.316.595	<<	<<	3.316.595
	CS		3.316.595	<<	3.316.595	<<	3.316.595	<<	<<	3.316.595
	CP	2018	3.199.488	<<	3.199.488	<<	3.199.488	<<	<<	3.199.488
	CS		3.199.488	<<	3.199.488	<<	3.199.488	<<	<<	3.199.488
	CP	2019	3.196.764	<<	3.196.764	<<	3.196.764	<<	<<	3.196.764
	CS		3.196.764	<<	3.196.764	<<	3.196.764	<<	<<	3.196.764
Spese correnti	RS		18.673		18.673	<<	18.673			18.673
	CP	2017	3.316.595	<<	3.316.595	<<	3.316.595	<<	<<	3.316.595
	CS		3.316.595	<<	3.316.595	<<	3.316.595	<<	<<	3.316.595
	CP	2018	3.199.488	<<	3.199.488	<<	3.199.488	<<	<<	3.199.488
	CS		3.199.488	<<	3.199.488	<<	3.199.488	<<	<<	3.199.488
	CP	2019	3.196.764	<<	3.196.764	<<	3.196.764	<<	<<	3.196.764
	CS		3.196.764	<<	3.196.764	<<	3.196.764	<<	<<	3.196.764

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/22

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi sulle infrastrutture ferroviare	RS		1.215.262.587		1.215.262.587	<<	1.215.262.587			1.215.262.587
	CP	2017	534.694.971	<<	534.694.971	<<	534.694.971	<<	<<	534.694.971
	CS		905.794.023	<<	905.794.023	<<	905.794.023	<<	<<	905.794.023
	CP	2018	588.894.420	<<	588.894.420	<<	588.894.420	<<	<<	588.894.420
	CS		568.240.420	<<	568.240.420	<<	568.240.420	<<	<<	568.240.420
	CP	2019	516.794.971	<<	516.794.971	<<	516.794.971	<<	<<	516.794.971
	CS		258.698.971	<<	258.698.971	<<	258.698.971	<<	<<	258.698.971
Spese correnti	RS		127.819		127.819	<<	127.819			127.819
	CP	2017	100.250.590	<<	100.250.590	<<	100.250.590	<<	<<	100.250.590
	CS		100.250.590	<<	100.250.590	<<	100.250.590	<<	<<	100.250.590
	CP	2018	100.250.039	<<	100.250.039	<<	100.250.039	<<	<<	100.250.039
	CS		100.250.039	<<	100.250.039	<<	100.250.039	<<	<<	100.250.039
	CP	2019	100.250.590	<<	100.250.590	<<	100.250.590	<<	<<	100.250.590
	CS		100.250.590	<<	100.250.590	<<	100.250.590	<<	<<	100.250.590
Spese in conto capitale	RS		1.215.134.768		1.215.134.768	<<	1.215.134.768			1.215.134.768
	CP	2017	434.444.381	<<	434.444.381	<<	434.444.381	<<	<<	434.444.381
	CS		805.543.433	<<	805.543.433	<<	805.543.433	<<	<<	805.543.433
	CP	2018	488.644.381	<<	488.644.381	<<	488.644.381	<<	<<	488.644.381
	CS		467.990.381	<<	467.990.381	<<	467.990.381	<<	<<	467.990.381
	CP	2019	416.544.381	<<	416.544.381	<<	416.544.381	<<	<<	416.544.381
	CS		158.448.381	<<	158.448.381	<<	158.448.381	<<	<<	158.448.381
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria	RS		296.275		296.275	<<	296.275			296.275
	CP	2017	7.566.091	<<	7.566.091	<<	7.566.091	<<	<<	7.566.091
	CS		7.566.091	<<	7.566.091	<<	7.566.091	<<	<<	7.566.091
	CP	2018	7.509.970	<<	7.509.970	<<	7.509.970	<<	<<	7.509.970
	CS		7.509.970	<<	7.509.970	<<	7.509.970	<<	<<	7.509.970
	CP	2019	7.477.555	<<	7.477.555	<<	7.477.555	<<	<<	7.477.555
	CS		7.477.555	<<	7.477.555	<<	7.477.555	<<	<<	7.477.555

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/23

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		292.113		292.113	<<	292.113			292.113
	CP	2017	7.561.712	<<	7.561.712	<<	7.561.712	<<	<<	7.561.712
	CS		7.561.712	<<	7.561.712	<<	7.561.712	<<	<<	7.561.712
	CP	2018	7.505.591	<<	7.505.591	<<	7.505.591	<<	<<	7.505.591
	CS		7.505.591	<<	7.505.591	<<	7.505.591	<<	<<	7.505.591
	CP	2019	7.473.176	<<	7.473.176	<<	7.473.176	<<	<<	7.473.176
	CS		7.473.176	<<	7.473.176	<<	7.473.176	<<	<<	7.473.176
Spese in conto capitale	RS		4.162		4.162	<<	4.162			4.162
	CP	2017	4.379	<<	4.379	<<	4.379	<<	<<	4.379
	CS		4.379	<<	4.379	<<	4.379	<<	<<	4.379
	CP	2018	4.379	<<	4.379	<<	4.379	<<	<<	4.379
	CS		4.379	<<	4.379	<<	4.379	<<	<<	4.379
	CP	2019	4.379	<<	4.379	<<	4.379	<<	<<	4.379
	CS		4.379	<<	4.379	<<	4.379	<<	<<	4.379
2.5 ***Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)***	RS		404.865.860		404.865.860	<<	404.865.860			404.865.860
	CP	2017	686.517.253	<<	686.517.253	<<	686.517.253	<<	<<	686.517.253
	CS		826.304.916	<<	826.304.916	<<	826.304.916	<<	<<	826.304.916
	CP	2018	653.199.820	<<	653.199.820	<<	653.199.820	<<	<<	653.199.820
	CS		682.256.327	<<	682.256.327	<<	682.256.327	<<	<<	682.256.327
	CP	2019	638.755.871	<<	638.755.871	<<	638.755.871	<<	<<	638.755.871
	CS		667.695.861	<<	667.695.861	<<	667.695.861	<<	<<	667.695.861
Spese di personale per il programma	RS		27.977		27.977	<<	27.977			27.977
	CP	2017	6.928.005	<<	6.928.005	<<	6.928.005	<<	<<	6.928.005
	CS		6.928.005	<<	6.928.005	<<	6.928.005	<<	<<	6.928.005
	CP	2018	6.855.757	<<	6.855.757	<<	6.855.757	<<	<<	6.855.757
	CS		6.855.757	<<	6.855.757	<<	6.855.757	<<	<<	6.855.757
	CP	2019	6.741.130	<<	6.741.130	<<	6.741.130	<<	<<	6.741.130
	CS		6.741.130	<<	6.741.130	<<	6.741.130	<<	<<	6.741.130

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/24

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		27.977		27.977	<<	27.977			27.977
	CP	2017	6.928.005	<<	6.928.005	<<	6.928.005	<<	<<	6.928.005
	CS		6.928.005	<<	6.928.005	<<	6.928.005	<<	<<	6.928.005
	CP	2018	6.855.757	<<	6.855.757	<<	6.855.757	<<	<<	6.855.757
	CS		6.855.757	<<	6.855.757	<<	6.855.757	<<	<<	6.855.757
	CP	2019	6.741.130	<<	6.741.130	<<	6.741.130	<<	<<	6.741.130
	CS		6.741.130	<<	6.741.130	<<	6.741.130	<<	<<	6.741.130
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	RS		1.883.933		1.883.933	<<	1.883.933			1.883.933
	CP	2017	189.279.867	<<	189.279.867	<<	189.279.867	<<	<<	189.279.867
	CS		189.639.687	<<	189.639.687	<<	189.639.687	<<	<<	189.639.687
	CP	2018	180.277.609	<<	180.277.609	<<	180.277.609	<<	<<	180.277.609
	CS		180.304.609	<<	180.304.609	<<	180.304.609	<<	<<	180.304.609
	CP	2019	178.880.063	<<	178.880.063	<<	178.880.063	<<	<<	178.880.063
	CS		178.880.053	<<	178.880.053	<<	178.880.053	<<	<<	178.880.053
Spese correnti	RS		98.923		98.923	<<	98.923			98.923
	CP	2017	178.856.216	<<	178.856.216	<<	178.856.216	<<	<<	178.856.216
	CS		178.864.739	<<	178.864.739	<<	178.864.739	<<	<<	178.864.739
	CP	2018	178.853.958	<<	178.853.958	<<	178.853.958	<<	<<	178.853.958
	CS		178.853.958	<<	178.853.958	<<	178.853.958	<<	<<	178.853.958
	CP	2019	178.856.412	<<	178.856.412	<<	178.856.412	<<	<<	178.856.412
	CS		178.856.402	<<	178.856.402	<<	178.856.402	<<	<<	178.856.402
Spese in conto capitale	RS		1.785.010		1.785.010	<<	1.785.010			1.785.010
	CP	2017	10.423.651	<<	10.423.651	<<	10.423.651	<<	<<	10.423.651
	CS		10.774.948	<<	10.774.948	<<	10.774.948	<<	<<	10.774.948
	CP	2018	1.423.651	<<	1.423.651	<<	1.423.651	<<	<<	1.423.651
	CS		1.450.651	<<	1.450.651	<<	1.450.651	<<	<<	1.450.651
	CP	2019	23.651	<<	23.651	<<	23.651	<<	<<	23.651
	CS		23.651	<<	23.651	<<	23.651	<<	<<	23.651

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/25

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	RS		41.587.079		41.587.079	<<	41.587.079			41.587.079
	CP	2017	60.690.755	<<	60.690.755	<<	60.690.755	<<	<<	60.690.755
	CS		69.779.606	<<	69.779.606	<<	69.779.606	<<	<<	69.779.606
	CP	2018	60.324.764	<<	60.324.764	<<	60.324.764	<<	<<	60.324.764
	CS		65.754.271	<<	65.754.271	<<	65.754.271	<<	<<	65.754.271
	CP	2019	40.795.830	<<	40.795.830	<<	40.795.830	<<	<<	40.795.830
	CS		40.795.830	<<	40.795.830	<<	40.795.830	<<	<<	40.795.830
Spese correnti	RS		77.364		77.364	<<	77.364			77.364
	CP	2017	23.265.315	<<	23.265.315	<<	23.265.315	<<	<<	23.265.315
	CS		23.282.806	<<	23.282.806	<<	23.282.806	<<	<<	23.282.806
	CP	2018	22.899.324	<<	22.899.324	<<	22.899.324	<<	<<	22.899.324
	CS		22.899.324	<<	22.899.324	<<	22.899.324	<<	<<	22.899.324
	CP	2019	23.270.390	<<	23.270.390	<<	23.270.390	<<	<<	23.270.390
	CS		23.270.390	<<	23.270.390	<<	23.270.390	<<	<<	23.270.390
Spese in conto capitale	RS		41.509.715		41.509.715	<<	41.509.715			41.509.715
	CP	2017	37.425.440	<<	37.425.440	<<	37.425.440	<<	<<	37.425.440
	CS		46.496.800	<<	46.496.800	<<	46.496.800	<<	<<	46.496.800
	CP	2018	37.425.440	<<	37.425.440	<<	37.425.440	<<	<<	37.425.440
	CS		42.854.947	<<	42.854.947	<<	42.854.947	<<	<<	42.854.947
	CP	2019	17.525.440	<<	17.525.440	<<	17.525.440	<<	<<	17.525.440
	CS		17.525.440	<<	17.525.440	<<	17.525.440	<<	<<	17.525.440
Infrastrutture portuali	RS		353.113.271		353.113.271	<<	353.113.271			353.113.271
	CP	2017	383.825.719	<<	383.825.719	<<	383.825.719	<<	<<	383.825.719
	CS		509.017.077	<<	509.017.077	<<	509.017.077	<<	<<	509.017.077
	CP	2018	384.696.587	<<	384.696.587	<<	384.696.587	<<	<<	384.696.587
	CS		408.296.587	<<	408.296.587	<<	408.296.587	<<	<<	408.296.587
	CP	2019	400.453.336	<<	400.453.336	<<	400.453.336	<<	<<	400.453.336
	CS		429.393.336	<<	429.393.336	<<	429.393.336	<<	<<	429.393.336

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/26

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		804.755		804.755	<<	804.755			804.755
	CP	2017	4.637.966	<<	4.637.966	<<	4.637.966	<<	<<	4.637.966
	CS		5.217.487	<<	5.217.487	<<	5.217.487	<<	<<	5.217.487
	CP	2018	4.616.012	<<	4.616.012	<<	4.616.012	<<	<<	4.616.012
	CS		4.616.012	<<	4.616.012	<<	4.616.012	<<	<<	4.616.012
	CP	2019	1.637.966	<<	1.637.966	<<	1.637.966	<<	<<	1.637.966
	CS		1.637.966	<<	1.637.966	<<	1.637.966	<<	<<	1.637.966
Spese in conto capitale	RS		352.308.516		352.308.516	<<	352.308.516			352.308.516
	CP	2017	379.187.753	<<	379.187.753	<<	379.187.753	<<	<<	379.187.753
	CS		503.799.590	<<	503.799.590	<<	503.799.590	<<	<<	503.799.590
	CP	2018	380.080.575	<<	380.080.575	<<	380.080.575	<<	<<	380.080.575
	CS		403.680.575	<<	403.680.575	<<	403.680.575	<<	<<	403.680.575
	CP	2019	398.815.370	<<	398.815.370	<<	398.815.370	<<	<<	398.815.370
	CS		427.755.370	<<	427.755.370	<<	427.755.370	<<	<<	427.755.370
Interventi per l'industria navalmeccanica	RS		8.253.447		8.253.447	<<	8.253.447			8.253.447
	CP	2017	44.229.757	<<	44.229.757	<<	44.229.757	<<	<<	44.229.757
	CS		49.377.391	<<	49.377.391	<<	49.377.391	<<	<<	49.377.391
	CP	2018	21.045.103	<<	21.045.103	<<	21.045.103	<<	<<	21.045.103
	CS		21.045.103	<<	21.045.103	<<	21.045.103	<<	<<	21.045.103
	CP	2019	11.885.512	<<	11.885.512	<<	11.885.512	<<	<<	11.885.512
	CS		11.885.512	<<	11.885.512	<<	11.885.512	<<	<<	11.885.512
Spese correnti	RS		771		771	<<	771			771
	CP	2017	3.734	<<	3.734	<<	3.734	<<	<<	3.734
	CS		3.734	<<	3.734	<<	3.734	<<	<<	3.734
	CP	2018	3.675	<<	3.675	<<	3.675	<<	<<	3.675
	CS		3.675	<<	3.675	<<	3.675	<<	<<	3.675
	CP	2019	3.734	<<	3.734	<<	3.734	<<	<<	3.734
	CS		3.734	<<	3.734	<<	3.734	<<	<<	3.734

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/27

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		8.252.676		8.252.676	<<	8.252.676			8.252.676
	CP	2017	44.226.023	<<	44.226.023	<<	44.226.023	<<	<<	44.226.023
	CS		49.373.657	<<	49.373.657	<<	49.373.657	<<	<<	49.373.657
	CP	2018	21.041.428	<<	21.041.428	<<	21.041.428	<<	<<	21.041.428
	CS		21.041.428	<<	21.041.428	<<	21.041.428	<<	<<	21.041.428
	CP	2019	11.881.778	<<	11.881.778	<<	11.881.778	<<	<<	11.881.778
	CS		11.881.778	<<	11.881.778	<<	11.881.778	<<	<<	11.881.778
Ricerca applicata nel settore navale	RS		153		153	<<	153			153
	CP	2017	1.563.150	<<	1.563.150	<<	1.563.150	<<	<<	1.563.150
	CS		1.563.150	<<	1.563.150	<<	1.563.150	<<	<<	1.563.150
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		120		120	<<	120			120
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		33		33	<<	33			33
	CP	2017	1.563.150	<<	1.563.150	<<	1.563.150	<<	<<	1.563.150
	CS		1.563.150	<<	1.563.150	<<	1.563.150	<<	<<	1.563.150
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/28

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	RS		701.456.260		701.456.260	<<	701.456.260			701.456.260
	CP	2017	5.620.783.699	2.000.000	5.622.783.699	<<	5.620.783.699	13.000.000	15.000.000	5.635.783.699
	CS		5.582.788.097	2.000.000	5.584.788.097	<<	5.582.788.097	13.000.000	15.000.000	5.597.788.097
	CP	2018	5.690.514.115	50.000.000	5.740.514.115	<<	5.690.514.115	30.000.000	80.000.000	5.770.514.115
	CS		5.645.917.305	50.000.000	5.695.917.305	<<	5.645.917.305	30.000.000	80.000.000	5.725.917.305
	CP	2019	5.673.986.717	250.000.000	5.923.986.717	<<	5.673.986.717	40.000.000	290.000.000	5.963.986.717
	CS		5.671.109.147	250.000.000	5.921.109.147	<<	5.671.109.147	40.000.000	290.000.000	5.961.109.147
Spese di personale per il programma	RS		14.873		14.873	<<	14.873			14.873
	CP	2017	3.408.338	<<	3.408.338	<<	3.408.338	<<	<<	3.408.338
	CS		3.408.338	<<	3.408.338	<<	3.408.338	<<	<<	3.408.338
	CP	2018	3.382.814	<<	3.382.814	<<	3.382.814	<<	<<	3.382.814
	CS		3.382.814	<<	3.382.814	<<	3.382.814	<<	<<	3.382.814
	CP	2019	3.351.146	<<	3.351.146	<<	3.351.146	<<	<<	3.351.146
	CS		3.351.146	<<	3.351.146	<<	3.351.146	<<	<<	3.351.146
Spese correnti	RS		14.873		14.873	<<	14.873			14.873
	CP	2017	3.408.338	<<	3.408.338	<<	3.408.338	<<	<<	3.408.338
	CS		3.408.338	<<	3.408.338	<<	3.408.338	<<	<<	3.408.338
	CP	2018	3.382.814	<<	3.382.814	<<	3.382.814	<<	<<	3.382.814
	CS		3.382.814	<<	3.382.814	<<	3.382.814	<<	<<	3.382.814
	CP	2019	3.351.146	<<	3.351.146	<<	3.351.146	<<	<<	3.351.146
	CS		3.351.146	<<	3.351.146	<<	3.351.146	<<	<<	3.351.146
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	RS		550.561.839		550.561.839	<<	550.561.839			550.561.839
	CP	2017	5.034.738.529	2.000.000	5.036.738.529	<<	5.034.738.529	<<	2.000.000	5.036.738.529
	CS		5.034.738.529	2.000.000	5.036.738.529	<<	5.034.738.529	<<	2.000.000	5.036.738.529
	CP	2018	5.204.794.000	50.000.000	5.254.794.000	<<	5.204.794.000	<<	50.000.000	5.254.794.000
	CS		5.204.794.000	50.000.000	5.254.794.000	<<	5.204.794.000	<<	50.000.000	5.254.794.000
	CP	2019	5.412.954.000	250.000.000	5.662.954.000	<<	5.412.954.000	<<	250.000.000	5.662.954.000
	CS		5.412.954.000	250.000.000	5.662.954.000	<<	5.412.954.000	<<	250.000.000	5.662.954.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/29

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		322.430.321		322.430.321	<<	322.430.321			322.430.321
	CP	2017	4.979.906.000	<<	4.979.906.000	<<	4.979.906.000	<<	<<	4.979.906.000
	CS		4.979.906.000	<<	4.979.906.000	<<	4.979.906.000	<<	<<	4.979.906.000
	CP	2018	5.152.954.000	<<	5.152.954.000	<<	5.152.954.000	<<	<<	5.152.954.000
	CS		5.152.954.000	<<	5.152.954.000	<<	5.152.954.000	<<	<<	5.152.954.000
	CP	2019	5.152.954.000	<<	5.152.954.000	<<	5.152.954.000	<<	<<	5.152.954.000
	CS		5.152.954.000	<<	5.152.954.000	<<	5.152.954.000	<<	<<	5.152.954.000
Spese in conto capitale	RS		228.131.518		228.131.518	<<	228.131.518			228.131.518
	CP	2017	54.832.529	2.000.000	56.832.529	<<	54.832.529	<<	2.000.000	56.832.529
	CS		54.832.529	2.000.000	56.832.529	<<	54.832.529	<<	2.000.000	56.832.529
	CP	2018	51.840.000	50.000.000	101.840.000	<<	51.840.000	<<	50.000.000	101.840.000
	CS		51.840.000	50.000.000	101.840.000	<<	51.840.000	<<	50.000.000	101.840.000
	CP	2019	260.000.000	250.000.000	510.000.000	<<	260.000.000	<<	250.000.000	510.000.000
	CS		260.000.000	250.000.000	510.000.000	<<	260.000.000	<<	250.000.000	510.000.000
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	RS		1.448.000		1.448.000	<<	1.448.000			1.448.000
	CP	2017	40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	13.000.000	13.000.000	53.000.000
	CS		2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	13.000.000	13.000.000	15.000.000
	CP	2018	38.000.000	<<	38.000.000	<<	38.000.000	30.000.000	30.000.000	68.000.000
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Spese in conto capitale	RS		1.448.000		1.448.000	<<	1.448.000			1.448.000
	CP	2017	40.000.000	<<	40.000.000	<<	40.000.000	13.000.000	13.000.000	53.000.000
	CS		2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	13.000.000	13.000.000	15.000.000
	CP	2018	38.000.000	<<	38.000.000	<<	38.000.000	30.000.000	30.000.000	68.000.000
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000	40.000.000	40.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/30

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi a favore delle linee metropolitane	RS		118.976.753		118.976.753	<<	118.976.753			118.976.753
	CP	2017	435.133.047	<<	435.133.047	<<	435.133.047	<<	<<	435.133.047
	CS		435.137.445	<<	435.137.445	<<	435.137.445	<<	<<	435.137.445
	CP	2018	384.626.433	<<	384.626.433	<<	384.626.433	<<	<<	384.626.433
	CS		378.029.623	<<	378.029.623	<<	378.029.623	<<	<<	378.029.623
	CP	2019	211.777.257	<<	211.777.257	<<	211.777.257	<<	<<	211.777.257
	CS		208.899.687	<<	208.899.687	<<	208.899.687	<<	<<	208.899.687
Spese correnti	RS		3.321		3.321	<<	3.321			3.321
	CP	2017	181.524	<<	181.524	<<	181.524	<<	<<	181.524
	CS		181.524	<<	181.524	<<	181.524	<<	<<	181.524
	CP	2018	181.202	<<	181.202	<<	181.202	<<	<<	181.202
	CS		181.202	<<	181.202	<<	181.202	<<	<<	181.202
	CP	2019	181.141	<<	181.141	<<	181.141	<<	<<	181.141
	CS		181.141	<<	181.141	<<	181.141	<<	<<	181.141
Spese in conto capitale	RS		118.973.432		118.973.432	<<	118.973.432			118.973.432
	CP	2017	434.951.523	<<	434.951.523	<<	434.951.523	<<	<<	434.951.523
	CS		434.955.921	<<	434.955.921	<<	434.955.921	<<	<<	434.955.921
	CP	2018	384.445.231	<<	384.445.231	<<	384.445.231	<<	<<	384.445.231
	CS		377.848.421	<<	377.848.421	<<	377.848.421	<<	<<	377.848.421
	CP	2019	211.596.116	<<	211.596.116	<<	211.596.116	<<	<<	211.596.116
	CS		208.718.546	<<	208.718.546	<<	208.718.546	<<	<<	208.718.546
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	RS		30.454.795		30.454.795	<<	30.454.795			30.454.795
	CP	2017	107.503.785	<<	107.503.785	<<	107.503.785	<<	<<	107.503.785
	CS		107.503.785	<<	107.503.785	<<	107.503.785	<<	<<	107.503.785
	CP	2018	59.710.868	<<	59.710.868	<<	59.710.868	<<	<<	59.710.868
	CS		59.710.868	<<	59.710.868	<<	59.710.868	<<	<<	59.710.868
	CP	2019	45.904.314	<<	45.904.314	<<	45.904.314	<<	<<	45.904.314
	CS		45.904.314	<<	45.904.314	<<	45.904.314	<<	<<	45.904.314

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/31

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		6.934		6.934	<<	6.934			6.934
	CP	2017	34.827.596	<<	34.827.596	<<	34.827.596	<<	<<	34.827.596
	CS		34.827.596	<<	34.827.596	<<	34.827.596	<<	<<	34.827.596
	CP	2018	34.726.976	<<	34.726.976	<<	34.726.976	<<	<<	34.726.976
	CS		34.726.976	<<	34.726.976	<<	34.726.976	<<	<<	34.726.976
	CP	2019	34.127.979	<<	34.127.979	<<	34.127.979	<<	<<	34.127.979
	CS		34.127.979	<<	34.127.979	<<	34.127.979	<<	<<	34.127.979
Spese in conto capitale	RS		30.447.861		30.447.861	<<	30.447.861			30.447.861
	CP	2017	72.676.189	<<	72.676.189	<<	72.676.189	<<	<<	72.676.189
	CS		72.676.189	<<	72.676.189	<<	72.676.189	<<	<<	72.676.189
	CP	2018	24.983.892	<<	24.983.892	<<	24.983.892	<<	<<	24.983.892
	CS		24.983.892	<<	24.983.892	<<	24.983.892	<<	<<	24.983.892
	CP	2019	11.776.335	<<	11.776.335	<<	11.776.335	<<	<<	11.776.335
	CS		11.776.335	<<	11.776.335	<<	11.776.335	<<	<<	11.776.335

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/32

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. Casa e assetto urbanistico (19)	RS		204.857.774		204.857.774	<<	204.857.774			204.857.774
	CP	2017	248.924.488	<<	248.924.488	<<	248.924.488	7.000.000	7.000.000	255.924.488
	CS		302.353.437	<<	302.353.437	<<	302.353.437	7.000.000	7.000.000	309.353.437
	CP	2018	188.505.079	<<	188.505.079	<<	188.505.079	<<	<<	188.505.079
	CS		199.537.047	<<	199.537.047	<<	199.537.047	<<	<<	199.537.047
	CP	2019	123.189.755	<<	123.189.755	<<	123.189.755	<<	<<	123.189.755
	CS		130.884.886	<<	130.884.886	<<	130.884.886	<<	<<	130.884.886
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	RS		204.857.774		204.857.774	<<	204.857.774			204.857.774
	CP	2017	248.924.488	<<	248.924.488	<<	248.924.488	7.000.000	7.000.000	255.924.488
	CS		302.353.437	<<	302.353.437	<<	302.353.437	7.000.000	7.000.000	309.353.437
	CP	2018	188.505.079	<<	188.505.079	<<	188.505.079	<<	<<	188.505.079
	CS		199.537.047	<<	199.537.047	<<	199.537.047	<<	<<	199.537.047
	CP	2019	123.189.755	<<	123.189.755	<<	123.189.755	<<	<<	123.189.755
	CS		130.884.886	<<	130.884.886	<<	130.884.886	<<	<<	130.884.886
Spese di personale per il programma	RS		9.470		9.470	<<	9.470			9.470
	CP	2017	3.071.967	<<	3.071.967	<<	3.071.967	<<	<<	3.071.967
	CS		3.071.967	<<	3.071.967	<<	3.071.967	<<	<<	3.071.967
	CP	2018	2.936.765	<<	2.936.765	<<	2.936.765	<<	<<	2.936.765
	CS		2.936.765	<<	2.936.765	<<	2.936.765	<<	<<	2.936.765
	CP	2019	2.484.971	<<	2.484.971	<<	2.484.971	<<	<<	2.484.971
	CS		2.484.971	<<	2.484.971	<<	2.484.971	<<	<<	2.484.971
Spese correnti	RS		9.470		9.470	<<	9.470			9.470
	CP	2017	3.071.967	<<	3.071.967	<<	3.071.967	<<	<<	3.071.967
	CS		3.071.967	<<	3.071.967	<<	3.071.967	<<	<<	3.071.967
	CP	2018	2.936.765	<<	2.936.765	<<	2.936.765	<<	<<	2.936.765
	CS		2.936.765	<<	2.936.765	<<	2.936.765	<<	<<	2.936.765
	CP	2019	2.484.971	<<	2.484.971	<<	2.484.971	<<	<<	2.484.971
	CS		2.484.971	<<	2.484.971	<<	2.484.971	<<	<<	2.484.971

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/33

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Edilizia residenziale sociale	RS		124.924.726		124.924.726	<<	124.924.726			124.924.726
	CP	2017	176.014.746	<<	176.014.746	<<	176.014.746	<<	<<	176.014.746
	CS		179.437.623	<<	179.437.623	<<	179.437.623	<<	<<	179.437.623
	CP	2018	130.004.653	<<	130.004.653	<<	130.004.653	<<	<<	130.004.653
	CS		133.341.490	<<	133.341.490	<<	133.341.490	<<	<<	133.341.490
	CP	2019	64.407.594	<<	64.407.594	<<	64.407.594	<<	<<	64.407.594
	CS		64.407.594	<<	64.407.594	<<	64.407.594	<<	<<	64.407.594
Spese correnti	RS		35.204.382		35.204.382	<<	35.204.382			35.204.382
	CP	2017	56.257.977	<<	56.257.977	<<	56.257.977	<<	<<	56.257.977
	CS		56.257.977	<<	56.257.977	<<	56.257.977	<<	<<	56.257.977
	CP	2018	56.247.884	<<	56.247.884	<<	56.247.884	<<	<<	56.247.884
	CS		56.247.884	<<	56.247.884	<<	56.247.884	<<	<<	56.247.884
	CP	2019	56.190.795	<<	56.190.795	<<	56.190.795	<<	<<	56.190.795
	CS		56.190.795	<<	56.190.795	<<	56.190.795	<<	<<	56.190.795
Spese in conto capitale	RS		89.720.344		89.720.344	<<	89.720.344			89.720.344
	CP	2017	119.756.769	<<	119.756.769	<<	119.756.769	<<	<<	119.756.769
	CS		123.179.646	<<	123.179.646	<<	123.179.646	<<	<<	123.179.646
	CP	2018	73.756.769	<<	73.756.769	<<	73.756.769	<<	<<	73.756.769
	CS		77.093.606	<<	77.093.606	<<	77.093.606	<<	<<	77.093.606
	CP	2019	8.216.799	<<	8.216.799	<<	8.216.799	<<	<<	8.216.799
	CS		8.216.799	<<	8.216.799	<<	8.216.799	<<	<<	8.216.799
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	RS		79.923.578		79.923.578	<<	79.923.578			79.923.578
	CP	2017	69.837.775	<<	69.837.775	<<	69.837.775	7.000.000	7.000.000	76.837.775
	CS		119.843.847	<<	119.843.847	<<	119.843.847	7.000.000	7.000.000	126.843.847
	CP	2018	55.563.661	<<	55.563.661	<<	55.563.661	<<	<<	55.563.661
	CS		63.258.792	<<	63.258.792	<<	63.258.792	<<	<<	63.258.792
	CP	2019	56.297.190	<<	56.297.190	<<	56.297.190	<<	<<	56.297.190
	CS		63.992.321	<<	63.992.321	<<	63.992.321	<<	<<	63.992.321

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/34

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		63.141		63.141	<<	63.141			63.141
	CP	2017	36.080.936	<<	36.080.936	<<	36.080.936	<<	<<	36.080.936
	CS		36.080.936	<<	36.080.936	<<	36.080.936	<<	<<	36.080.936
	CP	2018	45.417.407	<<	45.417.407	<<	45.417.407	<<	<<	45.417.407
	CS		45.417.407	<<	45.417.407	<<	45.417.407	<<	<<	45.417.407
	CP	2019	46.150.936	<<	46.150.936	<<	46.150.936	<<	<<	46.150.936
	CS		46.150.936	<<	46.150.936	<<	46.150.936	<<	<<	46.150.936
Spese in conto capitale	RS		79.860.437		79.860.437	<<	79.860.437			79.860.437
	CP	2017	33.756.839	<<	33.756.839	<<	33.756.839	7.000.000	7.000.000	40.756.839
	CS		83.762.911	<<	83.762.911	<<	83.762.911	7.000.000	7.000.000	90.762.911
	CP	2018	10.146.254	<<	10.146.254	<<	10.146.254	<<	<<	10.146.254
	CS		17.841.385	<<	17.841.385	<<	17.841.385	<<	<<	17.841.385
	CP	2019	10.146.254	<<	10.146.254	<<	10.146.254	<<	<<	10.146.254
	CS		17.841.385	<<	17.841.385	<<	17.841.385	<<	<<	17.841.385

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/35

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4. Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		38.079.296		38.079.296	<<	38.079.296			38.079.296
	CP	2017	724.048.046	<<	724.048.046	<<	724.048.046	<<	<<	724.048.046
	CS		724.048.046	<<	724.048.046	<<	724.048.046	<<	<<	724.048.046
	CP	2018	710.439.562	<<	710.439.562	<<	710.439.562	<<	<<	710.439.562
	CS		710.439.562	<<	710.439.562	<<	710.439.562	<<	<<	710.439.562
	CP	2019	707.818.361	<<	707.818.361	<<	707.818.361	<<	<<	707.818.361
	CS		707.818.361	<<	707.818.361	<<	707.818.361	<<	<<	707.818.361
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	RS		38.079.296		38.079.296	<<	38.079.296			38.079.296
	CP	2017	724.048.046	<<	724.048.046	<<	724.048.046	<<	<<	724.048.046
	CS		724.048.046	<<	724.048.046	<<	724.048.046	<<	<<	724.048.046
	CP	2018	710.439.562	<<	710.439.562	<<	710.439.562	<<	<<	710.439.562
	CS		710.439.562	<<	710.439.562	<<	710.439.562	<<	<<	710.439.562
	CP	2019	707.818.361	<<	707.818.361	<<	707.818.361	<<	<<	707.818.361
	CS		707.818.361	<<	707.818.361	<<	707.818.361	<<	<<	707.818.361
Spese di personale per il programma (personale militare)	RS		1.898.897		1.898.897	<<	1.898.897			1.898.897
	CP	2017	541.425.597	<<	541.425.597	<<	541.425.597	<<	<<	541.425.597
	CS		541.425.597	<<	541.425.597	<<	541.425.597	<<	<<	541.425.597
	CP	2018	541.452.161	<<	541.452.161	<<	541.452.161	<<	<<	541.452.161
	CS		541.452.161	<<	541.452.161	<<	541.452.161	<<	<<	541.452.161
	CP	2019	541.451.714	<<	541.451.714	<<	541.451.714	<<	<<	541.451.714
	CS		541.451.714	<<	541.451.714	<<	541.451.714	<<	<<	541.451.714
Spese correnti	RS		1.898.897		1.898.897	<<	1.898.897			1.898.897
	CP	2017	541.425.597	<<	541.425.597	<<	541.425.597	<<	<<	541.425.597
	CS		541.425.597	<<	541.425.597	<<	541.425.597	<<	<<	541.425.597
	CP	2018	541.452.161	<<	541.452.161	<<	541.452.161	<<	<<	541.452.161
	CS		541.452.161	<<	541.452.161	<<	541.452.161	<<	<<	541.452.161
	CP	2019	541.451.714	<<	541.451.714	<<	541.451.714	<<	<<	541.451.714
	CS		541.451.714	<<	541.451.714	<<	541.451.714	<<	<<	541.451.714

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/36

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese di personale per il programma (personale civile)	RS		62.439		62.439	<<	62.439			62.439
	CP	2017	20.280.558	<<	20.280.558	<<	20.280.558	<<	<<	20.280.558
	CS		20.280.558	<<	20.280.558	<<	20.280.558	<<	<<	20.280.558
	CP	2018	20.043.881	<<	20.043.881	<<	20.043.881	<<	<<	20.043.881
	CS		20.043.881	<<	20.043.881	<<	20.043.881	<<	<<	20.043.881
	CP	2019	19.872.511	<<	19.872.511	<<	19.872.511	<<	<<	19.872.511
	CS		19.872.511	<<	19.872.511	<<	19.872.511	<<	<<	19.872.511
Spese correnti	RS		62.439		62.439	<<	62.439			62.439
	CP	2017	20.280.558	<<	20.280.558	<<	20.280.558	<<	<<	20.280.558
	CS		20.280.558	<<	20.280.558	<<	20.280.558	<<	<<	20.280.558
	CP	2018	20.043.881	<<	20.043.881	<<	20.043.881	<<	<<	20.043.881
	CS		20.043.881	<<	20.043.881	<<	20.043.881	<<	<<	20.043.881
	CP	2019	19.872.511	<<	19.872.511	<<	19.872.511	<<	<<	19.872.511
	CS		19.872.511	<<	19.872.511	<<	19.872.511	<<	<<	19.872.511
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	RS		152.925		152.925	<<	152.925			152.925
	CP	2017	286.299	<<	286.299	<<	286.299	<<	<<	286.299
	CS		286.299	<<	286.299	<<	286.299	<<	<<	286.299
	CP	2018	284.497	<<	284.497	<<	284.497	<<	<<	284.497
	CS		284.497	<<	284.497	<<	284.497	<<	<<	284.497
	CP	2019	286.918	<<	286.918	<<	286.918	<<	<<	286.918
	CS		286.918	<<	286.918	<<	286.918	<<	<<	286.918
Spese correnti	RS		150.297		150.297	<<	150.297			150.297
	CP	2017	282.423	<<	282.423	<<	282.423	<<	<<	282.423
	CS		282.423	<<	282.423	<<	282.423	<<	<<	282.423
	CP	2018	280.621	<<	280.621	<<	280.621	<<	<<	280.621
	CS		280.621	<<	280.621	<<	280.621	<<	<<	280.621
	CP	2019	283.042	<<	283.042	<<	283.042	<<	<<	283.042
	CS		283.042	<<	283.042	<<	283.042	<<	<<	283.042

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/37

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		2.628		2.628	<<	2.628			2.628
	CP	2017	3.876	<<	3.876	<<	3.876	<<	<<	3.876
	CS		3.876	<<	3.876	<<	3.876	<<	<<	3.876
	CP	2018	3.876	<<	3.876	<<	3.876	<<	<<	3.876
	CS		3.876	<<	3.876	<<	3.876	<<	<<	3.876
	CP	2019	3.876	<<	3.876	<<	3.876	<<	<<	3.876
	CS		3.876	<<	3.876	<<	3.876	<<	<<	3.876
Trattamenti provvisori di pensione	RS		473.212		473.212	<<	473.212			473.212
	CP	2017	7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CS		7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CP	2018	7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CS		7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CP	2019	7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CS		7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
Spese correnti	RS		473.212		473.212	<<	473.212			473.212
	CP	2017	7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CS		7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CP	2018	7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CS		7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CP	2019	7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
	CS		7.580.204	<<	7.580.204	<<	7.580.204	<<	<<	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	RS		6.439.595		6.439.595	<<	6.439.595			6.439.595
	CP	2017	32.245.332	<<	32.245.332	<<	32.245.332	<<	<<	32.245.332
	CS		32.245.332	<<	32.245.332	<<	32.245.332	<<	<<	32.245.332
	CP	2018	36.907.946	<<	36.907.946	<<	36.907.946	<<	<<	36.907.946
	CS		36.907.946	<<	36.907.946	<<	36.907.946	<<	<<	36.907.946
	CP	2019	33.127.790	<<	33.127.790	<<	33.127.790	<<	<<	33.127.790
	CS		33.127.790	<<	33.127.790	<<	33.127.790	<<	<<	33.127.790

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/38

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		5.677.135		5.677.135	<<	5.677.135			5.677.135
	CP	2017	30.781.426	<<	30.781.426	<<	30.781.426	<<	<<	30.781.426
	CS		30.781.426	<<	30.781.426	<<	30.781.426	<<	<<	30.781.426
	CP	2018	35.444.040	<<	35.444.040	<<	35.444.040	<<	<<	35.444.040
	CS		35.444.040	<<	35.444.040	<<	35.444.040	<<	<<	35.444.040
	CP	2019	31.663.884	<<	31.663.884	<<	31.663.884	<<	<<	31.663.884
	CS		31.663.884	<<	31.663.884	<<	31.663.884	<<	<<	31.663.884
Spese in conto capitale	RS		762.460		762.460	<<	762.460			762.460
	CP	2017	1.463.906	<<	1.463.906	<<	1.463.906	<<	<<	1.463.906
	CS		1.463.906	<<	1.463.906	<<	1.463.906	<<	<<	1.463.906
	CP	2018	1.463.906	<<	1.463.906	<<	1.463.906	<<	<<	1.463.906
	CS		1.463.906	<<	1.463.906	<<	1.463.906	<<	<<	1.463.906
	CP	2019	1.463.906	<<	1.463.906	<<	1.463.906	<<	<<	1.463.906
	CS		1.463.906	<<	1.463.906	<<	1.463.906	<<	<<	1.463.906
Salvaguardia della vita umana in mare	RS		16.051.530		16.051.530	<<	16.051.530			16.051.530
	CP	2017	44.130.291	<<	44.130.291	<<	44.130.291	<<	<<	44.130.291
	CS		44.130.291	<<	44.130.291	<<	44.130.291	<<	<<	44.130.291
	CP	2018	43.654.598	<<	43.654.598	<<	43.654.598	<<	<<	43.654.598
	CS		43.654.598	<<	43.654.598	<<	43.654.598	<<	<<	43.654.598
	CP	2019	44.982.949	<<	44.982.949	<<	44.982.949	<<	<<	44.982.949
	CS		44.982.949	<<	44.982.949	<<	44.982.949	<<	<<	44.982.949
Spese correnti	RS		15.508.679		15.508.679	<<	15.508.679			15.508.679
	CP	2017	43.265.720	<<	43.265.720	<<	43.265.720	<<	<<	43.265.720
	CS		43.265.720	<<	43.265.720	<<	43.265.720	<<	<<	43.265.720
	CP	2018	42.790.027	<<	42.790.027	<<	42.790.027	<<	<<	42.790.027
	CS		42.790.027	<<	42.790.027	<<	42.790.027	<<	<<	42.790.027
	CP	2019	44.118.378	<<	44.118.378	<<	44.118.378	<<	<<	44.118.378
	CS		44.118.378	<<	44.118.378	<<	44.118.378	<<	<<	44.118.378

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/39

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		542.851		542.851	<<	542.851			542.851
	CP	2017	864.571	<<	864.571	<<	864.571	<<	<<	864.571
	CS		864.571	<<	864.571	<<	864.571	<<	<<	864.571
	CP	2018	864.571	<<	864.571	<<	864.571	<<	<<	864.571
	CS		864.571	<<	864.571	<<	864.571	<<	<<	864.571
	CP	2019	864.571	<<	864.571	<<	864.571	<<	<<	864.571
	CS		864.571	<<	864.571	<<	864.571	<<	<<	864.571
Sicurezza e controllo della navigazione	RS		934.147		934.147	<<	934.147			934.147
	CP	2017	27.628.247	<<	27.628.247	<<	27.628.247	<<	<<	27.628.247
	CS		27.628.247	<<	27.628.247	<<	27.628.247	<<	<<	27.628.247
	CP	2018	27.628.247	<<	27.628.247	<<	27.628.247	<<	<<	27.628.247
	CS		27.628.247	<<	27.628.247	<<	27.628.247	<<	<<	27.628.247
	CP	2019	27.628.247	<<	27.628.247	<<	27.628.247	<<	<<	27.628.247
	CS		27.628.247	<<	27.628.247	<<	27.628.247	<<	<<	27.628.247
Spese correnti	RS		929.549		929.549	<<	929.549			929.549
	CP	2017	11.041.317	<<	11.041.317	<<	11.041.317	<<	<<	11.041.317
	CS		11.041.317	<<	11.041.317	<<	11.041.317	<<	<<	11.041.317
	CP	2018	11.041.317	<<	11.041.317	<<	11.041.317	<<	<<	11.041.317
	CS		11.041.317	<<	11.041.317	<<	11.041.317	<<	<<	11.041.317
	CP	2019	11.041.317	<<	11.041.317	<<	11.041.317	<<	<<	11.041.317
	CS		11.041.317	<<	11.041.317	<<	11.041.317	<<	<<	11.041.317
Spese in conto capitale	RS		4.598		4.598	<<	4.598			4.598
	CP	2017	16.586.930	<<	16.586.930	<<	16.586.930	<<	<<	16.586.930
	CS		16.586.930	<<	16.586.930	<<	16.586.930	<<	<<	16.586.930
	CP	2018	16.586.930	<<	16.586.930	<<	16.586.930	<<	<<	16.586.930
	CS		16.586.930	<<	16.586.930	<<	16.586.930	<<	<<	16.586.930
	CP	2019	16.586.930	<<	16.586.930	<<	16.586.930	<<	<<	16.586.930
	CS		16.586.930	<<	16.586.930	<<	16.586.930	<<	<<	16.586.930

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/40

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	RS		12.066.551		12.066.551	<<	12.066.551			12.066.551
	CP	2017	50.471.518	<<	50.471.518	<<	50.471.518	<<	<<	50.471.518
	CS		50.471.518	<<	50.471.518	<<	50.471.518	<<	<<	50.471.518
	CP	2018	32.888.028	<<	32.888.028	<<	32.888.028	<<	<<	32.888.028
	CS		32.888.028	<<	32.888.028	<<	32.888.028	<<	<<	32.888.028
	CP	2019	32.888.028	<<	32.888.028	<<	32.888.028	<<	<<	32.888.028
	CS		32.888.028	<<	32.888.028	<<	32.888.028	<<	<<	32.888.028
Spese in conto capitale	RS		12.066.551		12.066.551	<<	12.066.551			12.066.551
	CP	2017	50.471.518	<<	50.471.518	<<	50.471.518	<<	<<	50.471.518
	CS		50.471.518	<<	50.471.518	<<	50.471.518	<<	<<	50.471.518
	CP	2018	32.888.028	<<	32.888.028	<<	32.888.028	<<	<<	32.888.028
	CS		32.888.028	<<	32.888.028	<<	32.888.028	<<	<<	32.888.028
	CP	2019	32.888.028	<<	32.888.028	<<	32.888.028	<<	<<	32.888.028
	CS		32.888.028	<<	32.888.028	<<	32.888.028	<<	<<	32.888.028

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/41

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		10.536.706		10.536.706	<<	10.536.706			10.536.706
	CP	2017	70.995.337	<<	70.995.337	<<	70.995.337	<<	<<	70.995.337
	CS		71.076.745	<<	71.076.745	<<	71.076.745	<<	<<	71.076.745
	CP	2018	68.441.331	<<	68.441.331	<<	68.441.331	<<	<<	68.441.331
	CS		68.435.331	<<	68.435.331	<<	68.435.331	<<	<<	68.435.331
	CP	2019	72.644.542	<<	72.644.542	<<	72.644.542	<<	<<	72.644.542
	CS		72.643.204	<<	72.643.204	<<	72.643.204	<<	<<	72.643.204
5.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		287.680		287.680	<<	287.680			287.680
	CP	2017	11.833.356	<<	11.833.356	<<	11.833.356	<<	<<	11.833.356
	CS		11.914.764	<<	11.914.764	<<	11.914.764	<<	<<	11.914.764
	CP	2018	11.788.464	<<	11.788.464	<<	11.788.464	<<	<<	11.788.464
	CS		11.788.464	<<	11.788.464	<<	11.788.464	<<	<<	11.788.464
	CP	2019	11.761.199	<<	11.761.199	<<	11.761.199	<<	<<	11.761.199
	CS		11.759.861	<<	11.759.861	<<	11.759.861	<<	<<	11.759.861
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CP	2018	392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CP	2019	392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CP	2018	392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CP	2019	392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517
	CS		392.517	<<	392.517	<<	392.517	<<	<<	392.517

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/42

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		284.350		284.350	<<	284.350			284.350
	CP	2017	10.606.861	<<	10.606.861	<<	10.606.861	<<	<<	10.606.861
	CS		10.688.269	<<	10.688.269	<<	10.688.269	<<	<<	10.688.269
	CP	2018	10.563.116	<<	10.563.116	<<	10.563.116	<<	<<	10.563.116
	CS		10.563.116	<<	10.563.116	<<	10.563.116	<<	<<	10.563.116
	CP	2019	10.535.545	<<	10.535.545	<<	10.535.545	<<	<<	10.535.545
	CS		10.534.207	<<	10.534.207	<<	10.534.207	<<	<<	10.534.207
Spese correnti	RS		209.716		209.716	<<	209.716			209.716
	CP	2017	10.525.445	<<	10.525.445	<<	10.525.445	<<	<<	10.525.445
	CS		10.583.247	<<	10.583.247	<<	10.583.247	<<	<<	10.583.247
	CP	2018	10.481.700	<<	10.481.700	<<	10.481.700	<<	<<	10.481.700
	CS		10.481.700	<<	10.481.700	<<	10.481.700	<<	<<	10.481.700
	CP	2019	10.454.129	<<	10.454.129	<<	10.454.129	<<	<<	10.454.129
	CS		10.452.791	<<	10.452.791	<<	10.452.791	<<	<<	10.452.791
Spese in conto capitale	RS		74.634		74.634	<<	74.634			74.634
	CP	2017	81.416	<<	81.416	<<	81.416	<<	<<	81.416
	CS		105.022	<<	105.022	<<	105.022	<<	<<	105.022
	CP	2018	81.416	<<	81.416	<<	81.416	<<	<<	81.416
	CS		81.416	<<	81.416	<<	81.416	<<	<<	81.416
	CP	2019	81.416	<<	81.416	<<	81.416	<<	<<	81.416
	CS		81.416	<<	81.416	<<	81.416	<<	<<	81.416
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		3.330		3.330	<<	3.330			3.330
	CP	2017	833.978	<<	833.978	<<	833.978	<<	<<	833.978
	CS		833.978	<<	833.978	<<	833.978	<<	<<	833.978
	CP	2018	832.831	<<	832.831	<<	832.831	<<	<<	832.831
	CS		832.831	<<	832.831	<<	832.831	<<	<<	832.831
	CP	2019	833.137	<<	833.137	<<	833.137	<<	<<	833.137
	CS		833.137	<<	833.137	<<	833.137	<<	<<	833.137

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 100/701/43

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		3.330		3.330	<<	3.330			3.330
	CP	2017	833.978	<<	833.978	<<	833.978	<<	<<	833.978
	CS		833.978	<<	833.978	<<	833.978	<<	<<	833.978
	CP	2018	832.831	<<	832.831	<<	832.831	<<	<<	832.831
	CS		832.831	<<	832.831	<<	832.831	<<	<<	832.831
	CP	2019	833.137	<<	833.137	<<	833.137	<<	<<	833.137
	CS		833.137	<<	833.137	<<	833.137	<<	<<	833.137
5.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*	RS		10.249.026		10.249.026	<<	10.249.026			10.249.026
	CP	2017	59.161.981	<<	59.161.981	<<	59.161.981	<<	<<	59.161.981
	CS		59.161.981	<<	59.161.981	<<	59.161.981	<<	<<	59.161.981
	CP	2018	56.652.867	<<	56.652.867	<<	56.652.867	<<	<<	56.652.867
	CS		56.646.867	<<	56.646.867	<<	56.646.867	<<	<<	56.646.867
	CP	2019	60.883.343	<<	60.883.343	<<	60.883.343	<<	<<	60.883.343
	CS		60.883.343	<<	60.883.343	<<	60.883.343	<<	<<	60.883.343
Spese di personale per il programma	RS		163.290		163.290	<<	163.290			163.290
	CP	2017	24.661.021	<<	24.661.021	<<	24.661.021	<<	<<	24.661.021
	CS		24.661.021	<<	24.661.021	<<	24.661.021	<<	<<	24.661.021
	CP	2018	22.635.003	<<	22.635.003	<<	22.635.003	<<	<<	22.635.003
	CS		22.635.003	<<	22.635.003	<<	22.635.003	<<	<<	22.635.003
	CP	2019	23.400.398	<<	23.400.398	<<	23.400.398	<<	<<	23.400.398
	CS		23.400.398	<<	23.400.398	<<	23.400.398	<<	<<	23.400.398
Spese correnti	RS		163.290		163.290	<<	163.290			163.290
	CP	2017	24.661.021	<<	24.661.021	<<	24.661.021	<<	<<	24.661.021
	CS		24.661.021	<<	24.661.021	<<	24.661.021	<<	<<	24.661.021
	CP	2018	22.635.003	<<	22.635.003	<<	22.635.003	<<	<<	22.635.003
	CS		22.635.003	<<	22.635.003	<<	22.635.003	<<	<<	22.635.003
	CP	2019	23.400.398	<<	23.400.398	<<	23.400.398	<<	<<	23.400.398
	CS		23.400.398	<<	23.400.398	<<	23.400.398	<<	<<	23.400.398

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/44

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione del personale	RS		6.676.900		6.676.900	<<	6.676.900			6.676.900
	CP	2017	21.634.049	<<	21.634.049	<<	21.634.049	<<	<<	21.634.049
	CS		21.634.049	<<	21.634.049	<<	21.634.049	<<	<<	21.634.049
	CP	2018	21.620.720	<<	21.620.720	<<	21.620.720	<<	<<	21.620.720
	CS		21.620.720	<<	21.620.720	<<	21.620.720	<<	<<	21.620.720
	CP	2019	23.767.343	<<	23.767.343	<<	23.767.343	<<	<<	23.767.343
	CS		23.767.343	<<	23.767.343	<<	23.767.343	<<	<<	23.767.343
Spese correnti	RS		6.676.900		6.676.900	<<	6.676.900			6.676.900
	CP	2017	21.634.049	<<	21.634.049	<<	21.634.049	<<	<<	21.634.049
	CS		21.634.049	<<	21.634.049	<<	21.634.049	<<	<<	21.634.049
	CP	2018	21.620.720	<<	21.620.720	<<	21.620.720	<<	<<	21.620.720
	CS		21.620.720	<<	21.620.720	<<	21.620.720	<<	<<	21.620.720
	CP	2019	23.767.343	<<	23.767.343	<<	23.767.343	<<	<<	23.767.343
	CS		23.767.343	<<	23.767.343	<<	23.767.343	<<	<<	23.767.343
Gestione comune dei beni e servizi	RS		3.408.836		3.408.836	<<	3.408.836			3.408.836
	CP	2017	12.866.911	<<	12.866.911	<<	12.866.911	<<	<<	12.866.911
	CS		12.866.911	<<	12.866.911	<<	12.866.911	<<	<<	12.866.911
	CP	2018	12.397.144	<<	12.397.144	<<	12.397.144	<<	<<	12.397.144
	CS		12.391.144	<<	12.391.144	<<	12.391.144	<<	<<	12.391.144
	CP	2019	13.715.602	<<	13.715.602	<<	13.715.602	<<	<<	13.715.602
	CS		13.715.602	<<	13.715.602	<<	13.715.602	<<	<<	13.715.602
Spese correnti	RS		2.957.682		2.957.682	<<	2.957.682			2.957.682
	CP	2017	12.229.086	<<	12.229.086	<<	12.229.086	<<	<<	12.229.086
	CS		12.229.086	<<	12.229.086	<<	12.229.086	<<	<<	12.229.086
	CP	2018	11.759.319	<<	11.759.319	<<	11.759.319	<<	<<	11.759.319
	CS		11.753.319	<<	11.753.319	<<	11.753.319	<<	<<	11.753.319
	CP	2019	13.077.777	<<	13.077.777	<<	13.077.777	<<	<<	13.077.777
	CS		13.077.777	<<	13.077.777	<<	13.077.777	<<	<<	13.077.777

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

100/701/45

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		451.154		451.154	<<	451.154			451.154
	CP	2017	637.825	<<	637.825	<<	637.825	<<	<<	637.825
	CS		637.825	<<	637.825	<<	637.825	<<	<<	637.825
	CP	2018	637.825	<<	637.825	<<	637.825	<<	<<	637.825
	CS		637.825	<<	637.825	<<	637.825	<<	<<	637.825
	CP	2019	637.825	<<	637.825	<<	637.825	<<	<<	637.825
	CS		637.825	<<	637.825	<<	637.825	<<	<<	637.825
TOTALE	RS		6.967.425.620		6.967.425.620	<<	6.967.425.620			6.967.425.620
	CP	2017	13.356.112.400	32.300.000	13.388.412.400	11.000.000	13.367.112.400	9.700.000	42.000.000	13.409.112.400
	CS		14.258.167.445	32.300.000	14.290.467.445	11.000.000	14.269.167.445	9.700.000	42.000.000	14.311.167.445
	CP	2018	14.051.041.045	80.300.000	14.131.341.045	6.000.000	14.057.041.045	19.700.000	100.000.000	14.157.041.045
	CS		14.090.662.464	80.300.000	14.170.962.464	6.000.000	14.096.662.464	19.700.000	100.000.000	14.196.662.464
	CP	2019	11.992.307.503	280.300.000	12.272.607.503	6.000.000	11.998.307.503	29.700.000	310.000.000	12.308.307.503
	CS		11.760.319.476	280.300.000	12.040.619.476	6.000.000	11.766.319.476	29.700.000	310.000.000	12.076.319.476

ALLEGATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/589/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rimodulazioni compensative di spese per adeguamento al piano finanziario (art. 23, c.3, lett. a)
(autorizzazioni esposte per unita' di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)
(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazioni rimodulate		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (è incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	Di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)			
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)			
DL n.69/2013 art.18 comma 2 punto 3	2017	90.000.000	<<
PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI	2018	121.000.000	<<
(Cap-pg: 7002/6)	2019	110.000.000	<<
	2020 e succ.	<<	<<
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)			
DL n.133/2014 art.3 comma 2 punto A/bis	2017	22.000.000	<<
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO BASENTO-BRADANO SETTORE G	2018	33.000.000	<<
(Cap-pg: 7249/1)	2019	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)			
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)			
LS n.208/2015 art.1 comma 654 punto 2	2017	<<	<<
SPESE PER COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA EFFETTUATI ATTRAVERSO IL VALICO TRA ITALIA E FRANCIA, IN PARTICOLARE IL FREJUS	2018	10.000.000	<<
	2019	10.000.000	<<
(Cap-pg: 7290/3)	2020 e succ.	40.000.000	<<

NOTE ESPLICATIVE

100/588/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)					
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)					
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 1618/1)	2017	1.396.118	<<	<<	1.396.118
	2018	1.420.226	<<	<<	1.420.226
	2019	1.396.118	<<	<<	1.396.118
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)					
DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 172 p. S CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (Cap-pg: 1290/1)	2017	2.150.000	<<	<<	2.150.000
	2018	1.150.000	<<	<<	1.150.000
	2019	2.150.000	<<	<<	2.150.000
	2020 e succ.	23.000.000	<<	<<	23.000.000
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)					
DL n. 112 del 2008 art. 14 c. 1 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (*) (Cap-pg: 7695/2)	2017	<<	<<	5.000.000	5.000.000
	2018	<<	<<	5.000.000	5.000.000
	2019	<<	<<	5.000.000	5.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	35.000.000	35.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 1096/1)	2017	632.255	<<	<<	632.255
	2018	298.050	<<	<<	298.050
	2019	132.255	<<	<<	132.255
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 741 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 7202/1)	2017	10.000.000	<<	5.000.000	15.000.000
	2018	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2019	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2020 e succ.	30.000.000	<<	<<	30.000.000
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)					

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

100/588/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)					
DPR n. 634 del 1994 art. 10 c. 4 p. S REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE (Cap-pg: 1277/1)	2017	7.000.000	<<	<<	7.000.000
	2018	6.872.723	<<	<<	6.872.723
	2019	7.500.000	<<	<<	7.500.000
	2020 e succ.	75.000.000	<<	<<	75.000.000
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)					
DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) (Cap-pg: 1923/1)	2017	21.900.000	<<	<<	21.900.000
	2018	21.900.000	<<	<<	21.900.000
	2019	21.900.000	<<	<<	21.900.000
	2020 e succ.	219.000.000	<<	<<	219.000.000
LF n. 448 del 2001 art. 52 c. 35 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) (Cap-pg: 1942/1)	2017	<<	<<	1.000.000	1.000.000
	2018	<<	<<	1.000.000	1.000.000
	2019	<<	<<	1.000.000	1.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)					
L n. 542 del 1907 art. 1 AUTORIZZAZIONE PER LA ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME (Cap-pg: 7261/1)	2017	14.493.544	<<	<<	14.493.544
	2018	14.493.544	<<	<<	14.493.544
	2019	14.493.544	<<	<<	14.493.544
	2020 e succ.	19.015.680	<<	<<	19.015.680
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 7255/1)	2017	9.000.000	<<	<<	9.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

100/588/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 357 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 7604/2)	2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2019	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2020 e succ.	45.000.000	<<	<<	45.000.000
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1415/1)	2017	201.309	<<	<<	201.309
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

100/670/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**	CP	4.856.162.021	-300.000	5.432.638.745	-5.300.000	3.653.914.494	-5.300.000
1.1	***Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)***	CP	2.834.325.422	<<	3.679.308.408	<<	2.241.486.454	<<
	Spese correnti	CP	23.193.630	<<	23.224.189	<<	22.900.270	<<
	Fabbisogno	CP	5.859.667	<<	5.927.208	<<	6.018.847	<<
	Fattori Legislativi	CP	1.795.147	<<	1.850.282	<<	1.795.147	<<
	Oneri Inderogabili	CP	15.538.816	<<	15.446.699	<<	15.086.276	<<
	Spese in conto capitale	CP	2.811.131.792	<<	3.656.084.219	<<	2.218.586.184	<<
	Fabbisogno	CP	7.384.829	<<	8.716.463	<<	8.716.463	<<
	Fattori Legislativi	CP	2.775.258.217	<<	3.638.879.010	<<	2.201.380.975	<<
	Oneri Inderogabili	CP	28.488.746	<<	8.488.746	<<	8.488.746	<<
1.2	***Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)***	CP	58.561.169	<<	68.676.152	<<	14.928.795	<<
	Spese correnti	CP	12.280.450	<<	11.395.433	<<	12.073.795	<<
	Fabbisogno	CP	2.194.598	<<	1.194.079	<<	2.194.598	<<
	Fattori Legislativi	CP	2.910.242	<<	3.119.409	<<	2.910.242	<<
	Oneri Inderogabili	CP	7.175.610	<<	7.081.945	<<	6.968.955	<<
	Spese in conto capitale	CP	46.280.719	<<	57.280.719	<<	2.855.000	<<
	Fabbisogno	CP	500.000	<<	500.000	<<	500.000	<<
	Fattori Legislativi	CP	24.355.000	<<	35.355.000	<<	2.355.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	21.425.719	<<	21.425.719	<<	<<	<<
1.3	***Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)***	CP	5.452.329	<<	5.498.603	<<	5.490.075	<<
	Spese correnti	CP	5.419.497	<<	5.465.771	<<	5.457.243	<<
	Fabbisogno	CP	2.084.481	<<	2.078.731	<<	2.084.481	<<
	Oneri Inderogabili	CP	3.335.016	<<	3.387.040	<<	3.372.762	<<
	Spese in conto capitale	CP	32.832	<<	32.832	<<	32.832	<<
	Fabbisogno	CP	32.832	<<	32.832	<<	32.832	<<

100/670/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	CP	1.957.823.101	-300.000	1.679.155.582	-5.300.000	1.392.009.170	-5.300.000
Spese correnti	CP	92.197.496	<<	90.038.779	<<	89.079.473	<<
Fabbisogno	CP	11.065.660	<<	11.027.858	<<	11.065.660	<<
Fattori Legislativi	CP	1.040.433	<<	699.734	<<	132.255	<<
Oneri Inderogabili	CP	80.091.403	<<	78.311.187	<<	77.881.558	<<
Spese in conto capitale	CP	1.865.625.605	-300.000	1.589.116.803	-5.300.000	1.302.929.697	-5.300.000
Fabbisogno	CP	43.705.838	<<	43.451.740	<<	43.451.740	<<
Fattori Legislativi	CP	388.386.756	-300.000	233.142.789	-5.300.000	108.252.790	-5.300.000
Oneri Inderogabili	CP	1.433.533.011	<<	1.312.522.274	<<	1.151.225.167	<<

100/670/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / Programma / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2	**Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**	CP	7.501.982.508	14.000.000	7.757.016.328	31.000.000	7.750.740.351	41.000.000
2.1	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)***	CP	280.399.576	<<	275.964.695	<<	263.425.801	<<
	Spese correnti	CP	248.690.629	<<	244.255.748	<<	251.523.180	<<
	Fabbisogno	CP	72.757.059	<<	71.867.356	<<	76.646.496	<<
	Fattori Legislativi	CP	25.742.878	<<	22.579.153	<<	25.742.878	<<
	Oneri Inderogabili	CP	150.190.692	<<	149.809.239	<<	149.133.806	<<
	Spese in conto capitale	CP	31.708.947	<<	31.708.947	<<	11.902.621	<<
	Fabbisogno	CP	10.455.565	<<	10.455.565	<<	11.307.515	<<
	Fattori Legislativi	CP	1.829.281	<<	1.820.962	<<	595.106	<<
	Oneri Inderogabili	CP	19.424.101	<<	19.432.420	<<	<<	<<
2.2	***Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)***	CP	73.426.597	1.000.000	86.001.465	1.000.000	86.307.260	1.000.000
	Spese correnti	CP	66.415.644	1.000.000	75.990.512	1.000.000	76.296.307	1.000.000
	Fabbisogno	CP	24.355.329	1.000.000	34.135.899	1.000.000	34.311.069	1.000.000
	Fattori Legislativi	CP	9.000.000	<<	8.856.813	<<	9.000.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	33.060.315	<<	32.997.800	<<	32.985.238	<<
	Spese in conto capitale	CP	7.010.953	<<	10.010.953	<<	10.010.953	<<
	Fabbisogno	CP	10.953	<<	10.953	<<	10.953	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	7.000.000	<<	10.000.000	<<	10.000.000	<<

100/670/4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	CP	280.277.726	<<	371.732.355	<<	270.795.412	<<
Spese correnti	CP	233.219.203	<<	371.673.832	<<	260.336.889	<<
Fabbisogno	CP	7.547.490	<<	7.436.053	<<	7.547.490	<<
Fattori Legislativi	CP	221.138.609	<<	359.787.757	<<	248.541.587	<<
Oneri Inderogabili	CP	4.533.104	<<	4.450.022	<<	4.247.812	<<
Spese in conto capitale	CP	47.058.523	<<	58.523	<<	10.458.523	<<
Fabbisogno	CP	10.937	<<	10.937	<<	10.937	<<
Fattori Legislativi	CP	37.047.586	<<	47.586	<<	10.447.586	<<
Oneri Inderogabili	CP	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	545.577.657	<<	599.603.878	<<	527.469.290	<<
Spese correnti	CP	111.128.897	<<	110.955.118	<<	110.920.530	<<
Fabbisogno	CP	567.171	<<	564.252	<<	568.981	<<
Fattori Legislativi	CP	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	10.561.726	<<	10.390.866	<<	10.351.549	<<
Spese in conto capitale	CP	434.448.760	<<	488.648.760	<<	416.548.760	<<
Fabbisogno	CP	8.760	<<	8.760	<<	8.760	<<
Fattori Legislativi	CP	392.940.000	<<	456.140.000	<<	403.540.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	41.500.000	<<	32.500.000	<<	13.000.000	<<
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	686.517.253	<<	653.199.820	<<	638.755.871	<<
Spese correnti	CP	213.691.236	<<	213.228.726	<<	210.509.632	<<
Fabbisogno	CP	25.937.234	<<	25.546.972	<<	25.942.505	<<
Fattori Legislativi	CP	180.052.846	<<	180.052.846	<<	177.052.846	<<
Oneri Inderogabili	CP	7.701.156	<<	7.628.908	<<	7.514.281	<<
Spese in conto capitale	CP	472.826.017	<<	439.971.094	<<	428.246.239	<<
Fabbisogno	CP	84.517.536	<<	84.517.536	<<	83.117.536	<<
Fattori Legislativi	CP	188.483.679	<<	204.483.679	<<	224.483.679	<<
Oneri Inderogabili	CP	199.824.802	<<	150.969.879	<<	120.645.024	<<

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/670/5

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	CP	5.635.783.699	13.000.000	5.770.514.115	30.000.000	5.963.986.717	40.000.000
Spese correnti	CP	5.018.323.458	<<	5.191.244.992	<<	5.190.614.266	<<
Fabbisogno	CP	35.009.120	<<	34.908.178	<<	34.309.120	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	4.983.314.338	<<	5.156.336.814	<<	5.156.305.146	<<
Spese in conto capitale	CP	617.460.241	13.000.000	579.269.123	30.000.000	773.372.451	40.000.000
Fabbisogno	CP	2.398.574	<<	2.398.574	<<	2.398.574	<<
Fattori Legislativi	CP	358.796.361	13.000.000	378.696.361	30.000.000	606.696.361	40.000.000
Oneri Inderogabili	CP	256.265.306	<<	198.174.188	<<	164.277.516	<<

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/670/6

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	255.924.488	7.000.000	188.505.079	<<	123.189.755	<<
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	CP	255.924.488	7.000.000	188.505.079	<<	123.189.755	<<
Spese correnti	CP	95.410.880	<<	104.602.056	<<	104.826.702	<<
Fabbisogno	CP	124.878	<<	124.691	<<	124.878	<<
Fattori Legislativi	CP	36.030.000	<<	45.366.565	<<	46.100.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	59.256.002	<<	59.110.800	<<	58.601.824	<<
Spese in conto capitale	CP	160.513.608	7.000.000	83.903.023	<<	18.363.053	<<
Fabbisogno	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	126.756.769	7.000.000	73.756.769	<<	8.216.799	<<
Oneri Inderogabili	CP	33.756.839	<<	10.146.254	<<	10.146.254	<<

100/670/7

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	724.048.046	<<	710.439.562	<<	707.818.361	<<
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	724.048.046	<<	710.439.562	<<	707.818.361	<<
Spese correnti	CP	654.657.245	<<	658.632.251	<<	656.011.050	<<
Fabbisogno	CP	83.533.022	<<	87.737.045	<<	85.261.657	<<
Fattori Legislativi	CP	1.627.369	<<	1.608.465	<<	1.634.469	<<
Oneri Inderogabili	CP	569.496.854	<<	569.286.741	<<	569.114.924	<<
Spese in conto capitale	CP	69.390.801	<<	51.807.311	<<	51.807.311	<<
Fabbisogno	CP	2.887.327	<<	2.887.327	<<	2.887.327	<<
Fattori Legislativi	CP	29.391.984	<<	29.391.984	<<	29.391.984	<<
Oneri Inderogabili	CP	37.111.490	<<	19.528.000	<<	19.528.000	<<

100/670/8

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / Programma / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
5 **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	70.995.337	<<	68.441.331	<<	72.644.542	<<
5.1 ***Indirizzo politico (32.2)***	CP	11.833.356	<<	11.788.464	<<	11.761.199	<<
Spese correnti	CP	11.751.940	<<	11.707.048	<<	11.679.783	<<
Fabbisogno	CP	803.961	<<	793.895	<<	803.120	<<
Oneri Inderogabili	CP	10.947.979	<<	10.913.153	<<	10.876.663	<<
Spese in conto capitale	CP	81.416	<<	81.416	<<	81.416	<<
Fabbisogno	CP	81.416	<<	81.416	<<	81.416	<<
5.2 ***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	59.161.981	<<	56.652.867	<<	60.883.343	<<
Spese correnti	CP	58.524.156	<<	56.015.042	<<	60.245.518	<<
Fabbisogno	CP	25.894.887	<<	25.411.794	<<	28.926.875	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	32.629.269	<<	30.603.248	<<	31.318.643	<<
Spese in conto capitale	CP	637.825	<<	637.825	<<	637.825	<<
Fabbisogno	CP	637.825	<<	637.825	<<	637.825	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Totale Amministrazione	CP	13.409.112.400	20.700.000	14.157.041.045	25.700.000	12.308.307.503	35.700.000
di cui Fabbisogno	CP	450.366.949	1.000.000	462.463.939	1.000.000	468.967.655	1.000.000
di cui Fattori Legislativi	CP	4.902.583.157	19.700.000	5.775.635.164	24.700.000	4.208.269.704	34.700.000
di cui Oneri Inderogabili	CP	8.056.162.294	0	7.918.941.942	0	7.631.070.144	0

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 297 del 21 dicembre 2016 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 57/L

LEGGE 11 dicembre 2016, n. **232.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

VOLUME II

SEGUE DA VOLUME I

ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE

(CAPITOLO N. 2122)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

2043, 2044, 2048, 2053, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2200, 2309

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS		1.130.427.875		1.130.427.875	<<	1.130.427.875			1.130.427.875
		CP	2017	18.706.638.384	120.870.314	18.827.508.698	<<	18.706.638.384	<<	120.870.314	18.827.508.698
		CS		18.446.676.312	120.870.314	18.567.546.626	<<	18.446.676.312	<<	120.870.314	18.567.546.626
		CP	2018	18.610.416.104	<<	18.610.416.104	<<	18.610.416.104	<<	<<	18.610.416.104
		CS		18.757.735.868	<<	18.757.735.868	<<	18.757.735.868	<<	<<	18.757.735.868
		CP	2019	18.583.119.722	<<	18.583.119.722	<<	18.583.119.722	<<	<<	18.583.119.722
		CS		18.642.043.374	<<	18.642.043.374	<<	18.642.043.374	<<	<<	18.642.043.374
1.1	***Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)***	RS		66.228.978		66.228.978	<<	66.228.978			66.228.978
		CP	2017	6.024.985.621	723.993	6.025.709.614	<<	6.024.985.621	<<	723.993	6.025.709.614
		CS		6.049.425.388	723.993	6.050.149.381	<<	6.049.425.388	<<	723.993	6.050.149.381
		CP	2018	5.998.552.831	<<	5.998.552.831	<<	5.998.552.831	<<	<<	5.998.552.831
		CS		6.018.552.831	<<	6.018.552.831	<<	6.018.552.831	<<	<<	6.018.552.831
		CP	2019	5.991.240.859	<<	5.991.240.859	<<	5.991.240.859	<<	<<	5.991.240.859
		CS		6.006.240.859	<<	6.006.240.859	<<	6.006.240.859	<<	<<	6.006.240.859
1.2	***Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***	RS		138.853.657		138.853.657	<<	138.853.657			138.853.657
		CP	2017	4.603.494.275	85.889.851	4.689.384.126	<<	4.603.494.275	<<	85.889.851	4.689.384.126
		CS		4.633.894.579	85.889.851	4.719.784.430	<<	4.633.894.579	<<	85.889.851	4.719.784.430
		CP	2018	4.594.568.024	<<	4.594.568.024	<<	4.594.568.024	<<	<<	4.594.568.024
		CS		4.606.374.327	<<	4.606.374.327	<<	4.606.374.327	<<	<<	4.606.374.327
		CP	2019	4.561.673.280	<<	4.561.673.280	<<	4.561.673.280	<<	<<	4.561.673.280
		CS		4.562.312.018	<<	4.562.312.018	<<	4.562.312.018	<<	<<	4.562.312.018
1.3	***Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)***	RS		78.102.962		78.102.962	<<	78.102.962			78.102.962
		CP	2017	1.926.912.276	<<	1.926.912.276	<<	1.926.912.276	<<	<<	1.926.912.276
		CS		1.931.420.841	<<	1.931.420.841	<<	1.931.420.841	<<	<<	1.931.420.841
		CP	2018	1.912.580.571	<<	1.912.580.571	<<	1.912.580.571	<<	<<	1.912.580.571
		CS		1.920.555.060	<<	1.920.555.060	<<	1.920.555.060	<<	<<	1.920.555.060
		CP	2019	1.900.206.498	<<	1.900.206.498	<<	1.900.206.498	<<	<<	1.900.206.498
		CS		1.908.121.567	<<	1.908.121.567	<<	1.908.121.567	<<	<<	1.908.121.567

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)***	RS		50.652.723		50.652.723	<<	50.652.723			50.652.723
		CP	2017	2.457.130.688	728.470	2.457.859.158	<<	2.457.130.688	<<	728.470	2.457.859.158
		CS		2.471.686.497	728.470	2.472.414.967	<<	2.471.686.497	<<	728.470	2.472.414.967
		CP	2018	2.431.461.993	<<	2.431.461.993	<<	2.431.461.993	<<	<<	2.431.461.993
		CS		2.431.461.994	<<	2.431.461.994	<<	2.431.461.994	<<	<<	2.431.461.994
		CP	2019	2.418.418.616	<<	2.418.418.616	<<	2.418.418.616	<<	<<	2.418.418.616
		CS		2.418.418.616	<<	2.418.418.616	<<	2.418.418.616	<<	<<	2.418.418.616
1.5	***Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***	RS		796.589.555		796.589.555	<<	796.589.555			796.589.555
		CP	2017	3.694.115.524	33.528.000	3.727.643.524	<<	3.694.115.524	<<	33.528.000	3.727.643.524
		CS		3.360.249.007	33.528.000	3.393.777.007	<<	3.360.249.007	<<	33.528.000	3.393.777.007
		CP	2018	3.673.252.685	<<	3.673.252.685	<<	3.673.252.685	<<	<<	3.673.252.685
		CS		3.780.791.656	<<	3.780.791.656	<<	3.780.791.656	<<	<<	3.780.791.656
		CP	2019	3.711.580.469	<<	3.711.580.469	<<	3.711.580.469	<<	<<	3.711.580.469
		CS		3.746.950.314	<<	3.746.950.314	<<	3.746.950.314	<<	<<	3.746.950.314
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS		2.870.529		2.870.529	<<	2.870.529			2.870.529
		CP	2017	491.956.277	<<	491.956.277	<<	491.956.277	<<	<<	491.956.277
		CS		494.118.147	<<	494.118.147	<<	494.118.147	<<	<<	494.118.147
		CP	2018	501.224.571	<<	501.224.571	<<	501.224.571	<<	<<	501.224.571
		CS		501.257.573	<<	501.257.573	<<	501.257.573	<<	<<	501.257.573
		CP	2019	498.794.368	<<	498.794.368	<<	498.794.368	<<	<<	498.794.368
		CS		498.794.293	<<	498.794.293	<<	498.794.293	<<	<<	498.794.293
2.1	***Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)***	RS		2.870.529		2.870.529	<<	2.870.529			2.870.529
		CP	2017	491.956.277	<<	491.956.277	<<	491.956.277	<<	<<	491.956.277
		CS		494.118.147	<<	494.118.147	<<	494.118.147	<<	<<	494.118.147
		CP	2018	501.224.571	<<	501.224.571	<<	501.224.571	<<	<<	501.224.571
		CS		501.257.573	<<	501.257.573	<<	501.257.573	<<	<<	501.257.573
		CP	2019	498.794.368	<<	498.794.368	<<	498.794.368	<<	<<	498.794.368
		CS		498.794.293	<<	498.794.293	<<	498.794.293	<<	<<	498.794.293

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		13.147.669		13.147.669	<<	13.147.669			13.147.669
		CP	2017	948.683.236	<<	948.683.236	<<	948.683.236	1.000.000	1.000.000	949.683.236
		CS		950.680.173	<<	950.680.173	<<	950.680.173	1.000.000	1.000.000	951.680.173
		CP	2018	949.176.653	<<	949.176.653	<<	949.176.653	1.000.000	1.000.000	950.176.653
		CS		949.166.653	<<	949.166.653	<<	949.166.653	1.000.000	1.000.000	950.166.653
		CP	2019	944.372.196	<<	944.372.196	<<	944.372.196	1.000.000	1.000.000	945.372.196
		CS		944.362.196	<<	944.362.196	<<	944.362.196	1.000.000	1.000.000	945.362.196
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		10.024		10.024	<<	10.024			10.024
		CP	2017	23.840.903	<<	23.840.903	<<	23.840.903	<<	<<	23.840.903
		CS		23.844.949	<<	23.844.949	<<	23.844.949	<<	<<	23.844.949
		CP	2018	23.829.596	<<	23.829.596	<<	23.829.596	<<	<<	23.829.596
		CS		23.829.596	<<	23.829.596	<<	23.829.596	<<	<<	23.829.596
		CP	2019	23.824.390	<<	23.824.390	<<	23.824.390	<<	<<	23.824.390
		CS		23.824.390	<<	23.824.390	<<	23.824.390	<<	<<	23.824.390
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		4.019.379		4.019.379	<<	4.019.379			4.019.379
		CP	2017	481.810.017	<<	481.810.017	<<	481.810.017	<<	<<	481.810.017
		CS		481.802.908	<<	481.802.908	<<	481.802.908	<<	<<	481.802.908
		CP	2018	479.886.486	<<	479.886.486	<<	479.886.486	<<	<<	479.886.486
		CS		479.876.486	<<	479.876.486	<<	479.876.486	<<	<<	479.876.486
		CP	2019	473.580.699	<<	473.580.699	<<	473.580.699	<<	<<	473.580.699
		CS		473.570.699	<<	473.570.699	<<	473.570.699	<<	<<	473.570.699
3.3	***Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)***	RS		9.118.266		9.118.266	<<	9.118.266			9.118.266
		CP	2017	443.032.316	<<	443.032.316	<<	443.032.316	1.000.000	1.000.000	444.032.316
		CS		445.032.316	<<	445.032.316	<<	445.032.316	1.000.000	1.000.000	446.032.316
		CP	2018	445.460.571	<<	445.460.571	<<	445.460.571	1.000.000	1.000.000	446.460.571
		CS		445.460.571	<<	445.460.571	<<	445.460.571	1.000.000	1.000.000	446.460.571
		CP	2019	446.967.107	<<	446.967.107	<<	446.967.107	1.000.000	1.000.000	447.967.107
		CS		446.967.107	<<	446.967.107	<<	446.967.107	1.000.000	1.000.000	447.967.107

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/1

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS		1.130.427.875		1.130.427.875	<<	1.130.427.875			1.130.427.875
	CP	2017	18.706.638.384	120.870.314	18.827.508.698	<<	18.706.638.384	<<	120.870.314	18.827.508.698
	CS		18.446.676.312	120.870.314	18.567.546.626	<<	18.446.676.312	<<	120.870.314	18.567.546.626
	CP	2018	18.610.416.104	<<	18.610.416.104	<<	18.610.416.104	<<	<<	18.610.416.104
	CS		18.757.735.868	<<	18.757.735.868	<<	18.757.735.868	<<	<<	18.757.735.868
	CP	2019	18.583.119.722	<<	18.583.119.722	<<	18.583.119.722	<<	<<	18.583.119.722
	CS		18.642.043.374	<<	18.642.043.374	<<	18.642.043.374	<<	<<	18.642.043.374
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS		66.228.978		66.228.978	<<	66.228.978			66.228.978
	CP	2017	6.024.985.621	723.993	6.025.709.614	<<	6.024.985.621	<<	723.993	6.025.709.614
	CS		6.049.425.388	723.993	6.050.149.381	<<	6.049.425.388	<<	723.993	6.050.149.381
	CP	2018	5.998.552.831	<<	5.998.552.831	<<	5.998.552.831	<<	<<	5.998.552.831
	CS		6.018.552.831	<<	6.018.552.831	<<	6.018.552.831	<<	<<	6.018.552.831
	CP	2019	5.991.240.859	<<	5.991.240.859	<<	5.991.240.859	<<	<<	5.991.240.859
	CS		6.006.240.859	<<	6.006.240.859	<<	6.006.240.859	<<	<<	6.006.240.859
Spese di personale per il programma	RS		166		166	<<	166			166
	CP	2017	5.685.990.517	723.993	5.686.714.510	<<	5.685.990.517	<<	723.993	5.686.714.510
	CS		5.685.990.517	723.993	5.686.714.510	<<	5.685.990.517	<<	723.993	5.686.714.510
	CP	2018	5.646.461.879	<<	5.646.461.879	<<	5.646.461.879	<<	<<	5.646.461.879
	CS		5.646.461.879	<<	5.646.461.879	<<	5.646.461.879	<<	<<	5.646.461.879
	CP	2019	5.650.130.755	<<	5.650.130.755	<<	5.650.130.755	<<	<<	5.650.130.755
	CS		5.650.130.755	<<	5.650.130.755	<<	5.650.130.755	<<	<<	5.650.130.755
Spese correnti	RS		166		166	<<	166			166
	CP	2017	5.685.990.517	723.993	5.686.714.510	<<	5.685.990.517	<<	723.993	5.686.714.510
	CS		5.685.990.517	723.993	5.686.714.510	<<	5.685.990.517	<<	723.993	5.686.714.510
	CP	2018	5.646.461.879	<<	5.646.461.879	<<	5.646.461.879	<<	<<	5.646.461.879
	CS		5.646.461.879	<<	5.646.461.879	<<	5.646.461.879	<<	<<	5.646.461.879
	CP	2019	5.650.130.755	<<	5.650.130.755	<<	5.650.130.755	<<	<<	5.650.130.755
	CS		5.650.130.755	<<	5.650.130.755	<<	5.650.130.755	<<	<<	5.650.130.755

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/2

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	RS		29.639.203		29.639.203	<<	29.639.203			29.639.203
	CP	2017	248.557.412	<<	248.557.412	<<	248.557.412	<<	<<	248.557.412
	CS		249.246.155	<<	249.246.155	<<	249.246.155	<<	<<	249.246.155
	CP	2018	256.080.921	<<	256.080.921	<<	256.080.921	<<	<<	256.080.921
	CS		256.080.921	<<	256.080.921	<<	256.080.921	<<	<<	256.080.921
	CP	2019	244.113.912	<<	244.113.912	<<	244.113.912	<<	<<	244.113.912
	CS		244.113.912	<<	244.113.912	<<	244.113.912	<<	<<	244.113.912
Spese correnti	RS		29.431.298		29.431.298	<<	29.431.298			29.431.298
	CP	2017	245.765.722	<<	245.765.722	<<	245.765.722	<<	<<	245.765.722
	CS		246.454.465	<<	246.454.465	<<	246.454.465	<<	<<	246.454.465
	CP	2018	253.329.231	<<	253.329.231	<<	253.329.231	<<	<<	253.329.231
	CS		253.329.231	<<	253.329.231	<<	253.329.231	<<	<<	253.329.231
	CP	2019	241.362.222	<<	241.362.222	<<	241.362.222	<<	<<	241.362.222
	CS		241.362.222	<<	241.362.222	<<	241.362.222	<<	<<	241.362.222
Spese in conto capitale	RS		207.905		207.905	<<	207.905			207.905
	CP	2017	2.791.690	<<	2.791.690	<<	2.791.690	<<	<<	2.791.690
	CS		2.791.690	<<	2.791.690	<<	2.791.690	<<	<<	2.791.690
	CP	2018	2.751.690	<<	2.751.690	<<	2.751.690	<<	<<	2.751.690
	CS		2.751.690	<<	2.751.690	<<	2.751.690	<<	<<	2.751.690
	CP	2019	2.751.690	<<	2.751.690	<<	2.751.690	<<	<<	2.751.690
	CS		2.751.690	<<	2.751.690	<<	2.751.690	<<	<<	2.751.690
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	RS		3.188.324		3.188.324	<<	3.188.324			3.188.324
	CP	2017	40.914.303	<<	40.914.303	<<	40.914.303	<<	<<	40.914.303
	CS		40.914.303	<<	40.914.303	<<	40.914.303	<<	<<	40.914.303
	CP	2018	38.857.215	<<	38.857.215	<<	38.857.215	<<	<<	38.857.215
	CS		38.857.215	<<	38.857.215	<<	38.857.215	<<	<<	38.857.215
	CP	2019	39.264.303	<<	39.264.303	<<	39.264.303	<<	<<	39.264.303
	CS		39.264.303	<<	39.264.303	<<	39.264.303	<<	<<	39.264.303

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/3

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		3.049.372		3.049.372	<<	3.049.372			3.049.372
	CP	2017	40.086.816	<<	40.086.816	<<	40.086.816	<<	<<	40.086.816
	CS		40.086.816	<<	40.086.816	<<	40.086.816	<<	<<	40.086.816
	CP	2018	38.029.728	<<	38.029.728	<<	38.029.728	<<	<<	38.029.728
	CS		38.029.728	<<	38.029.728	<<	38.029.728	<<	<<	38.029.728
	CP	2019	38.436.816	<<	38.436.816	<<	38.436.816	<<	<<	38.436.816
	CS		38.436.816	<<	38.436.816	<<	38.436.816	<<	<<	38.436.816
Spese in conto capitale	RS		138.952		138.952	<<	138.952			138.952
	CP	2017	827.487	<<	827.487	<<	827.487	<<	<<	827.487
	CS		827.487	<<	827.487	<<	827.487	<<	<<	827.487
	CP	2018	827.487	<<	827.487	<<	827.487	<<	<<	827.487
	CS		827.487	<<	827.487	<<	827.487	<<	<<	827.487
	CP	2019	827.487	<<	827.487	<<	827.487	<<	<<	827.487
	CS		827.487	<<	827.487	<<	827.487	<<	<<	827.487
Formazione ed addestramento del personale	RS		824.238		824.238	<<	824.238			824.238
	CP	2017	4.683.329	<<	4.683.329	<<	4.683.329	<<	<<	4.683.329
	CS		4.683.329	<<	4.683.329	<<	4.683.329	<<	<<	4.683.329
	CP	2018	4.159.447	<<	4.159.447	<<	4.159.447	<<	<<	4.159.447
	CS		4.159.447	<<	4.159.447	<<	4.159.447	<<	<<	4.159.447
	CP	2019	4.191.829	<<	4.191.829	<<	4.191.829	<<	<<	4.191.829
	CS		4.191.829	<<	4.191.829	<<	4.191.829	<<	<<	4.191.829
Spese correnti	RS		822.845		822.845	<<	822.845			822.845
	CP	2017	4.683.329	<<	4.683.329	<<	4.683.329	<<	<<	4.683.329
	CS		4.683.329	<<	4.683.329	<<	4.683.329	<<	<<	4.683.329
	CP	2018	4.159.447	<<	4.159.447	<<	4.159.447	<<	<<	4.159.447
	CS		4.159.447	<<	4.159.447	<<	4.159.447	<<	<<	4.159.447
	CP	2019	4.191.829	<<	4.191.829	<<	4.191.829	<<	<<	4.191.829
	CS		4.191.829	<<	4.191.829	<<	4.191.829	<<	<<	4.191.829

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		1.393		1.393	<<	1.393			1.393
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	RS		31.046.059		31.046.059	<<	31.046.059			31.046.059
	CP	2017	25.633.985	<<	25.633.985	<<	25.633.985	<<	<<	25.633.985
	CS		49.385.009	<<	49.385.009	<<	49.385.009	<<	<<	49.385.009
	CP	2018	34.223.932	<<	34.223.932	<<	34.223.932	<<	<<	34.223.932
	CS		54.223.932	<<	54.223.932	<<	54.223.932	<<	<<	54.223.932
	CP	2019	35.083.985	<<	35.083.985	<<	35.083.985	<<	<<	35.083.985
	CS		50.083.985	<<	50.083.985	<<	50.083.985	<<	<<	50.083.985
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		31.046.059		31.046.059	<<	31.046.059			31.046.059
	CP	2017	25.633.985	<<	25.633.985	<<	25.633.985	<<	<<	25.633.985
	CS		49.385.009	<<	49.385.009	<<	49.385.009	<<	<<	49.385.009
	CP	2018	34.223.932	<<	34.223.932	<<	34.223.932	<<	<<	34.223.932
	CS		54.223.932	<<	54.223.932	<<	54.223.932	<<	<<	54.223.932
	CP	2019	35.083.985	<<	35.083.985	<<	35.083.985	<<	<<	35.083.985
	CS		50.083.985	<<	50.083.985	<<	50.083.985	<<	<<	50.083.985

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/5

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	RS		1.530.988		1.530.988	<<	1.530.988			1.530.988
	CP	2017	19.206.075	<<	19.206.075	<<	19.206.075	<<	<<	19.206.075
	CS		19.206.075	<<	19.206.075	<<	19.206.075	<<	<<	19.206.075
	CP	2018	18.769.437	<<	18.769.437	<<	18.769.437	<<	<<	18.769.437
	CS		18.769.437	<<	18.769.437	<<	18.769.437	<<	<<	18.769.437
	CP	2019	18.456.075	<<	18.456.075	<<	18.456.075	<<	<<	18.456.075
	CS		18.456.075	<<	18.456.075	<<	18.456.075	<<	<<	18.456.075
Spese correnti	RS		1.530.988		1.530.988	<<	1.530.988			1.530.988
	CP	2017	19.206.075	<<	19.206.075	<<	19.206.075	<<	<<	19.206.075
	CS		19.206.075	<<	19.206.075	<<	19.206.075	<<	<<	19.206.075
	CP	2018	18.769.437	<<	18.769.437	<<	18.769.437	<<	<<	18.769.437
	CS		18.769.437	<<	18.769.437	<<	18.769.437	<<	<<	18.769.437
	CP	2019	18.456.075	<<	18.456.075	<<	18.456.075	<<	<<	18.456.075
	CS		18.456.075	<<	18.456.075	<<	18.456.075	<<	<<	18.456.075
Approntamento e impiego delle unità operative dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/6

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS		138.853.657		138.853.657	<<	138.853.657			138.853.657
	CP	2017	4.603.494.275	85.889.851	4.689.384.126	<<	4.603.494.275	<<	85.889.851	4.689.384.126
	CS		4.633.894.579	85.889.851	4.719.784.430	<<	4.633.894.579	<<	85.889.851	4.719.784.430
	CP	2018	4.594.568.024	<<	4.594.568.024	<<	4.594.568.024	<<	<<	4.594.568.024
	CS		4.606.374.327	<<	4.606.374.327	<<	4.606.374.327	<<	<<	4.606.374.327
	CP	2019	4.561.673.280	<<	4.561.673.280	<<	4.561.673.280	<<	<<	4.561.673.280
	CS		4.562.312.018	<<	4.562.312.018	<<	4.562.312.018	<<	<<	4.562.312.018
Spese di personale per il programma	RS		5.148.352		5.148.352	<<	5.148.352			5.148.352
	CP	2017	4.501.779.969	85.889.851	4.587.669.820	<<	4.501.779.969	<<	85.889.851	4.587.669.820
	CS		4.501.679.969	85.889.851	4.587.569.820	<<	4.501.679.969	<<	85.889.851	4.587.569.820
	CP	2018	4.493.575.220	<<	4.493.575.220	<<	4.493.575.220	<<	<<	4.493.575.220
	CS		4.493.415.220	<<	4.493.415.220	<<	4.493.415.220	<<	<<	4.493.415.220
	CP	2019	4.460.006.496	<<	4.460.006.496	<<	4.460.006.496	<<	<<	4.460.006.496
	CS		4.459.806.496	<<	4.459.806.496	<<	4.459.806.496	<<	<<	4.459.806.496
Spese correnti	RS		5.148.352		5.148.352	<<	5.148.352			5.148.352
	CP	2017	4.501.779.969	85.889.851	4.587.669.820	<<	4.501.779.969	<<	85.889.851	4.587.669.820
	CS		4.501.679.969	85.889.851	4.587.569.820	<<	4.501.679.969	<<	85.889.851	4.587.569.820
	CP	2018	4.493.575.220	<<	4.493.575.220	<<	4.493.575.220	<<	<<	4.493.575.220
	CS		4.493.415.220	<<	4.493.415.220	<<	4.493.415.220	<<	<<	4.493.415.220
	CP	2019	4.460.006.496	<<	4.460.006.496	<<	4.460.006.496	<<	<<	4.460.006.496
	CS		4.459.806.496	<<	4.459.806.496	<<	4.459.806.496	<<	<<	4.459.806.496
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	RS		197.194		197.194	<<	197.194			197.194
	CP	2017	823.171	<<	823.171	<<	823.171	<<	<<	823.171
	CS		823.171	<<	823.171	<<	823.171	<<	<<	823.171
	CP	2018	814.350	<<	814.350	<<	814.350	<<	<<	814.350
	CS		814.350	<<	814.350	<<	814.350	<<	<<	814.350
	CP	2019	823.125	<<	823.125	<<	823.125	<<	<<	823.125
	CS		823.125	<<	823.125	<<	823.125	<<	<<	823.125

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/8

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		78.919		78.919	<<	78.919			78.919
	CP	2017	789.961	<<	789.961	<<	789.961	<<	<<	789.961
	CS		789.961	<<	789.961	<<	789.961	<<	<<	789.961
	CP	2018	781.140	<<	781.140	<<	781.140	<<	<<	781.140
	CS		781.140	<<	781.140	<<	781.140	<<	<<	781.140
	CP	2019	789.915	<<	789.915	<<	789.915	<<	<<	789.915
	CS		789.915	<<	789.915	<<	789.915	<<	<<	789.915
Spese in conto capitale	RS		118.275		118.275	<<	118.275			118.275
	CP	2017	33.210	<<	33.210	<<	33.210	<<	<<	33.210
	CS		33.210	<<	33.210	<<	33.210	<<	<<	33.210
	CP	2018	33.210	<<	33.210	<<	33.210	<<	<<	33.210
	CS		33.210	<<	33.210	<<	33.210	<<	<<	33.210
	CP	2019	33.210	<<	33.210	<<	33.210	<<	<<	33.210
	CS		33.210	<<	33.210	<<	33.210	<<	<<	33.210
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	RS		64.562.704		64.562.704	<<	64.562.704			64.562.704
	CP	2017	32.055.174	<<	32.055.174	<<	32.055.174	<<	<<	32.055.174
	CS		32.608.775	<<	32.608.775	<<	32.608.775	<<	<<	32.608.775
	CP	2018	31.753.010	<<	31.753.010	<<	31.753.010	<<	<<	31.753.010
	CS		32.374.010	<<	32.374.010	<<	32.374.010	<<	<<	32.374.010
	CP	2019	32.055.174	<<	32.055.174	<<	32.055.174	<<	<<	32.055.174
	CS		32.055.174	<<	32.055.174	<<	32.055.174	<<	<<	32.055.174
Spese correnti	RS		61.744.141		61.744.141	<<	61.744.141			61.744.141
	CP	2017	30.181.212	<<	30.181.212	<<	30.181.212	<<	<<	30.181.212
	CS		29.560.212	<<	29.560.212	<<	29.560.212	<<	<<	29.560.212
	CP	2018	29.879.048	<<	29.879.048	<<	29.879.048	<<	<<	29.879.048
	CS		30.500.048	<<	30.500.048	<<	30.500.048	<<	<<	30.500.048
	CP	2019	30.181.212	<<	30.181.212	<<	30.181.212	<<	<<	30.181.212
	CS		30.181.212	<<	30.181.212	<<	30.181.212	<<	<<	30.181.212

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/9

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		2.818.563		2.818.563	<<	2.818.563			2.818.563
	CP	2017	1.873.962	<<	1.873.962	<<	1.873.962	<<	<<	1.873.962
	CS		3.048.563	<<	3.048.563	<<	3.048.563	<<	<<	3.048.563
	CP	2018	1.873.962	<<	1.873.962	<<	1.873.962	<<	<<	1.873.962
	CS		1.873.962	<<	1.873.962	<<	1.873.962	<<	<<	1.873.962
	CP	2019	1.873.962	<<	1.873.962	<<	1.873.962	<<	<<	1.873.962
	CS		1.873.962	<<	1.873.962	<<	1.873.962	<<	<<	1.873.962
Formazione militare del personale delle forze terrestri	RS		18.621.873		18.621.873	<<	18.621.873			18.621.873
	CP	2017	8.911.633	<<	8.911.633	<<	8.911.633	<<	<<	8.911.633
	CS		8.774.299	<<	8.774.299	<<	8.774.299	<<	<<	8.774.299
	CP	2018	8.814.537	<<	8.814.537	<<	8.814.537	<<	<<	8.814.537
	CS		8.814.547	<<	8.814.547	<<	8.814.547	<<	<<	8.814.547
	CP	2019	8.868.631	<<	8.868.631	<<	8.868.631	<<	<<	8.868.631
	CS		9.005.975	<<	9.005.975	<<	9.005.975	<<	<<	9.005.975
Spese correnti	RS		18.075.907		18.075.907	<<	18.075.907			18.075.907
	CP	2017	8.725.999	<<	8.725.999	<<	8.725.999	<<	<<	8.725.999
	CS		8.725.999	<<	8.725.999	<<	8.725.999	<<	<<	8.725.999
	CP	2018	8.628.903	<<	8.628.903	<<	8.628.903	<<	<<	8.628.903
	CS		8.628.903	<<	8.628.903	<<	8.628.903	<<	<<	8.628.903
	CP	2019	8.682.997	<<	8.682.997	<<	8.682.997	<<	<<	8.682.997
	CS		8.682.997	<<	8.682.997	<<	8.682.997	<<	<<	8.682.997
Spese in conto capitale	RS		545.966		545.966	<<	545.966			545.966
	CP	2017	185.634	<<	185.634	<<	185.634	<<	<<	185.634
	CS		48.300	<<	48.300	<<	48.300	<<	<<	48.300
	CP	2018	185.634	<<	185.634	<<	185.634	<<	<<	185.634
	CS		185.644	<<	185.644	<<	185.644	<<	<<	185.644
	CP	2019	185.634	<<	185.634	<<	185.634	<<	<<	185.634
	CS		322.978	<<	322.978	<<	322.978	<<	<<	322.978

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 120/701/10

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	RS		50.268.534		50.268.534	<<	50.268.534			50.268.534
	CP	2017	45.365.246	<<	45.365.246	<<	45.365.246	<<	<<	45.365.246
	CS		75.449.283	<<	75.449.283	<<	75.449.283	<<	<<	75.449.283
	CP	2018	45.264.364	<<	45.264.364	<<	45.264.364	<<	<<	45.264.364
	CS		56.609.657	<<	56.609.657	<<	56.609.657	<<	<<	56.609.657
	CP	2019	45.360.772	<<	45.360.772	<<	45.360.772	<<	<<	45.360.772
	CS		46.062.166	<<	46.062.166	<<	46.062.166	<<	<<	46.062.166
Spese correnti	RS		49.283.496		49.283.496	<<	49.283.496			49.283.496
	CP	2017	45.047.006	<<	45.047.006	<<	45.047.006	<<	<<	45.047.006
	CS		75.394.283	<<	75.394.283	<<	75.394.283	<<	<<	75.394.283
	CP	2018	44.946.124	<<	44.946.124	<<	44.946.124	<<	<<	44.946.124
	CS		56.291.417	<<	56.291.417	<<	56.291.417	<<	<<	56.291.417
	CP	2019	45.042.532	<<	45.042.532	<<	45.042.532	<<	<<	45.042.532
	CS		45.480.686	<<	45.480.686	<<	45.480.686	<<	<<	45.480.686
Spese in conto capitale	RS		985.038		985.038	<<	985.038			985.038
	CP	2017	318.240	<<	318.240	<<	318.240	<<	<<	318.240
	CS		55.000	<<	55.000	<<	55.000	<<	<<	55.000
	CP	2018	318.240	<<	318.240	<<	318.240	<<	<<	318.240
	CS		318.240	<<	318.240	<<	318.240	<<	<<	318.240
	CP	2019	318.240	<<	318.240	<<	318.240	<<	<<	318.240
	CS		581.480	<<	581.480	<<	581.480	<<	<<	581.480
Approntamento e impiego delle unità operative delle forze terrestri per le missioni internazionali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	RS		55.000		55.000	<<	55.000			55.000
	CP	2017	14.559.082	<<	14.559.082	<<	14.559.082	<<	<<	14.559.082
	CS		14.559.082	<<	14.559.082	<<	14.559.082	<<	<<	14.559.082
	CP	2018	14.346.543	<<	14.346.543	<<	14.346.543	<<	<<	14.346.543
	CS		14.346.543	<<	14.346.543	<<	14.346.543	<<	<<	14.346.543
	CP	2019	14.559.082	<<	14.559.082	<<	14.559.082	<<	<<	14.559.082
	CS		14.559.082	<<	14.559.082	<<	14.559.082	<<	<<	14.559.082
Spese correnti	RS		55.000		55.000	<<	55.000			55.000
	CP	2017	14.559.082	<<	14.559.082	<<	14.559.082	<<	<<	14.559.082
	CS		14.559.082	<<	14.559.082	<<	14.559.082	<<	<<	14.559.082
	CP	2018	14.346.543	<<	14.346.543	<<	14.346.543	<<	<<	14.346.543
	CS		14.346.543	<<	14.346.543	<<	14.346.543	<<	<<	14.346.543
	CP	2019	14.559.082	<<	14.559.082	<<	14.559.082	<<	<<	14.559.082
	CS		14.559.082	<<	14.559.082	<<	14.559.082	<<	<<	14.559.082

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	RS		78.102.962		78.102.962	<<	78.102.962			78.102.962
	CP	2017	1.926.912.276	<<	1.926.912.276	<<	1.926.912.276	<<	<<	1.926.912.276
	CS		1.931.420.841	<<	1.931.420.841	<<	1.931.420.841	<<	<<	1.931.420.841
	CP	2018	1.912.580.571	<<	1.912.580.571	<<	1.912.580.571	<<	<<	1.912.580.571
	CS		1.920.555.060	<<	1.920.555.060	<<	1.920.555.060	<<	<<	1.920.555.060
	CP	2019	1.900.206.498	<<	1.900.206.498	<<	1.900.206.498	<<	<<	1.900.206.498
	CS		1.908.121.567	<<	1.908.121.567	<<	1.908.121.567	<<	<<	1.908.121.567
Spese di personale per il programma	RS		1.150.496		1.150.496	<<	1.150.496			1.150.496
	CP	2017	1.856.837.002	<<	1.856.837.002	<<	1.856.837.002	<<	<<	1.856.837.002
	CS		1.856.837.002	<<	1.856.837.002	<<	1.856.837.002	<<	<<	1.856.837.002
	CP	2018	1.842.858.146	<<	1.842.858.146	<<	1.842.858.146	<<	<<	1.842.858.146
	CS		1.842.858.146	<<	1.842.858.146	<<	1.842.858.146	<<	<<	1.842.858.146
	CP	2019	1.831.631.224	<<	1.831.631.224	<<	1.831.631.224	<<	<<	1.831.631.224
	CS		1.831.631.224	<<	1.831.631.224	<<	1.831.631.224	<<	<<	1.831.631.224
Spese correnti	RS		1.150.496		1.150.496	<<	1.150.496			1.150.496
	CP	2017	1.856.837.002	<<	1.856.837.002	<<	1.856.837.002	<<	<<	1.856.837.002
	CS		1.856.837.002	<<	1.856.837.002	<<	1.856.837.002	<<	<<	1.856.837.002
	CP	2018	1.842.858.146	<<	1.842.858.146	<<	1.842.858.146	<<	<<	1.842.858.146
	CS		1.842.858.146	<<	1.842.858.146	<<	1.842.858.146	<<	<<	1.842.858.146
	CP	2019	1.831.631.224	<<	1.831.631.224	<<	1.831.631.224	<<	<<	1.831.631.224
	CS		1.831.631.224	<<	1.831.631.224	<<	1.831.631.224	<<	<<	1.831.631.224
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze navali	RS		234.894		234.894	<<	234.894			234.894
	CP	2017	362.139	<<	362.139	<<	362.139	<<	<<	362.139
	CS		362.139	<<	362.139	<<	362.139	<<	<<	362.139
	CP	2018	357.444	<<	357.444	<<	357.444	<<	<<	357.444
	CS		357.444	<<	357.444	<<	357.444	<<	<<	357.444
	CP	2019	362.139	<<	362.139	<<	362.139	<<	<<	362.139
	CS		362.139	<<	362.139	<<	362.139	<<	<<	362.139

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		227.538		227.538	<<	227.538			227.538
	CP	2017	329.127	<<	329.127	<<	329.127	<<	<<	329.127
	CS		329.127	<<	329.127	<<	329.127	<<	<<	329.127
	CP	2018	324.432	<<	324.432	<<	324.432	<<	<<	324.432
	CS		324.432	<<	324.432	<<	324.432	<<	<<	324.432
	CP	2019	329.127	<<	329.127	<<	329.127	<<	<<	329.127
	CS		329.127	<<	329.127	<<	329.127	<<	<<	329.127
Spese in conto capitale	RS		7.356		7.356	<<	7.356			7.356
	CP	2017	33.012	<<	33.012	<<	33.012	<<	<<	33.012
	CS		33.012	<<	33.012	<<	33.012	<<	<<	33.012
	CP	2018	33.012	<<	33.012	<<	33.012	<<	<<	33.012
	CS		33.012	<<	33.012	<<	33.012	<<	<<	33.012
	CP	2019	33.012	<<	33.012	<<	33.012	<<	<<	33.012
	CS		33.012	<<	33.012	<<	33.012	<<	<<	33.012
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze navali	RS		39.133.793		39.133.793	<<	39.133.793			39.133.793
	CP	2017	16.096.549	<<	16.096.549	<<	16.096.549	<<	<<	16.096.549
	CS		54.538.045	<<	54.538.045	<<	54.538.045	<<	<<	54.538.045
	CP	2018	15.915.172	<<	15.915.172	<<	15.915.172	<<	<<	15.915.172
	CS		57.465.172	<<	57.465.172	<<	57.465.172	<<	<<	57.465.172
	CP	2019	14.596.549	<<	14.596.549	<<	14.596.549	<<	<<	14.596.549
	CS		56.146.549	<<	56.146.549	<<	56.146.549	<<	<<	56.146.549
Spese correnti	RS		39.085.417		39.085.417	<<	39.085.417			39.085.417
	CP	2017	15.885.854	<<	15.885.854	<<	15.885.854	<<	<<	15.885.854
	CS		54.327.350	<<	54.327.350	<<	54.327.350	<<	<<	54.327.350
	CP	2018	15.704.477	<<	15.704.477	<<	15.704.477	<<	<<	15.704.477
	CS		57.254.477	<<	57.254.477	<<	57.254.477	<<	<<	57.254.477
	CP	2019	14.385.854	<<	14.385.854	<<	14.385.854	<<	<<	14.385.854
	CS		55.935.854	<<	55.935.854	<<	55.935.854	<<	<<	55.935.854

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 120/701/15

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		48.376		48.376	<<	48.376			48.376
	CP	2017	210.695	<<	210.695	<<	210.695	<<	<<	210.695
	CS		210.695	<<	210.695	<<	210.695	<<	<<	210.695
	CP	2018	210.695	<<	210.695	<<	210.695	<<	<<	210.695
	CS		210.695	<<	210.695	<<	210.695	<<	<<	210.695
	CP	2019	210.695	<<	210.695	<<	210.695	<<	<<	210.695
	CS		210.695	<<	210.695	<<	210.695	<<	<<	210.695
Formazione militare del personale delle forze navali	RS		1.664.024		1.664.024	<<	1.664.024			1.664.024
	CP	2017	4.914.655	<<	4.914.655	<<	4.914.655	<<	<<	4.914.655
	CS		4.914.655	<<	4.914.655	<<	4.914.655	<<	<<	4.914.655
	CP	2018	4.866.597	<<	4.866.597	<<	4.866.597	<<	<<	4.866.597
	CS		4.866.597	<<	4.866.597	<<	4.866.597	<<	<<	4.866.597
	CP	2019	4.914.655	<<	4.914.655	<<	4.914.655	<<	<<	4.914.655
	CS		4.914.655	<<	4.914.655	<<	4.914.655	<<	<<	4.914.655
Spese correnti	RS		1.653.675		1.653.675	<<	1.653.675			1.653.675
	CP	2017	4.868.245	<<	4.868.245	<<	4.868.245	<<	<<	4.868.245
	CS		4.868.245	<<	4.868.245	<<	4.868.245	<<	<<	4.868.245
	CP	2018	4.820.187	<<	4.820.187	<<	4.820.187	<<	<<	4.820.187
	CS		4.820.187	<<	4.820.187	<<	4.820.187	<<	<<	4.820.187
	CP	2019	4.868.245	<<	4.868.245	<<	4.868.245	<<	<<	4.868.245
	CS		4.868.245	<<	4.868.245	<<	4.868.245	<<	<<	4.868.245
Spese in conto capitale	RS		10.349		10.349	<<	10.349			10.349
	CP	2017	46.410	<<	46.410	<<	46.410	<<	<<	46.410
	CS		46.410	<<	46.410	<<	46.410	<<	<<	46.410
	CP	2018	46.410	<<	46.410	<<	46.410	<<	<<	46.410
	CS		46.410	<<	46.410	<<	46.410	<<	<<	46.410
	CP	2019	46.410	<<	46.410	<<	46.410	<<	<<	46.410
	CS		46.410	<<	46.410	<<	46.410	<<	<<	46.410

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze navali	RS		35.852.037		35.852.037	<<	35.852.037			35.852.037
	CP	2017	43.605.165	<<	43.605.165	<<	43.605.165	<<	<<	43.605.165
	CS		9.672.234	<<	9.672.234	<<	9.672.234	<<	<<	9.672.234
	CP	2018	43.522.987	<<	43.522.987	<<	43.522.987	<<	<<	43.522.987
	CS		9.947.476	<<	9.947.476	<<	9.947.476	<<	<<	9.947.476
	CP	2019	43.605.165	<<	43.605.165	<<	43.605.165	<<	<<	43.605.165
	CS		9.970.234	<<	9.970.234	<<	9.970.234	<<	<<	9.970.234
Spese correnti	RS		35.549.924		35.549.924	<<	35.549.924			35.549.924
	CP	2017	43.077.267	<<	43.077.267	<<	43.077.267	<<	<<	43.077.267
	CS		8.842.336	<<	8.842.336	<<	8.842.336	<<	<<	8.842.336
	CP	2018	42.995.089	<<	42.995.089	<<	42.995.089	<<	<<	42.995.089
	CS		8.819.578	<<	8.819.578	<<	8.819.578	<<	<<	8.819.578
	CP	2019	43.077.267	<<	43.077.267	<<	43.077.267	<<	<<	43.077.267
	CS		8.842.336	<<	8.842.336	<<	8.842.336	<<	<<	8.842.336
Spese in conto capitale	RS		302.113		302.113	<<	302.113			302.113
	CP	2017	527.898	<<	527.898	<<	527.898	<<	<<	527.898
	CS		829.898	<<	829.898	<<	829.898	<<	<<	829.898
	CP	2018	527.898	<<	527.898	<<	527.898	<<	<<	527.898
	CS		1.127.898	<<	1.127.898	<<	1.127.898	<<	<<	1.127.898
	CP	2019	527.898	<<	527.898	<<	527.898	<<	<<	527.898
	CS		1.127.898	<<	1.127.898	<<	1.127.898	<<	<<	1.127.898
Approntamento e impiego delle unità operative delle forze navali per le missioni internazionali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/17

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Gestione e assistenza per il personale delle forze navali	RS		67.718		67.718	<<	67.718			67.718
	CP	2017	5.096.766	<<	5.096.766	<<	5.096.766	<<	<<	5.096.766
	CS		5.096.766	<<	5.096.766	<<	5.096.766	<<	<<	5.096.766
	CP	2018	5.060.225	<<	5.060.225	<<	5.060.225	<<	<<	5.060.225
	CS		5.060.225	<<	5.060.225	<<	5.060.225	<<	<<	5.060.225
	CP	2019	5.096.766	<<	5.096.766	<<	5.096.766	<<	<<	5.096.766
	CS		5.096.766	<<	5.096.766	<<	5.096.766	<<	<<	5.096.766
Spese correnti	RS		67.718		67.718	<<	67.718			67.718
	CP	2017	5.096.766	<<	5.096.766	<<	5.096.766	<<	<<	5.096.766
	CS		5.096.766	<<	5.096.766	<<	5.096.766	<<	<<	5.096.766
	CP	2018	5.060.225	<<	5.060.225	<<	5.060.225	<<	<<	5.060.225
	CS		5.060.225	<<	5.060.225	<<	5.060.225	<<	<<	5.060.225
	CP	2019	5.096.766	<<	5.096.766	<<	5.096.766	<<	<<	5.096.766
	CS		5.096.766	<<	5.096.766	<<	5.096.766	<<	<<	5.096.766

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 120/701/19

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS		50.652.723		50.652.723	<<	50.652.723			50.652.723
	CP	2017	2.457.130.688	728.470	2.457.859.158	<<	2.457.130.688	<<	728.470	2.457.859.158
	CS		2.471.686.497	728.470	2.472.414.967	<<	2.471.686.497	<<	728.470	2.472.414.967
	CP	2018	2.431.461.993	<<	2.431.461.993	<<	2.431.461.993	<<	<<	2.431.461.993
	CS		2.431.461.994	<<	2.431.461.994	<<	2.431.461.994	<<	<<	2.431.461.994
	CP	2019	2.418.418.616	<<	2.418.418.616	<<	2.418.418.616	<<	<<	2.418.418.616
	CS		2.418.418.616	<<	2.418.418.616	<<	2.418.418.616	<<	<<	2.418.418.616
Spese di personale per il programma	RS		4.626.701		4.626.701	<<	4.626.701			4.626.701
	CP	2017	2.321.408.648	728.470	2.322.137.118	<<	2.321.408.648	<<	728.470	2.322.137.118
	CS		2.321.408.648	728.470	2.322.137.118	<<	2.321.408.648	<<	728.470	2.322.137.118
	CP	2018	2.302.298.825	<<	2.302.298.825	<<	2.302.298.825	<<	<<	2.302.298.825
	CS		2.302.298.825	<<	2.302.298.825	<<	2.302.298.825	<<	<<	2.302.298.825
	CP	2019	2.288.409.741	<<	2.288.409.741	<<	2.288.409.741	<<	<<	2.288.409.741
	CS		2.288.409.741	<<	2.288.409.741	<<	2.288.409.741	<<	<<	2.288.409.741
Spese correnti	RS		4.626.701		4.626.701	<<	4.626.701			4.626.701
	CP	2017	2.321.408.648	728.470	2.322.137.118	<<	2.321.408.648	<<	728.470	2.322.137.118
	CS		2.321.408.648	728.470	2.322.137.118	<<	2.321.408.648	<<	728.470	2.322.137.118
	CP	2018	2.302.298.825	<<	2.302.298.825	<<	2.302.298.825	<<	<<	2.302.298.825
	CS		2.302.298.825	<<	2.302.298.825	<<	2.302.298.825	<<	<<	2.302.298.825
	CP	2019	2.288.409.741	<<	2.288.409.741	<<	2.288.409.741	<<	<<	2.288.409.741
	CS		2.288.409.741	<<	2.288.409.741	<<	2.288.409.741	<<	<<	2.288.409.741
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	RS		252.347		252.347	<<	252.347			252.347
	CP	2017	572.422	<<	572.422	<<	572.422	<<	<<	572.422
	CS		572.422	<<	572.422	<<	572.422	<<	<<	572.422
	CP	2018	568.746	<<	568.746	<<	568.746	<<	<<	568.746
	CS		568.746	<<	568.746	<<	568.746	<<	<<	568.746
	CP	2019	572.422	<<	572.422	<<	572.422	<<	<<	572.422
	CS		572.422	<<	572.422	<<	572.422	<<	<<	572.422

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/20

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		143.648		143.648	<<	143.648			143.648
	CP	2017	494.022	<<	494.022	<<	494.022	<<	<<	494.022
	CS		494.022	<<	494.022	<<	494.022	<<	<<	494.022
	CP	2018	490.346	<<	490.346	<<	490.346	<<	<<	490.346
	CS		490.346	<<	490.346	<<	490.346	<<	<<	490.346
	CP	2019	494.022	<<	494.022	<<	494.022	<<	<<	494.022
	CS		494.022	<<	494.022	<<	494.022	<<	<<	494.022
Spese in conto capitale	RS		108.699		108.699	<<	108.699			108.699
	CP	2017	78.400	<<	78.400	<<	78.400	<<	<<	78.400
	CS		78.400	<<	78.400	<<	78.400	<<	<<	78.400
	CP	2018	78.400	<<	78.400	<<	78.400	<<	<<	78.400
	CS		78.400	<<	78.400	<<	78.400	<<	<<	78.400
	CP	2019	78.400	<<	78.400	<<	78.400	<<	<<	78.400
	CS		78.400	<<	78.400	<<	78.400	<<	<<	78.400
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	RS		24.710.116		24.710.116	<<	24.710.116			24.710.116
	CP	2017	58.440.553	<<	58.440.553	<<	58.440.553	<<	<<	58.440.553
	CS		72.196.362	<<	72.196.362	<<	72.196.362	<<	<<	72.196.362
	CP	2018	57.973.970	<<	57.973.970	<<	57.973.970	<<	<<	57.973.970
	CS		57.973.971	<<	57.973.971	<<	57.973.971	<<	<<	57.973.971
	CP	2019	58.440.553	<<	58.440.553	<<	58.440.553	<<	<<	58.440.553
	CS		58.440.553	<<	58.440.553	<<	58.440.553	<<	<<	58.440.553
Spese correnti	RS		23.196.925		23.196.925	<<	23.196.925			23.196.925
	CP	2017	57.362.553	<<	57.362.553	<<	57.362.553	<<	<<	57.362.553
	CS		71.118.362	<<	71.118.362	<<	71.118.362	<<	<<	71.118.362
	CP	2018	56.895.970	<<	56.895.970	<<	56.895.970	<<	<<	56.895.970
	CS		56.895.971	<<	56.895.971	<<	56.895.971	<<	<<	56.895.971
	CP	2019	57.362.553	<<	57.362.553	<<	57.362.553	<<	<<	57.362.553
	CS		57.362.553	<<	57.362.553	<<	57.362.553	<<	<<	57.362.553

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		1.513.191		1.513.191	<<	1.513.191			1.513.191
	CP	2017	1.078.000	<<	1.078.000	<<	1.078.000	<<	<<	1.078.000
	CS		1.078.000	<<	1.078.000	<<	1.078.000	<<	<<	1.078.000
	CP	2018	1.078.000	<<	1.078.000	<<	1.078.000	<<	<<	1.078.000
	CS		1.078.000	<<	1.078.000	<<	1.078.000	<<	<<	1.078.000
	CP	2019	1.078.000	<<	1.078.000	<<	1.078.000	<<	<<	1.078.000
	CS		1.078.000	<<	1.078.000	<<	1.078.000	<<	<<	1.078.000
Formazione militare del personale delle forza aeree	RS		3.160.753		3.160.753	<<	3.160.753			3.160.753
	CP	2017	4.874.648	<<	4.874.648	<<	4.874.648	<<	<<	4.874.648
	CS		4.874.648	<<	4.874.648	<<	4.874.648	<<	<<	4.874.648
	CP	2018	4.815.778	<<	4.815.778	<<	4.815.778	<<	<<	4.815.778
	CS		4.815.778	<<	4.815.778	<<	4.815.778	<<	<<	4.815.778
	CP	2019	4.874.648	<<	4.874.648	<<	4.874.648	<<	<<	4.874.648
	CS		4.874.648	<<	4.874.648	<<	4.874.648	<<	<<	4.874.648
Spese correnti	RS		2.665.596		2.665.596	<<	2.665.596			2.665.596
	CP	2017	4.521.988	<<	4.521.988	<<	4.521.988	<<	<<	4.521.988
	CS		4.521.988	<<	4.521.988	<<	4.521.988	<<	<<	4.521.988
	CP	2018	4.463.118	<<	4.463.118	<<	4.463.118	<<	<<	4.463.118
	CS		4.463.118	<<	4.463.118	<<	4.463.118	<<	<<	4.463.118
	CP	2019	4.521.988	<<	4.521.988	<<	4.521.988	<<	<<	4.521.988
	CS		4.521.988	<<	4.521.988	<<	4.521.988	<<	<<	4.521.988
Spese in conto capitale	RS		495.157		495.157	<<	495.157			495.157
	CP	2017	352.660	<<	352.660	<<	352.660	<<	<<	352.660
	CS		352.660	<<	352.660	<<	352.660	<<	<<	352.660
	CP	2018	352.660	<<	352.660	<<	352.660	<<	<<	352.660
	CS		352.660	<<	352.660	<<	352.660	<<	<<	352.660
	CP	2019	352.660	<<	352.660	<<	352.660	<<	<<	352.660
	CS		352.660	<<	352.660	<<	352.660	<<	<<	352.660

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/22

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	RS		16.668.764		16.668.764	<<	16.668.764			16.668.764
	CP	2017	39.731.446	<<	39.731.446	<<	39.731.446	<<	<<	39.731.446
	CS		39.731.446	<<	39.731.446	<<	39.731.446	<<	<<	39.731.446
	CP	2018	39.529.743	<<	39.529.743	<<	39.529.743	<<	<<	39.529.743
	CS		39.529.743	<<	39.529.743	<<	39.529.743	<<	<<	39.529.743
	CP	2019	39.731.446	<<	39.731.446	<<	39.731.446	<<	<<	39.731.446
	CS		39.731.446	<<	39.731.446	<<	39.731.446	<<	<<	39.731.446
Spese correnti	RS		15.448.861		15.448.861	<<	15.448.861			15.448.861
	CP	2017	38.860.506	<<	38.860.506	<<	38.860.506	<<	<<	38.860.506
	CS		38.860.506	<<	38.860.506	<<	38.860.506	<<	<<	38.860.506
	CP	2018	38.658.803	<<	38.658.803	<<	38.658.803	<<	<<	38.658.803
	CS		38.658.803	<<	38.658.803	<<	38.658.803	<<	<<	38.658.803
	CP	2019	38.860.506	<<	38.860.506	<<	38.860.506	<<	<<	38.860.506
	CS		38.860.506	<<	38.860.506	<<	38.860.506	<<	<<	38.860.506
Spese in conto capitale	RS		1.219.903		1.219.903	<<	1.219.903			1.219.903
	CP	2017	870.940	<<	870.940	<<	870.940	<<	<<	870.940
	CS		870.940	<<	870.940	<<	870.940	<<	<<	870.940
	CP	2018	870.940	<<	870.940	<<	870.940	<<	<<	870.940
	CS		870.940	<<	870.940	<<	870.940	<<	<<	870.940
	CP	2019	870.940	<<	870.940	<<	870.940	<<	<<	870.940
	CS		870.940	<<	870.940	<<	870.940	<<	<<	870.940
Trasporto aereo di Stato	RS		1.234.042		1.234.042	<<	1.234.042			1.234.042
	CP	2017	25.861.433	<<	25.861.433	<<	25.861.433	<<	<<	25.861.433
	CS		26.661.433	<<	26.661.433	<<	26.661.433	<<	<<	26.661.433
	CP	2018	20.116.783	<<	20.116.783	<<	20.116.783	<<	<<	20.116.783
	CS		20.116.783	<<	20.116.783	<<	20.116.783	<<	<<	20.116.783
	CP	2019	20.148.268	<<	20.148.268	<<	20.148.268	<<	<<	20.148.268
	CS		20.148.268	<<	20.148.268	<<	20.148.268	<<	<<	20.148.268

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/23

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.234.042		1.234.042	<<	1.234.042			1.234.042
	CP	2017	25.861.433	<<	25.861.433	<<	25.861.433	<<	<<	25.861.433
	CS		26.661.433	<<	26.661.433	<<	26.661.433	<<	<<	26.661.433
	CP	2018	20.116.783	<<	20.116.783	<<	20.116.783	<<	<<	20.116.783
	CS		20.116.783	<<	20.116.783	<<	20.116.783	<<	<<	20.116.783
	CP	2019	20.148.268	<<	20.148.268	<<	20.148.268	<<	<<	20.148.268
	CS		20.148.268	<<	20.148.268	<<	20.148.268	<<	<<	20.148.268
Approntamento e impiego delle unità operative delle forze aeree per le missioni internazionali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/24

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	6.241.538	<<	6.241.538	<<	6.241.538	<<	<<	6.241.538
	CS		6.241.538	<<	6.241.538	<<	6.241.538	<<	<<	6.241.538
	CP	2018	6.158.148	<<	6.158.148	<<	6.158.148	<<	<<	6.158.148
	CS		6.158.148	<<	6.158.148	<<	6.158.148	<<	<<	6.158.148
	CP	2019	6.241.538	<<	6.241.538	<<	6.241.538	<<	<<	6.241.538
	CS		6.241.538	<<	6.241.538	<<	6.241.538	<<	<<	6.241.538
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	6.241.538	<<	6.241.538	<<	6.241.538	<<	<<	6.241.538
	CS		6.241.538	<<	6.241.538	<<	6.241.538	<<	<<	6.241.538
	CP	2018	6.158.148	<<	6.158.148	<<	6.158.148	<<	<<	6.158.148
	CS		6.158.148	<<	6.158.148	<<	6.158.148	<<	<<	6.158.148
	CP	2019	6.241.538	<<	6.241.538	<<	6.241.538	<<	<<	6.241.538
	CS		6.241.538	<<	6.241.538	<<	6.241.538	<<	<<	6.241.538
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/25

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS		796.589.555		796.589.555	<<	796.589.555			796.589.555
	CP	2017	3.694.115.524	33.528.000	3.727.643.524	<<	3.694.115.524	<<	33.528.000	3.727.643.524
	CS		3.360.249.007	33.528.000	3.393.777.007	<<	3.360.249.007	<<	33.528.000	3.393.777.007
	CP	2018	3.673.252.685	<<	3.673.252.685	<<	3.673.252.685	<<	<<	3.673.252.685
	CS		3.780.791.656	<<	3.780.791.656	<<	3.780.791.656	<<	<<	3.780.791.656
	CP	2019	3.711.580.469	<<	3.711.580.469	<<	3.711.580.469	<<	<<	3.711.580.469
	CS		3.746.950.314	<<	3.746.950.314	<<	3.746.950.314	<<	<<	3.746.950.314
Spese di personale per il programma	RS		642.392		642.392	<<	642.392			642.392
	CP	2017	640.124.802	118.376	640.243.178	<<	640.124.802	<<	118.376	640.243.178
	CS		640.139.683	118.376	640.258.059	<<	640.139.683	<<	118.376	640.258.059
	CP	2018	642.208.686	<<	642.208.686	<<	642.208.686	<<	<<	642.208.686
	CS		642.208.686	<<	642.208.686	<<	642.208.686	<<	<<	642.208.686
	CP	2019	631.950.822	<<	631.950.822	<<	631.950.822	<<	<<	631.950.822
	CS		631.950.822	<<	631.950.822	<<	631.950.822	<<	<<	631.950.822
Spese correnti	RS		642.392		642.392	<<	642.392			642.392
	CP	2017	640.124.802	118.376	640.243.178	<<	640.124.802	<<	118.376	640.243.178
	CS		640.139.683	118.376	640.258.059	<<	640.139.683	<<	118.376	640.258.059
	CP	2018	642.208.686	<<	642.208.686	<<	642.208.686	<<	<<	642.208.686
	CS		642.208.686	<<	642.208.686	<<	642.208.686	<<	<<	642.208.686
	CP	2019	631.950.822	<<	631.950.822	<<	631.950.822	<<	<<	631.950.822
	CS		631.950.822	<<	631.950.822	<<	631.950.822	<<	<<	631.950.822

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/26

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	RS		662.347		662.347	<<	662.347			662.347
	CP	2017	2.143.491	<<	2.143.491	<<	2.143.491	<<	<<	2.143.491
	CS		2.143.442	<<	2.143.442	<<	2.143.442	<<	<<	2.143.442
	CP	2018	2.114.918	<<	2.114.918	<<	2.114.918	<<	<<	2.114.918
	CS		2.114.869	<<	2.114.869	<<	2.114.869	<<	<<	2.114.869
	CP	2019	2.143.555	<<	2.143.555	<<	2.143.555	<<	<<	2.143.555
	CS		2.143.506	<<	2.143.506	<<	2.143.506	<<	<<	2.143.506
Spese correnti	RS		662.347		662.347	<<	662.347			662.347
	CP	2017	2.143.491	<<	2.143.491	<<	2.143.491	<<	<<	2.143.491
	CS		2.143.442	<<	2.143.442	<<	2.143.442	<<	<<	2.143.442
	CP	2018	2.114.918	<<	2.114.918	<<	2.114.918	<<	<<	2.114.918
	CS		2.114.869	<<	2.114.869	<<	2.114.869	<<	<<	2.114.869
	CP	2019	2.143.555	<<	2.143.555	<<	2.143.555	<<	<<	2.143.555
	CS		2.143.506	<<	2.143.506	<<	2.143.506	<<	<<	2.143.506
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	RS		6.081.033		6.081.033	<<	6.081.033			6.081.033
	CP	2017	4.558.636	<<	4.558.636	<<	4.558.636	<<	<<	4.558.636
	CS		4.565.188	<<	4.565.188	<<	4.565.188	<<	<<	4.565.188
	CP	2018	4.489.471	<<	4.489.471	<<	4.489.471	<<	<<	4.489.471
	CS		4.496.023	<<	4.496.023	<<	4.496.023	<<	<<	4.496.023
	CP	2019	4.558.680	<<	4.558.680	<<	4.558.680	<<	<<	4.558.680
	CS		4.557.609	<<	4.557.609	<<	4.557.609	<<	<<	4.557.609
Spese correnti	RS		6.081.033		6.081.033	<<	6.081.033			6.081.033
	CP	2017	4.558.636	<<	4.558.636	<<	4.558.636	<<	<<	4.558.636
	CS		4.565.188	<<	4.565.188	<<	4.565.188	<<	<<	4.565.188
	CP	2018	4.489.471	<<	4.489.471	<<	4.489.471	<<	<<	4.489.471
	CS		4.496.023	<<	4.496.023	<<	4.496.023	<<	<<	4.496.023
	CP	2019	4.558.680	<<	4.558.680	<<	4.558.680	<<	<<	4.558.680
	CS		4.557.609	<<	4.557.609	<<	4.557.609	<<	<<	4.557.609

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI
(in Euro)

120/701/27

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Formazione militare del personale	RS		605.007		605.007	<<	605.007			605.007
	CP	2017	3.553.479	<<	3.553.479	<<	3.553.479	<<	<<	3.553.479
	CS		3.548.373	<<	3.548.373	<<	3.548.373	<<	<<	3.548.373
	CP	2018	3.497.179	<<	3.497.179	<<	3.497.179	<<	<<	3.497.179
	CS		3.503.473	<<	3.503.473	<<	3.503.473	<<	<<	3.503.473
	CP	2019	3.553.391	<<	3.553.391	<<	3.553.391	<<	<<	3.553.391
	CS		3.559.775	<<	3.559.775	<<	3.559.775	<<	<<	3.559.775
Spese correnti	RS		605.007		605.007	<<	605.007			605.007
	CP	2017	3.553.479	<<	3.553.479	<<	3.553.479	<<	<<	3.553.479
	CS		3.548.373	<<	3.548.373	<<	3.548.373	<<	<<	3.548.373
	CP	2018	3.497.179	<<	3.497.179	<<	3.497.179	<<	<<	3.497.179
	CS		3.503.473	<<	3.503.473	<<	3.503.473	<<	<<	3.503.473
	CP	2019	3.553.391	<<	3.553.391	<<	3.553.391	<<	<<	3.553.391
	CS		3.559.775	<<	3.559.775	<<	3.559.775	<<	<<	3.559.775
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	RS		63.670.938		63.670.938	<<	63.670.938			63.670.938
	CP	2017	173.428.619	33.409.624	206.838.243	<<	173.428.619	<<	33.409.624	206.838.243
	CS		192.181.573	33.409.624	225.591.197	<<	192.181.573	<<	33.409.624	225.591.197
	CP	2018	173.124.044	<<	173.124.044	<<	173.124.044	<<	<<	173.124.044
	CS		172.842.176	<<	172.842.176	<<	172.842.176	<<	<<	172.842.176
	CP	2019	173.767.831	<<	173.767.831	<<	173.767.831	<<	<<	173.767.831
	CS		173.991.313	<<	173.991.313	<<	173.991.313	<<	<<	173.991.313
Spese correnti	RS		59.570.384		59.570.384	<<	59.570.384			59.570.384
	CP	2017	170.812.062	33.409.624	204.221.686	<<	170.812.062	<<	33.409.624	204.221.686
	CS		189.817.584	33.409.624	223.227.208	<<	189.817.584	<<	33.409.624	223.227.208
	CP	2018	170.507.487	<<	170.507.487	<<	170.507.487	<<	<<	170.507.487
	CS		170.748.933	<<	170.748.933	<<	170.748.933	<<	<<	170.748.933
	CP	2019	171.151.274	<<	171.151.274	<<	171.151.274	<<	<<	171.151.274
	CS		171.374.760	<<	171.374.760	<<	171.374.760	<<	<<	171.374.760

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/28

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		4.100.554		4.100.554	<<	4.100.554			4.100.554
	CP	2017	2.616.557	<<	2.616.557	<<	2.616.557	<<	<<	2.616.557
	CS		2.363.989	<<	2.363.989	<<	2.363.989	<<	<<	2.363.989
	CP	2018	2.616.557	<<	2.616.557	<<	2.616.557	<<	<<	2.616.557
	CS		2.093.243	<<	2.093.243	<<	2.093.243	<<	<<	2.093.243
	CP	2019	2.616.557	<<	2.616.557	<<	2.616.557	<<	<<	2.616.557
	CS		2.616.553	<<	2.616.553	<<	2.616.553	<<	<<	2.616.553
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	RS		566.592.731		566.592.731	<<	566.592.731			566.592.731
	CP	2017	2.126.624.578	<<	2.126.624.578	<<	2.126.624.578	<<	<<	2.126.624.578
	CS		1.732.100.558	<<	1.732.100.558	<<	1.732.100.558	<<	<<	1.732.100.558
	CP	2018	2.114.128.056	<<	2.114.128.056	<<	2.114.128.056	<<	<<	2.114.128.056
	CS		2.210.763.424	<<	2.210.763.424	<<	2.210.763.424	<<	<<	2.210.763.424
	CP	2019	2.154.638.459	<<	2.154.638.459	<<	2.154.638.459	<<	<<	2.154.638.459
	CS		2.187.848.454	<<	2.187.848.454	<<	2.187.848.454	<<	<<	2.187.848.454
Spese correnti	RS		1.300.304		1.300.304	<<	1.300.304			1.300.304
	CP	2017	2.956.352	<<	2.956.352	<<	2.956.352	<<	<<	2.956.352
	CS		2.956.352	<<	2.956.352	<<	2.956.352	<<	<<	2.956.352
	CP	2018	2.956.352	<<	2.956.352	<<	2.956.352	<<	<<	2.956.352
	CS		2.956.352	<<	2.956.352	<<	2.956.352	<<	<<	2.956.352
	CP	2019	2.956.352	<<	2.956.352	<<	2.956.352	<<	<<	2.956.352
	CS		2.956.352	<<	2.956.352	<<	2.956.352	<<	<<	2.956.352
Spese in conto capitale	RS		565.292.427		565.292.427	<<	565.292.427			565.292.427
	CP	2017	2.123.668.226	<<	2.123.668.226	<<	2.123.668.226	<<	<<	2.123.668.226
	CS		1.729.144.206	<<	1.729.144.206	<<	1.729.144.206	<<	<<	1.729.144.206
	CP	2018	2.111.171.704	<<	2.111.171.704	<<	2.111.171.704	<<	<<	2.111.171.704
	CS		2.207.807.072	<<	2.207.807.072	<<	2.207.807.072	<<	<<	2.207.807.072
	CP	2019	2.151.682.107	<<	2.151.682.107	<<	2.151.682.107	<<	<<	2.151.682.107
	CS		2.184.892.102	<<	2.184.892.102	<<	2.184.892.102	<<	<<	2.184.892.102

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/29

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	RS		1.374.528		1.374.528	<<	1.374.528			1.374.528
	CP	2017	3.303.083	<<	3.303.083	<<	3.303.083	<<	<<	3.303.083
	CS		3.304.633	<<	3.304.633	<<	3.304.633	<<	<<	3.304.633
	CP	2018	3.262.526	<<	3.262.526	<<	3.262.526	<<	<<	3.262.526
	CS		3.264.076	<<	3.264.076	<<	3.264.076	<<	<<	3.264.076
	CP	2019	3.303.197	<<	3.303.197	<<	3.303.197	<<	<<	3.303.197
	CS		3.304.747	<<	3.304.747	<<	3.304.747	<<	<<	3.304.747
Spese correnti	RS		1.176.088		1.176.088	<<	1.176.088			1.176.088
	CP	2017	3.113.360	<<	3.113.360	<<	3.113.360	<<	<<	3.113.360
	CS		3.114.910	<<	3.114.910	<<	3.114.910	<<	<<	3.114.910
	CP	2018	3.072.803	<<	3.072.803	<<	3.072.803	<<	<<	3.072.803
	CS		3.074.353	<<	3.074.353	<<	3.074.353	<<	<<	3.074.353
	CP	2019	3.113.474	<<	3.113.474	<<	3.113.474	<<	<<	3.113.474
	CS		3.115.024	<<	3.115.024	<<	3.115.024	<<	<<	3.115.024
Spese in conto capitale	RS		198.440		198.440	<<	198.440			198.440
	CP	2017	189.723	<<	189.723	<<	189.723	<<	<<	189.723
	CS		189.723	<<	189.723	<<	189.723	<<	<<	189.723
	CP	2018	189.723	<<	189.723	<<	189.723	<<	<<	189.723
	CS		189.723	<<	189.723	<<	189.723	<<	<<	189.723
	CP	2019	189.723	<<	189.723	<<	189.723	<<	<<	189.723
	CS		189.723	<<	189.723	<<	189.723	<<	<<	189.723
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	RS		104.673.275		104.673.275	<<	104.673.275			104.673.275
	CP	2017	458.449.432	<<	458.449.432	<<	458.449.432	<<	<<	458.449.432
	CS		501.870.025	<<	501.870.025	<<	501.870.025	<<	<<	501.870.025
	CP	2018	457.106.514	<<	457.106.514	<<	457.106.514	<<	<<	457.106.514
	CS		463.406.481	<<	463.406.481	<<	463.406.481	<<	<<	463.406.481
	CP	2019	458.450.754	<<	458.450.754	<<	458.450.754	<<	<<	458.450.754
	CS		460.433.854	<<	460.433.854	<<	460.433.854	<<	<<	460.433.854

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/30

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		102.729.798		102.729.798	<<	102.729.798			102.729.798
	CP	2017	456.599.199	<<	456.599.199	<<	456.599.199	<<	<<	456.599.199
	CS		500.019.792	<<	500.019.792	<<	500.019.792	<<	<<	500.019.792
	CP	2018	455.256.281	<<	455.256.281	<<	455.256.281	<<	<<	455.256.281
	CS		461.556.248	<<	461.556.248	<<	461.556.248	<<	<<	461.556.248
	CP	2019	456.600.521	<<	456.600.521	<<	456.600.521	<<	<<	456.600.521
	CS		458.583.621	<<	458.583.621	<<	458.583.621	<<	<<	458.583.621
Spese in conto capitale	RS		1.943.477		1.943.477	<<	1.943.477			1.943.477
	CP	2017	1.850.233	<<	1.850.233	<<	1.850.233	<<	<<	1.850.233
	CS		1.850.233	<<	1.850.233	<<	1.850.233	<<	<<	1.850.233
	CP	2018	1.850.233	<<	1.850.233	<<	1.850.233	<<	<<	1.850.233
	CS		1.850.233	<<	1.850.233	<<	1.850.233	<<	<<	1.850.233
	CP	2019	1.850.233	<<	1.850.233	<<	1.850.233	<<	<<	1.850.233
	CS		1.850.233	<<	1.850.233	<<	1.850.233	<<	<<	1.850.233
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	RS		208.727		208.727	<<	208.727			208.727
	CP	2017	480.779	<<	480.779	<<	480.779	<<	<<	480.779
	CS		427.233	<<	427.233	<<	427.233	<<	<<	427.233
	CP	2018	476.321	<<	476.321	<<	476.321	<<	<<	476.321
	CS		422.190	<<	422.190	<<	422.190	<<	<<	422.190
	CP	2019	480.794	<<	480.794	<<	480.794	<<	<<	480.794
	CS		427.248	<<	427.248	<<	427.248	<<	<<	427.248
Spese correnti	RS		181.756		181.756	<<	181.756			181.756
	CP	2017	455.239	<<	455.239	<<	455.239	<<	<<	455.239
	CS		401.693	<<	401.693	<<	401.693	<<	<<	401.693
	CP	2018	450.781	<<	450.781	<<	450.781	<<	<<	450.781
	CS		396.650	<<	396.650	<<	396.650	<<	<<	396.650
	CP	2019	455.254	<<	455.254	<<	455.254	<<	<<	455.254
	CS		401.708	<<	401.708	<<	401.708	<<	<<	401.708

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/31

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		26.971		26.971	<<	26.971			26.971
	CP	2017	25.540	<<	25.540	<<	25.540	<<	<<	25.540
	CS		25.540	<<	25.540	<<	25.540	<<	<<	25.540
	CP	2018	25.540	<<	25.540	<<	25.540	<<	<<	25.540
	CS		25.540	<<	25.540	<<	25.540	<<	<<	25.540
	CP	2019	25.540	<<	25.540	<<	25.540	<<	<<	25.540
	CS		25.540	<<	25.540	<<	25.540	<<	<<	25.540
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	RS		45.624.708		45.624.708	<<	45.624.708			45.624.708
	CP	2017	48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CP	2018	48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CP	2019	48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
Spese in conto capitale	RS		45.624.708		45.624.708	<<	45.624.708			45.624.708
	CP	2017	48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CP	2018	48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CP	2019	48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
	CS		48.139.636	<<	48.139.636	<<	48.139.636	<<	<<	48.139.636
Gestione e assistenza del personale militare	RS		6.453.869		6.453.869	<<	6.453.869			6.453.869
	CP	2017	233.308.989	<<	233.308.989	<<	233.308.989	<<	<<	233.308.989
	CS		231.828.663	<<	231.828.663	<<	231.828.663	<<	<<	231.828.663
	CP	2018	224.705.334	<<	224.705.334	<<	224.705.334	<<	<<	224.705.334
	CS		229.630.622	<<	229.630.622	<<	229.630.622	<<	<<	229.630.622
	CP	2019	230.593.350	<<	230.593.350	<<	230.593.350	<<	<<	230.593.350
	CS		230.593.350	<<	230.593.350	<<	230.593.350	<<	<<	230.593.350

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/32

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.018.453		1.018.453	<<	1.018.453			1.018.453
	CP	2017	228.308.989	<<	228.308.989	<<	228.308.989	<<	<<	228.308.989
	CS		228.308.989	<<	228.308.989	<<	228.308.989	<<	<<	228.308.989
	CP	2018	224.705.334	<<	224.705.334	<<	224.705.334	<<	<<	224.705.334
	CS		224.714.880	<<	224.714.880	<<	224.714.880	<<	<<	224.714.880
	CP	2019	230.593.350	<<	230.593.350	<<	230.593.350	<<	<<	230.593.350
	CS		230.593.350	<<	230.593.350	<<	230.593.350	<<	<<	230.593.350
Spese in conto capitale	RS		5.435.416		5.435.416	<<	5.435.416			5.435.416
	CP	2017	5.000.000	<<	5.000.000	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	CS		3.519.674	<<	3.519.674	<<	3.519.674	<<	<<	3.519.674
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		4.915.742	<<	4.915.742	<<	4.915.742	<<	<<	4.915.742
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/33

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/34

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS		2.870.529		2.870.529	<<	2.870.529			2.870.529
	CP	2017	491.956.277	<<	491.956.277	<<	491.956.277	<<	<<	491.956.277
	CS		494.118.147	<<	494.118.147	<<	494.118.147	<<	<<	494.118.147
	CP	2018	501.224.571	<<	501.224.571	<<	501.224.571	<<	<<	501.224.571
	CS		501.257.573	<<	501.257.573	<<	501.257.573	<<	<<	501.257.573
	CP	2019	498.794.368	<<	498.794.368	<<	498.794.368	<<	<<	498.794.368
	CS		498.794.293	<<	498.794.293	<<	498.794.293	<<	<<	498.794.293
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	RS		2.870.529		2.870.529	<<	2.870.529			2.870.529
	CP	2017	491.956.277	<<	491.956.277	<<	491.956.277	<<	<<	491.956.277
	CS		494.118.147	<<	494.118.147	<<	494.118.147	<<	<<	494.118.147
	CP	2018	501.224.571	<<	501.224.571	<<	501.224.571	<<	<<	501.224.571
	CS		501.257.573	<<	501.257.573	<<	501.257.573	<<	<<	501.257.573
	CP	2019	498.794.368	<<	498.794.368	<<	498.794.368	<<	<<	498.794.368
	CS		498.794.293	<<	498.794.293	<<	498.794.293	<<	<<	498.794.293
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	453.207.632	<<	453.207.632	<<	453.207.632	<<	<<	453.207.632
	CS		453.207.632	<<	453.207.632	<<	453.207.632	<<	<<	453.207.632
	CP	2018	464.631.408	<<	464.631.408	<<	464.631.408	<<	<<	464.631.408
	CS		464.628.408	<<	464.628.408	<<	464.628.408	<<	<<	464.628.408
	CP	2019	461.987.579	<<	461.987.579	<<	461.987.579	<<	<<	461.987.579
	CS		461.987.507	<<	461.987.507	<<	461.987.507	<<	<<	461.987.507
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	453.207.632	<<	453.207.632	<<	453.207.632	<<	<<	453.207.632
	CS		453.207.632	<<	453.207.632	<<	453.207.632	<<	<<	453.207.632
	CP	2018	464.631.408	<<	464.631.408	<<	464.631.408	<<	<<	464.631.408
	CS		464.628.408	<<	464.628.408	<<	464.628.408	<<	<<	464.628.408
	CP	2019	461.987.579	<<	461.987.579	<<	461.987.579	<<	<<	461.987.579
	CS		461.987.507	<<	461.987.507	<<	461.987.507	<<	<<	461.987.507

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/35

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	RS		125.604		125.604	<<	125.604			125.604
	CP	2017	11.205.132	<<	11.205.132	<<	11.205.132	<<	<<	11.205.132
	CS		11.330.736	<<	11.330.736	<<	11.330.736	<<	<<	11.330.736
	CP	2018	11.195.327	<<	11.195.327	<<	11.195.327	<<	<<	11.195.327
	CS		11.195.327	<<	11.195.327	<<	11.195.327	<<	<<	11.195.327
	CP	2019	11.200.194	<<	11.200.194	<<	11.200.194	<<	<<	11.200.194
	CS		11.200.194	<<	11.200.194	<<	11.200.194	<<	<<	11.200.194
Spese correnti	RS		125.604		125.604	<<	125.604			125.604
	CP	2017	11.205.132	<<	11.205.132	<<	11.205.132	<<	<<	11.205.132
	CS		11.330.736	<<	11.330.736	<<	11.330.736	<<	<<	11.330.736
	CP	2018	11.195.327	<<	11.195.327	<<	11.195.327	<<	<<	11.195.327
	CS		11.195.327	<<	11.195.327	<<	11.195.327	<<	<<	11.195.327
	CP	2019	11.200.194	<<	11.200.194	<<	11.200.194	<<	<<	11.200.194
	CS		11.200.194	<<	11.200.194	<<	11.200.194	<<	<<	11.200.194
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	RS		33.700		33.700	<<	33.700			33.700
	CP	2017	3.575.642	<<	3.575.642	<<	3.575.642	<<	<<	3.575.642
	CS		3.609.342	<<	3.609.342	<<	3.609.342	<<	<<	3.609.342
	CP	2018	3.541.842	<<	3.541.842	<<	3.541.842	<<	<<	3.541.842
	CS		3.541.842	<<	3.541.842	<<	3.541.842	<<	<<	3.541.842
	CP	2019	3.570.986	<<	3.570.986	<<	3.570.986	<<	<<	3.570.986
	CS		3.570.986	<<	3.570.986	<<	3.570.986	<<	<<	3.570.986
Spese correnti	RS		33.700		33.700	<<	33.700			33.700
	CP	2017	3.295.705	<<	3.295.705	<<	3.295.705	<<	<<	3.295.705
	CS		3.329.405	<<	3.329.405	<<	3.329.405	<<	<<	3.329.405
	CP	2018	3.261.905	<<	3.261.905	<<	3.261.905	<<	<<	3.261.905
	CS		3.261.905	<<	3.261.905	<<	3.261.905	<<	<<	3.261.905
	CP	2019	3.291.049	<<	3.291.049	<<	3.291.049	<<	<<	3.291.049
	CS		3.291.049	<<	3.291.049	<<	3.291.049	<<	<<	3.291.049

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/36

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	279.937	<<	279.937	<<	279.937	<<	<<	279.937
	CS		279.937	<<	279.937	<<	279.937	<<	<<	279.937
	CP	2018	279.937	<<	279.937	<<	279.937	<<	<<	279.937
	CS		279.937	<<	279.937	<<	279.937	<<	<<	279.937
	CP	2019	279.937	<<	279.937	<<	279.937	<<	<<	279.937
	CS		279.937	<<	279.937	<<	279.937	<<	<<	279.937
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	RS		1.163.737		1.163.737	<<	1.163.737			1.163.737
	CP	2017	3.439.835	<<	3.439.835	<<	3.439.835	<<	<<	3.439.835
	CS		4.003.572	<<	4.003.572	<<	4.003.572	<<	<<	4.003.572
	CP	2018	2.696.033	<<	2.696.033	<<	2.696.033	<<	<<	2.696.033
	CS		2.696.033	<<	2.696.033	<<	2.696.033	<<	<<	2.696.033
	CP	2019	2.729.538	<<	2.729.538	<<	2.729.538	<<	<<	2.729.538
	CS		2.729.538	<<	2.729.538	<<	2.729.538	<<	<<	2.729.538
Spese correnti	RS		23.140		23.140	<<	23.140			23.140
	CP	2017	3.207.941	<<	3.207.941	<<	3.207.941	<<	<<	3.207.941
	CS		3.231.081	<<	3.231.081	<<	3.231.081	<<	<<	3.231.081
	CP	2018	2.464.139	<<	2.464.139	<<	2.464.139	<<	<<	2.464.139
	CS		2.464.139	<<	2.464.139	<<	2.464.139	<<	<<	2.464.139
	CP	2019	2.497.644	<<	2.497.644	<<	2.497.644	<<	<<	2.497.644
	CS		2.497.644	<<	2.497.644	<<	2.497.644	<<	<<	2.497.644
Spese in conto capitale	RS		1.140.597		1.140.597	<<	1.140.597			1.140.597
	CP	2017	231.894	<<	231.894	<<	231.894	<<	<<	231.894
	CS		772.491	<<	772.491	<<	772.491	<<	<<	772.491
	CP	2018	231.894	<<	231.894	<<	231.894	<<	<<	231.894
	CS		231.894	<<	231.894	<<	231.894	<<	<<	231.894
	CP	2019	231.894	<<	231.894	<<	231.894	<<	<<	231.894
	CS		231.894	<<	231.894	<<	231.894	<<	<<	231.894

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/37

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	RS		22.301		22.301	<<	22.301			22.301
	CP	2017	12.122.736	<<	12.122.736	<<	12.122.736	<<	<<	12.122.736
	CS		12.144.037	<<	12.144.037	<<	12.144.037	<<	<<	12.144.037
	CP	2018	11.624.468	<<	11.624.468	<<	11.624.468	<<	<<	11.624.468
	CS		11.621.468	<<	11.621.468	<<	11.621.468	<<	<<	11.621.468
	CP	2019	11.711.295	<<	11.711.295	<<	11.711.295	<<	<<	11.711.295
	CS		11.711.292	<<	11.711.292	<<	11.711.292	<<	<<	11.711.292
Spese correnti	RS		22.301		22.301	<<	22.301			22.301
	CP	2017	10.942.372	<<	10.942.372	<<	10.942.372	<<	<<	10.942.372
	CS		10.963.673	<<	10.963.673	<<	10.963.673	<<	<<	10.963.673
	CP	2018	10.444.104	<<	10.444.104	<<	10.444.104	<<	<<	10.444.104
	CS		10.441.104	<<	10.441.104	<<	10.441.104	<<	<<	10.441.104
	CP	2019	10.530.931	<<	10.530.931	<<	10.530.931	<<	<<	10.530.931
	CS		10.530.931	<<	10.530.931	<<	10.530.931	<<	<<	10.530.931
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.180.364	<<	1.180.364	<<	1.180.364	<<	<<	1.180.364
	CS		1.180.364	<<	1.180.364	<<	1.180.364	<<	<<	1.180.364
	CP	2018	1.180.364	<<	1.180.364	<<	1.180.364	<<	<<	1.180.364
	CS		1.180.364	<<	1.180.364	<<	1.180.364	<<	<<	1.180.364
	CP	2019	1.180.364	<<	1.180.364	<<	1.180.364	<<	<<	1.180.364
	CS		1.180.361	<<	1.180.361	<<	1.180.361	<<	<<	1.180.361
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	RS		1.525.187		1.525.187	<<	1.525.187			1.525.187
	CP	2017	8.405.300	<<	8.405.300	<<	8.405.300	<<	<<	8.405.300
	CS		9.822.828	<<	9.822.828	<<	9.822.828	<<	<<	9.822.828
	CP	2018	7.535.493	<<	7.535.493	<<	7.535.493	<<	<<	7.535.493
	CS		7.574.495	<<	7.574.495	<<	7.574.495	<<	<<	7.574.495
	CP	2019	7.594.776	<<	7.594.776	<<	7.594.776	<<	<<	7.594.776
	CS		7.594.776	<<	7.594.776	<<	7.594.776	<<	<<	7.594.776

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/38

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		328.797		328.797	<<	328.797			328.797
	CP	2017	6.960.039	<<	6.960.039	<<	6.960.039	<<	<<	6.960.039
	CS		7.229.179	<<	7.229.179	<<	7.229.179	<<	<<	7.229.179
	CP	2018	6.118.099	<<	6.118.099	<<	6.118.099	<<	<<	6.118.099
	CS		6.109.099	<<	6.109.099	<<	6.109.099	<<	<<	6.109.099
	CP	2019	6.177.382	<<	6.177.382	<<	6.177.382	<<	<<	6.177.382
	CS		6.177.382	<<	6.177.382	<<	6.177.382	<<	<<	6.177.382
Spese in conto capitale	RS		1.196.390		1.196.390	<<	1.196.390			1.196.390
	CP	2017	1.445.261	<<	1.445.261	<<	1.445.261	<<	<<	1.445.261
	CS		2.593.649	<<	2.593.649	<<	2.593.649	<<	<<	2.593.649
	CP	2018	1.417.394	<<	1.417.394	<<	1.417.394	<<	<<	1.417.394
	CS		1.465.396	<<	1.465.396	<<	1.465.396	<<	<<	1.465.396
	CP	2019	1.417.394	<<	1.417.394	<<	1.417.394	<<	<<	1.417.394
	CS		1.417.394	<<	1.417.394	<<	1.417.394	<<	<<	1.417.394

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/39

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		13.147.669		13.147.669	<<	13.147.669			13.147.669
	CP	2017	948.683.236	<<	948.683.236	<<	948.683.236	1.000.000	1.000.000	949.683.236
	CS		950.680.173	<<	950.680.173	<<	950.680.173	1.000.000	1.000.000	951.680.173
	CP	2018	949.176.653	<<	949.176.653	<<	949.176.653	1.000.000	1.000.000	950.176.653
	CS		949.166.653	<<	949.166.653	<<	949.166.653	1.000.000	1.000.000	950.166.653
	CP	2019	944.372.196	<<	944.372.196	<<	944.372.196	1.000.000	1.000.000	945.372.196
	CS		944.362.196	<<	944.362.196	<<	944.362.196	1.000.000	1.000.000	945.362.196
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		10.024		10.024	<<	10.024			10.024
	CP	2017	23.840.903	<<	23.840.903	<<	23.840.903	<<	<<	23.840.903
	CS		23.844.949	<<	23.844.949	<<	23.844.949	<<	<<	23.844.949
	CP	2018	23.829.596	<<	23.829.596	<<	23.829.596	<<	<<	23.829.596
	CS		23.829.596	<<	23.829.596	<<	23.829.596	<<	<<	23.829.596
	CP	2019	23.824.390	<<	23.824.390	<<	23.824.390	<<	<<	23.824.390
	CS		23.824.390	<<	23.824.390	<<	23.824.390	<<	<<	23.824.390
Ministro e Sottosegratari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/40

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		10.024		10.024	<<	10.024			10.024
	CP	2017	21.988.163	<<	21.988.163	<<	21.988.163	<<	<<	21.988.163
	CS		21.992.209	<<	21.992.209	<<	21.992.209	<<	<<	21.992.209
	CP	2018	21.977.521	<<	21.977.521	<<	21.977.521	<<	<<	21.977.521
	CS		21.977.521	<<	21.977.521	<<	21.977.521	<<	<<	21.977.521
	CP	2019	21.972.410	<<	21.972.410	<<	21.972.410	<<	<<	21.972.410
	CS		21.972.410	<<	21.972.410	<<	21.972.410	<<	<<	21.972.410
Spese correnti	RS		4.046		4.046	<<	4.046			4.046
	CP	2017	21.939.628	<<	21.939.628	<<	21.939.628	<<	<<	21.939.628
	CS		21.943.674	<<	21.943.674	<<	21.943.674	<<	<<	21.943.674
	CP	2018	21.928.986	<<	21.928.986	<<	21.928.986	<<	<<	21.928.986
	CS		21.928.986	<<	21.928.986	<<	21.928.986	<<	<<	21.928.986
	CP	2019	21.923.875	<<	21.923.875	<<	21.923.875	<<	<<	21.923.875
	CS		21.923.875	<<	21.923.875	<<	21.923.875	<<	<<	21.923.875
Spese in conto capitale	RS		5.978		5.978	<<	5.978			5.978
	CP	2017	48.535	<<	48.535	<<	48.535	<<	<<	48.535
	CS		48.535	<<	48.535	<<	48.535	<<	<<	48.535
	CP	2018	48.535	<<	48.535	<<	48.535	<<	<<	48.535
	CS		48.535	<<	48.535	<<	48.535	<<	<<	48.535
	CP	2019	48.535	<<	48.535	<<	48.535	<<	<<	48.535
	CS		48.535	<<	48.535	<<	48.535	<<	<<	48.535
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.852.740	<<	1.852.740	<<	1.852.740	<<	<<	1.852.740
	CS		1.852.740	<<	1.852.740	<<	1.852.740	<<	<<	1.852.740
	CP	2018	1.852.075	<<	1.852.075	<<	1.852.075	<<	<<	1.852.075
	CS		1.852.075	<<	1.852.075	<<	1.852.075	<<	<<	1.852.075
	CP	2019	1.851.980	<<	1.851.980	<<	1.851.980	<<	<<	1.851.980
	CS		1.851.980	<<	1.851.980	<<	1.851.980	<<	<<	1.851.980

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/41

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.852.740	<<	1.852.740	<<	1.852.740	<<	<<	1.852.740
	CS		1.852.740	<<	1.852.740	<<	1.852.740	<<	<<	1.852.740
	CP	2018	1.852.075	<<	1.852.075	<<	1.852.075	<<	<<	1.852.075
	CS		1.852.075	<<	1.852.075	<<	1.852.075	<<	<<	1.852.075
	CP	2019	1.851.980	<<	1.851.980	<<	1.851.980	<<	<<	1.851.980
	CS		1.851.980	<<	1.851.980	<<	1.851.980	<<	<<	1.851.980
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/42

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS		4.019.379		4.019.379	<<	4.019.379			4.019.379
	CP	2017	481.810.017	<<	481.810.017	<<	481.810.017	<<	<<	481.810.017
	CS		481.802.908	<<	481.802.908	<<	481.802.908	<<	<<	481.802.908
	CP	2018	479.886.486	<<	479.886.486	<<	479.886.486	<<	<<	479.886.486
	CS		479.876.486	<<	479.876.486	<<	479.876.486	<<	<<	479.876.486
	CP	2019	473.580.699	<<	473.580.699	<<	473.580.699	<<	<<	473.580.699
	CS		473.570.699	<<	473.570.699	<<	473.570.699	<<	<<	473.570.699
Spese di personale per il programma	RS		1.395.708		1.395.708	<<	1.395.708			1.395.708
	CP	2017	90.058.250	<<	90.058.250	<<	90.058.250	<<	<<	90.058.250
	CS		90.058.250	<<	90.058.250	<<	90.058.250	<<	<<	90.058.250
	CP	2018	90.221.450	<<	90.221.450	<<	90.221.450	<<	<<	90.221.450
	CS		90.221.450	<<	90.221.450	<<	90.221.450	<<	<<	90.221.450
	CP	2019	90.370.405	<<	90.370.405	<<	90.370.405	<<	<<	90.370.405
	CS		90.370.405	<<	90.370.405	<<	90.370.405	<<	<<	90.370.405
Spese correnti	RS		1.395.708		1.395.708	<<	1.395.708			1.395.708
	CP	2017	90.058.250	<<	90.058.250	<<	90.058.250	<<	<<	90.058.250
	CS		90.058.250	<<	90.058.250	<<	90.058.250	<<	<<	90.058.250
	CP	2018	90.221.450	<<	90.221.450	<<	90.221.450	<<	<<	90.221.450
	CS		90.221.450	<<	90.221.450	<<	90.221.450	<<	<<	90.221.450
	CP	2019	90.370.405	<<	90.370.405	<<	90.370.405	<<	<<	90.370.405
	CS		90.370.405	<<	90.370.405	<<	90.370.405	<<	<<	90.370.405
Gestione del personale	RS		2.960		2.960	<<	2.960			2.960
	CP	2017	58.125.789	<<	58.125.789	<<	58.125.789	<<	<<	58.125.789
	CS		58.115.789	<<	58.115.789	<<	58.115.789	<<	<<	58.115.789
	CP	2018	58.115.397	<<	58.115.397	<<	58.115.397	<<	<<	58.115.397
	CS		58.105.397	<<	58.105.397	<<	58.105.397	<<	<<	58.105.397
	CP	2019	58.095.789	<<	58.095.789	<<	58.095.789	<<	<<	58.095.789
	CS		58.085.789	<<	58.085.789	<<	58.085.789	<<	<<	58.085.789

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/43

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.960		2.960	<<	2.960			2.960
	CP	2017	58.125.789	<<	58.125.789	<<	58.125.789	<<	<<	58.125.789
	CS		58.115.789	<<	58.115.789	<<	58.115.789	<<	<<	58.115.789
	CP	2018	58.115.397	<<	58.115.397	<<	58.115.397	<<	<<	58.115.397
	CS		58.105.397	<<	58.105.397	<<	58.105.397	<<	<<	58.105.397
	CP	2019	58.095.789	<<	58.095.789	<<	58.095.789	<<	<<	58.095.789
	CS		58.085.789	<<	58.085.789	<<	58.085.789	<<	<<	58.085.789
Gestione comune dei beni e servizi	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	91.282.080	<<	91.282.080	<<	91.282.080	<<	<<	91.282.080
	CS		91.282.080	<<	91.282.080	<<	91.282.080	<<	<<	91.282.080
	CP	2018	89.334.274	<<	89.334.274	<<	89.334.274	<<	<<	89.334.274
	CS		89.334.274	<<	89.334.274	<<	89.334.274	<<	<<	89.334.274
	CP	2019	82.782.080	<<	82.782.080	<<	82.782.080	<<	<<	82.782.080
	CS		82.782.080	<<	82.782.080	<<	82.782.080	<<	<<	82.782.080
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	91.282.080	<<	91.282.080	<<	91.282.080	<<	<<	91.282.080
	CS		91.282.080	<<	91.282.080	<<	91.282.080	<<	<<	91.282.080
	CP	2018	89.334.274	<<	89.334.274	<<	89.334.274	<<	<<	89.334.274
	CS		89.334.274	<<	89.334.274	<<	89.334.274	<<	<<	89.334.274
	CP	2019	82.782.080	<<	82.782.080	<<	82.782.080	<<	<<	82.782.080
	CS		82.782.080	<<	82.782.080	<<	82.782.080	<<	<<	82.782.080
Cooperazione Internazionale	RS		104.640		104.640	<<	104.640			104.640
	CP	2017	191.901.849	<<	191.901.849	<<	191.901.849	<<	<<	191.901.849
	CS		191.901.849	<<	191.901.849	<<	191.901.849	<<	<<	191.901.849
	CP	2018	191.836.939	<<	191.836.939	<<	191.836.939	<<	<<	191.836.939
	CS		191.836.939	<<	191.836.939	<<	191.836.939	<<	<<	191.836.939
	CP	2019	191.890.376	<<	191.890.376	<<	191.890.376	<<	<<	191.890.376
	CS		191.890.376	<<	191.890.376	<<	191.890.376	<<	<<	191.890.376

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/44

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		104.640		104.640	<<	104.640			104.640
	CP	2017	167.778.134	<<	167.778.134	<<	167.778.134	<<	<<	167.778.134
	CS		167.778.134	<<	167.778.134	<<	167.778.134	<<	<<	167.778.134
	CP	2018	167.713.224	<<	167.713.224	<<	167.713.224	<<	<<	167.713.224
	CS		167.713.224	<<	167.713.224	<<	167.713.224	<<	<<	167.713.224
	CP	2019	167.766.661	<<	167.766.661	<<	167.766.661	<<	<<	167.766.661
	CS		167.766.661	<<	167.766.661	<<	167.766.661	<<	<<	167.766.661
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	24.123.715	<<	24.123.715	<<	24.123.715	<<	<<	24.123.715
	CS		24.123.715	<<	24.123.715	<<	24.123.715	<<	<<	24.123.715
	CP	2018	24.123.715	<<	24.123.715	<<	24.123.715	<<	<<	24.123.715
	CS		24.123.715	<<	24.123.715	<<	24.123.715	<<	<<	24.123.715
	CP	2019	24.123.715	<<	24.123.715	<<	24.123.715	<<	<<	24.123.715
	CS		24.123.715	<<	24.123.715	<<	24.123.715	<<	<<	24.123.715
Attività di supporto isituzionale	RS		2.516.071		2.516.071	<<	2.516.071			2.516.071
	CP	2017	50.442.049	<<	50.442.049	<<	50.442.049	<<	<<	50.442.049
	CS		50.444.940	<<	50.444.940	<<	50.444.940	<<	<<	50.444.940
	CP	2018	50.378.426	<<	50.378.426	<<	50.378.426	<<	<<	50.378.426
	CS		50.378.426	<<	50.378.426	<<	50.378.426	<<	<<	50.378.426
	CP	2019	50.442.049	<<	50.442.049	<<	50.442.049	<<	<<	50.442.049
	CS		50.442.049	<<	50.442.049	<<	50.442.049	<<	<<	50.442.049
Spese correnti	RS		2.319.834		2.319.834	<<	2.319.834			2.319.834
	CP	2017	50.199.223	<<	50.199.223	<<	50.199.223	<<	<<	50.199.223
	CS		50.202.114	<<	50.202.114	<<	50.202.114	<<	<<	50.202.114
	CP	2018	50.135.600	<<	50.135.600	<<	50.135.600	<<	<<	50.135.600
	CS		50.135.600	<<	50.135.600	<<	50.135.600	<<	<<	50.135.600
	CP	2019	50.199.223	<<	50.199.223	<<	50.199.223	<<	<<	50.199.223
	CS		50.199.223	<<	50.199.223	<<	50.199.223	<<	<<	50.199.223

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/45

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		196.237		196.237	<<	196.237			196.237
	CP	2017	242.826	<<	242.826	<<	242.826	<<	<<	242.826
	CS		242.826	<<	242.826	<<	242.826	<<	<<	242.826
	CP	2018	242.826	<<	242.826	<<	242.826	<<	<<	242.826
	CS		242.826	<<	242.826	<<	242.826	<<	<<	242.826
	CP	2019	242.826	<<	242.826	<<	242.826	<<	<<	242.826
	CS		242.826	<<	242.826	<<	242.826	<<	<<	242.826
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/46

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	RS		9.118.266		9.118.266	<<	9.118.266			9.118.266
	CP	2017	443.032.316	<<	443.032.316	<<	443.032.316	1.000.000	1.000.000	444.032.316
	CS		445.032.316	<<	445.032.316	<<	445.032.316	1.000.000	1.000.000	446.032.316
	CP	2018	445.460.571	<<	445.460.571	<<	445.460.571	1.000.000	1.000.000	446.460.571
	CS		445.460.571	<<	445.460.571	<<	445.460.571	1.000.000	1.000.000	446.460.571
	CP	2019	446.967.107	<<	446.967.107	<<	446.967.107	1.000.000	1.000.000	447.967.107
	CS		446.967.107	<<	446.967.107	<<	446.967.107	1.000.000	1.000.000	447.967.107
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	RS		9.118.266		9.118.266	<<	9.118.266			9.118.266
	CP	2017	48.377.316	<<	48.377.316	<<	48.377.316	1.000.000	1.000.000	49.377.316
	CS		50.377.316	<<	50.377.316	<<	50.377.316	1.000.000	1.000.000	51.377.316
	CP	2018	47.865.571	<<	47.865.571	<<	47.865.571	1.000.000	1.000.000	48.865.571
	CS		47.865.571	<<	47.865.571	<<	47.865.571	1.000.000	1.000.000	48.865.571
	CP	2019	48.372.107	<<	48.372.107	<<	48.372.107	1.000.000	1.000.000	49.372.107
	CS		48.372.107	<<	48.372.107	<<	48.372.107	1.000.000	1.000.000	49.372.107
Spese correnti	RS		9.118.266		9.118.266	<<	9.118.266			9.118.266
	CP	2017	48.377.316	<<	48.377.316	<<	48.377.316	1.000.000	1.000.000	49.377.316
	CS		50.377.316	<<	50.377.316	<<	50.377.316	1.000.000	1.000.000	51.377.316
	CP	2018	47.865.571	<<	47.865.571	<<	47.865.571	1.000.000	1.000.000	48.865.571
	CS		47.865.571	<<	47.865.571	<<	47.865.571	1.000.000	1.000.000	48.865.571
	CP	2019	48.372.107	<<	48.372.107	<<	48.372.107	1.000.000	1.000.000	49.372.107
	CS		48.372.107	<<	48.372.107	<<	48.372.107	1.000.000	1.000.000	49.372.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	40.825.000	<<	40.825.000	<<	40.825.000	<<	<<	40.825.000
	CS		40.825.000	<<	40.825.000	<<	40.825.000	<<	<<	40.825.000
	CP	2018	40.495.000	<<	40.495.000	<<	40.495.000	<<	<<	40.495.000
	CS		40.495.000	<<	40.495.000	<<	40.495.000	<<	<<	40.495.000
	CP	2019	40.495.000	<<	40.495.000	<<	40.495.000	<<	<<	40.495.000
	CS		40.495.000	<<	40.495.000	<<	40.495.000	<<	<<	40.495.000

MINISTERO DELLA DIFESA
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

120/701/47

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	40.825.000	<<	40.825.000	<<	40.825.000	<<	<<	40.825.000
	CS		40.825.000	<<	40.825.000	<<	40.825.000	<<	<<	40.825.000
	CP	2018	40.495.000	<<	40.495.000	<<	40.495.000	<<	<<	40.495.000
	CS		40.495.000	<<	40.495.000	<<	40.495.000	<<	<<	40.495.000
	CP	2019	40.495.000	<<	40.495.000	<<	40.495.000	<<	<<	40.495.000
	CS		40.495.000	<<	40.495.000	<<	40.495.000	<<	<<	40.495.000
Trattamenti provvisori di pensione	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	353.830.000	<<	353.830.000	<<	353.830.000	<<	<<	353.830.000
	CS		353.830.000	<<	353.830.000	<<	353.830.000	<<	<<	353.830.000
	CP	2018	357.100.000	<<	357.100.000	<<	357.100.000	<<	<<	357.100.000
	CS		357.100.000	<<	357.100.000	<<	357.100.000	<<	<<	357.100.000
	CP	2019	358.100.000	<<	358.100.000	<<	358.100.000	<<	<<	358.100.000
	CS		358.100.000	<<	358.100.000	<<	358.100.000	<<	<<	358.100.000
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	353.830.000	<<	353.830.000	<<	353.830.000	<<	<<	353.830.000
	CS		353.830.000	<<	353.830.000	<<	353.830.000	<<	<<	353.830.000
	CP	2018	357.100.000	<<	357.100.000	<<	357.100.000	<<	<<	357.100.000
	CS		357.100.000	<<	357.100.000	<<	357.100.000	<<	<<	357.100.000
	CP	2019	358.100.000	<<	358.100.000	<<	358.100.000	<<	<<	358.100.000
	CS		358.100.000	<<	358.100.000	<<	358.100.000	<<	<<	358.100.000
TOTALE	RS		1.146.446.073		1.146.446.073	<<	1.146.446.073			1.146.446.073
	CP	2017	20.147.277.897	120.870.314	20.268.148.211	<<	20.147.277.897	1.000.000	121.870.314	20.269.148.211
	CS		19.891.474.632	120.870.314	20.012.344.946	<<	19.891.474.632	1.000.000	121.870.314	20.013.344.946
	CP	2018	20.060.817.328	<<	20.060.817.328	<<	20.060.817.328	1.000.000	1.000.000	20.061.817.328
	CS		20.208.160.094	<<	20.208.160.094	<<	20.208.160.094	1.000.000	1.000.000	20.209.160.094
	CP	2019	20.026.286.286	<<	20.026.286.286	<<	20.026.286.286	1.000.000	1.000.000	20.027.286.286
	CS		20.085.199.863	<<	20.085.199.863	<<	20.085.199.863	1.000.000	1.000.000	20.086.199.863

ALLEGATI

MINISTERO DELLA DIFESA

120/588/1

MINISTERO DELLA DIFESA

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)					
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)					
L. n. 465 del 1949 art. 1/bis RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DEL NORD-ATLANTICO FIRMATO A WASHINGTON IL 4 APRILE 1949 (Cap-pg: 7123/2)	2017	42.434.543	<<	<<	42.434.543
	2018	42.434.543	<<	<<	42.434.543
	2019	42.434.543	<<	<<	42.434.543
	2020 e succ.	424.345.430	<<	<<	424.345.430
DLG n. 66 del 2010 art. 608 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 7120/2)	2017	1.122.220.898	<<	<<	1.122.220.898
	2018	1.072.220.898	<<	<<	1.072.220.898
	2019	1.122.220.898	<<	<<	1.122.220.898
	2020 e succ.	11.222.208.980	<<	<<	11.222.208.980
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)					
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)					
L. n. 36 del 2004 art. 2 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 2882/8, 2883/8, 3071/1, 7927/1, 7961/3-4)	2017	824.071	<<	<<	824.071
	2018	818.575	<<	<<	818.575
	2019	824.071	<<	<<	824.071
	2020 e succ.	528.460	<<	<<	528.460
L. n. 36 del 2004 art. 2 c. 1 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 3074/1)	2017	25.218	<<	<<	25.218
	2018	24.180	<<	<<	24.180
	2019	25.218	<<	<<	25.218
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
L. n. 124 del 1985 art. 1 c. 1 p. A DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI MANODOPERA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. (Cap-pg: 2873/1)	2017	1.050.000	<<	<<	1.050.000
	2018	1.029.317	<<	<<	1.029.317
	2019	1.050.000	<<	<<	1.050.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

120/588/2

MINISTERO DELLA DIFESA

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L n. 353 del 2000 art. 7 c. 5 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (Cap-pg: 3080/4)	2017	2.085.416	<<	<<	2.085.416
	2018	2.085.416	<<	<<	2.085.416
	2019	2.085.416	<<	<<	2.085.416
	2020 e succ.	6.575.090	<<	<<	6.575.090
L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 2883/2)	2017	40.635	<<	<<	40.635
	2018	33.943	<<	<<	33.943
	2019	40.635	<<	<<	40.635
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
L n. 990 del 1969 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Cap-pg: 2904/1, 2905/1, 2906/1)	2017	1.223.020	<<	<<	1.223.020
	2018	1.057.994	<<	<<	1.057.994
	2019	1.083.020	<<	<<	1.083.020
	2020 e succ.	902.190	<<	<<	902.190
DL n. 136 del 2013 art. 3 c. 2/sexies DISPOSIZIONI URGETNI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE. (Cap-pg: 2883/2)	2017	100.000	<<	<<	100.000
	2018	96.818	<<	<<	96.818
	2019	100.000	<<	<<	100.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DLG n. 81 del 2008 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (Cap-pg: 2913/1)	2017	43.076	<<	<<	43.076
	2018	42.072	<<	<<	42.072
	2019	43.076	<<	<<	43.076
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 2877/1)	2017	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	2018	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	2019	1.500.000	<<	<<	1.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					

120/588/3

MINISTERO DELLA DIFESA

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1177/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
DLG n. 66 del 2010 art. 616 c. 2 p. S CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 1185/1)	2017	30.500.000	<<	<<	30.500.000
	2018	30.500.000	<<	<<	30.500.000
	2019	30.500.000	<<	<<	30.500.000
	2020 e succ.	305.000.000	<<	<<	305.000.000
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1183/1)	2017	37.069.182	<<	<<	37.069.182
	2018	35.498.640	<<	<<	35.498.640
	2019	28.569.182	<<	<<	28.569.182
	2020 e succ.	285.691.820	<<	<<	285.691.820

120/670/1

MINISTERO DELLA DIFESA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**Difesa e sicurezza del territorio (5)**	CP	18.827.508.698	<<	18.610.416.104	<<	18.583.119.722	<<
1.1	***Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)***	CP	6.025.709.614	<<	5.998.552.831	<<	5.991.240.859	<<
	Spese correnti	CP	5.996.456.452	<<	5.960.749.722	<<	5.952.577.697	<<
	Fabbisogno	CP	192.925.881	<<	198.597.736	<<	189.630.881	<<
	Fattori Legislativi	CP	7.916.827	<<	7.790.873	<<	7.916.827	<<
	Oneri Inderogabili	CP	5.795.613.744	<<	5.754.361.113	<<	5.755.029.989	<<
	Spese in conto capitale	CP	29.253.162	<<	37.803.109	<<	38.663.162	<<
	Fabbisogno	CP	29.253.162	<<	37.803.109	<<	38.663.162	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2	***Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***	CP	4.689.384.126	<<	4.594.568.024	<<	4.561.673.280	<<
	Spese correnti	CP	4.686.973.080	<<	4.592.156.978	<<	4.559.262.234	<<
	Fabbisogno	CP	76.342.664	<<	75.415.411	<<	76.295.142	<<
	Fattori Legislativi	CP	793.248	<<	998.999	<<	793.248	<<
	Oneri Inderogabili	CP	4.609.837.168	<<	4.515.742.568	<<	4.482.173.844	<<
	Spese in conto capitale	CP	2.411.046	<<	2.411.046	<<	2.411.046	<<
	Fabbisogno	CP	2.411.046	<<	2.411.046	<<	2.411.046	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.3	***Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)***	CP	1.926.912.276	<<	1.912.580.571	<<	1.900.206.498	<<
	Spese correnti	CP	1.926.094.261	<<	1.911.762.556	<<	1.899.388.483	<<
	Fabbisogno	CP	35.110.169	<<	34.758.623	<<	35.110.169	<<
	Fattori Legislativi	CP	1.581.894	<<	1.580.591	<<	81.894	<<
	Oneri Inderogabili	CP	1.889.402.198	<<	1.875.423.342	<<	1.864.196.420	<<
	Spese in conto capitale	CP	818.015	<<	818.015	<<	818.015	<<
	Fabbisogno	CP	818.015	<<	818.015	<<	818.015	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

120/670/2

MINISTERO DELLA DIFESA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	CP	2.457.859.158	<<	2.431.461.993	<<	2.418.418.616	<<
Spese correnti	CP	2.455.479.158	<<	2.429.081.993	<<	2.416.038.616	<<
Fabbisogno	CP	113.880.096	<<	107.321.224	<<	108.166.931	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.341.599.062	<<	2.321.760.769	<<	2.307.871.685	<<
Spese in conto capitale	CP	2.380.000	<<	2.380.000	<<	2.380.000	<<
Fabbisogno	CP	2.380.000	<<	2.380.000	<<	2.380.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP	3.727.643.524	<<	3.673.252.685	<<	3.711.580.469	<<
Spese correnti	CP	1.546.153.609	<<	1.509.259.292	<<	1.507.076.673	<<
Fabbisogno	CP	483.590.633	<<	481.455.079	<<	488.628.678	<<
Fattori Legislativi	CP	33.909.624	<<	500.000	<<	500.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.028.653.352	<<	1.027.304.213	<<	1.017.947.995	<<
Spese in conto capitale	CP	2.181.489.915	<<	2.163.993.393	<<	2.204.503.796	<<
Fabbisogno	CP	2.021.874.002	<<	2.010.348.100	<<	2.051.874.002	<<
Fattori Legislativi	CP	5.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	154.615.913	<<	153.645.293	<<	152.629.794	<<

120/670/3

MINISTERO DELLA DIFESA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2017 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	2018 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2018 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	2019 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2019 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	491.956.277	<<	501.224.571	<<	498.794.368	<<
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	CP	491.956.277	<<	501.224.571	<<	498.794.368	<<
Spese correnti	CP	488.818.821	<<	498.114.982	<<	495.684.779	<<
Fabbisogno	CP	21.299.405	<<	19.562.711	<<	19.735.591	<<
Fattori Legislativi	CP	4.419.109	<<	4.222.667	<<	4.269.109	<<
Oneri Inderogabili	CP	463.100.307	<<	474.329.604	<<	471.680.079	<<
Spese in conto capitale	CP	3.137.456	<<	3.109.589	<<	3.109.589	<<
Fabbisogno	CP	3.129.406	<<	3.101.539	<<	3.101.539	<<
Fattori Legislativi	CP	8.050	<<	8.050	<<	8.050	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

120/670/4

MINISTERO DELLA DIFESA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	949.683.236	1.000.000	950.176.653	1.000.000	945.372.196	1.000.000
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	23.840.903	<<	23.829.596	<<	23.824.390	<<
	Spese correnti	CP	23.792.368	<<	23.781.061	<<	23.775.855	<<
	Fabbisogno	CP	900.455	<<	897.758	<<	900.455	<<
	Oneri Inderogabili	CP	22.891.913	<<	22.883.303	<<	22.875.400	<<
	Spese in conto capitale	CP	48.535	<<	48.535	<<	48.535	<<
	Fabbisogno	CP	48.535	<<	48.535	<<	48.535	<<
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	481.810.017	<<	479.886.486	<<	473.580.699	<<
	Spese correnti	CP	457.443.476	<<	455.519.945	<<	449.214.158	<<
	Fabbisogno	CP	99.112.239	<<	97.030.508	<<	90.600.766	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	358.331.237	<<	358.489.437	<<	358.613.392	<<
	Spese in conto capitale	CP	24.366.541	<<	24.366.541	<<	24.366.541	<<
	Fabbisogno	CP	242.826	<<	242.826	<<	242.826	<<
	Oneri Inderogabili	CP	24.123.715	<<	24.123.715	<<	24.123.715	<<
3.3	***Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)***	CP	444.032.316	1.000.000	446.460.571	1.000.000	447.967.107	1.000.000
	Spese correnti	CP	444.032.316	1.000.000	446.460.571	1.000.000	447.967.107	1.000.000
	Fabbisogno	CP	47.669.189	<<	47.171.961	<<	47.669.189	<<
	Fattori Legislativi	CP	1.708.127	1.000.000	1.693.610	1.000.000	1.702.918	1.000.000
	Oneri Inderogabili	CP	394.655.000	<<	397.595.000	<<	398.595.000	<<

120/670/5

MINISTERO DELLA DIFESA

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
Totale Amministrazione	CP	20.269.148.211	1.000.000	20.061.817.328	1.000.000	20.027.286.286	1.000.000
di cui Fabbisogno	CP	3.130.987.723	0	3.119.364.181	0	3.156.276.927	0
di cui Fattori Legislativi	CP	55.336.879	1.000.000	16.794.790	1.000.000	15.272.046	1.000.000
di cui Oneri Inderogabili	CP	17.082.823.609	0	16.925.658.357	0	16.855.737.313	0

ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA

120/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4201, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

4101, 4311, 4315, 4321, 4326, 4341, 4342, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

1205, 4102, 4461, 4465, 4471, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1346, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1032, 1040

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1099, 1100, 1104, 1107, 1115, 1116, 1117, 1128, 1137, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1334, 1349, 1389, 1391, 1392

120/612/1

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPRONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS		167.378.694		167.378.694	<<	167.378.694			167.378.694
		CP	2017	827.429.879	-889.974	826.539.905	5.000.000	832.429.879	11.000.000	10.110.026	842.539.905
		CS		846.434.108	-889.974	845.544.134	5.000.000	851.434.108	11.000.000	10.110.026	861.544.134
		CP	2018	683.816.082	-889.974	682.926.108	10.000.000	693.816.082	<<	-889.974	692.926.108
		CS		686.707.479	-889.974	685.817.505	10.000.000	696.707.479	<<	-889.974	695.817.505
		CP	2019	638.752.234	-889.974	637.862.260	10.000.000	648.752.234	<<	-889.974	647.862.260
		CS		639.590.487	-889.974	638.700.513	10.000.000	649.590.487	<<	-889.974	648.700.513
1.1	***Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)***	RS		58.307.484		58.307.484	<<	58.307.484			58.307.484
		CP	2017	353.683.721	<<	353.683.721	<<	353.683.721	<<	<<	353.683.721
		CS		359.640.568	<<	359.640.568	<<	359.640.568	<<	<<	359.640.568
		CP	2018	255.609.522	<<	255.609.522	<<	255.609.522	<<	<<	255.609.522
		CS		256.241.132	<<	256.241.132	<<	256.241.132	<<	<<	256.241.132
		CP	2019	213.026.460	<<	213.026.460	<<	213.026.460	<<	<<	213.026.460
		CS		213.193.099	<<	213.193.099	<<	213.193.099	<<	<<	213.193.099
1.2	***Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)***	RS		3.896.725		3.896.725	<<	3.896.725			3.896.725
		CP	2017	39.848.536	<<	39.848.536	<<	39.848.536	<<	<<	39.848.536
		CS		42.320.895	<<	42.320.895	<<	42.320.895	<<	<<	42.320.895
		CP	2018	39.244.269	<<	39.244.269	<<	39.244.269	<<	<<	39.244.269
		CS		39.559.781	<<	39.559.781	<<	39.559.781	<<	<<	39.559.781
		CP	2019	38.585.518	<<	38.585.518	<<	38.585.518	<<	<<	38.585.518
		CS		38.660.307	<<	38.660.307	<<	38.660.307	<<	<<	38.660.307
1.3	***Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)***	RS		105.174.485		105.174.485	<<	105.174.485			105.174.485
		CP	2017	433.897.622	-889.974	433.007.648	5.000.000	438.897.622	11.000.000	10.110.026	449.007.648
		CS		444.472.645	-889.974	443.582.671	5.000.000	449.472.645	11.000.000	10.110.026	459.582.671
		CP	2018	388.962.291	-889.974	388.072.317	10.000.000	398.962.291	<<	-889.974	398.072.317
		CS		390.906.566	-889.974	390.016.592	10.000.000	400.906.566	<<	-889.974	400.016.592
		CP	2019	387.140.256	-889.974	386.250.282	10.000.000	397.140.256	<<	-889.974	396.250.282
		CS		387.737.081	-889.974	386.847.107	10.000.000	397.737.081	<<	-889.974	396.847.107

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		1.163.946		1.163.946	<<	1.163.946			1.163.946
		CP	2017	22.638.955	<<	22.638.955	<<	22.638.955	<<	<<	22.638.955
		CS		23.220.612	<<	23.220.612	<<	23.220.612	<<	<<	23.220.612
		CP	2018	22.423.539	<<	22.423.539	<<	22.423.539	<<	<<	22.423.539
		CS		23.194.097	<<	23.194.097	<<	23.194.097	<<	<<	23.194.097
		CP	2019	22.792.937	<<	22.792.937	<<	22.792.937	<<	<<	22.792.937
		CS		23.409.610	<<	23.409.610	<<	23.409.610	<<	<<	23.409.610
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		237.705		237.705	<<	237.705			237.705
		CP	2017	7.041.500	<<	7.041.500	<<	7.041.500	<<	<<	7.041.500
		CS		7.035.073	<<	7.035.073	<<	7.035.073	<<	<<	7.035.073
		CP	2018	6.964.014	<<	6.964.014	<<	6.964.014	<<	<<	6.964.014
		CS		7.021.842	<<	7.021.842	<<	7.021.842	<<	<<	7.021.842
		CP	2019	6.929.815	<<	6.929.815	<<	6.929.815	<<	<<	6.929.815
		CS		6.980.682	<<	6.980.682	<<	6.980.682	<<	<<	6.980.682
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		926.241		926.241	<<	926.241			926.241
		CP	2017	15.597.455	<<	15.597.455	<<	15.597.455	<<	<<	15.597.455
		CS		16.185.539	<<	16.185.539	<<	16.185.539	<<	<<	16.185.539
		CP	2018	15.459.525	<<	15.459.525	<<	15.459.525	<<	<<	15.459.525
		CS		16.172.255	<<	16.172.255	<<	16.172.255	<<	<<	16.172.255
		CP	2019	15.863.122	<<	15.863.122	<<	15.863.122	<<	<<	15.863.122
		CS		16.428.928	<<	16.428.928	<<	16.428.928	<<	<<	16.428.928

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' ***Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano ***Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Soccorso civile (8)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Interventi per soccorsi Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177	RS		<<		<<	<<	<<			<<
		CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/1

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)**	RS		167.378.694		167.378.694	<<	167.378.694			167.378.694
	CP	2017	827.429.879	-889.974	826.539.905	5.000.000	832.429.879	11.000.000	10.110.026	842.539.905
	CS		846.434.108	-889.974	845.544.134	5.000.000	851.434.108	11.000.000	10.110.026	861.544.134
	CP	2018	683.816.082	-889.974	682.926.108	10.000.000	693.816.082	<<	-889.974	692.926.108
	CS		686.707.479	-889.974	685.817.505	10.000.000	696.707.479	<<	-889.974	695.817.505
	CP	2019	638.752.234	-889.974	637.862.260	10.000.000	648.752.234	<<	-889.974	647.862.260
	CS		639.590.487	-889.974	638.700.513	10.000.000	649.590.487	<<	-889.974	648.700.513
*1.1 **Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)***	RS		58.307.484		58.307.484	<<	58.307.484			58.307.484
	CP	2017	353.683.721	<<	353.683.721	<<	353.683.721	<<	<<	353.683.721
	CS		359.640.568	<<	359.640.568	<<	359.640.568	<<	<<	359.640.568
	CP	2018	255.609.522	<<	255.609.522	<<	255.609.522	<<	<<	255.609.522
	CS		256.241.132	<<	256.241.132	<<	256.241.132	<<	<<	256.241.132
	CP	2019	213.026.460	<<	213.026.460	<<	213.026.460	<<	<<	213.026.460
	CS		213.193.099	<<	213.193.099	<<	213.193.099	<<	<<	213.193.099
Spese di personale per il programma	RS		35.710		35.710	<<	35.710			35.710
	CP	2017	10.179.758	<<	10.179.758	<<	10.179.758	<<	<<	10.179.758
	CS		10.179.758	<<	10.179.758	<<	10.179.758	<<	<<	10.179.758
	CP	2018	10.174.700	<<	10.174.700	<<	10.174.700	<<	<<	10.174.700
	CS		10.174.700	<<	10.174.700	<<	10.174.700	<<	<<	10.174.700
	CP	2019	10.170.046	<<	10.170.046	<<	10.170.046	<<	<<	10.170.046
	CS		10.170.046	<<	10.170.046	<<	10.170.046	<<	<<	10.170.046
Spese correnti	RS		35.710		35.710	<<	35.710			35.710
	CP	2017	10.179.758	<<	10.179.758	<<	10.179.758	<<	<<	10.179.758
	CS		10.179.758	<<	10.179.758	<<	10.179.758	<<	<<	10.179.758
	CP	2018	10.174.700	<<	10.174.700	<<	10.174.700	<<	<<	10.174.700
	CS		10.174.700	<<	10.174.700	<<	10.174.700	<<	<<	10.174.700
	CP	2019	10.170.046	<<	10.170.046	<<	10.170.046	<<	<<	10.170.046
	CS		10.170.046	<<	10.170.046	<<	10.170.046	<<	<<	10.170.046

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/2

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	RS		8.764.003		8.764.003	<<	8.764.003			8.764.003
	CP	2017	40.892.643	<<	40.892.643	<<	40.892.643	<<	<<	40.892.643
	CS		40.899.643	<<	40.899.643	<<	40.899.643	<<	<<	40.899.643
	CP	2018	2.873.256	<<	2.873.256	<<	2.873.256	<<	<<	2.873.256
	CS		2.883.256	<<	2.883.256	<<	2.883.256	<<	<<	2.883.256
	CP	2019	1.892.643	<<	1.892.643	<<	1.892.643	<<	<<	1.892.643
	CS		1.902.643	<<	1.902.643	<<	1.902.643	<<	<<	1.902.643
Spese correnti	RS		1.296.137		1.296.137	<<	1.296.137			1.296.137
	CP	2017	1.882.468	<<	1.882.468	<<	1.882.468	<<	<<	1.882.468
	CS		1.889.468	<<	1.889.468	<<	1.889.468	<<	<<	1.889.468
	CP	2018	1.863.081	<<	1.863.081	<<	1.863.081	<<	<<	1.863.081
	CS		1.873.081	<<	1.873.081	<<	1.873.081	<<	<<	1.873.081
	CP	2019	1.882.468	<<	1.882.468	<<	1.882.468	<<	<<	1.882.468
	CS		1.892.468	<<	1.892.468	<<	1.892.468	<<	<<	1.892.468
Spese in conto capitale	RS		7.467.866		7.467.866	<<	7.467.866			7.467.866
	CP	2017	39.010.175	<<	39.010.175	<<	39.010.175	<<	<<	39.010.175
	CS		39.010.175	<<	39.010.175	<<	39.010.175	<<	<<	39.010.175
	CP	2018	1.010.175	<<	1.010.175	<<	1.010.175	<<	<<	1.010.175
	CS		1.010.175	<<	1.010.175	<<	1.010.175	<<	<<	1.010.175
	CP	2019	10.175	<<	10.175	<<	10.175	<<	<<	10.175
	CS		10.175	<<	10.175	<<	10.175	<<	<<	10.175
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	RS		14.173.259		14.173.259	<<	14.173.259			14.173.259
	CP	2017	12.870.723	<<	12.870.723	<<	12.870.723	<<	<<	12.870.723
	CS		15.992.010	<<	15.992.010	<<	15.992.010	<<	<<	15.992.010
	CP	2018	6.829.372	<<	6.829.372	<<	6.829.372	<<	<<	6.829.372
	CS		6.951.166	<<	6.951.166	<<	6.951.166	<<	<<	6.951.166
	CP	2019	11.570.723	<<	11.570.723	<<	11.570.723	<<	<<	11.570.723
	CS		11.727.546	<<	11.727.546	<<	11.727.546	<<	<<	11.727.546

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 130/701/3

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		8.167.477		8.167.477	<<	8.167.477			8.167.477
	CP	2017	2.859.873	<<	2.859.873	<<	2.859.873	<<	<<	2.859.873
	CS		3.475.390	<<	3.475.390	<<	3.475.390	<<	<<	3.475.390
	CP	2018	2.818.522	<<	2.818.522	<<	2.818.522	<<	<<	2.818.522
	CS		2.931.291	<<	2.931.291	<<	2.931.291	<<	<<	2.931.291
	CP	2019	2.859.873	<<	2.859.873	<<	2.859.873	<<	<<	2.859.873
	CS		3.007.671	<<	3.007.671	<<	3.007.671	<<	<<	3.007.671
Spese in conto capitale	RS		6.005.782		6.005.782	<<	6.005.782			6.005.782
	CP	2017	10.010.850	<<	10.010.850	<<	10.010.850	<<	<<	10.010.850
	CS		12.516.620	<<	12.516.620	<<	12.516.620	<<	<<	12.516.620
	CP	2018	4.010.850	<<	4.010.850	<<	4.010.850	<<	<<	4.010.850
	CS		4.019.875	<<	4.019.875	<<	4.019.875	<<	<<	4.019.875
	CP	2019	8.710.850	<<	8.710.850	<<	8.710.850	<<	<<	8.710.850
	CS		8.719.875	<<	8.719.875	<<	8.719.875	<<	<<	8.719.875
Piano irriguo nazionale	RS		21.211.953		21.211.953	<<	21.211.953			21.211.953
	CP	2017	77.300.069	<<	77.300.069	<<	77.300.069	<<	<<	77.300.069
	CS		77.304.961	<<	77.304.961	<<	77.304.961	<<	<<	77.304.961
	CP	2018	67.040.792	<<	67.040.792	<<	67.040.792	<<	<<	67.040.792
	CS		67.040.754	<<	67.040.754	<<	67.040.754	<<	<<	67.040.754
	CP	2019	54.094.153	<<	54.094.153	<<	54.094.153	<<	<<	54.094.153
	CS		54.094.115	<<	54.094.115	<<	54.094.115	<<	<<	54.094.115
Spese correnti	RS		4.930		4.930	<<	4.930			4.930
	CP	2017	82.705	<<	82.705	<<	82.705	<<	<<	82.705
	CS		87.635	<<	87.635	<<	87.635	<<	<<	87.635
	CP	2018	82.705	<<	82.705	<<	82.705	<<	<<	82.705
	CS		82.705	<<	82.705	<<	82.705	<<	<<	82.705
	CP	2019	82.705	<<	82.705	<<	82.705	<<	<<	82.705
	CS		82.705	<<	82.705	<<	82.705	<<	<<	82.705

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		21.207.023		21.207.023	<<	21.207.023			21.207.023
	CP	2017	77.217.364	<<	77.217.364	<<	77.217.364	<<	<<	77.217.364
	CS		77.217.326	<<	77.217.326	<<	77.217.326	<<	<<	77.217.326
	CP	2018	66.958.087	<<	66.958.087	<<	66.958.087	<<	<<	66.958.087
	CS		66.958.049	<<	66.958.049	<<	66.958.049	<<	<<	66.958.049
	CP	2019	54.011.448	<<	54.011.448	<<	54.011.448	<<	<<	54.011.448
	CS		54.011.410	<<	54.011.410	<<	54.011.410	<<	<<	54.011.410
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	RS		6.371.115		6.371.115	<<	6.371.115			6.371.115
	CP	2017	75.666.712	<<	75.666.712	<<	75.666.712	<<	<<	75.666.712
	CS		76.906.712	<<	76.906.712	<<	76.906.712	<<	<<	76.906.712
	CP	2018	32.650.974	<<	32.650.974	<<	32.650.974	<<	<<	32.650.974
	CS		33.150.974	<<	33.150.974	<<	33.150.974	<<	<<	33.150.974
	CP	2019	7.558.712	<<	7.558.712	<<	7.558.712	<<	<<	7.558.712
	CS		7.558.712	<<	7.558.712	<<	7.558.712	<<	<<	7.558.712
Spese correnti	RS		3.081.204		3.081.204	<<	3.081.204			3.081.204
	CP	2017	989.226	<<	989.226	<<	989.226	<<	<<	989.226
	CS		1.289.226	<<	1.289.226	<<	1.289.226	<<	<<	1.289.226
	CP	2018	973.488	<<	973.488	<<	973.488	<<	<<	973.488
	CS		973.488	<<	973.488	<<	973.488	<<	<<	973.488
	CP	2019	989.226	<<	989.226	<<	989.226	<<	<<	989.226
	CS		989.226	<<	989.226	<<	989.226	<<	<<	989.226
Spese in conto capitale	RS		3.289.911		3.289.911	<<	3.289.911			3.289.911
	CP	2017	74.677.486	<<	74.677.486	<<	74.677.486	<<	<<	74.677.486
	CS		75.617.486	<<	75.617.486	<<	75.617.486	<<	<<	75.617.486
	CP	2018	31.677.486	<<	31.677.486	<<	31.677.486	<<	<<	31.677.486
	CS		32.177.486	<<	32.177.486	<<	32.177.486	<<	<<	32.177.486
	CP	2019	6.569.486	<<	6.569.486	<<	6.569.486	<<	<<	6.569.486
	CS		6.569.486	<<	6.569.486	<<	6.569.486	<<	<<	6.569.486

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/5

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale; miglioramento genetico vegetale	RS		2.392.009		2.392.009	<<	2.392.009			2.392.009
	CP	2017	110.149.813	<<	110.149.813	<<	110.149.813	<<	<<	110.149.813
	CS		111.374.174	<<	111.374.174	<<	111.374.174	<<	<<	111.374.174
	CP	2018	109.481.939	<<	109.481.939	<<	109.481.939	<<	<<	109.481.939
	CS		109.481.793	<<	109.481.793	<<	109.481.793	<<	<<	109.481.793
	CP	2019	101.116.180	<<	101.116.180	<<	101.116.180	<<	<<	101.116.180
	CS		101.116.034	<<	101.116.034	<<	101.116.034	<<	<<	101.116.034
Spese correnti	RS		672.764		672.764	<<	672.764			672.764
	CP	2017	102.132.429	<<	102.132.429	<<	102.132.429	<<	<<	102.132.429
	CS		102.656.790	<<	102.656.790	<<	102.656.790	<<	<<	102.656.790
	CP	2018	101.481.939	<<	101.481.939	<<	101.481.939	<<	<<	101.481.939
	CS		101.481.793	<<	101.481.793	<<	101.481.793	<<	<<	101.481.793
	CP	2019	101.116.180	<<	101.116.180	<<	101.116.180	<<	<<	101.116.180
	CS		101.116.034	<<	101.116.034	<<	101.116.034	<<	<<	101.116.034
Spese in conto capitale	RS		1.719.245		1.719.245	<<	1.719.245			1.719.245
	CP	2017	8.017.384	<<	8.017.384	<<	8.017.384	<<	<<	8.017.384
	CS		8.717.384	<<	8.717.384	<<	8.717.384	<<	<<	8.717.384
	CP	2018	8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CS		8.000.000	<<	8.000.000	<<	8.000.000	<<	<<	8.000.000
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	RS		5.359.435		5.359.435	<<	5.359.435			5.359.435
	CP	2017	26.624.003	<<	26.624.003	<<	26.624.003	<<	<<	26.624.003
	CS		26.983.310	<<	26.983.310	<<	26.983.310	<<	<<	26.983.310
	CP	2018	26.558.489	<<	26.558.489	<<	26.558.489	<<	<<	26.558.489
	CS		26.558.489	<<	26.558.489	<<	26.558.489	<<	<<	26.558.489
	CP	2019	26.624.003	<<	26.624.003	<<	26.624.003	<<	<<	26.624.003
	CS		26.624.003	<<	26.624.003	<<	26.624.003	<<	<<	26.624.003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 130/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		86.632		86.632	<<	86.632			86.632
	CP	2017	4.117.908	<<	4.117.908	<<	4.117.908	<<	<<	4.117.908
	CS		4.204.540	<<	4.204.540	<<	4.204.540	<<	<<	4.204.540
	CP	2018	4.052.394	<<	4.052.394	<<	4.052.394	<<	<<	4.052.394
	CS		4.052.394	<<	4.052.394	<<	4.052.394	<<	<<	4.052.394
	CP	2019	4.117.908	<<	4.117.908	<<	4.117.908	<<	<<	4.117.908
	CS		4.117.908	<<	4.117.908	<<	4.117.908	<<	<<	4.117.908
Spese in conto capitale	RS		5.272.803		5.272.803	<<	5.272.803			5.272.803
	CP	2017	22.506.095	<<	22.506.095	<<	22.506.095	<<	<<	22.506.095
	CS		22.778.770	<<	22.778.770	<<	22.778.770	<<	<<	22.778.770
	CP	2018	22.506.095	<<	22.506.095	<<	22.506.095	<<	<<	22.506.095
	CS		22.506.095	<<	22.506.095	<<	22.506.095	<<	<<	22.506.095
	CP	2019	22.506.095	<<	22.506.095	<<	22.506.095	<<	<<	22.506.095
	CS		22.506.095	<<	22.506.095	<<	22.506.095	<<	<<	22.506.095
Attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 130/701/7

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS		3.896.725		3.896.725	<<	3.896.725			3.896.725
	CP	2017	39.848.536	<<	39.848.536	<<	39.848.536	<<	<<	39.848.536
	CS		42.320.895	<<	42.320.895	<<	42.320.895	<<	<<	42.320.895
	CP	2018	39.244.269	<<	39.244.269	<<	39.244.269	<<	<<	39.244.269
	CS		39.559.781	<<	39.559.781	<<	39.559.781	<<	<<	39.559.781
	CP	2019	38.585.518	<<	38.585.518	<<	38.585.518	<<	<<	38.585.518
	CS		38.660.307	<<	38.660.307	<<	38.660.307	<<	<<	38.660.307
Spese di personale per il programma	RS		98.667		98.667	<<	98.667			98.667
	CP	2017	32.080.194	<<	32.080.194	<<	32.080.194	<<	<<	32.080.194
	CS		32.087.675	<<	32.087.675	<<	32.087.675	<<	<<	32.087.675
	CP	2018	31.486.406	<<	31.486.406	<<	31.486.406	<<	<<	31.486.406
	CS		31.486.406	<<	31.486.406	<<	31.486.406	<<	<<	31.486.406
	CP	2019	30.809.449	<<	30.809.449	<<	30.809.449	<<	<<	30.809.449
	CS		30.809.449	<<	30.809.449	<<	30.809.449	<<	<<	30.809.449
Spese correnti	RS		98.667		98.667	<<	98.667			98.667
	CP	2017	32.080.194	<<	32.080.194	<<	32.080.194	<<	<<	32.080.194
	CS		32.087.675	<<	32.087.675	<<	32.087.675	<<	<<	32.087.675
	CP	2018	31.486.406	<<	31.486.406	<<	31.486.406	<<	<<	31.486.406
	CS		31.486.406	<<	31.486.406	<<	31.486.406	<<	<<	31.486.406
	CP	2019	30.809.449	<<	30.809.449	<<	30.809.449	<<	<<	30.809.449
	CS		30.809.449	<<	30.809.449	<<	30.809.449	<<	<<	30.809.449
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	RS		2.226.109		2.226.109	<<	2.226.109			2.226.109
	CP	2017	4.032.214	<<	4.032.214	<<	4.032.214	<<	<<	4.032.214
	CS		5.759.011	<<	5.759.011	<<	5.759.011	<<	<<	5.759.011
	CP	2018	4.026.588	<<	4.026.588	<<	4.026.588	<<	<<	4.026.588
	CS		4.206.588	<<	4.206.588	<<	4.206.588	<<	<<	4.206.588
	CP	2019	4.040.051	<<	4.040.051	<<	4.040.051	<<	<<	4.040.051
	CS		3.920.051	<<	3.920.051	<<	3.920.051	<<	<<	3.920.051

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/8

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		619.146		619.146	<<	619.146			619.146
	CP	2017	3.705.855	<<	3.705.855	<<	3.705.855	<<	<<	3.705.855
	CS		4.149.609	<<	4.149.609	<<	4.149.609	<<	<<	4.149.609
	CP	2018	3.700.229	<<	3.700.229	<<	3.700.229	<<	<<	3.700.229
	CS		3.700.229	<<	3.700.229	<<	3.700.229	<<	<<	3.700.229
	CP	2019	3.713.692	<<	3.713.692	<<	3.713.692	<<	<<	3.713.692
	CS		3.713.692	<<	3.713.692	<<	3.713.692	<<	<<	3.713.692
Spese in conto capitale	RS		1.606.963		1.606.963	<<	1.606.963			1.606.963
	CP	2017	326.359	<<	326.359	<<	326.359	<<	<<	326.359
	CS		1.609.402	<<	1.609.402	<<	1.609.402	<<	<<	1.609.402
	CP	2018	326.359	<<	326.359	<<	326.359	<<	<<	326.359
	CS		506.359	<<	506.359	<<	506.359	<<	<<	506.359
	CP	2019	326.359	<<	326.359	<<	326.359	<<	<<	326.359
	CS		206.359	<<	206.359	<<	206.359	<<	<<	206.359
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	RS		1.308.945		1.308.945	<<	1.308.945			1.308.945
	CP	2017	2.550.688	<<	2.550.688	<<	2.550.688	<<	<<	2.550.688
	CS		3.051.589	<<	3.051.589	<<	3.051.589	<<	<<	3.051.589
	CP	2018	2.547.191	<<	2.547.191	<<	2.547.191	<<	<<	2.547.191
	CS		2.547.191	<<	2.547.191	<<	2.547.191	<<	<<	2.547.191
	CP	2019	2.550.578	<<	2.550.578	<<	2.550.578	<<	<<	2.550.578
	CS		2.550.578	<<	2.550.578	<<	2.550.578	<<	<<	2.550.578
Spese correnti	RS		462.704		462.704	<<	462.704			462.704
	CP	2017	2.337.674	<<	2.337.674	<<	2.337.674	<<	<<	2.337.674
	CS		2.432.835	<<	2.432.835	<<	2.432.835	<<	<<	2.432.835
	CP	2018	2.334.177	<<	2.334.177	<<	2.334.177	<<	<<	2.334.177
	CS		2.334.177	<<	2.334.177	<<	2.334.177	<<	<<	2.334.177
	CP	2019	2.337.564	<<	2.337.564	<<	2.337.564	<<	<<	2.337.564
	CS		2.337.564	<<	2.337.564	<<	2.337.564	<<	<<	2.337.564

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		846.241		846.241	<<	846.241			846.241
	CP	2017	213.014	<<	213.014	<<	213.014	<<	<<	213.014
	CS		618.754	<<	618.754	<<	618.754	<<	<<	618.754
	CP	2018	213.014	<<	213.014	<<	213.014	<<	<<	213.014
	CS		213.014	<<	213.014	<<	213.014	<<	<<	213.014
	CP	2019	213.014	<<	213.014	<<	213.014	<<	<<	213.014
	CS		213.014	<<	213.014	<<	213.014	<<	<<	213.014
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	RS		263.004		263.004	<<	263.004			263.004
	CP	2017	1.185.440	<<	1.185.440	<<	1.185.440	<<	<<	1.185.440
	CS		1.422.620	<<	1.422.620	<<	1.422.620	<<	<<	1.422.620
	CP	2018	1.184.084	<<	1.184.084	<<	1.184.084	<<	<<	1.184.084
	CS		1.319.596	<<	1.319.596	<<	1.319.596	<<	<<	1.319.596
	CP	2019	1.185.440	<<	1.185.440	<<	1.185.440	<<	<<	1.185.440
	CS		1.380.229	<<	1.380.229	<<	1.380.229	<<	<<	1.380.229
Spese correnti	RS		257.490		257.490	<<	257.490			257.490
	CP	2017	1.179.942	<<	1.179.942	<<	1.179.942	<<	<<	1.179.942
	CS		1.417.122	<<	1.417.122	<<	1.417.122	<<	<<	1.417.122
	CP	2018	1.178.586	<<	1.178.586	<<	1.178.586	<<	<<	1.178.586
	CS		1.314.098	<<	1.314.098	<<	1.314.098	<<	<<	1.314.098
	CP	2019	1.179.942	<<	1.179.942	<<	1.179.942	<<	<<	1.179.942
	CS		1.374.731	<<	1.374.731	<<	1.374.731	<<	<<	1.374.731
Spese in conto capitale	RS		5.514		5.514	<<	5.514			5.514
	CP	2017	5.498	<<	5.498	<<	5.498	<<	<<	5.498
	CS		5.498	<<	5.498	<<	5.498	<<	<<	5.498
	CP	2018	5.498	<<	5.498	<<	5.498	<<	<<	5.498
	CS		5.498	<<	5.498	<<	5.498	<<	<<	5.498
	CP	2019	5.498	<<	5.498	<<	5.498	<<	<<	5.498
	CS		5.498	<<	5.498	<<	5.498	<<	<<	5.498

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/10

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	RS		105.174.485		105.174.485	<<	105.174.485			105.174.485
	CP	2017	433.897.622	-889.974	433.007.648	5.000.000	438.897.622	11.000.000	10.110.026	449.007.648
	CS		444.472.645	-889.974	443.582.671	5.000.000	449.472.645	11.000.000	10.110.026	459.582.671
	CP	2018	388.962.291	-889.974	388.072.317	10.000.000	398.962.291	<<	-889.974	398.072.317
	CS		390.906.566	-889.974	390.016.592	10.000.000	400.906.566	<<	-889.974	400.016.592
	CP	2019	387.140.256	-889.974	386.250.282	10.000.000	397.140.256	<<	-889.974	396.250.282
	CS		387.737.081	-889.974	386.847.107	10.000.000	397.737.081	<<	-889.974	396.847.107
Spese di personale per il programma	RS		130.925		130.925	<<	130.925			130.925
	CP	2017	18.315.917	<<	18.315.917	<<	18.315.917	<<	<<	18.315.917
	CS		18.379.842	<<	18.379.842	<<	18.379.842	<<	<<	18.379.842
	CP	2018	15.713.941	<<	15.713.941	<<	15.713.941	<<	<<	15.713.941
	CS		15.713.941	<<	15.713.941	<<	15.713.941	<<	<<	15.713.941
	CP	2019	15.611.307	<<	15.611.307	<<	15.611.307	<<	<<	15.611.307
	CS		15.611.307	<<	15.611.307	<<	15.611.307	<<	<<	15.611.307
Spese correnti	RS		130.925		130.925	<<	130.925			130.925
	CP	2017	18.315.917	<<	18.315.917	<<	18.315.917	<<	<<	18.315.917
	CS		18.379.842	<<	18.379.842	<<	18.379.842	<<	<<	18.379.842
	CP	2018	15.713.941	<<	15.713.941	<<	15.713.941	<<	<<	15.713.941
	CS		15.713.941	<<	15.713.941	<<	15.713.941	<<	<<	15.713.941
	CP	2019	15.611.307	<<	15.611.307	<<	15.611.307	<<	<<	15.611.307
	CS		15.611.307	<<	15.611.307	<<	15.611.307	<<	<<	15.611.307
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	RS		33.499.744		33.499.744	<<	33.499.744			33.499.744
	CP	2017	31.991.287	-889.974	31.101.313	<<	31.991.287	11.000.000	10.110.026	42.101.313
	CS		32.901.287	-889.974	32.011.313	<<	32.901.287	11.000.000	10.110.026	43.011.313
	CP	2018	31.937.697	-889.974	31.047.723	<<	31.937.697	<<	-889.974	31.047.723
	CS		31.937.697	-889.974	31.047.723	<<	31.937.697	<<	-889.974	31.047.723
	CP	2019	31.991.287	-889.974	31.101.313	<<	31.991.287	<<	-889.974	31.101.313
	CS		31.991.287	-889.974	31.101.313	<<	31.991.287	<<	-889.974	31.101.313

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		30.188.540		30.188.540	<<	30.188.540			30.188.540
	CP	2017	30.969.443	-889.974	30.079.469	<<	30.969.443	11.000.000	10.110.026	41.079.469
	CS		30.969.443	-889.974	30.079.469	<<	30.969.443	11.000.000	10.110.026	41.079.469
	CP	2018	30.961.355	-889.974	30.071.381	<<	30.961.355	<<	-889.974	30.071.381
	CS		30.961.355	-889.974	30.071.381	<<	30.961.355	<<	-889.974	30.071.381
	CP	2019	30.969.443	-889.974	30.079.469	<<	30.969.443	<<	-889.974	30.079.469
	CS		30.969.443	-889.974	30.079.469	<<	30.969.443	<<	-889.974	30.079.469
Spese in conto capitale	RS		3.311.204		3.311.204	<<	3.311.204			3.311.204
	CP	2017	1.021.844	<<	1.021.844	<<	1.021.844	<<	<<	1.021.844
	CS		1.931.844	<<	1.931.844	<<	1.931.844	<<	<<	1.931.844
	CP	2018	976.342	<<	976.342	<<	976.342	<<	<<	976.342
	CS		976.342	<<	976.342	<<	976.342	<<	<<	976.342
	CP	2019	1.021.844	<<	1.021.844	<<	1.021.844	<<	<<	1.021.844
	CS		1.021.844	<<	1.021.844	<<	1.021.844	<<	<<	1.021.844
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	RS		28.665.945		28.665.945	<<	28.665.945			28.665.945
	CP	2017	201.612.516	<<	201.612.516	5.000.000	206.612.516	<<	<<	206.612.516
	CS		209.941.112	<<	209.941.112	5.000.000	214.941.112	<<	<<	214.941.112
	CP	2018	160.438.251	<<	160.438.251	10.000.000	170.438.251	<<	<<	170.438.251
	CS		162.281.873	<<	162.281.873	10.000.000	172.281.873	<<	<<	172.281.873
	CP	2019	161.276.159	<<	161.276.159	10.000.000	171.276.159	<<	<<	171.276.159
	CS		161.574.387	<<	161.574.387	10.000.000	171.574.387	<<	<<	171.574.387
Spese correnti	RS		10.092.092		10.092.092	<<	10.092.092			10.092.092
	CP	2017	162.638.126	<<	162.638.126	<<	162.638.126	<<	<<	162.638.126
	CS		165.706.572	<<	165.706.572	<<	165.706.572	<<	<<	165.706.572
	CP	2018	156.473.287	<<	156.473.287	<<	156.473.287	<<	<<	156.473.287
	CS		158.066.909	<<	158.066.909	<<	158.066.909	<<	<<	158.066.909
	CP	2019	157.309.323	<<	157.309.323	<<	157.309.323	<<	<<	157.309.323
	CS		157.607.551	<<	157.607.551	<<	157.607.551	<<	<<	157.607.551

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		18.573.853		18.573.853	<<	18.573.853			18.573.853
	CP	2017	38.974.390	<<	38.974.390	5.000.000	43.974.390	<<	<<	43.974.390
	CS		44.234.540	<<	44.234.540	5.000.000	49.234.540	<<	<<	49.234.540
	CP	2018	3.964.964	<<	3.964.964	10.000.000	13.964.964	<<	<<	13.964.964
	CS		4.214.964	<<	4.214.964	10.000.000	14.214.964	<<	<<	14.214.964
	CP	2019	3.966.836	<<	3.966.836	10.000.000	13.966.836	<<	<<	13.966.836
	CS		3.966.836	<<	3.966.836	10.000.000	13.966.836	<<	<<	13.966.836
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	RS		3.482.121		3.482.121	<<	3.482.121			3.482.121
	CP	2017	12.050.549	<<	12.050.549	<<	12.050.549	<<	<<	12.050.549
	CS		12.366.958	<<	12.366.958	<<	12.366.958	<<	<<	12.366.958
	CP	2018	11.963.472	<<	11.963.472	<<	11.963.472	<<	<<	11.963.472
	CS		12.088.486	<<	12.088.486	<<	12.088.486	<<	<<	12.088.486
	CP	2019	11.650.549	<<	11.650.549	<<	11.650.549	<<	<<	11.650.549
	CS		12.012.785	<<	12.012.785	<<	12.012.785	<<	<<	12.012.785
Spese correnti	RS		1.732.392		1.732.392	<<	1.732.392			1.732.392
	CP	2017	7.342.602	<<	7.342.602	<<	7.342.602	<<	<<	7.342.602
	CS		6.983.550	<<	6.983.550	<<	6.983.550	<<	<<	6.983.550
	CP	2018	7.255.525	<<	7.255.525	<<	7.255.525	<<	<<	7.255.525
	CS		7.068.934	<<	7.068.934	<<	7.068.934	<<	<<	7.068.934
	CP	2019	7.342.602	<<	7.342.602	<<	7.342.602	<<	<<	7.342.602
	CS		7.393.233	<<	7.393.233	<<	7.393.233	<<	<<	7.393.233
Spese in conto capitale	RS		1.749.729		1.749.729	<<	1.749.729			1.749.729
	CP	2017	4.707.947	<<	4.707.947	<<	4.707.947	<<	<<	4.707.947
	CS		5.383.408	<<	5.383.408	<<	5.383.408	<<	<<	5.383.408
	CP	2018	4.707.947	<<	4.707.947	<<	4.707.947	<<	<<	4.707.947
	CS		5.019.552	<<	5.019.552	<<	5.019.552	<<	<<	5.019.552
	CP	2019	4.307.947	<<	4.307.947	<<	4.307.947	<<	<<	4.307.947
	CS		4.619.552	<<	4.619.552	<<	4.619.552	<<	<<	4.619.552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi a favore del settore ippico	RS		39.395.750		39.395.750	<<	39.395.750			39.395.750
	CP	2017	169.927.353	<<	169.927.353	<<	169.927.353	<<	<<	169.927.353
	CS		170.883.446	<<	170.883.446	<<	170.883.446	<<	<<	170.883.446
	CP	2018	168.908.930	<<	168.908.930	<<	168.908.930	<<	<<	168.908.930
	CS		168.884.569	<<	168.884.569	<<	168.884.569	<<	<<	168.884.569
	CP	2019	166.610.954	<<	166.610.954	<<	166.610.954	<<	<<	166.610.954
	CS		166.547.315	<<	166.547.315	<<	166.547.315	<<	<<	166.547.315
Spese correnti	RS		39.395.750		39.395.750	<<	39.395.750			39.395.750
	CP	2017	169.874.729	<<	169.874.729	<<	169.874.729	<<	<<	169.874.729
	CS		170.830.822	<<	170.830.822	<<	170.830.822	<<	<<	170.830.822
	CP	2018	168.856.306	<<	168.856.306	<<	168.856.306	<<	<<	168.856.306
	CS		168.831.945	<<	168.831.945	<<	168.831.945	<<	<<	168.831.945
	CP	2019	166.558.330	<<	166.558.330	<<	166.558.330	<<	<<	166.558.330
	CS		166.494.691	<<	166.494.691	<<	166.494.691	<<	<<	166.494.691
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	52.624	<<	52.624	<<	52.624	<<	<<	52.624
	CS		52.624	<<	52.624	<<	52.624	<<	<<	52.624
	CP	2018	52.624	<<	52.624	<<	52.624	<<	<<	52.624
	CS		52.624	<<	52.624	<<	52.624	<<	<<	52.624
	CP	2019	52.624	<<	52.624	<<	52.624	<<	<<	52.624
	CS		52.624	<<	52.624	<<	52.624	<<	<<	52.624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		1.163.946		1.163.946	<<	1.163.946			1.163.946
	CP	2017	22.638.955	<<	22.638.955	<<	22.638.955	<<	<<	22.638.955
	CS		23.220.612	<<	23.220.612	<<	23.220.612	<<	<<	23.220.612
	CP	2018	22.423.539	<<	22.423.539	<<	22.423.539	<<	<<	22.423.539
	CS		23.194.097	<<	23.194.097	<<	23.194.097	<<	<<	23.194.097
	CP	2019	22.792.937	<<	22.792.937	<<	22.792.937	<<	<<	22.792.937
	CS		23.409.610	<<	23.409.610	<<	23.409.610	<<	<<	23.409.610
2.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		237.705		237.705	<<	237.705			237.705
	CP	2017	7.041.500	<<	7.041.500	<<	7.041.500	<<	<<	7.041.500
	CS		7.035.073	<<	7.035.073	<<	7.035.073	<<	<<	7.035.073
	CP	2018	6.964.014	<<	6.964.014	<<	6.964.014	<<	<<	6.964.014
	CS		7.021.842	<<	7.021.842	<<	7.021.842	<<	<<	7.021.842
	CP	2019	6.929.815	<<	6.929.815	<<	6.929.815	<<	<<	6.929.815
	CS		6.980.682	<<	6.980.682	<<	6.980.682	<<	<<	6.980.682
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CS		599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CP	2018	599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CS		599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CP	2019	599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CS		599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CS		599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CP	2018	599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CS		599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CP	2019	599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315
	CS		599.315	<<	599.315	<<	599.315	<<	<<	599.315

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/15

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		232.478		232.478	<<	232.478			232.478
	CP	2017	5.679.433	<<	5.679.433	<<	5.679.433	<<	<<	5.679.433
	CS		5.669.095	<<	5.669.095	<<	5.669.095	<<	<<	5.669.095
	CP	2018	5.604.946	<<	5.604.946	<<	5.604.946	<<	<<	5.604.946
	CS		5.657.580	<<	5.657.580	<<	5.657.580	<<	<<	5.657.580
	CP	2019	5.570.747	<<	5.570.747	<<	5.570.747	<<	<<	5.570.747
	CS		5.614.185	<<	5.614.185	<<	5.614.185	<<	<<	5.614.185
Spese correnti	RS		217.947		217.947	<<	217.947			217.947
	CP	2017	5.654.959	<<	5.654.959	<<	5.654.959	<<	<<	5.654.959
	CS		5.640.090	<<	5.640.090	<<	5.640.090	<<	<<	5.640.090
	CP	2018	5.580.472	<<	5.580.472	<<	5.580.472	<<	<<	5.580.472
	CS		5.633.106	<<	5.633.106	<<	5.633.106	<<	<<	5.633.106
	CP	2019	5.546.273	<<	5.546.273	<<	5.546.273	<<	<<	5.546.273
	CS		5.589.711	<<	5.589.711	<<	5.589.711	<<	<<	5.589.711
Spese in conto capitale	RS		14.531		14.531	<<	14.531			14.531
	CP	2017	24.474	<<	24.474	<<	24.474	<<	<<	24.474
	CS		29.005	<<	29.005	<<	29.005	<<	<<	29.005
	CP	2018	24.474	<<	24.474	<<	24.474	<<	<<	24.474
	CS		24.474	<<	24.474	<<	24.474	<<	<<	24.474
	CP	2019	24.474	<<	24.474	<<	24.474	<<	<<	24.474
	CS		24.474	<<	24.474	<<	24.474	<<	<<	24.474
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		5.227		5.227	<<	5.227			5.227
	CP	2017	762.752	<<	762.752	<<	762.752	<<	<<	762.752
	CS		766.663	<<	766.663	<<	766.663	<<	<<	766.663
	CP	2018	759.753	<<	759.753	<<	759.753	<<	<<	759.753
	CS		764.947	<<	764.947	<<	764.947	<<	<<	764.947
	CP	2019	759.753	<<	759.753	<<	759.753	<<	<<	759.753
	CS		767.182	<<	767.182	<<	767.182	<<	<<	767.182

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 130/701/16

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		5.227		5.227	<<	5.227			5.227
	CP	2017	762.752	<<	762.752	<<	762.752	<<	<<	762.752
	CS		766.663	<<	766.663	<<	766.663	<<	<<	766.663
	CP	2018	759.753	<<	759.753	<<	759.753	<<	<<	759.753
	CS		764.947	<<	764.947	<<	764.947	<<	<<	764.947
	CP	2019	759.753	<<	759.753	<<	759.753	<<	<<	759.753
	CS		767.182	<<	767.182	<<	767.182	<<	<<	767.182
2.2 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*	RS		926.241		926.241	<<	926.241			926.241
	CP	2017	15.597.455	<<	15.597.455	<<	15.597.455	<<	<<	15.597.455
	CS		16.185.539	<<	16.185.539	<<	16.185.539	<<	<<	16.185.539
	CP	2018	15.459.525	<<	15.459.525	<<	15.459.525	<<	<<	15.459.525
	CS		16.172.255	<<	16.172.255	<<	16.172.255	<<	<<	16.172.255
	CP	2019	15.863.122	<<	15.863.122	<<	15.863.122	<<	<<	15.863.122
	CS		16.428.928	<<	16.428.928	<<	16.428.928	<<	<<	16.428.928
Spese di personale per il programma	RS		34.465		34.465	<<	34.465			34.465
	CP	2017	5.688.231	<<	5.688.231	<<	5.688.231	<<	<<	5.688.231
	CS		5.688.231	<<	5.688.231	<<	5.688.231	<<	<<	5.688.231
	CP	2018	5.571.887	<<	5.571.887	<<	5.571.887	<<	<<	5.571.887
	CS		5.571.887	<<	5.571.887	<<	5.571.887	<<	<<	5.571.887
	CP	2019	5.538.692	<<	5.538.692	<<	5.538.692	<<	<<	5.538.692
	CS		5.538.692	<<	5.538.692	<<	5.538.692	<<	<<	5.538.692
Spese correnti	RS		34.465		34.465	<<	34.465			34.465
	CP	2017	5.688.231	<<	5.688.231	<<	5.688.231	<<	<<	5.688.231
	CS		5.688.231	<<	5.688.231	<<	5.688.231	<<	<<	5.688.231
	CP	2018	5.571.887	<<	5.571.887	<<	5.571.887	<<	<<	5.571.887
	CS		5.571.887	<<	5.571.887	<<	5.571.887	<<	<<	5.571.887
	CP	2019	5.538.692	<<	5.538.692	<<	5.538.692	<<	<<	5.538.692
	CS		5.538.692	<<	5.538.692	<<	5.538.692	<<	<<	5.538.692

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/17

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione del personale	RS		148.852		148.852	<<	148.852			148.852
	CP	2017	6.639.146	<<	6.639.146	<<	6.639.146	<<	<<	6.639.146
	CS		6.625.819	<<	6.625.819	<<	6.625.819	<<	<<	6.625.819
	CP	2018	6.620.827	<<	6.620.827	<<	6.620.827	<<	<<	6.620.827
	CS		6.622.368	<<	6.622.368	<<	6.622.368	<<	<<	6.622.368
	CP	2019	6.628.371	<<	6.628.371	<<	6.628.371	<<	<<	6.628.371
	CS		6.616.822	<<	6.616.822	<<	6.616.822	<<	<<	6.616.822
Spese correnti	RS		148.852		148.852	<<	148.852			148.852
	CP	2017	6.639.146	<<	6.639.146	<<	6.639.146	<<	<<	6.639.146
	CS		6.625.819	<<	6.625.819	<<	6.625.819	<<	<<	6.625.819
	CP	2018	6.620.827	<<	6.620.827	<<	6.620.827	<<	<<	6.620.827
	CS		6.622.368	<<	6.622.368	<<	6.622.368	<<	<<	6.622.368
	CP	2019	6.628.371	<<	6.628.371	<<	6.628.371	<<	<<	6.628.371
	CS		6.616.822	<<	6.616.822	<<	6.616.822	<<	<<	6.616.822
Gestione comune dei beni e servizi	RS		742.924		742.924	<<	742.924			742.924
	CP	2017	3.270.078	<<	3.270.078	<<	3.270.078	<<	<<	3.270.078
	CS		3.871.489	<<	3.871.489	<<	3.871.489	<<	<<	3.871.489
	CP	2018	3.266.811	<<	3.266.811	<<	3.266.811	<<	<<	3.266.811
	CS		3.978.000	<<	3.978.000	<<	3.978.000	<<	<<	3.978.000
	CP	2019	3.696.059	<<	3.696.059	<<	3.696.059	<<	<<	3.696.059
	CS		4.273.414	<<	4.273.414	<<	4.273.414	<<	<<	4.273.414
Spese correnti	RS		38.842		38.842	<<	38.842			38.842
	CP	2017	2.305.561	<<	2.305.561	<<	2.305.561	<<	<<	2.305.561
	CS		2.336.605	<<	2.336.605	<<	2.336.605	<<	<<	2.336.605
	CP	2018	2.302.294	<<	2.302.294	<<	2.302.294	<<	<<	2.302.294
	CS		2.468.966	<<	2.468.966	<<	2.468.966	<<	<<	2.468.966
	CP	2019	2.731.542	<<	2.731.542	<<	2.731.542	<<	<<	2.731.542
	CS		2.861.958	<<	2.861.958	<<	2.861.958	<<	<<	2.861.958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 130/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		704.082		704.082	<<	704.082			704.082
	CP	2017	964.517	<<	964.517	<<	964.517	<<	<<	964.517
	CS		1.534.884	<<	1.534.884	<<	1.534.884	<<	<<	1.534.884
	CP	2018	964.517	<<	964.517	<<	964.517	<<	<<	964.517
	CS		1.509.034	<<	1.509.034	<<	1.509.034	<<	<<	1.509.034
	CP	2019	964.517	<<	964.517	<<	964.517	<<	<<	964.517
	CS		1.411.456	<<	1.411.456	<<	1.411.456	<<	<<	1.411.456
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7) ***Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177***	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/19

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Gestione e assistenza del personale del Corpo forestale dello Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Gestione e tutela delle aree naturali protette e salvaguardia della biodiversità animale e forestale anche attraverso le attività di educazione ambientale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Monitoraggio ambientale, inventario forestale attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6) Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/22

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Gestione e assistenza del personale del Corpo forestale dello Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Prevenzione e repressione dei reati agro ambientali e sicurezza alimentare	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/23

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, agli animali ed alla fauna selvatica	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/24

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Soccorso civile (8)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Interventi per soccorsi (8.1) Unità di voto che si sopprime in attuazione del d.lgs.vo 19 agosto 2016, n.177	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/25

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Gestione e assistenza del personale del Corpo forestale dello Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Sicurezza e protezione civile	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/26

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi anche in concorso con le Regioni	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

130/701/27

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	RS		168.542.640		168.542.640	<<	168.542.640			168.542.640
	CP	2017	850.068.834	-889.974	849.178.860	5.000.000	855.068.834	11.000.000	10.110.026	865.178.860
	CS		869.654.720	-889.974	868.764.746	5.000.000	874.654.720	11.000.000	10.110.026	884.764.746
	CP	2018	706.239.621	-889.974	705.349.647	10.000.000	716.239.621	<<	-889.974	715.349.647
	CS		709.901.576	-889.974	709.011.602	10.000.000	719.901.576	<<	-889.974	719.011.602
	CP	2019	661.545.171	-889.974	660.655.197	10.000.000	671.545.171	<<	-889.974	670.655.197
	CS		663.000.097	-889.974	662.110.123	10.000.000	673.000.097	<<	-889.974	672.110.123

ALLEGATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/588/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)					
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)					
DLG n. 454 del 1999 art. 6 RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, ANORMA DELL'ART. 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2084/2)	2017	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	2018	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	2019	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 7438/5)	2017	45.075.441	<<	<<	45.075.441
	2018	45.075.441	<<	<<	45.075.441
	2019	45.075.441	<<	<<	45.075.441
	2020 e succ.	302.452.646	<<	<<	302.452.646
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)					
DLG n. 143 del 1997 art. 2 CONFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA E RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Cap-pg: 1107/9)	2017	294.789	<<	<<	294.789
	2018	294.789	<<	<<	294.789
	2019	294.789	<<	<<	294.789
	2020 e succ.	2.947.890	<<	<<	2.947.890
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)					
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (*) (Cap-pg: 1414/1, 1415/1)	2017	177.579	<<	<<	177.579
	2018	168.390	<<	<<	168.390
	2019	177.579	<<	<<	177.579
	2020 e succ.	177.579	<<	<<	177.579
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (*) (Cap-pg: 7043/1)	2017	1.012.441	<<	<<	1.012.441
	2018	966.939	<<	<<	966.939
	2019	1.012.441	<<	<<	1.012.441
	2020 e succ.	11.136.851	<<	<<	11.136.851

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

130/588/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE (Cap-pg: 1980/9)	2017	5.174.667	<<	<<	5.174.667
	2018	5.055.094	<<	<<	5.055.094
	2019	5.170.243	<<	<<	5.170.243
	2020 e succ.	57.179.790	<<	<<	57.179.790
DL n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI ED IL TERRITORIO (*) (Cap-pg: 7825/1)	2017	7.000.000	<<	<<	7.000.000
	2018	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	2019	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	2020 e succ.	970.000.000	<<	<<	970.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 489 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 7370/1)	2017	4.000.000	<<	5.000.000	9.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

130/670/1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	842.539.905	16.000.000	692.926.108	10.000.000	647.862.260	10.000.000
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	CP	353.683.721	<<	255.609.522	<<	213.026.460	<<
Spese correnti	CP	122.244.367	<<	121.446.829	<<	121.218.406	<<
Fabbisogno	CP	107.487.983	<<	106.760.302	<<	106.471.734	<<
Fattori Legislativi	CP	4.072.921	<<	4.008.122	<<	4.072.921	<<
Oneri Inderogabili	CP	10.683.463	<<	10.678.405	<<	10.673.751	<<
Spese in conto capitale	CP	231.439.354	<<	134.162.693	<<	91.808.054	<<
Fabbisogno	CP	3.038.409	<<	21.025	<<	21.025	<<
Fattori Legislativi	CP	171.151.060	<<	87.151.060	<<	82.851.060	<<
Oneri Inderogabili	CP	57.249.885	<<	46.990.608	<<	8.935.969	<<
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	CP	39.848.536	<<	39.244.269	<<	38.585.518	<<
Spese correnti	CP	39.303.665	<<	38.699.398	<<	38.040.647	<<
Fabbisogno	CP	6.414.957	<<	6.401.038	<<	6.415.038	<<
Fattori Legislativi	CP	22.853	<<	22.489	<<	22.853	<<
Oneri Inderogabili	CP	32.865.855	<<	32.275.871	<<	31.602.756	<<
Spese in conto capitale	CP	544.871	<<	544.871	<<	544.871	<<
Fabbisogno	CP	544.871	<<	544.871	<<	544.871	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

130/670/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	CP	449.007.648	16.000.000	398.072.317	10.000.000	396.250.282	10.000.000
Spese correnti	CP	399.250.843	11.000.000	378.370.440	<<	376.901.031	<<
Fabbisogno	CP	329.540.290	<<	326.409.155	<<	325.951.588	<<
Fattori Legislativi	CP	24.219.505	11.000.000	9.072.213	<<	8.163.005	<<
Oneri Inderogabili	CP	45.491.048	<<	42.889.072	<<	42.786.438	<<
Spese in conto capitale	CP	49.756.805	5.000.000	19.701.877	10.000.000	19.349.251	10.000.000
Fabbisogno	CP	4.786.637	<<	4.779.083	<<	4.379.083	<<
Fattori Legislativi	CP	44.970.168	5.000.000	14.922.794	10.000.000	14.970.168	10.000.000
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

130/670/3

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	22.638.955	<<	22.423.539	<<	22.792.937	<<
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	7.041.500	<<	6.964.014	<<	6.929.815	<<
	Spese correnti	CP	7.017.026	<<	6.939.540	<<	6.905.341	<<
	Fabbisogno	CP	697.823	<<	691.742	<<	697.423	<<
	Oneri Inderogabili	CP	6.319.203	<<	6.247.798	<<	6.207.918	<<
	Spese in conto capitale	CP	24.474	<<	24.474	<<	24.474	<<
	Fabbisogno	CP	24.474	<<	24.474	<<	24.474	<<
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	15.597.455	<<	15.459.525	<<	15.863.122	<<
	Spese correnti	CP	14.632.938	<<	14.495.008	<<	14.898.605	<<
	Fabbisogno	CP	2.865.163	<<	2.843.577	<<	3.280.369	<<
	Oneri Inderogabili	CP	11.767.775	<<	11.651.431	<<	11.618.236	<<
	Spese in conto capitale	CP	964.517	<<	964.517	<<	964.517	<<
	Fabbisogno	CP	964.517	<<	964.517	<<	964.517	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Totale Amministrazione	CP	865.178.860	16.000.000	715.349.647	10.000.000	670.655.197	10.000.000
	di cui Fabbisogno	CP	456.365.124	0	449.439.784	0	448.750.122	0
	di cui Fattori Legislativi	CP	244.436.507	16.000.000	115.176.678	10.000.000	110.080.007	10.000.000
	di cui Oneri Inderogabili	CP	164.377.229	0	150.733.185	0	111.825.068	0

TABELLA N. 13

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/1

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	RS		485.090.913		485.090.913	<<	485.090.913			485.090.913
		CP	2017	1.956.161.905	<<	1.956.161.905	200.000	1.956.361.905	12.000.000	12.000.000	1.968.361.905
		CS		2.268.215.213	<<	2.268.215.213	200.000	2.268.415.213	12.000.000	12.000.000	2.280.415.213
		CP	2018	1.605.259.147	<<	1.605.259.147	200.000	1.605.459.147	12.000.000	12.000.000	1.617.459.147
		CS		1.609.355.134	<<	1.609.355.134	200.000	1.609.555.134	12.000.000	12.000.000	1.621.555.134
		CP	2019	1.571.973.218	<<	1.571.973.218	200.000	1.572.173.218	17.000.000	17.000.000	1.589.173.218
		CS		1.576.662.985	<<	1.576.662.985	200.000	1.576.862.985	17.000.000	17.000.000	1.593.862.985
1.1	***Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)***	RS		67.169.769		67.169.769	<<	67.169.769			67.169.769
		CP	2017	362.113.529	<<	362.113.529	<<	362.113.529	12.000.000	12.000.000	374.113.529
		CS		392.616.437	<<	392.616.437	<<	392.616.437	12.000.000	12.000.000	404.616.437
		CP	2018	355.735.019	<<	355.735.019	<<	355.735.019	12.000.000	12.000.000	367.735.019
		CS		355.735.019	<<	355.735.019	<<	355.735.019	12.000.000	12.000.000	367.735.019
		CP	2019	356.942.808	<<	356.942.808	<<	356.942.808	17.000.000	17.000.000	373.942.808
		CS		356.942.808	<<	356.942.808	<<	356.942.808	17.000.000	17.000.000	373.942.808
1.2	***Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)***	RS		5.282		5.282	<<	5.282			5.282
		CP	2017	6.355.058	<<	6.355.058	<<	6.355.058	<<	<<	6.355.058
		CS		6.355.058	<<	6.355.058	<<	6.355.058	<<	<<	6.355.058
		CP	2018	6.341.356	<<	6.341.356	<<	6.341.356	<<	<<	6.341.356
		CS		6.341.356	<<	6.341.356	<<	6.341.356	<<	<<	6.341.356
		CP	2019	6.346.116	<<	6.346.116	<<	6.346.116	<<	<<	6.346.116
		CS		6.346.116	<<	6.346.116	<<	6.346.116	<<	<<	6.346.116
1.3	***Tutela dei beni archeologici (21.6)***	RS		8.200.827		8.200.827	<<	8.200.827			8.200.827
		CP	2017	97.995.354	<<	97.995.354	<<	97.995.354	<<	<<	97.995.354
		CS		98.006.524	<<	98.006.524	<<	98.006.524	<<	<<	98.006.524
		CP	2018	97.192.232	<<	97.192.232	<<	97.192.232	<<	<<	97.192.232
		CS		97.192.232	<<	97.192.232	<<	97.192.232	<<	<<	97.192.232
		CP	2019	96.289.420	<<	96.289.420	<<	96.289.420	<<	<<	96.289.420
		CS		96.289.420	<<	96.289.420	<<	96.289.420	<<	<<	96.289.420

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)***	RS		7.914.242		7.914.242	<<	7.914.242			7.914.242
		CP	2017	136.460.066	<<	136.460.066	<<	136.460.066	<<	<<	136.460.066
		CS		136.460.066	<<	136.460.066	<<	136.460.066	<<	<<	136.460.066
		CP	2018	126.047.960	<<	126.047.960	<<	126.047.960	<<	<<	126.047.960
		CS		126.047.960	<<	126.047.960	<<	126.047.960	<<	<<	126.047.960
		CP	2019	120.840.063	<<	120.840.063	<<	120.840.063	<<	<<	120.840.063
		CS		120.840.063	<<	120.840.063	<<	120.840.063	<<	<<	120.840.063
1.5	***Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)***	RS		3.043.776		3.043.776	<<	3.043.776			3.043.776
		CP	2017	141.170.572	<<	141.170.572	200.000	141.370.572	<<	<<	141.370.572
		CS		141.070.473	<<	141.070.473	200.000	141.270.473	<<	<<	141.270.473
		CP	2018	136.119.647	<<	136.119.647	200.000	136.319.647	<<	<<	136.319.647
		CS		136.119.647	<<	136.119.647	200.000	136.319.647	<<	<<	136.319.647
		CP	2019	133.272.867	<<	133.272.867	200.000	133.472.867	<<	<<	133.472.867
		CS		133.272.867	<<	133.272.867	200.000	133.472.867	<<	<<	133.472.867
1.6	***Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)***	RS		21.319.998		21.319.998	<<	21.319.998			21.319.998
		CP	2017	128.998.306	<<	128.998.306	<<	128.998.306	<<	<<	128.998.306
		CS		132.814.775	<<	132.814.775	<<	132.814.775	<<	<<	132.814.775
		CP	2018	123.056.199	<<	123.056.199	<<	123.056.199	<<	<<	123.056.199
		CS		126.755.552	<<	126.755.552	<<	126.755.552	<<	<<	126.755.552
		CP	2019	114.570.011	<<	114.570.011	<<	114.570.011	<<	<<	114.570.011
		CS		118.911.401	<<	118.911.401	<<	118.911.401	<<	<<	118.911.401
1.7	***Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)***	RS		18.401.635		18.401.635	<<	18.401.635			18.401.635
		CP	2017	298.603.346	<<	298.603.346	<<	298.603.346	<<	<<	298.603.346
		CS		316.209.615	<<	316.209.615	<<	316.209.615	<<	<<	316.209.615
		CP	2018	296.672.059	<<	296.672.059	<<	296.672.059	<<	<<	296.672.059
		CS		296.696.029	<<	296.696.029	<<	296.696.029	<<	<<	296.696.029
		CP	2019	295.247.715	<<	295.247.715	<<	295.247.715	<<	<<	295.247.715
		CS		295.247.715	<<	295.247.715	<<	295.247.715	<<	<<	295.247.715

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.8	***Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)***	RS		2.616.557		2.616.557	<<	2.616.557			2.616.557
		CP	2017	12.324.001	<<	12.324.001	<<	12.324.001	<<	<<	12.324.001
		CS		12.524.001	<<	12.524.001	<<	12.524.001	<<	<<	12.524.001
		CP	2018	12.178.024	<<	12.178.024	<<	12.178.024	<<	<<	12.178.024
		CS		12.178.024	<<	12.178.024	<<	12.178.024	<<	<<	12.178.024
		CP	2019	12.199.890	<<	12.199.890	<<	12.199.890	<<	<<	12.199.890
		CS		12.199.890	<<	12.199.890	<<	12.199.890	<<	<<	12.199.890
1.9	***Tutela del patrimonio culturale (21.15)***	RS		352.137.655		352.137.655	<<	352.137.655			352.137.655
		CP	2017	629.210.820	<<	629.210.820	<<	629.210.820	<<	<<	629.210.820
		CS		887.061.675	<<	887.061.675	<<	887.061.675	<<	<<	887.061.675
		CP	2018	338.141.664	<<	338.141.664	<<	338.141.664	<<	<<	338.141.664
		CS		338.514.327	<<	338.514.327	<<	338.514.327	<<	<<	338.514.327
		CP	2019	332.437.564	<<	332.437.564	<<	332.437.564	<<	<<	332.437.564
		CS		332.785.940	<<	332.785.940	<<	332.785.940	<<	<<	332.785.940
1.10	***Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)***	RS		1.079.662		1.079.662	<<	1.079.662			1.079.662
		CP	2017	14.356.679	<<	14.356.679	<<	14.356.679	<<	<<	14.356.679
		CS		14.382.786	<<	14.382.786	<<	14.382.786	<<	<<	14.382.786
		CP	2018	14.234.978	<<	14.234.978	<<	14.234.978	<<	<<	14.234.978
		CS		14.234.979	<<	14.234.979	<<	14.234.979	<<	<<	14.234.979
		CP	2019	14.272.564	<<	14.272.564	<<	14.272.564	<<	<<	14.272.564
		CS		14.272.565	<<	14.272.565	<<	14.272.565	<<	<<	14.272.565
1.11	***Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)***	RS		3.201.510		3.201.510	<<	3.201.510			3.201.510
		CP	2017	128.574.174	<<	128.574.174	<<	128.574.174	<<	<<	128.574.174
		CS		130.713.803	<<	130.713.803	<<	130.713.803	<<	<<	130.713.803
		CP	2018	99.540.009	<<	99.540.009	<<	99.540.009	<<	<<	99.540.009
		CS		99.540.009	<<	99.540.009	<<	99.540.009	<<	<<	99.540.009
		CP	2019	89.554.200	<<	89.554.200	<<	89.554.200	<<	<<	89.554.200
		CS		89.554.200	<<	89.554.200	<<	89.554.200	<<	<<	89.554.200

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS		1.559.346		1.559.346	<<	1.559.346			1.559.346
		CP	2017	24.296.742	<<	24.296.742	<<	24.296.742	<<	<<	24.296.742
		CS		24.335.402	<<	24.335.402	<<	24.335.402	<<	<<	24.335.402
		CP	2018	22.715.660	<<	22.715.660	<<	22.715.660	<<	<<	22.715.660
		CS		22.715.660	<<	22.715.660	<<	22.715.660	<<	<<	22.715.660
		CP	2019	22.723.663	<<	22.723.663	<<	22.723.663	<<	<<	22.723.663
		CS		22.723.663	<<	22.723.663	<<	22.723.663	<<	<<	22.723.663
2.1	***Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)***	RS		1.559.346		1.559.346	<<	1.559.346			1.559.346
		CP	2017	24.296.742	<<	24.296.742	<<	24.296.742	<<	<<	24.296.742
		CS		24.335.402	<<	24.335.402	<<	24.335.402	<<	<<	24.335.402
		CP	2018	22.715.660	<<	22.715.660	<<	22.715.660	<<	<<	22.715.660
		CS		22.715.660	<<	22.715.660	<<	22.715.660	<<	<<	22.715.660
		CP	2019	22.723.663	<<	22.723.663	<<	22.723.663	<<	<<	22.723.663
		CS		22.723.663	<<	22.723.663	<<	22.723.663	<<	<<	22.723.663
	3 Turismo (31)	RS		44.030.065		44.030.065	<<	44.030.065			44.030.065
		CP	2017	46.269.171	<<	46.269.171	<<	46.269.171	<<	<<	46.269.171
		CS		58.375.935	<<	58.375.935	<<	58.375.935	<<	<<	58.375.935
		CP	2018	43.067.535	<<	43.067.535	<<	43.067.535	<<	<<	43.067.535
		CS		43.067.535	<<	43.067.535	<<	43.067.535	<<	<<	43.067.535
		CP	2019	43.669.170	<<	43.669.170	<<	43.669.170	<<	<<	43.669.170
		CS		43.669.170	<<	43.669.170	<<	43.669.170	<<	<<	43.669.170
3.1	***Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)***	RS		44.030.065		44.030.065	<<	44.030.065			44.030.065
		CP	2017	46.269.171	<<	46.269.171	<<	46.269.171	<<	<<	46.269.171
		CS		58.375.935	<<	58.375.935	<<	58.375.935	<<	<<	58.375.935
		CP	2018	43.067.535	<<	43.067.535	<<	43.067.535	<<	<<	43.067.535
		CS		43.067.535	<<	43.067.535	<<	43.067.535	<<	<<	43.067.535
		CP	2019	43.669.170	<<	43.669.170	<<	43.669.170	<<	<<	43.669.170
		CS		43.669.170	<<	43.669.170	<<	43.669.170	<<	<<	43.669.170

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		14.556.117		14.556.117	<<	14.556.117			14.556.117
		CP	2017	80.662.979	<<	80.662.979	<<	80.662.979	<<	<<	80.662.979
		CS		84.665.633	<<	84.665.633	<<	84.665.633	<<	<<	84.665.633
		CP	2018	80.547.195	<<	80.547.195	<<	80.547.195	<<	<<	80.547.195
		CS		80.552.619	<<	80.552.619	<<	80.552.619	<<	<<	80.552.619
		CP	2019	80.660.085	<<	80.660.085	<<	80.660.085	<<	<<	80.660.085
		CS		80.665.710	<<	80.665.710	<<	80.665.710	<<	<<	80.665.710
4.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		1.876.263		1.876.263	<<	1.876.263			1.876.263
		CP	2017	8.482.044	<<	8.482.044	<<	8.482.044	<<	<<	8.482.044
		CS		9.484.864	<<	9.484.864	<<	9.484.864	<<	<<	9.484.864
		CP	2018	8.474.818	<<	8.474.818	<<	8.474.818	<<	<<	8.474.818
		CS		8.474.618	<<	8.474.618	<<	8.474.618	<<	<<	8.474.618
		CP	2019	8.479.248	<<	8.479.248	<<	8.479.248	<<	<<	8.479.248
		CS		8.479.248	<<	8.479.248	<<	8.479.248	<<	<<	8.479.248
4.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		12.679.854		12.679.854	<<	12.679.854			12.679.854
		CP	2017	72.180.935	<<	72.180.935	<<	72.180.935	<<	<<	72.180.935
		CS		75.180.769	<<	75.180.769	<<	75.180.769	<<	<<	75.180.769
		CP	2018	72.072.377	<<	72.072.377	<<	72.072.377	<<	<<	72.072.377
		CS		72.078.001	<<	72.078.001	<<	72.078.001	<<	<<	72.078.001
		CP	2019	72.180.837	<<	72.180.837	<<	72.180.837	<<	<<	72.180.837
		CS		72.186.462	<<	72.186.462	<<	72.186.462	<<	<<	72.186.462

RIEPILOGO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/1

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. **Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)**	RS		485.090.914		485.090.914	<<	485.090.914			485.090.914
	CP	2017	1.956.161.905	<<	1.956.161.905	200.000	1.956.361.905	12.000.000	12.000.000	1.968.361.905
	CS		2.268.215.213	<<	2.268.215.213	200.000	2.268.415.213	12.000.000	12.000.000	2.280.415.213
	CP	2018	1.605.259.147	<<	1.605.259.147	200.000	1.605.459.147	12.000.000	12.000.000	1.617.459.147
	CS		1.609.355.134	<<	1.609.355.134	200.000	1.609.555.134	12.000.000	12.000.000	1.621.555.134
	CP	2019	1.571.973.218	<<	1.571.973.218	200.000	1.572.173.218	17.000.000	17.000.000	1.589.173.218
	CS		1.576.662.985	<<	1.576.662.985	200.000	1.576.862.985	17.000.000	17.000.000	1.593.862.985
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	RS		67.169.769		67.169.769	<<	67.169.769			67.169.769
	CP	2017	362.113.529	<<	362.113.529	<<	362.113.529	12.000.000	12.000.000	374.113.529
	CS		392.616.437	<<	392.616.437	<<	392.616.437	12.000.000	12.000.000	404.616.437
	CP	2018	355.735.019	<<	355.735.019	<<	355.735.019	12.000.000	12.000.000	367.735.019
	CS		355.735.019	<<	355.735.019	<<	355.735.019	12.000.000	12.000.000	367.735.019
	CP	2019	356.942.808	<<	356.942.808	<<	356.942.808	17.000.000	17.000.000	373.942.808
	CS		356.942.808	<<	356.942.808	<<	356.942.808	17.000.000	17.000.000	373.942.808
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CS		2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CP	2018	2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CS		2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CP	2019	2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CS		2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CS		2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CP	2018	2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CS		2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CP	2019	2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550
	CS		2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<	<<	2.594.550

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/2

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	RS		32.527		32.527	<<	32.527			32.527
	CP	2017	180.658.070	<<	180.658.070	<<	180.658.070	10.000.000	10.000.000	190.658.070
	CS		180.658.070	<<	180.658.070	<<	180.658.070	10.000.000	10.000.000	190.658.070
	CP	2018	177.685.425	<<	177.685.425	<<	177.685.425	10.000.000	10.000.000	187.685.425
	CS		177.685.425	<<	177.685.425	<<	177.685.425	10.000.000	10.000.000	187.685.425
	CP	2019	180.558.040	<<	180.558.040	<<	180.558.040	15.000.000	15.000.000	195.558.040
	CS		180.558.040	<<	180.558.040	<<	180.558.040	15.000.000	15.000.000	195.558.040
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	180.558.040	<<	180.558.040	<<	180.558.040	10.000.000	10.000.000	190.558.040
	CS		180.558.040	<<	180.558.040	<<	180.558.040	10.000.000	10.000.000	190.558.040
	CP	2018	177.685.425	<<	177.685.425	<<	177.685.425	10.000.000	10.000.000	187.685.425
	CS		177.685.425	<<	177.685.425	<<	177.685.425	10.000.000	10.000.000	187.685.425
	CP	2019	180.558.040	<<	180.558.040	<<	180.558.040	15.000.000	15.000.000	195.558.040
	CS		180.558.040	<<	180.558.040	<<	180.558.040	15.000.000	15.000.000	195.558.040
Spese in conto capitale	RS		32.527		32.527	<<	32.527			32.527
	CP	2017	100.030	<<	100.030	<<	100.030	<<	<<	100.030
	CS		100.030	<<	100.030	<<	100.030	<<	<<	100.030
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	RS		28.516.521		28.516.521	<<	28.516.521			28.516.521
	CP	2017	81.622.030	<<	81.622.030	<<	81.622.030	2.000.000	2.000.000	83.622.030
	CS		91.704.414	<<	91.704.414	<<	91.704.414	2.000.000	2.000.000	93.704.414
	CP	2018	80.527.296	<<	80.527.296	<<	80.527.296	2.000.000	2.000.000	82.527.296
	CS		80.527.296	<<	80.527.296	<<	80.527.296	2.000.000	2.000.000	82.527.296
	CP	2019	77.522.000	<<	77.522.000	<<	77.522.000	2.000.000	2.000.000	79.522.000
	CS		77.522.000	<<	77.522.000	<<	77.522.000	2.000.000	2.000.000	79.522.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/3

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		28.483.994		28.483.994	<<	28.483.994			28.483.994
	CP	2017	81.522.000	<<	81.522.000	<<	81.522.000	2.000.000	2.000.000	83.522.000
	CS		91.604.384	<<	91.604.384	<<	91.604.384	2.000.000	2.000.000	93.604.384
	CP	2018	80.527.296	<<	80.527.296	<<	80.527.296	2.000.000	2.000.000	82.527.296
	CS		80.527.296	<<	80.527.296	<<	80.527.296	2.000.000	2.000.000	82.527.296
	CP	2019	77.522.000	<<	77.522.000	<<	77.522.000	2.000.000	2.000.000	79.522.000
	CS		77.522.000	<<	77.522.000	<<	77.522.000	2.000.000	2.000.000	79.522.000
Spese in conto capitale	RS		32.527		32.527	<<	32.527			32.527
	CP	2017	100.030	<<	100.030	<<	100.030	<<	<<	100.030
	CS		100.030	<<	100.030	<<	100.030	<<	<<	100.030
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	RS		30.727.392		30.727.392	<<	30.727.392			30.727.392
	CP	2017	70.785.030	<<	70.785.030	<<	70.785.030	<<	<<	70.785.030
	CS		87.375.306	<<	87.375.306	<<	87.375.306	<<	<<	87.375.306
	CP	2018	69.560.426	<<	69.560.426	<<	69.560.426	<<	<<	69.560.426
	CS		69.560.426	<<	69.560.426	<<	69.560.426	<<	<<	69.560.426
	CP	2019	70.685.000	<<	70.685.000	<<	70.685.000	<<	<<	70.685.000
	CS		70.685.000	<<	70.685.000	<<	70.685.000	<<	<<	70.685.000
Spese correnti	RS		30.694.865		30.694.865	<<	30.694.865			30.694.865
	CP	2017	70.685.000	<<	70.685.000	<<	70.685.000	<<	<<	70.685.000
	CS		87.275.276	<<	87.275.276	<<	87.275.276	<<	<<	87.275.276
	CP	2018	69.560.426	<<	69.560.426	<<	69.560.426	<<	<<	69.560.426
	CS		69.560.426	<<	69.560.426	<<	69.560.426	<<	<<	69.560.426
	CP	2019	70.685.000	<<	70.685.000	<<	70.685.000	<<	<<	70.685.000
	CS		70.685.000	<<	70.685.000	<<	70.685.000	<<	<<	70.685.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 140/701/4

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		32.527		32.527	<<	32.527			32.527
	CP	2017	100.030	<<	100.030	<<	100.030	<<	<<	100.030
	CS		100.030	<<	100.030	<<	100.030	<<	<<	100.030
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	RS		2.576.448		2.576.448	<<	2.576.448			2.576.448
	CP	2017	11.303.030	<<	11.303.030	<<	11.303.030	<<	<<	11.303.030
	CS		13.733.278	<<	13.733.278	<<	13.733.278	<<	<<	13.733.278
	CP	2018	11.024.764	<<	11.024.764	<<	11.024.764	<<	<<	11.024.764
	CS		11.024.764	<<	11.024.764	<<	11.024.764	<<	<<	11.024.764
	CP	2019	11.203.000	<<	11.203.000	<<	11.203.000	<<	<<	11.203.000
	CS		11.203.000	<<	11.203.000	<<	11.203.000	<<	<<	11.203.000
Spese correnti	RS		2.543.921		2.543.921	<<	2.543.921			2.543.921
	CP	2017	11.203.000	<<	11.203.000	<<	11.203.000	<<	<<	11.203.000
	CS		13.633.248	<<	13.633.248	<<	13.633.248	<<	<<	13.633.248
	CP	2018	11.024.764	<<	11.024.764	<<	11.024.764	<<	<<	11.024.764
	CS		11.024.764	<<	11.024.764	<<	11.024.764	<<	<<	11.024.764
	CP	2019	11.203.000	<<	11.203.000	<<	11.203.000	<<	<<	11.203.000
	CS		11.203.000	<<	11.203.000	<<	11.203.000	<<	<<	11.203.000
Spese in conto capitale	RS		32.527		32.527	<<	32.527			32.527
	CP	2017	100.030	<<	100.030	<<	100.030	<<	<<	100.030
	CS		100.030	<<	100.030	<<	100.030	<<	<<	100.030
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/5

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno alle attività circensi	RS		2.453.824		2.453.824	<<	2.453.824			2.453.824
	CP	2017	8.142.054	<<	8.142.054	<<	8.142.054	<<	<<	8.142.054
	CS		8.642.054	<<	8.642.054	<<	8.642.054	<<	<<	8.642.054
	CP	2018	8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<	<<	8.042.234
	CS		8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<	<<	8.042.234
	CP	2019	8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<	<<	8.042.234
	CS		8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<	<<	8.042.234
Spese in conto capitale	RS		2.453.824		2.453.824	<<	2.453.824			2.453.824
	CP	2017	8.142.054	<<	8.142.054	<<	8.142.054	<<	<<	8.142.054
	CS		8.642.054	<<	8.642.054	<<	8.642.054	<<	<<	8.642.054
	CP	2018	8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<	<<	8.042.234
	CS		8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<	<<	8.042.234
	CP	2019	8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<	<<	8.042.234
	CS		8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<	<<	8.042.234
Promozione dello spettacolo dal vivo	RS		2.863.057		2.863.057	<<	2.863.057			2.863.057
	CP	2017	7.008.765	<<	7.008.765	<<	7.008.765	<<	<<	7.008.765
	CS		7.908.765	<<	7.908.765	<<	7.908.765	<<	<<	7.908.765
	CP	2018	6.300.324	<<	6.300.324	<<	6.300.324	<<	<<	6.300.324
	CS		6.300.324	<<	6.300.324	<<	6.300.324	<<	<<	6.300.324
	CP	2019	6.337.984	<<	6.337.984	<<	6.337.984	<<	<<	6.337.984
	CS		6.337.984	<<	6.337.984	<<	6.337.984	<<	<<	6.337.984
Spese correnti	RS		1.917.880		1.917.880	<<	1.917.880			1.917.880
	CP	2017	3.719.508	<<	3.719.508	<<	3.719.508	<<	<<	3.719.508
	CS		3.719.508	<<	3.719.508	<<	3.719.508	<<	<<	3.719.508
	CP	2018	3.122.862	<<	3.122.862	<<	3.122.862	<<	<<	3.122.862
	CS		3.122.862	<<	3.122.862	<<	3.122.862	<<	<<	3.122.862
	CP	2019	3.148.757	<<	3.148.757	<<	3.148.757	<<	<<	3.148.757
	CS		3.148.757	<<	3.148.757	<<	3.148.757	<<	<<	3.148.757

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/6

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		945.177		945.177	<<	945.177			945.177
	CP	2017	3.289.257	<<	3.289.257	<<	3.289.257	<<	<<	3.289.257
	CS		4.189.257	<<	4.189.257	<<	4.189.257	<<	<<	4.189.257
	CP	2018	3.177.462	<<	3.177.462	<<	3.177.462	<<	<<	3.177.462
	CS		3.177.462	<<	3.177.462	<<	3.177.462	<<	<<	3.177.462
	CP	2019	3.189.227	<<	3.189.227	<<	3.189.227	<<	<<	3.189.227
	CS		3.189.227	<<	3.189.227	<<	3.189.227	<<	<<	3.189.227
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS		5.282		5.282	<<	5.282			5.282
	CP	2017	6.355.058	<<	6.355.058	<<	6.355.058	<<	<<	6.355.058
	CS		6.355.058	<<	6.355.058	<<	6.355.058	<<	<<	6.355.058
	CP	2018	6.341.356	<<	6.341.356	<<	6.341.356	<<	<<	6.341.356
	CS		6.341.356	<<	6.341.356	<<	6.341.356	<<	<<	6.341.356
	CP	2019	6.346.116	<<	6.346.116	<<	6.346.116	<<	<<	6.346.116
	CS		6.346.116	<<	6.346.116	<<	6.346.116	<<	<<	6.346.116
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.747.383	<<	4.747.383	<<	4.747.383	<<	<<	4.747.383
	CS		4.747.383	<<	4.747.383	<<	4.747.383	<<	<<	4.747.383
	CP	2018	4.742.725	<<	4.742.725	<<	4.742.725	<<	<<	4.742.725
	CS		4.742.725	<<	4.742.725	<<	4.742.725	<<	<<	4.742.725
	CP	2019	4.738.441	<<	4.738.441	<<	4.738.441	<<	<<	4.738.441
	CS		4.738.441	<<	4.738.441	<<	4.738.441	<<	<<	4.738.441
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.747.383	<<	4.747.383	<<	4.747.383	<<	<<	4.747.383
	CS		4.747.383	<<	4.747.383	<<	4.747.383	<<	<<	4.747.383
	CP	2018	4.742.725	<<	4.742.725	<<	4.742.725	<<	<<	4.742.725
	CS		4.742.725	<<	4.742.725	<<	4.742.725	<<	<<	4.742.725
	CP	2019	4.738.441	<<	4.738.441	<<	4.738.441	<<	<<	4.738.441
	CS		4.738.441	<<	4.738.441	<<	4.738.441	<<	<<	4.738.441

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/7

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	RS		5.282		5.282	<<	5.282			5.282
	CP	2017	1.607.675	<<	1.607.675	<<	1.607.675	<<	<<	1.607.675
	CS		1.607.675	<<	1.607.675	<<	1.607.675	<<	<<	1.607.675
	CP	2018	1.598.631	<<	1.598.631	<<	1.598.631	<<	<<	1.598.631
	CS		1.598.631	<<	1.598.631	<<	1.598.631	<<	<<	1.598.631
	CP	2019	1.607.675	<<	1.607.675	<<	1.607.675	<<	<<	1.607.675
	CS		1.607.675	<<	1.607.675	<<	1.607.675	<<	<<	1.607.675
Spese correnti	RS		10		10	<<	10			10
	CP	2017	1.592.315	<<	1.592.315	<<	1.592.315	<<	<<	1.592.315
	CS		1.592.315	<<	1.592.315	<<	1.592.315	<<	<<	1.592.315
	CP	2018	1.583.271	<<	1.583.271	<<	1.583.271	<<	<<	1.583.271
	CS		1.583.271	<<	1.583.271	<<	1.583.271	<<	<<	1.583.271
	CP	2019	1.592.315	<<	1.592.315	<<	1.592.315	<<	<<	1.592.315
	CS		1.592.315	<<	1.592.315	<<	1.592.315	<<	<<	1.592.315
Spese in conto capitale	RS		5.272		5.272	<<	5.272			5.272
	CP	2017	15.360	<<	15.360	<<	15.360	<<	<<	15.360
	CS		15.360	<<	15.360	<<	15.360	<<	<<	15.360
	CP	2018	15.360	<<	15.360	<<	15.360	<<	<<	15.360
	CS		15.360	<<	15.360	<<	15.360	<<	<<	15.360
	CP	2019	15.360	<<	15.360	<<	15.360	<<	<<	15.360
	CS		15.360	<<	15.360	<<	15.360	<<	<<	15.360

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/8

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS		8.200.827		8.200.827	<<	8.200.827			8.200.827
	CP	2017	97.995.354	<<	97.995.354	<<	97.995.354	<<	<<	97.995.354
	CS		98.006.524	<<	98.006.524	<<	98.006.524	<<	<<	98.006.524
	CP	2018	97.192.232	<<	97.192.232	<<	97.192.232	<<	<<	97.192.232
	CS		97.192.232	<<	97.192.232	<<	97.192.232	<<	<<	97.192.232
	CP	2019	96.289.420	<<	96.289.420	<<	96.289.420	<<	<<	96.289.420
	CS		96.289.420	<<	96.289.420	<<	96.289.420	<<	<<	96.289.420
Spese di personale per il programma	RS		212.395		212.395	<<	212.395			212.395
	CP	2017	83.295.150	<<	83.295.150	<<	83.295.150	<<	<<	83.295.150
	CS		83.295.150	<<	83.295.150	<<	83.295.150	<<	<<	83.295.150
	CP	2018	82.565.223	<<	82.565.223	<<	82.565.223	<<	<<	82.565.223
	CS		82.565.223	<<	82.565.223	<<	82.565.223	<<	<<	82.565.223
	CP	2019	81.648.597	<<	81.648.597	<<	81.648.597	<<	<<	81.648.597
	CS		81.648.597	<<	81.648.597	<<	81.648.597	<<	<<	81.648.597
Spese correnti	RS		212.395		212.395	<<	212.395			212.395
	CP	2017	83.295.150	<<	83.295.150	<<	83.295.150	<<	<<	83.295.150
	CS		83.295.150	<<	83.295.150	<<	83.295.150	<<	<<	83.295.150
	CP	2018	82.565.223	<<	82.565.223	<<	82.565.223	<<	<<	82.565.223
	CS		82.565.223	<<	82.565.223	<<	82.565.223	<<	<<	82.565.223
	CP	2019	81.648.597	<<	81.648.597	<<	81.648.597	<<	<<	81.648.597
	CS		81.648.597	<<	81.648.597	<<	81.648.597	<<	<<	81.648.597
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	RS		5.130.031		5.130.031	<<	5.130.031			5.130.031
	CP	2017	10.652.859	<<	10.652.859	<<	10.652.859	<<	<<	10.652.859
	CS		10.664.029	<<	10.664.029	<<	10.664.029	<<	<<	10.664.029
	CP	2018	10.646.659	<<	10.646.659	<<	10.646.659	<<	<<	10.646.659
	CS		10.646.659	<<	10.646.659	<<	10.646.659	<<	<<	10.646.659
	CP	2019	10.652.854	<<	10.652.854	<<	10.652.854	<<	<<	10.652.854
	CS		10.652.854	<<	10.652.854	<<	10.652.854	<<	<<	10.652.854

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/9

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		4.235.417		4.235.417	<<	4.235.417			4.235.417
	CP	2017	3.908.200	<<	3.908.200	<<	3.908.200	<<	<<	3.908.200
	CS		3.908.200	<<	3.908.200	<<	3.908.200	<<	<<	3.908.200
	CP	2018	3.902.000	<<	3.902.000	<<	3.902.000	<<	<<	3.902.000
	CS		3.902.000	<<	3.902.000	<<	3.902.000	<<	<<	3.902.000
	CP	2019	3.908.195	<<	3.908.195	<<	3.908.195	<<	<<	3.908.195
	CS		3.908.195	<<	3.908.195	<<	3.908.195	<<	<<	3.908.195
Spese in conto capitale	RS		894.614		894.614	<<	894.614			894.614
	CP	2017	6.744.659	<<	6.744.659	<<	6.744.659	<<	<<	6.744.659
	CS		6.755.829	<<	6.755.829	<<	6.755.829	<<	<<	6.755.829
	CP	2018	6.744.659	<<	6.744.659	<<	6.744.659	<<	<<	6.744.659
	CS		6.744.659	<<	6.744.659	<<	6.744.659	<<	<<	6.744.659
	CP	2019	6.744.659	<<	6.744.659	<<	6.744.659	<<	<<	6.744.659
	CS		6.744.659	<<	6.744.659	<<	6.744.659	<<	<<	6.744.659
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	RS		2.858.401		2.858.401	<<	2.858.401			2.858.401
	CP	2017	4.047.345	<<	4.047.345	<<	4.047.345	<<	<<	4.047.345
	CS		4.047.345	<<	4.047.345	<<	4.047.345	<<	<<	4.047.345
	CP	2018	3.980.350	<<	3.980.350	<<	3.980.350	<<	<<	3.980.350
	CS		3.980.350	<<	3.980.350	<<	3.980.350	<<	<<	3.980.350
	CP	2019	3.987.969	<<	3.987.969	<<	3.987.969	<<	<<	3.987.969
	CS		3.987.969	<<	3.987.969	<<	3.987.969	<<	<<	3.987.969
Spese correnti	RS		2.708.076		2.708.076	<<	2.708.076			2.708.076
	CP	2017	3.770.408	<<	3.770.408	<<	3.770.408	<<	<<	3.770.408
	CS		3.770.408	<<	3.770.408	<<	3.770.408	<<	<<	3.770.408
	CP	2018	3.703.413	<<	3.703.413	<<	3.703.413	<<	<<	3.703.413
	CS		3.703.413	<<	3.703.413	<<	3.703.413	<<	<<	3.703.413
	CP	2019	3.711.032	<<	3.711.032	<<	3.711.032	<<	<<	3.711.032
	CS		3.711.032	<<	3.711.032	<<	3.711.032	<<	<<	3.711.032

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/10

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		150.325		150.325	<<	150.325			150.325
	CP	2017	276.937	<<	276.937	<<	276.937	<<	<<	276.937
	CS		276.937	<<	276.937	<<	276.937	<<	<<	276.937
	CP	2018	276.937	<<	276.937	<<	276.937	<<	<<	276.937
	CS		276.937	<<	276.937	<<	276.937	<<	<<	276.937
	CP	2019	276.937	<<	276.937	<<	276.937	<<	<<	276.937
	CS		276.937	<<	276.937	<<	276.937	<<	<<	276.937
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	RS		7.914.242		7.914.242	<<	7.914.242			7.914.242
	CP	2017	136.460.066	<<	136.460.066	<<	136.460.066	<<	<<	136.460.066
	CS		136.460.066	<<	136.460.066	<<	136.460.066	<<	<<	136.460.066
	CP	2018	126.047.960	<<	126.047.960	<<	126.047.960	<<	<<	126.047.960
	CS		126.047.960	<<	126.047.960	<<	126.047.960	<<	<<	126.047.960
	CP	2019	120.840.063	<<	120.840.063	<<	120.840.063	<<	<<	120.840.063
	CS		120.840.063	<<	120.840.063	<<	120.840.063	<<	<<	120.840.063
Spese di personale per il programma	RS		12.845		12.845	<<	12.845			12.845
	CP	2017	91.946.587	<<	91.946.587	<<	91.946.587	<<	<<	91.946.587
	CS		91.946.587	<<	91.946.587	<<	91.946.587	<<	<<	91.946.587
	CP	2018	82.027.872	<<	82.027.872	<<	82.027.872	<<	<<	82.027.872
	CS		82.027.872	<<	82.027.872	<<	82.027.872	<<	<<	82.027.872
	CP	2019	76.715.947	<<	76.715.947	<<	76.715.947	<<	<<	76.715.947
	CS		76.715.947	<<	76.715.947	<<	76.715.947	<<	<<	76.715.947
Spese correnti	RS		12.845		12.845	<<	12.845			12.845
	CP	2017	91.946.587	<<	91.946.587	<<	91.946.587	<<	<<	91.946.587
	CS		91.946.587	<<	91.946.587	<<	91.946.587	<<	<<	91.946.587
	CP	2018	82.027.872	<<	82.027.872	<<	82.027.872	<<	<<	82.027.872
	CS		82.027.872	<<	82.027.872	<<	82.027.872	<<	<<	82.027.872
	CP	2019	76.715.947	<<	76.715.947	<<	76.715.947	<<	<<	76.715.947
	CS		76.715.947	<<	76.715.947	<<	76.715.947	<<	<<	76.715.947

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/11

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	RS		4.786.965		4.786.965	<<	4.786.965			4.786.965
	CP	2017	31.731.143	<<	31.731.143	<<	31.731.143	<<	<<	31.731.143
	CS		31.731.143	<<	31.731.143	<<	31.731.143	<<	<<	31.731.143
	CP	2018	31.470.664	<<	31.470.664	<<	31.470.664	<<	<<	31.470.664
	CS		31.470.664	<<	31.470.664	<<	31.470.664	<<	<<	31.470.664
	CP	2019	31.536.284	<<	31.536.284	<<	31.536.284	<<	<<	31.536.284
	CS		31.536.284	<<	31.536.284	<<	31.536.284	<<	<<	31.536.284
Spese correnti	RS		4.261.913		4.261.913	<<	4.261.913			4.261.913
	CP	2017	26.790.334	<<	26.790.334	<<	26.790.334	<<	<<	26.790.334
	CS		26.790.334	<<	26.790.334	<<	26.790.334	<<	<<	26.790.334
	CP	2018	27.565.359	<<	27.565.359	<<	27.565.359	<<	<<	27.565.359
	CS		27.565.359	<<	27.565.359	<<	27.565.359	<<	<<	27.565.359
	CP	2019	27.595.475	<<	27.595.475	<<	27.595.475	<<	<<	27.595.475
	CS		27.595.475	<<	27.595.475	<<	27.595.475	<<	<<	27.595.475
Spese in conto capitale	RS		525.052		525.052	<<	525.052			525.052
	CP	2017	4.940.809	<<	4.940.809	<<	4.940.809	<<	<<	4.940.809
	CS		4.940.809	<<	4.940.809	<<	4.940.809	<<	<<	4.940.809
	CP	2018	3.905.305	<<	3.905.305	<<	3.905.305	<<	<<	3.905.305
	CS		3.905.305	<<	3.905.305	<<	3.905.305	<<	<<	3.905.305
	CP	2019	3.940.809	<<	3.940.809	<<	3.940.809	<<	<<	3.940.809
	CS		3.940.809	<<	3.940.809	<<	3.940.809	<<	<<	3.940.809
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	RS		2.894.591		2.894.591	<<	2.894.591			2.894.591
	CP	2017	9.534.424	<<	9.534.424	<<	9.534.424	<<	<<	9.534.424
	CS		9.534.424	<<	9.534.424	<<	9.534.424	<<	<<	9.534.424
	CP	2018	9.304.894	<<	9.304.894	<<	9.304.894	<<	<<	9.304.894
	CS		9.304.894	<<	9.304.894	<<	9.304.894	<<	<<	9.304.894
	CP	2019	9.339.920	<<	9.339.920	<<	9.339.920	<<	<<	9.339.920
	CS		9.339.920	<<	9.339.920	<<	9.339.920	<<	<<	9.339.920

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		2.894.591		2.894.591	<<	2.894.591			2.894.591
	CP	2017	9.534.424	<<	9.534.424	<<	9.534.424	<<	<<	9.534.424
	CS		9.534.424	<<	9.534.424	<<	9.534.424	<<	<<	9.534.424
	CP	2018	9.304.894	<<	9.304.894	<<	9.304.894	<<	<<	9.304.894
	CS		9.304.894	<<	9.304.894	<<	9.304.894	<<	<<	9.304.894
	CP	2019	9.339.920	<<	9.339.920	<<	9.339.920	<<	<<	9.339.920
	CS		9.339.920	<<	9.339.920	<<	9.339.920	<<	<<	9.339.920
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	RS		219.841		219.841	<<	219.841			219.841
	CP	2017	3.247.912	<<	3.247.912	<<	3.247.912	<<	<<	3.247.912
	CS		3.247.912	<<	3.247.912	<<	3.247.912	<<	<<	3.247.912
	CP	2018	3.244.530	<<	3.244.530	<<	3.244.530	<<	<<	3.244.530
	CS		3.244.530	<<	3.244.530	<<	3.244.530	<<	<<	3.244.530
	CP	2019	3.247.912	<<	3.247.912	<<	3.247.912	<<	<<	3.247.912
	CS		3.247.912	<<	3.247.912	<<	3.247.912	<<	<<	3.247.912
Spese correnti	RS		214.341		214.341	<<	214.341			214.341
	CP	2017	3.125.949	<<	3.125.949	<<	3.125.949	<<	<<	3.125.949
	CS		3.125.949	<<	3.125.949	<<	3.125.949	<<	<<	3.125.949
	CP	2018	3.122.567	<<	3.122.567	<<	3.122.567	<<	<<	3.122.567
	CS		3.122.567	<<	3.122.567	<<	3.122.567	<<	<<	3.122.567
	CP	2019	3.125.949	<<	3.125.949	<<	3.125.949	<<	<<	3.125.949
	CS		3.125.949	<<	3.125.949	<<	3.125.949	<<	<<	3.125.949
Spese in conto capitale	RS		5.500		5.500	<<	5.500			5.500
	CP	2017	121.963	<<	121.963	<<	121.963	<<	<<	121.963
	CS		121.963	<<	121.963	<<	121.963	<<	<<	121.963
	CP	2018	121.963	<<	121.963	<<	121.963	<<	<<	121.963
	CS		121.963	<<	121.963	<<	121.963	<<	<<	121.963
	CP	2019	121.963	<<	121.963	<<	121.963	<<	<<	121.963
	CS		121.963	<<	121.963	<<	121.963	<<	<<	121.963

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 140/701/13

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	RS		3.043.777		3.043.777	<<	3.043.777			3.043.777
	CP	2017	141.170.572	<<	141.170.572	200.000	141.370.572	<<	<<	141.370.572
	CS		141.070.473	<<	141.070.473	200.000	141.270.473	<<	<<	141.270.473
	CP	2018	136.119.647	<<	136.119.647	200.000	136.319.647	<<	<<	136.319.647
	CS		136.119.647	<<	136.119.647	200.000	136.319.647	<<	<<	136.319.647
	CP	2019	133.272.867	<<	133.272.867	200.000	133.472.867	<<	<<	133.472.867
	CS		133.272.867	<<	133.272.867	200.000	133.472.867	<<	<<	133.472.867
Spese di personale per il programma	RS		17.141		17.141	<<	17.141			17.141
	CP	2017	68.520.676	<<	68.520.676	<<	68.520.676	<<	<<	68.520.676
	CS		68.520.676	<<	68.520.676	<<	68.520.676	<<	<<	68.520.676
	CP	2018	67.331.570	<<	67.331.570	<<	67.331.570	<<	<<	67.331.570
	CS		67.331.570	<<	67.331.570	<<	67.331.570	<<	<<	67.331.570
	CP	2019	66.863.949	<<	66.863.949	<<	66.863.949	<<	<<	66.863.949
	CS		66.863.949	<<	66.863.949	<<	66.863.949	<<	<<	66.863.949
Spese correnti	RS		17.141		17.141	<<	17.141			17.141
	CP	2017	68.520.676	<<	68.520.676	<<	68.520.676	<<	<<	68.520.676
	CS		68.520.676	<<	68.520.676	<<	68.520.676	<<	<<	68.520.676
	CP	2018	67.331.570	<<	67.331.570	<<	67.331.570	<<	<<	67.331.570
	CS		67.331.570	<<	67.331.570	<<	67.331.570	<<	<<	67.331.570
	CP	2019	66.863.949	<<	66.863.949	<<	66.863.949	<<	<<	66.863.949
	CS		66.863.949	<<	66.863.949	<<	66.863.949	<<	<<	66.863.949
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	RS		744.448		744.448	<<	744.448			744.448
	CP	2017	1.874.088	<<	1.874.088	<<	1.874.088	<<	<<	1.874.088
	CS		1.874.088	<<	1.874.088	<<	1.874.088	<<	<<	1.874.088
	CP	2018	1.874.088	<<	1.874.088	<<	1.874.088	<<	<<	1.874.088
	CS		1.874.088	<<	1.874.088	<<	1.874.088	<<	<<	1.874.088
	CP	2019	1.878.550	<<	1.878.550	<<	1.878.550	<<	<<	1.878.550
	CS		1.878.550	<<	1.878.550	<<	1.878.550	<<	<<	1.878.550

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/14

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		744.448		744.448	<<	744.448			744.448
	CP	2017	1.874.088	<<	1.874.088	<<	1.874.088	<<	<<	1.874.088
	CS		1.874.088	<<	1.874.088	<<	1.874.088	<<	<<	1.874.088
	CP	2018	1.874.088	<<	1.874.088	<<	1.874.088	<<	<<	1.874.088
	CS		1.874.088	<<	1.874.088	<<	1.874.088	<<	<<	1.874.088
	CP	2019	1.878.550	<<	1.878.550	<<	1.878.550	<<	<<	1.878.550
	CS		1.878.550	<<	1.878.550	<<	1.878.550	<<	<<	1.878.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	RS		1.967.830		1.967.830	<<	1.967.830			1.967.830
	CP	2017	24.347.518	<<	24.347.518	<<	24.347.518	<<	<<	24.347.518
	CS		24.247.419	<<	24.247.419	<<	24.247.419	<<	<<	24.247.419
	CP	2018	21.982.730	<<	21.982.730	<<	21.982.730	<<	<<	21.982.730
	CS		21.982.730	<<	21.982.730	<<	21.982.730	<<	<<	21.982.730
	CP	2019	22.051.055	<<	22.051.055	<<	22.051.055	<<	<<	22.051.055
	CS		22.051.055	<<	22.051.055	<<	22.051.055	<<	<<	22.051.055
Spese correnti	RS		1.261.048		1.261.048	<<	1.261.048			1.261.048
	CP	2017	20.757.799	<<	20.757.799	<<	20.757.799	<<	<<	20.757.799
	CS		20.657.700	<<	20.657.700	<<	20.657.700	<<	<<	20.657.700
	CP	2018	18.405.163	<<	18.405.163	<<	18.405.163	<<	<<	18.405.163
	CS		18.405.163	<<	18.405.163	<<	18.405.163	<<	<<	18.405.163
	CP	2019	18.461.336	<<	18.461.336	<<	18.461.336	<<	<<	18.461.336
	CS		18.461.336	<<	18.461.336	<<	18.461.336	<<	<<	18.461.336
Spese in conto capitale	RS		706.782		706.782	<<	706.782			706.782
	CP	2017	3.589.719	<<	3.589.719	<<	3.589.719	<<	<<	3.589.719
	CS		3.589.719	<<	3.589.719	<<	3.589.719	<<	<<	3.589.719
	CP	2018	3.577.567	<<	3.577.567	<<	3.577.567	<<	<<	3.577.567
	CS		3.577.567	<<	3.577.567	<<	3.577.567	<<	<<	3.577.567
	CP	2019	3.589.719	<<	3.589.719	<<	3.589.719	<<	<<	3.589.719
	CS		3.589.719	<<	3.589.719	<<	3.589.719	<<	<<	3.589.719

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/15

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	RS		92.100		92.100	<<	92.100			92.100
	CP	2017	43.769.960	<<	43.769.960	200.000	43.969.960	<<	<<	43.969.960
	CS		43.769.960	<<	43.769.960	200.000	43.969.960	<<	<<	43.969.960
	CP	2018	42.731.026	<<	42.731.026	200.000	42.931.026	<<	<<	42.931.026
	CS		42.731.026	<<	42.731.026	200.000	42.931.026	<<	<<	42.931.026
	CP	2019	40.255.210	<<	40.255.210	200.000	40.455.210	<<	<<	40.455.210
	CS		40.255.210	<<	40.255.210	200.000	40.455.210	<<	<<	40.455.210
Spese correnti	RS		92.100		92.100	<<	92.100			92.100
	CP	2017	43.769.960	<<	43.769.960	200.000	43.969.960	<<	<<	43.969.960
	CS		43.769.960	<<	43.769.960	200.000	43.969.960	<<	<<	43.969.960
	CP	2018	42.731.026	<<	42.731.026	200.000	42.931.026	<<	<<	42.931.026
	CS		42.731.026	<<	42.731.026	200.000	42.931.026	<<	<<	42.931.026
	CP	2019	40.255.210	<<	40.255.210	200.000	40.455.210	<<	<<	40.455.210
	CS		40.255.210	<<	40.255.210	200.000	40.455.210	<<	<<	40.455.210
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	RS		222.258		222.258	<<	222.258			222.258
	CP	2017	2.658.330	<<	2.658.330	<<	2.658.330	<<	<<	2.658.330
	CS		2.658.330	<<	2.658.330	<<	2.658.330	<<	<<	2.658.330
	CP	2018	2.200.233	<<	2.200.233	<<	2.200.233	<<	<<	2.200.233
	CS		2.200.233	<<	2.200.233	<<	2.200.233	<<	<<	2.200.233
	CP	2019	2.224.103	<<	2.224.103	<<	2.224.103	<<	<<	2.224.103
	CS		2.224.103	<<	2.224.103	<<	2.224.103	<<	<<	2.224.103

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		222.258		222.258	<<	222.258			222.258
	CP	2017	2.658.330	<<	2.658.330	<<	2.658.330	<<	<<	2.658.330
	CS		2.658.330	<<	2.658.330	<<	2.658.330	<<	<<	2.658.330
	CP	2018	2.200.233	<<	2.200.233	<<	2.200.233	<<	<<	2.200.233
	CS		2.200.233	<<	2.200.233	<<	2.200.233	<<	<<	2.200.233
	CP	2019	2.224.103	<<	2.224.103	<<	2.224.103	<<	<<	2.224.103
	CS		2.224.103	<<	2.224.103	<<	2.224.103	<<	<<	2.224.103
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/17

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	RS		21.319.998		21.319.998	<<	21.319.998			21.319.998
	CP	2017	128.998.306	<<	128.998.306	<<	128.998.306	<<	<<	128.998.306
	CS		132.814.775	<<	132.814.775	<<	132.814.775	<<	<<	132.814.775
	CP	2018	123.056.199	<<	123.056.199	<<	123.056.199	<<	<<	123.056.199
	CS		126.755.552	<<	126.755.552	<<	126.755.552	<<	<<	126.755.552
	CP	2019	114.570.011	<<	114.570.011	<<	114.570.011	<<	<<	114.570.011
	CS		118.911.401	<<	118.911.401	<<	118.911.401	<<	<<	118.911.401
Spese di personale per il programma	RS		46.138		46.138	<<	46.138			46.138
	CP	2017	92.633.444	<<	92.633.444	<<	92.633.444	<<	<<	92.633.444
	CS		94.112.449	<<	94.112.449	<<	94.112.449	<<	<<	94.112.449
	CP	2018	92.633.444	<<	92.633.444	<<	92.633.444	<<	<<	92.633.444
	CS		93.332.797	<<	93.332.797	<<	93.332.797	<<	<<	93.332.797
	CP	2019	85.167.055	<<	85.167.055	<<	85.167.055	<<	<<	85.167.055
	CS		86.208.704	<<	86.208.704	<<	86.208.704	<<	<<	86.208.704
Spese correnti	RS		46.138		46.138	<<	46.138			46.138
	CP	2017	92.633.444	<<	92.633.444	<<	92.633.444	<<	<<	92.633.444
	CS		94.112.449	<<	94.112.449	<<	94.112.449	<<	<<	94.112.449
	CP	2018	92.633.444	<<	92.633.444	<<	92.633.444	<<	<<	92.633.444
	CS		93.332.797	<<	93.332.797	<<	93.332.797	<<	<<	93.332.797
	CP	2019	85.167.055	<<	85.167.055	<<	85.167.055	<<	<<	85.167.055
	CS		86.208.704	<<	86.208.704	<<	86.208.704	<<	<<	86.208.704
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	RS		6.123.339		6.123.339	<<	6.123.339			6.123.339
	CP	2017	6.617.051	<<	6.617.051	<<	6.617.051	<<	<<	6.617.051
	CS		6.637.735	<<	6.637.735	<<	6.637.735	<<	<<	6.637.735
	CP	2018	4.923.090	<<	4.923.090	<<	4.923.090	<<	<<	4.923.090
	CS		4.923.090	<<	4.923.090	<<	4.923.090	<<	<<	4.923.090
	CP	2019	4.944.233	<<	4.944.233	<<	4.944.233	<<	<<	4.944.233
	CS		4.943.974	<<	4.943.974	<<	4.943.974	<<	<<	4.943.974

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		6.041.613		6.041.613	<<	6.041.613			6.041.613
	CP	2017	6.534.974	<<	6.534.974	<<	6.534.974	<<	<<	6.534.974
	CS		6.555.658	<<	6.555.658	<<	6.555.658	<<	<<	6.555.658
	CP	2018	4.841.013	<<	4.841.013	<<	4.841.013	<<	<<	4.841.013
	CS		4.841.013	<<	4.841.013	<<	4.841.013	<<	<<	4.841.013
	CP	2019	4.862.156	<<	4.862.156	<<	4.862.156	<<	<<	4.862.156
	CS		4.861.897	<<	4.861.897	<<	4.861.897	<<	<<	4.861.897
Spese in conto capitale	RS		81.726		81.726	<<	81.726			81.726
	CP	2017	82.077	<<	82.077	<<	82.077	<<	<<	82.077
	CS		82.077	<<	82.077	<<	82.077	<<	<<	82.077
	CP	2018	82.077	<<	82.077	<<	82.077	<<	<<	82.077
	CS		82.077	<<	82.077	<<	82.077	<<	<<	82.077
	CP	2019	82.077	<<	82.077	<<	82.077	<<	<<	82.077
	CS		82.077	<<	82.077	<<	82.077	<<	<<	82.077
Tutela delle belle arti	RS		13.836.994		13.836.994	<<	13.836.994			13.836.994
	CP	2017	28.623.077	<<	28.623.077	<<	28.623.077	<<	<<	28.623.077
	CS		30.939.857	<<	30.939.857	<<	30.939.857	<<	<<	30.939.857
	CP	2018	24.374.932	<<	24.374.932	<<	24.374.932	<<	<<	24.374.932
	CS		27.374.932	<<	27.374.932	<<	27.374.932	<<	<<	27.374.932
	CP	2019	23.333.989	<<	23.333.989	<<	23.333.989	<<	<<	23.333.989
	CS		26.633.989	<<	26.633.989	<<	26.633.989	<<	<<	26.633.989
Spese correnti	RS		2.703.196		2.703.196	<<	2.703.196			2.703.196
	CP	2017	14.125.753	<<	14.125.753	<<	14.125.753	<<	<<	14.125.753
	CS		14.125.753	<<	14.125.753	<<	14.125.753	<<	<<	14.125.753
	CP	2018	14.081.819	<<	14.081.819	<<	14.081.819	<<	<<	14.081.819
	CS		14.081.819	<<	14.081.819	<<	14.081.819	<<	<<	14.081.819
	CP	2019	14.022.365	<<	14.022.365	<<	14.022.365	<<	<<	14.022.365
	CS		14.022.365	<<	14.022.365	<<	14.022.365	<<	<<	14.022.365

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/19

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		11.133.798		11.133.798	<<	11.133.798			11.133.798
	CP	2017	14.497.324	<<	14.497.324	<<	14.497.324	<<	<<	14.497.324
	CS		16.814.104	<<	16.814.104	<<	16.814.104	<<	<<	16.814.104
	CP	2018	10.293.113	<<	10.293.113	<<	10.293.113	<<	<<	10.293.113
	CS		13.293.113	<<	13.293.113	<<	13.293.113	<<	<<	13.293.113
	CP	2019	9.311.624	<<	9.311.624	<<	9.311.624	<<	<<	9.311.624
	CS		12.611.624	<<	12.611.624	<<	12.611.624	<<	<<	12.611.624
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	RS		1.313.527		1.313.527	<<	1.313.527			1.313.527
	CP	2017	796.191	<<	796.191	<<	796.191	<<	<<	796.191
	CS		796.191	<<	796.191	<<	796.191	<<	<<	796.191
	CP	2018	796.191	<<	796.191	<<	796.191	<<	<<	796.191
	CS		796.191	<<	796.191	<<	796.191	<<	<<	796.191
	CP	2019	796.191	<<	796.191	<<	796.191	<<	<<	796.191
	CS		796.191	<<	796.191	<<	796.191	<<	<<	796.191
Spese correnti	RS		1.166.638		1.166.638	<<	1.166.638			1.166.638
	CP	2017	667.200	<<	667.200	<<	667.200	<<	<<	667.200
	CS		667.200	<<	667.200	<<	667.200	<<	<<	667.200
	CP	2018	667.200	<<	667.200	<<	667.200	<<	<<	667.200
	CS		667.200	<<	667.200	<<	667.200	<<	<<	667.200
	CP	2019	667.200	<<	667.200	<<	667.200	<<	<<	667.200
	CS		667.200	<<	667.200	<<	667.200	<<	<<	667.200
Spese in conto capitale	RS		146.889		146.889	<<	146.889			146.889
	CP	2017	128.991	<<	128.991	<<	128.991	<<	<<	128.991
	CS		128.991	<<	128.991	<<	128.991	<<	<<	128.991
	CP	2018	128.991	<<	128.991	<<	128.991	<<	<<	128.991
	CS		128.991	<<	128.991	<<	128.991	<<	<<	128.991
	CP	2019	128.991	<<	128.991	<<	128.991	<<	<<	128.991
	CS		128.991	<<	128.991	<<	128.991	<<	<<	128.991

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/20

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	328.543	<<	328.543	<<	328.543	<<	<<	328.543
	CS		328.543	<<	328.543	<<	328.543	<<	<<	328.543
	CP	2018	328.542	<<	328.542	<<	328.542	<<	<<	328.542
	CS		328.542	<<	328.542	<<	328.542	<<	<<	328.542
	CP	2019	328.543	<<	328.543	<<	328.543	<<	<<	328.543
	CS		328.543	<<	328.543	<<	328.543	<<	<<	328.543
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	171.902	<<	171.902	<<	171.902	<<	<<	171.902
	CS		171.902	<<	171.902	<<	171.902	<<	<<	171.902
	CP	2018	165.589	<<	165.589	<<	165.589	<<	<<	165.589
	CS		165.589	<<	165.589	<<	165.589	<<	<<	165.589
	CP	2019	159.023	<<	159.023	<<	159.023	<<	<<	159.023
	CS		159.023	<<	159.023	<<	159.023	<<	<<	159.023
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	156.641	<<	156.641	<<	156.641	<<	<<	156.641
	CS		156.641	<<	156.641	<<	156.641	<<	<<	156.641
	CP	2018	162.953	<<	162.953	<<	162.953	<<	<<	162.953
	CS		162.953	<<	162.953	<<	162.953	<<	<<	162.953
	CP	2019	169.520	<<	169.520	<<	169.520	<<	<<	169.520
	CS		169.520	<<	169.520	<<	169.520	<<	<<	169.520
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/21

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	RS		18.401.635		18.401.635	<<	18.401.635			18.401.635
	CP	2017	298.603.346	<<	298.603.346	<<	298.603.346	<<	<<	298.603.346
	CS		316.209.615	<<	316.209.615	<<	316.209.615	<<	<<	316.209.615
	CP	2018	296.672.059	<<	296.672.059	<<	296.672.059	<<	<<	296.672.059
	CS		296.696.029	<<	296.696.029	<<	296.696.029	<<	<<	296.696.029
	CP	2019	295.247.715	<<	295.247.715	<<	295.247.715	<<	<<	295.247.715
	CS		295.247.715	<<	295.247.715	<<	295.247.715	<<	<<	295.247.715
Spese di personale per il programma	RS		9.221		9.221	<<	9.221			9.221
	CP	2017	245.485.121	<<	245.485.121	<<	245.485.121	<<	<<	245.485.121
	CS		245.485.121	<<	245.485.121	<<	245.485.121	<<	<<	245.485.121
	CP	2018	244.206.998	<<	244.206.998	<<	244.206.998	<<	<<	244.206.998
	CS		244.206.998	<<	244.206.998	<<	244.206.998	<<	<<	244.206.998
	CP	2019	242.334.783	<<	242.334.783	<<	242.334.783	<<	<<	242.334.783
	CS		242.334.783	<<	242.334.783	<<	242.334.783	<<	<<	242.334.783
Spese correnti	RS		9.221		9.221	<<	9.221			9.221
	CP	2017	245.485.121	<<	245.485.121	<<	245.485.121	<<	<<	245.485.121
	CS		245.485.121	<<	245.485.121	<<	245.485.121	<<	<<	245.485.121
	CP	2018	244.206.998	<<	244.206.998	<<	244.206.998	<<	<<	244.206.998
	CS		244.206.998	<<	244.206.998	<<	244.206.998	<<	<<	244.206.998
	CP	2019	242.334.783	<<	242.334.783	<<	242.334.783	<<	<<	242.334.783
	CS		242.334.783	<<	242.334.783	<<	242.334.783	<<	<<	242.334.783

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/22

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	RS		8.360.840		8.360.840	<<	8.360.840			8.360.840
	CP	2017	20.378.159	<<	20.378.159	<<	20.378.159	<<	<<	20.378.159
	CS		27.970.475	<<	27.970.475	<<	27.970.475	<<	<<	27.970.475
	CP	2018	19.637.290	<<	19.637.290	<<	19.637.290	<<	<<	19.637.290
	CS		19.661.272	<<	19.661.272	<<	19.661.272	<<	<<	19.661.272
	CP	2019	19.883.314	<<	19.883.314	<<	19.883.314	<<	<<	19.883.314
	CS		19.883.314	<<	19.883.314	<<	19.883.314	<<	<<	19.883.314
Spese correnti	RS		1.200.840		1.200.840	<<	1.200.840			1.200.840
	CP	2017	2.796.437	<<	2.796.437	<<	2.796.437	<<	<<	2.796.437
	CS		3.228.753	<<	3.228.753	<<	3.228.753	<<	<<	3.228.753
	CP	2018	2.295.209	<<	2.295.209	<<	2.295.209	<<	<<	2.295.209
	CS		2.319.191	<<	2.319.191	<<	2.319.191	<<	<<	2.319.191
	CP	2019	2.301.592	<<	2.301.592	<<	2.301.592	<<	<<	2.301.592
	CS		2.301.592	<<	2.301.592	<<	2.301.592	<<	<<	2.301.592
Spese in conto capitale	RS		7.160.000		7.160.000	<<	7.160.000			7.160.000
	CP	2017	17.581.722	<<	17.581.722	<<	17.581.722	<<	<<	17.581.722
	CS		24.741.722	<<	24.741.722	<<	24.741.722	<<	<<	24.741.722
	CP	2018	17.342.081	<<	17.342.081	<<	17.342.081	<<	<<	17.342.081
	CS		17.342.081	<<	17.342.081	<<	17.342.081	<<	<<	17.342.081
	CP	2019	17.581.722	<<	17.581.722	<<	17.581.722	<<	<<	17.581.722
	CS		17.581.722	<<	17.581.722	<<	17.581.722	<<	<<	17.581.722
Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale	RS		384		384	<<	384			384
	CP	2017	384	<<	384	<<	384	<<	<<	384
	CS		380	<<	380	<<	380	<<	<<	380
	CP	2018	384	<<	384	<<	384	<<	<<	384
	CS		380	<<	380	<<	380	<<	<<	380
	CP	2019	384	<<	384	<<	384	<<	<<	384
	CS		384	<<	384	<<	384	<<	<<	384

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/23

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		384		384	<<	384			384
	CP	2017	384	<<	384	<<	384	<<	<<	384
	CS		380	<<	380	<<	380	<<	<<	380
	CP	2018	384	<<	384	<<	384	<<	<<	384
	CS		380	<<	380	<<	380	<<	<<	380
	CP	2019	384	<<	384	<<	384	<<	<<	384
	CS		384	<<	384	<<	384	<<	<<	384
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	RS		10.031.190		10.031.190	<<	10.031.190			10.031.190
	CP	2017	32.739.682	<<	32.739.682	<<	32.739.682	<<	<<	32.739.682
	CS		42.753.639	<<	42.753.639	<<	42.753.639	<<	<<	42.753.639
	CP	2018	32.827.387	<<	32.827.387	<<	32.827.387	<<	<<	32.827.387
	CS		32.827.379	<<	32.827.379	<<	32.827.379	<<	<<	32.827.379
	CP	2019	33.029.234	<<	33.029.234	<<	33.029.234	<<	<<	33.029.234
	CS		33.029.234	<<	33.029.234	<<	33.029.234	<<	<<	33.029.234
Spese correnti	RS		10.021.701		10.021.701	<<	10.021.701			10.021.701
	CP	2017	32.446.068	<<	32.446.068	<<	32.446.068	<<	<<	32.446.068
	CS		42.460.025	<<	42.460.025	<<	42.460.025	<<	<<	42.460.025
	CP	2018	32.533.773	<<	32.533.773	<<	32.533.773	<<	<<	32.533.773
	CS		32.533.765	<<	32.533.765	<<	32.533.765	<<	<<	32.533.765
	CP	2019	32.735.620	<<	32.735.620	<<	32.735.620	<<	<<	32.735.620
	CS		32.735.620	<<	32.735.620	<<	32.735.620	<<	<<	32.735.620
Spese in conto capitale	RS		9.489		9.489	<<	9.489			9.489
	CP	2017	293.614	<<	293.614	<<	293.614	<<	<<	293.614
	CS		293.614	<<	293.614	<<	293.614	<<	<<	293.614
	CP	2018	293.614	<<	293.614	<<	293.614	<<	<<	293.614
	CS		293.614	<<	293.614	<<	293.614	<<	<<	293.614
	CP	2019	293.614	<<	293.614	<<	293.614	<<	<<	293.614
	CS		293.614	<<	293.614	<<	293.614	<<	<<	293.614

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/24

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	RS		2.616.557		2.616.557	<<	2.616.557			2.616.557
	CP	2017	12.324.001	<<	12.324.001	<<	12.324.001	<<	<<	12.324.001
	CS		12.524.001	<<	12.524.001	<<	12.524.001	<<	<<	12.524.001
	CP	2018	12.178.024	<<	12.178.024	<<	12.178.024	<<	<<	12.178.024
	CS		12.178.024	<<	12.178.024	<<	12.178.024	<<	<<	12.178.024
	CP	2019	12.199.890	<<	12.199.890	<<	12.199.890	<<	<<	12.199.890
	CS		12.199.890	<<	12.199.890	<<	12.199.890	<<	<<	12.199.890
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.293.318	<<	4.293.318	<<	4.293.318	<<	<<	4.293.318
	CS		4.293.318	<<	4.293.318	<<	4.293.318	<<	<<	4.293.318
	CP	2018	4.169.192	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<	<<	4.169.192
	CS		4.169.192	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<	<<	4.169.192
	CP	2019	4.169.192	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<	<<	4.169.192
	CS		4.169.192	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<	<<	4.169.192
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	4.293.318	<<	4.293.318	<<	4.293.318	<<	<<	4.293.318
	CS		4.293.318	<<	4.293.318	<<	4.293.318	<<	<<	4.293.318
	CP	2018	4.169.192	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<	<<	4.169.192
	CS		4.169.192	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<	<<	4.169.192
	CP	2019	4.169.192	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<	<<	4.169.192
	CS		4.169.192	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<	<<	4.169.192
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	RS		2.121.219		2.121.219	<<	2.121.219			2.121.219
	CP	2017	1.521.806	<<	1.521.806	<<	1.521.806	<<	<<	1.521.806
	CS		1.521.806	<<	1.521.806	<<	1.521.806	<<	<<	1.521.806
	CP	2018	1.517.037	<<	1.517.037	<<	1.517.037	<<	<<	1.517.037
	CS		1.517.037	<<	1.517.037	<<	1.517.037	<<	<<	1.517.037
	CP	2019	1.521.806	<<	1.521.806	<<	1.521.806	<<	<<	1.521.806
	CS		1.521.806	<<	1.521.806	<<	1.521.806	<<	<<	1.521.806

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/25

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		22.890		22.890	<<	22.890			22.890
	CP	2017	299.806	<<	299.806	<<	299.806	<<	<<	299.806
	CS		299.806	<<	299.806	<<	299.806	<<	<<	299.806
	CP	2018	295.037	<<	295.037	<<	295.037	<<	<<	295.037
	CS		295.037	<<	295.037	<<	295.037	<<	<<	295.037
	CP	2019	299.806	<<	299.806	<<	299.806	<<	<<	299.806
	CS		299.806	<<	299.806	<<	299.806	<<	<<	299.806
Spese in conto capitale	RS		2.098.329		2.098.329	<<	2.098.329			2.098.329
	CP	2017	1.222.000	<<	1.222.000	<<	1.222.000	<<	<<	1.222.000
	CS		1.222.000	<<	1.222.000	<<	1.222.000	<<	<<	1.222.000
	CP	2018	1.222.000	<<	1.222.000	<<	1.222.000	<<	<<	1.222.000
	CS		1.222.000	<<	1.222.000	<<	1.222.000	<<	<<	1.222.000
	CP	2019	1.222.000	<<	1.222.000	<<	1.222.000	<<	<<	1.222.000
	CS		1.222.000	<<	1.222.000	<<	1.222.000	<<	<<	1.222.000
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	RS		495.338		495.338	<<	495.338			495.338
	CP	2017	6.508.877	<<	6.508.877	<<	6.508.877	<<	<<	6.508.877
	CS		6.708.877	<<	6.708.877	<<	6.708.877	<<	<<	6.708.877
	CP	2018	6.491.795	<<	6.491.795	<<	6.491.795	<<	<<	6.491.795
	CS		6.491.795	<<	6.491.795	<<	6.491.795	<<	<<	6.491.795
	CP	2019	6.508.892	<<	6.508.892	<<	6.508.892	<<	<<	6.508.892
	CS		6.508.892	<<	6.508.892	<<	6.508.892	<<	<<	6.508.892
Spese correnti	RS		346.007		346.007	<<	346.007			346.007
	CP	2017	239.626	<<	239.626	<<	239.626	<<	<<	239.626
	CS		439.626	<<	439.626	<<	439.626	<<	<<	439.626
	CP	2018	238.379	<<	238.379	<<	238.379	<<	<<	238.379
	CS		238.379	<<	238.379	<<	238.379	<<	<<	238.379
	CP	2019	239.641	<<	239.641	<<	239.641	<<	<<	239.641
	CS		239.641	<<	239.641	<<	239.641	<<	<<	239.641

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/26

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		149.331		149.331	<<	149.331			149.331
	CP	2017	6.269.251	<<	6.269.251	<<	6.269.251	<<	<<	6.269.251
	CS		6.269.251	<<	6.269.251	<<	6.269.251	<<	<<	6.269.251
	CP	2018	6.253.416	<<	6.253.416	<<	6.253.416	<<	<<	6.253.416
	CS		6.253.416	<<	6.253.416	<<	6.253.416	<<	<<	6.253.416
	CP	2019	6.269.251	<<	6.269.251	<<	6.269.251	<<	<<	6.269.251
	CS		6.269.251	<<	6.269.251	<<	6.269.251	<<	<<	6.269.251
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	RS		352.137.655		352.137.655	<<	352.137.655			352.137.655
	CP	2017	629.210.820	<<	629.210.820	<<	629.210.820	<<	<<	629.210.820
	CS		887.061.675	<<	887.061.675	<<	887.061.675	<<	<<	887.061.675
	CP	2018	338.141.664	<<	338.141.664	<<	338.141.664	<<	<<	338.141.664
	CS		338.514.327	<<	338.514.327	<<	338.514.327	<<	<<	338.514.327
	CP	2019	332.437.564	<<	332.437.564	<<	332.437.564	<<	<<	332.437.564
	CS		332.785.940	<<	332.785.940	<<	332.785.940	<<	<<	332.785.940
Spese di personale per il programma	RS		12.801		12.801	<<	12.801			12.801
	CP	2017	22.871.298	<<	22.871.298	<<	22.871.298	<<	<<	22.871.298
	CS		22.871.298	<<	22.871.298	<<	22.871.298	<<	<<	22.871.298
	CP	2018	22.951.323	<<	22.951.323	<<	22.951.323	<<	<<	22.951.323
	CS		22.951.322	<<	22.951.322	<<	22.951.322	<<	<<	22.951.322
	CP	2019	22.951.323	<<	22.951.323	<<	22.951.323	<<	<<	22.951.323
	CS		22.951.322	<<	22.951.322	<<	22.951.322	<<	<<	22.951.322
Spese correnti	RS		12.801		12.801	<<	12.801			12.801
	CP	2017	22.871.298	<<	22.871.298	<<	22.871.298	<<	<<	22.871.298
	CS		22.871.298	<<	22.871.298	<<	22.871.298	<<	<<	22.871.298
	CP	2018	22.951.323	<<	22.951.323	<<	22.951.323	<<	<<	22.951.323
	CS		22.951.322	<<	22.951.322	<<	22.951.322	<<	<<	22.951.322
	CP	2019	22.951.323	<<	22.951.323	<<	22.951.323	<<	<<	22.951.323
	CS		22.951.322	<<	22.951.322	<<	22.951.322	<<	<<	22.951.322

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/27

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'artichettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	RS		106.417.154		106.417.154	<<	106.417.154			106.417.154
	CP	2017	25.011.402	<<	25.011.402	<<	25.011.402	<<	<<	25.011.402
	CS		68.059.342	<<	68.059.342	<<	68.059.342	<<	<<	68.059.342
	CP	2018	24.936.132	<<	24.936.132	<<	24.936.132	<<	<<	24.936.132
	CS		25.308.796	<<	25.308.796	<<	25.308.796	<<	<<	25.308.796
	CP	2019	24.830.642	<<	24.830.642	<<	24.830.642	<<	<<	24.830.642
	CS		25.179.019	<<	25.179.019	<<	25.179.019	<<	<<	25.179.019
Spese correnti	RS		103.978.318		103.978.318	<<	103.978.318			103.978.318
	CP	2017	4.464.466	<<	4.464.466	<<	4.464.466	<<	<<	4.464.466
	CS		45.164.029	<<	45.164.029	<<	45.164.029	<<	<<	45.164.029
	CP	2018	4.423.729	<<	4.423.729	<<	4.423.729	<<	<<	4.423.729
	CS		4.423.729	<<	4.423.729	<<	4.423.729	<<	<<	4.423.729
	CP	2019	4.464.466	<<	4.464.466	<<	4.464.466	<<	<<	4.464.466
	CS		4.464.466	<<	4.464.466	<<	4.464.466	<<	<<	4.464.466
Spese in conto capitale	RS		2.438.836		2.438.836	<<	2.438.836			2.438.836
	CP	2017	20.546.936	<<	20.546.936	<<	20.546.936	<<	<<	20.546.936
	CS		22.895.313	<<	22.895.313	<<	22.895.313	<<	<<	22.895.313
	CP	2018	20.512.403	<<	20.512.403	<<	20.512.403	<<	<<	20.512.403
	CS		20.885.067	<<	20.885.067	<<	20.885.067	<<	<<	20.885.067
	CP	2019	20.366.176	<<	20.366.176	<<	20.366.176	<<	<<	20.366.176
	CS		20.714.553	<<	20.714.553	<<	20.714.553	<<	<<	20.714.553
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	RS		1.000.000		1.000.000	<<	1.000.000			1.000.000
	CP	2017	11.690.838	<<	11.690.838	<<	11.690.838	<<	<<	11.690.838
	CS		12.690.838	<<	12.690.838	<<	12.690.838	<<	<<	12.690.838
	CP	2018	11.321.350	<<	11.321.350	<<	11.321.350	<<	<<	11.321.350
	CS		11.321.350	<<	11.321.350	<<	11.321.350	<<	<<	11.321.350
	CP	2019	11.354.838	<<	11.354.838	<<	11.354.838	<<	<<	11.354.838
	CS		11.354.838	<<	11.354.838	<<	11.354.838	<<	<<	11.354.838

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/28

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		600.000		600.000	<<	600.000			600.000
	CP	2017	2.440.876	<<	2.440.876	<<	2.440.876	<<	<<	2.440.876
	CS		3.040.876	<<	3.040.876	<<	3.040.876	<<	<<	3.040.876
	CP	2018	2.071.388	<<	2.071.388	<<	2.071.388	<<	<<	2.071.388
	CS		2.071.388	<<	2.071.388	<<	2.071.388	<<	<<	2.071.388
	CP	2019	2.104.876	<<	2.104.876	<<	2.104.876	<<	<<	2.104.876
	CS		2.104.876	<<	2.104.876	<<	2.104.876	<<	<<	2.104.876
Spese in conto capitale	RS		400.000		400.000	<<	400.000			400.000
	CP	2017	9.249.962	<<	9.249.962	<<	9.249.962	<<	<<	9.249.962
	CS		9.649.962	<<	9.649.962	<<	9.649.962	<<	<<	9.649.962
	CP	2018	9.249.962	<<	9.249.962	<<	9.249.962	<<	<<	9.249.962
	CS		9.249.962	<<	9.249.962	<<	9.249.962	<<	<<	9.249.962
	CP	2019	9.249.962	<<	9.249.962	<<	9.249.962	<<	<<	9.249.962
	CS		9.249.962	<<	9.249.962	<<	9.249.962	<<	<<	9.249.962
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	RS		709.822		709.822	<<	709.822			709.822
	CP	2017	1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CS		1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CP	2018	1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CS		1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CP	2019	1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CS		1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
Spese in conto capitale	RS		709.822		709.822	<<	709.822			709.822
	CP	2017	1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CS		1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CP	2018	1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CS		1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CP	2019	1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331
	CS		1.910.331	<<	1.910.331	<<	1.910.331	<<	<<	1.910.331

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/29

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	RS		133.762		133.762	<<	133.762			133.762
	CP	2017	2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CS		2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CP	2018	2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CS		2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CP	2019	2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CS		2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
Spese in conto capitale	RS		133.762		133.762	<<	133.762			133.762
	CP	2017	2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CS		2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CP	2018	2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CS		2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CP	2019	2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
	CS		2.706.311	<<	2.706.311	<<	2.706.311	<<	<<	2.706.311
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale	RS		40.301.934		40.301.934	<<	40.301.934			40.301.934
	CP	2017	194.988.091	<<	194.988.091	<<	194.988.091	<<	<<	194.988.091
	CS		208.791.006	<<	208.791.006	<<	208.791.006	<<	<<	208.791.006
	CP	2018	194.377.239	<<	194.377.239	<<	194.377.239	<<	<<	194.377.239
	CS		194.377.239	<<	194.377.239	<<	194.377.239	<<	<<	194.377.239
	CP	2019	196.394.789	<<	196.394.789	<<	196.394.789	<<	<<	196.394.789
	CS		196.394.789	<<	196.394.789	<<	196.394.789	<<	<<	196.394.789
Spese correnti	RS		2.540.283		2.540.283	<<	2.540.283			2.540.283
	CP	2017	1.865.207	<<	1.865.207	<<	1.865.207	<<	<<	1.865.207
	CS		2.065.207	<<	2.065.207	<<	2.065.207	<<	<<	2.065.207
	CP	2018	1.254.355	<<	1.254.355	<<	1.254.355	<<	<<	1.254.355
	CS		1.254.355	<<	1.254.355	<<	1.254.355	<<	<<	1.254.355
	CP	2019	1.271.905	<<	1.271.905	<<	1.271.905	<<	<<	1.271.905
	CS		1.271.905	<<	1.271.905	<<	1.271.905	<<	<<	1.271.905

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 140/701/30

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		37.761.651		37.761.651	<<	37.761.651			37.761.651
	CP	2017	193.122.884	<<	193.122.884	<<	193.122.884	<<	<<	193.122.884
	CS		206.725.799	<<	206.725.799	<<	206.725.799	<<	<<	206.725.799
	CP	2018	193.122.884	<<	193.122.884	<<	193.122.884	<<	<<	193.122.884
	CS		193.122.884	<<	193.122.884	<<	193.122.884	<<	<<	193.122.884
	CP	2019	195.122.884	<<	195.122.884	<<	195.122.884	<<	<<	195.122.884
	CS		195.122.884	<<	195.122.884	<<	195.122.884	<<	<<	195.122.884
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	RS		3.453.521		3.453.521	<<	3.453.521			3.453.521
	CP	2017	11.281.272	<<	11.281.272	<<	11.281.272	<<	<<	11.281.272
	CS		11.281.272	<<	11.281.272	<<	11.281.272	<<	<<	11.281.272
	CP	2018	11.187.703	<<	11.187.703	<<	11.187.703	<<	<<	11.187.703
	CS		11.187.703	<<	11.187.703	<<	11.187.703	<<	<<	11.187.703
	CP	2019	11.281.567	<<	11.281.567	<<	11.281.567	<<	<<	11.281.567
	CS		11.281.567	<<	11.281.567	<<	11.281.567	<<	<<	11.281.567
Spese correnti	RS		3.453.521		3.453.521	<<	3.453.521			3.453.521
	CP	2017	11.181.272	<<	11.181.272	<<	11.181.272	<<	<<	11.181.272
	CS		11.181.272	<<	11.181.272	<<	11.181.272	<<	<<	11.181.272
	CP	2018	11.087.703	<<	11.087.703	<<	11.087.703	<<	<<	11.087.703
	CS		11.087.703	<<	11.087.703	<<	11.087.703	<<	<<	11.087.703
	CP	2019	11.181.567	<<	11.181.567	<<	11.181.567	<<	<<	11.181.567
	CS		11.181.567	<<	11.181.567	<<	11.181.567	<<	<<	11.181.567
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CP	2018	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CP	2019	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000
	CS		100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<	<<	100.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/31

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	RS		108.659		108.659	<<	108.659			108.659
	CP	2017	11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CS		11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CP	2018	11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CS		11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CP	2019	11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CS		11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
Spese in conto capitale	RS		108.659		108.659	<<	108.659			108.659
	CP	2017	11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CS		11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CP	2018	11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CS		11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CP	2019	11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
	CS		11.714.460	<<	11.714.460	<<	11.714.460	<<	<<	11.714.460
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	RS		2		2	<<	2			2
	CP	2017	57.036.817	<<	57.036.817	<<	57.036.817	<<	<<	57.036.817
	CS		57.036.817	<<	57.036.817	<<	57.036.817	<<	<<	57.036.817
	CP	2018	57.036.815	<<	57.036.815	<<	57.036.815	<<	<<	57.036.815
	CS		57.036.815	<<	57.036.815	<<	57.036.815	<<	<<	57.036.815
	CP	2019	49.293.303	<<	49.293.303	<<	49.293.303	<<	<<	49.293.303
	CS		49.293.303	<<	49.293.303	<<	49.293.303	<<	<<	49.293.303
Spese correnti	RS		2		2	<<	2			2
	CP	2017	11.621.604	<<	11.621.604	<<	11.621.604	<<	<<	11.621.604
	CS		11.621.604	<<	11.621.604	<<	11.621.604	<<	<<	11.621.604
	CP	2018	9.670.546	<<	9.670.546	<<	9.670.546	<<	<<	9.670.546
	CS		9.670.546	<<	9.670.546	<<	9.670.546	<<	<<	9.670.546
	CP	2019	7.631.858	<<	7.631.858	<<	7.631.858	<<	<<	7.631.858
	CS		7.631.858	<<	7.631.858	<<	7.631.858	<<	<<	7.631.858

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/32

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Rimborso passivita' finanziarie	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	45.415.213	<<	45.415.213	<<	45.415.213	<<	<<	45.415.213
	CS		45.415.213	<<	45.415.213	<<	45.415.213	<<	<<	45.415.213
	CP	2018	47.366.269	<<	47.366.269	<<	47.366.269	<<	<<	47.366.269
	CS		47.366.269	<<	47.366.269	<<	47.366.269	<<	<<	47.366.269
	CP	2019	41.661.445	<<	41.661.445	<<	41.661.445	<<	<<	41.661.445
	CS		41.661.445	<<	41.661.445	<<	41.661.445	<<	<<	41.661.445
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	RS		200.000.000		200.000.000	<<	200.000.000			200.000.000
	CP	2017	290.000.000	<<	290.000.000	<<	290.000.000	<<	<<	290.000.000
	CS		490.000.000	<<	490.000.000	<<	490.000.000	<<	<<	490.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		200.000.000		200.000.000	<<	200.000.000			200.000.000
	CP	2017	290.000.000	<<	290.000.000	<<	290.000.000	<<	<<	290.000.000
	CS		490.000.000	<<	490.000.000	<<	490.000.000	<<	<<	490.000.000
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/33

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	RS		1.079.662		1.079.662	<<	1.079.662			1.079.662
	CP	2017	14.356.679	<<	14.356.679	<<	14.356.679	<<	<<	14.356.679
	CS		14.382.786	<<	14.382.786	<<	14.382.786	<<	<<	14.382.786
	CP	2018	14.234.978	<<	14.234.978	<<	14.234.978	<<	<<	14.234.978
	CS		14.234.979	<<	14.234.979	<<	14.234.979	<<	<<	14.234.979
	CP	2019	14.272.564	<<	14.272.564	<<	14.272.564	<<	<<	14.272.564
	CS		14.272.565	<<	14.272.565	<<	14.272.565	<<	<<	14.272.565
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.492.830	<<	1.492.830	<<	1.492.830	<<	<<	1.492.830
	CS		1.492.830	<<	1.492.830	<<	1.492.830	<<	<<	1.492.830
	CP	2018	1.492.830	<<	1.492.830	<<	1.492.830	<<	<<	1.492.830
	CS		1.492.830	<<	1.492.830	<<	1.492.830	<<	<<	1.492.830
	CP	2019	1.408.717	<<	1.408.717	<<	1.408.717	<<	<<	1.408.717
	CS		1.408.717	<<	1.408.717	<<	1.408.717	<<	<<	1.408.717
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.492.830	<<	1.492.830	<<	1.492.830	<<	<<	1.492.830
	CS		1.492.830	<<	1.492.830	<<	1.492.830	<<	<<	1.492.830
	CP	2018	1.492.830	<<	1.492.830	<<	1.492.830	<<	<<	1.492.830
	CS		1.492.830	<<	1.492.830	<<	1.492.830	<<	<<	1.492.830
	CP	2019	1.408.717	<<	1.408.717	<<	1.408.717	<<	<<	1.408.717
	CS		1.408.717	<<	1.408.717	<<	1.408.717	<<	<<	1.408.717
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	RS		579.976		579.976	<<	579.976			579.976
	CP	2017	11.259.404	<<	11.259.404	<<	11.259.404	<<	<<	11.259.404
	CS		11.286.053	<<	11.286.053	<<	11.286.053	<<	<<	11.286.053
	CP	2018	11.138.858	<<	11.138.858	<<	11.138.858	<<	<<	11.138.858
	CS		11.139.400	<<	11.139.400	<<	11.139.400	<<	<<	11.139.400
	CP	2019	11.259.403	<<	11.259.403	<<	11.259.403	<<	<<	11.259.403
	CS		11.259.945	<<	11.259.945	<<	11.259.945	<<	<<	11.259.945

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/34

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		198.525		198.525	<<	198.525			198.525
	CP	2017	6.628.690	<<	6.628.690	<<	6.628.690	<<	<<	6.628.690
	CS		6.630.339	<<	6.630.339	<<	6.630.339	<<	<<	6.630.339
	CP	2018	6.517.953	<<	6.517.953	<<	6.517.953	<<	<<	6.517.953
	CS		6.518.495	<<	6.518.495	<<	6.518.495	<<	<<	6.518.495
	CP	2019	6.628.689	<<	6.628.689	<<	6.628.689	<<	<<	6.628.689
	CS		6.629.231	<<	6.629.231	<<	6.629.231	<<	<<	6.629.231
Spese in conto capitale	RS		381.451		381.451	<<	381.451			381.451
	CP	2017	4.630.714	<<	4.630.714	<<	4.630.714	<<	<<	4.630.714
	CS		4.655.714	<<	4.655.714	<<	4.655.714	<<	<<	4.655.714
	CP	2018	4.620.905	<<	4.620.905	<<	4.620.905	<<	<<	4.620.905
	CS		4.620.905	<<	4.620.905	<<	4.620.905	<<	<<	4.620.905
	CP	2019	4.630.714	<<	4.630.714	<<	4.630.714	<<	<<	4.630.714
	CS		4.630.714	<<	4.630.714	<<	4.630.714	<<	<<	4.630.714
Interventi per le periferie urbane	RS		499.686		499.686	<<	499.686			499.686
	CP	2017	1.604.445	<<	1.604.445	<<	1.604.445	<<	<<	1.604.445
	CS		1.603.903	<<	1.603.903	<<	1.603.903	<<	<<	1.603.903
	CP	2018	1.603.290	<<	1.603.290	<<	1.603.290	<<	<<	1.603.290
	CS		1.602.749	<<	1.602.749	<<	1.602.749	<<	<<	1.602.749
	CP	2019	1.604.444	<<	1.604.444	<<	1.604.444	<<	<<	1.604.444
	CS		1.603.903	<<	1.603.903	<<	1.603.903	<<	<<	1.603.903
Spese correnti	RS		48.711		48.711	<<	48.711			48.711
	CP	2017	939.869	<<	939.869	<<	939.869	<<	<<	939.869
	CS		939.327	<<	939.327	<<	939.327	<<	<<	939.327
	CP	2018	938.714	<<	938.714	<<	938.714	<<	<<	938.714
	CS		938.173	<<	938.173	<<	938.173	<<	<<	938.173
	CP	2019	939.868	<<	939.868	<<	939.868	<<	<<	939.868
	CS		939.327	<<	939.327	<<	939.327	<<	<<	939.327

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/35

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		450.975		450.975	<<	450.975			450.975
	CP	2017	664.576	<<	664.576	<<	664.576	<<	<<	664.576
	CS		664.576	<<	664.576	<<	664.576	<<	<<	664.576
	CP	2018	664.576	<<	664.576	<<	664.576	<<	<<	664.576
	CS		664.576	<<	664.576	<<	664.576	<<	<<	664.576
	CP	2019	664.576	<<	664.576	<<	664.576	<<	<<	664.576
	CS		664.576	<<	664.576	<<	664.576	<<	<<	664.576
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/36

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	RS		3.201.510		3.201.510	<<	3.201.510			3.201.510
	CP	2017	128.574.174	<<	128.574.174	<<	128.574.174	<<	<<	128.574.174
	CS		130.713.803	<<	130.713.803	<<	130.713.803	<<	<<	130.713.803
	CP	2018	99.540.009	<<	99.540.009	<<	99.540.009	<<	<<	99.540.009
	CS		99.540.009	<<	99.540.009	<<	99.540.009	<<	<<	99.540.009
	CP	2019	89.554.200	<<	89.554.200	<<	89.554.200	<<	<<	89.554.200
	CS		89.554.200	<<	89.554.200	<<	89.554.200	<<	<<	89.554.200
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.195.977	<<	3.195.977	<<	3.195.977	<<	<<	3.195.977
	CS		3.195.238	<<	3.195.238	<<	3.195.238	<<	<<	3.195.238
	CP	2018	3.173.786	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<	<<	3.173.786
	CS		3.173.786	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<	<<	3.173.786
	CP	2019	3.173.786	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<	<<	3.173.786
	CS		3.173.786	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<	<<	3.173.786
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	3.195.977	<<	3.195.977	<<	3.195.977	<<	<<	3.195.977
	CS		3.195.238	<<	3.195.238	<<	3.195.238	<<	<<	3.195.238
	CP	2018	3.173.786	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<	<<	3.173.786
	CS		3.173.786	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<	<<	3.173.786
	CP	2019	3.173.786	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<	<<	3.173.786
	CS		3.173.786	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<	<<	3.173.786
Promozione del cinema italiano	RS		88.615		88.615	<<	88.615			88.615
	CP	2017	2.884.968	<<	2.884.968	<<	2.884.968	<<	<<	2.884.968
	CS		2.884.968	<<	2.884.968	<<	2.884.968	<<	<<	2.884.968
	CP	2018	2.384.819	<<	2.384.819	<<	2.384.819	<<	<<	2.384.819
	CS		2.384.819	<<	2.384.819	<<	2.384.819	<<	<<	2.384.819
	CP	2019	2.387.245	<<	2.387.245	<<	2.387.245	<<	<<	2.387.245
	CS		2.387.245	<<	2.387.245	<<	2.387.245	<<	<<	2.387.245

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/37

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		82.080		82.080	<<	82.080			82.080
	CP	2017	2.873.682	<<	2.873.682	<<	2.873.682	<<	<<	2.873.682
	CS		2.873.682	<<	2.873.682	<<	2.873.682	<<	<<	2.873.682
	CP	2018	2.373.533	<<	2.373.533	<<	2.373.533	<<	<<	2.373.533
	CS		2.373.533	<<	2.373.533	<<	2.373.533	<<	<<	2.373.533
	CP	2019	2.375.959	<<	2.375.959	<<	2.375.959	<<	<<	2.375.959
	CS		2.375.959	<<	2.375.959	<<	2.375.959	<<	<<	2.375.959
Spese in conto capitale	RS		6.535		6.535	<<	6.535			6.535
	CP	2017	11.286	<<	11.286	<<	11.286	<<	<<	11.286
	CS		11.286	<<	11.286	<<	11.286	<<	<<	11.286
	CP	2018	11.286	<<	11.286	<<	11.286	<<	<<	11.286
	CS		11.286	<<	11.286	<<	11.286	<<	<<	11.286
	CP	2019	11.286	<<	11.286	<<	11.286	<<	<<	11.286
	CS		11.286	<<	11.286	<<	11.286	<<	<<	11.286
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	RS		3.112.895		3.112.895	<<	3.112.895			3.112.895
	CP	2017	122.493.229	<<	122.493.229	<<	122.493.229	<<	<<	122.493.229
	CS		124.633.597	<<	124.633.597	<<	124.633.597	<<	<<	124.633.597
	CP	2018	93.981.404	<<	93.981.404	<<	93.981.404	<<	<<	93.981.404
	CS		93.981.404	<<	93.981.404	<<	93.981.404	<<	<<	93.981.404
	CP	2019	83.993.169	<<	83.993.169	<<	83.993.169	<<	<<	83.993.169
	CS		83.993.169	<<	83.993.169	<<	83.993.169	<<	<<	83.993.169
Spese in conto capitale	RS		3.112.895		3.112.895	<<	3.112.895			3.112.895
	CP	2017	122.493.229	<<	122.493.229	<<	122.493.229	<<	<<	122.493.229
	CS		124.633.597	<<	124.633.597	<<	124.633.597	<<	<<	124.633.597
	CP	2018	93.981.404	<<	93.981.404	<<	93.981.404	<<	<<	93.981.404
	CS		93.981.404	<<	93.981.404	<<	93.981.404	<<	<<	93.981.404
	CP	2019	83.993.169	<<	83.993.169	<<	83.993.169	<<	<<	83.993.169
	CS		83.993.169	<<	83.993.169	<<	83.993.169	<<	<<	83.993.169

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/38

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Ricerca e innovazione (17)	RS		1.559.346		1.559.346	<<	1.559.346			1.559.346
	CP	2017	24.296.742	<<	24.296.742	<<	24.296.742	<<	<<	24.296.742
	CS		24.335.402	<<	24.335.402	<<	24.335.402	<<	<<	24.335.402
	CP	2018	22.715.660	<<	22.715.660	<<	22.715.660	<<	<<	22.715.660
	CS		22.715.660	<<	22.715.660	<<	22.715.660	<<	<<	22.715.660
	CP	2019	22.723.663	<<	22.723.663	<<	22.723.663	<<	<<	22.723.663
	CS		22.723.663	<<	22.723.663	<<	22.723.663	<<	<<	22.723.663
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	RS		1.559.346		1.559.346	<<	1.559.346			1.559.346
	CP	2017	24.296.742	<<	24.296.742	<<	24.296.742	<<	<<	24.296.742
	CS		24.335.402	<<	24.335.402	<<	24.335.402	<<	<<	24.335.402
	CP	2018	22.715.660	<<	22.715.660	<<	22.715.660	<<	<<	22.715.660
	CS		22.715.660	<<	22.715.660	<<	22.715.660	<<	<<	22.715.660
	CP	2019	22.723.663	<<	22.723.663	<<	22.723.663	<<	<<	22.723.663
	CS		22.723.663	<<	22.723.663	<<	22.723.663	<<	<<	22.723.663
Spese di personale per il programma	RS		23.420		23.420	<<	23.420			23.420
	CP	2017	16.798.469	<<	16.798.469	<<	16.798.469	<<	<<	16.798.469
	CS		16.798.469	<<	16.798.469	<<	16.798.469	<<	<<	16.798.469
	CP	2018	16.886.261	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<	<<	16.886.261
	CS		16.886.261	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<	<<	16.886.261
	CP	2019	16.886.261	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<	<<	16.886.261
	CS		16.886.261	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<	<<	16.886.261
Spese correnti	RS		23.420		23.420	<<	23.420			23.420
	CP	2017	16.798.469	<<	16.798.469	<<	16.798.469	<<	<<	16.798.469
	CS		16.798.469	<<	16.798.469	<<	16.798.469	<<	<<	16.798.469
	CP	2018	16.886.261	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<	<<	16.886.261
	CS		16.886.261	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<	<<	16.886.261
	CP	2019	16.886.261	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<	<<	16.886.261
	CS		16.886.261	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<	<<	16.886.261

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/39

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	RS		323.833		323.833	<<	323.833			323.833
	CP	2017	5.038.994	<<	5.038.994	<<	5.038.994	<<	<<	5.038.994
	CS		5.038.994	<<	5.038.994	<<	5.038.994	<<	<<	5.038.994
	CP	2018	3.371.629	<<	3.371.629	<<	3.371.629	<<	<<	3.371.629
	CS		3.371.629	<<	3.371.629	<<	3.371.629	<<	<<	3.371.629
	CP	2019	3.378.123	<<	3.378.123	<<	3.378.123	<<	<<	3.378.123
	CS		3.378.123	<<	3.378.123	<<	3.378.123	<<	<<	3.378.123
Spese correnti	RS		323.833		323.833	<<	323.833			323.833
	CP	2017	5.038.994	<<	5.038.994	<<	5.038.994	<<	<<	5.038.994
	CS		5.038.994	<<	5.038.994	<<	5.038.994	<<	<<	5.038.994
	CP	2018	3.371.629	<<	3.371.629	<<	3.371.629	<<	<<	3.371.629
	CS		3.371.629	<<	3.371.629	<<	3.371.629	<<	<<	3.371.629
	CP	2019	3.378.123	<<	3.378.123	<<	3.378.123	<<	<<	3.378.123
	CS		3.378.123	<<	3.378.123	<<	3.378.123	<<	<<	3.378.123
Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione del patrimonio culturale	RS		1.173.433		1.173.433	<<	1.173.433			1.173.433
	CP	2017	2.317.458	<<	2.317.458	<<	2.317.458	<<	<<	2.317.458
	CS		2.317.458	<<	2.317.458	<<	2.317.458	<<	<<	2.317.458
	CP	2018	2.317.424	<<	2.317.424	<<	2.317.424	<<	<<	2.317.424
	CS		2.317.424	<<	2.317.424	<<	2.317.424	<<	<<	2.317.424
	CP	2019	2.317.458	<<	2.317.458	<<	2.317.458	<<	<<	2.317.458
	CS		2.317.458	<<	2.317.458	<<	2.317.458	<<	<<	2.317.458
Spese correnti	RS		1.173.433		1.173.433	<<	1.173.433			1.173.433
	CP	2017	1.998.683	<<	1.998.683	<<	1.998.683	<<	<<	1.998.683
	CS		1.998.683	<<	1.998.683	<<	1.998.683	<<	<<	1.998.683
	CP	2018	1.998.649	<<	1.998.649	<<	1.998.649	<<	<<	1.998.649
	CS		1.998.649	<<	1.998.649	<<	1.998.649	<<	<<	1.998.649
	CP	2019	1.998.683	<<	1.998.683	<<	1.998.683	<<	<<	1.998.683
	CS		1.998.683	<<	1.998.683	<<	1.998.683	<<	<<	1.998.683

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/40

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	318.775	<<	318.775	<<	318.775	<<	<<	318.775
	CS		318.775	<<	318.775	<<	318.775	<<	<<	318.775
	CP	2018	318.775	<<	318.775	<<	318.775	<<	<<	318.775
	CS		318.775	<<	318.775	<<	318.775	<<	<<	318.775
	CP	2019	318.775	<<	318.775	<<	318.775	<<	<<	318.775
	CS		318.775	<<	318.775	<<	318.775	<<	<<	318.775
Attività di formazione del personale	RS		38.660		38.660	<<	38.660			38.660
	CP	2017	141.821	<<	141.821	<<	141.821	<<	<<	141.821
	CS		180.481	<<	180.481	<<	180.481	<<	<<	180.481
	CP	2018	140.346	<<	140.346	<<	140.346	<<	<<	140.346
	CS		140.346	<<	140.346	<<	140.346	<<	<<	140.346
	CP	2019	141.821	<<	141.821	<<	141.821	<<	<<	141.821
	CS		141.821	<<	141.821	<<	141.821	<<	<<	141.821
Spese correnti	RS		38.660		38.660	<<	38.660			38.660
	CP	2017	121.821	<<	121.821	<<	121.821	<<	<<	121.821
	CS		160.481	<<	160.481	<<	160.481	<<	<<	160.481
	CP	2018	120.346	<<	120.346	<<	120.346	<<	<<	120.346
	CS		120.346	<<	120.346	<<	120.346	<<	<<	120.346
	CP	2019	121.821	<<	121.821	<<	121.821	<<	<<	121.821
	CS		121.821	<<	121.821	<<	121.821	<<	<<	121.821
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	20.000	<<	20.000	<<	20.000	<<	<<	20.000
	CS		20.000	<<	20.000	<<	20.000	<<	<<	20.000
	CP	2018	20.000	<<	20.000	<<	20.000	<<	<<	20.000
	CS		20.000	<<	20.000	<<	20.000	<<	<<	20.000
	CP	2019	20.000	<<	20.000	<<	20.000	<<	<<	20.000
	CS		20.000	<<	20.000	<<	20.000	<<	<<	20.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/41

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/42

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. Turismo (31)	RS		44.030.065		44.030.065	<<	44.030.065			44.030.065
	CP	2017	46.269.171	<<	46.269.171	<<	46.269.171	<<	<<	46.269.171
	CS		58.375.935	<<	58.375.935	<<	58.375.935	<<	<<	58.375.935
	CP	2018	43.067.535	<<	43.067.535	<<	43.067.535	<<	<<	43.067.535
	CS		43.067.535	<<	43.067.535	<<	43.067.535	<<	<<	43.067.535
	CP	2019	43.669.170	<<	43.669.170	<<	43.669.170	<<	<<	43.669.170
	CS		43.669.170	<<	43.669.170	<<	43.669.170	<<	<<	43.669.170
3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)	RS		44.030.065		44.030.065	<<	44.030.065			44.030.065
	CP	2017	46.269.171	<<	46.269.171	<<	46.269.171	<<	<<	46.269.171
	CS		58.375.935	<<	58.375.935	<<	58.375.935	<<	<<	58.375.935
	CP	2018	43.067.535	<<	43.067.535	<<	43.067.535	<<	<<	43.067.535
	CS		43.067.535	<<	43.067.535	<<	43.067.535	<<	<<	43.067.535
	CP	2019	43.669.170	<<	43.669.170	<<	43.669.170	<<	<<	43.669.170
	CS		43.669.170	<<	43.669.170	<<	43.669.170	<<	<<	43.669.170
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.679.225	<<	1.679.225	<<	1.679.225	<<	<<	1.679.225
	CS		1.679.225	<<	1.679.225	<<	1.679.225	<<	<<	1.679.225
	CP	2018	1.399.298	<<	1.399.298	<<	1.399.298	<<	<<	1.399.298
	CS		1.399.298	<<	1.399.298	<<	1.399.298	<<	<<	1.399.298
	CP	2019	1.679.225	<<	1.679.225	<<	1.679.225	<<	<<	1.679.225
	CS		1.679.225	<<	1.679.225	<<	1.679.225	<<	<<	1.679.225
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	1.679.225	<<	1.679.225	<<	1.679.225	<<	<<	1.679.225
	CS		1.679.225	<<	1.679.225	<<	1.679.225	<<	<<	1.679.225
	CP	2018	1.399.298	<<	1.399.298	<<	1.399.298	<<	<<	1.399.298
	CS		1.399.298	<<	1.399.298	<<	1.399.298	<<	<<	1.399.298
	CP	2019	1.679.225	<<	1.679.225	<<	1.679.225	<<	<<	1.679.225
	CS		1.679.225	<<	1.679.225	<<	1.679.225	<<	<<	1.679.225

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/43

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	RS		4.897.832		4.897.832	<<	4.897.832			4.897.832
	CP	2017	2.434.841	<<	2.434.841	<<	2.434.841	<<	<<	2.434.841
	CS		4.434.841	<<	4.434.841	<<	4.434.841	<<	<<	4.434.841
	CP	2018	2.399.894	<<	2.399.894	<<	2.399.894	<<	<<	2.399.894
	CS		2.399.894	<<	2.399.894	<<	2.399.894	<<	<<	2.399.894
	CP	2019	2.434.841	<<	2.434.841	<<	2.434.841	<<	<<	2.434.841
	CS		2.434.841	<<	2.434.841	<<	2.434.841	<<	<<	2.434.841
Spese correnti	RS		4.787.867		4.787.867	<<	4.787.867			4.787.867
	CP	2017	2.249.841	<<	2.249.841	<<	2.249.841	<<	<<	2.249.841
	CS		4.249.841	<<	4.249.841	<<	4.249.841	<<	<<	4.249.841
	CP	2018	2.214.894	<<	2.214.894	<<	2.214.894	<<	<<	2.214.894
	CS		2.214.894	<<	2.214.894	<<	2.214.894	<<	<<	2.214.894
	CP	2019	2.249.841	<<	2.249.841	<<	2.249.841	<<	<<	2.249.841
	CS		2.249.841	<<	2.249.841	<<	2.249.841	<<	<<	2.249.841
Spese in conto capitale	RS		109.965		109.965	<<	109.965			109.965
	CP	2017	185.000	<<	185.000	<<	185.000	<<	<<	185.000
	CS		185.000	<<	185.000	<<	185.000	<<	<<	185.000
	CP	2018	185.000	<<	185.000	<<	185.000	<<	<<	185.000
	CS		185.000	<<	185.000	<<	185.000	<<	<<	185.000
	CP	2019	185.000	<<	185.000	<<	185.000	<<	<<	185.000
	CS		185.000	<<	185.000	<<	185.000	<<	<<	185.000
Sviluppo e incentivazione del turismo	RS		37.789.316		37.789.316	<<	37.789.316			37.789.316
	CP	2017	9.608.115	<<	9.608.115	<<	9.608.115	<<	<<	9.608.115
	CS		19.714.879	<<	19.714.879	<<	19.714.879	<<	<<	19.714.879
	CP	2018	6.913.336	<<	6.913.336	<<	6.913.336	<<	<<	6.913.336
	CS		6.913.336	<<	6.913.336	<<	6.913.336	<<	<<	6.913.336
	CP	2019	7.008.115	<<	7.008.115	<<	7.008.115	<<	<<	7.008.115
	CS		7.008.115	<<	7.008.115	<<	7.008.115	<<	<<	7.008.115

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/44

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		27.682.552		27.682.552	<<	27.682.552			27.682.552
	CP	2017	8.938.115	<<	8.938.115	<<	8.938.115	<<	<<	8.938.115
	CS		8.938.115	<<	8.938.115	<<	8.938.115	<<	<<	8.938.115
	CP	2018	6.253.188	<<	6.253.188	<<	6.253.188	<<	<<	6.253.188
	CS		6.253.188	<<	6.253.188	<<	6.253.188	<<	<<	6.253.188
	CP	2019	6.338.115	<<	6.338.115	<<	6.338.115	<<	<<	6.338.115
	CS		6.338.115	<<	6.338.115	<<	6.338.115	<<	<<	6.338.115
Spese in conto capitale	RS		10.106.764		10.106.764	<<	10.106.764			10.106.764
	CP	2017	670.000	<<	670.000	<<	670.000	<<	<<	670.000
	CS		10.776.764	<<	10.776.764	<<	10.776.764	<<	<<	10.776.764
	CP	2018	660.148	<<	660.148	<<	660.148	<<	<<	660.148
	CS		660.148	<<	660.148	<<	660.148	<<	<<	660.148
	CP	2019	670.000	<<	670.000	<<	670.000	<<	<<	670.000
	CS		670.000	<<	670.000	<<	670.000	<<	<<	670.000
Promozione dell'offerta turistica italiana	RS		1.342.917		1.342.917	<<	1.342.917			1.342.917
	CP	2017	32.546.990	<<	32.546.990	<<	32.546.990	<<	<<	32.546.990
	CS		32.546.990	<<	32.546.990	<<	32.546.990	<<	<<	32.546.990
	CP	2018	32.355.007	<<	32.355.007	<<	32.355.007	<<	<<	32.355.007
	CS		32.355.007	<<	32.355.007	<<	32.355.007	<<	<<	32.355.007
	CP	2019	32.546.989	<<	32.546.989	<<	32.546.989	<<	<<	32.546.989
	CS		32.546.989	<<	32.546.989	<<	32.546.989	<<	<<	32.546.989
Spese correnti	RS		1.342.917		1.342.917	<<	1.342.917			1.342.917
	CP	2017	32.546.990	<<	32.546.990	<<	32.546.990	<<	<<	32.546.990
	CS		32.546.990	<<	32.546.990	<<	32.546.990	<<	<<	32.546.990
	CP	2018	32.355.007	<<	32.355.007	<<	32.355.007	<<	<<	32.355.007
	CS		32.355.007	<<	32.355.007	<<	32.355.007	<<	<<	32.355.007
	CP	2019	32.546.989	<<	32.546.989	<<	32.546.989	<<	<<	32.546.989
	CS		32.546.989	<<	32.546.989	<<	32.546.989	<<	<<	32.546.989

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/45

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		14.556.117		14.556.117	<<	14.556.117			14.556.117
	CP	2017	80.662.979	<<	80.662.979	<<	80.662.979	<<	<<	80.662.979
	CS		84.665.633	<<	84.665.633	<<	84.665.633	<<	<<	84.665.633
	CP	2018	80.547.195	<<	80.547.195	<<	80.547.195	<<	<<	80.547.195
	CS		80.552.619	<<	80.552.619	<<	80.552.619	<<	<<	80.552.619
	CP	2019	80.660.085	<<	80.660.085	<<	80.660.085	<<	<<	80.660.085
	CS		80.665.710	<<	80.665.710	<<	80.665.710	<<	<<	80.665.710
4.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		1.876.263		1.876.263	<<	1.876.263			1.876.263
	CP	2017	8.482.044	<<	8.482.044	<<	8.482.044	<<	<<	8.482.044
	CS		9.484.864	<<	9.484.864	<<	9.484.864	<<	<<	9.484.864
	CP	2018	8.474.818	<<	8.474.818	<<	8.474.818	<<	<<	8.474.818
	CS		8.474.618	<<	8.474.618	<<	8.474.618	<<	<<	8.474.618
	CP	2019	8.479.248	<<	8.479.248	<<	8.479.248	<<	<<	8.479.248
	CS		8.479.248	<<	8.479.248	<<	8.479.248	<<	<<	8.479.248
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CS		221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CP	2018	221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CS		221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CP	2019	221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CS		221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CS		221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CP	2018	221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CS		221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CP	2019	221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603
	CS		221.603	<<	221.603	<<	221.603	<<	<<	221.603

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/46

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		1.854.491		1.854.491	<<	1.854.491			1.854.491
	CP	2017	7.414.081	<<	7.414.081	<<	7.414.081	<<	<<	7.414.081
	CS		8.416.901	<<	8.416.901	<<	8.416.901	<<	<<	8.416.901
	CP	2018	7.407.494	<<	7.407.494	<<	7.407.494	<<	<<	7.407.494
	CS		7.407.294	<<	7.407.294	<<	7.407.294	<<	<<	7.407.294
	CP	2019	7.411.458	<<	7.411.458	<<	7.411.458	<<	<<	7.411.458
	CS		7.411.458	<<	7.411.458	<<	7.411.458	<<	<<	7.411.458
Spese correnti	RS		1.844.491		1.844.491	<<	1.844.491			1.844.491
	CP	2017	7.369.038	<<	7.369.038	<<	7.369.038	<<	<<	7.369.038
	CS		8.369.701	<<	8.369.701	<<	8.369.701	<<	<<	8.369.701
	CP	2018	7.362.451	<<	7.362.451	<<	7.362.451	<<	<<	7.362.451
	CS		7.362.251	<<	7.362.251	<<	7.362.251	<<	<<	7.362.251
	CP	2019	7.366.415	<<	7.366.415	<<	7.366.415	<<	<<	7.366.415
	CS		7.366.415	<<	7.366.415	<<	7.366.415	<<	<<	7.366.415
Spese in conto capitale	RS		10.000		10.000	<<	10.000			10.000
	CP	2017	45.043	<<	45.043	<<	45.043	<<	<<	45.043
	CS		47.200	<<	47.200	<<	47.200	<<	<<	47.200
	CP	2018	45.043	<<	45.043	<<	45.043	<<	<<	45.043
	CS		45.043	<<	45.043	<<	45.043	<<	<<	45.043
	CP	2019	45.043	<<	45.043	<<	45.043	<<	<<	45.043
	CS		45.043	<<	45.043	<<	45.043	<<	<<	45.043
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		21.772		21.772	<<	21.772			21.772
	CP	2017	846.360	<<	846.360	<<	846.360	<<	<<	846.360
	CS		846.360	<<	846.360	<<	846.360	<<	<<	846.360
	CP	2018	845.721	<<	845.721	<<	845.721	<<	<<	845.721
	CS		845.721	<<	845.721	<<	845.721	<<	<<	845.721
	CP	2019	846.187	<<	846.187	<<	846.187	<<	<<	846.187
	CS		846.187	<<	846.187	<<	846.187	<<	<<	846.187

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/47

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		21.772		21.772	<<	21.772			21.772
	CP	2017	846.360	<<	846.360	<<	846.360	<<	<<	846.360
	CS		846.360	<<	846.360	<<	846.360	<<	<<	846.360
	CP	2018	845.721	<<	845.721	<<	845.721	<<	<<	845.721
	CS		845.721	<<	845.721	<<	845.721	<<	<<	845.721
	CP	2019	846.187	<<	846.187	<<	846.187	<<	<<	846.187
	CS		846.187	<<	846.187	<<	846.187	<<	<<	846.187
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS		12.679.854		12.679.854	<<	12.679.854			12.679.854
	CP	2017	72.180.935	<<	72.180.935	<<	72.180.935	<<	<<	72.180.935
	CS		75.180.769	<<	75.180.769	<<	75.180.769	<<	<<	75.180.769
	CP	2018	72.072.377	<<	72.072.377	<<	72.072.377	<<	<<	72.072.377
	CS		72.078.001	<<	72.078.001	<<	72.078.001	<<	<<	72.078.001
	CP	2019	72.180.837	<<	72.180.837	<<	72.180.837	<<	<<	72.180.837
	CS		72.186.462	<<	72.186.462	<<	72.186.462	<<	<<	72.186.462
Spese di personale per il programma	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CS		25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CP	2018	25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CS		25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CP	2019	25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CS		25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CS		25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CP	2018	25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CS		25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CP	2019	25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284
	CS		25.400.284	<<	25.400.284	<<	25.400.284	<<	<<	25.400.284

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 140/701/48

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione del personale	RS		8.946.332		8.946.332	<<	8.946.332			8.946.332
	CP	2017	31.884.598	<<	31.884.598	<<	31.884.598	<<	<<	31.884.598
	CS		31.884.432	<<	31.884.432	<<	31.884.432	<<	<<	31.884.432
	CP	2018	31.882.383	<<	31.882.383	<<	31.882.383	<<	<<	31.882.383
	CS		31.888.007	<<	31.888.007	<<	31.888.007	<<	<<	31.888.007
	CP	2019	31.884.511	<<	31.884.511	<<	31.884.511	<<	<<	31.884.511
	CS		31.890.136	<<	31.890.136	<<	31.890.136	<<	<<	31.890.136
Spese correnti	RS		8.946.332		8.946.332	<<	8.946.332			8.946.332
	CP	2017	31.884.598	<<	31.884.598	<<	31.884.598	<<	<<	31.884.598
	CS		31.884.432	<<	31.884.432	<<	31.884.432	<<	<<	31.884.432
	CP	2018	31.882.383	<<	31.882.383	<<	31.882.383	<<	<<	31.882.383
	CS		31.888.007	<<	31.888.007	<<	31.888.007	<<	<<	31.888.007
	CP	2019	31.884.511	<<	31.884.511	<<	31.884.511	<<	<<	31.884.511
	CS		31.890.136	<<	31.890.136	<<	31.890.136	<<	<<	31.890.136
Gestione comune dei beni e servizi	RS		3.733.522		3.733.522	<<	3.733.522			3.733.522
	CP	2017	14.896.053	<<	14.896.053	<<	14.896.053	<<	<<	14.896.053
	CS		17.896.053	<<	17.896.053	<<	17.896.053	<<	<<	17.896.053
	CP	2018	14.789.710	<<	14.789.710	<<	14.789.710	<<	<<	14.789.710
	CS		14.789.710	<<	14.789.710	<<	14.789.710	<<	<<	14.789.710
	CP	2019	14.896.042	<<	14.896.042	<<	14.896.042	<<	<<	14.896.042
	CS		14.896.042	<<	14.896.042	<<	14.896.042	<<	<<	14.896.042
Spese correnti	RS		380.916		380.916	<<	380.916			380.916
	CP	2017	6.378.487	<<	6.378.487	<<	6.378.487	<<	<<	6.378.487
	CS		6.378.487	<<	6.378.487	<<	6.378.487	<<	<<	6.378.487
	CP	2018	6.322.696	<<	6.322.696	<<	6.322.696	<<	<<	6.322.696
	CS		6.322.696	<<	6.322.696	<<	6.322.696	<<	<<	6.322.696
	CP	2019	6.378.476	<<	6.378.476	<<	6.378.476	<<	<<	6.378.476
	CS		6.378.476	<<	6.378.476	<<	6.378.476	<<	<<	6.378.476

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

140/701/49

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		3.352.606		3.352.606	<<	3.352.606			3.352.606
	CP	2017	8.517.566	<<	8.517.566	<<	8.517.566	<<	<<	8.517.566
	CS		11.517.566	<<	11.517.566	<<	11.517.566	<<	<<	11.517.566
	CP	2018	8.467.014	<<	8.467.014	<<	8.467.014	<<	<<	8.467.014
	CS		8.467.014	<<	8.467.014	<<	8.467.014	<<	<<	8.467.014
	CP	2019	8.517.566	<<	8.517.566	<<	8.517.566	<<	<<	8.517.566
	CS		8.517.566	<<	8.517.566	<<	8.517.566	<<	<<	8.517.566
TOTALE	RS		545.236.442		545.236.442	<<	545.236.442			545.236.442
	CP	2017	2.107.390.797	<<	2.107.390.797	200.000	2.107.590.797	12.000.000	12.000.000	2.119.590.797
	CS		2.435.592.183	<<	2.435.592.183	200.000	2.435.792.183	12.000.000	12.000.000	2.447.792.183
	CP	2018	1.751.589.537	<<	1.751.589.537	200.000	1.751.789.537	12.000.000	12.000.000	1.763.789.537
	CS		1.755.690.948	<<	1.755.690.948	200.000	1.755.890.948	12.000.000	12.000.000	1.767.890.948
	CP	2019	1.719.026.136	<<	1.719.026.136	200.000	1.719.226.136	17.000.000	17.000.000	1.736.226.136
	CS		1.723.721.528	<<	1.723.721.528	200.000	1.723.921.528	17.000.000	17.000.000	1.740.921.528

ALLEGATI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/588/1

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)					
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)					
L n. 282 del 1998 art. 1 c. 1 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AL CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO, E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE (*) (Cap-pg: 3631/11)	2017	<<	<<	200.000	200.000
	2018	<<	<<	200.000	200.000
	2019	<<	<<	200.000	200.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)					
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1142 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1321/1)	2017	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2018	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2019	5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 979 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 1430/1)	2017	290.000.000	<<	<<	290.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/670/1

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1	**Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)**	CP	1.968.361.905	12.200.000	1.617.459.147	12.200.000	1.589.173.218	17.200.000
1.1	***Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)***	CP	374.113.529	12.000.000	367.735.019	12.000.000	373.942.808	17.000.000
	Spese correnti	CP	362.282.098	12.000.000	356.515.323	12.000.000	362.711.347	17.000.000
	Fabbisogno	CP	17.020.459	<<	16.453.629	<<	16.274.708	<<
	Fattori Legislativi	CP	342.667.089	12.000.000	337.467.144	12.000.000	343.842.089	17.000.000
	Oneri Inderogabili	CP	2.594.550	<<	2.594.550	<<	2.594.550	<<
	Spese in conto capitale	CP	11.831.431	<<	11.219.696	<<	11.231.461	<<
	Fabbisogno	CP	2.930.197	<<	2.318.462	<<	2.330.227	<<
	Fattori Legislativi	CP	8.042.234	<<	8.042.234	<<	8.042.234	<<
	Oneri Inderogabili	CP	859.000	<<	859.000	<<	859.000	<<
1.2	***Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)***	CP	6.355.058	<<	6.341.356	<<	6.346.116	<<
	Spese correnti	CP	6.339.698	<<	6.325.996	<<	6.330.756	<<
	Fabbisogno	CP	1.592.315	<<	1.583.271	<<	1.592.315	<<
	Oneri Inderogabili	CP	4.747.383	<<	4.742.725	<<	4.738.441	<<
	Spese in conto capitale	CP	15.360	<<	15.360	<<	15.360	<<
	Fabbisogno	CP	15.360	<<	15.360	<<	15.360	<<
1.3	***Tutela dei beni archeologici (21.6)***	CP	97.995.354	<<	97.192.232	<<	96.289.420	<<
	Spese correnti	CP	90.973.758	<<	90.170.636	<<	89.267.824	<<
	Fabbisogno	CP	7.582.110	<<	7.508.918	<<	7.522.729	<<
	Fattori Legislativi	CP	185	<<	182	<<	185	<<
	Oneri Inderogabili	CP	83.391.463	<<	82.661.536	<<	81.744.910	<<
	Spese in conto capitale	CP	7.021.596	<<	7.021.596	<<	7.021.596	<<
	Fabbisogno	CP	7.021.596	<<	7.021.596	<<	7.021.596	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

140/670/2

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione *Programma* Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	CP	136.460.066	<<	126.047.960	<<	120.840.063	<<
Spese correnti	CP	131.397.294	<<	122.020.692	<<	116.777.291	<<
Fabbisogno	CP	26.633.689	<<	26.175.802	<<	26.244.326	<<
Fattori Legislativi	CP	12.817.018	<<	13.817.018	<<	13.817.018	<<
Oneri Inderogabili	CP	91.946.587	<<	82.027.872	<<	76.715.947	<<
Spese in conto capitale	CP	5.062.772	<<	4.027.268	<<	4.062.772	<<
Fabbisogno	CP	3.940.809	<<	3.905.305	<<	3.940.809	<<
Fattori Legislativi	CP	1.121.963	<<	121.963	<<	121.963	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP	141.370.572	200.000	136.319.647	200.000	133.472.867	200.000
Spese correnti	CP	135.906.765	200.000	130.867.992	200.000	128.004.598	200.000
Fabbisogno	CP	6.730.932	<<	6.256.403	<<	6.292.649	<<
Fattori Legislativi	CP	60.655.036	200.000	57.279.898	200.000	54.847.879	200.000
Oneri Inderogabili	CP	68.520.797	<<	67.331.691	<<	66.864.070	<<
Spese in conto capitale	CP	5.463.807	<<	5.451.655	<<	5.468.269	<<
Fabbisogno	CP	4.610.299	<<	4.598.147	<<	4.614.761	<<
Fattori Legislativi	CP	853.508	<<	853.508	<<	853.508	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/670/3

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	CP	128.998.306	<<	123.056.199	<<	114.570.011	<<
Spese correnti	CP	114.133.273	<<	112.389.065	<<	104.877.799	<<
Fabbisogno	CP	7.400.275	<<	5.671.539	<<	5.694.071	<<
Fattori Legislativi	CP	945.590	<<	936.433	<<	875.590	<<
Oneri Inderogabili	CP	105.787.408	<<	105.781.093	<<	98.308.138	<<
Spese in conto capitale	CP	14.708.392	<<	10.504.181	<<	9.522.692	<<
Fabbisogno	CP	13.177.958	<<	8.973.747	<<	9.028.258	<<
Fattori Legislativi	CP	494.434	<<	494.434	<<	494.434	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.036.000	<<	1.036.000	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	156.641	<<	162.953	<<	169.520	<<
Oneri Inderogabili	CP	156.641	<<	162.953	<<	169.520	<<
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	CP	298.603.346	<<	296.672.059	<<	295.247.715	<<
Spese correnti	CP	280.728.010	<<	279.036.364	<<	277.372.379	<<
Fabbisogno	CP	35.042.889	<<	34.629.366	<<	34.837.596	<<
Fattori Legislativi	CP	100.000	<<	100.000	<<	100.000	<<
Oneri Inderogabili	CP	245.585.121	<<	244.306.998	<<	242.434.783	<<
Spese in conto capitale	CP	17.875.336	<<	17.635.695	<<	17.875.336	<<
Fabbisogno	CP	17.875.336	<<	17.635.695	<<	17.875.336	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

140/670/4

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.8	***Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)***	CP	12.324.001	<<	12.178.024	<<	12.199.890	<<
	Spese correnti	CP	4.832.750	<<	4.702.608	<<	4.708.639	<<
	Fabbisogno	CP	416.432	<<	412.373	<<	416.447	<<
	Fattori Legislativi	CP	123.000	<<	121.043	<<	123.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	4.293.318	<<	4.169.192	<<	4.169.192	<<
	Spese in conto capitale	CP	7.491.251	<<	7.475.416	<<	7.491.251	<<
	Fabbisogno	CP	1.269.251	<<	1.253.416	<<	1.269.251	<<
	Fattori Legislativi	CP	6.222.000	<<	6.222.000	<<	6.222.000	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.9	***Tutela del patrimonio culturale (21.15)***	CP	629.210.820	<<	338.141.664	<<	332.437.564	<<
	Spese correnti	CP	344.444.723	<<	51.459.044	<<	49.605.995	<<
	Fabbisogno	CP	18.759.731	<<	17.655.414	<<	17.824.024	<<
	Fattori Legislativi	CP	290.858.733	<<	845.071	<<	858.733	<<
	Oneri Inderogabili	CP	34.826.259	<<	32.958.559	<<	30.923.238	<<
	Spese in conto capitale	CP	239.350.884	<<	239.316.351	<<	241.170.124	<<
	Fabbisogno	CP	30.444.110	<<	30.409.577	<<	30.444.110	<<
	Fattori Legislativi	CP	208.620.106	<<	208.620.106	<<	210.620.106	<<
	Oneri Inderogabili	CP	286.668	<<	286.668	<<	105.908	<<
	Rimborso passivita' finanziarie	CP	45.415.213	<<	47.366.269	<<	41.661.445	<<
	Oneri Inderogabili	CP	45.415.213	<<	47.366.269	<<	41.661.445	<<

140/670/5

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	CP	14.356.679	<<	14.234.978	<<	14.272.564	<<
Spese correnti	CP	9.061.389	<<	8.949.497	<<	8.977.274	<<
Fabbisogno	CP	1.303.043	<<	1.298.592	<<	1.303.043	<<
Fattori Legislativi	CP	6.253.050	<<	6.145.611	<<	6.253.050	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.505.296	<<	1.505.294	<<	1.421.181	<<
Spese in conto capitale	CP	5.295.290	<<	5.285.481	<<	5.295.290	<<
Fabbisogno	CP	2.464.400	<<	2.454.591	<<	2.464.400	<<
Fattori Legislativi	CP	2.830.890	<<	2.830.890	<<	2.830.890	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	CP	128.574.174	<<	99.540.009	<<	89.554.200	<<
Spese correnti	CP	6.069.659	<<	5.547.319	<<	5.549.745	<<
Fabbisogno	CP	1.853.455	<<	1.357.765	<<	1.355.732	<<
Fattori Legislativi	CP	1.020.227	<<	1.015.768	<<	1.020.227	<<
Oneri Inderogabili	CP	3.195.977	<<	3.173.786	<<	3.173.786	<<
Spese in conto capitale	CP	122.504.515	<<	93.992.690	<<	84.004.455	<<
Fabbisogno	CP	39.311.346	<<	10.799.521	<<	811.286	<<
Fattori Legislativi	CP	83.193.169	<<	83.193.169	<<	83.193.169	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

140/670/6

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2 Ricerca e innovazione (17)	CP	24.296.742	<<	22.715.660	<<	22.723.663	<<
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	CP	24.296.742	<<	22.715.660	<<	22.723.663	<<
Spese correnti	CP	23.957.967	<<	22.376.885	<<	22.384.888	<<
Fabbisogno	CP	1.019.194	<<	331.892	<<	333.753	<<
Fattori Legislativi	CP	6.140.304	<<	5.158.732	<<	5.164.874	<<
Oneri Inderogabili	CP	16.798.469	<<	16.886.261	<<	16.886.261	<<
Spese in conto capitale	CP	338.775	<<	338.775	<<	338.775	<<
Fabbisogno	CP	338.775	<<	338.775	<<	338.775	<<

140/670/7

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3 Turismo (31)	CP	46.269.171	<<	43.067.535	<<	43.669.170	<<
3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)	CP	46.269.171	<<	43.067.535	<<	43.669.170	<<
Spese correnti	CP	45.414.171	<<	42.222.387	<<	42.814.170	<<
Fabbisogno	CP	32.817.570	<<	32.622.129	<<	32.817.569	<<
Fattori Legislativi	CP	10.917.376	<<	8.200.960	<<	8.317.376	<<
Oneri Inderogabili	CP	1.679.225	<<	1.399.298	<<	1.679.225	<<
Spese in conto capitale	CP	855.000	<<	845.148	<<	855.000	<<
Fabbisogno	CP	855.000	<<	845.148	<<	855.000	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

140/670/8

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
4	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	CP	80.662.979	<<	80.547.195	<<	80.660.085	<<
4.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	8.482.044	<<	8.474.818	<<	8.479.248	<<
	Spese correnti	CP	8.437.001	<<	8.429.775	<<	8.434.205	<<
	Fabbisogno	CP	941.938	<<	934.885	<<	939.315	<<
	Oneri Inderogabili	CP	7.495.063	<<	7.494.890	<<	7.494.890	<<
	Spese in conto capitale	CP	45.043	<<	45.043	<<	45.043	<<
	Fabbisogno	CP	45.043	<<	45.043	<<	45.043	<<
4.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	72.180.935	<<	72.072.377	<<	72.180.837	<<
	Spese correnti	CP	63.663.369	<<	63.605.363	<<	63.663.271	<<
	Fabbisogno	CP	6.494.827	<<	6.436.824	<<	6.494.732	<<
	Oneri Inderogabili	CP	57.168.542	<<	57.168.539	<<	57.168.539	<<
	Spese in conto capitale	CP	8.517.566	<<	8.467.014	<<	8.517.566	<<
	Fabbisogno	CP	8.517.566	<<	8.467.014	<<	8.517.566	<<
	Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Totale Amministrazione	CP	2.119.590.797	12.200.000	1.763.789.537	12.200.000	1.736.226.136	17.200.000
	di cui Fabbisogno	CP	298.425.905	0	258.410.199	0	249.514.787	0
	di cui Fattori Legislativi	CP	1.043.875.912	12.200.000	741.466.164	12.200.000	747.598.325	17.200.000
	di cui Oneri Inderogabili	CP	777.288.980	0	763.913.174	0	739.113.024	0

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/1

Unità di Voto	Missione / *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	1 Tutela della salute (20)	RS		253.346.498		253.346.498	<<	253.346.498			253.346.498
		CP	2017	1.028.850.731	1.000.000.000	2.028.850.731	<<	1.028.850.731	<<	1.000.000.000	2.028.850.731
		CS		1.141.830.783	1.000.000.000	2.141.830.783	<<	1.141.830.783	<<	1.000.000.000	2.141.830.783
		CP	2018	1.021.146.666	1.000.000.000	2.021.146.666	<<	1.021.146.666	<<	1.000.000.000	2.021.146.666
		CS		1.025.895.826	1.000.000.000	2.025.895.826	<<	1.025.895.826	<<	1.000.000.000	2.025.895.826
		CP	2019	1.024.902.910	1.000.000.000	2.024.902.910	<<	1.024.902.910	<<	1.000.000.000	2.024.902.910
		CS		1.026.678.393	1.000.000.000	2.026.678.393	<<	1.026.678.393	<<	1.000.000.000	2.026.678.393
1.1	***Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)***	RS		23.793.253		23.793.253	<<	23.793.253			23.793.253
		CP	2017	133.824.612	<<	133.824.612	<<	133.824.612	<<	<<	133.824.612
		CS		135.742.798	<<	135.742.798	<<	135.742.798	<<	<<	135.742.798
		CP	2018	130.584.535	<<	130.584.535	<<	130.584.535	<<	<<	130.584.535
		CS		130.587.459	<<	130.587.459	<<	130.587.459	<<	<<	130.587.459
		CP	2019	133.516.046	<<	133.516.046	<<	133.516.046	<<	<<	133.516.046
		CS		133.513.122	<<	133.513.122	<<	133.513.122	<<	<<	133.513.122
1.2	***Sanita' pubblica veterinaria (20.2)***	RS		7.663.301		7.663.301	<<	7.663.301			7.663.301
		CP	2017	32.538.975	<<	32.538.975	<<	32.538.975	<<	<<	32.538.975
		CS		35.536.580	<<	35.536.580	<<	35.536.580	<<	<<	35.536.580
		CP	2018	30.374.569	<<	30.374.569	<<	30.374.569	<<	<<	30.374.569
		CS		31.824.972	<<	31.824.972	<<	31.824.972	<<	<<	31.824.972
		CP	2019	32.163.416	<<	32.163.416	<<	32.163.416	<<	<<	32.163.416
		CS		32.170.138	<<	32.170.138	<<	32.170.138	<<	<<	32.170.138
1.3	***Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)***	RS		7.366.392		7.366.392	<<	7.366.392			7.366.392
		CP	2017	177.507.818	1.000.000.000	1.177.507.818	<<	177.507.818	<<	1.000.000.000	1.177.507.818
		CS		179.235.164	1.000.000.000	1.179.235.164	<<	179.235.164	<<	1.000.000.000	1.179.235.164
		CP	2018	177.238.911	1.000.000.000	1.177.238.911	<<	177.238.911	<<	1.000.000.000	1.177.238.911
		CS		178.312.842	1.000.000.000	1.178.312.842	<<	178.312.842	<<	1.000.000.000	1.178.312.842
		CP	2019	177.363.023	1.000.000.000	1.177.363.023	<<	177.363.023	<<	1.000.000.000	1.177.363.023
		CS		178.012.869	1.000.000.000	1.178.012.869	<<	178.012.869	<<	1.000.000.000	1.178.012.869

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/2

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)***	RS		5.637.601		5.637.601	<<	5.637.601			5.637.601
		CP	2017	14.280.537	<<	14.280.537	<<	14.280.537	<<	<<	14.280.537
		CS		18.440.665	<<	18.440.665	<<	18.440.665	<<	<<	18.440.665
		CP	2018	14.049.622	<<	14.049.622	<<	14.049.622	<<	<<	14.049.622
		CS		16.271.524	<<	16.271.524	<<	16.271.524	<<	<<	16.271.524
		CP	2019	13.988.424	<<	13.988.424	<<	13.988.424	<<	<<	13.988.424
		CS		15.110.263	<<	15.110.263	<<	15.110.263	<<	<<	15.110.263
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	RS		894.338		894.338	<<	894.338			894.338
		CP	2017	11.688.388	<<	11.688.388	<<	11.688.388	<<	<<	11.688.388
		CS		11.688.510	<<	11.688.510	<<	11.688.510	<<	<<	11.688.510
		CP	2018	11.714.155	<<	11.714.155	<<	11.714.155	<<	<<	11.714.155
		CS		11.714.155	<<	11.714.155	<<	11.714.155	<<	<<	11.714.155
		CP	2019	11.658.436	<<	11.658.436	<<	11.658.436	<<	<<	11.658.436
		CS		11.658.436	<<	11.658.436	<<	11.658.436	<<	<<	11.658.436
1.6	***Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)***	RS		637.932		637.932	<<	637.932			637.932
		CP	2017	25.551.016	<<	25.551.016	<<	25.551.016	<<	<<	25.551.016
		CS		25.564.879	<<	25.564.879	<<	25.564.879	<<	<<	25.564.879
		CP	2018	25.560.215	<<	25.560.215	<<	25.560.215	<<	<<	25.560.215
		CS		25.560.215	<<	25.560.215	<<	25.560.215	<<	<<	25.560.215
		CP	2019	25.253.789	<<	25.253.789	<<	25.253.789	<<	<<	25.253.789
		CS		25.253.789	<<	25.253.789	<<	25.253.789	<<	<<	25.253.789
1.7	***Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)***	RS		202.210.571		202.210.571	<<	202.210.571			202.210.571
		CP	2017	594.728.685	<<	594.728.685	<<	594.728.685	<<	<<	594.728.685
		CS		694.728.685	<<	694.728.685	<<	694.728.685	<<	<<	694.728.685
		CP	2018	593.138.696	<<	593.138.696	<<	593.138.696	<<	<<	593.138.696
		CS		593.138.696	<<	593.138.696	<<	593.138.696	<<	<<	593.138.696
		CP	2019	593.215.245	<<	593.215.245	<<	593.215.245	<<	<<	593.215.245
		CS		593.215.245	<<	593.215.245	<<	593.215.245	<<	<<	593.215.245

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/3

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.8	***Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)***	RS		2.315.527		2.315.527	<<	2.315.527			2.315.527
		CP	2017	7.668.888	<<	7.668.888	<<	7.668.888	<<	<<	7.668.888
		CS		8.599.765	<<	8.599.765	<<	8.599.765	<<	<<	8.599.765
		CP	2018	7.616.266	<<	7.616.266	<<	7.616.266	<<	<<	7.616.266
		CS		7.616.266	<<	7.616.266	<<	7.616.266	<<	<<	7.616.266
		CP	2019	7.627.848	<<	7.627.848	<<	7.627.848	<<	<<	7.627.848
		CS		7.627.848	<<	7.627.848	<<	7.627.848	<<	<<	7.627.848
1.9	***Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)***	RS		135.092		135.092	<<	135.092			135.092
		CP	2017	2.513.712	<<	2.513.712	<<	2.513.712	<<	<<	2.513.712
		CS		2.513.706	<<	2.513.706	<<	2.513.706	<<	<<	2.513.706
		CP	2018	2.506.665	<<	2.506.665	<<	2.506.665	<<	<<	2.506.665
		CS		2.506.665	<<	2.506.665	<<	2.506.665	<<	<<	2.506.665
		CP	2019	2.475.535	<<	2.475.535	<<	2.475.535	<<	<<	2.475.535
		CS		2.475.535	<<	2.475.535	<<	2.475.535	<<	<<	2.475.535
1.10	***Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)***	RS		1.401.838		1.401.838	<<	1.401.838			1.401.838
		CP	2017	20.181.098	<<	20.181.098	<<	20.181.098	<<	<<	20.181.098
		CS		21.413.029	<<	21.413.029	<<	21.413.029	<<	<<	21.413.029
		CP	2018	20.098.004	<<	20.098.004	<<	20.098.004	<<	<<	20.098.004
		CS		20.098.004	<<	20.098.004	<<	20.098.004	<<	<<	20.098.004
		CP	2019	20.170.137	<<	20.170.137	<<	20.170.137	<<	<<	20.170.137
		CS		20.170.137	<<	20.170.137	<<	20.170.137	<<	<<	20.170.137
1.11	***Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)***	RS		205.407		205.407	<<	205.407			205.407
		CP	2017	5.692.901	<<	5.692.901	<<	5.692.901	<<	<<	5.692.901
		CS		5.692.901	<<	5.692.901	<<	5.692.901	<<	<<	5.692.901
		CP	2018	5.662.004	<<	5.662.004	<<	5.662.004	<<	<<	5.662.004
		CS		5.662.004	<<	5.662.004	<<	5.662.004	<<	<<	5.662.004
		CP	2019	5.062.203	<<	5.062.203	<<	5.062.203	<<	<<	5.062.203
		CS		5.062.203	<<	5.062.203	<<	5.062.203	<<	<<	5.062.203

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/4

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.12	***Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)***	RS		1.085.246		1.085.246	<<	1.085.246			1.085.246
		CP	2017	2.674.101	<<	2.674.101	<<	2.674.101	<<	<<	2.674.101
		CS		2.674.101	<<	2.674.101	<<	2.674.101	<<	<<	2.674.101
		CP	2018	2.603.024	<<	2.603.024	<<	2.603.024	<<	<<	2.603.024
		CS		2.603.024	<<	2.603.024	<<	2.603.024	<<	<<	2.603.024
		CP	2019	2.408.808	<<	2.408.808	<<	2.408.808	<<	<<	2.408.808
		CS		2.408.808	<<	2.408.808	<<	2.408.808	<<	<<	2.408.808
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS		247.139.966		247.139.966	<<	247.139.966			247.139.966
		CP	2017	259.803.300	<<	259.803.300	<<	259.803.300	1.000.000	1.000.000	260.803.300
		CS		259.803.300	<<	259.803.300	<<	259.803.300	1.000.000	1.000.000	260.803.300
		CP	2018	255.543.011	<<	255.543.011	<<	255.543.011	1.000.000	1.000.000	256.543.011
		CS		255.543.011	<<	255.543.011	<<	255.543.011	1.000.000	1.000.000	256.543.011
		CP	2019	253.877.142	<<	253.877.142	<<	253.877.142	1.000.000	1.000.000	254.877.142
		CS		253.877.142	<<	253.877.142	<<	253.877.142	1.000.000	1.000.000	254.877.142
2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	RS		234.006.727		234.006.727	<<	234.006.727			234.006.727
		CP	2017	248.411.060	<<	248.411.060	<<	248.411.060	1.000.000	1.000.000	249.411.060
		CS		248.411.060	<<	248.411.060	<<	248.411.060	1.000.000	1.000.000	249.411.060
		CP	2018	244.298.982	<<	244.298.982	<<	244.298.982	1.000.000	1.000.000	245.298.982
		CS		244.298.982	<<	244.298.982	<<	244.298.982	1.000.000	1.000.000	245.298.982
		CP	2019	242.486.488	<<	242.486.488	<<	242.486.488	1.000.000	1.000.000	243.486.488
		CS		242.486.488	<<	242.486.488	<<	242.486.488	1.000.000	1.000.000	243.486.488
2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	RS		13.133.239		13.133.239	<<	13.133.239			13.133.239
		CP	2017	11.392.240	<<	11.392.240	<<	11.392.240	<<	<<	11.392.240
		CS		11.392.240	<<	11.392.240	<<	11.392.240	<<	<<	11.392.240
		CP	2018	11.244.029	<<	11.244.029	<<	11.244.029	<<	<<	11.244.029
		CS		11.244.029	<<	11.244.029	<<	11.244.029	<<	<<	11.244.029
		CP	2019	11.390.654	<<	11.390.654	<<	11.390.654	<<	<<	11.390.654
		CS		11.390.654	<<	11.390.654	<<	11.390.654	<<	<<	11.390.654

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/5

Unità di Voto	Missione *Programma*			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		3.331.422		3.331.422	<<	3.331.422			3.331.422
		CP	2017	42.263.562	<<	42.263.562	<<	42.263.562	<<	<<	42.263.562
		CS		42.860.766	<<	42.860.766	<<	42.860.766	<<	<<	42.860.766
		CP	2018	42.144.542	<<	42.144.542	<<	42.144.542	<<	<<	42.144.542
		CS		42.734.885	<<	42.734.885	<<	42.734.885	<<	<<	42.734.885
		CP	2019	42.293.285	<<	42.293.285	<<	42.293.285	<<	<<	42.293.285
		CS		42.873.310	<<	42.873.310	<<	42.873.310	<<	<<	42.873.310
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		339.031		339.031	<<	339.031			339.031
		CP	2017	8.461.063	<<	8.461.063	<<	8.461.063	<<	<<	8.461.063
		CS		8.464.888	<<	8.464.888	<<	8.464.888	<<	<<	8.464.888
		CP	2018	8.346.568	<<	8.346.568	<<	8.346.568	<<	<<	8.346.568
		CS		8.350.393	<<	8.350.393	<<	8.350.393	<<	<<	8.350.393
		CP	2019	8.353.813	<<	8.353.813	<<	8.353.813	<<	<<	8.353.813
		CS		8.357.638	<<	8.357.638	<<	8.357.638	<<	<<	8.357.638
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		2.992.391		2.992.391	<<	2.992.391			2.992.391
		CP	2017	33.802.499	<<	33.802.499	<<	33.802.499	<<	<<	33.802.499
		CS		34.395.878	<<	34.395.878	<<	34.395.878	<<	<<	34.395.878
		CP	2018	33.797.974	<<	33.797.974	<<	33.797.974	<<	<<	33.797.974
		CS		34.384.492	<<	34.384.492	<<	34.384.492	<<	<<	34.384.492
		CP	2019	33.939.472	<<	33.939.472	<<	33.939.472	<<	<<	33.939.472
		CS		34.515.672	<<	34.515.672	<<	34.515.672	<<	<<	34.515.672

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/1

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1. Tutela della salute (20)	RS		253.346.498		253.346.498	<<	253.346.498			253.346.498
	CP	2017	1.028.850.731	1.000.000.000	2.028.850.731	<<	1.028.850.731	<<	1.000.000.000	2.028.850.731
	CS		1.141.830.783	1.000.000.000	2.141.830.783	<<	1.141.830.783	<<	1.000.000.000	2.141.830.783
	CP	2018	1.021.146.666	1.000.000.000	2.021.146.666	<<	1.021.146.666	<<	1.000.000.000	2.021.146.666
	CS		1.025.895.826	1.000.000.000	2.025.895.826	<<	1.025.895.826	<<	1.000.000.000	2.025.895.826
	CP	2019	1.024.902.910	1.000.000.000	2.024.902.910	<<	1.024.902.910	<<	1.000.000.000	2.024.902.910
	CS		1.026.678.393	1.000.000.000	2.026.678.393	<<	1.026.678.393	<<	1.000.000.000	2.026.678.393
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	RS		23.793.253		23.793.253	<<	23.793.253			23.793.253
	CP	2017	133.824.612	<<	133.824.612	<<	133.824.612	<<	<<	133.824.612
	CS		135.742.798	<<	135.742.798	<<	135.742.798	<<	<<	135.742.798
	CP	2018	130.584.535	<<	130.584.535	<<	130.584.535	<<	<<	130.584.535
	CS		130.587.459	<<	130.587.459	<<	130.587.459	<<	<<	130.587.459
	CP	2019	133.516.046	<<	133.516.046	<<	133.516.046	<<	<<	133.516.046
	CS		133.513.122	<<	133.513.122	<<	133.513.122	<<	<<	133.513.122
Spese di personale per il programma	RS		130.783		130.783	<<	130.783			130.783
	CP	2017	28.749.836	<<	28.749.836	<<	28.749.836	<<	<<	28.749.836
	CS		28.749.836	<<	28.749.836	<<	28.749.836	<<	<<	28.749.836
	CP	2018	28.316.967	<<	28.316.967	<<	28.316.967	<<	<<	28.316.967
	CS		28.316.967	<<	28.316.967	<<	28.316.967	<<	<<	28.316.967
	CP	2019	28.043.346	<<	28.043.346	<<	28.043.346	<<	<<	28.043.346
	CS		28.043.346	<<	28.043.346	<<	28.043.346	<<	<<	28.043.346
Spese correnti	RS		130.783		130.783	<<	130.783			130.783
	CP	2017	28.749.836	<<	28.749.836	<<	28.749.836	<<	<<	28.749.836
	CS		28.749.836	<<	28.749.836	<<	28.749.836	<<	<<	28.749.836
	CP	2018	28.316.967	<<	28.316.967	<<	28.316.967	<<	<<	28.316.967
	CS		28.316.967	<<	28.316.967	<<	28.316.967	<<	<<	28.316.967
	CP	2019	28.043.346	<<	28.043.346	<<	28.043.346	<<	<<	28.043.346
	CS		28.043.346	<<	28.043.346	<<	28.043.346	<<	<<	28.043.346

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/2

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	RS		9.542.591		9.542.591	<<	9.542.591			9.542.591
	CP	2017	69.632.313	<<	69.632.313	<<	69.632.313	<<	<<	69.632.313
	CS		71.539.186	<<	71.539.186	<<	71.539.186	<<	<<	71.539.186
	CP	2018	66.910.571	<<	66.910.571	<<	66.910.571	<<	<<	66.910.571
	CS		66.910.571	<<	66.910.571	<<	66.910.571	<<	<<	66.910.571
	CP	2019	69.784.319	<<	69.784.319	<<	69.784.319	<<	<<	69.784.319
	CS		69.784.319	<<	69.784.319	<<	69.784.319	<<	<<	69.784.319
Spese correnti	RS		9.526.626		9.526.626	<<	9.526.626			9.526.626
	CP	2017	69.612.931	<<	69.612.931	<<	69.612.931	<<	<<	69.612.931
	CS		71.519.804	<<	71.519.804	<<	71.519.804	<<	<<	71.519.804
	CP	2018	66.891.189	<<	66.891.189	<<	66.891.189	<<	<<	66.891.189
	CS		66.891.189	<<	66.891.189	<<	66.891.189	<<	<<	66.891.189
	CP	2019	69.764.937	<<	69.764.937	<<	69.764.937	<<	<<	69.764.937
	CS		69.764.937	<<	69.764.937	<<	69.764.937	<<	<<	69.764.937
Spese in conto capitale	RS		15.965		15.965	<<	15.965			15.965
	CP	2017	19.382	<<	19.382	<<	19.382	<<	<<	19.382
	CS		19.382	<<	19.382	<<	19.382	<<	<<	19.382
	CP	2018	19.382	<<	19.382	<<	19.382	<<	<<	19.382
	CS		19.382	<<	19.382	<<	19.382	<<	<<	19.382
	CP	2019	19.382	<<	19.382	<<	19.382	<<	<<	19.382
	CS		19.382	<<	19.382	<<	19.382	<<	<<	19.382
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	RS		1.328.694		1.328.694	<<	1.328.694			1.328.694
	CP	2017	8.331.602	<<	8.331.602	<<	8.331.602	<<	<<	8.331.602
	CS		8.342.915	<<	8.342.915	<<	8.342.915	<<	<<	8.342.915
	CP	2018	8.226.804	<<	8.226.804	<<	8.226.804	<<	<<	8.226.804
	CS		8.229.728	<<	8.229.728	<<	8.229.728	<<	<<	8.229.728
	CP	2019	8.441.083	<<	8.441.083	<<	8.441.083	<<	<<	8.441.083
	CS		8.438.159	<<	8.438.159	<<	8.438.159	<<	<<	8.438.159

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/3

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		1.312.736		1.312.736	<<	1.312.736			1.312.736
	CP	2017	8.312.222	<<	8.312.222	<<	8.312.222	<<	<<	8.312.222
	CS		8.323.535	<<	8.323.535	<<	8.323.535	<<	<<	8.323.535
	CP	2018	8.207.424	<<	8.207.424	<<	8.207.424	<<	<<	8.207.424
	CS		8.210.348	<<	8.210.348	<<	8.210.348	<<	<<	8.210.348
	CP	2019	8.421.703	<<	8.421.703	<<	8.421.703	<<	<<	8.421.703
	CS		8.418.779	<<	8.418.779	<<	8.418.779	<<	<<	8.418.779
Spese in conto capitale	RS		15.958		15.958	<<	15.958			15.958
	CP	2017	19.380	<<	19.380	<<	19.380	<<	<<	19.380
	CS		19.380	<<	19.380	<<	19.380	<<	<<	19.380
	CP	2018	19.380	<<	19.380	<<	19.380	<<	<<	19.380
	CS		19.380	<<	19.380	<<	19.380	<<	<<	19.380
	CP	2019	19.380	<<	19.380	<<	19.380	<<	<<	19.380
	CS		19.380	<<	19.380	<<	19.380	<<	<<	19.380
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	RS		680.418		680.418	<<	680.418			680.418
	CP	2017	1.223.572	<<	1.223.572	<<	1.223.572	<<	<<	1.223.572
	CS		1.223.572	<<	1.223.572	<<	1.223.572	<<	<<	1.223.572
	CP	2018	1.242.904	<<	1.242.904	<<	1.242.904	<<	<<	1.242.904
	CS		1.242.904	<<	1.242.904	<<	1.242.904	<<	<<	1.242.904
	CP	2019	1.360.009	<<	1.360.009	<<	1.360.009	<<	<<	1.360.009
	CS		1.360.009	<<	1.360.009	<<	1.360.009	<<	<<	1.360.009
Spese correnti	RS		680.418		680.418	<<	680.418			680.418
	CP	2017	1.223.572	<<	1.223.572	<<	1.223.572	<<	<<	1.223.572
	CS		1.223.572	<<	1.223.572	<<	1.223.572	<<	<<	1.223.572
	CP	2018	1.242.904	<<	1.242.904	<<	1.242.904	<<	<<	1.242.904
	CS		1.242.904	<<	1.242.904	<<	1.242.904	<<	<<	1.242.904
	CP	2019	1.360.009	<<	1.360.009	<<	1.360.009	<<	<<	1.360.009
	CS		1.360.009	<<	1.360.009	<<	1.360.009	<<	<<	1.360.009

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/4

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Assistenza sanitaria al personale navigante	RS		12.110.767		12.110.767	<<	12.110.767			12.110.767
	CP	2017	25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CS		25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CP	2018	25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CS		25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CP	2019	25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CS		25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
Spese correnti	RS		12.110.767		12.110.767	<<	12.110.767			12.110.767
	CP	2017	25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CS		25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CP	2018	25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CS		25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CP	2019	25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
	CS		25.887.289	<<	25.887.289	<<	25.887.289	<<	<<	25.887.289
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	RS		7.663.301		7.663.301	<<	7.663.301			7.663.301
	CP	2017	32.538.975	<<	32.538.975	<<	32.538.975	<<	<<	32.538.975
	CS		35.536.580	<<	35.536.580	<<	35.536.580	<<	<<	35.536.580
	CP	2018	30.374.569	<<	30.374.569	<<	30.374.569	<<	<<	30.374.569
	CS		31.824.972	<<	31.824.972	<<	31.824.972	<<	<<	31.824.972
	CP	2019	32.163.416	<<	32.163.416	<<	32.163.416	<<	<<	32.163.416
	CS		32.170.138	<<	32.170.138	<<	32.170.138	<<	<<	32.170.138
Spese di personale per il programma	RS		79.915		79.915	<<	79.915			79.915
	CP	2017	25.618.929	<<	25.618.929	<<	25.618.929	<<	<<	25.618.929
	CS		25.618.929	<<	25.618.929	<<	25.618.929	<<	<<	25.618.929
	CP	2018	25.397.324	<<	25.397.324	<<	25.397.324	<<	<<	25.397.324
	CS		25.397.324	<<	25.397.324	<<	25.397.324	<<	<<	25.397.324
	CP	2019	25.243.370	<<	25.243.370	<<	25.243.370	<<	<<	25.243.370
	CS		25.243.370	<<	25.243.370	<<	25.243.370	<<	<<	25.243.370

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/5

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		79.915		79.915	<<	79.915			79.915
	CP	2017	25.618.929	<<	25.618.929	<<	25.618.929	<<	<<	25.618.929
	CS		25.618.929	<<	25.618.929	<<	25.618.929	<<	<<	25.618.929
	CP	2018	25.397.324	<<	25.397.324	<<	25.397.324	<<	<<	25.397.324
	CS		25.397.324	<<	25.397.324	<<	25.397.324	<<	<<	25.397.324
	CP	2019	25.243.370	<<	25.243.370	<<	25.243.370	<<	<<	25.243.370
	CS		25.243.370	<<	25.243.370	<<	25.243.370	<<	<<	25.243.370
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	RS		5.844.132		5.844.132	<<	5.844.132			5.844.132
	CP	2017	6.179.414	<<	6.179.414	<<	6.179.414	<<	<<	6.179.414
	CS		8.957.912	<<	8.957.912	<<	8.957.912	<<	<<	8.957.912
	CP	2018	4.247.684	<<	4.247.684	<<	4.247.684	<<	<<	4.247.684
	CS		5.698.087	<<	5.698.087	<<	5.698.087	<<	<<	5.698.087
	CP	2019	6.179.414	<<	6.179.414	<<	6.179.414	<<	<<	6.179.414
	CS		6.186.136	<<	6.186.136	<<	6.186.136	<<	<<	6.186.136
Spese correnti	RS		5.838.081		5.838.081	<<	5.838.081			5.838.081
	CP	2017	6.172.779	<<	6.172.779	<<	6.172.779	<<	<<	6.172.779
	CS		8.951.277	<<	8.951.277	<<	8.951.277	<<	<<	8.951.277
	CP	2018	4.241.049	<<	4.241.049	<<	4.241.049	<<	<<	4.241.049
	CS		5.691.452	<<	5.691.452	<<	5.691.452	<<	<<	5.691.452
	CP	2019	6.172.779	<<	6.172.779	<<	6.172.779	<<	<<	6.172.779
	CS		6.179.501	<<	6.179.501	<<	6.179.501	<<	<<	6.179.501
Spese in conto capitale	RS		6.051		6.051	<<	6.051			6.051
	CP	2017	6.635	<<	6.635	<<	6.635	<<	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635	<<	6.635	<<	<<	6.635
	CP	2018	6.635	<<	6.635	<<	6.635	<<	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635	<<	6.635	<<	<<	6.635
	CP	2019	6.635	<<	6.635	<<	6.635	<<	<<	6.635
	CS		6.635	<<	6.635	<<	6.635	<<	<<	6.635

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/6

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	RS		1.739.254		1.739.254	<<	1.739.254			1.739.254
	CP	2017	740.632	<<	740.632	<<	740.632	<<	<<	740.632
	CS		959.739	<<	959.739	<<	959.739	<<	<<	959.739
	CP	2018	729.561	<<	729.561	<<	729.561	<<	<<	729.561
	CS		729.561	<<	729.561	<<	729.561	<<	<<	729.561
	CP	2019	740.632	<<	740.632	<<	740.632	<<	<<	740.632
	CS		740.632	<<	740.632	<<	740.632	<<	<<	740.632
Spese correnti	RS		1.736.229		1.736.229	<<	1.736.229			1.736.229
	CP	2017	737.316	<<	737.316	<<	737.316	<<	<<	737.316
	CS		956.423	<<	956.423	<<	956.423	<<	<<	956.423
	CP	2018	726.245	<<	726.245	<<	726.245	<<	<<	726.245
	CS		726.245	<<	726.245	<<	726.245	<<	<<	726.245
	CP	2019	737.316	<<	737.316	<<	737.316	<<	<<	737.316
	CS		737.316	<<	737.316	<<	737.316	<<	<<	737.316
Spese in conto capitale	RS		3.025		3.025	<<	3.025			3.025
	CP	2017	3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CS		3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CP	2018	3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CS		3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CP	2019	3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CS		3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/7

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	RS		7.366.392		7.366.392	<<	7.366.392			7.366.392
	CP	2017	177.507.818	1.000.000.000	1.177.507.818	<<	177.507.818	<<	1.000.000.000	1.177.507.818
	CS		179.235.164	1.000.000.000	1.179.235.164	<<	179.235.164	<<	1.000.000.000	1.179.235.164
	CP	2018	177.238.911	1.000.000.000	1.177.238.911	<<	177.238.911	<<	1.000.000.000	1.177.238.911
	CS		178.312.842	1.000.000.000	1.178.312.842	<<	178.312.842	<<	1.000.000.000	1.178.312.842
	CP	2019	177.363.023	1.000.000.000	1.177.363.023	<<	177.363.023	<<	1.000.000.000	1.177.363.023
	CS		178.012.869	1.000.000.000	1.178.012.869	<<	178.012.869	<<	1.000.000.000	1.178.012.869
Spese di personale per il programma	RS		27.079		27.079	<<	27.079			27.079
	CP	2017	3.964.617	<<	3.964.617	<<	3.964.617	<<	<<	3.964.617
	CS		3.964.617	<<	3.964.617	<<	3.964.617	<<	<<	3.964.617
	CP	2018	3.891.909	<<	3.891.909	<<	3.891.909	<<	<<	3.891.909
	CS		3.891.909	<<	3.891.909	<<	3.891.909	<<	<<	3.891.909
	CP	2019	3.860.286	<<	3.860.286	<<	3.860.286	<<	<<	3.860.286
	CS		3.860.286	<<	3.860.286	<<	3.860.286	<<	<<	3.860.286
Spese correnti	RS		27.079		27.079	<<	27.079			27.079
	CP	2017	3.964.617	<<	3.964.617	<<	3.964.617	<<	<<	3.964.617
	CS		3.964.617	<<	3.964.617	<<	3.964.617	<<	<<	3.964.617
	CP	2018	3.891.909	<<	3.891.909	<<	3.891.909	<<	<<	3.891.909
	CS		3.891.909	<<	3.891.909	<<	3.891.909	<<	<<	3.891.909
	CP	2019	3.860.286	<<	3.860.286	<<	3.860.286	<<	<<	3.860.286
	CS		3.860.286	<<	3.860.286	<<	3.860.286	<<	<<	3.860.286

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/8

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	RS		6.446.007		6.446.007	<<	6.446.007			6.446.007
	CP	2017	15.405.456	1.000.000.000	1.015.405.456	<<	15.405.456	<<	1.000.000.000	1.015.405.456
	CS		17.122.802	1.000.000.000	1.017.122.802	<<	17.122.802	<<	1.000.000.000	1.017.122.802
	CP	2018	15.211.900	1.000.000.000	1.015.211.900	<<	15.211.900	<<	1.000.000.000	1.015.211.900
	CS		16.285.831	1.000.000.000	1.016.285.831	<<	16.285.831	<<	1.000.000.000	1.016.285.831
	CP	2019	15.355.456	1.000.000.000	1.015.355.456	<<	15.355.456	<<	1.000.000.000	1.015.355.456
	CS		16.005.302	1.000.000.000	1.016.005.302	<<	16.005.302	<<	1.000.000.000	1.016.005.302
Spese correnti	RS		6.443.374		6.443.374	<<	6.443.374			6.443.374
	CP	2017	15.401.350	1.000.000.000	1.015.401.350	<<	15.401.350	<<	1.000.000.000	1.015.401.350
	CS		17.118.696	1.000.000.000	1.017.118.696	<<	17.118.696	<<	1.000.000.000	1.017.118.696
	CP	2018	15.207.794	1.000.000.000	1.015.207.794	<<	15.207.794	<<	1.000.000.000	1.015.207.794
	CS		16.281.725	1.000.000.000	1.016.281.725	<<	16.281.725	<<	1.000.000.000	1.016.281.725
	CP	2019	15.351.350	1.000.000.000	1.015.351.350	<<	15.351.350	<<	1.000.000.000	1.015.351.350
	CS		16.001.196	1.000.000.000	1.016.001.196	<<	16.001.196	<<	1.000.000.000	1.016.001.196
Spese in conto capitale	RS		2.633		2.633	<<	2.633			2.633
	CP	2017	4.106	<<	4.106	<<	4.106	<<	<<	4.106
	CS		4.106	<<	4.106	<<	4.106	<<	<<	4.106
	CP	2018	4.106	<<	4.106	<<	4.106	<<	<<	4.106
	CS		4.106	<<	4.106	<<	4.106	<<	<<	4.106
	CP	2019	4.106	<<	4.106	<<	4.106	<<	<<	4.106
	CS		4.106	<<	4.106	<<	4.106	<<	<<	4.106
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	RS		893.306		893.306	<<	893.306			893.306
	CP	2017	158.137.745	<<	158.137.745	<<	158.137.745	<<	<<	158.137.745
	CS		158.147.745	<<	158.147.745	<<	158.147.745	<<	<<	158.147.745
	CP	2018	158.135.102	<<	158.135.102	<<	158.135.102	<<	<<	158.135.102
	CS		158.135.102	<<	158.135.102	<<	158.135.102	<<	<<	158.135.102
	CP	2019	158.147.281	<<	158.147.281	<<	158.147.281	<<	<<	158.147.281
	CS		158.147.281	<<	158.147.281	<<	158.147.281	<<	<<	158.147.281

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/9

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		890.674		890.674	<<	890.674			890.674
	CP	2017	158.133.641	<<	158.133.641	<<	158.133.641	<<	<<	158.133.641
	CS		158.143.641	<<	158.143.641	<<	158.143.641	<<	<<	158.143.641
	CP	2018	158.130.998	<<	158.130.998	<<	158.130.998	<<	<<	158.130.998
	CS		158.130.998	<<	158.130.998	<<	158.130.998	<<	<<	158.130.998
	CP	2019	158.143.177	<<	158.143.177	<<	158.143.177	<<	<<	158.143.177
	CS		158.143.177	<<	158.143.177	<<	158.143.177	<<	<<	158.143.177
Spese in conto capitale	RS		2.632		2.632	<<	2.632			2.632
	CP	2017	4.104	<<	4.104	<<	4.104	<<	<<	4.104
	CS		4.104	<<	4.104	<<	4.104	<<	<<	4.104
	CP	2018	4.104	<<	4.104	<<	4.104	<<	<<	4.104
	CS		4.104	<<	4.104	<<	4.104	<<	<<	4.104
	CP	2019	4.104	<<	4.104	<<	4.104	<<	<<	4.104
	CS		4.104	<<	4.104	<<	4.104	<<	<<	4.104
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/10

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	RS		5.637.601		5.637.601	<<	5.637.601			5.637.601
	CP	2017	14.280.537	<<	14.280.537	<<	14.280.537	<<	<<	14.280.537
	CS		18.440.665	<<	18.440.665	<<	18.440.665	<<	<<	18.440.665
	CP	2018	14.049.622	<<	14.049.622	<<	14.049.622	<<	<<	14.049.622
	CS		16.271.524	<<	16.271.524	<<	16.271.524	<<	<<	16.271.524
	CP	2019	13.988.424	<<	13.988.424	<<	13.988.424	<<	<<	13.988.424
	CS		15.110.263	<<	15.110.263	<<	15.110.263	<<	<<	15.110.263
Spese di personale per il programma	RS		17.713		17.713	<<	17.713			17.713
	CP	2017	5.743.043	<<	5.743.043	<<	5.743.043	<<	<<	5.743.043
	CS		5.743.043	<<	5.743.043	<<	5.743.043	<<	<<	5.743.043
	CP	2018	5.518.616	<<	5.518.616	<<	5.518.616	<<	<<	5.518.616
	CS		5.518.616	<<	5.518.616	<<	5.518.616	<<	<<	5.518.616
	CP	2019	5.450.930	<<	5.450.930	<<	5.450.930	<<	<<	5.450.930
	CS		5.450.930	<<	5.450.930	<<	5.450.930	<<	<<	5.450.930
Spese correnti	RS		17.713		17.713	<<	17.713			17.713
	CP	2017	5.743.043	<<	5.743.043	<<	5.743.043	<<	<<	5.743.043
	CS		5.743.043	<<	5.743.043	<<	5.743.043	<<	<<	5.743.043
	CP	2018	5.518.616	<<	5.518.616	<<	5.518.616	<<	<<	5.518.616
	CS		5.518.616	<<	5.518.616	<<	5.518.616	<<	<<	5.518.616
	CP	2019	5.450.930	<<	5.450.930	<<	5.450.930	<<	<<	5.450.930
	CS		5.450.930	<<	5.450.930	<<	5.450.930	<<	<<	5.450.930
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	RS		5.619.888		5.619.888	<<	5.619.888			5.619.888
	CP	2017	8.537.494	<<	8.537.494	<<	8.537.494	<<	<<	8.537.494
	CS		12.697.622	<<	12.697.622	<<	12.697.622	<<	<<	12.697.622
	CP	2018	8.531.006	<<	8.531.006	<<	8.531.006	<<	<<	8.531.006
	CS		10.752.908	<<	10.752.908	<<	10.752.908	<<	<<	10.752.908
	CP	2019	8.537.494	<<	8.537.494	<<	8.537.494	<<	<<	8.537.494
	CS		9.659.333	<<	9.659.333	<<	9.659.333	<<	<<	9.659.333

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/11

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		5.607.478		5.607.478	<<	5.607.478			5.607.478
	CP	2017	8.525.474	<<	8.525.474	<<	8.525.474	<<	<<	8.525.474
	CS		12.685.602	<<	12.685.602	<<	12.685.602	<<	<<	12.685.602
	CP	2018	8.518.986	<<	8.518.986	<<	8.518.986	<<	<<	8.518.986
	CS		10.740.888	<<	10.740.888	<<	10.740.888	<<	<<	10.740.888
	CP	2019	8.525.474	<<	8.525.474	<<	8.525.474	<<	<<	8.525.474
	CS		9.647.313	<<	9.647.313	<<	9.647.313	<<	<<	9.647.313
Spese in conto capitale	RS		12.410		12.410	<<	12.410			12.410
	CP	2017	12.020	<<	12.020	<<	12.020	<<	<<	12.020
	CS		12.020	<<	12.020	<<	12.020	<<	<<	12.020
	CP	2018	12.020	<<	12.020	<<	12.020	<<	<<	12.020
	CS		12.020	<<	12.020	<<	12.020	<<	<<	12.020
	CP	2019	12.020	<<	12.020	<<	12.020	<<	<<	12.020
	CS		12.020	<<	12.020	<<	12.020	<<	<<	12.020
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS		894.338		894.338	<<	894.338			894.338
	CP	2017	11.688.388	<<	11.688.388	<<	11.688.388	<<	<<	11.688.388
	CS		11.688.510	<<	11.688.510	<<	11.688.510	<<	<<	11.688.510
	CP	2018	11.714.155	<<	11.714.155	<<	11.714.155	<<	<<	11.714.155
	CS		11.714.155	<<	11.714.155	<<	11.714.155	<<	<<	11.714.155
	CP	2019	11.658.436	<<	11.658.436	<<	11.658.436	<<	<<	11.658.436
	CS		11.658.436	<<	11.658.436	<<	11.658.436	<<	<<	11.658.436
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.391.689	<<	5.391.689	<<	5.391.689	<<	<<	5.391.689
	CS		5.391.689	<<	5.391.689	<<	5.391.689	<<	<<	5.391.689
	CP	2018	5.386.505	<<	5.386.505	<<	5.386.505	<<	<<	5.386.505
	CS		5.386.505	<<	5.386.505	<<	5.386.505	<<	<<	5.386.505
	CP	2019	5.381.737	<<	5.381.737	<<	5.381.737	<<	<<	5.381.737
	CS		5.381.737	<<	5.381.737	<<	5.381.737	<<	<<	5.381.737

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/12

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	5.391.689	<<	5.391.689	<<	5.391.689	<<	<<	5.391.689
	CS		5.391.689	<<	5.391.689	<<	5.391.689	<<	<<	5.391.689
	CP	2018	5.386.505	<<	5.386.505	<<	5.386.505	<<	<<	5.386.505
	CS		5.386.505	<<	5.386.505	<<	5.386.505	<<	<<	5.386.505
	CP	2019	5.381.737	<<	5.381.737	<<	5.381.737	<<	<<	5.381.737
	CS		5.381.737	<<	5.381.737	<<	5.381.737	<<	<<	5.381.737
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	RS		894.338		894.338	<<	894.338			894.338
	CP	2017	6.296.699	<<	6.296.699	<<	6.296.699	<<	<<	6.296.699
	CS		6.296.821	<<	6.296.821	<<	6.296.821	<<	<<	6.296.821
	CP	2018	6.327.650	<<	6.327.650	<<	6.327.650	<<	<<	6.327.650
	CS		6.327.650	<<	6.327.650	<<	6.327.650	<<	<<	6.327.650
	CP	2019	6.276.699	<<	6.276.699	<<	6.276.699	<<	<<	6.276.699
	CS		6.276.699	<<	6.276.699	<<	6.276.699	<<	<<	6.276.699
Spese correnti	RS		887.659		887.659	<<	887.659			887.659
	CP	2017	6.283.278	<<	6.283.278	<<	6.283.278	<<	<<	6.283.278
	CS		6.283.400	<<	6.283.400	<<	6.283.400	<<	<<	6.283.400
	CP	2018	6.314.229	<<	6.314.229	<<	6.314.229	<<	<<	6.314.229
	CS		6.314.229	<<	6.314.229	<<	6.314.229	<<	<<	6.314.229
	CP	2019	6.263.278	<<	6.263.278	<<	6.263.278	<<	<<	6.263.278
	CS		6.263.278	<<	6.263.278	<<	6.263.278	<<	<<	6.263.278
Spese in conto capitale	RS		6.679		6.679	<<	6.679			6.679
	CP	2017	13.421	<<	13.421	<<	13.421	<<	<<	13.421
	CS		13.421	<<	13.421	<<	13.421	<<	<<	13.421
	CP	2018	13.421	<<	13.421	<<	13.421	<<	<<	13.421
	CS		13.421	<<	13.421	<<	13.421	<<	<<	13.421
	CP	2019	13.421	<<	13.421	<<	13.421	<<	<<	13.421
	CS		13.421	<<	13.421	<<	13.421	<<	<<	13.421

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/13

Missione ***Programma*** Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	RS		637.932		637.932	<<	637.932			637.932
	CP	2017	25.551.016	<<	25.551.016	<<	25.551.016	<<	<<	25.551.016
	CS		25.564.879	<<	25.564.879	<<	25.564.879	<<	<<	25.564.879
	CP	2018	25.560.215	<<	25.560.215	<<	25.560.215	<<	<<	25.560.215
	CS		25.560.215	<<	25.560.215	<<	25.560.215	<<	<<	25.560.215
	CP	2019	25.253.789	<<	25.253.789	<<	25.253.789	<<	<<	25.253.789
	CS		25.253.789	<<	25.253.789	<<	25.253.789	<<	<<	25.253.789
Spese di personale per il programma	RS		10.400		10.400	<<	10.400			10.400
	CP	2017	3.057.958	<<	3.057.958	<<	3.057.958	<<	<<	3.057.958
	CS		3.057.958	<<	3.057.958	<<	3.057.958	<<	<<	3.057.958
	CP	2018	2.941.354	<<	2.941.354	<<	2.941.354	<<	<<	2.941.354
	CS		2.941.354	<<	2.941.354	<<	2.941.354	<<	<<	2.941.354
	CP	2019	2.885.354	<<	2.885.354	<<	2.885.354	<<	<<	2.885.354
	CS		2.885.354	<<	2.885.354	<<	2.885.354	<<	<<	2.885.354
Spese correnti	RS		10.400		10.400	<<	10.400			10.400
	CP	2017	3.057.958	<<	3.057.958	<<	3.057.958	<<	<<	3.057.958
	CS		3.057.958	<<	3.057.958	<<	3.057.958	<<	<<	3.057.958
	CP	2018	2.941.354	<<	2.941.354	<<	2.941.354	<<	<<	2.941.354
	CS		2.941.354	<<	2.941.354	<<	2.941.354	<<	<<	2.941.354
	CP	2019	2.885.354	<<	2.885.354	<<	2.885.354	<<	<<	2.885.354
	CS		2.885.354	<<	2.885.354	<<	2.885.354	<<	<<	2.885.354
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	RS		553.046		553.046	<<	553.046			553.046
	CP	2017	2.552.045	<<	2.552.045	<<	2.552.045	<<	<<	2.552.045
	CS		2.565.908	<<	2.565.908	<<	2.565.908	<<	<<	2.565.908
	CP	2018	2.638.713	<<	2.638.713	<<	2.638.713	<<	<<	2.638.713
	CS		2.638.713	<<	2.638.713	<<	2.638.713	<<	<<	2.638.713
	CP	2019	2.457.422	<<	2.457.422	<<	2.457.422	<<	<<	2.457.422
	CS		2.457.422	<<	2.457.422	<<	2.457.422	<<	<<	2.457.422

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/14

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		551.361		551.361	<<	551.361			551.361
	CP	2017	2.550.223	<<	2.550.223	<<	2.550.223	<<	<<	2.550.223
	CS		2.564.086	<<	2.564.086	<<	2.564.086	<<	<<	2.564.086
	CP	2018	2.636.891	<<	2.636.891	<<	2.636.891	<<	<<	2.636.891
	CS		2.636.891	<<	2.636.891	<<	2.636.891	<<	<<	2.636.891
	CP	2019	2.455.600	<<	2.455.600	<<	2.455.600	<<	<<	2.455.600
	CS		2.455.600	<<	2.455.600	<<	2.455.600	<<	<<	2.455.600
Spese in conto capitale	RS		1.685		1.685	<<	1.685			1.685
	CP	2017	1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CS		1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CP	2018	1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CS		1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CP	2019	1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CS		1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	RS		74.486		74.486	<<	74.486			74.486
	CP	2017	19.941.013	<<	19.941.013	<<	19.941.013	<<	<<	19.941.013
	CS		19.941.013	<<	19.941.013	<<	19.941.013	<<	<<	19.941.013
	CP	2018	19.980.148	<<	19.980.148	<<	19.980.148	<<	<<	19.980.148
	CS		19.980.148	<<	19.980.148	<<	19.980.148	<<	<<	19.980.148
	CP	2019	19.911.013	<<	19.911.013	<<	19.911.013	<<	<<	19.911.013
	CS		19.911.013	<<	19.911.013	<<	19.911.013	<<	<<	19.911.013
Spese correnti	RS		72.801		72.801	<<	72.801			72.801
	CP	2017	19.939.191	<<	19.939.191	<<	19.939.191	<<	<<	19.939.191
	CS		19.939.191	<<	19.939.191	<<	19.939.191	<<	<<	19.939.191
	CP	2018	19.978.326	<<	19.978.326	<<	19.978.326	<<	<<	19.978.326
	CS		19.978.326	<<	19.978.326	<<	19.978.326	<<	<<	19.978.326
	CP	2019	19.909.191	<<	19.909.191	<<	19.909.191	<<	<<	19.909.191
	CS		19.909.191	<<	19.909.191	<<	19.909.191	<<	<<	19.909.191

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/15

Missione / Programma / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		1.685		1.685	<<	1.685			1.685
	CP	2017	1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CS		1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CP	2018	1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CS		1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CP	2019	1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
	CS		1.822	<<	1.822	<<	1.822	<<	<<	1.822
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	RS		202.210.571		202.210.571	<<	202.210.571			202.210.571
	CP	2017	594.728.685	<<	594.728.685	<<	594.728.685	<<	<<	594.728.685
	CS		694.728.685	<<	694.728.685	<<	694.728.685	<<	<<	694.728.685
	CP	2018	593.138.696	<<	593.138.696	<<	593.138.696	<<	<<	593.138.696
	CS		593.138.696	<<	593.138.696	<<	593.138.696	<<	<<	593.138.696
	CP	2019	593.215.245	<<	593.215.245	<<	593.215.245	<<	<<	593.215.245
	CS		593.215.245	<<	593.215.245	<<	593.215.245	<<	<<	593.215.245
Spese di personale per il programma	RS		11.440		11.440	<<	11.440			11.440
	CP	2017	3.829.587	<<	3.829.587	<<	3.829.587	<<	<<	3.829.587
	CS		3.829.587	<<	3.829.587	<<	3.829.587	<<	<<	3.829.587
	CP	2018	3.725.747	<<	3.725.747	<<	3.725.747	<<	<<	3.725.747
	CS		3.725.747	<<	3.725.747	<<	3.725.747	<<	<<	3.725.747
	CP	2019	3.530.310	<<	3.530.310	<<	3.530.310	<<	<<	3.530.310
	CS		3.530.310	<<	3.530.310	<<	3.530.310	<<	<<	3.530.310
Spese correnti	RS		11.440		11.440	<<	11.440			11.440
	CP	2017	3.829.587	<<	3.829.587	<<	3.829.587	<<	<<	3.829.587
	CS		3.829.587	<<	3.829.587	<<	3.829.587	<<	<<	3.829.587
	CP	2018	3.725.747	<<	3.725.747	<<	3.725.747	<<	<<	3.725.747
	CS		3.725.747	<<	3.725.747	<<	3.725.747	<<	<<	3.725.747
	CP	2019	3.530.310	<<	3.530.310	<<	3.530.310	<<	<<	3.530.310
	CS		3.530.310	<<	3.530.310	<<	3.530.310	<<	<<	3.530.310

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/16

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	RS		63.884		63.884	<<	63.884			63.884
	CP	2017	132.008.036	<<	132.008.036	<<	132.008.036	<<	<<	132.008.036
	CS		132.008.036	<<	132.008.036	<<	132.008.036	<<	<<	132.008.036
	CP	2018	130.523.143	<<	130.523.143	<<	130.523.143	<<	<<	130.523.143
	CS		130.523.143	<<	130.523.143	<<	130.523.143	<<	<<	130.523.143
	CP	2019	130.793.873	<<	130.793.873	<<	130.793.873	<<	<<	130.793.873
	CS		130.793.873	<<	130.793.873	<<	130.793.873	<<	<<	130.793.873
Spese correnti	RS		57.244		57.244	<<	57.244			57.244
	CP	2017	131.954.695	<<	131.954.695	<<	131.954.695	<<	<<	131.954.695
	CS		131.954.695	<<	131.954.695	<<	131.954.695	<<	<<	131.954.695
	CP	2018	130.469.802	<<	130.469.802	<<	130.469.802	<<	<<	130.469.802
	CS		130.469.802	<<	130.469.802	<<	130.469.802	<<	<<	130.469.802
	CP	2019	130.740.532	<<	130.740.532	<<	130.740.532	<<	<<	130.740.532
	CS		130.740.532	<<	130.740.532	<<	130.740.532	<<	<<	130.740.532
Spese in conto capitale	RS		6.640		6.640	<<	6.640			6.640
	CP	2017	53.341	<<	53.341	<<	53.341	<<	<<	53.341
	CS		53.341	<<	53.341	<<	53.341	<<	<<	53.341
	CP	2018	53.341	<<	53.341	<<	53.341	<<	<<	53.341
	CS		53.341	<<	53.341	<<	53.341	<<	<<	53.341
	CP	2019	53.341	<<	53.341	<<	53.341	<<	<<	53.341
	CS		53.341	<<	53.341	<<	53.341	<<	<<	53.341
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	RS		202.135.247		202.135.247	<<	202.135.247			202.135.247
	CP	2017	458.891.062	<<	458.891.062	<<	458.891.062	<<	<<	458.891.062
	CS		558.891.062	<<	558.891.062	<<	558.891.062	<<	<<	558.891.062
	CP	2018	458.889.806	<<	458.889.806	<<	458.889.806	<<	<<	458.889.806
	CS		458.889.806	<<	458.889.806	<<	458.889.806	<<	<<	458.889.806
	CP	2019	458.891.062	<<	458.891.062	<<	458.891.062	<<	<<	458.891.062
	CS		458.891.062	<<	458.891.062	<<	458.891.062	<<	<<	458.891.062

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/17

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		202.128.607		202.128.607	<<	202.128.607			202.128.607
	CP	2017	458.884.527	<<	458.884.527	<<	458.884.527	<<	<<	458.884.527
	CS		558.884.527	<<	558.884.527	<<	558.884.527	<<	<<	558.884.527
	CP	2018	458.883.271	<<	458.883.271	<<	458.883.271	<<	<<	458.883.271
	CS		458.883.271	<<	458.883.271	<<	458.883.271	<<	<<	458.883.271
	CP	2019	458.884.527	<<	458.884.527	<<	458.884.527	<<	<<	458.884.527
	CS		458.884.527	<<	458.884.527	<<	458.884.527	<<	<<	458.884.527
Spese in conto capitale	RS		6.640		6.640	<<	6.640			6.640
	CP	2017	6.535	<<	6.535	<<	6.535	<<	<<	6.535
	CS		6.535	<<	6.535	<<	6.535	<<	<<	6.535
	CP	2018	6.535	<<	6.535	<<	6.535	<<	<<	6.535
	CS		6.535	<<	6.535	<<	6.535	<<	<<	6.535
	CP	2019	6.535	<<	6.535	<<	6.535	<<	<<	6.535
	CS		6.535	<<	6.535	<<	6.535	<<	<<	6.535
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	RS		2.315.527		2.315.527	<<	2.315.527			2.315.527
	CP	2017	7.668.888	<<	7.668.888	<<	7.668.888	<<	<<	7.668.888
	CS		8.599.765	<<	8.599.765	<<	8.599.765	<<	<<	8.599.765
	CP	2018	7.616.266	<<	7.616.266	<<	7.616.266	<<	<<	7.616.266
	CS		7.616.266	<<	7.616.266	<<	7.616.266	<<	<<	7.616.266
	CP	2019	7.627.848	<<	7.627.848	<<	7.627.848	<<	<<	7.627.848
	CS		7.627.848	<<	7.627.848	<<	7.627.848	<<	<<	7.627.848
Spese di personale per il programma	RS		16.640		16.640	<<	16.640			16.640
	CP	2017	4.858.844	<<	4.858.844	<<	4.858.844	<<	<<	4.858.844
	CS		4.858.844	<<	4.858.844	<<	4.858.844	<<	<<	4.858.844
	CP	2018	4.823.995	<<	4.823.995	<<	4.823.995	<<	<<	4.823.995
	CS		4.823.995	<<	4.823.995	<<	4.823.995	<<	<<	4.823.995
	CP	2019	4.817.804	<<	4.817.804	<<	4.817.804	<<	<<	4.817.804
	CS		4.817.804	<<	4.817.804	<<	4.817.804	<<	<<	4.817.804

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/18

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		16.640		16.640	<<	16.640			16.640
	CP	2017	4.858.844	<<	4.858.844	<<	4.858.844	<<	<<	4.858.844
	CS		4.858.844	<<	4.858.844	<<	4.858.844	<<	<<	4.858.844
	CP	2018	4.823.995	<<	4.823.995	<<	4.823.995	<<	<<	4.823.995
	CS		4.823.995	<<	4.823.995	<<	4.823.995	<<	<<	4.823.995
	CP	2019	4.817.804	<<	4.817.804	<<	4.817.804	<<	<<	4.817.804
	CS		4.817.804	<<	4.817.804	<<	4.817.804	<<	<<	4.817.804
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	RS		584.005		584.005	<<	584.005			584.005
	CP	2017	1.031.527	<<	1.031.527	<<	1.031.527	<<	<<	1.031.527
	CS		1.031.527	<<	1.031.527	<<	1.031.527	<<	<<	1.031.527
	CP	2018	1.022.639	<<	1.022.639	<<	1.022.639	<<	<<	1.022.639
	CS		1.022.639	<<	1.022.639	<<	1.022.639	<<	<<	1.022.639
	CP	2019	1.031.527	<<	1.031.527	<<	1.031.527	<<	<<	1.031.527
	CS		1.031.527	<<	1.031.527	<<	1.031.527	<<	<<	1.031.527
Spese correnti	RS		582.361		582.361	<<	582.361			582.361
	CP	2017	1.029.934	<<	1.029.934	<<	1.029.934	<<	<<	1.029.934
	CS		1.029.934	<<	1.029.934	<<	1.029.934	<<	<<	1.029.934
	CP	2018	1.021.046	<<	1.021.046	<<	1.021.046	<<	<<	1.021.046
	CS		1.021.046	<<	1.021.046	<<	1.021.046	<<	<<	1.021.046
	CP	2019	1.029.934	<<	1.029.934	<<	1.029.934	<<	<<	1.029.934
	CS		1.029.934	<<	1.029.934	<<	1.029.934	<<	<<	1.029.934
Spese in conto capitale	RS		1.644		1.644	<<	1.644			1.644
	CP	2017	1.593	<<	1.593	<<	1.593	<<	<<	1.593
	CS		1.593	<<	1.593	<<	1.593	<<	<<	1.593
	CP	2018	1.593	<<	1.593	<<	1.593	<<	<<	1.593
	CS		1.593	<<	1.593	<<	1.593	<<	<<	1.593
	CP	2019	1.593	<<	1.593	<<	1.593	<<	<<	1.593
	CS		1.593	<<	1.593	<<	1.593	<<	<<	1.593

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/19

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	RS		1.714.882		1.714.882	<<	1.714.882			1.714.882
	CP	2017	1.778.517	<<	1.778.517	<<	1.778.517	<<	<<	1.778.517
	CS		2.709.394	<<	2.709.394	<<	2.709.394	<<	<<	2.709.394
	CP	2018	1.769.632	<<	1.769.632	<<	1.769.632	<<	<<	1.769.632
	CS		1.769.632	<<	1.769.632	<<	1.769.632	<<	<<	1.769.632
	CP	2019	1.778.517	<<	1.778.517	<<	1.778.517	<<	<<	1.778.517
	CS		1.778.517	<<	1.778.517	<<	1.778.517	<<	<<	1.778.517
Spese correnti	RS		1.713.238		1.713.238	<<	1.713.238			1.713.238
	CP	2017	1.776.925	<<	1.776.925	<<	1.776.925	<<	<<	1.776.925
	CS		2.707.802	<<	2.707.802	<<	2.707.802	<<	<<	2.707.802
	CP	2018	1.768.040	<<	1.768.040	<<	1.768.040	<<	<<	1.768.040
	CS		1.768.040	<<	1.768.040	<<	1.768.040	<<	<<	1.768.040
	CP	2019	1.776.925	<<	1.776.925	<<	1.776.925	<<	<<	1.776.925
	CS		1.776.925	<<	1.776.925	<<	1.776.925	<<	<<	1.776.925
Spese in conto capitale	RS		1.644		1.644	<<	1.644			1.644
	CP	2017	1.592	<<	1.592	<<	1.592	<<	<<	1.592
	CS		1.592	<<	1.592	<<	1.592	<<	<<	1.592
	CP	2018	1.592	<<	1.592	<<	1.592	<<	<<	1.592
	CS		1.592	<<	1.592	<<	1.592	<<	<<	1.592
	CP	2019	1.592	<<	1.592	<<	1.592	<<	<<	1.592
	CS		1.592	<<	1.592	<<	1.592	<<	<<	1.592

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/20

Missione / ***Programma*** / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	RS		135.092		135.092	<<	135.092			135.092
	CP	2017	2.513.712	<<	2.513.712	<<	2.513.712	<<	<<	2.513.712
	CS		2.513.706	<<	2.513.706	<<	2.513.706	<<	<<	2.513.706
	CP	2018	2.506.665	<<	2.506.665	<<	2.506.665	<<	<<	2.506.665
	CS		2.506.665	<<	2.506.665	<<	2.506.665	<<	<<	2.506.665
	CP	2019	2.475.535	<<	2.475.535	<<	2.475.535	<<	<<	2.475.535
	CS		2.475.535	<<	2.475.535	<<	2.475.535	<<	<<	2.475.535
Spese di personale per il programma	RS		3.637		3.637	<<	3.637			3.637
	CP	2017	2.077.305	<<	2.077.305	<<	2.077.305	<<	<<	2.077.305
	CS		2.077.305	<<	2.077.305	<<	2.077.305	<<	<<	2.077.305
	CP	2018	2.073.832	<<	2.073.832	<<	2.073.832	<<	<<	2.073.832
	CS		2.073.832	<<	2.073.832	<<	2.073.832	<<	<<	2.073.832
	CP	2019	2.039.128	<<	2.039.128	<<	2.039.128	<<	<<	2.039.128
	CS		2.039.128	<<	2.039.128	<<	2.039.128	<<	<<	2.039.128
Spese correnti	RS		3.637		3.637	<<	3.637			3.637
	CP	2017	2.077.305	<<	2.077.305	<<	2.077.305	<<	<<	2.077.305
	CS		2.077.305	<<	2.077.305	<<	2.077.305	<<	<<	2.077.305
	CP	2018	2.073.832	<<	2.073.832	<<	2.073.832	<<	<<	2.073.832
	CS		2.073.832	<<	2.073.832	<<	2.073.832	<<	<<	2.073.832
	CP	2019	2.039.128	<<	2.039.128	<<	2.039.128	<<	<<	2.039.128
	CS		2.039.128	<<	2.039.128	<<	2.039.128	<<	<<	2.039.128
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	RS		131.455		131.455	<<	131.455			131.455
	CP	2017	436.407	<<	436.407	<<	436.407	<<	<<	436.407
	CS		436.401	<<	436.401	<<	436.401	<<	<<	436.401
	CP	2018	432.833	<<	432.833	<<	432.833	<<	<<	432.833
	CS		432.833	<<	432.833	<<	432.833	<<	<<	432.833
	CP	2019	436.407	<<	436.407	<<	436.407	<<	<<	436.407
	CS		436.407	<<	436.407	<<	436.407	<<	<<	436.407

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/21

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		130.580		130.580	<<	130.580			130.580
	CP	2017	435.002	<<	435.002	<<	435.002	<<	<<	435.002
	CS		434.996	<<	434.996	<<	434.996	<<	<<	434.996
	CP	2018	431.428	<<	431.428	<<	431.428	<<	<<	431.428
	CS		431.428	<<	431.428	<<	431.428	<<	<<	431.428
	CP	2019	435.002	<<	435.002	<<	435.002	<<	<<	435.002
	CS		435.002	<<	435.002	<<	435.002	<<	<<	435.002
Spese in conto capitale	RS		875		875	<<	875			875
	CP	2017	1.405	<<	1.405	<<	1.405	<<	<<	1.405
	CS		1.405	<<	1.405	<<	1.405	<<	<<	1.405
	CP	2018	1.405	<<	1.405	<<	1.405	<<	<<	1.405
	CS		1.405	<<	1.405	<<	1.405	<<	<<	1.405
	CP	2019	1.405	<<	1.405	<<	1.405	<<	<<	1.405
	CS		1.405	<<	1.405	<<	1.405	<<	<<	1.405
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	RS		1.401.838		1.401.838	<<	1.401.838			1.401.838
	CP	2017	20.181.098	<<	20.181.098	<<	20.181.098	<<	<<	20.181.098
	CS		21.413.029	<<	21.413.029	<<	21.413.029	<<	<<	21.413.029
	CP	2018	20.098.004	<<	20.098.004	<<	20.098.004	<<	<<	20.098.004
	CS		20.098.004	<<	20.098.004	<<	20.098.004	<<	<<	20.098.004
	CP	2019	20.170.137	<<	20.170.137	<<	20.170.137	<<	<<	20.170.137
	CS		20.170.137	<<	20.170.137	<<	20.170.137	<<	<<	20.170.137
Spese di personale per il programma	RS		8.320		8.320	<<	8.320			8.320
	CP	2017	2.315.964	<<	2.315.964	<<	2.315.964	<<	<<	2.315.964
	CS		2.315.964	<<	2.315.964	<<	2.315.964	<<	<<	2.315.964
	CP	2018	2.305.467	<<	2.305.467	<<	2.305.467	<<	<<	2.305.467
	CS		2.305.467	<<	2.305.467	<<	2.305.467	<<	<<	2.305.467
	CP	2019	2.303.816	<<	2.303.816	<<	2.303.816	<<	<<	2.303.816
	CS		2.303.816	<<	2.303.816	<<	2.303.816	<<	<<	2.303.816

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/22

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		8.320		8.320	<<	8.320			8.320
	CP	2017	2.315.964	<<	2.315.964	<<	2.315.964	<<	<<	2.315.964
	CS		2.315.964	<<	2.315.964	<<	2.315.964	<<	<<	2.315.964
	CP	2018	2.305.467	<<	2.305.467	<<	2.305.467	<<	<<	2.305.467
	CS		2.305.467	<<	2.305.467	<<	2.305.467	<<	<<	2.305.467
	CP	2019	2.303.816	<<	2.303.816	<<	2.303.816	<<	<<	2.303.816
	CS		2.303.816	<<	2.303.816	<<	2.303.816	<<	<<	2.303.816
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	RS		1.393.518		1.393.518	<<	1.393.518			1.393.518
	CP	2017	17.865.134	<<	17.865.134	<<	17.865.134	<<	<<	17.865.134
	CS		19.097.065	<<	19.097.065	<<	19.097.065	<<	<<	19.097.065
	CP	2018	17.792.537	<<	17.792.537	<<	17.792.537	<<	<<	17.792.537
	CS		17.792.537	<<	17.792.537	<<	17.792.537	<<	<<	17.792.537
	CP	2019	17.866.321	<<	17.866.321	<<	17.866.321	<<	<<	17.866.321
	CS		17.866.321	<<	17.866.321	<<	17.866.321	<<	<<	17.866.321
Spese correnti	RS		1.158.599		1.158.599	<<	1.158.599			1.158.599
	CP	2017	17.652.260	<<	17.652.260	<<	17.652.260	<<	<<	17.652.260
	CS		18.652.260	<<	18.652.260	<<	18.652.260	<<	<<	18.652.260
	CP	2018	17.579.663	<<	17.579.663	<<	17.579.663	<<	<<	17.579.663
	CS		17.579.663	<<	17.579.663	<<	17.579.663	<<	<<	17.579.663
	CP	2019	17.653.447	<<	17.653.447	<<	17.653.447	<<	<<	17.653.447
	CS		17.653.447	<<	17.653.447	<<	17.653.447	<<	<<	17.653.447
Spese in conto capitale	RS		234.919		234.919	<<	234.919			234.919
	CP	2017	212.874	<<	212.874	<<	212.874	<<	<<	212.874
	CS		444.805	<<	444.805	<<	444.805	<<	<<	444.805
	CP	2018	212.874	<<	212.874	<<	212.874	<<	<<	212.874
	CS		212.874	<<	212.874	<<	212.874	<<	<<	212.874
	CP	2019	212.874	<<	212.874	<<	212.874	<<	<<	212.874
	CS		212.874	<<	212.874	<<	212.874	<<	<<	212.874

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/23

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	RS		205.407		205.407	<<	205.407			205.407
	CP	2017	5.692.901	<<	5.692.901	<<	5.692.901	<<	<<	5.692.901
	CS		5.692.901	<<	5.692.901	<<	5.692.901	<<	<<	5.692.901
	CP	2018	5.662.004	<<	5.662.004	<<	5.662.004	<<	<<	5.662.004
	CS		5.662.004	<<	5.662.004	<<	5.662.004	<<	<<	5.662.004
	CP	2019	5.062.203	<<	5.062.203	<<	5.062.203	<<	<<	5.062.203
	CS		5.062.203	<<	5.062.203	<<	5.062.203	<<	<<	5.062.203
Spese di personale per il programma	RS		11.440		11.440	<<	11.440			11.440
	CP	2017	3.759.793	<<	3.759.793	<<	3.759.793	<<	<<	3.759.793
	CS		3.759.793	<<	3.759.793	<<	3.759.793	<<	<<	3.759.793
	CP	2018	3.741.953	<<	3.741.953	<<	3.741.953	<<	<<	3.741.953
	CS		3.741.953	<<	3.741.953	<<	3.741.953	<<	<<	3.741.953
	CP	2019	3.739.095	<<	3.739.095	<<	3.739.095	<<	<<	3.739.095
	CS		3.739.095	<<	3.739.095	<<	3.739.095	<<	<<	3.739.095
Spese correnti	RS		11.440		11.440	<<	11.440			11.440
	CP	2017	3.759.793	<<	3.759.793	<<	3.759.793	<<	<<	3.759.793
	CS		3.759.793	<<	3.759.793	<<	3.759.793	<<	<<	3.759.793
	CP	2018	3.741.953	<<	3.741.953	<<	3.741.953	<<	<<	3.741.953
	CS		3.741.953	<<	3.741.953	<<	3.741.953	<<	<<	3.741.953
	CP	2019	3.739.095	<<	3.739.095	<<	3.739.095	<<	<<	3.739.095
	CS		3.739.095	<<	3.739.095	<<	3.739.095	<<	<<	3.739.095
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	RS		193.967		193.967	<<	193.967			193.967
	CP	2017	1.933.108	<<	1.933.108	<<	1.933.108	<<	<<	1.933.108
	CS		1.933.108	<<	1.933.108	<<	1.933.108	<<	<<	1.933.108
	CP	2018	1.920.051	<<	1.920.051	<<	1.920.051	<<	<<	1.920.051
	CS		1.920.051	<<	1.920.051	<<	1.920.051	<<	<<	1.920.051
	CP	2019	1.323.108	<<	1.323.108	<<	1.323.108	<<	<<	1.323.108
	CS		1.323.108	<<	1.323.108	<<	1.323.108	<<	<<	1.323.108

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/24

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		192.758		192.758	<<	192.758			192.758
	CP	2017	1.927.860	<<	1.927.860	<<	1.927.860	<<	<<	1.927.860
	CS		1.927.860	<<	1.927.860	<<	1.927.860	<<	<<	1.927.860
	CP	2018	1.914.803	<<	1.914.803	<<	1.914.803	<<	<<	1.914.803
	CS		1.914.803	<<	1.914.803	<<	1.914.803	<<	<<	1.914.803
	CP	2019	1.317.860	<<	1.317.860	<<	1.317.860	<<	<<	1.317.860
	CS		1.317.860	<<	1.317.860	<<	1.317.860	<<	<<	1.317.860
Spese in conto capitale	RS		1.209		1.209	<<	1.209			1.209
	CP	2017	5.248	<<	5.248	<<	5.248	<<	<<	5.248
	CS		5.248	<<	5.248	<<	5.248	<<	<<	5.248
	CP	2018	5.248	<<	5.248	<<	5.248	<<	<<	5.248
	CS		5.248	<<	5.248	<<	5.248	<<	<<	5.248
	CP	2019	5.248	<<	5.248	<<	5.248	<<	<<	5.248
	CS		5.248	<<	5.248	<<	5.248	<<	<<	5.248
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	RS		1.085.246		1.085.246	<<	1.085.246			1.085.246
	CP	2017	2.674.101	<<	2.674.101	<<	2.674.101	<<	<<	2.674.101
	CS		2.674.101	<<	2.674.101	<<	2.674.101	<<	<<	2.674.101
	CP	2018	2.603.024	<<	2.603.024	<<	2.603.024	<<	<<	2.603.024
	CS		2.603.024	<<	2.603.024	<<	2.603.024	<<	<<	2.603.024
	CP	2019	2.408.808	<<	2.408.808	<<	2.408.808	<<	<<	2.408.808
	CS		2.408.808	<<	2.408.808	<<	2.408.808	<<	<<	2.408.808
Spese di personale per il programma	RS		8.320		8.320	<<	8.320			8.320
	CP	2017	2.079.137	<<	2.079.137	<<	2.079.137	<<	<<	2.079.137
	CS		2.079.137	<<	2.079.137	<<	2.079.137	<<	<<	2.079.137
	CP	2018	2.011.034	<<	2.011.034	<<	2.011.034	<<	<<	2.011.034
	CS		2.011.034	<<	2.011.034	<<	2.011.034	<<	<<	2.011.034
	CP	2019	1.813.844	<<	1.813.844	<<	1.813.844	<<	<<	1.813.844
	CS		1.813.844	<<	1.813.844	<<	1.813.844	<<	<<	1.813.844

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/25

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		8.320		8.320	<<	8.320			8.320
	CP	2017	2.079.137	<<	2.079.137	<<	2.079.137	<<	<<	2.079.137
	CS		2.079.137	<<	2.079.137	<<	2.079.137	<<	<<	2.079.137
	CP	2018	2.011.034	<<	2.011.034	<<	2.011.034	<<	<<	2.011.034
	CS		2.011.034	<<	2.011.034	<<	2.011.034	<<	<<	2.011.034
	CP	2019	1.813.844	<<	1.813.844	<<	1.813.844	<<	<<	1.813.844
	CS		1.813.844	<<	1.813.844	<<	1.813.844	<<	<<	1.813.844
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	RS		1.076.926		1.076.926	<<	1.076.926			1.076.926
	CP	2017	594.964	<<	594.964	<<	594.964	<<	<<	594.964
	CS		594.964	<<	594.964	<<	594.964	<<	<<	594.964
	CP	2018	591.990	<<	591.990	<<	591.990	<<	<<	591.990
	CS		591.990	<<	591.990	<<	591.990	<<	<<	591.990
	CP	2019	594.964	<<	594.964	<<	594.964	<<	<<	594.964
	CS		594.964	<<	594.964	<<	594.964	<<	<<	594.964
Spese correnti	RS		496.034		496.034	<<	496.034			496.034
	CP	2017	592.233	<<	592.233	<<	592.233	<<	<<	592.233
	CS		592.233	<<	592.233	<<	592.233	<<	<<	592.233
	CP	2018	589.259	<<	589.259	<<	589.259	<<	<<	589.259
	CS		589.259	<<	589.259	<<	589.259	<<	<<	589.259
	CP	2019	592.233	<<	592.233	<<	592.233	<<	<<	592.233
	CS		592.233	<<	592.233	<<	592.233	<<	<<	592.233
Spese in conto capitale	RS		580.892		580.892	<<	580.892			580.892
	CP	2017	2.731	<<	2.731	<<	2.731	<<	<<	2.731
	CS		2.731	<<	2.731	<<	2.731	<<	<<	2.731
	CP	2018	2.731	<<	2.731	<<	2.731	<<	<<	2.731
	CS		2.731	<<	2.731	<<	2.731	<<	<<	2.731
	CP	2019	2.731	<<	2.731	<<	2.731	<<	<<	2.731
	CS		2.731	<<	2.731	<<	2.731	<<	<<	2.731

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/26

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2. Ricerca e innovazione (17)	RS		247.139.966		247.139.966	<<	247.139.966			247.139.966
	CP	2017	259.803.300	<<	259.803.300	<<	259.803.300	1.000.000	1.000.000	260.803.300
	CS		259.803.300	<<	259.803.300	<<	259.803.300	1.000.000	1.000.000	260.803.300
	CP	2018	255.543.011	<<	255.543.011	<<	255.543.011	1.000.000	1.000.000	256.543.011
	CS		255.543.011	<<	255.543.011	<<	255.543.011	1.000.000	1.000.000	256.543.011
	CP	2019	253.877.142	<<	253.877.142	<<	253.877.142	1.000.000	1.000.000	254.877.142
	CS		253.877.142	<<	253.877.142	<<	253.877.142	1.000.000	1.000.000	254.877.142
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	RS		234.006.727		234.006.727	<<	234.006.727			234.006.727
	CP	2017	248.411.060	<<	248.411.060	<<	248.411.060	1.000.000	1.000.000	249.411.060
	CS		248.411.060	<<	248.411.060	<<	248.411.060	1.000.000	1.000.000	249.411.060
	CP	2018	244.298.982	<<	244.298.982	<<	244.298.982	1.000.000	1.000.000	245.298.982
	CS		244.298.982	<<	244.298.982	<<	244.298.982	1.000.000	1.000.000	245.298.982
	CP	2019	242.486.488	<<	242.486.488	<<	242.486.488	1.000.000	1.000.000	243.486.488
	CS		242.486.488	<<	242.486.488	<<	242.486.488	1.000.000	1.000.000	243.486.488
Spese di personale per il programma	RS		1.174		1.174	<<	1.174			1.174
	CP	2017	2.693.234	<<	2.693.234	<<	2.693.234	<<	<<	2.693.234
	CS		2.693.234	<<	2.693.234	<<	2.693.234	<<	<<	2.693.234
	CP	2018	2.671.761	<<	2.671.761	<<	2.671.761	<<	<<	2.671.761
	CS		2.671.761	<<	2.671.761	<<	2.671.761	<<	<<	2.671.761
	CP	2019	2.668.662	<<	2.668.662	<<	2.668.662	<<	<<	2.668.662
	CS		2.668.662	<<	2.668.662	<<	2.668.662	<<	<<	2.668.662
Spese correnti	RS		1.174		1.174	<<	1.174			1.174
	CP	2017	2.693.234	<<	2.693.234	<<	2.693.234	<<	<<	2.693.234
	CS		2.693.234	<<	2.693.234	<<	2.693.234	<<	<<	2.693.234
	CP	2018	2.671.761	<<	2.671.761	<<	2.671.761	<<	<<	2.671.761
	CS		2.671.761	<<	2.671.761	<<	2.671.761	<<	<<	2.671.761
	CP	2019	2.668.662	<<	2.668.662	<<	2.668.662	<<	<<	2.668.662
	CS		2.668.662	<<	2.668.662	<<	2.668.662	<<	<<	2.668.662

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/27

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	RS		233.844.693		233.844.693	<<	233.844.693			233.844.693
	CP	2017	241.802.642	<<	241.802.642	<<	241.802.642	<<	<<	241.802.642
	CS		241.802.642	<<	241.802.642	<<	241.802.642	<<	<<	241.802.642
	CP	2018	237.625.241	<<	237.625.241	<<	237.625.241	<<	<<	237.625.241
	CS		237.625.241	<<	237.625.241	<<	237.625.241	<<	<<	237.625.241
	CP	2019	236.802.642	<<	236.802.642	<<	236.802.642	<<	<<	236.802.642
	CS		236.802.642	<<	236.802.642	<<	236.802.642	<<	<<	236.802.642
Spese correnti	RS		186.503.302		186.503.302	<<	186.503.302			186.503.302
	CP	2017	228.898.085	<<	228.898.085	<<	228.898.085	<<	<<	228.898.085
	CS		228.898.085	<<	228.898.085	<<	228.898.085	<<	<<	228.898.085
	CP	2018	225.010.609	<<	225.010.609	<<	225.010.609	<<	<<	225.010.609
	CS		225.010.609	<<	225.010.609	<<	225.010.609	<<	<<	225.010.609
	CP	2019	223.898.085	<<	223.898.085	<<	223.898.085	<<	<<	223.898.085
	CS		223.898.085	<<	223.898.085	<<	223.898.085	<<	<<	223.898.085
Spese in conto capitale	RS		47.341.391		47.341.391	<<	47.341.391			47.341.391
	CP	2017	12.904.557	<<	12.904.557	<<	12.904.557	<<	<<	12.904.557
	CS		12.904.557	<<	12.904.557	<<	12.904.557	<<	<<	12.904.557
	CP	2018	12.614.632	<<	12.614.632	<<	12.614.632	<<	<<	12.614.632
	CS		12.614.632	<<	12.614.632	<<	12.614.632	<<	<<	12.614.632
	CP	2019	12.904.557	<<	12.904.557	<<	12.904.557	<<	<<	12.904.557
	CS		12.904.557	<<	12.904.557	<<	12.904.557	<<	<<	12.904.557
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	RS		160.860		160.860	<<	160.860			160.860
	CP	2017	3.915.184	<<	3.915.184	<<	3.915.184	1.000.000	1.000.000	4.915.184
	CS		3.915.184	<<	3.915.184	<<	3.915.184	1.000.000	1.000.000	4.915.184
	CP	2018	4.001.980	<<	4.001.980	<<	4.001.980	1.000.000	1.000.000	5.001.980
	CS		4.001.980	<<	4.001.980	<<	4.001.980	1.000.000	1.000.000	5.001.980
	CP	2019	3.015.184	<<	3.015.184	<<	3.015.184	1.000.000	1.000.000	4.015.184
	CS		3.015.184	<<	3.015.184	<<	3.015.184	1.000.000	1.000.000	4.015.184

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/28

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		157.784		157.784	<<	157.784			157.784
	CP	2017	3.911.798	<<	3.911.798	<<	3.911.798	1.000.000	1.000.000	4.911.798
	CS		3.911.798	<<	3.911.798	<<	3.911.798	1.000.000	1.000.000	4.911.798
	CP	2018	3.998.594	<<	3.998.594	<<	3.998.594	1.000.000	1.000.000	4.998.594
	CS		3.998.594	<<	3.998.594	<<	3.998.594	1.000.000	1.000.000	4.998.594
	CP	2019	3.011.798	<<	3.011.798	<<	3.011.798	1.000.000	1.000.000	4.011.798
	CS		3.011.798	<<	3.011.798	<<	3.011.798	1.000.000	1.000.000	4.011.798
Spese in conto capitale	RS		3.076		3.076	<<	3.076			3.076
	CP	2017	3.386	<<	3.386	<<	3.386	<<	<<	3.386
	CS		3.386	<<	3.386	<<	3.386	<<	<<	3.386
	CP	2018	3.386	<<	3.386	<<	3.386	<<	<<	3.386
	CS		3.386	<<	3.386	<<	3.386	<<	<<	3.386
	CP	2019	3.386	<<	3.386	<<	3.386	<<	<<	3.386
	CS		3.386	<<	3.386	<<	3.386	<<	<<	3.386
2.2 *Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)*	RS		13.133.239		13.133.239	<<	13.133.239			13.133.239
	CP	2017	11.392.240	<<	11.392.240	<<	11.392.240	<<	<<	11.392.240
	CS		11.392.240	<<	11.392.240	<<	11.392.240	<<	<<	11.392.240
	CP	2018	11.244.029	<<	11.244.029	<<	11.244.029	<<	<<	11.244.029
	CS		11.244.029	<<	11.244.029	<<	11.244.029	<<	<<	11.244.029
	CP	2019	11.390.654	<<	11.390.654	<<	11.390.654	<<	<<	11.390.654
	CS		11.390.654	<<	11.390.654	<<	11.390.654	<<	<<	11.390.654
Spese di personale per il programma	RS		4.314		4.314	<<	4.314			4.314
	CP	2017	520.523	<<	520.523	<<	520.523	<<	<<	520.523
	CS		520.523	<<	520.523	<<	520.523	<<	<<	520.523
	CP	2018	519.539	<<	519.539	<<	519.539	<<	<<	519.539
	CS		519.539	<<	519.539	<<	519.539	<<	<<	519.539
	CP	2019	518.937	<<	518.937	<<	518.937	<<	<<	518.937
	CS		518.937	<<	518.937	<<	518.937	<<	<<	518.937

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/29

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		4.314		4.314	<<	4.314			4.314
	CP	2017	520.523	<<	520.523	<<	520.523	<<	<<	520.523
	CS		520.523	<<	520.523	<<	520.523	<<	<<	520.523
	CP	2018	519.539	<<	519.539	<<	519.539	<<	<<	519.539
	CS		519.539	<<	519.539	<<	519.539	<<	<<	519.539
	CP	2019	518.937	<<	518.937	<<	518.937	<<	<<	518.937
	CS		518.937	<<	518.937	<<	518.937	<<	<<	518.937
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	RS		13.128.925		13.128.925	<<	13.128.925			13.128.925
	CP	2017	10.871.717	<<	10.871.717	<<	10.871.717	<<	<<	10.871.717
	CS		10.871.717	<<	10.871.717	<<	10.871.717	<<	<<	10.871.717
	CP	2018	10.724.490	<<	10.724.490	<<	10.724.490	<<	<<	10.724.490
	CS		10.724.490	<<	10.724.490	<<	10.724.490	<<	<<	10.724.490
	CP	2019	10.871.717	<<	10.871.717	<<	10.871.717	<<	<<	10.871.717
	CS		10.871.717	<<	10.871.717	<<	10.871.717	<<	<<	10.871.717
Spese correnti	RS		13.125.900		13.125.900	<<	13.125.900			13.125.900
	CP	2017	10.868.401	<<	10.868.401	<<	10.868.401	<<	<<	10.868.401
	CS		10.868.401	<<	10.868.401	<<	10.868.401	<<	<<	10.868.401
	CP	2018	10.721.174	<<	10.721.174	<<	10.721.174	<<	<<	10.721.174
	CS		10.721.174	<<	10.721.174	<<	10.721.174	<<	<<	10.721.174
	CP	2019	10.868.401	<<	10.868.401	<<	10.868.401	<<	<<	10.868.401
	CS		10.868.401	<<	10.868.401	<<	10.868.401	<<	<<	10.868.401
Spese in conto capitale	RS		3.025		3.025	<<	3.025			3.025
	CP	2017	3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CS		3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CP	2018	3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CS		3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CP	2019	3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316
	CS		3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<	<<	3.316

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/30

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	RS		3.331.422		3.331.422	<<	3.331.422			3.331.422
	CP	2017	42.263.562	<<	42.263.562	<<	42.263.562	<<	<<	42.263.562
	CS		42.860.766	<<	42.860.766	<<	42.860.766	<<	<<	42.860.766
	CP	2018	42.144.542	<<	42.144.542	<<	42.144.542	<<	<<	42.144.542
	CS		42.734.885	<<	42.734.885	<<	42.734.885	<<	<<	42.734.885
	CP	2019	42.293.285	<<	42.293.285	<<	42.293.285	<<	<<	42.293.285
	CS		42.873.310	<<	42.873.310	<<	42.873.310	<<	<<	42.873.310
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS		339.031		339.031	<<	339.031			339.031
	CP	2017	8.461.063	<<	8.461.063	<<	8.461.063	<<	<<	8.461.063
	CS		8.464.888	<<	8.464.888	<<	8.464.888	<<	<<	8.464.888
	CP	2018	8.346.568	<<	8.346.568	<<	8.346.568	<<	<<	8.346.568
	CS		8.350.393	<<	8.350.393	<<	8.350.393	<<	<<	8.350.393
	CP	2019	8.353.813	<<	8.353.813	<<	8.353.813	<<	<<	8.353.813
	CS		8.357.638	<<	8.357.638	<<	8.357.638	<<	<<	8.357.638
Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	196.491	<<	196.491	<<	196.491	<<	<<	196.491
	CS		196.491	<<	196.491	<<	196.491	<<	<<	196.491
	CP	2018	196.296	<<	196.296	<<	196.296	<<	<<	196.296
	CS		196.296	<<	196.296	<<	196.296	<<	<<	196.296
	CP	2019	196.296	<<	196.296	<<	196.296	<<	<<	196.296
	CS		196.296	<<	196.296	<<	196.296	<<	<<	196.296
Spese correnti	RS		<<		<<	<<	<<			<<
	CP	2017	196.491	<<	196.491	<<	196.491	<<	<<	196.491
	CS		196.491	<<	196.491	<<	196.491	<<	<<	196.491
	CP	2018	196.296	<<	196.296	<<	196.296	<<	<<	196.296
	CS		196.296	<<	196.296	<<	196.296	<<	<<	196.296
	CP	2019	196.296	<<	196.296	<<	196.296	<<	<<	196.296
	CS		196.296	<<	196.296	<<	196.296	<<	<<	196.296

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro) 150/701/31

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indirizzo politico-amministrativo	RS		329.903		329.903	<<	329.903			329.903
	CP	2017	7.615.576	<<	7.615.576	<<	7.615.576	<<	<<	7.615.576
	CS		7.619.401	<<	7.619.401	<<	7.619.401	<<	<<	7.619.401
	CP	2018	7.501.590	<<	7.501.590	<<	7.501.590	<<	<<	7.501.590
	CS		7.505.415	<<	7.505.415	<<	7.505.415	<<	<<	7.505.415
	CP	2019	7.508.521	<<	7.508.521	<<	7.508.521	<<	<<	7.508.521
	CS		7.512.346	<<	7.512.346	<<	7.512.346	<<	<<	7.512.346
Spese correnti	RS		325.750		325.750	<<	325.750			325.750
	CP	2017	7.605.034	<<	7.605.034	<<	7.605.034	<<	<<	7.605.034
	CS		7.608.859	<<	7.608.859	<<	7.608.859	<<	<<	7.608.859
	CP	2018	7.491.048	<<	7.491.048	<<	7.491.048	<<	<<	7.491.048
	CS		7.494.873	<<	7.494.873	<<	7.494.873	<<	<<	7.494.873
	CP	2019	7.497.979	<<	7.497.979	<<	7.497.979	<<	<<	7.497.979
	CS		7.501.804	<<	7.501.804	<<	7.501.804	<<	<<	7.501.804
Spese in conto capitale	RS		4.153		4.153	<<	4.153			4.153
	CP	2017	10.542	<<	10.542	<<	10.542	<<	<<	10.542
	CS		10.542	<<	10.542	<<	10.542	<<	<<	10.542
	CP	2018	10.542	<<	10.542	<<	10.542	<<	<<	10.542
	CS		10.542	<<	10.542	<<	10.542	<<	<<	10.542
	CP	2019	10.542	<<	10.542	<<	10.542	<<	<<	10.542
	CS		10.542	<<	10.542	<<	10.542	<<	<<	10.542
Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		9.128		9.128	<<	9.128			9.128
	CP	2017	648.996	<<	648.996	<<	648.996	<<	<<	648.996
	CS		648.996	<<	648.996	<<	648.996	<<	<<	648.996
	CP	2018	648.682	<<	648.682	<<	648.682	<<	<<	648.682
	CS		648.682	<<	648.682	<<	648.682	<<	<<	648.682
	CP	2019	648.996	<<	648.996	<<	648.996	<<	<<	648.996
	CS		648.996	<<	648.996	<<	648.996	<<	<<	648.996

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/32

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS		9.128		9.128	<<	9.128			9.128
	CP	2017	648.996	<<	648.996	<<	648.996	<<	<<	648.996
	CS		648.996	<<	648.996	<<	648.996	<<	<<	648.996
	CP	2018	648.682	<<	648.682	<<	648.682	<<	<<	648.682
	CS		648.682	<<	648.682	<<	648.682	<<	<<	648.682
	CP	2019	648.996	<<	648.996	<<	648.996	<<	<<	648.996
	CS		648.996	<<	648.996	<<	648.996	<<	<<	648.996
3.2 ***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		2.992.391		2.992.391	<<	2.992.391			2.992.391
	CP	2017	33.802.499	<<	33.802.499	<<	33.802.499	<<	<<	33.802.499
	CS		34.395.878	<<	34.395.878	<<	34.395.878	<<	<<	34.395.878
	CP	2018	33.797.974	<<	33.797.974	<<	33.797.974	<<	<<	33.797.974
	CS		34.384.492	<<	34.384.492	<<	34.384.492	<<	<<	34.384.492
	CP	2019	33.939.472	<<	33.939.472	<<	33.939.472	<<	<<	33.939.472
	CS		34.515.672	<<	34.515.672	<<	34.515.672	<<	<<	34.515.672
Spese di personale per il programma	RS		44.626		44.626	<<	44.626			44.626
	CP	2017	8.642.767	<<	8.642.767	<<	8.642.767	<<	<<	8.642.767
	CS		8.642.767	<<	8.642.767	<<	8.642.767	<<	<<	8.642.767
	CP	2018	8.604.284	<<	8.604.284	<<	8.604.284	<<	<<	8.604.284
	CS		8.604.284	<<	8.604.284	<<	8.604.284	<<	<<	8.604.284
	CP	2019	8.590.401	<<	8.590.401	<<	8.590.401	<<	<<	8.590.401
	CS		8.590.401	<<	8.590.401	<<	8.590.401	<<	<<	8.590.401
Spese correnti	RS		44.626		44.626	<<	44.626			44.626
	CP	2017	8.642.767	<<	8.642.767	<<	8.642.767	<<	<<	8.642.767
	CS		8.642.767	<<	8.642.767	<<	8.642.767	<<	<<	8.642.767
	CP	2018	8.604.284	<<	8.604.284	<<	8.604.284	<<	<<	8.604.284
	CS		8.604.284	<<	8.604.284	<<	8.604.284	<<	<<	8.604.284
	CP	2019	8.590.401	<<	8.590.401	<<	8.590.401	<<	<<	8.590.401
	CS		8.590.401	<<	8.590.401	<<	8.590.401	<<	<<	8.590.401

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/33

Missione *Programma* Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Gestione del personale	RS		1.433.555		1.433.555	<<	1.433.555			1.433.555
	CP	2017	17.776.800	<<	17.776.800	<<	17.776.800	<<	<<	17.776.800
	CS		17.776.800	<<	17.776.800	<<	17.776.800	<<	<<	17.776.800
	CP	2018	17.677.061	<<	17.677.061	<<	17.677.061	<<	<<	17.677.061
	CS		17.677.061	<<	17.677.061	<<	17.677.061	<<	<<	17.677.061
	CP	2019	17.776.523	<<	17.776.523	<<	17.776.523	<<	<<	17.776.523
	CS		17.776.523	<<	17.776.523	<<	17.776.523	<<	<<	17.776.523
Spese correnti	RS		1.433.555		1.433.555	<<	1.433.555			1.433.555
	CP	2017	17.776.800	<<	17.776.800	<<	17.776.800	<<	<<	17.776.800
	CS		17.776.800	<<	17.776.800	<<	17.776.800	<<	<<	17.776.800
	CP	2018	17.677.061	<<	17.677.061	<<	17.677.061	<<	<<	17.677.061
	CS		17.677.061	<<	17.677.061	<<	17.677.061	<<	<<	17.677.061
	CP	2019	17.776.523	<<	17.776.523	<<	17.776.523	<<	<<	17.776.523
	CS		17.776.523	<<	17.776.523	<<	17.776.523	<<	<<	17.776.523
Gestione comune dei beni e servizi	RS		1.514.210		1.514.210	<<	1.514.210			1.514.210
	CP	2017	7.382.932	<<	7.382.932	<<	7.382.932	<<	<<	7.382.932
	CS		7.976.311	<<	7.976.311	<<	7.976.311	<<	<<	7.976.311
	CP	2018	7.516.629	<<	7.516.629	<<	7.516.629	<<	<<	7.516.629
	CS		8.103.147	<<	8.103.147	<<	8.103.147	<<	<<	8.103.147
	CP	2019	7.572.548	<<	7.572.548	<<	7.572.548	<<	<<	7.572.548
	CS		8.148.748	<<	8.148.748	<<	8.148.748	<<	<<	8.148.748
Spese correnti	RS		1.003.184		1.003.184	<<	1.003.184			1.003.184
	CP	2017	7.350.837	<<	7.350.837	<<	7.350.837	<<	<<	7.350.837
	CS		7.944.216	<<	7.944.216	<<	7.944.216	<<	<<	7.944.216
	CP	2018	7.484.534	<<	7.484.534	<<	7.484.534	<<	<<	7.484.534
	CS		8.071.052	<<	8.071.052	<<	8.071.052	<<	<<	8.071.052
	CP	2019	7.540.453	<<	7.540.453	<<	7.540.453	<<	<<	7.540.453
	CS		8.116.653	<<	8.116.653	<<	8.116.653	<<	<<	8.116.653

MINISTERO DELLA SALUTE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

150/701/34

Missione / *Programma* / Azione / Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS		511.026		511.026	<<	511.026			511.026
	CP	2017	32.095	<<	32.095	<<	32.095	<<	<<	32.095
	CS		32.095	<<	32.095	<<	32.095	<<	<<	32.095
	CP	2018	32.095	<<	32.095	<<	32.095	<<	<<	32.095
	CS		32.095	<<	32.095	<<	32.095	<<	<<	32.095
	CP	2019	32.095	<<	32.095	<<	32.095	<<	<<	32.095
	CS		32.095	<<	32.095	<<	32.095	<<	<<	32.095
TOTALE	RS		503.817.886		503.817.886	<<	503.817.886			503.817.886
	CP	2017	1.330.917.593	1.000.000.000	2.330.917.593	<<	1.330.917.593	1.000.000	1.001.000.000	2.331.917.593
	CS		1.444.494.849	1.000.000.000	2.444.494.849	<<	1.444.494.849	1.000.000	1.001.000.000	2.445.494.849
	CP	2018	1.318.834.219	1.000.000.000	2.318.834.219	<<	1.318.834.219	1.000.000	1.001.000.000	2.319.834.219
	CS		1.324.173.722	1.000.000.000	2.324.173.722	<<	1.324.173.722	1.000.000	1.001.000.000	2.325.173.722
	CP	2019	1.321.073.337	1.000.000.000	2.321.073.337	<<	1.321.073.337	1.000.000	1.001.000.000	2.322.073.337
	CS		1.323.428.845	1.000.000.000	2.323.428.845	<<	1.323.428.845	1.000.000	1.001.000.000	2.324.428.845

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

150/588/1

MINISTERO DELLA SALUTE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Tutela della salute (20)					
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)					
DPR n. 620 del 1980 art. 3/bis DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE,MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2422/1)	2017	12.250.000	<<	<<	12.250.000
	2018	12.250.000	<<	<<	12.250.000
	2019	12.250.000	<<	<<	12.250.000
	2020 e succ.	122.500.000	<<	<<	122.500.000
DPR n. 620 del 1980 art. 5 c. 1 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE,MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2420/1)	2017	9.841.046	<<	<<	9.841.046
	2018	9.841.046	<<	<<	9.841.046
	2019	9.841.046	<<	<<	9.841.046
	2020 e succ.	98.410.460	<<	<<	98.410.460
DPR n. 620 del 1980 art. 14 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE,MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2430/1)	2017	1.046.243	<<	<<	1.046.243
	2018	1.046.243	<<	<<	1.046.243
	2019	1.046.243	<<	<<	1.046.243
	2020 e succ.	10.462.430	<<	<<	10.462.430
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)					
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2017/1)	2017	372.000	<<	<<	372.000
	2018	372.000	<<	<<	372.000
	2019	372.000	<<	<<	372.000
	2020 e succ.	2.198.900	<<	<<	2.198.900
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)					
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 825 p. S DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 3016/24, 3146/1)	2017	7.000.000	<<	<<	7.000.000
	2018	7.000.000	<<	<<	7.000.000
	2019	7.000.000	<<	<<	7.000.000
	2020 e succ.	70.000.000	<<	<<	70.000.000

N.B. : Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB – OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni

150/588/2

MINISTERO DELLA SALUTE

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)					
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 5510/1)	2017	4.004	<<	<<	4.004
	2018	4.004	<<	<<	4.004
	2019	4.004	<<	<<	4.004
	2020 e succ.	800.040	<<	<<	800.040
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)					
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2507/1)	2017	382.172	<<	<<	382.172
	2018	382.172	<<	<<	382.172
	2019	382.172	<<	<<	382.172
	2020 e succ.	2.691.720	<<	<<	2.691.720
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)					
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 3200/1)	2017	140.259	<<	<<	140.259
	2018	140.259	<<	<<	140.259
	2019	140.259	<<	<<	140.259
	2020 e succ.	2.532.590	<<	<<	2.532.590

150/670/1

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1 Tutela della salute (20)	CP	2.028.850.731	<<	2.021.146.666	<<	2.024.902.910	<<
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	CP	133.824.612	<<	130.584.535	<<	133.516.046	<<
Spese correnti	CP	133.785.850	<<	130.545.773	<<	133.477.284	<<
Fabbisogno	CP	32.864.717	<<	32.907.459	<<	33.153.160	<<
Fattori Legislativi	CP	18.835.054	<<	15.985.104	<<	18.944.535	<<
Oneri Inderogabili	CP	82.086.079	<<	81.653.210	<<	81.379.589	<<
Spese in conto capitale	CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762	<<
Fabbisogno	CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762	<<
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	CP	32.538.975	<<	30.374.569	<<	32.163.416	<<
Spese correnti	CP	32.529.024	<<	30.364.618	<<	32.153.465	<<
Fabbisogno	CP	2.215.217	<<	2.205.573	<<	2.215.217	<<
Fattori Legislativi	CP	4.602.650	<<	2.669.493	<<	4.602.650	<<
Oneri Inderogabili	CP	25.711.157	<<	25.489.552	<<	25.335.598	<<
Spese in conto capitale	CP	9.951	<<	9.951	<<	9.951	<<
Fabbisogno	CP	9.951	<<	9.951	<<	9.951	<<
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	CP	1.177.507.818	<<	1.177.238.911	<<	1.177.363.023	<<
Spese correnti	CP	1.177.499.608	<<	1.177.230.701	<<	1.177.354.813	<<
Fabbisogno	CP	9.322.533	<<	9.135.780	<<	9.272.533	<<
Fattori Legislativi	CP	1.006.608.546	<<	1.006.599.100	<<	1.006.618.082	<<
Oneri Inderogabili	CP	161.568.529	<<	161.495.821	<<	161.464.198	<<
Spese in conto capitale	CP	8.210	<<	8.210	<<	8.210	<<
Fabbisogno	CP	8.210	<<	8.210	<<	8.210	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

150/670/2

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Titolo			2017		2018		2019	
			Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)***	CP	14.280.537	<<	14.049.622	<<	13.988.424	<<
	Spese correnti	CP	14.268.517	<<	14.037.602	<<	13.976.404	<<
	Fabbisogno	CP	8.525.474	<<	8.518.986	<<	8.525.474	<<
	Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Oneri Inderogabili	CP	5.743.043	<<	5.518.616	<<	5.450.930	<<
	Spese in conto capitale	CP	12.020	<<	12.020	<<	12.020	<<
	Fabbisogno	CP	12.020	<<	12.020	<<	12.020	<<
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	CP	11.688.388	<<	11.714.155	<<	11.658.436	<<
	Spese correnti	CP	11.674.967	<<	11.700.734	<<	11.645.015	<<
	Fabbisogno	CP	6.283.278	<<	6.314.229	<<	6.263.278	<<
	Oneri Inderogabili	CP	5.391.689	<<	5.386.505	<<	5.381.737	<<
	Spese in conto capitale	CP	13.421	<<	13.421	<<	13.421	<<
	Fabbisogno	CP	13.421	<<	13.421	<<	13.421	<<
1.6	***Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)***	CP	25.551.016	<<	25.560.215	<<	25.253.789	<<
	Spese correnti	CP	25.547.372	<<	25.556.571	<<	25.250.145	<<
	Fabbisogno	CP	2.544.274	<<	2.676.146	<<	2.419.651	<<
	Fattori Legislativi	CP	381.471	<<	375.402	<<	381.471	<<
	Oneri Inderogabili	CP	22.621.627	<<	22.505.023	<<	22.449.023	<<
	Spese in conto capitale	CP	3.644	<<	3.644	<<	3.644	<<
	Fabbisogno	CP	3.644	<<	3.644	<<	3.644	<<

150/670/3

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

	Missione / *Programma* / Titolo			2017		2018		2019	
				Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.7	***Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)***		CP	594.728.685	<<	593.138.696	<<	593.215.245	<<
	Spese correnti		CP	594.668.809	<<	593.078.820	<<	593.155.369	<<
		Fabbisogno	CP	112.870.094	<<	111.865.141	<<	111.869.718	<<
		Fattori Legislativi	CP	164.007.928	<<	163.526.732	<<	163.794.141	<<
		Oneri Inderogabili	CP	317.790.787	<<	317.686.947	<<	317.491.510	<<
	Spese in conto capitale		CP	59.876	<<	59.876	<<	59.876	<<
		Fabbisogno	CP	13.071	<<	13.071	<<	13.071	<<
		Fattori Legislativi	CP	46.805	<<	46.805	<<	46.805	<<
1.8	***Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)***		CP	7.668.888	<<	7.616.266	<<	7.627.848	<<
	Spese correnti		CP	7.665.703	<<	7.613.081	<<	7.624.663	<<
		Fabbisogno	CP	1.879.682	<<	1.876.660	<<	1.879.682	<<
		Fattori Legislativi	CP	927.177	<<	912.426	<<	927.177	<<
		Oneri Inderogabili	CP	4.858.844	<<	4.823.995	<<	4.817.804	<<
	Spese in conto capitale		CP	3.185	<<	3.185	<<	3.185	<<
		Fabbisogno	CP	3.185	<<	3.185	<<	3.185	<<
1.9	***Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)***		CP	2.513.712	<<	2.506.665	<<	2.475.535	<<
	Spese correnti		CP	2.512.307	<<	2.505.260	<<	2.474.130	<<
		Fabbisogno	CP	435.002	<<	431.428	<<	435.002	<<
		Oneri Inderogabili	CP	2.077.305	<<	2.073.832	<<	2.039.128	<<
	Spese in conto capitale		CP	1.405	<<	1.405	<<	1.405	<<
		Fabbisogno	CP	1.405	<<	1.405	<<	1.405	<<

150/670/4

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2017 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	2018 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2018 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	2019 Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	2019 Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	CP	20.181.098	<<	20.098.004	<<	20.170.137	<<
Spese correnti	CP	19.968.224	<<	19.885.130	<<	19.957.263	<<
Fabbisogno	CP	17.022.573	<<	16.949.976	<<	17.022.573	<<
Fattori Legislativi	CP	629.687	<<	629.687	<<	630.874	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.315.964	<<	2.305.467	<<	2.303.816	<<
Spese in conto capitale	CP	212.874	<<	212.874	<<	212.874	<<
Fabbisogno	CP	212.874	<<	212.874	<<	212.874	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	CP	5.692.901	<<	5.662.004	<<	5.062.203	<<
Spese correnti	CP	5.687.653	<<	5.656.756	<<	5.056.955	<<
Fabbisogno	CP	597.500	<<	595.904	<<	597.500	<<
Fattori Legislativi	CP	1.330.360	<<	1.318.899	<<	720.360	<<
Oneri Inderogabili	CP	3.759.793	<<	3.741.953	<<	3.739.095	<<
Spese in conto capitale	CP	5.248	<<	5.248	<<	5.248	<<
Fabbisogno	CP	5.248	<<	5.248	<<	5.248	<<
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	CP	2.674.101	<<	2.603.024	<<	2.408.808	<<
Spese correnti	CP	2.671.370	<<	2.600.293	<<	2.406.077	<<
Fabbisogno	CP	555.507	<<	553.117	<<	555.507	<<
Fattori Legislativi	CP	36.726	<<	36.142	<<	36.726	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.079.137	<<	2.011.034	<<	1.813.844	<<
Spese in conto capitale	CP	2.731	<<	2.731	<<	2.731	<<
Fabbisogno	CP	2.731	<<	2.731	<<	2.731	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<

150/670/5

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2 Ricerca e innovazione (17)	CP	260.803.300	1.000.000	256.543.011	1.000.000	254.877.142	1.000.000
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	CP	249.411.060	1.000.000	245.298.982	1.000.000	243.486.488	1.000.000
Spese correnti	CP	236.503.117	1.000.000	232.680.964	1.000.000	230.578.545	1.000.000
Fabbisogno	CP	4.518.213	1.000.000	4.516.712	1.000.000	3.518.213	1.000.000
Fattori Legislativi	CP	229.291.670	<<	225.492.491	<<	224.391.670	<<
Oneri Inderogabili	CP	2.693.234	<<	2.671.761	<<	2.668.662	<<
Spese in conto capitale	CP	12.907.943	<<	12.618.018	<<	12.907.943	<<
Fabbisogno	CP	6.773	<<	6.773	<<	6.773	<<
Fattori Legislativi	CP	12.901.170	<<	12.611.245	<<	12.901.170	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	CP	11.392.240	<<	11.244.029	<<	11.390.654	<<
Spese correnti	CP	11.388.924	<<	11.240.713	<<	11.387.338	<<
Fabbisogno	CP	114.367	<<	112.549	<<	114.367	<<
Fattori Legislativi	CP	10.754.034	<<	10.608.625	<<	10.754.034	<<
Oneri Inderogabili	CP	520.523	<<	519.539	<<	518.937	<<
Spese in conto capitale	CP	3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<
Fabbisogno	CP	3.316	<<	3.316	<<	3.316	<<

150/670/6

MINISTERO DELLA SALUTE

Spese di Oneri Inderogabili, Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)

(in Euro)

Missione / Programma / Titolo		2017		2018		2019	
		Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamene risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	42.263.562	<<	42.144.542	<<	42.293.285	<<
3.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	8.461.063	<<	8.346.568	<<	8.353.813	<<
Spese correnti	CP	8.450.521	<<	8.336.026	<<	8.343.271	<<
Fabbisogno	CP	868.614	<<	861.369	<<	868.614	<<
Oneri Inderogabili	CP	7.581.907	<<	7.474.657	<<	7.474.657	<<
Spese in conto capitale	CP	10.542	<<	10.542	<<	10.542	<<
Fabbisogno	CP	10.542	<<	10.542	<<	10.542	<<
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	33.802.499	<<	33.797.974	<<	33.939.472	<<
Spese correnti	CP	33.770.404	<<	33.765.879	<<	33.907.377	<<
Fabbisogno	CP	11.602.986	<<	11.617.234	<<	11.752.709	<<
Fattori Legislativi	CP	5.810.054	<<	5.810.054	<<	5.810.054	<<
Oneri Inderogabili	CP	16.357.364	<<	16.338.591	<<	16.344.614	<<
Spese in conto capitale	CP	32.095	<<	32.095	<<	32.095	<<
Fabbisogno	CP	32.095	<<	32.095	<<	32.095	<<
Oneri Inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Totale Amministrazione	CP	2.331.917.593	1.000.000	2.319.834.219	1.000.000	2.322.073.337	1.000.000
di cui Fabbisogno	CP	212.597.279	1.000.000	211.515.511	1.000.000	210.840.446	1.000.000
di cui Fattori Legislativi	CP	1.456.163.332	0	1.446.622.205	0	1.450.559.749	0
di cui Oneri Inderogabili	CP	663.156.982	0	661.696.503	0	660.673.142	0

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4127-*bis*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula nella seduta del 2 novembre 2016, degli articoli da 1 a 19, degli articoli da 21 a 61, dell'art. 63, dell'art. 64, commi 1, da 3 a 10, degli articoli da 65 a 73, dell'art. 74, commi da 1 a 5, da 7 a 10, 36, dell'art. 75, degli articoli da 77 a 105 del C. 4127 d'iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze (Padoan).

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 2 novembre 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 10, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 novembre 2016.

Esaminato in aula il 23, 25 novembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 28 novembre 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2611):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 dicembre 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 dicembre 2016.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2016 e approvato definitivamente il 7 dicembre 2016.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

Comma 1:

Si riporta il testo del comma 1-*ter* dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

"Art. 21 Bilancio di previsione

1. - 1-*bis*. *Omissis*.

1-*ter*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Omissis."

Comma 2:

Si riporta il testo degli articoli 14, 15 comma 1 e 16 comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), come modificati dalla presente legge:

"Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al *31 dicembre 2017.*

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al *31 dicembre 2021*;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al *31 dicembre 2017*, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

2-*bis*. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al *31 dicembre 2017*, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-*ter*. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al *31 dicembre 2017* per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, e comma 5, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. *Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati*

a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale *n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.*

2-quinquies. *La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2*-quater *è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.*

2-sexies. *Per gli interventi di cui al comma 2*-quater*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

2-septies. *Le detrazioni di cui al comma 2*-quater *sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.*

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-*bis*. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano."

"Art. 15 Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il *31 dicembre 2017*, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi."

"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al *31 dicembre 2017.*

1-bis. *Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16*-bis*, comma 1, lettera* i), *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.*

1-ter. *A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1*-bis *si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 105 dell'8 maggio 2003.*

1-quater. *Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1*-bis *e 1*-ter *derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.*

1-quinquies. *Qualora gli interventi di cui al comma 1*-quater *siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1*-quater *spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

1-sexies. *A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1*-ter, *1*-quater *e 1*-quinquies *rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.*

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1."

Comma 3:

Il testo dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, è riportato nelle note al comma 2.

Comma 4:

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), come modificato dalla presente legge:

"Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

2-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

2-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" e le parole: "nei medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori interessati";

2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie";

4) al comma 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a burocra-

zia zero” trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell’ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

c) il contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015*, di 50 milioni di euro per l’anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l’anno 2019,* si provvede ai sensi dell’articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.”

La legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante “Disciplina dell’agriturismo” è pubblicata nella Gazz. Uff.- serie generale- n. 63 del 16 marzo 2006.

Comma 6 :

Il testo dell’articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, è riportato nelle note al comma 4.

Comma 7:

Il testo del comma 7 dell’articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, è riportato nelle note al comma 4.

Comma 8:

Si riporta il testo del comma 91 dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016):

“91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.”

Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:

“Art. 164. Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a)*, *b)* e b-*bis*):

a) per l’intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. *I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.*

b-*bis*) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.”

Comma 11:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Comma 13:

Si riporta il testo dei commi 93 e 97 dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

“93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge.”

“97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall’articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.”

Comma 14:

Si riporta il testo dell’articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), come modificato dalla presente legge:

“Art. 21-*quinquies*. Disposizioni in materia di uffici giudiziari

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al *31 dicembre 2017*, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l’anno 2015*, del 20 per cento per l’anno 2016 e del 15 per cento per l’anno 2017,* della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall’articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Comma 15:

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), come modificato dalla presente legge:

"Art. 3 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e *fino a quello in corso al 31 dicembre 2020,* è attribuito un credito d'imposta *nella misura del 50 per cento delle spese* sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

1-bis. *Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 220 del 19 settembre 1996.*

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di *euro 20 milioni* per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c);*

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. (*Abrogato*)

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo.*

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Comma 17:

Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:

"Art. 66. Imprese minori

1. *Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.*

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, *109, commi 5, 7 e 9, lettera b)*, e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento."

Comma 18 e 19:

Il testo dell'articolo 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è riportato nelle note al comma 17.

Comma 20:

Si riporta il testo dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:

"Art. 5-*bis* Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera *b)*, numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

*1-*bis. *Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66.*

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile."

Comma 21:

Il testo del comma 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è riportato nelle Nnte al comma 20.

Comma 26:

Si riporta il testo degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dalla presente legge:

"Art. 5 Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2. *Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-*bis*), 8-*ter*) e 27-*quinquies*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni."*

"Art. 40 Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

1. *Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-*bis*) e 27-*quinquies*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di*

immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

1-bis. *Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.*

2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto."

Comma 27:

Si riporta il testo dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dalla presente legge:

"Art. 73 Modalità e termini speciali

Il *Ministro dell'economia e delle finanze*, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione;

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;

d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.

Con decreti del *Ministro dell'economia e delle finanze* possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione."

Comma 29:

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 71. Personale.

1. – 2. *Omissis*.

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza."

Si riporta il testo degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

"Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte)

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata."

"Art. 31-*bis* (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea)

L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.

Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.

Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono

interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.

Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente."

"Art. 31-*ter* (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:

a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-*bis* del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;

c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia;

d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

4. In base alla normativa comunitaria, l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

5. Per i periodi d'imposta di validità dell'accordo, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.

6. La richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa.

7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo."

"Art. 32 (Poteri degli uffici)

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di

assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-*bis*) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

7-*bis*) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;

8-*bis*) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;

8-*ter*) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.

Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile."

"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche)

Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata

notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'eleborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".

Comma 31:

Si riporta il testo dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto:

"Art. 11

Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione."

Comma 32:

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), come modificato dalla presente legge:

"Art. 16. Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro *cinque anni*.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il *quinquennio*, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

2-*bis*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al *30 giugno 2017*.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.

5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro»."

Comma 33:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente legge:

"Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-*ter*), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d)* ed *f)*, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-*ter*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d)* ed *f)*, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;

10)

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-*quater*) e c-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (149), serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;

16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

17)

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25)

26)

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-*bis*)

27-*ter*) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;

27-*quater*) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;

27-*quinquies*) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;

27-*sexies*) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.

Omissis."

Si riporta il testo della parte II-*bis* della Tabella A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente legge:

"Parte II-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi.

1-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07).

*1-*ter*) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare."*

Si riporta il testo del numero 127-*novies* della parte III della Tabella A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente legge:

"PARTE III SERVIZI

1. – 127-*octies* Omissis

127-*novies* prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse *quelle di cui alla tabella A, parte II-*bis*, numero 1-*ter *e* quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;

Omissis."

Comma 36:

Si riporta il testo dell'articolo 25-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dalla presente legge:

"Art. 25-*ter* (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *i)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-bis. *Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.*

2-ter. *Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."*

Comma 37:

Il testo del comma 1 dell'articolo 164 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 8.

Comma 39:

Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

"Art. 7. (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo."

Comma 40:

Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1938, n. 78.

Comma 41:

Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), come modificato dalla presente legge:

"Art. 3. Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati

L'amministrazione dei monopoli può autorizzare:

1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione, *ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,* è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto al monopolio, purché la vendita ne sia riservata alla stessa amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta:

3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto è dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze può consentire l'abbonamento annuo."

Comma 42:

Si riporta il testo dei commi 26 e 28 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, *per gli anni 2016 e 2017* è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

"28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. *Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.*"

Comma 43:

Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. Disposizioni in materia tributaria e contributiva

1. – 3. *Omissis*.

3-*bis*. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del *31 dicembre 2017*.

Omissis."

Comma 44:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della L. 7 marzo 2003, n. 38):

"Art. 1. Imprenditore agricolo professionale.

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b);

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3-*bis*. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-*bis*. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-*ter*. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-*quater*. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-*quinquies*. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato."

Comma 45:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

"Art. 34 Regime speciale per i produttori agricoli

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella *A)* effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

Omissis."

Comma 46:

Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182 recante "Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari" è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2004, n. 170.

Comma 47:

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla presente legge:

"Art. 10 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1. – 3. Omissis

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."*

Omissis."

Comma 48:

Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" è pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

Comma 49:

Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge:

"65. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,* e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali."

Comma 50:

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge:

"Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. *Omissis*.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro. *A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro.*

Omissis."

Comma 52:

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):

"Art. 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

8-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

8-*ter*. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità."

Comma 53:

Il testo del comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, è riportato nelle note al comma 52.

Comma 55:

Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, è riportato nelle note al comma 52.

Comma 56:

Il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, è riportato nelle note al comma 52.

Comma 57:

Il testo del comma 8 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, è riportato nelle note al Ccmma 52.

Comma 58:

Si riporta il testo del comma 202 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):

"202. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549."

Comma 59:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166:

"Art. 1. Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale

1. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi."

La citata legge n. 155 del 2003 è pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 2003, n. 150.

Comma 65:

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), come modificato dal presente comma e dal comma 68 della presente legge:

"Art. 4. Piccole e medie imprese innovative

1. Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI innovative", si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) almeno due dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) ragione sociale e codice fiscale;

b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

d) oggetto sociale;

e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

g) elenco delle società partecipate;

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

n) numero dei dipendenti;

o) sito internet.

4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.

5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.

8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative *nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.*

9-*bis*. (*Abrogato)*.

10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni.

0a) all'articolo 1:

1) al comma 5-*novies*, le parole: "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" sono sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere *e)* e *f)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014";

2) dopo il comma 5-*decies* è inserito il seguente:

"5-*undecies*. Per 'piccola e media impresa innovativa' o 'PMI innovativa' si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3";

a) alla rubrica del capo III-*quater*, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti: "e le PMI innovative";

b) all'articolo 50-*quinquies*:

1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti: "e PMI innovative";

2) al comma 1, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative";

3) al comma 2, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative";

c) all'articolo 100-*ter*, comma 1, dopo le parole: "start-up innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative";

c-*bis*) all'articolo 100-*ter*, comma 2, dopo le parole: "start-up innovativa" sono inserite le seguenti: "o della PMI innovativa";

c-*ter*) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera *c)* del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera *b)*, numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

2-*ter*. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-*bis* deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2-*quater*. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2-*bis* del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

2-*quinquies*. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera *b)*, e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile".

10-*bis*. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste *dagli articoli 24 e 25* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

10-*ter*. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al presente articolo e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;

b) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;".

11-*bis*. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-*ter*. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* è costituita da non più di sessanta mesi";

b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: "quarto anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno".

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*ter*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*sexies*. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera *e)*, dopo la parola: "holding" sono inserite le seguenti: "ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni";

b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.

11-*septies*. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "entro il primo marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1°settembre di ogni anno".

11-*octies*. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-*novies*. Dopo il numero 7 della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:

"7-*bis*. per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro".

12. All'onere derivante *dal comma 9*, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni *di cui al comma 9*.

12-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al *comma 9* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico."

Comma 66:

Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge:

"Art. 29 Incentivi all'investimento in start-up innovative

1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno *tre anni*; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3-bis. *A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000.*

4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno *tre anni*. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.

7-bis. *A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento.*

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

8-bis. *Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis *e 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 84 dell'11 aprile 2016.*

9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico."

Comma 67:

Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957:

"Articolo 108

1. – 2. Omissis

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Omissis."

Comma 68:

Il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, modificato dal presente comma e dal Comma 65 è riportato nelle note al comma 65.

Comma 69:

Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dalla presente legge:

"Art. 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

1. – 7. Omissis

8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. *L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria."*

Comma 70:

Si riporta il testo dell'articolo 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente legge:

"Art. 50-*quinquies* Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative

1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali *per le PMI*, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente *in PMI* ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.

2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali *per le PMI*, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente *in PMI* è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate."

Si riporta il testo della rubrica del capo III-*quater* del titolo III della parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla presente legge:

"CAPO III-quater

Gestione di portali per la raccolta di capitali *per le PMI*"

Comma 71:

Il titolo I, capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 recante "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156 e comprende gli articoli da 1 a 4-*bis*.

Il titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000 comprende gli articoli da 1 a 12-*bis*.

Comma 72:

Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):

"Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.

3-*bis*. Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.

4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.

5.

6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.

9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree

del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Comma 75:

Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), come modificato dalla presente legge:

"Art. 17. 1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. *Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.*

5-bis. *Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.*

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5."

Comma 76:

Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 84. Riporto delle perdite

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

[a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;]

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."

Si riporta il testo dell'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):

"Art. 43-*bis* (Cessione dei crediti di imposta)

Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.

Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413."

Comma 78:

Il testo del comma 2 dell'articolo 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riportato nelle note al comma 76.

Comma 79:

Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 77. Aliquota dell'imposta

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento."

Comma 80:

Si riporta il testo degli articoli 115, 117 e 130 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale

1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera *a)*, ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non è consentito nel caso in cui:

a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società;

b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.

2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.

4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.

6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.

7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la società partecipata, sia per i soci.

8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.

9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.

12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci."

"Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti [Testo post riforma 2004]

1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllanti ed a condizione:

a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante.

2-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, privi del requisito di cui alla lettera *b)* del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-*ter*, controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-*ter*, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma:

a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti;

b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;

c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti;

d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;

e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazio-

ne di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.

2-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-*bis* dell'articolo 120.

3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124."

"Art. 130. Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

1. Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 133.

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli enti:

a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;

b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra società o ente commerciale residente o non residente.

3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera *b)* del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.

4. La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione precedente."

Comma 82:

Il citato decreto-legge n. 179 del 2012 è pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

Comma 84:

Si riporta il testo dei commi 3, 8-*ter* e 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

"Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. – 2.

3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-*ter* e 8-*quater*. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*.

4 - 8-*bis*. Omissis

8-*ter*. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 8-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-*bis*, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-*bis*, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi

Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi.

Omissis."

Comma 85:

Si riporta il testo dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale):

"Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme."

Comma 86:

Si riporta il testo del comma 312 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente comma:

"312. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, *dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9*-bis*, e dell'articolo 187, comma 8*-bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5*-bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168*-bis *del codice penale* e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."

Comma 87:

Il testo del comma 312 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 86, è riportato nelle note al comma 86.

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza" è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.

Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione" è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.

Comma 89:

Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 73. Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5-*bis*. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-*ter*. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-*bis*, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

5-*quater*. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

5-*quinquies*. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni."

Comma 90:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 67. Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

c-*bis*) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;

c-*ter*) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere *c)* e c-*bis*), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-*quater*) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-*quinquies*) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-*bis*) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

h-*ter*) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

Omissis."

Comma 92:

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

Comma 94:

Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è riportato nelle note al comma 90.

Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 252 del 2005, come modificato dalla presente legge:

"Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-*bis*, e 26-*quinquies* del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

9-bis. *Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.”*

Comma 95:

Si riporta il testo degli articoli 27 e 27-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

“Art. 27 (Ritenuta sui dividendi)

1. Le società e gli enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento (177) a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-*bis*) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera *a)* e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera *b)*, del predetto testo unico qualora il valore dell’apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell’articolo 47 del medesimo testo unico.

1-*bis*. Nei casi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell’articolo 73 del predetto testo unico, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera *a)* del comma 2 dell’articolo 109 del citato testo unico.

3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera *b)*, del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

3-*bis*. I soggetti cui si applica l’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-*ter* sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell’articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

3-*ter*. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera *a)*, del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera *b)*, del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera *b)*, del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-*bis*) del comma 1, dell’articolo 67 del testo unico e non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d’acconto:

a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico, non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65;

b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera *b)*, dell’articolo 167 dello stesso testo unico, che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1, dell’articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull’intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo.

4-*bis*. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.”

“Art. 27-*ter* (Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.)

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 4428/11/03 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-*ter* dell’articolo 27, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.

6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-*bis*, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:

a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-*bis*;

b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi.

7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:

a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;

b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;

d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera *b)* e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto."

Comma 97:

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. Gestione.

1. – 3. *Omissis*.

4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. *Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

Omissis."

Comma 98:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), come modificato dalla presente legge:

"6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.

1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille *e nel massimo di cinquanta unità.* Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

Omissis."

Comma 99:

Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 94.

Comma 100:

Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 44. Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-*bis*) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-*ter*) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-*quater*) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-*quinquies*) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-*bis*) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-*sexies*) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

b)

c) si considerano similari alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa."

Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è riportato nelle note al comma 94.

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 5. Redditi prodotti in forma associata

1. – 4. Omissis

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado."

Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile:

"Art. 2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Omissis."

Comma 101:

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

"Art. 6. Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato

1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-*bis*) e c-*ter*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze (27). Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-*ter*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-*quater*) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-*quinquies*) dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera c-*quater*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-*quinquies*) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione può essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze (26) , da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel

caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.

8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati.

10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.

11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

12."

Comma 102:

Il testo dell'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riportato nelle note al comma 89.

Comma 104:

Il testo dell'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riportato nelle note al comma 89.

Comma 108:

Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

"53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010."

Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

"Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-*bis*) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata

nell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".

Comma 109:

Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997 è riportato nelle note al comma 101.

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 68 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 68. Plusvalenze

1. – 4-*bis*. Omissis

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-*bis*), diverse da quelle di cui al comma 4 e c-*ter*) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-*quater*) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-*quinquies*) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Omissis."

Comma 114:

Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.

Comma 116:

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Misure urgenti per interventi nel territorio):

"Art. 5. Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo

1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti S.p.a.

4. E' autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.

5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, sono revocate e destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano."

Comma 119:

Si riporta il testo degli articoli 823 e 829 del codice civile:

"Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice."

"Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali."

Comma 120:

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009:

"Art. 1 Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento

1. *Omissis*.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Omissis."

Comma 123:

Il testo del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, è riportato nelle note al comma 116.

Comma 124:

Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica):

"Art. 10. Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca.

1. 1. È autorizzata la spesa:

a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;

c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;

d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui al medesimo

articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti interessati.

2. - 3. Omissis

4. La Sincrotrone Trieste, società consortile per azioni, è costituita come società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La società non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione, nonché eventuali residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o acquistati, qualora non destinati alla costituzione della riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di cui alla lettera *d)*, i quali non hanno natura di attività commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla società si applica dal 1° gennaio 2000 il regime tributario degli enti non commerciali di cui agli articoli 87, comma 1, lettera *c)*, 108, 109, 109-*bis*, 110, 110-*bis* e 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini tributari è disposto in regime di neutralità fiscale, ai fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive soggette a tassazione in relazione alla prevista destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di imposta, con facoltà di richiesta dei relativi rimborsi. Lo statuto e l'ordinamento contabile della società, da sottoporre al controllo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono modificati sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) adeguamento della struttura societaria, assicurando una quota di partecipazione di soggetti pubblici non inferiore al 51 per cento;

b) snellimento degli organi sociali con presenza di componenti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) applicazione alle successive modifiche statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato di cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;

d) definizione dei compiti istituzionali della società in termini di attività di ricerca e formazione, in collegamento con il programma nazionale della ricerca e i programmi europei internazionali, promuovendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri e internazionali, nonché in termini di manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle procedure e la parità di condizioni, con vincoli di diffusione dei risultati per finalità di ricerca e non commerciali;

e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella lettera *d)*, del laboratorio, della strumentazione e del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi funzionali ed attività commerciali, a titolo oneroso;

f) definizione di criteri di valutazione delle componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformità ai compiti istituzionali della società."

Comma 125:

Il testo del comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 370 del 1999 è riportato nelle note al comma 124.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 210 dell'8 settembre 2016.

Comma 128:

Si riporta il testo dell'articolo 2489 del codice civile:

"Art. 2489. Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori."

Comma 132:

Si riporta il testo dell'articolo 2490 del codice civile:

"Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione

I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i princìpi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-*bis*, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495."

Comma 133:

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. – 4. Omissis

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1."

Comma 134:

Il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, è riportato nelle note al comma 116.

Comma 135:

Il testo del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 370 del 1999 è riportato nelle note al comma 124.

Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

"870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni."

Comma 137:

Si riporta il testo dei commi 49, 49-*bis* e 49-*ter* dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), come modificato dalla presente legge:

"49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del-

la presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo.

49-*bis*. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

49-*ter*. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. "

Comma 140:

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Comma 141:

Si riporta il testo dei commi da 974 a 978 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"974. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

977. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016."

Comma 142:

Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 30 del 6 febbraio 2012.

Comma 144:

Si riporta il testo del comma 640 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo."

Comma 146:

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), come modificato dalla presente legge:

"Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147

1. – 2. Omissis

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle

disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio *e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.*"

Comma 147:

Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, come modificato dalla presente legge:

"Art. 15. Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;

b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.

3-bis. *Nel caso in cui il progetto ammesso sia già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti.*

4. Il CONI presenta annualmente all'Autorità Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1. L'Autorità Vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Comma 149:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come modificato dalla presente legge:

"Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Omissis."

Comma 150:

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese), come modificato dalla presente legge:

"Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati

1. *I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti* in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

1-bis. *Le condizioni di cui al comma 1, lettere* b) *e* d)*, non si applicano ai lavoratori autonomi.*

2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. *Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.*

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

4. Il comma 12-*octies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.

5. All'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate."

Comma 151:

Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

"Art. 2. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2- bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*."

Il testo del comma 4 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015 è riportato nelle note al comma 150.

Comma 153:

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori):

"Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2.

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare."

Si riporta il testo dei commi 13 e 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

"Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero

1. – 12. Omissis

13. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

14. – 17. Omissis

18. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Omissis."

Comma 154:

Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riportato nelle note al comma 149.

Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, modificato dal comma 150, è riportato nelle note al comma 150.

Comma 158:

Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 346 del 1990 è riportato nelle note al comma 114.

Comma 160:

Si riporta il testo dei commi 182, 184, 186 e 189 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge:

"182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di *3.000 euro* lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa."

"184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. *Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.*"

"186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a *euro 80.000*. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno."

"189. Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a *4.000 euro* per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188."

Comma 161:

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:

"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. Omissis

2. Non concorrono a formare il reddito

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che

operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-*ter*), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-*ter*);

b) ;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

f-*bis*) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-*ter*) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

f-quater*) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera* d)*, numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;*

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

[g-*bis*) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;]

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera *b)*. Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

i-*bis*) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Omissis."

Comma 162:

Il testo del comma 2 dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riportato nelle note al comma 161.

Comma 163:

Si riporta il testo del comma 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):

"207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni."

Comma 164:

Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2 Ammortizzatori sociali

1. – 33. Omissis

34. *A decorrere dal 1° gennaio 2013*, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: *a)* licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; *b)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Omissis."

Comma 165:

Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

"Art. 2 (Armonizzazione)

1. – 25. Omissis

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (59) , sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale):

"1. – 78. *Omissis*.

79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Omissis."

Comma 166:

Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:

"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-*bis* e 18;

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-*bis*, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito *AGO)* e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-*bis*, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis* dopo le parole "e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";

b) al comma 12-*ter* alla lettera *a)* le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";

c) al comma 12-*quater*, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per

l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

e-*bis*) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

e-*ter*) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera *e)* del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

15-*bis*. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera *a)*, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera *d)* del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";

- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-*bis*. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.";

- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-*bis*".

17-*bis*. (*Abrogato*).

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

25-*bis*. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

25-*ter*. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-*bis* sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

27-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (252), le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31-*bis*. Al primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»."

Comma 167:

Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995 è riportato nelle note al comma 165.

Comma 168:

La legge 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 97 del 27 aprile 2001.

Comma 169:

Per il riferimento al testo della legge n. 152 del 2001 vedasi in note al comma 168.

Si riporta il testo dell'articolo 125-*ter* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

"Art. 125-*ter* Recesso del consumatore

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-*duodecies*, comma 3, del Codice del consumo.

2. Il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera *a)*, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera *b)*.

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-*duodecies* e 67-*ter* decies del Codice del consumo."

Si riporta il testo dell'articolo 67-*duodecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

"Art. 67-*duodecies*. Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-*undecies*, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera *a)*.

4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

1) operazioni di cambio;

2) strumenti del mercato monetario;

3) valori mobiliari;

4) quote di un organismo di investimento collettivo;

5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;

6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);

7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);

8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all' articolo 67-*undecies*, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-*septies*, comma 1, lettera *d)*, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-*septies*, comma 1, lettera *d)*.

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo."

Comma 170:

Il titolo VI (TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI) del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 115 a 128-*ter*.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

Comma 171:

Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007:

"Art. 30. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

1. – 7. Omissis

8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento."

Comma 172:

Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

"Art. 26. Fondi di solidarietà bilaterali

1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.

2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 36.

4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito."

"Art. 27. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:

a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;

b) l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera *e)*, allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1;

d) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;

e) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;

f) la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere *a)* e *b)*;

g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare:

a) criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi;

b) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;

c) criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;

d) modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei."

Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):

"7. Modalità di determinazione della contribuzione.

1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.

4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.

6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.

8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente pro-tempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria."

Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 116 della citata legge n. 388 del 2000:

"Articolo 116. (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare)

1. – 7. Omissis

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Omissis."

Comma 173:

Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:

"32. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge

31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1, del codice civile. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi."

Si riporta il testo dell'articolo 2751-*bis* del codice civile:

"Art. 2751-*bis*. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ;

5-*bis*) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-*ter*) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici."

Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della citata legge n. 196 del 2009:

"Art. 31 Garanzie statali

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti."

Comma 177:

Si riporta il testo degli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente ella Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie):

"Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi."

"Art. 16 Altre operazioni di credito

Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:

1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;

2)

3) credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;

4)

5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;

6)

7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

9) credito peschereccio di esercizio."

"Art. 17 Imposta sostitutiva

Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.

Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731 (30), degli artt. 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno 1946, n. 491, del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e delle leggi 13 marzo 1953, n. 208 ,11 aprile 1953, n. 298 , e 31 luglio 1957, n. 742 , nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 23 agosto 1946, n. 370 , per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 (31), e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali."

"Art. 17-*bis* Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

"Art. 18 Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.

L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 8) e 9) dell'art. 16.

Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo."

"Art. 19 Finanziamenti speciali

Ferme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:

a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali;

b) i finanziamenti fatti ad Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad Istituti Autonomi per le Case Popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli artt. 147 e 148 del Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18.

Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma."

"Art. 20 Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva

Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli artt. 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 e quello dei finanziamenti previsti dall'art. 19.

La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente.

L'Ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.

Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti."

"Art. 20-*bis* Operazioni di finanziamento strutturate

1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *c)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento autorizzativo.

3. L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.

4. Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.

5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202."

"Art. 21 Agevolazioni relative alle imposte sui redditi

Per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi per metà del loro ammontare.

Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del medio credito centrale, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 594."

"Art. 22 Fondi di garanzia

I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 14 ottobre 1964, n. 1068 e al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonchè quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito."

Comma 179:

Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995 è riportato nelle note al comma 165.

Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):

"Art. 7

1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni."

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

"Art. 3 (Soggetti aventi diritto)

1. - 2. *Omissis*.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Omissis."

Comma 182:

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

"Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

3. L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.

5. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;

b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;

c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;

d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;

e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;

f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;

h) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014."

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale):

"Art. 1. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche."

Comma 184:

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. *Omissis*.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Omissis."

"Articolo 70 Norme finali

1. – 3. Omissis

4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio 1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.

Omissis."

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica):

"Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione.

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato."

Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 14 Conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-*bis* o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-*bis*, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-*bis*, comma 7, e 14-*ter* e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-*ter*. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9."

Comma 187:

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), come modificato dalla presente legge:

"Art.5. Interventi in materia pensionistica.

1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta *nell'anno e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.* Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

2. *Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.*

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.

5. Con effetto dal 1º gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.

8. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti."

Comma 188:

Il riferimento al decreto legislativo n. 252 del 2005 è riportato nelle note al comma 92.

Comma 192:

Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è riportato nelle note al comma 184.

Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è riportato nelle note al comma 166.

Comma 194:

Il testo del comma 10 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è riportato nelle note al comma 166.

Comma 195:

Si riporta il testo del comma 239 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), come modificato dalla presente legge:

"239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, *nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,* che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. *La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.*"

Comma 196:

Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è riportato nelle note al comma 184.

Il testo del comma 239 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dal comma 195, è riportato nelle note al comma 195.

Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 79 del 1997 è riportato nelle note al comma 184.

Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è riportato nelle note al comma 166.

Comma 197:

Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali):

"Art. 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.

Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria."

"Art. 2. In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali."

Il testo del comma 239 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è riportato nelle note al comma 195.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 recante "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 39 del 16 febbraio 2006.

Comma 199:

Il testo dei commi 10 e 12 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è riportato nelle note al comma 166.

Si riporta il testo vigente dei commi 12 e 13 dell'articolo 1 della citata legge n. 335 del 1995:

"Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)

1. – 11. Omissis

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

Omissis."

Il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 604 del 1966 è riportato nelle note al comma 179.

Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 104 del 1992 è riportato nelle note al comma 179.

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183), come modificato dal comma 206 della presente legge:

"Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;

b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera *d)* del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, *ovvero*

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. *In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;

c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;

d) per l'anno 2011, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.

6. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista al comma 5 non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

6-*bis*. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, è considerata, tra le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera *b)*. Qualora il lavoratore di cui al commi 6 e 6-*bis* abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività di cui alle predette lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.

9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro."

Comma 200:

Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:

"Art. 12 Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per co-

loro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (146) è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011.».

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-*bis*. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

12.

12-*bis*. In attuazione dell'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta

responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-*ter*.

12-*ter*. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-*bis* e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-*bis*: *a)* i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati al comma 12-*bis* sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; *b)* i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-*bis* sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

12-*quater*. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-*bis* e 12-*ter* e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-*bis*, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-*quinquies*. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-*ter* comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.

12-*sexies*. All'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

12-*septies*. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-*octies*. Le stesse modalità di cui al comma 12-*septies* si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.

12-*novies*. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-*septies* anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010.

12-*decies*. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente».

12-*undecies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12-*duodecies*. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

12-*terdecies*. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista."

Comma 201:

Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del citato d. lgs. n. 165 del 2001 è riportato nelle note al comma 184.

Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, è riportato nelle note al comma 184.

Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Comma 202:

Il testo dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 è riportato nelle note al comma 185.

Comma 204:

Il testo dei commi 10 e 12 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Comma 205:

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 80 della citata legge n. 388 del 2000:

"Art. 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)

1. – 2. Omissis

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Omissis."

Comma 206:

Il testo del comma 17-*bis* dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011 è riportato nelle note al comma 199.

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla presente legge:

"Art. 2 Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione

1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati *entro il 31 dicembre 2016*;

b-bis*) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;*

b-ter*) entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.*

Omissis."

Comma 207:

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007:

"1. – 2. Omissis

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera *c)*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b)* devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera *b)*, relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere *c)* e *d)* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera *f)*, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011:

"Art. 7 Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Omissis."

Comma 208:

Il citato decreto legislativo n. 67 del 2011 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 108 dell'11 maggio 2011.

Comma 209:

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), come modificato dalla presente legge:

"Art.9. Indennità di mansione.

1. *Omissis*.

2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva *nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

Omissis."

Comma 210:

Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal presente comma:

"Art. 13. Altre detrazioni

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, h-*bis*) e *l)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, h-*bis*) e *l)*, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

2.

3. *Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera* a), *spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:*

a) *1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;*

b) *1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;*

c) *1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.*

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, fra gli oneri deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

5-*bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-*bis*. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*."

Comma 211:

La legge 13 agosto 1980, n. 466 recante "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 230 del 22 agosto 1980.

La legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 250 del 25 ottobre 1990.

Si riporta il testo dei commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

"563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità."

"564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative."

Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata):

"1. – 4. Omissis

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autoriz-

zata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000."

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice):

"Art. 3

1. – 1-*ter* Omissis

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)."

Comma 212:

Il testo del comma 14 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è riportato nelle note al comma 166.

Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), come modificato dalla presente legge:

"Art. 22 Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 19.741 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *d)* del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1."

Si riporta il testo dei commi da 231 a 234 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:

"Art. 1

1. – 230. Omissis

231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data

di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera *c)* del comma 231.

234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.

Omissis."

Si riporta il testo degli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici):

"Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative (30)

1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e alle procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019"."

"Art. 11-*bis* Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-*bis*) è aggiunta la seguente:

"e-*ter*) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"."

Si riporta il testo dei commi da 194 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:

"194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020."

Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147 (Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico):

"Art. 2. Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;

b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera *a)*, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.

3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo."

Si riporta il testo dei commi da 265 a 276 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento,

il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera *a)*, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 265.

267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 265, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

268. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 265 a 267.

269. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre».

270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.

272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 263 a 270 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 263 e 271, è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.

273. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.

274. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

275. Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Si riporta il testo del comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:

"235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio."

Si riporta il testo del comma 193 dell'articolo della citata legge n. 147 del 2013:

"193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

Comma 213:

Si riporta il testo del comma 263 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"263. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 265 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019."

Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Il testo del comma 1 dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è riportato nelle note al comma 212.

Comma 214:

Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Si riporta il testo degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):

"Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilità

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-*bis* Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-*bis*, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36."

"Art. 11 Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatré contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia".

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati, dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori, hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1."

"Art. 24 Norme in materia di riduzione del personale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-*bis*, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-*bis*, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-*ter*. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-*quater*. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

1-*quinquies*. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-*bis*, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies* si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge."

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali):

"Art. 3. Trattamenti di disoccupazione.

1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'art. 4, L. 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei limiti territoriali ivi previsti."

Il citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):

"Art.6. Presupposti di ammissione.

1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Omissis."

Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 8 della citata legge n. 223 del 1991:

"Art. 8 Collocamento dei lavoratori in mobilità

1. – 5. Omissis

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

Omissis."

Il testo del comma 194 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 è riportato nelle note al comma 212.

Il testo del comma 14 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):

"Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave

1. – 4. Omissis

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Omissis."

Comma 216:

Il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Il riferimento al testo del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è riportato nelle note al comma 214.

Comma 217:

Il testo del comma 5 dell'articolo 2 della citata legge n. 147 del 2014 è riportato nelle note al comma 212.

Comma 218:

Si riporta il testo del comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dal comma 221 del presente articolo:

"235. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma."

Comma 219:

Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è riportato nelle note al comma 218.

Comma 220:

Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è riportato nelle note al comma 133.

Comma 221:

Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 218.

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):

"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-*bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

Comma 222:

Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):

"1. – 8. Omissis

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Omissis."

Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:

"Art. 12 Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. L'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (146) è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011.».

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-*bis*. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

12.

12-*bis*. In attuazione dell'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-*ter*.

12-*ter*. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-*bis* e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-*bis*: *a)* i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati al comma 12-*bis* sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con

arrotondamento all'unità; *b)* i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-*bis* sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

12-*quater*. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-*bis* e 12-*ter* e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-*bis*, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-*quinquies*. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-*ter* comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.

12-*sexies*. All'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

12-*septies*. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-*octies*. Le stesse modalità di cui al comma 12-*septies* si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-*novies*. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-*septies* anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12-*decies*. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente».

12-*undecies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12-*duodecies*. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

12-*terdecies*. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista."

Comma 223:

Il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è riportato nelle note al comma 222.

Il testo del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 243 del 2004 è riportato nelle note al comma 222.

Comma 225:

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

"Art. 5. Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:

a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:

a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;

b) all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.

4-*bis*. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti."

Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):

"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977».

Si riporta il testo dell'articolo 118 della citata legge n. 388 del 2000:

"Art. 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.]

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196."

Comma 226:

Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio na-

zionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):

"Art. 2. Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

1. – 3. Omissis

4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Omissis."

Comma 227:

Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

"Art. 37. Esodo e prepensionamento.

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995.

1-*bis*. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera *b)*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato.

2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera *b)* del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.

4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.

5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione."

Si riporta il testo dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):

"Art. 1-*bis* (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-*bis* del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-*bis* del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Comma 228:

Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti):

"Art. 41-*bis* Editoria

1. – 6. Omissis

7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-*ter* e 18-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.

Omissis."

Comma 229:

Si riporta il testo vigente degli articoli 2222 e seguenti del codice civile:

"Art. 2222. Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV."

"Art. 2223. Prestazione della materia.

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita."

"Art. 2224. Esecuzione dell'opera.

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni."

"Art. 2225. Corrispettivo.

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo."

"Art. 2226. Difformità e vizi dell'opera.

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668."

"Art. 2227. Recesso unilaterale dal contratto.

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno."

"Art. 2228. Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta."

Comma 230:

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016:

"Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

1. – 3. Omissis

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Omissis."

Comma 231:

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali):

"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali

1. – 1-*quater*. Omissis

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti."

Comma 232:

Il testo del comma 284 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 è riportato nelle note al comma 231.

Comma 233:

Si riporta il testo vigente del comma 284 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"284. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva."

Comma 234:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), come modificato dalla presente legge:

"Art. 12. Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

1. Limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera *b)* dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Il testo del comma 3 dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 è riportato nelle note al comma 172.

Comma 235:

Il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 è riportato nelle note al comma 172.

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:

"Art. 33. Contributi di finanziamento

1. – 2. Omissis

3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.

Omissis."

Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5 e 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

"Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015."

"Art. 4. Calcolo e misura

1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al

25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41."

"Art. 5. Durata

1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione."

"Art. 12. Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):

"Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali

1. È istituita presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)* della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 .

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo1, comma 2, lettera *a)* della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

Comma 238:

Si riporta il testo del comma 386 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà."

Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:

"Art. 16. Assegno di disoccupazione – ASDI

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

3. L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con

l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.

5. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;

b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;

c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;

d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;

e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;

f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;

h) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Comma 239:

Si riporta il testo dei commi 387 e 388 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 386.

388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti."

Il testo del comma 386 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 è riportato nelle note al comma 238.

Il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015 è riportato nelle note al comma 238.

Comma 240:

Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è riportato nelle note al comma 221.

Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente legge:

"Art. 32. Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore

1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;

b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera *f)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.

2. - *Omissis*.

3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni *2015, 2016 e 2017*, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 144 del 1999, *sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017* da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *d)*, della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare priorita-

riamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e come modificato dalla presente legge:

"Art. 6. (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale)

1. – 4. Omissis

4-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad *euro 30 milioni annui*.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:

"Art. 44. Disposizioni finali e transitorie

1. – 6-*bis*. - Omissis

7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 è soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.

Omissis."

Comma 241:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

"Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Omissis."

Comma 242:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni):

"Art. 1. Minimale di retribuzione ai fini contributivi.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto."

Comma 244:

Il testo dell'articolo 26 del citato d. lgs. n. 148 del 2015 è riportato nelle note al comma 172.

Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:

"Art. 35. Equilibrio finanziario dei fondi

1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all'articolo 36 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 4, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza."

Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli):

"Art. 20. Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed è commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'art. 15, secondo comma, del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949."

Comma 246:

La legge 13 marzo 1958, n. 250 recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 83 del 5 aprile 1958.

Comma 248:

Il titolo II (Fondi di solidarietà) del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 comprende gli articoli da 26 a 40.

Comma 249:

Il testo del comma 26 dell’articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995 è riportato nelle note al comma 165.

Si riporta il testo dell’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:

“Art. 8. Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.”

Comma 250:

Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è riportato nelle note al comma 184.

Il testo dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, è riportato nelle note al comma 184.

Il testo dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è riportato nelle note al comma 166.

Comma 251:

Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):

“Art. 13. Incentivi alle assunzioni.

1. – 3. Omissis

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Omissis.”

Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 14 della citata legge n. 68 del 1999:

“Art. 14. Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

Omissis.”

Comma 252:

Si riporta il testo dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6):

“Art. 9 Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

1. Ai fini della graduazione dell’importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: “Istituzioni”, valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all’articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall’università o dall’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.

4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.

5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.

6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:

a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento;

b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;

c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti

autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000-2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8."

Si riporta il testo dei commi da 20 a 23 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

"Art. 3

1. – 19. Omissis

20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.

21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Omissis."

Comma 253:

Il testo del comma 22 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995 è riportato nelle note al comma 252.

Comma 255:

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

"Art. 8. Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68."

Si riporta il testo dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca):

"Art. 2-*sexies* ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Comma 261:

Il testo del comma 5 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è riportato nelle note al comma 255.

Comma 265:

Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

"Art. 5 (Università)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*.

8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso Fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10.

11.

12.

13.

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000.

15.

16.

17.

18.

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20.

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi

di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato."

Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 68 del 2012 è riportato nelle note al comma 252.

Commi 268 e 269:

Si riporta il testo degli articoli 12 e 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6):

"Art. 12 Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi

1. Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.

2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro può stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle università italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni è comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7.

3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare.

4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio."

"Art. 18 Sistema di finanziamento

1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 è coperto con le seguenti modalità:

a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;

b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;

c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera *b)*, in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera *a)*, e del fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale.

4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale.

5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, è incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni.

6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni già concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del

livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.".

9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, è finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Nell'ambito della propria autonomia, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto."

Comma 271:

Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2012:

"Art. 7 Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

1. – 6. Omissis

7. L'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.

Omissis."

Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 68 del 2012 è riportato nelle note al comma 268.

Comma 272:

Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 68 del 2012 è riportato nelle note al comma 268.

Comma 273:

Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come modificato dal comma 274 della presente legge:

"Art. 9 Scuola e merito

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima. *I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze.*

5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:

a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;

b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.

*e-*bis*) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità.*

6-*bis*. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi.

7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione

di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)* e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono soppresse le lettere *c)*, *d)*, *i)*, *l)* ed *m)*;

b) i commi 5 e 9 sono abrogati.

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto.".

19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

b) il comma 3 è abrogato.

20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».

21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

21-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente."

Il citato decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110.

Comma 274:

Il testo dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 2011, , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 273.

Comma 276:

Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 è riportato nelle note al comma 255.

Il testo dell'articolo 2-*sexies* del citato decreto-legge n. 42 del 2016 è riportato nelle note al comma 255.

Comma 283:

Il testo dei commi 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995 è riportato nelle note al comma 252.

Comma 284:

Il citato decreto legislativo n. 68 del 2012 è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126.

Comma 285:

Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università):

"Art. 4. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835."

Comma 290:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):

"Art. 6. Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4, L. 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

Omissis."

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1):

"Art. 3. Percorsi di orientamento

1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunità di:

a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;

b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;

c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;

d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;

e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;

f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;

g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso università in Italia e in Europa.

2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2-*bis*. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.

3. Le istituzioni scolastiche, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attività intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

3-*bis*. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.

4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'università, che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.

5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonché di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonché alle regioni e agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti."

Comma 291:

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 68 del 2012, come modificato dalla presente legge:

"Art. 11 Attività a tempo parziale degli studenti

1. Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi *e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341*, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.

3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;

b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;

c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate."

Comma 292:

Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 341 del 1990:

"Art. 13. Tutorato.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie."

Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 68 del 2012 è riportato nelle Note al Comma 291, come modificato dal medesimo comma.

Comma 293:

Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993 è riportato nelle note al comma 265.

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 21 del 2008:

"Art. 2. Raccordi tra le istituzioni

1. – 1-*bis*. Omissis

2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto già realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.

Omissis."

Comma 294:

Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e 100, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:

"Art. 15. Detrazione per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

b-*bis*) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *f)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c-*bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-*ter*) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà univer-

sitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;

e-*bis*) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera iocties), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali (94), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-*bis*) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h)*;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-*bis*) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-*ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-*quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-*bis*);

i-*quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-*sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*;

i-*sexies*.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera *b)*;

i-*sexies*.2) le spese di cui alla lettera i-*sexies*.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;

i-*septies*) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-*octies*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore *degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 86 dell'11 aprile 2008,* delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i-*novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Omissis."

"Art. 100. Oneri di utilità sociale

1. *Omissis*.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c)

d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;

e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-*bis*), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli

obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera *a)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate;

o-*bis*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, *nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 86 dell'11 aprile 2008,* finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

o-*ter*) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.

Omissis."

Comma 295:

Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993 è riportato nelle note al comma 265.

Comma 297:

Si riporta il testo dei commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"207. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

208. In deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di cui al comma 207 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma 209 del presente articolo, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 210 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi professori universitari già in servizio presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, l'eventuale chiamata nella stessa fascia ai sensi della presente procedura comporta obbligatoriamente il cambiamento della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia e ai conseguenti trasferimenti è annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 207.

209. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 208 del presente articolo, all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo».

210. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono disciplinati:

a) i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell'area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;

b) le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208;

c) l'inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;

d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207;

e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all'interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208 è attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;

f) le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 207 a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207.

211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 208 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo

trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma 207, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione.

212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università."

Comma 303:

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

"Art. 7 Gestione delle risorse umane

1. – 5. Omissis

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater*.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*) ;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) ;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

Omissis."

Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le

indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata *dalle università nonché a quella effettuata* dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione*, nonché dalle università*.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

21-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-*ter*.

21-*quater*.

21-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,

da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-*sexies*. Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-*septies*. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa."

Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993 è riportato nelle note al comma 265.

Comma 305:

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della L. 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 7. Competenze del MURST.

1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) ... ;

b) nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

c) ... ;

d) nelle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

e) ... ;

f) il comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;

g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse;

i) l'articolo 11 è soppresso.

5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse.

6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.

7. È abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera *e)* del comma 4.

8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.

9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997."

Comma 306:

Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

"Art. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'in-

troduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-*bis*. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*ter*. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto."

Comma 307:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica):

"Art.1. 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di

diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Commi 308 e 311:

Si riporta il testo dei commi 33 e 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), come modificato dalla presente legge:

"Art. 1

1. – 32. Omissis

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. – 38. Omissis

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. *Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.*

Omissis."

Il Capo III (I percorsi di istruzione e formazione professionale) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) comprende gli articoli da 15 a 22.

Comma 313:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):

"Art.1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

Omissis."

Commi 314 e 316:

Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537 del 1993 è riportato nelle note al comma 265.

Comma 318:

Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario):

"Art. 21. (Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.

2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.

3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.

4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.

5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR."

Comma 323:

Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 della citata legge n. 240 del 2010:

"Art. 9. (Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse

conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici."

"Art. 18. (Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera *b)*, ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera *b)*. Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *b)*, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi."

Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 240 del 2010, come modificato dal comma 338 della presente legge:

"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e cri-

teri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), *ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri*.

4. I contratti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera *b)*, sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera *a)*, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b)*, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

9-*bis*. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."

Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari):

"Art. 1

1. – 8. Omissis

9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Omissis."

Comma 329:

Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 240 del 2010 è riportato nelle note al comma 323.

Comma 335:

Il testo degli articoli 18 e 24 della citata legge n. 240 del 2010 è riportato nelle note al comma 323.

Il testo del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 2005 è riportato nelle note al comma 323.

Comma 338:

Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata legge n. 240 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"Art. 23. (Contratti per attività di insegnamento)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di ade-

guati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari*, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4*."

Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 240 del 2010, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 323.

Comma 339:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), come modificato dalla presente legge:

"Art. 3 Attività, criteri e metodi

1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:

a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;

b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;

d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera *b)*, in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;

e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;

f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;

g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;

h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;

i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.

*i-*bis*) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo.*

Omissis."

Commi 340, 341 e 342:

Si riporta il testo del comma 1-*bis* e 1-*quater* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):

"Art. 50 (Ufficio per il processo)

1. - Omissis

1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

1-*ter*. Omissis

1-*quater*. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-*bis*.

Omissis."

Comma 343:

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21-*quater* del citato decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015:

"Art. 21-*quater*. Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

1. - 4. Omissis

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo."

Comma 344:

Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 è riportato nelle note al comma 44.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani):

"Art. 15. Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti."

Comma 345:

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

Comma 346:

Il riferimento alla citata legge n. 250 del 1958 è riportato nelle note al comma 246.

Comma 351:

Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), come modificato dalla presente legge:

"Art. 9. Pagamento della sanzione

1. *L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*

2. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione.

4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi."

"Art. 10. Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è *versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122."*

Comma 352:

Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007 come modificato dalla presente legge:

"367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, *nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,* provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli;

c) [iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo]."

Comma 353:

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 302 del 31 dicembre 1986, S.O.

Comma 354:

Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 4 della citata legge n. 92 del 2012

"Art. 4 Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

1. – 23-*bis*. Omissis

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 205 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera *a)*, della

legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2. del 2009, è riportato nelle note al comma 221.

Comma 355:

Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005:

"335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009):

"Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

1. – 5. Omissis

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.

Omissis."

Commi 356 e 357:

Il testo del comma 24 dell'articolo 4 della citata legge n. 92 del 2012 è riportato nelle note al comma 354.

Comma 359:

Si riporta il testo degli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province):

"Art. 5 Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-*bis*, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

"Art. 5-*bis* Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo."

Comma 360:

Si riporta il testo del comma 401 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"Comma 401

401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016."

Comma 361:

Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, è riportato nelle note al comma 231.

Comma 362:

Si riporta il testo degli articoli 5 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229:

"Art. 5. Ricostruzione privata

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

3. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.

7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo."

"Art. 14. Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*;

d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;

b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;

d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui all'allegato 1;

e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 32, comma 2;

f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere *a)* e *c)* si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al

fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6."

Comma 363:

Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio:

"Articolo 92 Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

1. – 2. Omissis

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017- 2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/-5% tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017- 2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4.000.000.000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

Omissis."

Comma 365:

Si riporta il testo del comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 369 del presente articolo:

"466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,* gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 48 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-*bis*.

Omissis."

Si riporta il testo degli articoli 62, 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

"Art. 62. Agenzia delle entrate.

1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.

2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia"

"Art. 63. Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'agenzia delle dogane e dei monopoli è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia."

"Art. 64. Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate.

1. L'agenzia delle entrate è inoltre competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territori.

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare.

3-*bis*. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.

4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia delle entrate, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 70 della citata legge n. 165 del 2001:

"Art. 70 Norme

1. – 3. Omissis

4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio 1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986,

n. 936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.

Omissis."

Il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è riportato nelle note al comma 306.

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), come modificato dal comma 368 della presente legge:

"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";

a-*bis*) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";

b) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-*quater*. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater*.".

3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

3-*bis*. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

3-*ter*. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-*quater*. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

3-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

3-*sexies*. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-*quinquies* e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

3-*septies*. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-*quinquies*, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (31), al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

6-*bis*. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-*ter*. All'articolo 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio".

6-*quater*. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (31), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (31). Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

9-*bis*. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla lettera *d)* del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2016, permanendo il fabbisogno orga-

nizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-*ter*. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

10-*bis*. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.

10-*ter*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis* (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".

10-*quater*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

10-*quinquies*. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".

10-*sexies*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".

10-*septies*. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

11. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo:

"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.".

12. All'articolo 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonché per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.

15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

16-*bis*. All'articolo 55-*septies*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";

b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

16-*ter*. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle

altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;

b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;

c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;

7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente

le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti."

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia):

"Art. 1 Oggetto e modalità di esercizio della delega

1. – 4. Omissis

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 972 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016."

Si riporta il testo del comma 1328 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:

"1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno."

Comma 366:

Si riporta il testo del comma 201 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015:

"201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128."

Comma 368:

Il testo del comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 365.

Si riporta il testo del comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

"Art. 66. Turn over

1. – 9. Omissis

9-*bis*. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Omissis."

Comma 369:

Il testo del comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 365.

Comma 370:

Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 509 del 1994 è riportato nelle note al comma 88.

Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 103 del 1996 è riportato nelle note al comma 88.

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:

"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

Omissis."

Si riporta il testo vigente del comma 417 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:

"417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale."

Comma 371:

Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone):

"Art. 12. Fondo per le misure anti-tratta.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2-*bis*. Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.

2-*ter*. L'indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario ed hanno precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio.

2-*quater*. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive.

2-*quinquies*. Quando è ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-*quater* è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*sexies*. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegata in copia autentica una delle sentenze di cui al comma 2-*quater* unitamente alla documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive ovvero il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'accesso al Fondo.

2-*septies*. Il diritto all'indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

2-*octies*. La Presidenza del Consiglio dei ministri è surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 e 603-*bis* del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del medesimo articolo.

4. All'articolo 80, comma 17, lettera *m)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18».

5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato."

Comma 372:

Si riporta il testo del comma 425 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:

"425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.075 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia."

Comma 373:

Si riporta il testo del comma 69 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015:

"69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, com-

ma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Comma 374:

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2009, n. 151.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2016, n. 43, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:

"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-*bis*. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-*ter*. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

4-*quater*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-*quinquies*. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-*ter*), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-*sexies*. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure

correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti"

Commi 375 e 376:

Si riporta il testo dei commi 131 e 132 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015:

"131. A decorrere dal 1ºsettembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni."

Comma 377:

Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini):

"Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato

1. – 73. Omissis

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate):

"Art. 3 Combustione illecita di rifiuti

1. *Omissis*.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

Omissis."

Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica):

"Art. 7-*bis*. Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano (29) può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

1-*bis*. *Omissis*.

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1-*bis* è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

Omissis."

Comma 378:

Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014:

"Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

1. – 22. Omissis

23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi en-

tro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.

Omissis."

Comma 379:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, come modificato dalla presente legge:

"Art. 1. Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al *31 agosto 2017* degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-*bis* e 2-*bis*.1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016 *e di 128 milioni di euro per l'anno 2017*.

Omissis."

Comma 380:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata *convenzione e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017*, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

Omissis."

Comma 382:

Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dalla presente legge:

"Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7.

2-*bis*. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

3-*bis*. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo.

4. Le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

6-*bis*. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-*bis*, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le

risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-*bis*, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate, *ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15*-ter*, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7.*

15-*bis*. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-*ter*. *Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:*

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter *del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;*

3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies*, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;*

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;

c) *al comma 15*-quater*, le parole: «e il Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.*

15-*quater*. L'Agenzia per l'Italia digitale*, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze* operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: *a)* valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; *b)* monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005*, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.*

15-*quinquies*. Per il progetto FSE di cui al comma 15-*ter*, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.

15-sexies*. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15*-quater*, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15*-quater*, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.*

15-septies*. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15*-ter*, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa."*

Comma 383:

Il testo del comma 15-*ter* dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal comma 382 del presente articolo, è riportato nelle note al comma 382.

Comma 384:

Il testo del comma 15-*quinquies* dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal comma 382 del presente articolo, è riportato nelle note al comma 382.

Comma 385:

Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica

con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

1. – 23. Omissis

24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Omissis."

Si riporta il testo del comma 68 e dei commi da 77 a 97 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

"Art. 2. (Disposizioni diverse)

1. – 67-*bis*. Omissis

68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-*quater*, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera *a)*, è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera *b)* rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

69. – 76. Omissis

77. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso.

79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del commissario ad acta:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un get-

tito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

81-*bis*. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

81-*ter*. Le disposizioni del comma 81-*bis* si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008, e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina un commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 79, lettera *a)*, e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

84. Qualora il commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano, a qualunque titolo nominato, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

84-*bis*. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento.

85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di

oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

88. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.

88-*bis*. Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.

89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:

a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97.

93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.

Omissis."

Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133):

"Art. 9. Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria

1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonché di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con uno o più decreti, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.

2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:

a) un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché dei vincoli di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui alla lettera *a)*;

c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettano o non convergono verso i parametri di cui alla lettera *a)*, anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.

3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al presente articolo e per la individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 19-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della sanità, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale e la loro contestuale sostituzione con trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del sistema di garanzie.

5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna secondo il rispettivo regime, in modo da rendere trasparenti le responsabilità di dette determinazioni, con riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi istituzionali, nonché da evidenziare i prevedibili effetti finanziari delle determinazioni medesime sui diversi livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti da disposizioni legislative assunte a livello nazionale, siano correlati ad un corrispondente adeguamento della quota di compartecipazione regionale all'IVA."

Comma 390:

Si riporta il testo del comma 524 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge:

"524. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, *pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro.* Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526."

Comma 391:

Il testo del comma 524 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 è riportato nelle note al comma 390.

Si riporta il testo dei commi da 525 a 536 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere *a)* e *b)*. Per la verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera *a)*, sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526; per la verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera *b)*, sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 526.

526. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 524, lettera *a)*, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e 530.

527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e 525 presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.

529. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.

530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.

531. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.

532. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 529 e 530 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

533. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.

534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.

535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-*sexies*, lettera *d)*, e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

536. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, delle aziende, dei presìdi e degli enti di cui al comma 535, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presìdi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presìdi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."

Comma 392:

Si riporta il testo del comma 680 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 528 della presente legge:

"680. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni *2018, 2019 e 2020,* in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato*, inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate*, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge."

La citata legge n. 190 del 2014 è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

Si riporta il testo dei commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:

"406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

407. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, comma 2, lettera *b)*, le parole: «i due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

b) all'articolo 73, comma 1-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni»;

c) all'articolo 75, comma 1, lettera *d)*, le parole: «i sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»;

d) all'articolo 75-*bis*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»;

e) all'articolo 79:

1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (115), e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;

4) dopo il comma 4-*bis*, introdotto dal numero 3) della presente lettera, sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4-*quater*. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4-*quinquies*. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-*sexies*. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

4-*septies*. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4-*octies*. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.»

408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige

in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.

412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

413. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni."

Comma 395:

Si riporta il testo del comma 569 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:

"569. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, alinea:

1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;

2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;

b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;

c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;

d) il comma 84-*bis* è sostituito dal seguente:

«84-*bis*. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale):

"Art. 4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti

1. *Omissis*.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario e dei subcommissari il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Omissis."

Il testo del comma 84 dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009 è riportato nelle note al comma 385.

Comma 397:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio):

"Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco

1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.

Omissis."

Commi 398 e 399:

Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007:

"Art. 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le

specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell' articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera *a)*, nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera *a)*, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera *a)* e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all' articolo 1, comma 796, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera *a)*. Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera *b)*, si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera *b)*, si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:

a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera *a)*. Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera *a)* del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera *a)*, resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. A decorrere dal 2016, la quota di sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, è rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto;

b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all' articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera *b)* del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regio-

ni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

5-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1º ottobre 2007».

5-*ter*. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

5-*quater*. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5-*quinquies*. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia».

5-*sexies*. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA».

Comma 400:

Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

"34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophul*ius* influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale."

Comma 407:

Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come modificato dalla presente legge:

"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 2,25 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2017, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.

5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere *c)* e c-*bis*) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.

6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:

a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;

b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione delle lettere *g)*, *h)* ed *i)*; dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;

b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;

c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera *b)*, deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;

d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005;

e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni;

f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;

g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;

h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera *b)*, è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto;

i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto;

i-*bis*) le disposizioni della lettera *i)* si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;

k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere *a)* *b)* e *c)*, dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla

ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.

9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.

11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera *b)* contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del presente articolo.

11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

11-*ter*. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti princìpi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco.

11-quater. *L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:*

a) *le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;*

b) *al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera* a)*, ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;*

c) *in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere* a) *e* b)*;*

d) *l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

e) *eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.*

12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture.»;

b-*bis*) l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato;

c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare;

c-*bis*) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali;

d-*bis*) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera *d)*, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera *d)*;

e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;

f-*bis*) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»;

g) all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.».

14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano

rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.

16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.

[17-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe.]

18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».

20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.

21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico.

3-*ter*. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».

22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.

24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.

25-*bis*. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma in modalità anonima.

25-*ter*. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012."

Comma 409:

Si riporta il testo dei commi 541 e 543 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"*Comma 541*

541. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome:

a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definiti nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;

b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015; il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;

d) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 543 e 544."

"*Comma 543*

543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.".

Comma 410:

Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

"Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. - 3. *Omissis*.

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.".

Comma 411:

Si riporta il testo vigente del comma 1264 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:

"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.".

Comma 419:

Si riporta il testo dei commi 512 e 515 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge:

"512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, *provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori*, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014."

"515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, *compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-*bis, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica."

Comma 419:

Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 420.

Comma 420:

Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), come modificato dalla presente legge:

"Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

2-bis. *Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni.*

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-*quater* e all'articolo 15, comma 13, lettera *d)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

*3-*bis. *Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).*

4.

4-*bis*.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l'Autoriotà nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti

che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

8-*bis*. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, *che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-*bis *del presente articolo.*

10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.".

Comma 422:

Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 420.

Comma 424:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):

"Art. 21. Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.".

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Comma 426:

Si riporta il testo del comma 624 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente comma:

"624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l'anno 2016, *euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019*, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. *Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-*

nazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019.*".

Comma 427:

Si riporta il testo del comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente comma:

"623. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 621, pari ad euro 6 milioni *a decorrere dal 2016*, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Comma 428:

Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246" è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110.

Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'articolo 41-*bis* del citato decreto-legge n. 83 del 2012:

"Art. 41-*bis*. Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale

1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:

a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità di cui al medesimo comma 1.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente del comma 568 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:

"568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.".

Si riporta il testo vigente del comma 58 dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:

"58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo):

"Art. 18. Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. *Omissis*.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Omissis.".

Comma 429:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-*bis* della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al citato decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

"Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)

Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari

In vigore dal 1 febbraio 2017

Sezione I

ATTI DI STATO CIVILE

Art. 1 Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati:

per ogni foglio euro 9,00

Art. 2 *a)* Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile:

per ogni foglio euro 6,00

b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio

diritto fisso euro 6,00

c) Certificato di capacità matrimoniale o nulla osta euro 6,00

Art. 3 Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio:

diritto fisso euro 6,00

Art. 4 *a)* Certificato di cittadinanza:

diritto fisso euro 11,00

b) atto di rinuncia cittadinanza:

diritto fisso euro 41,00

Art. 5 Traduzione atti stato civile:

in lingua italiana per ogni foglio euro 9,00

in lingua non italiana per ogni foglio euro 17,00

Art. 6 Copia di traduzione di atto di stato civile

per ogni foglio euro 3,00

Art. 7 Legalizzazione atti di stato civile euro 11,00

Art. 7-*bis* Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00

Art. 8 Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione

per ogni atto: euro 11,00".

Comma 430:

Il testo del comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 125 del 2014 è riportato nelle note al comma 428.

Comma 431:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione):

"Art. 6. Sgravi contributivi.

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

1-*bis*. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".

Comma 432:

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89):

"Art. 30. Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

1. *Omissis*.

2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma;

2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

4) l'Archivio Centrale dello Stato;

5) il Centro per il libro e la lettura.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citata decreto-legge n. 83 del 2014:

"Art. 14. Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei

1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco dei poli museali e delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *a)* e *g)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-*bis*. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all'attuazione del comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Si riporta il testo vigente del comma 327 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"327. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero.".

Si riporta il testo vigente delle Tabelle A e B allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014:

"Tabella A

(Prevista dall'articolo 40, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 24*

Dirigenti di seconda fascia 167**

Totale dirigenti 191

* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

** di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance."

"Tabella B

(Prevista dall'articolo 40, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

AREE

AREA Dotazione organica

III 5.457

II 12.893

I 700

Totale 19.050".

Comma 433:

Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti):

"Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti

1. – 12. Omissis

13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali):

"Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

6-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,

dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.

7. L'ultimo periodo della lettera n-*bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.".

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."

"Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera *a)*, come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera *b)* iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *a)*, per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *b)*, come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'artico-

lo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera *b)*, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.".

Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 13-*duodecies* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali):

"Art. 8. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 1.892 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al terzo periodo del comma 1.

3. – 13-*undecies*. *Omissis*.

13-*duodecies*. Nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. *Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:

"Art. 35. (Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)

1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.

3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempi-

menti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.

4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.

5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.

8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:

"Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. *Omissis*.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b)*, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

Omissis.".

Comma 435:

Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:

"Art. 3. Principi contabili generali e applicati

1. – 6. *Omissis*.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera *a)*, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera *a)*;

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera *a)*. In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera *a)*, a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera *b)*, al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Omissis.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.".

La direttiva 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2011, n. L 48.

Comma 436:

Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 243-*bis* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:

"Art. 243-*bis*. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1. – 8. *Omissis*.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) *entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:*

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) *entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche*;

c-bis*) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere* b) *e* c)*, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere* b) *e* c) *del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato*;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera *g)*, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

Omissis.".

Comma 437:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):

"Art. 9. Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

3.

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.".

Comma 440:

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dal presente comma:

"Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

1. *Omissis*.

2. *Per gli anni 2015, 2016 e 2017*, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Omissis.".

Comma 441:

Per il testo dell'articolo 1, commi 430 e 537, della citata legge n. 190 del 2014, si veda nelle nota al comma 442.

Comma 442:

Si riporta il testo dei commi 430 e 537 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dai presenti commi:

"430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza *negli anni 2015, 2016 e 2017* dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione."

"537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-*bis*).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-*quinquies*, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.".

Comma 444:

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla presente legge:

"Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali

1. – 5. Omissis

6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. *Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.* In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

Omissis.".

Comma 445:

Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge:

"347. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. *Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale*.".

Comma 447:

Si riporta il testo vigente del comma 1-*bis* dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente comma:

"Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. *Omissis*.

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, *elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017*, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Omissis.".

Comma 448:

Si riporta il testo vigente del comma 380-*ter* dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:

"380-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera *f)* del comma 380. A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera *d)* del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)* è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)* può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera *a)* da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera *a)*. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011:

"Art. 13. Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-*bis*. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-*bis*. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-*ter* è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-*bis*.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

11.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-*bis*.

12-*ter*. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con

il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d), e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-*bis*. i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-*bis*. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-*ter*. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (96), con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-*quater*. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-*ter*, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-*bis*. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21.".

Comma 449:

Si riporta il testo vigente dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera *a)* è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-*bis* è abrogato;

e) al comma 13-*bis*, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»."

11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso."

12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34."

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»."

15. All'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica»."

16. Il comma 15-*bis* dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

«15-*bis*. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»."

53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

Comma 453:

Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE

recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144):

"Art. 14. Attività di distribuzione.

1. – 6. *Omissis*.

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

Omissis.".

Comma 454 :

Si riporta il testo vigente degli articoli 151 e 170 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 151. Principi generali

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (514) di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (513), riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.".

Comma 455:

"Art. 170. Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.".

Comma 456:

Si riporta il testo vigente del comma 186 dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009:

"Art. 2. (Disposizioni diverse)

1. – 185. *Omissis*.

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

""Art. 31. Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera *m)*, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-*bis* si applicano le norme previste per le aziende speciali.".

Comma 457:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

1. – 9. *Omissis*.

10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.

Omissis.".

Comma 458:

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province), come modificato dal presente comma:

"Art. 5. Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

a) la *Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a.* la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) la *Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.* provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

c) *ai fini di cui alle lettere* a) *e* b)*, la Società Soluzioni per il sistema economico -- Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere* a) *e* b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard*;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, la *Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.* si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei *sistemi di rilevazione di informazioni* e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione *agli Enti locali*; la *Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a* può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)* e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera *b)* sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, *istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica *per i fabbisogni standard* sono trasmessi dalla società Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) *i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera* g)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera* c) *costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere* e) *e* h)*, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*.".

Comma 459:

Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla presente legge:

"Art. 47. (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

1. – 8. *Omissis*.

9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. *A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne*

tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Omissis.".

Comma 460:

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Comma 463:

Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"709. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732."

710-*bis*. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera *b)*, comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera *a)* del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.

711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento."

712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

"719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera *e)*.

721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le

sole disposizioni di cui al comma 723, lettere *e)* e *f)*. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710

723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera *f)*, è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.

727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.

731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

732. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.".

Commi 464:

Per il testo del comma 721 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, modificato dal presente comma, si veda nelle note al comma 463.

Comma 465:

Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 437.

Si riporta il testo vigente degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione:

"Art. 117.

1. – 2. *Omissis*.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Omissis."

"119. *Omissis*.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Omissis.".

Comma 466:

Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 437.

Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riportato nelle note al comma 424.

Comma 467:

Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riportato nelle note al comma 424.

Comma 468:

Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 437.

Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riportato nelle note al comma 424.

Si riporta il testo vigente dei commi 5-*bis* e 5-*quater* dell'articolo 175 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

1. – 5. *Omissis*.

5-*bis*. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-*quater*, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-*quinquies*;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-*quater*, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-*bis*) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-*ter*. *Omissis*.

-*quater*. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-*quinquies*;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-*bis*) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4 dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:

"Art. 51. Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale

1. *Omissis*.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera *b)*;

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. *Omissis*.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

Omissis.".

Comma 470:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

"Art. 24. Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

4-*bis*. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.".

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

"Art. 45. Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque (277) ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Omissis.".

Comma 475:

Il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 437.

Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:

"128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad appo-

sito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:

"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. – 27. *Omissis*.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (98), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Omissis.".

Comma 479:

Il testo del comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 437.

Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 è riportato nelle note al comma 475.

Si riporta il testo vigente del comma 228 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

"228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 263 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 263. Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche

1. *Omissis*.

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.".

Comma 481:

Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riportato nelle note al comma 424.

Comma 483:

Si riporta il testo vigente dei commi 454 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:

"454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come

rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma Importo (in milioni di euro)

Anno 2014 Anni 2015 - 2018

Trentino-Alto Adige 3 5

Provincia autonoma Bolzano/Bozen 43 61

Provincia autonoma Trento 42 59

Friuli-Venezia Giulia 93 131

Valle d'Aosta 12 16

Sicilia 222 311

Sardegna 85 120

Totale RSS 500 703

d-*bis*) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.

455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454;

d-*bis*) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455.

457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera *d)*.

462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziato-

re o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. Alle regioni di cui al comma 12-*sexiesdecies*, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal comma 12-*septiesdecies* del medesimo articolo;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

463.

464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

466 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Omissis.".

Comma 484:

Il testo vigente dei commi 454 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è riportato nelle note al comma 483.

Comma 485:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012:

"Art. 10. Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.".

Comma 486:

Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 437.

Comma 495:

Il testo vigente del comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 485.

Comma 496:

Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 437.

Comma 502:

Il testo dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 437.

Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle Note al Comma 485.

Comma 503:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):

"Art. 79. 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del

sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

4-*ter*. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4-*quater*. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4-*quinquies*. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-*sexies*. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

4-*septies*. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4-*octies*. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.".

Comma 504:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 104 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:

"104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.".

Comma 505:

Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 154 del 2008 è riportato nelle note al comma 231.

Comma 506:

Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 485.

Comma 507:

Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 485.

Comma 508:

Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012 è riportato nelle note al comma 485.

Comma 513:

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):

"Art. 31. Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. – 2. *Omissis*.

3. È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010.".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione):

"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. *Omissis*.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, se-

condo comma, lettera *m)*, della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale):

"Art. 8. Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali.

1. Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, sono definite le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei comuni e dei liberi Consorzi comunali, con riferimento alle funzioni fondamentali.".

Comma 514:

Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183 recante "Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti" è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 1998, n. 138.

Comma 516:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 17-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera *b)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

"Art. 17-*ter*. Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.".

Comma 517:

Si riporta il testo vigente del comma 22 dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

1. – 21. *Omissis*.

22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente del comma 132 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:

"132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Omissis.".

Comma 518:

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta):

"1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:

a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;

b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;

c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.

Omissis.".

Comma 519:

Si riporta il testo vigente dei commi 711, 712 e 729 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:

"711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera *c)*, e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera *c)*, e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707."

“729. Al comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;

b) alla lettera *b)*, primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014» sono soppresse;

c) alla lettera *b)*, secondo periodo, le parole: «e, per l’anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;

d) alla lettera *c)*, le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014» sono soppresse;

e) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* sono abrogati il comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Comma 523:

Si riporta il testo del comma 458 dell’articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“Comma 458

458. La gestione commissariale di cui al comma 452 termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera *a)* del comma 454 *e risulti pagata l’ultima rata dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità. Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall’applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*. Alla chiusura della gestione commissariale il bilancio dello Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti della regione Piemonte derivanti dall’applicazione del comma 456, e sono consolidati i rapporti di debito e credito concernenti l’ammortamento dell’anticipazione di liquidità. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma 456, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette somme a valere sulle giacenze della regione inadempiente depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.”.

Comma 524:

Il testo vigente dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 è riportato nelle Note al Comma 433.

Si riporta il testo vigente dei commi 452, 453, 454, 455 e 457 della citata legge n. 190 del 2014:

“452. In considerazione dell’eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito di attingere a tutte le risorse dell’anticipazione di liquidità assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti dei debiti pregressi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte è nominato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione.”

453. È autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale.

454. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:

a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni;

b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.”

455. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 452 è autorizzato a contrarre le anticipazioni di liquidità assegnate alla regione non ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni.

457. Il Commissario straordinario del Governo di cui al 452 trasmette al Governo la rendicontazione della gestione trimestralmente e al termine della medesima. Lo stesso Commissario invia al Ministero dell’economia e delle finanze la comunicazione dei flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo in corso.”.

Il testo del comma 1 dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 78 del 2015 è riportato nelle note al comma 433.

Comma 525:

Il testo vigente dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 è riportato nelle note al comma 433.

Comma 527:

Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 46 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)

1. – 5. *Omissis*.

6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al *2020*, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all’anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-*2020* il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Omissis.”.

Comma 528:

Il testo del comma 680 dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 392.

Comma 529:

Il testo del comma 13-*duodecies* dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 433.

Comma 530:

Si riporta il testo vigente dell’articolo 77-*quater* del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

“Art. 77-*quater*. Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all’articolo 77-*ter*;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:

«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera *c)*, a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.".

Comma 532:

Il testo del comma 710 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 è riportato nelle note al comma 463.

Comma 533:

Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presentelegge:

"Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al com-

ma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6-*bis*. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso.

8-bis. *Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.*

8-ter. *Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis*.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.".

Comma 534:

Si riporta il testo vigente del secondo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia):

"51. *Omissis*.

Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Omissis.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997:

"Art. 56. Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-*bis*. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-*bis* le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.".

Il citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Comma 535:

Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 12 e 18 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge:

"Art. 6. Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:

a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;

b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera *a)*.

2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, all'atto della loro immissione in libera pratica.

4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.

5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.

7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di

esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità.

9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.

10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.

11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.

12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.

13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.

14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettere *d)* ed *e)*.

15-bis. *Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione*."

"Art. 8. Destinatario registrato

1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività svolta dal soggetto *presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito.* Al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa.

2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Il destinatario registrato non può detenere nè spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:

a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;

b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera *a)* non appena ricevuti;

c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera *a)* ed il pagamento dell'accisa.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonché le disposizioni di cui all'articolo 39-*duodecies* in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lettera *b)*, nonché gli obblighi che il destinatario registrato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo."

"Art. 12. Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione. *Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis*.

2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato."

"Art. 18. Poteri e controlli

1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati *nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia*, può applicare

agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato *ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia*, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

1-*bis*. Per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'Amministrazione finanziaria può effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.".

Comma 536:

Il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è modificato dal comma 535 della presente legge.

Comma 537:

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi), come modificato dalla presente legge:

"Art. 3. Modalità di documentazione.

1. Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente.

2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Lo scontrino fiscale, emesso all'atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3—bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero del codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.".

Comma 540:

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere *d)* e *g)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23):

"Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.".

Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

"Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

1. – 2. *Omissis*.

3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.".

Comma 541:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

"Art. 21. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematica-

mente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

b) la data ed il numero della fattura;

c) la base imponibile;

d) l'aliquota applicata;

e) l'imposta;

f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.".

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere *d)* e *g)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23):

"Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.".

Comma 542:

Il testo del comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è riportato nelle note al comma 540.

Comma 543:

Il testo del comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è riportato nelle note al comma 540.

Comma 547:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"Art. 23. Applicazione dell'imposta ai non residenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-*bis*) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-*ter*) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-*quater*) e c-*quinquies*) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti*, nonché quelli di cui all'articolo 55-*bis*, comma 1, secondo periodo*.".

Si riporta il testo del dell'articolo 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"Art. 116. *Opzione per le società a ristretta base proprietaria*

1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.

*2-*bis*. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-*bis*. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'ar5ticolo 55-*bis *si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo*."

Comma 549:

Si riporta il testo del dell'articolo 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"Art. 84. Riporto delle perdite

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. *La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica*. La limitazione non si applica qualora:

a);

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."

Si riporta il testo del comma 4-*ter* dell'articolo 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"Art. 88. Sopravvenienze attive

1. – 4-*bis*. *Omissis*.

4-*ter*. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. *In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis *del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera* d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.* In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-*bis*.".

Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 172 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"Art. 172. Fusione di società

1. – 6. *Omissis*.

7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. *Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.] Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.* Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."

Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 173 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"Art. 173. Scissione di società

1. – 9. *Omissis*.

10. Alle perdite fiscali*, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*, delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-*bis* del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-*ter* del codice civile."

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 181 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:

"Art. 181. Perdite fiscali

1. Nelle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 1, dell'articolo 178, le perdite fiscali*, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,* sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.".

Comma 550:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge:

"Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. *Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.*

2-*bis*.

3. *Dall'ottavo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento.*

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:

a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. *, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.*

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.".

Comma 551:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):

"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".

Comma 552:

Il testo del comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è riportato nelle note al comma 550.

Comma 554:

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto

1. *Omissis*.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del *1° gennaio 2017*. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del *30 giugno 2017*; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del *30 giugno 2017*.".

Comma 555:

Il testo del comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, è riportato nelle note al comma 554.

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente legge:

"Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. *Omissis*.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari [al 4] all'8 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e all'8 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-*bis*), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente legge:

"Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

1. *Omissis*.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari [al 4] all’8 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.“.

Comma 556:

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

“Art. 73. Soggetti passivi

1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”

Si riporta il testo vigente dell’articolo 2426 del codice civile:

“Art. 2426. Criteri di valutazioni.

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princìpi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis*.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento;

7) il disaggio e l’aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

8-*bis*) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11-*bis*) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

12).

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-*bis*), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli

collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.".

La sezione II del capo I (Rivalutazione dei beni delle imprese) della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) comprende gli articoli da 10 a 16.

Comma 561:

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", è stato pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174.

Comma 562:

Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):

"Art. 11. (Modalità di effettuazione della rivalutazione)

1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati."

"Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione)

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva."

"Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)

1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11."

"Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.".

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, recante: "Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342", è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, recante: "Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L. 28 dicembre 2001, n. 448", è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 106.

Si riporta il testo vigente dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005):

"475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342."

"477. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice."

"478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.".

Comma 563:

Il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, è riportato nelle note al comma 562.

Comma 564:

Il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, è riportato nelle note al comma 562.

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali", è stato pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.

Si riporta il testo vigente del comma 3-*bis* dell'articolo 85 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]):

"Art. 85. Ricavi

1. – 3. *Omissis*.

3-*bis*. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.".

Comma 565:

Si riporta il testo vigente dei commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016):

"115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici."

"116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.".

"117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori."

"118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute."

"119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa."

"120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.".

Comma 566:

Il testo del comma 121 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riportato nelle note al comma 565.

Comma 567:

Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dalla presente legge:

"Art. 26. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili *o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis *del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera* d)*, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese* o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. (*Abrogato*).

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

6. (*Abrogato*).

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. (*abrogato*).

12. *Ai fini del comma 2*, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.".

Comma 569:

Il testo del comma 6 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003 è riportato nelle Note al Comma 570.

Comma 570:

Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

"Art. 25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

3-*bis*. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.

4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.".

Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

"Art. 35. Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10.

3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.

4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.".

La delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante: "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica", è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2008, n. 235.

La delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 282/11/CONS del 18 maggio 2011, recante: "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800,

1800, 2000 e 2600 mhz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 mhz", è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 2011, n. 140, S.O..

Comma 576:

La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione è pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture":

"Art. 30. Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73:

"2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio".

Comma 577:

Si riporta il testo vigente del comma 90, dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:

"90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i princìpi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;

d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;

e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto. ".

Comma 578:

Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461" è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 1999, n. 125.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della citata legge 11 agosto 1991, n. 266:

"Art. 15. Fondi speciali presso le regioni.

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto del-

le spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

Comma 580:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni":

"Art. 17. (Oggetto)

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione ;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-*bis*).

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-*bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-*ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-*quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-*quinquies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

2-*bis*.".

Il testo vigente del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è riportato nelle note al comma 108.

Il testo vigente dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riportato nelle note al comma 108.

Comma 583:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83:

"Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h)* e *i)*, e 100, comma 2, lettere *f)* e *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17".

Comma 584:

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, è riportato nelle note al comma 120.

Comma 585:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche":

"Art. 63. Nomina commissariale

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, può nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o più progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali può affidare l'attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché il potere sostitutivo secondo le modalità di cui al comma 4.

4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

5. Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, può avvalersi della collaborazione di società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e può, inoltre, adottare nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonché richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della propria attività e dei propri poteri.

6. Il Commissario rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di Internet e partecipa, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali al fine di supportare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in materia di innovazione tecnologica.

7. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite la struttura di supporto e le modalità operative, anche sul piano contabile, per la gestione dei progetti. Il Commissario opererà quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per l'anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria attività.

9. Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso".

Comma 590:

Si riporta il testo vigente del comma 411 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:

"411. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Comma 592:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103:

"Art. 1-*bis*. Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero

1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.

2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

Comma 594:

Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla presente legge:

"Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e

periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

4. *Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.*

5.

6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.

7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: «d-*bis*) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».

11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

11-*bis*. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* dell'articolo 38.

12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi.

13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno

2014»; le parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2013».

14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

15-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

Comma 598:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183":

"Art. 7. Modalità di vigilanza sulla CRI e sull'Ente

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative all'Ente, il Ministro della salute e, per quanto di competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e successivamente sull'Ente.

2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della difesa, nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza.

3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto della CRI e successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla ricezione, può recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.

4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con il Ministero della difesa. Le variazioni del ruolo organico sono approvate di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. In caso di impossibilità o di prolungata difficoltà di funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta".

Comma 600:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, "Provvidenze in favore dei grandi invalidi":

"Art. 2. Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile".

Comma 601:

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83:

"5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi:

a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e già destinate all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21".

Comma 603:

Si riporta il testo vigente del comma 317 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:

"317. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Comma 605:

Si riporta il testo vigente del comma 43 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

"43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente".

La Delibera CIPE 1 agosto 2014, n. 34, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse agli Istituti Italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli (Legge n. 147/2013,

articolo 1, comma 43)" è pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2014, n. 297.

Comma 607:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300":

"Art. 19. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato".

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129.

Comma 608:

La direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi è pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Comma 609:

Si riporta il testo del comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, come modificato dalla presente legge:

"6-*bis*. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento. I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20".

Comma 610:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla presente legge:

"1. Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. L'emissione è autorizzata ai sensi dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del predetto Fondo. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 61, sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria procedente. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria*, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata*, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile".

Comma 611:

Si riporta il testo vigente dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:

"194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni"

"196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a)".

La Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020" è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 maggio 2015, n. 111.

Comma 612:

Si riporta il testo vigente del comma 195 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:

"195. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, e comma 8, lettera *a)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011".

Il testo del comma 196 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015, n. 196, è riportato nelle note al comma 611.

Comma 613:

Si riporta il testo vigente del comma 866 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:

"866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio".

Comma 616:

Si riporta il testo dell'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla presente legge:

"Art. 1-*quinquies*. Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.

1-bis. *Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.*

2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Comma 617:

Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente comma, è riportato nelle note al comma 294

Comma 618:

Si riporta il testo del comma 330 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, come modificato dalla presente legge:

"330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020".

Comma 622:

Si riporta il testo degli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", come modificati dalla presente legge:

"Art. 8. Iniziative di cooperazione con crediti concessionali

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

1-bis. *Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia.*

2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo".

2-*bis*. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili"

"Art. 27. Soggetti aventi finalità di lucro

1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. E' promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;

c) *costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera* a)*, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.*

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno

dei quali è valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8".

Comma 624:

Il testo vigente del comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è riportato nelle note al comma 133.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili":

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

Comma 625:

Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:

"200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".

Comma 626:

Si riporta il testo vigente dei commi 979 e 984 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:

"979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili"

"984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508":

"Art. 11. Istituzioni non statali.

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico".

Comma 628:

Si riporta il testo del comma 243 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla presente legge:

"243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di *1 miliardo di euro all'anno* a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa".

Comma 629:

Si riporta il testo del comma 249 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla presente legge:

"249. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 *nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017*, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse".

Comma 631:

Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla presente legge:

"718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:

a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di tre punti percentuali dal *1° gennaio 2018*;

b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di *tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019*;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa

sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

Comma 633:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del citato decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193:

"Art. 7. Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate

1. Dopo l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-*octies*. (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*, possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e b-*bis*) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;

b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-*quater*;

c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere *e)* e *f)*;

e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera *e)* o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;

g) nelle ipotesi di cui alla lettera *e)* del presente comma:

1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-*quinquies*, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere *a)*, *b)* o *c)* del citato comma 4 dell'articolo 5-*quinquies* e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la

medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f)* del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f)* del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;

h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-*quinquies*, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies*. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera *h)*, non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

«17-*bis*. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-*ter*. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-*bis*, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.»".

Comma 634:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-*octies* del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167:

"Art. 5-*octies*. Riapertura dei termini della collaborazione volontaria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*, possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e b-*bis*) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;

b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-*quater*;

c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere *e)* e *f)*;

e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera *e)* o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;

g) nelle ipotesi di cui alla lettera *e)* del presente comma:

1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-*quinquies*, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere *a)*, *b)* o *c)* del citato comma 4 dell'articolo 5-*quinquies* e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f)* del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una

frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f)* del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;

h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-*quinquies*, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali e denaro contante provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies*. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera *h)*, non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*,;

b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura".

Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 è riportato nelle note al comma 633.

Comma 635:

Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo 17 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

"13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica italiana:

Art. 81.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale".

Comma 637:

Si riporta il testo vigente del comma 1-*ter* dell'articolo 21 della citata legge 31 dicembre 2009:

"1-*ter*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243".

Comma 638:

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):

"Art. 6. (Trasformazione della SACE in società per azioni)

1. – 8. *Omissis*.

9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.".

Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):

"Art. 11-*quinquies*. Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana

1. – 3. *Omissis*.

4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.".

Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

"Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio."

"Art. 27. Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate."

"Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo."

"Art. 29. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle medesime unità elementari di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.".

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

"Art. 12. (Fondo sanitario nazionale)

1. – 2. *Omissis*.

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.".

Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 9 delle legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza):

"1. – 3. *Omissis*.

4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.".

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

"Art. 937. Ufficiali ausiliari

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina;

b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 803 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio

1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;

b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

b-*bis*) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

b-*ter*) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.".

Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1 delle legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"Art. 1. Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

1. – 6. *Omissis*.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.".

Si riporta il testo vigente del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.):

"Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

1. - 22. *Omissis*.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.".

Note all'art. 4:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):

"Art. 1. 1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , e successive modificazioni ed integrazioni.".

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante "Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE" è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2015, n. 215.

Note all'art. 5:

I decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150, recanti rispettivamente " Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" sono stati entrambi pubblicati nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

Note all'art. 7:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 e successive modificazioni (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):

"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.

A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.".

Note all'art. 9:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza):

"1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo 1446 . . . . L. 400.000.000

» 1452 . . . . » 300.000.000

» 1459 . . . . » 500.000.000

» 1469 . . . . » 300.000.000

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

"Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.

3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.".

Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

"Art. 10. Disposizioni in materia di federalismo fiscale.

1. – 10. *Omissis*.

11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.".

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

"Art. 8. Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato.

1. – 4. *Omissis*.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.".

Si riporta il testo vigente del comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006):

"562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novem-

bre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale):

"Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-*bis*. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-*ter*. L'onorificenza di cui al comma 2-*bis* è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-*quater*. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-*quinquies*. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-*sexies*. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-*septies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-*bis*;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

3-*bis*. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-*ter*. L'onere derivante dai commi 3 e 3-*bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-*quater*. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.".

Si riporta il testo del comma 106 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008):

"106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».".

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.

Si riporta il testo vigente del comma 2-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

"Art. 5. (Permesso di soggiorno)

1. – 2-*bis*. *Omissis*.

2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-*bis* del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

"Art. 14-*bis*. (Fondo rimpatri)

1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-*ter* del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

"Art. 14-*ter*. (Programmi di rimpatrio assistito)

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-*bis*. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-*bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere *a)*, *d)* e *f)* ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *d)* ed *e)*;

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.".

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2010 (Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico»):

"Art. 2. Imputazione dei pagamenti

1. – 2. *Omissis*.

3. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie sono versate, a cura delle amministrazioni interessate, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione, di cui all'art. 12 del presente decreto. In occasione dell'emissione del pagamento delle competenze accessorie, relativo all'ultima mensilità erogata nel corso dell'esercizio, ciascuna amministrazione dovrà provvedere a definire le economie da accertare alla chiusura dell'esercizio, nonché le somme da versare in entrata occorrenti per il pagamento, nell'esercizio successivo, delle competenze accessorie al personale maturate nell'esercizio corrente e non erogate.".

Si riporta il testo del comma 31-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

"Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

1. – 31-*bis*. *Omissis*.

31-*ter*. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.".

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012):

"Art. 10. Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali

1.

2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", è soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.

3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.

5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-*ter* e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.

7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:

a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;

c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse,

nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;

d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Note all'art. 11:

La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):

"Art. 10. 1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi;

c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:

a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione;

b) quanto al canone annuo di abbonamento:

b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3;

b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3;

c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarà valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

3. Gli importi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.

4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb), è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera *c)*, è corrisposto con le medesime modalità ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 deve essere effettuato:

a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento;

b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera *b)*.

6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera *c)* del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3.".

Il testo dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è riportato nelle note all'articolo 3.

Il testo dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è riportato nelle note all'articolo 3.

Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto):

"Art. 2. È abrogato il R. decreto 22 gennaio 1920. Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1933."

Si riporta il testo dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

"Art. 61-*bis*. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.".

Note all'art. 12:

Il testo dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è riportato nelle note all'articolo 3.

Il testo dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è riportato nelle note all'articolo 3.

Il testo dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è riportato nelle note all'articolo 11.

Si riporta il testo dell'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

"Art. 613. Fondo a disposizione

1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.

2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa."

Note all'art. 13:

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante: "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38", è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante: "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38", è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136.

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):

"Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro

1. – *Omissis*.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.".

Si riportano i testi vigenti degli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

"Art. 12. Soppressione di enti e società

1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA.

4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.

5.

6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.

7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.

8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9.

10.

11.

12.

13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo.

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.

18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

18-*bis*. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato.

19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della

legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

21.

22.

23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-*bis*), e comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.

50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.

53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.

54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis* della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.

55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.

57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.

59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.

60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito

Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.

61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.

65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.

67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.

69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e: «Il Ministro delle attività produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.

78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1°(gradi) ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5»;

b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;

b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

80. All'articolo 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa»;

b) il comma 14, è sostituito dal seguente:

«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-*bis* consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»;

c) il comma 15, è sostituito dal seguente:

«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Sono soppresse le lettere *c)*, *g)* ed *l)* dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*a)* un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;

b) al comma 1, lettera *b)* le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;

c) al comma 1, lettera *g)* le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1°(gradi) gennaio 2013.

85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.

88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».

89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

90-*bis*. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-*quinquies* dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La legge 23 dicembre 1999, recante: "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica):

"Art. 4. Telelavoro.

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):

"Art. 3. Progetti di telelavoro

1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.

2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicità e la qualità del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.

4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

5. Il progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate più strutture, il progetto è approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od equiparato.

6. Il progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.

7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.

8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformità, garanzia e trasparenza.

9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-*bis*. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.".

Note all'art. 18:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 40. Contratti collettivi nazionali e integrativi(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-*ter*. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-*bis*.

3-*quater*. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-*quinquies*. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-*bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-*sexies*. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):

"Art. 2. Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari):

"Art. 5. Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 104 .

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".

Il capo I della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 comprende gli articoli da 1 a 10.

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133", è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)):

"Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido)

1. - 4. *Omissis*.

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

Si riporta il testo vigente del comma 197 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010):

"Art. 2. Diposizioni diverse

1. – 196. *Omissis*.

197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

"Art. 14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. *Omissis*.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.".

Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

"Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente

1. – 3. *Omissis*.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a)*, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

"Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali

1. *Omissis*.

2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.".

Si riporta il testo vigente del comma 40 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:

"Art. 12. Soppressione di enti e società

1. – 39. *Omissis*.

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.".

Si riporta il testo del comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005):

"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.".

Si riporta il testo del comma 282 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:

"1. - 281. *Omissis*.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):

"Art. 10. Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

f-*bis*) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-*ter*) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

b-*bis*) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-*ter*) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera *d)*;

d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua

durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.

10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

10-*bis*. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.

11.

12.

13.

14.

14-*bis*. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera *d)* del comma 3.

14-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge.".

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale):

"Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui)

1. *Omissis*.

2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera *d)*, sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera *a)*;

c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera *b)*, alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;

d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.".

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 46 del citato decreto-legge 24 aprile 2014:

"Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)

1. – 5. *Omissis*.

6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini,

i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2019 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.".

Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra):

"Art. 19. Messa all'asta delle quote

1. *Omissis*.

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.".

Si riporta il testo vigente del comma 222-*quater* dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:

"Art. 2. (Disposizioni diverse)

1. – 222-*ter*. *Omissis*.

222-*quater*. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-*bis*, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-*bis*, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse. Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.".

Si riporta il testo vigente del comma 197 dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:

"Art. 2. (Disposizioni diverse)

1. – 196-*ter*. *Omissis*.

197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.".

Si riporta il testo vigente del comma 2 e del comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):

"Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

1. *Omissis*.

2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonché delle misure di cui al comma 10.

3. – 11. *Omissis*.

12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-*ter*, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento può essere integrato:

a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.".

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 14. Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

6. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».

7. All'articolo 42-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».".

16G00242

Vittoria Orlando, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2016-SOL-015) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.